



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
CORTE D'ASSISE

La Corte d'Assise di Reggio Emilia, composta da:

dott.ssa Cristina Beretti Presidente
dott.ssa Michela Caputo Giudice *a latere* - Estensore
Marilea Fortunato Giudice Popolare
Alessandro Ponzetta Giudice Popolare
Stefano Oliva Giudice Popolare
Maria Mirella Borotto Giudice Popolare
William Filippini Giudice Popolare
Enrica Bernardelli Giudice Popolare

alla pubblica udienza del 19 dicembre 2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

ABBAS SHABBAR nato in _____ il _____, difeso di fiducia dagli
Avv. Simone Servillo ed Enrico della Capanna, entrambi del Foro di Reggio
Emilia;

SHAHEEN NAZIA nata in _____ il _____, *detenuto p.q.c. - presente*
dall'Avv. Simone Servillo del Foro di Reggio Emilia;

HASNAIN DANISH nato in _____ il _____, *latitante - assente*
dall'Avv. Liborio Cataliotti del Foro di Reggio Emilia;
detenuto p.q.c. - presente

Sentenza n. 4

del 19 dicembre 2023

n. 3/2022 R.G. Assise

n. 2318/2021 R.G.N.R

depositata il

29 aprile 2024

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Comunicata ex art. 15

disp. reg. il

N. _____ RCA

Comunicata ex art. 27

disp. reg. il

N. _____ RCA

NOMANULHAQ NOMANULHAQ, alias “ ”, nato in
il , difeso di fiducia dall’Avv. Luigi Scarcella del Foro di
Reggio Emilia;

detenuto p.q.c. - presente

IJAZ IKRAM nato in il difeso di fiducia dall’Avv.
Mariagrazia Petrelli del Foro di Bologna;

detenuto p.q.c. - presente

IMPUTATI

A) Del delitto di cui agli artt. 110, 605, 61 n. 1), 2) c.p. perché in concorso morale e materiale tra loro – per motivi abietti o comunque futili e al fine di eseguire il delitto di cui al capo che segue – la notte tra il 30.04.2021 e il 01.05.2021, dopo che Saman Abbas (allontanata dalla famiglia su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 12.11.2020) aveva fatto ritorno presso la sua abitazione al fine di recuperare i propri documenti e andarsene definitivamente di casa, i genitori, Abbas Shabbar Shaeen Nazia, affidandola e i correi, Hasnain Danish, Nomanulhaq Nomanulhaq, Ijaz Ikram, prendendola in consegna, con violenza o minaccia, la privavano della libertà personale, per poi commettere i fatti meglio descritti ai capi che seguono;

Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo b) e dei motivi abietti o comunque futili (legati al fatto che la ragazza non viveva secondo i dettami culturali musulmani e pakistani, era scappata da casa, si era rivolta ai servizi sociali che l’avevano collocata in comunità protetta e aveva intrapreso una relazione una relazione con un ragazzo pakistano in Italia, rifiutandosi di sposare il fidanzato scelto dai genitori in Pakistan, così disonorando la famiglia)

A Novellara (RE) il 01.05.2021

B) Del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 1), n. 3), n. 4) in relazione all’art. 61 n. 1 c.p.) perché in concorso morale e materiale tra loro, con premeditazione e per motivi abietti e comunque futili, cagionavano la morte Saman Abbas.

In particolare: Abbas Shabbar, Shaeen Nazia e Hasnain Danish quali determinatori ed esecutori materiali, Ijaz Ikram e Nomanulhaq Nomanulhaq quali concorrenti morali e materiali – fornendo apporto alla fase programmazione e di esecuzione del delitto, così rafforzando il proposito criminoso dei primi (predisponendo gli strumenti o finanche la fossa con o in cui avrebbero successivamente nascosto il cadavere e concordando sulla versione da fornire alla polizia giudiziaria, finalizzata a far credere che la ragazza si fosse allontanata spontaneamente per raggiungere una località ignota) – dopo aver condotto contro la sua volontà Saman Abbas in un posto da loro prestabilito, usavano violenza nei suoi confronti, fino a determinarne la morte;

Con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti o comunque futili come indicato al capo a) e per i soli ABBAS e SHAEEN dell’aver commesso il fatto contro un discendente.

A Novellara (RE) il 01.05.2021

C) Del delitto di cui agli artt. 110, 411, 61 n. 1), 2) c.p. perché, in concorso morale e materiale tra loro – agendo Abbas Shabbar, Shaeen Nazia quali determinatori, Hasnain Danish quale determinatore e autore materiale, Ijaz Ikram e Nomanulhaq Nomanulhaq quali concorrenti materiali e morali – rafforzando il proposito criminoso degli altri nei termini meglio descritti al capo B) – dopo aver commesso il delitto di cui al capo B), sopprimevano il cadavere SAMAN ABBAS;

Con l'aggravante dei motivi abietti o comunque futili e di avere commesso il fatto al fine di occultare il reato di cui al capo B)

A Novellara (RE) il 01.05.2021

CON LE PARTI CIVILI COSTITUITE:

ALI HAIDER – nato in Pakistan il 25 febbraio 2005, assistito dall'Avv. Angelo Russo del Foro di Reggio Emilia;

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA – in persona del Presidente *pro tempore* Camilla Verona, assistita dall'Avv. Angelo Russo del Foro di Reggio Emilia;

UNIONE DELLE COMUNITÀ ISLAMICHE DI ITALIA, in persona del suo Presidente *pro tempore* e legale rappresentante Yassine Lafram, assistita dall'Avv. Rizio Angeletti del Foro di Rieti;

COMUNE DI NOVELLARA, nella persona del Sindaco *pro tempore* Elena Carletti, assistita dall'Avv. Nicola Termanini del Foro di Modena;

CONFEDERAZIONE ISLAMICA ITALIANA, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Moustapha Hajraoui, e GRANDE MOSCHEA DI ROMA, in persona del legale rappresentante Abdellah Redouane, entrambe assistite dall'Avv. Vincenzo Gianluca Bocchino del Foro di Foggia;

ASSOCIAZIONE NON DA SOLA onlus, in persona della Presidente e legale rappresentante Avv. Federica Riccò, assistita dall'Avv. Giovanna Fava del Foro di Reggio Emilia;

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA in persona della Presidente Ercoli Elisa, assistita dall'Avv. Maria Teresa Manente del Foro di Roma;

AYUB SAQIB, in Pakistan il 7 settembre 1997, assistito dall'Avv. Claudio Falletti del Foro di Alessandria;

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIONE DONNE IN ITALIA APS, in persona della legale rappresentante Vittoria Tola, assistita dall'Avv. Sonia Lama del Foro di Ravenna;

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS TRAMA DI TERRE in persona della Presidente e legale rappresentante Ait Oubih Khadija, assistita

dall'Avv. Monica Miserochi del Foro di Ravenna.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PUBBLICO MINISTERO: chiede per tutti gli imputati l'assoluzione per il capo A).

Per i capi B) e C) chiede la condanna di tutti gli imputati come di seguito specificato:

per gli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia chiede la pena dell'ergastolo aumentato per la continuazione per il reato di cui al capo C, con l'isolamento diurno per anni 2;

per gli imputati Hasnain Danish, Nomanulhaq Nomanulhaq e Ijaz Ikram chiede, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, pena base anni 28 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 30 di reclusione – richieste di pena, quest'ultime, poi rettificata in sede di repliche, all'udienza del 15 dicembre 2023, in anni 24 di reclusione, aumentati per la continuazione ad anni 26 di reclusione.

PARTI CIVILI: concludono tutte nei termini di cui alle rispettive conclusioni scritte, che depositano unitamente alle relative note spese.

DIFESE:

La difesa Noman Ul Haq chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso i fatti.

La difesa Hasnain Danish chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso i fatti; in subordine, con esclusione delle aggravanti e con le generiche, il minimo della pena e lo sconto per la scelta del rito. Chiede la revoca della misura in atto in caso di assoluzione dal reato di omicidio.

La difesa Ijaz Ikram chiede l'assoluzione dell'imputato per tutti i capi d'imputazione per non aver commesso i fatti.

La difesa Shaheen Nazia chiede l'assoluzione dell'imputata per non aver commesso i fatti.

La difesa Abbas Shabbar chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso i fatti.

INDICE

PARTE PRIMA INTRODUZIONE

PREMESSA METODOLOGICA	pag. 12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
1. La costituzione delle parti e le questioni preliminari.	pag. 14
2. L'attività istruttoria.	pag. 19
3. Svolgimento della discussione.	pag. 30

PARTE SECONDA LE EMERGENZE ISTRUTTORIE

CAPITOLO I

IL CONTESTO NEL QUALE SONO MATURATI GLI EVENTI.

PREMESSA.	pag. 32
1. L'arrivo in Italia di Abbas, della sua famiglia e, poi, del fratello e dei nipoti.	pag. 32
2. Il primo allontanamento di Saman Abbas in Belgio e gli eventi successivi al suo rientro: l'intervento delle forze dell'ordine e del servizio sociale.	pag. 36
3. Il collocamento in comunità di Saman Abbas e la relazione con Ayub Saqib.	pag. 41
4. Il primo allontanamento di Saman Abbas dalla Comunità e le minacce denunciate da Ayub Saqib.	pag. 47
5. Gli allontanamenti successivi, sino alla fuga dalla Comunità di Bologna del giorno 11 aprile 2021.	pag. 52
6. Gli eventi successivi all'ultimo allontanamento di Saman Abbas dalla comunità.	pag. 56

7. Il rientro di Saman Abbas a Novellara il 20 aprile 2021 e le giornate successive. pag. 64
8. Le iniziative intraprese dai Carabinieri e dal servizio sociale dopo il rientro della ragazza, sino alla scomparsa. pag. 75

CAPITOLO II

LE INDAGINI SUCCESSIVE ALLA SCOMPARSA DI SAMAN ABBAS.

- PREMESSA. pag. 80
1. L'attività investigativa inizialmente condotta dai Carabinieri di Novellara. pag. 80
2. L'intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando di Guastalla e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia. pag. 82
3. L'ipotesi investigativa e gli elementi a sostegno. pag. 89
4. Gli eventi successivi: gli arresti di tre dei cinque indagati e il ritrovamento del cadavere di Saman Abbas. pag. 93

CAPITOLO III

LA PERIZIA MEDICO LEGALE, ARCHEOLOGICO-FORENSE E GENETICA.

- PREMESSA. pag. 102
1. L'attività archeologico-forense. pag. 106
2. L'attività medico-legale e anatomopatologa. pag. 114
3. Attività genetico-forense. pag. 119

CAPITOLO IV

LE PROVE RILEVANTI PER LE GIORNATE DEL 29 - 30 APRILE E DEL 1° MAGGIO 2021.

- PREMESSA. pag. 125
1. La giornata del 29 aprile 2021: in particolare, le prove documentali. pag. 127
2. La giornata del 29 aprile 2021: in particolare, le prove dichiarative. pag. 137

2.1 La testimonianza del Brigadiere Paolino.	pag. 138
2.2 La testimonianza di Ivan Bartoli.	pag. 141
3. La giornata del 30 aprile 2021: in particolare, le prove documentali.	pag. 158
4. La giornata del 1° maggio 2021: in particolare, le prove documentali.	pag. 169
5. Le giornate del 30 aprile e del 1° maggio 2021: in particolare, le prove dichiarative.	pag. 175
5.1 Ayub Saqib	pag. 175
5.2 L'educatrice Francoise Aniello.	pag. 178
5.3 Amjad Arfan.	pag. 180
5.4 Le dichiarazioni di Singh Taswinder e di Hussain Farooq.	pag. 186
5.5 Le dichiarazioni di Ivan Bartoli.	pag. 190
5.6. L'attività tecnico scientifica svolta dal R.I.S. di Parma: in particolare, le testimonianze di Paolino e Casamassima.	pag. 191
6. L'attività integrativa d'indagine relativa alle dichiarazioni dei detenuti Harrath e Benmouiha.	pag. 194

CAPITOLO V

GLI EVENTI SUCCESSIVI AI FATTI DEL 1° MAGGIO 2021.

PREMESSA.	pag. 230
1. I rilievi relativi alle giornate tra il 2 e l'8 maggio 2021.	pag. 230
2. Gli eventi successivi all'uscita dal territorio italiano.	pag. 242

CAPITOLO VI

LE RESTANTI RISULTANZE ISTRUTTORIE: LE DICHIARAZIONI DI ALÌ HAIDER E LE INTERCETTAZIONI.

PREMESSA.	pag. 250
1. La versione resa nel corso degli esami diretti.	pag. 260

2. Il raffronto tra le dichiarazioni rese da Ali Haider ed il contenuto delle intercettazioni. pag. 286
3. Le dichiarazioni rese nel corso dei controesami. pag. 300
4. Le risultanze istruttorie relative al procedimento n. 3678/2023, iscritto a carico di ignoti. pag. 311

PARTE TERZA

LA RICOSTRUZIONE DELLA CORTE D'ASSISE.

I MOTIVI DELLA DECISIONE.

PREMESSA GENERALE pag. 324

CAPITOLO I

L'AGGRAVANTE DELLA PREMEDITAZIONE: FONDAMENTO E RAGIONI DELLA SUA ESCLUSIONE.

PREMESSA. pag. 329

1. L'ipotesi fondata sul video del 29 aprile 2021. pag. 330
2. Gli altri elementi posti a supporto dell'ipotizzata premeditazione. pag. 352
3. Considerazioni conclusive sulle ragioni dell'esclusione dell'aggravante. pag. 364

CAPITOLO II

LE POSIZIONI DI IJAZ IKRAM E NOMAN UL HAQ: I MOTIVI DELLE ASSOLUZIONI.

PREMESSA. pag. 371

1. Le versioni di Ali Haider: alcune considerazioni preliminari. pag. 373
2. Le versioni di Ali Haider: le valutazioni della Corte d'Assise. pag. 379
3. La valutazione dei racconti dei detenuti Fouad Benmouiha e Harrath Fathi. pag. 400
4. Le fughe, *rectius* gli allontanamenti, da Novellara di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. pag. 406
5. Considerazioni conclusive. pag. 418

CAPITOLO III

LA RICOSTRUZIONE DELLA CORTE D'ASSISE. LE POSIZIONI DEGLI IMPUTATI **ABBAS SHABBAR, SHAHEEN NAZIA E HASNAIN DANISH.**

- PREMESSA.** pag. 425
- 1. Alcune considerazioni sul contesto familiare: le prove acquisite e le dichiarazioni di Abbas Shabbar.** pag. 426
- 2. L'uccisione e la soppressione del cadavere di Saman Abbas nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021: la ricostruzione della Corte d'Assise.** pag. 442
- 3. Le prove a sostegno della responsabilità di Hasnain Danish per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Saman Abbas.** pag. 467
- 4. Le prove a sostegno della responsabilità di Abbas Shabbar e Shaheen Nazia per l'omicidio della figlia.** pag. 486
- 5. Il raffronto con le ricostruzioni alternative. Considerazioni conclusive sui profili di responsabilità dei due imputati.** pag. 491
- 6. L'aggravante dei motivi abietti o futili: ragioni della sua esclusione.** pag. 504

CAPITOLO IV

LE STATUZIONI DI CONDANNA.

- 1. Il trattamento sanzionatorio.** pag. 527
- Le posizioni di Abbas Shabbar e Shaheen Nazia.** pag. 527
- La posizione di Hasnain Danish.** pag. 530
- 2. Le statuizioni civili.** pag. 534

ALLEGATI

- N. 1) ordinanze udienza 17 febbraio 2023.
- N. 2) ordinanza udienza 17 marzo 2023.
- N. 3) ordinanza udienza 16 giugno 2023.
- N. 4) e 5) ordinanze udienza 30 giugno 2023.
- N. 6) ordinanza udienza 8 settembre 2023.
- N. 7) e 8) ordinanze udienza 26 settembre 2023.

- N. 9) ordinanza udienza 29 settembre 2023.
- N. 10) ordinanza udienza 27 ottobre 2023.
- N. 11) ordinanza udienza 31 ottobre 2023.
- N. 12) ordinanza udienza 10 novembre 2023.
- N. 13) ordinanza udienza 14 novembre 2023.



*“Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice,
né la società può toglierli la pubblica protezione,
se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata.”*

CESARE BECCARIA

“Dei delitti e delle pene”

1763



PARTE PRIMA
INTRODUZIONE

PREMESSA METODOLOGICA

L'esposizione delle ragioni che, in fatto ed in diritto, hanno condotto ai giudizi - in parte di condanna ed in parte assolutori - di cui al dispositivo, presuppone il compimento di alcune considerazioni preliminari che chiariscano l'*iter* espositivo ed argomentativo che si è prescelto di seguire nella redazione delle presenti motivazioni.

In quest'ottica, all'analitico esame dei motivi della decisione sarà anteposta una altrettanto analitica esposizione dei tempi e delle circostanze che hanno caratterizzato e influenzato l'attività istruttoria, molto articolata, ed il cui corretto svolgimento è stato in più momenti condizionato sia da vicende estranee alla dinamica processuale - tra le quali, quelle relative agli enormi riflessi mediatici della vicenda ed ai connessi tentativi di sfruttamento di tale clamore - sia dagli ulteriori sviluppi d'indagine, proseguiti anche dopo il rinvio a giudizio ed il passaggio alla fase dibattimentale.

Al netto di tali fattori, dei quali pure sarà doveroso rendere conto, si procederà a delineare gli accadimenti che hanno preceduto, determinato e poi seguito la commissione dei fatti in contestazione, per come ricavabili dal copioso materiale probatorio raccolto, tenendo conto degli elementi di maggiore rilievo ed affidabilità e descrivendo in modo conciso, ma completo, gli eventi pregressi. È uno sforzo di "ottimizzazione" che s'impone per la mole davvero copiosa delle emergenze processuali, sia documentali che dichiarative, che ne richiede una selezione ponderata, che depuri il materiale probatorio da aspetti non rilevanti, suggestivi o errati.

Nel tentativo di rendere più efficace tale sforzo di sintesi, si è scelto di fare ampio ricorso alle note a piè di pagina, al fine di non appesantire troppo e di non interrompere troppo spesso la narrazione, come sarebbe accaduto riportando ogni volta il materiale probatorio di riferimento. Quest'ultimo è stato riproposto integralmente solo nei casi, invero non pochi, in cui si è ritenuto importante farlo, mentre per il resto è stato inserito in nota il relativo riferimento: si segnala, però, che detti riferimenti, così come le altre indicazioni inserite a piè di pagina, non assumono affatto un rilievo secondario ma, anzi, paiono essenziali ad una completa comprensione dei fatti e degli sviluppi processuali, offrendo uno strumento che aiuti ad orientarsi nella vastità del materiale raccolto.

All'esito di tale ricostruzione, visti i contrapposti esiti decisori e la stretta connessione sussistente tra l'esclusione della premeditazione e l'assoluzione di Ijaz



Ikram e Noman Ul Haq, verranno prima esposte le ragioni che hanno condotto ad escludere l'aggravante, e poi quelle su cui si fondano i conseguenti giudizi assolutori. Si procederà, quindi, alla ricostruzione dei fatti cui è pervenuta la Corte, con tutto quanto ne è conseguito in merito alla affermazione di penale responsabilità degli imputati Abbas Shabbar, Shaheen Nazia e Hasnain Danish; la valutazione relativa a ciascuna delle loro posizioni sarà poi seguita da quella attinente le altre aggravanti e la determinazione del trattamento sanzionatorio; infine, verranno esposte le ragioni che sottostanno alle statuizioni civili assunte, in relazione a ciascuna delle parti civili.

Da ultimo, nell'ambito di tale premessa, si ritiene doveroso chiarire che – nella redazione della presente motivazione e, ancor prima, nella fase della deliberazione – la Corte non ha inteso accogliere nessuno degli inviti formulati a che si pronunci una sentenza “eticamente profondamente accettabile” o “giusta”. A prescindere da ogni considerazione in merito all'opportunità di siffatte sollecitazioni, si evidenzia che, a Costituzione invariata, una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano non necessita di alcuna etichettatura ulteriore, avendo come fondamento unico e legittimazione esclusiva soltanto quella della corretta applicazione della legge, la quale - pare necessario ribadirlo - è uguale per tutti e comprende le norme dettate dal codice di procedura penale.

Come da altri autorevolmente sostenuto, infatti, si ritiene che il delicato tema del rapporto tra verità processuale – l'unica che si è deputati a raggiungere – e giustizia debba trovare soluzione nelle regole generali che informano il nostro sistema processuale, e non già *aliunde*. Ciò in quanto il processo penale risulta tutto, costituzionalmente, proteso all'accertamento della verità materiale, ma attraverso una progressione cognitiva, che, emendata da possibili *errores in procedendo od in iudicando*, pervenga al fine suo ultimo, comunemente definito “verità processuale”: ossia, verità processualmente accertata attraverso l'ineludibile rispetto delle forme di rito, che rappresentano, pacificamente, massima espressione di civiltà giuridica e prestigioso distillato di un secolare processo di maturazione del sapere scientifico, tipico della cultura giuridica italiana¹.

¹ Cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 36080 del 27 marzo 2015 - Rv. 264863 - 01.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La costituzione delle parti e le questioni preliminari.

Gli odierni imputati sono stati citati a comparire dinanzi a questa Corte d'Assise all'udienza del 10 febbraio 2023 a seguito del decreto di rinvio a giudizio emesso dal Giudice per l'udienza preliminare in data 17 maggio 2022, per rispondere dei reati di sequestro di persona aggravato *ex art.* 61 n. 1 e 2 cod. pen., omicidio volontario aggravato *ex art.* 577 n. 1), 3) e 4) in relazione all'art. 61 n. 1) cod. pen. e soppressione di cadavere, anch'esso aggravato *ex art.* 61 n. 1 e 2 cod. pen., delitti tutti commessi in danno della giovane Saman Abbas, nata in Pakistan il 18 dicembre 2002 e residente con la propria famiglia a Novellara, ove verrà tragicamente uccisa la notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021.

In sede di prima udienza, preso atto della regolarità delle citazioni relative ai tre imputati detenuti per questa causa – Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram – presenti in aula, è stata dichiarata l'assenza dell'imputata Shaheen Nazia a norma dell'art. 420 *bis* comma terzo cod. proc. pen.. A riguardo, si evidenzia che la difesa dell'imputata non ha inteso reiterare nel termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. l'eccezione relativa alla asserita erronea dichiarazione di latitanza, proposta in udienza preliminare ed ivi rigettata; in detta occasione, peraltro, il difensore, quale domiciliatario *ex lege* ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., ha poi espressamente acconsentito alla notifica in udienza del decreto di rinvio a giudizio nei confronti dei propri assistiti.

Orbene, considerato che un'eventuale erronea dichiarazione di latitanza, ove non preceduta da ricerche complete dell'imputato e quindi - in ipotesi - tale da travolgere le notifiche per l'udienza preliminare e per il giudizio effettuate nelle forme dell'art. 165 cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio incidente sull'intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.² – la quale, al pari delle nullità assolute, è sì rilevabile anche d'ufficio, ma non in ogni stato e grado del procedimento, bensì solo fino a che non è stata deliberata la sentenza di primo grado ove, come nel caso di specie, non si è verificata in giudizio, ma in una fase ad esso antecedente – deve ritenersi che la mancata riproposizione dell'eccezione, in uno al comportamento processuale di acquiescenza manifestato dal difensore in udienza preliminare in ordine alla notifica in quella sede del decreto di rinvio a giudizio nelle

² Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 13458 del 12 gennaio 2023, Rv. 284573 - 01, relativa a fattispecie che, come quella odierna, risulta antecedente alla disciplina riformata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

forme di cui all'art. 165 cod. proc. pen., costituisca inequivoca manifestazione di rinuncia alla riproposizione dell'eccezione relativa ad un'ipotesi di nullità che, ove non tempestivamente reiterata, è suscettibile di sanatoria, in un caso in cui è pacifico che il difensore non solo era presente al compimento dell'atto, ossia alla notifica del decreto di rinvio a giudizio, ma ad esso ha espressamente acconsentito.

In ogni caso, trattandosi di eccezione rilevabile anche d'ufficio, la Corte ritiene doveroso osservare che, nel merito, devono considerarsi condivisibili le argomentazioni spese dal G.U.P. in occasione del rigetto dell'eccezione³, da intendersi qui integralmente richiamate, sebbene le stesse vadano coordinate con le sopravvenute emergenze istruttorie. Nel senso che, pur essendo emerso che la partenza dei genitori di Saman Abbas era originariamente riconducibile a ragioni familiari diverse e non connesse all'omicidio della giovane, rimane purtuttavia indiscussa la inequivoca volontà degli imputati di sottrarsi alle conseguenze giudiziarie della condotta delittuosa realizzata, in termini corrispondenti a quelli richiesti in materia dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – secondo cui, in tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale

³ Si veda, sul punto, l'ordinanza emessa il 17 maggio 2022 dal G.U.P. di questo Tribunale, dott. De Luca, secondo cui *"...a tale riguardo, in effetti, è dunque la latitanza è stata dichiarata correttamente nei riguardi di entrambi gli imputati in questione, con la conseguenza che sono formalmente regolari anche tutte le successive notifiche degli atti procedurali, effettuati presso il Difensore a termini di legge; né, in assenza di conoscenza in merito a un indirizzo preciso dove reperire all'estero l'indagato/imputato (ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 CPP), la mera indicazione ricavabile in atti in merito alla possibile localizzazione dei ricercati in un determinato villaggio, imponeva agli Inquirenti di estendere le ricerche in Pakistan ai fini di dare esecuzione alla custodia cautelare disposta: in tal senso, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18822 del 27/03/2014 Cc. (dep. 07/05/2014), nella quale la Corte ha stabilito che "Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice"; venendo al profilo più sostanziale della posizione processuale dei due suddetti imputati, in ragione della presente fase procedimentale, va altresì ritenuto che entrambi si siano volontariamente sottratti, in maniera radicale, alla conoscenza degli atti del procedimento, procedimento del quale non soltanto avevano la ragionevole probabilità di conoscere l'esistenza, ma in relazione al quale deve ritenersi certo che ne abbiano effettiva conoscenza, oltre che in ragione di quanto argomentato dal GIP nel provvedimento dichiarativo della latitanza, in ragione dei numerosi colloqui e contatti telefonici intervenuti con il figlio ALI' Haider e documentati dalle intercettazioni telefoniche svolte anche in epoca successiva alla dichiarazione di latitanza, il cui oggetto necessariamente è stato incentrato sulla sorte di Saman e sul procedimento penale a quel punto già in corso (...)"*

provvedimento, essendo sufficiente che questi si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti – evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore⁴.

Come già rappresentato sia dal G.I.P. nel decreto di latitanza che dal G.U.P. nell'ordinanza richiamata, nel caso di specie non sussiste alcun dubbio circa la volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, così come in ordine alla conoscenza degli atti del procedimento, essendo la sua esistenza pacificamente e indiscutibilmente nota all'imputata Shaheen Nazia. La natura consapevole e volontaria di tale sottrazione, che già si ricavava ampiamente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra la stessa, il marito ed il figlio, Ali Haider, nel periodo successivo alla uccisione di Saman Abbas ed alla partenza dei genitori per il Pakistan, trova ulteriore e sicuro conforto nel contenuto delle conversazioni riportate nell'ambito del parallelo procedimento recante r.g.n.r. 3678 del 2023, mod. 44 – relativo ad attività integrativa d'indagine svolta *ex art.* 430 cod. proc. pen. dall'Ufficio di Procura ed acquisita agli atti del dibattimento su accordo di tutte le parti – le quali dimostrano e confermano, in modo piano, come l'imputata Shaheen Nazia, già mostratasi consapevole dell'avvio del procedimento penale a far data dai mesi di maggio/giugno 2021, abbia mantenuto piena consapevolezza delle sorti e dello sviluppo del processo quantomeno fino ai primi giorni di settembre 2023, allorquando era stata programmata l'audizione in aula del figlio Ali Haider⁵, a lei evidentemente nota.

Venendo alla posizione dell'imputato Abbas Shabbar, la Corte ha rilevato il legittimo impedimento a comparire dello stesso, detenuto in Pakistan per questa causa ed in attesa della conclusione della procedura di estradizione, ancora pendente al momento di avvio della fase dibattimentale: quindi, in ossequio alla consolidata e costante giurisprudenza di legittimità – secondo cui la detenzione dell'imputato all'estero, conseguente a domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, costituisce legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia nei suoi confronti e preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, a nulla rilevando che egli non abbia prestato il consenso all'estradizione, in quanto dall'esercizio del relativo diritto non può derivargli, nel predetto procedimento, alcun

⁴ Cfr. Cass. pen., Sez. II, sent. n. 47852 del 23 settembre 2016 e Sez. III, sent. n. 10733 del 7 febbraio 2023.

⁵ Del contenuto di tali conversazioni si darà ampiamente conto nella parte seconda, capitolo sesto.

pregiudizio⁶ – è stato conseguentemente disposto lo stralcio della sua posizione, poi riunita all’udienza del 17 marzo 2023, essendo venuto meno l’impedimento a comparire per effetto del rifiuto manifestato dall’imputato Abbas a partecipare al processo mediante video collegamento, che nel frattempo si era riusciti ad attivare.

Successivamente, la posizione dell’imputato ha subito ulteriori variazioni, dipendenti principalmente dalle difficoltà connesse alla attivazione del collegamento tramite video conferenza, cui è conseguito un nuovo stralcio del procedimento all’udienza del 31 marzo 2023; la separazione è proseguita sino all’udienza del 19 maggio 2023, ove si è provveduto ad una nuova riunione dei procedimenti in considerazione della raggiunta partecipazione dell’imputato al dibattimento mediante video collegamento con l’istituto di detenzione in Pakistan, ove ad Abbas Shabbar è stata garantita la presenza di un interprete di lingua italiana. La partecipazione mediante video conferenza è proseguita per diverse udienze istruttorie sino al 30 giugno 2023 - allorquando si è dovuto procedere ad una nuova separazione, per nuove difficoltà connesse al video collegamento con il Pakistan - ed è poi ripresa alla successiva udienza del 14 luglio 2023, sino alla stabilizzazione definitiva conseguente all’intervenuta estradizione dell’imputato che, dunque, a far data dall’udienza dell’8 settembre 2023 ha partecipato personalmente al prosieguo dell’istruttoria dibattimentale, sino alla conclusione del processo. Quanto alle risultanze istruttorie assunte nel corso delle udienze precedenti alla sua estradizione, l’imputato, per il tramite dei suoi difensori, ha acconsentito alla lettura ed utilizzabilità nei suoi confronti delle prove già assunte, chiedendo tuttavia di esaminare direttamente alcuni dei testimoni già escussi, per la cui indicazione dettagliata si rinvia al verbale stenotipico relativo all’udienza dell’8 settembre 2023; a fronte di tale richiesta, la Corte – vista la delicatezza della sua posizione, la complessità dell’istruttoria e considerata la necessità di garantire all’imputato ed ai suoi difensori la piena esplicazione delle legittime prerogative difensive – ha accolto l’istanza nella sua massima estensione, consentendo anche l’audizione di testi escussi nel corso di udienze in cui la posizione di Abbas risultava formalmente riunita (tra questi, i testimoni Lufrano, Lomagno e Gandolfi); in ogni caso, in relazione a tutti i testimoni indicati, la loro audizione è stata preceduta dalla conferma delle dichiarazioni precedentemente rese, dichiarate quindi utilizzabili anche nei confronti dell’imputato Abbas Shabbar.

⁶ Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21035 del 26 marzo 2003 - Rv. 224133 – 01; più di recente, Cass. Sez. VI, Sentenza n. 14788 del 23 gennaio 2020; si veda, per il dettaglio, verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023 proc. pen. separato n. 1/2023 R.G. Assise.

Ritornando alla fase preliminare di costituzione delle parti, in sede di prima udienza sono state sollevate dalle difese degli imputati numerose questioni relative alla esclusione di diverse delle parti civili costituite – eccezioni fondate, in larga parte, sulla più recente e restrittiva elaborazione giurisprudenziale relativa ai parametri cui ancorare la legittimazione degli enti collettivi, non territoriali – e sulle quali la Corte, all’esito della riserva assunta, si è pronunciata nel corso della successiva udienza, escludendo 10 parti civili già costituite (cfr., sul punto, prima ordinanza del 17 febbraio 2023).

Nel corso di tale seconda udienza, poi, la difesa dell’imputato Ijaz Ikram ha reiterato le eccezioni - già proposte in udienza preliminare - di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza preliminare per omessa traduzione orale degli atti all’imputato, fondate sulla asserita condizione di analfabetismo di Ijaz Ikram, in quanto lo stesso, oltre a non comprendere la lingua italiana, non sarebbe stato neppure in grado di leggere e di scrivere la lingua del suo paese di origine (cfr. pag. 17 e ss. verbale stenotipico udienza 17 febbraio 2023). Su detta eccezione la Corte si è immediatamente pronunciata, ritenendola infondata, sussistendo, in fatto, diversi elementi in atti da cui ricavare che l’imputato non versasse in una condizione di assoluto analfabetismo⁷. In diritto, è stata evidenziata l’assenza di dati positivi cui ancorare la pretesa lettura degli atti processuali in favore dell’imputato analfabeta, occupandosi l’art. 111 cod. proc. pen. solo della sottoscrizione degli atti da parte di chi non è in grado di scrivere (profilo non invocato dalla difesa dell’imputato, che - peraltro - risulta aver sottoscritto diversi atti, tra cui la nomina fiduciaria), né si è ritenuto che il caso rientrasse nella previsione di cui all’art. 119 cod. proc. pen., riservata al soggetto muto, sordo o sordomuto; quanto alla “tutela speciale” riconosciuta dall’art. 143 cod. proc. pen. all’imputato che non conosce la lingua italiana, si è osservato come la stessa abbia trovato piena attuazione in tutte le fasi del presente procedimento, e si è evidenziato, a sostegno del rigetto, che – come statuito dalla Suprema Corte⁸ – l’art. 143 cod. proc. pen. si riferisce espressamente a due figure di assistenza all’imputato che non conosce la lingua italiana, ovvero l’interprete e il traduttore degli atti, mentre non è prevista la figura del “lettore degli atti

⁷ Ijaz Ikram, infatti, ha partecipato all’interrogatorio di garanzia dell’11 giugno 2021 ove risulta aver dichiarato al giudice di aver conseguito la licenza media in Pakistan; la stessa difesa ha poi prodotto documentazione attestante la frequenza della scuola elementare dal 2006 al 2009, sostenendo l’esame per superare le primarie.

⁸ Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 5 luglio 2022, n.38863.

processuali” ovvero di un soggetto processuale che sia chiamato a leggere gli atti all'imputato analfabeta.

Definite dette questioni preliminari, prima della formale apertura del dibattimento, gli imputati Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno reiterato la richiesta di giudizio abbreviato proposta in udienza preliminare e ivi dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 438 cod. proc. pen. (per le quali, si rinvia al verbale dell'udienza preliminare del 17 maggio 2022 ed a quello dell'udienza dibattimentale del 17 febbraio 2023).

Di seguito, la Corte ha dichiarato formalmente aperto il dibattimento e le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie – per il cui dettaglio si rimanda ai verbali stenotipici del 17 febbraio 2023 e del 17 marzo 2023 (proc. pen. n. 1/2023 r.g. Assise, poi riunito), quest'ultimo relativo alla posizione dell'imputato Abbas Shabbar – istanze in larga parte ammesse dalla Corte, che si è riservata esclusivamente sulle richieste difensive relative alla audizione di Ali Haider e Ayub Saqib, già escussi in sede di incidente probatorio, e sulle perizie richieste dalla difesa di Hasnain Danish.

2. L'attività istruttoria.

L'istruttoria dibattimentale ha avuto inizio il 17 marzo 2023⁹ ed è proseguita sino all'udienza del 14 novembre 2023. A riguardo è doveroso, seppure niente affatto agevole, procedere ad una sintetica rappresentazione dei diversi “momenti” ed accadimenti che hanno scandito la fase istruttoria, connotandone in modo peculiare lo svolgimento e gli esiti.

A tal fine, occorre preliminarmente dar conto del conferimento di due fondamentali incarichi peritali:

1) anzitutto, si rappresenta che - in conseguenza del sopralluogo effettuato in data 18 novembre 2022 presso il casolare di Strada Reatino, a Novellara, ove veniva ritrovato un cadavere verosimilmente riconducibile a quello della vittima, Saman Abbas - si è reso necessario procedere a perizia medico-legale, archeologo-forense, genetica e anatomopatologa sulla salma nelle forme di cui all'art. 467 cod. proc. pen., trattandosi di prove non rinviabili, provvedendo al conferimento dei relativi incarichi,

⁹ La Corte di Assise, prima dell'inizio dell'attività istruttoria ha invitato le parti ad interloquire in merito alla presenza dei giornalisti in aula ed alla videoripresa delle udienze e, all'esito, ha autorizzato le riprese fotografiche e audiovisive all'interno del dibattimento, con divieto di riprendere l'immagine delle persone ivi presenti senza il loro consenso, autorizzando tuttavia la trasmissione pubblica delle videoriprese relative alle testimonianze orali solo all'esito della conclusione del presente processo (cfr. ordinanza 17 marzo 2023).

rispettivamente, alle udienze camerale del 23 novembre 2022¹⁰ e del 16 gennaio 2023¹¹, indicando ai periti nominati il seguente quesito: *“Accertino i Periti, dopo avere proceduto al recupero e all’esame dei resti, degli elementi e dei reperti emersi dallo scavo di Strada Reatino 36 di Novellara, ivi inclusa la terra rimossa ai fini del disseppellimento, ove sia possibile, le dinamiche dell’occultamento del cadavere, l’epoca della morte e dell’occultamento, se i resti appartengano a Saman Abbas, cause e dinamiche della morte, natura e modalità di produzione di eventuali lesioni meccaniche, somministrazione di sostanze di interesse chimico-tossicologico e ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”* (cfr. verbale ud. 23 novembre 2022);

2) all’udienza dibattimentale del 31 marzo 2023, poi, si è proceduti al conferimento dell’incarico peritale relativo alla trascrizione delle intercettazioni e della messaggistica indicate dalle parti, attività peritale per il cui completamento - stante la mole del materiale oggetto di perizia e le difficoltà connesse all’attività di traduzione delle conversazioni dalla lingua punjabi - si è resa necessaria la nomina di un ulteriore perito all’udienza del 29 settembre 2023.

Ciò premesso, nel corso delle prime 11 udienze sono stati escussi i testi d’accusa (indicati sia dal PM e che dalle PC), tra cui vari testi di P.G. coinvolti nelle attività d’indagine, consulenti tecnici, parti civili e numerosi altri testimoni comuni, tra cui anche alcuni indicati dalle difese. Nel corso di tali udienze è stata altresì acquisita una mole copiosa di documenti, alcuni connessi alle testimonianze di volta in volta assunte, altri relativi a documentazione redatta nel corso delle indagini preliminari – larga parte della quale è stata acquisita grazie al consenso prestato, diffusamente, dalle difese degli imputati; oltre a ciò, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, l’Ufficio di Procura, in numerose occasioni, ha proceduto ad effettuare avvisi di deposito di attività integrativa

¹⁰ In tale occasione il difensore degli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia ha sollevato una questione relativa alla omessa notifica della fissazione dell’udienza camerale in questione nei confronti dei propri assistiti - e, in particolare, di Abbas Shabbar in quanto non più latitante ma ristretto in Pakistan - paventando che tale omissione configurasse un’ipotesi di nullità a regime intermedio o, in subordine, una violazione dell’art. 24 Cost. La Presidente, sentite le altre parti, ha rigettato la questione, ritenendo che la disposizione di cui all’articolo 467 è chiara nel delineare una ipotesi eccezionale connotata da ragioni di urgenza, che hanno imposto al legislatore la previsione di forme snelle di acquisizione di prova a rischio di dispersione; il secondo comma è altrettanto chiaro nell’indicare i soggetti ai quali l’avviso debba essere notificato, non prescrivendo che detto avviso sia dato anche agli Imputati, trattandosi di atti che attengono alla Difesa tecnica, garantita dalla presenza dei Difensori (cfr. verbale stenotipico ud. 23 novembre 2022, pag. da 4 a 6).

¹¹ L’assunzione delle prove urgenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento si svolge in camera di consiglio, davanti al presidente del collegio giudicante, perché il rinvio alle forme dibattimentali non sta a significare che l’acquisizione delle prove debba avvenire in pubblica udienza ad opera dell’intero collegio (in termini, Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 42449 del 21 ottobre 2009).

d'indagine a norma dell'art. 430 cod. proc. pen., in ampia parte condotta nell'ambito di paralleli procedimenti, iscritti nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45) o nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti (modello 44), su cui si tornerà.

Tornando all'iniziale sviluppo dell'istruttoria, si riportano di seguito i passaggi più rilevanti:

- all'udienza del 17 marzo 2023 sono stati escussi i testi del P.M. Lufrano, Lomagno e Avanzati¹²;

- all'udienza del 31 marzo 2023 sono stati escussi i testi del P.M. Pagliaroli, Beggi, Oliva, Mohamed Ali M., Singh Harminder, Akhtar Junaid, Singh Taswinder, Hussain Farooq, Avanzi, Aniello, Gibertini, Gamberini¹³;

- all'udienza del 14 aprile 2023 l'istruttoria è proseguita con l'esame dei testimoni Mauro, Hu Jinchu, Zhou Haie, Carretti Andrea, Gagliardo Cristian (indicato in lista dalla parte civile Ali Haider e dalle difese Noman Ul Haq e Ijaz Ikram), Matassa Antonio, Mahmood Nasir, Angelucci Luca¹⁴;

¹² Produzioni 17 marzo 2023: avviso deposito ex art. 430 cod. proc. pen. (interrogatorio Hasnain Danish 10 marzo 2023 + audio-video; annotazione P.G. 16 marzo 2023 su precipitazioni aprile 2021; annotazione P.G. CC RONI Reggio Emilia su tabulati telefonici utenze proc. mod. 44; copia atti fascicolo proc. mod. 45); verbali ss.ii. Saman Abbas del 28 giugno 2020, 3 febbraio 2021, 22 aprile 2021; annotazione P.G. Norm Guastalla 8 luglio 2022.

¹³ Produzioni 31 marzo 2023: Comunicazione Unione Bassa Reggiana del 16 marzo 2021; denuncia smarrimento permesso di soggiorno del 15 febbraio 2021 e relative copie; richiesta emissione dpc; segnalazione Procura minori Unione Bassa Reggiana del 14 maggio 2021 su Ali Haider a Procura minori ed a Giudice tutelare; decreto Tribunale minori di sospensione della responsabilità genitoriale su Ali Haider del 27 maggio 2021 e successivo decreto definitivo di decadenza del 23 dicembre 2021; altri provvedimenti Tribunale minori del 17 giugno 2021; istanze Unione Bassa Reggiana per prosieguo permanenza in comunità; relazioni servizio sanitario su Ali Haider; album fotografico (Hasnain Danish, Noman Ul Haq, Ijaz Ikram); relazioni servizio sociale su Saman Abbas del dicembre 2020, segnalazione allontanamento del 18 febbraio 2021, segnalazione allontanamento del 15 marzo 2021, segnalazione allontanamento 20 aprile 2021, segnalazione 5 maggio 2021; decreto Tribunale minori di sospensione della responsabilità genitoriale su Saman Abbas del 27 novembre 2020; collocamento in Comunità protetta del 13 novembre 2020; relazione servizi del 26 novembre 2020; cartella clinica di Ayub Saqib giugno 2021; chat tra assistente sociale Beggi e Saman Abbas.

¹⁴ Produzioni 14 aprile 2023: Consulenza Cristian Mauro copie forensi telefoni Ali Haider e Noman Ul Haq; accertamenti urgenti CC Novellara del 25 marzo 2022 nelle abitazioni di Campagnola e Novellara; avviso deposito ex art. 430 cod. proc. pen. (annotazione P.G. 4 aprile 2023 su prelievo materiale terroso; annotazione P.G. 11 aprile 2023 su acquisizione chat Instagram; copia atti fascicolo a carico di Amjad Arfan); rilievi tecnici CC Reggio Emilia 12 luglio 2021 con dvd.

- alla successiva udienza del 21 aprile 2023 sono stati escussi i testi Pallante, Pace, Pesci, Paolini e, all'esito del loro esame, la Corte si è recata presso le abitazioni degli imputati, site in Novellara, via Colombo 103 e in Campagnola Emilia, strada Comunale per Novellara 2, per effettuare il sopralluogo richiesto dalle difese e poi esteso anche alle aree ad esse adiacenti, ossia a quella della Azienda Agricola "Le Valli" ed a quella in cui è stato rinvenuto il cadavere della vittima¹⁵;

- nel corso dell'udienza del 12 maggio 2023¹⁶, dopo l'esame dei periti Cattaneo e Leone, che hanno esposto le conclusioni preliminari della perizia medico-legale e anatomopatologa, si è proceduto all'escussione dei testi di P.G. Giovino e Gandolfi: l'esame ed i controesami di quest'ultimo sono poi proseguiti nel corso delle udienze del 19 maggio 2023¹⁷ e del 30 maggio 2023¹⁸;

¹⁵ Produzioni 21 aprile 2023: Relazione tecnica indagine elettromagnetica area Novellara e albero genealogico; Analisi tecnica e dvd telecamere Iemmi; Produzioni Difesa Noman Ul Haq: Passaporto, documento d'inclusione Spagna e documentazione Municipio, ricetta medica.

¹⁶ Produzioni 12 maggio 2023: Annotazioni P.G. telefono Ayub Saqib (Huawei e Iphone 11) - telefono Saman Abbas (Huawei) - telefono Ali Haider (Samsung e Iphone) - telefono Ijaz Ikram (Samsung Galaxy); Amjad Arfan (Huawei); telefono Hasnain Danish (Xiaomi e Samsung) - Annotazione di P.G. (Luogotenente Giovino) video sorveglianza Bartoli e Iemmi (Integrazione).

¹⁷ Produzioni 19 maggio 2023: Annotazioni P.G. trascrizione chat 21 aprile 2021, 5 maggio 2021 Ayub Saqib e Saman Abbas; Schema giornate lavorative azienda agricola Bartoli; Annotazione P.G. telefono Oppo Noman Ul Haq.

¹⁸ Produzioni 30 maggio 2023: 1) Biglietti aerei per il Pakistan di Shaheen Nazia emesso il 28 aprile 2021 e di Abbas Shabbar emesso il 29 aprile 2021; 2) Verbale di perquisizione locale del 5 maggio 2021 via Colombo 103; 3) Comunicazione mancata Frequenza scolastica di Saman Abbas; 4) Decreto perquisizione e sequestro del 17 novembre 2022, proc. n.1489/22 mod. 44; 5) Verbali di perquisizione del 18 novembre 2022 con annessi dvd, proc. n.1489/22 mod. 44; 6) Verbale di sequestro del 19 novembre 2022, proc. n.1489/22 mod. 44; 7) Verbali di rilievi tecnici Ris del 19 novembre 2022, proc. n.1489/22 mod. 44; 8) Autorizzazione accesso luoghi via Reatino e fascicolo fotografico; 9) Immagini e video relativi alle operazioni di individuazione e recupero della salma; 10) Verbali di sequestro attrezzi del 12 dicembre 2022, proc. n.1489/22 mod. 44; 11) Fascicolo fotografico strada Reatino; 12) Video perquisizione 30 maggio 2022 presso casolare diruto Via Reatino; 13) Dvd drone maggio 2021; 14) Video perquisizione casa Abbas 21 maggio 2021; 15) Dvd immagini accertamenti urgenti via Colombo 103 e via Comunale 3; 16) Dvd con foto sopralluogo abitazione Danish 6 novembre 2021; 17) file video puntate Chi l'ha visto (non ammessi e restituiti al PM) 18) Cd-rom chat instagram Aniello-Saman Abbas; 19) Richiesta e decreto di archiviazione Amjad Arfan; 20) Dvd Iemmi; 21) Rogatoria Spagna; 22) Copia forense Oppo Noman Ul Haq; 23) Tabulati telefonici proc. n.2318/21 mod.21; 24) Tabulati telefonici proc. n.1489/22 mod. 44; 25) Articolo di Antonello Ciccozzi.

- all'udienza del 9 giugno 2023 sono stati escussi i testi Pastore (indicato in lista dalle difese e per cui vi è stato consenso all'inversione dell'ordine di assunzione), Giuliano, Cerullo, Casamassima, Malorni e Bartoli¹⁹;

- alla successiva udienza del 16 giugno 2023 sono stati sentiti i testi Bresciani e Pirondi, mentre all'esame del teste Amjad Arfan si è proceduto dopo la risoluzione della questione relativa alla inutilizzabilità ai fini di cui all'art. 500 cod. proc. pen. delle dichiarazioni dallo stesso rese in fase d'indagine, sollevata dalle difese ed accolta dalla Corte d'Assise, per le ragioni che saranno più approfonditamente esposte nel prosieguo²⁰;

- in data 30 giugno 2023 sono stati escussi i testi del P.M. Lago, Mura, Ariosi e Iuri, mentre in relazione al teste Zaman Fakhra, sollevata dalle difese la preliminare questione relativa alla sua posizione processuale, la Corte ha ritenuto di inquadrarlo nella previsione di cui all'art. 210 comma primo cod. proc. pen., sebbene poi si sia successivamente proceduto alla revoca dell'ordinanza ammissiva del suo esame, stante l'esito negativo delle ricerche disposte, anche in ambito internazionale, ai fini del suo rintraccio; a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., poi, sono state acquisite le dichiarazioni pre-dibattimentali rese da Shinwari Said Habib, considerato che dagli atti non emergevano né potevano emergere circostanze indizianti una sopravvenuta impossibilità di riassunzione della prova testimoniale; ancora, nel corso della medesima udienza, l'istruttoria è proseguita con l'escussione dei testi - indicati dalla parte civile Ali Haider - Martucci, Ciro, Ahmed Ishtiaq e Longo all'esito del cui esame la Corte, su sollecitazione delle difese, ha provveduto a sciogliere la riserva originariamente assunta in ordine alla audizione dibattimentale di Ali Haider, indicato in lista dalle difese degli imputati Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, ammettendo la richiesta per le ragioni esposte nell'ordinanza emessa in data 30 giugno 2023 – ribadite a seguito della riproposizione della questione da parte del PM e delle PC all'udienza dell'8 settembre 2023 – e sul cui merito si tornerà ampiamente nel prosieguo²¹;

- all'udienza del 14 luglio 2023 è terminata l'assunzione delle prove a carico con l'esame delle parti civili Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche di Italia, Ercoli Elisa, presidente e legale rappresentante dell'Associazione

¹⁹ Produzioni 9 giugno 2023: fascicolo fotografico operazioni RIS Parma del 27 e 31 gennaio 2022 e febbraio 2022.

²⁰ Produzioni 16 giugno 2023: Consulenza tecnica Bresciani.

²¹ Produzioni 30 giugno 2023: relazione aggiornamento Unione bassa reggiana su Ali Haider del 24 maggio 2021; acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. verbale sommarie informazioni Shinwari Said Habib.

Differenza Donna, e Rita Rossi, Consulente della parte civile Ali Haider; di seguito, i tre imputati presenti in aula - Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram - hanno dichiarato di non voler rendere l'esame ed il solo Hasnain Danish ha inteso rilasciare spontanee dichiarazioni, come già accaduto all'udienza del 31 marzo 2023, mentre il P.M. e i difensori di Ijaz Ikram e Hasnain Danish hanno prodotto i verbali di interrogatorio e di spontanee dichiarazioni in precedenza resi, su alcuni dei quali anche si avrà modo, più avanti, di soffermarsi approfonditamente²².

Dunque, conclusa questa prima fase dell'istruttoria "a carico", l'attività dibattimentale doveva proseguire con l'esame testimoniale di Ali Haider - sin dal principio richiesto dalle difese ed ammesso dalla Corte il 30 giugno 2023 - la cui assunzione, tuttavia, è stata più volte rimandata a causa dei differenti intralci che, reiteratamente, si sono frapposti all'audizione, posticipandola di mesi.

Difatti l'esame, inizialmente previsto per l'udienza del 21 luglio 2023, è stato rinviato a causa dell'impossibilità di procedere al video collegamento con il Pakistan, circostanza che ha reso opportuno posticipare l'incombente, data la sua rilevanza; nel corso di tale udienza, dunque, si è proceduto soltanto all'esame di due dei testi indicati dalla difesa Noman Ul Haq, ossia Michelini e Iacolare²³; nel corso della medesima udienza, a scioglimento della riserva già assunta, la Corte ha ammesso la perizia tecnico-informatica sugli orari riportati nelle video riprese delle telecamere installate presso l'azienda agricola "Le Valli" e presso l'abitazione Iemmi, convocando il perito all'uopo nominato, Ing. Roberto Porta, per la successiva udienza dell'8 settembre 2023.

In tale ultima data, poi, oltre al formale conferimento dell'appena citato incarico peritale²⁴, è intervenuto da parte del P.M. un avviso di deposito di attività d'indagine svolta *ex art. 430 cod. proc. pen.*, successivamente integrato alla udienza del 15

²² Produzioni 14 luglio 2023: Interrogatorio di garanzia Hasnain Danish 24 gennaio 2022 – Interrogatori Hasnain 3 novembre 2022 – 10 marzo 2023 + pennetta usb video interrogatori; Interrogatorio Ijaz Ikram 2 luglio 2021.

²³ Produzioni 21 luglio 2023: filmati azienda agricola "Le Valli"; spontanee dichiarazioni Ijaz Ikram dinanzi al Tribunale Riesame; annotazione Questura Imperia del 9 maggio 2021 (controllo Hasnain Danish, Ali Haider, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram); annotazione Questura Imperia del 10 maggio 2021 (identificazione Hasnain Danish e Ali Haider).

²⁴ Di seguito, si riporta il quesito posto all'Ing. Porta all'udienza dell'8 settembre 2023: *"Verifichi il Perito la veridicità ed attendibilità delle date e degli orari sovraimpressi sulle immagini del sistema di videosorveglianza dell'Azienda Agricola Le Valli e delle date e orari relativi alle videoriprese delle telecamere installate presso l'abitazione di Iemmi Dario nelle giornate del 29, del 30 aprile e del primo maggio 2021, raffrontando tali immagini con i dati ricavabili dai tabulati relativi al traffico telefonico delle utenze in uso ai soggetti ivi ritratti nelle date indicate"*.

settembre 2023, e relativo a dichiarazioni rese da due soggetti detenuti presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, riguardanti i fatti per cui è processo, e dei quali l'Ufficio di Procura ha ritenuto di chiedere alla Corte d'Assise l'ammissione quali prove testimoniali sopravvenute: l'incombente richiesto non si è poi reso necessario stante il consenso prestato alla successiva udienza del 22 settembre 2023 da tutte le difese all'integrale acquisizione del materiale, dichiarativo e non, contenuto nel fascicolo recante r.g.n.r. 1302/2023, mod. 45, integrato da ulteriori produzioni difensive, sostanzialmente volte a smentire l'attendibilità del dichiarato dei due detenuti; all'esito della visione e della lettura della documentazione relativa a tale attività integrativa d'indagine, la Corte d'Assise – considerato il tenore delle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti detenuti assieme all'imputato Hasnain Danish, e ritenuto che dette dichiarazioni, per tempistica, contenuto e modalità di acquisizione, richiedessero l'adozione di provvedimenti che, in via cautelativa, preservassero la genuinità dell'istruttoria e garantissero la tutela dell'imputato – ha rivolto al D.A.P. la richiesta, immediatamente accolta, di disporre il trasferimento dell'imputato Hasnain Danish presso altro Istituto penitenziario (si veda, sul punto, provvedimento del 26 settembre 2023 e contestuale riscontro del D.A.P.).

È sempre all'udienza dell'8 settembre 2023 che la prevista audizione del teste Ali Haider ha subito uno slittamento ulteriore, slegato dalle ragioni che hanno condotto P.M. e P.C., inopinatamente, a sollecitare la revoca dell'ordinanza ammissiva del suo esame da parte della stessa Corte che a quella ammissione si era determinata poche udienze prima (si veda, a riguardo, l'ordinanza emessa in pari data e sulle cui motivazioni si ritornerà approfonditamente). Nei fatti, l'accennato slittamento si è imposto, da un lato, a causa del ritardo registratosi nel deposito della perizia trascrittiva delle intercettazioni e della messaggistica, la cui disponibilità e conoscenza in capo alle parti è stata ritenuta imprescindibile rispetto ad un esame quanto più approfondito ed esaustivo del testimone; dall'altro, il differimento si è reso necessario in considerazione della pressoché concomitante estradizione dal Pakistan del padre del ragazzo, l'imputato Abbas Shabbar, estradizione che, come anticipato, ha imposto un "riassestamento" dell'istruttoria, per consentire all'imputato Abbas ed ai suoi difensori di contro-esaminare alcuni dei testimoni già escussi. Nel dettaglio, i difensori dell'imputato hanno avuto modo di esaminare i testi da loro espressamente indicati nel

corso delle successive udienze del 15, 22²⁵ e 26 settembre 2023²⁶; nell'ambito di quest'ultima, poi, si è altresì proceduto ad esaminare il Collegio peritale (dott.ssa Cattaneo, dott. Leone e dott. Giuffrida) in merito all'elaborato dagli stessi depositato il precedente 19 settembre 2023, mentre all'esame del perito archeologo-forense, dott. Salsarola, si è proceduto all'udienza del 13 ottobre 2023 su richiesta delle difese Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, le quali, a scioglimento della riserva assunta al momento del conferimento dell'incarico, hanno nel frattempo provveduto alla nomina di un proprio consulente di parte, il dott. Piermatteo Barone.

Il controesame dei testi indicati dai difensori di Abbas Shabbar è continuato e si è concluso all'udienza del 29 settembre 2023, in cui era altresì previsto l'esame dell'imputato Abbas, che si è però avvalso della facoltà di non rispondere; ancora, nel corso della stessa udienza, è stata assunta la testimonianza di Ayub Saqib, richiesta sin dall'inizio dalle difese ed ammessa dalla Corte d'Assise all'esito dell'istruttoria (cfr., a riguardo, ordinanza 8 settembre 2023) ritenendosi che le dichiarazioni rese in incidente probatorio dal teste, peraltro in questa sede costituitosi parte civile, richiedessero un nuovo e più approfondito vaglio dibattimentale: in tale occasione, all'esito dell'esame diretto del testimone, la difesa Noman Ul Haq ha richiesto che l'esame venisse interrotto, sussistendo a carico di Ayub Saqib elementi indizianti un'ipotesi di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., questione tuttavia rigettata dalla Corte che ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse tra quelle contemplate dall'ultimo comma dell'art. 210 cod. proc. pen. (cfr. ordinanza 26 settembre 2023)²⁷.

Alla successiva udienza del 13 ottobre 2023, oltre al già citato esame del perito archeologo-forense, si è proceduto all'esame in contraddittorio del perito tecnico-informatico, Ing. Porta, in merito agli esiti del suo elaborato, provvedendosi, nell'occasione, al conferimento di un supplemento di perizia relativo alla corretta

²⁵ Produzioni udienza 22 settembre 2023: richiesta archiviazione Shinwari Said e Saman Abbas; Biglietti Shaheen Nazia e Abbas Shabbar e biglietti a nome Saman Abbas per il volo Bruxelles- Bologna 24 giugno 2020 e per il Volo Bologna - Bruxelles 1° luglio 2020; fascicolo proc. 1302/2023 mod. 45, indagini difensive difesa Noman Ul Haq; chiavetta difesa Hasnain Danish.

²⁶ Nel corso di tale udienza, la Corte – vista l'istanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. formulata dalla Procura alla udienza precedente – ha rilevato come nei fascicoli cautelari fossero in realtà indicati dei termini che non tenevano conto dell'aumento fino a sei mesi previsto per la fase dibattimentale di primo grado dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. qualora, come nella specie, si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., provvedendo alla relativa correzione, trattandosi di aumento automatico ed *ex lege* (cfr. ordinanza 26 settembre 2023).

²⁷ Produzioni PC relativa ai documenti di Ayub Saqib.

indicazione in tutti i filmati esaminati dell'orario esatto, per come indicato dal perito nel proprio elaborato iniziale.

L'istruttoria è proseguita all'udienza del 24 ottobre 2023 con l'esame dei periti trascrittori (dott. Rossati, Azim Adelan e dott.ssa Vassallo), che avevano nel frattempo provveduto a depositare larghissima parte dei rispettivi elaborati; nell'ambito di tale udienza, poi, l'Ufficio di Procura ha ampiamente ed anticipatamente esposto il contenuto degli atti relativi ad un nuovo deposito *ex art. 430 cod. proc. pen.*, intervenuto fuori udienza e formalmente finalizzato alla formulazione di nuove richieste istruttorie²⁸, vertendo gli atti contenuti nel parallelo fascicolo su asserite minacce e pressioni dirette ad Ali Haider in vista del suo esame.

Seppure il consenso successivamente prestato dalle difese, anche in questo caso, alla acquisizione di tutti gli atti di cui al fascicolo recante r.g.n.r. n. 3678 del 2023, mod. 44, ha reso superfluo pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate a riguardo dalla Procura della Repubblica, l'esposizione del contenuto di quegli atti, evidentemente connesso alla successiva audizione di Ali Haider, ha indotto le difese degli imputati Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram a sollevare alla Corte la questione relativa alla veste processuale da attribuire ad Ali Haider²⁹, questione sulla quale la Corte d'Assise, a scioglimento della riserva assunta nell'occasione, si è pronunciata alla successiva udienza (si veda, a riguardo, l'ordinanza pronunciata in data 27 ottobre 2023), ritenendo Ali Haider annoverabile tra i soggetti di cui all'art. 210, comma primo cod. proc. pen., per un'articolata serie di argomentazioni sulle quali sarà doveroso soffermarsi, analiticamente, nella parte motiva.

All'operato inquadramento hanno fatto seguito una serie di questioni ulteriori – tra le quali, il termine richiesto dal difensore di Ali Haider prima della sua audizione, l'opportunità che il citato difensore mantenesse anche la veste di suo patrocinatore quale parte civile³⁰ e la connessa richiesta di esclusione, formulata da alcune difese e rigettata dalla Corte d'Assise (cfr. ordinanza 31 ottobre 2023) – al cui esito è poi seguito

²⁸ Il fascicolo in questione è quello recante r.g.n.r. n. il 3678 del 2023, mod. 44, che è stato depositato dalla Procura della Repubblica *ex art. 430 cod. proc. pen.* allo scopo di richiedere, oltre a nuove deposizioni testimoniali e ad una perizia trascrittiva, l'ampliamento dell'oggetto della testimonianza di Ali Haider anche a tali sopravvenute circostanze, istanza quest'ultima ammessa dalla Corte, come dimostra il contenuto delle domande svolte in controesame dal PM.

²⁹ Cfr. pag. 10 e ss. verbale stenotipico ud. 24 ottobre 2023.

³⁰ All'esito della rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Valeria Miari, quale difensore delle parti civili Ali Haider ed Unione Comuni Bassa Reggiana, a far data dall'udienza del 3 novembre 2023 è subentrato ad assistere entrambe le citate parti civili l'Avv. Angelo Russo.

l'esame di Ali Haider, che ha impegnato le udienze del 31 ottobre 2023, del 3 novembre 2023 e che si è concluso il 10 novembre 2023³¹.

In tale ultima data, l'attività istruttoria è poi proseguita con l'esame del teste indicato dalla difesa di Hasnain Danish, Giovanni Navazio, con l'esame dei periti trascrittori e dei relativi ausiliari, chiamati a rendere chiarimenti alle parti relativamente ai restanti depositi effettuati; nel corso della stessa udienza, la Corte ha provveduto a sciogliere le residue decisioni in riserva (per le quali si rinvia al relativo verbale stenotipico, ud. 10 novembre 2023, pag. 51 e 52) e – ritenendolo necessario ai fini della decisione e della valutazione del dichiarato di Ali Haider – ha contestualmente disposto un sopralluogo in Novellara, via Colombo 103, al quale si è proceduto in conclusione dell'udienza; ancora, come già anticipato alle parti, all'udienza del 10 novembre 2023, stante il sostanziale esaurimento dell'attività istruttoria, si è reputato opportuno invitare le parti ad interloquire sulla utilizzabilità degli atti contenuti al fascicolo per il dibattimento, avendo la Corte ravvisato, in particolare, profili di criticità in relazione a due dei tre interrogatori resi dall'imputato Hasnain Danish - quelli del 3 novembre 2022 e del 10 marzo 2023, avvenuti formalmente nell'ambito di distinti procedimenti iscritti a mod. 45 e 44 - poi dichiarati entrambi inutilizzabili, giusta ordinanza del 10 novembre 2023, il cui contenuto e fondamento verrà esposto e chiarito nel prosieguo; è stata invece rigettata la richiesta del P.M. in ordine alla inutilizzabilità *in parte qua* della testimonianza di Ivan Bartoli³².

³¹ Produzioni 10 novembre 2023: fascicolo r.g.n.r. n. 3678 del 2023, mod. 44, acquisito su consenso delle parti; documentazione relativa all'interrogatorio 10 marzo 2022 Hasnain Danish, proc. n.1489/22 mod. 44; produzione PM relative ad estratti conto degli imputati; produzione PM provvedimento di "non iscrizione" di Ali Haider Procura minori Bologna del 9 novembre 2023; su accordo delle parti, sono stati acquisiti i "brogliacci" delle conversazioni di cui al R.I.T. 322 progr. 869, 1194, 1195; la parte civile Comune di Novellara ha poi prodotto PEC attestante l'invio della richiesta con cui Haider aveva domandato di essere sentito tramite la tutrice per fornire informazioni in merito alla localizzazione dei propri genitori.

In data 11 novembre 2023, la difesa Noman Ul Haq ha poi provveduto a depositare in cancelleria le trascrizioni riassuntive ed i supporti audio-video delle sommarie informazioni rese da Ali Haider il 12, 15 e 21 maggio 2021, acquisite su accordo delle parti al fine di valutare le contestazioni effettuate ex art. 500 cod. proc. pen. dai difensori, in quanto favorevoli agli imputati.

³² A riguardo, la Corte si è espressa nei seguenti termini: "*La Corte, sulle questioni relative alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Ivan Bartoli all'udienza del 9 giugno 2023 ed a quelle riguardanti la documentazione video prodotta dalla difesa di Nomanulhaq Nomanulhaq, sentite le altre parti, rileva che, quanto al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, non si rinvennero profili di irritualità tali da determinare l'inutilizzabilità parziale della testimonianza, ferma restando ogni valutazione sulla attendibilità e credibilità del suo narrato; rispetto al video dell'intervista rilasciata dal testimone e riprodotta in udienza, si ritiene che non incomba sul difensore alcun obbligo di previo deposito, si evidenzia altresì che le videoregistrazioni effettuate dai privati sono*

La successiva udienza del 14 novembre 2023 - inizialmente programmata per le requisitorie dei P.M., poi posticipate, su loro richiesta, all'udienza successiva - era stata fissata al solo fine di completare le acquisizioni documentali³³ e per la formale chiusura dell'istruttoria³⁴. Ciò nondimeno, in tale data, la Procura ha effettuato un nuovo avviso di deposito di attività integrativa d'indagine effettuata ex art. 430 cod. proc. pen. e relativa alla registrazione di una conversazione, intercorsa all'interno del carcere di Reggio Emilia il 25 ottobre 2022 tra il teste Navazio, appartenente alla Polizia Penitenziaria, e l'imputato Hasnain Danish, conversazione rinvenuta dall'analisi della copia forense del telefono sequestrato a Navazio nell'ambito di altro procedimento, in cui il teste risulta indagato, con altri colleghi, per gravi reati, tra i quali quello di tortura commesso in danno di un detenuto; concesso alle parti un breve termine per prendere visione di tale materiale e per poter dunque interloquire sulla richiesta di acquisizione "documentale" formulata dal P.M., la Corte d'Assise ha rigettato la richiesta, aderendo all'orientamento costituzionale e di legittimità secondo cui *"la registrazione di conversazioni da parte di interlocutore consapevole, ove effettuata "durante il" o "in funzione del" procedimento, non ha natura di documento, ma di prova atipica, che è utilizzabile nel caso in cui non violi i divieti che caratterizzano la prova tipica..."* – nel caso di specie, invece, palesemente trasgrediti³⁵.

ritenute pacificamente prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., che non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. (Sez. 5, Sentenza n. 21027 del 21/02/2020 Ud. (dep. 15/07/2020) Rv. 279345 – 01)".

³³ All'udienza del 10 novembre 2023, rilevato che il P.M. non aveva depositato il CD contenente la conversazione telefonica tenuta da Hasnain Danish in carcere il 31 marzo 2022, la cui trascrizione era stata richiesta dalla stessa Procura, si è reso necessario richiedere alla perita dott.ssa Vassallo un supplemento di perizia, riguardante appunto detta conversazione.

³⁴ Si veda, riguardo, quanto testualmente riportato nel verbale stenotipico del 10 novembre 2023, pag. 65: PRESIDENTE: *"...Allora, a questo punto diciamo che la istruttoria è sostanzialmente completa, non riusciamo a chiuderla formalmente oggi proprio perché mancano le produzioni di domani mattina, per cui diciamo che l'istruttoria rimane aperta solo ed esclusivamente a tale fine, cioè per acquisire le trascrizioni di domani mattina, e non saranno ammesse nuove istanze istruttorie".*

³⁵ Si riporta il prosieguo dell'ordinanza del 14 novembre 2023: *"A riguardo si osserva che - come condivisibilmente dalla giurisprudenza di legittimità prodotta - la registrazione non deve violare le norme che regolano lo statuto della testimonianza, e, segnatamente quelle previste dagli articoli 62 e 195, comma 4, cod. proc. pen., ovvero quella della ricezione di dichiarazioni indizianti rese, senza il rispetto delle garanzie difensive, dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato (articolo 63 cod. proc. pen.), quella concernente le dichiarazioni dei confidenti della polizia e dei servizi di sicurezza (articolo 203 cod. proc. pen.) e quella delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persone informate sui fatti, che devono essere obbligatoriamente verbalizzate e costituiscono la base della testimonianza che si forma in contraddittorio nel dibattimento (cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 27382 del 2023). Si evidenzia - ancora - che, come già statuito da questa Corte in precedenti occasioni, non potrebbero in ogni caso utilizzarsi in dibattimento Le dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato alla Polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore (Cass. Sez. II, Sentenza n. 22962 del 31/05/2022 Cc. (dep. 13/06/2022) Rv. 283409 – 01; ancor prima, Cass. Sez. II, Sentenza n. 19647 del 08/04/2008 Ud. (dep. 16/05/2008) Rv. 239784 – 01). Da ultimo, quanto al riferimento all'art. 358 cod. proc. pen., si rileva che se l'intenzione della richiesta odierna era quella di fornire elementi utili a dimostrare la condotta serbata da Hasnain Danish tra*

Quindi, completate le restanti produzioni documentali³⁶, la Corte ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale.

3. Svolgimento della discussione.

Nel corso delle udienze del 17 novembre 2023 e del 21 novembre 2023 hanno rassegnato le rispettive conclusioni, nell'ordine di legge, l'ufficio di Procura e le parti civili.

Le successive udienze del 28 novembre, 30 novembre e 5 dicembre 2023, invece, sono state dedicate alle arringhe difensive.

Per le richieste finali e i relativi dettagli si rinvia ai verbali stenotipici e riassuntivi in atti ed alle conclusioni e memorie scritte depositate dalle parti.

La Corte ha poi programmato per l'udienza del 15 dicembre 2023 le repliche del P.M. – che, in tale occasione, ha provveduto a correggere le richieste di pena formulate nei confronti di Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram – e delle parti civili.

Alla successiva ed ultima udienza del 19 dicembre 2023 le difese degli imputati Hasnain Danish, Ijaz Ikram e Noman Ul Haq hanno controreplicato ai P.M. ed alle parti civili.

Di seguito, l'imputato Abbas Shabbar ha reso spontanee dichiarazioni.

Sul punto, è doveroso precisare che la difesa ha inteso manifestare alla Corte la prossima volontà del proprio assistito di rendere, in seguito, dichiarazioni in un momento affatto peculiare, ossia quello di qualche istante precedente alla formale chiusura dell'istruttoria dibattimentale, avvenuta all'udienza del 14 novembre 2023, anticipando però che le spontanee dichiarazioni sarebbero state rese dall'imputato alla successiva udienza del 17 novembre 2023.

Proprio tale tempistica, ha imposto alla Corte di prendere posizione a riguardo. Cosicché, alla successiva udienza del 17 novembre 2023, si è rilevato che la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni è disciplinata dall'art. 494 cod. proc. pen., mentre altra e distinta è la facoltà dell'imputato (e del difensore) di avere la parola per ultimi "se la domandano", prevista a pena di nullità dall'art. 523, comma quinto, cod. proc. pen.. Le

l'ottobre ed il novembre 2022, l'istruttoria sin qui svolta ha comunque fornito circostanze utili alle valutazioni di competenza della Corte".

³⁶ La difesa Noman Ul Haq ha prodotto chiavetta usb contenente frame puntata Chi l'ha visto; il P.M. ha prodotto verbali di perquisizione del 12 maggio 2021.

due facoltà vanno necessariamente coordinate nei termini espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – tra le tante, Cass. Sez. II, Sentenza n. 33666 del 6 maggio 2014 Rv. 260049-01 e Sez. III, Sentenza n. 16677 del 2 marzo 2021 Rv. 281649-02³⁷ – secondo cui la facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché relative all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con le norme dettate dall'art. 523 cod. proc. pen., che disciplinano lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma sesto di tale articolo, in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove.

Ebbene, essendo pacifico che le dichiarazioni spontanee dell'imputato non sono assimilabili a nuove prove, si è ritenuto non sussistesse, in quella fase, la facoltà di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il diritto dell'imputato di avere la parola per ultimo, se lo richiede – come poi avvenuto nel caso di specie.

All'esito delle dichiarazioni di Abbas, dunque, la Corte d'Assise si è ritirata in camera di consiglio, cosicché, sulle conclusioni rassegnate nei termini riportati in epigrafe, il processo ha trovato definizione con la pronunzia resa in dispositivo, pubblicato mediante sua lettura in udienza.

³⁷ Le pronunce sono così massimate *“La facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con la previsione del comma sesto dell'art. 523 cod. proc. pen., in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove, talché, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve escludersi la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede.”*

PARTE SECONDA
LE EMERGENZE ISTRUTTORIE

CAPITOLO I

IL CONTESTO NEL QUALE SONO MATURATI GLI EVENTI.

PREMESSA – Alla rappresentazione del quadro, sia sociale che familiare, in cui si inseriscono i gravi fatti per i quali si procede e gli eventi ad essi precedenti è possibile giungere alla luce del copioso materiale probatorio raccolto a riguardo, essendosi l'attività istruttoria ampiamente soffermata su tali aspetti collaterali.

Di seguito, al fine di non appesantire eccessivamente ed inutilmente l'esposizione, si procederà a ricondurre a sintesi le principali emergenze istruttorie acquisite a riguardo: ci si riferirà – in particolare, ma non solo – al contenuto delle testimonianze rese alle udienze del 17 e 31 marzo 2023, nel corso delle quali sono stati esaminati i soggetti, appartenenti sia alle forze dell'ordine che al servizio sociale, che per primi sono entrati in contatto con il nucleo familiare degli Abbas³⁸; verrà poi riportato il contenuto della documentazione acquisita all'esito delle escussioni testimoniali e quello dei verbali di sommarie informazioni rese da Saman Abbas, prodotti ex art. 512 cod. proc. pen.; ancora, si farà riferimento alla testimonianza di Ivan Bartoli del 9 giugno 2023, a quella di Ayub Saqib ed alla chat intercorsa tra quest'ultimo e Saman Abbas.

1. L'arrivo in Italia di Abbas, della sua famiglia e, poi, del fratello e dei nipoti.

Anzitutto, è emerso che Abbas Shabbar è arrivato dal Pakistan una quindicina di anni fa, circa, e, sin da subito, è stato assunto come lavoratore stagionale alle dipendenze dell'Azienda agricola "Le Valli", di Novellara, gestita da Ivan Bartoli. Stando alle dichiarazioni di quest'ultimo, infatti, dal suo arrivo in Italia Abbas ha sempre lavorato presso la sua azienda, dimostrando di essere un gran lavoratore, molto serio ed affidabile, tanto da divenire un riferimento sia per lo stesso datore di lavoro che per gli altri soggetti di volta in volta impiegati in azienda come stagionali³⁹.

³⁸ Si tratta, in larga parte, di testimoni nuovamente escussi nel corso delle udienze del 15 e del 22 settembre 2023, su richiesta dei difensori di Abbas Shabbar.

³⁹ Cfr. pag. 51 e ss. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

Attorno al 2016⁴⁰, poi, Abbas è stato raggiunto dagli altri componenti il suo nucleo familiare: con tale espressione, lo si chiarisce sin d'ora, ci si riferisce e ci si riferirà nel prosieguo solo alla moglie ed odierna imputata Shaheen Nazia, al figlio Ali Haider ed alla figlia Saman, odierna persona offesa, essendo questi soltanto i componenti della famiglia Abbas.

A riguardo, ha riferito Bartoli che Abbas gli aveva rappresentato la volontà di far arrivare in Italia la propria famiglia, aggiungendo che si era occupato lui di tutto, tant'è che il datore di lavoro si era limitato a offrirgli la possibilità di risiedere presso l'abitazione di via Colombo 103, adiacente alla ditta ed allo spaccio aziendale, in modo tale da svolgere anche la funzione di "custode" dell'azienda.

Ciò premesso, quanto ai rapporti con Abbas e la sua famiglia, Bartoli ha riferito che "...*Sembrava tra virgolette integrato, nel senso che aveva portato qua la famiglia, si vantava sempre di avere questa bella famiglia, però le sue cose personali se le gestiva da solo, noi vedevamo sempre e solo lui, ecco. Onestamente era molto bravo sul lavoro, però poi dopo noi ci fermiamo lì...*". Quanto agli altri familiari, ha dichiarato di conoscerli tutti e tre, di aver visto più di frequente Ali Haider perché spesso giocava fuori assieme agli altri ragazzi pakistani, mentre Nazia si vedeva molto poco e gli scambi con lei erano comunque limitati dal fatto che non parlasse l'italiano; quanto a Saman, era sì capitato che la ragazza scambiasse con lui e con sue familiari delle chiacchiere, ma si trattava comunque di contatti limitati ed occasionali, in quanto la ragazza si vedeva molto poco in giro.

Rispetto alle informazioni emerse con riguardo al nucleo familiare di origine di Saman Abbas, è utile riportare – per comodità espositiva e salve le precisazioni che si svolgeranno in seguito – quanto relazionato dall'assistente sociale Federica Beggi il 26 novembre 2020⁴¹:

"La minore viveva con i genitori a Novellara (RE), presso un'abitazione di proprietà per la quale stanno affrontando le spese del mutuo. L'alloggio è situato in periferia, lontano dal centro abitato, in mezzo alla campagna. Saman, il fratello e la madre, sono in Italia da quattro anni. La minore ha frequentato le scuole in Pakistan, in Italia ha frequentato solo l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado a Novellara (RE), sostenendo l'esame di stato e conseguendo la qualifica di licenza media.

⁴⁰ Cfr. dichiarazioni spontanee Abbas Shabbar, rese all'udienza del 19 dicembre 2023 e relazione assistente sociale Beggi, prodotta all'udienza del 31 marzo 2023

⁴¹ Cfr. verbali stenotipici ud. 31 marzo 2023 e 15 settembre 2023 e relazione del 26 novembre 2020 relativa all'allora minore Saman Abbas, redatta dall'assistente sociale Federica Beggi e prodotta all'udienza del 31 marzo 2023, all'esito della sua audizione testimoniale.

La ragazza non ha proseguito gli studi, riferendo che il padre non glielo ha permesso, anche se la stessa, da quanto detto, avrebbe desiderato continuare il percorso scolastico.

La madre ha riferito che, la figlia, trascorrevva le giornate in casa, aiutando la stessa nelle faccende domestiche e nella preparazione dei pasti, inoltre, sembra che la ragazza trascorresse molto tempo al telefono cellulare.

Saman ha riferito alla scrivente di non avere delle amicizie significative e che quando usciva di casa, lo faceva accompagnata dalla madre.

Nazia, la madre della minore, è casalinga e non comprende la lingua italiana.

Shabbar, il padre della minore, è in Italia da circa vent'anni, si esprime correttamente in lingua italiana e lavora presso un'azienda agricola di Novellara dall'anno 2004.

Saman ha un fratello minore, Haider, che frequenta il primo anno di scuola superiore a Reggio Emilia (...)".

Molto più recente, invece, è l'arrivo in Italia degli altri tre imputati, Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram – rispettivamente, fratello di Abbas Shabbar, il primo, nipoti di Shaheen Nazia, i secondi – i quali anche sono stati assunti presso l'azienda agricola “Le Valli” come lavoratori stagionali.

A riguardo, Bartoli ha ricondotto l'arrivo di Hasnain Danish all'anno 2019 e quello dei due cugini al 2020⁴², aggiungendo che, inizialmente, Hasnain Danish ha vissuto presso l'abitazione della famiglia del fratello, non ricordando invece se Noman Ul Haq e Ijaz Ikram alloggiassero lì o altrove, a Novellara: in realtà, la restante istruttoria consentirà di appurare che, diversamente da quanto ricordato da Bartoli, anche l'arrivo dei due cugini è da collocare nel 2019, così come è emerso che gli stessi, in principio, erano anche loro ospiti di Abbas. In ogni caso, ha riferito Bartoli che ad un certo punto gli è stato richiesto, per il tramite di Ali Haider, di poter fare alloggiare i tre altrove, essendo emersi dei dissidi, in particolare tra Abbas ed il fratello: quindi, stante il consenso del datore di lavoro, i tre ragazzi si sono trasferiti presso l'abitazione di Campagnola Emilia, strada Comunale per Novellara n. 2, ove hanno poi vissuto per poco meno di un anno, ossia sino a pochi giorni dopo i fatti per cui si procede, continuando però a frequentare l'abitazione della famiglia Abbas, a volte in occasione

⁴² In realtà, il teste di P.G. Gandolfi, all'udienza del 19 maggio 2023 ha riferito che “...sappiamo da accertamenti fatti presso la Questura di Udine che Noman Ul Haq è entrato nel territorio italiano a maggio del 2019, quindi questo dato si riferisce a un passaporto che viene rinnovato, cioè il rinnovo viene rilasciato a marzo, come ho fatto vedere, a marzo 2020”, così come confermato anche da Ijaz Ikram, che nel suo interrogatorio ha collocato l'arrivo in Italia suo e del cugino nel 2019.

dei pasti o comunque quando passavano dinanzi casa, all'inizio o al termine del turno di lavoro.

Per il resto, è emerso che le frequentazioni ulteriori della famiglia Abbas e degli altri imputati erano poche, o nulle, e sostanzialmente limitate agli altri familiari presenti a Novellara: il riferimento è, in particolare, ad Amjad Arfan, nipote di Abbas Shabbar, anch'egli dipendente della ditta Bartoli, ove lui stesso aveva introdotto lo zio Shabbar; sebbene non abitasse nei pressi della azienda, Amjad Arfan era solito frequentare casa degli Abbas, avendo un rapporto abbastanza stretto sia con gli zii che con i due ragazzi, Haider e Saman, per come si dirà nel prosieguo. L'altro parente presente a Novellara è risultato essere Zaman Fakhar, fratellastro di Abbas Shabbar, che aveva però altra occupazione lavorativa in quanto, secondo il racconto di Bartoli, aveva sì provato a lavorare nella sua azienda ma, non andando d'accordo con Abbas, non era stato mai assunto.

Tornando al momento in cui avviene il trasferimento dei tre ragazzi, Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, presso la casa di Campagnola Emilia, si è detto che lo stesso è stato, quantomeno in parte, ricondotto alle difficoltà insorte nei rapporti con Abbas Shabbar. Più nel dettaglio, è emerso che i momenti di tensione più forti hanno iniziato a manifestarsi a far data dal giugno/luglio 2020, accadendo che Abbas facesse più di frequente uso di alcolici, così da creare delle situazioni di tensione e di attrito⁴³. A riguardo, Bartoli ha dichiarato che gli era capitato di vederlo ubriaco in un paio di occasioni, in una delle quali l'uomo era arrivato a lasciare fuori casa i familiari durante la notte, come al testimone riferito da Ali Haider; lo stesso Bartoli, poi, ha aggiunto che l'episodio si verificava proprio nel periodo in cui i ragazzi, Ikram, Danish e Noman, hanno chiesto di andare ad abitare nell'altro casolare “...perché avevano litigato, lui diceva che facevano poco, che non facevano niente, che in casa giocavano con il telefono, si sono litigati, mi hanno raccontato che era ubriaco e li ha chiusi fuori casa, questo... E io poi li ho trovati la mattina, quindi di certo li ha chiusi fuori casa, tutta la famiglia”⁴⁴.

Ebbene, questo cambiamento nel comportamento di Abbas, che ha generato in casa le tensioni che avrebbero poi portato al trasferimento dei tre, è stato a sua volta ricondotto e collocato nel periodo immediatamente successivo a quello in cui Saman Abbas si è allontanata per la prima volta dalla casa familiare, come riferito sempre da Ivan Bartoli: “Sì, evidentemente può essere stato questo il momento in cui ha cominciato ad essere

⁴³ Si tratta di una motivazione riferita anche Ijaz Ikram nel corso dell'interrogatorio reso il 2 luglio 2021.

⁴⁴ Cfr. pag. 57 verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

diverso, perché l'anno prima, giustamente, adesso me ne stavo quasi dimenticando, quando è scappata in Belgio o dove è scappata Saman, era un po' impazzito, era un po' andato... È rimasto proprio a casa dal lavoro perché non c'era la testa, è stato a casa per una settimana perché aveva mal di testa, perché era fuori, era molto molto provato da questa cosa effettivamente, quindi forse può essere anche questo l'inizio del suo cambiamento”⁴⁵.

2. Il primo allontanamento di Saman Abbas in Belgio e gli eventi successivi al suo rientro: l'intervento delle forze dell'ordine e del servizio sociale.

È quindi necessario descrivere e soffermarsi sui fatti verificatisi a far data dal 12 giugno 2020, allorquando Saman Abbas è scappata di casa per recarsi da sola in Belgio, trattandosi degli eventi che – da un lato – come detto, hanno determinato un cambiamento nel comportamento di Abbas Shabbar, segnandolo profondamente e – dall'altro – hanno costituito la prima occasione di contatto tra il nucleo familiare della ragazza, le forze dell'ordine, nella specie i Carabinieri della Stazione di Novellara, ed il servizio sociale integrato dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana.

Procedendo con ordine, è emerso nel corso dell'istruttoria, per come riferito dal Luogotenente Lufrano⁴⁶, che i Carabinieri di Novellara hanno avuto notizia per la prima volta di Saman Abbas il 12 giugno del 2020, quando il padre della minore si era presentato in Caserma per denunciarne la scomparsa, segnalando che si trattava di un allontanamento volontario - circostanza che ha trovato poi conferma all'esito dello svolgimento delle iniziali attività d'indagine, essendo emerso che la diciassettenne pakistana era andata via da casa da sola, portando con sé una somma di denaro molto ingente, alcuni gioielli e una borsa con dei capi di abbigliamento⁴⁷.

Nell'ambito di tali indagini, quindi, i Carabinieri di Novellara entravano in contatto ed acquisivano informazioni dai genitori e dal fratello della giovane – che si dimostravano tranquilli e sostanzialmente collaborativi⁴⁸ – scoprendo, poi, che la

⁴⁵ Cfr. pag. 59 e 60 verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

⁴⁶ Cfr. pag. 10 e ss. verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023.

⁴⁷ Circostanze, queste, che saranno poi ribadite dall'imputato Abbas Shabbar nel corso delle dichiarazioni da lui rese all'udienza del 19 dicembre 2023. Peraltro, si segnala che, in occasione del suo allontanamento da casa, Saman Abbas, il giorno stesso in cui è partita, il 12 giugno 2020, ha attivato una scheda telefonica a proprio nome, seppur indicando una residenza falsa: si tratta dell'utenza 327 4332635 che la ragazza si limiterà ad utilizzare solo nei giorni della sua fuga in Belgio ma che, verosimilmente, era rimasta all'interno dell'abitazione e nella disponibilità degli altri familiari, visto che – come si dirà – con essa Ali Haider avrà diversi contatti il 3 maggio 2021, dopo l'uccisione della sorella e la partenza per il Pakistan dei genitori.

⁴⁸ Cfr. dichiarazioni teste Lufrano, udienza 17 marzo 2023, e teste Gagliardo, udienza 14 aprile 2023.

minore, in quel periodo, era in contatto con un'utenza telefonica belga, di cui venivano richiesti i tabulati. Tuttavia, ha riferito Lufrano che, prima ancora che venisse rintracciato l'intestatario dell'utenza straniera, Abbas si era ripresentato in Caserma per riferire di un ritorno spontaneo della ragazza, in considerazione del quale, quindi, il 28 giugno 2020 Saman Abbas veniva poi sentita presso la Stazione di Novellara, riferendo quanto segue⁴⁹:

D.: *“Può spiegare i motivi del suo allontanamento?”*

R.: *“Avevo chiesto diverse volte a mio padre di potere andare dalle mie amiche che sono in Belgio e lui mi ha detto sempre di no, che non potevo andare da sola”*

D.: *“Chi sono queste amiche e come ha organizzato il viaggio?”*

R.: *“Sono compagne di scuola che avevo in Pakistan; io poi sono venuta in Italia nel 2016 e loro sono andate in Belgio, le ho contattate col cellulare di mio zio Danish, fratello di mio padre. Una mia amica di nome Samia mi ha accompagnato in auto in stazione a Novellara, dove ho preso da sola il treno per Reggio Emilia, lì c'erano ad aspettarmi le mie 5 amiche del Belgio, ho fatto il biglietto e siamo andate in treno in Belgio. Lì siamo state in un albergo a Bruxelles, siamo andate al mare e in giro a fare shopping. Quando ho deciso di tornare in Italia ho chiamato un amico di mio padre di cui avevo il numero ma non so il suo nome e lui mi ha portato a casa a Novellara in macchina”*

D.: *“Quando era in Belgio ha contattato suo padre?”*

R.: *“No, l'ho chiamato soltanto il giorno che sono tornata”.*

Il secondo momento di contatto tra il nucleo familiare di Saman Abbas e le forze dell'ordine risale all'8 luglio 2020 in occasione di un intervento effettuato presso l'abitazione di via Colombo 103, a Novellara, da parte del Nucleo Radiomobile di Guastalla in seguito ad una segnalazione pervenuta tramite canale Interpol da parte di un ragazzo di origine afgana, Shinwari Said Habib, residente in Belgio – ossia il ragazzo che Saman sentiva in quel periodo e che ha costituito la ragione della sua fuga in Belgio – il quale segnalava che la giovane gli aveva riferito di esser stata malmenata dal padre. Nel dettaglio, nella annotazione redatta in tale data⁵⁰, si legge che, nell'occasione, Saman Abbas aveva riferito che nei giorni precedenti era stata picchiata dal padre a causa della frequentazione avuta con un ragazzo afgano, residente in Belgio - ossia il già citato segnalante, Shinwari Said Habib - conosciuto tramite social e del quale si era

⁴⁹ Cfr. verbale di sommarie informazioni del 28 giugno 2020 acquisito ex art. 512 cod. proc. pen. all'udienza del 17 marzo 2023: sulla veridicità di tale narrato, di cui il P.M. ha chiesto conto anche al teste Lufrano, si tornerà tra breve, trattando delle affermazioni che hanno poi originato l'iscrizione della minore.

⁵⁰ Cfr. annotazione Compagnia di Guastalla dell'8 luglio 2020, redatta dall'App. Scelto Bragaglio Fabio ed acquisita, su accordo delle parti, all'udienza del 17 marzo 2023.

innamorata, riferendo inoltre che quasi un mese prima, il 12 giugno, si era allontanata da casa, all'insaputa dei genitori, per recarsi appunto in Belgio da Shinwari, con il quale rimaneva per 12 giorni, per poi fare rientro a casa il 24 giugno 2020. Quanto alle motivazioni dell'intervento – a fronte della ricevuta segnalazione relativa a percosse inferte nella nottata a Saman Abbas dal padre e motivate dal fatto che questi non avrebbe accettato la relazione con il ragazzo afgano-belga, Shinwari – gli operanti hanno riscontrato e riportato nell'annotazione che la giovane, in realtà, presentava solo una leggera abrasione sulla guancia sinistra, peraltro già cicatrizzata e non recente, in relazione alla quale non acconsentiva né a farsi refertare, né a denunciare l'accaduto⁵¹.

Nel frattempo, proprio in considerazione dell'avvenuto allontanamento volontario della ragazza, la Procura minorile aveva richiesto il compimento di un'indagine socio-familiare al servizio sociale competente per territorio, indagine della quale si occupava in prima battuta l'assistente sociale Federica Beggi⁵². La teste, a riguardo, ha riferito che, sebbene la richiesta della Procura risalisse al mese di giugno 2020, l'indagine veniva fattivamente avviata solo a far data dal mese di ottobre 2020, in quanto Saman Abbas durante il periodo estivo si trovava in Pakistan con i genitori. È emerso infatti che nel mese di luglio 2020, la ragazza si era recata assieme al padre Shabbar ed alla madre Nazia, in Pakistan, per poi rientrare a Novellara attorno alla seconda metà settembre 2020, come confermato, tra gli altri, anche dal teste Bartoli⁵³ e dal Maresciallo Maggiore Gandolfi⁵⁴.

Quindi, il primo contatto del servizio con la minore e con i genitori si svolgeva il 28 ottobre 2020, allorquando l'assistente sociale iniziava ad acquisire informazioni generali, di massima, sulla ragazza e sul suo nucleo familiare, nei termini già rappresentati⁵⁵.

⁵¹ Cfr. dichiarazioni teste Lufrano, verbale stenotipico udienza 17 marzo 2023, pag. 13 e 53.

⁵² Cfr., sul punto, verbale ud. 31 marzo 2023, pag. 24 e ss., e relazioni redatte dal servizio, acquisite all'esito della medesima udienza.

⁵³ Cfr. pag. 59 verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023: sul dato, relativo alla partenza per il Pakistan senza preavviso al datore di lavoro, nel 2020 così come nel 2021, si tornerà ampiamente nel prosieguo.

⁵⁴ Cfr. verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023, pag. 75: Testimone Gandolfi: "...abbiamo avuto la possibilità di reperire i biglietti aerei. Lei rientra il 24/06 in famiglia, il 17 di luglio del 2020 unitamente alla madre parte per il Pakistan, dove viene raggiunta il 31/07/2020 dal padre Shabbar, tutta la famiglia rientra poi a Novellara il 15 settembre del 2020..."

⁵⁵ Si veda il passaggio della relazione del 26 novembre 2020, già riportato a pag. 28: occorre precisare che nella relazione l'incontro è indicato essere avvenuto il 28 ottobre 2020, mentre in altri documenti e durante l'esame testimoniale si è a volte fatto riferimento al 27 ottobre 2020.

Nel corso del secondo colloquio, invece, Beggi riusciva ad ottenere informazioni più dettagliate circa l'allontanamento in Belgio in quanto la ragazza, riferendo di volerle dire tutta la verità, le raccontava "...che aveva organizzato bene la fuga in Belgio, perché aveva conosciuto questo ragazzo di cui lei molto probabilmente si era invaghita, aveva prelevato dei soldi dalla famiglia, aveva preso il treno che da Novellara portava a Reggio Emilia, da Reggio Emilia era andata a Bologna, Bologna-Milano, Milano Francia, Francia-Belgio, dormendo una notte in stazione a Milano. E da lì emerge anche un po' il suo malessere, quindi emerge il discorso del: "Sono arrivata là, mi volevo sposare con questo ragazzo, questo ragazzo era già fidanzato, non mi ha voluto, io ho pianto, ho chiamato il papà, il papà mi è venuto a prendere, mi ha riportato a casa"⁵⁶. Nella relazione Beggi ha riportato che Saman Abbas si diceva delusa da questo amore non corrisposto e di avere quindi telefonato al padre chiedendogli di andare a prenderla; avrebbe anche provato a dialogare con i genitori rispetto a questa relazione iniziata sui social, cercando la loro approvazione e chiedendo agli stessi di poterlo conoscere, ma questi non si sarebbero mostrati d'accordo, trattandosi di ragazzo non pakistano e che, comunque, viveva in un paese troppo lontano.

Dette dichiarazioni risultavano difformi sia rispetto a quelle fornite da Abbas Shabbar e Shaheen Nazia – che, secondo la ragazza, avevano fornito una versione diversa perché la fuga della figlia rappresentava per loro motivo di disonore, come invero ammesso anche dagli stessi genitori alla assistente sociale – sia da quelle precedentemente rese dalla giovane ai Carabinieri.

A tale ultimo riguardo, il Luogotenente Lufrano, nel corso del suo esame diretto, ha riferito che, in seguito, alla luce del materiale in loro possesso – ossia quello relativo ai fatti del 12 giugno 2020, all'intervento del Radiomobile dell'8 luglio 2020 ed alle sommarie informazioni rese dalla madre il successivo 13 novembre 2020 – veniva inviata all'Autorità Giudiziaria una comunicazione di notizia di reato, essendo emersi elementi indizianti la falsità delle dichiarazioni rese da Saman Abbas in occasione del suo rientro dal Belgio.

Per quanto attiene al periodo successivo al rientro a casa, sia in udienza che nella sua relazione, l'assistente sociale ha riferito che la minore le aveva raccontato che il padre l'aveva picchiata e che, in un'occasione, le aveva lanciato un coltello, ferendo però il fratello, tant'è che Beggi ha riferito di aver individuato in tali dichiarazioni possibili elementi di pregiudizio.

⁵⁶ Cfr. pag. 30 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

In realtà, nel prosieguo, è emerso che ciò che ha messo effettivamente in allerta il servizio è stata la richiesta di colloquio formulata da Saman Abbas il 9 novembre 2020 tramite un messaggio con cui la ragazza chiedeva un appuntamento da fissare il prima possibile⁵⁷; quindi, il giorno successivo, la giovane si presentava al servizio, accompagnata dalla madre che, in quell'occasione, riferiva che la situazione a casa era tranquilla, sia con la figlia che con il resto del nucleo familiare che l'aveva ormai perdonata per l'episodio della fuga, richiedendo poi informazioni sulla durata dell'indagine in corso, mostrandosi quindi "sbrigativa" ed interessata ad una celere definizione della faccenda.

Quanto al colloquio che ne è conseguito, intercorso il 10 novembre 2020 tra la sola assistente sociale e la ragazza, al quale non partecipava la madre, Beggi ha raccontato che nell'occasione la minore ha richiesto espressamente di essere aiutata, avendo appreso da pochi giorni che i suoi genitori avevano acquistato, per lei e per la madre, un biglietto per il Pakistan per il 17 novembre 2020: il viaggio, aggiungeva, era stato organizzato in vista del fatto che per il successivo 22 dicembre era stata fissata la data in cui si sarebbe celebrato il matrimonio combinato con un suo cugino pakistano, Akmal Rukhsar, più grande di lei di circa undici anni, e con cui era già avvenuto il fidanzamento ufficiale a dicembre del 2019 – di cui mostrava anche le foto – matrimonio che però la ragazza raccontava di non voler contrarre, chiedendo per questo aiuto all'assistente sociale⁵⁸.

Tra l'altro, sempre in occasione dell'incontro del 10 novembre 2020, la giovane aveva riferito di essersi nel frattempo fidanzata con un altro ragazzo pakistano, Ayub Saqib, che viveva a Frosinone e che aveva conosciuto a Novellara in quanto frequentava la sua stessa scuola⁵⁹, ragazzo con il quale Saman Abbas aveva intrapreso una relazione sentimentale da lei stessa definita molto importante e significativa, in quel momento.

Quindi, ha dichiarato Beggi che, una volta informata la ragazza delle condizioni e delle conseguenze connesse ad un eventuale provvedimento di allontanamento dalla

⁵⁷ Cfr. chat Saman Abbas-Federica Beggi, acquisita all'udienza del 31 marzo 2023 su accordo delle parti.

⁵⁸ A proposito del fidanzamento avvenuto in Pakistan il 31 dicembre 2019, si veda il verbale di sommarie informazioni rese da Saman Abbas il 3 febbraio 2021 ai Carabinieri della Stazione di Bologna "Indipendenza".

⁵⁹ È quanto riportato dall'assistente sociale Beggi nella sua relazione del 26 novembre 2020 ed in dibattimento, ove la testimone ha ammesso che la circostanza le era apparsa strana, per poi subito dopo precisare che in realtà i due giovani si erano conosciuti tramite social (v. pag. 37 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023). Invero, nel corso dell'esame dibattimentale del 29 settembre 2023 di Ayub Saqib è emerso che la versione dell'incontro a scuola non era vera ma era stata concordata via chat dai due giovani.

casa familiare, la stessa, dopo un iniziale rifiuto, si dichiarava disponibile a procedere in tal senso.

3. Il collocamento in comunità di Saman Abbas e la relazione con Ayub Saqib.

Stando sempre alla testimonianza dell'assistente sociale Federica Beggi ed alla documentazione acquisita dalla Corte, il servizio sociale dell'Unione Comuni Bassa Reggiana attivava dunque immediatamente, senza ulteriori approfondimenti, le procedure per l'allontanamento della minore dal nucleo familiare, poi avvenuto il 13 novembre 2020, e motivato principalmente dalla riferita volontà della stessa minore di sottrarsi al matrimonio combinato dai genitori in Pakistan che, secondo il suo racconto, si sarebbe celebrato il 22 dicembre del 2020, ed in funzione del quale sarebbero stati acquistati i biglietti per il Pakistan, sia per Saman Abbas e che per la madre, con partenza prevista per il 17 novembre 2020.

Si tratta di motivazioni riportate *in toto* nel correlato provvedimento di allontanamento urgente della minore adottato *ex art.* 403 cod. civ. dalla Sindaca di Novellara lo stesso 13 novembre 2020⁶⁰, e per effetto del quale Saman Abbas veniva quindi condotta presso la Comunità educativa "Santa Maria Maggiore" a Bologna.

⁶⁰ Di seguito, si riporta la parte motiva del citato provvedimento, prodotto all'udienza del 31 marzo 2023: "(...) Visto che per la minore Abbas Saman nata in Pakistan il 18/12/2002, il servizio è stato incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 15/06/2020 n. procedimento 2028/2020 di svolgere indagine sociale in seguito ad "allontanamento volontario" della minore; Visto che il nucleo familiare della minore sino alla metà del mese di settembre u. s. non era presente sul territorio, ma si trovava nel paese di origine e considerato che i primi colloqui con la famiglia e la minore si sono svolti a partire dal 27 ottobre u.s; Visto che in seguito a tali colloqui la minore ha contattato il servizio attraverso messaggistica telefonica chiedendo un incontro urgente; a tale colloquio è venuta accompagnata dalla madre che ha acconsentito a rimanere in sala d'attesa; Considerato che nel corso del colloquio svoltosi con la sola minore essa ha raccontato che i genitori hanno intenzione di condurla, nell'imminente, presumibilmente il 17/11/2020, in Pakistan per sottoporla ad un matrimonio non appena compiuta la maggiore età (data prevista per il matrimonio 22/12/2020); Considerato che la minore ha raccontato che, un anno fa, i genitori l'hanno condotta in Pakistan e le hanno fatto contrarre fidanzamento con rito, a insaputa della stessa, con un cugino di dieci anni più grande di lei, non potendosi la ragazza opporre a tale decisione; Visto che la minore manifesta profondo disagio e avversione verso la decisione dei genitori, affermando di non condividere tale scelta e di aver provato ad esprimere la propria opinione ma di aver sempre trovato una chiusura nei genitori, i quali hanno ignorato le sue proteste; Visto infine che la minore ha chiesto in più occasioni e ripetutamente, con messaggi inviati all'a.s. in lingua urdu e poi tradotti contestualmente da una mediatrice (non potendo la stessa telefonare liberamente), di essere allontanata dalla famiglia per non essere costretta a contrarre matrimonio contro la sua volontà; Considerato altresì che, durante il primo colloquio di conoscenza della ragazza, avvenuto in data 27/10/2020, la minore ha riferito all'Assistente Sociale di essere stata picchiata dal padre, nei giorni successivi al rientro a casa della stessa a seguito della fuga avvenuta alla metà del mese di Giugno, e che il padre in una occasione le aveva lanciato un coltello che però non aveva colpito direttamente la minore ma il fratello di 15 anni, ferendolo ad una mano, il quale durante la colluttazione si era interposto tra i due. Valutato che la situazione sopra descritta in cui versa il minore riveste il carattere dell'urgenza di cui all'art. 403 c.c. (...)".

Nel momento in cui si è proceduto al collocamento della minore, ha riferito Lufrano che i genitori sono stati convocati presso la Stazione dei Carabinieri di Novellara per consentire alle operatrici del servizio di notificare loro il provvedimento di allontanamento, dagli stessi in realtà ritirato ma non firmato⁶¹; nella medesima occasione, poi, i Carabinieri hanno altresì escusso a sommarie informazioni la madre, odierna imputata.

La comunicazione ai genitori avveniva, quindi, ad opera dell'assistente sociale Beggi e della responsabile del servizio, dott.ssa Avanzi, le quali hanno riferito che, mentre la madre reagiva alla notizia piangendo e serbando un contegno chiuso e remissivo, Abbas Shabbar alzava il tono della voce, si mostrava agitato e arrabbiato perché quello che aveva raccontato la figlia non era vero, riferendo quindi lui stesso quanto in realtà accaduto in relazione all'allontanamento che aveva dato origine al procedimento ed aggiungendo, poi, che ci avrebbe pensato lui alla figlia, una volta maggiorenne⁶². Sulla medesima circostanza ha deposto anche il teste di p.g. Gagliardo, della Stazione di Novellara, il quale ha dichiarato *“Ricordo che la madre si mise a piangere o comunque mostrava segni di disperazione, composti ovviamente, invece il padre non si mise a piangere, quello no, però... Mostravano disappunto nei confronti del dottoresse, quello sì, però sempre con toni pacifici...”*⁶³.

Al provvedimento, adottato in via d'urgenza *ex art.* 403 cod. civ., faceva seguito il decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna il 27 novembre 2020 con cui è stata disposta la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale, con contestuale nomina quale tutore del servizio sociale di Guastalla, statuendosi altresì il divieto di espatrio della minore, con iscrizione del suo nominativo nella lista di frontiera. Anche di tale decreto venivano resi edotti gli imputati Abbas e Shaheen, come risulta dalla nota trasmessa dal servizio sociale il 16 dicembre 2020 a firma delle dottoresse Oliva e Gamberini⁶⁴, in cui si rappresentano le seguenti circostanze:

“Con la presente si comunica che la situazione della ragazza in oggetto è seguita attualmente dall'Assistente Sociale Dott. ssa Angela Oliva in sostituzione della collega Dott.ssa Federica Beggi.

Si informa che in data 15/12/2020 è stato notificato e letto ai genitori il decreto provvisorio (con consegna di relativa copia e firma di modulo di presa visione) dalla Coordinatrice del Servizio

⁶¹ Cfr. quanto riportato in calce al provvedimento d'urgenza *ex art.* 403 cod. civ.

⁶² Cfr. verbali stenotipici ud. 31 marzo 2023 (pag. 49 e 138) e ud. 15 settembre 2023 (pag. 80).

⁶³ Cfr. verbale stenotipico ud. 14 aprile 2023, pag. 25.

⁶⁴ Si tratta di circostanze confermate dalle testimoni nelle udienze del 31 marzo 2023 e 15 settembre 2023.

Dott.ssa Anna Avanzi, dall'Assistente Sociale referente dott.ssa Angela Oliva ed alla presenza di una mediatrice culturale.

Si comunica che i genitori in sede di notifica del decreto, non hanno presentato i documenti della ragazza nonostante la richiesta telefonica del giorno precedente avanzata dall'Assistente Sociale con previsione di consegna il giorno seguente (ed in cui era previsto l'incontro della famiglia con il Servizio). I genitori hanno riferito diverse volte di non essere in possesso dei documenti della figlia ed hanno indirizzato gli operatori di chiederne nuovamente conto a quest'ultima in quanto, secondo loro, sarebbe lei a detenerli. A tal proposito i genitori hanno riferito di essersi rivolti all'ambasciata pakistana (informazione confusa) e di aver preso appuntamento in Questura (previsto per il 16 febbraio p.v.) per i rinnovi dei documenti di tutta la famiglia che nel frattempo sarebbero scaduti (...)"⁶⁵.

Quanto alle reazioni avute dai genitori della giovane pakistana in occasione di questa seconda comunicazione, la teste Avanzi ha riferito che, rispetto alla volta precedente, Abbas Shabbar si mostrava più tranquillo e collaborante, mentre la madre manteneva sempre quell'atteggiamento chiuso e remissivo già mostrato in precedenza⁶⁶.

Si è rappresentato poi che, in considerazione del fatto che Saman Abbas avrebbe di lì a breve raggiunto la maggiore età - per la precisione, il successivo 18 dicembre 2020 - all'interno del provvedimento del Tribunale veniva indicata espressamente la possibilità di mantenere il collocamento in comunità della maggiorenne, previa acquisizione del consenso della ragazza⁶⁷.

Tornando alle ragioni che hanno condotto all'allontanamento di Saman Abbas, si ritiene doveroso rilevare sin d'ora che, nel prosieguo dell'istruttoria ed al suo esito, non sono emersi elementi probatori, né dichiarativi né documentali, anche solo indizianti la prossima pianificazione o celebrazione delle nozze, nei termini riportati dalla giovane; né si sono avute conferme del riferito acquisto dei biglietti per il Pakistan, neppure all'esito dell'escussione del teste Singh Taswinder, titolare del Punjabi Market di Novellara ed al quale Abbas Shabbar e gli altri erano soliti rivolgersi per prenotare i viaggi per il Pakistan, come emergerà nel prosieguo⁶⁸. Della celebrazione, di lì a breve,

⁶⁵ Cfr. nota del Servizio sociale Unione Comuni Bassa Reggiana prodotta all'udienza del 31 marzo 2023.

⁶⁶ Cfr. verbali stenotipici ud. 31 marzo 2023 e 15 settembre 2023.

⁶⁷ Cfr. pag. 63 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

⁶⁸ Cfr. pag. 107 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023: "Difesa, Avv. Scarcella – *Mi scusi, signor Singh, lei si ricorda se la famiglia Abbas, Abbas Shabbar, avesse comprato un biglietto per il Pakistan, uno o più biglietti per il Pakistan, anche per il 17 novembre 2020?*" Testimone Singh Taswinder: "No, quello no, forse no". Difesa, Avv. Scarcella: "Nel senso, no non lo ha fatto, no non se lo ricorda?" Testimone Singh Taswinder: "No, non ha fatto secondo me".

del matrimonio con il cugino pakistano non v'è traccia neppure nelle dichiarazioni rese dagli altri familiari della giovane, Amjad Arfan e Ali Haider.

Quanto alle violenze, riferite ma mai denunciate formalmente dalla ragazza, si evidenzia che in relazione all'episodio del lancio del coltello – l'unico circostanziato, in quanto per il resto è stato detto in modo molto generico, e solo in un'occasione, che il papà la picchiava – sono emerse incertezze ed incongruenze rispetto alla sua effettiva verifica. Difatti, domandato in aula ad Ali Haider se il padre picchiasse la sorella, il ragazzo – che nel passato aveva sempre negato agiti violenti del padre – ha fatto riferimento ad un unico episodio, quello appunto del coltello, collocandolo nel periodo appena successivo alla fuga della sorella dal Belgio, aggiungendo poi che il giorno dopo, per tale motivo, sarebbero arrivati i Carabinieri a casa⁶⁹. Dunque, vista la sua collocazione temporale, sembrerebbe trattarsi dell'evento che ha condotto all'intervento dei militari di Guastalla l'8 luglio 2020: tuttavia, nella annotazione redatta nell'occasione ed acquisita al fascicolo, non v'è alcun riferimento al lancio di un coltello né al ferimento di Ali Haider; ancora, si consideri che nelle sommarie informazioni rese il 3 febbraio 2021 ai Carabinieri di Bologna, Saman Abbas collocava l'episodio cinque mesi prima, dunque a settembre 2020.

Per il resto, non sono emersi altri elementi cui ricondurre comportamenti violenti in danno della ragazza e pregressi, ovviamente, ai gravi fatti del 1° maggio 2021 – salvo quanto dalla stessa dichiarato nelle sommarie informazioni del 3 febbraio 2021, le uniche in cui si fa un cenno in tal senso, rimasto comunque privo di riscontri.

In ogni caso – ed a prescindere da tali valutazioni, sulle quali ci si dovrà soffermare più avanti – si rileva che è proprio in relazione alla prospettazione offerta dalla minore in relazione alle imminenti nozze in Pakistan che la Procura della Repubblica di Reggio Emilia provvedeva ad iscrivere i due genitori per il delitto di cui agli artt. 56 e 558 *bis* comma 3 cod. pen. nell'ambito del proc. pen. n. 42/2021 r.g.n.r..

Ciò che invece è emerso in modo pacifico è che – parallelamente alla richiesta di aiuto rivolta da Saman Abbas al servizio sociale – la giovane aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro ragazzo pakistano, Ayub Saqib, in realtà conosciuto tramite il social network "Tik Tok", e non a scuola a Novellara, come inizialmente dichiarato. Di tale relazione, sulla quale si tornerà ripetutamente, è necessario sin d'ora riportare i momenti e gli sviluppi essenziali, avendo la stessa svolto un ruolo determinante rispetto alle decisioni assunte da Saman Abbas nell'ultimo periodo, sia

⁶⁹ Cfr. pag. 50 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023.

rispetto all'ingresso ed alla permanenza in Comunità, sia rispetto ai ripetuti allontanamenti della ragazza dalla struttura, sino all'ultima, sconsiderata, fuga dell'11 aprile 2021.

Nel dettaglio, è emerso in istruttoria che Saman Abbas e Ayub Saqib si sono conosciuti tramite contatti social attorno all'agosto del 2020, allorquando la giovane si trovava in Pakistan con i genitori; la conoscenza è proseguita in modo "virtuale"⁷⁰ ed a distanza nei mesi successivi – si è detto che la ragazza risiedeva a Novellara e poi in Comunità a Bologna, mentre Ayub Saqib abitava e lavorava nei pressi di Frosinone – ma in maniera via via sempre più intensa, creandosi tra i due un forte legame, che Saman Abbas aveva difatti manifestato apertamente all'assistente sociale Beggi già a novembre del 2020, come riportato in precedenza.

Proprio per tale motivo, le assistenti sociali Beggi, per il primo periodo, e Oliva per il prosieguo, così come l'educatrice di riferimento della comunità, Francoise Aniello, hanno raccontato che disponevano del contatto telefonico del ragazzo proprio per fungere da intermediarie tra lui e Saman Abbas, aggiungendo che, sebbene per ragioni di sicurezza non le era consentito di utilizzare liberamente internet o il telefono, ci si era comunque accordati per concederle un uso contenuto del telefono e della connessione wi-fi, per circa una/due ore al giorno, che la giovane utilizzava esclusivamente per contattare Ayub Saqib⁷¹.

Ancora, le stesse testimoni, ed in particolare l'educatrice Aniello, hanno riferito in merito all'inserimento in struttura della ragazza, raccontando le sue abitudini - ossia, che la stessa era solita dormire tanto al mattino, per poi svolgere alcune mansioni pratiche, che riguardavano la cura degli spazi, comuni e personali; in seguito, aveva però

⁷⁰ Essenziale per la ricostruzione della relazione sentimentale dei due giovani è il riferimento al contenuto delle chat, WhatsApp ed Instagram, delle quali si darà poi conto.

⁷¹ Si veda quanto riportato a riguardo, all'udienza del 12 maggio 2023, dal Maresciallo Maggiore Gandolfi, che si è occupato dell'analisi delle copie forensi: "...poi abbiamo una chat tra i profili sempre WhatsApp di Saman, abbinato sempre all'utenza 122 finale, e un altro profilo WhatsApp di Ayoub Saqib, che in questo caso è abbinato all'utenza 306998386741. La chat inizia il giorno 01/01/2021, quindi il primi dell'anno del 2021, quando Saman si trova collocata presso la comunità di Bologna e in all'interno di questa chat c'è un po' tutta la vita di Saman all'interno della comunità, quindi tutti i pensieri che ci sono all'interno della comunità, il fatto (...) di non potere interagire con il fidanzato in maniera costante, perché ovviamente all'interno della comunità ci sono delle regole da rispettare, anche se Saman dobbiamo dire che in più di una occasione è uscita dalla comunità e si è incontrata con Saqib, quindi diciamo non si è proprio attenuta a tutte le regole che vigevano all'interno della comunità. Dice anche che all'interno della comunità può utilizzare due cellulari, quindi qua abbiamo anche la conferma del fatto dell'altro cellulare. E la chat si interrompe quando? Questa chat si interrompe il giorno 11/04/2021, il 11/04/2021 è una data significativa perché è la data in cui Saman abbandona la comunità e si reca presso Sacrofano, presso un maneggio di Sacrofano, dove Ayoub Saqib aveva temporaneamente trovato una attività lavorativa".

iniziato a frequentare un istituto di formazione, il C.P.I.A., che le consentiva anche di superare le difficoltà che aveva con la lingua italiana, mentre, prima che fuggisse dalla comunità, erano state avviate le pratiche per procedere alla sua iscrizione presso un corso di ristorazione. Richiesto all'educatrice se avesse avuto difficoltà ad adattarsi alla vita in comunità, Aniello ha risposto affermativamente, riferendo che *“non era abituata a fare delle cose, dal punto di vista delle autonomie non era molto in grado, anche solo pulire non era una cosa che era abituata a fare...”* ed aggiungendo poi che, comunque, la cosa che la metteva più in difficoltà era la mancanza di libertà nelle uscite, nelle frequentazioni e nell'utilizzo razionato del telefono, sebbene si trattasse di limitazioni adottate a sua tutela⁷².

Anche l'assistente sociale Oliva ha riferito che il percorso in comunità è stato in realtà molto altalenante, segnalando la struttura anche delle difficoltà relazionali della ragazza, spesso dovute a conflittualità con le altri ospiti; soprattutto, però, i problemi si ponevano rispetto alla sua relazione con Ayub Saqib, che per questo motivo era stato di frequente invitato anche agli incontri tra il servizio, la comunità e la ragazza per affrontare i problemi connessi alle numerose e frequenti richieste di uscita dalla struttura protetta (Testimone Oliva: *“Generalmente gli incontri venivano fatti con Saman, con la comunità e in alcune occasioni, non in tutti gli incontri, in alcune occasioni si è reso necessario anche, o contattare lui telefonicamente, o chiedergli di collegarsi all'incontro”*. Pubblico Ministero: *“Perché si è reso necessario, per fare cosa?”* Testimone Oliva *“Perché entrambi manifestavano questo desiderio di uscire liberamente e fare delle uscite”*. Pubblico Ministero: *“Quindi le telefonate erano date dall'esigenza, mi dica se ho capito bene, di spiegare anche a Saqib i motivi per cui non potevano vedersi?”* Testimone Oliva: *“Sì, sì. Nonostante questo comunque ci sono stati come dicevo prima degli allontanamenti volontari”*. Pubblico Ministero: *“Quanti ce ne sono stati, se lo ricorda?”* Testimone Oliva: *“Ce ne saranno stati, non mi ricordo precisamente, forse 4 o 5, adesso però non mi ricordo precisamente il numero, considerato che Saman era comunque una ragazza maggiorenne e quindi la difficoltà è stata questa”*)⁷³.

Dunque, nonostante i tentativi di intermediazione messi in atto, è emerso che in diverse occasioni Saman Abbas si era allontanata dalla struttura - per come ricavabile dalle numerose segnalazioni e denunce connesse alle sue fughe - all'insaputa o nonostante il dissenso degli educatori e del servizio, al fine appunto di incontrare Ayub

⁷² Cfr. pag. 144 e 145 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

⁷³ Cfr. pag. 58 e ss. verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

Saqib, descritto da diversi testimoni come insofferente ed ostile alla comunità ed alle sue regole⁷⁴.

4. Il primo allontanamento di Saman Abbas dalla Comunità e le minacce denunciate da Ayub Saqib.

L'occasione nella quale si registra, per la prima volta, un allontanamento della ragazza dalla struttura protetta di Bologna è quella di metà gennaio 2021 e che coincide, in realtà, con il primo incontro avvenuto di persona tra i due giovani pakistani. L'esistenza di tale incontro, invero, non si ricava dalle segnalazioni del servizio e della Comunità, ma lo stesso è comunque ampiamente riscontrato dalle dichiarazioni testimoniali rese da Ayub Saqib⁷⁵, dal racconto delle operatrici⁷⁶ e dalla messaggistica a disposizione: comprovano infatti in modo pacifico l'avvenuto incontro dei due ragazzi a Bologna le numerose foto scattate durante quelle giornate e pubblicate inoltre sui profili social⁷⁷, rinvenute anche nella copia forense del telefono di Ayub Saqib e poi di Amjad Arfan e che questi ha dichiarato essergli state inviate da Ali Haider⁷⁸.

⁷⁴ Cfr. pag. 75 verbale ud. 31 marzo 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“Mi conferma che Saqib con voi si è sempre lamentato del fatto che la comunità imponeva troppe regole a Saman?”* Testimone Oliva: *“Sì”*; cfr. pag. 140 dello stesso verbale: Difesa, Avv. Servillo: *“Per quanto riguarda invece la figura del fidanzato, quindi del giovane Saqib, io le chiedo, i rapporti con costui sono stati sereni, oppure ci sono stati dei momenti in cui il ragazzo ha manifestato un atteggiamento critico nei confronti del lavoro svolto da voi dei Servizi? Mi riferisco in particolare a critiche relative ad una eccessiva rigidità da parte vostra”*. Testimone Avanzi: *“Sì, ci sono stati dei momenti in cui Saqib ha accusato il Servizio di avere un atteggiamento rigido rispetto a queste uscite”*.

⁷⁵ Cfr. verbali stenotipici incidente probatorio 23 luglio 2021 e ud. 29 settembre 2023.

⁷⁶ Fa riferimento al mese di gennaio, come quello a partire dal quale iniziarono gli allontanamenti dalla comunità, la testimone Oliva, a pag. 59 del verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

⁷⁷ Cfr. Annotazione P.G. del 16 aprile 2022 relativa al telefono Apple Iphone 11 Pro in uso ad Ayub Saqib ed Annotazione P.G. del 3 febbraio 2022 relativa al telefono Huawei P40 Lite dual sim in uso ad Amjad Arfan, prodotte all'udienza del 12 maggio 2023.

⁷⁸ Cfr. verbale stenotipico ud. 16 giugno 2023, pag. 55 e ss., esame Amjad Arfan: Interprete: *“Le avevo viste perché è stato Haider a mandarmele le foto”*. Pubblico Ministero: *“E ne ha parlato con qualcuno? Ali Haider le manda la foto, ne avete parlato con Ali Haider di questa cosa? Haider manda una foto e poi?”* Interprete: *“Lui mi aveva mandato la foto e mi aveva detto: «Guarda questo»”*. Pubblico Ministero: *“E qual era la reazione di Ali Haider a questa foto?”* Interprete: *“Sì era arrabbiato”*.

Si veda anche pag. 78 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“...aveva anche riferito, sempre nel gennaio del 2021, l'invio da parte di Ali Haider ad Arfan di uno screenshot Tik Tok e a Fakbar, aveva riferito anche quello, è corretto?”* Testimone Gandolfi: *“Sul telefono di Arfan abbiamo uno screenshot che riprende Saman e Saqib che si baciano sulle vie si presume di Bologna”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“L'altra foto è quella vestita in abiti occidentali inviata a Fakbar, è corretto?”* Testimone Gandolfi: *“Sì, esatto”*

Di seguito, si riporta quanto dichiarato da Ayub Saqib in incidente probatorio a proposito di tale incontro e degli eventi ad esso conseguenti⁷⁹: *“Sì, circa per un giorno siamo stati in Bologna, dopo lei è tornata in comunità; il giorno dopo è ritornata da me, e dopo, il giorno dopo, siamo stati in albergo, in hotel, e quel giorno ho avuto modo di parlare con sua madre (...) e Saman cercava di... non “coinvolgere”, portate pazienza... Cercava di dire ai suoi genitori: “Questo è il ragazzo che mi piace e col quale mi voglio sposare”. Cercava di convincere i genitori, dicendo: “Questo è il ragazzo che mi piace e col quale mi voglio sposare”. Sì. Lì la mamma di Saman ha detto: “Di’ a Saman – perché era lui telefonicamente con la mamma di Saman – che torni a casa adesso e che vada con noi, accompagnata da noi in Pakistan, e là poi vi sposeremo”. Saman conosceva la sua famiglia e ha detto: “Io conosco la mia famiglia e stanno mentendo”. E Saman, quindi, ha provveduto a cancellare, a riagganciare il telefono, ecco. Cancellare la chiamata, ecco, togliere la chiamata. E poi i genitori di Saman sono andati in Pakistan il 25 o il 27 di gennaio. Poi sono andati, quando sono andati in Pakistan, sono andati presso la mia abitazione e hanno fatto delle minacce. E hanno detto: “Lasciate... Dite al vostro figlio di lasciare la nostra figlia, e se lui non la molla, non la lascia, sia la sua vita là è in pericolo che la vostra qua è in pericolo”. Allora, dopo mi hanno chiamato i miei genitori e mi hanno detto che si sono presentati a casa Shabbar, con quante persone? Con cinque-sei persone. E poi hanno detto? Sono venuti là con quattro macchine, hanno minacciato e hanno detto: “Lui lo uccidiamo”. Quindi mi ha chiamato la mia famiglia e hanno detto: “È successo questo, loro sono qui”. Io quindi ho detto a Saman: “Guarda che sono andati a casa mia” e Saman non mi credeva. E Saman mi ha detto: “Digli ai tuoi di farsi, cioè di mandarti un piccolo video”, (tra virgolette) a prova che siano andati a casa di Saman. Io mi sono fatto mandare il video da mio fratello e quindi l’ho fatto vedere a Saman; Saman, a questo punto, ha creduto e Saman ha detto: “Cerva adesso di ‘convincerli’ (tra virgolette) di farli uscire di casa, di ‘acconsentire’ (tra virgolette) a quello che loro stanno dicendo, giusto per farli uscire di casa perché sono persone pericolose”. Lo zio di Saman, Mamu, che sarebbe il fratello, teoricamente, da parte della mamma, lo zio di Saman e il padre hanno fatto il video di tutta la mia casa intorno, e lì i miei genitori hanno detto: “Sì, va bene, lui lascerà vostra figlia” e io e Saman qui abbiamo parlato. Sì, ovviamente ci amavamo e volevamo sposarci; noi non potevamo mollarci; e Saman ha detto: “Chiamali e di’ di dire – ai genitori di Saman – una bugia”, di dire una bugia ai genitori di Saman, dicendo: “Sì, va bene, lui la mollerà” in maniera per liberarcene sul momento da loro. E appena i miei hanno detto questa cosa agli altri, sì, si sono, tra virgolette “si sono convinti” di questa cosa. E poi, successivamente, qui in Italia la mamma di Saman su Insta ha cominciato a... non a minacciarmi, a... a “disturbarmi” (tra virgolette) su Instagram. La mamma di Saman e lo zio Danish. Loro mi hanno molto disturbato qua e hanno detto: “Ti uccidiamo”; hanno detto: “Tu porta nuovamente a casa Saman, prendete i documenti e venite in Pakistan”. Io ho detto: “Guarda, è vostra*

⁷⁹ Cfr. pag. 5 e 6 verbale stenotipico 23 luglio 2021, incidente probatorio Ayub Saqib.

figlia, io l'ho lasciata. Adesso sono cose vostre, sono questioni vostre". E quindi il papà di Saman, in Pakistan, ha cominciato a disturbare nuovamente la mia famiglia, che la distanza tra le due case è molto lontana, quindi telefonicamente provvedeva a disturbare la mia famiglia (...) Quindi io a mio fratello ho detto di denunciare questa cosa là perché c'era molto pericolo in merito alla loro vita. Saman ha detto che: "Uccidere, per la mia famiglia uccidere è una cosa normale", Saman ha detto. Perché Saman ha detto che loro anche in passato hanno fatto diversi omicidi, sia in Italia che in Pakistan. (...) Saman ha detto, sì, lui ha detto che l'avrebbe lasciata, "e adesso sono, tra virgolette, 'cose vostre', 'cavoli vostri', 'sono questioni vostre'". Quindi io ho provveduto anche a fare una denuncia qui sul territorio italiano che la mia vita è in pericolo. La prima volta sono andato presso la Polizia qui in Italia, ma non hanno preso la mia denuncia, presso la Polizia di Stato."

Si tratta di circostanze riportate da Ayub Saqib anche in dibattimento⁸⁰, laddove ha ribadito le minacce telefoniche ricevute da Abbas Shabbar, quelle provenienti da Shaheen Nazia e Hasnain Danish tramite Instagram – sulla cui effettività sussistono fondati dubbi, non essendovi riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Ayub Saqib che, peraltro, aveva ommesso di riferire tale circostanza in fase d'indagine⁸¹ – così come quelle contenute nel video inviatogli da suo fratello, che si trovava in Pakistan, e poi mostrato al testimone in aula⁸².

Proprio con riguardo a tale video, il teste di p.g. Lufrano ha dichiarato: *"Mah, nel video alla fine non c'era niente di quello che ci veniva rappresentato insomma, c'erano tre persone che parlavano (...) tra di loro, si vedeva un mezzo, uno scooter parcheggiato. Insomma, è un video che è stato realizzato quasi... ma di pochi secondi alla fine, e ci dovevano essere delle minacce che quando noi abbiamo fatto tradurre la conversazione che era stata captata... (...)*. Pubblico Ministero:

⁸⁰ Si veda, in particolare, quanto dichiarato durante l'esame diretto, pag. 55 e ss., ed in sede di controesame, pag. 83 e ss., verbale stenotipico ud. 29 settembre 2023.

⁸¹ Cfr. pag. 57 e ss. verbale stenotipico ud. 29 settembre 2023: Difesa, Avv. Cataliotti: *"Il 9 febbraio del 2021 lei ha sporto... cioè, tu hai presentato una denuncia per minacce, te lo ricordi? Il 9 febbraio del 2021"*. Testimone Ayoub: *"Sì."* (...) Difesa, Avv. Cataliotti: *"Te lo ricordi. Erano già avvenute queste minacce con quella chiamata Instagram da parte di quello che pensi fosse Danish? Cioè, ti aveva già minacciato Danish il 9 febbraio 2021? (...)* Testimone Ayoub: *"Quello non mi ricordo, quello non mi ricordo"*. (...) Difesa, Avv. Cataliotti: *"Non te lo ricordi, allora facciamo un passo in avanti, il 7 giugno e il 10 giugno tu sei stato sentito dai Carabinieri, una volta a Guastalla se non erro e una volta ad Albino, (...) questa minaccia era già avvenuta, quella di Danish (...)* Perché non ne hai riferito, perché ne riferisci solo il 23 di luglio quando ti interrogherà il Giudice?" (...) Testimone Ayoub: *"Sì, ho capito. Ma, va bene, quando ho fatto la denuncia non mi ricordo va bene tanto quello che ho fatto denuncia, però quello che è importante quando ho fatto denuncia è che era mia famiglia in Pakistan, io ho paura da loro che c'è mia famiglia in Pakistan, quello che non mi ricordo che non ho detto quello"*

⁸² Cfr. pag. 84 e ss., verbale stenotipico ud. 29 settembre 2023: Testimone Ayoub: *"Va bene, quando lui è andato a casa mia in Pakistan, quando... non lo so, ma suo zio di Saman, non so, c'è due zii di Saman e poi le altre persone, con tre o quattro macchine, hanno parlato tante cose. Prima dice: "Allora se Saqib lascia Saman che va bene. Va bene, se Saqib lascia Saman, c'è in Italia, va bene". Va bene, Shabbar ha mandato mio foto e c'è Roma dove abito io e poi ha mandato..."*

“Quindi quello che le veniva riferito era un video su minacce fatte in Pakistan ai familiari di Ayub Saqib. Testimone Lufrano: “Esatto”. Pubblico Ministero: “Lei guarda il video ma non ci trova niente di tutto questo”. Testimone Lufrano: “Esatto... Noi abbiamo fatto la trascrizione anche di quelle che erano le dichiarazioni...”⁸³.

In relazione a tali eventi, è emerso che Ayub Saqib si è recato presso il commissariato di Sora il 9 febbraio 2021 a sporgere denuncia nei confronti dei genitori della fidanzata. Quest’ultima circostanza, ossia quella dell’indicazione dei soli nomi di Abbas Shabbar e Shaheen Nazia, va collegata ad un’altra riferita dallo stesso Ayub in incidente probatorio, e poi ampiamente approfondita in dibattimento, relativa all’invio di un messaggio da parte di Saman Abbas contenente un elenco di nominativi di suoi familiari, con indicati anche i rispettivi recapiti telefonici⁸⁴.

In particolare, nel corso della sua prima audizione, Ayub Saqib ha raccontato che: *“...Quando sono andati a casa mia, Saman mi ha mandato i nomi; mi aveva mandato i nomi e i numeri di telefono dicendo: “Quando farai la denuncia, metti questi nomi”. Quando io ho fatto fare la denuncia in merito ai fatti successi in Pakistan, mi avevano detto: “Per il momento mettiamo i nomi di Nazia Shabeen e del padre”, e avevano messo solamente i nomi di loro due, e non degli altri”⁸⁵.*

Dunque, dal tenore di tale iniziale dichiarazione parrebbe chiaro che il famoso messaggio in cui Saman Abbas ha inviato al fidanzato i nomi dei parenti – che, potenzialmente, potevano essere a conoscenza di quanto sarebbe accaduto – è da mettere in relazione ai fatti avvenuti in Pakistan attorno alla fine di gennaio del 2021: non a caso Ayub Saqib colloca l’invio del messaggio in un momento precedente alla denuncia del 9 febbraio 2021 – affermando che Saman Abbas gli avrebbe scritto *“Quando farai la denuncia, metti questi nomi”* – circostanza che peraltro appare del tutto coerente e logica, se si considera che il messaggio in questione risale al 4 febbraio 2021,

⁸³ Cfr. pag. 23 verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023.

⁸⁴ Cfr. annotazione 15 aprile 2022 relativa al telefono Huawei SNE.LX1 Mate 20 Lite in uso ad Ayub Saqib, pag. 290 e 291, ove si rinvencono i messaggi in cui Saman Abbas indica i nomi della madre Nazia, del fratello Haider, degli zii Danish e Fakhar, dei cugini Ikram, Noman e Irfan e poi quello di Akaml, cui seguono i corrispondenti recapiti telefonici, ad eccezione di quello del solo Noman Ul Haq, che non viene indicato.

⁸⁵ Cfr. pag. 19 verbale incidente probatorio 23 luglio 2021 e pag. 78 verbale stenotipico ud. 29 settembre 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“Ti chiedo, tu all’altro Giudice, se non sbaglio, se non ricordo male, ma sennò ti trovo la pagina, hai detto anche che ai Carabinieri di Sora, alla Questura, scusami, di Sora, avresti fatto anche altri no... Dopo le minacce di Shabbar in Pakistan, in realtà tu avresti dato tutti i nomi di quell’elenco, ma la Questura ti ha detto: “No, per il momento ne mettiamo solamente due”, o me lo ricordo male io? (...) Presidente: “Quando sei andato a fare la denuncia ai Carabinieri di Sora, tu volevi mettere più nomi, ma i Carabinieri ti hanno detto mettiamo solo due nomi. Ti ricordi se è vero, se non è vero?” Testimone Ayoub: “Non mi ricordo”.*

ossia pochi giorni prima della denuncia, del 9 febbraio, collocandosi dunque in un momento in cui Saman Abbas si trovava presso la struttura protetta e non era in alcun modo in previsione un suo rientro a Novellara⁸⁶.

Ciò nonostante, nel prosieguo sarà necessario soffermarsi sull'esatta collocazione temporale di tale messaggio e sulla sua valenza, poiché l'Ufficio di Procura, sin dall'incidente probatorio⁸⁷ e fino alla requisitoria finale⁸⁸, ha tentato di attribuire al messaggio un significato ulteriore ed invero suggestivo, in modo tale da riferirlo anche ai tragici fatti avvenuti tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021.

Per ora, basti rilevare che – a fronte dell'inequivoca chiarezza del messaggio, anche sotto il profilo temporale, in quanto inviato pochissimi giorni prima della denuncia per le minacce avvenute in Pakistan e, per converso, di diversi mesi antecedente rispetto al non preventivabile ritorno a casa della giovane – l'esame dibattimentale del testimone ha dato conto in maniera plastica della confusione che si è creata a riguardo, in parte alimentata dal tentativo di suggestione cui si è fatto cenno, in parte determinata da una interpretazione *a posteriori* del messaggio, condizionata dai successivi e drammatici eventi; in ogni caso, ciò è comunque possibile trarre dall'approfondimento dibattimentale del tema è che Saman Abbas, vista l'ampiezza dei soggetti indicati, abbia voluto indicare i nominativi di coloro che avrebbero potuto essere a conoscenza dei fatti – e non degli effettivi responsabili⁸⁹ – dovendosi altrimenti annoverare tra questi

⁸⁶ Cfr. pag. 290 e 291 dell'annotazione del 15 aprile 2022 relativa al telefono Huawei SNE-LX1 Mate 20 Lite in uso ad Ayub Saqib, prodotta dal P.M., su consenso delle difese, all'udienza del 12 maggio 2023.

⁸⁷ Cfr. pag. 20 verbale ud. 23 luglio 2021: Pubblico Ministero: *“Quindi già a febbraio Saman aveva detto: qualunque cosa succeda, sono responsabili tutti?”* Interprete: *“Sì, i nomi che mi aveva fatto erano quelli”*. Pubblico Ministero: *“Erano tutti quelli lì?”* Giudice: *“Solo una precisazione perché prima mi sembrava avesse detto una cosa un po' diversa. Che queste persone che ha elencato sapevano quello che poteva succedere o che ne erano responsabili? Perché sono due cose un po' diverse. Perché prima di aver sentito un “sapevano”. Interprete: “Sono così dall'inizio loro. E Saman diceva: “Qualsiasi cosa succede, loro ci sono sempre in mezzo”*. Pubblico Ministero: *“Sì, ma sapevano o sono responsabili?”* Interprete: *“Ne sono a conoscenza perché, qualunque cosa loro fanno, fanno meeting tra di loro e poi fanno l'eventuale situazione, l'eventuale faccenda, ecco”*. Pubblico Ministero: *“Tutti e due, quindi: sanno e sono? (...)”*.

⁸⁸ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, pag. 18, requisitoria dott. Paci, ove l'invio del messaggio viene collocato a ridosso del fatto.

⁸⁹ Cfr. pag. 75 e ss. verbale ud. 29 settembre 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“Scusami, Saqib, sei sicuro che invece Saman, uno non glieli avessi chiesti tu questi nomi... Sei sicuro che ti ha mandato questi nomi perché aveva paura di quello che poteva succedere qui in Italia e non invece in Pakistan? (...)”* Interprete – *Ha detto che ormai è passato tanto tempo e tante cose non si ricorda bene, però quello che si ricorda quelli nomi che ha mandato lei erano per qua, che succede qualcosa con lui o con Saman sono questi i nomi che possono fare qualcosa con lui. (...) Lui dice che: “Lei mi ha detto che quando vogliono fare qualcosa qua o in Pakistan prima mettono insieme tutti a sedere, parleranno e poi fanno quella cosa, se devono fare qua o in Pakistan”*. Presidente – *Quindi poteva entrare anche quello che succedeva in Pakistan in questo invio di nomi e numeri di telefono?* Interprete – *Lui dice che quello che hanno fatto prima devono parlavano, devono parlato e questa cosa lì poi l'hanno fatto, se hanno fatto qua o lì in*

ultimi anche Akmal ed Ali Haider, in ciò avendo comunque riguardo all'episodio in cui Abbas si era recato a casa dei familiari del ragazzo, in Pakistan, poiché è inequivocabilmente quello il momento in cui interviene l'invio del messaggio.

5. Gli allontanamenti successivi, sino alla fuga dalla Comunità di Bologna del giorno 11 aprile 2021.

Al rientro di Saman Abbas in struttura, nel gennaio 2021, hanno fatto seguito ulteriori occasioni in cui la ragazza, per incontrare il giovane fidanzato, si è allontanata dalla struttura autonomamente, essendo peraltro divenuta maggiorenne, disattendendo però le indicazioni ed i consigli degli educatori e del servizio.

Dalle relazioni acquisite, infatti, risulta un nuovo allontanamento dalla comunità il 17 febbraio 2021, riportato nella segnalazione inoltrata dalla assistente sociale Oliva al Tribunale per i minorenni il giorno successivo⁹⁰, in cui si rappresenta che: *"...in data 17 febbraio 2021, Saman si è allontanata senza condivisione dalla Comunità educativa presso la quale era collocata e non ne ha fatto più rientro. Gli operatori della Comunità hanno provveduto ad informare tempestivamente il Servizio Sociale e le Autorità competenti, effettuando segnalazione e successiva denuncia presso le Forze dell'Ordine locali.*

Ad oggi non si è a conoscenza del luogo in cui si trova la ragazza e si sta collaborando con le Forze dell'Ordine al fine di addivenire al suo rintraccio, per verificarne lo stato di salute e sicurezza, nonostante la stessa sia maggiorenne ed in grado di disporre in autonomia del proprio collocamento e percorso di vita.

Pakistan. Presidente – No, no, non è una risposta, non capisco. Non è questa la domanda... L'Avvocato dice, glieli manda perché diceva: "Se succede qualcosa a me in Italia questi sono i responsabili", oppure glieli manda perché: "Se succede qualcosa a me in Italia o qualcosa in Pakistan o qualcosa a te questi sono i nomi"?" Testimone Ayoub: *"...Lei quando che mi diceva, quando che loro fanno qualcosa, prima quello che nome quelli che mi ha mandato Saman, quello tutte le persone prima siedono, poi parlano insieme, se succede qualcosa in Pakistan loro lo sanno, quelle persone lo sanno che cosa hanno fatto ma con chi hanno fatto, ma quelle persone che loro lo sanno.* Difesa, Avv. Scarcella: *"Quindi in Pakistan, ho capito bene, ora hai detto in Pakistan?"* Testimone Ayoub: *"In Pakistan e anche qua.* Difesa, Avv. Scarcella: *"Scusa, ti sei chiesto, Saqib, perché c'era il nome anche del futuro sposo di Saman in Pakistan? Cioè, in questi nomi c'è anche il futuro sposo di Saman. Ora, da quello che hai detto tu era andato Shabbar a casa dei tuoi, se fosse come dici tu, che c'entra questo nome in questa lista?"* Testimone Ayoub: *"Perché, quello che mi ha detto Saman, che quelle persone lo sanno che chi sono andati tu a casa, quelle persone che parlano insieme a casa e allora adesso è andato Shabbar con zio e con chi... va bene, quelle persone che lo sanno bene.* Difesa, Avv. Scarcella – *Quindi sarebbero a conoscenza vuoi dire, cioè sanno quello che accade, questo intendi?"* Testimone Ayoub: *"Sì."* Difesa, Avv. Scarcella: *"Okay, scusami. E quindi è per questo motivo allora che quando vai a fare la denuncia alla Questura di Frosinone, a Sora, il 9 di febbraio, tu fai una denuncia e denunci Abbas Shabbar. È per questo che denunci Abbas Shabbar, per le minacce che hanno fatto ai tuoi familiari e quindi è per questo che non dici nulla né di Danish, né di Noman Ul Haq e né di Ikram? Cioè, quindi Saman ti aveva detto: "Qualsiasi cosa succede questi qua tecnicamente sono informati", ho capito bene?"* Testimone Ayoub: *"Sì".*

⁹⁰ Cfr. nota del 18 febbraio 2021, prodotta all'udienza del 31 marzo 2023.

La ragazza, al momento dell'allontanamento, ha comunicato agli operatori della comunità che si sarebbe incontrata con il fidanzato, tale Ayub Saqib domiciliato nel Lazio, ma non si è a conoscenza di dove la ragazza si trovi e se, nella vicenda del suo allontanamento, sia o meno coinvolta la famiglia d'origine (da indagini pare che il padre sia rientrato la mattina del 17 febbraio dal Pakistan). Anche in merito a questo ultimo passaggio la polizia locale Unione Bassa Reggiana sta effettuando approfondimenti.

Solamente in data odierna si è appreso dalla responsabile della comunità che la ragazza ha mantenuto contatti telefonici con gli operatori della comunità, non comunicando dove si trova ma affermando che avrebbe fatto rientro in struttura con una non chiara definizione sul giorno”.

A tale nota ne ha fatto immediatamente seguito un'altra che, a integrazione della precedente, segnalava che “...la ragazza ha fatto rientro in comunità educativa nella mattinata di venerdì 19 febbraio u.s., accompagnata dal fidanzato con cui aveva trascorso i giorni precedenti.

Si è appreso dagli operatori che, lo stesso giorno di venerdì 19 febbraio u.s. verso sera, la ragazza si è allontanata nuovamente nonostante fosse stata avvisata dagli operatori stessi del rischio che avrebbe corso e di conseguenze importanti, sia relative al fatto che l'intera comunità (e quindi anche lei stessa) in quel momento si trovava in isolamento (a seguito di positività di un operatore scoperta in quelle ore), sia in riferimento al suo progetto generale.

La ragazza, incurante e con tono arrogante, a dire degli operatori, ha riferito di voler salutare il fidanzato che sarebbe poi ripartito dopo poco, è uscita, ed ha fatto rientro quella stessa sera intorno alle 23.

Al momento attuale, considerati gli eventi e la poca collaborazione della ragazza probabilmente sollecitata dal fidanzato, si esprimono forti dubbi sulla tenuta della ragazza in oggetto rispetto al percorso comunitario”⁹¹.

Ancora, risulta agli atti una comunicazione successiva, del 15 marzo 2021, il cui contenuto si riporta testualmente: “Dal nostro ultimo aggiornamento si intende comunicare che la ragazza si è allontanata di nuovo dalla comunità in cui è collocata, insieme al fidanzato, lo scorso 27 Febbraio, ed ha fatto rientro il giorno seguente, nonostante fosse in isolamento fiduciario e nonostante la mattina stessa lei avesse preso impegni di adesione al progetto comunitario con i Servizi Sociali coinvolti (area minori e area adulti).

Il progetto condiviso con la ragazza prevede il proseguimento del percorso scolastico presso il Cpa che Saman sta già seguendo al pomeriggio e l'iscrizione all'Ente Fomal, in quanto Saman ha espresso il desiderio di diventare cameriera, un percorso di sostegno e di supporto all'autonomia personale e relazionale tramite l'Associazione “Trame di Terre” operante sul territorio (e che si occupa del sostegno

⁹¹ Cfr. nota del 22 febbraio 2021, prodotta all'udienza del 31 marzo 2023.

a donne vittime di matrimoni combinati) e il Centro Antiviolenza, oltre all'affiancamento sulle questioni documentali (i documenti non sono stati trovati) anche tramite il sostegno di un legale. La ragazza rifiuta ogni tipo di contatto (anche mediato e protetto) con la famiglia d'origine (quest'ultima ha avanzato alla scrivente la richiesta di incontrarla perché, a dire del padre, la madre, dopo l'allontanamento della figlia non sta bene, le condizioni di salute sia fisiche che mentali della madre sarebbero peggiorate e vorrebbe perciò incontrare la figlia).

Gli operatori della comunità riportano una situazione di malessere della ragazza in particolare negli ultimi giorni, scrive stati su whatsapp in cui fa alcuni riferimenti al suicidio, in ambito comunitario alza la conflittualità scaricando la tensione esclusivamente sulle altre ospiti (come quando, in occasione degli allontanamenti scarica la responsabilità totalmente sul fidanzato).

È stato riportato dagli operatori della comunità un ultimo episodio (avvenuto il 7 marzo scorso) in cui sembra che Saman abbia tentato di farsi del male, mostrando loro un taglio sanguinante, sulla mano, ha per un po' negato la volontà autolesiva per poi cambiare versione ammettendo l'atto, spiegato da lei con la motivazione dell'essere stanca della vita.”

Nel prosieguo della relazione, viene fatto riferimento alle dichiarazioni rese da Saman Abbas ai Carabinieri di Bologna il 3 febbraio 2021, di cui pure si tratterà nel prosieguo⁹².

⁹² Cfr. verbale 3 febbraio 2021, redatto dai Carabinieri della Stazione di Bologna Indipendenza, acquisito ex art. 512 cod. proc. pen. all'udienza del 17 marzo 2023: D.: “Cosa puoi dire sul matrimonio combinato tra te e tuo cugino?” R.: “Un anno fa, il 17 novembre 2019, sono andata in Pakistan con mio padre e mia madre e ci sono rimasta fino al 14 febbraio del 2020. Il 31 dicembre del 2019 c'è stato il fidanzamento con mio cugino di ventinove anni e il matrimonio era previsto per il giorno 22 dicembre 2020. Io, appena ho saputo che mio padre voleva che mi sposassi con mio cugino, gli ho detto che non volevo farlo, sia perché lui era troppo grande, sia perché non mi piaceva”. D.: “Prima di partire per il Pakistan il 17 novembre del 2019 sapevi quali erano le intenzioni dei tuoi genitori?” R.: “No” D.: “Come si chiama tuo cugino?” R.: “Mio cugino si chiama Rookshar Akmal, è nato in Pakistan e vive ancora lì, non ricordo la sua data di nascita, anche lui era contrario al matrimonio tra noi due” D.: “Quanti anni avevi nel momento in cui ti è stato detto che ti saresti dovuta sposare?” R.: “Quando sono andata con i miei genitori in Pakistan per il fidanzamento con mio cugino Akmal e ho scoperto che volevano che mi sposassi con lui avevo diciassette anni” D.: “Cosa dicevano i tuoi genitori quando gli dicevi che non volevi sposarti?” R.: “Mio padre mi picchiava, dal primo momento in cui ho saputo che la loro intenzione era quella di farmi sposare con mio cugino Akmal io ho detto loro di non volerlo fare. Parlando con mia madre le dicevo: «Dai, mamma, tu sei mamma, lui è troppo grande per me, anche lui non vuole sposarsi con me», lei mi rispondeva che non era una decisione mia. Io ho sempre detto sia quando eravamo in Pakistan che quando eravamo in Italia che non volevo sposarmi con Akmal, le reazioni di mio padre erano violente a livello fisico, mi picchiava. Una volta, cinque mesi fa, ha lanciato un coltello nella mia direzione, non ha colpito me, ma ha colpito mio fratello Ali Haider, che aveva quindici anni, ferendolo ad una mano, mi pare il palmo della mano destra. Nonostante uscisse molto sangue dalla sua mano e io avessi detto di volerlo accompagnare al pronto soccorso, nostro padre ha detto che non era possibile e ha chiuso a chiave la porta di casa. Era presente anche mia madre, che però non ha detto né fatto niente. Tante volte è capitato che mio padre cacciasse di casa me, mia madre e mio fratello e andava a finire che dormivamo per strada sul marciapiede. Ci cacciava da casa dicendo: “Questa è casa mia, vai via”, lo diceva rivolgendosi sia a me che a mia madre. Non è successo una volta, è successo tante volte, si comportava così sia in relazione al fatto che io non volessi sposarmi, ma non solo, lo faceva anche prima. Spesso era ubriaco di vino e mi picchiava per tanti motivi diversi, mi

Tornando al contenuto delle segnalazioni riportate, dal tenore delle stesse si comprende agevolmente come la permanenza della giovane pakistana nella comunità educativa abbia avuto uno sviluppo molto incostante, rispetto al quale il principale fattore di instabilità era costituito dalla relazione con Ayub Saqib e dalle difficoltà connesse alle limitazioni che, a tutela della stessa ragazza, erano state prescritte dalla struttura e dai suoi operatori.

In tal senso, del resto, si sono espresse in dibattimento anche le testimoni escusse in relazione a tale periodo e, tra di esse, la dott.ssa Avanzi, la quale ha riferito che era stata rappresentata anche al Tribunale dei Minori l'opportunità di uno spostamento di Saman Abbas dalla comunità a causa di questi continui allontanamenti, che avevano fortemente preoccupato gli operatori rispetto alla sua incolumità ed a quella degli ospiti della comunità; tuttavia, i contatti con le altre strutture ed associazioni non avevano avuto riscontri positivi, come riferito anche dalla teste Gibertini, che ha confermato che la possibilità di spostare la giovane in un'altra comunità, così da consentirle una maggiore irrintracciabilità, non riusciva a concretizzarsi a causa del fatto che le strutture a tal fine contattate si mostravano preoccupate per l'insofferenza della ragazza a seguire alcune regole di convivenza, tra le quali il rispetto del divieto di uscire senza autorizzazione, trasgredito più volte in occasione delle fughe con il fidanzato Saqib⁹³.

Tale, tortuoso, percorso ha raggiunto il suo epilogo in occasione della definitiva fuga di Saman Abbas dell'11 aprile 2021.

Anche in relazione a tale ultimo, improvvido, avvenimento, si dispone della segnalazione inviata dal servizio sociale al Tribunale minorile, in cui si rappresenta che la giovane "...in data 11 aprile 2021, si è allontanata volontariamente dalla comunità presso cui era collocata. Si precisa che, di tutti gli eventi accaduti, che hanno coinvolto la ragazza direttamente o

picchiava perché io volevo andare a scuola ma lui non voleva e infatti ho finito la terza media facendo l'esame, ma quando ho detto a lui che volevo andare alle scuole superiori lui mi ha detto di no e mi picchiava". D.: "Tuo padre ti ha mai picchiata fuori di casa, alla presenza di altre persone?" R.: "No, è sempre successo dentro casa e c'erano sempre solo mio fratello e mia madre. Poche volte, forse due, ha picchiato anche mio fratello e una volta ha picchiato mia madre davanti a me e mio fratello, circa un anno fa mi sembra. Invece con me era un continuo, prima del fidanzamento con mio cugino soprattutto quando beveva molto vino, dopo il fidanzamento anche se non era ubriaco, lo faceva perché gli dicevo anche un po' arrabbiata di no, che non volevo sposarmi" (...) D.: "Ha altro da aggiungere?" R.: "Voglio dire che io non ho con me i miei documenti, che mio padre dice che li ho io ma in realtà non è vero. Li avevo quando ero a casa a Novellara con i miei genitori, ma quando sono andata via non li ho portati con me, ho con me solo una foto del permesso di soggiorno" D.: "Di quali documenti parli in particolare?" R.: "Carta di identità, tessera sanitaria, permesso di soggiorno e passaporto".

⁹³ Cfr. pag. 124 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023 e pag. 85 verbale stenotipico ud. 15 settembre 2023.

indirettamente, sono stati resi noti alle Forze dell'Ordine (Carabinieri e Polizia Municipale del territorio di residenza della famiglia e Carabinieri del territorio in cui la stessa era collocata). Da allora la stessa non ha dato alcuna notizia di sé e risulta irraggiungibile.

Come indicato nella nostra ultima relazione inviata il 15 marzo scorso, vista la preoccupazione della tenuta della ragazza rispetto al progetto di collocamento e nonostante la scarsa collaborazione da parte della stessa, lo scrivente Servizio stava cercando una sistemazione alternativa per Saman. Tale trasferimento si rendeva ancora più urgente e necessario, alla luce di eventi che hanno coinvolto il fidanzato Sakib (che avrebbe sporto denuncia a seguito di minacce che avrebbe ricevuto, sia rivolte a lui che alla propria famiglia d'origine in Pakistan, dal papà di Saman il quale lo avrebbe intimato a lasciare la figlia), e alla conseguente preoccupazione per l'incolumità della ragazza. A tal proposito si è chiesta la collaborazione all'Associazione Trame di Terre e a diversi Centri Antiviolenza anche fuori regione al fine di poter tutelare la ragazza che nel frattempo esprimeva qualche titubanza nel lasciare la comunità presso cui era collocata, parallelamente si rendeva necessario l'avvio di un percorso di consapevolezza relativo ai rischi e all'elaborazione del vissuto di violenza e supporto psicologico personale.

Dopo l'allontanamento della ragazza, si è tentato di contattarla, ma senza esito. Successivamente si è contattato il fidanzato Sakib Ayub il quale, oltre ad accusare i Servizi di eccessiva rigidità nella concessione di libertà alla ragazza, riferisce di avere avuto l'intenzione di recarsi presso di lei qualche giorno precedente ma di aver poi annullato il viaggio per motivazioni lavorative e di non sapere nulla della scomparsa della fidanzata.

Il 19 aprile 2021 il padre ha contattato la scrivente chiedendo di poter sentire o vedere la figlia, riportando un malessere della madre di Saman affermando che "la madre sta morendo, non mangia più, piange sempre" e che perciò vorrebbe parlare con la figlia prima di recarsi in Pakistan definitivamente.

Nonostante Saman si sia allontanata volontariamente dalla comunità, si esprime forte preoccupazione per la ragazza che ha fatto perdere le tracce di sé, si teme per la sua incolumità e che la stessa possa essere venuta a contatto con la sua famiglia di origine che potrebbe averla condotta forzatamente in Pakistan come lei stessa temeva."

6. Gli eventi successivi all'ultimo allontanamento di Saman Abbas dalla comunità.

Rispetto a tali accadimenti, oltre che alla relazione riportata, è importante fare riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dall'educatrice Aniello e dalle operatrici del servizio sociale, le quali hanno raccontato che dall'11/12 aprile 2021 in poi hanno

provato ripetutamente a mettersi in contatto con la ragazza, senza tuttavia ottenere risposta⁹⁴.

Quindi, si è provato a contattare il fidanzato della giovane, visto che in tutte le precedenti occasioni in cui Saman Abbas si era allontanata dalla comunità lo aveva sempre fatto per incontrare lui⁹⁵. Dopo vari tentativi, Ayub Saqib è stato rintracciato sia dalle operatrici del servizio che da quelle della comunità, alle quali - tutte - ha dichiarato di non sapere dove si trovasse Saman Abbas, arrivando anzi a chiedere lui stesso informazioni sulla ragazza, raccontando alle sue interlocutrici una serie di circostanze che i fatti, poi, si incaricheranno di smentire.

In particolare, non solo ha negato che la ragazza si trovasse assieme a lui, ma ha anche simulato l'invio di messaggi da parte sua sul telefono di Saman Abbas⁹⁶, aggiungendo pure che lui si sarebbe opposto a questo ulteriore allontanamento dalla comunità di Saman, minacciando addirittura di lasciarla.⁹⁷ Circostanze di tenore analogo

⁹⁴ Cfr. pag. 60 e ss. verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023: Pubblico Ministero: *“Va bene. Quindi lei ha seguito appunto Saman in questo percorso fino a quando si allontana il 12 aprile, cosa succede, da chi è avvisata lei?”* Testimone Oliva: *“Io vengo avvisata... io, ma intendo il Servizio in generale, quindi sia il Servizio Minori e di conseguenza tramite me anche il Servizio Adulti e Forze dell'Ordine ...vengo avvisata dalla comunità, che nel frattempo ha fatto l'ennesima denuncia di... (...) Niente, dopo io provo a contattare Saman direttamente al numero di cellulare in mio possesso, ma non ricevo risposta perché risultava spento. Invio anche un messaggio o due, adesso, comunque dei messaggi, ma risultava una spunta soltanto, quindi non... Insomma, comunque non riesco a mettermi in contatto con lei perché il cellulare era irraggiungibile e quindi provo a contattare il ragazzo...”*

⁹⁵ Cfr. pag. 122 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023: Testimone Avanzi: *“...quindi abbiamo sempre segnalato alle Forze dell'Ordine gli allontanamenti, così come è stato con l'ultimo allontanamento dalla comunità, l'ultimo di aprile, quindi questo è stato intanto il primo passaggio. Quindi raccordi costanti con la comunità, abbiamo provato a contattare Saman sui numeri che avevamo a disposizione e... E abbiamo provato a contattare anche il fidanzato della ragazza, il signor Saqib, perché negli allontanamenti precedenti era accaduto che si trovasse in sua compagnia, quindi avevamo pensato che potesse essere anche questo il caso e lui ci ha risposto in un secondo momento dicendo che non era con lei. Noi abbiamo perso le tracce della ragazza fino al 21 di aprile...”*

⁹⁶ Cfr. copia forense telefono cellulare iPhone 11 Pro in uso a Ayub Saqib.

⁹⁷ Cfr. pag. 74 e 75 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“Il giorno dopo”*. Testimone Oliva: *“Sì?”* Difesa, Avv. Scarcella: *“È il giorno dopo che Saqib le riferisce di non sapere dove era Saman?”* Testimone Oliva: *“Sì, perché il 12 non sono riuscita a parlargli perché non mi aveva risposto, dopo lui mi aveva fatto le due videochiamate alla sera ma il cellulare era spento...”* Difesa, Avv. Scarcella: *“E vi siete risentiti il 13...”* Testimone Oliva: *“Il 13”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“...e ha detto che non sapeva dove era Saman, è corretto?”* Testimone Oliva: *“Sì”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“E mi conferma che anche il 14 di aprile Saqib le ha scritto per chiedere a lei informazioni su dove fosse Saman?”* Testimone Oliva: *“Precisamente non me lo ricordo, cioè se era stato il giorno dopo, ma sì lui mi aveva inviato successivamente dei messaggi per chiedermi se lo sapessi”* Difesa, Avv. Scarcella: *“Glielo ricordo come tra virgolette contestazione in aiuto: “In data 14 aprile 2021, sempre tramite messaggistica WhatsApp, Saqib mi chiedeva se avevo notizie di Saman”, conferma quanto aveva dichiarato ai Carabinieri?”* Testimone Oliva: *“Sì, sì.”* Difesa, Avv. Scarcella: *“Torno un attimino, mi scusi, al 13 di aprile. Mi conferma che Saqib in quella conversazione che avete avuto le aveva riferito che non aveva posto per ospitare Saman e aveva consigliato a Saman di rimanere in comunità altrimenti avrebbe rotto il fidanzamento?”* Testimone Oliva: *“Se l'ho dichiarato, sì, sì.”* Difesa, Avv. Scarcella: *“Sì,*

sono state riportate dal giovane pakistano all'educatrice Aniello, come da lei riferito in aula – laddove ha raccontato che il 12 aprile 2021 veniva contattata da un numero che non conosceva tramite un messaggio, in cui Ayub Saqib si presentava, chiedendole dove fosse Saman – e come testimoniano documentalmente i messaggi intercorsi, prima, tra l'educatrice Aniello ed Ayub Saqib⁹⁸ e, poi, tra la stessa Aniello e Saman Abbas, nei giorni successivi al suo rientro a casa a Novellara.

Quanto realmente accaduto tra l'ultimo allontanamento di Saman dalla comunità ed il suo rientro a Novellara verrà riferito da Ayub Saqib solo dopo la tragica morte della ragazza.

Difatti, è solo durante le indagini e, poi, in dibattimento, che il giovane ammetterà che l'11 aprile 2021 Saman Abbas si era recata direttamente da lui, nei pressi di Roma, nel luogo in cui lui alloggiava e lavorava, rimanendo lì assieme a lui sino al 20 aprile 2021, giorno in cui farà poi rientro a Novellara⁹⁹.

Rispetto al periodo trascorso assieme dai due ragazzi, Ayub Saqib ha dichiarato che in quei giorni avrebbero deciso di portare a compimento l'idea, di cui avevano già discusso, di sposarsi (*"...prima abbiamo parlato, poi quando è venuta da lui abbiamo deciso, senno andava di nuovo alla comunità e poi era difficile"*), tant'è vero che avrebbero effettuato degli acquisti per il matrimonio, ossia l'abito da sposo scelto per lui dalla stessa Saman, mentre il vestito per lei l'avrebbe in seguito spedito sua madre dal Pakistan, una volta che la stessa era già tornata a casa: circostanza, quest'ultima, rispetto alla quale è poi emerso che Ayub ha rilasciato un'intervista di ben altro, ed evidentemente strumentale, tenore¹⁰⁰.

lei dichiara... Testimone Oliva "Sì." Difesa, Avv. Scarcella: *"...Nel prosieguo della conversazione del 13 aprile 2021 avuta con Saqib, quest'ultimo mi diceva che avrebbe potuto ospitare la ragazza in quanto abitava con altre persone e che lui aveva consigliato alla ragazza di non lasciare la comunità e che se lo avesse fatto lui avrebbe rotto il fidanzamento"*. Testimone Oliva: "Sì".

⁹⁸ Si riporta il passaggio della chat: Ayoub Saqib: *"Dov'è Sami? Voglio parlare con te, lei please answer me"* Francoise Aniello *"Saqib, io non so dov'è e oggi quando mi hai scritto io non sapevo che era scappata, se non è con te io non ho idea di dove può essere e sono molto preoccupata, ho tanto paura per la sua vita, sono molto preoccupata"*. Francoise Aniello: *"Se è con te puoi dirmelo, non succede niente, ma almeno mi tranquillizzo. Lei non scapperebbe mai se non per raggiungere te. Se stai facendo finta di non sapere nulla, ti prego, smettila, perché Saman per me è come una figlia e sono molto preoccupata"*; in dibattimento, invece, Ayub ha dichiarato di non conoscere e non ricordarsi dell'educatrice Aniello.

⁹⁹ Cfr. pag. 33 verbale stenotipico ud. 29 settembre 2023 e pag. 18 verbale incidente probatorio 23 luglio 2021.

¹⁰⁰ Cfr. pag. 107 e 108 verbale stenotipico ud. 29 settembre 2023: Difesa Avv. Scarcella: *"Una sola domanda. Saqib, dimmi se ho capito bene, prima hai detto che il vestito da sposa di Saman è arrivato da te dove eri a Roma due o tre giorni dopo che Saman era andata via, era già tornata a casa sua?"* Testimone Ayoub: "Sì". Difesa Avv. Scarcella: *"È così?"* Testimone Ayoub: "Sì". Difesa Avv. Scarcella: *"Mi spieghi una cosa, perché il 7 luglio 2021 tu eri a"* *"Chi l'ha visto?"*, hai

Quanto al matrimonio, il teste ha dichiarato di essersi informato tramite un amico su quali fossero i documenti necessari a tal fine e, alla luce delle indicazioni ricevute – secondo cui per la celebrazione era necessario il passaporto – i due avrebbero realizzato di non disporre di quello di Saman, che si trovava nell’abitazione di Novellara. Ayub Saqib ha quindi sostenuto, confermando quanto dichiarato in sede di incidente probatorio, che la ragazza gli avrebbe detto che non aveva altra scelta se non quella di andare a casa e prendere i documenti, aggiungendo “...ha detto che l’ha chiesto comunità i documenti e lei detto che: “Vado a casa per prendere i documenti”, non c’era altro motivo, per quello è andato dai genitori, sua famiglia, c’era solo questo motivo, sennò... Perché è stato in comunità otto mesi e loro non facevano niente, perché voleva lavorare e anche studiare e loro non davano permesso”¹⁰¹.

Quest’ultima “accusa” rivolta da Ayub ai servizi sociali ed alla comunità – che riaffiora ripetutamente nel corso della sua testimonianza – non ha trovato riscontro nel corso dell’istruttoria in quanto, come si è già accennato, sia il servizio che gli operatori della struttura che ospitava Saman Abbas si erano attivati in più momenti per realizzare un progetto educativo, di formazione e di reinserimento, anche lavorativo, che consentisse alla giovane di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte di vita, offrendole gli strumenti a tal fine necessari e dei quali, evidentemente, la stessa purtroppo non disponeva: ebbene, rispetto alla messa in atto di tale progetto, tutte le testimoni coinvolte hanno riferito che il principale ostacolo alla sua realizzazione era costituito proprio dalla relazione con Ayub Saqib, che ha quindi condizionato, compromettendolo, il percorso che Saman Abbas avrebbe dovuto seguire in comunità.

Neppure in relazione alla questione dei documenti, invero, si riscontra l’inerzia che la parte civile ha, reiteratamente, imputato al servizio sociale ed alla comunità.

Anzitutto, si è già detto che, come riportato nella relazione del servizio redatta il 16 dicembre 2020, in occasione della notifica ai genitori del decreto provvisorio del Tribunale per i minori, gli stessi non avevano consegnato alle assistenti sociali i documenti della ragazza, e ciò nonostante le stesse avessero anticipato loro telefonicamente la richiesta, prevedendo la consegna per il giorno seguente.

Ancora, è documentalmente provato che il 15 febbraio 2021 la coordinatrice della Comunità “Santa Maria Maggiore”, Gibertini Natalia, ha accompagnato la giovane presso la stazione dei Carabinieri di Bologna Indipendenza per sporgere una denuncia

rilasciato una intervista e hai detto alla giornalista che ti faceva la domanda che Saman aveva indossato quel vestito?” (...)
Interprete: “Dice che non ci parlava bene italiano e quello che chiedevano dicevo sempre sì”.

¹⁰¹ Cfr. pag. 8 verbale ud. 23 luglio 2021 e pag. 36 verbale stenotipico ud. 29 settembre 2023.

di smarrimento del permesso di soggiorno, come aveva loro suggerito di fare la Questura al fine di ottenere un nuovo rilascio.

È poi importante evidenziare che le testimoni escusse all'udienza del 31 marzo 2023 hanno chiarito che il problema relativo alla disponibilità ed al rinnovo dei documenti della giovane pakistana non è stato affatto ignorato, ma affrontato in modo commisurato rispetto a quelle che erano le urgenze del momento e, soprattutto, le esigenze della giovane ospite. In particolare, quanto agli iniziali contatti con il servizio sociale, è stato rappresentato che la questione relativa al permesso di soggiorno scaduto di Saman Abbas non risultava, in quel momento, di competenza del servizio, ma della famiglia, poiché non si trattava di minore straniero non accompagnato, trovandosi Saman Abbas sul territorio nazionale assieme ai genitori. In ogni caso, in questa concitata fase iniziale, l'assistente sociale Beggi ha riferito che, non è stata quella, nell'immediato, la priorità che si è posta al servizio che, inizialmente, aveva primario interesse alla messa in sicurezza della giovane, mentre la questione relativa ai documenti poteva essere affrontata più avanti¹⁰².

Rispetto alla fase successiva al suo allontanamento – durante la quale Saman Abbas diverrà maggiorenne, il 18 dicembre 2020 – è utile riportare quanto dichiarato in udienza dall'assistente sociale Oliva, la quale, proprio su domanda del difensore di Ayub Saqib, ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il permesso di soggiorno di Saman era scaduto, aggiungendo che: *“...inizialmente sono stati richiesti ai genitori, perché come indicato nel provvedimento dei minori, veniva appunto ordinato ai genitori di consegnare i documenti, dapprima al tutore quando lei era ancora minore e poi dalla maggiore età direttamente alla ragazza stessa (...) Dopodiché io invio un aggiornamento il 18 dicembre, dove scrivo al Tribunale dei Minori che era ancora competente e per conoscenza alla Questura di Reggio, sempre Ufficio Minori, con cui avevo avuto dei contatti prima, aggiornamento sul fatto che i genitori non ci avevano portato questi documenti (...) a gennaio la comunità viene a sapere che c'era una foto del suo permesso di soggiorno che ce l'aveva Saqib, che appunto avrebbe inviato a Saman e poi inviato alla comunità, quindi questa era una foto del suo permesso di soggiorno che era risalente però al periodo precedente da quello che dicevano. Dopo Saman aveva comunicato alla comunità che il padre avrebbe preso appuntamento per il 16 di febbraio*

¹⁰² Cfr. pag. 43 e 44 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023: Testimone Beggi: *“Guardi, Saman mi disse che i suoi documenti erano chiusi dentro all'armadio a casa sua e io chiamai più volte il papà per farmeli consegnare, il papà mi disse: “I documenti ce li ha lei, non ce li ho io”, però, ripeto, in quel momento li per me la priorità, onestamente, dal più profondo del mio cuore, ma non mi pento neanche di averlo pensato, è stato proprio quello di aiutare Saman”*. Presidente: *“Certo”*. Testimone Beggi: *“E il mio pensiero era quello di potere portare avanti un progetto con lei, dove ci poteva rientrare... anzi, ci dovevano rientrare i documenti, per carità. Però in quel momento, ripeto, è stato fatto tutto alla velocità della luce, quindi non abbiamo fatto in tempo. Cioè, io parlo per il mio pezzo”*.

in Questura per le impronte, per poterlo rinnovare. Dopodiché c'è stata da parte mia un altro aggiornamento con l'Ufficio Minori della Questura, dove però mi hanno detto che al momento in cui lei era maggiorenne non erano più competenti loro. E quindi la comunità, ovviamente sul mandato del Servizio, ma appunto proprio perché Saman era maggiorenne era lei a dovere richiedere i documenti, ha preso i contatti con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Emilia, ma non è mai stata ricevuta una risposta. Dopodiché, a inizio febbraio, si rivolge, quindi la comunità e la ragazza, appunto, si rivolgono alle Forze dell'Ordine rispetto alla questione dei documenti, le Forze dell'Ordine consigliano di fare una denuncia di smarrimento dei documenti, proprio perché il consiglio secondo le Forze dell'Ordine era quello di disgiungere il procedimento di rinnovo dei documenti da quello dei genitori, quindi viene fatta poi una denuncia di smarrimento (...) Io so che sono state mandate più di una email, anche perché rispetto a questo dopo lei è stata anche vista da un avvocato, Saman è stata vista da un avvocato appunto anche rispetto a questa parte dei documenti, che ha consigliato di rinviare un'altra richiesta e quindi di rimettersi in contatto, cosa che era stata già fatta dalla comunità, nuovamente, ma non hanno mai risposto, la Questura, l'Ufficio Immigrazione, adesso non so, non hanno mai risposto'¹⁰³.

Tanto premesso in ordine alle iniziative intraprese per ottenere il rilascio dei documenti della ragazza, prima da parte della famiglia e poi della competente Questura, è altrettanto importante evidenziare un aspetto - su cui si tornerà in seguito - relativo al fatto che, in realtà, il problema dei documenti della giovane e l'urgenza di ottenerli è divenuto centrale e, purtroppo, determinante, solo successivamente, in concomitanza con l'ultima fuga di Saman Abbas dalla comunità, ossia nei giorni in cui, raggiunto il fidanzato nei pressi di Roma, avrebbero deciso di sposarsi.

Depone chiaramente in tal senso la testimonianza resa dall'educatrice di riferimento della ragazza, la quale – su domanda, ancora una volta, del difensore di Ayub Saqib che, non a caso, è stato l'unico a indugiare sul tema – ha riferito che per Saman Abbas non era affatto essenziale la questione dei documenti, essendo per lei ben più importanti e più dure da sopportare le varie limitazioni frapposte alla sua libertà di movimento dalla struttura; la stessa educatrice Aniello, poi, ha aggiunto che la ragazza non le aveva mai espresso il desiderio di avere i suoi documenti, per potersi costruire

¹⁰³ Cfr. pag. 64 e ss. verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023; negli stessi termini nel corso della medesima udienza, si sono espresse sia la dott.ssa Avanzi, responsabile del servizio, che l'educatrice Aniello, la quale ha riferito che “Abbiamo fatto diverse cose, l'abbiamo anche portata tra l'altro dall'Avvocatura di Strada, perché diverse volte abbiamo contattato telefonicamente la Questura di Reggio Emilia, da cui però non abbiamo avuto risposte, abbiamo inviato anche due email alla Questura di Bologna e poi eravamo andate anche dall'Avvocatura di Strada per capire come potere ottenere i documenti... E loro ci avevano consigliato di scrivere una email all'Ufficio Immigrazione”.

un futuro, precisando che “...dei documenti non parlava quasi mai, se non nell'ultimo periodo”¹⁰⁴.

Trova conferma, dunque, la circostanza che è esclusivamente a causa ed in funzione del matrimonio con Ayub Saqib che è emersa l'urgenza di ottenerli, la quale determinerà poi il ritorno a Novellara della ragazza. Quanto alle ragioni per cui, nonostante l'indisponibilità dei documenti della ragazza ed i rischi connessi ad un suo ritorno a casa per recuperarli, vi fosse questo bisogno di accelerare così tanto i tempi delle nozze, Ayub Saqib ha dichiarato in udienza che, altrimenti, la fidanzata “*andava di nuovo alla comunità e poi era difficile*”, negando invece di essere a conoscenza del fatto che il matrimonio tra i due gli avrebbe consentito di richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari¹⁰⁵.

Ancora, va evidenziato che – a fronte di quanto dichiarato da Ayub in dibattimento, laddove ha affermato che la decisione del rientro a casa, per procurarsi i documenti, è stata assunta dai due congiuntamente – è invero emerso che Saman Abbas, in una conversazione con Francoise Aniello successiva al rientro a casa della ragazza, ha confidato all'educatrice che era stato lui, in realtà, a convincerla a fare rientro a Novellara. Si riportano, di seguito, i passaggi della chat¹⁰⁶:

Saman Abbas: “*Ti voglio dire tutto, ma adesso no*”

Francoise Aniello: “*Io ho sempre pensato che lui mentiva, chiamami quando sei da sola*”.

Saman Abbas: “*Okay*”

Francoise Aniello: “*Se hai bisogno ci sono, lo sai che ti voglio bene*”

Saman Abbas “*Fra, ti voglio dire una cosa, però non dici a nessuno. Lui mi ha detto che vai a casa, giuro*”

Francoise Aniello “*Davvero? Ma perché, ti ha ingannata?*”

Saman Abbas: “*Lui ha detto: «Che così tu prendi i tuoi documenti, tutto»*”

Francoise Aniello: “*Non è giusto quello che ha fatto*”.

Saman: “*Sì, però non dici a nessuno, per favore*”.

¹⁰⁴ Cfr. pag. 152 e ss. verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

¹⁰⁵ Cfr. verbale 12 maggio 2023, pag. 81: Testimone Gandolfi: “...c'è una parte dove Saman e Saqib organizzano di sposarsi così da regolarizzare la posizione di Saqib in Italia con permesso di soggiorno quale rifugiato politico. Nel senso che, a un certo punto, quando Saman mette al corrente Saqib che ha ripreso i contatti con l'assistente sociale, dice: “Potremmo fare una cosa, ne parlo con l'assistente sociale, tu vieni qua, ti vuole conoscere, e vediamo quello che si può fare... Però non dire all'assistente sociale che ci siamo conosciuti su TikTok, perché all'assistente sociale non piacciono questo tipo di conoscenze”.

¹⁰⁶ Cfr. produzioni documentali PM ud. 30 maggio 2023, allegato n. 18.

Il contenuto di tale conversazione, che si pone in netta contraddizione rispetto a quanto dichiarato da Ayub Saqib, appare del tutto attendibile, trattandosi di una circostanza riferita dalla ragazza in via confidenziale all'educatrice, alla quale chiedeva espressamente di non rivelare niente a nessuno; d'altro canto, non può non sottolinearsi come, in fase d'indagine, lo stesso Saqib abbia fornito una versione ancora differente, anch'essa smentita dal passaggio della chat appena riportato, avendo raccontato che lui non era affatto d'accordo rispetto al rientro a casa della fidanzata, perché da lui reputato pericoloso, dissociandosi del tutto da tale decisione¹⁰⁷.

Ancora, riscontra ulteriormente la versione riferita da Saman Abbas all'educatrice, il messaggio del 30 aprile 2021, rinvenuto nella chat Instagram tra i due fidanzatini e sul quale si tornerà ampiamente, con cui Ayub Saqib – a fronte della volontà manifestatagli dalla ragazza di andar via di casa lontana da tutti, lui compreso – le risponde dicendole *“Tu sei andata con la mia volontà e uscirai di casa con la mia volontà”*. Si riporta il passaggio della chat del pomeriggio del 30 aprile 2021, per chiarire il contesto in cui si inserisce:

Saman Abbas: *“Io comunque oggi vado via, molto lontano da voi tutti”*

Ayub Saqib *“Sì, sì”*

Saman Abbas *“Vedrai”*

Ayub Saqib *“Non è che adesso devi andare nel culo dell'asina... Scopa la sorella”*

Saman Abbas *“Non scherzare con me”*

Ayub Saqib: *“Tu sei andata con la mia volontà e uscirai di casa con la mia volontà”*¹⁰⁸.

Nello stesso senso, depone poi un ulteriore messaggio inviato nella stessa occasione, quando la giovane gli scrive che sarebbe andata via lunedì, ossia il 3 maggio, e Ayub le risponde *“No, vita, finché non si trovano tutti i documenti”*.

¹⁰⁷ È quanto emerge dalla contestazione svolta della difesa Noman Ul Haq in sede di esame diretto: Difesa, Avv. Scarcella: *“I Carabinieri ti hanno fatto questa domanda: ‘Lei – cioè tu – era d'accordo con Saman affinché quest'ultima tornasse a casa?’”, la tua risposta è stata: ‘Io ero consapevole del pericolo che correva tornando a casa e non ero d'accordo su ciò, in quanto sono a conoscenza del fatto che il padre aveva minacciato di uccidermi se non la lasciavo’. Qui quindi tu hai dichiarato che non eri d'accordo per fare tornare Saman a casa, io ti chiedo, visto che oggi hai detto una cosa diversa, ai Carabinieri hai detto una cosa falsa?”* Testimone Ayoub: *“Quello non mi ricordo che ho parlato io o c'è qualche mediatore, va bene. Se qualsiasi cosa che, va bene, se ho parlato male o capisco male, se una cosa (...) Allora non è colpa mia. Però, va bene, se c'è qualche mediatore...”*

¹⁰⁸ Testimone Ayoub: *“Okay, allora, quello che ho scritto, va bene. Va bene, quello che abbiamo parlato, quello che lei mi ha detto: ‘Allora, se mi danno oggi i documenti, va bene, devo prendere quello Sim’. Allora io ho detto: ‘Ma no, se non... Va bene, così tu non vai via, ma se hai i documenti, va bene, quando ti dice tuo papà: ‘Allora ecco i tuoi documenti, vai a prendere una Sim’, poi allora prima dici me: ‘Ce l'ho documenti e allora adesso devo andare via’, prima dicevi me”, ho detto così”*.

7. Il rientro di Saman Abbas a Novellara il 20 aprile 2021 e le giornate successive.

Chiarite le motivazioni che hanno spinto Saman Abbas a fare rientro a Novellara il 20 aprile 2021, si evidenzia che l'istruttoria ha consentito di appurare che è stata proprio quest'ultima l'occasione in cui la giovane ha riferito al fidanzato che, nel caso in cui non si fosse fatta sentire per un paio di giorni, lo stesso avrebbe dovuto avvisare le forze dell'ordine. Si tratta di un particolare diverso da quello inizialmente rappresentato da Ayub Saqib, il quale, in fase d'indagine, e per l'esattezza il 5 maggio 2021, aveva riferito ai Carabinieri di Alvito che la richiesta gli era stata fatta dalla ragazza in occasione del loro ultimo contatto del 30 aprile 2021, attorno alle 23:20¹⁰⁹, come peraltro ribadirà anche in occasione della successiva audizione del 12 maggio 2021.

Al netto del chiarimento raggiunto circa l'esatta collocazione temporale di tale episodio, risulta comunque che, nei fatti, Ayub si è determinato a recarsi dai Carabinieri solo il successivo 5 maggio 2021.

Ciò posto, a fronte della diversa versione fornita da Ayub alle operatrici e dalla stessa Saman Abbas ai Carabinieri, è provato che la ragazza ha fatto rientro nell'abitazione di via Colombo 103 il 20 aprile 2021, come documentano le immagini del sistema di video sorveglianza dell'azienda agricola "Le Valli", che ne attestano l'arrivo attorno alle 14:38.

Alla ricostruzione degli eventi immediatamente successivi al rientro a casa della giovane è possibile giungere, da un lato, in base alle dichiarazioni rese dalle operatrici, sia del servizio sociale e che della comunità, ed a quelle riportate dai militari della stazione di Novellara, delle quali si darà conto nel paragrafo che segue; dall'altro, facendo riferimento ai dati ricavabili dalle immagini della video sorveglianza dell'azienda "Le Valli" – non si dispone, invece, di quelle dell'abitazione Iemmi Dario, aventi una data retention più ristretta¹¹⁰ – e dal contenuto della chat che Saman Abbas intrattiene, in quei giorni, con Ayub Saqib. Si tratta di elementi cui ha fatto riferimento il teste di P.G. Gandolfi nella sua deposizione, ma comunque evincibili dalla documentazione

¹⁰⁹ Si riporta la contestazione fatta in base alle dichiarazioni rese dal testimone il 5 maggio 2021 ai Carabinieri di Alvito "Ho sentito l'ultima volta al telefono a mezzo Instagram, con più messaggi scritti e vocali sul profilo "alone girl 11662", verso le 23.11. La stessa era preoccupata e mi riferiva che se non avessi avuto sue notizie nei giorni successivi probabilmente le era capitato qualcosa di brutto".

¹¹⁰ Si segnala che l'abitazione in questione, presso la quale è installata la telecamera cui si farà ampiamente riferimento nel prosieguo, si trova sul lato della strada Provinciale prospiciente a quello dell'azienda agricola "Le Valli".

video e dalla messaggistica a disposizione, che verranno di seguito riportati avendo particolare riguardo a quanto accaduto tra il 20 ed il 29 aprile 2021, in quanto sugli avvenimenti occorsi a far data dal 29 aprile 2021 sarà necessario soffermarsi molto più approfonditamente nel prosieguo.

Dunque, procedendo nel tentativo di offrire una ricostruzione cronologica quanto più lineare possibile degli eventi che hanno preceduto la tragica fine della ragazza, e fatti salvi i chiarimenti che si renderanno necessari nel prosieguo, occorre prendere le mosse dai dati riportati dal Maresciallo Maggiore Gandolfi, al quale, nel corso dell'esame diretto condotto dal Pubblico Ministero, è stato appunto richiesto di riferire quanto di interesse è emerso dalla visione delle telecamere dell'azienda agricola e dall'analisi dei tabulati, delle copie forensi e della chat Instagram tra Ayub Saqib e Saman Abbas, nella fase immediatamente successiva al rientro a casa della ragazza¹¹¹.

A riguardo, dopo aver confermato che il rientro a casa della ragazza risulta attestato attorno alle 14:38 del 20 aprile 2021, allorquando in casa erano presenti la madre, il padre e lo zio Danish – mentre successivamente arriverà Ali Haider, che si trovava a scuola, seguito poi da Noman Ul Haq – il teste ha preliminarmente chiarito che, al momento del suo rientro a Novellara, Saman Abbas risultava sprovvista di un telefono proprio, precisando che “...uno, il Huawei Y6P viene lasciato presso la comunità che la ospitava a Bologna e poi viene recuperato per il tramite di Françoise Aniello, che lo consegna all'assistente sociale Oliva che poi lo dà ai Carabinieri, l'altro invece viene lasciato nel momento in cui abbandona Sacrofano, dove temporaneamente dall'11 fino al giorno 20 è stata con il fidanzato Saqib, e lo lascia a Saqib, infatti poi questo telefono viene sequestrato allo stesso Saqib, parliamo di un Huawei P30 Lite...”.

Ciò nonostante, risulta che la ragazza ha intrapreso una chat Instagram con il fidanzato Ayub Saqib – intercorrente tra il profilo “Alone girl 1662”, già in uso a Saman Abbas, ed il profilo “Falaknor 5552”, anche questo già in uso ad Ayub ma dallo stesso mai utilizzato prima con Saman – che prende avvio il 21 aprile 2021 e che si protrae, in maniera quasi continua, sino alla tragica sera del 30 aprile 2021¹¹².

¹¹¹ Cfr. pag. 22 e ss. verbale stenotipico udienza 19 maggio 2023.

¹¹² A riguardo, va evidenziato quanto precisato da Gandolfi, laddove ha riferito che “...la chat non è stata rinvenuta all'interno della copia forense dei due telefonini di Saman o dei due telefonini di Saqib (...) Quando ci siamo accorti che c'era questa chat tra i due è stato fatto un sequestro delle credenziali del profilo Instagram “Falaknor 552” in uso a Saqib, cambiando ovviamente l'autenticazione a due fattori, così da non permettere a Saqib di potere eventualmente rientrare all'interno e mantenere genuina la prova, ed è stato fatto il cosiddetto takeout del profilo... l'intero profilo “Falaknor 5552”... si sono analizzate anche le altre chat e l'unica risultata essere di interesse per quanto ci riguardava è appunto quella intercorsa, come ho detto prima, tra il profilo “Falaknor 5552” e il profilo “Alone girl 1662”.

A conferma del fatto che Saman Abbas fosse sprovvista di telefono, sono stati evidenziati i messaggi in cui la stessa riferisce che sta usando il telefono della madre che, è stato accertato, non era in possesso di nessun tipo di sim card e, quindi, neppure di traffico dati, tant'è vero che in più occasioni la ragazza fa riferimento al fatto che deve utilizzare la connessione mobile del telefono in uso al fratello Haider; anche alla luce di tali circostanze, ma non solo, si spiegano i numerosissimi messaggi con cui Saqib Ayub raccomanda alla fidanzata, in maniera quasi ossessiva, di disconnettersi dal proprio account e di non lasciar traccia delle loro conversazioni, nel timore - dichiarato - che i genitori o il fratello potessero scoprire che la loro relazione non si era in realtà interrotta, come da Saman riferito ai familiari.

Svolte tali premesse, Gandolfi ha quindi segnalato le circostanze emerse in relazione a tali giornate e ritenute d'interesse sotto il profilo investigativo.

Tra queste, l'invio da parte di Saman Abbas di foto ritraenti il passaporto della madre e del padre e anche il suo passaporto e la carta di identità pakistana del padre: è stato a riguardo segnalato quanto spesso la ragazza riferisse a Saqib di essere all'incessante ricerca dei propri documenti, che però non riusciva a trovare, avendo rinvenuto solo quelli dei genitori ma non i suoi. In quest'ottica, deve essere letta anche l'importanza attribuita all'idea della ragazza di voler acquistare, tramite il padre, un telefonino ed una sim card a lei intestati, rappresentando questa un'occasione in cui appunto sarebbe potuta rientrare in possesso dei suoi documenti.

Il tutto a riscontro del fatto che è stato proprio il recupero dei documenti il motivo principale che ha condotto la giovane a rientrare a casa, come dalla stessa espressamente riferito anche all'educatrice Aniello, una volta che le due riprenderanno i contatti via Instagram il 28 aprile 2021¹¹³.

Ancora, la medesima motivazione è stata offerta dalla giovane ai Carabinieri di Novellara nelle sommarie informazioni del 22 aprile 2021, di cui si dirà a breve. Sin

Con riferimento sempre alla chat Instagram, è poi importante segnalare che per la corretta individuazione dell'orario dei messaggi è necessario sommare dieci ore all'orario impresso; ancora, si rappresenta che nella copia cartacea della chat Instagram avviata il 27 aprile 2021, prodotta dal P.M., le pagine non risultano numerate: per tali ragioni, è necessario riferirsi alla copia in formato PDF, in cui peraltro la lettura deve essere condotta "al contrario", scorrendo il file dalla fine.

¹¹³ Cfr. verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023, testimone Aniello, e chat Instagram Saman Abbas – Francoise Aniello, produzioni documentali P.M. ud. 30 maggio 2023, in cui la ragazza il 28 aprile 2021 le scrive: *"Fra, sono venuta a casa per prendere solo i miei documenti, e basta. Non voglio stare con i miei genitori, solo prendere i documenti e basta"*.

d'ora, però, può anticiparsi che mentre nell'occasione da ultimo citata la giovane racconterà ai militari che, una volta recuperati i documenti, era sua intenzione rientrare nella comunità di Bologna, dal contenuto della chat emerge chiaramente che, in realtà, il suo desiderio era quello di ritornare dal fidanzato e di continuare a vivere con lui: a tal fine, Saman Abbas scrive in più occasioni di aver progettato di uscire di notte, per evitare che i familiari, in specie la madre ed il fratello, che la controllavano di continuo, potessero accorgersene¹¹⁴.

Volgendo l'attenzione proprio ai familiari della ragazza ed al comportamento dagli stessi tenuto in quei giorni, per come riportato da Saman Abbas al fidanzato, il Maresciallo Gandolfi ha dato conto di una serie di circostanze, apprese dai messaggi e poi oggetto di successiva verifica da parte della P.G., appunto perché ritenute d'interesse.

Tra queste, una prima nota importante è stata ricavata da un messaggio inviato il 25 aprile 2021, attorno alle 18, in cui la giovane riferisce che si era recato a casa loro lo zio Zaman Fakhar, fratellastro del padre, il quale, dopo averla insultata, l'avrebbe percossa con uno schiaffo sul viso; a riguardo, ha segnalato Gandolfi che, dall'analisi della copia forense del telefono di Ayub Saqib, risultava che lo stesso 25 aprile questi aveva ricevuto una foto che ritraeva Saman Abbas con una guancia arrossata.

Ebbene, a riguardo, ha riferito il teste di P.G. che *“...dalla visione delle telecamere di videosorveglianza dell'Azienda Agricola Le Valli, l'unica occasione in cui si vede Zaman Fakhar entrare all'interno dell'abitazione della famiglia Abbas risulta essere la mattinata del giorno 26 aprile 2021. Arriva presto, alle 7 e un quarto, e se ne va alle 9:27, togliamo sempre quei 10 minuti, insomma, comunque rimane all'interno dell'abitazione circa 2 ore, 2 ore e 10. Infatti c'è un punto della chat dove Saman riferisce di avere subito uno schiaffo da parte dello zio Zaman Fakhar, questo avviene il giorno 25/04 alle ore 18:05. Questo dato viene immediatamente riscontrato dalla P.G., perché... riscontrato, viene cercato un riscontro, non viene riscontrato, viene cercato un riscontro a questo dato, e il riscontro non lo si trova, perché? Perché in quella fascia oraria innanzitutto le telecamere non inquadrano in quella giornata l'ingresso e l'uscita da casa di Zaman Fakhar e per di più i tabulati*

¹¹⁴ Si vedano, oltre alle dichiarazioni di Gandolfi, i messaggi contenuti a pag. 339-338 della annotazione di P.G. relativa alla chat 21 aprile - 5 maggio 2021 tra Ayub Saqib e Saman Abbas, ove quest'ultima scrive: Apr 25, 2021, 11:31 PM Apr 25, 2021, 11:31 PM *“Ho pensato a questo quando avrò i documenti da qui come farò a uscire... Perché in ogni momento la mamma è con me... pensavo che uscirò all'una di notte”*. Un progetto che in un messaggio del 30 aprile 2021 sembra ormai prossimo a realizzarsi, tanto che la ragazza scrive: Apr 30, 2021, 19:32: *“Oh no vita lunedì sarò da te se dio vuole ho fiducia... il 3 sarò da te”*.

telefonici dell'utenza in uso a Zaman Fakhar e anche la copia forense, perché noi abbiamo anche la copia forense del telefono di Zaman Fakhar, indicano che non si trovava in quel luogo, le celle ovviamente agganciano celle compatibili con la sua abitazione, che è diversa dalle celle compatibili con l'azienda agricola... quello che dice Saman non viene come ho detto prima riscontrato perché Zaman Fakhar non era presente all'interno, quindi si può perlomeno dire che Zaman Fakhar nel momento in cui lei avvisa Saqib nella chat che è stata schiaffeggiata dal "papà grande", cioè dallo zio, Zaman non era all'interno dell'abitazione"¹¹⁵.

Richiesto dal Pubblico Ministero se, in quei giorni, Saman Abbas avesse riferito a Ayub della presenza in casa anche di altri familiari, il Maresciallo Maggiore Gandolfi ha risposto affermativamente, facendo riferimento ad un messaggio del giorno seguente¹¹⁶, il 26 aprile 2021, con cui la ragazza avvisa Saqib che presso la propria abitazione è arrivata la zia Beby – appellativo di Shamsa Batool, sorella del padre e di Hasnain Danish – con il marito Ahmed Afzal, i quali sarebbero rimasti da loro sino al successivo 4 maggio, aggiungendo che tale presenza la preoccupa, perché teme che la zia possa parlare male di lei con il padre¹¹⁷.

Ebbene, anche riguardo a tale dato, è stato riferito che dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza non si nota la presenza *in loco* di alcuna persona né di sesso maschile, né femminile, diversa da quella dei tre familiari che abitualmente dimorano nell'abitazione di via Colombo e dei tre parenti che abitano nel casolare di Campagnola. Ha poi aggiunto Gandolfi "... Oltre a verificare dalle immagini di videosorveglianza dell'Azienda Agricola Le Valli l'eventuale presenza dei coniugi Batool-Ahmed, cosa che non è stata riscontrata, per ulteriore scrupolo investigativo abbiamo anche fatto i tabulati telefonici dei numeri in uso a Shamsa Batool, per verificare se Shamsa Batool, i numeri a noi in conoscenza, quindi quei numeri inglesi e quel numero spagnolo, se Shamsa Batool avesse agganciato delle celle in Italia, tra le quali quelle compatibili con Novellara. I tabulati hanno dato esito negativo,

¹¹⁵ Cfr. pag. 27 e 28 verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023.

¹¹⁶ Si tratta del messaggio riportato a pag. 318 dell'annotazione, in cui Saman Abbas, alle 18:47 del 26 aprile 2021, scrive: "vita amico io sono in camera mia, la mamma e giù e sta preparando per tutti, il papà è seduto vicino agli ospiti. Vita amico ho una brutta notizia loro stanno qui fino alla data del 4 (NDT: intende il 4 di maggio), il prossimo mese il 4 andranno via di qui, quella è la sorella di mio papà io la chiamo Beby Beby, ma il suo nome è Shamsa con lei c'è suo marito, rimangono una settimana poi vanno".

¹¹⁷ In relazione alla figura di Shamsa Batool, sorella di Abbas Shabbar e Hasnain Danish, su cui si tornerà nel prosieguo, ha dichiarato Gandolfi che la stessa "... ha vissuto in Italia tantissimo tempo, a Novellara, prima di trasferirsi in Inghilterra, a Nelson vicino a Manchester, e quando viveva a Novellara viveva nella stessa abitazione, ovvero in via strada Boschi 66, dove al tempo dei fatti abitavano invece Zaman Fakhar e Anjad Arfan, il marito di Shamsa Batool, Ahmed Afzal, ha ancora a Novellara il fratello Ahmed Istiak".

quindi possiamo dire che questi due accertamenti hanno escluso la presenza presso l'abitazione dei coniugi Abbas sia di Shamsa Batool che del marito Ahmed Afzal'.

Peraltro, dall'analisi del contenuto della chat, emerge che anche nei giorni seguenti la ragazza ha continuato a riportare in più occasioni la presenza in casa della zia Shamsa Batool, come ad esempio dimostra lo scambio di messaggi del 28 aprile 2021 dalle 23:16 in poi:

- falaknoor555: *Chi è?*
- alone girl: *zia... è venuta in bagno*
- falaknoor555: *Ha visto lei*
- alone girl: *No*
- falaknoor555 *Davvero*
- alone girl: *Si eh*
- falaknoor555: *Per favore vita di la verità*
- alone girl: *Giuro che non ha visto*
- falaknoor555: *Se no adesso andrà a dire a tutti*
- alone girl: *Ho sentito solo la voce dei passi*
- falaknoor555: *Okay.*

Nello stesso senso depono lo scambio intervenuto il 30 aprile 2021 alle ore 12:43:

- falaknoor555: *Dove sono quelli di casa*
- alone girl: *sono seduta*
- alone girl: *la mamma è giù*
- falaknoor555 *e tu*
- alone girl: *Il papà è andato in ospedale e la zia (paterna, ndt) non si sa¹¹⁸.*

Procedendo oltre, nel corso del controesame delle difese di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, le stesse hanno chiesto conto al Maresciallo Maggiore Gandolfi di altre circostanze in cui, nella chat Instagram, Saman Abbas ha fatto specifico riferimento alla presenza in casa di altri familiari, tra cui i due cugini. A riguardo, il teste di P.G. ha confermato che ci sono state diverse occasioni in cui la ragazza ha scritto che i due si trovavano in casa, all'interno o al piano di sopra a riposare, riferendo però che, a tale proposito, non sono stati svolti accertamenti particolari, "di riscontro", perché –

¹¹⁸ Cfr. pag. 184 dell'annotazione, ove peraltro si riporta erroneamente che, nell'occasione "*Shabbar, unitamente alla moglie Nazia si è recato presso l'ospedale di Suzzara (MN) per effettuare il tampone necessario per poter effettuare il volo aereo per il Pakistan per il quale aveva fatto acquistare due biglietti aerei per lui e la moglie Nazia con partenza 1° maggio 2021*", risultando viceversa accertato, e non contestato, che i due si siano recati in ospedale per effettuare il tampone il giorno precedente, il 29 aprile, poco dopo le 7 del mattino.

trattandosi di soggetti che, diversamente da Shamsa Batool, frequentavano normalmente casa degli Abbas – tali circostanze non sono state repute rilevanti sotto il profilo investigativo¹¹⁹.

In particolare, è stato richiesto se era stata riscontrata la presenza di Noman Ul Haq nell'abitazione di via Colombo in due occasioni, riferite dalla ragazza in un messaggio del 24 di aprile alle 14:17 ed in un secondo messaggio delle 14:41 del 26 aprile, in ordine alle quali però Gandolfi ha ribadito di non aver svolto accertamenti particolari, rilevando che si tratta comunque di circostanze verificabili dalle immagini¹²⁰.

Rispetto ad Ijaz Ikram, invece, è stato fatto riferimento all'occasione in cui il 25 aprile 2021, attorno alle 13, Saman Abbas riferisce ad Ayub degli apprezzamenti ricevuti dal cugino, che sarebbe entrato in casa, le avrebbe guardato i fianchi, mentre le chiedeva di parlare con la madre, arrivando nientemeno a proporsi come marito.

Dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'azienda agricola non si riscontra la presenza in casa dei due in nessuna di tali occasioni, così come non risulta riscontrata la presenza in casa dei due attorno alle 12:59 del 30 aprile 2021 – allorquando Saman scrive al ragazzo “sai cosa, oggi quando mi sono svegliata avevo messo la maglietta e pantaloncini poi sono venuti i cugini e mi sono messi a guardare così, poi li ho tolti” – trattandosi di una giornata in cui, peraltro, nessuno dei due viene mai ripreso dalle telecamere, non avendo neppure lavorato.

Dei rapporti tra Saman Abbas ed i parenti, in specie i due cugini, è stato chiesto conto anche ad Ayub Saqib nel corso del suo esame testimoniale, di cui si riporta il seguente passaggio¹²¹:

¹¹⁹ Cfr. pag. 86 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023: Difesa, Avv. Petrelli: “Le chiedo solo se avete fatto degli accertamenti per riscontrare queste affermazioni, come avete per Shamsa, per intenderci”. Testimone Gandolfi: “Allora, per Shamsa l'abbiamo fatto perché Shamsa è un caso a parte. Cioè, questi sono parenti che frequentano l'abitazione in maniera quasi costante, quindi non ci siamo messi a verificare effettivamente della presenza di Ikram, Noman Ul Haq e Danish all'interno dell'abitazione ogni qualvolta Saman all'interno della chat riferisce in merito a questi. L'occasione di Shamsa Batool era una occasione, visto che Shamsa Batool di trovava in Inghilterra e riferiva che si trovava tra l'altro il giorno 26 all'interno dell'abitazione, per noi è diventata una occasione investigativa, perché? Perché Shamsa era quella che aveva mandato questo messaggio, quindi ci ponevamo il problema, visto che diceva che doveva andare via dopo maggio, ci chiedevamo se veramente era lì e quindi ci chiedevamo anche questo messaggio da dove potesse essere partito, se quando Shamsa era ancora in Italia o se Shamsa veramente in Italia non c'era mai stata. È un'occasione diversa da quella dei componenti dell'entourage familiare degli Abbas...” Difesa, Avv. Petrelli: “Ma per i componenti del nucleo non l'avete mai fatto, o l'avete fatto solo in determinate occasioni che ritenevate di rilievo?” Testimone Gandolfi: “No, lo abbiamo fatto solo quando investigativamente parlando ci poteva essere utile per corroborare quelli che erano i tabulati telefonici, dalle copie forensi, alle telecamere”.

¹²⁰ Cfr. pag. 78 e ss. verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023.

¹²¹ Cfr. pag. 72 e ss. verbale stenotipico ud. 29 settembre 2023.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Ti ricordi, Saqib, che il Giudice, l’altro Giudice, ti aveva chiesto, e anche la dottoressa, il Pubblico Ministero, ti aveva chiesto sugli altri parenti, intendo i cugini, e ti aveva fatto una domanda su Noman Ul Haq, ti aveva chiesto: “Di Noman Ul Haq sai qualcosa?”, e tu avevi risposto, pagina 18 dell’incidente probatorio: “Non avevano un buon a che fare con Saman, cioè non la trattavano benissimo e qualsiasi cugino veniva a casa sua, i nomi che vi ho fatto prima, le dicevano delle parolacce, le dicevano brutte parole ogni volta che mangiava, non la lasciavano neanche mangiare tranquillamente”. Ma tu ti ricordi, Saqib, proprio preciso preciso che Saman ha detto: “Noman Ul Haq quando viene a casa mi dice le parolacce anche mentre mangio e non mi lascia mangiare tranquillamente”?*

(...) Testimone Ayoub: *“Sì, mi ha detto, va bene, quello che c’è tutto il nome che mi ha detto Saman (...) quello che ho dato, quello prova, quello c’è anche scritto Noman Ul Haq”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Aspetta, aspetta, Saqib. Sì, sì, no, in quello elenco dopo ci arriviamo, lo so che lì c’è scritto il nome di Noman Ul Haq. Perché ti ho fatto questa domanda? Perché in realtà l’unica volta in cui si parla di questa cosa, Saman, che parla con te, siamo al 28 di aprile, sta parlando della zia dell’Inghilterra, della zia e dello zio che sarebbero lì in casa, poi lascia stare che noi sappiamo che non ci sono mai venuti. Di quei due parenti sta parlando, tanto che dice: “Tutti parlano molto male, non lo posso sopportare. Stamattina mi sono alzata, sono andata giù a mangiare, la zia ha detto: «La signora si è svegliata»” rivolgendosi a Saman. Sempre Saman ti dice: “Adesso, dimmi tu, non è nel mio destino nemmeno mangiare con calma”, e ti manda le faccine quelle che piangono, insomma, con una sola lacrima. Dopodiché sempre Saman continua: “Sì, stamattina dalla rabbia ho messo giù il telefono. Poi, cioè, cosa dovevo fare? Sono rimasta a letto. E poi la zia ha litigato con me, poi ha continuato a piangere. Poi un’ora prima, quando hai mandato l’altro sms lo, poi tu sei andato a pregare. Poi tu hai detto: «Vai giù a mangiare», io sono andata a mangiare, poi è iniziato di nuovo: «È arrivata di nuovo la signora». Poi ho perso la testa, poi mi è venuta la rabbia, poi gli ho detto talmente tante cose, gliene ho dette talmente tante che tu non lo puoi neanche pensare. Sono venuta dentro e mi sono raffreddata, finché non dico le cose il mio cervello non va, adesso sono completamente fredda, non ho per niente la rabbia”. Tu hai risposto: “Sì, vita mia, hai fatto bene, amica, bisogna fare così a questi, così facciamo adesso...”, vabbè, c’è sempre la solita parolaccia che non ti sto a tradurre. E poi sempre Saman: “La zia ha iniziato a piangere: «Guardate questa, è stata maleducata, è vizziata molto, voi l’avete vizziata e il vostro affetto e amore... cioè, lei ha superato i limiti». Poi, cioè, lei piangeva e allora il papà l’ha portata fuori. Lo zio non mi parla proprio, lui non dice niente, non parla, guarda così con rabbia – sempre con la parolaccia “scopa la sorella” –. Sono dei cani. Ohi, vita, amico, dopo avere ascoltato questo messaggio poi ti devo parlare, parlare di una cosa”. Ora io ti chiedo, tu hai detto che tra questi parenti c’era anche Noman Ul Haq, ma la domanda poi vale per Ikram, vale per Danish, sei sicuro che questo episodio che tu hai raccontato al Giudice che ti ricordi non era questo qui che abbiamo nel telefono e che sta parlando della zia e dello zio?”*

Testimone Ayoub: *“Va bene, quello che hai detto hai ragione, quello che hai detto è la verità, che quando chiami mi ha detto anche Saman, va bene quello che c’è. Poi, va bene, quello Noman Ul Haq, mi ha detto anche che suoi cugini, che mi diceva sempre, va bene, quando io chiamo Saman, poi mi diceva che due cugini, due o tre cugini, Irfan, Noman Ul Haq e l’altro non mi ricordo come si chiama, mi ha detto però tutti e tre i cugini, mi ha detto Saman (...) Che quando vengono a casa trattano male sempre”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Saqib, ti chiedo questo, se tu riesci a spiegarlo al Tribunale, come è possibile che noi abbiamo la chat tra te e Saman Instagram dal 21 di aprile al 30 di aprile, sono 400/500 pagine, poi dopo il Pubblico Ministero ha dato al Tribunale un’altra chat WhatsApp che riguarda un periodo molto più lungo, parliamo di 1800 pagine di messaggi, poi abbiamo anche un pezzettino di quello di Facebook, io ti chiedo come è possibile che non c’è una sola volta, una sola, in cui Saman ti dice: ‘Noman Ul Haq e Ikram mi hanno detto che sono stronza, una poco di buono, stavo mangiando e mi hanno offesa’? Non c’è mai una sola volta che Saman ti parla di Noman Ul Haq, ti parla di Ikram e a dire il vero ti parla di Danish. Cioè, una volta, non ce n’è, un messaggio non l’ho trovato”.*

Testimone Ayoub: *“Allora tante volte però c’è anche tanti messaggi che Saman ha cancellato, anche io ho cancellato tanti messaggi, non è che no, va bene? Perché quello telefono di sua mamma, va bene? Io ho detto a Saman: ‘Va bene, quando tu lascia quello telefono allora cancellare tutti i messaggi quello che mi hai mandati’, io ho detto tante volta, secondo me c’è qualche messaggio quando io ho detto a Saman: ‘Allora cancellati. Quando lasci telefono cancellare tutti i messaggi quello che mi hai mandato’. Anche io ho cancellato tanti messaggi”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Perché hai cancellato i messaggi, Saqib?”*

Testimone Ayoub: *“Perché quello telefono di sua mamma, se vedono sua mamma e papà poi problemi?”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“No, no, aspetta, aspetta, Saqib, è diverso, è diverso. Stamattina abbiamo sentito il Maresciallo dei Carabinieri, che ci ha spiegato giustamente una cosa, che noi la chat di Saman, cioè, quella chat lì non è che l’abbiamo presa dal telefono di Saman, perché purtroppo non avevamo la password, magari i Carabinieri l’avessero avuta, ma non ce l’avevano, l’hanno presa dal tuo di telefono, quindi in teoria quello che dico io è: l’unico che poteva cancellare i messaggi eri tu. Ma ora, perdonami, se il 9 febbraio del 2021 sei andato a fare una denuncia, perché tu dici che il 25, dieci giorni prima, Shabbar era andato in Pakistan a minacciare i tuoi familiari, vuoi proprio che hai cancellato solo i messaggi in cui Saman ti dice: ‘Ikram ha fatto questo, Noman Ul Haq ha fatto quello, Danish ha fatto quello’? Cioè, gli unici messaggi che tecnicamente ti permettevano di dire: ‘Signori, queste sono cattive persone, questi sono tutti responsabili’ e non ce n’è uno, proprio quelli hai cancellato?”*

Testimone Ayoub: *“Ma no, io ho detto tanti messaggi, però vuol dire che c’è tanti messaggi, non lo so, milioni, tanti messaggi, non è che lei ha cancellato o ho cancellato io solo messaggi di loro, va bene? Se c’è altri messaggi?”*.

Ritornando invece ai dati posti in evidenza dal Maresciallo Maggiore Gandolfi nel corso della sua deposizione, questi ha fatto poi riferimento ad un altro messaggio inviato a Saqib il 27 aprile, alle 16:42, più volte richiamato nel corso dell’istruttoria e nelle discussioni finali. In particolare, in tale audio Saman Abbas dice a Saqib che si è dimenticata di raccontargli di una cosa che era accaduta quel giorno, ossia di aver sentito un messaggio vocale destinato alla madre ed inviato da uno zio materno sulla piattaforma IMO in cui questi diceva che ora che la ragazza era tornata a casa avrebbero dovuto “finire il lavoro”, altrimenti sarebbe scappata via di nuovo; Ayub Saqib le chiede quindi che cosa significasse “finire il lavoro” e la ragazza risponde “cioè di ucciderla”, aggiungendo che la madre le avrebbe poi riferito che non stavano parlando di lei, ma di una ragazza che era scappata dal Pakistan, ma che ciò nonostante lei era un po’ spaventata. La conversazione prosegue con Ayub che la tranquillizza, dicendole che si risolverà tutto, ma di stare attenta a cancellare i messaggi, mentre rispetto alla paura del ragazzo di sospetti su di lui da parte dei genitori e del fratello – un timore costante di Ayub Saqib e motivo di frequenti discussioni tra i due – è Saman a tranquillizzarlo a sua volta, dicendosi convinta che nessuno della famiglia sospetti di loro o pensi che lei possa scappare nuovamente, anche perché gli racconta di averli rassicurati sul fatto che è sua intenzione tornare in Pakistan; Ayub, ciò nonostante, si mostra preoccupato per il rischio che corre sia lui che la sua famiglia, tornando poi nuovamente a chiedere alla ragazza di cercare i documenti¹²².

A proposito di questa conversazione, si evidenzia anche che, dalla lettura della chat, risultano smentite le circostanze riferite da Ayub Saqib in incidente probatorio ed in dibattimento, laddove ha raccontato che, appreso di tale messaggio vocale, avrebbe detto alla fidanzata di mettersi subito in contatto con i Carabinieri e che sarebbe stata lei, invece, a non volerli chiamare, per paura che la potessero allontanare da casa; richiesti chiarimenti a riguardo, Ayub ha prima ribadito di averle scritto di parlare ai Carabinieri e di disporre di tale messaggio, per poi invece sostenere di averglielo detto a voce, durante una chiamata¹²³.

¹²² Per il tenore letterale dello scambio di messaggi, si rinvia a pag. 278 dell’annotazione di p.g., in formato pdf, la quale, si rammenta, richiede che la lettura avvenga al contrario, scorrendo il file dalla fine verso l’alto.

¹²³ Cfr. pag. 69 e ss. verbale stenotipico ud. 29 settembre 2023.

Da ultimo, con riguardo a tale vocale, si rappresenta che della sua esistenza è stato chiesto conto anche a Françoise Aniello, l'educatrice di riferimento di Saman Abbas ed altra persona con cui la giovane ragazza si interfaccia, via chat, negli ultimi giorni: a riguardo, tuttavia, la teste ha risposto negativamente, riferendo che Saman non le aveva mai raccontato di tale vocale¹²⁴. Allo stesso modo, nel corso del suo esame, il fratello Ali Haider ha riferito di non sapere nulla di tale vocale e che Saman non gliene aveva mai parlato.

Proseguendo con le altre circostanze messe in evidenza dal teste Gandolfi con riguardo alla chat Instagram, è stato rappresentato che Saman Abbas, in un messaggio inviato ad Ayub il 21 aprile - ossia il giorno in cui, appena rientrata a casa, inizia la chat con il fidanzato - gli scrive che il padre avrebbe ucciso una persona e che la Polizia sarebbe al corrente dell'accaduto. A riguardo, il Maresciallo Maggiore ha riferito "*Noi facciamo accertamenti ma non troviamo assolutamente nulla*", quantomeno in Italia: invero, dal tenore della conversazione, l'episodio riferito sembrerebbe essere accaduto proprio in Italia, visto che la ragazza racconta che la vittima sarebbe appunto un italiano; è sempre con riguardo a tale conversazione del 21 aprile, che va altresì segnalato che, nel riportare tale accadimento al fidanzato, la giovane racconta anche che il padre, proprio per tale ragione, sarebbe andato via di casa, per fare rientro il 5 maggio¹²⁵.

Queste, dunque, le note principali messe in evidenza dal teste di P.G. in relazione alle giornate successive al rientro di Saman Abbas e tratte dalla messaggistica Instagram.

Quanto ai dati ricavabili dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'Azienda Agricola Le Valli e, a far data dal 28 aprile, anche da quelle dell'abitazione della famiglia Iemmi, Gandolfi ha dichiarato che "*I comportamenti di Saman si possono riassumere in alcune occasioni in cui Saman è stata vista uscire dall'abitazione, cioè le telecamere danno la dimensione di quante volte, a partire ovviamente dal giorno 20 aprile 2021, dal ritorno di Saman, quelle che possono essere tra virgolette le abitudini di Saman, cioè il fatto di... Saman è una ragazza che da quando è ritornata a casa rimane quasi esclusivamente in abitazione ed esce solo in alcune occasioni che vengono ad elencare, che sono quelle che le telecamere la ritraggono uscire da casa e o rimanere nel piazzale antistante, oppure in altre occasioni allontanarsi, ma sempre comunque in compagnia o della madre o del fratello o di entrambi...*"; di seguito, sono state

¹²⁴ Cfr. pag.157 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023: Difesa, Avv. Petrelli: "*Senta, io volevo sapere se per caso Saman negli ultimi giorni di aprile le aveva parlato di un audio che aveva ascoltato relativamente alla madre, cioè la madre che parlava con un altro parente in Pakistan e in qualche modo poteva avere un contenuto minaccioso nei suoi confronti?*" Testimone Aniello: "*No*".

¹²⁵ Si vedano i messaggi inviati dal 21 aprile 2021, ore 19:23, in poi.

riportate alcune delle occasioni in cui è possibile osservare Saman Abbas, unitamente ai familiari, uscire di casa per passeggiare nella zona antistante o, più di rado, per recarsi presso l'abitazione dello zio e dei cugini¹²⁶, sulle quali si tornerà più avanti, con specifico riferimento alle giornate del 29 e 30 aprile 2021.

Uguualmente, sui dati ricavabili dalla visione delle telecamere in relazione ai comportamenti ed alle abitudini degli altri familiari, ci si soffermerà in modo dettagliato nella parte in cui verranno approfonditi i rilievi e le emergenze istruttorie relative alle giornate del 29 e 30 aprile e del 1° maggio 2021.

8. Le iniziative intraprese dai Carabinieri e dal servizio sociale dopo il rientro della ragazza, sino alla scomparsa.

Come anticipato, per dare conto delle attività parallelamente intraprese dal servizio sociale e dalle forze dell'ordine in occasione ed in seguito al rientro a Novellara della giovane ragazza pakistana, occorre riferirsi alle testimonianze della dottoressa Oliva e della dottoressa Avanzi, le quali hanno dichiarato di aver ricevuto la segnalazione relativa al rientro a casa di Saman Abbas il giorno 21 aprile, informandone i Carabinieri di Novellara e, nella specie, il Luogotenente Lufrano: questi ha raccontato di essersi recato a casa degli Abbas il giorno successivo, quando gli apriva la porta la madre, Shaheen Nazia, che, supportata in questo dal figlio Haider, gli lasciava intendere che la ragazza non era in casa; ciò nonostante, gli operanti riuscivano a rintracciare Saman Abbas, chiamandola ad alta voce, mentre sul posto sopraggiungeva anche il padre Shabbar che, inizialmente, si mostrava un po' ostile, senza tuttavia serbare contegni aggressivi.

Quindi, acquisito il consenso della ragazza a recarsi in Caserma, la stessa è stata sentita dagli operanti, dichiarando quanto segue:

R: "...Io in data 11 aprile 2021 mi allontanavo volontariamente dalla Comunità Santa Maggiore di Bologna, prendevo il treno Alta Velocità alla stazione ferroviaria di Bologna e scendevo alla stazione ferroviaria Alta Velocità di Reggio Emilia. Io ero da sola, poi prendevo il treno per Novellara ed arrivavo a casa mia sita in via Colombo 103 di Novellara, il mio arrivo non lo preavisavo ai miei genitori. Io ero in comunità da sei mesi e mi sentivo come rinchiusa, in quanto non potevo praticare uno sport, non potevo lavorare e non potevo condurre una vita normale. Io sono rientrata a casa a Novellara dall'11 aprile scorso. Io sono rientrata a casa in quanto vorrei entrare in possesso dei miei documenti, infatti ho convinto mio padre a prendere appuntamento in Questura a Reggio

¹²⁶ Cfr. pag. 30 e ss. verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023.

Emilia per l'apposizione delle impronte, quel giorno mi dovrei presentare con i documenti ed una volta in possesso fare ritorno in comunità a Bologna. Io non ho avvisato nessuno della comunità che mi trovo a Novellara. Al mio arrivo a casa, i miei genitori mi chiedevano la motivazione del perché io fossi andata in comunità, non mi hanno picchiata ma si sono arrabbiati rimproverandomi di tutto quello che avevo fatto nei mesi scorsi, come scappare in Belgio e andare in comunità. Per quanto riguarda i miei documenti, io li ho visti nell'armadio di mio padre chiuso a chiave. Io non ho mai formalizzato alcuna denuncia che i miei genitori trattengono i miei documenti, ma a Bologna ho formalizzato una denuncia di smarrimento degli stessi documenti. Sono intenzionata a presentare denuncia contro i miei genitori per il fatto che trattengono i miei documenti e non me li hanno voluti consegnare neanche davanti a voi, infatti, quando a casa mia poco prima voi mi avete chiesto i documenti e io li ho chiesti a loro, i miei genitori non me li hanno voluti consegnare. Quando alla vostra richiesta di consegnarmi i documenti mio padre ha detto che non li avevano, in lingua pakistana a me ha detto di dire a voi che li avevo persi?

D.: *“I suoi genitori le hanno ancora riproposto di andare in Pakistan per celebrare il matrimonio?”*,

R.: *“Sì, proprio questa mattina mia mamma e mio padre hanno parlato con i genitori di mio cugino e hanno deciso che nel mese di giugno andremo in Pakistan per il matrimonio con mio cugino. Io preciso che non voglio andare in Pakistan a sposarmi e comunque non voglio sposarmi con mio cugino, anche mio cugino non vuole sposarsi con me e lui è molto più grande di me, ha ventinove anni.”*

D.: *“Abbiamo saputo di un video girato in Pakistan, con delle minacce rivolte ai familiari di Ayoub”*

R.: *“Mio padre il 26 gennaio 2021 andava in Pakistan dalla famiglia del mio fidanzato Ayoub Saqib e parlava con suo fratello dicendogli: «Tu di' a tuo fratello Saqib di lasciare Saman», il fratello riprendeva queste parole all'interno di un video della durata di pochi secondi. In realtà in quella circostanza si verificava anche una minaccia da parte di mio padre e del fratello di mia mamma, di nome Afis Nazir, hanno minacciato il fratello di Saqib, che sia chiama Tahir, foneticamente, dicendogli: «Se tuo fratello Saqib non lascia Saman, noi uccidiamo Saqib e tutta la vostra famiglia». In quella circostanza mio padre e mio zio erano accompagnati da altre persone, che erano armati di pistole e che hanno anche sparato in aria. In tutto vi erano sei auto che facevano accesso nel cortile di casa della famiglia di Saqib”.*

D.: *“Ha altro da aggiungere?”*

R.: *“Sono disposta a tornare in comunità e non in Pakistan”¹²⁷.*

¹²⁷ Cfr. verbale di sommarie informazioni del 22 aprile 2021, acquisito ex art. 512 cod. proc. pen. all'udienza del 17 marzo 2023.

Il Luogotenente Lufrano ha poi proseguito riportando circostanze verificatesi subito dopo il termine dell'attività di verbalizzazione e riferendo in particolare che *"...Al termine del verbale, ho chiesto alla ragazza se davvero lei volesse ritornare a casa visto il ritorno che aveva fatto e lei mi rispondeva sempre affermativamente, e io non mi sentivo tranquillo di questo suo ritorno a casa, perché era stato troppo veloce, troppo presto e vista anche questa ostilità manifestata come differenza di cultura da parte del padre. Ricordo di averglielo chiesto in tre circostanze, l'ultima delle quali proprio mentre che si accingeva ad uscire dalla Caserma, e proprio in questa circostanza lei, con una voce tra l'altro rassicurante, mi diceva che si sentiva tranquilla di stare a casa perché fino ai primi di giugno comunque non era previsto un viaggio in Pakistan, i genitori stavano organizzando un viaggio in Pakistan, che tra l'altro è quello che ha letto prima il signor Pubblico Ministero nelle dichiarazioni, ma lo ripeteva anche in quella circostanza. Per cui, allora, prendendo proprio spunto dal fatto che lei aveva dichiarato di volere ritornare in possesso dei documenti e in particolare del passaporto, a cui faceva riferimento in modo chiaro, le ho proposto se fossimo riusciti noi a trovare questi documenti se avesse accettato una nuova collocazione in protezione e lei mi ha risposto di sì e quindi mi sono adoperato per avere lo strumento per potere andare a fare noi la ricerca di questi documenti..."*¹²⁸.

In considerazione dell'attività svolta e delle notizie acquisite, il giorno successivo è stata predisposta una nota di aggiornamento con cui veniva richiesto al Pubblico Ministero titolare del procedimento n. 42/2021 r.g.n.r. un decreto di perquisizione, finalizzato appunto a recuperare i documenti di Saman Abbas presso l'abitazione di via Colombo 103. Contestualmente, sono state avviate delle interlocuzioni con la responsabile dei Servizi Sociali, la dottoressa Avanzi, che veniva informata del fatto che

¹²⁸ Cfr. pag. 27 verbale ud. 17 marzo 2023; si veda anche pag. 55: Difesa, Avv. Scarcella *"Ora mi sposto invece sulle sommarie informazioni che avete assunto in data 22 aprile 2021 sempre da Saman Abbas... Lì Saman aveva fatto determinate dichiarazioni in ordine al giorno in cui sarebbe rientrata presso la propria abitazione familiare in Novellara, avete verificato se effettivamente era rientrata nel giorno in cui aveva dichiarato piuttosto che in un altro giorno?"* Testimone Lufrano: *"Non l'ho verificato io direttamente, ma so che è stato verificato"*. Difesa, Avv. Scarcella: *"No, però se non lo ha fatto lei allora mi fermo qui. Prima lei, sempre parlo di aprile del 2021, quando lei credo per la prima volta poi avesse incontrato vis-à-vis Saman, lei se non erro prima ha detto che lei più e più volte aveva chiesto se effettivamente era tranquilla nello stare lì presso l'abitazione e la ragazza le aveva riferito di sì, è corretto, ho capito bene?"* Testimone Lufrano: *"Pressappoco. Ero io che non mi sentivo tranquillo a che lei stesse lì a casa per un ritorno così veloce dopo l'allontanamento e lei invece si dichiarava convinta di volerci stare, e la terza volta, capendo il fatto che io ero preoccupato, perché glielo esternavo, mi ha rassicurato lei, anche con una voce proprio calma, dicendo: "Sì...", vabbè, no, non dico i contenuti"*. Difesa, Avv. Scarcella: *"No, gliel'ho chiesto per questo, Luogotenente, queste dichiarazioni e queste rassicurazioni gliel'ha fatte dopo che era terminato il verbale di sommarie informazioni?"* Testimone Lufrano: *"Al momento dell'uscita dalla porta della Caserma, che è stata la terza volta che io esternavo la mia..."*. Difesa, Avv. Scarcella: *"Va benissimo..."*. Si tratta di dichiarazioni non verbalizzate dall'ufficiale di P.G. ma di cui si è ammessa la testimonianza, considerata la peculiarità della situazione, del momento e delle ragioni della omessa verbalizzazione, che in realtà si era appena conclusa; d'altro canto, il contenuto delle dichiarazioni appare evidentemente favorevole agli imputati.

la ragazza era tornata volontariamente a casa, allo scopo dichiarato di rientrare nella disponibilità dei suoi documenti, e che la stessa si era detta disposta ad un nuovo collocamento in struttura – necessariamente diversa dalla precedente, ormai “bruciata” – laddove l’avessero aiutata a riottenere i documenti.

Dunque - emesso in data 28 aprile 2021 il decreto di perquisizione - la responsabile del servizio ha messo in contatto il Luogotenente Lufrano con l’assistente sociale Oliva¹²⁹, la quale di lì a poco gli avrebbe comunicato che il colloquio per la collocazione in protezione si sarebbe svolto lunedì 3 maggio, quale primo giorno utile.

A tale riguardo, Lufrano ha proseguito precisando quanto segue “...chiesi alla dottoressa Oliva, siccome non è che mi sentissi proprio tranquillo di sapere la ragazza lì a casa, sebbene non c'erano stati elementi da potere valutare come un pericolo, se era possibile anticiparla, anche perché comunque era una attività da fare e così ci saremmo potuti sentire più tranquilli. E la dottoressa Oliva mi informò che avrebbe provato ad anticipare, però poi il giorno successivo mi confermò che l'appuntamento era per il 3 maggio, perché c'era la circostanza che per la collocazione in protezione necessitava la compresenza degli assistenti sociali dell'area minori e quelli dell'area maggiori, perché lei ormai era divenuta maggiorenne, e quindi io ho organizzato l'attività di perquisizione per la mattina del 3 maggio, da effettuare in concomitanza con il colloquio che avrebbero avuto gli assistenti sociali”.

Tuttavia, il successivo 3 maggio non avrà luogo la programmata perquisizione ed il contestuale colloquio con la famiglia, propedeutico rispetto al nuovo collocamento in protezione della giovane, avendo la dottoressa Oliva informato i Carabinieri delle difficoltà ravvisate nel rintraccio della famiglia Abbas. Per tale ragione, si decideva di inviare sul posto una pattuglia, in servizio in quel momento, la quale veniva a conoscenza dell'avvenuta partenza per il Pakistan di Abbas Shabbar e di Shaheen Nazia e di quello che, in tale fase iniziale, si era ipotizzato essere un nuovo allontanamento volontario della ragazza – ipotesi poi smentita, purtroppo, dalla successiva attività d'indagine, di cui si dirà a breve.

D'altro canto, è emerso ed è stato riportato che in quel momento erano varie le ragioni che, del tutto legittimamente, lasciavano ipotizzare si potesse trattare soltanto

¹²⁹ Cfr. pag. 61 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023: Testimone Oliva: “...incontro appunto con il Maresciallo, il Maresciallo dà una restituzione di come era andato l'incontro alla mia responsabile e l'accordo è che la ragazza aveva detto, dichiarato al Maresciallo che lei era tornata a casa perché voleva rientrare in possesso dei suoi documenti e quindi l'accordo, l'indicazione del Maresciallo è, lui avrebbe chiesto un mandato di perquisizione per avere i documenti e una volta ottenuto questo noi avremmo incontrato la ragazza per capire se chiedeva protezione ed eventualmente predisporre un altro collocamento, se lei fosse stata disponibile...”.

di un nuovo allontanamento della ragazza, come dimostra anche l'ultima relazione del servizio sociale, redatta il 5 maggio 2021, che si riporta di seguito:

“A seguito del nostro ultimo aggiornamento, si comunica che, da verifiche con le locali Forze dell'Ordine, la ragazza, dopo l'uscita volontaria dalla comunità presso cui era collocata, si era recata presso l'abitazione dei genitori. In sede di audizione presso la locale Stazione dei Carabinieri, la stessa ha dichiarato che si era recata presso la propria residenza per recuperare i propri documenti e che, una volta riottenuti, la sua intenzione era quella di scappare di nuovo per far rientro in comunità.

Il Servizio Sociale scrivente, in collaborazione con il Servizio Sociale Area Adulti del Comune di residenza e con le Forze dell'Ordine aveva in programma di incontrare nuovamente la ragazza il giorno 3 Maggio 2021, al fine di comprendere quali fossero le sue intenzioni rispetto ad un'eventuale nuova collocazione protetta, tuttavia ci si è trovati nell'impossibilità di svolgere l'incontro suddetto in quanto la famiglia risultava irraggiungibile (si precisa che la ragazza non risponde al numero di cellulare in possesso della scrivente e quindi si è cercato di rintracciare il padre della stessa al numero di cellulare che tuttavia risultava spento).

A seguito di verifiche effettuate dalle Forze dell'Ordine si è appreso che i genitori sarebbero partiti per il Pakistan lasciando sul territorio il fratello minore della ragazza, Ali Haider, affidato ad uno zio paterno, identificato dai locali Carabinieri.

È stato poi riscontrato dalle Forze dell'Ordine che i due genitori hanno effettuato un volo aereo per il Pakistan il giorno 1 Maggio scorso, mentre la ragazza pare non sia mai risultata tra i passeggeri.

Dal racconto reso dal fratello della ragazza ai Carabinieri, quest'ultima, infatti, non sarebbe partita con i genitori in quanto il giorno prima della presunta partenza, riottenuti i suoi documenti personali, sarebbe scappata di nuovo recandosi probabilmente in Belgio portando con sé i propri vestiti e circa trecento euro. Non si è a conoscenza della veridicità delle dichiarazioni del fratello di Saman, tuttavia ad oggi il Servizio scrivente non si trova nelle condizioni per attuare il decreto in essere, in quanto si è perso ogni riferimento (telefonico e di collocazione) della ragazza, la quale non ha preso nessun contatto con i Servizi coinvolti o con le FF.OO. che l'avevano ascoltata, prima o durante il suo ipotetico allontanamento”¹³⁰.

¹³⁰ Cfr. relazione servizio sociale del 5 maggio 2021 prodotta all'udienza del 31 marzo 2023.

CAPITOLO II

LE INDAGINI SUCCESSIVE ALLA SCOMPARSА DI SAMAN ABBAS.

PREMESSA – Nel capitolo precedente si è dato conto sia del contesto in cui si colloca la tragica uccisione della giovane Saman Abbas che degli avvenimenti ad essa precedenti, aspetti che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, ma di cui era intanto necessario fornire un inquadramento generale e quanto più oggettivo, utile a comprendere i contorni della vicenda.

Ugualmente, nel capitolo che segue si procederà a riportare, nei suoi passaggi essenziali e più rilevanti, lo sviluppo avutosi nell'attività d'indagine compiuta a seguito della scomparsa di Saman Abbas, ed i cui esiti porteranno, poi, a formulare l'ipotesi investigativa accolta nell'odierna imputazione – rimasta invariata per tutto il corso del procedimento, nonostante il suo articolato sviluppo. Ancora, tale ricostruzione preliminare risulterà utile a comprendere il raffronto che in questa sede è doveroso compiere tra gli esiti raggiunti in sede investigativa e quelli raccolti in sede istruttoria, nel contraddittorio tra tutte le parti.

1. L'attività investigativa inizialmente condotta dai Carabinieri di Novellara.

Procedendo con ordine, è necessario riprendere la trattazione ripartendo dalle attività intraprese dalla Stazione dei Carabinieri di Novellara in seguito a quanto emerso il 3 maggio 2021, vale a dire l'avvenuta partenza per il Pakistan dei genitori di Saman Abbas ed il mancato rintraccio della giovane.

A riguardo, il Luogotenente Lufrano, nel prosieguo della sua testimonianza – a conferma del fatto che, in questa fase iniziale, v'era motivo di ritenere che si trattasse soltanto di un nuovo allontanamento della ragazza – ha dichiarato che *"...le informazioni noi le condividiamo con l'assistente sociale, perché si apprendesse il motivo per cui non riuscivano contattare la ragazza. In effetti queste informazioni erano all'epoca rassicuranti, perché la ragazza aveva preannunciato che una volta che tornava in possesso dei documenti sarebbe anche andata via..."*; ciò premesso, Lufrano ha riferito che, per scrupolo, ha comunque ritenuto di verificare la sussistenza, o meno, di elementi che riscontrassero l'ipotesi dell'allontanamento volontario, chiedendo all'assistente sociale di provare a contattare il fidanzato e provvedendo lui stesso ad effettuare ulteriori controlli, tra cui quello relativo ad una possibile partenza per il Pakistan della ragazza, assieme ai genitori, controllo che però

dava esito negativo¹³¹; ugualmente, davano esito negativo gli accertamenti svolti sul profilo Instagram della ragazza, su cui non risultavano aggiornamenti o attività.

Dunque, essendo nel frattempo emerso che il figlio degli imputati Abbas e Shaheen non era partito con loro, trovandosi ancora a Novellara, il 5 maggio 2021 i militari hanno deciso di recarsi presso l'abitazione di via Colombo 103 per dare corso al decreto di perquisizione rimasto inattuato il precedente 3 maggio e finalizzato al reperimento dei documenti di Saman Abbas, che neppure in questa occasione vengono ritrovati.

Riguardo a tale attività, è emerso che al momento dell'arrivo dei Carabinieri, in realtà, a casa non è stato trovato il ragazzo, Ali Haider, ma lo zio, l'odierno imputato Hasnain Danish, con il quale però v'erano difficoltà linguistiche, superate quando il primo ha fatto, di lì a poco, rientro a casa da scuola. A questo punto, ha dichiarato Lufrano *"...in base a quelle che erano delle notizie riferite nel corso della perquisizione, rileviamo delle discrasie, poi dopo vengono formalizzate in Caserma (...) Quindi estendiamo la perquisizione anche alla persona dei due presenti e rileviamo che nei loro apparati cellulari c'erano delle conversazioni in lingua comunque punjabi, pakistana e molte conversazioni cancellate, per cui, ritenuto importante poterne apprendere il contenuto, cerchiamo di trovare un traduttore... Abbiamo chiesto di Saman ed è lì che abbiamo avuto delle discrasie nelle dichiarazioni dell'uno e dell'altro. (...) Nel telefono del ragazzo, una volta che è stato tradotto il contenuto di un messaggio in particolare, riscontriamo che il contenuto del messaggio era il comportamento che avrebbe dovuto tenere e ha tenuto il ragazzo in nostra presenza. Allora, c'era nel telefono del ragazzo un messaggio con il quale gli veniva indicato come comportarsi con noi e cosa riferire a noi ed in effetti era proprio ciò che si era verificato, lui aveva riferito a noi praticamente quello che gli veniva indicato. Nel telefono invece di Danish c'era una chat con una persona che poteva essere la moglie o comunque legata a lui affettuosamente, in cui si faceva riferimento a un viaggio in Pakistan della Saman e al fatto che la Saman sarebbe rimasta sempre in Pakistan, quindi diciamo che si avvalorava quella che era l'ipotesi di un possibile sequestro di persona, almeno per quella che era la traduzione che ci è stata fornita in quella circostanza"*¹³². La messaggistica cui

¹³¹ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023, pag. 30 e ss. *"...siccome lei non poteva uscire dall'Italia perché chiaramente era in protezione, non so perché, mi ero immaginato che magari utilizzando il passaporto della madre l'avessero potuta avere portata in Pakistan. E, quindi, sull'idea che avessero voluto realizzare quello che era il loro disegno iniziale, ho fatto degli accertamenti presso l'aeroporto dove risultava che avevano preso l'aereo, verificando la lista passeggeri per vedere se c'erano i nominativi, in effetti c'erano, e poi dopo acquisendo i video del sistema di videosorveglianza dell'aeroporto di Milano Malpensa, individuando quello che era il momento in cui entrano all'aeroporto fino al momento in cui si imbarcano. Diciamo, in questa presenza nell'aeroporto ci sono solo loro due, la mamma tra l'altro tiene sempre mi sembra la mascherina, comunque c'ha il viso coperto, mi pare dalla mascherina, però al momento in cui deve fare l'accesso il Poliziotto gliela fa abbassare e quindi insomma si vede che è la mamma, anche se a livello di corporatura era dimagrita molto da come la conosce io. E quindi non abbiamo avuto nessuno elemento per dire: "La ragazza è da qualche parte"*.

¹³² Cfr. verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023, pag. 32 e 33.

ha fatto riferimento il teste Lufrano è stata poi oggetto della perizia trascrittiva disposta dalla Corte d'Assise: della stessa si darà conto quando si analizzeranno più da vicino le prove acquisite in relazione alla giornata del 1° maggio 2021.

Lufrano ha proseguito riferendo che, di seguito, si è proceduto al sequestro dei telefoni analizzati, in uso ad Ali Haider e Hasnain Danish, ed al contestuale invio degli atti in Procura a Reggio Emilia per la convalida; il Luogotenente ha aggiunto anche che *“...la mandiamo alla Procura dei Minori per Haider, perché c'erano delle discrasie e comunque ci sembrava un atto dovuto nella circostanza, c'erano dichiarazioni contrastanti tra di loro e quindi gli avevamo fatto l'elezione di domicilio e poi, anche se nei filmati avevamo avuto delle altre notizie, ci sembrava giusto trasmettere l'atto alla Procura dei Minori”*¹³³.

Nel frattempo, gli operanti hanno acquisito informazioni dal titolare dell'azienda, Ivan Bartoli, e dall'esercente del Punjab Market, sulle modalità e tempistiche di acquisto dei biglietti per il Pakistan. Alla convalida del sequestro, seguirà l'iscrizione dell'odierno procedimento, del cui sviluppo investigativo è stata poi investita, dal 6 maggio, anche la Compagnia dei Carabinieri di Guastalla, come riportato dal teste Matassa.

2. L'intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando di Guastalla e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia.

Tra le prime attività svolte congiuntamente con quest'ultimi, rientra quella successiva alla scoperta dell'allontanamento da Novellara, oltre che di Abbas e Shaheen, anche degli altri familiari, come riportato anche dal Luogotenente Matassa, laddove ha affermato che il 10 maggio 2021 apprendevano che *“...Ikram, che Danish e Noman Ul Haq non si erano presenti a lavoro, e peraltro era assente anche il minore, cioè erano andati via i rimanenti componenti della famiglia, quindi il minore con gli altri tre che lavoravano nella ditta e che erano quelli che praticamente facevano parte del nucleo familiare di Abbas”*¹³⁴.

In realtà, emergerà dalla restante istruttoria e dalla visione delle immagini di video sorveglianza della abitazione di Iemmi, che Hasnain Danish e Ali Haider hanno lasciato l'abitazione di Novellara la mattina del 6 maggio 2021, il giorno successivo a quello in cui sono stati condotti in Caserma ed hanno subito il sequestro dei rispettivi telefoni; Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, invece, lasceranno Novellara nella tarda mattinata del 7 maggio, allontanandosi prima in direzione di Reggio Emilia, per poi proseguire oltre.

¹³³ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023, pag. 37.

¹³⁴ Cfr. verbale stenotipico ud. 14 aprile 2023, pag. 33.

Nell'ambito della successiva attività si apprenderà poi di un controllo effettuato ad Imperia nei confronti dei quattro, riportato dal Luogotenente Matassa *“abbiamo iniziato ad analizzare la banca dati delle forze di polizia e abbiamo constatato nell'arco della medesima mattinata che Danish ed Ali Haider erano stati fermati dalla Questura di Imperia unitamente ad Ikram e Noman Ul Haq. Mentre per Ikram e Noman Ul Haq praticamente avevano fatto un mero controllo perché entrambi erano in possesso di soggiorno e quindi al termine del controllo li hanno lasciati chiaramente liberi, nei confronti di Danish e Haider, in quanto non avevano documenti, Danish è stato comunque deferito e mentre Haider, siccome era anche minorenne, praticamente su disposizione del Tribunale di Imperia è stato ospitato presso una comunità a Lucinasco, Jobel. Quindi prendevamo subito contatto con la comunità di Lucinasco al fine di capire se era ancora là e nel frattempo ci diceva la responsabile che il ragazzo aveva già tentato di scappare dalla comunità e quindi l'indomani il Luogotenente Lufrano è subito partito alla volta di Lucinasco insieme ad un collaboratore del mio Ufficio per interloquire con Ali Haider”*¹³⁵.

Quindi, in data 12 maggio 2021, il minore Ali Haider - nel frattempo iscritto dalla competente Procura per l'ipotesi di reato di cui all'art. 610 cod. pen., sempre connessa alla scomparsa della sorella - è stato sentito presso la comunità di Imperia dal Luogotenente Lufrano e dall'Appuntato Pace, alla presenza degli operatori del Servizio Sociale di Imperia e del mediatore culturale; a riguardo, ha sostenuto Lufrano che *“...lui era turbato, ma anche la prima volta, quando lo abbiamo escusso la prima volta, lui comunque dava segni di essere turbato (...) Quando abbiamo concluso l'atto, nelle fasi di stampa del documento, per raccogliere poi dopo le firme, dare lettura e raccogliere le firme, il ragazzo ha espresso una confidenza con il mediatore culturale, con il quale si era creata una certa empatia, per cui ci è stato rappresentato, per cui abbiamo riaperto il verbale e abbiamo fatto una implementazione a quella dichiarazione precedente”*¹³⁶.

È sempre il Luogotenente Lufrano a riferire che il giorno successivo – apprese le difficoltà logistiche connesse alla presa in carico del ragazzo da parte del Servizio Area Minore competente per Novellara e ritenuto opportuno agevolare ed accelerare il trasferimento da Imperia – saranno gli stessi Carabinieri di Novellara, su autorizzazione della competente Autorità, a condurre il minore da Imperia a Reggio Emilia, nel luogo protetto che era stato indicato dal Servizio Sociale competente. A tale riguardo, ha aggiunto Lufrano *“...Tra l'altro nel viaggio di ritorno Haider, che era comunque turbato, in un certo momento si è lasciato andare ad uno sfogo, chiaramente noi di questa attività abbiamo redatto*

¹³⁵ Cfr. verbale stenotipico ud. 14 aprile 2023, pag. 33.

¹³⁶ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023, pag. 36 e 37.

apposita relazione di servizio, e siccome lo sfogo ci sembrava potere essere utile per le indagini e abbiamo chiesto delega per potere effettuare un'altra audizione protetta del ragazzo” – che si svolgerà il successivo 15 maggio 2021¹³⁷.

In tale data, l'escussione del minore avverrà alla presenza della psicologa del C.E.I.S. di Reggio Emilia e del Luogotenente Matassa, il quale ha descritto l'atteggiamento tenuto dal ragazzo nell'occasione, per come percepito dal teste, nei seguenti termini “...tutto sommato era abbastanza collaborativo nelle domande, non era restio a rispondere, però era tipo faccio la domanda e lui dava la risposta, domanda-risposta, non era molto loquace (...) una cosa che mi colpì perché, siccome lui aveva già fatto una dichiarazione a Lufrano circa la scomparsa di Saman, quando abbiamo parlato di lei in particolare modo ha avuto un impeto di... Cioè, praticamente, a mimarlo, si è accasciato in basso, si è messo così (N.d.T. Ripiegato su sé stesso con le mani sulla testa), e dopo quando... Dopodiché si è rialzato, aveva gli occhi lucidi, gonfi con delle lacrime e ha risposto con la voce tremula, tant'è che ho detto: “Vuoi che ci fermiamo e ti diamo un po' d'acqua?”, lui fa: “No, no, andiamo avanti”, e quindi ha continuato in questa forma di domanda e risposta. Verso circa a 20 minuti (...) Poi a un certo punto, sì, dopo più di un'ora, era passata poco più di un'ora, a un certo punto dice: “Okay, adesso vi dico tutta la verità”, e da quel momento in poi ha iniziato a parlare in maniera molto libera...”¹³⁸.

Sul merito di tale audizione e sul “dettaglio” relativo all'interruzione di circa un'ora, a seguito della quale Haider avrebbe sostenuto di voler dire la verità – interruzione messa in risalto dalla difesa di Hasnain Danish anche nel corso della discussione finale – si tornerà quando saranno vagliate, nel merito, le dichiarazioni rese da Ali Haider.

Ciò posto, Matassa ha aggiunto di aver partecipato anche alla successiva audizione di Ali Haider da parte del Pubblico Ministero, avvenuta il 21 maggio 2021 e svoltasi alla presenza, oltre che del P.M. e della P.G., del solo psicologo.

In realtà, nel prosieguo dell'istruttoria, dopo l'escussione dei testi di P.G., è emerso che tra l'escussione del 15 e quella del 21 maggio vi è stata un'altra occasione di contatto tra il minore Ali Haider – che, si rammenta, al tempo risultava formalmente iscritto presso la competente Procura minorile nell'ambito di procedimento aperto in seguito

¹³⁷ In conclusione del suo esame diretto, il testimone ha poi precisato: “Ho avuto qualche altro contatto perché praticamente il minore non aveva più familiari in Italia e per la valutazione dei Servizi Sociali serviva una presenza di riferimento... Comunque, per tutte le occasioni io ho sempre redatto apposite relazioni di servizio. Direi due o tre volte sono andato io in comunità e altre volte ho avuto un contatto telefonico”.

¹³⁸ Cfr. verbale stenotipico ud. 14 aprile 2023, pag. 34 e 35.

alla scomparsa della sorella¹³⁹ – ed i Carabinieri, non riportata da nessuno dei numerosi testi di P.G. escussi in dibattimento.

Difatti, è stato solo dalle dichiarazioni rese dalla teste Longo, assistente sociale di riferimento di Ali Haider, e dal contenuto della relazione dalla stessa redatta il 24 maggio 2021, che si è appreso che in data 19 maggio 2021 il minore è stato condotto dalle Forze dell'ordine sui luoghi interessati dalle ricerche della sorella¹⁴⁰. Di tale attività di “sopralluogo” non è stata redatta alcuna annotazione o verbalizzazione di altro tipo, tant'è vero che del suo compimento le difese verranno a conoscenza solo nel corso dell'istruttoria; che si sia trattato di attività non documentata e della quale non v'era traccia negli atti di indagine lo ha confermato, nel corso delle proprie repliche, lo stesso Ufficio di Procura¹⁴¹.

In ogni caso, si evidenzia che in relazione alle tre audizioni di Ali Haider sin qui citate, la Corte d'Assise si è pronunciata nell'ordinanza del 27 ottobre 2023, precedente rispetto alla sua audizione in dibattimento, dichiarando, a norma dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., l'inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali di sommarie informazioni del 12 maggio, il 15 maggio ed il 21 maggio 2021, alla luce delle violazioni riscontrate in tutte e tre le occasioni¹⁴².

¹³⁹ È emerso infatti che, in seguito alla perquisizione del 5 maggio 2021, Ali Haider veniva iscritto nel registro degli indagati – proc. n. 864/2021 mod. 52 Procura Minori Bologna – per, si legge, “la scomparsa di Saman Abbas”, fatto poi rubricato ai sensi dell'art. 610 cod. pen. per avere Ali Haider in concorso con i propri genitori ed altri soggetti costretto Abbas Saman a fare rientro nel paese di origine, fatto poi archiviato il successivo 15 giugno 2021 (cfr., sul punto, ordinanza 27 ottobre 2023).

¹⁴⁰ La relazione, acquisita all'udienza del 30 giugno 2023, prosegue dando conto del fatto che “*Il supporto alle ricerche si è esteso per l'intera mattinata ed ha visto la presenza delle Forze dell'Ordine, della scrivente, di un educatore professionale del Servizio stesso e del coordinatore della struttura di accoglienza*”

¹⁴¹ Cfr. pag. 10 verbale stenotipico ud. 15 dicembre 2023, Pubblico Ministero, dott. Paci “*Il 19 maggio 2021 viene fatta una cosa che io non esito a definire fuori dall'ordinario, una cosa soprattutto sconvolta dalla indagini della Procura, una cosa di cui la Procura non è stata a conoscenza se non nel corso di questo dibattimento, ossia quel sopralluogo in cui il fratello della vittima viene preso dai Carabinieri che in quel momento stavano indagando e portato sui luoghi al fine del rinvenimento del cadavere. Bene, non c'è un verbale di questa attività, non lo abbiamo trovato, non c'è un verbale perché è un atto di fatto che non è rientrato nel fuoco del coordinamento investigativo, che la Procura aveva l'obbligo di assicurare, ma che doveva essere concordato e autorizzato dalla Procura della Repubblica, che invece di questo atto non sapeva assolutamente nulla (...)*”.

¹⁴² Cfr. ordinanza 27 ottobre 2023 “...ritiene la Corte di dover condividere i rilievi critici mossi dai difensori circa le anomalie che hanno connotato la fase intercorsa tra il momento in cui, in seguito alla perquisizione del 5 maggio 2021, Ali Haider veniva iscritto nel registro degli indagati – (proc. n. 864/2021 mod. 52 Procura Minori Bologna) per, si legge, “la scomparsa di Saman Abbas”, fatto poi rubricato ai sensi dell'art. 610 cod. pen. – e quella dell'incidente probatorio, svolto dinanzi al G.I.P. di Reggio Emilia il 18 giugno 2021.

In particolare, si intende far riferimento al fatto che, in tale lasso di tempo, Ali Haider è stato sentito a sommarie informazioni in tre diverse occasioni (il 12 maggio, il 15 maggio ed il 21 maggio 2021) quale persona informata sui fatti, sebbene formalmente

Proseguendo nell'esposizione degli sviluppi delle indagini, il Luogotenente Matassa li ha sintetizzati nei seguenti termini *“Abbiamo iniziato a svolgere delle attività in più fronti. Quindi, la prima cosa che abbiamo fatto, in virtù di quello che già il Comandante Lufrano aveva acquisito, abbiamo nominato un interprete, la signorina Mukadas Bibi (fonetico), che peraltro è la consulente che ha seguito la vicenda dalle prime battute, perché è stata nominata mi sembra l'8 maggio, quindi subito, perché comunque avevamo necessità di tradurre determinati elementi che erano stati già acquisiti dal Luogotenente Lufrano. Contestualmente nominavamo il Consulente Tecnico, l'ingegnere*

iscritto in relazione ad un'ipotesi di reato originata dal medesimo fatto storico, ossia “la scomparsa di Saman Abbas”, che ha poi ricevuto una diversa qualificazione giuridica - quella di cui all'art. 610 cod. pen., per avere Ali Haider in concorso con i propri genitori ed altri soggetti costretto Abbas Saman a fare rientro nel paese di origine - mantenendo però carattere di fatto evidentemente connesso a quello in ordine al quale si procedeva nel procedimento recante r.g.n.r. n. 2318/2021, nel cui ambito è stato escusso il minore.

Nel dettaglio, nelle prime due circostanze l'escussione è avvenuta ad opera della P.G., in violazione della disposizione di cui al comma 1 bis dell'art. 351 cod. proc. pen., che prevede che quando si procede all'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b) – cui va equiparata la posizione dell'indagato in procedimento connesso o collegato – la persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia, il quale deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto – garanzie, queste, di cui non v'è traccia nei relativi verbali.

In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 22643 del 10/05/2012 Rv. 252741 - 01) statuendo che, in tema di interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., l'atto deve sempre essere preceduto, a pena di inammissibilità, dagli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen. anche quando è compiuto di iniziativa della polizia giudiziaria, non essendo coerente né ragionevole che detta garanzia sia riconosciuta solo quando all'interrogatorio proceda il pubblico ministero.

Ebbene, in relazione a tale ultima eventualità, si evidenzia che, nel caso di specie, la prevista garanzia non è stata rispettata neppure nell'escussione del 21 maggio 2021, avvenuta appunto ad opera del P.M..

E ciò nonostante la doverosità di tali modalità di assunzione costituisca approdo pacifico cui, invero, la giurisprudenza di legittimità era pervenuta ancor prima della riforma di cui alla Legge 1° marzo 2001, n. 63, chiarendo che al pubblico ministero non è consentito assumere le informazioni di cui all'art. 362 cod. proc. pen. dal coindagato o dall'indagato di reato connesso ovvero probatoriamente collegato a quello per il quale si indaga, ostandovi il disposto dell'art. 197, lett. a) e b), cod. proc. pen.; ne consegue che le dichiarazioni rese dalla persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagata (con le relative forme) sono inutilizzabili, ai sensi del secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., oltre che contro chi le ha rilasciate, anche nei confronti del terzo chiamato in correttezza o reità ove attengano al medesimo reato ascritto al terzo o a reato connesso o collegato (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 554 del 18/02/1998 - Rv. 210333 - 01).

In senso conforme, più di recente, si è chiarito che le dichiarazioni rese da persona indagata potrebbero ritenersi validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive solo quando riguardino fatti di reato attinenti a terzi ed in relazione ai quali non sussiste alcuna connessione o collegamento probatorio con quelli ad essa addebitati, assumendo la medesima, con riguardo a dette vicende, la veste di testimone e, prima del giudizio, di persona informata dei fatti (Cass. Sez. VI, Sentenza n. 41118 del 18/09/2013 - Rv. 256272 - 01).

Si tratta di evenienza da escludere nel caso di specie, in cui pacifica e indiscussa è la connessione tra i due procedimenti e le rispettive contestazioni, tant'è vero che è lo stesso ufficio di Procura che, dopo pochi giorni, nel formulare richiesta di incidente probatorio, segnala al G.I.P. in sede che il minore risulta indagato in procedimento connesso o collegato, rappresentando che lo stesso debba essere escusso nelle forme di cui all'art. 210, ultimo comma, cod. proc. pen. (...).”

Cristian Mauro, per fare la copia forense dei device che erano già stati sequestrati dal Comandante della Stazione, il Luogotenente Lufrano e in terza battuta praticamente acquisivamo i tabulati dei device e quindi delle utenze telefoniche e delle IMEI dei cellulari (...) le telecamere, anche quelle vengono analizzate in prima battuta, sempre dal Luogotenente Giovino che riferirà in merito, e in quel frangente là abbiamo anche controllato quello che concerne il periodo storico che va dal 30 aprile al primo maggio e in cui si vedono praticamente le immagini dei genitori, ovvero di Nazia e di Abbas, che accompagnano la... Saman. E si vede il padre e la madre, poi ad un certo punto la madre fa cenno al padre di fermarsi, la madre la accompagna oltre, fino diciamo praticamente al di fuori dal campo visivo, dopodiché torna indietro la madre. Successivamente si vede poi il padre che (...) torna indietro e la madre accompagna la Saman (...) dopodiché esce ancora il padre, esce il padre da solo, perché poi dopo Saman non torna più. Cioè, va via e ritornano indietro il marito con la Nazia, successivamente rientrano in casa e dopo qualche minuto, dieci minuti circa, riesce il padre e va verso la stessa direzione dove si era incamminata Saman. E praticamente si assenta anche lui dal campo visivo per una decina di minuti e poi si vede che rientra con uno zaino, che probabilmente era quello che aveva la Saman quando è andata via (...) In realtà, in virtù di quegli elementi che sino ad ora ho narrato, l'ipotesi investigativa che ha preso piede era quella dell'omicidio in un ambito familiare, visto il tenore di quello che avevo analizzato, i video e le dichiarazioni fatte dal minore, chiaramente la nostra ipotesi era quella dell'omicidio avvenuto in un ambito familiare. Quindi come ci siamo mossi? Abbiamo cercato di escutere tutte le persone possibili che ci dessero maggiori elementi per capire in che contesto si era sviluppato questo fatto, quindi la prima persona che abbiamo escusso in più battute è stato Ivan Bartoli (...) abbiamo sentito e siamo riusciti ad identificare le persone che avevano preso in carico, avevano fatto da taxi driver ai coniugi Abbas e li avevano portati in quel della Malpensa, siamo riusciti ad identificare la persona che qualche giorno prima li aveva portati all'ospedale di Suzzara per fare il tampone (...) Poi abbiamo escusso a sommarie informazioni chiaramente anche le altre persone che lavoravano all'interno della ditta (...) abbiamo svolto le intercettazioni in prima battuta e poi abbiamo fatto anche altre attività, tipo attività di perquisizione..."¹⁴³. Per il dettaglio delle attività di perquisizione svolte presso le abitazioni di via Colombo 103 e Strada Comunale per Novellara 2, si reputa sufficiente rinviare ai verbali in atti, trattandosi di attività che non hanno restituito, stando a quanto dichiarato dallo stesso testimone, elementi investigativi di particolare rilevanza.

Ciò che invece interessa evidenziare è che il Luogotenente Matassa ha riferito che, alla luce degli elementi via via raccolti e sin qui narrati – e, in particolare, considerato il tenore del materiale analizzato e delle dichiarazioni fatte dal minore – l'ipotesi investigativa che ha preso piede, a fronte di quella iniziale del sequestro di persona, è

¹⁴³ Cfr. verbale stenotipico ud. 14 aprile 2023, pag. 31 e ss.

stata quella dell'omicidio avvenuto in ambito familiare, ipotesi poi confluita nella prima informativa del 16 maggio 2021 cui farà seguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Abbas Shabbar, Shaheen Nazia e Hasnain Danish il 20 maggio 2021 (Testimone Matassa: "...Quindi, praticamente, in virtù di tutti gli elementi che avevamo acquisito, abbiamo redatto una prima nota informativa, in cui per noi si ipotizzava appunto l'omicidio in ambito familiare e nella nota del 16 maggio praticamente poi scaturiva quella che è stata l'ordinanza cautelare, l'emissione dell'ordinanza cautelare a carico dei coniugi Abbas e di Danish"). Pubblico Ministero: "Si ricorda quindi all'esito di questa fase, diciamo, avete detto: "Abbiamo ipotizzato l'omicidio all'interno del nucleo familiare", chi erano in questa fase gli indagati?" Testimone Matassa: "Gli Indagati erano in questa prima fase i coniugi Abbas, quindi Shabbar e Nazia, più Danish").

Successivamente, invece, "l'ambito familiare" cui è stata ricondotta la consumazione dell'omicidio della giovane è andato estendendosi, così da ricomprendere anche gli altri due imputati, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram.

Nel dettaglio, ha riferito a riguardo il Luogotenente Matassa "...Cioè, nel senso, man mano che si andava avanti allargavamo la tipologia di ricerca. Perché chiaramente io sto facendo un distinguo per fare un discorso lineare, però in realtà nei medesimi tempi ci si muoveva... eravamo impegnati in più fronti. Però, per quanto riguarda la ricerca di elementi, diciamo che un elemento è stato quello di, nell'analisi delle videocamere di sorveglianza della ditta di Bartoli, partendo dal frame iniziale che è quello in cui noi vedevamo la ragazza allontanarsi, abbiamo iniziato ad analizzare il video all'indietro, quindi siamo tornati temporalmente indietro fino alla data del 29. Anche questa attività di indagine dei video l'ha fatta il Luogotenente Giovino, che poi riferirà lui in merito nello specifico, però anche in quel caso là io chiaramente ho visionato. E diciamo che in quella analisi si notava che in data 29 aprile sia Danish che Ikram che Noman Ul Haq verso le 19.30 si recavano lì fuori, diciamo, in prossimità del magazzino dove vengono custoditi gli attrezzi di lavoro e poi si vede Noman Ul Haq che va all'interno e prende un secchio e mi sembra anche uno strumento che siccome era curvo si ipotizza un piede di porco, e contestualmente si vede anche Danish che prende due pale per scavare la terra, mentre Ikram non aveva nulla, e poi tutti e tre su indicazioni di Danish si dirigono verso le serre. (...) Quindi, in virtù di questo ulteriore elemento, veniva redatta una ulteriore nota informativa, che se non ricordo male il 21 maggio, comunque... l'avevamo fatta con l'intenzione che venisse emessa comunque anche... che l'Autorità Giudiziaria valutasse la possibilità di emettere una ulteriore ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli altri due soggetti, perché Danish comunque aveva già in carico una ordinanza di custodia cautelare, anche per gli altri due soggetti identificati in Ikram e Noman Ul Haq, in concorso per omicidio e in questo caso anche per soppressione di cadavere,

visto che nella ipotesi investigativa l'utilizzo di quegli strumenti potevano essere serviti per occultare il cadavere. . .”¹⁴⁴.

Nel prosieguo della sua deposizione, Matassa ha poi precisato che, nello svolgimento delle indagini, era stato coinvolto, a supporto, anche il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia, a far data dal 10 maggio 2021, come riferito nella successiva udienza anche dal Maggiore Pallante, il quale ha confermato che gli elementi attorno ai quali era stata formulata l'ipotesi investigativa erano appunto quelli indicati da Matassa, specificando che “...l'attività di indagine sui soggetti si concentra rispetto all'unica cosa che avevamo in quel momento, che erano le immagini della videosorveglianza dell'Azienda Agricola Le Valli e successivamente qualche giorno dopo l'acquisizione della videosorveglianza di una abitazione privata posta alle spalle dell'azienda agricola, che inquadrava anche parte dell'azienda agricola, e una attività di analisi del traffico telefonico, che ci restituiva un quadro particolarmente attivo a ridosso delle giornate del 29, 30 e 1, che erano compatibili con l'ipotesi investigativa che ci eravamo posti. A seguito di queste risultanze, cioè la conferma che potesse essere successo, tra l'altro una immagine molto significativa, che fin dai primi giorni era stata anche riportata dai media, era quella degli attuali Imputati che si muovono con le pale ripresi dalle videocamere e una immagine dei genitori che accompagnano Saman all'esterno della casa la notte del primo di maggio, supportavano l'idea che si fosse consumato quello che era un omicidio. Quindi, sulla base di questi elementi che abbiamo raccolto, è stata avanzata un ordine di custodia cautelare, che è stato internazionalizzato con un MAE (...)”¹⁴⁵.

3. L'ipotesi investigativa e gli elementi a sostegno.

In sostanza, volendo tirare le fila delle indagini condotte in questa prima fase, dalle dichiarazioni dei testi di P.G., per come sin qui riportate, è emerso che l'idea iniziale di un nuovo allontanamento volontario è poi mutata in quella del sequestro di persona, finalizzato a condurre Saman Abbas in Pakistan per costringerla a contrarre matrimonio con il cugino pakistano. Quest'ultima è poi tramutata, a sua volta, in quella di un omicidio motivato da ragioni connesse al disonore suscitato in famiglia dalla condotta della ragazza e, nello specifico, dalla sua opposizione e rifiuto al matrimonio combinato.

Quanto al momento in cui si sarebbe consumata l'uccisione della giovane – al netto delle circostanze riportate nel capo a), rimaste del tutto prive di riscontro, tanto da aver condotto la stessa Procura a chiedere per tutti l'assoluzione – lo stesso parrebbe essere

¹⁴⁴ Cfr. verbale stenotipico ud. 14 aprile 2023, pag. 43 ed ordinanza di custodia cautelare in carcere del 28 maggio 2021.

¹⁴⁵ Cfr. verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023, pag. 11.

stato individuato, orientativamente, in quello in cui Saman Abbas viene ripresa per l'ultima volta dalle telecamere della ditta di Bartoli, ossia la sera del 30 aprile 2021, qualche istante prima della mezzanotte, allorquando la si vede avviarsi lungo la carraia di fronte casa assieme ai genitori, prima, ed alla sola madre, poi, senza fare più ritorno. Ipotesi, quella dell'omicidio, suffragata dal fatto che tutte le attività volte alla ricerca "in vita" della giovane davano esito negativo.

Dall'altra parte, però, anche la parallela ed imponente attività diretta al rinvenimento del cadavere non restituiva alcun risultato, come testimoniato da Matassa, prima, e poi da Pallante, che ha dichiarato: *"Quindi abbiamo iniziato una attività di indagine su più livelli, una finalizzata alla ricerca della ragazza, sia in vita che del corpo, con il giorno 12 attivando i Vigili del Fuoco, con unità cinofile e abbiamo perlustrato la zona adiacente all'abitazione, che era localizzata in Novellara in via Cristoforo Colombo presso l'Azienda Agricola Le Valli, è una abitazione che fa un corpo di fabbrica unico tra l'azienda e l'abitazione della famiglia Abbas. E quel giorno abbiamo, con i Vigili del Fuoco, il personale della Stazione di Novellara e io personalmente, ispezionato l'azienda agricola e ci siamo focalizzati su un rudere in via Reatino, che ci era stato segnalato come un luogo che era stato frequentato dai soggetti appartenenti a questo nucleo familiare. Questa è stata la prima attività che abbiamo fatto sul posto per la ricerca della ragazza, tutto non ha restituito nulla, i cani e Vigili del Fuoco che hanno ispezionato il rudere non hanno segnalato nulla e questo rudere si presentava completamente coperto di vegetazione, siamo in maggio, quindi la vegetazione era molto rigogliosa, abbandonato, pieno di detriti e non restituiva attività umane recenti, in più i cani non avevano segnalato nulla, questa è la prima parte che abbiamo fatto"*.

È così accaduto che, con il tempo, il mancato ritrovamento del corpo della vittima ha finito per accrescere sempre più, pur in assenza dei dovuti approfondimenti, la valenza attribuita alle immagini relative al tardo pomeriggio del 29 aprile 2021, in cui si vedono i tre imputati Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram muoversi tra i capannoni dell'azienda agricola e le serre adiacenti, con alcuni attrezzi (due pale, un "piede di porco", un secchio), come dimostrano eloquentemente le dichiarazioni rese a riguardo da Pallante: *"...dagli accertamenti del giorno 29 e seguenti, tutto ciò che era normale non lo è più, quindi c'è una serie di compulsazioni, sia telefoniche che movimenti anomali, rispetto alle abitudini che ci restituiscono le immagini, che ci confermano che quel giorno è successo qualcosa. Uno l'ho già detto prima, cioè le pale e dirigersi verso le serre, e soprattutto poi una immagine dove tutti e tre si avviano per la carrabile delle serre dove sarebbe stato consumato l'omicidio, come una sorta di prova generale, per poi rientrare, parlare con Nazia e avviarsi poi a prendere le pale"*.

La solidità e fondatezza di tale ricostruzione – che, nella parte in cui ancora alle immagini del 29 aprile 2021 il momento in cui sarebbe stata scavata la fossa, sorregge

altresì l'ipotizzata natura premeditata dell'omicidio – verrà ampiamente vagliata nel prosieguo, allorquando si analizzeranno gli elementi di fatto che fondano e quelli che contraddicono tale ricostruzione, per come emersi nel corso dell'istruttoria.

Sul punto, infatti, deve segnalarsi che, a fronte degli inquadramenti generali svolti dagli ufficiali di P.G. Matassa e Pallante sin qui riportati, sarà l'esame degli altri testi di P.G. – tra i quali, i R.I.S. di Parma, il Luogotenente Angeletti (quanto all'intestazione ed ai tabulati di traffico telefonico delle varie utenze di interesse), il Luogotenente Giovino (rispetto all'analisi delle immagini della video sorveglianza "Le Valli" e Iemmi) ed il Maresciallo Maggiore Gandolfi (con riguardo, tra le altre, all'analisi delle copie forensi dei telefoni cellulari in sequestro) – a fornire indicazioni più precise sui singoli approfondimenti investigativi e sugli elementi di prova sussistenti a carico di ciascuno degli imputati. Ferma restando l'importanza di tali attività, si precisa però che il contenuto delle testimonianze degli ufficiali di P.G. da ultimo citati non verrà riproposto analiticamente, trattandosi di deposizioni che hanno avuto ad oggetto, per larghissima parte, dati documentali ed oggettivi che, pur copiosi, risultano tutti acquisiti al fascicolo processuale e, dunque, autonomamente consultabili e valutabili. Ciò nondimeno, vista la rilevanza degli accertamenti svolti ed i plurimi chiarimenti che in relazione ad essi si sono resi necessari, agli stessi verrà comunque fatto riferimento nelle parti in cui, di volta in volta, rileveranno per la corretta ricostruzione degli eventi.

Per adesso, volendosi in questa sede tratteggiare a grandi linee lo sviluppo dell'attività investigativa che ha condotto alle odierne contestazioni, interessa evidenziare che l'idea di un coinvolgimento più ampio del nucleo familiare – che dai genitori e dallo zio della giovane arriverà a riguardare anche i due cugini – si è fondato, principalmente, proprio sul già citato video relativo al tardo pomeriggio/sera del 29 aprile 2021; ancora, si è ritenuto che suffragasse la valenza indiziante di tali elementi l'intervenuto allontanamento da Novellara degli indagati – sul quale anche si tornerà ampiamente nel prosieguo, avendo cura di distinguere i comportamenti serbati da ciascuno, come pure si ritornerà sulle dichiarazioni rese da Ali Haider, sia al P.M. che in sede di incidente probatorio¹⁴⁶.

Dunque, questi due eventi – ossia, da un lato, le imponenti ricerche del cadavere della giovane vittima, e dall'altro quelle poste in essere per il rintraccio degli allora

¹⁴⁶ Con l'ordinanza del 27 ottobre 2023 verrà dichiarata l'inutilizzabilità dell'incidente probatorio reso da Ali Haider il 18 giugno 2021, per le ragioni che saranno approfondite nella parte dedicata all'esame delle sue dichiarazioni.

indagati¹⁴⁷ – hanno fatto sì che gli sforzi investigativi si concentrassero essenzialmente su questi due fronti, trascurando di approfondire altri profili, pure rilevanti, come dimostreranno le numerose approssimazioni riscontrate ed emendate solo, e solo in parte, in sede dibattimentale¹⁴⁸.

Dette approssimazioni si riferiscono, da un lato, a circostanze che, se adeguatamente scandagliate in fase d'indagine, avrebbero consentito sin da subito, con ogni buona probabilità, di delineare un quadro molto più chiaro ed affidabile, nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell'estraneità di alcuni degli imputati; dall'altro, ad attività, quali quelle poste in essere in occasione del ritrovamento del cadavere, che le risultanze dibattimentali consentono di definire quantomeno precipitose, essendosi compromesso un elemento probatorio - quello relativo a modalità e tempi dello scavo della fossa - che avrebbe potuto restituire alla Corte d'Assise dati potenzialmente fondamentali per la ricostruzione dei fatti.

Un'ulteriore anomalia, poi, riguarda la copiosa attività integrativa d'indagine intervenuta dopo il rinvio a giudizio o ad istruttoria già avviata, svolta nell'ambito di procedimenti paralleli, tra i quali quello recante r.g.n.r. 1489/2022, mod. 44, iscritto a carico di ignoti, in considerazione dell'ipotizzato ma mai definito coinvolgimento di "altri soggetti"¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Delle stesse ha dato ampiamente conto il Maggiore Pallante all'udienza del 21 aprile 2023, pag. 11 e ss.

¹⁴⁸ Basti pensare, ad esempio, che il Maresciallo Maggiore Gandolfi nel corso della sua testimonianza, iniziata il 12 maggio e conclusasi il 30 maggio 2023, ha fatto principalmente riferimento ad accertamenti confluiti in annotazioni a sua firma datate 24 aprile 2023 e 8 maggio 2023.

¹⁴⁹ Cfr. pag. 17 e 18 verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023: Pubblico Ministero: "Maggiore, successivamente, diciamo, qui siamo arrivati più o meno fino alla fase di conclusione delle indagini preliminari" Testimone Pallante: "S?". Pubblico Ministero: "Successivamente avete svolto delle altre attività?" Testimone Pallante: "Sì, sì, dottoressa, successivamente abbiamo svolto in quel fascicolo famoso 1489 una serie di attività. Una con i colleghi del RIS per valutare queste luci che si vedevano nella videosorveglianza, è stata fatta una attività tecnica dai colleghi del RIS che potranno loro nel particolare esporla e commentarla. Poi abbiamo approfondito, c'era un bug all'intero del sistema di videosorveglianza dell'Azienda Agricola Le Valli, un bug tra le 2 di notte e le 5, adesso, credo fosse questo il buco dove non riprendeva, e lì anche l'attività per l'accertamento potrà riferire, su tutte queste, il Maresciallo Gandolfi, che è un mio collaboratore che ha svolto tutte le attività tecniche, quando parlavo ad esempio del monitoraggio dei social, sui tabulati, sulle copie forensi, ecco, lui è il mio esperto per questa attività; chiaramente con lui io mi sono sempre confrontato per le scelte investigative da intraprendere, ma lo specifico tecnico lo conosce lui. Poi abbiamo anche, come avevo accennato in precedenza, richiesto in relazione all'evoluzione normativa i 6 anni di tabulati, per avere una maggiore profondità, chiaramente tutti e 6 anni non servono perché alcune di queste schede erano intestate ad altri soggetti in precedenza rispetto agli utenti che rientrano in questa attività. E poi sono state svolte alcune attività relative al ritrovamento del cadavere di Saman (...)". Pubblico Ministero: "Maggiore, solo per spiegarlo alla Corte, il fascicolo di cui parlava, 1489 del 2022, lì qual è l'ipotesi investigativa?" Testimone Pallante: "L'ipotesi investigativa era che avessero avuto degli ulteriori collaboratori all'azione delittuosa, cioè, oltre ai soggetti che avevamo individuato, ci fossero ulteriori persone che avevano partecipato all'uccisione di Saman".

4. Gli eventi successivi: gli arresti di tre dei cinque indagati e il ritrovamento del cadavere di Saman Abbas.

Si è già accennato al fatto che, a seguito delle ordinanze di custodia cautelare – emesse il 20 maggio 2021 nei confronti degli imputati Abbas Shabbar, Shaheen Nazia e Hasnain Danish ed il 28 maggio 2021 per quanto riguarda Noman Ul Haq e Ijaz Ikram – sono state avviate le procedure giudiziarie semplificate di consegna previste per l'emissione del M.A.E., come illustrato dal Maggiore Pallante¹⁵⁰, ritenendo gli inquirenti altamente probabile che gli indagati si trovassero ancora in Europa, in quanto dagli accertamenti svolti non risultava che, al di fuori dei genitori della vittima, altri avessero preso voli per il Pakistan.

Il rintraccio di Ijaz Ikram, in realtà, avverrà molto celermente, in quanto già il 20 maggio 2021 l'allora indagato è stato reperito a Nimes, come riferito dal Maggiore Pallante durante l'esame del P.M.: *"...a seguito del nostro inserimento nella banca dati Schengen, la polizia francese identificò Ijaz Ikram a bordo di un Flexibus che da Parigi era diretto in Spagna e lo mise dapprima in un centro di accoglienza per immigrati e quando venne emesso il MAE gli notificò, credo di non ricordare male, il 29 maggio, gli notificò il mandato di arresto europeo per la successiva estradizione"*.

Dalle domande rivolte sia al teste Pallante che Gandolfi dalla difesa di Ijaz Ikram è poi emerso che, nell'occasione, l'imputato aveva effettuato a suo nome il biglietto della linea Flixbus che dalla Francia l'avrebbe dovuto condurre in Spagna e che, in occasione del controllo di Polizia effettuato a Nimes, lo stesso ha fornito le proprie

¹⁵⁰ Cfr. pag. 30 verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *"...Lei ha detto che una volta che poi si sono allontanata è stata richiesta dal Pubblico Ministero la misura cautelare, il Gip l'ha concessa e a questo punto avete interessato chi, l'Interpol? ...Mi spieghi un attimino qual è il meccanismo"*. Testimone Pallante *"No, le spiego, sul piano delle ricerche il meccanismo è molto semplice. Se io voglio ricercare una persona e farla controllare, ho la possibilità di fare un controllo di polizia attraverso l'inserimento nello SDI, che è il sistema di indagine, quindi, se una pattuglia di qualsiasi forza di polizia, quindi Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, controlla a terminale un soggetto sul conto del quale è stato inserito un controllo, lo ferma e riferisce all'inseritore, quindi all'organo che ha chiesto il controllo, che ha quella persona ferma e cosa deve fare. Noi la prima cosa che abbiamo fatta è stata quella, l'inserimento nella banca dati SDI e poiché avevamo contezza che si stessero allontanando all'estero lo abbiamo fatto all'interno dell'ambito Schengen, quindi tutti i paesi dell'area Schengen che aderiscono ad Europol hanno lo stesso sistema di indagine, quindi se interrogano gli compare un alert con le ragioni. Successivamente a questo, questa è la prima parte di cooperazione, successivamente a questo il mandato di arresto europeo è stato inserito anch'esso all'interno della banca dati Schengen, in modo che, se uno viene controllato in Francia e ha a suo carico il mandato di arresto, viene arrestato in esecuzione del mandato dell'Italia, o le stesse cose facciamo noi, la Corte di Appello lo convalida e ci dovrebbe essere un sistema automatizzato per l'estradizione. Questo è il sistema di cooperazione internazionale"*. Sempre con riferimento alle attività volte alla ricerca degli imputati, si veda quanto dichiarato dal Maresciallo Maggiore Gandolfi all'udienza del 30 maggio 2023 (pag. 22 e ss.).

esatte generalità ed i suoi documenti; in seguito all'arresto, Ijaz Ikram ha sin da subito prestato il proprio consenso all'extradizione, che infatti avverrà di lì a breve, il 9 giugno 2021¹⁵¹.

Ancora, ha riferito Pallante che, nel frattempo, era stata avviata un'attività di cooperazione con la Francia, per le ragioni che si riportano: *"...fin dall'inizio c'era un elemento che ci diceva che, la direzione Imperia che va verso la Francia, un aggancio di una cella a ridosso del confine, ci aveva convinto che i fuggitivi avessero trovato riparo in Francia. Nel contempo abbiamo iniziato a monitorare tutti i profili social dei soggetti e gli indirizzi email a loro associati che eravamo riusciti a recuperare. Questa attività ci ha restituito un contatto sul profilo Facebook di Hasnain Danish con un indirizzo IP fisico di un indirizzo di una abitazione, di un appartamento alla periferia nord di Parigi e quindi abbiamo richiesto un ordine di indagine europeo alla Procura e mi sono messo in contatto con i colleghi della brigata criminale, della Polizia Giudiziaria parigina, con i quali abbiamo attivato un servizio di osservazione nei pressi di questa abitazione (...) da quando l'abbiamo attivata si è protratta per diverse settimane, fino al 22 di settembre, quando la polizia parigina fece irruzione nell'appartamento e individuò Hasnain Danish all'interno dell'appartamento"*. Diversamente da quanto accaduto per Ijaz Ikram, la procedura relativa alla sua estradizione in Italia ha avuto tempi più lunghi, tanto da essersi poi conclusa a gennaio del 2022.

Quanto a Noman Ul Haq, il teste ha riferito che il suo rintraccio sarebbe stato agevolato da un contatto telefonico emerso nell'ambito dell'attività svolta in cooperazione con i colleghi francesi e relativa ad Hasnain Danish e riconducibile appunto a Noman Ul Haq, riferendo in particolare che *"...dall'attività fatta sul posto è emerso un contatto telefonico, che era riconducibile a Noman Ul Haq Noman Ul Haq, di un telefono spagnolo. Rientrati in Italia, è stato effettuato un ordine di indagine europeo su quella utenza e i colleghi della polizia nazionale spagnoli a Madrid hanno avviato delle intercettazioni telefoniche e individuato il Noman Ul Haq alla periferia di Madrid"*. In sede di controesame, la difesa ha lungamente approfondito con il testimone le circostanze che hanno caratterizzato l'allontanamento di Noman Ul Haq da Novellara ed il successivo periodo di soggiorno in Spagna, sulle quali si tornerà più avanti, quando si analizzeranno le condotte serbate dai singoli imputati nei giorni successivi all'omicidio di Saman Abbas. Per ora, ci si limita riportare il dato storico relativo al suo arresto, avvenuto il 14 febbraio 2022, ed alla successiva estradizione del 22 marzo 2022.

¹⁵¹ Cfr. verbale stenotipico udienza 21 aprile 2023 e pag. 90 verbale ud. 30 maggio 2023.

Alle estradizioni di Ijaz Ikram e Hasnain Danish seguirà l'interrogatorio reso dal primo agli inquirenti in data 2 luglio 2021 e quello reso il 24 gennaio 2022 dinanzi al G.I.P. da Hasnain Danish.

In seguito, dopo l'emissione del decreto che ha disposto il giudizio, si svolgeranno due nuovi interrogatori dell'imputato Hasnain Danish da parte del Pubblico Ministero – il primo reso nell'ambito del procedimento recante n. 1428/2022 r.g.n.r., iscritto a mod. 45 ed il secondo reso il 10 marzo 2023, ad istruttoria già avviata, condotto nell'ambito del procedimento recante r.g.n.r. n. 1489/2022, mod. 44, a carico di ignoti – sulla cui inutilizzabilità la Corte d'Assise si è pronunciata nell'ordinanza emessa all'udienza del 10 novembre 2023¹⁵².

In questo momento, però – nel tentativo, che si sta perseguendo, di ripercorrere cronologicamente gli eventi – ciò che interessa è fare riferimento agli accadimenti intercorsi a partire dall'ottobre 2022, tra cui il citato interrogatorio del 3 novembre 2022, e che poi condurranno al ritrovamento del cadavere della vittima.

In particolare, nel corso delle deposizioni del personale della Polizia Penitenziaria di Reggio Emilia¹⁵³, si è dato conto delle interlocuzioni intervenute a far data dal 25 ottobre 2022 con il detenuto Hasnain Danish e che hanno portato al citato interrogatorio del 3 novembre 2022: si tratta di uno dei tre verbali di interrogatorio prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 14 luglio 2023, dopo che l'imputato ha dichiarato non voler rendere esame, e poi dichiarato inutilizzabile dalla Corte.

Ancora, è stato riportato che, nei giorni successivi, il detenuto ha continuato a ricercare un'interlocuzione, finché il 16 novembre 2022 Malorni ha provveduto a

¹⁵² In realtà, nell'ordinanza emessa all'udienza del 10 novembre 2023, ed alla quale si rinvia per le motivazioni che hanno condotto alla dichiarazione di inutilizzabilità, la Corte ha evidenziato come, in realtà “...il verbale allegato alla trascrizione dà atto espressamente che si tratta di “interrogatorio di persona imputata in procedimento connesso sottoposta ad indagini” ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 363, 210 e 64 ss. cod. proc. pen..

Ebbene, a fronte di tale formale inquadramento, si evidenzia che a pag. 6 del verbale di trascrizione integrale, in apertura dell'interrogatorio, il P.M. chiarisce all'odierno - e già allora - imputato che “...lei ha chiesto di parlare con l'Ufficio di Procura... e noi siamo venuti a sentire quello che ha da dire eh vorremmo avere insomma da lei tutti i chiarimenti e le eh conoscenze in relazione alla vicenda per la quale lei si trova detenuto... ecco tutto quello che ha da dire... da riferire” Dunque, sebbene dal contenuto del colloquio si evince che lo stesso abbia poi avuto principalmente riguardo all'effettiva volontà di Hasnain Danish di collaborare alla ricerca del corpo della nipote, deve comunque rilevarsi come la diversità tra i due procedimenti – l'odierno, recante r.g.n.r. 2318/2021 mod. 21 e quello iscritto a mod. 45 proprio e soltanto in seguito alla richiesta di interlocuzione del detenuto – sia una diversità, all'evidenza, soltanto apparente, come chiaramente disvela l'incipit delle domande rivolte dal PM, in cui si fa espresso richiamo alla vicenda per cui l'imputato era ed è tuttora sottoposto a giudizio..”

¹⁵³ Cfr. verbali stenotipici udienze 9 giugno 2023 (pag. 34 e ss.) e verbale stenotipico ud. 10 novembre 2023.

redigere un verbale di spontanee dichiarazioni di Hasnain Danish, che ha sostenuto di avere poi consegnato in Procura.

Il successivo 18 novembre 2022, ricevuta l'autorizzazione della Corte d'Assise, il detenuto è stato tradotto a Novellara al fine di svolgere il sopralluogo finalizzato all'individuazione del luogo di sepoltura della vittima.

A questo punto, è doveroso precisare che il P.M. all'udienza del 30 maggio 2023 ha effettuato numerose produzioni documentali, tra le quali, al punto 5) dell'elenco, il verbale di perquisizione del 18 di novembre (ore 5.30 e ore 15) e quello di sequestro emesso in altro procedimento, con allegato un DVD relativo "in senso stretto" al momento in cui è avvenuta l'indicazione, da parte dell'imputato, del luogo di sepoltura di Saman Abbas e, poi, al successivo scavo ad opera della P.G.. Si segnala, a riguardo, che proprio dalla visione di tale video emerge che sul luogo si recava anche l'allora difensore di fiducia dell'imputato, il quale – vista la volontà di collaborazione manifestata dal proprio assistito e ritenuto che tale situazione potesse potenzialmente configurare un'incompatibilità *ex art. 106, comma 4 bis*, cod. proc. pen. rispetto alla difesa di altro coimputato svolta da un suo collega di studio – ha rinunciato al mandato difensivo. Lo stesso difensore, subito dopo, ha richiesto all'Ufficio di Procura di consentirgli comunque una breve interlocuzione con l'assistito, anche al fine di spiegare le ragioni di tale rinuncia, ma tale possibilità non gli è stata concessa, nonostante l'intervenuta rinuncia non potesse ancora ritenersi efficace, a norma dell'art. 107, comma terzo, cod. proc. pen., stante la mancata nomina di un nuovo difensore all'imputato.

Di seguito, congedato il difensore, Hasnain Danish è stato condotto dagli stessi inquirenti (Pubblici Ministeri, Polizia Giudiziaria e Polizia Penitenziaria) sul luogo in cui indicherà essere avvenuta la sepoltura della vittima.

Tanto premesso, si evidenzia ancora che è sempre in occasione delle produzioni del 30 maggio 2023 che il Pubblico Ministero, al citato punto 5), ha altresì indicato un ulteriore DVD – questa volta contenente le dichiarazioni rese nell'occasione dallo stesso Hasnain Danish, sempre in assenza del difensore – ritenendo che lo stesso fosse acquisibile quale documentazione di attività irripetibile, nonostante le indicazioni di segno nettamente contrario fornite dalla Corte durante l'esame del Maresciallo Maggiore Gandolfi¹⁵⁴.

¹⁵⁴ Cfr. pag. 32 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023, pag. 32.

Quindi, vista la contrarietà già espressa dalla Corte e le ulteriori eccezioni formulate dalle difese all'udienza successiva, relative al citato DVD ed alla foto – che, nella sostanza, riproduceva graficamente le dichiarazioni di Hasnain Danish – la Corte ha disposto l'espunzione dei documenti in questione, restituendoli al P.M., reputando del tutto infondato l'argomento secondo cui sarebbero da considerare alla stregua di attività irripetibili le dichiarazioni spontanee dell'imputato, in disparte ogni considerazione sulle modalità e sul contesto in cui sono state rese¹⁵⁵.

Questa breve premessa, riepilogativa delle circostanze nelle quali è stato compiuto il sopralluogo del 18 novembre 2022, è stata svolta allo scopo di far emergere e chiarire le ragioni per cui, durante il corso di tutta l'istruttoria, si è ritenuto di non ammettere dichiarazioni testimoniali che riportavano il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato agli inquirenti, né di acquisire documentazione che, in altri modi, finiva comunque per veicolare materiale non conoscibile né utilizzabile dalla Corte d'Assise: il riferimento è alle già citate produzioni del P.M. del 30 maggio 2023 ed a quanto riportato nella parte iniziale della sezione archeologo -forense della perizia, di cui si dirà a breve, laddove si è impropriamente fatto riferimento al contenuto di quei video non ammessi dalla Corte, perché contenenti materiale inutilizzabile¹⁵⁶.

È pacifico, infatti, che il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee incontra un limite solo e soltanto nel caso in cui, più che di dichiarazioni, si tratta di dar conto di fatti storicamente rilevanti e di condotte oggettivamente descrivibili – tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria – le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. V, sent. n. 7127/2012 - Rv. 251947 – 01, relativa a un caso non dissimile dal presente, in cui l'indagato aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi in cui scavare con conseguente rinvenimento delle stesse).

¹⁵⁵ Cfr. pag. 13 verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023 “La Corte, sulle eccezioni formulate in merito alle produzioni del Pubblico Ministero all'udienza scorsa, osserva: quanto al DVD allegato al verbale di sequestro denominato “Filmato percorso Danish parte 1 e parte 2”, in esso sono contenute dichiarazioni rese dall'Imputato in ordine ai fatti in assenza di Difensore, a nulla rilevando che si trattasse di attività svolta nell'ambito di altro procedimento iscritto a carico di ignoti, sarà eventualmente producibile una volta che l'Imputato Hasnain Danish dovesse sottoporsi ad esame; stesso discorso per la fotografia, la cui numerazione sostanzialmente veicola in dibattimento dichiarazioni rese dall'Imputato nelle medesime circostanze di cui sopra.

¹⁵⁶ Cfr. pag. 27 e 28 verbale stenotipico ud. 13 ottobre 2023.

Con la conseguenza che quello stesso divieto, però, torna ad assumere piena portata laddove, oltre al comportamento ed al fatto storico cui ha condotto, si vogliono riportare circostanze apprese per effetto di pure e semplici dichiarazioni.

Svolti tali chiarimenti, è possibile esporre quanto materialmente accaduto in occasione del sopralluogo: a riguardo, oltre che ai verbali del 18 novembre 2022 ed al dvd che ritrae l'indicazione del punto di sepoltura ed il successivo scavo, ai quali si rinvia, è utile fare riferimento al contenuto di alcune delle testimonianze assunte in relazione a tali attività.

Tra queste, quella del Maresciallo Maggiore Gandolfi che, all'udienza del 30 maggio 2023, ha riepilogato quanto accaduto: *"...il 17 di novembre del 2022, Hasnain Danish, per il tramite della Polizia Penitenziaria del carcere di Reggio Emilia, fornisce alla Procura della Repubblica le indicazioni, cioè indica il luogo dove sarebbe stata sepolta Saman. Sulle prime indicazioni di Danish, che, guardando il rudere di via Reatino con direzione Nord, indicava una porta posta sulla sinistra del rudere. E in data 18, alle prime ore del mattino, io unitamente ad altri colleghi del Nucleo Investigativo ci siamo recati sul posto, abbiamo fatto accesso a questa porta... e abbiamo cominciato a fare dei piccoli carotaggi nel terreno, ma ci siamo resi conto che già alla profondità di 50 centimetri il terreno si presentava comunque duro e quindi ci indicava che era impossibile che in quel luogo (...) Il successivo accesso viene fatto nel pomeriggio, perché, ovviamente, non avendo riscontrato dati positivi, informavamo ovviamente la Procura e la Procura, ovviamente, per potere capire bene qual era il luogo indicato da Danish, portava Danish sul posto. Danish giunto sul posto ci indicava effettivamente il posto dove avevano sepolto Saman e da lì si iniziava a scavare. Giunti alla profondità di 1 metro e 60 circa, rinvenivamo alcuni elementi che ci indicavano la presenza di un possibile corpo umano e da lì ci fermavamo per non compromettere la situazione"*.

Durante il controesame svolto dalla difesa di Ijaz Ikram il teste ha poi precisato *"...avevamo dei guanti, non tutti penso (...) Abbiamo scavato con le pale. Abbiamo prima spostato quello che c'era sopra al punto indicato, perché lo stato dei luoghi, ripeto, era omogeneo, omogeneo cosa vuol dire? Se guardiamo anche quello che c'era intorno sotto questo arco, bene o male era composto da travi, pietre e quant'altro, quindi, come ho ripetuto prima, non dava l'impressione a primo acchito che quello fosse il posto dove era stata seppellita, perché comunque era stato ripristinato uno stato dei luoghi in una maniera del tutto omogenea, quindi anche guardandolo si faceva fatica a dire... Cioè, non c'era il classico spazio fatto tutto bello preciso, cioè senza niente sopra, e dall'altra parte diciamo dell'area tutta una pavimentazione o comunque una vegetazione diversa. Abbiamo spostato prima le assi e le pietre e poi abbiamo iniziato a scavare"*, riferendo, in conclusione, che nessuno degli operanti indossava i calzari.

Sullo stesso tema ha depresso il Colonnello Lago, Comandante del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma, riferendo che “...era appunto il 18, quindi il venerdì, la mattina organizziamo una squadra, come in genere facciamo per questo tipo di richieste, una squadra specializzata nei sopralluoghi tecnici, e organizziamo l'intervento per la mattina successiva, ci rechiamo in quella sede a Novellara abbastanza presto nella mattina e iniziamo le attività. Le attività nella prima fase sono consistite sostanzialmente in una accurata documentazione dello stato dei luoghi, perché poi, anche confrontandoci, in particolare io in prima persona, con il Pubblico Ministero e il Procuratore, insomma, emergeva (...) la circostanza che il ritrovamento era conclamato, insomma, che effettivamente purtroppo dal punto di vista generale dei resti cadaverici c'erano e con ogni probabilità erano da riferire alla ragazza scomparsa, a quel punto sostanzialmente confrontandoci ci siamo resi conto che eravamo in processo durante e quindi dopo questa attenta documentazione e una acquisizione di reperti di potenziale possibile interesse nelle immediate pertinenze della fossa sostanzialmente abbiamo di fatto interrotto le attività, perché poi insomma la Procura si riservava, come poi è stato, di procedere con istanza di perizia in dibattimento, come poi appunto sono andate le cose. E a quel punto abbiamo effettuato una accurata documentazione, quindi atti meramente documentativi, quindi assolutamente irripetibili, dello stato dei luoghi e di quello che abbiamo trovato al nostro arrivo e abbiamo ovviamente messo a disposizione della Procura della Repubblica questi reperti che avevamo acquisito in questa attività dell'area immediatamente pertinente al punto di ritrovamento del cadavere”. Nel prosieguo, nel far riferimento al verbale di rilievi tecnici ed al fascicolo fotografico formato nell'occasione, il teste ha precisato che “Evidentemente lo stato dei luoghi quando noi siamo arrivati era quello non ab origine, ma quello successivo a una prima attività esplorativa dei colleghi di Reggio Emilia...”¹⁵⁷. Durante il controesame, domandato se fossero riconducibili a sue indicazioni le iniziative relative alla collocazione della terra di risulta dello scavo in sacchi e quella riguardante la messa in sicurezza del casolare, il teste ha risposto negativamente.

Più precisa e dettagliata è stata la deposizione del Luogotenente Mura, all'epoca anch'egli in servizio presso il R.I.S. di Parma, il quale ha riferito che “...Una volta giunti

¹⁵⁷ Cfr. verbale stenotipico ud. 30 giugno 2023, pag. 6 e ss.; nel corso del controesame, poi, richiesto da uno dei difensori se al momento del suo arrivo a Novellara, attorno alle 11 della mattina del 19 novembre, i colleghi del R.I.S. presenti sul posto avessero già repertato quanto ritenuto di interesse, il Colonnello ha risposto nei seguenti termini “... Il lavoro stava andando avanti. Esattamente, come dire, io quello che ricordo, quando sono arrivato fisicamente mi sono interfacciato con i colleghi, che appunto mi dicevano che si stava ragionando appunto su come approcciare (...) perché poi a un certo punto appunto dalla Procura è intervenuta la determinazione di dire: “Fermiamo”, in sostanza, “Fermiamoci, perché insomma è il caso, vista la cornice di procedura di cui... che si proceda in un una modalità procedurale diversa della perizia”. E a quel punto noi ci siamo fermati e a quel punto abbiamo congelato l'attività ovviamente al punto a cui eravamo arrivati, non potevamo certo tornare indietro”.

a Novellara abbiamo fatto un briefing con il personale della Compagnia per organizzare l'attività e giunti sul posto poi abbiamo proceduto praticamente prima con i rilievi fotografici della zona, con panoramiche e dopodiché con riprese ravvicinate e particolari del posto dove è stata rinvenuta la ragazza. Oltre ai rilievi fotografici, sono state svolte anche delle scannerizzazioni con il laser scanner 3D e dopodiché abbiamo visto cominciato ad individuare... prima delle operazioni abbiamo visto comunque che la struttura dove giaceva il corpo della ragazza era pericolante, quindi, dopo avere eseguito i rilievi fotografici per documentare lo stato dei luoghi, ci siamo messi d'accordo con i vigili del fuoco e abbiamo provveduto a rimuovere della terra che era derivata dallo scavo per la ricerca del corpo, quindi abbiamo rimosso questo accumulo di terra, l'abbiamo fatta mettere in una benna e poi in due sacchi. Proprio in questa fase ci siamo accorti che in uno di questi sacchi c'era un mozzicone di sigaretta e prelevata, appunto, un vigile del fuoco ci diceva di averla rinvenuta in una determinata zona di questo cumulo (...) la fosse dove era la ragazza è stata indicata nei rilievi fotografici con il riferimento 1, la fossa aveva una lunghezza di 190 centimetri, una larghezza circa di 80 centimetri e una profondità di 1 metro e 26. Dopodiché nella fossa si intravedevano una parte delle falangi dei piedi della ragazza e poi si intravedeva anche del tessuto corrispondente circa alle ginocchia della vittima. Dopodiché, prima dei lavori dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo, la fossa è stata coperta con un telo e poi messa delle pedane per mantenere lo stato della fossa, preservarne lo stato. Dopodiché, tornando, praticamente la sigaretta è stata posta dal vigile del fuoco dove l'aveva rinvenuta e contraddistinta con i riferimenti fotografici con il numero 2, quindi è stata repertata. Ora, per le successive analisi di comparazione, per quanto riguarda per le esclusioni degli eventuali residui cellulari della sigaretta, è stato effettuato un tamponamento biologico sul guanto del vigile del fuoco che ha utilizzato per prelevare questo reperto e questo tampone è stato contraddistinto dal riferimento 2.1 nei reperti. Oltre a questo, è stato anche eseguito il prelievo salivare del vigile e questo prelievo è stato contraddistinto e catalogato nei reperti con il riferimento 2.2, se non mi sbaglio... Ah, no, 2-A e 2-B, scusate..."¹⁵⁸. In sede di controesame, in relazione al telo utilizzato per coprire la fossa, il Luogotenente ha precisato che lo stesso non era presente al momento del loro arrivo e che sopra la fossa vi erano solo delle pedane, come evincibile anche dall'album fotografico.

Rispetto alle attività effettuate presso il casolare di Strada Reatino – prima dell'interruzione connessa alla successiva istanza di procedere nelle dovute forme dibattimentali – hanno deposto anche i testi Michellini e Iaccolare, due dei Vigili del Fuoco intervenuti per la messa in sicurezza della struttura. Gli stessi hanno riferito che la loro attività è consistita, inizialmente, nello spostamento del materiale di risulta dello scavo, prima collocato in una benna e poi in due sacchi; dopodiché è stata effettuata

¹⁵⁸ Cfr. verbale stenotipico ud. 30 giugno 2023, pag. 14 e ss.

l'opera di puntellamento della struttura, in un momento in cui la buca scavata era ancora scoperta¹⁵⁹.

Le circostanze sin qui rappresentate verranno riprese nel capitolo che segue e, in specie, nella parte dedicata agli accertamenti relativi alla costruzione della sepoltura della vittima svolti dal perito Salsarola¹⁶⁰

¹⁵⁹ Cfr. pag. 11 verbale stenotipico ud. 21 luglio 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“Come lei potrà vedere da quell'immagine lì, la buca, la fossa non era coperta, che lei sappia chi ha tolto i bancali o eventuali teli che vi erano prima presenti?”* Testimone Michellini *“Noi siamo arrivati che la buca era scoperta”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Ricorda se poi successivamente o nel mentre svolgevate questa attività è stata ricoperta nuovamente, questo lo ricorda?”* Testimone Michellini: *“È stata coperta e poi era stata fatta una struttura lignea, con dei punzoni piantati lateralmente, dove era stata appoggiata questa struttura per impedire che un eventuale materiale potesse cadere all'interno”*. Per l'ulteriore dettaglio, si rinvia al materiale video depositato in seguito all'audizione dei due Vigili del Fuoco ed al DVD depositato dal P.M., cui si è già fatto riferimento.

¹⁶⁰ Lo stesso perito, tra l'altro, avrà modo di confermare che non risultano videoregistrazioni della messa in sicurezza del casolare: Difesa, Avv. Scarcella: *“Okay, quindi non ha rinvenuto neanche lei alcuna immagine dove vengono riprese le attività di messa in sicurezza?”* Perito Salsarola: *“No, ho solo lo scavo”* (cfr. pag. 30 verbale stenotipico ud. 13 ottobre 2023).

CAPITOLO III

LA PERIZIA MEDICO LEGALE, ARCHEOLOGO-FORENSE E GENETICA.

PREMESSA – Proseguendo nel tentativo di ripercorrere le risultanze istruttorie in modo fedele rispetto allo sviluppo cronologico dei fatti, si ritiene opportuno dar conto degli esiti cui è pervenuto il Collegio peritale, per la cui esatta comprensione era indispensabile premettere l'esposizione delle circostanze in cui è avvenuto il ritrovamento del cadavere della vittima.

Come già anticipato, in conseguenza del sopralluogo effettuato in data 18 novembre 2022 presso il casolare di Strada Reatino e del connesso ritrovamento di resti umani verosimilmente riconducibili a quelli di Saman Abbas, su successiva istanza della Procura della Repubblica, si è proceduto a perizia medico-legale, archeologo-forense, genetica e anatomopatologica sulla salma, nelle forme di cui all'art. 467 cod. proc. pen., trattandosi di prove urgenti e non rinviabili. Al sollecito conferimento dei relativi incarichi si è provveduto all'udienza camerale del 23 novembre 2022, indicando ai periti ivi nominati – dott.ssa Cristina Cattaneo, medico legale, e dott. Dottor Dominic Salsarola, archeologo-forense – il seguente quesito: *“Accertino i Periti, dopo avere proceduto al recupero e all'esame dei resti, degli elementi e dei reperti emersi dallo scavo di Strada Reatino 36 di Novellara, ivi inclusa la terra rimossa ai fini del disseppellimento, ove sia possibile, le dinamiche dell'occultamento del cadavere, l'epoca della morte e dell'occultamento, se i resti appartengano a Saman Abbas, cause e dinamiche della morte, natura e modalità di produzione di eventuali lesioni meccaniche, somministrazione di sostanze di interesse chimico-tossicologico e ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”*. Alla successiva udienza camerale del 16 gennaio 2023 l'incarico è stato esteso, con indicazione del medesimo quesito, al dott. Roberto Giuffrida, genetista, ed al dott. Biagio Eugenio Leone, anatomopatologo.

Al termine inizialmente concesso di novanta giorni hanno fatto seguito delle proroghe, dovute alla complessità degli accertamenti, specie quelli riguardanti la deposizione del cadavere¹⁶¹: per tali ragioni, si è prima proceduti alla breve esposizione

¹⁶¹ Si legge, infatti, nella parte introduttiva dell'elaborato che *“Le operazioni peritali sono iniziate il 23 novembre del 2022, sono proseguite ininterrottamente, in periodi diversi e sovrapposti a seconda della tipologia (eg. recupero, setacciatura, autopsia e indagini di laboratorio, genetica, etc.) e sono terminate il 19 settembre 2023, giungendo alla stesura della relazione finale inviata in questa data. I tempi sono stati dettati dall'enorme complessità e interdisciplinarietà delle indagini, dalla necessità di trovare spazi idonei per le attività di setacciatura e flottazione per la parte archeologica del lavoro (sono stati esaminati circa 5 metri cubi di terreno), nonché dallo stato di conservazione del cadavere che ha richiesto talvolta la ripetizione di esami e/o la messa a punto di metodi appositamente “tarati” per lo specifico stato di conservazione. La strategia adottata dai periti è stata quella di massimizzare, con la tecnologia e la cultura scientifico-forense oggi a disposizione, il potenziale diagnostico del caso malgrado il tempo passato dal delitto. Ciò, come si vedrà, ha portato a definire non solo identità, cause e dinamiche di morte, ma anche di ricostruire le modalità di*

di una relazione solo preliminare all'udienza del 12 maggio 2023, cui è poi seguito il deposito della perizia conclusiva, il 19 settembre 2023, con esame dei periti alle udienze del 26 settembre 2023 e del 13 ottobre 2023, nel contraddittorio tra le parti ed i consulenti dalle stesse nominati.

L'elaborato finale, particolarmente complesso ed articolato, è suddiviso in tre sezioni principali, che si seguono secondo un criterio cronologico - che verrà seguito e rispettato anche in questa sede - così articolato:

- la prima è quella archeologica-forense dedicata alla descrizione e interpretazione di attività e reperti del sopralluogo, del recupero del cadavere, della ricostruzione delle dinamiche di deposizione, della setacciatura e flottazione di 5 metri cubi di terreno;

- la seconda è quella medico-legale, anatomo-patologica e antropologico-forense dedicata all'esame del corpo, e quindi all'autopsia e allo studio di quel che rimaneva del cadavere e dei resti scheletrici;

- la terza consiste nella descrizione dell'attività genetico-forense sui reperti selezionati (tra le migliaia rinvenuti) in base allo stato di conservazione e alla loro probabilità di fornire un profilo genetico nucleare utile.

La perizia termina con la formulazione delle conclusioni finali, che di seguito si riportano:

“- Le attività di archeologia forense hanno riportato alla luce i resti della vittima occultata tramite seppellimento, in una fossa appositamente scavata, di circa 1,5 metri di profondità;

- Per quanto riguarda la datazione del momento di produzione della fossa, è possibile dire soltanto che questo va posto con certezza tra i primissimi minuti del 30 aprile 2021, data dell'ultimo avvistamento della vittima, e la data del 30 maggio del 2022, giorno al quale risale l'unica inquadratura fotografica agli atti che riprende il vano interessato dall'occultamento durante un'ulteriore campagna di ricerca congiunta tra la Polizia Giudiziaria e i Vigili del Fuoco. Nell'immagine (cfr. capitolo “Discussioni” sezione 1) si nota con assoluta chiarezza il terreno movimentato da relativamente poco tempo esattamente nel punto in cui è stata identificata la sepoltura della giovane donna;

- Le indagini sui cosiddetti “tool marks”, cioè letteralmente le impronte lasciate dall'impiego di utensili, hanno rivelato che i responsabili dell'occultamento hanno verosimilmente creato e soprattutto approfondito lo scavo tramite l'impiego di soli badili. A questo proposito, gli attrezzi maggiormente compatibili con i segni lasciati nel terreno (impressioni calcate e documentate) provengono dall'abitazione di tre dei cinque imputati in via per Novellara, 2 nel comune di Campagnola Emilia;

seppellimento e assicurare migliaia di reperti che sarebbero stati persi se non si fosse proceduto con questa metodologia che ha richiesto il tempo minimo di 9 mesi circa”.

- Per quanto riguarda l'intervallo trascorso tra lo scavo della fossa per la sepoltura e la deposizione della vittima, l'unico dato che si evince è che la ragazza non è stata introdotta nella fossa nell'immediatezza della fine delle operazioni di scavo della fossa, ma in un, non meglio identificabile, momento successivo;

- La forma decisamente anomala della fossa suggerisce una probabile rivisitazione dello scavo originale che allunga la sepoltura di circa 40cm rispetto alla lunghezza originale (forse una volta compreso che le dimensioni erano troppo ridotte per la stazza della vittima), creando anche degli allargamenti sul fondo per meglio adagiare la testa; - La posizione in cui è stata rinvenuta la vittima, e in particolare l'atteggiamento degli arti superiori, suggerisce in maniera quasi inconfutabile, che essa sia stata calata nella fossa dagli arti superiori (e inferiori), molto probabilmente da almeno due persone, e adagiata sul fondo sistemando il capo e i piedi all'interno delle due "nicchie" (sgrotti) scavate rispettivamente nelle pareti nord e sud del taglio;

- Le attività di setacciatura e flottazione di circa 5 metri cubi di terra hanno poi permesso di recuperare migliaia di reperti (ossa animali, fibre, formazioni pilifere, frammenti di bicchieri di plastica, semi di frutti, bottoni, involucri di caramelle, semi di zucca parzialmente masticati), tra i quali sono stati selezionati quelli ritenuti più utili per le indagini genetiche;

- Dei reperti emergenti dalla setacciatura ed esaminati sotto un profilo genetico, hanno dato esito positivo i semi di zucca masticati, i quali hanno restituito un profilo genetico parziale non appartenente alla vittima (questi sono di particolare interesse in quanto sono stati rinvenuti in unità stratigrafiche a basso rischio di contaminazione e collegate con l'attività di creazione della fossa e di sepoltura); risultati genetici sono stati ottenuti anche da un mozzicone di sigaretta (cfr ultimi due punti delle conclusioni);

- Le indagini antropologiche, odontologiche e genetiche sui resti umani esumati la notte del 27 novembre a Novellara hanno rivelato che questi appartengono a Saman Abbas nata in Pakistan il 18 dicembre 2002;

- A causa dello stato di decomposizione (saponificazione con cenni di estrema scheletrizzazione) e in assenza di elementi entomologici (insetti) e botanici (radici, semi) rilevanti che possano venire in ausilio, è impossibile stabilire, con margine scientifico di errore noto, l'epoca della morte, che tuttavia, in considerazione dello stato in cui si trovano i resti, appare coerente con la data di scomparsa (30 aprile 2021), vale a dire 18 mesi circa prima del rinvenimento.

- Le consistenza e quantità di contenuto gastrico rivela che Saman aveva mangiato poche ore prima del decesso, un pasto non più definibile macro e microscopicamente se non per la presenza di residui millimetrici di vegetali identificati in *Capsicum annuum* (peperone);

- Le indagini di natura tossicologica non hanno rivelato elementi di natura chimico tossicologica nei tessuti molli di Saman. Non vi sono pertanto evidenze che la ragazza fosse sotto l'effetto di veleni, droghe o farmaci al momento della morte.

- Le indagini medico legali, antropologico forensi, radiologiche e anatomopatologiche dimostrano la presenza di una frattura dello ioide, di cui l'infiltrazione emorragica visibile microscopicamente ne conferma l'origine vitale; simile infiltrazione emorragica è visibile nei tessuti molli intorno alla frattura ossea e anche alla cute posteriore del collo di sinistra. Tutto ciò rappresenta una forte compressione del collo negli istanti precedenti la morte;

- Grazie alla frattura vitale dello ioide, all'infiltrazione emorragica del tessuto del collo, alla presenza di sangue nei polmoni è possibile concludere che il quadro è indicativo – malgrado l'avanzato stato di decomposizione della salma – di una causa di morte per asfissia meccanica da strangolamento o da strozzamento;

- Sotto un profilo strettamente epidemiologico, è più probabile che si sia trattato di strozzamento, vale a dire costrizione del collo con le mani o con altre parti del corpo da parte dell'aggressore, dal momento che le lesioni rinvenute su Saman più frequentemente si riscontrano nei casi di strozzamento (piuttosto che strangolamento);

- Il tutto denota una modalità di morte omicidiaria, vale a dire per conto di terzi;

- Non si sono riscontrati altri segni di lesività meccanica esogena (arma bianca, contusiva, arma da fuoco) sui resti. Va tuttavia ribadito che il pessimo stato di conservazione della vittima con una quasi completa scheletrizzazione di mani, piedi, e capo può aver portato alla perdita di tracce di lesività meccanica. A nulla sono valsi infatti anche gli approfondimenti microscopici ad alcuni visceri. Pertanto l'unica conclusione che si può raggiungere in merito ad una possibile colluttazione prima del gesto violento mortale è che non vi sono segni certi sugli indumenti e sul corpo della vittima (oltre a quelli già citati sopra al collo) riconducibili ad altra lesività. Un elemento che, solo in ipotesi, può essere ricondotto ad un afferramento per mani e piedi con dimenamento della vittima ancora viva, è l'assenza di scarpe che, si intuisce, sono facili a sfilarsi durante simili manovre. Non è possibile stabilire con precisione in quanto tempo è morta Saman.

- Non vi sono segni (ad esempio terriccio nelle vie aeree) che sostengano l'ipotesi che la vittima sia stata sepolta ancora viva;

Infine, per quel che riguarda le indagini genetiche si ricorda che:

- Le analisi del DNA compiute sulla campionatura biologica A realizzata sul filtro del mozzicone di sigaretta Winston rinvenuto nei luoghi di rinvenimento del corpo della vittima hanno permesso di ottenere il profilo genetico di un individuo ignoto di sesso maschile che è stato denominato Uomo#1. Per le numerose incompatibilità con il profilo genetico della vittima è escluso che tale profilo genetico possa appartenere al padre della vittima. Tale profilo è stato inserito in Banca Dati Nazionale del DNA come da autorizzazione concessa. Alla data odierna non è stata riscontrata nessuna concordanza positiva nemmeno tra gli indagati.

- Le analisi genetiche svolte sulle 2 campionature biologiche realizzate su altrettanti frammenti di semi di zucca hanno permesso di ricavare il medesimo profilo genetico parziale riferibile a un individuo

ignoto di sesso femminile diverso dalla vittima, classificato come Donna#1. Il profilo genetico in oggetto, ottenuto da campioni biologici per i quali l'analisi quantitativa ha evidenziato limitatissime concentrazioni di DNA, risulta di limitato interesse identificativo per il ridotto numero di marcatori che hanno fornito un esito positivo e consolidato ed è utilizzabile soprattutto per esclusione”.

Nel prosieguo, le esposte conclusioni verranno analizzate partitamente, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, avendo cura di riportare tutti i chiarimenti emersi nel corso dell'esposizione in dibattimento dei risultati dell'incarico peritale. Difatti, il confronto con le altre parti in aula ha consentito di meglio comprendere e chiarire il contenuto di alcune delle affermazioni riportate nelle conclusioni finali; quanto ai dettagli più spiccatamente tecnici degli accertamenti svolti, è d'obbligo fare rinvio all'elaborato finale, vista la mole e la complessità delle operazioni peritali.

1. L'attività archeologico-forense.

In via preliminare, con riferimento agli accertamenti condotti dal perito dott. Salsarola, si precisa che, come già accennato nel precedente capitolo, sono stati posti a disposizione del perito una serie di documenti, alcuni non conosciuti dalle parti¹⁶² ed altri non conoscibili dalla Corte d'Assise¹⁶³, rispetto ai quali è stato chiarito espressamente che di tratta materiale non utilizzabile ai fini della decisione.

Ciò premesso, nell'esposizione in aula delle conclusioni di sua competenza, così come nell'elaborato depositato, il perito ha illustrato le modalità con cui sono stati condotti gli accertamenti da lui avviati il 24 novembre 2022, indicando gli aspetti più delicati e di maggiore complessità.

Per una migliore comprensione delle operazioni condotte, sono state chiarite alcune nozioni generali relative alla stratigrafia archeologica ed al processo di scavo e recupero di tipo archeo-forense. Tra queste, si è ritenuto fondamentale spiegare che l'indagine archeo-forense, che si svolge attraverso la rimozione del terreno di superficie, deve essere condotta in modo sistematico, attraverso strategie di intervento che prevedano accorgimenti in grado di assicurare all'archeologo la certezza di non aver scavato due volte lo stesso materiale o di aver trascurato zone ancora da interrogare dal

¹⁶² Il riferimento è alla foto che ritrae il casolare di via Reatino, a Novellara, il 30 maggio 2022.

¹⁶³ Il riferimento è, ancora una volta, al contenuto del secondo dei DVD relativi al sopralluogo del 18 novembre 2022, prodotto dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, ma non ammesso dalla Corte d'Assise, perché inutilizzabile, contenendo dichiarazioni dell'imputato.

punto di vista archeologico, rischiandosi altrimenti di eliminare una o più aree, senza averle analizzate.

Laddove si adottino tali accorgimenti - si è osservato - l'analisi della sequenza stratigrafica reale all'interno della sepoltura può consentire di formulare ipotesi sulle modalità di riempimento, come ad esempio stabilire da quale parte della sepoltura il responsabile dell'occultamento abbia operato o se più di una persona sia stata coinvolta nel processo di seppellimento. Ancora, l'analisi dettagliata del riempimento potrebbe permettere di individuare micro-strati reali in grado di fornire informazioni sul periodo di tempo in cui la fossa è rimasta aperta prima della deposizione della vittima, sulla stagione dell'anno in cui è avvenuto l'occultamento, sulla presenza di segni che possano essere riconducibili a un eventuale spostamento della vittima da una località primaria a una secondaria e, infine, sulla presenza di materiali che possono essere provenienti dal responsabile dell'occultamento e/o omicidio.

Rinviando al dettaglio dell'elaborato per una più approfondita disamina dei principi che governano la stratigrafia archeologica e delle tecniche di ricerca e recupero archeo-forensi, deve ora evidenziarsi che, rispetto al caso di specie – sia nell'elaborato, che in aula – il perito ha spiegato che uno dei fattori che ha reso lo scavo ed il recupero particolarmente problematici è costituito “...dal prelievo non analitico di una parte del riempimento effettuato dalla Polizia Giudiziaria il 18 novembre 2022. Questa procedura, oltre a decontestualizzare eventuali reperti provenienti dalla parte disturbata del riempimento, ha compromesso anche i rapporti stratigrafici che esistevano tra la sepoltura e i depositi indisturbati, già presenti all'interno del vano prima del prelievo del 18 novembre. La perdita di tali dati rende notevolmente più complessa la determinazione dell'epoca della deposizione. Infatti, l'identificazione di rapporti stratigrafici che intercorrono tra i depositi costituenti una sequenza stratigrafica è la base per una corretta ricostruzione cronologica. L'approccio stratigrafico è l'unico strumento in grado di stabilire, con certezza, una cronologia relativa e, se possibile, una datazione assoluta. La mancanza di questi rapporti rende i contesti completamente disconnessi tra loro, interrompendo qualsiasi sequenza cronologica fosse esistente prima, sia in termini relativi che assoluti. Di conseguenza, anche questo aspetto rende essenziale l'impiego di una strategia d'indagine ad alta definizione allo scopo di individuare, all'interno della sepoltura, qualsiasi elemento databile che possa essere sopravvissuto allo scavo preliminare del 18 novembre”¹⁶⁴.

¹⁶⁴ Cfr. pag. 23 della prima sezione dell'elaborato peritale.

In aula, il dott. Salsarola ha confermato questi rilievi critici¹⁶⁵, ribadendo che è stato molto importante dividere eventuali interferenze intervenute tra il seppellimento e il momento del ritrovamento, di alcuni giorni antecedente al suo intervento, al fine di non confondere i diversi depositi, mantenendo separati quelli pertinenti allo scavo del 18 novembre dai depositi movimentati durante l'occultamento della vittima.

Nel prosieguo, ha poi precisato che la compromissione, pur interessando larga parte della stratigrafia originaria¹⁶⁶, non è stata tuttavia totale ma parziale: in particolare, è stato affermato che nei pochi centimetri cubi appartenenti allo scavo originario sono state rilevate due impressioni – una identificata sulla parete nord della sepoltura e denominata US11a e l'altra, denominata US9a, ubicata all'esterno della sepoltura, in adiacenza alla parete sud del taglio – che sono state ritenute segni riconducibili a tracce lasciate dagli attrezzi impiegati per la costruzione originaria della sepoltura clandestina¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Cfr. pag. 31 e 32 verbale stenotipico udienza 13 ottobre 2023: Difesa, Avv. Scarcella: “*Mi conferma quindi che la perdita di tali dati rende notevolmente più complessa la determinazione dell'epoca della deposizione?*” Perito Salsarola: “*Sì, da un punto di vista stratigrafico toglie ogni possibilità*”.

¹⁶⁶ Si consideri che, dall'analisi delle dettagliate schede riportate nella perizia, risulta che delle unità US1, US2, US3, US4, US10 non è stata possibile alcuna analisi stratigrafica ma la sola setacciatura. Quanto alla natura solo parziale della compromissione conseguente all'intervento della P.G. del 18 novembre 2022, si è espresso in termini molto più critici il Consulente tecnico Dott. Barone, nominato dalle difese Noman Ul Haq e Ijaz Ikram: si rinvia, per il dettaglio, alle pag. 55 e ss. verbale stenotipico ud. 13 ottobre 2023 ed alla consulenza scritta depositata dal dott. Barone.

¹⁶⁷ Si riportano le interpretazioni fornite, in ciascuna scheda, dei due segni: “*US 9a: Impronta sulla superficie del piano US 9 che corrisponde a un “tool mark” che per la sua posizione stratigrafica, vale a dire direttamente coperta dallo strato US 6, risulta essere compatibile con l'epoca della costruzione della sepoltura clandestina. Al contempo la stessa posizione stratigrafica permette di escludere che si possa trattare di un segno pertinente allo scavo effettuato dalla Polizia Giudiziaria tra il 18 e 19 novembre 2023. Si fa notare che nonostante il “toolmark” US 9a presenti dimensioni e profondità piuttosto ridotte sembra essere stato causato dalla punta di un badile. Questo elemento riveste un significato diagnostico tipicamente più elevato rispetto ad altre superfici o profili dell'attrezzo, quando si tratta di condurre confronti utili all'identificazione di un oggetto specifico.*”

US 11a: *Questo numero di unità stratigrafica è stato attribuito a un'impronta che è stata documentata sulla parte superiore della fossa US 11 presso l'angolo nordovest del taglio originale per la sepoltura clandestina. Si tratta di un'impronta di forma vagamente a mezza-luna girata sotto-sopra, con l'estremità curvilinea rivolta verso il basso che misura 0.141m. di base per un'altezza di 0.043m. per uno spessore documentato di circa 2.3 cm. Mentre sulle pareti del taglio effettuato dalla P. G., US 10 sono presenti diversi segni che obbligatoriamente sono da considerarsi riconducibili agli attrezzi che sono stati adoperati dagli agenti, il tool mark in esame, essendo ricoperto integralmente dal riempimento originario della sepoltura clandestina, US 7, può essere ricondotto solamente alla costruzione della sepoltura e non al prelievo effettuato tra il 18 e il 19 novembre del 2022. Infine si fa presente che con lo scopo di effettuare dei confronti tra il tool mark (US 11a) e una serie di attrezzi di scavo sequestrati all'interno dei locali ritenuti essere accessibili dagli imputati è stato effettuato un calco in materiale a base di silicone del segno. Infine si segnala che le tre impronte di forma sub-ovale riscontrate sul fondo del taglio US 11, per la loro compatibilità morfologica sono state ritenute riconducibili a impronte lasciate da una pala durante l'approfondimento dello scavo della fossa. Si ritiene dunque che in questo caso lo scavo sia stato effettuato*

Le due impressioni, oltre ad essere state documentate sul posto, sono state riprodotte attraverso due calchi in gesso e raffrontate con gli attrezzi sequestrati dalla P.G. nel dicembre 2022 e poi consegnati al collegio peritale nell'aprile 2023.

Si tratta di una serie di attrezzi da scavo, alcuni dei quali rinvenuti nella casa rurale di Campagnola Emilia all'indirizzo Strada Comunale per Novellara 2, altri prelevati dai capannoni appartenenti all'azienda Agricola "Le Valli" di via Colombo 103 a Novellara.

Gli stessi sono stati quindi suddivisi in due gruppi, distinti a seconda del luogo di provenienza e denominati gruppo "A" – comprensivo dei 2 badili, di cui uno di colore blu e l'altro completamente arrugginito e privo di pigmento, e di un "piede di porco", sequestrati a Campagnola Emilia – e gruppo "B", comprendente 6 pale, tutte di colore blu rinvenute presso l'azienda agricola "Le Valli" a Novellara.

Gli attrezzi, una volta consegnati al collegio peritale, sono stati subito messi in sicurezza tramite la creazione di una serie di tasche in gommapiuma, aventi lo scopo di proteggere, in particolare, il filo inferiore delle lame degli attrezzi: ciò in quanto - si è chiarito - uno degli aspetti più importanti nel caso dello studio dei "tool marks" risiede nella conservazione migliore possibile dell'attrezzo sospettato di essere quello che ha generato l'impressione.

Prima di esporre i risultati dei confronti tra attrezzi e tool marks prelevati, si precisa che nel corso dell'esame del dott. Salsarola è emerso, da un lato, che i 2 badili provenienti dal casolare di Campagnola Emilia risultavano in realtà già in sequestro, come emerge dal verbale del 25 maggio 2021 – circostanza non nota al perito, il quale ha peraltro riferito di non essere neppure a conoscenza delle modalità con le quali gli stessi sono stati conservati nel corso dei quasi due anni intercorsi¹⁶⁸. Dall'altro, quanto

unicamente con una o più pale e che, in quello che rimane del taglio originario, non sono presenti segni lasciati da altri attrezzi quali picconi, piccozze o altro per la movimentazione del terreno".

¹⁶⁸ Cfr. pag. 36 e ss. verbale stenotipico ud. 13 ottobre 2023: Difesa, Avv. Scarcella: "...Lei scrive poi che una volta giunti... a Linate sono immediatamente stati messi in sicurezza tramite la creazione di una serie di tasche di gommapiuma, queste protezioni avevano lo scopo di proteggere in particolare il filo inferiore delle lame degli attrezzi, garantendo loro la migliore conservazione possibile. Continua lei: "Si fa presente che uno degli aspetti più importante nel caso dello studio dei toolmark risiede nella conservazione migliore possibile dell'attrezzo sospettato di essere quello che ha generato l'impressione. Infatti – sempre lei – eventuali ulteriori segni di usura o mal conservazione possono rendere le conseguenti indagini di questo tipo poco efficaci o addirittura inutili". Io le faccio questa domanda, lei lo sa come sono stati conservati questi attrezzi nell'arco dell'anno e 7 mesi che è trascorso prima che giungessero nelle sue mani e poi nelle tasche di gommapiuma?" Perito Salsarola: "No, certamente no, non posso averlo saputo... So quello che so dal verbale di sequestro". Difesa, Avv. Scarcella: "E se invece io le dicessi che sono rimasti in loco?" Perito Salsarola: "Se non sono stati utilizzati poco cambia a dire il vero, nel senso che l'usura non avviene per... soprattutto di metalli, alcune cose vengono usurate anche dall'ambiente, ma credo che il ferro della pala no e quindi li riterrei validi, se fossero rimasti semplicemente chiusi in un ambiente e non utilizzati per ulteriori scavi o attività".

al “piede di porco”, è stato chiarito che, per un mero errore nella lettura del verbale, lo stesso è stato collocato nel gruppo A, sebbene prelevato dai capannoni dell’azienda agricola “Le Valli”: in ogni caso, è stato ritenuto attrezzo macroscopicamente, nonché palesemente, incompatibile con i due calchi prelevati dal luogo del ritrovamento dei resti della vittima.

Ciò premesso, e venendo alle conclusioni raggiunte all’esito del confronto tra le informazioni prelevate dal sito (i calchi) e gli attrezzi sequestrati e messi a disposizione del perito, quest’ultimo ha rinvenuto profili di compatibilità tra dette impressioni ed i soli attrezzi di cui al gruppo A, rinvenuti presso il casolare di Campagnola Emilia, escludendoli invece rispetto alle pale sequestrate dal capannone dell’azienda.

Più precisamente, il dott. Salsarola si è espresso nei seguenti termini: *“...Dall’osservazione delle otto schede iconografiche proposte sopra e dalle seguenti descrizioni con immagini ravvicinate, si nota come il profilo di un solo badile sia compatibile con la traccia più piccola (US9a). Solo il reperto AI presenta un margine sufficientemente asimmetrico per essere ritenuto compatibile con l’impressione rinvenuta. Sia la documentazione delle prove fisiche che i modelli 3D dei reperti AII, BI, BII, BIII, BIV, BV e BVI sono incompatibili con la replica della traccia denominata US9a. Per quanto concerne il profilo del toolmark denominata US11a, quest’ultimo risulta maggiormente affine al profilo della lama del badile AII. La traccia recuperata sulla parete nord della fossa, sebbene in misura minore rispetto ad US9a, presenta una asimmetria, con una maggiore curvatura sul lato destro della lama rispetto a quello sinistro. Questa caratteristica rende la traccia US 11a, a differenza di tutti gli altri attrezzi sequestrati, fortemente compatibile con il profilo del reperto AIP”*¹⁶⁹.

Considerato il frequente ricorso nell’elaborato ad espressioni di tenore prettamente valutativo e ad avverbi di dubbio (“certamente compatibile”, “maggiormente affine”, “fortemente compatibili”), rilevato sia dalle parti che dalla stessa Corte d’Assise, sono stati richiesti al perito alcuni chiarimenti in merito.

Anzitutto, gli è stato domandato di spiegare quanto segnalato nello stesso elaborato circa l’incidenza di eventuali micro-movimenti laterali degli attrezzi rispetto alle conclusioni raggiunte in ordine alle due tracce rilevate: a riguardo, il dott. Salsarola ha precisato che *“...Sì, questi micromovimenti laterali esistono, ma il lavoro che ho svolto io riguardava le pale, le pale che erano state sequestrate e basta, e io stavo cercando gli attrezzi più vicini a quelli... Sono più che consapevole che una copia perfetta è pressoché impossibile averlo... Però ci sono alcune caratteristiche che sono più o meno compatibili (...) In particolare in questo caso uno degli*

¹⁶⁹ Cfr. pag. 199 dell’elaborato peritale, sezione prima.

attrezzi era l'unico che poteva essere possibilmente compatibile"; ancora, nel corso degli ulteriori chiarimenti, richiesti anche dalla Corte, il perito ha puntualizzato che *"...all'interno di questi gruppi di materiali sequestrati c'è una forte somiglianza tra una pala in particolare e un calco, fortissimo. Al di fuori di questo gruppo di pale, perché ce ne sono nel mondo, non ne ho la più pallida idea, ce ne possono essere..."*.

Sul punto, è stato difatti chiarito che le pale analizzate dal perito per i suoi "confronti" non comprendevano quelle utilizzate dai Carabinieri in occasione dello scavo iniziale; lo stesso perito ha però precisato che queste non avrebbero attinto i due circoscritti settori in cui sono state rilevate le due impressioni US9a US11, in relazione alle quali, vista la loro posizione stratigrafica, si è ritenuto di escludere che si possa trattare di segni pertinenti allo scavo effettuato dalla Polizia Giudiziaria tra il 18 e 19 novembre 2023, potendo quindi i tool marks in esame essere ricondotti solamente alla costruzione originaria¹⁷⁰.

Venendo proprio alle conclusioni raggiunte in ordine alle modalità ed ai tempi di costruzione della sepoltura e di deposizione della salma, nella perizia si sottolinea l'impossibilità di fornire una forchetta cronologica assoluta sufficientemente stretta, avendo lo scavo del 18 novembre rimosso le relazioni fisiche e stratigrafiche. Quindi, nelle conclusioni, si afferma che *"Per quanto riguarda la datazione del momento di produzione della fossa, è possibile dire soltanto che questo va posto con certezza tra i primissimi minuti del 30 aprile 2022, data dell'ultimo avvistamento della vittima – data poi corretta in aula, dovendo intendersi quella del 1° maggio 2021 – e la data del 30 maggio del 2022, giorno al quale risale l'unica inquadratura fotografica agli atti che riprende il vano interessato dall'occultamento durante un'ulteriore campagna di ricerca congiunta tra la Polizia Giudiziaria e i Vigili del Fuoco (...)"*.

In realtà, proprio su domanda del Pubblico Ministero, il perito ha chiarito che a fronte dell'espressione ivi utilizzata, che ha riguardo al momento di produzione della fossa, l'espressione deve, più correttamente, intendersi riferita alla sepoltura (*"...non della costruzione della sepoltura. La costruzione della sepoltura io spiego chiaramente che non posso*

¹⁷⁰ Cfr. pag. 38 e ss. verbale stenotipico ud. 13 ottobre 2023. Sul punto, si vedano anche le osservazioni formulate nel corso della stessa udienza dal Consulente tecnico delle difese Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, dott. Barone, secondo cui *"...anche il discorso dei toolmarks, insomma, non sono staticamente rilevanti analizzati in questa maniera, insomma, la comparazione che viene fatta è molto labile, è fatta semplicemente sul filo delle pale e/o badili, poi, insomma, anche qui la terminologia e lo strumento di per sé sono molto diversi e come diceva appunto il dottor Salsarola statisticamente non sono rilevanti, perché io dovrei confrontarli come minimo almeno con gli strumenti usati dalla Polizia Giudiziaria, ma anche con altri strumenti pertinenti."*

determinarlo, perché non ho elementi stratigrafici in quanto asportati durante lo scavo della fossa per l'investigazione”).

Sempre su richiesta del Pubblico Ministero, sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa l'intervallo intercorso tra lo scavo della fossa per la sepoltura e la deposizione della vittima, intervallo in relazione al quale - nelle conclusioni - si afferma che *“l'unico dato che si evince è che la ragazza non è stata introdotta nella fossa nella immediatezza della fine delle operazioni di scavo ma in un, non meglio identificabile, momento successivo”*. Dunque, domandate delucidazioni circa la possibilità di quantificare tale intervallo, Salsarola ha spiegato che *“Purtroppo non è proprio determinabile, nel senso che possiamo determinare che c'è un intervallo per la presenza di materiale tra il taglio per la sepoltura originale e la deposizione della vittima, questo può accadere in un quarto d'ora come può accadere in tre giorni o anche di più, non è affatto determinabile, non c'è modo di poterlo determinare”*.

Ancora, è stato richiesto se a tale quantificazione potrebbe addivenirsi avendo riguardo al momento in cui sarebbe avvenuto il ritenuto allargamento della fossa, rispetto alle dimensioni iniziali: si fa riferimento al passaggio della perizia in cui, in considerazione anche della posizione in cui è stata rinvenuta la vittima, si è ritenuto che la stessa sia stata calata dagli arti superiori, dal lato est della fossa e adagiata sul fondo sistemando il capo e i piedi all'interno delle due “nicchie” (sgrotti) scavate rispettivamente nelle pareti nord e sud del taglio¹⁷¹.

Ebbene, a riguardo il perito ha chiarito in aula che l'allargamento in questione potrebbe essere posticcio rispetto allo scavo iniziale anche di pochi minuti, ribadendo - dunque - che non è possibile quantificare tale intervallo di tempo in modo preciso, potendo esso ricondursi sia a diversi giorni che a pochi minuti¹⁷².

Ugualmente, in relazione alla affermazione riportata a pag. 212 dell'elaborato¹⁷³ e che fa riferimento ai circa 6/7 eventi, o intervalli di tempo, antecedenti alla deposizione

¹⁷¹ Per le osservazioni, di segno contrario, svolte a riguardo dal Consulente tecnico Barone, si rinvia al verbale stenotipico, pag. 55 e ss.

¹⁷² Cfr. pag. 23 e ss. verbale stenotipico ud. 13 ottobre 2023.

¹⁷³ *“...il fatto che il terreno che costituisce l'US 14 sia ben stratificato determina che questa parte del riempimento si sia in realtà costituita da una serie di 6 eventi che si sono susseguiti nel tempo e che non possono assolutamente essersi depositati in un unico momento. Ciò significa che la porzione più antica del riempimento, anziché presentare un singolo orizzonte al di sotto della vittima e quindi un unico intervallo di tempo tra la costruzione della fossa e l'introduzione della vittima, ne presenta 6, ciascuno dei quali che rappresenta una fase temporale distinta rispetto al precedente. A questi 6 intervalli, si deve aggiungere anche la probabile revisione del taglio menzionato nel paragrafo precedente, che corrisponde a un altro evento distintivo e che fa parte integrante della sequenza stratigrafica. In conclusione, se da un lato è possibile determinare con certezza che ci sono stati ben 6, se non 7 eventi in cui si è*

del corpo all'interno della fossa, il perito ha chiarito che si tratta sì di depositi che si possono distinguere uno dall'altro, generando la ritenuta sequenza di eventi, ma ha altresì spiegato che può trattarsi anche di micro eventi, nel senso che *"...non è detto che determinano un lasso di tempo noto o meno noto, possono avvenire uno in seguito all'altro, non si riesce a stimare un periodo di tempo da questo"*¹⁷⁴.

Quanto alle conclusioni rassegnate in relazione al numero di persone coinvolte nell'opera di seppellimento - indicate *"in modo quasi inconfutabile"* e *"molto probabilmente"* in almeno due - il perito ha inizialmente spiegato, su domanda di uno dei difensori delle parti civili, che le ragioni su cui si fonda tale affermazione dipendono dalle dimensioni della fossa, correlate all'altezza della vittima, in quanto *"...la posizione degli arti superiori della vittima raccontano proprio una deposizione dall'alto e allora se avviene dall'alto questa cosa è pressoché impossibile sistemare la vittima all'interno delle due nicchie, bisogna essere quantomeno in due"*. Nel prosieguo, richiesto da uno dei difensori se quello appena indicato debba ritenersi con sicurezza l'unico modo possibile di deposizione del cadavere all'interno, il perito ha risposto di non potere escludere con certezza modalità alternative, pur ritenendole difficili, così come ha affermato di non poter escludere il coinvolgimento di una sola persona nell'opera di seppellimento, definendo espressamente tale ipotesi come *"fisicamente possibile"*¹⁷⁵.

Ancora, delucidazioni sono state richieste in ordine alla quantificazione del tempo reputato necessario allo scavo della sepoltura¹⁷⁶, rispetto al quale il dott. Salsarola ha riferito che non è possibile fornire indicazioni certe ma solo una stima di massima – che è stata indicata in un'ora e mezza, circa – dipendendo la risposta al quesito da molteplici variabili, non note nel caso di specie¹⁷⁷.

introdotto del materiale all'interno della tomba prima della deposizione del corpo della vittima, dall'altro non è dato sapere in maniera specifica in quanto tempo questa sequenza stratigrafica si sia formata'.

¹⁷⁴ Cfr. pag. 26 verbale stenotipico ud. 13 ottobre 2023.

¹⁷⁵ Cfr. pag. 25 e pag. 46 verbale stenotipico ud. 13 ottobre 2023.

¹⁷⁶ A riguardo, si segnala che in perizia, alla Scheda Us1 si afferma che *"Il terreno è stato scavato, a detta di chi era presente (Vigili del Fuoco e Polizia Giudiziaria), in circa un'ora e mezza, verosimilmente da più operatori della P. G. e con l'assistenza da parte dei Vigili del Fuoco per lo smaltimento del terreno estratto dalla fossa"* mentre dalle immagini ricavabili dai dvd in atti si osserva che le operazioni sono durate circa 45/50 minuti.

¹⁷⁷ Difesa, Avv. Della Capanna: *"Senta, glielo chiedo, se riesce a darmi una risposta e si è posto questo interrogativo, lo scavo di una fossa di quel tipo, ipotizzando l'utilizzo di uno o due badili, quanto tempo potrebbe richiedere?"* Perito Salsarola: *"Dipende da tantissime variabile, io quello che le posso dire veramente è solo una stima. Allora, prendendo come metro il video che ho visto della Polizia Giudiziaria che scava la fossa, dobbiamo tenere in considerazione che il materiale è molto più compatto di quello che va a scavare la Polizia Giudiziaria ed è anche più profonda la sepoltura, perché la Polizia Giudiziaria è arrivata al di sopra della vittima e abbiamo almeno altri 30/35 centimetri, no, anche di più, forse anche 40 centimetri, prima di incontrare il fondo (...)"*

Conclusa l'analisi dei dati stratigrafici e del contenuto sia della sepoltura sia dei contesti che hanno costituito l'area dell'occultamento, passando alla successiva attività di setacciatura e di flottazione del terreno, nell'elaborato si rappresenta che dei reperti emergenti, esaminati sotto un profilo genetico, hanno dato esito positivo i semi di zucca masticati, rinvenuti in unità stratigrafiche a basso rischio di contaminazione, ed un mozzicone di sigaretta, sui quali ci si soffermerà però nella parte relativa agli accertamenti genetico-forensi che, lo si anticipa, non hanno restituito risultati utili.

2. L'attività medico-legale e anatomopatologa.

Come accaduto per il precedente settore di analisi, anche in relazione ai profili medico-legali della perizia, si rinvia al dettagliato elaborato per quanto riguarda l'approfondita disamina dei dati circostanziali desunti, oltre che dal sopralluogo archeologico effettuato al momento del rinvenimento del corpo, dagli esiti dell'esame necroscopico del cadavere che, come si spiegherà meglio nell'ultima parte, le indagini antropologiche, odontologiche e genetiche dimostreranno appartenere con certezza a Saman Abbas.

Volendo dunque soffermarsi sui risultati finali delle indagini medico-legali, occorre anzitutto premettere che, come evidenziato dai periti sia in aula che nel loro elaborato, nel caso di specie l'esame necroscopico è stato di molto ostacolato dall'avanzato stato di decomposizione del cadavere: in particolare, è stato evidenziato che il terriccio della sepoltura ha intriso la cute del corpo, interessato anche da un serio processo di saponificazione – ossia da un fenomeno di decomposizione che si verifica, tipicamente, in ambienti bagnati e che è in grado di modificare le caratteristiche macroscopiche e microscopiche dei tessuti, fino a nascondere eventuali lesioni cutanee, laddove esistenti.

Dunque, si è rilevato che dall'esame esterno del corpo della vittima non si è riusciti a trarre reperti perentoriamente indicativi di attività criminosa. Nel dettaglio, tale esame ha consentito solo di evidenziare gli avanzati fenomeni trasformativi post-mortali della saponificazione e la presenza di regioni corporee quasi completamente scheletrizzate. Ugualmente, l'esame degli indumenti non ha restituito dati indicativi di attività

è difficile stabilirlo con precisione, però sopra un'ora, un'ora e mezza circa, però è veramente una stima, perché dipende dalla forza, dalla stanchezza, magari, non so se chi ha scavato questa fossa, perché qualcuno ha scavato questa fossa, potesse essere ubriaco o sotto l'influenza di sostanze, sono migliaia le variabili (...) non so neanche se sono persone che sono abituate ad effettuare scavi e anche questo determina una grossa differenza. Cioè, se lo faccio io che sono abituato a scavare o un'altra persona che magari lavora in ufficio, il risultato potrebbe essere ben diverso".

traumatiche, né sono state rinvenute lesioni corrispondenti sul tegumento sottostante. Sempre all'esame esterno, la pur rilevata presenza di un solco in regione cervicale, indagato attraverso l'esecuzione di calchi, non ha portato elementi riconducibili alle dinamiche o alla causa della morte, non restituendo dati indicativi di un solco prodotto da un laccio o altro oggetto simile.

Diversamente, viene evidenziato come maggiori e più utili informazioni siano state tratte dalla sezione del cadavere e dai successivi prelievi con le analisi di laboratorio: in particolare, è stata messa in rilievo la morfologia anomala del corno sinistro dell'osso ioide, marcatamente disarticolato rispetto al corpo, come già emerso dalla TAC total body, effettuata prima dell'autopsia; inoltre, è stato osservato un inscurimento dei tessuti molli intorno alla porzione anomala del collo, reperto che ha guidato alla successiva indagine istologica microscopica.

Dunque, venendo alle conclusioni raggiunte in ordine alla causa ed alla modalità della morte, è stato evidenziato che *"...da un punto di vista anatomopatologico infatti l'analisi dell'osso ioide e dei tessuti molli circostanti ha messo in luce segni certi di trauma fratturativo vitale all'osso ioide e ai tessuti molli circostanti, caratterizzati da certa infiltrazione emorragica vitale, così come nel contesto del tessuto adiposo nell'ipoderma profondo (sottocute profondo) del collo posteriore sinistro; inoltre si è potuto apprezzare abbondante presenza di materiale ematico nel parenchima polmonare.*

Pertanto, per quanto riguarda la causa e dinamica del decesso è possibile affermare che sono stati riscontrati segni certi di trauma vitale all'osso ioide e ai tessuti molli circostanti, elementi riconducibili a una compressione del collo negli istanti precedenti la morte. Considerati la frattura vitale allo ioide, l'infiltrazione emorragica dei tessuti del collo, la congestione ematica polmonare, e l'assenza di altre cause lesive mortali desumibili dalle indagini esperite sul corpo, è possibile concludere che il quadro è chiaramente indicativo, malgrado l'avanzato stato di decomposizione, di una causa di morte da asfissia meccanica da strozzamento o da strangolamento"¹⁷⁸.

Quindi, ciò che di certo è emerso è il dato relativo alla frattura vitale del corno sinistro dell'osso ioide con infiltrazione dei tessuti molli perilesionali e dell'adipe dell'ipoderma profondo del collo posteriore sinistro, elementi reputati certamente riconducibili all'attuazione di una energica azione costrittiva sul collo della vittima

¹⁷⁸ Cfr. pag. 97 della seconda sezione dell'elaborato peritale, relativa all'attività medico-legale, ove si segnala anche che *"...lo screening tossicologico effettuato sui tessuti molli non ha rilevato presenza alcuna di sostanze di interesse chimico-tossicologico; da qui è possibile dichiarare che non vi sono evidenze di lesività di natura chimica o tossicologica nel determinismo del decesso di Saman né sono presenti elementi che possano indicare che al momento della morte la ragazza fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, droghe o farmaci di alcun genere"*.

applicata dall'esterno: in particolare, la frattura è ritenuta certamente indicativa dell'applicazione di una notevole forza a stringere il collo, mentre l'infiltrato emorragico dei tessuti intorno alla frattura e sotto la cute del collo dallo stesso lato è considerato dimostrativo del fatto che l'azione è avvenuta su corpo vivo.

Chiarito dunque che si è trattato di morte per causa asfittica¹⁷⁹, ci si è ampiamente soffermati, sia nell'elaborato che nell'esame dibattimentale, sull'alternativa prospettata dai periti tra strozzamento e strangolamento.

A riguardo, si legge nell'elaborato che, con riferimento alla modalità del decesso, dalla letteratura scientifica si evince come la frattura dello ioide sia decisamente più comune negli strozzamenti piuttosto che negli strangolamenti. Sullo stesso tema, è stato altresì precisato in aula dalla dott.ssa Cattaneo che, sempre a livello probabilistico, vi è un ulteriore elemento che, nella specie, porta a far propendere per lo strozzamento, *“...dato dalla presenza, non soltanto dello ioide rotto, che quindi indica uno schiacciamento di questo osso, ma dalla stessa parte, e lo ioide è un po' più avanti, dalla stessa parte posteriormente, se vi ricordate, nel sottocute, nei tessuti immediatamente in profondità, c'è anche lì dello stravasamento emorragico, questo è molto suggestivo di qualcosa che spinge da dietro e che spinge da davanti, che è più facile ritrovare nell'ambito (...) della forma di compressione del collo manuale, che non con il laccio, che dovrebbe distribuire intorno a tutta la circonferenza le stesse forze. Però, di nuovo, rimaniamo nella diagnosi più probabile e non certa...”*¹⁸⁰.

Ferma dunque questa “maggiore probabilità” di ricondurre la lesività asfittica ad un'azione di strozzamento, la perita ha comunque ribadito, più volte, che si tratta solo di una eventualità più probabile, non essendovi elementi che inducano ad escludere categoricamente l'una anziché l'altra opzione – considerata, peraltro, l'assenza di segni rilevanti, in un senso o nell'altro, dovuta all'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Quanto all'eventualità di uno strangolamento della vittima, è stato poi chiarito che lo stesso può essere stato realizzato con qualsiasi oggetto, anche un foulard, e che l'ipotesi non muterebbe l'ipotizzato intervallo di tempo indicato come necessario, in linea di massima, per cagionare la morte per asfissia meccanica¹⁸¹.

¹⁷⁹ A riguardo, si veda anche l'articolata esposizione offerta dal perito anatomopatologo, dott. Leone, nel corso delle udienze del 12 maggio 2023 e del 26 settembre 2023.

¹⁸⁰ Cfr. pag. 101 della seconda sezione dell'elaborato e pag. 26 verbale stenotipico ud. 26 settembre 2023.

¹⁸¹ Cfr. pag. 35 verbale ud. 26 settembre 2023: Difesa, Avv. Cataliotti: *“Lei ha detto che lo strangolamento è meno probabile, fosse avvenuto solo uno strangolamento, nel caso di specie, l'uso di uno strumento quale un velo o altro strumento di tessuto, qualche, che ne so, un foulard?”* Perito Cattaneo: *“Il termine strangolamento viene da strangula, laccio, e quindi qualunque cosa che ha la possibilità di fare almeno una volta intorno al collo e creare una forza che comprime quando lo si tira ai lati è uno*

Passando dunque ai tempi necessari affinché si determini la morte per causa asfittica, è stato anzitutto premesso che il tipo di modalità lesiva in esame, ossia quella della compressione del collo tramite strozzamento o strangolamento, comporta una variabilità molto ampia dei tempi richiesti per decedere, tant'è che la letteratura prevalente ritiene astrattamente impossibile misurare il tempo minimo richiesto. Tra l'altro, la perizia evidenzia che all'intrinseca variabilità del periodo agonico si aggiunge la variabilità legata alla messa in opera dello strangolamento e strozzamento, riguardante la posizione reciproca, la forza adoperata, la resistenza individuale del soggetto ed altre numerose variabili¹⁸².

Ciò nondimeno, pur non potendosi fornire una quantificazione assoluta del tempo necessario per produrre la morte, è stato comunque tratto, alla luce degli studi noti, un intervallo di tempo, seppure ampio ed orientativo, che va da mezzo minuto, o poco meno, sino a 6/7 minuti.

Quanto alla forza necessaria a provocare la frattura dell'osso ioide – il quale, secondo la letteratura scientifica, si frattura con più facilità dopo i 30-40 anni mentre tende a non fratturarsi nelle persone giovani in quanto non completamente ossificato e pertanto maggiormente flessibile – è stata ritenuta in perizia, e ribadita in dibattimento, la possibilità che a provocare la morte, esercitando tale forza, sia stato sia un uomo che una donna, essendo dimostrato che “...*la forza di presa di un individuo, uomo o donna, senza deficit motori, è generalmente sufficiente a generare una frattura dell'osso ioide mediante pressione diretta (...)* Studi scientifici hanno identificato le forze necessarie per bloccare queste diverse vie e in particolare: per le vene giugulari (20N), per le arterie carotidee (25-100N, o 250 mmHg) e per bloccare le vie aeree del collo (8-12 kg) [Püschel et al. 2004; Wendy, 2006]. Anche questi valori rientrano nelle

strumento da strangolamento, quindi può essere qualunque cosa”. Difesa, Avv. Cataliotti: “Orbene, detto che è una possibilità che sia stato usato uno strumento idoneo alla compressione e quindi idoneo allo strangolamento, che sia tessuto o che si tratti di laccio, si tratti di cinghia, di cintura o altro strumento analogo, l'uso di questo strumento nel caso di specie avrebbe cambiato i tempi delle varie fasi da voi descritte intercorrenti fra azione e decesso?” Perito Cattaneo: “No, a mio avviso no...”.

¹⁸² Cfr. pag. 27 verbale stenotipico ud. 26 settembre 2023, Perito Cattaneo: “... questa premessa è importante farla perché riguarda la impossibilità di dare dei tempi specifici della morte, intanto perché noi non sappiamo cosa è arrivato prima a farla morire, il cuore o il meccanismo asfittico, sappiamo che è morta per la compressione del collo, ma non possiamo dire esattamente. E tra l'altro queste due dinamiche possono agire indipendentemente, arriva prima una e poi l'altro, oppure agiscono insieme, quindi, già qui, anche se avessimo dei tempi di funzionamento, di messa in meccanismo di una modalità piuttosto che l'altra, non sapremmo bene quale seguire perché potrebbero avere agito l'una prima dell'altra o insieme...”

*possibilità sia di un uomo che di una donna, anche avanti con l'età, in assenza di particolari condizioni patologiche ostacolanti"*¹⁸³.

Con riferimento alla posizione dell'aggressore rispetto al collo della vittima, nel corpo dell'elaborato si è rilevato che *"...in conseguenza della mancato ritrovamento di altri segni di lesività sul collo o sul corpo di Saman (si ricorda che le vertebre cervicali (del collo) sono prive di qualsiasi frattura contusiva), anche a causa delle modificazioni apportatevi dai sopraggiunti fenomeni trasformativi post-mortali, non è possibile aggiungere dettagli dirimenti circa la posizione della persona che ha esercitato la compressione sul collo rispetto alla vittima al momento del decesso"*.

Dette considerazioni vengono trasfuse nelle conclusioni finali, in cui si ribadisce che, non essendovi altri segni di lesività meccanica esogena sui resti, a causa anche del pessimo stato di conservazione del cadavere della vittima, l'unica conclusione che si può raggiungere in merito ad una possibile colluttazione prima del gesto violento mortale è che non vi sono segni certi sugli indumenti e sul corpo della vittima (oltre a quelli sul collo) riconducibili ad altra lesività.

Nelle stesse conclusioni, però, viene aggiunto un riferimento, relativo al mancato rinvenimento delle scarpe della vittima, mai comparso né trattato nel corso della pur ampia elaborazione peritale: ci si riferisce all'inciso finale secondo cui *"...Un elemento che, solo in ipotesi, può essere ricondotto ad un afferramento per mani e piedi con dimenamento della vittima ancora viva, è l'assenza di scarpe che, si intuisce, sono facili a sfilarsi durante simili manovre..."* in ordine al quale sono stati richiesti chiarimenti, sia dalle parti che dalla Corte.

Ebbene, a tale riguardo, la dott.ssa Cattaneo ha anzitutto ammesso che si fa riferimento ad un dato, quello del mancato rinvenimento delle scarpe, che, con tutta evidenza, non ha natura o rilevanza medico-legale, precisando quindi che si è trattato più che altro di una sua considerazione e non di un'affermazione avente base scientifica¹⁸⁴.

¹⁸³ Cfr. pag. 106 della seconda sezione dell'elaborato peritale e pag. 36 verbale stenotipico ud. 26 settembre 2023.

¹⁸⁴ Cfr. pag. 30 verbale stenotipico ud. 26 settembre 2023, Perito Cattaneo: *"...quella frase è stata messa a dire: non ci sono segni e quindi... L'unica cosa che lascia un po', ma lascia il tempo che trova la mia osservazione su questo, perché non è un (inc.)... infatti dico: "In ipotesi, uno si può dire: «Dove sono finite le scarpe?»". E le scarpe nelle vittime mancano a volte perché durante dei momenti di concitazione, mancano anche negli impiccati, durante gli spasmi si possono sfilare. Quindi il senso di quella frase è proprio questo, cioè, uno dei motivi è, o gliele ha tolte qualcuno, o è andata scalza, ma mi sembra di capire che sappiamo che parte con le scarpe, o gliele hanno tolte, non lo so, abbiamo gli sgratti nella... Ma queste sono tutte teorie, non c'è nessuna base scientifica a quello che sto dicendo, l'unico motivo per cui mi potrei spiegare è che spesso nelle vittime di colluttazione, ma anche appunto la gente che si impicca e comunque quando ci sono dei movimenti inconsulti del corpo prima di morire, vuoi perché c'è una aggressione,*

Rispetto all'ipotizzata colluttazione, quindi – oltre ad aver confermato che nel corpo del suo elaborato tecnico non viene mai esaminato il dato relativo all'assenza delle scarpe – la dott.ssa Cattaneo ha poi ribadito che, pur avendo esaminato tutti i distretti scheletrizzati e gli indumenti, non è emerso alcun segno ascrivibile ad una lesività di tipo meccanico (eccezion fatta, ovviamente, per l'osso ioide). Ancora, ha confermato che le vertebre cervicali sono risultate prive di qualsiasi frattura contusiva, potendo escludersi dunque che vi siano state fratture delle ossa del collo, ad eccezione di quella dell'osso ioide, ricondotto però alle riscontrate tracce di compressione; dunque, rispetto alla eventualità di una manovra di iperestensione da davanti a dietro, ha affermato che si tratta di evenienze rare, più che altro riscontrabile nell'ipotesi di incidenti stradali, in cui però lo ioide non è mai coinvolto¹⁸⁵.

Ultimo aspetto trattato nella sezione medico-legale è quello relativo alla determinazione dell'epoca della morte, che si dà atto non essere stato possibile stabilire con precisione, a causa dello stato di decomposizione (saponificazione con cenni di estrema scheletrizzazione) e in assenza di elementi entomologici e botanici rilevanti che possano venire in ausilio. Tuttavia, si osserva che la persistenza sul corpo di parti molli, e in particolare la persistenza dell'articolazione di più segmenti scheletrici, di tendini ancora ancorati alle ossa e di ossa ancora molto odoranti può far aggirare la stima intorno a 2-3 anni circa – dato, quest'ultimo, compatibile con il periodo trascorso dalla data di scomparsa della vittima.

In conclusione, si segnala che la presenza di materiale alimentare nello stomaco indica che la giovane aveva mangiato poche ore prima del decesso.

3. Attività genetico-forense.

Procedendo nell'ordine seguito nell'elaborato peritale, restano quindi da analizzare gli esiti degli accertamenti e delle analisi di laboratorio condotte sul materiale di interesse biologico.

In sintesi, l'attività peritale ha avuto riguardo, in primo luogo, la campionatura, il repertamento e l'analisi degli indumenti e dei monili indossati dalla vittima nonché il campione biologico del cadavere, costituito da nr. 2 denti molari. In seconda battuta, l'attività di analisi ha riguardato il materiale di interesse biologico recuperato dalla terra

vuoi perché c'è una colluttazione, vuoi perché c'è un evento accidentale che fa muovere i piedi in un certo modo, si possono perdere le scarpe, questo è l'unico significato che aveva questa'.

¹⁸⁵ Cfr. pag. 33 verbale stenotipico ud. 26 settembre 2023; sul tema si tornerà nel prosieguo, in relazione alle dichiarazioni rilasciate da Ali Haider e dai detenuti Harrath e Benmouiha.

prelevata nel luogo di rinvenimento del cadavere e quello, pervenuto in un momento successivo, acquisito al termine della lunga ed articolata fase di setacciatura e flottazione della terra¹⁸⁶.

Lo svolgimento degli accertamenti peritali è stato ampiamente relazionato nella sezione dell'elaborato dedicata appunto all'attività genetico-forense, oltre che efficacemente esposto in aula dal perito, dott. Giuffrida¹⁸⁷.

Considerato l'alto tasso di tecnicismo relativo alle singole attività ed analisi di laboratorio, e rilevata altresì la sostanziale assenza di contestazioni di merito all'operato del perito, si ritiene opportuno rinviare alla documentazione in atti per il dettaglio di ciascuna attività, risultando sufficiente in questa sede riportare le conclusioni rassegnate all'esito delle operazioni peritali.

1) Il profilo genetico del cadavere di sesso femminile rinvenuto in data 18 novembre 2022 in Novellara (RE) è stato ricavato dalle analisi svolte sulla campionatura di tessuto osseo codice traccia 84036 ottenuta da uno dei due denti molari forniti dall'Istituto di Medicina Legale di Milano (reperto 245709). Il profilo genetico del cadavere di sesso femminile è risultato identico a quello ottenuto da indumenti di uso esclusivo di Saman ABBASS. La probabilità che il profilo genetico ottenuto dalla campionatura di tessuto osseo codice traccia 84036 appartenga a Saman ABBASS ha un elevatissimo valore statistico con un rapporto di verosimiglianza $LR = 5,863e +27$. Tale dato statistico è supportato anche dalle analisi svolte sul campione di confronto di ALI Haider, fratello di Saman ABBASS (reperto 264046). Dal prelievo di saliva codice traccia 90699 è stato ricavato il profilo genetico, per il quale è stata ipotizzata la relazione

¹⁸⁶ Cfr. relazione dott. Giuffrida, ud. 26 settembre 2023: *“Successivamente da un punto di vista temporale, nel mese di aprile, abbiamo acquisito il materiale rinvenuto dall’Arma dei Carabinieri sulla scena nei momenti di rinvenimento del corpo. Tra questi reperti di particolare rilevanza era un mozzicone di sigaretta Winston e altri oggetti, tra i quali un oggetto metallico a forma di “T”, che verosimilmente è riferibile alla porzione terminale di un badile, poi una porzione di tessuto multicolore, sembrava quasi fare parte di un tappeto e su questo, pure essendo multicolore e particolarmente consunto, si evincevano alcuni aloni bruni, sui quali abbiamo tentato di fare una ricerca di sostanza ematica, poi due bottiglie in vetro palesemente vecchie, sulle quali abbiamo fatto campionature di presunta saliva sul collo. E infine una serie di reperti, sempre legati a questo sopralluogo, collegati al mozzicone (...). Successivamente, da un punto di vista temporale, abbiamo poi acquisito tutto il materiale, e qui già parliamo del mese di agosto, che era stato selezionato dal dottor Salsarola durante le fasi di setacciatura e flottazione. Quindi, una prima bottiglia in plastica da un litro e mezzo, (...) porzioni di possibili frammenti di unghia, (...) un'altra bottiglietta di plastica. E poi altri frammenti in questo caso di natura vegetale, in particolare frammenti di semi di zucca, che sono stati individuati nell'unità di setacciamento 5.4 (...). Altri frammenti di unghie singoli, altri frammenti di semi di zucca, e qui siamo già a campionature rese disponibili nel mese di settembre al termine della fase di setacciatura e flottazione, e una serie di formazioni pilifere, 17, più interessanti da un punto di vista morfologico, selezionate già presso il Labanof (...).*

¹⁸⁷ Cfr. Sezione 3 dell'elaborato peritale e pag. 20 e ss. verbale stenotipico ud. 26 settembre 2023.

di fratellanza con il profilo genetico femminile ottenuto dal cadavere. La probabilità di fratellanza ipotizzata, ovvero che il corpo rinvenuto sia quello della sorella di Haider ALI, ha indicato un elevatissimo valore statistico pari al 99,99999896%, con rapporto di verosimiglianza $LR = 9,6294e + 7$.

In riferimento al punto C del quesito tali risultati, in termini statistici, permettono di affermare come certo che il cadavere di sesso femminile rinvenuto in data 18 novembre 2022 in Novellara (RE) appartiene a Saman Abbas.

2) Le analisi del DNA compiute sulle campionature biologiche realizzate su indumenti e monili indossati dalla vittima:

- prelievi A e B (codici traccia 84270 e 84271) eseguiti sul reggiseno reperto 246273;
- prelievi A → D (tracce 84272, 84273, 84274 e 84275) realizzati sulla canottiera reperto 246283;
- prelievi A → D (codici traccia 84279, 84280, 84281 e 84283) compiuti sulla metà sinistra del giubbotto - reperto 246285;
- prelievi A e B (tracce 84286 e 84287) realizzati sulla metà destra del giubbotto - reperto 246287;
- prelievi A → H (codici traccia 84296 → 84303) effettuati sui jeans - reperto 246300;
- prelievo A (codice traccia 84304) eseguito sulla cavigliera in tessuto reperto 246301;
- prelievo A (codice traccia 84305) realizzato sulla cavigliera in metallo reperto 246302;
- prelievo A (codice traccia 84306) eseguito sull'orecchino reperto 246303;
- prelievo A (codice traccia 84307) compiuto sull'orecchino reperto 246304;
- prelievo A (codice traccia 84308) eseguito sull'orecchino reperto 246305;
- prelievo A (codice traccia 84309) realizzato sull'orecchino reperto 246306;
- prelievo A (codice traccia 86788) compiuto sull'anello reperto 252605;
- prelievo A (codice traccia 86790) effettuato sul piercing reperto 252606;
- prelievo A (codice traccia 86806) eseguito sulla fascia per capelli reperto 252673

compatibilmente quanto rilevato nella fase di quantificazione, che ha evidenziato per ognuno di questi campioni concentrazioni di DNA sostanzialmente pari a 0 ng/μl, hanno avuto esito negativo ovvero non hanno permesso di ottenere alcun profilo genetico di interesse.

3) Le analisi del DNA compiute sulle seguenti campionature biologiche compiute sul corpo della vittima:

- prelievi eseguiti sulle unghie delle mani reperto 252599 (tracce 86771 → 86780);
- prelievi compiuti su nr. 2 unghie dei piedi reperto 252602 (tracce 86784 e 86785)

compatibilmente con quanto rilevato nella fase di quantificazione, che ha evidenziato per ognuno di questi campioni concentrazioni di DNA sostanzialmente pari a 0 ng/μl, hanno avuto esito negativo ovvero non hanno permesso di ottenere alcun profilo genetico di interesse.

4) Le analisi del DNA compiute sulla campionatura biologica A (codice traccia 86807) realizzata sul mozzicone di sigaretta Winston reperto 252692 rinvenuto nei luoghi di rinvenimento del corpo della vittima hanno permesso di ottenere il profilo genetico di un individuo ignoto di sesso maschile che è stato denominato Uomo#1.

Per le numerose incompatibilità con il profilo genetico della vittima è escluso che tale profilo genetico possa appartenere al padre della vittima.

Le analisi svolte sul prelievo salivare dell'operatore dei Vigili del Fuoco che ha prelevato il mozzicone di sigaretta e su quello realizzato sul guanto utilizzato per la raccolta hanno permesso di escludere eventuali contaminazioni del mozzicone.

Il profilo genetico dell'individuo ignoto di sesso maschile Uomo#1 ottenuto dal mozzicone di sigaretta Winston reperto 252692 è stato inserito in Banca Dati Nazionale del DNA come da autorizzazione concessa. Alla data odierna non è stata riscontrata nessuna concordanza positiva. Poiché i profili genetici degli indagati Danish Hasnain, Ikram Jjaz e Noman Ul Haq sono stati inseriti in Banca Dati Nazionale del DNA l'assenza di concordanze positive indica che il profilo genetico dell'individuo di sesso maschile Uomo#1 appartiene ad un individuo diverso dagli indagati.

L'aplotipo Y dell'individuo ignoto Uomo#1 è risultato inoltre diverso da quello di ALI Haider e poiché tutti gli individui collegati da un punto di vista patrilineare condividono il medesimo aplotipo Y, questo dato indica che l'individuo ignoto Uomo#1 non è imparentato per via patrilineare con ALI Haider.

5) Le analisi del DNA compiute sulle rimanenti campionature biologiche realizzate sui rimanenti reperti rinvenuti nel luogo di sepoltura repertati a cura dell'Arma Carabinieri (prelievi A → C codici traccia 86815, 86817 e 86818 effettuati sul tessuto reperto 252709 e prelievi codici traccia 86822 e 86825 compiuti sulle bottiglie reperti

252725 e 252731), visto quanto rilevato nella fase di quantificazione, che ha evidenziato per ognuno di questi campioni concentrazioni di DNA sostanzialmente pari a 0 ng/ μ l, hanno avuto esito negativo ovvero non hanno permesso di ottenere alcun profilo genetico di interesse.

Le analisi del DNA compiute sulle seguenti campionature biologiche realizzate sui reperti di interesse rinvenuti al termine della fase di setacciatura e flottazione della terra del luogo di sepoltura:

- prelievi codici traccia 90509 e 90530 eseguiti su bottiglia e bottiglietta reperti 263689 e 263712;
- prelievi A \rightarrow E (codici traccia 90516 \rightarrow 90520) realizzati sui frammenti di unghie reperto 263690;
- prelievi codici traccia 90521, 90534, 90535, 90536, 90540 eseguiti sui frammenti di bicchiere in plastica reperti 263701, 263717, 263718, 263721 e 263723;
- prelievi A e B (tracce 90522 e 90523) realizzati su nocciolo e frammento di nocciolo reperto 263706;
- prelievo A (codice traccia 90530) eseguito sulla bottiglietta in plastica reperto 263712;
- prelievi A e B (tracce 90531 e 90532) compiuti sui frammenti di semi di zucca reperto 263715;
- prelievi A \rightarrow C (tracce 90542 \rightarrow 90544) compiuti sui frammenti di semi di zucca reperto 263724;
- prelievo A (codice traccia 90545) realizzato sul bottone reperto 263725;
- prelievi A \rightarrow C (codici traccia 90547 \rightarrow 90549) effettuati sui noccioli reperto 263727;
- prelievo A (codice traccia 90550) realizzato sull'involucro di caramella reperto 263728;
- prelievo A (codice traccia 90551) eseguito sul frammento di unghia reperto 263729;
- prelievi A e B (codici traccia 90552 e 90553) compiuti sui frammenti di unghia reperto 263730;
- prelievi B e C (tracce 91156 e 91157) compiuti sui frammenti di semi di zucca reperto 265432;
- prelievo A (codice traccia 91158) eseguito sui frammenti di semi di zucca reperto 265433;

- formazioni pilifere dotate di estremità prossimale utile (reperti 265434, 265436 e 26543)

visto quanto rilevato nella fase di quantificazione, che ha evidenziato per ognuno di questi campioni concentrazioni di DNA sostanzialmente pari a 0 ng/μl, hanno avuto esito negativo ovvero non hanno permesso di ottenere alcun profilo genetico di interesse.

6) Le analisi svolte sulle rimanenti campionature biologiche C (codice traccia 90533) e A (codice traccia 91155) rispettivamente realizzate sui frammenti di semi di zucca reperti 263715 e 265432 hanno permesso di ricavare il medesimo profilo genetico parziale riferibile a un individuo ignoto di sesso femminile diverso dalla vittima, che viene classificato come Donna#1. Il profilo genetico in oggetto, ottenuto da campioni biologici per i quali l'analisi quantitativa ha evidenziato limitatissime concentrazioni di DNA, risulta di limitato interesse identificativo per il ridotto numero di marcatori che hanno fornito un esito positivo e consolidato ed è utilizzabile soprattutto per esclusione.

7) Le formazioni pilifere reperti 265434, 265435, 265436, 265437, 265438 e 265439, tutte di natura umana, non presentano le caratteristiche idonee per l'estrapolazione dei polimorfismi del DNA nucleare.



CAPITOLO IV

LE PROVE RILEVANTI PER LE GIORNATE DEL 29/30 APRILE E DEL 1° MAGGIO 2021.

PREMESSA – L’esposizione delle emergenze istruttorie relative al contesto in cui si colloca la tragica vicenda di Saman Abbas – riguardanti, in prima battuta, la sua vita e gli eventi antecedenti alla sua morte e, poi, le indagini seguite alla sua scomparsa e gli accertamenti compiuti dopo il ritrovamento del suo cadavere – è stata rappresentata in via preliminare in quanto utile ad una migliore comprensione delle prove riguardanti, più direttamente, i fatti oggetto di contestazione.

Di seguito, nel ricostruire più da vicino le giornate del 29/30 aprile e del 1° maggio 2021 si seguirà l’impostazione fatta propria dall’impianto accusatorio che, nel sostenere la natura premeditata dell’omicidio, ha necessariamente attribuito rilievo anche alle giornate immediatamente precedenti all’uccisione della giovane. Si avrà dunque riguardo all’ipotesi accusatoria formulata sin dall’inizio dagli inquirenti – fatti salvi gli “accomodamenti” che verranno apportati nel corso dell’istruttoria – secondo cui, nel tardo pomeriggio e nella sera del 29 aprile 2021, gli imputati Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, in concorso morale con Abbas Shabbar e Shaheen Nazia, dopo aver prelevato gli attrezzi dal capannone dell’azienda agricola presso la quale lavoravano, avrebbero provveduto a predisporre la fossa nella quale, la notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021, sarebbe stato poi nascosto e soppresso il cadavere di Saman Abbas, subito dopo la sua uccisione¹⁸⁸.

Lo sforzo espositivo richiesto dalla ricostruzione che segue risulta di non poco momento, dovendosi riportare una mole notevolissima di dati – ricavabili sia dalle immagini delle telecamere che dai tabulati telefonici, oltre che dalla messaggistica in atti – i quali andranno interpolati tra loro, per essere poi raffrontati con il contenuto delle testimonianze assunte in relazione a ciascuna di tali giornate.

¹⁸⁸ Si riporta, di seguito, l’esatto tenore del capo B d’imputazione, qui in rilievo: “del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n.1), n.3) n.4) in relazione all’art. 61 n. 1) perché in concorso morale e materiale tra loro, con premeditazione e per motivi abietti e comunque futili, cagionavano la morte di Saman Abbas.

In particolare: Abbas Shabbar, Shaheen Nazia e Hasnain Danish quali determinatori ed esecutori materiali, Ijaz Ikram e Nomanulhaq Nomanulhaq quali concorrenti morali e materiali – fornendo apporto alla fase di programmazione e di esecuzione del delitto, così rafforzando il proposito criminoso dei primi (predisponendo gli strumenti o finanche la fossa con cui o in cui avrebbero successivamente nascosto il cadavere) e concordando sulla versione da fornire alla Polizia Giudiziaria, finalizzata a fare credere che la ragazza si fosse allontanata spontaneamente per raggiungere una località ignota) – dopo aver condotto contro la sua volontà Saman Abbas in un posto da loro prestabilito, usavano violenza nei suoi confronti, fino a determinarne la morte (...).”

A tal fine, oltre che al copioso materiale documentale a disposizione della Corte, si attingerà - principalmente, ma non solo - alle indicazioni fornite dal Maresciallo Gandolfi e dagli altri testi di P.G. ed a quelle ricavabili dalla memoria depositata in data 23 novembre 2023 dalla difesa Noman Ul Haq, sostanziandosi la stessa in una sorta di “collazione” di dati oggettivi - raccolti in sede istruttoria e tutti riscontrabili sul piano documentale - priva di componenti valutative.

Prima di descrivere nel dettaglio le giornate qui in esame, è opportuno compiere alcune brevi osservazioni relative ai comportamenti riscontrabili nei giorni precedenti. In estrema sintesi, come premesso nella propria testimonianza da Gandolfi, dalla visione delle telecamere dell’azienda agricola “Le Valli” è stato possibile osservare alcuni dati¹⁸⁹: tra questi, in particolare, è stato rilevato che Ijaz Ikram, Hasnain Danish e Noman Ul Haq, prima di recarsi dalla propria abitazione di Campagnola Emilia al lavoro, erano soliti passare da casa degli Abbas, ove si fermavano momentaneamente, a volte in occasione dei pasti, così come al termine del turno, sia esso mattutino che pomeridiano.

A proposito dei turni di lavoro, invero, è stato osservato che gli stessi non erano fissi, con orari prestabiliti e sempre uguali, ma variavano a seconda delle esigenze lavorative dell’azienda e del datore di lavoro, come ricavabile sia dalle immagini video sia dai cartellini delle giornate lavorative del mese di aprile, sino al 7 maggio 2021.

Riguardo a questi ultimi, Gandolfi ha precisato che, raffrontando gli stessi con quanto ricavabile dalle immagini video, sono emersi due errori materiali: uno - dovuto al fatto che vi sono due nominativi simili nella tabella che riassume le giornate lavorative, “Manu” e “Man” - relativo al 30 aprile 2021, giorno in cui Noman Ul Haq sembrerebbe essere stato impiegato per tre ore in azienda, mentre invece dalla visione delle telecamere di videosorveglianza non risulta aver lavorato; l’altro relativo alla giornata del 1° maggio, che nella tabella è erroneamente riferita al giorno successivo, in cui risulta dalle immagini che sia Ijaz Ikram che Noman Ul Haq hanno lavorato regolarmente al mattino, assieme ad Amjad Arfan, il quale fa ritorno in azienda solo in tale data, non risultando che egli abbia lavorato nelle settimane precedenti, tanto da non

¹⁸⁹ In realtà, si è impropriamente discusso di “abitudini”, poiché dalla visione delle immagini in questione è possibile trarre considerazioni che assumono una valenza limitata, disponendosi soltanto dei filmati che vanno dal 14 aprile in poi - per quanto riguarda quelle della azienda agricola - e dal 28 aprile in poi, per quanto riguarda l’abitazione Iemmi.

essere stato ripreso dalle telecamere, se non in occasione del pomeriggio del 30 aprile 2021, di cui si dirà.

Altro dato ricavato dall'osservazione dei video riguardanti tali giornate è quello relativo al fatto che Abbas Shabbar, dal 25 aprile 2021 e sino alla sua partenza per il Pakistan, non ha più lavorato, come ricordato anche dal datore di lavoro¹⁹⁰.

1. La giornata del 29 aprile 2021: in particolare, le prove documentali.

Venendo quindi alla ricostruzione, nel dettaglio, di quanto accaduto il 29 aprile 2021, alla stessa è stato possibile pervenire alla luce delle immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza dell'azienda "Le Valli" e di quelle riprese dalla videocamera installata presso l'abitazione Iemmi¹⁹¹: essendo emerso solo nel corso dell'istruttoria – in virtù delle discrasie e incongruenze rilevate dalla difesa di Hasnain Danish – che entrambi i sistemi riportavano orari scorretti, per la loro analisi e disamina la Corte ha fatto riferimento alle immagini "rielaborate" dal perito all'uopo nominato, Ing. Porta, sulle quali è stato sovrainpresso l'orario corretto, ossia quello allineato con il riferimento temporale assoluto¹⁹².

Quanto alla dislocazione delle telecamere, in specie quelle riconducibili all'azienda agricola, può farsi riferimento ai chiarimenti offerti dal Luogotenente Giovino, il quale ha riferito che *"...c'è una prima telecamera che è posizionata nell'angolo sinistro del prospetto della casa degli Abbas, questa telecamera a video è indicata come "Camera 01", dal punto di vista multimediale, quindi il nome del file, è "Cam CH-5", questa telecamera riprende il piazzale antistante l'abitazione e l'inizio della carraia posta dinanzi l'abitazione stessa. Una seconda telecamera è posizionata nel vertice alto del capannone posto a sinistra rispetto all'abitazione degli Abbas, anche*

¹⁹⁰ Cfr. pag. 58 verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023: Pubblico Ministero: *"Quindi dal 25 aprile più o meno non si è...?"* Testimone Bartoli: *"Sì, dal lunedì, fece proprio la settimana piena, ha detto che si era fatto male, è scivolato, io dopo ho indagato e mi dicevano che sembrava una bufala questa qua del fatto che si era fatto male, non si era fatto niente di fatto, perché poi mi dicevano che lo vedevano la sera o di giorno che stava bene. Comunque lui ha detto che non stava tanto bene e non si è più presentato a lavoro per quella settimana, noi lo aspettavamo il lunedì al lavoro dei primi di maggio, perché si era preso una settimana..."*

¹⁹¹ A riguardo, si veda anche l'annotazione del 23 giugno 2021 a firma del Luogotenente Giovino, acquisita su consenso delle parti, e la testimonianza da questi resa all'udienza del 12 maggio 2023, pag. 30 e ss.

¹⁹² Si riportano, di seguito, le conclusioni rassegnate dall'Ing. Porta all'esito degli accertamenti peritali esperiti e delle valutazioni formulate sulle risultanze delle analisi tecniche condotte: *"Dall'analisi condotta nella presente Perizia i due sistemi di videosorveglianza presentano uno scostamento temporale relativo tra loro di 11 minuti e 48 secondi. Per quanto riguarda invece l'allineamento con il riferimento temporale assoluto è stato possibile determinare per i due sistemi di videosorveglianza i seguenti scostamenti: Sistema di videosorveglianza dell'azienda Agricola Le valli: il sistema è in anticipo sull'ora assoluta di 9 minuti e 47 secondi. Sistema di videosorveglianza abitazione di Iemmi Dario: il sistema è in ritardo sull'ora assoluta di 2 minuti e un secondo"*.

questa camera è indicata a video come “Camera 01”, ha la stessa denominazione dell’altra, però dal punto di vista multimediale come file viene chiamata “Cam CH-1”. La terza è posizionata sul lato destro del capannone ed è rivolta verso le serre, quindi inquadra una porzione piccolissima di strada che è la continuazione della strada adiacente l’abitazione stessa, quindi è una porzione piuttosto piccola, questa qui viene definita a video “Camera 03” e dal punto di vista multimediale è indicata come “Cam CH-3 (...) che ho indicato con il triangolino di colore blu. E la quarta camera, questa viene indicata come “Camera 02” visionando il filmato e dal punto di vista di file è chiamata “Cam CH-2”, è posta sul retro dell’abitazione, nel capannone degli attrezzi agricoli dell’azienda agricola e inquadra il piazzale dove di solito si parcheggiano i mezzi pesanti, posto alle spalle dell’abitazione degli Abbas. La telecamera di Lemmi è posta, come ho detto, al di là della via Colombo, diciamo in posizione di fronte alle serre, per poterla collocare”¹⁹³. Sempre con riferimento alle telecamere dell’azienda, ha invece precisato Gandolfi che nella telecamera digitale che riprende l’ingresso dello spaccio e dell’abitazione degli Abbas si è riscontrato, in tutte le giornate, un *bug* di registrazione tra l’orario ricompreso, per quanto è sovrainpresso, tra le ore 01:42 e le ore 02:19, che dagli accertamenti successivamente svolti è stato ricondotto ad un difetto originario della telecamera e non ad una sua manomissione ad opera di terzi.

Dette immagini verranno incrociate con i dati ricavabili dai tabulati telefonici in atti¹⁹⁴: rispetto a questi ultimi, si evidenzia che gli stessi sono stati depositati non in forma cartacea ma su supporto digitale, il quale prevedeva un articolato e per niente agevole percorso per la apertura di ciascun file, peraltro non ordinato in relazione alle singole utenze, ma - genericamente - rispetto ai vari gestori; né nel corso delle testimonianze rese dai testi di P.G. sono state offerte indicazioni di sorta alla Corte d’Assise, impegnandola dunque in uno sforzo considerevole e particolarmente gravoso.

In ogni caso, dall’esame dei testimoni di P.G. che hanno svolto i relativi accertamenti e dalle rettifiche e delucidazioni emerse nel corso dell’istruttoria, è stato possibile giungere alla corretta associazione tra utenze ed utilizzatori nei termini che, in sintesi, si riportano:

- utenza 329/1409935: intestata ad **Abbas Shabbar** ed a lui in uso, dallo stesso fornita in occasione della denuncia sporta il 12 giugno del 2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Novellara e relativa alla prima scomparsa della figlia Saman;

¹⁹³ Cfr. pag. 30 verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023.

¹⁹⁴ Cfr. dvd traffico telefonico depositati dal P.M. il 30 maggio 2023, allegato n. n. 23) e 24). Sul punto, ancora, occorre fare riferimento, oltre che alla testimonianza di Gandolfi e Pallante, a quella resa all’udienza del 14 aprile 2023 dal Luogotenente Angelucci.

- utenza 349/8254720: rinvenuta nel telefono avente duplice IMEI - 354486116218697 e 354487116218695 - sequestrato ad **Ali Haider** il 5 maggio del 2021 a seguito della perquisizione, locale e personale, effettuata nell'occasione dai Carabinieri di Novellara;

- utenza 351/2512347: utilizzata da **Ali Haider** (quantomeno nel "periodo d'interesse", ossia quello relativo all'aprile 2021, fino ai primi di maggio) e che dalla successiva attività di captazione emergerà poi essere in uso a **Zaman Fakhar** nel periodo successivo delle intercettazioni;

- utenza 329/7567108: utilizzata da **Zaman Fakhar** nel periodo d'interesse (è qui, infatti, che lo contatta Ali Haider sia nel gennaio 2021 che la mattina del 1° maggio 2021);

- utenza 350/1284912: intestata ad Abbas Shabbar e da lui attivata il 27 di aprile 2021, in uso ad **Ali Haider** nel "periodo di interesse", ma nella fase delle indagini e negli atti di P.G. erroneamente attribuita ad Hasnain Danish, sebbene associata al suo IMEI solo dal pomeriggio del 1° maggio e sino al giorno 5 maggio 2021;

- utenza 320/9493235: utilizzata da **Hasnain Danish** e rinvenuta nel telefono cellulare IMEI 35895208122834, allo stesso sequestrato il 5 maggio 2021 dai Carabinieri di Novellara, con all'interno inserita anche la scheda pakistana n. 00923314904500;

- utenza 329/0445018: intestata ad Abbas Shabbar e fornita da Hasnain Danish in occasione del controllo effettuato dalla Polizia di Imperia il 9 di maggio del 2021;

- utenza 320/1803853: in uso ad **Amjad Arfan**, a lui associata in quanto dallo stesso indicata in sede di sommarie informazioni il 12 di maggio 2021 presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Guastalla;

- utenza 351/0432392: in uso ad **Ijaz Ikram** ed indicata da Bartoli il 6 maggio 2021 quale suo recapito;

- utenza 327/4541620: in uso a **Noman Ul Haq** ed indicata da Bartoli il 6 maggio del 2021 quale suo recapito;

- utenza 3282169192: in uso ad **Ivan Bartoli**, titolare dell'azienda agricola "Le Valli"¹⁹⁵.

¹⁹⁵ Ancora, si segnalano, sebbene non strettamente rilevanti in relazione alle giornate del 29/30 aprile e 1° maggio 2021, le ulteriori utenze: - 351/2265153: indicata da Amjad Arfan il 12 maggio 2021 quale ulteriore recapito di Noman Ul Haq, in realtà intestata a Janzad Imran; - 347/0155122: in uso a Saman Abbas ma intestata

Accostando e combinando tra loro le immagini riprese dalle varie telecamere con i dati ricavabili dal traffico telefonico¹⁹⁶, e tenendo conto dei numerosi chiarimenti emersi in sede dibattimentale, è stato possibile accertare quanto accaduto il 29 aprile 2021, in base alla sequenza di comportamenti e dati, che saranno più attentamente valutati nel prosieguo, e che ora si ripercorrono schematicamente nei seguenti termini.

Procedendo con ordine:

- alle ore 7:05 del mattino Abbas Shabbar e Shaheen Nazia escono di casa e salgono a bordo di una Opel Zafira condotta da Akhtar Junaid, amico di Arfan Amjad, che li condurrà in ospedale a Novellara per effettuare un tampone¹⁹⁷, per poi fare rientro a casa dopo tre ore, attorno alle 10:00¹⁹⁸;

- alle ore 7:12 Abbas Shabbar (935) effettua una chiamata di 9 secondi ad Amjad Arfan (853)¹⁹⁹;

- quella stessa mattina, Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram si vedono percorrere la strada che dalla loro abitazione li porta in azienda, ove arrivano intorno alle 7:47²⁰⁰, finendo il turno di lavoro appena dopo le ore 12, come ricavabile anche dal cartellino dell'azienda agricola, ove sono segnate per tutti e tre 4 ore di lavoro;

- al termine del turno, mentre Ijaz Ikram si dirige subito verso l'abitazione di Campagnola Emilia²⁰¹, Hasnain Danish entra a casa della famiglia del fratello, seguito dopo poco da Noman Ul Haq, che inizialmente stava andando via a bordo di una bici, ma che poi, dopo aver parlato con Ali Haider e Shaheen Nazia, lo raggiunge all'interno:

al padre Shabbar Abbas; - 327/4332635: attivata da Saman Abbas il giorno della sua fuga in Belgio; - 351/27460349: in uso a Ayub Saqib e dallo stesso indicata come proprio recapito in occasione delle sommarie informazioni rese in data 21 giugno 2021 al Comando di Alvito (FR).

¹⁹⁶ Per una maggiore semplicità nell'esposizione, verranno riportate tra parentesi, associandole di volta in volta al rispettivo utilizzatore, soltanto le ultime 3 cifre dell'utenza telefonica.

¹⁹⁷ Cfr. verbale stenotipico udienza 31 marzo 2023, pag. 95 e ss.: Pubblico Ministero: *Lei si ricorda di avere accompagnato Abbas Shabbar e Shaheen Nazia all'ospedale di Suzzara nel 2021?* Testimone Akhtar: *Sì.* Pubblico Ministero: *Si ricordo più o meno quando?* Testimone Akhtar: *Non mi ricordo la data, però so portato in mattina, verso 8, 8 e mezzo.* Pubblico Ministero: *Mi può dire perché li ha accompagnati?* Testimone Akhtar: *Perché c'è un nipote di Shabbar che sia chiama Arfan, lui è mio amico quasi da dieci anni (...). Lui mi ha chiamato ha detto che: 'Mia zia deve andare in Pakistan, fai piacere che porti a domani mattina per tampone il Covid fino a Suzzara ospedale'.*

¹⁹⁸ Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5.

¹⁹⁹ Cfr. Tabulato telefonico Wind, utenza +39 3291409935 in uso ad Abbas Shabbar, prodotto dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, allegato n. 24.

²⁰⁰ Cfr. sistema video sorveglianza Iemmi, prima, e poi "Le Valli", Camera 02.

²⁰¹ Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 02, prima, e poi Iemmi.

i due si intrattengono a casa degli Abbas per mezz'ora circa e fanno anche loro rientro a Campagnola²⁰²;

- poco prima delle 14:20 Saman Abbas e Ali Haider escono dall'abitazione di via Colombo e si dirigono verso l'abitazione dello zio e dei due cugini, ove si intrattengono per tre quarti d'ora circa, per poi rientrare a casa alle 15:10; dopo pochi istanti, sull'uscio di casa, si vede Haider che "agita" un telefono in direzione della sorella, che poi lo colpisce al volto con uno schiaffo²⁰³;

- alle 16:23 Hasnain Danish (235) effettua una chiamata di 1 minuto e 15 secondi sull'utenza di Abbas Shabbar (935)²⁰⁴ e alle 16:56, dopo circa mezz'ora, si reca presso l'abitazione del fratello, dalla quale esce dopo una quarantina di minuti, dirigendosi a bordo di una bicicletta verso Novellara, attorno alle 17:43²⁰⁵: dalle immagini video a disposizione si comprende chiaramente che già prima dell'arrivo di Hasnain Danish aveva iniziato a piovere, pioggia che continuerà sino alle 17:40 circa, per poi riprendere in alcuni tratti della serata.

Dopo questo momento, come evincibile dai tabulati in atti e come riferito dal Maresciallo Maggiore Gandolfi²⁰⁶ sia nel corso dell'esame diretto che del controesame,

²⁰² Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5.

²⁰³ Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5.

²⁰⁴ Cfr. Tabulato telefonico Wind, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish, prodotto dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, allegato n. 24.

²⁰⁵ Cfr. pag. 58 verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023: Testimone Giovino: "...il primo ad arrivare alle 17 circa è Danish, se non ricordo male arriva in bicicletta, piove in quel momento"; nonché pag. 48 e ss. verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023: Difesa, Avv. Scarcella: "Quindi lei me lo sa confermare se il 29 è piovuto anche alle 05:35 del mattino, alle 06:13, alle 15:07 e in qualche momento tra le 19:50 e le 21:50?... dalla visione delle immagini di sorveglianza, si intendè". Testimone Gandolfi – Guardì, quelle del mattino non le abbiamo prese in considerazione perché non ci sono servite a titolo investigativo, quello che ci è servito sono quelle del pomeriggio, che poi dopo è susseguito poi l'intervento in azienda agricola sia di Danish che di Noman Ul Haq che di Ikram, e quelle sono quelle che bene o male ci hanno dato spunto al riferimento poi dell'intervento da parte dei tre all'interno delle serre". Difesa, Avv. Scarcella: "Però esclude che ve ne siano state delle altre?" Testimone Gandolfi: "No, non lo escludo". (...) e pag. 55 e ss. verbale ud. 30 maggio 2023: Difesa, Avv. Scarcella: "Qui è intervenuta la fascia oraria dove lei ha detto durante l'esame diretto che è piovuto... Dalle 16:34 alle 17:40 vi è stata della pioggia, è corretto?" Testimone Gandolfi: "C'è ancora pioggia... quello che si vede dalle telecamere, sì".

²⁰⁶ Cfr. pag. 41 e 42 verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023: Pubblico Ministero: "Maresciallo, ricapitoliamo le telefonate pervenute o effettuate a Ivan Bartoli in questa giornata". Testimone Gandolfi: "Come abbiamo potuto vedere, ci sono tutte una serie di telefonate che hanno investito gli Imputati da parte dell'utenza in uso a Bartoli, adesso per avere una migliore visione di come si sono susseguite in ordine cronologico queste telefonate le riassumo, così da comprendere meglio qual è stata appunto la successione temporale di queste telefonate tra il datore di lavoro, Shabbar in questo caso anche, Danish, Ikram e Noman Ul Haq. Parliamo sempre della giornata del 29, parliamo sempre dell'interazione tra le utenze in uso agli Imputati e l'utenza in uso ad Ivan Bartoli, la 192 finale, la successione avviene in questo ordine temporale. Alle 17:48:14 l'utenza in uso a Bartoli, 192 finale, chiama l'utenza 235 in uso ad Hasnain Danish per una durata di 8 secondi. Alle 17:50:37 l'utenza in uso a Ivan Bartoli, la 192 finale,

interviene una lunga serie di contatti telefonici – non a caso dallo stesso teste definiti “compulsivi” – tra gli odierni imputati ed il titolare dell’azienda agricola, Ivan Bartoli, la cui utenza in quei frangenti aggancia la cella di Reggio Emilia, contatti che, di seguito, si riepilogano:

- alle 17:48 Bartoli (192) chiama Hasnain Danish (235), senza esito;
- alle 17:50:43 Bartoli (192) prova a chiamare Noman Ul Haq (620);
- alle 17:51:01 Bartoli (192) chiama, di nuovo senza risposta, Ijaz Ikram (392);
- alle 17:52 Hasnain Danish (235) prova a chiamare Bartoli (192);
- alle 17:52 Bartoli (192) chiama Abbas Shabbar (935), di nuovo senza risposta;
- alle 17:54:53 Abbas Shabbar (935) richiama Bartoli (192), che risponde, e parlano per 2 minuti e 6 secondi²⁰⁷.

A questo punto, circa 4 minuti dopo la telefonata intercorsa tra Bartoli e Abbas, alle 17:59 Alì Haider esce di casa, preleva il quad dal capannone e si dirige lungo la strada sterrata posta dietro l’abitazione, ovvero a sinistra del capannone e, prima di recarsi presso l’abitazione dello zio e dei cugini, va verso le serre poste sul retro per circa 5/6 minuti²⁰⁸.

A proposito di tale circostanza – considerato che su di essa si dovrà tornare quando si analizzeranno le dichiarazioni rese in aula da Alì Haider e fatte proprie dal Pubblico

chiama l’utenza mobile 620 in uso a Noman Ul Haq, per una durata di 6 secondi. Alle ore 17:51:27 l’utenza in uso a Ivan Bartoli, la 192 finale, chiama l’utenza mobile in uso ad Ikram, ovvero la 392 finale, in questo caso si ha una durata pari a zero. Alle ore 17:51:39 l’utenza mobile in uso a Danish, ovvero la 235 finale, chiama l’utenza mobile in uso a Bartoli, ovvero la 192 finale, per una durata complessiva pari a zero secondi. Alle 17:52:09 l’utenza mobile di Bartoli chiama l’utenza mobile 935 finale in uso e nella disponibilità di Shabbar Abbas, per una durata complessiva di 2 secondi. Alle 17:54:53 l’utenza mobile di Shabbar, la 935 finale, chiama l’utenza mobile in uso a Bartoli, la 192 finale, per una durata complessiva di 126 secondi, quindi 2 minuti e 6 secondi. Sul punto abbiamo anche... Alle 18:04:43, l’utenza mobile in uso a Noman Ul Haq, ovvero la 620 finale, chiama l’utenza mobile in uso a Bartoli per una durata di 33 secondi. Alle 18:07:42 l’utenza mobile di Bartoli chiama l’utenza mobile di Noman Ul Haq, ma con una durata di conversazione pari a zero. Questo è l’ordine cronologico di chiamate effettuate e ricevute da Bartoli e intervenute con Shabbar Abbas, Ikram, Danish e Noman Ul Haq”.

²⁰⁷ Cfr. Tabulati telefonici p.p. 2318/2021, Allegato 24) delle produzioni documentali del P.M. del 30 maggio 2023 e, in particolare: - tabulato Tabulato telefonico Wind, utenza +39 3209493235 in uso a Hasnain Danish; - Tabulato telefonico Wind, utenza +39 3274541620 in uso Noman Ul Haq Noman Ul Haq; - Tabulato Vodafone, utenza + 39 3510432392 in uso ad Ijaz Ikram; - Tabulato telefonico Tim, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish; - Tabulato telefonico Wind, utenza +39 3291409935 in uso ad Abbas Shabbar.

²⁰⁸ Cfr. sistema video sorveglianza “Le Valli” - prima Camera 01, file nominato 5, ed a seguire Camera 02 - e poi Iemmi.

Ministero in requisitoria – si rileva sin d’ora che, nel corso del controesame, il Maresciallo Gandolfi ha dichiarato che di tale “passaggio intermedio” del ragazzo tra le serre non ci si era avveduti nell’analisi delle videoriprese, segnalando che, comunque, lo stesso non è stato ritenuto di interesse investigativo²⁰⁹.

Tornando alla sequenza delle immagini, alle 18:06 Ali Haider, provenendo dalle serre, si dirige direttamente verso l’abitazione di Campagnola Emilia²¹⁰.

Prima che Ali Haider si avvii, intervengono ulteriori contatti telefonici tra Noman Ul Haq e Ivan Bartoli, in particolare:

- alle 18:04 Noman Ul Haq (620) chiama Bartoli (192) per 34 secondi;
- alle 18:07 Noman Ul Haq (620) richiama Bartoli (192) ma senza risposta²¹¹.

Intorno alle 18:33 Hasnain Danish – che mentre si trovava ancora a Novellara, alle 17:52, aveva effettuato una chiamata verso l’utenza di Amjad Arfan (853) di 105 secondi²¹² – rientra presso l’abitazione del fratello Shabbar: quando si trova sull’uscio, sembra estrarre dalla felpa una busta bianca di carta che poi consegna, parcheggia la bici, prende la cassa di acqua che ha con sé ed entra in casa Abbas.

Quindi, come riferito dal teste Gandolfi, una volta ritornato nell’abitazione della famiglia Abbas, quando si trova all’interno, dalle successive 18:44 Hasnain Danish riceve delle chiamate dal profilo WhatsApp abbinato all’utenza mobile di Noman Ul Haq (620), rinvenute anche nella copia forense del telefono di Hasnain Danish, di cui la prima persa e le altre con minutaggio pari a 59 secondi, 27 secondi e 8 secondi²¹³.

²⁰⁹ Cfr. pag. 57 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023: Difesa, Avv. Scarcella: “Ma, le chiedo questo, non si è accorto... improprio... non vi siete accorti che prima Shabbar Abbas abbiamo detto chiama Bartoli, dopo 4 minuti Ali Haider esce dall’abitazione, preleva il quad, non vi siete accorti che prima di recarsi presso l’abitazione degli Imputati è andato invece verso le serre, quelle poste alle spalle dell’abitazione?” (...) Testimone Gandolfi: “No, sì, può essere andato verso... Non ce ne siamo accorti perché non lo abbiamo...” Difesa, Avv. Scarcella: “Ritenuto di interesse...” Testimone Gandolfi: “Non è che non ci... Non l’abbiamo ritenuto di interesse”. Difesa, Avv. Scarcella: “Ritenuto di interesse investigativo?” Testimone Gandolfi: “S?”.

²¹⁰ Cfr. sistema video sorveglianza “Le Valli” - Camera 02 e Camera 01, file nominato 5 - ed a seguire telecamera Iemmi.

²¹¹ Cfr. Tabulato telefonico Wind e Tim utenza +39 3274541620 in uso Noman Ul Haq, prodotto dal P.M. all’udienza del 30 maggio 2023.

²¹² Cfr. Tabulato telefonico Wind, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish, prodotto dal P.M. all’udienza del 30 maggio 2023.

²¹³ Cfr. pag. 38 e 39 verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023 e copia forense Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish, Call Log.

Dopo 4 minuti, attorno alle 18:48 Alì Haider ritorna verso la propria abitazione, dove rientra alle 18:50 circa²¹⁴; poco dopo, alle successive 18:53, Haider (912) chiama Noman Ul Haq (620) per una durata di 54 secondi²¹⁵.

Di seguito, si vedono Noman Ul Haq e Ijaz Ikram percorrere la strada che da Campagnola porta all'azienda, per poi arrivare nei pressi dei capannoni alle 19:05²¹⁶.

Dopo un minuto, Hasnain Danish e Alì Haider escono di casa per dirigersi dietro l'abitazione, verso i capannoni: è questo il momento, su cui si ritornerà, in cui lo zio fa segno al nipote di tornare verso casa, dove in effetti il ragazzo rientra alle 19:07²¹⁷.

A questo punto – mentre alle 19:02 è nel frattempo sopraggiunto in azienda un familiare di Bartoli²¹⁸ – si vedono Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, nell'ordine, che alle 19:07 si portano all'interno del capannone dove sono riposti gli strumenti e le attrezzature di Bartoli;

- alle 19:09:45 Hasnain Danish esce con un secchio in mano e si dirige a sinistra, di lì a poco seguito da Ijaz Ikram²¹⁹, mentre Noman Ul Haq rovista prima tra i sacchetti di plastica e poi in una siepe, cercando qualcosa, finché alle 19:11 non entra anche lui all'interno del capannone, ove rimane per circa due minuti, uscendo poco prima delle 19:14 con in mano un sacchetto di plastica di colore azzurro e va nella stessa direzione degli altri due uomini, ossia a sinistra del capannone²²⁰;

- poco prima delle 19:15, Noman Ul Haq, Hasnain Danish e Ijaz Ikram, nell'ordine, fanno rientro nel capannone, e si vede qui chiaramente che ora è Noman Ul Haq a portare in mano il secchio che aveva prima Hasnain Danish, con dentro il sacchetto azzurro.

²¹⁴ Cfr. telecamera Iemmi e, di seguito, sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5.

²¹⁵ Cfr. Tabulato telefonico Tim, utenza +39 3501284912 in uso ad Alì Haider, acquisito nel proc. pen. n. 1489/2022, prodotto dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, allegato n. 24.

²¹⁶ Cfr. telecamera Iemmi e, di seguito, sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 02.

²¹⁷ Cfr. pag. 67 verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023: Difesa, Avv. Scarcella: "*Okay. Ti faccio vedere solamente appena uscite da casa... tu qui stai ridendo, sorridendo, ti ricordi il perché? Mentre seguivi lo zio sorridi, si vede in più punti, se ti ricordi il perché, se vi eravate detti qualcosa prima, come mai?*" Dichiarante Alì Haider: "*No, non mi ricordo, però sono stato sempre a scherzare con mio zio, anche con altri miei cugini, quindi avevamo confidenza entrambi, può essere che io ho detto una cosa e...*" Difesa, Avv. Scarcella: "*Che abbia detto una cosa che ti abbia fatto ridere insomma?*" Dichiarante Alì Haider: "*S?*".

²¹⁸ Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5, e Camera 03.

²¹⁹ I due si vedono dirigersi a sinistra del capannone nelle immagini riprese dalla Camera 02 del sistema di video sorveglianza "Le Valli", confermate anche da quanto ripreso dalla telecamera Iemmi.

²²⁰ Cfr. immagini riprese dalla Camera 02 del sistema di video sorveglianza "Le Valli" e testimonianza Luogotenente Giovino, udienza 12 maggio 2023, pag. 32 e 33

A questo punto, prima di andare avanti, è bene chiarire un particolare emerso durante il controesame del teste Giovino e relativo al cosiddetto “piede di porco”, che il Luogotenente, in sede di esame diretto, aveva riferito essere stato prelevato da Noman Ul Haq in un secondo momento, ossia quando rientra all’interno del capannone alle 19:23; in realtà, all’esito della visione dell’immagine ingrandita del momento in cui Noman Ul Haq rientra nel capannone, alle 19:15, dopo essersi recato per un minuto o poco più a sinistra della struttura, si vede che lo strumento compare già alle 19:15 all’interno del secchio, assieme al sacchetto azzurro²²¹.

Proseguendo:

- alle 19:16, subito dopo essere rientrati nel capannone, i tre escono nuovamente e si incamminano lungo la strada sterrata posta di fronte all’ingresso di casa Abbas, non risultando più visibili dalle telecamere dell’azienda agricola, per pochissimi minuti;

- mentre il familiare di Bartoli va via dall’azienda in auto alle 19:20, i tre tornano visibili alle telecamere alle 19:21, allorquando si vedono fare ritorno dalla stradina sterrata di fronte casa di Abbas, ove incontrano Shaheen Nazia, con cui Ijaz Ikram si ferma a parlare brevemente, mentre gli altri due proseguono verso i capannoni, seguiti subito dopo da Ijaz Ikram.

Si rende qui necessario un altro chiarimento riguardo a tale frangente, che il Maggiore Pallante, durante il suo esame, è arrivato ad indicare quale “*prova generale del delitto*”²²². In realtà, è emerso in aula che, in relazione a tale momento, non è stato visionato quanto ripreso dalla telecamera dell’abitazione di Iemmi che, seppur da lontano, riesce a riprendere quel punto, non raggiunto dal sistema di videosorveglianza dell’azienda. Dall’analisi di tali immagini in aula, dunque, si è notato chiaramente che i

²²¹ Cfr. pag. 59 e ss. verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023: Difesa, Avv. Scarcella: “Guardi, Luogotenente, le faccio vedere io una foto. Testimone Giovino: “Sì, lei ce l’ha ingrandita. Sì, questo è il fotogramma...” Difesa, Avv. Scarcella: “Questo è quando ritornano la prima volta. Io ho fatto un ingrandimento, uno zoom, le chiedo se lì non c’è già immortalato il piede di porco”. Testimone Giovino: “Da questa immagine potrebbe essere che già ci sia il piede di porco all’interno del secchio”. Difesa, Avv. Scarcella: “Se lei la raffronta con quella che ha fatto lei... È il medesimo oggetto o sbaglio? Testimone Giovino: “Le fattezze sembrano simili, sì. Difesa, Avv. Scarcella: “Quindi all’andata non lo hanno perché hanno solamente il secchio e il sacchetto, quando ritornano compare per la prima volta il piede di porco, è giusto?” Testimone Giovino: “Sì, un attimino che controllo anche le mie... Okay, esatto”.

²²² Cfr. pag. 14 verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023: Testimone Pallante: “...dagli accertamenti del giorno 29 e seguenti, tutto ciò che era normale non lo è più, quindi c’è una serie di compulsazioni, sia telefoniche che movimenti anomali, rispetto alle abitudini che ci restituiscono le immagini, che ci confermano che quel giorno è successo qualcosa. Uno l’ho già detto prima, cioè le pale e dirigersi verso le serre, e soprattutto poi una immagine dove tutti e tre si avviano per la carrabile delle serre dove sarebbe stato consumato l’omicidio, come una sorta di prova generale, per poi rientrare, parlare con Nazia e avviarsi poi a prendere le pale”.

tre imputati entrano nella seconda delle serre che, in ordine, si trovano situate dinanzi all'abitazione di via Colombo 103, ove si intrattengono per circa quattro minuti²²³: si tratta della serra in cui Ijaz Ikram, sin dall'interrogatorio del luglio 2021, ha riferito trovarsi le piante di peperoncini da loro coltivate ed annaffiate regolarmente; la circostanza, su cui si tornerà, è stata poi confermata dal datore di lavoro, Ivan Bartoli, che ha riferito che all'epoca dei fatti nella seconda serra vi erano, in effetti, delle piante di peperoncini²²⁴.

Tanto chiarito, si è detto che - ricomparsi sul vialetto dove incontrano Shaheen Nazia - Hasnain Danish e Noman Ul Haq, seguiti poco dopo da Ijaz Ikram, proseguono di nuovo verso i capannoni: mentre i tre si allontanano dal piazzale, alle 19:21, si vede l'imputata recarsi nella direzione opposta, ossia proseguire a sinistra rispetto all'ingresso dell'abitazione, dirigendosi sul retro a buttare i rifiuti, seguita da Haider che alle 19:22 esce di casa, gira a sinistra, verso la provinciale, seguendo la madre per quel breve tratto di strada che conduce ai bidoni – opposto rispetto alla direzione intrapresa dagli altri tre imputati – con il ragazzo che si ferma a metà strada, in un punto che non gli consente di vedere né lo zio né i due cugini; subito dopo, alle 19:23:05 Alì Haider e la madre Nazia rientrano definitivamente in casa²²⁵.

Dopo pochissimo, alle 19:23:15, si osserva Hasnain Danish, con in mano due pale, passare dinanzi all'ultimo capannone situato nel retro, in fondo - quello da cui i tre erano già entrati e riusciti - e recarsi nella stessa direzione intrapresa pochi minuti prima, ossia a sinistra, dopo poco seguito da Ijaz Ikram, che non porta nulla in mano, e da Noman Ul Haq che, rientrato all'interno del capannone, riprende quel secchio visto nel precedente filmato, con dentro il sacchetto azzurro e quell'attrezzo simile a un piede di porco - che si è detto prima essere già presente alle 19:15, in occasione del primo rientro nel capannone - portando poi nella mano destra una sorta di bastone.

Della direzione intrapresa dai tre uomini dal momento in cui si dirigono verso le serre si dirà nel paragrafo che segue, dovendosi fare riferimento anche alla testimonianza del Brigadiere Paolino del R.I.S. di Parma.

²²³ Cfr. pag. 65 e ss. verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023, immagini telecamera Iemmi e frame e video allegati alla memoria depositata dalla difesa Noman Ul Haq.

²²⁴ Cfr. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

²²⁵ Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5, oltre ai video ed ai frame della telecamera Iemmi, allegati alla memoria depositata dalla difesa Noman Ul Haq.

Tornando alle immagini, dalle stesse risulta che, dopo 2 ore e 20 minuti circa, i tre ritornano ai capannoni:

- in particolare, alle 21:41 Danish rientra con in mano una pala, seguito da Noman, che non porta nulla con sé, e poi da Ikram anche lui con una pala in mano;

- alle 21:45 Danish si dirige verso l'abitazione degli Abbas, a mani vuote, entra ed esce alle 21:51 con in mano una pentola ed una torcia;

- dalle 21:51 Ijaz Ikram non è più visibile, per essersi evidentemente diretto verso casa²²⁶, mentre alle 21:55 si osservano Hasnain Danish e Noman Ul Haq che si recano dinanzi alla abitazione Abbas, con il secondo che prende la bici e si dirige verso la carraia, seguito dall'altro;

- alle 22:04 Noman Ul Haq in bici e Hasnain Danish a piedi si vedono transitare sulla provinciale, in direzione Reggiolo, e si osservano fare ritorno a casa ripresi dalla telecamera dell'abitazione di Iemmi²²⁷.

2. La giornata del 29 aprile 2021: in particolare, le prove dichiarative.

Venendo quindi alla direzione intrapresa dai tre dal momento in cui si portano in direzione delle serre, dalle 19:23 in poi, deve rilevarsi che, inizialmente, il Luogotenente Giovino, nel corso dell'esame diretto, ha affermato che *"...Andando a recuperare le immagini dalla telecamera di Iemmi, telecamera che non disponeva di nessun orario, ho trovato le immagini corrispondenti al movimento che era stato registrato dalla telecamera di Bartoli. E, quindi, guardando quelle immagini, si vedono questi tre uomini effettivamente che capannone si portano all'esterno, girano l'angolo del capannone, si portano verso le serre e si muovono in direzione, per fare capire, della casa fatiscante dove poi è stata trovata Saman, la direzione è quella, tra le serre, in maniera divisa diciamo divisa. Si vede un uomo, un uomo, una sagoma, perché la telecamera veramente è lontanissima, una sagoma che cammina lungo le serre e altre due sagome che camminano lungo le serre anche loro. Dopo dei tre uomini non abbiamo più immagini, fino a quando arriviamo alle 21:50..."*.

Tuttavia, durante il controesame, è stato puntualizzato il significato di tale dichiarazione, avendo il teste di P.G. affermato *"...Non ho detto che andavano al casolare*

²²⁶ Si veda, a riguardo, quanto riportato nella relazione tecnica redatta dal R.IS. il 18 gennaio 2023, acquisita su consenso delle parti all'udienza del 21 aprile 2023.

²²⁷ Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 03, immagini telecamera Iemmi, annotazione a firma del Luogotenente Giovino del 23 giugno 2021, a pag. 16, prodotta all'udienza del 12 maggio 2023 su accordo delle parti, ed immagini e frame riportati nella relazione tecnica redatta dal R.IS. il 18 gennaio 2023, anch'essa acquisita su consenso delle parti all'udienza del 21 aprile 2023.

dove era stata trovata Saman, è come se dessi una indicazione...”; lo stesso Luogotenente Giovino ha poi dichiarato di non aver preso visione della relazione redatta a riguardo dal R.I.S. di Parma²²⁸.

Si tratta, difatti, di un’attività di molto successiva rispetto a quella svolta dal Luogotenente nel giugno del 2021, e sulla quale è però fondamentale soffermarsi.

2.1. La testimonianza del Brigadiere Paolino.

Sul merito degli accertamenti tecnici svolti dal Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, ha deposto il Brigadiere Saverio Paolino, il quale ha anzitutto esposto l’attività di sopralluogo e di riscontro effettuata in relazione alla comparsa di bagliori luminosi in movimento, nella notte tra il 30 aprile 2021 ed il 1° maggio 2021, nella porzione di area posta presumibilmente al termine delle serre dell’azienda agricola “Le Valli”: trattandosi di accertamenti relativi ai giorni successivi, di essi si darà conto più avanti.

Venendo invece all’attività tecnica svolta in relazione alla sera del 29 aprile 2021, che qui interessa, il Brigadiere Paolino ha esposto in aula il contenuto degli accertamenti tecnici effettuati e riportati nella relazione tecnica del 18 gennaio 2023 - acquisita al fascicolo all’esito della sua deposizione, su consenso delle difese - e redatta a seguito della richiesta rivolta al R.I.S. di Parma dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, finalizzata a verificare *“la possibilità di posizionare la presenza degli indagati nel casolare in cui è stato rinvenuto il corpo di Saman Abbas sito in Novellara via Reatino cv. 36”*.

Nel dettaglio, si è anzitutto dato conto del fatto che, considerate alcune limitazioni, intrinseche ed estrinseche, delle immagini utili all’accertamento tecnico, è stato necessario effettuare delle operazioni di elaborazione digitale sui video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza al fine di rendere il più possibile intellegibili le sequenze inerenti agli spostamenti dei soggetti d’interesse.

Ciò premesso, a seguito dell’analisi dei filmati dell’Azienda Agricola “Le Valli” e di quelli dell’abitazione Iemmi, è stato possibile estrarre dei fotogrammi che hanno consentito di definire alcuni dei movimenti dei soggetti considerati di interesse; dunque, basandosi sull’annotazione del 23 giugno 2021, a firma del Luogotenente Giovino, questi ultimi sono stati distinti in soggetto A (Hasnain Danish), soggetto B (Ijaz Ikram) e soggetto C (Noman Ul Haq).

²²⁸ Cfr. pag. 35 e 68 e ss. verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023.

Alla luce di quanto analizzato dal R.I.S., è emersa una sequenza temporale degli eventi sostanzialmente corrispondente a quella già riportata nel paragrafo che precede e che può essere così riassunta²²⁹:

a. *transito, di fronte al capannone, dei tre soggetti (A, B e C) in direzione delle serre* (Telecamera 2 - “Le Valli” - e telecamera Iemmi): dall’analisi del filmato proveniente dalla videosorveglianza Iemmi è stato possibile notare il passaggio dei tre soggetti davanti al portone del capannone: questi si sono poi suddivisi dirigendosi uno verso le serre e gli altri due costeggiando l’edificio stesso;

b. *separazione dei tre soggetti* (Telecamera Iemmi): i soggetti si dividono in prossimità del capannone: due procedono adiacenti all’edificio, mentre il terzo procede lungo la stradina parallela a via Colombo;

c. *inoltrato nelle serre* (Telecamera Iemmi): i tre soggetti si inoltrano a piedi verso le serre, in direzione perpendicolare a via Colombo²³⁰;

d. *sosta e movimenti al termine delle prime file di serre* (Telecamera Iemmi): dall’analisi si è notato che i soggetti (non è stato possibile determinare quanti siano) non procedono direttamente lungo la direzione intrapresa inizialmente ma sostano per qualche minuto dietro le prime serre, spostandosi e ricongiungendosi più volte tra di loro;

e. *scomparsa* (Telecamera Iemmi): dall’ultimo avvistamento delle ore 19:37:05 (19:26 orario reale) evidenziato nella figura n. 11, si ritiene che i tre soggetti non siano più visibili dalla telecamera dell’abitazione Iemmi, sia tra le serre che nelle vicinanze del casolare dove è stato ritrovato il corpo della vittima, fino a quando non vengono ripresi di nuovo dalla telecamera 3 dell’azienda agricola “Le Valli” alle ore 21:50:53 (21:41 orario reale)²³¹; si segnala, poi, che la sequenza cronologica dei fotogrammi di cui alla figura n. 13, in cui è anche indicata con un cerchio verde la posizione del casolare di via Reatino, mostra sommariamente le condizioni di illuminazione della scena d’interesse

²²⁹ Cfr. pag. 3 e ss. relazione tecnica del 18 gennaio 2023, prodotta all’udienza del 21 aprile 2023.

²³⁰ Si vedano le figure di cui ai numeri 8, 9, 10 e 11 riportate a pag. 7 ed a pag. 8 della relazione tecnica.

²³¹ A proposito degli orari, si segnala quanto dichiarato dal teste Paolino, il quale ha riferito che l’orario indicato dal R.I.S. nelle immagini è il risultato della “sincronizzazione” effettuata con quello risultante dal sistema di video sorveglianza dell’azienda agricola “Le Valli”, che era stato indicato dal Comando Provinciale di Reggio Emilia come certo e veritiero al momento della richiesta da loro inoltrata in data 6 dicembre 2022 – a conferma del fatto che, in tale data, non era evidentemente ancora nota la consistente discrasia riscontrabile tra gli orari riportati dalle telecamere, tra loro, e rispetto al riferimento temporale corretto; Paolino ha comunque precisato che l’erroneità del dato non è in grado di inficiare il merito della valutazione compiuta.

nell'arco temporale segnalato: a tale riguardo, il teste Paolino ha confermato in aula che sino alle 20:48/50 (20:40 orario reale) nei luoghi d'interesse vi era una discreta luce²³²;

f. *rientro* (Telecamera 3 - "Le Valli"): alle 21:50 circa (21:40 orario reale), il soggetto A fa rientro portando una pala, seguito dal soggetto C; per ultimo transita il soggetto B, che trasporta una seconda pala.

Procedendo nella visione ed analisi dei filmati in reperto, successivi al rientro presso i capannoni, è stato poi possibile estrarre dei fotogrammi che hanno consentito di definire alcuni degli spostamenti, considerati di possibile interesse per le indagini, effettuati dai tre soggetti nelle ore serali del 29 aprile 2021. In particolare, ad integrazione dei fotogrammi presenti nella annotazione di P.G. del 23 giugno 2021, è stato possibile individuarne altri in grado di fornire ulteriori informazioni circa la localizzazione dei soggetti – per il cui dettaglio si rinvia alla relazione tecnica in atti²³³ – riportandosi di seguito solo i passaggi essenziali:

- g. *passaggio verso abitazione - soggetto A* (Telecamera I bis "Le Valli")
- h. *rientro ed uscita di casa - soggetto A* (Telecamera 1 "Le Valli")
- i. *spostamento dei soggetti A e C in zona non visibile* (Telecamera 1 bis "Le Valli");
- 5. *spostamento di almeno un soggetto verso via Colombo* (Telecamera 2 "Le Valli")
- k. *spostamento di due soggetti da via Colombo verso la strada carraia della abitazione Iemmi* (Telecamera Iemmi);
- l. *spostamento di almeno un soggetto dalla strada carraia dell'abitazione IEMMI verso via Colombo* (Telecamera Iemmi);
- m. *ritorno all'abitazione dei soggetti A e C* (Telecamera I "Le Valli");
- n. *spostamento dei soggetti A e C verso la carraia* (Telecamera 1 "Le Valli");
- o. *passaggio su via Colombo di due soggetti* (Telecamera 1 "Le Valli");

²³² Cfr. pag. 64 verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023: Difesa, Avv. Scarcella: "Mi rifaccio sempre alla sua relazione. Ora, abbiamo compreso come avete calcolato l'orario e a prescindere da sfasamenti e non sfasamenti la domanda mia è questa. A pagina 9 della sua relazione, mi conferma che alle 20.48 circa, facciamo 20.45, 20.40, 20.50, c'era ancora una discreta luce presso i luoghi di interesse?" Testimone Paolini: "Sì, almeno fino alle 20.48 sì, poi dopo..." Difesa, Avv. Scarcella: "Poi dopo va..." Testimone Paolini: "Va a calare". Difesa, Avv. Scarcella: "Diventa buio, però fino alle 20.48 sì, è corretto?" Testimone Paolini: "Sì, da quello che possiamo vedere dalle telecamere sì".

²³³ Cfr. punto 5.2 "Ulteriori risultanze", pag. 11 e ss. relazione tecnica del 18 gennaio 2023.

p. spostamento di almeno un soggetto da via Colombo verso la strada carraia della abitazione Iemmi (Telecamera Iemmi).

Al termine di tale analisi, nella relazione vengono riportate le relative conclusioni – confermate in aula dal Brigadiere Paolino e sulle quali si tornerà anche più avanti – che si riportano testualmente: *“Le limitazioni ampiamente discusse nel corpo della relazione (con particolare riferimento alla distanza del casolare di interesse dalla telecamera dell’abitazione di Iemmi Dario, alle condizioni di scarsa illuminazione in orario serale/ notturno, alla risoluzione/ compressione del filmato e alla presenza delle serre) possono precludere l’effettiva capacità di osservare variazioni visive riconducibili a movimenti di persone nella zona di interesse. Ciò premesso, tra le ore 19:37:05 e le ore 21:50:53 del 29 aprile 2021, non sono stati osservati movimenti di persone fisiche nei pressi del casolare, sito in Novellara alla via Reatino 36, in cui è stato rinvenuto il corpo di Saman Abbas.*

Dall’analisi dei filmati sono emersi ulteriori spostamenti dei soggetti di interesse lungo via Colombo e nei pressi dell’abitazione Iemmi, descritti nei precedenti punti j, k, l, p del paragrafo 5.2²³⁴”.

2.2. La testimonianza di Ivan Bartoli.

Del contenuto della testimonianza resa dal datore di lavoro degli odierni imputati si è già, parzialmente, dato conto nella parte iniziale, laddove si è descritto l’ambito familiare ed il contesto lavorativo in cui si inserisce la vicenda.

È ora necessario, invece, riportare quanto emerso di rilevante dalla sua testimonianza in relazione agli accadimenti della sera del 29 aprile 2021, in quanto – a fronte dell’ipotesi accusatoria secondo cui le immagini relative a tale momento dimostrerebbero la preordinata messa a punto della fossa in cui deporre il cadavere della vittima – dal canto delle difese, si è sempre rilevata la totale estraneità ed inconferenza di quei video rispetto ai fatti di causa, sostenendosi che i tre imputati, nell’occasione, stessero in realtà eseguendo l’attività loro richiesta da Bartoli nel tardo pomeriggio, tramite le numerose telefonate di cui si è dato conto, e connessa al maltempo registratosi nella giornata del 29 aprile 2021, specie nel pomeriggio, dalle 16:30 in poi.

Si tratta di una ricostruzione alternativa che, invero, l’imputato Ijaz Ikram aveva rappresentato, pur con alcune imprecisioni, sin dall’interrogatorio del 2 luglio 2021 - sul cui contenuto e sulla cui valutazione si tornerà nel prosieguo - quando, a pagina 111 di 147, gli viene, infine, chiesto conto del video del 29 aprile 2021: al riguardo, Ijaz Ikram ha anzitutto affermato che lui e Noman Ul Haq si sarebbero recati ai capannoni siti nei

²³⁴ Cfr. pag. 21 della relazione tecnica e verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023, pag. 61 e 64.

pressi dell'abitazione degli Abbas perché Hasnain Danish aveva telefonato a Noman Ul Haq per dirgli di aver sentito al telefono Bartoli, il quale aveva richiesto loro di andare in azienda; rispetto alle ragioni per cui sarebbero dovuti intervenire, Ijaz Ikram ha fatto riferimento sia alla necessità di ripulire le canaline dalle erbacce, sia a quella di sistemare le porte delle serre dissestate o aperte²³⁵. Ha poi fornito anche una spiegazione ai movimenti precedenti che si osservano nel video - ossia quello in cui si vede Hasnain Danish recarsi a sinistra del capannone e quello successivo i cui i tre si recano nella serra posta dinnanzi alla abitazione di Abbas - facendo riferimento a delle piante di fragole, prima, e di peperoncini, poi, delle quali verrà chiesto conto anche a Bartoli²³⁶.

Ancor prima, detta possibile ricostruzione alternativa era emersa in considerazione dell'intervista rilasciata da Abbas Shabbar al Resto del Carlino il 30 maggio 2021 in cui l'imputato spiegava, in relazione appunto al famoso video del 29 aprile 2021, che quel giorno c'era stato del vento, prima, e della pioggia, in seguito, e per tale ragione era stato contattato da Bartoli che gli aveva chiesto di occuparsi di sistemare le serre ed i tubi posti tra le stesse, lavoro che poi Abbas ha detto di aver delegato ai tre ragazzi²³⁷.

La versione di Abbas, peraltro, veniva in parte confermata dal datore di lavoro in un'intervista dell'11 giugno 2021, di cui si parlerà a breve, nella quale Bartoli manifestava perplessità solo in relazione all'orario in cui sarebbero stati eseguiti i lavori.

A fronte di tali elementi, il Maresciallo Gandolfi ha dato conto delle indagini condotte, molto dopo, per riscontrare o meno tale ipotesi, riferendo che "...sulla base di

²³⁵ Dal tenore delle ulteriori dichiarazioni rese da Ijaz Ikram si chiarisce un aspetto su cui si è molto insistito in istruttoria, laddove si è sottolineato che l'orto cui ha fatto riferimento l'imputato in sede di interrogatorio non sarebbe stato coltivato nel 2021: in realtà, dalle dichiarazioni rese si comprende che Ijaz Ikram non ha mai inteso sostenere che, nelle immagini riprese il 29 aprile, i tre fossero andati a sistemare o coltivare l'orto: cfr. pag. 114 e ss. *"Ivan non ha parlato con me. Danish ha chiamato Noman e gli ha spiegato questa cosa del... Ci sono delle porte di serra... Ci sono delle... dove c'è la verdura, ci sono delle porte di serra, che probabilmente, se sono dissestate, di sistemarle (...)* Era già una settimana che in casa nostra si parlava di piantare la verdura lì, di piantare la verdura lì. Sistemiamo l'orto, tra virgolette, facciamo l'orto e poi Ivan ha detto di sistemare le porte delle serre oppure di chiudere quelle che non sono chiuse".

²³⁶ Cfr. pag. 117 e ss.: Interprete *"Adesso vi spiego. Danish va verso... a prendere le fragole"* P.M. *"Ma dove sono le fragole? Ce lo fa vedere?"* Interprete *"Di fianco proprio al capannone, in questa zona"* P.M. *"Ah, di dietro praticamente?"* Interprete *"Sì"* P.M. *"Ho capito. Allora: "poi ci siamo diretti verso le fragole che sono dietro il capannone" Sì, è vero, ho visto anch'io le fragole sotto le serre"*. Interprete *"Danish va verso là, sente la voce di Manuela, che era lì in zona, la moglie... e Danish torna indietro"* P.M. *"Andavate dalle fragole a mangiarle o andavate a fare un lavoro?"* Interprete *"Per mangiarle"* P.M. *"Per mangiarle"* Interprete *"Danish era davanti, io ero dietro, Noman era ancora nel capannone... E da lì decidono di andare verso... di andare ad annaffiare l'orto..."*: nel prosieguo, si comprenderà che il riferimento è alle piante di peperoncini poste nella seconda serra dinnanzi all'abitazione di Abbas e, dunque, alla scena precedente rispetto a quella in cui si addentrano nelle serre per oltre 2 ore.

²³⁷ Cfr. produzioni P.M. udienza 30 maggio 2023 e allegati memoria difesa Noman Ul Haq.

questo, abbiamo cercato di capire anche nelle altre giornate che venivano riprese dalle videocamere dell'impianto di videosorveglianza dove aveva piovuto se c'erano stati degli interventi dello stesso tipo. Sono state analizzate le giornate del 21, del 26 e del 27 aprile, e tra queste quella che più si avvicinava a quella del 29 era quella del 21/04/2021, cioè quella del 21 aprile. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso ovviamente in considerazione questa giornata e l'abbiamo messa in relazione con quella che era l'analisi del traffico telefonico, per capire se anche in questa giornata, dove ha piovuto in un orario simile e con una intensità simile a quella del 29, ci fossero state anche tutte queste compulsività di telefonate, così come sono avvenute il giorno 29. Ebbene, il giorno 21 aprile mostra che lungo tutto l'arco della giornata il periodo temporale in cui è piovuto è quello ricompreso tra le ore 17:57 e le ore 18:25. I contatti che avvengono a seguito di questa giornata piovosa, di questa giornata dove in questo lasso di tempo è piovuto, i contatti interessanti, prendiamo sempre in considerazione i contatti tra il datore di lavoro e quelli che sono gli Imputati, risultano essere quelli delle 18:09:46, dove c'è un tentativo di chiamata da parte di Bartoli, con l'utenza 192, verso l'utenza Noman Ul Haq, la 620. Alle ore 18:09:51, ovvero dopo 5 secondi, una chiamata della durata di 7 secondi effettuata da Bartoli con l'utenza 192 sempre verso l'utenza di Noman Ul Haq, la 620. Alle 18:10:38 l'utenza di Noman Ul Haq, la 620, effettuava una chiamata di 24 secondi verso l'utenza di Bartoli. Poi si precisa anche che Bartoli Ivan e la moglie e anche la sorella lasciavano l'azienda agricola rispettivamente alle 18:15 e alle 18:19, ovvero 18:05 e 18:09, ovvero prima del termine delle precipitazioni. In questo caso le immagini non restituiscono gli Imputati prendere al tipo di strumento e recarsi nelle serre”²³⁸.

Sulla validità di tale raffronto si ritornerà una volta esposte le dichiarazioni rese da Ivan Bartoli, in quanto, se è vero che nel pomeriggio del 21 aprile le riprese non restituiscono immagini degli imputati che prendono attrezzi di lavoro per poi recarsi nelle serre, è anche vero che quelle stesse immagini restituiscono un altro dato decisivo, non rilevato invece, ossia che quel giorno Bartoli era lui stesso presente in azienda, assieme ai suoi familiari e ad un altro operaio, proprio nell'orario in cui hanno iniziato a verificarsi le precipitazioni, peraltro meno intense di quelle del successivo 29 aprile²³⁹. Per ora preme evidenziare che, pur a fronte delle riportate circostanze emerse dalle due interviste, gli inquirenti non hanno ritenuto di approfondire tali dati nelle audizioni di Ivan Bartoli: stando a quanto si ricava dalle sue dichiarazioni, anche nel corso delle audizioni successive al maggio 2021, non gli sono mai state rappresentate le numerosissime chiamate da lui effettuate agli imputati, né le condizioni meteo di quel giorno.

²³⁸ Cfr. verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023, pag. 43 e ss.

²³⁹ Cfr. sistema video sorveglianza “Le Valli”, Camera 01, file nominato 1, ore 18:06; Camera 01, file nominato 5, dalle ore 18:02 sino alle 18:11.

È anche in quest'ottica, allora, che si spiegano alcune delle domande rivolte dal Pubblico Ministero al testimone, solo in dibattimento, e che verranno poi ulteriormente approfondite nel corso dei controesami.

Considerata la rilevanza delle dichiarazioni rese da Bartoli già nel corso dell'esame diretto, e rilevata altresì l'importanza delle precisazioni e dei chiarimenti emersi nei successivi controesami, in specie in quello condotto dalla difesa Noman Ul Haq, si ritiene opportuno riportare testualmente tutti i passaggi di maggiore interesse.

Esame del Pubblico Ministero²⁴⁰:

PUBBLICO MINISTERO: *“Lei aveva autorizzato una attività nell'azienda agricola quella sera, o richiesto?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Adesso io naturalmente ricostruire quello che è successo il 29 di aprile faccio fatica, facevo fatica anche un mese dopo, nel senso che i lavori in azienda agricola funzionano anche in base anche alla stagionalità e quindi questo lavoro che dovrebbero avere fatto potrebbe essere stato un lavoro che facciamo abitualmente quando piove, e quella sera comunque si vedevano le pozzeanghere e quindi era piovuto, in cui noi andiamo ad aprire i tombini perché l'acqua possa defluire. Io naturalmente non ho dato un ordine a loro, è possibile che abbia dato a Shabbar un ordine di, ma non a quest'ora naturalmente, a un orario decente, magari alla mattina o al pomeriggio, è possibile che abbia detto: “Andate a fare un giro a vedere se i tombini sono chiusi”. Quindi, il fatto che di sera si siano mossi con dei badili diciamo che non è mai successo prima, di solito l'orario lavorativo era 14.30-18.30”.*

PUBBLICO MINISTERO: *“Senta, allora le dico che quando le hanno fatto questa domanda il 27 di maggio, la domanda era: “Il giorno 29 aprile...” Il 27 di maggio glielo hanno chiesto, no? Le hanno chiesto: “Il giorno 29 aprile alle ore 19:33 si osservano tre persone che prelevano due pale, un secchio, un telo azzurro e leverino da carpentiere, è attività autorizzata da lei personalmente o comunque dall'azienda agricola?”. E lei dice: “No, l'attività dell'azienda agricola in genere termina alle 18:30, quindi è attività fatta oltre al lavoro. Io comunque non ho chiesto attività di quel genere, né autorizzato l'uso di quegli attrezzi a quell'ora, tra l'altro il piede di porco e il piccone non capita mai di utilizzarli”.*

TESTIMONE BARTOLI: *“È vero. Sì, insomma, confermo. Cioè, il piede di porco non lo abbiamo mai utilizzato, quindi per aprire i tombini si usano esclusivamente le pale, il telo azzurro nemmeno, cioè non ci sono dei teli per aprire dei tombini, e poi fuori orario non è mai successo, che mandassi dei ragazzi fuori orario a delle operazioni di qualsiasi tipo. Quindi confermo quello che ho detto al tempo”.*

PUBBLICO MINISTERO: *“E non era successo neanche in quella occasione quindi?”*

²⁴⁰ Cfr. pag. 62 e ss. verbale stenotipico ud. 9 maggio 2023.

TESTIMONE BARTOLI: *“Neanche in quella occasione, poi il piede di porco poi non sapevo neanche cosa fosse, sicuramente non si utilizza per fare questo lavoro. Un'altra cosa che mi viene in mente è che non c'erano gli orari, nel mansionario non c'erano le ore segnate, quindi non è un lavoro che io ho autorizzato, perché in genere non si dimenticano di segnare gli orari per poi essere retribuiti, quindi se non è stato segnato vuol dire che era una cosa extra lavorativa. A volte capitava che si prendevano il badile e andavano nell'orto a fare delle cose per i fatti loro, non in questo anno comunque, non nel 2021”.*

PUBBLICO MINISTERO: *“L'orto dice?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Perché l'orto quell'anno non l'avevano fatto, però capitava che la sera magari fuori dall'orario lavorativo potessero andare a fare dei lavori, ma non quell'anno lì, quell'anno lì l'orto non l'hanno fatto, quindi non possono essere nemmeno andati nell'orto, ecco”.*

PUBBLICO MINISTERO: *“Senta, e si ricorda quel giorno lì di avere telefonato ad Abbas lei?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“No, non mi ricordo onestamente, però se ho dato un ordine l'ho dato a lui, anche se lui era a casa in fermo che diceva che aveva mal di schiena, se è piovuto, c'è stato un piovasco e gli ho detto: “Beh, manda i ragazzi a fare una pulizia dei tombini”, sicuramente, se l'ho fatta, l'ho fatta direttamente a Shabbar e non l'ho fatta ai tre ragazzi. Quindi l'ordine se è arrivato è arrivato a Shabbar, bisognerebbe guardare le telefonate”.*

PUBBLICO MINISTERO: *“Ma l'ordine è arrivato o non è arrivato, non ho capito?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Questo non lo so, onestamente non lo so”.*

PUBBLICO MINISTERO: *“Non se lo ricorda?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Non me lo ricordo”.*

PUBBLICO MINISTERO: *“Adesso, quando era stato sentito ai Carabinieri aveva dichiarato che l'attività fatto oltre, quindi attività di quel genere... Lei aveva detto: “Attività fatta oltre al lavoro e io comunque non ho chiesto attività di quel genere”.*

TESTIMONE BARTOLI: *“Sì, sicuramente non fuori dall'orario di lavoro. Cioè, se lo avessi fatto, lo avrei fatto alle 2 di pomeriggio, dico: “Beh, andate a fare un giro a vedere questa cosa”, attraverso Shabbar. Sicuramente alle 19:30 non può essere un lavoro dell'azienda agricola, non è mai successo e quindi non posso avere autorizzato un lavoro dopo l'orario di lavoro”.*

PUBBLICO MINISTERO: *“Va bene”.*

TESTIMONE BARTOLI: *“Però è possibile che abbia chiamato, adesso non mi ricordo della eventuale telefonata, ma penso di no, ma magari”.*

Controesame della Difesa, Avv. Scarcella²⁴¹:

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Lei ricorda di essere stato sentito diverse, svariate volte dai Carabinieri?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Sì”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Per l'esattezza otto?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Otto volte, eh”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“6 maggio, 13 maggio, 24 maggio, 27 maggio per ben due volte, 23 giugno, 2 ottobre e 17 marzo, potrebbe essere?! (...) Tutte 2021, tranne il 17 marzo che è del 2022”*.

TESTIMONE BARTOLI: *(N.d.T. Annuisce)*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Io arrivo al dunque, all'unica cosa che in realtà mi interessi, il resto lo ha riferito lei, non come è stato verbalizzato, ma mi interessa quello che dice oggi, il giorno 29, quando le hanno fatto vedere le immagini della videosorveglianza dove vengono ripresi Hasnain Danish, Noman Ul Haq Noman Ul Haq e Ijaz Ikram con due pale, un secchio e un telo all'interno di questo secchio. Il Pubblico Ministero le ha fatto la domanda: “Lei aveva richiesto una attività quella sera?”, la sua risposta è stata: “Non ricordo, ma non posso escluderlo considerando le condizioni meteo”, è corretto?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Corretto”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Solo dopo che il Pubblico Ministero le ha letto il verbale del 27 maggio 2021, quattro righe in croce, lei ha detto: “Allora confermo, sottolineando la questione dell'orario”. È buona la prima, non può escluderlo in ragione del fatto che ha controllato poi le condizioni meteo, o dovremmo fare fede a queste quattro righe scritte a penna, porti pazienza?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Sicuramente in quella occasione avrò avuto la memoria più... ero aggiornato, quindi adesso sono passati due anni e faccio più fatica.”*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“E in questa occasione le avevano detto che... In quale occasione aveva la memoria più fresca?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“In quella occasione insomma, in quella del verbale”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Ma in questa occasione le avevano detto che era piovuto?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“No”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Ah, bene. E allora nelle precedenti occasioni (...). Mi conferma, signor Bartoli, che il 6 maggio 2021, la sua prima audizione, a cinque giorni dalla partenza di Abbas Shabbar, il 13 maggio 2021 a 13 giorni...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Sì”*.

²⁴¹ Cfr. pag. 73 e ss. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: "...e il 24 maggio 2021 nessuno le ha mai chiesto conto delle immagini della videosorveglianza di giorno 29 maggio? Nessuno le ha posto domande in questi primi tre verbali su che cosa era accaduto quel giorno, se aveva o meno commissionato lavori, che la prima volta quindi è accaduto il 27 di maggio".

TESTIMONE BARTOLI: "Sì, probabilmente è così".

DIFESA, AVV. SCARCELLA: "Quindi qui lei non sapeva, non ricordava che il meteo che era stato avverso. È corretto, me lo conferma? Me lo ha detto poco fa".

TESTIMONE BARTOLI: "Io il meteo che era avverso l'ho visto dalle telecamere, fino ad allora non lo potevo sapere, non me lo ricordavo".

DIFESA, AVV. SCARCELLA: "Esatto".

TESTIMONE BARTOLI: "Con le telecamere l'ho visto".

DIFESA, AVV. SCARCELLA: "E quindi dopo che ha visto le telecamere e che ha controllato il meteo, mi corregga se sbaglio, lei ha detto: "Non posso escludere di avere – come ha risposto la prima volta al Pubblico Ministero – di avere commissionato..."

TESTIMONE BARTOLI: "Un lavoro".

DIFESA, AVV. SCARCELLA: "...una determinata attività", è corretto?"

TESTIMONE BARTOLI: "È corretto".

PRESIDENTE: "Questo quando?"

DIFESA, AVV. SCARCELLA: "No, no, lo ha riferito ora in udienza, mi riferivo a questo. Quindi è per questa ragione, signor Bartoli, che l'11 giugno 2021, contattato dal giornalista, il dottor Menga, di Mediaset, che le ha posto la domanda specifica, io ho l'audio, ora glielo proietto e lo facciamo sentire alla Corte di Assise, il dottor Menga le chiede: "Ho contattato Abbas Shabbar, mi ha riferito – qualche giorno prima, il 30 di maggio 2021 – mi ha riferito che lei avrebbe commissionato un lavoro di pulizia del canale", e lei risponde: "In ragione del fatto che quel giorno il meteo era avverso, è plausibile che io abbia chiesto un lavoro del genere", ovvero quello che lei ora ha detto in aula. Quindi mi conferma che è così?"

TESTIMONE BARTOLI: "È così".

DIFESA, AVV. SCARCELLA: "L'audio se volete lo possiamo proiettare²⁴² (...) Finché sistemiamo il tutto, le chiedo questo, signor Bartoli, quindi l'unica cosa che a lei era parsa anomala era l'orario, è corretto?"

²⁴² Nel corso del controesame, è stata rigettata dalla Corte l'eccezione relativa al mancato previo deposito del file audio relativo all'intervista di Ivan Bartoli: si veda, sul punto, pag. 75 e 76 verbale stenotipico ud. 9 maggio 2023; nei medesimi termini, la Corte d'Assise si è espressa all'udienza del 10 novembre 2023, su analoga questione riproposta dalla Procura circa l'inutilizzabilità *in parte qua* della deposizione di Bartoli, provvedendo nei seguenti termini: "La Corte, sulle questioni relative alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Ivan Bartoli all'udienza del 9 giugno 2023 ed a quelle riguardanti la documentazione video prodotta dalla difesa di Nomanulhaq Nomanulhaq, sentite le altre parti, rileva che,

TESTIMONE BARTOLI: (N.d.T. *Annuisce*).

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “Le chiedo questo, lei ricorda, se non lo ricorda mi dice di no e l’aiuto io, che quel giorno lei aveva chiamato diverse volte Hasnain Danish, Noman Ul Haq Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, più e più volte, e successivamente Abbas Shabbar? Lo ricorda questo?”

TESTIMONE BARTOLI: “No, non lo ricordo che li ho chiamati (...) Non lo ricordo, però se mi aiuta”.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “Sì, l’aiuto sì. Allora, lei alle 17:48 del 29 aprile 2021 prova a mettersi in contatto con Hasnain Danish e non riceve risposta, appena dopo prova a richiamare sempre Hasnain Danish, ci sarebbe una conversazione, una non risposta di 8 secondi. Appena dopo, 17:50, due minuti dopo, sempre lei chiama Noman Ul Haq Noman Ul Haq, non riceve risposta, a seguire, un minuto dopo, sempre lei chiama Ijaz Ikram e non riceve risposta. Appena dopo è Hasnain Danish che prova a mettersi in contatto con lei ed è lei a non risponde. Finché alle 17:52, dopo tutte queste mancate risposte, lei prova a chiamare Abbas Shabbar e non riceve risposta (...) 17:52:37. Fintanto che alle 17:54:54 Shabbar Abbas la richiama e interviene una conversazione di 2 minuti e 5 secondi. Quindi, in quella giornata, dalle 17:48 alle 17:54, prima prova a chiamarli tutti, nessuno le risponde, finché lei alle 17:54 riesce a mettersi in contatto con Shabbar, perché è Shabbar che la chiama, lei risponde ed interviene una telefonata di 2 minuti. A seguire si riesce a mettere in contatto con Noman Ul Haq, perché Noman Ul Haq vista la chiamata persa la richiama e parla anche con costui per 34 secondi, corretto? Cioè, nel senso, queste sono le telefonate di quel giorno, non “corretto”, perché non se lo ricorda”.

TESTIMONE BARTOLI: “Io lo imparo...”

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “Quindi le rammento che ci sono state tutta questa serie di telefonate. Ora, quando lei, visto che prima ha detto: “Non posso escluderlo viste le condizioni avverse del meteo”, quando lei conversa con Shabbar, per i 2 minuti e 4 secondi, quindi non può escludere che abbia commissionato allo Shabbar lo svolgimento di qualche attività lavorativa, non straordinaria, ma in ragione delle condizioni meteo vento e pioggia di quel giorno?”

TESTIMONE BARTOLI: “No, non posso escluderlo, certo”.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “Le chiedo questo, la sorprenderebbe se le dovessi dire che, proprio 4 minuti dopo che Abbas Shabbar si mette in contatto con lei per 2 minuti, 4 minuti dopo esce dall’abitazione Ali Haider, va nei capannoni, preleva il suo quad... ora le faccio vedere le foto, in quel

quanto al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, non si rinveno profili di irrivalità tali da determinare l’inutilizzabilità parziale della testimonianza, ferma restando ogni valutazione sulla attendibilità e credibilità del suo narrato; rispetto al video dell’intervista rilasciata dal testimone e riprodotta in udienza, si ritiene che non incomba sul difensore alcun obbligo di previo deposito, si evidenzia altresì che le videoregistrazioni effettuate dai privati sono ritenute pacificamente prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., che non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. (Sez. 5, Sentenza n. 21027 del 21/02/2020 Ud. (dep. 15/07/2020) Rv. 279345 – 01)”.

mentre lo spaccio è aperto, quindi ci sono ancora i suoi familiari, non è un utilizzo improprio o di nascosto ...e alle 18:10, poi noi sappiamo che sono le 18 in realtà... Quindi, 4 minuti dopo la telefonata intercorsa tra lei e Shabbar, Haider esce di casa, prende il quad, io le faccio vedere le foto, le può sfogliare e mi dice se Haider si dirige verso le serre poste alle spalle del capannone”.

N.d.T. La Difesa mostra documentazione al Teste.

TESTIMONE BARTOLI: “Per forza, perché poi ci sono serre di qua e di là, non è che scappa. Cioè, nel senso, per forza deve andare di lì, non è che poteva andare a girare per strada. Era tollerato l'uso del quad ad Haider perché a volte faceva servizio di Shabbar, che gli diceva: “Vammi a chiudere le serre”.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “Perfetto”.

TESTIMONE BARTOLI: “E quindi per noi diciamo che a vedere Haider con il quad non ci ha di sicuro allarmato, lui faceva il suo giro”.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “Però a volte, come ha detto poco fa, è quello che mi interessava, Shabbar chiedeva al figlio: “Vammi a controllare le serre”, è corretto? Mi ha detto questo”.

TESTIMONE BARTOLI: “Sì, sì, più che altro...”

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “Bene. Le dico poi che immediatamente dopo, e qui ci sono le altre immagini e poi se le vuole vedere glielie faccio vedere, che Haider sta presso le serre per 6 minuti, ritorna e direttamente, senza fermarsi dai capannoni, si reca presso l'abitazione di Noman Ul Haq Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, nel mentre Danish tra virgolette era altrove, e in quel momento, come le dicevo, interviene la famosa telefonata tra lei e il signor Noman Ul Haq. Detto tutto ciò, visto che non mi ha escluso di avere potuto commissionare dei lavori, l'unico dato anomalo che risulta a lei sarebbe quindi l'orario, è corretto?”

TESTIMONE BARTOLI: “Corretto”.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “Cioè, li ha chiamati alle 18 e si sono mossi con estrema calma, un'ora e un pochettino dopo. Lei ricorda se quel giorno presso la sua azienda agricola vi era un suo familiare per caso intorno alle 19:30, 19:29...?”

TESTIMONE BARTOLI: “No, non ricordo chi c'era”.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “Lei ricorda che quel giorno, signor Bartoli, quando ha provato a contattare tutti i ragazzi, ivi compreso Abbas Shabbar, e le condizioni meteo erano avverse, era presso la città di Reggio Emilia, quindi non era per niente vicino alla sua azienda? Se le dicessi che era a Reggio Emilia?”

TESTIMONE BARTOLI: “Non lo so, Shabbar non si presentava a lavoro da una settimana, quindi poteva essere...”

DIFESA, AVV. SCARCELLA: “No, no, lei?”

TESTIMONE BARTOLI: “Io ero a Reggio Emilia?”

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Sì, sì, certamente non era in azienda, ma non era neanche nei pressi, lei e il suo telefonino, la sua cella telefonica aggancia Reggio Emilia”.*

TESTIMONE BARTOLI: *“Può essere, assolutamente”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Ora, per quanto riguarda gli attrezzi, lei mi ha detto che le pale potevano essere utilizzate per pulire, la pulizia...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Le solite pale, sì, certo”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“...tra virgolette del canale”.*

TESTIMONE BARTOLI: *“Certo”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Per quanto riguarda il secchio, è possibile che nel secchio vi fossero degli occhielli, occhielli intendo quelli che si usano per le serre (...) Ora glielo faccio vedere. Delle pinze, dei cacciaviti o dei ganci...?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Dei moschettoni?”*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“I moschettoni, è possibile?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“È possibile, certo, se sono andati a fare (...) I moschettoni sono dei ganci che usiamo per chiedere le porte”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Quando le condizioni meteo erano avverse, al netto della pulizia del canale, è possibile che presso la sua azienda si necessitasse anche una attività di verifica della chiusura delle serre?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Certo, sì, sì, questa è una operazione che fanno i ragazzi quando c'è il meteo avverso, diciamo così”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Esatto, perfetto, quando c'è il meteo avverso. Lei nella prima parte aveva detto: “Ah, però l'orario mi insospettisce un po', perché di solito lo avrei commissionato alle 14:30”. Il problema è un altro, lei ricorda, se non lo ricorda le do i suoi cartellini, che quel giorno tutti voi avete lavorato al mattino, dalle 08:30 alle 12:30, mentre al pomeriggio ha lavorato solamente un suo operaio, credo che sia Filippo, ora, io mi sono aiutato...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“È mio nipote”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“...con le telecamere e mi ha aiutato lui tra virgolette, e nessun altro. La pioggia è arrivata nel tardo pomeriggio, 17 in avanti circa, quindi quando lei prima ha riferito alla Corte: “Lo avevo commissionato alle 14”, lo avrebbe commissionato alle 14 se il maltempo fosse arrivato alle 14, ma se il maltempo interviene...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Certo”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Okay”.*

TESTIMONE BARTOLI: *“Questo sì, questo è evidente. Adesso, non so, bisogna vedere il meteo, quando è stato il temporale, perché sarà stato un temporale, quindi se c'era un temporale bisogna vedere a che è arrivato insomma”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“E questo mi interessava. Per quanto riguarda il famoso piede di porco, lei ha detto: ‘Non è mai capitato che venisse usato’. Io voglio capire una cosa, non è mai capitato che venisse usato in funzione di piede di porco, perché se noi pensiamo al piede di porco che ha una funzione specifica, lei intende quello, o in generale è uno strumento che lei c’ha presso i capannoni, così, tanto per? Cioè, il concetto è quello”*.

TESTIMONE BARTOLI: *“No, in campagna in genere non si usa, è un attrezzo che non utilizziamo”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Non da attività agricola”*.

TESTIMONE BARTOLI: *“Non da attività agricola”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Bene, però era presente presso i suoi capannoni, è corretto?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Certo”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Benissimo. È possibile che quel famoso piede di porco, quindi un ferro con un gancetto, venisse utilizzato da loro, non dico da lei, da loro impropriamente, quando dovevano sistemare i gancetti della chiusura delle serre?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Faccia fatica. Cioè, nel senso, tutto è possibile, però è un attrezzo che noi non utilizziamo mai”*.

(...) DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Per quanto riguarda le pale invece mi ha detto che erano strumenti che avevano utilizzato...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“La pala è quella che si utilizza principalmente per aprire questi famosi tombini?”*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Nelle serre poste davanti l’abitazione di Abbas Shabbar, nella seconda serra, seconda, terza o prima, comunque io mi concentro sulla seconda, c’erano delle piante di peperoncini? Seconda serra intendo, quella proprio immediatamente adiacente...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Cioè, delle...”*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Si vedono...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“...piantine di peperoncini?”*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Sì”*.

TESTIMONE BARTOLI: *“Sì”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Okay, perfetto, mi interessava questo. Invece nella parte retrostante l’abitazione, dove c’è il capannone che si vedono uscire loro con il secchio, le due pale e quant’altro, uscito dal cappone, svoltato sulla sinistra e immediatamente sulla sinistra, quindi costeggiando il lato capannone, in fondo c’erano delle coltivazioni, delle piante di fragole, se lo ricorda?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Le fragole 2021...”*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“2021, intendo proprio...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Erano dietro al capannone, appena dietro al capannone, sì”*.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Quindi mi conferma che le piantine delle fragole erano dietro al capannone, è corretto?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Dietro al capannone, tutti gli anni facciamo un po' di fragole”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Benissimo. È pronto l'audio?”*

N.d.T. Viene riprodotto il file audio.

A riguardo, si riporta la trascrizione dell'intervista rilasciata al giornalista Menga da Ivan Bartoli, in atti²⁴³:

MENGA: *“C'è questa videocamera che riprende il 29 aprile, lo zio e due cugini con queste pale in mano loro dicono che nonostante fossero le 19:30 stessero andando a sistemare un tubo che era rotto e che avevano avuto comunque ordini aziendali in questo senso. Chiariamo un attimo questo aspetto? Se è vero o se è una delle tante bugie in questa storia?”*

IVAN BARTOLI: *“Dunque, quando ho saputo di questo video era già passato parecchio tempo, quindi a memoria non ricordo di preciso cosa è successo quella giornata guardando il meteo effettivamente il meteo è stato un po' avverso quel giorno quindi è plausibile che io mandassi i miei ragazzi ad aggiustare un tubo piuttosto che una serra che è volata sono pratiche che facciamo abitualmente soprattutto quando c'è una giornata di brutto tempo quello che non è plausibile è l'orario, cioè le sette e mezza di sera... che ricordi io non è mai successo che vadano a un orario così particolare in campagna, che vadano in campagna con delle pale è abbastanza normale ci andiamo praticamente tutti i giorni, ma non alle sette e mezza di sera quindi mi sembra molto, molto sospetto quest'orario”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Quindi, signor Bartoli, questo è quello che lei aveva detto prima, l'unica perplessità...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Sì, come orario”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“...era sull'orario e per il resto ci poteva stare. Domanda, lei ha detto che ogni volta che commissionava dei lavori, che doveva commissionare dei lavori, che fossero chiusura serre, che fossero controlli canali, tubi e quant'altro, comunque si rivolgeva sempre ad Abbas Shabbar, è corretto? Cioè, lui era il leader...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Proprio non sempre, se prima ho chiamato anche i ragazzi, quindi a volte forse li chiamavo anche direttamente”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Prima ai ragazzi e poi ha parlato con Shabbar, però di solito si rivolgeva a lui?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“In genere se erano tutti a lavoro sicuramente parlavo con lui, se lui quella settimana non c'era forse avrò anche chiamato direttamente Danish o i ragazzi, questo è possibile”.*

²⁴³ Cfr. produzione documentale difesa Noman Ul Haq, udienza 10 novembre 2023.

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Le chiedo questo, le serre sono tutte della medesima tipologia o ve ne sono di varie, mi riferisco soprattutto alla modalità di chiusura delle serre, automatiche, semiautomatiche?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Ci sono delle serre a chiusura automatica, che sono quelli lì attorno al centro aziendale, e ci sono invece delle serre a chiusura manuale, che invece hanno bisogno dell'uomo per avere le aperture e le chiusure, ecco. Ne abbiamo due tipologie, manuali e automatiche”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Col meteo avverso, quindi intendo piogge o piuttosto che vento, quali potrebbero dare secondo la sua esperienza maggiori problematiche, potrebbero essere...?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Il pubblica è il medesimo, nel senso che se c'è del vento e cominciano a sbattere quelle automatiche si chiudono, però nel frattempo può succedere che si rompa una porta e che ci sia da andare a chiuderla manualmente, e quelle manuali bisogna correre a chiuderle, perché non si chiudono da sole e quindi prima si fa e meglio è, anche in quel caso si può rompere qualche porta”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Quella attività, visto che lo diceva prima, quella attività di controllo ed eventualmente chiusure serre, lei la delegava ad Abbas Shabbar, che era presso...?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Se io non c'ero, non c'era nessuno (...) ...e c'era lui... ..sicuramente mi fidavo di lui e gli dicevo: “Vai a fare un giro, vai a vedere se c'è qualcosa da aggiustare...”*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *““Vammi a controllare le serre””.*

TESTIMONE BARTOLI: *“...e lui lo sapeva fare, certo”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Perfetto. Mi scusi, signor Bartoli, faccio un piccolo inciso, quando io le faccio queste domande è chiaro che intendo sempre quando lei non è in azienda...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Certo”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“...e quando nessuno sta svolgendo un turno lavorativo, perché altrimenti immagino che lei chiama l'operario che è lì, non va a chiamare...”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Certo”.*

DIFESA, AVV. SCARCELLA: *“Intendo sempre quello”.*

TESTIMONE BARTOLI: *“Sì”²⁴⁴.*

²⁴⁴ La precisazione da ultimo compiuta a riguardo da Ivan Bartoli – relativa al fatto che l'affidamento dei lavori a Shabbar o agli altri ragazzi presupponeva che lui non fosse in azienda – assume valore al fine di saggiare la validità del raffronto operato dal Maresciallo Gandolfi tra la giornata del 29 aprile e quella del 21 aprile 2021, rispetto alla quale si è rilevato che, pur a fronte di condizioni meteo simili, non si vedrebbero gli imputati prendere alcun tipo di strumento e recarsi nelle serre: tuttavia, come si è anticipato, dalle immagini a disposizione risulta che nel momento in cui il 21 aprile inizia a piovere erano presenti in azienda sia Bartoli che i suoi familiari, oltre ad un operaio, circostanza che, stando a quanto dichiarato dal testimone in aula, non rendeva necessario richiedere l'aiuto e l'intervento degli imputati, peraltro fuori dall'orario di lavoro.

Controesame della Difesa, Avv. Cataliotti²⁴⁵:

DIFESA, AVV. CATALIOTTI: “...in ordine alle contestazioni... la domanda che le venne rivolta fu: “Il giorno 29 aprile 2021...”, domanda che le venne rivolta il 27 maggio 2021 dai Carabinieri (...) “...alle 19:33, si osservano... tre persone che prelevano due pale, un secchio, un telo azzurro e un leverino da carpentiere, cosiddetto piede di porco, è attività autorizzata da lei personalmente o comunque dall’azienda agricola?”, risposta: “No, l’attività dell’azienda agricola in genere termina alle 18:30”. Prima contestazione, o comunque chiarimento che le chiedo, in genere, ma se c’è una necessità di andare oltre orario, sia pure eccezionalmente, può capitare che vadano oltre orario, giusto?”

TESTIMONE BARTOLI: “Può capitare”.

DIFESA, AVV. CATALIOTTI: “Lei prosegue la risposta: “No, l’attività dell’azienda in genere termina alle 18:30 – abbiamo capito cosa vuol dire “in genere” – quindi è attività fatta oltre il lavoro”, dice lei, rapportandosi all’orario che le hanno riferito, 19:33, che a sua volta è stato inferito, cioè è stato ricavato, dall’orario sovraimpresso sulle immagini del sistema di videosorveglianza. Allora, detto e premesso che questa è la sua risposta e che abbiamo verificato esserci state 8, dicasi 8, chiamate fra le 17:48 e le 18:07, tutte promananti da lei, salvo una che è un richiamo, 8 che lei fa a tutti i protagonisti, da Noman Ul Haq, a Hasnain Danish, ad Abbas, e detto che pioveva, lo abbiamo verificato, se avessero iniziato immediatamente il lavoro potremmo dire che erano nell’orario lavorativo?”

TESTIMONE BARTOLI: “Alle 18 sì (...) 18, 18:30”.

DIFESA, AVV. CATALIOTTI: “Quando lei dunque dice e prosegue la sua risposta, perché ora può finalmente darvene la spiegazione: “Quindi è attività fatta oltre il lavoro – lo avevamo già detto – e io comunque non ho chiesto attività di quel genere”, a cosa si riferiva “di quel genere”, non ho chiesto attività che andasse eccezionalmente oltre il lavoro, giusto?”

TESTIMONE BARTOLI: “Esatto”.

DIFESA, AVV. CATALIOTTI: “E infatti abbiamo verificato che l’ha chiesto circa un’ora prima. “Non ho autorizzato l’uso di quegli attrezzi – lei aggiunge – a quell’ora”, ma di norma per utilizzare quegli attrezzi in orario di lavoro le devono chiedere il permesso?”

TESTIMONE BARTOLI: “No”.

DIFESA, AVV. CATALIOTTI: “Quindi, se avessero ottemperato al suo invito, che è stato rivolto in orario di lavoro, non avrebbero...”

TESTIMONE BARTOLI: “Non ci sarebbe stato...” (...)

DIFESA, AVV. CATALIOTTI: “...Non ci ha detto, pure a fronte di una serie molto minuziosa di domande da parte del collega, credo non le sia stato chiesto o non ci abbia detto quante sono le serre

²⁴⁵ Cfr. pag. 84 e ss. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

della sua azienda e quante sono quelle tipologicamente diverse dalle altre quanto a meccanismo di chiusura”.

TESTIMONE BARTOLI: “Sono 100 serre con il meccanismo automatico e 200 con il meccanismo manuale”.

DIFESA, AVV. CATALIOTTI: “Nel caso in cui la chiusura delle uno o delle altre o di entrambe, quelle automatiche o quelle manuali, nel caso in cui questo sistema di chiusura si blocchi, o addirittura anche se non si bloccasse, ci sarebbe stato o c’è ancora necessità di operare ad un’altezza superiore rispetto a quell’uomo medio, cioè di usare un attrezzo?”

TESTIMONE BARTOLI: “Nel caso del fatidico della giornata avversa, l’unica cosa, che è quella, non so, lo dicevamo prima, dei moschettoni, eccetera, vuol dire, dal momento in cui c’è stato un temporale e una porta, una porta vuol dire uno scudo della serra... si è rotto, allora bisogna andarlo ad agganciare”

DIFESA, AVV. CATALIOTTI: “Lei ha spiegato: “Sì, se lui vuole usare quello” (...) Ma non ci ha detto su quante serre può essere...”

TESTIMONE BARTOLI: “Sono tutte uguali le serre (...) Dal punto di vista dello scudo sono tutte uguali, che siano manuale o automatiche...”

DIFESA, AVV. CATALIOTTI: “Quindi addirittura su tutte quelle 100 e passa serre... avrebbe potuto, poi non lo sappiamo, verificarsi quell’esigenza, quella di usare uno strumento...”

TESTIMONE BARTOLI: “Sì, per agganciare la porta se si fosse rotta”.

Controesame della Difesa, Avv. Petrelli²⁴⁶:

DIFESA, AVV. PETRELLI: “Lei prima ci ha parlato di un orto o comunque un appezzamento di terreno che aveva concesso ai ragazzi per poterlo lavorare. Lei quand’è l’ultima volta che lo ha lavorato, glielo ha preparato, diciamo, tra virgolette, non so se sia il termine corretto?”

TESTIMONE BARTOLI: “Sì, quando facciamo le lavorazioni, diciamo così, con una fresa, con una zappatrice, in primavera avrò fatto una fresata in quel terreno che avrebbero dovuto usare per fare l’orto”.

DIFESA, AVV. PETRELLI: “Mi sa collocare in che mese nel...?”

TESTIMONE BARTOLI: “Potrebbe essere penso marzo forse”.

DIFESA, AVV. PETRELLI: “Okay. Lei prima ci ha detto che non è stato seminato”.

TESTIMONE BARTOLI: “Sì?”.

DIFESA, AVV. PETRELLI: “Ecco, da cosa se n’è accorto? ... Cioè, c’erano delle erbacce?”

²⁴⁶ Cfr. pag. 91 e ss. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

TESTIMONE BARTOLI: *“Sì, stavano cominciando ad arrivare le erbacce e non era... Cioè, a maggio è già tardi, nel senso, di solito se si trapianta bisogna trapiantare forse prima, a quel periodo ancora non avevano cominciato”*.

DIFESA, AVV. PETRELLI: *“Okay”*.

TESTIMONE BARTOLI: *“C’avevano delle piantine che avrebbero dovuto piantare, che poi dopo sono andate per le lunghe e sono rimaste in serra”*.

DIFESA, AVV. PETRELLI: *“Perfetto. Ora, faccio una premessa, Noman Ul Haq, Ikram, Danish e Shabbar vivevano in prossimità dell’azienda”*.

TESTIMONE BARTOLI: *“Sì”*.

DIFESA, AVV. PETRELLI: *“Solitamente quando lei non c’era in azienda e commissionava dei lavori verificava il momento effettivo dello svolgimento degli stessi, oppure quando poi rientrava in azienda controllava l’operato dei suoi ragazzi?”*

TESTIMONE BARTOLI: *“Sì, quando rientravo in azienda poi controllavo che i lavori fossero stati fatti regolarmente”*.

Si sono sin qui riportate, oltre alle dichiarazioni rese dal testimone durante l’esame diretto, quelle di rilievo emerse nei controesami condotti dalle difese degli imputati direttamente coinvolti, ossia ripresi, nelle immagini del 29 aprile 2021, essendo questa la giornata che si intende analizzare in questa sede.

Dunque, rispetto alle ulteriori circostanze riferite nel corso degli altri controesami, nel rinviare per il dettaglio al verbale stenotipico in atti, si segnala per ora che, a seguito delle domande rivolte dalla difesa Abbas, è anzitutto emerso che quest’ultimo era ben a conoscenza del fatto che l’azienda fosse videosorvegliata tramite il sistema di telecamere di cui si è detto sinora: in particolare, a specifica domanda rivolta dall’Avv. Della Capanna, Bartoli ha dichiarato: *“...Shabbar sicuramente lo sapeva, perché le avevamo impiegate l’anno prima, l’unica volta che sono state usate, è stato quando Saman è scappata, in quella occasione Shabbar mi chiese di visionare le telecamere e quindi lui era al corrente e anzi insieme abbiamo scorso le immagini per vedere quando se n’era andata l’anno prima, quando era scappata. Poi i tre ragazzi non so se loro lo sapevano, sapendolo Shabbar magari lo sapevano anche loro, le telecamere sono visibili, voglio dire (...) lui sapeva che c’erano le telecamere e sapeva cosa inquadravano, perché poi comunque c’era la tv sempre accesa e quindi le telecamere erano sempre in funzione con uno schermo che scrollava le quattro videate”²⁴⁷*.

Ancora, sempre rispetto ai fatti del 29 aprile 2021, sono stati richiesti al teste chiarimenti in ordine alla direzione che i tre imputati sembrerebbero intraprendere nelle

²⁴⁷ Cfr. controesame Avv. Della Capanna, pag. 92 e ss. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

immagini a disposizione: a riguardo, Bartoli ha spiegato che i tre si dirigono verso nord, direzione Reggiolo, mentre il casolare di via Reatino è posizionato più verso ovest²⁴⁸.

Per il resto, sono stati richiesti al teste chiarimenti in ordine alle circostanze da lui già riferite a proposito della “elasticità” degli orari di lavoro ed al fatto che, in caso di sua assenza ed in presenza di condizioni particolari, quali quelle connesse al maltempo, capitava che delegasse ai suoi dipendenti, principalmente ad Abbas Shabbar, l’esecuzione di lavori di cui si limitava a fornire le indicazioni di massima²⁴⁹:

DIFESA, AVV. SERVILLO: “...I suoi dipendenti, ecco, se non ho inteso male c’è una autonomia operativa, nel senso che lei dava delle direttive ai suoi dipendenti, se non ho male inteso in particolare modo Shabbar Abbas, poi costoro però portavano a termine i loro compiti in maniera autonoma”.

TESTIMONE BARTOLI: “Diciamo che non è la regola, però capitava. Cioè, quando io non ero in azienda e davo un compito, lo davo tante volte a Shabbar, perché poi dopo lui assieme ai ragazzi andava oppure faceva rispettare quello che erano le mie istruzioni. In genere sono anche io in azienda e quindi li seguo sempre i ragazzi, qualche volta non ci sono e quindi Shabbar faceva un po’ anche per me”

DIFESA, AVV. SERVILLO: “E quindi lei opera una attività di controllo fondamentalmente, verifica che poi l’attività per la quale lei ha dato la disposizione sia stata portata a termine”.

TESTIMONE BARTOLI: “Sì, sì”

DIFESA, AVV. SERVILLO: “...Ecco, proprio avviandomi alla conclusione, lei prima, non mi ricordo su domanda di chi, ha detto che capitava che lei e i suoi familiari in epoca serale faceva delle sfanalate, cioè si aggirava praticamente per la proprietà per verificare che non ci fossero state delle incursioni da parte di terzi”.

TESTIMONE BARTOLI: “...Sì”.

DIFESA, AVV. SERVILLO: “...E ha detto con che poteva capitare che questa attività di ronda venisse fatta da Shabbar”.

²⁴⁸ Cfr. pag. 93 e ss. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023: Difesa, Avv. Della Capanna: “Quando si vedono i tre Imputati con le pale, il piede di porco in mano, il secchio e il telo, in quale direzione stanno andando, ce lo può spiegare?” Testimone Bartoli: “Stanno andando a sinistra in direzione... cioè, diciamo così, che girano dietro al capannone per andare nelle serre alla sinistra, perché poi le serre comunque sono tutte attorno all’abitazione, quindi andavano a nord diciamo così, a nord del casolare”. Difesa, Avv. Della Capanna: “A Nord si intende...” Testimone Bartoli: “Verso Reggiolo”. Difesa, Avv. Della Capanna: “...in direzione Reggiolo o in direzione Novellara?” Testimone Bartoli: “Direzione Reggiolo” Difesa, Avv. Della Capanna: “E la casa diroccata dove è stato trovato il corpo della povera Saman Abbas si trova in direzione Reggiolo o in direzione Novellara?” Testimone Bartoli: “No, si trova nell’altro senso, vuol dire a Ovest. Se mettiamo Novellara a sud e Reggiolo nord, si trova ad ovest”.

²⁴⁹ Cfr. pag. 108 e 109 verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

TESTIMONE BARTOLI: “Allora, specifico, nel periodo estivo della raccolta delle angurie, che è il periodo in cui ci possono essere dei furti, Shabbar era molto attento, era molto... diciamo così, teneva molto al fatto che comunque non ci fossero furti, quindi a volte capitava che andava lui a fare un giro a mezzanotte, le undici di sera”.

DIFESA, AVV. SERVILLO: “...Questo è il punto al quale volevo arrivare (...) e che vorrei capire è se nell'economia di una azienda agricola può capitare di fatto che (...) si termini di lavorare magari non esattamente alle 6 e mezza ma un pochino dopo, perché magari la giornata finisce alla 6 e mezza, poi però gli strumenti di lavoro, le vanghe, i badili o quello che è devo anche essere messi a posto e tutto, devono essere riordinate...”

TESTIMONE BARTOLI: “Allora, è una circostanza tra virgolette eccezionale, nel senso che capita solo quando ci sono dei problemi metereologici, per cui se c'è stato vento forte, è piovuto, è successo qualcosa, giustamente magari ci si protrae perché dici: “Dobbiamo finire il lavoro”. Normalmente naturalmente il lavoro si svolge negli orari normali, eccezionalmente, se c'è qualche cosa che dia dei problemi, come può essere sempre in genere il meteo, allora può anche succedere che si allunghi l'orario di lavoro per terminare una lavorazione che non è finita”.

Alla luce delle dichiarazioni fornite durante i controesami del teste Bartoli, si reputa superfluo riportare le dichiarazioni, piuttosto generiche ed imprecise, rese dagli altri due lavoratori, Singh Harminder e Mahmood Nasir, escussi su richiesta del P.M., i quali hanno fornito indicazioni di scarso rilievo, per il cui dettaglio è più che sufficiente rinviare ai verbali del 31 marzo e del 14 aprile 2023.

3. La giornata del 30 aprile 2021: in particolare, le prove documentali.

Anche gli eventi riscontrati in tale giornata, sono stati ricostruiti, principalmente, intersecando tra loro le immagini riprese dalle varie telecamere con i dati ricavabili dal traffico telefonico e, ancora, con quanto emerso dalla messaggistica a disposizione, in specie quella intercorsa tra Saman Abbas e Ayub Saqib; anche in questo caso, nell'esposizione della sequenza di accadimenti ritenuti di rilievo, si terrà conto dei chiarimenti e delle precisazioni emersi in sede dibattimentale.

Prima di procedere al dettagliato, seppur schematico, riepilogo degli avvenimenti immediatamente precedenti alla tragica morte della giovane ragazza, si segnala che, come già riportato, nella giornata del 30 aprile (diversamente da quanto erroneamente risultante dai cartellini) Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram non sono stati impiegati presso l'azienda agricola: a riguardo, si evidenzia che dei citati tre imputati

non v'è traccia, in realtà, in alcuna delle immagini relative all'intera giornata del 30 aprile 2021, sino alla mattina del 1° maggio 2021²⁵⁰.

Neppure Abbas Shabbar, come del resto riscontrato sin dal 25 aprile, risulta aver lavorato in tale giornata: rispetto a lui, il Maresciallo Gandolfi ha segnalato che *“il giorno 30 aprile 2021 vediamo Shabbar uscire alle 07:14, ovvero alle 07:04, allorquando in sella alla propria bicicletta si allontana in direzione di Novellara, e fino a qui nulla di strano, perché, comunque, ho detto, è uno che si occupa anche della spesa alimentare. Quando vediamo che passa un congruo lasso di tempo, quindi non compatibile con una eventuale spesa, analizziamo i tabulati telefonici di Shabbar per vedere dove si possa trovare, cioè se in quel lasso di tempo in cui è fuori casa ha agganciato una qualche cella facendo qualche telefonata e ci rendiamo conto che Shabbar Abbas aggancia delle celle prima compatibili con Guastalla e poi compatibili con Suzzara, Shabbar Abbas poi farà rientro in abitazione alle successive 14:55, ovvero le 14:45”*²⁵¹.

Dopo il ritorno a casa di Abbas si registrano pochi accadimenti, tra i quali:

- alle 15:45 una telefonata di Hasnain Danish (235) sull'utenza di Abbas (935), che si trova all'interno della propria abitazione, per una durata di 42 secondi; - attorno alle 16:26, mentre sono presenti in azienda altre persone, Shaheen Nazia esce di casa e si porta lungo le serre, poi fa rientro a casa alle 16:30; - alle 17:14:36 Amjad Arfan (853) chiama l'utenza mobile di Hasnain Danish (235), ma la chiamata viene rifiutata da quest'ultimo, che richiama Arfan alle successive 17:15:08 per una durata di 1 minuto e 46 secondi; alle 18:23, Shaheen Nazia ed Ali Haider passeggiano per appena due minuti nel piazzale dinanzi casa, per poi fare rientro, mentre alle 18:27 Nazia riesce

²⁵⁰ Come già segnalato, risulta invero smentito il messaggio inviato dalla ragazza al fidanzato il 30 aprile 2021, alle ore 12:59, laddove scrive: *alone girl “sai cosa, oggi quando mi sono svegliata avevo messo la maglietta e pantaloncini poi sono venuti i cugini e mi sono messi a guardare così, poi li ho tolti ☺☺☺”*, mentre dalla visione delle telecamere nessuno dei due cugini, odierni imputati, si reca a casa Abbas il 30 aprile 2021.

²⁵¹ Cfr. pag. 36 e ss. verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023; nel prosieguo, il testimone ha riferito altresì che *“Dall'analisi del traffico telefonico dell'utenza mobile in uso a Shabbar, la 395, durante questa assenza vediamo che ha chiamato una utenza che aggancia una cella Orio al Serio, questa utenza è la 371/1704670, risultata essere intestata a Mohammad Mudaser e, come ho riferito, l'aggancio cella di Shabbar è tra Guastalla-Suzzara Novellara, l'aggancio cella dell'interlocutore invece si attesta ad Orio al Serio in provincia di Bergamo. Alle successive 07:40, parliamo sempre di Shabbar Abbas, riceve una chiamata sempre dall'utenza in uso e intestata a questo Mudaser per un impegno di 10 secondi. Alle 07:44 vi è un nuovo tentativo di chiamata da parte di Shabbar verso Mudaser, poi alle 07:51 Mudaser ricontatta Shabbar per un impegno di 51 secondi, in questo caso Mudaser aggancia sempre la cella di Orio al Serio e invece Shabbar aggancia la cella di Guastalla via Sacco e Vanzetti, che è incompatibile con la zona relativa all'azienda agricola. Alle 10:18:45 l'utenza mobile 350/1284912, abbinata al telefono cellulare in uso ad Haider, tenta di chiamare, il minutaggio è uguale a zero, l'utenza del padre, la 935. Alle 10:22 il padre ricontatta l'utenza 912 per una durata di 50 secondi, nell'occasione la cella agganciata dal telefono di Shabbar è Suzzara via Solferino, mentre quella di Haider è Novellara via Raffaello Sanzio, via Raffaello Sanzio è la cella Tim”*

nuovamente di casa per pochi secondi; alle successive 18:29:25 si registra una chiamata persa di Ali Haider (912) verso lo zio Hasnain Danish (235) che lo richiama alle 18:30:13 per una durata di 40 secondi; infine, attorno alle 18:30, si osserva Ivan Bartoli che, alla guida del proprio pick-up, lascia l'azienda agricola, soffermandosi un istante a parlare con Nazia²⁵².

Ciò premesso, e venendo alla sequenza di comportamenti e dati di maggiore rilevanza, gli stessi possono schematicamente ripercorrersi nei seguenti termini:

- alle 18:40:03 Amjad Arfan (853) chiama Hasnain Danish (235) per una durata di 1 minuto e 13 secondi, mentre alle successive 18:42 lo stesso Arfan chiama Abbas Shabbar (935) per 36 secondi²⁵³;

- dopo pochi minuti, alle 18:46 Amjad Arfan arriva presso l'abitazione degli Abbas, ove entra alle 18:48 e si intrattiene per circa 40 minuti;

- alle 18:59, dopo dieci minuti dall'arrivo del cugino Arfan, Saman Abbas e la madre Nazia escono di casa e dopo circa due minuti le raggiunge Ali Haider: i tre si intrattengono nello spiazzale davanti casa, conversano ed appaiono molto tranquilli, e rientrano dopo circa 17 minuti, alle 19:16²⁵⁴;

- poco dopo, alle 19:23, Amjad Arfan e Shaheen Nazia escono di casa, si dirigono verso l'inizio della carraia posta di fronte all'abitazione e lì si fermano a parlare per alcuni minuti;

- quindi, alle successive 19:24, la donna fa rientro a casa mentre il nipote Arfan va via, in direzione Novellara, a bordo della sua moto.

A riguardo, è importante segnalare che durante questo arco di tempo – e, per l'esattezza, dalle 18:54 sino alle 19:23 – risulta essersi interrotta la chat Instagram tra Saman Abbas e Ayub Saqib, interruzione che interviene dopo una accesa discussione tra i due, protrattasi per quasi tutto il pomeriggio. Si rende a questo punto necessario riferire, sinteticamente, dello sviluppo avuto dalla chat nella giornata del 30 aprile 2021, che sarà poi ripreso in seguito.

²⁵² Cfr. pag. 45 verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023, testimonianza Maresciallo Gandolfi.

²⁵³ Cfr. Tabulati telefonici p.p. 2318_2021, produzione documentale P.M. del 30 maggio 2023, allegato 24; in particolare: Tabulato telefonico Wind, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish e Tabulato telefonico Wind, utenza +39 3291409935 in uso ad Abbas Shabbar.

²⁵⁴ Cfr., per le immagini relative all'arrivo di Arfan e per quelle relative ai momenti successivi, sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5.

Risulta dalla documentazione a disposizione che, in tale data, la chat tra i due giovani prende avvio alle ore 12:06 e per i primi tre quarti d'ora ha ad oggetto, come spessissimo accade, la ricerca dei documenti della ragazza: Saman Abbas prova a tranquillizzare Ayub sul fatto che riuscirà presto a recuperarli, ma lui si mostra impaziente e nervoso, accusando sia i Carabinieri che gli operatori della comunità di non aver fatto nulla a riguardo (questi ultimi, peraltro, per convenienza); la chat prosegue poi con uno scambio di messaggi affettuosi tra i due, finché alle 13:14 Saqib non riprende nuovamente a domandarle dei documenti: è qui che la ragazza gli comunica che lunedì 3 maggio “*se Dio vuole*” riavrà i documenti, aggiungendo “*sì vita domenica è il 2 (maggio, ndt) e di domenica tutti i negozi sono chiusi, per questo lunedì prendo sia il telefono e sia la sim e poi tutti i documenti saranno da me*”²⁵⁵. I due iniziano quindi a parlare del fatto che si incontreranno presto, con il ragazzo che le precisa “*però qualsiasi cosa fai chiedili a me prima di farla*”. Discutono poi dei modi e tempi in cui è più opportuno che Saman vada via di casa, senza far insospettare i genitori ed il fratello circa una sua nuova fuga²⁵⁶: è in questo contesto che viene fatto di nuovo riferimento alla presenza della zia paterna, Shamsa Batool, e del marito di lei, in realtà non presenti, rispetto ai quali la ragazza racconta che dal 2 maggio dovrebbero spostarsi a casa del cognato, Ahmed Istiaq²⁵⁷.

La conversazione si interrompe alle 14:11 e riprende alle 15:40 con una videochiamata tra i due, all'esito della quale ha però inizio un'accesissima discussione,

²⁵⁵ Cfr. da pag. 165 in poi dell'annotazione di P.G. relativa alla chat Instagram.

²⁵⁶ apr 30, 2021, 13:34 alone girl (audio 0:33) “*oh no vita amico, tu non preoccuparti cioè cosa farò io, lo zaino lo metterò giù, cioè giù c'è una stanza vicino al corridoio e metterò lì lo zaino, quando andrò a prendere la sim, prenderò anche lo zaino e andrò via, da sopra mica mi guarderà qualcuno, e cioè...tu non preoccuparti per questo vita...questo riesco a fare per bene, farò...perché vita sono i miei vestiti e li porterò da casa...e seconda...non c'è tensione vita, uscirò*”.

apr 30, 2021, 13:36 falaknoor555 (audio 01:03) “*oi vita tu sei pazza, stai parlando come i bambini, per strada puoi incontrare qualsiasi persona, quando avrai lo zaino con te, tutti capiranno che lei sta scappando...e questi cosa faranno, potranno fare il tuo incidente, posso fare qualsiasi cosa va bene!?, e poi ti buttano così e tu cosa farai!? loro diranno...cioè inizieranno le loro commedie, diranno ahii la nostra figlia ecc...tu non sai penchod (scopa la sorella, ndt) quanto sono stronzi questi vita, uff tu lascia stare, tu non hai bisogno dello zaino, ti ho detto che prenderemo tutto da qui, che bisogno hai, lascia stare, vestiti ecc.... andrai a prendere la sim di giorno o di notte!? nessuno ti vedrà...puoi incontrare anche tuo parente per strada o qualcun altro, può essere che haider va con te a prendere la sim, può essere che va la mamma, ti lasceranno andare da sola!? se ti lasciano andare da sola, ci saranno dei controlli su di te perché avranno il sospetto su di te va bene!? che lei ha documenti e può anche scappare ...*”

apr 30, 2021, 13:37 alone girl (audio 0:30) “*ok confermato, andrò a prendere la sim però da qui uscirò di notte, uscirò di notte e uscirò di notte tu non ti preoccupare per questo, uscirò di notte e porterò tutta la mia roba, e seconda...di giorno non uscirò, quando andrò a prendere la sim, tu lascia stare, io uscirò di notte da qui, così nessuno mi vedrà e basta è così...*”

²⁵⁷ Cfr. da pag. 165 in poi dell'annotazione di p.g.: apr 30, 2021, 13:47 alone girl (audio 0:21) “*mmm zia e zio, penso che andranno il 2, cioè dopo domani andranno, qui, dal fratello di zio, andranno da lui e penso che si fermeranno due giorni da lui secondo me, e poi il 4 o il 5 porteranno la loro roba da qui, mi sa che è così*”.

in cui si susseguono insulti, parolacce, accuse e ripetute scuse, con Saman Abbas che, evidentemente provata, ad un certo punto, inizia a dire a Saqib di cercarsi una ragazza migliore, aggiungendo poi di voler andare via, lontano da tutti, quindi non solo dai familiari, ma anche da lui: è a questo punto che Ayub Saqib le risponde con due messaggi, uno delle 16:09 e l'altro delle 16:10, in cui le scrive *“Se tu esci così allora pensa che io sono morto okay”* ed a seguire *“tu sei andata con la mia volontà e uscirai di casa con la mia volontà”*. La discussione prosegue con gli stessi toni accesi ancora a lungo, che vanno poi a scemare in seguito ad una serie di video chiamate effettuate attorno alle 18:30 ed ai successivi messaggi, in cui nuovamente la ragazza ribadisce che lunedì recupererà tutto e sarà da lui. Segue, poi, l'interruzione corrispondente all'arco di tempo in cui è presente Amjad Arfan, sino al rientro di Saman Abbas in casa, con la conversazione che, si è detto, riprende alle 19:23: dai messaggi che i due inviano da questo momento si comprende che il clima è tornato disteso, tant'è vero che Saman Abbas ribadisce ad Ayub che tra due giorni lo raggiungerà:

- alone girl: *tra due giorni (...)*
- falaknoor555: *ancora no due giorni...minimo quattro*
- alone girl: *e quanti*
- alone girl: *Oh no vita lunedì sarò da te se dio vuole ho fiducia (...)* sì il 3 sarò da te
- falaknoor555: *Il 3 è lunedì*
- alone girl: *Sì lo so per questo l'ho detto*
- falaknoor555: *E non si sa che verrai il 3...può darsi che vieni il 4 (maggio, ndt)*
- alone girl: *io ho così fiducia in me stessa che uscirò di sicuro di casa il 3*
- falaknoor555: *Perché devi prendere tutti i documenti*
- alone girl: *si vita lo so*²⁵⁸.

È dopo questo scambio che la ragazza riferisce ad Ayub Saqib della visita di Amjad Arfan, raccontando che l'avrebbe insultata e riportando nel dettaglio le offese che questi le avrebbe rivolto, anche alla presenza dei genitori²⁵⁹.

²⁵⁸ Cfr. pag. 72 e ss., ove è riportato lo scambio di messaggi intercorso a partire dalle 19:31 del 30 aprile.

²⁵⁹ apr 30, 2021, 19:37 alone girl (audio 0:23) *“sai cos'è successo, cioè mi dice che non ti vergogni cioè te ne sei andata lasciando i tuoi genitori così, stava dicendo così e io ho detto tu non sei né mio padre e né mio fratello grande...ho detto se sei venuto qui a farmi sentire delle cose, torna indietro sui piedi che sei venuto (di andarsene così com'è venuto, ndt)”* apr 30, 2021, 19:38 alone girl (audio 0:28) *“papà ha detto cioè sei pazza, che discorsi stai facendo, è tuo fratello grande, non si dicono queste cose, io ho detto no papà tu resta in silenzio ho detto chi viene penchod (scopa la sorella, ndt) viene e mi fa sentire delle cose. mi ha detto tu mi hai detto la parolaccia della sorella. io ho solo una sorella e tu mi hai detto la sua parolaccia. io non ti parlo più e io gli ho detto alzati da qui penchod (scopa la sorella, ndt) cioè tu cosa hai detto al mio papà? che io li sento tutti i giorni la saman, io ho detto quando mai ti ho parlato?”*

L'analisi della chat Instagram verrà ripresa più avanti, quando si analizzeranno gli ultimi momenti in vita della giovane vittima.

Ritornando alla sequenza di accadimenti ripresi dai sistemi di videosorveglianza, interpolati con i dati ricavabili dai tabulati, si segnalano le seguenti circostanze:

- alle 19:44, Abbas Shabbar esce di casa e si reca in direzione dell'abitazione di Campagnola Emilia;

- alle 19:52 Shaheen Nazia, come accaduto la sera precedente, esce di casa, svolta a sinistra e va a gettare la spazzatura, e rientra dalla direzione opposta alle 19:54, quando il figlio Haider esce di casa e si intrattiene a lungo al telefono nel piazzale, rientrando in casa alle 20:25;

- poco dopo, alle 20:28, il ragazzo esce nuovamente di casa e dalla strada provinciale guarda verso l'abitazione dello zio e dei due cugini: da qui, Ali Haider (912) alle 20:26 prova a telefonare al padre Shabbar (935), poi allo zio Danish (235) alle 20:27 e di nuovo al padre alle 20:29, senza tuttavia ottenere risposta; quindi, si dirige in bici in quella direzione e si ferma sul ponticello posto dinanzi all'abitazione di Iemmi, per poi essere richiamato dal padre, con cui parla per 15 secondi alle 20:32²⁶⁰, facendo quindi rientro a casa, mentre il padre Shabbar rientra alle successive 20:43²⁶¹.

apr 30, 2021, 19:39 falaknoor555 (audio 0:08) *"si va bene, ok vita mia. e poi lui cosa ha detto? e mamma e papà non hanno detto niente?"*

apr 30, 2021, 19:39 alone girl (audio 0:46) *"cioè da davanti ha iniziato ad arrabbiarsi con me e cioè così mi ha dato la parolaccia e io ho detto non dirmi la parolaccia e il papà ha detto no, è tua sorella piccola, non dire la parolaccia. dice al papà che lei mi ha dato la parolaccia e io sto zitto? e papà ha detto, no lei è piccola per questo, fa niente e cioè... poi la mamma ha portato il te' con i biscotti ecc. con tutto... la torta ecc... e lui ha detto no io non mangio! e io gli ho detto se non devi mangiare alzati e vai, cosa stai facendo qui?! io ho detto qui tutti vengono per farmi sentire delle cose, chi deve farmi sentire delle cose rimane a casa propria non venire a casa nostra. e lui ha detto io non verrò mai, io gli ho detto non venire mai non ci pensare neanche... non ci pensare neanche per venire!"*

apr 30, 2021, 19:40 falaknoor555 (audio 0:10) *"ok, lui cosa aveva detto al tuo papà? che io sento tutti i giorni la saman... cioè dov'è che ti sente... che non ho capito?! lui aveva fatto la proposta di matrimonio per te?"*

apr 30, 2021, 19:40 alone girl (audio 0:46) *"no vita amico, papà e mamma non dicono niente. papà stava ridendo e mi ha detto vieni qui da me sul mio petto, fa niente, tutti continueranno a far sentire le cose, tu sei la mia vita, sei la mia dolcezza, non si dice così ecc... papà dice fa niente, non si prendono a cuore le cose degli altri... così stava dicendo. anche la mamma non ha detto niente, vita amico, papà non dice proprio niente, fa così come dico io, vita!"*

²⁶⁰ Cfr. Tabulati p.p. 1489/2022, prodotti dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, in particolare: Tabulato telefonico Tim, utenza +39 3501284912 in uso ad Ali Haider.

²⁶¹ Cfr., sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5, e telecamera Iemmi.

A questo punto, dopo un'ora circa dal rientro a casa di Abbas Shabbar, si registra una prima serie di ripetuti contatti telefonici tra lui ed il fratello Hasnain Danish, che di seguito si riepilogano:

- alle 21:45:19 Hasnain Danish (235) prova a chiamare Abbas Shabbar (935) senza ricevere risposta, per cui è Abbas che lo richiama alle 21:48, con i due che parlano per 1 minuto e 25 secondi;

- a seguire, alle 21:53:26 è Hasnain Danish (235) a contattare Abbas Shabbar (935), ma senza esito;

- alle 21:58, invece, Danish (235) chiama Haider (912), con cui parla per 32 secondi;

- ancora, alle 21:59, è Abbas Shabbar (935) a chiamare Danish (235) per 29 secondi;

- a seguire, 22:02:27 è Shabbar (935) a chiamare Danish (235) per 21 secondi²⁶².

A questo punto – mentre dalle telecamere dell'azienda si osserva Abbas Shabbar che, alle 22:01, esce dall'abitazione, si reca sul retro verso i capannoni, e rientra in casa dopo 9 minuti circa – l'utenza rubricata "Ali Gujar" prova a chiamare due volte Hasnain Danish alle 22:02:41 ed alle 22:05:21, senza avere risposta;

- alle 22:30:55 riprendono i contatti tra i due, con Abbas (935) che prova a chiamare Hasnain Danish (235) senza esito;

- alle 22:31 Hasnain Danish (235) richiama Abbas (935) con traffico voce pari a soli 8 secondi, mentre alle 22:39 è Abbas Shabbar (935) a chiamare il fratello (235) per 41 secondi;

- poi, alle 22:44:28 ed alle 22:46:37 l'utenza rubricata "Chetii" prova a contattare Hasnain Danish (235) che però non risponde²⁶³.

Successivamente, dalla telecamera che riprende l'ingresso di casa, alle 22:53 si osservano uscire dall'abitazione Shaheen Nazia e la figlia Saman, che illumina con lo schermo del telefono il piazzale davanti casa: le due donne passeggiano e chiacchierano, mentre Ali Haider è sul ciglio della porta – lo si può notare nell'immagine delle 22:57:50, ove la sua sagoma è illuminata dai fari di un'auto in transito (si tratta, peraltro, del

²⁶² Cfr. Copia forense Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish - Call Log - e Tabulati p.p. 2318/2021, prodotti dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, allegato 24: in particolare, tabulato telefonico Wind, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish.

²⁶³ Cfr. Copia forense Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish - Call Log - e Tabulati p.p. 2318/2021, prodotti dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, allegato 24: in particolare, tabulato telefonico Wind, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish.

momento in cui la ragazza scherza con la madre, correndole appresso) – per poi ritornare nell’abitazione alle 23:00²⁶⁴.

Appena rientra in casa, come accaduto nelle altre occasioni, alle 23:05 Saman Abbas riprende la chat Instagram con Ayub Saqib, interrotta alle precedenti 22:53 quando la ragazza si è vista uscire a passeggiare all’esterno con la madre. Il ragazzo le domanda, quindi, dov’è stata (in quanto lei gli aveva detto che si assentava solo per due minuti, per andare in bagno), e poi la conversazione riprende con numerosi messaggi, dal tono molto tranquillo e divertito, e due video-chiamate; la chat prosegue fino alle 23:22, per poi interrompersi definitivamente. Trattandosi dell’ultima conversazione della vittima di cui si dispone, si ritiene quanto mai opportuno riportarne, almeno in parte, il contenuto²⁶⁵.

²⁶⁴ Cfr., sistema video sorveglianza “Le Valli”, Camera 01, file nominato 5.

²⁶⁵ (...) Apr 30, 2021, 23:05 falaknoor555 (audio 0:12): “Vita, cosa stavi facendo in bagno, hai detto due minuti però sei tornata dopo 10 minuti, tutto a posto? Non è che hai il mal di pancia?” Apr 30, 2021, 23:06 alone girl (audio 0:17) (ride, ndt) “come ti è sembrato il mio scherzo? mmm mmm, che dio mi perdoni io non lo faccio perché mi viene così presto la fame e anche la sete, che dio mi perdoni?” Apr 30, 2021, 23:06 falaknoor555 (audio 0:13) “No, tu adesso farai il ramadhan, ora tu prova a scherzare... adesso tu vedi cosa faccio io, in quel momento dicevi che vuoi farlo e ora mi dici che non lo fai, ora lo farai e come!” Apr 30, 2021, 23:06 alone girl (audio 0:23) (ride, ndt) “no non avevo il mal di pancia, sai cosa, Haider aveva spento wifi giuro, non lo stava accendendo, per questo gli ho supplicato un po’ e gli ho detto di accendere, lui dice che da sta mattina l’ho acceso, adesso non lo farò, e io gli ho detto tu non farlo! E poi l’ha fatto” Apr 30, 2021, 23:07 alone girl (audio 0:02) (ride, ndt) “io non farò” (il ramadhan, ndt) Apr 30, 2021, 23:07 falaknoor555 (audio 0:19) (ride, ndt) “ok va bene, questo vuol dire che prima così stavi accontentando la tua vita, anch’io stavo pensando così tanto amore per la propria vita... stava dicendo va bene anche tu fai e anch’io farò, faremo tutti e due, faremo così ecc... eh? Va bene” Apr 30, 2021, 23:07 falaknoor555 (audio 0:04) “Sì sì certo, adesso arriverà la scusa di Haider” Apr 30, 2021, 23:08 alone girl (audio 0:08) “No, non c’è niente di questo tipo, va bene io lo farò, di sicuro lo farò” Apr 30, 2021, 23:08 falaknoor555 (audio 0:12) “Sì sì io lo sapevo, così per accontentarmi, vita anch’io lo farò, anche tu lo farai ecc... lo so già quello che dovevi fare per la tua vita” Apr 30, 2021, 23:09 alone girl (audio 0:08) “No, giuro su Allah, Haider aveva spento wi-fi basta, uff non so come faccio a farti credere eh!?” Apr 30, 2021, 23:09 falaknoor555 (audio 0:05) “Tu sei diventata molto penlan (cazzo alla sorella, ndt) maayak (scopa la madre, ndt) non c’è bisogno di fare il ramadhan” Apr 30, 2021, (23:09 alone girl (audio 0:13) “mmmm (inc.) giuro lo farò, se tu dirai lo farò... ti stavo rompendo così, cioè come ti è sembrato il mio scherzo, non lo farò ecc... Lo farò al mattino di sicuro giuro” Apr 30, 2021, 23:09 falaknoor555 (audio 0:13) “Dai va bene vita mia giuro dormi, anch’io sto per dormire adesso, poi alle 3:00 devo anche alzarmi vita mia, (manda il bacio, ndt) dormi, sei la mia preferita no? Vieni sul mio petto” e Apr 30, 2021, 23:09 falaknoor555 (audio 0:07) “No no, non c’è bisogno di farmi credere, dimmi Haider è già andato nella propria stanza di sopra?” Apr 30, 2021, 23:10 alone girl (audio 0:04) “(ride, ndt) io quale penlan (cazzo alla sorella, ndt) sono diventata eh?” Apr 30, 2021 23:10 falaknoor555 (audio 0:03) “E adesso chi hai vicino? Sei da sola o c’è anche qualcun altro vicino?” Apr 30, 2021, 23:10 alone girl (audio 0:07) “Mmm sì va bene, dormiamo vita mia mmm, come dici tu mmmm” Apr 30, 2021, 23:10 falaknoor555 Video call started Apr 30, 23:10 alone girl “Per ora sono da sola” Apr 30, 2021, 23:10 falaknoor555 Video call ended Apr 30, 2021, 23:11 falaknoor555 “E’ venuto qualcuno” Apr 30, 2021, 23:11 alone girl “La mamma stava venendo di sopra” (...) “Dai niente, almeno ho visto la mia vita” Apr 30, 2021, 23:12 alone girl 😊😊😊 (...) Apr 30, 2021, 23:12 alone girl “Ti abbraccio vita mia” ❤️falaknoor555 ❤️falaknoor555 Apr 30, 2021, 1:12 PM (23:12) falaknoor555

Nel lasso di tempo in cui la giovane ha ripreso a chattare con il ragazzo, si rilevano due ordini di eventi: da un lato, alle 23:04, quattro minuti dopo essere rientrata in casa con la figlia, Shaheen Nazia esce nuovamente dall'abitazione, passeggia nel cortile, si avvia lungo la carraia, per poi rientrare in casa alle 23:06:40²⁶⁶.

Dall'altro, si registrano tra Abbas Shabbar ed il fratello Danish delle ulteriori telefonate, che riprendono in concomitanza con il rientro in casa dell'imputata e che è essenziale porre in risalto, considerato il momento in cui intervengono ed il minutaggio, più consistente. In particolare:

- alle 23:06:15 e 23:11:33 si registrano due chiamate perse di Abbas Shabbar (935) ad Hasnain Danish (235), di pochi secondi;

- alle 23:12 si registra una lunga telefonata di Abbas (935) ad Hasnain Danish (235) della durata di 6 minuti e 56 secondi;

📞📞📞📞📞 Apr 30, 2021, 23:13 alone girl "OK quando sarò con te poi farò il 27° ramadhan" (...) Apr 30, 2021, 23:13 falaknoor555 "Ok vita" (...) "dai adesso dormi vita mia, metti via il telefono... cancella tutto dal telefono" Apr 30, 2021, 23:14 alone girl "Ok vita mia" Apr 30, 2021, 23:14 falaknoor555 ❤️📞📞📞📞📞❤️ "Prenditi molto cura di te vita mia, mi manchi tantoooo ummmahhh" ❤️ alone girl ❤️ alone girl Apr 30, 2021, 23:14 alone girl "Anche tu dormi presto" (...) Apr 30, 2021, 23:14 falaknoor555 "Vita giuro su di te dormo presto" (...) Apr 30, 2021, 23:14 alone girl "Ok vita mia prenditi molto cura di te e mi manchi tanto tanto vita mia". Lo scambio prosegue con una serie prolungata di messaggi, di tenore più confidenziale, fino alla breve video chiamata delle 23:17 avviata da Saqib: Apr 30, 2021, 23:17 falaknoor555 Video call started Apr 30, 2021, 23:17 alone girl "Hahahahahahahahaha... 😄😄😄😄😄😄 Apr 30, 2021, 23:17 falaknoor555 Video call ended Apr 30, 2021, 23:17 falaknoor555 "Ok adesso cos'hai" Apr 30, 2021, 23:17 alone girl "Oì la mamma sta girando...fuori" (...) Apr 30, 2021, 23:17 falaknoor555 (audio 0:08) "ok la mamma sta facendo i giri e tu stai ridendo così ad alta voce, la mamma non sospetterà cioè che questa con chi sta parlando cosa sta facendo? sei pazza tu!" Apr 30, 2021, 23:18 alone girl "Ok fai adesso, la mamma sta per andare giù" Apr 30, 2021, 23:18 alone girl (audio 0:05) "No, io guardo apposta anche i video insieme... Ok chiama adesso... Però metti silenzioso"

Apr 30, 2021, 23:18 falaknoor555 Video call started
Apr 30, 2021, 23:18 falaknoor555 Video call ended

Apr 30, 2021, 23:20 alone girl "Haahabbahabad" Apr 30, 2021, 23:20 falaknoor555 "Saimma" Apr 30, 2021, 23:20 alone girl "Giuro non riesco a smetterla di ridere" 😄😄😄😄😄😄 Apr 30, 2021, 23:20 falaknoor555 "Smettila" Apr 30, 2021, 23:20 alone girl "Hahahahahahahah" Apr 30, 2021, 23:20 falaknoor555 "Dai adesso cancella tutto" 📞📞📞❤️ Apr 30, 2021, 23:21 alone girl 😄😄😄 "Ok vita mia... 📞📞📞📞📞 ...prenditi molto cura di te e mi manchi tanto vita mia" (...) Apr 30, 2021, 23:21 falaknoor555 ❤️📞📞📞 "Mia principessa vita" alone girl Apr 30, 2021, 23:21 📞❤️📞📞📞 "Che dio sia con te vita mia" ❤️ falaknoor555 ❤️ falaknoor555 Apr 30, 2021, 23:22 alone girl Liked a message Apr 30, 2021, 23:22 alone girl Liked a message Apr 30, 2021, 23:22 falaknoor555 ❤️❤️📞📞 "Che dio sia con te vita mia ummmahh" ❤️ alone girl ❤️ alone girl Apr 30, 2021, 23:22 alone girl Liked a message.

²⁶⁶ Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5, e pag. 46 del verbale stenotipico del 19 maggio 2023, esame Maresciallo Gandolfi.

- alle 23:24 Abbas (935) chiama nuovamente il fratello Danish (235) per 5 minuti e 33 secondi;
- alle 23:30 c'è un tentativo di chiamata di Abbas (935) ad Hasnain Danish (235);
- ancora, alle 23:45 risulta una chiamata corrisposta tra Abbas (935) e Hasnain Danish (235) della durata di 15 secondi;
- infine, c'è un tentativo di chiamata delle 23:57:17, sempre di Abbas Shabbar (935) verso il fratello Danish (235)²⁶⁷.

Quando verranno analizzate le dichiarazioni di Ali Haider, ci si soffermerà su quanto emerso, in relazione a tali momenti, dai suoi racconti. Per ora, considerato che si stanno qui analizzando solo i dati documentali, interessa evidenziare che, nel corso dell'esame condotto dalla difesa Noman Ul Haq, è stato posto in rilievo un dato di estrema importanza, tratto dall'analisi della copia forense del telefono Samsung Galaxy A71, in uso appunto ad Haider, e fino a quel momento non emerso e non riportato neppure dal Maresciallo Gandolfi, chiamato a deporre proprio, e principalmente, sui risultati dell'analisi delle copie forensi.

Il riferimento è alle tre videoregistrazioni effettuate da Ali Haider delle chat intrattenute in quei giorni da Saman Abbas con Ayub Saqib e con Francoise Aniello, registrazioni effettuate per l'esattezza il 27, il 28 ed il 30 aprile 2021 – rinvenute appunto nel telefono del ragazzo e che questi avrebbe mostrato ai genitori la sera del 30 aprile, come si dirà – le quali recano come data di ultima modifica, rispettivamente, le ore 23:43, 23:44 e 23:45 del 30 aprile 2021²⁶⁸.

Ritornando alle immagini del sistema di video sorveglianza, è sempre la telecamera che inquadra l'ingresso e lo spiazzale posto dinanzi alla abitazione di via Colombo 103 a restituire le ultime immagini in vita di Saman Abbas.

In particolare, a mezzanotte in punto, per l'esattezza alle 00:00:11, si osserva la ragazza – con abbigliamento diverso da quello tradizionale pakistano da lei indossato nel video di un'ora precedente e con in spalla uno zaino – uscire di casa assieme alla madre ed al padre: quest'ultimo porta nella mano destra un oggetto non definito e nella

²⁶⁷ Cfr. Copia forense Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish - Call Log - e Tabulati p.p. 2318/2021, prodotti dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, allegato 24: in particolare, tabulato telefonico Wind, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish; i dati sono stati tutti riepilogati e confermati dal teste Gandolfi alle udienze del 19 e 30 maggio 2023.

²⁶⁸ Cfr. copia forense Samsung Galaxy A71 in uso ad Ali Haider, sezione video e pag. 94 e ss. verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023.

mano sinistra il telefono, con il quadrante illuminato²⁶⁹. I tre si dirigono verso la strada sterrata posta di fronte all'abitazione ma, appena giunti all'imbocco della stessa, si vede Shaheen Nazia che fa segno al marito di fermarsi, prende qualcosa dalle sue mani e prosegue con la figlia lungo la carraia, uscendo dal fuoco della telecamera: da questo momento, Saman Abbas non riapparirà più in alcuna delle immagini di videosorveglianza.

Nel minuto che segue, dunque, è ripreso soltanto Abbas Shabbar che, dai movimenti, appare particolarmente combattuto²⁷⁰. Di seguito, alle 00:01:40, riappare Shaheen Nazia che, con passo sostenuto, fa rientro in casa, seguita dal marito.

Dopo quattro minuti, alle 00:06, Abbas esce da solo di casa, portando sempre nella mano sinistra il telefono col quadrante illuminato, e si dirige di nuovo lungo la carraia, facendo ritorno dopo 6 minuti: quando si avvicina all'ingresso di casa, si nota che nella mano destra ha un oggetto che ricorda lo zaino portato poco prima in spalla dalla figlia²⁷¹. È questa l'ultima immagine rilevante di cui si dispone per quella notte.

Quanto al traffico telefonico e telematico di Hasnain Danish durante la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, occorre evidenziare che il telefono a lui in uso non genera traffico telefonico dalle 23:57 – momento in cui riceve l'ultima telefonata, non risposta, del fratello Shabbar – alle 3:03, quando poi interviene uno scambio di messaggi con il

²⁶⁹ Cfr. esame diretto Luogotenente Giovino, pag. 42 e ss. verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023 e controesame Maresciallo Maggiore. Gandolfi, pag. 69 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“Voi avete posto in evidenza, Maresciallo Maggiore, che quando Saman esce di casa, quando la vediamo immortalata per l'ultima volta, le immagini della videosorveglianza riprenderebbero, sia nella prima che nella seconda occasione, Abbas Shabbar con il telefono in mano e il quadrante parrebbe...”* Testimone Gandolfi: *“Acceso”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Voi ...illuminato”*. Testimone Gandolfi: *“Sì”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Il tabulato telefonico non ha restituito alcun dato, è corretto?”* Testimone Gandolfi: *“No, no”*.

²⁷⁰ Cfr. esame diretto Luogotenente Giovino, pag. 42 e ss. verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023: Testimone Giovino: *“Escono alle 00:10 in questo caso, eccoli. Saman, contrariamente alle immagini precedenti, non indossa più abiti pakistani, ma è vestita in maniera occidentale, con una felpa dei jeans, delle sneakers e ha uno zaino in spalla. Si incamminano e a un certo punto la madre, Nazia, fa il gesto a Shabbar Abbas di non seguirli, di rimane lì, questo è il gesto, tant'è che si incamminerà da sola con la figlia verso la carraia, mentre Abbas rimarrà lì. Abbas aveva un cellulare in mano, si vede a volte dai fotogrammi dal riflesso della luce di illuminazione”*. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“Quindi scompaiono dalla nostra vista...”* Testimone Giovino: *“Esatto, scompaiono dalla nostra vista”*. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“...o comunque dalla vista delle telecamere alle 00:10:26”*. Testimone Giovino: *“Esatto. Abbas rimane lì, andando avanti si vedrà che torna un po' indietro, poi va avanti, sempre guardando la stradina, come se fosse combattuto, come se volesse andare anche lui lì, però non...”* N.d.T. Viene riprodotto file video. Testimone Giovino: *“Vedete, si ferma, poi tornerà indietro. Poi torna ancora indietro, osserva e in questo momento...”* Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“Alle 00:11:17 diciamo scomparire?”* Testimone Giovino: *“Sì, si incammina verso la stradina, ma è una questione di pochi secondi, perché lo vediamo riapparire subito dopo con Nazia, evidentemente stava tornando indietro”*.

²⁷¹ Cfr. immagine sistema video sorveglianza “Le Valli”, Camera 01, file nominato 5.

profilo WhatsApp “Chetii”, prima, e poi con l’utenza tedesca associata al profilo WhatsApp Ali Gujar, con cui dalle 3:05 Hasnain Danish intratterrà una lunga telefonata, di oltre 52 minuti²⁷².

In relazione, invece, al traffico telefonico di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, dall’esame del Maresciallo Gandolfi e dai chiarimenti resi nel corso dei controesami, è emerso che l’utenza 392 finale in uso al primo non genera traffico, né dati né voce, sin dalle 20:30 del 30 aprile 2021.

Quanto all’utenza 620 finale in uso a Noman Ul Haq, è stato accertato che tra le 18:32 del 30 aprile 2021 e le 15:16 del 1° maggio 2021 non ha generato traffico telefonico, ma solo traffico dati: a riguardo, Gandolfi ha confermato che quest’ultimo riscontro non è necessariamente indicativo di comunicazioni intervenute con terzi o di attività intraprese dall’utilizzatore dell’utenza, in quanto la presenza di traffico dati può dipendere da eventi indipendenti dalla volontà del possessore, quali aggiornamenti di applicazioni o notifiche relative a gruppi WhatsApp, corrispondenti ad un traffico dati definito come “passivo”²⁷³.

4. La giornata del 1° maggio 2021: in particolare, le prove documentali.

In considerazione della immediata consequenzialità tra i due momenti, si procederà subito a ricostruire gli accadimenti registrati il 1° maggio 2021, per poi trattare in seguito, ed in modo unitario, le prove dichiarative rilevanti per entrambe le giornate.

Dunque, principiando dall’analisi delle telecamere, la mattina del 1° maggio 2021 si osserva che:

- alle 7:09 Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram percorrono la strada che dalla loro abitazione porta a quella degli Abbas, ove arrivano alle ore 7:11;

- i tre entrano e poi il solo Noman Ul Haq alle 7:20 esce e, a bordo di una bici, si dirige di nuovo in direzione della propria abitazione, per fare poi rientro in via Colombo 103 dopo pochi minuti, alle 7:27;

²⁷² Cfr. copia forense Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish ed esame diretto Maresciallo Gandolfi, pag. 112 verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023: Testimone Gandolfi: “...03:03:50, scusate. Allora, dall’ultima, che è quella delle 23:57:17, ad arrivare alle ore 03:03:50, cioè le 3, 3 minuti e 50 secondo del giorno primo maggio, allorquando a quest’ora riprende... perché abbiamo la copia forense, l’abbiamo sia dal tabulato e vediamo la quantità di dati, ma abbiamo anche la qualità ...a quest’ora, con l’applicativo WhatsApp e il nickname “Love_Gujjar”, una serie di messaggi all’utenza pakistana 923054022266, che viene registrata in rubrica come “Kiti” (fonetico)... Dopodiché cosa succede? Che sempre il primo maggio 2021, alle 03:05:00, c’è una chiamata WhatsApp con l’utenza tedesca 4917670132572, registrata in rubrica con il nickname di “Ali Gujar”, questa della durata di 52 minuti e 45 secondi”.

- alle 7:48 si nota l'arrivo in azienda di Amjad Arfan, mentre alle 7:48 circa Noman Ul Haq esce dall'abitazione di Abbas, si ferma a conversare pochi istanti con qualcuno alla finestra e si reca a lavorare, seguito dopo pochissimo da Ijaz Ikram²⁷⁴;

- alle ore 8:31 ed alle successive 8:37 Ali Haider (912) effettua due chiamate rispettivamente di 61 secondi e 12 secondi verso l'utenza di Zaman Fakhar (108)²⁷⁵;

- alle 9:31 arriva e parcheggia dinanzi all'ingresso dell'abitazione l'Opel Zafira - condotta da Hussain Farooq, e con a bordo altre due persone - nella quale alle 9:34 Hasnain Danish carica una grossa valigia di colore nero, e fa poi rientro a casa;

- alle 9:36 Shaheen Nazia esce di casa e sale a bordo dell'auto, mentre Hasnain Danish ricompare con in mano uno zaino di colore viola, che carica sempre nel bagagliaio;

- alle 9:37 anche Abbas Shabbar sale sull'auto, che parte immediatamente, svoltando in direzione di Novellara, con Hasnain Danish che poco dopo rientra nell'abitazione di via Colombo, non recandosi a lavorare.

Quanto ai contatti telefonici successivi alla partenza dei coniugi Abbas, facendo riferimento ai tabulati ed a quanto riepilogato in aula dal Maresciallo Gandolfi, gli stessi possono essere così sintetizzati:

- alle 9:41:11, Abbas Shabbar (935) tenta di contattare Hasnain Danish (235);

- alle 9:41:22 ed alle 09:42:13 si registrano due tentativi di chiamata tra l'utenza di Shabbar (935) e l'utenza in uso ad Ali Haider (912);

- alle 9:54:53, Ali Haider (912) chiama il padre (935) per 54 secondi;

- alle 11:32, Ali Haider (912) riceve tre/quattro chiamate dall'utenza in uso al padre (935) e con minutaggio attorno ad 1 minuto e 20 secondi²⁷⁶.

Tornando alle immagini video:

²⁷⁴ Cfr. immagine sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5, telecamera abitazione Iemmi e pag. 35 verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023, Testimone Gandolfi: "...nella tabella esemplificativa il giorno primo viene segnato che nessuno ha lavorato, mentre noi dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza dell'Azienda Agricola Le Valli ci accorgiamo che invece il giorno 1 Ikram, Noman Ul Haq ed Arfan hanno lavorato (...)"

²⁷⁵ Cfr. Tabulati p.p. 1489/22 prodotti dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, allegato 23: in particolare, tabulato telefonico Wind, utenza +39 3501284912 in uso ad Ali Haider.

²⁷⁶ Cfr. Tabulati p.p. 1489/22 prodotti dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, allegato 23: in particolare, tabulato telefonico Wind, utenza +39 3501284912 in uso ad Ali Haider ed esame diretto Maresciallo Gandolfi, pag. 40 e ss. verbale stenotipico udienza 19 maggio 2023.

- alle 12:05, al termine del turno di lavoro, si vede transitare Ijaz Ikram dai capannoni verso l'ingresso dell'abitazione degli Abbas;

- alle 12:06, subito dopo che Ivan Bartoli va via dall'azienda a bordo del suo pick-up, si osserva Amjad Arfan che lo segue a bordo del suo scooter: l'uomo sembrerebbe andar via dall'azienda, essendo terminato anche il suo turno di lavoro, ed invece lo si vede avviarsi lungo la strada sterrata in cui la sera prima è stata vista per l'ultima volta Saman Abbas e riapparire dopo un minuto, per poi posare lo scooter e fare ingresso a casa degli zii;

- alle 12:08 Noman Ul Haq, che ha anche lui ultimato il turno, entra nell'abitazione di via Colombo, raggiunto alle 12:17 da Arfan, che poi uscirà dopo pochi minuti, andando via dall'azienda alle 12:22, in direzione Novellara;

- alle 12:28 si osserva Ali Haider che, in compagnia di Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, si dirige verso l'abitazione di questi ultimi, e fa ritorno da solo, parlando al telefono, verso le 15:27, seguito subito dopo da Noman Ul Haq: dalle telecamere dell'azienda, si nota Haider seduto sotto al gazebo al telefono e Noman Ul Haq che lo raggiunge, a bordo del quad, che si ferma a parlargli per poi proseguire nuovamente verso l'abitazione di Campagnola;

- dopo poco, alle 15:32, Ijaz Ikram torna in bici presso l'abitazione degli Abbas e raggiunge Haider sotto il gazebo, dove si nota il ragazzo piangere al telefono, per fare poi entrambi rientro all'interno dell'abitazione alle 15:34²⁷⁷;

- l'ultimo evento segnalato come d'interesse per il giorno 1° maggio è quello delle 15:56, in cui si vede arrivare una autovettura Volkswagen Touran, targata CS716EF, che transita dinanzi all'ingresso dell'abitazione della famiglia Abbas e da cui scendono due persone, una delle due con in mano una busta bianca, che si recano all'interno, ove rimangono con Hasnain Danish (Ali Haider, Ikram e Noman Ul Haq, nel frattempo, si vedono girare in azienda, sia a piedi che sul quad) fino alle 16:16, quando escono assieme a Danish, che dopo la partenza dei coniugi Abbas e sino a tale momento non era più apparso.

A proposito di tale evento, Gandolfi ha riferito che sono stati svolti degli accertamenti sia sul traffico telefonico che sulla targa dell'auto, che è risultata essere

²⁷⁷ Dal tabulato telefonico Wind, utenza +39 3501284912 in uso ad Ali Haider risultano, dalle 15:28 in poi, diverse telefonate con minutaggio tra l'utenza 912 in uso ad Haider e quella del padre (935). Quanto alle immagini video richiamate, occorre sempre fare riferimento la sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5, ed alla telecamera dell'abitazione Lemmi.

intestata a tale Archad Imran, ossia allo stesso soggetto intestatario dell'utenza mobile 320/6921421 con cui alle 16:06 ed alle 16:07 intervengono dei contatti con l'utenza di Abbas Shabbar (935), il primo con minutaggio pari a zero l'altro con minutaggio pari a 58 secondi: in entrambe le occasioni, l'utenza di Abbas è risultata agganciare la cella della stazione aeroportuale di Malpensa, compatibile con il terminal 1, dalla quale di lì a poco i due imputati si sarebbero imbarcati²⁷⁸.

A questo punto, è importante riportare le ulteriori acquisizioni documentali relative alle giornate del 30 aprile e del 1° maggio 2021 e, in particolare, quelle ricavabili dalla messaggistica estratta dai telefoni di Hasnain Danish e Alì Haider, i primi ad essere sottoposti a sequestro, come già riportato.

Anzitutto, dalla copia forense del telefono cellulare Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish, sottoposto a sequestro il 5 maggio 2021, è stato possibile visionare il contenuto della chat WhatsApp intercorsa tra i profili WhatsApp abbinati all'utenza 923314094500 – utenza pakistana associata al profilo WhatsApp di Hasnain Danish, registrato come “Love_Gujjar” – ed il profilo WhatsApp abbinato all'utenza pakistana 923026130401, registrata con il nominativo “Danish4”, con cui è memorizzata Fakhra Batool, moglie di Hasnain²⁷⁹. Più nel dettaglio, è stato ritenuto di particolare interesse lo scambio di messaggi intercorso proprio il giorno 1° maggio 2021 tra le ore 17:05:26 e le ore 20:03:28, ed oggetto di perizia trascrittiva, che di seguito si riporta:

“Love_Gujjar”: N.d.T.: *“brutta mia”* che è stato tradotto letteralmente è un modo di dire usato per persone care\innamorati

“Danish4”: *Si*

“Love_Gujjar” *Ti amo*

“Love_Gujjar” *Mi manchi*

“Love_Gujjar”: *Fratello e sorella stanno arrivando in Pakistan*

²⁷⁸ Cfr. pag. 51 verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023, in cui Gandolfi ha poi specificato, in ordine alla partenza dei coniugi Abbas, che *“...Avendo avuto contezza che i coniugi si stavano recando a Malpensa, abbiamo cercato di capire quanto tempo possano avere impiegato dalla partenza di via Colombo 103 all'arrivo a Malpensa. E come lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto con gli agganci cella dei tabulati telefonici. Noi sappiamo dalle telecamere di videosorveglianza che sono partiti alle 09:37 orario corretto e il primo aggancio cella utile che li colloca a Malpensa, ovvero la cella che aggancia Somma Lombardo, compatibile con il Terminal 1 delle partenze della stazione aeroportuale di Milano Malpensa, avviene alle 11:58, quindi possiamo dire che sono passate 2 ore e 10 tra Novellara e Malpensa. Abbiamo fatto un accertamento tramite l'applicativo di Google, Google Maps, di quello che sia il tempo che si possa impiegare con condizioni di traffico normale... faccio una premessa, eravamo in periodo di lockdown e quindi non avevamo traffico ... e dice che il tempo compatibile per raggiungere Malpensa si aggira tra le 2 ore e 15 e le 2 ore e 28 minuti, quindi pienamente compatibile con quello che è stato il viaggio da Novellara fino a Malpensa”*.

²⁷⁹ Cfr. pag. 110 verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023, esame diretto Maresciallo Maggiore Gandolfi.

“Danish4”: *Quando*

“Love_Gujjar”: *Sono seduti in aereo (N.d.T. sono in viaggio in aereo)*

“Danish4”: *Samn?*

“Love_Gujjar”: *Arriveranno a casa la mattina*

“Danish4”: *dov'è lei/lui (N.d.T. non viene specificato se nel messaggio viene chiesto di una femmina o di un maschio perché viene usata una parola di urdu che è neutra)*

“Love_Gujjar”: *Lei andrà dopo*

“Danish4”: *Perché stanno arrivando loro*

“Love_Gujjar”: *Loro stanno andando in Pakistan per sempre*

“Danish4”: *Tu dove sei*

“Love_Gujjar”: *A casa*

“Love_Gujjar”: *Lì dove abitavano loro*

“Danish4”: *Ora c'è qualcuno con te*

“Love_Gujjar”: *Si Hadri Kami e Man*

“Love_Gujjar”: *Perché*

“Danish4”: *Non è che tutti chiederanno dove sono i figli*

“Love_Gujjar”: *Loro diranno/risponderanno quando arriveranno*

“Danish4”: *Cosa*

“Danish4”: *Uff (N.d.T.: espressione usata per esprimere frustrazione o per una situazione che provoca una reazione emotiva negativa)*

“Danish4”: *Ma tu perché sei lì*

“Danish4”: *Dimmi questo*

“Danish4”: *Vai a casa tua*

“Love_Gujjar”: *Ho i documenti di qua di questa casa lì vivono i ragazzi (N.d.T.: da com'è scritto questo messaggio in Urdu si capisce che la persona parla della residenza ma non lo specifica perciò il messaggio viene tradotto letteralmente)*

“Danish4”: *Ok cancella/elimina tutti i messaggi*

“Love_Gujjar”: *è già cancellato/eliminato*

“Love_Gujjar”: *è stato fatto un lavoro solido (N.d.T.: un lavoro fatto bene) non c'è nessun problema non preoccuparti*

“Danish4”: *Amo non ti posso dire quanto sto tremando ora*

“Love_Gujjar”: *La mia dolcezza (N.d.T. la mia dolcezza è un modo per chiamare una persona cara)*

“Danish4”: *Amoo*

“Danish4”: *Tu dirai che lei è andata in Pakistan*

“Love_Gujjar”: *Si*

“Danish4”: *Fratello cosa dirà al padre*

“Love_Gujjar”: *Non so diceva di dire/raccontare ai propri cari*

“Danish4”: *Amooo*

“Danish4”: *Non sto capendo ho molta paura*

(...)

“Danish4”: *non succedesse qualcosa a te (N.d.T. com'è detto in Urdu vuol dire 'Non voglio che succedesse qualcosa a te')*

“Love_Gujjar”: *Perché*

“Love_Gujjar”: *Non succederà*

“Danish4”: *Cosa farò io*

“Danish4”: *Amo vieni te presto?*

“Danish4”: *Fratello tornerà o no*

“Love_Gujjar”: *Si tornerà (...).*

Per quanto attiene invece alla messaggistica rinvenuta all'interno della copia forense del telefono Samsung Galaxy A71 in uso ad Ali Haider, anche questo sequestrato il 5 maggio 2021, è stata posta in evidenza la chat intrattenuta tra una delle utenze in uso ad Ali Haider, quella avente numero finale 720, e l'utenza inglese 984 finale, registrata come Matee Ahmed, figlio di Shamsa Batool, sorella di Shabbar Abbas e di Hasnain Danish: in particolare, è stato riferito che la sorella dei due imputati utilizzava il profilo WhatsApp del figlio Matee e che tramite lo stesso ha inviato al nipote Ali Haider il messaggio vocale delle 23:06 del 1° maggio 2021, primo contatto risultante tra i due in quella giornata, di cui si riporta la trascrizione:

“Assalamualaikum (ciao) Haider come stai? Stai bene? Haider hai mangiato? Figlio mio prendi cura di te. Spiega a Maan, a Kami e allo zio che, avevo mandato il vocale allo zio ma non l'ha ancora ascoltato, spiegagli che la polizia l'ha portato, e oltre a questo non devi dire nulla, e la mamma stava molto male quindi papà l'ha portata in Pakistan, devi dire solo questo. Non devi dire null'altro qualsiasi persona ti chiede, figlio mio, non devi nemmeno accennare. Anche nella tua mente deve essere che è andata via come ha fatto in passato.*

**Non è definibile il genere se maschile o femminile”²⁸⁰.*

Del contenuto di tale messaggio v'è peraltro parziale riscontro nella copia forense del telefono Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish, da cui risulta che alle 23:25,

²⁸⁰ Cfr. chat WhatsApp tra + 447459139984 in uso presumibilmente a Shamsa Batool e 393498254720 in uso ad Ali Haider, audio PTT20210501WA0200.OPUS: perizia trascrittiva Dott.ssa Vassallo, deposito del 16 ottobre 2023.

quindi un minuto prima rispetto all'invio del messaggio di cui sopra, v'è in effetti un tentativo di chiamata da parte dell'utenza mobile inglese +44 7459139984, utilizzata da Shamsa Batool, sull'utenza del fratello, l'imputato Hasnain Danish²⁸¹.

Ancora, sempre in relazione all'invio di tale messaggio vocale, è stato rilevato come lo stesso risulti immediatamente successivo a quello in cui è avvenuto lo scalo aereo del volo preso da Abbas Shabbar e Shaheen Nazia, previsto a Doha alle 23:05²⁸².

5. Le giornate del 30 aprile e del 1° maggio 2021: in particolare, le prove dichiarative.

Come noto, tra i soggetti escussi durante il dibattimento, l'unico fisicamente presente ai fatti, o meglio agli antefatti, occorsi nei giorni del 30 aprile e del 1° maggio 2021, risulta essere Ali Haider. Tuttavia, tenuto conto della peculiarità della sua posizione – dovuta, più che alla qualificazione ex art. 210 cod. proc. pen., al fatto di essere al contempo fratello della vittima, ma anche figlio, nipote e cugino degli odierni imputati – e considerata altresì la natura composita, per così dire, delle sue dichiarazioni, si ritiene opportuno dedicare al suo narrato una trattazione autonoma, che segua l'esposizione completa di tutte le altre emergenze processuali.

Dunque, per ora, si riporteranno le dichiarazioni testimoniali acquisite in relazione a tali giornate e rese da soggetti che, seppur non direttamente coinvolti o presenti ai fatti, hanno comunque offerto un contributo, più o meno utile, alla loro ricostruzione.

5.1 Ayub Saqib

Delle dichiarazioni rese dal testimone, nonché odierna parte civile, Ayub Saqib si è già ampiamente dato conto nella parte iniziale, in cui sono stati ricostruiti i mesi antecedenti al rientro a Novellara di Saman Abbas ed i giorni immediatamente precedenti la sua uccisione. Rispetto alla giornata del 30 aprile 2021, invece, si è fatto riferimento al contenuto della chat Instagram intercorsa tra i due dalle 12 del mattino sino alle 23:22, momento in cui i ragazzi si salutano e lo scambio di messaggi si interrompe.

Sempre in relazione alla giornata del 30 aprile 2021, occorre a questo punto fare riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dal giovane pakistano, in quanto il suo

²⁸¹ Cfr. pag. 78 verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023, esame Gandolfi.

²⁸² Cfr. pag. 77 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023, controesame Gandolfi, e copia biglietti aerei, allegato n. 1 delle produzioni documentali P.M. ud. 30 maggio 2023; sulla correlazione tra i contatti di Shamsa Batool e lo scalo aereo dei coniugi Abbas, si veda la memoria della difesa Noman Ul Haq depositata il 18 dicembre 2023, pag. 77 e ss.

esame, sia in incidente probatorio che in sede dibattimentale, ha consentito di chiarire l'esatta portata e la corretta collocazione temporale di diverse circostanze da lui riferite ed inizialmente riportate proprio al 30 aprile.

Procedendo con ordine, già in sede di incidente probatorio, a seguito delle contestazioni effettuate sia dal Pubblico Ministero che dalle Difese, il teste ha chiarito qual è stato, effettivamente, il momento in cui Saman Abbas gli avrebbe detto che, qualora non l'avesse sentita per 48 ore, avrebbe dovuto avvisare i Carabinieri: difatti, a fronte di quanto aveva inizialmente dichiarato – ossia che tale circostanza gli era stata riportata dalla ragazza proprio la sera del 30 aprile, attorno alle 23²⁸³ – Ayub ha chiarito che, in realtà, questa cosa Saman gliela aveva detta ben prima, ossia il 20 aprile, nel momento in cui stava per partire da Roma, per fare rientro a Novellara²⁸⁴.

Chiesto conto alla parte civile delle ragioni per cui in due diverse occasioni avesse invece collocato la circostanza nella tarda sera del 30 aprile, Ayub ha sostenuto che si sarebbe trattato di un problema linguistico, dovuto magari ad una errata traduzione dell'interprete²⁸⁵.

²⁸³ Cfr. pag. 14 verbale stenotipico 23 luglio 2021: Pubblico Ministero: *“Il 5 maggio lei ha detto ai Carabinieri di Alvito che ha sentito Saman, e Saman le diceva che, l'ha sentita appunto alle 23, quindi alle undici, e le diceva che se non avesse avuto notizie di lei avrebbe dovuto andare subito alla Polizia, le dice Saman”* (...).

²⁸⁴ Cfr. pag. 14 verbale stenotipico 23 luglio 2021 (*“Da quando era andata via da me, da qua, da me, mi aveva detto questa cosa... mi aveva detto questa cosa. Mi aveva detto questa cosa quando, il giorno 20, era andata a casa, e in quel momento mi aveva detto questa cosa”*) e pag. 51 verbale stenotipico udienza 29 settembre 2023: Avv. Petrelli: *“Mi puoi spiegare quando Saman ti ha detto questa cosa e per quale motivo te l'ha detta?”* Testimone Ayoub: *“Perché lei ha paura quando lei andata a casa, perché lei ha sempre paura. A me ha detto: “Allora se due giorni, tre giorni non mi senti allora tu parla con Carabinieri o chiama Carabinieri subito”, va bene, però...”* Avv. Petrelli: *“Ma quando te l'ha detto?”* (...) Testimone Ayoub: *“Quando lei è andata a casa... prima di andare mi ha detto lei tutto... quando noi insieme, quando noi insieme a Roma”*.

²⁸⁵ Cfr. pag. verbale stenotipico udienza 29 settembre 2023: Avv. Scarcella: *“Ti chiedo perché oltre al 5 maggio anche il 12 maggio 2021, quando tu sei andato a fare la denuncia ai Carabinieri di Alvito, hai detto di nuovo la stessa cosa del 5 maggio, te la leggo: “Il 30 aprile scorso sono riuscito ad avere l'ultimo contatto via Instagram con la mia fidanzata Saman Abbas, lei mi riferiva di essere preoccupata per la sua vita e mi lasciava dicendomi che avrei dovuto avvisare i Carabinieri se entro due giorni non l'avessi più sentita”. Quindi, il 5 maggio forse c'era un problema col traduttore, col mediatore, anche il 12 maggio, dopo una settimana, c'è stato un problema col traduttore, oppure anche il 12 maggio hai detto ai Carabinieri, come avevi fatto il 5, che questo messaggio di Saman: “Mi raccomando, se non mi senti per qualche giorno chiama subito i Carabinieri” l'hai detto il 30 di aprile? Quindi lo hai detto due volte, non una, Saqib, ti chiedo per favore di spiegare al Tribunale perché anche il 12 maggio hai detto che questo episodio è successo il 30 di aprile nell'ultima conversazione avuta con Saman. Testimone Ayoub: “Allora, poi prima guarda chi è mediatore il 5 di maggio e poi il 12 di maggio chi è mediatore... Se è sempre stesso allora va bene. Avv. Scarcella: “Credo che sia sempre la tua amica. Scusi, Parveen Saba... E tutte e due le volte lei c'era, Saqib”. Testimone Ayoub: “E allora è stesso. Va bene, se ha spiegato male e allora...” Presidente: “Quindi è lo stesso che ha spiegato male...” Testimone Ayoub: “Sì, non è che, va bene, se è un altro traduttore, se parla benissimo italiano e allora se lui spiegare bene ai Carabinieri...”*

Ancora, in dibattimento sono state chiarite le circostanze riportate da Saqib in merito allo schiaffo che il cugino Arfan avrebbe dato alla ragazza il pomeriggio del 30 aprile, laddove aveva dichiarato: “... Il giorno 30 Irfan è venuto dai suoi genitori, Irfan che è suo cugino. Il giorno 30 Irfan le ha dato una sberla. Irfan a Saman ha dato una sberla e ha detto: “Tu scappi di casa. Non ti vergogni?”. Ha detto così. Ha detto delle parolacce a Saman. Saman ha pianto molto quel giorno. E poi lui è andato via di casa. E le risposte che le ha dato Saman, mettendosi la mano..., lui in risposta a Saman, alle risposte che ha dato Saman, lui si è messo la mano sulla barba (come indicato dalla persona). Si è messo la mano, così come indicato, sulla faccia e ha detto: “A te ti ve... con te, a te, te la vedo dopo”, cioè: “A te ti vedo dopo”. Testuali parole. E poi lui va via di casa”; aggiungendo poi di aver ricevuto, sempre nella sera del 30 di aprile, un messaggio contenente una foto del viso della ragazza, per mostrare il segno lasciato dalla sberla che diceva prima²⁸⁶.

Ebbene, in aula la parte civile ha ammesso di avere sbagliato ad indicare il 30 aprile come data anche in relazione a tale circostanza, riferendo che in realtà l’invio della foto risaliva ai giorni precedenti, al 27 o 28 (invero, come già riportato, è emerso che la foto è stata inviata il 25 aprile dalla ragazza e dalla stessa era stata ricondotta ad uno schiaffo ricevuto dallo zio Zaman Fakhar, fratellastro del padre, la cui presenza in via Colombo 103, in tale occasione, non è stata però riscontrata dalla P.G.).

Sempre in relazione al 30 aprile 2021, poi, la parte civile ha affermato, sin dalle dichiarazioni rese in incidente probatorio, che quella sera Saman era molto spaventata: anche in relazione a tale affermazione sono stati richiesti chiarimenti al testimone, in quanto dalla lettura della chat Instagram di quella sera i due giovani appaiono molto tranquilli e sereni, scherzano e ridono spesso, mentre non si rinvengono messaggi in cui la ragazza si dice o, comunque, si mostra preoccupata: come già accaduto in altre parti del suo esame, Ayub ha allora spiegato la circostanza sostenendo che la ragazza gli avrebbe detto di essere spaventata a voce, ossia nel corso delle telefonate. Subito dopo, però, ha dichiarato di ricordare il messaggio in cui, quella stessa sera, Saman Abbas alle 19:56 gli ha scritto: “non c’è tensione, se dio vuole si farà tutto, non c’è tensione”²⁸⁷.

Del comportamento serbato da Ayub Saqib nei giorni successivi alla scomparsa di Saman Abbas, si darà conto quando si affronterà il merito della pretesa risarcitoria da

²⁸⁶ Cfr. pag. 10 e 37 verbale stenotipico 23 luglio 2021.

²⁸⁷ Cfr. pag. 10 e 37 verbale stenotipico 23 luglio 2021 e pag. 60 annotazione di P.G. su chat Instagram, formato pdf.

questi avanzata, trattandosi di aspetti che assumono rilevanza più per tale valutazione che per l'accertamento dei fatti.

5.2 L'educatrice Françoise Aniello.

Anche delle dichiarazioni rese dalla teste Aniello si è già dato conto nella parte iniziale, riportando quanto dalla stessa riferito in merito alla permanenza di Saman Abbas in comunità ed ai contatti immediatamente successivi al suo ultimo allontanamento. In questa sede, dunque, ci si limiterà a richiamare gli ultimi scambi intervenuti tra le due donne, in uno alle dichiarazioni rese in merito dalla testimone nel corso del suo esame, in cui ha dato lettura di messaggi ulteriori rispetto a quelli inizialmente depositati dalla Procura²⁸⁸:

Testimone Aniello: *“No, infatti mancano diversi messaggi. “Io ho sempre pensato che lui mentiva, chiamami quando sei da sola”, e lei mi ha risposto: “Okay”. “Se hai bisogno ci sono, lo sai che ti voglio bene”. “Fra, ti voglio dire una cosa però non dici a nessuno”, “Va bene”, “Lui mi ha detto che vai a casa” e ci sono delle emoji... “Giuro”, “Davvero?”, “Giuro” (...) E io chiedo: “Ma perché? Ti ha ingannata”. “Lui ha detto che così tu prendi i tuoi documenti, tutto”. “Non è giusto quello che ha fatto. Sì, però non dici a nessuno per favore”. “Va bene, stai tranquilla, cancella tutti i messaggi, non voglio che tuo fratello o i tuoi leggano, mi raccomando”. E lei mi risponde: “Okay, mio telefono ce l’ha lui”. “Saqib?”, io chiedo. “Sì”. “No, io rispondo”. “Giuro, non è colpa mia”, faccine che piangono. “Ma perché lui mi scrive e fa finta che non sa dove sei?”, le chiedo io. “Io non ho fatto niente”, mi risponde lei. “A me dice che è preoccupato per te. È un bugiardo”, dico io e lei mi ha messo il cuoricino. “Io non lo so perché lui fa così”, “Sì”, poi ha scritto. “Sono sconvolta – dico io – forse lo ha fatto perché voleva salvare la sua famiglia”. E lei risponde: “Forse è così”. “Forse – io dico sempre – ha preso dei soldi da tuo padre...”, e lei mi ha messo il cuoricino su questa frase, “...come dicevo io”, perché era una cosa di cui parlavamo. “Però io non lo so”, mi risponde. “Ti ricordi?”, le dico io, perché era un discorso che avevamo già affrontato. “Sì, lo so”. “Quando vuoi scrivermi”, le dico io. “Okay, grazie mille, Fra”. E poi il 29 mi ha ricontattata lei e mi ha scritto: “Fra, oggi io ti chiamo, ti dico tutto” e io le dico: “Va bene”. Il 30 le ho scritto io chiedendole: “Sami, come stai?”, e mi ha risposto: “Ho febbre. E voi come state? Mi manchi tanto”, mi ha detto lei. “Mi dispiace che stai male”, le dico io e lei mi ha messo un cuoricino. “Anche tu mi manchi tanto” e lei mi ha messo un cuoricino, “Ti penso sempre”, cuoricino. Poi ci sono delle emoji che piangono e io le chiedo: “Ma oltre alla febbre hai qualcos’altro?”. “No, solo febbre normale”. “È alta la febbre?”, “Sì”. “Povera, hai chiamato il medico? Ma a casa ti trattano bene?”. E lei mi ha risposto: “Perché quattro giorni non ho mangiato*

²⁸⁸ Si rinvia, per il dettaglio, al cd-rom contenente la chat completa tra Saman Abbas e Françoise Aniello, allegato n. 18, produzioni documentali P.M. ud. 30 maggio 2023.

niente, perché sono rabbia con la mia famiglia”, e poi mi ha risposto: “Un po’ sì”, penso si riferisca al trattamento, non lo so. E io le chiedo: “Sami, ma non è che Saqib legge i tuoi messaggi su Instagram?”. E lei mi risponde: “Non lo so, Fra, lui spento mio cellulare, forse che lui buttato, io non lo sapevo”. “Ma per entrare su Instagram hai una password?”, le chiedo io. “Sì”. “Meglio cambiarla”, “Okay”. “Io di lui non mi fido, Sami. Mi dispiace, sai che ci tengo tanto a te e lui mi ha preso in giro. Io ero preoccupata per te e lui sapeva dove eri”. E lei mi risponde: “No, niente, Fra”, poi aveva avviato una videochiamata ma io ero già uscita dalla chat perché dovevo riprendere il mio bimbo da scuola. E poi le ho scritto: “Adesso riposati, ti scrivo più tardi”, e poi c’è un’altra videochiamata persa. E poi lei mi dice di nuovo: “Fra, ti voglio dire tutta verità, però non lo so com’è che ti dico tutto, perché mia mamma e mio fratello sempre a camera mia dentro”. “Stai tranquilla, appena hai l’occasione, non rischiare nulla”, e lei mi ha messo il cuoricino, “Okay, va bene, Fra”. Poi il primo maggio le ho riscritto e anche il 2 chiedendole come stava e non ha risposto”.

Pubblico Ministero: “Perché lei non si fidava di Saqib?”

Testimone Aniello: “Non mi fidavo perché trovavo molto scorretto il fatto che lui, nonostante sapesse che Saman era in protezione, o comunque in una situazione delicata, veniva puntualmente a Bologna e la costringeva a fuggire, mettendola secondo me in pericolo”.

Pubblico Ministero: “Ne avevate già parlato?”

Testimone Aniello: “Ne avevamo parlato, avevo anche discusso animatamente con lui diverse volte, ma lui non ascoltava e quindi questa cosa la trovavo molto, molto scorretta”.

Pubblico Ministero: “Perché, dice, la costringeva Saman?”

Testimone Aniello: “La costringeva perché lei era molto dipendente da lui, era l’unica persona di cui si fidava veramente e quindi aveva un forte ascendente su di lei”.

Pubblico Ministero: “E lei queste cose le aveva dette a Saman? Ne aveva parlato anche con Saman stessa?”

Testimone Aniello: “Sì, sì, io parlavo molto con Saman”.

Pubblico Ministero: “Per aiutarla a superare questa...?”

Testimone Aniello: “Sì, sì, lo facevamo poi tutti, tutti le spiegavamo che le cose che accadevano non erano corrette”

Pubblico Ministero: “Va bene. E dopo, dopo questo ultimo messaggio, cosa è successo? Lei cosa ha fatto?”

Testimone Aniello: “Ho comunicato il contenuto di questi messaggi al Servizio Sociale tramite email, ovviamente prima alla comunità e poi al Servizio Sociale, perché tutto era accaduto mentre io ero a casa, quindi non in turno”²⁸⁹.

²⁸⁹ Cfr. pag. 150 e ss. verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

5.3 Amjad Arfan.

Prima di riportare il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, nelle limitate parti d'interesse, è doveroso richiamare le determinazioni assunte dalla Corte in ordine alla sua deposizione.

Il riferimento è, anzitutto, alla questione relativa alla inutilizzabilità ai fini di cui all'art. 500, comma primo, cod. proc. pen. dei verbali di sommarie informazioni successivi all'incidente probatorio di Ali Haider del 18 giugno 2021, questione ritenuta meritevole di accoglimento, alla luce delle inequivoche affermazioni accusatorie rivolte dal minore nei confronti del cugino Arfan, oltre che dello zio Zaman Fakhar, le quali - per le ragioni meglio esposte nell'ordinanza²⁹⁰ - avrebbero imposto la sua iscrizione: oltre alle argomentazioni in fatto ed in diritto ivi espresse, non può non rilevarsi, da un lato, il paradosso riscontrabile nel fatto che le dichiarazioni rese da uno stesso soggetto, nella medesima circostanza, siano state ritenute rilevanti e decisive in relazione alla posizione di alcuni degli imputati (ad esclusione dei genitori, non lambiti dalla deposizione e in ordine ai quali, in quella sede, non gli è stata rivolta alcuna domanda), ed invece inattendibili, *in parte qua*, con riguardo alle pure ripetute accuse rivolte dal ragazzo agli altri due familiari: si evidenzia, peraltro, che le affermazioni accusatorie di Haider nei confronti del cugino Arfan risultavano tra le rarissime sue dichiarazioni

²⁹⁰ Cfr. ordinanza 16 giugno 2023: "...la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, la qualità di indagato deve essere valutata non secondo un criterio formale, quale l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo quello sostanziale della qualità che il soggetto ha in concreto assunto, in base alla situazione esistente ed a prescindere dalle iniziative del pubblico ministero: spetta dunque al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese. (Sez. 6, Sentenza n. 20098 del 19/04/2016 Ud. Rv. 267129 – 01). Dando seguito a tali coordinate ermeneutiche, ritiene la Corte che nel caso di specie sussistano fondati elementi per ritenere che, quantomeno a far data dal 18 giugno 2021, a carico di Amjad Arfan emergessero precisi indizi di reità, stante le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da Ali Haider. Quest'ultimo, infatti, così come avvenuto con riguardo agli odierni imputati, ha reso dichiarazioni che la Corte ritiene avrebbero dovuto indurre – a garanzia della sua posizione e di quelle degli altri co-indagati – ad iscrivere Amjad nel registro degli indagati.

A fronte delle argomentazioni spese dal P.M., nel replicare alle eccezioni difensive, si rileva che l'adozione di tale iniziativa, nell'immediatezza, non solo avrebbe offerto maggiori garanzie sostanziali alle posizioni degli indagati, ma avrebbe altresì preservato l'ulteriore prosieguo delle indagini da eventuali profili di inutilizzabilità, quali quelli qui in esame. (...)

Ciò posto, ritiene la Corte che, alla luce di quanto emerso in sede di incidente probatorio, Amjad Arfan dovesse essere sentito in qualità di persona sottoposta ad indagine; a tanto consegue che a norma dell'art. 63 comma secondo cod. proc. pen., le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. La sanzione dell'inutilizzabilità erga omnes dei verbali di sommarie informazioni successivi al 18 giugno 2021 riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova e dunque l'impossibilità di un loro utilizzo ai fini di cui all'art. 500 cod. proc. pen., ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, quale quello testimoniale qui richiesto...".

riscontrate dalle immagini video, che riprendono difatti l'uomo recarsi il pomeriggio del 30 aprile a casa loro²⁹¹.

Né rilevano in senso contrario gli argomenti svolti dal P.M. e tratti dalle intercettazioni – sui quali peraltro la Corte non conviene, per le ragioni che si esporranno quando si vaglierà il materiale oggetto di captazione – in quanto, in ogni caso, detta valutazione avrebbe dovuto seguire e non precedere la doverosa iscrizione del soggetto, reiteratamente indicato quale istigatore e determinatore del proposito omicidiario.

Dall'altro lato, il citato paradosso si accentua ancora di più ove si consideri lo sviluppo successivo della vicenda: a settembre del 2021, infatti, dopo pochi mesi dall'incidente probatorio, in ragione della denuncia presentata dallo stesso Ali Haider, questa volta reputato quindi credibile, Amjad Arfan verrà iscritto proprio per il reato di cui all'art. 377 *bis* cod. pen. asseritamente commesso in danno di Ali Haider, appunto; ancora, il P.M., dopo aver “aggiornato” l'iscrizione a suo carico per concorso nel sequestro, omicidio e soppressione del cadavere di Saman Abbas a settembre dell'anno successivo, formulerà richiesta di archiviazione il 9 febbraio 2023, il giorno prima dell'inizio del processo²⁹²: l'aggiornamento del titolo di reato in relazione al quale si è proceduto, dopo un anno e mezzo, ad indagare Amjad Arfan contraddice in modo palese la tesi dell'accusa. Da ultimo, si segnala che in requisitoria lo stesso P.M. ha concluso sostenendo la falsità e/o reticenza della testimonianza di Amjad Arfan, ritenendo che quest'ultima, in uno alla sopravvenuta irreperibilità di Zaman Fakhar, confermassero quanto da sempre sostenuto da Haider²⁹³.

Il secondo ordine di questioni ha riguardato l'ambito di estensione della facoltà di astensione riconosciuta dall'art. 199 cod. proc. pen. ai prossimi congiunti dell'imputato, considerato il vincolo di parentela sussistente Abbas, Shaheen e Hasnain Danish (essendo il teste Amjad Arfan nipote di tutti e tre i citati imputati) e legittimante, quindi,

²⁹¹ Cfr. pag. 24 verbale incidente probatorio del 18 giugno 2021: minore Ali Haider “*Eh... anche prima ho detto e poi anche dopo, quando successa questa cosa, no?, di mia sorella, la sera là, poi il pomeriggio ha detto... ancora arrivato Irfan su un motorino, ha chiesto a mio papà che... di ucciderla.*”

²⁹² Cfr. richiesta e decreto di archiviazione del G.I.P., allegato n. 19 produzioni documentali P.M. ud. 30 maggio 2023.

²⁹³ Cfr. pag. 92 e 93 del verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023: Pubblico Ministero, dott.ssa Galli: “*...in realtà si tratta più di una connivenza, di una connivenza all'esito della falsa testimonianza reticente, che però non ha un substrato probatorio tale allo stato per integrare un concorso morale nell'omicidio. Per Fakhar c'è solo il consiglio e quindi vale sostanzialmente la stessa... E poi, è chiaro, si è reso proprio irreperibile alla testimonianza, quindi è chiaro che questo è un riscontro di quello che ha sempre dichiarato Ali Haider, cioè del fatto che comunque i due fossero assolutamente conniventi su questa circostanza*”.

l'esercizio della facoltà anzidetta. In quest'ottica, si è reso necessario chiarire che, ai sensi dell'articolo 307 comma quarto, cod. pen. – norma di portata generale che determina agli effetti propri della legge penale il significato e l'estensione della locuzione “prossimo congiunto” – i cugini restano all'evidenza esclusi da tale categoria.

Dunque, esclusa la facoltà per il teste di astenersi dal deporre in relazione agli imputati Noman Ul Haq e Ijaz Ikram ed escluso altresì che Arfan dovesse deporre, anche in relazione agli zii, in quanto parente anche della persona offesa²⁹⁴, si è poi reso necessario prendere posizione sulla eccezione relativa alla inscindibilità delle posizioni degli imputati che avrebbe imposto l'obbligo per il teste di rispondere indistintamente a tutte le domande: anche tale questione è stata rigettata in quanto fondata su di una pronuncia di legittimità non pertinente e relativa ad un caso in alcun modo equiparabile a quello odierno, in cui si è invece ritenuta operante la regola generale per cui la facoltà riconosciuta dall'art. 199 cod. proc. pen. è posta a tutela esclusiva del dichiarante legato da vincoli di parentela – assicurandogli di non esporsi ad una falsa deposizione, che risulterebbe comunque non punibile *ex art.* 384 cod. pen. (Sez. 6, n. 27060 del 27/05/2008, Amodeo, Rv. 240977) – e risulta indifferente alla stretta connessione tra le posizioni processuali, che renderebbero in ipotesi difficoltosa la scindibilità delle dichiarazioni sui concorrenti²⁹⁵.

²⁹⁴ In termini, si veda Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 12392 del 2018; in ragione di ciò, inoltre, è stata rigettata la questione sollevata da una delle parti civili, perché del tutto infondata considerato - da un lato - che l'esercizio di tale facoltà non può essere escluso in considerazione del rapporto di parentela tra il teste e la persona offesa, Saman Abbas, poiché appunto solo cugini, e rilevato - dall'altro - che nessun rilievo può assumere il fatto che un prossimo congiunto del teste sia a sua volta prossimo congiunto della persona offesa, considerato che nel caso di specie il prossimo congiunto del testimone deve intendersi al più quale danneggiato dal reato ma non persona offesa, che nel reato di omicidio è la sola vittima, unica titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

²⁹⁵ In termini, Cass. pen., Sez. I, Sentenza n. 42337 del 2019; in senso contrario, non rileva la pronuncia di legittimità citata dalla parte civile, ossia Cass. pen. sez. V, n.13529 del 2017, nella quale la questione affrontata era ben diversa ed atteneva alla validità delle dichiarazioni rese da colui che - pur essendo prossimo congiunto dell'imputato - non sia stato avvertito, in quanto persona offesa, della facoltà di astenersi dal deporre, allorché il reato offenda (anche) altre persone, ovvero allorché con una sola azione siano offese più persone: quindi, in quel caso, v'era un unico soggetto imputato di aver minacciato di morte sia il fratello che un terzo, in un unico contesto temporale e spaziale. È in quest'ottica che si spiega la risposta positiva fornita dalla Corte nell'occasione, giacché l'unitarietà della condotta ascritta all'unico imputato – non ricorrente nel caso che qui occupa – rende inscindibili le dichiarazioni del congiunto obbligato a deporre. Il principio di diritto, del resto, è massimato in termini (“*Il prossimo congiunto dell'imputato, il quale sia persona offesa dal reato insieme ad altro soggetto estraneo al rapporto familiare, non ha facoltà di astenersi dal deporre, secondo quanto previsto dall'art. 199, comma primo, cod. proc. pen.*”) che ben rendono conto della lontananza e non pertinenza del precedente rispetto al caso qui in esame.

Tutto quanto sin qui premesso, passando al merito delle sue dichiarazioni – utilizzabili, per le ragioni che si sono ampiamente esposte, solo nei confronti degli imputati Noman Ul Haq e Ijaz Ikram – sono emerse, anzitutto, una serie di circostanze che ben hanno dato conto della vicinanza di Amjad Arfan al nucleo familiare degli Abbas ed alla stessa Saman.

Tra queste, la sua partecipazione, nel dicembre 2019, alla festa celebrata in Pakistan per il fidanzamento della ragazza con Akmal Rukhsar, risultato peraltro essere cugino diretto dello stesso Amjad Arfan; il fatto che lo stesso, come lo zio Zaman Fakhar, fosse ben a conoscenza delle vicende sia pregresse che successive al collocamento in comunità di Saman Abbas, tant'è che ha riferito di aver ricevuto da Ali Haider le foto pubblicate sui social e ritraenti Saman e Saqib assieme; ancora, la circostanza, riscontrata anche sul piano documentale, che fosse lui, in sostanza, l'unico cugino con cui la giovane interloquiva, sia nei giorni della fuga in Belgio che nel periodo in cui si trovava in comunità, come dimostra il fatto che sia stato lui a fungere da intermediario tra la giovane ed i genitori, nel tentativo di convincerla a far rientro a casa, riferendo a riguardo che, però, la cugina gli diceva di non voler tornare dai genitori perché stava bene in comunità²⁹⁶.

Diversamente, ha raccontato il teste che con gli altri due imputati, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, pur essendovi rapporti normali ed occasioni di incontro a lavoro, non vi era una intimità o confidenza assimilabile a quella che lo stesso aveva con il nucleo familiare degli Abbas²⁹⁷.

Quanto invece ai giorni immediatamente precedenti alla uccisione della giovane ragazza, Amjad Arfan ha spiegato che in quel periodo era ammalato, per cui era rimasto casa, non recandosi a lavoro e non avendo contatti particolari con nessuno, né con

²⁹⁶ Cfr., per il dettaglio delle richiamate circostanze, pag. 42 e ss. verbale stenotipico ud. 16 giugno 2023.

²⁹⁷ Cfr. pag. 44 e ss. verbale stenotipico ud. 16 giugno 2023: Pubblico Ministero: “E con Ikram e Noman Ul Haq invece quando ha incominciato a...? Ha rapporti, ha avuto rapporti?” Interprete: “Non avevo particolari impegni, cioè, non avevo particolari legami, visto che comunque siamo cugini parlavamo, ma nulla di più”. Pubblico Ministero: “Parlavate uguale quindi a come parlavate nella famiglia o diverso? Cioè, avevate lo stesso rapporto, un rapporto diverso? Cerchi di farci capire” Interprete: “Dice che comunque era un rapporto diverso da come ce l’aveva con la famiglia, perché con loro poteva parlare, non so, magari c’era bisogno di chiarire qualcosa sui documenti e chiedevano un consiglio a lui su come fare e come non fare, per quanto riguarda il lavoro parlavano di lavoro e basta.” Pubblico Ministero: “Quindi, possiamo dire, cerchi di farglielo capire, quindi era un rapporto più intimo allora lo possiamo dire con la famiglia? Perché sul fatto di un consiglio per i documenti... C’era più confidenza?” Interprete: “Gli ho chiesto se condividevano qualcosa di privato, della loro vita privata e ha detto di no. Cioè, né loro condividevano con lui...” Pubblico Ministero: “Ikram e Noman Ul Haq?” Interprete: “Esattamente. E né lui condivideva le sue cose private con loro”.

Saman, né con la famiglia, tant'è vero che ha riferito di avere appreso solo dallo zio Zaman Fakhar del rientro a casa della cugina.

Ha dunque raccontato che l'unica occasione in cui ha incontrato Saman Abbas, in quel periodo, è stata quella del tardo pomeriggio del 30 aprile 2021 - ripresa dalle telecamere dell'azienda agricola, ed a cui si è già fatto cenno - in relazione alla quale ha spiegato di essersi recato a casa degli Abbas per consegnare il biglietto aereo per il Pakistan della zia Nazia. Ha poi aggiunto che, al momento del suo arrivo, erano presenti a casa Abbas, Nazia, Saman e Haider, di essersi intrattenuto in casa per 15-20 minuti circa e di non aver notato nulla di particolare nel comportamento della giovane e del fratello, raccontando che entrambi i ragazzi erano presenti al momento della consegna del biglietto, ma di non sapere se i due fossero a conoscenza o meno dell'acquisto del volo²⁹⁸; ha invece negato di aver avuto, in questa come in altre occasioni, discussioni o liti di alcun tipo con Saman Abbas.

Rispetto agli accadimenti successivi, ha dichiarato di essere tornato a lavorare in azienda il giorno successivo, il 1° maggio, e di ricordarsi di aver visto, oltre agli altri lavoratori, Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, anche loro impiegati quel giorno in azienda, rispetto ai quali ha raccontato di non aver notato nulla di particolare. Come ripreso dalle telecamere, al termine del turno di lavoro – dopo aver fatto quell'anomalo giro in moto lungo la carraia posta dinanzi a casa Abbas²⁹⁹ – Amjad Arfan viene ripreso entrare nell'abitazione, così come avverrà anche il successivo 3 maggio. Rispetto a tali occasioni sono stati richiesti al teste dei chiarimenti, che si riportano:

Parte Civile, Avv. Termanini: *“Bene. Quindi a un certo punto, se ho capito, lei il primo maggio va a casa di Saman (...) lui chiede a chi era in casa dov'è Saman?”*

²⁹⁸ Cfr. pag. 77 verbale stenotipico ud. 16 giugno 2023: Parte Civile, Avv. Termanini: *“Prima ha detto che Haider e Saman erano presenti?”*. Interprete: *“Sì”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Haider e Saman sapevano dell'acquisto del biglietto aereo?”* Interprete: *“Non lo so, perché a me è stato detto da Abbas, è stato Abbas a dirmelo”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Sì, però quando lui consegna il biglietto... Allora, faccio un'altra domanda, ha ragione. Haider e Saman fanno dei commenti sull'acquisto del biglietto?”* Interprete: *“No, non mi hanno chiesto niente”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Cioè, non dicono: “Ma perché è stato acquistato questo biglietto, ma dove vai?””*. Interprete: *“No, non da me”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Rimangono totalmente in silenzio?”* Interprete: *“Stavano parlando tra di loro”*.

²⁹⁹ Si è già detto che, dall'analisi delle telecamere dell'azienda, risulta che alle 12:06 del 1° maggio, subito dopo che Ivan Bartoli va via dall'azienda a bordo del suo pick-up, si vede Amjad Arfan seguirlo a bordo del suo scooter: l'uomo sembrerebbe andar via dall'azienda, al termine del turno di lavoro, ed invece lo si vede avviarsi lungo la strada serrata in cui la sera prima è stata vista per l'ultima volta Saman Abbas e riapparire dopo un minuto, per poi posare lo scooter e fare ingresso a casa degli zii;

Interprete: *“Sì, avevo chiesto ad Ali e mi ha risposto che era nella comunità”.*

Parte Civile, Avv. Termanini: *“Chiede precisazioni, oppure gli chiede: “Come è tornata in comunità? Perché è tornata in comunità?”, chiede perché è tornata in comunità?”*

Interprete: *“No, non ho più chiesto niente”.*

(...) Parte Civile, Avv. Termanini: *“...dopo il primo, cioè dal primo maggio e i giorni successivi lui ha provato a contattare Saman visto che gli avevano detto che era in comunità?”*

Interprete: *“Non ci ho più parlato, da quando è tornata a casa poi non ho più parlato con lei”.*

Parte Civile, Avv. Termanini: *“E come mai non ha più provato a contattarla, se prima invece aveva contatti?”*

Interprete: *“Era una faccenda anche prima riguardante la famiglia, era stata la mamma prima a chiedermelo e quindi era il motivo per cui io avevo cercato di convincerla, dopodiché quando è tornata a casa io non ci ho più parlato”.*

(...) Parte Civile, Avv. Termanini: *“E non ha ritenuto di richiedere a Saman come stava i giorni successivi al primo maggio?”*

Interprete: *“Haider mi aveva detto, mi aveva informato che lei fosse andata via, quindi poi non ho reputato importante chiederglielo. Ho pensato che non fosse una cosa giusta da chiedere, quindi poi lei è andata via e io non ho più chiesto niente”.*

(...) Parte Civile, Avv. Termanini: *“Senta, il 3 maggio, perché va a casa di Saman anche il 3 maggio, chiede dove è Saman?”*

Interprete: *“Sì, ho detto anche prima, sono andato a casa loro e ho chiesto dove fosse”.*

Parte Civile, Avv. Termanini: *“E cosa le hanno risposto?”*

Interprete: *“Che era andata in comunità”.*

Parte Civile, Avv. Termanini: *“Senta, quindi, è la domanda che avevo fatto prima poi è passata, lei non vedendo Saman sospettava che le fosse successo qualcosa, che a Saman fosse successo qualcosa?”*

Interprete: *“Dice: “Io non posso saperlo se le è successo qualcosa o meno se non l’ho vista”.*

Parte Civile, Avv. Termanini: *“Questo è corretto, ma infatti la domanda è di tipo diverso. Lui ha pensato nella sua testa che le fosse successo qualcosa?”*

Interprete: *“No, non ci ho mai pensato”.*

Parte Civile, Avv. Termanini: *“Le faccio una contestazione, sulla base di un verbale che sulla base del fatto della vostra ordinanza dovrebbe essere utilizzabile... Verbale 12 maggio 2021. Lei, e dovrebbe tradurre, le chiesero: “Sa dove si trova attualmente Saman?”, chiesero a lui: “Dove si trova attualmente Saman?”. Lui disse: “Non sono a conoscenza di dove possa trovarsi Saman, anche se sinceramente nutro forti sospetti – e traduca “forti sospetti” – che le possa essere accaduto qualcosa per una serie di circostanze”. Lo ricorda?”*

Interprete: *“Sì”.*

Parte Civile, Avv. Termanini: *“Ah, bene. Quindi ci può dire, senza che legga anche l'altra parte, quali erano le circostanze secondo cui nutriva forti sospetti che le potesse essere successo qualcosa?”*

Interprete: *“Il 12 maggio i Carabinieri la stavano cercando, per questo avevo detto questa cosa”*.

Parte Civile, Avv. Termanini: *“No, la domanda è un'altra (...) Cioè, visto che lui ha confermato di avere avuto forti sospetti che le fosse successo qualcosa, quali sono i motivi per cui aveva questi forti sospetti?”*

Interprete: *“Quando i genitori sono andati via e sono andati via tutti ho avuto qualche dubbio che qualcosa non tornasse, su questa base”*

Parte Civile, Avv. Termanini *“E cosa intende? Cioè, credeva che le fosse successo qualcosa, ma intendeva qualcosa di grave? Qualcosa in che senso, che cosa pensava...?”*

Interprete: *“Non ricordo adesso esattamente il motivo per cui avevo il dubbio, però diciamo l'importante era il fatto che loro fossero andati via tutti quanti ed era il motivo per cui avevo questo dubbio”*.

Parte Civile, Avv. Termanini: *“Pensò che fosse stata uccisa?”*

Interprete: *“No, non ho mai pensato a questo”*.

Parte Civile, Avv. Termanini: *“Qualcuno le disse che era stata uccisa?”*

Interprete: *“No”*³⁰⁰.

Per il resto, il teste ha riferito di circostanze relative al successivo allontanamento dei due cugini da Novellara ed alle minacce rivolte a lui da Alì Haider, sulle quali si tornerà nel prosieguo; richiestogli invece da uno dei difensori di parte civile se in Pakistan, in quel periodo, vi erano parenti che non stavano bene, Amjad Arfan ha raccontato di sapere, perché a sua volta riferitogli dalla madre, che all'epoca dei fatti la sorella di Nazia era malata.

5.4 Le dichiarazioni di Singh Taswinder e di Hussain Farooq.

Le testimonianze che di seguito si riportano concorrono, assieme agli altri dati emersi, a definire i termini in cui è avvenuta l'organizzazione e la successiva partenza per il Pakistan degli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia la mattina del 1° maggio 2021, assumendo rilievo, quindi, anche in relazione alla contestata natura premeditata dell'omicidio.

Iniziando dalle dichiarazioni di Singh Taswinder - gestore del “Punjabi Market” di Novellara presso il quale venivano normalmente acquistati i biglietti per il Pakistan -

³⁰⁰ Cfr. verbale stenotipico ud. 16 giugno 2023, pag. 73 e ss.

occorre anzitutto precisare che, al netto di alcuni ricordi del testimone, comprensibilmente non tutti precisi, risulta comunque documentalmente che l'acquisto dei due biglietti aerei è avvenuto, rispettivamente, il 28 aprile 2021, quanto a quello intestato a Shaheen Nazia, ed il 29 aprile 2021 quello a nome di Abbas Shabbar.

Ciò premesso, il testimone ha riferito che, nelle giornate appena precedenti – orientativamente tra il 25 ed il 27 aprile – ha ricevuto una telefonata di Abbas Shabbar che gli aveva chiesto un preventivo per un biglietto per il Pakistan di solo andata, precisando quanto segue *“Come mi ha chiamato mi ha detto che c'è qualcuno in famiglia che non sta bene e sua moglie deve andare. Io quel giorno lì ho detto solo il prezzo e la data quando mi ha chiesto lui e basta, però il secondo giorno è arrivato un altro signore a prendere il biglietto”*³⁰¹. Ha riferito, difatti, che il 28 aprile è stato Amjad Arfan a recarsi presso la sua attività per acquistare materialmente il biglietto di andata da Milano Malpensa a Lahore, Pakistan, per la mattina del 1° maggio 2021, come del resto riferito in udienza dallo stesso Arfan³⁰².

In relazione invece al secondo biglietto, acquistato il 29 aprile 2021, Singh ha riferito che anche in tale occasione non si era presentato direttamente Abbas Shabbar in negozio, e neppure Amjad Arfan, ma un altro ragazzo, sempre parente di Abbas.

A riguardo, deve evidenziarsi che il teste - diversamente da quanto accaduto per il primo biglietto che si è detto sicuro essere stato acquistato da Arfan - si è mostrato confuso, dichiarando in aula di non ricordare se il secondo biglietto fosse stato acquistato da Ijaz Ikram o da Noman Ul Haq, ribadendo comunque di non ricordarsi bene. In realtà, come sosterrà anche l'ufficio di Procura in sede di requisitoria, può ritenersi che – in considerazione di quanto restituito dalle immagini di video sorveglianza e dai tabulati telefonici del 29 aprile 2021 – ad acquistare il secondo biglietto sia stato Hasnain Danish³⁰³: si è già detto, infatti, che è lui a recarsi in bici in direzione di Novellara alle 17:43 del 29 aprile, come dimostra il fatto che la sua utenza (235) aggancia la cella di Novellara durante la chiamata che alle 17:52 effettua ad Arfan Amjad; è sempre lui che fa rientro a casa degli Abbas alle 18:33 di quel pomeriggio,

³⁰¹ Cfr. pag. 99 e ss. verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

³⁰² Cfr. produzioni documentali P.M. ud. 30 maggio 2023, allegato 1).

³⁰³ Cfr. pag. 70 verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, P.M. Dott.ssa Galli: *“...E c'è l'acquisto del biglietto, devo dire quindi che secondo gli esiti investigativi della Procura è lui che compra il biglietto, il primo biglietto di Nazia, questo perché, per quanto il venditore del Punjabi Market ha riconosciuto o Ikram o Noman Ul Haq, il giorno in cui il biglietto viene acquistato Ikram e Noman Ul Haq stanno in azienda agricola, i tabulati sono compatibili con l'azienda agricola, quello che invece va a Novellara e c'ha i tabulati compatibili con quell'acquisto è Danish...”*

estraendo dalla felpa quella che sembra essere una busta di carta bianca; diversamente, i dati ricavabili dalle telecamere e dai tabulati escludono che possano essere stati Noman Ul Haq o Ijaz Ikram a recarsi a Novellara per acquistare il biglietto.

Quanto alle altre circostanze in cui gli era accaduto di vendere dei biglietti alla famiglia Abbas, ha riferito di ricordarsi dei tre biglietti venduti nel 2019, intestati ai due genitori ed a uno dei due figli, non ricordando quale (ma è pacifico si tratti di Saman Abbas, trattandosi del viaggio in Pakistan in cui avverrà il fidanzamento con Akmal Rukhsar), mentre ha riferito di non ricordare, o meglio, di ritenere di non aver venduto alcun biglietto per la data del 17 novembre 2020.

Ancora, al teste sono stati domandati dei chiarimenti su quelli che, normalmente, sono i tempi ed i costi richiesti per la prenotazione di un viaggio del genere, in ordine ai quali ha riferito che i biglietti si trovano facilmente, a tariffe contenute e senza necessità di prenotare con particolare anticipo³⁰⁴.

Nel corso del controesame condotto dalla difesa di Ijaz Ikram, poi, sono emersi alcuni chiarimenti in ordine ai contatti intervenuti prima dell'acquisto dei biglietti, che di seguito si riportano:

Difesa, Avv. Petrelli: *“In merito alle chiamate che ha ricevuto prima della vendita del primo biglietto... Ha detto che è stato il signor Abbas a contattarla?”*

Testimone Singh Taswinder: *“Sì, lui?”*

Difesa, Avv. Petrelli: *“È sicuro?”*

Testimone Singh Taswinder: *“Sì?”*

Difesa, Avv. Petrelli: *“Ecco, allora io le faccio una contestazione, in quanto nel verbale di individuazione fotografica del 16 marzo 2022 lei afferma di avere ricevuto nei giorni precedenti gli acquisti delle chiamate telefoniche da parte di Arfan, a mezzo delle quali chiedeva informazioni sui prezzi dei biglietti per il Pakistan”*.

Testimone Singh Taswinder: *“Sì, chiedeva anche lui?”*

Difesa, Avv. Petrelli: *“Quindi sia Shabbar che Arfan la contattavano... per lo stesso motivo?”*

³⁰⁴ Cfr. pag. 103 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023: Parte Civile, Avv. Iannuccelli: *“Per una partenza come quella prenotata da Shabbar... si trova posto subito, da oggi a domani, o bisogna prenotare, c'è un tempo?”* Testimone Singh Taswinder: *“No, si trovano facilmente”*. Parte Civile, Avv. Iannuccelli: *“Si trovano facilmente?”* Testimone Singh Taswinder: *“Sì, sì”*. Ancora, a pag. 105: Parte Civile, Avv. Fava: *“Sì, io una domanda, perché non ho trovato nel biglietto fotocopiato il prezzo, quanto costa un viaggio, suppongo che prenotato prima abbia un prezzo e prenotato all'ultimo, dice che ha pagato in contanti?”* Testimone Singh Taswinder: *“I biglietti praticamente per Asia, maggior parte, avendo le tariffe etniche, si partono da solo andata 250 in su, però facilmente si trova da 250, 270, 280 e possono variare tutti i prezzi”*.

Testimone Singh Taswinder: *“Sì, avevano contattato, come quello che mi ricordo adesso, tre mesi fa e fatto un altro biglietto, sempre questo ragazzo Arfan Amjad, perché è da anni che è nostro cliente della biglietteria”*.

Difesa, Avv. Petrelli: *“No, okay, però io voglio sapere prima della vendita del biglietto il giorno 28, nei giorni precedenti è stato chiamato da Shabbar Abbas o dal signor Arfan?”*

Testimone Singh Taswinder: *“Un giorno prima aveva chiamato Shabbar, però qualche giorno prima aveva chiamato anche questo ragazzo Arfan chiedendo solo biglietto però”*.

Difesa, Avv. Petrelli: *“Okay. E riguardavano sempre un viaggio per il primo maggio?”*

Testimone Singh Taswinder: *“No, lui aveva chiesto i prezzi solo, dicendo in questi giorni quello che costa meno”³⁰⁵*.

A tale riguardo, si evidenzia che, dall’analisi del tabulato telefonico dell’utenza in uso ad Amjad Arfan e dall’esame della copia forense del suo cellulare, è emerso che l’unica occasione in cui Singh Taswinder è stato contattato da Arfan è quella del 14 aprile 2021, dunque ben sei giorni prima dell’inatteso rientro a casa di Saman Abbas³⁰⁶.

In relazione a tale prospettazione – che ancora l’inizio della programmazione del viaggio in Pakistan, quantomeno quello di Shaheen Nazia, ad un momento antecedente a quello del rientro a casa della ragazza – deve richiamarsi il passaggio della testimonianza resa dalla assistente sociale Oliva: la stessa, difatti, oltre ad aver riferito che spesso capitava che Abbas telefonasse per chiedere di poter vedere o sentire la figlia, perché la famiglia, e la moglie soprattutto, stava male a causa dell’allontanamento della figlia, ha confermato, nello specifico, il contenuto di una telefonata avvenuta in data 19 aprile 2021, in cui l’imputato le aveva parlato della programmata prossima partenza di Nazia per il Pakistan, pur riferendole che non era ancora stato acquistato il biglietto³⁰⁷.

³⁰⁵ Cfr. pag. 105 e 106 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

³⁰⁶ Cfr. copia forense del telefono huawei p40 lite in uso ad Amjad Arfan; rispetto ai tabulati telefonici si segnala che il dato si rinviene sia in quelli acquisiti nell’ambito del p.p. 2318/2021, produzioni P.M. ud. 30 maggio 2023, all. 24 (Wind3, cartella 21219425 REP_UNICO_0046120480), che in quelli di cui all’allegato 23 delle stesse produzioni, successivamente acquisiti nel parallelo procedimento n. 1489/2022 (Decreto 24 marzo 23 Posta Certificata Law_ Traff_00013163342023-27586465, File Rep Unico 0046584531-1-2.txt password y8g16334): nell’ambito di quest’ultimo documento, poi, si rinviene anche la scheda anagrafica da cui si trae che l’utenza finale 747 chiamata da Amjad Arfan nell’occasione è riconducibile al titolare del Punjabi market, Singh Taswinder.

³⁰⁷ Cfr. pag. 76 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“Mi conferma, dottoressa, lo ha detto prima, la telefonata invece con Abbas Shabbar, il papà di Saman, interviene il 19 di aprile, è corretto?”* Testimone Oliva: *“Sì”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Mi conferma che in quella occasione, quindi il 19 di aprile, prima che Saman facesse ritorno a casa, Shabbar le aveva riferito che la moglie voleva tornare in Pakistan indi per cui aveva desiderio di vedere la figlia?”* Testimone Oliva: *“Sì”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Mi conferma che in quella occasione lei chiese a Shabbar Abbas se erano già stati acquistati*

Venendo ora alle dichiarazioni di Hussain Farooq, conducente della Opel Zafira che la mattina del 1° maggio ha provveduto al trasporto dei due coniugi a Milano Malpensa, questi ha riferito che la richiesta gli era pervenuta per il tramite di tale Mudaser – ossia il soggetto con cui, in effetti, risultano dei contatti telefonici di Abbas nella giornata del 30 aprile³⁰⁸ – il quale lo avrebbe contattato la stessa mattina del 1° maggio; nel prosieguo, però, il teste ha precisato che in realtà era stato già contattato la sera prima, mentre la mattina del 1° maggio ha provveduto lui a chiamare Abbas su WhatsApp, tramite l’utenza 388/3886163, a lui in uso.

Il teste non è riuscito ad indicare con precisione quando sarebbe stata effettuata tale telefonata – orientativamente tra le 9 e le 9:20 del mattino – ma ha riferito, comunque, di essere giunto presso l’abitazione di via Colombo 103 attorno alle 9:30, come di fatto evincibile dalle video riprese delle telecamere dell’azienda, le quali danno altresì conto della presenza di altre due persone a bordo e dell’attesa precedente alla partenza, di circa 5/6 minuti; quanto al tempo impiegato per il tragitto, ha riferito il testimone che il viaggio è durato, più o meno, un’ora e mezza/un’ora e quarantacinque, con arrivo a Malpensa attorno alle 11:20.

5.5 Le dichiarazioni di Ivan Bartoli.

Della partenza dei due coniugi per il Pakistan è stato ovviamente chiesto conto anche al datore di lavoro di Abbas Shabbar, il quale ha riferito che, come invero accaduto in altre occasioni, non era stato preavvisato della partenza. Dunque, domandato al teste quando ne sarebbe venuto a conoscenza, lo stesso ha riferito che *“...l’ho scoperto quando ho chiamato ripetutamente Shabbar per dargli un ordine di lavoro convinto che il lunedì venisse al lavoro e non rispondendomi, avevo fretta e ho chiamato Ali. Ho chiamato Ali Haider, perché avevo il numero anche di Ali, che quando capitava che non mi rispondeva Shabbar chiamavo lui, e Ali mi ha informato del fatto che Shabbar era andato di corsa in Pakistan perché*

i biglietti?” Testimone Oliva: “Sì”. Difesa, Avv. Scarcella: “Mi conferma che in quella occasione Shabbar Abbas le disse che al momento ancora non erano stati acquistati...” Testimone Oliva: “Sì”. Difesa, Avv. Scarcella: “...seppure la moglie doveva partire per il Pakistan?” Testimone Oliva: “Sì, confermo”.

³⁰⁸ Si è già fatto riferimento a quanto dichiarato, in merito, dal Maresciallo Gandolfi all’udienza del 19 maggio 2023, laddove ha riferito che *“Dall’analisi del traffico telefonico dell’utenza mobile in uso a Shabbar, la 395, durante questa assenza vediamo che ha chiamato una utenza che aggancia una cella Orio al Serio, questa utenza è la 371/1704670, risultata essere intestata a Mohammad Mudaser e, come ho riferito, l’aggancio cella di Shabbar è tra Guastalla-Suzzara Novellara, l’aggancio cella dell’interlocutore invece si attesta ad Orio al Serio in provincia di Bergamo. Alle successive 07:40, parliamo sempre di Shabbar Abbas, riceve una chiamata sempre dall’utenza in uso e intestata a questo Mudaser per un impegno di 10 secondi. Alle 07:44 vi è un nuovo tentativo di chiamata da parte di Shabbar verso Mudaser, poi alle 07:51 Mudaser ricontatta Shabbar per un impegno di 51 secondi...”*

avevano una zia morente, quindi la domenica presumo. L'ho chiamato la domenica per il lunedì, secondo me era domenica (...) Naturalmente ho chiesto spiegazioni ad Ali, poi dopo il lunedì mattina sia Ali che Danish sono venuti e mi hanno spiegato che c'era questa zia morente, mi hanno chiesto dei soldi perché avevano bisogno di un acconto perché sennò gli moriva la zia e quindi sono venuti loro due mi hanno tampinato un po' per questa cosa”³⁰⁹.

Il testimone ha proseguito riferendo anche dei successivi contatti intervenuti con l'imputato nel mese di maggio: “...lo avevo chiamato perché naturalmente doveva essere corso a casa, ma sarebbe tornato prima della stagione, quindi l'ho chiamato via WhatsApp... Mi hanno dato l'idea i ragazzi, mi hanno detto: “Chiamiamolo su WhatsApp che risponde”, quindi ho chiamato e gli ho chiesto spiegazioni e gli ho chiesto di tornare, ho detto: “Guarda che cominciamo la stagione fra venti giorni, se vai a casa in piena stagione”, cioè, per noi era anche comunque un disagio notevole, perché bene o male conosceva tutte le nostre dinamiche. E lui mi ha rassicurato tranquillamente che sarebbe tornato, la prima volta, due volte l'ho sentito...Poi un'altra sera, 15/20 maggio, quando comunque è cominciato ad esserci qualche sospetto da parte dei Carabinieri, eccetera, anche se non pensavamo ancora al peggio, l'ho richiamato per chiedergli ancora conferma e gli ho chiesto in questa occasione dove fosse Saman, gli ho detto: “Guarda che qua c'è un gran casino, mi hai lasciato nei guai perché qui c'è un gran casino, cominciano ad arrivare delle persone che chiedono e devi venire a spiegare tu, perché io cosa devo dire, cioè, dov'è?”. E lui mi ha continuato a confermare che la ragazza era scappata e che lui sarebbe tornato: “Io torno”, mi dava anche la data, “Il fine maggio arrivo, non ti preoccupare, torno e poi dopo mettiamo a posto tutto”, questo mi rispose in quella occasione”.

5.6. L'attività tecnico scientifica svolta dal R.I.S. di Parma: in particolare, le testimonianze di Paolino e Casamassima.

Degli accertamenti tecnici svolti dal Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma in relazione alla giornata del 29 aprile 2021 si è già dato conto. In questa sede, facendo sempre riferimento alla testimonianza del Brigadiere Saverio Paolino, è necessario riportare l'attività tecnica svolta al fine di riprodurre “quanto registrato dalla telecamera del sistema di video sorveglianza dell'abitazione Iemmi Dario, sita in Campagnola Emilia via Comunale per Novellara cv 2 nella nottata del 1° maggio 2021 alle ore 01:17 circa”, con specifico riferimento alla comparsa di bagliori luminosi in movimento nella porzione di area posta presumibilmente al termine delle serre dell'azienda agricola “Le Valli” di Bartoli.

Con riguardo al sopralluogo svolto a tal fine, nella nota tecnica in atti si legge che l'intervento è stato svolto nei pressi dell'abitazione di Iemmi Dario in data 13 ottobre

³⁰⁹ Cfr. pag. 60 verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

2022, precisandosi, in premessa, che la telecamera del sistema di videosorveglianza dell'abitazione sopraccitata, posta nel sottotetto dell'edificio, non risulta - sulla base delle informazioni acquisite, nonché dal confronto diretto dei fotogrammi prelevati - sostituita o variata in posizione e/o orientamento tra la data dell'evento e la data di intervento; ancora, si precisa che lo stato delle cose e dei luoghi in esame non è risultato essere del tutto equiparabile a quello ripreso alla data dell'evento, mentre si segnala che le condizioni metereologiche e la fase lunare del giorno 10 maggio 2021 e del 13 ottobre 2022 sono, invece, risultate compatibili.

È stato poi spiegato che, durante l'attività tecnico scientifica, sono stati svolti vari test al fine di definire l'area in cui dei bagliori luminosi appaiono nel video dell'evento (direzione: da destra verso sinistra); in particolare, sono stati effettuati dei test posizionando la fonte di illuminazione a diverse altezze, orientamenti e distanze dalla telecamera dell'abitazione Iemmi, concentrando le prove nell'intorno apparente dei due bagliori luminosi comparsi ad una distanza temporale di circa 6 secondi (riportati in Fig. 2 e considerati come punti estremi dell'evento) dal sistema di videosorveglianza nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021.

Dunque, effettuando delle simulazioni di tali bagliori a posizioni note sul terreno e registrando con lo stesso sistema di videosorveglianza gli eventi, è stato possibile effettuare un confronto diretto tra i "fotogrammi-evento" ed i "fotogrammi-esperimento", giungendo ai risultati analiticamente esposti nella nota tecnica e confluiti poi nelle relative conclusioni, che di seguito si riportano:

"In base a quanto emerso dall'attività tecnica svolta in data 13 ottobre 2022 presso Novellara è possibile concludere che:

1. la tipologia di fonte luminosa responsabile dei bagliori non è, ad ora, determinabile, in quanto, l'intensità luminosa percepita dalla telecamera di sicurezza dell'abitazione varia non solo in funzione della distanza, ma anche in funzione dell'orientamento e dalle caratteristiche costruttive della fonte stessa;

2A. è da escludersi la zona compresa tra l'abitazione Iemmi e Strada Reatino come area su cui era presente la fonte di illuminazione responsabile dei bagliori luminosi apparsi nella notte del 1° maggio 2021;

2B. i bagliori luminosi oggetto di richiesta sono, verosimilmente, riconducibili ad un'area situata oltre Strada Reatino, come riportato in Fig. 14. Se i bagliori luminosi fossero specificatamente su Strada Reatino, gli stessi sarebbero da posizionare ad una

altezza superiore a quella oggetto di test (per una serie di motivazioni circostanziali e logiche, si ritiene tale eventualità meno verosimile)”³¹⁰.

Passando agli accertamenti tecnici su cui ha deposto il Maresciallo Capo Casamassima, in servizio presso la Sezione di Biologia del R.I.S. di Parma, questi ha descritto l'attività di laboratorio svolta sui reperti inviati dal Nucleo Investigativo di Reggio Emilia: in particolare, i primi reperti inoltrati consistevano in degli scrub subungueali e, poi, degli indumenti relativi alla vittima: dai primi è stato ottenuto il profilo genotipico di Ijaz Ikram, mentre dai secondi – ossia dai pantaloncini e dal reggiseno – è stato ricavato il profilo genotipico di Saman Abbas. Successivamente, sono stati inoltrati ed analizzati gli ulteriori reperti, tra i quali un giubbino felpato, in uso ad Hasnain Danish³¹¹.

Richiesto al teste di soffermarsi specificamente sugli accertamenti svolti con riguardo a quest'ultimo reperto (il n. 9), Casamassima ha riferito che “...*Su questo giubbino sono state fatte due ispezioni successive, praticamente sulla prima sono stati fatti 8 prelievi, quindi dal 9-1 al 9-8 sostanzialmente, è stato testato un po' a campione tutto il giubbino felpato, sono stati fatti vari test, quali Amilasi Test, Combur Test, quindi per la ricerca generica di sangue, ricerca specifica di sangue, è stato fatto l'Amilasi Test per la ricerca di saliva, e abbiamo fatto appunto 8 prelievi che sono descritti, se avete bisogno, a pagina 1 di 16 della relazione tecnica (...)* Vado nel concreto, da qui il prelievo più importante a nostro avviso è il 9-22, che è quello fatto sulla schiena del giubbino felpato, da questo profilo qui abbiamo ottenuto una mistura, un profilo complesso, formato da ovviamente matrici biologiche di varia natura. È fondamentale dire che intanto il reperto era in condizioni di sporcizia notevoli, era interessato da fango, da materiale, da residui eterogenei e soprattutto il prelievo è stato fatto all'esterno e ovviamente essendo un abito è a contatto con delle fonti esogene di varia natura, quindi il profilo ce lo aspettavamo brutto in realtà, ed era brutto, perché era veramente una mistura complessa. Da questa mistura è evidente il contributo genetico del materiale detentore del giubbino felpato e si riesce anche a deconvolvere il profilo genotipico di Ikram e in misura minore, come componente minoritaria, il profilo della vittima, di Saman Abbas. Ovviamente, per dare supporto statistico alle nostre valutazioni, abbiamo fatto dei calcoli statistici (...) Sostanzialmente le ipotesi che abbiamo formulato sono che questo profilo misto fosse composto da almeno 4 matrici biologiche, tre delle quali nell'ipotesi accusatoria, che è una mera cosa letterale, l'ipotesi accusatoria è intesa come l'ipotesi

³¹⁰ Cfr. pag. 9 della nota tecnica del 7 novembre 2022 e verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023, pag. 57 e ss.

³¹¹ Cfr. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023: Testimone Casamassima “...*In realtà ci arriva come giubbotto di Danish, perché dagli atti che ci manda il RONInv risulta che lo hanno sequestrato nel posto dove lui era domiciliato, in più abbiamo fatto anche un bottiglietta d'acqua, era il reperto 16, che è un confronto, c'è stata inoltrata a scopo di confronto e abbiamo appunto associato il campione di confronto, quindi la bottiglietta d'acqua, al giubbotto, quindi è lo stesso profilo genotipico...*”

che fa il prosecutor, quindi la Procura, e l'ipotesi difensiva, anche questa è una mera parola, cioè è un termine letterale, è solo ed esclusivamente per definire due ipotesi mutualmente esclusive. Quindi, nell'ipotesi accusatoria è stato ipotizzato che questa mistura fosse composta da quattro soggetti, ovvero Danish, Ikram e Abbas Saman ed un soggetto ignoto, e nell'ipotesi difensiva abbiamo dato per assodato la presenza del profilo di Danish perché era il materiale utilizzatore del giubbotto e abbiamo ipotizzato tre individui ignoti, quindi che la mistura fosse formata da dei profili ignoti, non riconducibili a quelli ipotizzati precedentemente. L'indice LR ci ha dato un valore di circa 1.700 per questa ipotesi, che è un supporto moderato insomma”.

Di tale ultima affermazione è stato chiesto conto nel corso del controesame, in quanto nella relazione a firma dello stesso Maresciallo il supporto viene in realtà definito come “debole”: sul punto, il teste ha confermato tale circostanza, spiegando che, sebbene secondo le linee guida il valore di 1.700 indurrebbe a discorrere di sostegno moderatamente forte, ci si è espressi in termini più cauti in considerazione del fatto che il profilo genotipico era interessato da eventi stocastici in grado di produrre artefatti di amplificazione; ha quindi concluso affermando “mi sento di dire che noi quel profilo lo vediamo, il profilo della vittima noi in quel misto lo vediamo, a livello matematico è supportato moderatamente, ma noi comunque lo vediamo”³¹².

6. L'attività integrativa d'indagine relativa alle dichiarazioni dei detenuti Harrath e Benmouiha.

Da ultimo, nell'ambito delle dichiarazioni acquisite relativamente ai giorni in cui si sono verificati i fatti e, in specie, lo scavo della fossa e l'uccisione della giovane vittima, occorre dare conto del contenuto del fascicolo recante r.g.n.r. 1302/2023 mod. 45, depositato dal P.M. ex art. 430 cod. proc. pen. e poi acquisito al fascicolo del dibattimento, su consenso di tutto le difese, unitamente agli esiti delle indagini difensive da queste svolte in conseguenza del citato deposito.

Nel rinviare per il dettaglio alla documentazione in atti, acquisita nella sua interezza, la Corte ritiene indispensabile – per una esaustiva ed attenta valutazione del materiale probatorio che si è ritenuto di produrre in giudizio – sia la visione delle videoregistrazioni delle audizioni, che la riproduzione fedele ed integrale del contenuto delle dichiarazioni rese dai due soggetti, allora ristretti presso lo stesso Istituto di pena

³¹² Cfr. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023, pag. 29 e ss. e fascicolo fotografico prodotto dal P.M. all'esito della testimonianza del Maresciallo Casamassima.

dell'imputato Hasnain Danish, immediatamente dopo trasferito, su richiesta della stessa Corte d'Assise, in altro Istituto Penitenziario.

Di seguito, dopo aver dato brevemente conto delle ulteriori attività svolte in seguito alle due audizioni, verranno riportati, in sintesi, gli elementi indicati dalle difese al fine di infirmare e sconfessare l'attendibilità e validità del narrato dei detenuti, elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già pianamente emergenti dall'istruttoria.

Dunque, seguendo l'ordine cronologico con cui sono avvenute le audizioni, occorre in primo luogo dar conto del contenuto delle **dichiarazioni rese il 5 settembre 2023 da Harrath Fathi** - detenuto presso l'Istituto di Reggio Emilia in espiazione pena per delitti relativi al traffico di sostanze stupefacenti³¹³ - come riportate nel verbale di trascrizione integrale delle sommarie informazioni:

"(...) Harrath Fathi: Ora io racconto quello che un'altra persona ha raccontato a me... inc.

Dott. Paci: Quindi lei in sostanza ha da riferire fatti che ha appreso da un'altra persona in relazione ad un fatto di omicidio, all'uccisione di una ragazza... prima che io proceda oltre, le chiedo... lei co prende la lingua italiana?

Harrath Fathi: Si.

Dott. Paci: Va bene (...) partiamo nell'ambito di questo fascicolo che è il modello 45, 1302 del 2023 sulla base di una relazione dell'ispettore superiore Malorni, che ha rassegnato all'ufficio di procura, quelle che sono state le dichiarazioni spontanee che, lei spontaneamente, lo scorso 31 di agosto ha riferito all'ispettore, alcune circostanze alcuni fatti, di cui lei è venuto a conoscenza.

Harrath Fathi: Io quando... perché lo sa che io vedo tutti i giorni live, vedo tv, più che loro fanno vedere ragazza, più che anche io sto male, io sono sempre stato male per questa ragazza perché ho saputo io questa cosa e sono subito arrivato per...

Dott. Paci: Lei quando parla di ragazza, così chiariamo subito, a quale ragazza si riferisce?

Harrath Fathi: di Saman, Saman...

Dott. Paci: Alla ragazza pakistana che è stata uccisa, Saman Abbas.

Harrath Fathi: Inc. perché lui, io sempre stato male... anche malissimo, appena ho saputo questa cosa sono arrivato subito dall'ispettore anche per aiutare... a chi, a chi l'hanno ucciso... quali sono i complici a questo omicidio.

Dott. Paci: Allora lei dice, lei ha già reso delle dichiarazioni spontanee all'ispettore, queste dichiarazioni spontanee lei le conferma oggi? Le conferma?

Harrath Fathi: Si si si, Dott. Paci: Le conferma?

Harrath Fathi: Si si si come ho sentito ho raccontato.

³¹³ Si veda, a riguardo, il casellario giudiziale prodotto dalle difese.

Dott. Paci: Allora, vogliamo cominciare dall'inizio cioè quando lei, quando e da chi, quindi quando e da chi lei ha sentito parlare dell'omicidio di questa ragazza Saman Abbas? ... Non dalla televisione, non da discorsi... da bar, quando e da chi?

Harrath Fathi: Un giorno che è arrivato... il giorno che ha fatto l'ispettore i verbali...

Dott. Paci: Eh il 31 agosto.

Harrath Fathi: Sì, diciamo il 29 o il 30.

Ispettore Superiore Poi. Pen. Malorni: Due giorni prima.

Harrath Fathi: Due giorni prima, che lui, due giorni consecutivi mi racconta la stessa cosa.

Dott. Paci: Allora, intanto questo "lui" allora chi è? Come si chiama? Dove lo conosce lei?

Harrath Fathi: Inc. l'ho conosciuto qua, in prigione...

Dott. Paci: Come si chiama?

Harrath Fathi: Inc.

Ispettore Superiore Pol. Pen. Malorni: Ecco, le mostro la foto (rivolgendosi al Dott. Paci) ...è lui? (domanda rivolta all'escusso al quale viene mostrata la foto dall'ispettore Malorni).

Dott. Paci: Foto segnaletica in dotazione alla Polizia Penitenziaria.

Ispettore Superiore Pol. Pen. Malorni: Sì.

Dott. Paci: Quindi stiamo parlando, secondo la scheda segnaletica estratta dai registri Afis, del Sig. "Bendmuia Fuad", "Bendmuia Fuad" data di nascita dieci ottobre 1966 in Marocco, allora costui è detenuto in questo carcere.

Harrath Fathi: Sì

Dott. Paci: e lei quando lo ha conosciuto?

Harrath Fathi: Io l'ho conosciuto già un anno quando è stato con me nella cella per quasi quattro mesi, dopo a lui è arrivata prima di me la semi libertà, ed io sono arrivato il 7 agosto qua in semi libertà. Perché lui mi conosce e si fida di me, sempre parla con me, lui giorno 28- 29 - 30 di agosto mi ha raccontato quello che sentiva di... dalla bocca di Danish.

Dott. Paci: Quindi per precisare, prima di questi giorni, 28-29-30...

Harrath Fathi: 30 sì!

Dott. Paci: ... questo signore Fuad non le ha mai parlato di Saman?

Harrath Fathi: Ma lui sempre... inc. sempre che parla ... però dettagli "piccoli" così ... dettagli, dettagli, dettagli piccoli che io

Dott. Paci: Inc. dettagli, dettagli...

Harrath Fathi: Sì dettagli diciamo come ha detto a Danish ... inc. dalla bocca, perché lui ha sentito di Danish che ha detto... questo io non so però come ha detto lui, che hanno scavato la terra, hanno scavato due metri e sessanta precisamente, due metri e sessanta e poi hanno scavato un metro così (l'escusso fa gesto con braccio per far intuire che si tratta di scavo di un metro esteso in lunghezza) ...inc. così anche se arriva il cane o qualcosa non sente. Lui sempre parla di questi dettagli, una volta,

lui parla parla e dopo inc. una volta mi ha raccontato quali sono i complici... ognuno cosa fa, ognuno cos'è il suo lavoro proprio.

Dott. Paci: Allora, lei ha detto che siete stati nella stessa cella con questo Fati, con questo Fuad?

Harrath Fathi: eh si

Dott. Paci: Con questo Fuad siete stati quattro mesi...

Harrath Fathi: Quasi quattro mesi, un anno fa.

Dott. Paci: Un anno fa

Harrath Fathi: Sì, dopo lui è andato alla quarta

Dott. Paci: Sì e durante il periodo in cui siete stati co detenuti nella stessa cella, lui le ha parlato di Saman?

Harrath Fathi: No, perché lui è arrivato... perché è arrivato, lui lo sa, non lo conosce Danish, in quel momento lì... perché lui è arrivato da fuori, è arrivato e direttamente è stato con me in cella quattro mesi, e dopo lui, perché c'è tanto rumore in sezione, nella nostra sezione giocano a carte... lui voleva andare in quarta (sezione) per dormire, inc. mi ha detto quarta è meglio del resto, posso riposare là, posso dormire, siamo persone grandi...e lui è stato trasferito in quarta, e fatto amicizia con Danish.

Dott. Paci: Quindi lui fa amicizia con Danish quando va alla quarta?!

Harrath Fathi: Annuisce.

Ispettore Superiore Poi. Pen. Malorni: Nel senso loro (riferendosi all'odierno escusso e tale Fuad) hanno coabitato nella stessa camera alla terza sezione e non gli ha mai parlato perché neanche lui conosceva Danish, poi viene trasferito in quarta sezione conosce Danish e ...

Dott. Paci: Perfetto, quindi dobbiamo, dobbiamo accertare e questo lo fate subito...

Ispettore Superiore Poi. Pen. Malorni: Certo!

Dott. Paci: Da quando il Sig. Fuad è andato in quarta sezione, questo come dato diciamo di sviluppo, di approfondimento. Bene lui quindi poi va in quarta sezione e in quarta sezione va' in cella con Danish...

Harrath Fathi: No.

Dott. Paci: ... o lo conosce perché...

Harrath Fathi: Lo conosce là perché è la stessa sezione lo conosce là.

Dott. Paci: Lo conosce così. Bene, quando comincia a parlarle, a darle questi dettagli come lei ha detto prima... "mi dava dei dettagli" ...sull'omicidio della ragazza

Harrath Fathi: Si dettagli normali, anche come quello che fanno vedere in tv, dettagli normali.

Dott. Paci: Cioè parlava delle cose... delle cose che la tv comunicava, in carcere, delle cose un po' che sanno tutti...

Harrath Fathi: Sì.

Dott. Paci: ... non aveva notizie particolari, specifiche...

Harrath Fathi: Sì.

Dott. Paci: non... non le, non le dava a lei delle informazioni specifiche?

Harrath Fathi: No però più fanno vedere il processo Saman ... più Danish inizia a parlare una volta dice un dettaglio, una volta dice un dettaglio, fino al giorno in cui loro giocano a carte e Danish ha iniziato a piangere e ha detto come hanno ucciso la povera ragazza, ...inc. cosa hanno fatto nell'omicidio.

Dott. Paci: Quindi in occasione di una delle attività di socialità in comune, quindi mentre giocavano a carte Danish comincia a piangere e racconta, ma solo a questo Fuad o anche ad altre persone? Erano solo loro due che giocavano a carte o c'era qualche altra persona?

Harrath Fathi: Secondo me era solo lui, però non sono ... non ho la sicurezza, non lo so se c'era un terzo ...

Dott. Paci: Va bene io chiedo se lo sa. Mi suggerisce il Maggiore... in che lingua parlavate?

Harrath Fathi: Loro?

Dott. Paci: no! Quando giocavate a carte.

Harrath Fathi: Loro parlano italiano, si si parlano italiano.

Dott. Paci: Parlano italiano, Danish? ...

Harrath Fathi: ...e Fuad parlano italiano, si si inc. un po' italiano parlano.

Dott. Paci: Si quindi loro parlano italiano e lei con Fuad parlate in arabo?

Harrath Fathi: Sì, io con lui parlo arabo, sì.

Dott. Paci: bene eh...

Harrath Fathi: Quando siamo arrivati qua, quando sono arrivato il sette agosto qua, mi ha detto Fuad ...

Dott. Paci: Cosa intende per qua? Cosa intende?

Harrath Fathi: Quando siamo andati in semi libertà, Fuad ha iniziato a raccontarmi, ma mi raccontava in arabo non mi raccontava in italiano.

Dott. Paci: I racconti più specifici diciamo più particolareggiati più dettagliati di quello che Fuad ha appreso, quando cominciano? Questi racconti quando vengono fatti? Dopo il 7? Quando lei viene trasferito qui?

Harrath Fathi: Lui ha iniziato a parlarmi il 28, il 28 ha parlato un po' però il 29 e 30 lui ha parlato tutto, i dettagli, inc. il giorno 30 mi ha detto la stessa cosa, lo stesso racconto me lo ha detto quasi due o tre volte in tre giorni lo stesso racconto...

Dott. Paci: Ma l'occasione per cui lui, cioè Fuad le ha raccontato questi dettagli così particolari, qual è stata?

Harrath Fathi: Quando ho sentito i giornali, ho sentito che "Jabar Abbas" è arrivato qua, l'hanno portato qui.

Dott. Paci: Quindi sulla base della notizia che veniva diffusa...

Harrath Fathi: Abbiamo visto io e lui la tv e i giornali, ho detto io quello "stronzo" quello... è arrivato qui in Italia e lui per, inc. prenderà trent'anni più dieci anni di .. inc. ... ha detto non lo so lui ma Danish proprio mi ha detto... poi abbiamo parlato di come ha ucciso la ragazza e lui mi ha detto, una volta che stavamo giocando a carte, che Danish l'hanno bloccato... uno le ha bloccato la gamba anche con i piedi... inc. un altro con la gamba sopra la gamba e suo padre ...stava fumando...

Dott. Paci: Aspetti chi sono questi due che l'hanno bloccato?

Harrath Fathi: Cugini, sono cugini, sono i cugini di Saman.

Dott. Paci: Sai i nomi di questi cugini?

Harrath Fathi: Uno si chiama "Eikam" e uno si chiama "Ammjad"

Dott. Paci: Sono i cugini...

Harrath Fathi: Cugini di Saman.

Dott. Paci: Che sono imputati nel processo?

Harrath Fathi: Nel processo, si si quelli li.

Dott. Paci: Gli imputati sono "Manullak" ed "Eikam".

Harrath Fathi: Sì, "Manullak", ed "Eikam".

Dott. Paci: Lei si riferisce a quelli? Cioè...

Harrath Fathi: Sì lui si riferisce a quei due sì, "Eikam" e l'altro cugino.

Dott. Paci: Ai suoi coimputati diciamo, del processo?

Harrath Fathi: Sì sì, hanno bloccato la ragazza, la ragazza in piedi e poi il padre, anche ... ultima notizia che io ho sentito da Fuad proprio, mi ha detto anche il padre voleva prendere inc. ... loro dicono così... ha bloccato la mano destra... ha preso anche la mano con la gamba perché stava fumando una sigaretta, perché lui voleva fare qualcosa nell'omicidio, anche il padre...

Dott. Paci: Quindi c'era anche il padre ed ha bloccato la ragazza?

Harrath Fathi: Ha bloccato la mano della ragazza, i due hanno bloccato le gambe, uno a bloccato la gamba e l'altro ha bloccato la gamba con mano e il padre ha bloccato la mano con i piedi perché stava fumando la sigaretta perché tutti volevano intervenire con...inc. non so come dire... (sospira ed annuisce dispiaciuto).

Dott. Paci: Vabbè quello che lei ha... che le è stato detto ... e lui Danish cosa ha fatto?

Harrath Fathi: Danish è andato sopra la schiena, non so comunque pressione col ginocchio, ed ha fatto una manovra indietro, così per non lasciare sangue, per non lasciare tracce, non lasciare ... tante cose... non hanno voluto usare armi per qualcosa ... per non uscire il sangue ... l'altro ha fatto solo una manovra indietro e basta, alla presenza della madre... da quello che ha raccontato Danish.

Dott. Paci: Alla presenza di?

Harrath Fathi: Anche madre, sua madre, sono presenti tutti e cinque, due cugini, Danish, il padre e madre, tutti sono presenti.

Dott. Paci: Solo loro, non anche il fratello? Harrath Fathi: No no solo loro, solo loro Dott. Paci: Il fratello di Saman...

Harrath Fathi: No no solo loro, solo loro.

Dott. Paci: Non ha mai parlato del fratello?

Harrath Fathi: No mai.

Dott. Paci: E questo dove avviene? Cioè lo ha detto... Fuad.

Harrath Fathi: si.

Dott. Paci: In quale punto questo... questa attività è stata compiuta?

Harrath Fathi: Non ha precisato il posto... mi ha detto...inc. però più o meno vicino... anche se hanno...inc. non è troppo lontana dal posto, è sempre la vicino.

Dott. Paci: Là vicino che cosa?

Harrath Fathi: Là vicino dove hanno seppellito la ragazza.

Dott. Paci: E a proposito del seppellimento... cioè a proposito della buca, del luogo dove è stato seppellito, Fuad le ha detto qualcosa che ha appreso da Danish? Cioè questa buca? Se era stata fatta la stessa sera, se era stata fatta prima?

Harrath Fathi: Di sicuro quello che ha detto a me... dieci giorni prima, quello è sicuro, quasi qualche... comunque qualche giorno prima, non la sera prima o due sere prima, eh qualche giorno prima.

Dott. Paci: Ecco poi nelle dichiarazioni che lei ha reso il trentuno agosto scorso, lei ha anche fatto riferimento alla circostanza che Danish avrebbe riferito a Fuad, del fatto che Saman aveva sentito parlare la madre con uno dei cugini di un progetto di omicidio a inc. di una ragazza...

Harrath Fathi: Sì sì.

Dott. Paci: Vogliamo specificare questo?

Harrath Fathi: Sì, quando la ragazza ha chiesto alla madre del perché parlassero di queste cose, la madre ha detto che parlavano di una ragazza del Pakistan che è rimasta incinta senza matrimonio che è stata uccisa, per farla calmare gli ha raccontato questa storia.

Dott. Paci: ...inc. una ragazza del Pakistan che è stata?

Harrath Fathi: È stata incinta di un ragazzo, senza matrimonio, e l'hanno uccisa l'hanno seppellita, così per calmare la ragazza.

Dott. Paci: Ma sempre secondo quello che Danish dice a Fuad, stavano parlando di Saman o realmente stavano parlando di un'altra persona?

Harrath Fathi: No stavano parlando di lei, con uno dei cugini, non lo so se "Manu" o "Eikam", Saman ha sentito parlare la madre con uno dei cugini.

Mar. Magg. CC Gandolfi: Scusate, giusto per precisare a verbale, quindi avrebbe riferito di aver sentito Saman dirgli questa cosa o lui ha sentito la madre parlare di questa cosa e poi ne ha parlato con Saman? Cioè com'è?

Harrath Fathi: Saman ha sentito la madre parlare per un omicidio e seppellimento, quando Saman ha chiesto a sua madre, la madre ha detto no noi parliamo per un'altra ragazza che è stata incinta senza matrimonio.

Mar. Magg. CC Gandolfi: Ecco quello che mi interessa è questo, Danis com'è venuto a saperlo questo? era presente o gliel'ha riferito Saman?

Harrath Fathi: Questo non lo so, io anche... questo non lo so.

Ispettore Superiore Pol. Pen. Malorni: Devo aggiungere qualcos'altro.

Dott. Paci: Si si adesso ci arriviamo.

Dott. Paci: Quindi lei non sa se Danish queste circostanze particolari le avrebbe apprese da direttamente oppure da Saman o da qualche altro?

Harrath Fathi: Questo, la verità?

Dott. Paci: la verità.

Harrath Fathi: Io non lo so... Fuad mi ha detto qualche dettaglio ed il ruolo degli altri quattro, cos'hanno fatto, come hanno bloccato la ragazza, l'hanno messo in pancia... l'hanno...

Dott. Paci: Ora ci arriviamo, ora ci arriviamo a questo, poi c'è un altro particolare che riguarda sempre questa situazione, che lei ha riferito sempre il 31 ossia quello che fa Saman dopo aver sentito la madre parlare col cugino dell'omicidio e del seppellimento della ragazza, secondo quello che Danish racconta, cosa avrebbe fatto la ragazza?

Harrath Fathi: La ragazza ha mandato non so, un messaggio una telefonata al suo fidanzato.

Dott. Paci: Fidanzato, che si chiama questo fidanzato?

Harrath Fathi: Saqib, Saqib il suo fidanzato, ha detto "se a me un giorno sveglia alle otto, se non mi trovi chiama subito i Carabinieri".

Dott. Paci: Che si chiami Saqib lei da chi lo ha saputo? Da Fuad o lo ha appreso...

Harrath Fathi: No no da Fuad, io da Fuad...

Dott. Paci: ...dai giornali, dalle televisioni?

Harrath Fathi: no no da Fuad.

Dott. Paci: Perché il suo nome era stato fatto anche da...

Harrath Fathi: Si si, però io, anche se è stato fatto (si riferisce al nome del fidanzato) ...io inc... da Fuad.

Mar. Magg. CC Gandolfi: cioè Fuad, scusate se... stavo sintetizzando quello di prima, cioè Fuad ha saputo di Saqib in che circostanza?

Dott. Paci: No ha detto che, allora la domanda era: che cosa fa dopo Saman, che viene a sapere, che assiste a questa conversazione tra la madre ed il cugino, sulla uccisione, soppressione e occultamento di una ragazza, e secondo quello che Danish riferisce a Fuad, e che poi Fuad riferisce al Sig. fathi, la ragazza manda questo messaggio vocale o scritto che sia al fidanzato Sqib, dicendogli se non mi vedi... dice ... lo ripeta lo ripeta (riferendosi all'escusso).

Harrath Fathi: "Se un giorno, se una mattina non mi trovi, chiama subito i Carabinieri".

Dott. Paci: Bene, allora cerchiamo di precisare meglio il tempo, il periodo in Danish ha questo momento di sconforto mentre gioca a carte con Fuad, perché noi abbiamo detto che siccome inc. Fuad va in quarta sezione.

Harrath Fathi: In quarta sezione. Dott. Paci: Va bene?!

Harrath Fathi: Sì.

Dott. Paci: Lei queste cose le viene a sapere tra il 28-29 ed il 30 agosto, quindi la settimana scorsa, ecco rispetto a quando lei ne viene a conoscenza di queste cose, quando si sono verificate? Cioè questo momento di sconforto no?! Di Danish quando si è verificato?

Harrath Fathi: il momento quando Danish a incontrato Fuad?

Dott. Paci: Esatto

Harrath Fathi: Io non posso dirti preciso, di sicuro però secondo me ...inc. anche quattro mesi, quattro o cinque mesi prima, però di preciso non lo so.

Dott. Paci: Va bene, verificheremo i tempi, ora quello che Danish riferisce a fuad riguarda anche il progetto di omicidio, cioè le chiedo...

Harrath Fathi: C'è anche il progetto dei soldi...

Dott. Paci: a questo poi ci arriviamo, ma il progetto di uccidere la ragazza, quanto tempo prima è stato concepito, è stato elaborato, organizzato?

Harrath Fathi: Di sicuro due mesi, perché Fuad mi ha detto che stavano organizzando l'omicidio due tre mesi prima di uccidere la ragazza, però sicuro prima di due mesi mi ha detto, due tre mesi però sicuro prima di due mesi mi ha detto che loro stavano organizzando.

Dott. Paci: E lo avevano organizzato, il progetto di omicidio chi lo aveva organizzato? Chi lo aveva voluto? Chi aveva voluto l'omicidio?

Harrath Fathi: Il padre.

Dott. Paci: Solo il padre?

Harrath Fathi: È suo padre che ha organizzato tutto, dopo quando il padre ha raccontato a Danish ed a inc. hanno confermato che, hanno detto si va bene, sempre lui, quello che ... quello che ha organizzato 1 omicidio è suo padre.

Dott. Paci: Solo suo padre?

Harrath Fathi: Sì solo suo padre è quello che ha organizzato, dopo il ruolo lui lo ha dato a loro "tu fai questo! tu fai quello!"

Dott. Paci: Siccome lei prima ha anche fatto un accenno alla madre, dicendo era presente pure la madre al momento dell'omicidio...

Harrath Fathi: Sì.

Dott. Paci: Allora io le chiedo, pure la madre aveva partecipato alla organizzazione dell'omicidio? Era pure coinvolta secondo questo racconto? Oppure no?

Harrath Fathi: Secondo questo racconto anche la madre si, anche la madre sapeva dell'omicidio della ragazza.

Dott. Paci: perché lei il 31 agosto scorso dice che ...

Harrath Fathi: Io dico ... secondo me ...

Dott. Paci: Suo padre, il padre di Saman... le leggo quello che lei ha dichiarato prima "Il padre di Saman aveva organizzato tutto con la moglie Nazia Shaeen"

Harrath Fathi: Sì, tutto hanno organizzato loro, il padre ha organizzato però la moglie lo sapeva e dopo hanno saputo anche i cugini e loro hanno detto sì, hanno detto di essere d'accordo con quello che ha organizzato il padre.

Dott. Paci: e invece i ruoli di Danish ... e i due cugini quali dovevano essere? Secondo diciamo quello che il padre aveva organizzato?

Harrath Fathi: Secondo il padre, come organizzato... loro cos'hanno fatto prima non lo so, però al momento dell'omicidio... loro ... quello che io ho sentito e che confermo anche centomila volte e che loro come ho sentito Fuad dirmi tre volte, è come loro uccidono la ragazza, ma quello che hanno fatto prima o dopo io non lo so.

Dott. Paci: Ecco torniamo un attimo a quello che i tre hanno fatto cioè i tre Danish e i due cugini hanno fatto proprio al momento della soppressione, al momento dell'uccisione della ragazza.

Harrath Fathi: Sì.

Dott. Paci: chi ha preso la ragazza?

Harrath Fathi: Chi ha preso la ragazza mentre era di pancia (stesa pancia a terra)?

Dott. Paci: Eh (conferma)

Harrath Fathi: Io non lo so ... chi ha preso proprio la ragazza mentre era distesa a terra, chi ha preso proprio la ragazza e l'ha messa giù di pancia io non lo so però come mi ha detto Fuad proprio, loro hanno preso la ragazza, l'hanno messa pancia a terra ...inc. e quando hanno bocciato la ragazza lo hanno fatto tutti e quattro, uno ha bloccato una gamba e l'altro ha bloccato la gamba e suo padre ha bloccato la mano mentre stava fumando la sigaretta, io ho sentito questa versione qua tre volte sicuro.

Dott. Paci: Ma durante questa fase in cui la ragazza viene bloccata a terra con pancia a terra, la ragazza urlava piangeva? Gridava che... Danish che dice? Ha descritto a Fuad la reazione della ragazza?

Harrath Fathi: No non me l'ha detto.

Dott. Paci: Non ha descritto la reazione? Se la ragazza urlava?

Harrath Fathi: No non gli ho chiesto ho ascoltato quello che mi ha detto Fuad in merito all'omicidio, dall'inizio alla fine senza chiedere.

Dott. Paci: Non lo ha interrotto allora, lo ha lasciato parlare ... ma io glielo sto chiedendo perché magari lui possa aver fatto qualche accenno alla reazione della ragazza che si vede presa buttata a terra, pancia a terra...

Harrath Fathi: Sì, sicuro la ragazza ...inc.

Dott. Paci: Qualche reazione l'avrà avuta... e naturale ...

Harrath Fathi: Sì certo ... però io non ho detto... ho lasciato lui parlare... non ho detto a lui se ha o non ha urlato, non son entrato in questi dettagli.

Dott. Paci: non glielo ha chiesto, va bene.

Harrath Fathi: io la cosa, la cosa importante e che queste cose che ho saputo io, la cosa importante è che loro qua... l'hanno bloccata, come hanno ucciso come l'hanno distesa di pancia ed hanno bloccata, l'hanno bloccata, un cugino ha preso una gamba, l'altro cugino il piede a destra e/o la mano... inc. le mani sopra i piedi...

Dott. Paci: Loro hanno messo solo i piedi sulle mani e sui piedi della ragazza o si sono abbassati?

Harrath Fathi: No il padre solo i piedi sulle mani, uno solo il piede e l'altro un piede e una mano, perché loro vogliono condividere, vogliono condividere questo lavoro, vogliono condividere questo lavoro.

Dott. Paci: Cioè ciascuno voleva partecipare, voleva avere un ... Harrath Fathi: un ruolo.

Dott. Paci: Un ruolo.

Harrath Fathi: Eh allora i due cugini hanno bloccato piedi, piedi, mano e padre ha bloccato la mano con i piedi e stava fumando sigaretta e Danish è andato sopra, non so la posizione però è andato sopra, come ha detto Fuad come raccontava Danis "sono andato sopra ...e Bam, ...solo una manovra e finito, fine è finita è finita" lui secondo me, poi non lo so è il vostro lavoro ma secondo me non è pentito o ha pianto perché lui ha ucciso o gli dispiace per la ragazza ... lui piange inc... lui piange per la galera, non piange per la ragazza.

Dott. Paci: Questa è una sua convinzione, una sua impressione (riferito all'escusso).

Harrath Fathi: Sì sì questo io...

Dott. Paci: Cioè è un suo pensiero...

Harrath Fathi: Sì questo è il mio pensiero.

Dott. Paci: però quello che Fuad riferisce a lei è che lui piangeva...

Harrath Fathi: Sì piangeva, io voglio bene a questa ... io voglio bene alla ragazza...

Dott. Paci: come se fosse pentito ...

Harrath Fathi: Sì, bravo sì

Dott. Paci: Cioè il rimorso per questa cosa

Harrath Fathi: Sì come io ho raccontato all'ispettore... "che la ragazza ha sbagliato poco, noi abbiamo sbagliato tanto" quattro uomini e una donna contro una bambina di diciassette anni ...

Dott. Paci: cioè la ragazza ha sbagliato poco che significa? che sì...

Harrath Fathi: per un bacio, per quel vestire... per loro era...

Dott. Paci: Si comportava non in modo conforme con la religione...

Harrath Fathi: Sì come volevano loro ...

Dott. Paci: Con la religione o comunque con le usanze Pakistane

Harrath Fathi: (Annuisce) abitudini, la religione non c'entra niente, loro... inc. per i soldi per i soldi non solo loro, allora...

Dott. Paci: Ecco spieghi questa cosa dei soldi, cosa vuol dire?

Harrath Fathi: Allora il papà di Saman ha organizzato un matrimonio con Saman e un altro inc. ed ha preso già quindicimila euro, ha preso quindicimila euro, quando Saman va in Pakistan a fare il matrimonio con questo ragazzo, poi questo ragazzo va arriva in Italia per fare i documenti, lui divorzia Saman e va a sposare un'altra, e l'altra gli ridà i quindicimila euro al padre di Saman, dopo lei al secondo matrimonio, quando arriva là...sposa quello lì, sposa un altro che deve ancora quindicimila euro sempre al padre di Saman, e ... c'è un affare per dieci anni proprio.

Dott. Paci: Quindi il padre, lei sta dicendo che in sostanza il padre di Saman avrebbe organizzato una sorta di ...

Harrath Fathi: Matrimonio, non solo matrimonio...

Dott. Paci: ... di organizzazione, di organizzazione per fare avere, per fare entrare ne territorio Italiano, di fatto clandestinamente persone che non avevano titolo, attraverso matrimoni finti?!

Harrath Fathi: (annuisce) si, si.

Dott. Paci: no? Matrimoni non veri, cioè solo apparenti.

Harrath Fathi: Si dove uomo prende quindicimila euro, cioè questo sposato gli dà quindicimila euro, divorzia sua figlia, fa sposare a un altro, l'altro gli dà sempre i quindici mila...

Dott. Paci: per guadagnare col matrimonio finto quindicimila euro.

Harrath Fathi: Si lui comunque ha organizzato matrimonio per otto o nove anni perché per prendere documenti qua non è facile, deve aspettare uno o due anni per prendere il permesso, e poi il tempo di divorziare e poi andare a sposare un'altra volta ...comunque è un affare di qualche anno, per fare soldi...

Dott. Paci: Lo dice sempre Danish a Fuad?

Harrath Fathi: Si si Danish, quello che ...

Dott. Paci: e Fuad lo dice a lei...

Harrath Fathi: Si.

Dott. Paci: Fuad le ha detto di avere appreso da Danish quanto tempo era durata tutta questa fase di diciamo di blocco della ragazza?

Harrath Fathi: No.

Dott. Paci: La fase in cui la mettono a terra e viene soppressa con queste modalità e poi portata nella fossa?

Harrath Fathi: No; la verità non mi ha detto questa cosa., Io sono contento solo per una cosa, che io ho aiutato voi, perché la ragazza con queste modalità... neanche un animale, neanche un serpente, è sempre umana è una bambina... io volevo aiutare anche voi proprio, io all'ispettore anche all'ispettore

che ho conosciuto qua ... io non so il nome, io sono arrivato qua per aiutare come ho detto all'ispettore, la giustizia, aiutare voi e per questioni morali, per questioni di religione perché loro dicono al loro paese dicono l'Islam, dicono uccidi uccidi, loro devono fargli sposare la donna per forza, l'Islam no, no..

Dott. Paci: Aspetti lei sta dicendo che quello che loro dicono di voler fare per seguire la religione islamica non è quello che la religione islamica prevede?

Harrath Fathi: (annuisce) mai si si mai, anche se c'è la prova mai (l'Islam non lo dice) la donna deve essere adulta, per noi musulmani la donna è adulta a più di ventidue anni e poi se l'uomo vuole sposare la donna e la donna dice no non mi piace fisicamente o qualsiasi cosa, va va vè e aspetto fino a che lei trova l'uomo che le piace.

Dott. Paci: Quindi non si può obbligare a sposare qualcuno secondo la religione?

Harrath Fathi: No no no nella mia religione ci sono cinque basi dell'Islam, la prima base è la testimonianza dopo la preghiera e dopo il ramadam, con la testimonianza non si scherza, per questo io sono arrivato subito a parlare perché loro hanno fatto una cosa immorale per me e per la bambina, ed anche per la verità ed io sono contento che ho saputo e che l'ho detto a voi il ruolo che hanno avuto questi quattro.

Dott. Paci: Verificheremo se è così.

Harrath Fathi: Almeno io ho fatto qualcosa per me stesso, come essere umano come persona io ho fatto qualcosa, quello che ho sentito io l'ho detto a voi e basta.

Dott. Paci: Va bene, lei con Danish non ha mai avuto nessun rapporto?

Harrath Fathi: no no io non conosco, ... da lontano perché l'ho visto da lontano, non ho mai neanche salutato no no niente.

Dott. Paci: Né tantomeno hai visto ...

Harrath Fathi: no mai visto né lavorato con lui

Dott. Paci: gli altri due cugini...

Harrath Fathi: no

Dott. Paci: "Manullak" ed "Eikam", mai visti

Harrath Fathi: no no no

Dott. Paci: Non hai mai avuto nessun rapporto con persone coinvolte in questa storia?

Harrath Fathi: no no io da quando sono arrivato sono stato sempre in terza sezione mai alla quarta o alla prima oppure cambio cella, no no.

Dott. Paci: Va bene non so se voi avete

Maggiore CC Pallante: No, io ... sul seppellimento, se lui sa qualcosa e ci descrive la posizione della ragazza, se ci vuole mimare per capire bene...

Harrath Fathi: Con quello che so io perché non posso dirti ...allora per ucciderla loro hanno messo la ragazza a pancia sotto, l'hanno bloccata e lui è arrivato con una manovra, poi solo una cosa, solo una cosa, quando hanno scavato sono andati con la terra su due metri e sessanta un metro così

(mimando il gesto in orizzontale con le mani) così se vengono con cane non trovano cadavere (riferito alle forze dell'ordine) non hanno usato armi per non lasciare tracce quelle cose lì e basta.

Dott. Paci: Va bene.

Ispettore Superiore Poi. Pen. Malorni: Per il discorso della sigaretta, se vuole precisare meglio...

Dott. Paci: Lo ha già detto ma glielo facciamo precisare ulteriormente, cioè la sigaretta mentre teneva ...

Harrath Fathi: mentre che loro stavano girando la faglia lui gli stava bloccando la mano e stava fumando la sigaretta al momento dell'omicidio.

Ispettore Superiore Poi. Pen. Malorni: Una volta che l'ha finita?

Harrath Fathi: quando ha finito lui ha buttato nella vicinanza del corpo la sigaretta.

Dott. Paci: ma dove? Mentre era a terra la ragazza?

Harrath Fathi: mentre era a terra, mentre era a terra e loro la stavano uccidendo il padre aveva i piedi sopra le mani della ragazza perché stava fumando la sigaretta.

Maggiore CC Pallante: Mentre l'esecuzione materiale...

Dott. Paci: Durante proprio la fase in cui veniva uccisa?!

Harrath Fathi: questa è una cosa che a me fa malissimo è una cosa...

Mar. Magg. CC Gandolfi: Se non ho capito male, perché ho dei dubbi su ... se non ho capito male, chi materialmente in una sola mossa l'ha uccisa? Danish?

Harrath Fathi: Danish si

Dott. Paci: Si lo aveva specificato...

Mar. Magg. CC Gandolfi: Si lo aveva detto, giusto per capire.

Harrath Fathi: Come raccontato a me da Fuad Danish è andato sopra la schiena con una sola manovra, è finita, finita.

Dott. Paci: Mentre gli altri...

Harrath Fathi: gli altri la stavano bloccando, già bloccata

Dott. Paci: lui si posiziona sulla schiena?

Harrath Fathi: Sì, sulla schiena.

Dott. Paci: cioè le sale di sopra, sul corpo, si mette con le sue gambe sul corpo della ragazza o rimane diciamo in quella posizione però un po' sospeso?

Harrath Fathi: no questa posizione non è stata precisata.

Dott. Paci: Comunque doveva essere ad un'altezza tale per afferrarle la testa e fare questo movimento che lei ha prima fatto no?

Harrath Fathi: si (annuisce).

Dott. Paci: lo ripete di nuovo questo gesto che c'è la telecamera che ci riprende?

Harrath Fathi: (mimando il gesto) è andato sopra, dietro la schiena, ha fatto questo gesto ed ha detto è finita, è finita, è andato sopra la schiena ha fatto una manovra...

Dott. Paci: le ha preso i capelli?
Harrath Fathi: le ha preso i capelli sì e la fronte ed ha fatto una manovra indietro.
Dott. Paci: Ah le ha messo la mano sulla fronte?
Harrath Fathi: la fronte e i capelli sì così e una volta dietro ... (mimando il gesto)
Dott. Paci: ed ha fatto uno strappo forte?
Harrath Fathi: non uno strappo, una manovra dietro, apposto sì (mimando nuovamente il gesto).
Dott. Paci: Va bene non ci sono altre dinamiche
Harrath Fathi: io quello che ho raccontato l'ho sentito non una volta ma tre volte. Dott. Paci:
tra il 28 29 e 30 ?
Harrath Fathi: sì sentito ...
Dott. Paci: questo lo abbiamo detto però precisiamo, questo lei dove lo ha sentito?
Harrath Fathi: qua in semilibertà.
Dott. Paci: alla semilibertà, cioè alla quarta sezione?
Harrath Fathi: sì
Ispettore Superiore Poi. Pen. Malomi: sì, questa è la sezione semi liberi, lui proviene dalla terza
e l'altro dalla quarta e hanno avuto ...
Dott. Paci: ed insieme nella stessa cella?
Ispettore Superiore Poi. Pen. Malomi: è aperto quindi loro possono vedersi, la sera dove siete
ubicati nella stessa cella? (riferito all'escusso).
Harrath Fathi: sì la sera nella stessa cella.
Ispettore Superiore Poi. Pen. Malomi: però si possono incontrare in qualsiasi posto, sia nel cortile
che è aperto ... sia è aperto.
Dott. Paci: va bene possiamo, diamo atto che sono le 13:15 e quindi chiudiamo qui l'escussione
a sommarie informazioni testimoniali del sig. Fati Harrath”.

Proseguendo, vanno ora riportate le **dichiarazioni rese il 6 settembre 2023 da Benmouiha Fouad**, anch'egli ristretto presso l'Istituto di Reggio Emilia, in relazione ad un titolo detentivo - quello relativo ai delitti di cui agli artt. 572, 582, 585 e 574 *bis* cod. pen.³¹⁴ - di cui, in questo caso, non viene chiesto conto nel corso delle sommarie informazioni, che si riportano:

“(...) Dott. Paci: ... il sig. Benmouiha è attualmente ristretto in via definitiva presso gli istituti penali di Reggio Emilia in esecuzione di una pena... di una pena che ha già in vasta parte scontato e che quindi oggi compare nella veste di persona informata sui fatti... (...) La prima domanda che le

³¹⁴ Si veda, a riguardo, il casellario giudiziale prodotto dalle difese.

pongo è molto semplice... dunque lei in esecuzione della pena di cui abbiamo parlato si trova ristretto presso questo istituto penale di Reggio Emilia da quanto tempo?

FOUAD: Da l'anno scorso, dal 6 giugno...

Dott. Paci: dal 6 giugno 2002 e proveniva dalla libertà...

FOUAD: si...

Dott. Paci: perfetto... ecco durante questo periodo di tempo lei ha avuto modo... si si va bene l'ispettore fa vedere la scheda AFIS³¹⁵... durante questo periodo di tempo lei ha avuto modo di conoscere il sig. Hasnain Danish? Ristretto in questo istituto in relazione alla vicenda dell'omicidio della nipote Saman Abbas?...

FOUAD: Si

Dott. Paci: ecco che tipo di rapporto ha avuto con lui? ...vi siete conosciuti che tipo di rapporto avete avuto?...

FOUAD: Eh all'inizio era normale come un amico come tutti...e poi lui si è avvicinato di me giocando le carte... lui sapeva a giocare con le carte italiane... e da lì è nato il nostro rapporto come amico...

Dott. Paci: in che lingua parlavate?...

FOUAD: In italiano...in italiano... però lui parla molto molto molto meno... allora io lo capisco quando parla perché qualche volta pronuncia una parola araba ... perché lui sa parlare perché è stato in Arabia Saudita... è stato in Libia allora qualcosina ci comunichiamo alla fine...

Dott. Paci: Riuscivate a capirvi...

FOUAD: si...e poi veniva sempre da me a prendere il caffè e poi io...

Dott. Paci: e dove eravate...in che sezione eravate?...

FOUAD: in quarta sezione però lui la sua cella...io la mia cella ...

Dott. Paci: in celle separate quarta sezione...

FOUAD: e poi dopo io non ero sicuro che lui... perché lui diceva io sono innocente... quella lì è la mia bambina... non posso e non potevo... anche toccarla e io... per me una persona innocente... ehm non ha fatto niente...

Dott. Paci: ma lui spontaneamente parlava di questa vicenda?...

³¹⁵ Nell'annotazione redatta a seguito dell'audizione, si riporta che, dagli accertamenti esperiti con riguardo ai periodi di detenzione dei detenuti Hasnain Danish e Benmouiha Fouad, riscontrabili dagli elenchi delle dislocazioni, è emerso che questi sono stati entrambi ristretti nella 4a sezione - in celle distinte e distanti tra loro - nei seguenti periodi: dal 13 luglio 2022 al 20 novembre 2022 (data in cui, Hasnain Danish viene trasferito nella sezione isolamento per motivi di opportunità e sicurezza) e dal 21 aprile 2023 al 22 luglio 2023, data in cui, Fouad viene trasferito presso la sezione semiliberi; ancora, in data 07 agosto 2023, invece, il detenuto Benmouiha Fouad veniva raggiunto dal detenuto Harrath Fathi nella camera n. 01 della sezione semiliberi a regime aperto ove risultavano ancora ubicati al momento della loro escussione, a settembre 2023.

FOUAD: NO ma...

Dott. Paci: perché era lei... lei...

FOUAD: no no no... lui solo per la prima volta ha parlato così...io non ho fatto niente ehm...

Dott. Paci: non ha fatto nessuna domanda

FOUAD: no no ma ho detto ma... perché nella sezione sapevo la sua condanna com'è... ma chiedevo perché tu sei qua perché lì... e lì è cominciato...

Dott. Paci: ah quindi glielo ha chiesto...

FOUAD: ho chiesto ma tu perché sei qua... perché sei stato condannato e lui mi ha detto sono qua per la mia nipotina io non ho fatto niente e io c'ho creduto...perché...

Dott. Paci: e poi?...

FOUAD: C'ho creduto io ... e poi parlavamo sempre di altre cose e poi ogni tanto gli faccio la domanda adesso cosa fai ... adesso i genitori cosa dicono...

Dott. Paci: i genitori...

FOUAD: I genitori della ragazza...

Dott. Paci: i genitori della ragazza uccisa...

FOUAD: Ma perché scappato e tu ho visto alla TV perché sei andato in Francia? ...se tu sei a posto e non hai niente? ...perché tu sei lì sei scappato... No no no son scappato per non avere delle domande... cioè di non avere... io voglio vivere almeno inc... poi un giorno dopo un meso o due l'ho visto piangere dove facciamo la doccia... noi c'abbiamo una doccia unica per tutti...l'ho visto piangere... lui mi ha abbracciato... ho detto cosa c'hai? ...ha detto io... io finito... io sono... come si dice... la mia vita è finita... ma no... gli ho detto vieni con me... gli ho fatto il caffè... c'ho offerto una sigaretta da un amico mio perché io non fumo... e poi lui si è sfogato di brutto...

Dott. Paci: E cosa le ha detto... eravate solo nella sua cella (ndt quella di Fouad)...

FOUAD: si da soli...sempre soli quando parlo con lui e lui veniva da me quando sono solo... e mi fa e gli ho chiesto se tu parli magari ti senti meglio magari hai dei benefici... magari avrai degli sconti... ma tante cose... parla parla parla...

Dott. Paci: parla diciamo... riferisci alla magistratura

FOUAD: si si...

Dott. Paci: cioè in questo senso lei lo ha incitato a parlare...

FOUAD: si a parlare con il comandante con la direttrice... parlare qua... se tu parli...prima di tutto perché lui è uno che urla e piange ...

Dott. Paci: e lei questo come lo sa?... perché l'ha sentito ...

FOUAD: L'ho sentito... lo sento...

Dott. Paci: perché le celle...

FOUAD: io la sedici lui la dieci...lo sento

Dott. Paci: si sentiva che lui urlava?...

FOUAD: *si si e poi anche il suo compagno di cella... era un indiano ... adesso non c'è più è andato via... eh lui ha sofferto molto perché non dormiva ... perché se lui piange l'altro non dorme... allora ho detto se tu parli... avrai meno problemi... fidati di me... e dopo stringendo sempre di più... se tu non parli rimani così tutta la vita...e poi qua lo Stato non ti molla... tu devi stare tranquillo... non è che ti dicono non hai parlato vai a casa ... no no no... e poi un giorno... un giorno ehm è venuto da me... avevamo fatto il caffè e mi fa... io Fouad io quello che ho fatto per me è un onore... io sono io sono felice per la mia famiglia e per il mio paese... perché io per il mio paese sono il massimo... cinque stelle... sarebbe io sono una grande persona... io ho fatto a cosa per ...come si dice... è un onore praticamente... ho fatto una cosa che va bene per la famiglia...*

Dott. Paci: *E si riferiva a che cosa... lo sa come ha fatto?*

FOUAD: *Ho detto ma come... come hai fatto... ha detto abbiamo parlato abbiamo programmato da mesi... come facciamo e come usciamo puliti... prima cosa portiamo la ragazzina in Pakistan ...portiamo in Pakistan viva che creiamo un matrimonio una festa eh... e andiamo a fare la festa e poi torniamo... la ragazza non può dire di no perché era appena appena innamorata di questo ragazzo qua... ma ho detto il fatto... perché tutto questo... ha detto mio fratello... sarebbe... come si chiama... Shabbar... Shabbar Abbas ha fatto una promessa con il nipote che ... può portarlo qua in Italia con 15 mila euro per venire qua... a fare un matrimonio come si dice... a fare un matrimonio con la ragazza... a farlo sposare con la ragazza... e poi appena viene qua fa i documenti fa tutto... e si divorzia... e quel ragazzo lì si è messo d'accordo con lui ... cioè sarebbe il nipote... a portare un'altra ragazza a 15 mila euro... capito signor Giudice... cioè praticamente due... per soldi...*

Dott. Paci: *Per soldi... il papà di Saman ha organizzato una sorta di... come dire di agenzia per far arrivare in Italia persone sulla base di matrimoni che poi venivano annullati... 15 mila euro...*

FOUAD: *si...15 mila euro l'uno... però la catena continua... uno porta l'altro... uno porta l'altro... uno porta l'altro ... e poi avevano... come si chiama... una comunione con la gente grande che io... come si dice... ehm cioè una cosa lunga ... cioè la figlia porta il marito... il marito porta un'altra ragazza... la ragazza porta un altro... e poi una cosa combinata ...*

Dott. Paci: *che coinvolge tante persone quindi c'è da guadagnare tanto...*

FOUAD: *ecco si... tanto tanto tanto... la figlia ha buttato tutto per terra ... ha detto io sono innamorato di quel ragazzo lì e io no... non non vado non voglio sposare quello lì e non vado al matrimonio...*

Dott. Paci: *il ragazzo... se lo ha capito... di cui era innamorata Saman chi era?...*

FOUAD: *quello che era insieme con lei al a foto... lo sai su facebook...*

Dott. Paci: *non quello che era in Pakistan ...*

FOUAD: *no no no ... quello lì era in zona di Roma ... insomma quel ragazzo lì ce l'ha... lo chiamiamo moroso...*

Dott. Paci: *il moroso...*

FOUAD: *si si... lei è innamorata di quel ragazzo lì ... voleva sposare quel ragazzo lì...ha detto appena che c'ho 18 anni se volete che lo sposo ok... sennò io sono maggiorenne... ho 18 anni... e faccio quello che mi pare... va bene... è scappata di casa ... è scappata... non lo so dove è andata... in Svizzera... non so dove... e poi è tornata... e poi la mamma va bene oggi... va bene domani... facciamo fare quello che ti piace a te l'importante che stai serena... stai buona e basta... non c'è Pakistan non c'è nienete...*

Dott. Paci: *Ma queste cose che adesso lei sta riferendo lei le ha apprese sempre da Danish?...*

FOUAD: *Da Danish ... sempre da Danish... no no no sempre da Danish...*

Dott. Paci: *attenzione io adesso faccio una piccola una piccolissima parentesi...*

FOUAD: *si...*

Dott. Paci: *per dire questo... a noi non interessano le cose che lei può aver appreso dalla televisione... no... o dai racconti... per sentito dire da altri estranei alla vicenda... a noi interessano le cose che lei ha appreso direttamente da Danish...*

FOUAD: *scusami Sig. Procuratore... io quello che avete visto loa TV io l'ho visto prima... io l'ho visto prima... ma prima prima prima... solo le foto ... le foto no non le ho viste... capito...*

Dott. Paci: *nel senso che le ha viste prima perché Danish giele ha raccontate...*

FOUAD: *si...ho sentite e poi ho parlato con il capoposto... e parlo a settembre o agosto dell'anno scorso ... ho parlato con il capoposto... ho detto è così così così così...lui mi fa va bene adesso ti faccio chiamare da un mio superiore... e poi non ho saputo più niente... capito non ho saputo niente...*

Dott. Paci: *questo capoposto se lo ricorda come si chiama?...*

FOUAD: *si si...*

Ispettore Malorni: *inc...*

FOUAD: *il nome non me lo ricordo... il nome non lo so non lo so però io di vista...*

Ispettore Malorni: *il soprannome?*

FOUAD: *aspetta... no...*

Ispettore Malorni: *nenache... ok.. inc...*

FOUAD: *si si si...io ho parlato ...ho chiamato ...ho detto guardi... capoposto è così così ho saputo da Danish questo questo questo... e mi fa... appena è ti chiamo... ti chiama un mio superiore... e poi dopo un mese l'ho visto ancora e gli ho detto allora? ...Mi fa non ti hanno chiamato? ...no no allora... comunque ... dove eravamo?*

Dott. Paci: *Danish le ho chiesto... l'importante è che dica solo cose apprese da Danish...*

FOUAD: *si ma io magari quando ti dico qualcosa dalla TV per me è facile così mi segui... però io questa cosa qua l'ho saputa da agosto dell'anno scorso...*

Dott. Paci: *ho capito ho capito... stava parlando della madre...*

FOUAD: *si... allora la madre... la madre l'ha tranquillizzata la ragazza... l'ha tranquillizzata... va bene facciamo come dici tu... se tu sei innamorata di quel ragazzo lì è apposto...*

però tu devi venire con noi al matrimonio... facciamo la festa lì e poi torni qua che c'hai già 17 anni e qualcosa... poi prepariamo il matrimonio... vado non vado... vado non vado... questo qua la ragazzina... vado non vado e poi ha deciso di non andare... ehmm e poi Danish ha chiamato... cioè il padre ha chiamato Danish e gli altri zii... altri due ... quelli che c'hanno a Parma...

Dott. Paci: altri due parenti...

FOUAD: sempre gli zii... altri zii sono fratelli della mamma... fratelli... comunque... altre due persone...

Dott. Paci: che significa stanno a Parma?

FOUAD: in carcere...

Dott. Paci: sono detenuti...

FOUAD: si si sì... e ha detto... la dobbiamo fare finita questa faccenda... è nostra faccenda... il mio... tanto è il tuo nome di quella ragazza lì... è tua parente... la facciamo finita per tutti e cinque... perché non è uno si dice sei stato tu... sei stato tu... sei stato tu... lo facciamo insieme... hanno deciso di fare questo... e c'era anche uno zio che non conosco però so che abita vicino ... uno zio che fa pubblicità ... che fa una cosa così... e c'era... lui ha sentito questo discorso... ha sentito e poi ha detto io sono fuori... non faccio niente... ho sentito però non mi interessa niente... io c'ho la mia famiglia... c'ho i miei figli ... fate quello che volete... va bene...

Dott. Paci: io non ho capito chi è questo zio ... prego non ho capito dal suo racconto...

FOUAD: c'è un zio vicino a lì che ha saputo... cioè era lì parlando tutti quanti...ha sentito però lui...

Dott. Paci: non ha voluto essere coinvolto... non voleva essere coinvolto... questo zio aveva saputo del loro progetto di uccidere la ragazza...

FOUAD: sì certo...

Dott. Paci: però non ha voluto essere coinvolto... prego continui...

FOUAD: e poi hanno deciso di farla finita... due giorni prima della morte della ragazza hanno scavato...

Dott. Paci: due giorni prima?

FOUAD: due giorni prima... hanno scavato... e aspettavano solo il momento di procedere... dio procedimento...

Dott. Paci: due giorni o più giorni prima?

FOUAD: no due... quello che mi ha detto due... due giorni prima... perché hanno scavato... loro hanno deciso di fare tutte e cose cinque persone...

Dott. Paci: cioè che tutti e cinque dovevano essere responsabili...

FOUAD: ecco... tutti e cinque... non è che io ... lei o lui...comunque hanno deciso di fare tutto insieme... infatti hanno scavato...

Magg. Pallante: vi ha detto chi ha scavato...

FOUAD: *si ...*

Magg. Pallante: *chi ha scavato?...*

FOUAD: *tutti quanti...cioè uno scava... l'altro riposa... quello scava e poi riposa finché ha finito quello che dovevano fare... e poi la sera... la sera... dopo due giorni hanno finito... hanno pulito lì eh... due giorni dopo la ragazzina... la ragazzina è venuta da Danish... oh zio andiamo con la biciletta a fare un giro... no no no sta per piovere non possiamo andare... hanno fatto un giro lì ... hanno fatto un giro lì e poi...*

Dott. Paci: *lì dove?...*

FOUAD: *lì dove c'è la campagna...*

Dott. Paci: *dove abita Abbas...*

FOUAD: *si... poi ha detto sta per piovere ... e mi fa... e poi ha detto...*

Mar. Magg. Gandolfi: *questo quando scusate? ...quando è successo questo? ...il fatto della bicicletta... due giorni prima?...*

Dott. Paci: *ha detto dopo che avevano scavato?...*

FOUAD: *si... si...*

Dott. Paci: *ha detto... dopo che avevano finito di scavare... due giorni dopo la ragazza è andata da Danish ... ma c'è andata di mattina... di sera...*

FOUAD: *di pomeriggio... quando è torna da scuola ... è tornata dov'era... è tornata e ha detto zio andiamo a fare un giro con la bicicletta ... e lui ha detto no sta per piovere ... niente oggi niente... magari domani... dopodomani ... però altre altre aspetta... altri due sarebbe zii... erano lì dove c'è lo scavo...*

Dott. Paci: *altri due che avevano già scavato... che avevano partecipato alla...*

FOUAD: *no avevano finito due giorni prima...*

Dott. Paci: *si ma che anche loro avevano collaborato...*

FOUAD: *si si ... stanno aspettando lì che arriva Danish e la mamma e la figlia... il padre era lì però di nascosto... non era presente davanti alla figlia... e poi l'hanno accompagnata lì... le fa tu hai fatto hai fatto hai fatto ... perché l'hai fatto... e lei ... la ragazza ha detto ehmm... se volete che andiamo in Pakistan sono disponibile... se volete che mi sposo quello lì va bene... no no no no non c'è problema... e la mamma ha detto dammi lo zaino... dammi lo zaino... Danish l'ha spinta... è caduta per terra e ha messo le ginocchia sopra la schiena e l'ha presa per il collo (ndt Fouad mima il gesto compiuto da Danish) e ha staccato il collo... e gli altri l'hanno tenuta ... hanno presa... l'hanno tenuta per i piedi e per le mani...*

Dott. Paci: *i due... quelli che lei chiama zii?*

FOUAD: *anche la mamma... la mamma ha messo i piedi qua (ndt Fouad indica il punto del fianco di Saman)...*

Dott. Paci: *e il padre?...*

FOUAD: *E il padre era lì ... guardava ...*

FOUAD: *Non ha partecipato?...*

FOUAD: *no guardava... ha detto il mio lavoro ... cioè il mio compito è che vi lascio fare... vi lascio fare tutto...*

Mar. Magg. Gandolfi: *possiamo un attimino o riprendere questa parte perché...*

Dott. Paci: *si si certo...*

Mar. Magg. Gandolfi: *tutte le decisioni sulla morte di Saman sono state condivise dai cinque parenti... tutti quanti hanno contribuito a scavare la fossa in cui è stata sepolta... Saman ignara di tutto aveva chiesto a Danish di andare a fare un giro in bicicletta ma lui ha declinato in quanto stava venendo a piovere...*

Dott. Paci: *lui rinviava la gita ... diciamo rinviava la passeggiata ad altro momento...*

Mar. Magg. Gandolfi: *e qui viene tutto il discorso della dinamica...*

Sovrapposizione di voci...

FOUAD: *non proprio ... dove ci sono le serre sai ... poi quando è morta l'hanno presa e l'hanno buttata dentro...*

Dott. Paci: *prima dell'omicidio Saman è stata portata nelle zona delle serre dai genitori dove prima le è stato contestato quello che aveva fatto...*

Mar. Magg. Gandolfi: *era presente Danish...*

Dott. Paci: *erano presenti gli altri...*

Mar. Magg. Gandolfi: *erano presenti sia Danish che gli altri cugini...*

Dott. Paci: *lui gli chiama zii...*

Mar. Magg. Gandolfi: *si ricorda come si chiamano gli zii?*

FOUAD: *no...*

Dott. Paci: *però ha detto che sono detenuti...*

Mar. Magg. Gandolfi: *gli zii che sono detenuti?...*

FOUAD: *si si...*

Dott. Paci: *che sono detenuti per questa vicenda...*

FOUAD: *si si... uno si chiama mi sembra Amjad e l'altro Akram ... una cosa così si chiama...*

Sovrapposizioni di voci durante la verbalizzazione

Dott.: Paci: *questa dimostrava la sua disponibilità a recarsi in Pakistan... la ragazza ha detto che voleva andare in Pakistan a sposare la persona che ...*

FOUAD: *si si faccio quello che volete...*

Dott. Paci: *in qual momento Danish la spinge a terra*

FOUAD: *si si...e Danish era il più amico di lei... era zio e amico anche...*

Mar. Magg Gandolfi: *l'ha bloccata a terra...*

Dott. Paci: e gli altri le hanno bloccato gli arti superiori ed inferiori ... la mamma le avrebbe messo un piede sul costato e con una manovra repentina Danish le ha spezzato il collo...

FOUAD mostra il movimento effettuato da Danish su Saman ...

Dott. Paci: il sig. Fouad fa il gesto che la telecamera riprende di... diciamo... con una mossa fulminea diciamo ...

sovrapposizione di voci...

FOUAD: ha detto così non c'è sangue non c'è nulla...

Dott. Paci: questo al fine di non fare uscire sangue... di non lasciare tracce di sangue...

FOUAD: si...

Dott. Paci: va bene maresciallo ci siamo?

Mar. Magg. Gandolfi: ci siamo...

Dott. Paci: abbiamo detto che il padre è rimasto a guardare quello che...

FOUAD: si si...

Dott. Paci: l'operato degli altri quattro dicendo che il suo ruolo era quello di ehmm...

FOUAD: di lasciare liberi di fare quello che vogliono...

Dott. Paci: si cioè di aver organizzato la cosa e di averli messi nelle condizioni di agire...

FOUAD: si...

Magg. Pallante: quindi era lì di lato... guardava...

FOUAD: si... era lì... era lì che fumava...

Dott. Paci: era lì che fumava... ma era lì... se Danish questo glielo ha precisato... era lì dove avevano scavato la buca o nelle vicinanze...

FOUAD: l'hanno ammazzata qua e l'hanno presa e l'hanno buttata sotto...

Dott. Paci: quindi due posti diversi...

FOUAD: si...

Dott. Paci: diciamo ecco ... due momenti diversi... c'era un punto dove la ragazza viene uccisa e c'è un altro punto dove poi viene portata dentro la buca no... quindi sono due punti diversi che le indica Danish... È giusto? ...Abbiamo capito bene?...

FOUAD: si si si...

Magg. Pallante: quindi sono due posti...

Sovrapposizione di voci: Dott. Paci: secondo quello che Danish comunica al sig. Fouad e che il sig. Fouad ricorda...

FOUAD: si...

Mar. Magg. Gandolfi: quindi Shabbar sul posto dell'omicidio ... poi è anche andato sul posto dove l'hanno sepolta?... lei non lo sa?...

FOUAD: no non lo so... hanno accompagnato ... è rimasto lì non lo so...

Dott. Paci: *ok... quindi una volta che la ragazza viene soppressa... priva di vita... cosa fanno... la prendono ... cioè cosa le racconta Danish?...*

FOUAD: *no l'hanno seppellita lì... cioè l'hanno messa lì per terra nella fossa e hanno buttato tutto... e poi lui ha cominciato già a pensare come uscire fuori di Italia...*

Dott. Paci: *ascolti un attimo si fermi sul punto... vediamo se lì Danish le ha riferito qualcosa... dopo che hanno messo la ragazza dentro la buca ... la buca come l'hanno coperta... cosa hanno messo sulla buca? ...glielo ha detto questo Danish?*

FOUAD: *quando hanno messo la ragazza?*

Dott. Paci: *si...*

FOUAD: *hanno messo della terra e basta...*

Dott. Paci: *solo la terra?...*

FOUAD: *solo la terra... lui parlava di un frigorifero ... parlava di ehm... però...*

Dott. Paci: *in che senso di un frigorifero? ...hanno messo anche un frigorifero?...*

FOUAD: *L'hanno buttata ... lui mi ha detto così... non mi ricordo tanto bene... hanno buttato e c'hanno messo ... c'era un frigorifero vecchio l'hanno buttato sopra per cani così viene isolato dai cani... perché c'è metallo... c'è plastica c'è quella lana vetrata allora magari può aiutare...*

Dott. Paci: *può sviare le ricerche degli investigatori... diciamo...*

FOUAD: *si...*

Dott. Paci: *ma vediamo su questo se Danish le ha fatto capire... questo frigorifero dove stava? ...dentro la buca o fuori...*

FOUAD: *quando hanno messo la ragazza hanno buttato il frigo sopra la ragazza...*

Dott. Paci: *sopra... quindi dopo che l'hanno coperta? ...l'avevano coperta di terra...*

FOUAD: *no quand'era ancora così... cioè hanno buttato un po' di terra e poi subito sopra il frigorifero... per imbrogliare gli investigatori ... così mi ricordo...*

Dott. Paci: *va bene ... va bene ehmm... e a quel punto cos'altro le ha detto Danish?...*

FOUAD: *e poi subito quando l'hanno... hanno coperto la buca... la fossa... eh subito subito tutti quanti hanno pensato di andare via ... di andare via... subito subito... erano già pronti ... erano già pronti*

Dott. Paci: *cioè sapevano dove dovevano andare...*

FOUAD: *avevano sempre come borse... come vestiti... sapevano già dove... cioè avevano già programmato per scappare...*

Dott. Paci: *avevano già programmato...*

FOUAD: *si e poi gli ho detto... ma ma tu questo qua lo hai fatto per onore? ...si...*

Dott. Paci: *perché l'hai fatto?...*

FOUAD: *perché sei scappato? Se tu l'hai fatto per l'onore ti presenti alla giustizia... Ho fatto... ho fatto... ho fatto... ho fatto come fanno tanti tanti... ho sbagliato... io sono qua a pagare ehmm gli*

sbagli... perché (inc.) no no eh io sono quel ragazzo ... c'ho ancora la vita lunga e non voglio finire in carcere... E adesso? (ndt domanda: rivolta da Fouad a Danish) ...e poi ha cominciato a piangere (Danish)... mi fa basta basta basta e poi (inc...)

Dott. Paci: Ma le ha detto dove lui contava di andare attraverso... perché lui è andato in Francia...

FOUAD: si si...

Dott. Paci: No... attraverso la Francia lui dove contava di andare?...

FOUAD: Solo a fuggire dall'Italia pensando che sarebbe rimasto libero...

Dott. Paci: Sempre fuggitivo... cioè non le ha detto per esempio se contava di ritornare in Pakistan come avevano fatto suo fratello Shabbar e la cognata?

FOUAD: no ha detto che voglio andare... però io ho accennato ho detto che esistono anche l'Interpol... esistono anche questi inc... che trovano o oggi o domani ti trovano... Ha detto finché mi trovano magari mi faccio la barca... magari cioè mi camuffo... si mi cambio... mi cambio... magari trovo un lavoro che sono sempre dentro per tanti periodi...

Dott. Paci: E gli zii ... quelli che lei chiama zii... gli altri due che sono pure scappati sono andati...

FOUAD: In Spagna...

Dott. Paci: In Spagna... cosa gli ha detto a proposito di loro?

FOUAD: Io di quelli lì... di quei due lì so soltanto che erano lì... e sono due (inc...) e basta di più io non so niente... quello che so è che erano lì... erano presenti (ndt sul luogo del delitto) ...

Dott. Paci: Erano presenti... Questa è stata... quindi questa conversazione... diciamo questa confessione di Danish è avvenuta dentro la sua cella (ndt la cella di Fouad) ...

FOUAD: Sì... sì...

Dott. Paci: quando lei gli ha offerto il caffè...

FOUAD: Sì...

Dott. Paci: adesso non sappiamo... ed è stata l'unica volta che lui... Danish gliene ha parlato a lei (ndt a Fouad)?...

FOUAD: No parecchie volte ... parecchie volte ma sempre la stessa storia... parecchie volte ma sempre la stessa cosa...

Dott. Paci: Queste altre volte dove sono avvenute?

FOUAD: Sempre nella mia cella... io parlo con lui sempre nella mia cella... altre parti no assolutamente ... anche nella sua cella no...

Dott. Paci: Eravate sempre voi due... solo voi due...

FOUAD: Sempre due...

Dott. Paci: Sempre voi due...

FOUAD: nella mia cella... io non vado nella sua cella... non vado... non sono andato mai... però lui sempre veniva da me...

Dott. Paci: Bene quindi le ha sempre ripetuto (ndt Danish) questo racconto...

FOUAD: Si...si...

Dott. Paci: Non ha mai cambiato...

FOUAD: No anche perché io la conosco a memoria la faccenda...

Dott. Paci: Ma lei questo racconto a sua volta lo ha per caso confidato a qualcuno?... a qualcuno dei detenuti... cioè qualcuno dei detenuti che con lei ha avuto un rapporto più confidenziale... un po' più stretto?... al quale lo ha riferito?...

FOUAD: No perché questa qua (ndt la notizia) gira adesso... gira dappertutto nella nostra sezione... e poi all'aria adesso hanno messo la seconda e la quarta insieme all'aria... dov'è... e poi si gira tutto... e poi dopo ha sfogato ha parlato con questo... con quello... e però adesso quasi...non ti dico tutti...tutti sanno tutta la storia...

Magg. Pallante: Però adesso che visto che lo sanno tutti... non è che lei magari lo ha riferito a qualcuno... ne ha parlato con qualcuno anche per dire ... inc... questa cosa...

FOUAD: Ma ne ho parlato con tutti quanti... io ne ho parlato con tutti quanti... cioè insomma era un periodo che parlavamo solo di Danish Danish Danish...

Magg. Pallante: Mi viene in mente non s se lei ne ha parlato in cella con qualcuno... ne ha parlato con chi sta in cella...

FOUAD: Quando io nella mia cella non parlo con nessuno...

Dott. Paci: Con il sig. Fathi... con il signor Fathi HARRATH Fathi...

FOUAD: quello che sta con me...

Dott. Paci: quello che sta con lei... gliene ha parlato?...

FOUAD: Si... ne ho parlato con lui... abbiamo parlato di questa faccenda...

Dott. Paci: Di quello che Danish gli ha riferito ne ha parlato con...

FOUAD: Lo sapeva... lo sapeva... lo sapeva... Ha detto ha fatto ha fatto ha fatto... lo sapeva tutto lui (Fathi)...

Dott. Paci: Uhm... perché lui ci ha detto appunto che lei ha parlato... ecco perché glielo chiedo...

FOUAD: Si si no abbiamo parlato... abbiamo parlato di questa faccenda... quello che sa lui so io... capito... noi sappiamo tutto....

Dott. Paci: per adesso quello che stiamo vedendo che...

FOUAD: E lui lo sapeva perché abbiamo parlato perché abbiamo lavorato parecchie volte alla cucina io e lui e poi parlavamo sempre

Dott. Paci: Cioè lei e Fathi...

FOUAD: Si abbiamo lavorato parecchie volte in cucina mesi fa e poi abbiamo parlato di questa faccenda qua... tutti quanti...

Magg. Pallante: In questo racconto che le ci ha fatto e ci ha chiarito non è che le viene in mente qualche cosa in più... qualche particolare... qualche riferimento nel racconto... qualcosa di contorno al principale... facendo riferimento a vestiti... cose che si sono dette... magari lei pensa...

FOUAD: Io quanto inc. Danish lo hanno portato all'isolamento per parecchi mesi... quando è uscito... è uscito un'altra persona... perché è stato mi sembra tre-quattro mesi da solo lì... è uscito... è molo cambiato...

Dott. Paci: in meglio o in peggio... cioè in che senso?

FOUAD: Non in meglio non in peggio cioè era un po' così... un po' da solo... lui da solo... anche se siamo tutti a lui vicino... lui si sentiva... si sentiva pentito... e poi e poi scusatemi... e poi magari gli chiedo Ciao Danish come stai? E lui mi fa così così (Fouad mima il gesto con la mano destra come ad intendere che non va bene)... qui ho finito... lui dice io ho finito

Magg. Pallante: Ecco... in relazione a quanto lei lo ha frequentato... quando ad esempio ha rinvenuto il corpo della ragazza... lui le ha riferito qualcosa oppure adesso...

(sovrapposizioni di voci) ...

FOUAD: Lui era in isolamento non potevamo vederlo... quando è successo quella cosa...

Magg. Pallante: Nemmeno adesso che è stato arrestato lo zio... il fratello...

FOUAD: No il fratello no... non potevo vedere né Danish...io sono qua da due mesi (ndt nella sezione semiliberi) ...io non potevo vedere né Danish né il fratello...

Magg. Pallante: Quando il fratello è stato arrestato in Pakistan era ancora su (ndt in sezione)...

FOUAD: E lo hanno arrestato due giorni fa...

Magg. Pallante: Due giorni fa lo abbiamo portato qua... quando è stato arrestato era l'anno scorso...

FOUAD: L'ho visto...

Magg. Pallante: Ma lui non ha detto qualcosa?...

FOUAD: No no... no io non ho parlato più con Danish di questa faccenda... mai... perché ho detto Danish era isolato... non è come prima parlava allegro... cioè si credeva che era innocente... allora tutti giocano con lui... era... adesso quando è tornato è cambiato al 100%...

Mar. Magg. Gandolfi: Cioè è molto più aperto adesso?...

Dott. Paci: No al contrario più chiuso... ma è tornato da dove dall'isolamento?...

FOUAD: Dall'isolamento sì...è tornato più triste... più più si credeva... io secondo me... secondo me lui era pentito... è pentito ... ha saputo quello che... perché quando parlava con qualcuno in ... io ho finito... finito... la mia carriera è finita... e lui ripete questa faccenda qua...

Dott. Paci: Quindi ora a seguito delle notizie di stampa che parlavano dell'estradizione del fratello Abbas lei ne ha parlato per esempio con il sig. Fathi?...

FOUAD: No quello che c'è nella TV... abbiamo parlato di quello che c'è nella TV... né di più né di meno...

Dott. Paci: ma con Fathi continua a chiederle così perché lui essendo anche... diciamo detenuto nella sua stessa cella è la persona che lei immagina veda più frequentemente... avete un rapporto... di questi particolari che hanno riguardato la soppressione della ragazza... cioè l'uccisione della ragazza... il giorno in cui la ragazza viene uccisa con le modalità che lei ha spiegato e che Danish... ne avete parlato con Fathi?

FOUAD: Si ma gira questa roba qua... dappertutto... cioè gira nella nostra sezione... gira dappertutto... nell'aria... lo sappiamo tutti quanti...

Magg. Pallante: Si però lei gliene ha parlato (ndt a Fathi) ...

FOUAD: Si si abbiamo parlato di questo qua... si abbiamo la stessa versione...

Dott. Paci: Questo è quello che le ha riferito a lui Danish?...

FOUAD: Si.si...

Dott. Paci: Vabbè quindi allora un attimo... sospendiamo così chiudiamo la verbalizzazione...

FOUAD: Va bene...

Dott. Paci: del verbale... sono le 10.25...lei ha bisogno di un po' d'acqua o un caffè....

FILE MVI 0282.MP4

Dott. Paci: Allora riprendiamo... sono le 10.52 minuti primi...dopo una breve pausa per integrare la verbalizzazione... abbiamo solo qualche domanda ed abbiamo finito...

FOUAD: Si si va bene...

Dott. Paci: Ecco volevo tornare un attimo su questo contatto che lei ha detto di aver avuto con un capoposto... quindi con un appartenente alla Polizia Penitenziaria del carcere...

FOUAD: Si...

Dott. Paci: al quale lei avrebbe accennato e cose che le detto Danish...

FOUAD: Si...

Dott. Paci: Se ho capito bene...

FOUAD: si si si...

Dott. Paci: Ecco volevo fare una piccola analisi un po' più precisa... intanto quando si è verificato questo fatto secondo i suoi ricordi...cioè lei?...

FOUAD: Quando ho parlato con il capo

Dott. Paci: Esatto...

FOUAD: Ehm mi sembra che era settembre... la metà di settembre... dieci giorni di settembre...

Dott. Paci: settembre lo scorso anno?...

FOUAD: settembre l'anno scorso... sempre l'anno scorso...

Dott. Paci: settembre dello scorso anno... questo capoposto dove era esattamente collocato... in che punto dell'istituto andando un po' così a memoria?...

FOUAD: Allora scendendo dalla scala...

Dott. Paci: Della sezione... quale?

FOUAD: la quarta...

Dott. Paci: la quarta sezione...

FOUAD: Scendendo ci sono... c'è due porte...c'è la stanza dove ci sono gli appuntati ... e c'è anche il capoposto lì...e c'è un'altra dove c'è...io non so cosa c'è lì...

Dott. Paci: Allora c'è un primo...

FOUAD: io l'ho trovato lì ... l'incrocio...io l'ho trovato lì...uno qua o uno qua non mi ricordo...

Dott. Paci: sì... questo corridoio è?...

Ispettore Malorni: Nel cancello dell'ingresso...

FOUAD: Ecco sì bravo...

Dott. Paci: interviene l'ispettore Malomi che ha una condizione precisa della piantina del carcere dell'istituto... va bene quindi è facile identificare esattamente il punto preciso... ehm allora andiamo al punto preciso... che cosa lei ha detto a questo capoposto... cosa gli ha riferito?

FOUAD: L'ho visto... l'ho salutato... ho detto...

Dott. Paci: Lo conosceva?...

FOUAD: No lo conoscevo come conosco... i ho detto avrei bisogno di parlare con qualcuno... lui mi ha detto cosa si tratta... no io vorrei parlare con qualcuno di importante... cioè più superiore... Parli con me che poi io riferisco... ho detto ma posso inc... si si ho detto va bene...io ho saputo un'informazione di Danish e voglio aiutare la giustizia... Lui mi fa lo sai cosa è successo? ...Giardi ho detto così così...e mi fa...

Dott. Paci: cioè gli hai riferito quello che ci hai detto stamattina?...

FOUAD: si si si si ... ehm però però all'inizio Danish mi ha detto... all'inizio primi giorni prima volta quando lui si è sfogato... mi ha detto noi camminavamo con le biciclette... tutti e cinque... e abbiamo deciso di tagliare la ragazzina... di tagliare la ragazzina eh... come si dice di buttare... ognuno buttava un pezzo così non possono trovare e poi un fiume o un canale...

Dott. Paci: Questo glielo aveva detto Danish?...

FOUAD: si si all'inizio...

Dott. Paci: No perché prima non ma l'aveva detto

FOUAD: Mi sono scordato... perché le cose mi vengono...

Dott. Paci: Va bene andiamo avanti...

FOUAD: Mi ha detto all'inizio abbiam deciso di farla a pezzi e buttare nella zona a Novellara... Gualtieri... Guastalla zone la...

Dott. Paci: In modo che non fosse più identificabile

FOUAD: Ha detto o i canali piccoli o il fiume... e poi...a mezzanotte ha detto questa operazione la facciamo a mezzanotte... però ha detto come facciamo con le biciclette che c'è buio e abbiamo mollato

fino al prossimo programma... e poi io questa roba qua l'ho riferita al capoposto... e poi il capoposto mi ha detto ok va bene ma sei sicura che questa faccenda qua... e me l'ha detta due tre giorni fa... mi ha detto va bene adesso io ne parlo con un mio superiore e sicuramente ti chiama...

Dott. Paci: Aspetti sì...quello che volevo dire io è questo... quindi lei le riferisce al capoposto che doveva dire le cose che Danish le ha detto...

FOUAD: Sì...

Dott. Paci: Però Danish le aveva anche detto che loro avevano agito con le biciclette...

FOUAD: Sì...

Dott. Paci: squartando il corpo della povera Saman eccetera eccetera... questa cosa perché lei la riferisce al capoposto?...

FOUAD: Ma per aiutare la giustizia... per aiutare me stesso perché sono stato molto male... per questa cosa qua...

Dott. Paci: no no forse non sono stato chiaro io... lei questa cosa delle biciclette l'aveva saputa prima del racconto che abbiamo fatto stamattina...

FOUAD: Sì primi giorni...

Dott. Paci: E lei questa cosa l'aveva già riferita al capoposto? L'aveva già detta al capoposto?...

FOUAD: Sì

Ispettore Malorni: Ma riferita superiormente...

Dott. Paci: E quindi lei al capoposto gli ha detto lui mi ha detto di aver agito con le biciclette... però lei poi ha detto tutto quello che...

FOUAD: Tutto quello che sapevo ho detto...

Dott. Paci: In sostanza lei ha detto al capo osto che Danish ha cambiato versione...

FOUAD: Sì...

Dott. Paci: Perché una volta parla di biciclette e di squartamento...

FOUAD: All'inizio...

Dott. Paci: E poi di abbandono del corpo... di pezzi del corpo... un'altra volta parla di un'altra versione...

FOUAD: Sì...perché lui ha sentito che... on può sfuggere... non può scappare... allora si è... si è... ha parlato... perché all'inizio magari parlava così ... però ha visto che deve dire la verità... cioè è inutile...

Dott. Paci: E quindi il capoposto le ha detto che ne avrebbe parlato con i suoi superiori...

FOUAD: Sì...

Dott. Paci: e poi c'è stato un ulteriore seguito... il capoposto lei lo ha rivisto... le ha chiesto se ne aveva parlato con i suoi su

FOUAD: No infatti...no è il contrario... io quando ho parlato con il capoposto... prima era gentile con me ... insomma era sereno... e poi quando c'ho detto ho parlato con lui mi ha trattato cioè... mi ha trattato male...

Dott. Paci: In che senso l'ha trattata male...

FOUAD: nel senso quando io ... quando io spingo il carrello... aspetto che arriva il carrello magari... e poi lui tu cosa fai qui... vai via vai in cucina... cioè prima non diceva questa roba qua... quindi mi sono pentito ho detto perché ho parlato... potevo anche non parlare ... poi sono rimasto zitto... non volevo dire niente... perché lui mi ha trattato...

Dott. Paci: quindi il capoposto non le ha detto nulla...

FOUAD: dopo un mese... dopo un mese quando sono andato nell'aria (ndt area comune)... c'era ... come si chiama (ndt Fouad guarda l'ispettore Malorni) passeggi...e mi fa (ndt il capoposto) ti ha chiamato qualcuno?...Ho detto no... fino adesso niente... e lui mi fa va be ... e basta...

Dott. Paci: E il capoposto è l'unica persona a cui lei ha accennato che Danish le ha detto o ne ha parlato con qualcun altro?...

FOUAD: No ne ho parlato con un'infermiera che avevamo un buon rapporto... gli ho detto infermiera mi aiuti per favore... io non riesco a (ndt Fouad si mostra visibilmente emozionato)

Dott. Paci: che succede vuole che sospendiamo un attimo?...

FOUAD: No ...ho detto non riesco a dormire... devo prendere le pastiglie perché sto... scusate (ndt Fouad si mette a piangere)

Dott. Paci: se vuole sospendiamo un attimo...

FOUAD: sono stato molto male...male mal male ...

Dott. Paci: perché il capoposto l'aveva...

FOUAD: No male per la ragazza perché voglio aiutare... piccola cosa volevo fare... almeno almeno dare... avere una giustizia giusta... almeno quello... perché la seguivo sia fuori... con i detenuti con Danish con i pakistani... la seguivo sia dentro che anche alla TV... la seguivo la seguivo come... come mia figlia perché c'ha l'età di mia figlia... sono rimasto molto male... e poi un giorno stavo lavorando... ho visto infermiera e ho detto infermiera ho bisogno di due minuti...e lei mi conosceva e ho detto...

Dott. Paci: come si chiama questa infermiera?

FOUAD: Io non lo so... so che è una signora di 55/52 anni bionda ... il nome non lo so... perché noi la chiamiamo sempre infermiera... e ho detto ho bisogno...

Dott. Paci: Ma è infermiera?

FOUAD: Si si al penale... spingendo il carrello l'ho vista al penale...

Ispettore Malorni: Quindi lavora non alla circondariale...

FOUAD: si si...quella magra bionda...

FOUAD: No è un po' ben messa... Ispettore Malorni: con gli occhiali?...

FOUAD: *si... allora l'ho vista e le ho detto gentilmente mi aiuti... cosa è successo?... ho detto guardi io ho saputo delle cose sulla Saman e voglio aiutare in qualsiasi modo... almeno parlare ma io non voglio niente niente niente... solo parlare... lei mi ha ascoltato attentamente...*

Dott. Paci: *cioè lei ha fatto il racconto che Danish le aveva detto?...*

FOUAD: *il racconto tutto... quello dei pezzi... la storia vecchia...*

Dott. Paci: *della storia nuova?...*

FOUAD: *No perché quando mi ha trattato male il capoposto ho detto magari se vado a raccontare questo avrò la stessa cosa allora è meglio che sto zitto e sono a posto... ho detto guardi è così così così ... mi aiuti come faccio a risolvere il problema? ...io sto male adesso ho cominciato a prendere le pastiglie per dormire e lei mi ha ascoltato attentamente... molto bene e mi ha detto... guardi io ti consiglio di parlare con il tuo avvocato... se tu vuoi parlare parla prima con l'avvocato... magari lui di indica con chi devi parlare... o se tu vuoi parlare qui in carcere loro sono tanti ... più persone magari ti fanno del male... i pakistani intendo... al limite puoi cambiare carcere... parli e cambi carcere o cambi carcere, e parli è la stessa cosa... questo qua è il mio consiglio... e poi sono stato zitto...*

Dott. Paci: *E questo incontro... questo dialogo con l'infermiera quanto tempo dopo è avvenuto rispetto a quello con il capoposto?...*

FOUAD: *quasi...quasi...quasi due mesi...*

Dott. Paci: *quindi da settembre sono quasi... prima o dopo si è scoperto... diciamo venisse rinvenuto il cadavere di Saman...*

FOUAD: *No prima... molto prima si...*

Dott. Paci: *No beh comunque il cadavere di Saman è stato rinvenuto il 18 di novembre...*

FOUAD: *Comunque prima... non mi ricordo di preciso...*

Dott. Paci: *a partire da settembre siamo grosso modo lì...*

FOUAD: *magari era ottobre... perché è passato... è passato... non mi ricordo quando... cioè di preciso...*

Dott. Paci: *Va bene... se c'è qualche altro approfondimento sennò chiudiamo e continuiamo la redazione del verbale...*

FOUAD: *io volevo dire signor Procurator se per caso... se per caso mi ricordo qualcosa lo riferisco all'ispettore (ndt rivolgendosi all'ispettore Malorni)*

Dott. Paci: *assolutamente all'ispettore Malorni... solo lui... solo lui...*

FOUAD: *si va bene perfetto... perché è passato molto tempo...*

Dott. Paci: *i ricordi possono sempre...*

FOUAD: *Infatti oggi... già dal mattino mi hanno detto vai giù... pensaci un attimo rilassati ed dopo sono venuti altri... mi scusi comandante (ndt rivolgendosi all'ispettore Malorni) ma stamattina non sono venuti...*

Ispettore Malorni: *avevi bisogno del tuo tempo...*

Dott. Paci: Allora sono le 11.07 sospendiamo per la lettura e la sottoscrizione del verbale”.

Quanto all’attività d’indagine delegata in seguito alle audizioni, nell’annotazione acquisita si dà conto dell’attività svolta al fine di identificare il personale sanitario indicato dal detenuto – ossia l’infermiera con cui Benmouiha ha raccontato, solo dopo la pausa intervenuta verso la fine della sua escussione, di aver parlato allora – che è stata dallo stesso riconosciuta in Sevestre Savina, escussa a sommarie informazioni il successivo 7 settembre 2023. In tale occasione, l’infermiera ha dichiarato di conoscere il detenuto e di ricordarsi che un giorno - che ha collocato orientativamente attorno al settembre 2022, visto l’abbigliamento estivo indossato dal detenuto - lo stesso le avrebbe chiesto un consiglio rispetto a delle notizie da lui raccolte all’interno della sezione in cui era ristretto anche Hasnain Danish, e che riferiva di sentire spesso piangere, senza tuttavia riportare alla donna particolari dei fatti che lo stesso avrebbe appreso. Sevestre, quindi, ha raccontato di avergli consigliato di rivolgersi immediatamente al personale di Polizia Penitenziaria che lo avrebbero aiutato e supportato, svolgendo i dovuti approfondimenti; l’infermiera ha aggiunto di averlo incontrato di nuovo nelle settimane successive, chiedendogli più volte se stesse bene e ricevendo dall’uomo risposta affermativa.

Dunque, passando all’identificazione dell’appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria definito come “capoposto” – al quale, soltanto, il detenuto ha fatto riferimento sin dall’inizio della sua deposizione – nella medesima annotazione si legge che si è proceduto all’identificazione di tutto il personale di Polizia Penitenziaria impiegato tra il 1° ed il 20 settembre 2022, nel turno 16:00 /24:00, con le mansioni di addetto ingresso alle sezioni detentive e capoposto del settore Casa Circondariale, all’esito della quale il detenuto avrebbe riconosciuto il capoposto nel Vice Sovrintendente Amico che, sempre il 7 settembre 2023 veniva anche lui escusso a sommarie informazioni, dichiarando di conoscere Benmouiha, ma precisando anche che lo stesso non gli aveva mai chiesto di voler parlare di cose proprie. Ha riferito invece di ricordare che, circa un anno prima, gli aveva domandato di voler conferire con il Responsabile dell’unità operativa, Ispettore Favre Giuseppe *“per trattare di una questione molto delicata, riferita al caso Saman Abbas, senza scendere nei particolari. Io ho garantito allo stesso che lo avrei segnalato immediatamente all’Ispettore per quanto di competenza”*. Nel periodo successivo, Amico ha affermato di aver chiesto al detenuto se fosse riuscito a parlare con l’ispettore, ma Benmouiha gli rispondeva di non essere stato ancora convocato.

Ebbene, venendo proprio alle dichiarazioni dell’Ispettore Favre, si segnala anzitutto che le stesse non sono riportate nell’annotazione cui si è fin qui fatto

riferimento, nella quale si segnala soltanto che *“dall’attività esperita e alla luce delle risultanze emerse, il delegato si riserva di escutere a SIT l’Ispettore Giuseppe FAVRE, quale responsabile della I Unità Operativa settore Casa Circondariale di Reggio Emilia, attualmente, legittimamente assente dal servizio per la fruizione di un periodo di congedo ordinario”*³¹⁶. Dell’esito di tale attività, poi successivamente esperita, non è stata d’altro canto richiesta l’acquisizione da parte della Procura, non risultando presente neppure nel fascicolo da questa prodotto su consenso delle difese: dunque, della stessa si dispone solo perché successivamente depositata dalle difese, ad integrazione delle precedenti produzioni³¹⁷.

Venendo quindi al contenuto delle dichiarazioni rilasciate da Favre in data 11 settembre 2023, l’Ispettore ha riferito di conoscere il detenuto Benmouiha, in quanto ristretto nella sezione rientrante nel settore sottoposto alla sua responsabilità, ma non ha ricordato di occasioni nelle quali lo stesso ha richiesto di conferire con lui: più precisamente, non ha escluso tale eventualità in modo assoluto, spiegando che intrattiene di frequente colloqui con la popolazione ristretta nel suo settore di competenza, relativi alle più svariate problematiche che interessano i detenuti, quali quelle familiari, lavorative o di giustizia.

Viceversa, ha escluso categoricamente che detto colloquio possa aver avuto ad oggetto *“questioni delicate”* relative all’omicidio di Saman Abbas o che tale circostanza gli sia stata segnalata da Amico, affermando *“non escludo di aver incontrato o effettuato un colloquio con il Benmouiha, ma sicuramente con me non ha mai trattato i fatti del caso “Saman Abbas”, diversamente me ne sarei ricordato e avrei provveduto per quanto di mia competenza”*.

Ricostruito il variegato panorama di dichiarazioni acquisite nell’ambito del procedimento n. 1302/2023, mod. 45, occorre ora dare brevemente conto delle allegazioni svolte dalle difese degli imputati Hasnain Danish e Noman Ul Haq, tutte sostanzialmente volte a smentire il narrato dei due detenuti e, quindi, anche l’attività d’indagine finalizzata a riscontrare le loro dichiarazioni, compendiate nell’annotazione del 7 settembre 2023, a firma del Magg. Pallante, anch’essa acquisita al fascicolo su accordo delle parti.

Si precisa, a riguardo, che dei numerosi profili di incongruenza intrinseca ed estrinseca che connotano tali dichiarazioni, resi evidenti dal mero raffronto tra le stesse

³¹⁶ Cfr. annotazione redatta l’8 settembre 2023 in esecuzione della delega conferita nell’ambito del p.p. 1302/2023, mod. 45.

³¹⁷ Cfr. produzioni documentali difesa Noman Ul Haq, ud. 22 settembre 2023.

e gli esiti dell'ampia attività istruttoria sin qui esposta, si tratterà nella parte delle motivazioni riservata alle valutazioni probatorie della Corte.

In questa sede, quindi, ci si limiterà a dare sinteticamente conto delle produzioni difensive finalizzate ad evidenziare come larga parte dei “dettagli” forniti dai due detenuti, lungi dal rappresentare dei riscontri alla attendibilità del loro narrato, costituiscono, in realtà, circostanze da tempo di pubblico dominio, in quanto ampiamente e diffusamente circolate sugli organi di stampa, già molto tempo prima della loro audizione. Nel rinviare, per il dettaglio, ai numerosi documenti, link e file, sia di testo che video, contenuti nei supporti digitali prodotti dai difensori, si evidenzia come dagli stessi emerga chiaramente la notorietà, risalente, di particolari quali la presenza di un frigorifero o “manufatto” nei pressi della fossa, il rinvenimento di un mozzicone di sigaretta negli stessi luoghi, il messaggio inviato dalla giovane pakistana al fidanzato relativo all'audio in cui si sarebbe parlato della sua uccisione, così come lo stesso nome del fidanzato Saqib e la storia del matrimonio combinato in Pakistan³¹⁸.

Da ultimo, si segnala che, nell'ambito delle produzioni difensive di cui si sta trattando, vi sono anche quelle che hanno consentito di risalire al titolo detentivo in forza del quale Benmouiha si trova tuttora ristretto e relativo ad una condanna definitiva a tre anni e tre mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 572, 582-585 e 574 *bis* cod. pen.. A riguardo, senza anticipare le valutazioni che saranno più avanti approfondite, si

³¹⁸ Per dar conto dell'ampiezza della diffusione delle notizie in questione, si riporta l'elenco dei link – quasi tutti risalenti al mese di novembre 2022 - indicati dal difensore di Hasnain Danish:

https://www.corriere.it/cronache/22_novembre_29/saman-rottame-un-frigorifero-sopra-buca-cosi-parenti-pensavano-ingannare-inquirenti-80d979c8-6fe6-11ed-971c-b93745ae79d9.shtml

<https://www.bigodino.it/attualita/saman-abbas-un-vecchio-frigorifero-sopra-la-buca-per-depistare-le-indagini.html>

<https://www.informazione.it/n/988AF00C-CEAF-4F6A-A9B6-D73C5B3E2BFA/Saman-il-rottame-di-un-frigorifero-sopra-la-buca>

<https://tuttonotizie.eu/2022/11/28/saman-abbas-viaggio-nel-casolare-degli-orrori-ecco-come-stato-ritrovato-il-corpo-della-ragazzina/>

<https://www.viaggiatoriignoranti.it/2023/01/saman-575-giorni-tra-i-rifiuti.html>

<https://www.ilgiornale.it/news/cronaca-nera/caso-saman-buca-che-stata-sua-tomba-terrificante-2088458.html> (articolo con il frame del video di Chi l'Ha visto)

<https://www.today.it/cronaca/saman-abbas-cadavere-novellara.html>

<https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/saman-abbas-ris-mai-vista-buca-profonda-29ddf367>

https://www.ilmessaggero.it/italia/saman_vestiti_catenina_corpo_dna_novellara_7080560.html

<https://www.fanpage.it/attualita/saman-abbas-dissotterrato-il-corpo-cosa-succede-adesso-e-le-ricerche-della-madre-latitante/>

rappresenta che il capo d'imputazione contestato ex art. 572 cod. pen. dalla stessa Procura Reggiana così recita:

“del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. perché, maltrattava la moglie (...) ed i figli (...) con continue vessazioni fisiche psicologiche.

In particolare:

quanto alla moglie (...), impedendole di indossare il velo e vietandole di vedere e parlare con altri uomini, percuotendola con schiaffi e pugni, spingendola contro il muro anche in presenza dei figli minori ed in una occasione minacciandola con un coltello;

quanto ai figli, colpendoli con pugni e schiaffi, percuotendoli con un ramo, un cavo della televisione, un bastone in metallo e con la cintura, costringendo (...) a non andare a scuola minacciandola, in caso contrario, di “venirla a prendere con l'accetta”, impedendole di vestire all'occidentale e di frequentare compagnie maschili”.

CAPITOLO V

GLI EVENTI SUCCESSIVI AI FATTI DEL 1° MAGGIO 2021.

PREMESSA – Conclusa la ricostruzione delle giornate di maggior interesse rispetto alle fattispecie di reato in contestazione, occorre dare conto degli avvenimenti che hanno seguito l'omicidio e la soppressione del cadavere della giovane vittima e che hanno condotto, poi, alla partenza di Hasnain Danish ed Ali Haider, prima, e di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, poi, dalle rispettive abitazioni.

Pur trattandosi di condotte successive rispetto a quelle specificamente contemplate nell'imputazione, si tratta - all'evidenza - di circostanze che assumono particolare significato nella valutazione complessiva della vicenda e dei comportamenti, anche susseguenti, tenuti dagli imputati. Soprattutto, un'analisi dettagliata di tali momenti consentirà anche di chiarire in che termini e nei confronti di chi sia legittimo discorrere di "fuga" anziché di "allontanamento", alternativa terminologica, e non solo, su cui si è non a caso ampiamente dibattuto nel corso del giudizio.

1. I rilievi relativi alle giornate tra il 2 e l'8 maggio 2021.

Anche in questo caso, così come accaduto per le giornate precedenti, alla ricostruzione degli eventi è possibile pervenire interpolando tra loro le immagini riprese dalle varie telecamere con i dati ricavabili dal traffico telefonico, combinando poi tali dati con i chiarimenti emersi in sede dibattimentale.

Procedendo con ordine e principiando dalle circostanze di rilievo riportate dal Maresciallo Maggiore Gandolfi in sede di esame – raffrontate ed integrate alla luce di quanto direttamente visionato dalla Corte – è possibile schematizzare la sequenza di comportamenti e dati reputati d'interesse nei seguenti termini³¹⁹.

- 2 maggio

In tale giorno, è stato precisato che, diversamente da quanto riportato per errore nei cartellini dell'azienda, non ha lavorato nessuno degli imputati, trattandosi peraltro di una domenica. Per il resto, è stato riferito che le immagini delle telecamere non hanno restituito dati ritenuti di interesse investigativo, mentre le uniche telefonate segnalate sono quella delle 10:59:16 intercorsa tra l'utenza in uso a Zaman Fakhra (108), chiamante, e l'utenza in uso a Noman Ul Haq (620), per una durata di 95 secondi, e quella delle 17.59.14, sempre tra le stesse utenze, della durata di 59 secondi.

³¹⁹ cfr. verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023, pag. 6 e ss.

Non sono stati riportati dal Maresciallo Gandolfi, ma sono emersi dalla perizia redatta dall'Ing. Porta e dalla memoria da ultimo depositata dalla difesa Noman Ul Haq, i due selfie scattati in tale data da Ali Haider e lo zio Hasnain Danish, per i quali si rinvia alla documentazione in atti³²⁰.

- 3 maggio

Rispetto a tale data, viene anzitutto segnalato l'arrivo, attorno alle 9:48, dei Carabinieri della Stazione di Novellara che si portano presso l'abitazione della famiglia Abbas dove, però, non trovano nessuno: risulta infatti che, mentre Hasnain Danish, Ijaz Ikram e Noman Ul Haq si erano recati al lavoro, Ali Haider era uscito di casa poco prima delle 9 per recarsi in bicicletta in direzione di Novellara; non trovando nessuno nell'abitazione, i Carabinieri si portano nella parte posteriore dell'azienda agricola, si vedono parlare di sfuggita con Ivan Bartoli, per poi andar via poco dopo le 10.

Rientrato in bicicletta alle 11:34, provenendo dalla strada sterrata adiacente le serre poste di fronte all'abitazione degli Abbas, Ali Haider viene ripreso alle 11:42 mentre parla con Bartoli e con una donna per poi, subito dopo, effettuare una serie di telefonate utilizzando l'utenza mobile con cifra finale 720³²¹.

Quanto ai movimenti rilevati nelle ore successive, si segnala che: alle 11:44 Ali Haider esce di casa e si incammina lungo la carraia che porta alle serre, ove si vede poi intrattenersi a parlare per vari minuti con lo zio Danish, finché i due alle 12:07 non si dirigono nella parte posteriore dell'azienda agricola; alle 12:09 si osserva Noman Ul Haq parlare con la stessa donna e con Ivan Bartoli, il quale poi, utilizzando la macchina elevatrice che sta guidando, "solleva" Noman Ul Haq sino al piano superiore dell'abitazione di Abbas, dalla quale l'uomo uscirà dopo poco, dalla porta d'ingresso³²².

³²⁰ Cfr. immagini, chiavetta USB > PROD. DOC. 02 MAGGIO > Sottocartella "Selfie del 02 maggio 2021", nonché perizia dott. Porta.

³²¹ Sulle utenze in uso ad Haider – tra cui si ricorda esservi quella con cifra finale 912, in fase d'indagine erroneamente attribuita ad Hasnain Danish – il teste Gandolfi ha riferito "*L'utenza, ripeto, faccio un passo indietro, è stata attivata il 27/04/2021. L'utenza, inizialmente, fino al giorno 1, è abbinata all'IMEI del telefono Samsung A71 di Haider, dopodiché entra, cioè si abbina al telefono di Hasnain Danish. Il giorno 3, però, abbiamo una fascia oraria dove questa utenza rientra nella disponibilità, quindi viene riassociata al codice IMEI, quindi al telefono A71 di Haider, questo però avviene nel pomeriggio, quindi la mattina Haider era in possesso esclusivo solo dell'utenza 720 finale, è per questo che dico che... non lo dico io, ma lo dicono i tabulati ...le chiamate avvengono per il tramite dell'utenza 720 finale. Appunto, lui fa delle telefonate indirizzate all'utenza di Noman Ul Haq, di Danish, di Ikram e di tale Umar, tutte chiamate però con minutaggi come durate pari a zero*".

³²² Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli", Camera 01, file nominato 5.

Terminato il turno di lavoro della mattina, alle 12:11 Ijaz Ikram, Ali Haider e poco dopo Noman Ul Haq fanno rientro nell'abitazione di via Colombo, seguiti alle 12:43 da Hasnain Danish e, poi, da Amjad Arfan, il quale rimane all'interno dell'abitazione sino alle 14:44, per poi riprendere tutti a lavorare: difatti, dall'esame dei turni di lavoro forniti da Bartoli e dalla visione delle telecamere risulta che, in tale giornata, Hasnain Danish, Ijaz Ikram, Noman Ul Haq e Amjad Arfan hanno lavorato tutto il giorno.

Ancora, alle 15:34 si osservano i Carabinieri di Novellara fare ritorno all'abitazione di Abbas: i militari si fermano a parlare con Ali Haider sino alle 15:39, per poi spostarsi nella parte posteriore dell'azienda agricola e conversare con Bartoli: ha riferito Gandolfi che, in questo frangente, Ali Haider inizia a fare diverse telefonate, contattando utenze pakistane, senza però ricevere risposta; alle 15:46 si vede l'auto di servizio dei militari di Novellara che lascia l'azienda agricola.

Proseguendo, alle 18:43 Haider esce di casa, parla con Bartoli e poi si sposta nel gazebo di fronte all'ingresso dell'abitazione, iniziando ad effettuare una serie di telefonate con l'applicativo WhatsApp: in particolare è stato rilevato che alle 18:52 telefona all'utenza 3274332635 registrata come "Sisi", ossia l'utenza che il 12 giugno 2020 Saman Abbas aveva attivato, al momento della sua fuga in Belgio ed utilizzata dalla ragazza solo in quei giorni, ma che, verosimilmente, era rimasta all'interno dell'abitazione: considerate le telefonate effettuate da Haider ed il fatto che la sim non è mai stata ritrovata in occasione delle perquisizioni, è ragionevole ritenere che sia stata portata dai genitori in Pakistan³²³. Ancora, alle 18:54 Haider chiama nuovamente questa utenza e la conversazione ha una durata complessiva di 12 minuti e 59 secondi: durante questa chiamata - che dura dalle 18:54 alle 19:09 - le telecamere registrano l'arrivo di Hasnain Danish che si ferma a parlare con il nipote, il quale gli passa il telefono: i due continuano la telefonata, portandosi all'interno della prima serra.

Quanto agli ulteriori eventi che si osservano in tale giornata, si segnala che:

- alle 19:10 Amjad Arfan se ne va verso Novellara in sella al proprio ciclomotore;
- alle 19:12 Ijaz Ikram entra in casa Abbas, seguito alle 19:13 da Haider e Noman Ul Haq;
- alle 19:20 circa anche Hasnain Danish entra nell'abitazione per poi uscire dopo poco e dirigersi verso l'abitazione di Campagnola Emilia, mentre Noman Ul Haq si porta verso i capannoni posti sul retro dell'ingresso dell'abitazione della famiglia Abbas e, dopo due minuti, rientra in casa;

³²³ Cfr. pag. 8 e 9 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023.

- alle 19:34 Hasnain Danish ritorna da Campagnola in sella ad una bicicletta e unitamente ad Ali Haider, anche lui a bordo di una bici, si dirige in direzione di Novellara;

- alle 19:50:38 l'utenza in uso a Zaman Fakhhar (108) chiama l'utenza in uso a Noman Ul Haq: la telefonata ha una durata di 80 secondi e la cella di aggancio dell'utenza di Zaman è quella che copre la sua abitazione di Novellara, ossia via Strada boschi 66; ancora, è stato rilevato che Haider, uscito in bicicletta con lo zio Danish verso Novellara, effettua una serie di chiamate WhatsApp verso l'utenza di Noman Ul Haq;

- alle 20:24 Ijaz Ikram esce di casa e si dirige verso l'abitazione di Campagnola facendo ritorno all'azienda agricola alle 20:35, mentre Ali Haider e Hasnain Danish tornano in bicicletta da Novellara alle 21:02;

- dalle 21:12 alle 21:47, ha riferito Gandolfi, Ali Haider tenta di effettuare una serie di chiamate WhatsApp verso il profilo WhatsApp abbinato all'utenza +447549139984 - quella dalla quale era stato inviato ad Haider il messaggio vocale delle 23:06 del 1° maggio 2021, già riportato - registrata con il nominativo di Matee Ahmed, figlio di Shamsa Batool: tutte le chiamate vanno perse tranne una, di 1 minuto e 6 secondi;

- ancora, alle 22:15 Haider riceve una chiamata tramite WhatsApp dall'utenza in uso ad Abbas Shabbar (935) della durata complessiva di 2 minuti e 15 secondi;

- alle 22.18.53 prova a contattare due volte l'utenza in uso a Zaman Fakhhar (108), senza esito, con la quale conversa poi alle 22:19 per 38 secondi³²⁴.

- 4 maggio

Anche in tale giornata, come nella precedente, risulta che i tre imputati, così come Amjad Arfan, abbiano lavorato, sebbene solo nella mattinata. In particolare, ha riferito Gandolfi che il 4 maggio alle 7:44 le telecamere di videosorveglianza dell'azienda "Le Valli" inquadrano Ijaz Ikram; alle 7:47 anche Noman Ul Haq e Hasnain Danish escono di casa e vanno nella stessa direzione per iniziare l'attività lavorativa, mentre Amjad Arfan sopraggiunge alle 7:50 ed andrà via dall'azienda poco prima delle 12:30, quando

³²⁴ Nuovamente, in relazione alle utenze in uso ad Ali Haider, Gandolfi ha rappresentato che: "Haider all'interno del proprio cellulare ha solamente l'utenza 720 finale, perché, essendo le 22:18, abbiamo detto che, per quanto riguarda l'utenza in uso ad Haider, cioè l'utenza 912 rimane in uso ad Haider tra le 14:49 e le 21:41, quindi in questo caso essendo oltre le 21:41 dall'analisi dei tabulati telefonici si risulta che l'utenza +39 350/1284912 viene nuovamente abbinata al telefono cellulare Samsung Galaxy J3 in uso a Hasnain Danish".

lo si vede intraprendere la carraia a bordo della sua moto, mentre i tre imputati, a fine turno, rientrano a casa degli Abbas.

Quanto ad Ali Haider, questi rimane tutta la mattina all'interno dell'abitazione utilizzando sia l'utenza mobile 912 che la 720³²⁵, con la quale ultima risultano effettuate e ricevute tutte le chiamate del 4 mattina: tra queste, sono state evidenziate alle 9:11 una chiamata dall'Istituto scolastico Nobili, mentre alle 11:10 è Haider che chiama l'utenza in uso a Noman Ul Haq (620), mentre con la 912 risulta effettuato solo traffico dati. Rispetto ad Hasnain Danish, è stato segnalato che, nel corso della mattina, effettua alcune chiamate e videochiamate sia verso gruppi WhatsApp che verso l'utenza della moglie; Noman Ul Haq effettua traffico dati costante e due chiamate all'utenza di Bartoli, oltre che una chiamata ad Haider alle 11:10, mentre Ijaz Ikram effettua solo due chiamate all'utenza pakistana in uso alla madre.

Alle 13:29 si vedono Noman Ul Haq ed Ali Haider in bicicletta che si dirigono verso la casa di Campagnola, seguiti da Ikram, con i primi due che rientrano all'azienda agricola attorno alle 16:25, circa, e si portano nel capannone posteriore all'abitazione³²⁶. Alle 17:15 Noman Ul Haq e Danish si dirigono verso Novellara in bici e faranno rientro alle 18:05 con delle buste di plastica che verranno portate all'interno dell'abitazione. Alle 18:16 Noman Ul Haq e Ali Haider, che in mano ha una mazza da cricket, si incamminano lungo la carraia che costeggia le serre, mentre Hasnain Danish non li segue; alle 18:23 Haider e Danish rientrano in casa e prendono una busta della spesa che consegnano a dei familiari di Bartoli, assieme ad un pacco; alle 18:53 Noman Ul Haq attraversa la provinciale e si dirige verso Campagnola; alle 19:05 Ijaz Ikram, provenendo dalla carraia in sella ad una bicicletta con una busta gialla raggiunge Danish che si trova con Haider dietro alle serre e subito dopo tutti e tre, portando con loro la busta gialla che era posizionata nella parte anteriore della bicicletta utilizzata da Ikram, rientrano nell'abitazione degli Abbas, seguiti dopo poco da Noman Ul Haq, mentre alle 21:37 si osserva Ijaz Ikram uscire di casa e dirigersi verso Campagnola.

³²⁵ Cfr. verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023, Testimone Gandolfi: *“Vi avevo detto precedentemente però che l'utenza 912 alle 21:41 era rientrata, cioè era riabbinata al telefono di Danish, questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche il giorno 4 abbiamo che dalle ore 07:45:49 alle ore 12:52:53, dove l'utenza +39 350/1284912 viene riabbinata all'IMEI del telefono cellulare Samsung Galaxy A71 in uso ad Haider. È per questo che lui utilizza per fare le chiamate sia la 720 che la 912, perché, precedentemente, all'inizio del turno di lavoro mattutino dello zio Danish, con ogni probabilità avrà ripreso la Sim Card abbinata all'utenza 912 finale e l'ha abbinata al suo cellulare Samsung Galaxy A71, questo perché l'abbinamento IMEI-utenza è inequivocabile, quindi non si può mettere in discussione”*.

³²⁶ Cfr. videoregistrazione telecamera abitazione Iemmi.

Per il resto, ha rappresentato Gandolfi nel pomeriggio non sono state registrate altre immagini o chiamate ritenute di interesse investigativo.

- 5 maggio

È stato anzitutto segnalato che in tale giornata, dalle 6:07 del mattino, l'utenza 912 torna ad essere abbinata al telefono di Ali Haider, il quale alle 6:20 si vede uscire di casa in sella ad una bicicletta e allontanarsi in direzione di Novellara.

Quanto agli altri, alle 7:43 Ikram, provenendo a piedi da Campagnola, entra nell'abitazione degli Abbas, per uscire dopo circa 10 minuti e raggiungere Hasnain Danish - che nel frattempo si era portato sul retro dell'azienda agricola - poi a loro volta raggiunti da Noman Ul Haq, mentre alle 7:54 arriva Amjad Arfan e tutti iniziano il turno di lavoro della sola mattina; terminato il turno, rientrano tutti a casa degli Abbas, con Ikram, Noman Ul Haq e Arfan che escono e vanno in direzione delle rispettive abitazioni dopo le 14, all'incirca.

Proseguendo, è importante segnalare che è in tale giornata che, alle 14:49 si registra l'arrivo di due pattuglie dei Carabinieri di Novellara, recatesi sul posto per effettuare la perquisizione personale e domiciliare nell'abitazione della famiglia Abbas, cui si è già fatto riferimento: è questa, tra l'altro, l'ultima immagine di cui si dispone in relazione al sistema di video sorveglianza "Le Valli" – il cui hard disk è stato acquisito dai Carabinieri, in seguito alla perquisizione – ragion per cui, da tale momento in avanti, l'analisi si concentrerà sulle immagini della telecamera collocata presso l'abitazione di Iemmi che coprono le giornate dal 28 aprile al 7 maggio 2021.

Tornando alla perquisizione, si è già detto che, al suo esito, Hasnain Danish e Ali Haider vengono accompagnati in caserma ove renderanno quelle dichiarazioni discordanti cui aveva già fatto riferimento Lufrano, che porteranno al sequestro dei dispositivi cellulari nella loro disponibilità³²⁷.

³²⁷ Ritornando ancora sulla "annosa" questione delle utenze in uso ad Ali Haider, Gandolfi ha precisato che "Questa è l'occasione in cui, come ho detto nelle udienze precedenti, Haider poi dichiara le utenze all'interno del proprio telefonino, dichiarando una utenza che poi da copia forense risulta non essere mai stata inserita nel telefonino, ovvero quella 347 finale, che poi invece verrà ritrovata all'interno di un ulteriore telefonino utilizzato da Zaman Fakhar... Perché questa 347 essendo intestata a Shabbar Abbas è stata sottoposta ad intercettazione e l'intercettazione ha restituito l'utilizzo di questa scheda da parte di Zaman Fakhar, perché la voce che abbiamo ascoltato dall'intercettazione telefonica era quella di Zaman Fakhar. Ci siamo poi accorti, sempre dall'intercettazione e anche ovviamente dall'analisi del traffico telefonico, che però questa scheda, intestata a Shabbar Abbas ma utilizzata da Zaman Fakhar, non era abbinata al medesimo telefono, ovvero l'Honor 7A al quale lo stesso Fakhar abbinava la 108 finale, cioè quella che utilizzava normalmente, ma bensì ci siamo accorti che questa scheda era abbinata ad un telefono Nokia 105 che non abbiamo mai rinvenuto".

Durante la perquisizione e, successivamente, quando i due sono stati accompagnati in caserma si registrano diversi contatti dall'utenza in uso a Noman Ul Haq verso l'utenza in uso a Haider, che rimangono senza risposta, e verso quella in uso a Hasnain Danish (935), il tutto fino alle 17:24, perché in seguito l'utenza in uso a Noman registrerà solo traffico dati, sino alle 22:30, agganciando celle compatibili con l'abitazione di Campagnola Emilia. Anche Ijaz Ikram proverà a contattare l'utenza 912 senza ottenere risposta, e fino alle 22:39 anche la sua utenza registrerà solo traffico dati.

Altra circostanza che deve qui segnalarsi - non riportata dal Maresciallo Maggiore Gandolfi ma indicata da Ijaz Ikram nel corso del suo interrogatorio del luglio 2021 - riguarda il fatto che, in effetti, dalla visione della telecamera installata presso l'abitazione Iemmi risulta che, in seguito alle chiamate non risposte, attorno alle 17:30, si osserva Ijaz Ikram in bici che si dirige dalla propria abitazione verso quella degli Abbas, seguito a piedi dopo un paio di minuti da Noman Ul Haq: i due fanno poi ritorno, dopo un altro paio di minuti, nell'abitazione di Campagnola³²⁸.

³²⁸ Cfr. telecamera videosorveglianza abitazione Iemmi e pag. 63 e ss. verbale di interrogatorio di Ijaz Ikram del 2 luglio 2021: Interprete: "...A mezzogiorno vengo a casa mia... mangio a loro e poi vengo a casa mia". P.M. "Quindi ha lavorato al mattino?" Interprete: "Sì, tornando quindi dal lavoro. Sì, ho lavorato. Sì, quando è andata via la famiglia, principalmente abbiamo mangiato di qua, nel senso: nella casa di Shabbar. Poi sono andato nella mia casa, mi sono incamminato verso la mia casa. Io vado a dormire a casa mia. Non mi ricordo a che ora poi è arrivato Noman. Quando mi alzo, quando mi sveglio, circa saranno state le cinque del pomeriggio. Io a Noman dico: "Il mangiare di Haider, l'hai lasciato là pronto?". E Noman mi dice: "L'ho lasciato a suo zio", Hasnain Danish. "Ad Hasnain gliel'ho lasciato". E in quel momento Noman ha cominciato a chiamare a Danish e a Haider e diceva: "Nessuno sta rispondendo". Anch'io chiamo una o due volte, ma non vedo riscontro, non vedo risposta. Non sento risposta, scusate. Ho detto: cavolo, chissà cos'è successo. Quindi vado in bicicletta verso la loro casa. Io vado in bicicletta e dietro a me praticamente Noman. Quando vado dentro casa, non c'è nessuno. Quando entro in casa, le altre volte mi ricordo che tutto era praticamente aperto, era tutto alla luce del sole. No, scusa, non le altre volte. Trovo tutto aperto questa volta". P.M. "La porta?" Interprete: "Sì". P.M. "Tutto aperto la porta o tutti i cassetti...?" Interprete: "Perché lasciavano la chiave sotto un mattone lì vicino. Apro la porta, entro, Anche lui stava arrivando in quel momento e trovo tutto aperto, E vado di sopra e trovo tutto aperto anche di sopra". P.M. "Cioè il cassetto, quelle cose lì, gli armadi? Quelle cose lì? Avv. Dif. Scarcella "Aperto significa a soqquadro, cioè in disordine? Sennò "aperto"... Interprete: "Tutto era aperto. E c'era tutta la roba di qua e di là, era tutto... Era tutto, tra virgolette, possiamo dire in disordine. Io ho pensato: Haider forse sta cercando dei soldi, qualcosa. Perché in quei giorni comunque Haider e Noman si sentono al telefono. Lui era a scuola. Perché Haider diceva a Noman: "Venitemi a prendere a scuola, che non sto tanto bene", quindi lui dice: io ho pensato che Haider avesse cercato dei soldi, qualcosa. In quel momento mi viene in mente: forse Haider sta cercando dei soldi da qualche parte. Dopo viene Noman, viene di sopra. In quel momento arriva Noman di sopra, anche lui vede di tutto aperto e va direttamente subito giù lui sì e. Quando viene verso il tetto, trova tutto aperto. Sono di sopra, viene Noman, trova anche lui tutto aperto. Corre di giù, dice... dico: "Cos'è successo?", prende la bicicletta e se ne va. Quindi anche lui scende e nel mentre Noman mi dice: "Vieni anche tu, vieni anche tu". "Vieni con me". "Vieni anche tu, vieni anche tu". Io cerco di capire motivo, lui non ascolta, corre in bicicletta e semplicemente dice: "Seguimi, vieni, vieni anche tu, vieni via anche tu". Quando noi andiamo via... Quando andiamo via, ci vede la moglie di Bartoli...".

Ritornando alle dichiarazioni di Gandolfi, è sempre dalla visione delle immagini di casa Iemmi che è stato possibile appurare che alle 22:13 arriva la macchina dei Carabinieri con i lampeggianti accesi, entra nell'azienda agricola, si ferma davanti all'abitazione degli Abbas dove rimane pochi minuti e, dopo avere (verosimilmente) riaccompagnato a casa Hasnain Danish ed Ali Haider, fa poi rientro a Novellara.

- 6 maggio

A partire da tale data, non è stato più possibile procedere all'analisi del traffico telefonico delle utenze in uso ad Ali Haider ed allo zio Danish, posto che i militari avevano proceduto al sequestro dei loro telefoni, mentre fino alle 6:05 l'utenza di Noman Ul Haq registra solo traffico dati e non effettua chiamate.

È stato poi evidenziato che dalle 22:13 del 5 maggio sino al mattino la telecamera Iemmi non registra passaggi da o verso l'abitazione di Campagnola, finché alle 6:34 si vedono Ali Haider e Hasnain Danish in sella a due biciclette che vanno verso l'abitazione degli Abbas provenendo quindi dall'abitazione di Campagnola.

Dette circostanze sono state riportate, si ritiene, perché smentirebbero quanto riferito da Ijaz Ikram, laddove ha raccontato che la notte tra il 5 ed il 6 maggio avrebbero dormito all'esterno, nel capannone, spaventati dal fatto che fossero rimasti soli, non sapendo ancora dove fossero Haider e Danish: a riguardo, si osserva che tale mancato riscontro non è comunque in grado di escludere la veridicità del dato, considerato che Ikram non ha mai dichiarato che i due sarebbero andati a dormire nei capannoni dell'azienda, potendo dunque darsi che intendesse riferirsi ad altro capannone, quale quello sito nei pressi della loro abitazione. In ogni caso, in relazione al medesimo episodio, del tutto errata risulta essere la contestazione che gli è stata rivolta in sede di interrogatorio, laddove gli è stato chiesto conto delle tre telefonate registrate tra lui e l'utenza in uso a Noman Ul Haq (620), domandogli come mai risultavano queste chiamate tra di loro, visto che dal suo racconto si sarebbero trovati assieme: in realtà, come evincibile anche dalla lettura dei tabulati Vodafone relativi all'utenza 392 finale, quelle utilizzate per la contestazione sono chiamate relative alla primissima mattina del 5 maggio, mentre il racconto di Ijaz Ikram è chiaramente riferito alla notte tra il 5 ed il 6 maggio, successiva alla perquisizione dei Carabinieri ed alla conduzione in caserma di

Hasnain Danish ed Ali Haider; si segnala, peraltro, che in quest'ultima data non si registrano contatti tra i due cugini³²⁹.

Proseguendo, alle 7:53 l'utenza di Arfan contatta l'utenza di Noman Ul Haq per tre secondi; alle 8:17 si osserva Haider dirigersi da solo verso l'abitazione di Campagnola, per poi rientrare verso l'abitazione degli Abbas alle 10:50, a piedi ed assieme a Noman Ul Haq; alle 10:56 è Hasnain Danish che, in bicicletta, si porta verso l'abitazione di Campagnola percorrendo la strada Provinciale e non la strada sterrata; alle 11:04 Noman Ul Haq, con in mano due buste, si dirige insieme ad Haider verso l'abitazione di Campagnola.

Nella fase sin qui descritta non si registrano chiamate voce in ingresso o in uscita, mentre è stato riportato che dalle 12:01 l'utenza di Noman Ul Haq (620) inizia ad agganciare una serie di celle che non sono più compatibili con la copertura di quelle della casa di Campagnola: ha segnalato Gandolfi che l'utenza aggancia, in particolare, le celle di Reggiolo, Fabbrico, Carpi, Soliera, Modena, Rubiera, Reggio Emilia, Sant'Ilario, Piacenza, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Casalpuusterlengo, Lodi, San Donato Milanese, Milano, Cermenate, Como.

Se ne trae, dunque, che l'utenza finale 620 non è più in uso a Noman Ul Haq, che continua a trovarsi e ad essere ripreso a Novellara, e che chi si sta spostando con l'utenza 620 finale sono Hasnain Danish ed Ali Haider, altrimenti privi di dispositivi telefonici, sequestrati loro il giorno prima, i quali da quel momento abbandonano Novellara.

Sempre il 6 maggio l'utenza di Ikram (392) fino alle 8:01 non registra traffico voce; dopodiché risulta ricevere una chiamata da Bartoli (192) ed una telefonata diretta alla madre; poi alle 22:11 l'utenza di Ikram telefona all'utenza 3206057821 registrata come

³²⁹ Cfr. verbale interrogatorio Ijaz Ikram del 2 luglio 2021, pag. 84 e ss.: Uff. P.G. *“Quindi il 5, se ho capito bene, hai dormito con Noman all'interno del capannone”* Interprete *“Sì. Sì, dico la verità”* Uff. P.G.: *“E a che ora vi siete svegliati, più o meno? Più o meno, eh”*. Interprete: *“Ci saremmo alzati alle otto o alle nove”* (...) Uff. P.G.: *“Allora io ti chiedo questo: che necessità avevi, tu, di chiamare il giorno 5, alle ore 6.40, alle ore 6.47 e alle ore 7.04 Noman, se ci hai dormito assieme?”* Interprete: *“Alla sera?”* Uff. P.G. *“Alla mattina”* Interprete: *“E il giorno, scusi, quale?”* Uff. P.G. *“Il 5. Lui ha chiamato... ha ricevuto, scusa, non ha chiamato; ha ricevuto da Noman alle 6:40, 6:47 e 7:05”* Interprete: *“Noman era insieme a me. Noman era insieme a me”* Uff. P.G. *“Ho capito che era insieme a te. Io non lo metto in dubbio, lo stai dicendo tu. Io non posso mica dir di no, non c'ero. Però ti dico che hai ricevuto da lui tre chiamate”* Interprete: *“Il giorno che sono arrivati i Carabinieri in casa era il 5, giusto?”* P.M. *“S?”* Interprete: *“Quel giorno lì Noman era con me”*. Per il raffronto con il tabulato che smentisce tale contestazione, si vedano i tabulati telefonici p.p. 2318_2021, All. 24) produzioni documentali PM del 30 maggio 2023, Tabulato telefonico Vodafone, utenza + 39 3510432392 in uso ad Ijaz Ikram, cartella Package_I1223625744S_bHHuB070, file 11366948 traffico.

Imran Ali, residente a Modena, senza però ricevere risposta: a conferma che neppure Ijaz Ikram si è spostato dalla propria abitazione, si evidenzia che l'ultima cella che aggancia il telefono di Ijaz Ikram il 6 maggio è compatibile con l'abitazione di Campagnola Emilia.

- 7 maggio

Avendo sempre a riferimento l'utenza di Ikram (392), dalle 00:10 alle 10:44 la stessa effettua solamente traffico dati costante, mentre alle 6:57:20 si registra una chiamata in entrata dall'utenza della madre: anche in tale occasione, la cella agganciata risulta essere sempre quella che copre Campagnola Emilia.

Dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione di Iemmi Dario, alle 8:10 si vedono Noman Ul Haq ed Ikram che si incamminano verso l'azienda agricola, provenendo dall'abitazione di Campagnola Emilia³³⁰; alle successive 8:18 Amjad Arfan, in sella al suo ciclomotore, si dirige verso la casa di Campagnola Emilia; alle 10:25 Noman Ul Haq ed Ikram ritornano verso l'abitazione di Campagnola; alle 10:46:58 l'utenza 392 finale in uso ad Ikram chiama l'utenza pakistana della madre, mentre alle 10:48:49, chiama l'utenza pakistana +92 4306067228, registrata nella rubrica del telefono di Ikram come "Umar Ijaz.g", ovvero il fratello: la cella agganciata è ancora compatibile con l'abitazione di Campagnola Emilia.

Alle 11:31 la telecamera dell'abitazione di Iemmi inquadra Noman Ul Haq ed Ijaz Ikram, il primo con uno zaino in mano ed entrambi con vestiti diversi rispetto a quelli delle immagini precedenti, che si dirigono a piedi in direzione Novellara percorrendo i campi paralleli alla strada Provinciale.

Alle 11:58 la medesima telecamera inquadra Arfan che, in sella allo scooter, rientra in azienda agricola, seguito da un altro operaio alla guida di un mezzo agricolo.

Alle ore 12:55:12 l'utenza in uso ad Ijaz Ikram (392) inizia ad agganciare celle diverse da quelle che coprono normalmente l'abitazione di Campagnola, l'azienda agricola di via Colombo 103 ed i campi attigui all'azienda agricola.

In particolare, l'utenza risulta aver agganciato – prima – la cella di Reggio Emilia e – di seguito – quelle di Cadelbosco di Sopra, Correggio, Bagnolo in Piano, Fontanellato,

³³⁰ La circostanza corrisponde a quella riportata da Ijaz Ikram in sede di interrogatorio, dove ha spiegato o meglio, ha tentato di spiegare le ragioni per cui quella mattina lui e Noman decidono di allontanarsi, su cui si tornerà, riferendo si essersi prima recati a casa degli Abbas per controllare se Ali Haider e Hasnain Danish fossero tornati: si veda, in particolare, pag. 86.

Fidenza, Arseno, Lodi, Milano, Serravalle Scrivia, Isola del Cantone, Genova, Arenzano e Finale Ligure. L'ultima cella agganciata il giorno 7 maggio del 2021 dall'utenza 392 finale in uso ad Ikram è quella delle 22:52:26, relativa al comune di Finale Ligure, Località Boschetto, adiacenze Strada Comunale Legnate.

In sede di controesame, sono state richieste alcune specificazioni, prima non emerse, tra le quali quella relativa al fatto che l'aggancio dell'utenza 392 alla cella di Reggio Emilia si è protratto per circa due ore, durante le quali si registrano diversi contatti telefonici verso utenze che pure agganciano la cella di Reggio Emilia, così come contatti risultano nel lasso di tempo in cui i due si trovano a Milano³³¹.

Si riportano, a questo punto, le dichiarazioni rese a riguardo da Ijaz Ikram in sede di interrogatorio:

Interprete: *“Il nostro accordo era in quel momento di andare da qualcuno, perché comunque Ivan aveva detto... Ivan aveva detto: “Quando ci sarà il lavoro, vi chiamerò”. Perché quel giorno lì e quel giorno successivo non c'era il lavoro e Ivan ha detto praticamente: “Vi chiamerò quando ci sarà il lavoro”.*

P.M. *“Però fanno un biglietto per dove, a Reggio? Prendono il treno per...?”*

Interprete: *“Da Reggio Emilia andiamo a Milano e nel mentre dice che Noman cerca comunque di trovare, tra virgolette, una sistemazione presso suoi conoscenti, che praticamente non riesce ad accordare, e da lì vanno verso Milano. Poi chiamo, mentre... Chiamo un parente, quello di Milano, parente di mio padre, per dire: “Sto arrivando a Milano. Vieni verso la stazione, che sto venendo a Milano”. Un tale Ched. Allora gli chiedo: “Posso avere ospitalità per stanotte?”, qua e là. L'altra persona nega, in quanto dice: “Anch'io non è che ho una mia casa, abito presso terzi”. Abita presso terze persone. Noman chiama anche un altro suo... un'altra persona di sua conoscenza, non mi ricordo se tramite Imo o qualche altra cosa, per chiedere l'eventuale ospitalità anche a quest'altra persona. Anche quest'altra persona dice: “Non posso ospitarvi, in quanto abito presso il mio datore di lavoro”. E dopo riusciamo a metterci in contatto con Danish e Ali. Noman continua comunque a provare a contattare loro. Riesce a mettersi in contatto, loro gli dicono: “Venite verso Imperia”, penso. Un nome simile a Imperia”³³².*

- 8 maggio

Anche in tale data, ha riferito Gandolfi, l'utenza mobile in uso ad Ijaz Ikram (392) registra traffico dati ed effettua alcune chiamate all'utenza mobile italiana intestata a tale

³³¹ Cfr. pag. 73 e 74 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023.

³³² Cfr. verbale interrogatorio Ijaz Ikram del 2 luglio 2021, pag. 84 e ss

Kan Iacob residente a Finale Ligure. L'ultima cella agganciata il giorno 8 maggio 2021 alle ore 16:48:18 è quella di Imperia, via Agnesi 70, mentre l'ultima cella agganciata sul territorio nazionale è quella di Ventimiglia, il giorno 10 maggio 2021, alle ore 15:55:24; dopodiché dall'11 maggio 2021 l'utenza in uso ad Ikram viene geolocalizzata sul territorio francese. Ancora, è stato rappresentato che: *"...in questo periodo, ovvero tra il 6, il 7, l'8 e il 9, e anche il 10 ci mettiamo, di maggio, dall'analisi del traffico telefonico tra l'utenza in uso ad Ikram, ovvero la 392 finale, e l'utenza in uso a Noman Ul Haq, ma ovviamente utilizzata in questo caso da Danish, non si registra traffico telefonico tra le due utenze, cioè non si chiamano le due utenze"*, a riprova che dal giorno 8 i due cugini hanno raggiunto Hasnain Danish e Ali Haider.

Difatti, gli investigatori vengono successivamente a conoscenza del fatto che il 9 maggio 2021 la Polizia di Stato di Imperia ha controllato Hasnain Danish, Ali Haider, Noman Ul Haq e Ikram: questi ultimi vengono subito rilasciati poiché titolari di regolare permesso di soggiorno, mentre Ali Haider e Hasnain Danish, avendo fornito generalità false, venivano accompagnati in Questura; dopodiché Haider, essendo minore, viene condotto presso una struttura di Imperia mentre Hasnain Danish viene rilasciato dopo essere stato foto-segnalato³³³.

Del fatto che tutti e quattro siano andati via da Novellara, seppure in giorni diversi, Ivan Bartoli ne viene a conoscenza il lunedì successivo, quando nessuno dei tre si presenterà a lavoro. Ha dichiarato, infatti: *"...ho mandato qualcuno al casolare e non c'era nessuno, ho cercato Ali e non c'era nemmeno Ali e quindi abbiamo capito che erano andati via, poi dopo insomma... Naturalmente senza avvertire, quindi da un momento all'altro sono spariti, poi ho saputo dopo che sono partiti il giorno prima. Cioè, noi la domenica non lavorando non ce ne siamo accorti che mancavano, forse erano partiti il sabato quando gli abbiamo dato quell'acconto che ci chiedevano e a un certo poi gliel'ho dato, perché sembrava questa grave..."*³³⁴.

A tale ultimo riguardo, si segnala che dall'analisi della copia forense del telefono in uso ad Ijaz Ikram è risultata un'immagine del 7 maggio 2021, alle ore 9:59, la quale

³³³ Cfr. pag. 20 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023, Testimone Gandolfi: *"... , per quanto riguarda Nomanulhaq ed Ikram, venivano immediatamente rilasciati (...) Ali Haider dichiarava di chiamarsi Ali Imral e Hasnain Danish di chiamarsi Azjan Abbas, venivano accompagnati presso la Questura per gli accertamenti di rito... Sulla base delle dichiarazioni fornite, ovvero sulle dichiarazioni mendaci fornite relativamente alla propria identità agli agenti della Polizia di Stato, essendo Haider minorenne, veniva avvisato ovviamente il Tribunale dei Minori di Genova e veniva collocato presso una struttura di Imperia, mentre Danish, dopo essere stato deferito al pari di Haider per quello che era la falsa attestazione a pubblico ufficiale, falso e violazione delle norme in materia di immigrazione, questo Danish, perché ricordo che Danish aveva a carico un diniego del permesso di soggiorno, appunto, veniva rilasciato anche Danish..."*

³³⁴ Cfr. pag. 61 verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023.

raffigura il trasferimento della somma di denaro di 800 euro da parte di Ijaz Ikram a favore del fratello Umar; sul tema relativo all'accredito del denaro da parte del datore di lavoro si tornerà in seguito.

Da ultimo, riguardo a quanto riferito da Amjad Arfan – laddove ha affermato che Noman e Ikram gli avevano chiesto di dire a Bartoli che non andavano a lavorare perché dovevano recarsi in Questura³³⁵ – è plausibile ritenere che si tratti della giustificazione addotta dai due cugini in relazione alla mattina del 6 maggio, quando si recano a lavoro solo nel pomeriggio, trattandosi della stessa circostanza riportata da Ijaz Ikram in sede di interrogatorio³³⁶.

2. Gli eventi successivi all'uscita dal territorio italiano.

La testimonianza del Maresciallo Gandolfi è proseguita dando conto degli eventi successivi al controllo di Polizia avvenuto ad Imperia il 9 maggio 2021, riferendo che dai loro accertamenti, ed in particolare dall'analisi dei telefoni successivamente condotta, è emerso che i tre hanno attraversato il confine francese all'interno di un

³³⁵ Cfr. pag. 62 e ss. verbale stenotipico ud. 16 giugno 2023: Interprete: “Sì, io ero a lavoro quando avevano chiamato e dopo mi hanno raggiunto a lavoro e avevo parlato lì a lavoro con loro e mi avevano detto che loro devono andare a Milano per i documenti”. Pubblico Ministero: “Chi loro?” Interprete: “Noman Ul Haq e Ikram”. Pubblico Ministero: “Nomanulhaq e Ikram cosa hanno fatto? Perché non ho capito la traduzioni, scusi”. Interprete: “Loro hanno chiesto a lui di dire al proprietario, al capo, al responsabile di dire...” Pubblico Ministero: “Bartoli”. Interprete: “...che loro stanno andando a Milano per dei documenti?”. Pubblico Ministero: “Come glielo ha non chiesto, al telefono, a voce?” Interprete: “Loro all'inizio mi avevano chiamato, poi io avevo risposto dicendo che: «Io sono qui in azienda con voi, affianco a voi, quindi venite qua e parlate di persona»”. Pubblico Ministero: “E quindi dopo hanno parlato di persona, perfetto...”.

³³⁶ Cfr. pag. 81 e ss. verbale interrogatorio Ijaz Ikram del 2 luglio 2021: Interprete: “Ha cercato di contattare la loro famiglia. Ha chiamato Shabbar, altre persone, forse anche Arfan. Non sono sicuro, ma probabilmente anch'io ho chiamato. Perché, sai, ero comunque in tensione in quel momento. Quando alla mattina ci vediamo a casa, Danish prende Noman e lo porta da una parte. Io a Danish chiedo solo: “Dove siete stati?”. Danish risponde: “Avevamo”... cioè non mi dice qualcosa di preciso, dice: “Eravamo qua a Novellara perché avevamo una”... possiamo dire una “commessa”, “avevamo qualcosa da fare qua a Novellara”. Il giorno do... Quel giorno noi non andiamo a lavorare. Noman e Danish si mettono da una parte. Lui riesce solo a capire da Danish questa cosa: “Dove siete stati?”, e Danish gli dice: “Siamo stati qua vicino a Novellara”. P.M.: “Avevano un impegno a Novellara”. Interprete: “Danish... Allora, noi eravamo a casa, perché eravamo pieni di preoccupazione, eravamo preoccupati. Danish è andato comunque verso il lavoro, lui dice: è andato fisicamente a lavorare o a fare qualcosa non Bartoli, nel senso... Cioè va verso il lavoro. Li ha raggiunti dal lavoro. Al pomeriggio noi andiamo a lavorare e lui dice: “Io non vado a lavorare”. Lui Danish. Danish dice: “Io non vado a lavorare”. Danish dice: “Io non vado a lavorare, perché abbiamo da fare a Novellara”. Così Noman e lui vanno a lavorare, quindi, nel pomeriggio. Ivan ci chiede: “Stamattina dove siete stati?”. E noi a Ivan abbiamo detto... cosa vuoi che dicevamo? Abbiamo detto: “Siamo stati in Questura”. P.M.: “Non ho capito, scusi, questo passaggio”. Interprete: “Ivan, al pomeriggio, quando vanno a lavorare, Ivan a loro si rivolge chiedendo: “Dove cavolo... cioè dove siete stamattina, che non siete venuti a lavorare?”, e lui dice: “Siamo stati in Questura” (...).

camion per poi giungere alla stazione ferroviaria di Marsiglia, da dove poi prenderanno il treno per Parigi³³⁷.

Distinguendo le singole posizioni, con riguardo ad Ijaz Ikram, è stata attribuita rilevanza al fatto che la cartella posizioni GPS del telefono a lui in uso è composta da 203 geolocalizzazioni, a vario titolo, fino alla data del 20 marzo 2021, per poi riprendere la geolocalizzazione l'11 maggio 2021: la rilevanza di tale dato sarà poi esaminata.

Quanto all'analisi dei tabulati telefonici e della copia forense del suo telefono, è stato riferito che, oltre al selfie scattato all'interno del camion, *"...sempre il giorno 11/05/2021, foto successiva che viene rinvenuta, loro si trovano, le celle confermano, in territorio francese e loro si trovano a Marsiglia. Direte: "Perché a Marsiglia?"", perché la foto ritrae l'acquisto dei biglietti del treno Marsiglia-Parigi, per la tratta che parte da Marsiglia alle 19:49 e arriva a Parigi alle 22:51. Poi abbiamo un'altra foto interessante, è una immagine raffigurante la consultazione in data 14/05/2021 degli orari relativi ai treni in partenza da Parigi ed arrivo alla stazione di Barcellona, una consultazione, non un acquisto. Poi invece abbiamo che cosa? Un'altra foto, ed è l'ultima che rinveniamo, e l'immagine della prenotazione del biglietto Flixbus che Ijaz Ikram a proprio nome fa con partenza da Parigi Bercy Seine, il 20/05/2021 alle ore 21:15 ed arrivo a Barcellona Terminal il giorno seguente alle ore 12:40. Il Flixbus è stato effettivamente preso da Ikram, che il giorno 21, giunto a Nimes, nella città di Nimes, viene controllato dalla Polizia francese e viene, ovviamente, essendo comunque stato inserito in banca dati, le ricerche anche in ambito Schengen, viene poi dapprima collocato in comunità e poi arrestato in esecuzione del MAE, del Mandato di Arresto Europe"*.

Durante il controesame, è stato chiarito che il biglietto Flixbus era nominativo ed era stato acquistato da Ijaz Ikram con le proprie generalità, così come accade nel momento in cui viene controllato a Nimes dalla Polizia francese, alla quale Ijaz Ikram fornisce i propri documenti e le sue esatte generalità.

Per quanto riguarda Noman Ul Haq, si è accertato che l'imputato in data 17 maggio 2021 ha acquistato anche lui un biglietto Flixbus, con partenza da Parigi per le ore 18:40 del 17 ed arrivo a Barcellona il 18 maggio 2021, alle ore 9:25: rispetto alla prenotazione Gandolfi, durante l'esame diretto del P.M., ha riferito che il biglietto non è stato

³³⁷ Per la parte della testimonianza di Gandolfi che ha avuto ad oggetto l'analisi delle copie forensi dei telefoni, occorre fare riferimento al verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023, in particolare da pag. 104 e ss. – e qui che il Maresciallo da conto del selfie scattato da Ijaz Ikram l'11 maggio 2021, delle ore 09:11:18, mentre si trova all'interno di un camion – ed alla parte iniziale del verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023.

acquistato personalmente da Noman Ul Haq, in quanto la prenotazione è avvenuta tramite la email farooqah@gmail.com.

Tale circostanza è stata però precisata nel corso del controesame, essendo stata chiesta conferma al Maresciallo del fatto che - al netto della mail - Noman Ul Haq avesse in realtà comprato il biglietto Flixbus utilizzando le sue corrette generalità, per come riportate sul suo passaporto: il teste ha confermato tale dato ed il fatto che, in effetti, l'imputato abbia utilizzato nominativo e data di nascita corretti³³⁸.

Il Maresciallo Maggiore ha proseguito riferendo che il 18 maggio Noman Ul Haq arriva in Spagna, a Barcellona, ove si reca, il giorno stesso, presso un dealer e registra l'utenza spagnola mobile +34 631231408 a nome di Noman Ul Haq, nato il 25/02/1987.

Tramite ordine di indagine europeo, sono stati richiesti alle Autorità spagnole, oltre ai dati relativi all'intestazione, anche quelli riguardanti il traffico telefonico, da cui è emerso che questa utenza fino al giorno 22 è stata inserita nel vecchio telefono Samsung J4 utilizzato anche in Italia da Noman Ul Haq, mentre dal giorno 22 la sim è stata inserita all'interno del telefono Oppo, che poi è stato successivamente sequestrato a Noman Ul Haq il giorno 14 febbraio 2022 quando è stato arrestato a Barcellona; rispetto all'analisi che ha riguardato i codici IMEI abbinati a questa utenza e la successiva attività di intercettazione, Gandolfi ha riferito che le stesse confermavano, in sostanza, che l'utilizzatore dell'utenza era lo stesso Noman Ul Haq.

Quanto all'attività svolta dal Maresciallo Gandolfi sulla copia forense del telefono cellulare Oppo A72 in uso a Noman Ul Haq, si reputa sufficiente fare rinvio alle trascrizioni d'udienza ed alla relativa annotazione di P.G., acquisita al fascicolo su consenso delle difese, considerato che dall'analisi non sono emersi elementi di particolare rilievo: in estrema sintesi, al netto delle componenti valutative rilevabili sia nella testimonianza che nell'annotazione, si riscontrano in prevalenza contatti, sia telefonici che via chat, con familiari dell'imputato, che ovviamente includono anche parenti degli altri (tra questi, il padre di Noman Ul Haq, la madre di Ikram, quindi sua zia, ed il fratello di lei, Ulla Esan) e di uno scambio di messaggi con Hasnain Danish del settembre 2021.

Una volta ricapitolati gli accertamenti indicati da Gandolfi con riguardo alla permanenza all'estero di Noman Ul Haq, è opportuno dare conto anche delle ulteriori

³³⁸ Cfr. pag. 74 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023.

precisazioni emerse durante il controesame del Maggiore Pallante, avendo questi deposto, tra le altre attività, anche su quella che ha riguardato il rintraccio degli allora indagati che, come noto, ha coinvolto le forze di polizia francesi e spagnole, aderenti ad Europol e tutte aventi accesso alla banca dati Schengen. Si riportano, dunque, i passaggi d'interesse:

Difesa, Avv. Scarcella: "...Le chiedo questo, l'Autorità francese in questa sinergia è stata utile, è stata collaborativa, è stata efficace? Come...?"

Testimone Pallante: "Sono stati eccezionali nella cooperazione di polizia".

Difesa, Avv. Scarcella: "Le chiedo questo, allo stesso modo è stata collaborativa, efficace, efficiente anche l'autorità spagnola?"

Testimone Pallante: "Assolutamente".

Difesa, Avv. Scarcella: "Quindi avete attivato questa attività di polizia, voi avevate acquisito il passaporto di Nomanulhaq?"

Testimone Pallante: "Acquisito?"

Difesa, Avv. Scarcella: "Cioè, acquisito da banche dati, se...?"

Testimone Pallante: "Penso che avessimo dei dati acquisiti dalla Questura, però adesso non me lo..."

Difesa, Avv. Scarcella: "Questura Udine, è corretto?"

Testimone Pallante: "No, perché lui il permesso di soggiorno credo che lo avesse di qua da Reggio Emilia. Adesso, non..."

Difesa, Avv. Scarcella: "Vabbè, dovrebbe essere Udine, ma non è importante".

Testimone Pallante: "Penso che avessimo dei dati acquisiti dalla Questura... Comunque, ne era possesso, tra l'altro era l'unico in possesso del permesso di soggiorno".

Difesa, Avv. Scarcella: "Io glielo esibisco... Mi conferma che, al netto di quello che c'è scritto negli atti... Nomanulhaq Nomanulhaq, come è rubricato, in realtà non ha nessun alias ma il suo nome è Noman e il suo cognome è Ul Haq, come riportato nel passaporto?"

Testimone Pallante: "Assolutamente sì, bisogna vedere quando una persona viene controllata le generalità su che cosa vengono prese... Se è dichiarativa, oppure viene..."

(...) Difesa, Avv. Scarcella: "Torno un attimino, perché poi le faccio queste domande perché c'è formalmente il decreto di latitanza, si è parlato di fuga. Le dicevo, quindi che attività ha svolto da quanto lei sa la polizia spagnola? Cioè, quali indicazioni aveva? Oltre alla ricerca del soggetto, che lei sappia materialmente che attività di indagine ha posto in essere? Perché la vostra la conosco tutta (...) tutto quello che potevate fare, loro cosa hanno fatto?"

Testimone Pallante: "Guardi... No, nell'attività di indagine noi, siccome avevamo il contatto telefonico, abbiamo richiesto, attraverso un ordine di indagine che la Procura ha inoltrato a

Eurojust, un ordine di indagine europeo, con l'attivazione della intercettazione per l'individuazione del soggetto, quindi materialmente la polizia spagnola ha attivato per nostro conto l'attività di intercettazione, ha localizzato il soggetto e poi è intervenuta arrestandolo. Quindi, questa era una attività molto chiara, non è che noi non sapessimo o non avessimo contatti, l'ordine di indagine europeo è partito con l'attività di intercettazione'.

Difesa, Avv. Scarcella: *"Però poi fattivamente... ..oltre all'ascolto attivato su vostra indicazione... ..e infatti io sul vostro operato non ho nulla da dire, l'Autorità spagnola, se lei lo sa, se ha fatto in concreto oltre a quello qualcos'altro? Nel senso, parlavamo di un latitante per omicidio, clamore, caso mediatico oltre i confini nazionali, in concreto sa se ha mai cercato..."* (...)

Testimone Pallante: *"No, guardi, Avvocato, non lo so, perché, mentre in Francia io sono stato sul posto e ho lavorato con i colleghi e le posso dire cosa abbiamo fatto insieme e cosa hanno fatto loro, con i colleghi spagnoli..."*

Difesa, Avv. Scarcella: *"In Spagna no".*

Testimone Pallante: *"...non sono andato e quindi non..."*

Presidente: *"Comunque, ha risposto".*

Difesa, Avv. Scarcella: *"Infatti la domanda era qui, volevo arrivare proprio su questo punto, perché in ambito francese io so cosa hanno fatto (...) Quindi, le esibisco dei documenti, Maggiore, e mi dice se li ha mai tra virgolette visti prima. Mi riferisco alla domanda di inclusione nel paese spagnolo formulata da Nomanulhaq del dicembre del 2021 e una richiesta di domicilio presentata al Municipio di Barcellona, oltre a degli accessi presso gli ospedali, perché aveva fatto domanda di potere accedere alla sanità pubblica".*

Testimone Pallante: *"Ma li aveva fatti con il passaporto?"*

Difesa, Avv. Scarcella: *"Sì, sì, con il suo passaporto. Lui aveva al seguito passaporto e permesso di soggiorno".*

Testimone Pallante: *"Sì, però io, guardi, Avvocato, non le farò..."*

Difesa, Avv. Scarcella: *"No, no, se li ha mai visti io le voglio chiedere".*

Testimone Pallante: *"No, io non li ho mai visti, però le dirò... Le voglio dire una cosa, che noi l'alias non mi ricordo adesso con precisione quando lo abbiamo inserito, ma il mandato di cattura è su Nomanulhaq Nomanulhaq".*

Difesa, Avv. Scarcella: *"Ma io per quello le ho fatto la domanda se il passaporto qualcuno lo avesse acquisito..."*

Testimone Pallante: *"Non mi ricordo".*

Difesa, Avv. Scarcella: *"...da subito o meno. Produco..."*

Testimone Pallante: *"No, però anche il permesso di soggiorno mi ricordo che era Nomanulhaq Nomanulhaq, o ricordo male?"*

Difesa, Avv. Scarcella: *"Sì, sì, ma il problema nacque ad Udine, io lo so bene".*

Testimone Pallante: “Sì, no, no. Quindi, voglio dire...”

Difesa, Avv. Scarcella: “No, ma io infatti quello dico, se poi è stato acquisito effettivamente il passaporto dove è riportato il nome (...) Produco a questo punto per il Tribunale la domanda di inclusione effettuata da Nomanulhaq Nomanulhaq in Spagna, la richiesta di domicilio, c’era proprio l’indirizzo dove poi lo hanno arrestato. Mi sa dire, sennò lo chiederò poi al Maresciallo Maggiore Gandolfi, se l’indirizzo Instagram e l’indirizzo Facebook di Nomanulhaq erano quelli ed erano già attivi, nello specie Facebook...”

Testimone Pallante: “Guardi, lo chieda al Maresciallo, che io...”

Difesa, Avv. Scarcella: “Maresciallo? Okay”.

Testimone Pallante: “Al Maresciallo, ma io le posso dire che mi ricordo che c’era stato un certo silenzio nel periodo in cui secondo lei si sono allontanati e secondo me sono fuggiti”.

Difesa, Avv. Scarcella: “Sì, sì, dipende dai... ..punti di vista”.

Testimone Pallante: “Assolutamente. No, ma io ho detto il mio”.

Difesa, Avv. Scarcella: “C’è chi fugge nascondendosi e chi facendo una domanda di inclusione, ma questa è una battuta tra me e lei”.

Testimone Pallante: “No, no, ma...”

Difesa, Avv. Scarcella: “Le risulta, sennò lo chiedo sempre al Maresciallo Maggiore Gandolfi, che nel profilo Facebook di Noman Ul Haq vi era caricata la sua fotografia? Facebook, Instagram, WhatsApp, io mi riferisco in realtà a Facebook”.

Testimone Pallante: “Non me lo ricordo”.

Difesa, Avv. Scarcella: “Lo chiederò poi (...) li produco appena finisco”³³⁹.

Passando ora alla posizione di Hasnain Danish, è emerso che lo stesso, una volta raggiunta Parigi, non si sia spostato altrove, rimanendo ad alloggiare nella periferia nord della città, a Garges-les-Gonesse, dove infatti è stato poi tratto in arresto il giorno 22 settembre del 2021, occasione in cui l’imputato ha fornito alla Polizia francese delle generalità false: dunque, solo all’esito degli ulteriori accertamenti, fotografici e dattiloscopici, si riusciva ad identificarlo, a notificargli il mandato di arrestato europeo, mentre la sua estradizione in Italia avverrà nel gennaio dell’anno successivo.

Al momento dell’arresto, l’Autorità di polizia francese ha poi sequestrato il telefono cellulare Xiaomi Redmi Note 9 S, acquistato da Hasnain Danish al suo arrivo in Francia, considerato che quello a lui prima in uso era già stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri di Novellara il 5 maggio, come già riportato.

³³⁹ Cfr. pag. 31 e ss. verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023.

Rispetto all'analisi di questo secondo dispositivo, Gandolfi ha fatto riferimento alle chat WhatsApp intercorse nel mese di settembre 2021 tra l'utenza pakistana 026 finale, in quel periodo in uso a Hasnain Danish, e le utenze spagnole 692 e 106 finale, pure in uso a Noman Ul Haq, nell'ambito delle quali è stato segnalato il messaggio con cui quest'ultimo chiede a Danish *“Ma come si chiamano i connazionali nostri che stanno in Spagna?”* e l'invio da parte sempre di Noman Ul Haq di una puntata di una trasmissione televisiva relativa al caso di Saman Abbas³⁴⁰.

Altra chat segnalata come d'interesse è quella intercorsa il 9 settembre 2021 sempre tra il profilo WhatsApp dell'utenza pakistana di Hasnain Danish ed un'altra utenza pakistana con cifre finali 426, registrata come “Syed Zadi Lu”, nell'ambito della quale l'imputato spiega che non si trova più in Italia e vive di nascosto tra la Francia e la Spagna a causa dell'accusa per omicidio in relazione alla quale è stato coinvolto anche lui, aggiungendo che sono scappati tutti e che *“c'è paura di essere preso”, “adesso tornerò di nascosto”*.

Ancora, è stata posta in evidenza una chat intercorsa tra il profilo WhatsApp di Hasnain Danish e l'utenza pakistana con cifre finali 782, registrata come “home” – che le intercettazioni consentiranno di ricondurre ad una delle due utenze pakistane utilizzate dai genitori di Saman Abbas, dopo il loro rientro in Pakistan – ed un'altra chat intrattenuta con un altro profilo WhatsApp, abbinato all'utenza pakistana 923167638783, registrata come “Bajoo”, ma che si comprende essere utilizzata anche da Bebi, ossia da Shamsa Batool, sorella di Danish e Shabbar³⁴¹.

Da ultimo, per quanto riguarda gli imputati Shaheen Nazia e Abbas Shabbar, con particolare riferimento all'attività che ha condotto all'arresto di quest'ultimo, ha riferito Gandolfi che *“...al pari delle ricerche fatte in Europa, ovviamente con la Polizia francese e spagnola, con i servizi centrali di cooperazione di Polizia ci siamo attivati per quello che era l'internalizzazione intanto del mandato di cattura e della trasmissione tramite il Ministero di Grazie e Giustizia presso il Ministero ovviamente di Giustizia pakistano e abbiamo diciamo collaborato, per quello che si può dire, con quelle che sono le Autorità Federali pakistane, per quella che poteva la localizzazione e la cattura dei coniugi Abbas. È stato fatto un lavoro diplomatico da parte sia del Ministero che da parte di quelli che erano gli Ufficiali di collegamento e si è giunti al recepimento della Red Notice, che è quella*

³⁴⁰ Si veda, per il dettaglio, annotazione di P.G. del 22 aprile 2022, relativa al cellulare Xiaomi Redmi Note 9s in uso ad Hasnain Danish.

³⁴¹ Si rinvia, per il resto, ai verbali stenotipici del 30 maggio 2023 e del 21 aprile 2023, in cui i testi Gandolfi e Pallante hanno dato conto delle modalità con le quali si arrivarono a localizzare Hasnain Danish, cui si è già fatto riferimento.

che permette ovviamente di potere procedere alla cattura dei latitanti in territorio extraeuropeo, nel caso specifico in Pakistan, e ci ha permesso, appunto, il giorno 15/11/2022, di potere trarre in arresto Shabbar Abbas”³⁴².



³⁴² Cfr. pag. 25 e ss. verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023.

CAPITOLO VI

LE RESTANTI RISULTANZE ISTRUTTORIE: LE DICHIARAZIONI DI ALÌ HAIDER E LE INTERCETTAZIONI.

PREMESSA – Si è già fatto cenno a parte delle ragioni che hanno indotto a dedicare una trattazione autonoma al contenuto delle dichiarazioni rese da Alì Haider, in quanto soggetto che riveste - da un lato - la delicata posizione di fratello della vittima e, al contempo, figlio, nipote e cugino degli odierni imputati e - dall'altro - quella di parte civile.

Oltre a tale dato, pacifico, sulla scelta di trattarne separatamente ha inciso anche il fatto che larghissima parte del suo narrato, ove non smentito dai dati ricavabili dai video e dai tabulati telefonici, lo è se raffrontato al contenuto delle intercettazioni telefoniche, riguardanti, in via principale, proprio le comunicazioni intrattenute da Alì Haider, specie con i genitori, nei giorni e mesi successivi all'omicidio della sorella: è quindi necessario che, alla ricostruzione del suo composito narrato, segua il confronto con quanto ricavabile dalle numerose conversazioni intercettate³⁴³.

L'esigenza di esporre in maniera quanto più esaustiva ed approfondita le circostanze da lui riferite, d'altro canto, discende dal fatto che si tratta dell'unico soggetto che ha avuto cognizione diretta – o meglio, prossima – dei fatti, rivestendo, in astratto, una posizione potenzialmente rilevante rispetto alla loro ricostruzione.

Ebbene, proprio con riguardo al ruolo da lui assunto nella vicenda, è doveroso il richiamo al provvedimento con il quale la Corte d'Assise, chiamata a pronunciarsi sulla veste processuale da attribuirgli, ha ritenuto di inquadrare Alì Haider tra i soggetti di cui all'art. 210, comma primo, cod. proc. pen.

Verranno spiegate nel prosieguo le ragioni per le quali si è pervenuti ad un giudizio di intrinseca ed estrinseca inattendibilità del suo narrato – in base ad una serie di rilievi che avrebbero condotto allo stesso esito negativo anche qualora si fosse ritenuto di assegnare al dichiarante la qualifica di testimone semplice – mentre s'impongono sin d'ora alcune considerazioni ulteriori, non brevi ma necessarie.

Quanto alle motivazioni sottese a tale decisione, esposte nella relativa ordinanza, si rappresenta che in quella sede ci si è limitati, come doveroso ed imposto dalla

³⁴³ Medesimo raffronto che verrà poi svolto con riguardo alle dichiarazioni rese da Alì Haider a proposito delle pressioni che avrebbe subito prima della sua audizione – solo quella, mai avvenuta, dell'8 settembre 2023 – dichiarazioni che verranno confrontate con quelli che sono i dati documentali evincibili dal fascicolo n. 3678/2023, mod. 44, iscritto proprio in relazione all'asserita ipotesi di reato di cui all'art. 377 bis cod. pen..

giurisprudenza di legittimità, a dar conto degli elementi che già a far data dai mesi di maggio e giugno 2021 avrebbero dovuto indurre ad inquadrare diversamente la sua posizione³⁴⁴.

³⁴⁴ Nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 27 ottobre 2023, la Corte d'Assise si è preliminarmente soffermata sulle evidenti anomalie che hanno connotato il procedimento instaurato dinanzi all'Autorità giudiziaria minorile – anomalie proseguite dopo la pronuncia dell'ordinanza, essendo stato emesso dalla Procura minorile di Bologna un inedito “provvedimento motivato di non iscrizione”, sconosciuto all'ordinamento – rilevando come “... la pur intervenuta archiviazione della posizione di Ali Haider non sia idonea a superare le criticità riscontrabili in relazione alla mancata iscrizione da parte della competente Procura del ragazzo, allora minorene, per la fattispecie di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen.. Si rileva, in primo luogo, che il provvedimento di archiviazione, nell'aderire in toto alla richiesta formulata dal PM, fa formale ed espresso riferimento alla fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., ben distinta – in fatto ed in diritto – da quella di concorso nel reato principale di omicidio, della cui mancata iscrizione si discute in questa sede. In tal senso, depone in modo inequivoco il tenore della contestazione mossa nell'ambito di quel procedimento che, si è detto, fa riferimento ad un'ipotesi di violenza privata che, peraltro, viene formulata in termini (“costringeva Abbas Saman a fare rientro nel paese di origine”) del tutto incompatibili con quelli della principale ipotesi di reato che, come noto, fa invece riferimento ad un omicidio consumato e commesso a Novellara il 1° maggio 2021. A fronte di tali circostanze, a nulla rileva che nel corpo delle motivazioni redatte dalla Procura minorile si faccia riferimento all'eventuale ricorrenza, o meno, di profili di responsabilità di Ali Haider in ordine all'omicidio della sorella: oltre ad essere argomenti esposti a supporto di un provvedimento, quello d'archiviazione, avente natura non definitiva né definitiva e quindi non vincolante – si tratta, come noto, di atto di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, al quale può sempre seguire la riapertura delle indagini – si rileva come gli stessi appaiano del tutto inconferenti ed estranei rispetto all'ipotesi di reato per cui si procedeva in quella sede. D'altro canto, non può non evidenziarsi l'estrema celerità con cui si è ritenuto di definire la posizione di Ali Haider, dopo poco più di due settimane dalla trasmissione degli atti relativi al procedimento principale.

Di seguito, si è data applicazione all'insegnamento giurisprudenziale che – nel rimettere esclusivamente all'organo giudicante la valutazione della posizione di chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato, secondo un criterio non formale, quale l'esistenza di una “notitia criminis” e l'avvenuta iscrizione nel registro degli indagati, ma in base a quello sostanziale della qualità che il soggetto ha in concreto assunto, in base alla situazione esistente ed a prescindere dalle iniziative assunte dal pubblico ministero (cfr. Sez. VI, Sentenza n. 20098 del 19/04/2016 Ud. Rv. 267129 - 01; più di recente, Cass. Sez. IV, Sentenza n. 46203 del 19/09/2019 - Rv. 277947 - 01) – richiede che si indichino elementi indiziati non un generico coinvolgimento del soggetto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, ma l'esistenza di indizi, che non si richiede siano gravi, ma comunque precisi. Ebbene, alla luce di tali principi di diritto, l'ordinanza così prosegue: “Tanto chiarito, ritiene la Corte che a carico di Ali Haider emergessero precisi indizi di reità, ricavabili tanto dalle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, quanto - ed ancor prima - dalle dichiarazioni rese al P.M. in data 21 maggio 2021, oltre che dal contenuto delle telefonate intercettate nel periodo d'interesse. Procedendo con ordine, stando al suo narrato, è lo stesso ragazzo a riferire che - sebbene consapevole della premeditazione e programmazione dell'omicidio (che lo stesso ricava dal riferito scavo fossa nei 2/3 giorni antecedenti il fatto e dalla riunione avvenuta tra il padre, lo zio Danish ed il cugino Arfan in cui gli stessi, stando a quanto udito dal ragazzo, avrebbero deliberato e pianificato l'uccisione della sorella) - la sera del fatto decideva di mostrare le chat ed i messaggi intersorsi tra Saman e Saqib, fino a quel momento ignorati dai genitori e da cui sarebbe scaturita la lite che ha poi condotto all'uccisione della giovane (cfr. pag. 2 verbale s.i.t. del 21 maggio 2021 e pag. 55 verbale 18 giugno 2021). Ebbene, anche volendo prescindere dal rilievo che anche una condotta meramente silente è passibile di assumere a livello concorsuale, si rileva che la condotta sopra riportata doveva ritenersi idonea, quantomeno in astratto, a fornire un contributo alla verifica dell'evento - quale rafforzamento del proposito criminoso proprio sì di altri soggetti ma al ragazzo noto da tempo - e meritevole, dunque, del dovuto approfondimento investigativo. Inoltre, ha riferito Haider che nel momento in cui sarebbe sopravvenuto lo zio Danish la sera del 30 aprile, allorquando i genitori si trovavano all'esterno dell'abitazione con la sorella, gli sarebbe stato suggerito di fare rientro in casa

Detti elementi, lo si spiegherà meglio nella parte motiva, non hanno ricevuto smentita alcuna all'esito della sua audizione in dibattimento, anzi, essendo emerso il ruolo attivo rivestito da Haider nel corso degli eventi che, quella sera, hanno poi condotto alla tragica fine della sorella, in un momento storico in cui, per sua stessa ammissione, risultava piena l'adesione del ragazzo alla mentalità ed ai convincimenti propri del nucleo familiare. Tra l'altro, detta adesione e vicinanza trova indiscussa conferma nel contenuto delle telefonate intercorse nei mesi di maggio e giugno 2021 tra il ragazzo ed i genitori, oggetto di intercettazione, le quali danno conto della evidente complicità delle condotte serbate da Haider, sia in relazione diretta ai fatti per cui si procede, sia in relazione al contenuto, del tutto interessato, delle dichiarazioni rese agli inquirenti. Sotto quest'ultimo aspetto, poi, non può non rilevarsi la smaccata incongruenza insita nella scelta di ritenere estraneo al nucleo familiare – concepito dagli inquirenti quale vero e proprio “clan”, in un'accezione larga, estesa anche ai cugini – proprio il soggetto che di quel nucleo familiare era, indiscutibilmente, componente in senso stretto.

per non essere ripreso dalle telecamere e quindi coinvolto nel fatto (cfr. pag. 16 verbale 18 giugno 2021 e pag. 2 verbale s.i.t. del 21 maggio 2021), con ciò confermando di essere stato reso edotto di quanto stava per accadere. Inoltre, merita menzione il contatto telefonico intervenuto la sera del 30 aprile 2021 alle 21:58 tra l'utenza in uso ad Hasnain Danish e quella con cifra finale 912 in fase d'indagine erroneamente attribuita allo stesso Danish e poi risultata essere in uso ad Ali Haider. Ancora, rilevano i riscontri relativi sempre alla giornata del 1° maggio 2021 e, nel dettaglio, la circostanza che alle ore 08:31:05, l'utenza mobile 912 finale, in quel momento abbinata al telefono Samsung Galaxy A71 in uso ad Ali Haider, chiama per una durata di 61 secondi l'utenza mobile 108 finale in uso a Zaman Fakhar, ossia uno dei due parenti indicati dallo stesso ragazzo come coloro che avrebbero voluto e “forzato tantissimo” per l'uccisione di Saman. Ancor più, rileva il messaggio vocale inviato da Shamsa Batool in data primo maggio 2021, alle ore 23:26, sul telefonino di Ali Haider, in cui la zia afferma “Haider come stai? Stai bene? Haider hai mangiato? Figlio mio prendi cura di te. Spiega a Maan, a Kami e allo zio che, avevo mandato il vocale allo zio ma non l'ha ancora ascoltato, spiegagli che la polizia l'ha portato, e oltre a questo non devi dire nulla, e la mamma stava molto male quindi papà l'ha portata in Pakistan, devi dire solo questo. Non devi dire null'altro qualsiasi persona ti chiede, figlio mio, non devi nemmeno accennare. Anche nella tua mente deve essere che è andata via come ha fatto in passato”. Non può ritenersi priva di interesse investigativo la circostanza che la zia paterna, dopo aver tentato inutilmente di contattare Danish, sceglie di chiamare proprio il nipote più piccolo, decidendo di rivolgersi a lui per suggerire quanto avrebbero dovuto dichiarare alle forze dell'ordine rispetto all'assenza di Saman; ancora, non può ignorarsi che, di fatto, sia lo zio che il nipote si atterrano poi proprio alle indicazioni fornite della zia allorquando saranno sentiti dai Carabinieri di Novellara, sebbene con dichiarazioni tra loro in parte contrastanti, tanto da essere entrambi conseguentemente iscritti quali indagati per la “scomparsa” della ragazza. Quanto alle conversazioni captate, si ritiene che avrebbe meritato diversa attenzione quella di cui al RIT 228/2021, progr. 104 del 20 maggio 2021 in cui, rivolgendosi al padre e parlando del fatto che fosse inopportuno fare nomi o inviare messaggi, si afferma quanto segue: Haider - “...in realtà sai chi ha rovinato, quello dell'Inghilterra ha rovinato. Mandava i messaggi e diceva cosa dire quando verranno e quando hanno preso il mio telefono hanno visto i quei messaggi. Hanno visto tutto. Anche io sono stato costretto a dire che è così, cosa dovevo fare? Se non dicevo così allora potevo rimanere incastrato da solo...” Shabbar - Tu cosa gli hai detto che tutto è accaduto così? Secondo e il terzo, chiunque. Haider - No, loro sanno tutto, anche se non dico nulla loro lo sanno il tutto. Quando mi hanno chiesto, io dicevo di sì altrimenti se dicevo qualcosa al contrario potevo essere incastrato e sarei rimasto lì dove mi hanno portato la prima volta e non potevo andare da nessuna parte (...).*

Ciò premesso, si ribadisce in questa sede, come già precisato nell'ordinanza, che con tale questione non è stato richiesto alla Corte di riconoscere la sussistenza a carico di Ali Haider di un compendio probatorio granitico e, perciò, utilmente spendibile in sede di giudizio ai fini di una sua condanna, ma soltanto di valutare se quel compendio indiziario avrebbe richiesto un diverso approfondimento in sede d'indagine, anche al fine di verificare l'attendibilità di un soggetto che rivestiva una posizione potenzialmente determinante.

Tanto in coerenza con l'orientamento di legittimità, cui si è dato seguito, che riconnette la sanzione dell'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato al fatto che, al momento delle dichiarazioni, il soggetto non poteva considerarsi estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, risultando a suo carico l'originaria esistenza di precisi indizi di reità, anche se non gravi³⁴⁵.

Ancora – visto il tenore delle argomentazioni spese in difesa delle condotte di Ali Haider e, poi, la evidente strumentalizzazione mediatica della sua posizione – pare altresì necessario ribadire che, ferme restando le argomentazioni espresse nell'ordinanza e gli elementi indiziari evincibili dalle sue stesse dichiarazioni, in nessuna delle determinazioni assunte è stata ignorata la delicata posizione in cui il ragazzo si è venuto a trovare in conseguenza di quanto accaduto e del modo in cui, in seguito, si è reputato di gestire la sua posizione.

Viceversa, si è solo ritenuto dovere della Corte – disinteressata, a differenza delle altre parti, sia a ritrarre Ali Haider quale impunito concorrente, sia a dipingerlo quale soggetto totalmente estraneo e, quindi, dotato di indiscutibile attendibilità – quello di riconoscergli la veste e le garanzie lui spettanti. Le stesse, del resto, ove osservate sin dalla fase delle indagini, avrebbero consentito di delineare un quadro ben più chiaro ed affidabile, sottoponendo le variegata e mutevoli dichiarazioni di un soggetto, indiziariamente non estraneo ai fatti, al dovuto vaglio, preservando altresì gli atti d'indagine da evidenti profili di inutilizzabilità.

Sotto quest'ultimo profilo, poi, è essenziale chiarire il portato delle statuizioni conseguenti, che hanno sancito, a norma dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., l'inutilizzabilità *erga omnes* delle dichiarazioni precedentemente rese in sede di incidente probatorio – conseguente alla mancata iscrizione da parte della competente Procura del

³⁴⁵ Tra le più recenti, si veda Cass. Sez. VI, Sentenza n. 25425 del 04/03/2020 Ud. (dep. 08/09/2020) Rv. 279606 – 01.

ragazzo, allora minorenni, per la fattispecie di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen., per le ragioni che già si sono esposte – e di quelle rese in occasione delle tre audizioni a sommarie informazioni, del 12, 15 e 21 maggio 2021, nell’ambito delle quali Haider è stato escusso quale persona informata sui fatti, pur risultando formalmente indagato.

A tale ultimo riguardo, a fronte dei diversi inquadramenti assegnati durante le indagini,³⁴⁶ s’impone una precisazione. Anzitutto, la Corte ha ritenuto di escludere che il ragazzo potesse ritenersi, semplicemente, persona informata sui fatti, considerato che le domande a lui rivolte hanno avuto ad oggetto specificamente ed esclusivamente il fatto in relazione al quale era intervenuta la sua iscrizione, ossia la scomparsa della sorella Saman Abbas³⁴⁷, a nulla rilevando la diversa qualificazione giuridica assegnata inizialmente all’ipotesi, in quanto determinata solo dal fatto che, nei momenti iniziali delle indagini, non si ipotizzava ancora l’omicidio della ragazza: per tali ragioni, dunque, è apparso più corretto, in un’ottica sostanzialistica e non formale, quale quella che è d’obbligo adottare nell’ambito di tali valutazioni, ritenere ricorrente un’ipotesi di connessione cosiddetta “forte” a norma dell’art. 12, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., che viene in rilievo quando si discorre di fatti realizzati in forma plurisoggettiva.

Ciò posto, deve osservarsi che le ragioni sottese a tale determinazione - che nell’ordinanza sono state esposte in termini necessariamente meno approfonditi³⁴⁸ -

³⁴⁶ Difatti, mentre nei provvedimenti cautelari il G.I.P. ha ritenuto di escludere qualsiasi profilo di connessione, il P.M. nella richiesta di incidente probatorio aveva segnalato si trattasse di soggetto da escutere nelle forme di cui all’art. 210, ultimo comma, cod. proc. pen., quale indagato per reato teleologicamente connesso o probatoriamente collegato.

³⁴⁷ Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 41118 del 18/09/2013 /2013) Rv. 256272 -01, secondo cui “Le dichiarazioni rese da persona indagata sono validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive quando riguardano fatti di reato attinenti a terzi, in relazione ai quali non sussiste alcuna connessione o collegamento probatorio con quelli ad essa addebitati, assumendo la medesima, con riguardo a dette vicende, la veste di testimone e, prima del giudizio, di persona informata dei fatti”.

³⁴⁸ Cfr., ancora, ordinanza 27 ottobre 2023: “... si intende far riferimento al fatto che, in tale lasso di tempo, Ali Haider è stato sentito a sommarie informazioni in tre diverse occasioni (il 12 maggio, il 15 maggio ed il 21 maggio 2021) quale persona informata sui fatti, sebbene formalmente iscritto in relazione ad un’ipotesi di reato originata dal medesimo fatto storico, ossia “la scomparsa di Saman Abbas”, che ha poi ricevuto una diversa qualificazione giuridica - quella di cui all’art. 610 cod. pen., per avere Ali Haider in concorso con i propri genitori ed altri soggetti costretto Abbas Saman a fare rientro nel paese di origine - mantenendo però carattere di fatto evidentemente connesso a quello in ordine al quale si procedeva nel procedimento recante r.g.n.r. n. 2318/2021, nel cui ambito è stato escusso il minore. Nel dettaglio, nelle prime due circostanze l’escussione è avvenuta ad opera della P.G., in violazione della disposizione di cui al comma 1 bis dell’art. 351 cod. proc. pen., che prevede che quando si procede all’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’articolo 371, comma 2, lettera b) – cui va equiparata la posizione dell’indagato in procedimento connesso o collegato – la persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia, il quale deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto – garanzie, queste, di cui non v’è traccia nei relativi verbali. In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza

ricalcano in realtà in modo pedissequo il risalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, cui si è inteso aderire pienamente³⁴⁹.

Con maggior impegno esplicativo, ripercorrendo le argomentazioni spese in tale *decisum*, la Suprema Corte ha preso le mosse dal dettato di cui all'art. 63 cod. proc. pen. che, come noto, disciplina le due diverse ipotesi della persona che, in quanto non indagata o imputata, viene sentita dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria come persona informata dei fatti (nella fase delle indagini preliminari) o come teste (nel dibattimento) e dalle cui dichiarazioni emergano indizi di reità a suo carico (1° comma), e di quella che invece nella stessa veste renda dichiarazioni, mentre la sua posizione, in relazione alle risultanze al momento acquisite, doveva essere quella di indagato o imputato, pur non avendo assunto formalmente tale qualità (2° comma). Le due fattispecie, si osserva, si diversificano quindi per il diverso rapporto tra la posizione dell'autorità alla quale le dichiarazioni sono rese - inquirente o giudice - e quella della persona che le rende, nel senso che nella prima ipotesi l'autorità ignora gli elementi che inducono a ritenere il soggetto indagato o imputato, venendone a conoscenza solo durante le dichiarazioni e attraverso il loro contenuto, mentre nella seconda eventualità

n. 22643 del 10/05/2012 Rv. 252741 - 01) statuendo che, in tema di interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., l'atto deve sempre essere preceduto, a pena di inammissibilità, dagli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen. anche quando è compiuto di iniziativa della polizia giudiziaria, non essendo coerente né ragionevole che detta garanzia sia riconosciuta solo quando all'interrogatorio proceda il pubblico ministero.

Ebbene, in relazione a tale ultima eventualità, si evidenzia che, nel caso di specie, la prevista garanzia non è stata rispettata neppure nell'escussione del 21 maggio 2021, avvenuta appunto ad opera del P.M. E ciò nonostante la doverosità di tali modalità di assunzione costituisca approdo pacifico cui, invero, la giurisprudenza di legittimità era pervenuta ancor prima della riforma di cui alla Legge 1° marzo 2001, n. 63, chiarendo che al pubblico ministero non è consentito assumere le informazioni di cui all'art. 362 cod. proc. pen. dal coindagato o dall'indagato di reato connesso ovvero probatoriamente collegato a quello per il quale si indaga, ostandovi il disposto dell'art. 197, lett. a) e b), cod. proc. pen.; ne consegue che le dichiarazioni rese dalla persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagata (con le relative forme) sono inutilizzabili, ai sensi del secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., oltre che contro chi le ha rilasciate, anche nei confronti del terzo chiamato in correatà o reità ove attengano al medesimo reato ascritto al terzo o a reato connesso o collegato (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 554 del 18/02/1998 - Rv. 210333 - 01). In senso conforme, più di recente, si è chiarito che le dichiarazioni rese da persona indagata potrebbero ritenersi validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive solo quando riguardino fatti di reato attinenti a terzi ed in relazione ai quali non sussiste alcuna connessione o collegamento probatorio con quelli ad essa addebitati, assumendo la medesima, con riguardo a dette vicende, la veste di testimone e, prima del giudizio, di persona informata dei fatti (Cass. Sez. VI, Sentenza n. 41118 del 18/09/2013 - Rv. 256272 - 01). Si tratta di evenienza da escludere nel caso di specie, in cui pacifica e indiscussa è la connessione tra i due procedimenti e le rispettive contestazioni, tant'è vero che è lo stesso ufficio di Procura che, dopo pochi giorni, nel formulare richiesta di incidente probatorio, segnala al G.I.P. in sede che il minore risulta indagato in procedimento connesso o collegato, rappresentando che lo stesso debba essere escusso nelle forme di cui all'art. 210, ultimo comma, cod. proc. pen. (...).

³⁴⁹ Il richiamo è alla nota pronuncia a Sezioni Unite del 1997, Sentenza n. 1282.

l'autorità è consapevole di ciò e, tuttavia, procede all'escussione in qualità di persona informata o di teste.

Le Sezioni Unite sono state quindi chiamate a prendere posizione sul contrasto insorto tra un primo orientamento – che, ritenendo unica la disciplina dell'art. 63, sosteneva che anche nell'ipotesi di cui al secondo comma resterebbe esclusa l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi – un indirizzo opposto – secondo cui l'inutilizzabilità *erga omnes* delle dichiarazioni rese da colui che sin dall'inizio doveva essere sentito come imputato o indagato si desume, oltre che dal dato letterale, dalla considerazione che *“il regime di inutilizzabilità di cui al primo comma si riferisce all'ipotesi “fisiologica” nella quale vengono rispettate le norme di garanzia, mentre nel secondo comma il legislatore ha introdotto un “deterrente” contro ipotesi patologiche, in cui deliberatamente si ignorano i già preesistenti indizi di reità a carico dell'escusso con pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi”* – ed un terzo orientamento – secondo cui per le dichiarazioni di chi doveva essere assunto sin dall'inizio come indagato o imputato non opererebbe la categoria dell'inutilizzabilità, bensì quella della nullità, che resta circoscritta alla parte riguardante la responsabilità del dichiarante, trattandosi di violazione della garanzia fondamentale posta a sua diretta e personale tutela, restandone indenni le dichiarazioni a carico di terzi.

Ciò posto, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, con la precisazione per cui solo i casi di mere irregolarità nell'assunzione delle dichiarazioni di colui che viene sentito come indagato o imputato esulano dalla disciplina dell'art. 63, secondo comma, cod. proc. pen. in quanto rientranti nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste.

Si osserva, a riguardo, che in tal senso depone, anzitutto, la lettera della legge, che – mentre per le dichiarazioni di colui a carico del quale emergono indizi di reità nel corso dell'esame sancisce espressamente l'inutilizzabilità di quelle precedenti solo *“contro la persona che le ha rese”* – la stessa inutilizzabilità, ma senza limitazione soggettiva alcuna, e quindi *“oggettivamente”*, stabilisce per quelle di colui che sin dall'inizio si trovava nella posizione sostanziale di indagato o di imputato. Legittima tale diversità, d'altro canto, la stessa *ratio* delle due diverse previsioni, rilevandosi che nella seconda *“si è ritenuto più corretto prevedere che le dichiarazioni rese in assenza del difensore non possono essere utilizzate non solo nei confronti della persona che le ha rese, bensì neppure nei confronti*

di altri?"; d'altro canto, si osserva, se l'inutilizzabilità prevista dal secondo comma dovesse intendersi in senso relativo, cioè solo contro il dichiarante, e non in senso assoluto, cioè "erga omnes", la norma sarebbe inutile, perché compresa nel primo comma: se, infatti non sono utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona prima che emergano gli indizi di reità, a maggior ragione non lo sono quelle rese da colui a carico del quale, sin dall'inizio erano "già emersi gli indizi" di reità e, quindi, doveva essere sentito come indagato o imputato.

La motivazione prosegue evidenziando che, per una sua corretta interpretazione, la norma va esaminata nel contesto delle altre disposizioni del codice di rito (art. 197 lett. a) e b), 208, 210 c.p.p.), che, nel disciplinare la posizione dell'imputato e del coimputato dello stesso reato e quella dell'imputato di reato connesso o collegato, attuano il principio del diritto al silenzio, rispetto al quale "l'art. 63 2° comma rende operante tale diritto in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di indagato o imputato dalla quale scaturisce il diritto stesso, costituendo in tal modo un fronte avanzato di tutela".

Conseguentemente, si osserva, "l'incapacità a testimoniare di tali soggetti e la correlativa disciplina del loro esame con le garanzie difensive e la facoltà di non sottoporvisi, riguardano, com'è ovvio, l'intero contenuto dei temi oggetto di esame, quindi sia ciò che attiene alla propria posizione, sia i fatti che riguardano quei terzi che assumono la veste di coimputato dello stesso reato o di imputato di reato connesso o collegato. La ragione è evidente: taluno di questi soggetti, nel momento in cui rende dichiarazioni accusatorie nei confronti degli altri che si trovano in una posizione processuale in vario modo legata alla propria (concorso nel reato, attribuzione di reato connesso o collegato), può riferire circostanze che per l'intima connessione e interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui, possono coinvolgere la sua responsabilità ed indurlo, anche per questo solo motivo, ad esercitare il diritto al silenzio, che gli viene riconosciuto per il principio "nemo tenetur se detegere".

Per tali ragioni, la circostanza non si verifica solo nell'ipotesi in cui il soggetto sia imputato, nello stesso o in altro processo, per un reato che non abbia alcun legame processuale con quelli per cui si procede, rispetto ai quali la sua posizione è, in sostanza, di totale estraneità e indifferenza.

Si tratta di un'ipotesi che, evidentemente, la Corte d'Assise reputa di escludere nel caso di specie, essendo palese, come già anticipato, l'intima interconnessione tra il fatto per il quale è sin da principio intervenuta l'iscrizione di Ali Haider e quello in relazione al quale lo stesso è stato poi sentito a sommarie informazioni, ossia – in entrambe le ipotesi – la scomparsa di Saman Abbas.

Vi è però, nel caso di specie, una particolarità ulteriore che, alla luce delle precisazioni fornite dalle Sezioni Unite, merita un chiarimento.

Si è detto che la Suprema Corte distingue i casi sanzionati con il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63 secondo comma – relativi a dichiarazioni che provengano da persona a carico della quale sussistevano indizi in ordine allo stesso reato o a reato connesso o collegato attribuito al terzo e che tali dichiarazioni avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato – da quelli in cui si riscontrano mere irregolarità nell'assunzione delle dichiarazioni di colui che viene sentito come indagato o imputato e che si reputa esulino dalla disciplina dell'art. 63, secondo comma, cod. proc. pen. in quanto rientranti nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste.

Ebbene, la particolarità riscontrabile nella presente vicenda risiede nel fatto che Ali Haider non è stato sentito con le garanzie e gli avvisi propri di chi fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato o imputato, non perché non iscritto formalmente – come avviene nei casi in cui, di solito, opera l'art. 63 comma secondo – ma perché è stata proprio ignorata, pretermessa o non considerata tale sua veste formale, pur esistente e nota³⁵⁰.

È evidente che non si tratti di una mera irregolarità nell'audizione di soggetto indagato o imputato, che le Sezioni Unite ritengono sanzionabile con una nullità posta a tutela del solo dichiarante, ma di una situazione pienamente assimilabile – e, anzi, ben più grave – a quelle per le quali vale il regime dell'inutilizzabilità assoluta che, se interviene laddove l'iscrizione pur doverosa sia stata omessa, si ritiene debba a maggior ragione operare nei casi in cui l'iscrizione v'era, ma è stata totalmente ignorata: in entrambi i casi, infatti, risultano lese norme che attuano e tutelano il principio del diritto al silenzio.

Non a caso, sotto quest'ultimo profilo, secondo la Suprema Corte restano escluse dal divieto sanzionato con l'inutilizzabilità *erga omnes* le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o non collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano indizi a carico del dichiarante: ciò in quanto in tal caso

³⁵⁰ Si veda, sul punto, Sez. VI, Sentenza n. 554 del 1998 - Rv. 210333 – 01, secondo cui: “*Al pubblico ministero non è consentito assumere le informazioni di cui all'art. 362 cod. proc. pen. dal coindagato o dall'indagato di reato connesso ovvero probatoriamente collegato a quello per il quale si indaga, ostandovi il disposto dell'art. 197, lett. a) e b), cod. proc. pen.; ne consegue che le dichiarazioni rese dalla persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagata (con le relative forme) sono inutilizzabili, ai sensi del secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., oltre che contro chi le ha rilasciate, anche nei confronti del terzo chiamato in correttezza o reità ove attengano al medesimo reato ascritto al terzo o a reato connesso o collegato*”.

costui, come si è detto, assume la veste di testimone, rispetto al quale non opera il principio del diritto al silenzio.

Proseguendo, e partendo sempre dagli stessi argomenti, le Sezioni Unite statuiscano che, conseguentemente, ne restano altresì escluse, alla stregua della *ratio* ispiratrice della tutela del diritto di difesa, le dichiarazioni favorevoli sia al soggetto che le rende sia a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono.

Solo in questi limiti - si osserva - si comprende l'affermazione secondo cui la più rigida sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. è dettata in funzione deterrente "*rispetto alle prassi illiberali di sentire una persona senza le garanzie dell'imputato o dell'indagato al fine di poter continuare a svolgere indagini informali, ignorando deliberatamente l'esistenza di indizi di reità a suo carico*", perseguendo così lo scopo di evitare il pericolo di dichiarazioni, compiacenti o negoziate, a carico di terzi.

Il principio statuito a suo tempo dalle Sezioni Unite è rimasto fermo nella giurisprudenza successiva che, anche di recente, ha ribadito che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito, fin dall'inizio, in qualità di indagato, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., non concerne le dichiarazioni favorevoli al dichiarante o ai terzi³⁵¹.

È in quest'ottica, dunque, che deve essere inteso il chiarimento compiuto prima dell'inizio degli esami diretti dei difensori dei tre imputati che hanno richiesto l'audizione di Ali Haider, allorquando è stato precisato dalla Corte d'Assise che quelle stesse dichiarazioni, pur affette da inutilizzabilità *ex* art. 63 comma secondo cod. proc. pen., potevano essere utilizzate laddove favorevoli agli imputati, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che non collidono con il diritto di difesa³⁵².

Ferme tali considerazioni in diritto, prima di riportare il contenuto dell'esame dibattimentale, si rappresenta che la Corte, durante il suo svolgimento, non ha inteso accogliere le opposizioni o, meglio, i rilievi critici mossi alle modalità in cui si è scelto di condurre gli esami ed utilizzare quelle dichiarazioni a proprio favore: oltre a costituire determinazioni e valutazioni rientranti nelle prerogative esclusive dei difensori, si è trattato - all'evidenza - di modalità dirette non a mettere in difficoltà il dichiarante, che anzi è stato esaminato con le cautele ed il tatto che la situazione richiedeva, quanto

³⁵¹ Si veda, di recente, Cass. pen., Sez. IV, Sentenza n. 30794 del 2022, Rv. 283455-01.

³⁵² Cfr. pag. 17 e 18 verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023.

piuttosto a porre in luce tutti profili di criticità e contraddittorietà che - nel tempo - hanno connotato il suo narrato, il quale peraltro, nelle prime audizioni, risultava palesemente favorevole ad alcuni degli imputati.

Da ultimo, si rappresenta che, al solo fine di verificare la correttezza delle contestazioni, sono stati acquisiti su consenso delle parti i tre verbali di sommarie informazioni rese da Ali Haider. Si è trattato di un controllo reso particolarmente ostico dal fatto che delle relative video-registrazioni l'Ufficio di Procura non mai effettuato una trascrizione integrale ma solo riassuntiva, la quale, all'esito dell'ascolto delle registrazioni effettuato dalla Corte, è risultata molto stringata, imponendosi dunque, ogni volta, il ricorso ai file audio e video³⁵³.

1. La versione resa nel corso degli esami diretti.

Per dare la misura del tenore e della natura del narrato di Ali Haider – per la cui comprensione sarebbe in realtà sufficiente procedere alla lettura dei verbali stenotipici – si è detto che è opportuno iniziare da quanto da lui dichiarato nel corso degli esami condotti dai tre difensori che, sin dal principio, hanno richiesto la sua audizione in aula; le ragioni di tale scelta, già intuibili, verranno meglio esplicate nella parte motiva.

Anzitutto, sono stati chiesti alcuni chiarimenti preliminari in ordine alle dichiarazioni rese dal ragazzo il 18 giugno 2021 al G.I.P., in sede di incidente probatorio, ed al Pubblico Ministero il 21 maggio 2021, dichiarazioni che, in entrambi i casi, riguardavano ciò che aveva raccontato ai Carabinieri nelle primissime audizioni, quelle del 5, 12 e 15 maggio 2021. Avendo Ali Haider dichiarato di non ricordare tali circostanze, è stata data lettura di alcuni passaggi – in cui, in sintesi, il ragazzo spiegava che prima di essere collocato in comunità a Reggio Emilia il 13 maggio 2021, non aveva riferito ai Carabinieri il vero, essendosi inizialmente attenuto alle indicazioni ricevute dallo zio, per avere invece poi raccontato ai Carabinieri tutta la verità, tutto quello che sapeva, da quando appunto si trovava a Reggio Emilia³⁵⁴ – lettura a fronte della quale

³⁵³ Cfr. produzioni documentali Difesa Noman Ul Haq dell'11 novembre 2023.

³⁵⁴ Cfr. verbale incidente probatorio 18 giugno 2021, pag. 27 e ss. Minore Haider: *“Sì, siamo andati dai Carabinieri due giorni dopo di succedere questa cosa, no? due giorni dopo, quando mio papà partito, tutto questo, due giorni dopo arrivati Carabinieri nella nostra casa. Io sono andato a scuola, venuto Carabinieri, il Maresciallo, ha guardato tutta la casa e tutte le cose, tirato fuori, ha guardato e ha preso cellulare. Poi siamo andati in Caserma, quello che ha insegnato mio zio, no? Zio ha detto: “Devi dire questo qua, queste parole”, bugie, no? (...) Poi... poi quando siamo andati a Imperia, no?, poi due o tre giorni dopo venuta Polizia, noi non abbiamo documenti. Io sono andato... loro mi... Polizia mi hanno mandato in una comunità di Imperia, di Lucinasco. Poi io sette giorni, otto giorni sono là; poi venuto... come si dice? Io arrivato a Reggio Emilia... no, dopo arrivato – come si dice? – Maresciallo qua a Imperia e poi io ho detto un po' le bugie, un po' le cose, cioè, un po' e un po' le cose ho detto. Poi quando arrivato*

Haider, pur non avendo memoria di quanto detto al P.M., ha ricordato e confermato di aver detto queste cose al precedente Giudice.

Ed allora, data tale premessa, è stato chiesto al giovane se ricordasse quanto da lui dichiarato ai Carabinieri il 15 maggio 2021, quando già si trovava a Reggio Emilia, a proposito dei cugini Ikram e Noman: vista la sua risposta negativa, gli è stato letto il passaggio in cui lo stesso affermava espressamente “...i miei cugini non c’entrano niente”, affermazione che il ragazzo ha poi riferito di ricordare, sostenendo però di aver detto una bugia e che era stato il padre a dirgli di farlo.

A questo punto, richieste spiegazioni rispetto a tale, inedita, circostanza ed al momento specifico in cui il padre gli avrebbe chiesto di dire questa bugia, Haider ha dichiarato: *“Quando sono andato prima del processo mi ha detto e anche dopo del processo mi ha detto di non dire niente dei cugini... Del processo, tipo quando sono andato io prima volta... Perché lì avevo detto al Giudice che non hanno fatto niente, perché ero tra parentesi costretto da mio padre.”* Visto il tenore della risposta, gli è stato fatto notare che la domanda riguardava dichiarazioni da lui rese il 15 maggio, quindi di circa un mese antecedenti rispetto a quelle rese in incidente probatorio al primo Giudice: al riguardo, Alì Haider non ha fornito spiegazioni chiare, riferendo - prima - che lui aveva avuto fin da piccolo paura sia del padre che dello zio e che, quindi, non poteva dire niente, e ribadendo - poi - che lo avevano chiamato al telefono per dirgli di raccontare che i due cugini non c’entravano nulla sia dopo aver parlato in Tribunale con l’altro Giudice sia prima, per l’esattezza due o tre giorni prima, senza però riuscire a fornire una spiegazione a quanto da lui dichiarato ai Carabinieri il 15 maggio³⁵⁵.

a Reggio Emilia, no?, ho detto tutta la verità, tutta tutta. Poi quello che lo sapevo un po' le cose in più, poi l'ho detto anche in questa comunità dove sono io adesso, eh... basta”; verbale ss. ii. 21 maggio 2021, Alì Haider: “...poi quando è andato in ufficio di carabinieri, cioè ho detto tutte le cose quello che mi ha insegnato mio zio, cioè, ho detto tutte le bugie che io non ho visto niente di questa cosa eh...” Dott. Bresciani: “E cos’è che ti ha fatto cambiare idea?” Alì Haider: “Poi quando ero a Imperia e... come si chiama, il maresciallo mi dice che: dimmi la verità tutto e noi ti aiutiamo, cioè io ho detto: va bene. Cioè, prima volta, anche prima volta, ho paura di mio zio, cioè, per questo che io prima volta ho detto un pò le bugie e un po' la verità, poi quando io ho detto chi mi dai un pò tempo, cioè mezz'ora, ho preso tempo per pensare, poi quando tutto è pensato, poi ho detto ancora un po' la verità. Poi quando siamo arrivati in, cioè, in, cioè, comunità di Reggio Emilia, poi detto cioè tutta la verità di quello che è successo con mia sorella.”

³⁵⁵ Cfr. pag. 31 e ss. verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023: Presidente: *“Cerco di spiegartelo. Tu il 15 di maggio ai Carabinieri hai detto relativamente ai tuoi cugini: “I miei cugini non c’entrano”, qui siamo davanti ai Carabinieri, okay? ...Eri appena arrivato a Reggio. Dopodiché vai dal Giudice a giugno, il 18 giugno, e ridici la stessa cosa, adesso ci dici: “Non è vero, perché quando sono andato dal Giudice è stato mio papà che mi ha detto questo”. La domanda è: te lo ha detto prima del Giudice, te lo ha detto prima dei Carabinieri? Perché tu ai Carabinieri comunque dici la stessa cosa, hai capito? Allora la domanda dell’Avvocato è: te lo aveva già detto prima che tu andassi ai Carabinieri tuo padre che dovevi rispondere in questo modo? Hai capito cosa ti ha...?”*

Gli è stato dunque chiesto se ricordasse cosa altro aveva raccontato dei cugini in occasione dell'audizione del 15 maggio 2021, dopo che aveva detto che non c'entravano nulla: vista la risposta del ragazzo, anche qui negativa, gli è stato letto il relativo passaggio – Luogotenente Lufrano: *Ho capito. Ma se non hanno responsabilità loro, perché sono fuggiti?* Ali Haider: *Andati via?* Luogotenente Lufrano: *Eh Ali Haider: Eh questo problema, perché chiesto mio papà a mio cugino: perché andato via? Perché loro dicono: io paura, per questo siamo andati con Danish, perché hanno paura, perché anche Danish ha detto a loro che vieni, vieni e andiamo via, io perché questo qua non lo so dove devono andare* – che Haider, però, ha riferito di non ricordare; ugualmente, ha dichiarato di non ricordare le dichiarazioni di analogo tenore rese, a riguardo, al G.I.P.³⁵⁶.

Ancora, domandatogli se ricordava di aver detto o meno qualcosa, in quella stessa occasione, a proposito dello “scavare”, Ali Haider ha riferito di non ricordare, così come non ha ricordato quand'è che ne aveva parlato la prima volta; una volta data lettura del passaggio del verbale del 21 maggio in cui riferiva di tale circostanza, il ragazzo ha affermato di ricordare “*di scavare, tipo quando ho chiesto a mio zio di andare con loro e mi hanno detto di andare a casa, fino a qua ci arrivo...*”; gli è stato allora domandato come mai di tali circostanze ha riferito solo al P.M. il 21 maggio e non prima ai Carabinieri, e Haider ha risposto “*perché ricordavo piano piano le cose*”.

A questo punto, gli è stato domandato se gli era accaduto di fare ritorno a Novellara, dopo l'uccisione della sorella: a fronte di un'iniziale risposta negativa, letto il contenuto di una telefonata intercettata il 20 maggio 2021 tra lui ed il padre³⁵⁷, il ragazzo ha ricordato di esserci stato a cercare il corpo della sorella, nei dintorni, assieme ai Carabinieri, riferendo di aver parlato solo con loro, per indicare dove potesse essere il cadavere.

Hai capito? Per favore, non è difficile”. Dichiarante Ali Haider: “*Sì, sì, però...*” Presidente: “*Se te lo ricordi, nessuno ti vuole fare dire niente che tu non ricordi. Non te lo ricordi?*” Dichiarante Ali Haider: “*No*”. Presidente: “*Non se lo ricorda*”.

³⁵⁶ Cfr. pag. 41 e ss. verbale incidente probatorio del 18 giugno 2021: Difesa, Avv. Bucchi: “*Allora, dice... la domanda è: "Ha riferito qualcosa ai suoi cugini?"*, la risposta che dai tu è: “*No, loro non c'entrano perché i miei cugini sono forti anche loro, ma per rispetto non reagirebbero allo zio. Da piccoli anche loro hanno sempre avuto paura di lui*”. Domanda: “*Perché sono fuggiti anche loro?*”, risposta: “*È la stessa cosa che ha chiesto mio papà ai miei cugini. Loro hanno avuto paura perché Danish ha detto loro: "Venite anche voi"*”. Questo è quello che avresti detto tu, che hai detto tu ai Carabinieri”. Minore Haider: “*Sì, è vero questo*”. Difesa, Avv. Bucchi: “*È vero, lo confermi?*” Minore Haider: “*Sì, sì, è vero, è vero*”.

³⁵⁷ Cfr. RIT 228/2021, progr. 104, 20 maggio 2021, ore 10:55, Ali Haider “*Questi stanno dicendo, ieri mi hanno portato nella nostra città, mi hanno portato lì, quello calvo mi ha portato e c'erano circa 50/60 persone, non posso dire i nomi, stavano cercando ovunque e mi è stato detto di contattare in giro e chiedere, mi dicono che tu zio si trova dove si trova, possiamo rintracciarlo...*”

A tale riguardo, ha dichiarato in dibattimento, per la prima volta in assoluto, che sarebbe stato Noman Ul Haq a dirgli che era stata seppellita, senza però dirgli dove: richiedi chiarimenti rispetto a tale, nuova, affermazione, Haider ha riferito che il cugino glielo avrebbe detto prima che lui e lo zio andassero ad Imperia, aggiungendo di averglielo chiesto perché avrebbe voluto abbracciare per l'ultima volta la sorella: anche su tale circostanza gli sono state domandate delle spiegazioni, visto che in incidente probatorio aveva riferito di aver domandato allo zio tale informazione, con le medesime motivazioni³⁵⁸, con Haider che a questo punto ha affermato di averlo chiesto ad entrambi; domandatogli perché, allora, non aveva parlato prima ai Carabinieri dello “scavare” e, soprattutto, del fatto che Noman Ul Haq gli aveva raccontato che era stata seppellita, il ragazzo ha riferito quanto segue:

Alì Haider: *“sempre per questione di mio papà...”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“sempre per questione di mio papà...”*

Alì Haider: *“Sì, che avevo paura, per quello non l'ho detto”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Aspetta, perché avevi paura di tuo papà, o perché tuo papà ti aveva già detto di non dire nulla? Questo voglio capire...”*

Alì Haider: *“Non mi ricordo questo”*.

Una volta introdotto il tema relativo allo scavo della fossa, sono state rivolte alla parte civile una serie di domande più direttamente attinenti alla giornata del 29 aprile, tra le quali quella relativa al perché il 21 maggio si era limitato a parlare di “scavare”, mentre al G.I.P. aveva riferito anche di altri dettagli, domanda alla quale Haider ha risposto affermando, nuovamente, che prima non li ricordava.

Passando allora a quanto da lui riferito in sede di incidente probatorio, Haider ha raccontato di non ricordare quanto dichiarato a riguardo – ossia che i due cugini avrebbero aiutato a scavare, due o tre giorni prima – e di non ricordare neppure che il Giudice gli aveva mostrato le famose immagini relative al tardo pomeriggio del 29 aprile, in cui aveva riconosciuto lo zio ed i due cugini, odierni imputati³⁵⁹; ugualmente, ha affermato di non ricordare di aver visto i tre che il 29 aprile prendevano gli attrezzi per andare a scavare.

³⁵⁸ Cfr. pag. 51 verbale incidente probatorio 18 giugno 2021: Minore Haider: *“No, no. Io ho chiesto a mio zio, però ha detto che lascia perdere questo. Io... io detto anche a mio zio: “Volevo dire una cosa, devo solo abbracciare, devo vedere... solo vedere e poi solo abbracciare e poi basta”. Lui non ha detto niente, non ha detto niente a me”*. Giudice: *“Non ti ha voluto dire dove l'ha messa dopo”*.

³⁵⁹ Cfr. pag. 21 e ss. verbale incidente probatorio 18 giugno 2021.

Domandatogli allora come avesse fatto a parlare di “scavare”, pur senza ricordare alcuna di tali circostanze, Haider ha fornito anche qui una spiegazione inedita, affermando di averlo sentito *“Mentre facevano i piani, quindi mi mandavano giù a fare tè o qualcosa, e quindi io stavo sulle scale ad ascoltare, non tutto, però metà, cioè più o meno cosa dicevano o no. Ho sentito una volta “scavare” e tutte ste robe qua, che... Ho sentito mio padre che diceva “scavare”*”.

Si riportano, di seguito, gli ulteriori passaggi:

Presidente: *“...Cioè, hai sentito tuo padre e hai percepito la parola “scavare” ...Tu mi hai detto: “Mi mandavano giù a fare il tè... In cucina, quindi loro dove erano?”*

Dichiarante Ali Haider: *“In camera”*.

Presidente: *“Loro chi?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Noman, papà, mamma... E gli altri due”*.

Presidente: *“Gli altri due chi?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Danish e Ikram”*.

Presidente: *“...tutti e cinque. Ed erano su in camera da letto? ...E ti mandavano giù a fare il tè in cucina... Poi tu scendevi la scala e ti fermavi un pochino per ascoltare, giusto?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*.

Presidente: *“È così che hai detto? Questo quando avveniva? Quando questo, quando è successo questo? Prendi come riferimento la sera che tua sorella scomparve”*.

Dichiarante Ali Haider: *“Non mi ricordo tipo quando...”*

Presidente: *“Ho capito, tipo un giorno, un mese, un anno, dieci anni? Il giorno esatto magari non te lo ricordi, però, rispetto a quella data, poco prima, molto prima? Poi mi taccio però, scusate”*.

Pubblico Ministero, Dott. Paci: *“No, no, prego...”*

Dichiarante Ali Haider: *“Poco prima”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Presidente, guardi, anticipa le mie domande, quindi...”*

Presidente: *“No, ma non posso fare così. Ti ricordi?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Poco prima”*.

Presidente: *“Poco prima, mi taccio”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Non riesci ad essere più preciso di “poco prima”? Era mattina, era pomeriggio, era sera, Saman dove era?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Non mi ricordo se era mattina, pomeriggio o...”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Saman c’era, non c’era? Dov’era?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Non mi ricordo”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Scusami, Haider, porta pazienza, in casa siete in quattro, eravate in quattro, tu, tua mamma, papà e Saman, e ogni tanto venivano lo zio, Noman e Ikram. Ora hai*

raccontato, te lo chiedo il Presidente, te lo hanno chiesto i Giudici, di questa cosa: "Loro erano su in camera e io dalle scale ho sentito". Io ti chiedo, non ti ricordi il giorno, dici "poco prima" ma non sai dirci il giorno, non sai dirci se è mattina o se è pomeriggio, ma almeno Saman dove era, visto che stavano parlando di scavare, almeno Saman dove era, cioè questo come fai a non ricordatelo, una cosa così importante?"

Dichiarante Ali Haider: *"Sono un po' confuso"*.

Difesa, Avv. Scarcella: *"Ho capito, Haider, che sei confuso e io rispetto, però questa conversazione che hai sentito è durata 5 secondi, 10 secondi, un minuto, mezz'ora, un'ora? Cioè, visto che è la prima volta che la dici, ci puoi aiutare un pochettino con qualche dettaglio in più, per favore?"*

Dichiarante Ali Haider: *(N.d.T. Resta in silenzio)*

Presidente: *"...bisognerebbe che tu, come dire, fossi appena un po' più preciso. Prova a pensarci. La domanda dell'Avvocato è: dove era Saman quando tu sentivi queste cose?"*

(...) Dichiarante Ali Haider: *"Non mi viene in mente"*.

Difesa, Avv. Scarcella: *"Questa conversazione, questa cosa che hai sentito, te lo avevo chiesto prima, quanto è durata, 5 secondi, 30 secondi, un minuto, 2 minuti, 3 minuti, mezz'ora, un'ora?"*

Dichiarante Ali Haider: *(N.d.T. Scuote la testa)*.

Presidente: *"Questa conversazione o comunque questo incontro che tu collochi nella camera da letto, quanto ti mandano a prendere il tè e che tu ascolti fermandoti scendendo dalle scale, quanto tempo è durata?"*

Dichiarante Ali Haider: *"Non so l'ora precisa più o meno"*.

Presidente: *"No, non voglio che tu mi dica 38 minuti e 2 secondi. Vorrei dire, qualche minuto, qualche secondo, mezz'ora? Sono stati su tanto? Non lo so, tu c'eri?"*

Dichiarante Ali Haider: *"Più o meno mezz'ora"*.

Difesa, Avv. Scarcella: *"E in questa mezz'ora, in questa conversazione che hai ascoltato, hai sentito solo "scavare"?"*

Dichiarante Ali Haider: *"Sì, scavare..."*

Difesa, Avv. Scarcella: *"Cioè, cosa hai sentito...?"*

Dichiarante Ali Haider: *"Scavare e tipo passare dietro alle telecamere, roba del genere"*.

(...) Difesa, Avv. Scarcella: *"Questa cosa qui perché non l'hai detta all'altro Giudice?"*

Dichiarante Ali Haider: *"Perché ero tanto confuso, quindi per quello. Cioè, tipo, non capivo niente cosa fare"³⁶⁰.*

A questo punto, sono state richieste al ragazzo delle spiegazioni ulteriori in quanto, sebbene in dibattimento abbia dichiarato di non aver riferito allora al G.I.P. tali circostanze perché tanto confuso, è stato rilevato che allora non era apparso tale,

³⁶⁰ Cfr. pag. 44 e ss. verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2021.

avendo affermato espressamente di sapere che loro tre erano andati a scavare due o tre giorni prima, prendendo gli attrezzi - tra cui le pale ed il secchio - riferendosi peraltro proprio alle immagini del 29 aprile, mostrategli dal G.I.P. nell'occasione. Svolta tale premessa e richiestogli allora perché, invece, non aveva mai fatto alcun cenno a questa riunione, Haider ha affermato di non averlo detto *“perché non volevo mettere i genitori in mezzo”*.

Ciò posto, ed ammesso pure che non volesse coinvolgere la madre ed il padre – ai quali, effettivamente, non ha fatto mai riferimento in quella sede, senza peraltro che alcuno gli rivolgesse domande a riguardo – gli è stato comunque domandato perché di tale riunione non avesse parlato riferendola ai soli Danish, Ikram e Noman, che allora invece già accusava: anche rispetto a tale dato, Haider ha riferito che davanti al Giudice non si ricordava di tale riunione.

Proseguendo, a fronte di tutte queste contraddizioni e smentite, gli è stato allora chiesto di raccontare lui, direttamente, quanto accaduto il 29 aprile: a riguardo, avendo il ragazzo fatto ulteriore confusione (ad esempio, ha inizialmente collocato in tale giornata l'arrivo di Amjad Arfan, che è pacifico essere del giorno successivo), per agevolarlo nel ricordo, gli sono state mostrate una serie di immagini riprese dai sistemi di video-sorveglianza e relative a tale giornata: tra queste, quelle del passaggio da casa dello zio Danish e del cugino Noman attorno all'ora di pranzo e quella relativa al momento in cui lui e la sorella si recano, nel primo pomeriggio, nella casa di Campagnola, quando al ritorno si vede Saman tirargli uno schiaffo, che Haider ha riferito probabilmente essere uno scherzo – circostanze ed immagini che comunque, tutte, ha riferito di non ricordare.

Venendo ai momenti di maggior interesse, mostrata l'immagine dell'arrivo a casa di Hasnain Danish, attorno alle 17, e della successiva uscita alle 17:43, Ali Haider ha affermato di non ricordare tale circostanza, così come ha dichiarato di non ricordare delle successive chiamate ricevute poco prima delle 18 dal padre e provenienti da Ivan Bartoli, né ha ricordato cosa stessero facendo in casa lui, i suoi genitori e la sorella.

Invece, in relazione all'immagine delle 17:59 che lo ritrae dirigersi verso le serre a bordo del quad, ha affermato di ricordarsi di essere andato a chiudere le serre, perché richiestogli dal padre; mostratogli il tempo in cui risulta essersi intrattenuto nelle serre – circa 5/6 minuti – Haider ha comunque sostenuto, anche fermamente, di non essere andato soltanto a controllarle ma di averle chiuse lui stesso, tutte, riferendo poi che la stessa cosa avrebbe fatto quando, dopo poco, lo si vede dirigersi verso la casa dello zio

e dei cugini a Campagnola, aggiungendo che al ritorno si sarebbe fermato lì a parlare con tutti e tre.

Rappresentatogli che non poteva aver parlato con lo zio Danish, visto che in quel momento si trovava ancora a Novellara, il ragazzo ha ribadito di aver parlato con tutti e tre, per poi invece riferire, poco dopo, che avrebbe sentito solo i due cugini parlare in arabo, aggiungendo di ricordarsi benissimo tale circostanza, anche se non il giorno preciso³⁶¹.

Ancora, ha riferito di non ricordare se quando è andato a chiudere le serre c'erano Noman o Ikram con lui, né se i due avessero sentito al telefono lo zio Danish, non ricordando neppure se quando ha fatto poi ritorno a casa era presente lo zio o se al suo rientro era accaduto qualcosa o, ancora, se lui avesse, dopo 3 minuti, chiamato Noman Ul Haq. Visionate le immagini dell'arrivo di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq ai capannoni, attorno alle 19:05, ha riferito di non ricordare se i due avessero chiamato lo zio, né quello che è accaduto dopo il loro arrivo.

Trattandosi proprio del momento in cui, in incidente probatorio, aveva collocato l'avvio dell'attività di scavo dei tre, gli sono state lette le dichiarazioni rese a suo tempo

³⁶¹ Cfr. pag. 62 e ss. verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“Con chi hai parlato, te lo ricordi, Haider?”* Dichiarante Ali Haider: *“Erano tutti e tre, quindi ho parlato con tutti e tre”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“No, ti ricordi male, Haider, perché lo zio non c'era. Te l'ho fatto vedere prima, lo zio dopo esce da casa tua e va a Novellara... c'era solamente Noman e Ikram, ora ti ricordi meglio, ora che te lo dico io?”* Dichiarante Ali Haider: *“Perché mio... Sì, ma tipo miei cugini hanno parlato in arabo, quindi cioè tipo ho sentito parlare in arabo”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Con lo zio?”* Dichiarante Ali Haider: *“No”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Con chi?”* Dichiarante Ali Haider: *“Cioè, allora se non c'era zio... Perché alcune cose non riesco, cioè, tipo, sono confuso un po”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Confuso, che vuol dire: ‘Parlavano in arabo’? Ti ho chiesto chi c'era, ti ho detto che lo zio non c'era, poi hai detto: ‘Altra di loro tutti e tra hanno parlato in arabo’, che vuol dire, che sa c'entra questa cosa con quello...?”* Dichiarante Ali Haider: *“Cioè, tra di loro, per non farmi capire, hanno parlato in arabo”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Ma quando?”* Dichiarante Ali Haider: *“In quel giorno lì”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“In quel giorno lì?”* Dichiarante Ali Haider: *“Però sono un po' confuso perché se c'era zio o non c'era zio. Nel senso...”* Presidente: *“È confuso”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“E quindi tu sei andato lì, c'era Noman e Ikram e hanno parlato tra loro in arabo?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“E questo te lo ricordi?”* Dichiarante Ali Haider: *“Mi ricordo benissimo questo”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Che è successo il giorno prima che scomparisse Saman, il 29, quello di cui stiamo parlando, questo te lo ricordi preciso, preciso?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sì, ma non mi ricordo giorno preciso, però in quel giorno lì anche può essere, però non posso dire le cose che... Cioè, tipo, non voglio dire sbagliate le cose, quindi...”* Difesa, Avv. Scarcella: *“E quindi sei sicuro che hanno parlato quel giorno, oppure no, in arabo, Noman e Ikram?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Quel giorno?”* Dichiarante Ali Haider: *“Se non mi ricordo male sì”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“All'altro Giudice questa cosa l'avevi detta, ma avevi detto che era successa giorni prima, non quel giorno lì, te lo ricordi ora oppure no? Cioè, ti ricordi che cosa hai detto all'altro Giudice, la domanda questa è, che avevi detto una cosa diversa?”* Presidente: *“Te lo ricordi?”* Dichiarante Ali Haider: (N.d.T. Scuote la testa).

al G.I.P.³⁶² e gli sono state mostrate le immagini di lui e dello zio che escono di casa e si dirigono verso il retro: ricordatosi di tale frangente, il ragazzo - che nel video si vede sorridere con lo zio mentre si trovano all'angolo dell'abitazione - ha riferito di non ricordare con esattezza perché stesse ridendo, precisando che comunque a lui capitava sempre di scherzare con lo zio; ha però ricordato che era quello il momento in cui lo zio lo avrebbe mandato via per non farlo andare con loro, ragione per la quale il ragazzo rientra poi a casa.

Ebbene, domandatogli allora come mai, quando ha parlato al Giudice dello "scavare" ha fatto riferimento al fatto che i tre si fossero avviati con gli attrezzi in mano (le pale ed il secchio) quando nelle immagini in cui lo si vede all'esterno della casa nessuno dei tre uomini ha in mano attrezzi di quel tipo, il ragazzo ha dichiarato di non ricordare; ugualmente, ha riferito di non ricordare della presenza in azienda di un familiare di Bartoli in auto, di non ricordare quanto dichiarato al precedente Giudice, di non ricordare cosa accaduto al suo rientro a casa, di non ricordare quanto i tre fossero andati a fare da quella parte³⁶³.

³⁶² Cfr. pag. 23 verbale incidente probatorio 18 giugno 2021, Giudice: *"Perché tu ti sei convinto che questo scavare fosse correlato a tua sorella, cioè, riguardasse tua sorella? Non potevano essere andati a scavare nei campo, non lo so, ecco, una buca, un... a zappare la terra per preparare un campo?"* Minore Haider: *"Perché hanno pensato... perché l'hanno pensato da prima di fare questa cosa, di uccidere, no? Poi io girato un po' la testa, no?, quando ho chiesto a mio zio: "Posso andare anch'io con voi?", io ho chiesto due o tre volte a mio zio, non è solo una volta ho chiesto... andato dietro di loro. Io anche a casa ho chiesto due o tre volte: "Posso andare con te?", però lui dice: "No, non puoi andare. Là c'è... là ci sono... noi lavoriamo. Cosa ci fai là? Giochi qua e tu hai Ramadan, queste cose, queste cose", poi io non sono andato con loro mai". (...)* Giudice: *"Hai visto in che direzione sono andati?"* Minore Haider: *"Mh... dove sono andati? Cioè, dietro di casa mia, dietro".* Giudice: *"Dietro casa tua".* Minore Haider: *"Sì. Qua, di qua secondo me".* Giudice: *"Da lontano non hai visto esattamente nel momento in cui scavavano?"* Minore Haider: (N.d.T. *Il minore produce un suono di diniego con la bocca*). Giudice: *"No. Quindi hai visto solo che andavano dietro casa tua".* Minore Haider: *"Sì, sì".* Giudice: *"Verso la campagna, o verso la strada, non lo so, ecco?"* Minore Haider: *"Non... cioè... Da... questa parte, cioè, questa mia casa, davanti, no?"* Giudice: *"Sì".* Minore Haider: *"C'è questa porta, poi da dietro c'è una strada di sassi... Vanno da... là, come si dice?"* Giudice: *"Su questa strada di sassi?"* Minore Haider: *"Sì, sì, sì".* Giudice: *"Avevano degli strumenti di lavoro?"* Minore Haider: *"Sì, sì, pala e una... come si dice? Una... come si dice?"* Giudice: *"Un bastone?"* Minore Haider: *"No, un bastone no. Quello che..."* Giudice: *"Un piede di porco?"* Minore Haider: *"Quello che devi mettere tutta la roba, bottiglie di acqua, tutto questo qua".* Giudice: *"Ah, un secchio?"* Minore Haider: *"Secchio".* Giudice: *"Una pala e un secchio?"* Minore Haider: *"Sì, sì".*

³⁶³ Cfr. pag. 70 e ss. verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023: N.d.T. *Viene riprodotto file video*. Difesa, Avv. Scarcella: *"Eccolo qui Noman con un sacchetto in mano, lo hai riconosciuto?"* Dichiarante Ali Haider: *"Sì".* Difesa, Avv. Scarcella: *"Tu sai che cosa sono andati a fare quando sono andati da quella parte, Haider?"* Dichiarante Ali Haider: *"Non mi ricordo".* Difesa, Avv. Scarcella: *"Non te lo ricordi o non lo hai mai visto prima? Prima ti ho fatto vedere che quando succede questa cosa tu sei in casa, quindi, non lo ricordi, o non l'hai mai vista questa scena?"* Dichiarante Ali Haider: *"Non ho capito la domanda".* Difesa, Avv. Scarcella: *"Ora hai detto che non ti ricordi e io ti chiedo: non ti ricordi, oppure non l'hai mai vista questa scena perché tu eri dentro casa?"* Presidente: *"Ascolta, l'hai mai vista questa scena di tuo zio e i tuoi cugini che entrano ed escono*

Di seguito, allora, sono state mostrate ad Ali Haider le immagini dei tre che si recano per 4/5 minuti all'interno della seconda serra posta lungo la carraia - ove il ragazzo ha ricordato che tempo fa tenevano delle piante di peperoncini - e le immagini della madre che si ferma a scambiare due chiacchiere con Ikram, di fronte casa, per poi andare a sinistra (nella direzione opposta) verso i secchi della spazzatura posti lungo la provinciale, seguita dallo stesso Haider, che poi rientra subito a casa con lei, mentre solo dopo si osservano i tre, sul retro dei capannoni, con in mano gli attrezzi.

Si riportano di seguito le dichiarazioni rese da Ali Haider sul punto in quanto, anche in relazione a tale circostanza, ha reso una versione del tutto nuova³⁶⁴:

Difesa, Avv. Scarcella: *“Ti ho fatto vedere ora che, dopo che tu e la mamma siete entrati in casa, sono tutti i quattro video in sequenza, dopo che tu sei entrato a casa lo zio ha preso le sue pale, Noman il secchio e Ikram non c'aveva nulla in mano. Io ti chiedo, tu quindi siccome si vede dalle immagini non hai mai visto lo zio con le pale e Noman col secchio, ti chiedo, come hai fatto a dire al Giudice, a parlare delle pale e del secchio e di quelle immagini, se tu non l'avevi mai visto in diretta lo zio con le pale e Noman col secchio? Lo vuoi spiegare ai Giudici, per favore?”*

Presidente: *“Hai capito?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, sì”*.

(...) Presidente: *“Come mai hai parlato al Giudice di pale e secchio, quindi tu adesso hai detto che queste immagini è la prima volta che le vedi? ... Mi riesci a dare una spiegazione?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Perché, avevo detto anche, ho visto anche a casa di mio zio le pale”*.

Presidente: *“Cosa avevi visto a casa di tuo zio?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Le pale”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“E il secchio, no, però, Haider”*.

Presidente: *“Anche il secchio?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Le pale sicuro, il secchio non voglio dire qualcosa...”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Però all'altro Giudice tu hai parlato... è quel passaggio che ti ho letto prima, ha detto pale e secchio e stavi parlando dello scavare, hai detto: “Sì, sì, mi hanno mandato via a casa e poi ho visto che avevano le pale, il secchio” e tutta quella cosa che ho detto prima di Bartoli, del ramadan. Tu al Giudice è un punto dove sei stato molto molto preciso, quindi ti chiedo per favore di spiegare a questi Giudici come hai fatto a parlare delle pale e del secchio e che andavano a scavare in quel momento, che non ti avevano fatto andare con loro, se tu come ti ho fatto vedere ora era impossibile che vedessi le pale e il secchio perché eri in casa, eri appena entrato in casa con la mamma”*.

da questo capannone con la pala e il secchio? L'hai mai vista prima di adesso?” Dichiarante Ali Haider: *“No”* Presidente: *“Non l'ha mai vista”*.

³⁶⁴ Cfr. pag. 75 e seguenti verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023.

Presidente: *“Riesci a darcela una spiegazione?”*

Dichiarante Ali Haider: (N.d.T. Scuote la testa) *“Sono un po' agitato”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Capisco, Haider. Ti chiedo, di questa cosa te ne ha parlato qualcuno, te l'ha fatta vedere qualcuno, l'hai vista sui social, sui telegiornali, su YouTube? Cioè, l'hai vista da qualche parte, l'hai sentita dire il 19 di maggio a Novellara? Nel senso, capisco che sei agitato e io aspetto tutto il tempo che vuoi, se riesci però a dire ai Giudici come può essere successa questa cosa, per favore”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, sì, perché... ..da una parte si capiva già, nel senso... Cioè, capivo qualcosa che non andava, però non potevo dire niente perché...”*

Presidente: *“Ma la domanda è un'altra però, eh”*.

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, sì, però, cioè, tipo anche i giorni... I giorni prima loro andavano anche tipo, però avevano a casa pale, cioè tipo mio zio aveva a casa pale, capito? Quindi, cioè, tipo... Non riesco a spiegarmi”*.

Presidente: *“Cioè, mi stai dicendo che al Giudice hai detto delle pale e del secchio perché a casa di tuo zio c'erano delle pale?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Però, Haider, tu all'altro Giudice, uno, non hai detto che a casa dello zio c'erano delle altre pale, ma questo magari te lo sei dimenticato. Ti ho fatto questa domanda perché all'altro Giudice tu hai detto questa cosa proprio quando ti ha fatto vedere queste immagini, quelle che ti ho fatto vedere io, dello zio che ti manda via. Cioè, tu hai raccontato l'episodio e poi il Giudice ti ha detto: “Ti faccio vedere queste foto, è questo di cui stai parlando?”, e tu hai detto: “Sì, sì, è questo qui”, ecco perché io ti ho chiesto di spiegare ai Giudici come hai fatto a dire quella cosa”*.

Presidente: *“Cioè, come hai fatto a dire al Giudice che quelle immagini che ti ha fatto vedere in fotografia, hai detto praticamente: “Queste sono le immagini in cui pala e secchiello andavano a scavare”, oggi mi dici invece: “Io quelle immagini – quelle ultime – con le pale ed il secchio non le avevo mai viste prima”, la domanda è semplice: perché al Giudice hai detto questo? Le avevi viste da qualche parte quelle immagini lì, le ultime che ti ha fatto vedere, le avevi già viste? Su You Tube, su Internet, su...?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Su Internet”*.

(...) Presidente: *“Prima di andare dal Giudice?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Questo non me lo ricordo”*.

A questo punto, è stato posto in evidenza che dalla copia forense del suo telefono e dalla relativa cronologia risulta che le ricerche relative a notizie riguardanti il caso della sorella partono da fine maggio del 2021: quindi, domandato se è per tale motivo che dei dettagli relativi alle pale ed al secchio non aveva mai parlato ai Carabinieri ed al P.M.

il 15 ed il 21 maggio 2021, ma solo al G.I.P. il successivo 18 giugno 2021, Ali Haider ha risposto affermativamente, ammettendo di aver parlato al Giudice di pale e secchio perché le aveva viste su Internet.

Nel prosieguo, ha affermato che prima della riunione - di cui ha riferito in aula soltanto il 31 ottobre 2023 - non aveva mai sentito parlare i tre di questa cosa relativa allo scavo, così come ha riferito di non averne sentito parlare quando si trovavano ad Imperia.

Rispetto all'utilizzo di quegli attrezzi per le attività lavorative dell'azienda, ha riferito che le pale venivano utilizzate, ma non il secchio, confermando poi che quando c'era brutto tempo, sia pioggia che vento, capitava che Ivan Bartoli chiedesse di compiere alcune attività in azienda, rivolgendosi in particolare al padre; da ultimo, con riguardo alla sera del 29 aprile, ha dichiarato di non ricordare dopo quanto tempo i tre uomini sono rientrati in azienda, né se lo zio fosse passato da casa loro.

Venendo alla giornata del 30 aprile 2021, ha dichiarato di non sapere se lo zio ed i cugini avessero lavorato, mentre ha ricordato che nel tardo pomeriggio era passato da casa loro il cugino Arfan - che prima aveva per sbaglio riferito essere passato il 29 - raccontando che lo stesso era arrivato in azienda a bordo del suo motorino, mentre a casa si trovavano solo lui, i genitori e la sorella: sul punto, ha riferito di non ricordare perché al precedente Giudice avesse dichiarato che in casa era presente anche lo zio Danish a quella che, allora, era stata indicata come "la riunione"³⁶⁵.

Ha poi raccontato che, nell'occasione, Arfan avrebbe detto ai suoi genitori che *"anche se mia figlia fa così, io farei così"* - riferendosi al fatto che Saman non seguiva la religione e mancava di rispetto ai genitori - precisando di aver sentito direttamente questa conversazione. Mostratogli il video in cui, subito dopo l'arrivo di Arfan Amjad, si vedono la sorella e la madre uscire fuori casa, raggiunte dallo stesso Haider dopo 2 minuti, con i tre che poi rimangono all'esterno per circa 18 minuti, il ragazzo ha dichiarato di aver sentito questa conversazione prima di recarsi all'esterno, mentre il padre ed il cugino Arfan si trovavano nella camera dei genitori, aggiungendo quindi che gli stessi lo avrebbero mandato via solo dopo; rispetto alle dichiarazioni rese a riguardo al G.I.P. - al quale aveva riferito che Arfan avrebbe detto di uccidere la sorella facendola a pezzettini da buttare nel fiume a Guastalla - ha dichiarato che era stato il padre a dirgli

³⁶⁵ Cfr. pag. 14 verbale incidente probatorio 18 giugno 2021: Minore Haider: *"Ci sono le fotocamere, c'è anche video suo, di Irfan, che arriva a casa mia pomeriggio e poi va su da mio papà, c'era anche Danish, e gli dice che... eh... "Uccidete, senno' io porto... cioè, ci sono... ho il motorino, facciamo piccoli pezzi e buttiamo nel... Guastalla, no? C'è un fiume, buttiamo là..."*

di riferire questa versione: su questo e su altri aspetti, tra i quali quelli relativi alle asserite intimidazioni subite dal ragazzo ed al coinvolgimento sia di Arfan che dello zio Fakhar, si tornerà tra poco, quando si analizzerà il contenuto delle comunicazioni intercettate.

Tornando alla presenza di Amjad Arfan quel pomeriggio, Ali Haider ha dichiarato di non sapere perché fosse andato a casa loro, di non ricordare di telefonate con i genitori precedenti al suo arrivo, di non ricordare quanto già dichiarato in ordine ai biglietti aerei della madre e del padre, di non sapere chi li avesse acquistati e di non ricordare se, mentre erano in casa, fosse accaduto qualcosa tra la sorella ed Arfan.

Passando alla sera del 30 aprile – e, quindi, agli ultimi momenti in vita della sorella Saman – non può non evidenziarsi che il ragazzo ha riferito di ricordare solo della passeggiata fatta la sera, dopo cena, non serbando memoria di molto altro: in particolare, non ha ricordato se prima o dopo cena il padre fosse uscito di casa, non ha ricordato se in casa era successo qualcosa di particolare, non ha ricordato se vi erano state delle telefonate o conversazioni, o se lui avesse usato il cellulare per chiamare qualcuno, né ha ricordato che cosa gli avevano detto la madre e Saman quando, nel video, le si vede avvicinarsi a lui, sull'uscio, e parlargli, così come ha riferito di non ricordare se, prima di uscire all'esterno, la sorella stesse utilizzando o meno il cellulare.

Invece, rispetto ai momenti successivi al rientro a casa delle due donne, ha raccontato che Saman era andata in bagno, più o meno per mezz'oretta, ad utilizzare il cellulare, non ricordando però se gli avesse chiesto di utilizzare l'hot spot, precisando comunque che la situazione in casa, in quel momento, era tranquilla.

Quanto agli accadimenti successivi – sui quali Ali Haider aveva dichiarato al P.M., e poi confermato al G.I.P., che “...mia mamma e papà erano in cucina, questo lo so io, io ero su, sto cioè usando usavo il cellulare e quando arrivato giù eh sentivo la, cioè mia mamma dice a mia sorella che, perché ha visto, io faccio vedere prima i messaggi di mia sorella a mia mamma e papà... e poi quando visto mia mamma e mio papà i messaggi dicono che: è vero questo qua? Lei dice di no, no queste cose no, non è vero... poi quando, lei dice che, quando ha visto i messaggi, lei dice che: va bene io ho fatto, cioè ha detto una parolaccia e poi è andato su a cambiare vestiti, venuto anche io con mia mamma cioè... a chiedere di che non andare via, poi tra un po' anche mio papà è venuto sopra a guardare cosa succede. Poi cioè papà dice che a mia sorella che se vuoi cioè sposare con lui, cioè qualsiasi ragazzo ti faccio sposare no? e lei dice che: io non voglio sposare con nessuno, io voglio devo andare via, poi ha preso tutti i vestiti suoi, tutta la roba, eh ed è andata giù... e è andata via”³⁶⁶ – anche in

³⁶⁶ Cfr. verbale ss. ii. 21 maggio 2021 e verbale incidente probatorio, pag. 55.

relazione ad essi il ragazzo ha reso in dibattimento una versione nuova, o forse più di una, mai emersa nelle precedenti audizioni.

Inizialmente, infatti, è sembrato aggiungere solo un particolare, sebbene rilevante, rispetto a quanto dichiarato in precedenza, riferendo di essere stato costretto a far vedere i video, da lui effettuati, delle chat intrattenute dalla sorella perché minacciato dal padre (*“Allora, Saman, quando è andata in bagno, io, mi ha detto mio padre, mi ha minacciato, mi ha detto che: “Mi devi fare vedere le chat, sennò ti appendevo le gambe su e la testa giù alle serre”, okay? E poi io gli ho fatto vedere chat, appena Saman è uscita dal bagno il padre ha fatto queste domande qua, quello che mi ha detto prima lei ho già detto: “Cosa vuoi fare?”, tutte ste robe qua: “Ti facciamo sposare con ovunque”, tutte. Però Saman voleva fare la sua vita, quindi è uscita... Cioè, tipo, ha preso lo zaino, ha cambiato, è andata in bagno a cambiarsi con i vestiti tipo jeans, giacca, tutte ste robe qua, e poi è uscita dal bagno e subito è andata alle scale.”*).

Poco dopo, ripreso questo improvviso flusso di coscienza, ha riferito quanto segue: *“Mentre Saman era in bagno mio padre ha chiamato qualcuno, cioè, non mi ricordo a chi, però ha chiamato qualcuno e ha detto, ho sentito: “State attenti alle telecamere³⁶⁷”, roba del genere, mio papà ha chiamato. Poi dopo appena uscita Saman ha cambiato ed è andata subito. Poi i miei genitori avevano dato documenti falsi, non erano proprio i documenti, erano le carte poi. Cioè, mia mamma aveva documenti, cioè le carte, non documenti e mentre scendeva le scale... Cioè, era tutto finto, nel senso, anche mia mamma è corsa dietro a mia sorella per finta, come hanno fatto finora, cioè, nel senso, hanno pianto per finta e per farla venire a casa hanno pianto, papà diceva a mamma di piangere per finta e papà piangeva per finta. Una volta papà ha detto alla mamma che: “Io sto male, digli che io sto male, così lei viene a casa”, tutte ste robe qua. Cioè, però non hanno dato documenti veri, hanno dato le carte che sembravano documenti, in una busta, che in realtà erano le carte, non erano i documenti”³⁶⁸.*

A fronte di tale racconto, richiestogli qual era stato il momento preciso in cui, dopo aver mostrato al padre le chat, le stesse erano state mostrate anche alla sorella, ha riferito che il padre gliel'ebbe fatte vedere dopo che la ragazza era uscita dal bagno, non ricordando però con precisione quando; gli è stato quindi domandato se tale momento potesse coincidere con quello di ultima modifica dei video – che, dalla copia forense

³⁶⁷ Anche tale circostanza risulta non essere mai stata riferita prima dal minore, avendo nelle precedenti audizioni collocato la telefona del padre dopo l'uscita di casa di Saman (cfr., sul punto, pag. 13 verbale stenotipico ud. 10 novembre 2023, riesame difesa, Avv. Scarcella).

³⁶⁸ Cfr. pag. 95 e 96 verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023.

del suo telefono, risulta essere quello, rispettivamente, delle 23:43, 23:44 e 23:45 – ma il ragazzo ha ribadito di non ricordarlo con esattezza.

Quanto al momento in cui, invece, aveva provveduto a registrare i tre video delle chat intrattenute dalla sorella, sia con Saqib che con l'educatrice Aniello, ha ricordato solo di averne registrato uno nella prima mattina del 30 aprile. In realtà, è sempre dall'analisi della copia forense del suo telefono che è emerso che le tre registrazioni sono precedenti e risalgono, la prima, al 27 aprile 2021 alle ore 8:32, la seconda, al 28 aprile 2021 alle 5:07 e l'ultima, quella relativa alla chat con l'educatrice, alla notte tra il 29 ed il 30 aprile 2021, alle 00:04 – video, tutti, che il ragazzo ha confermato di aver registrato.

Di seguito, sono stati richiesti dei chiarimenti, tra gli altri, relativi alle minacce che ha riferito essergli state rivolte nell'occasione dal padre ed al motivo per cui questi sapesse che il figlio disponeva di tali registrazioni: su tali circostanze sono state rese delle dichiarazioni ancora meno chiare e lineari, di cui risulta davvero ardua una sintesi efficace, e che quindi - data anche l'importanza che rivestono - si riportano testualmente:

Difesa, Avv. Scarcella: *“Okay, quindi lo avevi visto tu, non lo avevano visto loro. Tu poco fa ai Giudici hai detto: “Perché mamma e papà hanno visto”, io ti ho detto: “Come hanno fatto?”, come hanno fatto a vedere e soprattutto perché hai detto prima che papà per la prima volta... glieli hai fatti vedere per la prima volta quella sera quando hai detto, perché ti ha minacciato, sennò ti avrebbe appeso a testa in giù nelle serre? Questa era la domanda, Haider”.*

Dichiarante Ali Haider: *N.d.T. Resta in silenzio e scuote la testa.*

Presidente: *“Haider, ascolta, ricordati quello che ti abbiamo detto all'inizio, tu vuoi rispondere e quindi bisogna che rispondi... Se non vuoi rispondere ce lo dici, molto semplicemente”.*

Dichiarante Ali Haider: *“Non voglio ascoltare”.*

Presidente: *“Nessuno vuole metterti in difficoltà, tu sei stra-garantito, quindi...”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, ma voglio rispondere... Posso rifare la domanda, per favore?”*

Presidente: *“Avvocato Scarcella, rifaccia la domanda”.*

Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“Magari proprio secca”.*

Presidente: *“L'Avvocato farà come crede”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Tu hai detto prima che quello è stato il primo momento in cui papà ha visto quei messaggi e perché ti ha minacciato, e io ti ho chiesto, questo lo hai detto tu, come fai a dire quindi che prima papà aveva visto questi messaggi? Perché i messaggi ce li hai tu e io ti ho chiesto: come è possibile tra virgolette questa cosa? Perché tu lo hai detto, che questa è la prima volta in cui papà li ha visti e perché ti ha minacciato, e ti ho chiesto: puoi spiegare ai Giudici per favore questa cosa qui?”*

(...) Dichiarante Ali Haider: *“Perché mia sorella scriveva spesso, quindi i miei genitori volevano sapere con chi scriveva e i miei genitori mi mandavano dietro a controllare con chi scriveva, perché io come ho detto dall’inizio che ho avuto sempre paura di mio papà, se io non gli dicevo lui mi picchiava lo stesso, okay? Cioè, lui aveva bisogno di sapere con chi scriveva. Cioè, ho capito qual è la domanda, quella che ha fatto Avvocato, però, tipo, faccio un esempio, no? Una persona qua sta scrivendo con qualcuno sul telefono e ride, io penso: “Con chi sta scrivendo?”, quindi io lo mando un’altra persona a farla guardare con chi sta scrivendo, capito? Perché io sono stato sempre vicino a mia sorella, cioè, sempre sul letto, sul divano e quindi vedevo con chi scriveva e poi andavo a dire a mio papà e mamma... Perché avevo sempre paura di mia mamma e papà, soprattutto, di mamma niente”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Ti dico una cosa, Haider, questi tre video che io ti ho fatto vedere tu sei riuscito a registrarli ...perché Saman ha utilizzato il tuo telefono... Tu li hai registrati perché Saman evidentemente aveva dimenticato di scollegarsi...”*

Dichiarante Ali Haider: *“Il suo account, sì”.*

(...) Difesa, Avv. Scarcella: *“Quindi sono tra virgolette sul tuo telefono. Ma tu prima hai detto ai Giudici, e ti rifaccio la stessa domanda, tu hai detto papà che voleva sapere, ma tu hai detto: “Io la prima volta che ho fatto vedere i messaggi è stato in quel momento lì, la sera prima che Saman uscisse, perché papà mi ha minacciato”. Ora, se quella come hai detto tu è stata la prima volta, io ti dico, come faceva papà a sapere che quei video tra virgolette erano nel tuo telefonino, se tu hai detto che quella è stata la prima volta tra virgolette che li ha visti? Cioè, tu non potevi dire a papà, come immagino io è successo tutti gli altri giorni, se glielo fai vedere lì: “No, io non ho nessun messaggio di Saman?”. Lo hai detto tu che quella è stata la prima volta e lì ti ha minacciato, poi che tu avessi paura prima questo l’ho capito, io proprio mi riferisco a questi messaggi, a quella minaccia lì di papà: “Fammi vedere i messaggi?”.*

Dichiarante Ali Haider: *“Non riesco a capire la domanda”.*

Presidente: *“Haider, scusa, tu hai detto: “Il 30, quando Saman era in bagno... ..il papà mi minaccia e mi dice: «Fammi vedere le chat di Saman, altrimenti ti appendo per i piedi nelle serre»”.*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”.*

Presidente: *“Come faceva papà a sapere che tu avevi le chat di Saman? Come faceva a saperlo?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Perché giorni prima mi chiedeva di farlo vedere le chat”.*

Presidente: *“E tu casa gli dicevi i giorni prima, che ce li avevi già il 27, il 28 e il 29, cioè i giorni precedenti? Tu cosa gli dicevi, “Non ce li ho”, “Ce li ho”, “Te li faccio vedere dopo?””*

Dichiarante Ali Haider: *“No, tipo, mi diceva: “Con chi scriveva?”, e io lo dicevo, okay? ... Che scriveva con Saqib”.*

Presidente: *“Okay”.*

Dichiarante Ali Haider: *“E dopo non possono fare niente in quel momento a lei, capito? Cioè, volevano andare avanti, hanno organizzato tutto, quindi volevano andare avanti, cioè, nel senso,*

aspettare il momento giusto per dire la cosa in quella sera lì. Cioè, non hanno detto anche se hanno saputo prima, capito? Però tramite me, perché mi hanno detto di fare queste robe qua, cioè tipo andare dietro a questo, vedere chat e tutte ste robe qua, però in quella sera lì hanno... prima hanno organizzato tutto il piano e poi hanno detto in quella sera lì a lei, perché hanno organizzato tutta sera quella lì. Cioè, però prima mi chiedevano farlo vedere, però i primi giorni non dicevano a lei di farlo vedere, non facevano vedere a lei niente, cioè, con chi scriveva, anche se lo sapevano, aspettavano il momento giusto. E poi io avevo registrato perché ho visto suo account era nel mio telefono, perché mi ha detto mamma che era vicino a me in quella sera a lì e seduta di fianco a me ha detto: "Registra tutto e poi dopo pensiamo noi", io ho registrato tutto quello che era sul mio telefono, i messaggi sia con l'assistente sociale e sia con Saqib e poi il 30 sera mio papà mi ha chiesto: "Dammi il telefono", e ha fatto vedere i messaggi, le registrazioni".

Presidente: "E perché ti ha minacciato?"

Dichiarante Ali Haider: "Perché non volevo..."

Presidente: "Se come hai detto adesso tuo padre sapeva che tu avevi tutte queste chat, perché ti ha minacciato per averle, quando lo sapeva già che ce le avevi tu, gli ha detto: "Non te le do"?"

Dichiarante Ali Haider: "Cioè, ho fatto un po' tipo... Non volevo dire tipo a papà queste cose qua, anche i vocali non volevo farlo sentire tutto, però poi mi ha minacciato".

Presidente: "Sì, però glielo avevi già detto a tuo padre che c'erano queste corrispondenze tra tua sorella e Saqib, almeno..."

Dichiarante Ali Haider: "Sì, sì".

Difesa, Avv. Scarcella: "E le aveva viste anche la mamma, hai detto poco fa?"

Dichiarante Ali Haider: "Sì".

Difesa, Avv. Scarcella: "Quindi non si trattava di "non volevo farglielo vedere", se hai detto che quando l'hai registrato c'era la mamma, c'era la mamma accanto".

Dichiarante Ali Haider: "Sì, mia mamma mi diceva di registrare".

Difesa, Avv. Scarcella: "Quindi la mamma sapeva che c'erano questi video?"

Dichiarante Ali Haider: "Sì".

Difesa, Avv. Scarcella: "È solo papà che non lo sapeva?"

Dichiarante Ali Haider: "No, papà ha saputo il 30, però ma messaggi e tutte le chat, tipo, parlava..."

Difesa, Avv. Scarcella: "Come il 30, che sei hai detto che ti aveva minacciato?"

Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: "Avvocato, mi sembra che... ..abbia risposto, ha detto: "Prima gli ho detto che c'erano video e messaggi e poi però non glieli volevo proprio fare sentire e vedere".

Presidente: "Lo abbiamo capito, ma la domanda era un'altra, rilevava una contraddizione, però è tutto verbalizzato ...quindi andiamo pure avanti".

Difesa, Avv. Scarcella: *“Ora, Haider, ma tu quando hai fatto vedere quei messaggi non avevi pensato alle conseguenze, a quello che sarebbe potuto succedere?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Mai, mai pensato, mai manco immaginato”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Scusami, Haider, se tu mi dici che non hai mai manco neanche immaginato, però prima hai detto ai Giudici che hai sentito Arfan fare determinati discorsi, che hai sentito Fakhar fare determinati discorsi... Poi hai detto che hai visto pure la riunione tra la mamma, papà, lo zio, Noman e Ikram dove parlavano di scavare, come fai ora a dire che non avevi pensato minimamente a quelle che erano le conseguenze”*.

Dichiarante Ali Haider: *“Cioè, io mai manco ho immaginato che loro facevano robe del genere, capito? Cioè, mai pensato questa roba qua”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Okay, su questo punto io ti posso anche credere, e che c'entra allora lo scavare di qualche giorno prima, per che cosa dovevano scavare? Se hai sentito la riunione, hai detto che è durata... ora il tempo non me lo ricordo, Haider...”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, ma io ho pensato che erano solo le parole, non ero sicuro se erano fatti, capito?”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“No, Haider, però prima, scusami, per quanto riguarda la riunione e lo scavare hai detto una cosa diversa, anche ora hai detto: “Era tutto un piano, era tutto organizzato”, e io ti dico...”*

Dichiarante Ali Haider: *“Ho capito, però ma io pensavo che erano solo le parole”*.

Presidente: *“Prendiamo atto della risposta”*³⁶⁹.

Passando ai momenti successivi al litigio, ed in particolare a quello in cui la sorella Saman esce di casa con la madre ed il padre, Ali Haider ha riferito di non ricordare se il padre avesse chiamato qualcuno, nella specie lo zio Danish, dichiarando di non ricordare neppure di averlo riferito in precedenza.

Ha poi sostenuto che lui si trovava davanti alla porta e di aver visto tutta la scena, aggiungendo anche qui dettagli tanto particolareggiati quanto inediti, tra i quali: *“Io ero là alla porta e mio zio che tipo... Mia sorella camminava, okay? Che mio zio ha preso dal collo e ha portato dietro la serra, cioè tipo la seconda o terza. Ho visto i cugini, ho visto solo la faccia, cioè, solo da faccia li ho visti, perché erano dietro nascosti, perché non si vedeva il corpo tutto, però lo zio l'ho visto tutto”*.

³⁶⁹ Cfr. pag. 100 e ss. verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023.

Vista la divergenza rispetto a quanto raccontato in incidente probatorio³⁷⁰ e, ancor prima, ai Carabinieri ed al P.M.³⁷¹, è stato chiesto come mai non avesse riferito prima del fatto di aver visto lo zio prenderla per il collo – per l'esattezza, ha tenuto a precisare che lo zio l'avrebbe presa per il collo non con la mano, ma con il braccio – ma il ragazzo ha affermato di non riuscire a dare una spiegazione a tale circostanza.

Diversamente, in relazione al nuovo “particolare”, relativo alla presenza sul posto dei cugini, di cui il ragazzo ha detto di aver visto solo le facce, Haider ha ribadito di non averne parlato prima perché aveva paura del padre. Sul punto, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti, avendo il ragazzo affermato che allora non aveva parlato dei cugini per non coinvolgerli o, comunque, per farli uscire, mentre ha accusato lo zio sin dall'inizio perché già si trovava in carcere: rappresentatogli però - da un lato - che in realtà i cugini li aveva già accusati di aver scavato due o tre giorni prima e - dall'altro - che, all'epoca, solo Ijaz Ikram si trovava ristretto in carcere, mentre lo zio verrà arrestato diversi mesi

³⁷⁰ Cfr. pag. 18 verbale stenotipico ud. 18 giugno 2021: Giudice: “No, ma proprio precisamente. Hai detto, l'ha presa per la bocca?” Minore Haider: “Sì, sì”. Giudice: “Le ha messo una mano sulla bocca, è così?” Minore Haider: “Sì”. Giudice: “Hai mimato il mimato il gesto prima, ecco, lo dico per le Parti che non hanno visto”. Minore Haider: “Perché... perché se non ha preso la bocca, no? perché lei urlava, no? perché non si sente la voce sua se non ha preso sulla bocca? Perché non si sente la sua voce, di mia sorella?” Giudice: “No, aspetta, non fare delle deduzioni. È vero, non si sente la sua voce, non hai sentito la sua voce, ma tu hai visto quando le ha messo una mano sulla bocca tuo zio?” Minore Haider: “Sì, sì, ho visto”. Ancora, cfr. pag. 20: Giudice: “...gli chiediamo di precisare... Vuoi precisare meglio? Quando tu dici che in casa sono arrivati i tuoi cugini, erano arrivati prima che succedesse quello che mi hai descritto adesso o dopo?” Minore Haider: “Dopo”. Giudice: “Sicuro?” Minore Haider: “Sì, sì”. Giudice: “Solo dopo?” Minore Haider: “Sì, solo dopo”.

³⁷¹ Viste le contestazioni effettuate dai difensori, si segnala che le stesse hanno ovviamente riguardo al contenuto integrale delle sommarie informazioni del 15 maggio 2021, in quanto nel verbale riassuntivo non sono stati riportati dei passaggi, alcuni di essi essenziali: ad esempio, quando il Luogotenente Lufrano gli chiede “Secondo te, come può aver ucciso Saman, Danish?” non è stata verbalizzata la dichiarazione in cui Ali Haider precisa “Perché io non sto guardando, non sto guardando, io ero a casa ... proseguendo “ebbb perché lui non ha niente, cioè in mano quando è arrivato, non ha niente e non ha niente neanche qualcosa, graffiato cioè...” ed è stata invece riportata la seguente frase: “Secondo me, non lo so, perché quando è arrivato a casa non ha detto niente e non aveva segni sul corpo, come ferite, e non era sporco. Quindi secondo me gli ha fatto male con le mani, visto che non aveva segni e non era sporco”. Si riporta, per il resto, la versione integrale e non riassuntiva: Luogotenente Matassa: Quando lo vedi Danish, tuo zio? Ali Haider: Stasera Luogotenente Matassa: La stessa sera? Ali Haider: Sì, sì la stessa sera (...) una o due ore dopo... (...) Luogotenente Lufrano: Fino a che punto delle serre è arrivato, se lo hai visto, o anche dalle voci che sentivi Ali Haider: No, cioè, io ho visto davanti a casa mia dove ci sono le serre, cioè io ho sentito la voce di mio zio che diceva che a mia mamma papà: che andate a casa che ci penso io (...).

Quanto al verbale del 21 maggio 2021: Ali Haider Ha preso la sua borsa ed è andata via e quando è uscita, mio zio dice: tu resti nella porta o vai su, e io ho detto: va bene, perché io sto guardando, c'era tutto buio e cioè non sto vedendo già niente, poi quando ho sentito la voce di mio zio che dice a mia mamma e mio papà che voi andate a casa e ci penso io cosa devo fare con lei (...). Dott.ssa Laura Galli: Solo tuo zio hai sentito? Ali Haider: (annuisce).

dopo ed il cugino Noman a febbraio dell'anno successivo, Haider ha dichiarato di non riuscire ad offrire una spiegazione neppure a tale riguardo³⁷².

Proseguendo sul punto, il ragazzo ha riferito di essere riuscito a vedere la faccia, ma non il corpo, dei cugini, tra la seconda e la terza serra, perché comunque si vedeva, anche grazie alla luce della casa in fondo.

Sul punto, si è proceduto ad ulteriori contestazioni, tese sempre a rilevare la contraddittorietà del suo narrato, avendo egli dichiarato in incidente probatorio che era buio e che si riusciva a vedere solo quando passava una macchina, tant'è che allora, rispetto alle accuse rivolte allo zio Danish, non aveva mai riferito di averlo visto ma solo di aver sentito la sua voce: neppure a tale riguardo il giovane è riuscito a fornire una spiegazione, salvo quanto sosterrà nel corso dell'esame del difensore di Hasnain Danish³⁷³.

³⁷² Cfr. pag. 112 e 113 verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023: Presidente: "...la domanda è: "Come mai, se i tuoi cugini erano già in carcere, tu ancora avevi paura del papà e avevi già detto di loro che erano andati a scavare?". Hai una risposta da dare, oppure no? Se non ce l'hai, non ce la dai". Dichiarante Ali Haider: "Perché mio zio era in carcere, quindi...". Presidente: "Quindi?". Dichiarante Ali Haider: "Cioè, io non avevo detto in quel momento che cugini c'entravano, okay? ... Per farli uscire". Presidente: "Per farli uscire i tuoi cugini?". Dichiarante Ali Haider: "Sì, per quello l'ho detto questa cosa qua". (...) Difesa, Avv. Scarcella: "Haider, ora, a quest'ultima risposta che hai dato, ma lo sai che lo zio è andato in carcere a gennaio del 2022 e Noman ancora dopo?". Dichiarante Ali Haider: "Ma se lei ha detto prima che erano in carcere". P.M., Dott.ssa Galli "Ikram". Difesa, Avv. Scarcella: "Ikram era in carcere, ma zio e Noman no". Dichiarante Ali Haider: "Può ripetere, per favore?". Difesa, Avv. Scarcella: "Ora hai risposto, l'ultima risposta che hai dato, hai detto: "Ho detto così perché lo zio era in carcere", e io ti ho detto: ma lo zio Danish lo hanno arrestato a gennaio 2022, sette mesi dopo le dichiarazioni che tu hai fatto al Giudice e Noman ancora dopo ancora, quindi che significato ha questa spiegazione che hai dato oggi ai Giudici?". Dichiarante Ali Haider: N.d.T. Resta in silenzio. Presidente: "Haider, ci sai dare una risposta?". Dichiarante Ali Haider: "No".

³⁷³ Cfr. pag. 40 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023: Difesa, Avv. Cataliotti: "Visto che siamo in tema di contestazioni, il 21 maggio... "Lei è uscita, è stata seguita da mamma e papà, io sono rimasto sulla soglia della porta. Lei è andata avanti, poi ho sentito la voce di mio zio", l'hai sentita la voce?". Dichiarante Ali Haider: "Non me lo ricordo". Difesa, Avv. Cataliotti "...E la voce di tua sorella l'hai sentita? Dichiarante Ali Haider: "No". Difesa, Avv. Cataliotti: "Ti contesto che invece sempre nel verbale sit del 21 di maggio, quindi in Procura della Repubblica, hai detto che hai sentito la voce di tua sorella: "Penso che mio zio le abbia tappato la bocca", l'hai visto che le ha tappato la bocca?". Dichiarante Ali Haider "No, ho detto "secondo me". Difesa, Avv. Cataliotti "Quindi la domanda è: l'hai visto o non lo hai visto?" Dichiarante Ali Haider: "Non l'ho visto". (...) Difesa, Avv. Cataliotti "Ma hai visto che l'ha presa col gomito?" Dichiarante Ali Haider "S?". Difesa, Avv. Cataliotti "E perché il 21 maggio non lo hai detto e non lo hai detto neanche il 15, cioè la volta prima, quella in cui hai detto tutta la verità? Come mai, ci hai ripensato meglio, ti è venuto in mente dopo, ti ricordi meglio oggi i fatti?" Dichiarante Ali Haider "Io ho detto che secondo me ha messo mano sulla bocca, sennò si senti..." Difesa, Avv. Cataliotti "Sì, sì, no, adesso ci torniamo". Dichiarante Ali Haider "Si sentiva parlare, se urlare un persona, se ha messo la bocca davanti non si sente più... Quindi per questa cosa qua l'ho detto". Difesa, Avv. Cataliotti "Esatto, l'hai pensato, certo. Ma dopo quel 21 maggio, io ti ho fatto la contestazione: "Penso che abbia messo la mano sulla bocca", sei andato davanti al Giudice, presenti tutti gli Avvocati... Siamo a pagina 18 di quell'incidente probatorio, Giudice: "Le ha messo una mano sulla bocca, è così?", Minore Haider: "Sì", Giudice: "Hai mimato il gesto prima, ecco perché lo dico, per le Parti che non hanno visto". Allora, l'hai visto o non lo hai visto che ha messo

Proseguendo oltre, avendo Haider dichiarato di essere rimasto tutto il tempo sulla porta di casa a guardare la scena, gli sono state chieste delle precisazioni rispetto alle condotte tenute nell'occasione dai genitori.

Con riferimento alla madre, è emersa in modo abbastanza chiaro la difficoltà, anche emotiva, provata dal ragazzo nel ripercorrere quel momento e, soprattutto, nel riferire in merito al comportamento serbato dalla mamma in quel frangente: si è infatti limitato ad affermazioni quali *“accompagnava mia sorella”* e *“guardava”*; richiestogli che cosa guardasse in particolare, ed in che direzione, ha risposto solo *“che mentre mio zio prendeva la mia sorella, tutto”*³⁷⁴.

Rispetto al padre, ha riferito che *“ovviamente guardava anche lui”*, ma di non averlo sentito parlare; ha poi aggiunto di non aver sentito neppure la madre e lo zio, precisando che sicuramente avranno parlato, ma che lui non ha sentito cosa si dicevano. In realtà, nel prosieguo, ha ricordato che, mentre i genitori e la sorella uscivano, il padre gli avrebbe detto di stare lì e di non mettere piede fuori, visto che c'erano le telecamere: richiestogli quindi se sapeva che cosa stava per accadere, Haider ha risposto negativamente, in quanto il padre gli ha detto solo di non uscire e restare davanti alla porta perché c'erano le telecamere, aggiungendo *“però sentivo qualcosa che non andava, però non ero sicuro, nel senso, che facevano seriamente questa roba qua, che veramente questa roba qua facevano”*.

Passando al momento in cui i due genitori rientrano in casa, ha dichiarato *“...sono andato coi miei genitori su a fare le valige, che mi han detto in ultimo, in quel momento lì mi hanno detto che: “Stiamo andando in Pakistan”. Siamo stati lì e poi mio padre è sceso e poi è tornato con lo zaino, perché sentivo la porta giù chiedere e aprire. Poi quando sono arrivato su mio papà con lo zaino lo ha messo dentro l'armadio, cioè, quello in camera sopra, in terzo piano, e mi hanno detto che: “Noi partiamo domani per il Pakistan” e tutte ste robe qua”*, aggiungendo di non conoscere la sorte dello zaino, ossia se è rimasto nell'armadio o è stato portato in Pakistan.

Domandatogli se, in tale frangente, lui ed i genitori hanno parlato o detto qualcosa in particolare, il ragazzo ha inizialmente affermato di non ricordarlo, mentre dopo, a

la mano sulla bocca? Io ho capito che tu non lo hai visto”. Dichiarante Ali Haider “S?”. Difesa, Avv. Cataliotti “Però poi il Giudice dice: “No, aspetta, non fare deduzioni. È vero, non si sente la sua voce, non hai sentito la voce di tua sorella – che invece il 21 aveva sentito – ma tu hai visto – è il Giudice che ti fa la domanda – quando le ha messo la mano sulla bocca lo zio?”, risposta: “Sì, sì, ho visto”, “E l'ha portata a quella distanza?”, “Sì”, eccetera eccetera. Ma, Haider, quello che hai detto tre giorni fa è ciò che hai visto e che hai sentito quella notte? ... In questa aula, questa, questa qua... di quella notte hai detto tutta la verità, hai detto ciò che hai visto e ciò che hai sentito?” Dichiarante Ali Haider “S?”. Difesa, Avv. Cataliotti “Non ho altre domande”.

³⁷⁴ Si rinvia, per l'ulteriore dettaglio, al verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023, pag. 115 e ss.

seguito dell'ennesima contestazione, ha riferito che *“Hanno pianto, stavano piangendo tutti e siamo stati anche in camera di papà e mamma, lì io ero sul letto di mia sorella, mamma era sul divano e papà sul letto, sull'altro letto di mamma e papà di matrimoniale, lì abbiamo pianto tutti. Mia mamma e papà mi dicevano di piangere, diceva: “Piangere, piangere, piangere”, e io ero distrutto, fuori di testa, distrutto proprio, come se io non sarei vivo...”*.

Proprio in relazione a tale momento, avendo dichiarato il ragazzo di non ricordare se aveva utilizzato o meno il cellulare, gli è stato mostrato uno screenshot delle 00:21, rinvenuto dall'analisi della copia forense del suo telefono, di cui Haider si è immediatamente ricordato, serbandone una memoria particolarmente nitida e specificando che lo stesso ritraeva il codice pin del bancomat del padre, spiegando poi, con dovizia di dettagli, perché l'aveva segnato ed a che cosa gli sarebbe servito³⁷⁵.

Quanto al prosieguo della nottata, ha riferito che i genitori hanno continuato a piangere, in specie la mamma, e che anche lui è andato in camera della sorella e si è messo a piangere sotto le coperte.

Ad un certo punto, ha raccontato che, mentre stava piangendo, è arrivato lo zio Danish – non ricordando quanto tempo dopo fosse arrivato, né di avere a suo tempo collocato l'arrivo una o due ore dopo – il quale, ha riferito Haider, *“È venuto in camera mia, è venuto sotto le coperte e mi ha abbracciato, ha detto di non piangere, quello che è successo ormai è successo, e poi dopo non me lo ricordo. Però appena aveva bevuto, questo sono sicuro cento per cento, perché io sentivo l'odore... E poi dopo appena si è addormentato ho pensato di ammazzarlo (...) perché tipo ha fatto una cosa con mia sorella, quindi... Non l'ho fatto, poi ci ho pensato che io divento uguale come lui, cioè, la stessa cosa, che lui ha ucciso una persona e anche io uccido una persona, divento uguale a lui, capito, non c'è nessuna differenza, quindi ho detto che lascio pensare ai Carabinieri”*.

Ha poi raccontato di essersi addormentato e che al risveglio, oltre allo zio, ha trovato in casa anche i cugini Ikram e Noman che stavano portando le valigie in

³⁷⁵ Cfr. pag. 122 verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023: Dichiarante Ali Haider: *“Sì, sì, mi ricordo... Mi ricordo questo, mio papà ha detto di scrivere perché questo è il pin del bancomat suo e quindi mi ha detto di scrivere a qualche parte sul telefono e salvarlo”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Per utilizzarlo tu, dovevi utilizzarlo tu questo bancomat, chi lo doveva utilizzare?”* Dichiarante Ali Haider: *“Andare a prendere soldi, perché arrivavano soldi in quel momento che aveva fatto domanda, no, domanda di famiglia, non lo so, che ogni... Perché ogni anno che arrivavano 5.000 euro, che noi tipo... mo' non mi ricordo di cosa, però che noi pagavamo un 200 euro ogni mese per buttare le cose, tipo umido, queste robe qua, no? Quindi devi pagare questa cosa qua, però poi ti tornavano tutti i soldi indietro, di più. Cioè, non so come si chiama quella domanda che si fa da Avvocato, da Avvocato si fa questa domanda, si mandano i documenti...”* Difesa, Avv. Scarcella: *“Un rimborso?”* Dichiarante Ali Haider: *“No, non so di cosa è, però devi mandare documenti all'avvocato, un avvocato di tutta famiglia e poi arrivavano soldi indietro, non mi ricordo per cosa sono questi... Ha detto: “Che poi andavi a prelevare i soldi questi, se ti serve qualcosa o roba del genere”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“E quindi hai fatto lo screenshot di questo pin”*. Dichiarante Ali Haider: *“S?”*

macchina: sulla veridicità di tali circostanze, relative all'arrivo dello zio e dei cugini, non si ritiene necessario soffermarsi troppo in questa sede, essendo entrambe circostanze documentalmente, e pacificamente, smentite dai filmati in atti.

Venendo alla mattina del 1° maggio, Haider ha riferito che, dopo la partenza dei genitori, ha chiamato lo zio Zaman Fakhar, fratellastro del padre – colui che in incidente probatorio aveva indicato essere, assieme al cugino Arfan, l'istigatore dell'omicidio della sorella – perché si sentiva solo, aggiungendo *“quindi per un po' stare vicino mio zio Fakhar. Quindi, volevo stare un po' vicino a lui che mi sentivo tanto da solo, avevo tanto paura e piangevo che nessuna persona era vicino a me in quel momento e ho detto: “Chiamo lui”, e lui mi ha detto che stava cucinando e poi non è riuscito a venire, poi ha detto che: “Ci sono anche le telecamere, mi metto nei casi io”*; rispetto al fatto che, dai tabulati, le chiamate risultano in realtà antecedenti alla partenza dei genitori, ha prima negato di averlo chiamato prima, per poi dichiarare che forse era stato il padre ad utilizzare il suo telefono. Quanto al messaggio contenente il numero pakistano del padre, inviato a Fakhar il 3 maggio, dopo l'arrivo in azienda dei Carabinieri, ha ricordato sì di averglielo inviato ma non è però riuscito a spiegare il perché.

Rispetto al vocale ricevuto dalla zia paterna Shamsa Batool la sera del 1° maggio, alle 23:26, dopo che gliene è stata data lettura, Ali Haider ha ricordato di averlo ricevuto e – pur sostenendo di non sapere il motivo per cui gli era stato mandato – ha ammesso di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dalla zia, così come a quelle che gli aveva dato in seguito anche lo zio Danish.

Con riguardo a quest'ultimo, peraltro, ha riferito che è stato a causa sua che nei giorni successivi non ha raccontato nulla di quanto accaduto alla sorella – neppure nelle diverse circostanze in cui si è trovato da solo, lontano da casa, a scuola, o quando ha avuto occasione di parlare da solo con i Carabinieri, il 3 maggio – spiegando che nutriva nei suoi confronti un sentimento che, prima, aveva descritto in termini di “rispetto”, ma che in aula ha precisato essere, soprattutto, di paura.

Ebbene, proprio in relazione a tali giornate successive, gli sono stati mostrati i selfie scattati da lui assieme allo zio Danish, la mattina del 2 maggio 2021, che Ali Haider ha sì riconosciuto, senza però ricordare perché li avessero fatti³⁷⁶.

Sempre in relazione al 2 maggio, dopo una iniziale esitazione, il ragazzo si è ricordato delle chiamate ricevute nel pomeriggio da Ivan Bartoli, il quale gli chiedeva

³⁷⁶ Si tratta dei tre scatti selfie messi in evidenza a pagina 40 e ss. della perizia redatta dall'Ing. Porta.

conto del padre, che Haider riferiva essere partito di corsa per il Pakistan perché c'era una zia che non stava bene³⁷⁷. Non ha invece ricordato di essere andato, assieme allo zio Danish, a chiedere a Bartoli un anticipo, motivato sempre dal fatto che c'era una zia in Pakistan che non stava bene, come dallo stesso Bartoli riferito in aula.

Sono stati poi richiesti ad Haider alcuni chiarimenti rispetto alle utenze a lui in uso – in ordine alle quali ha ricordato solo quella con cifre finali 720; con riguardo alla sorella, non ha ricordato se al suo rientro a Novellara avesse un telefono o una sim suoi, ma ha confermato che usava il telefono della madre e la connessione del fratello.

Quanto ai dispositivi sottoposti a sequestro, non ha ricordato di quello relativo al Samsung A71 effettuato in conseguenza della sua audizione dai Carabinieri di Novellara il 5 maggio 2021, né di quello successivo del giugno 2021, relativo allo stesso telefono, di cui ha però affermato di aver fornito la password; in relazione al telefono Samsung A 21, invece, ha raccontato che risultava spaccato.

Rispetto ai dati riferiti da Haider con riguardo a questi due telefoni, occorre richiamare quanto dichiarato a riguardo dal Maresciallo Gandolfi, il quale ha ricostruito il travagliato *iter* che ha riguardato i sequestri e l'attività di captazione dei vari dispositivi di cui il ragazzo ha avuto la disponibilità: il Maresciallo, in particolare, ha chiarito che il telefonino Samsung Galaxy A71, originariamente in uso ad Haider e sottoposto a sequestro il 5 maggio 2021 dai Carabinieri di Novellara, gli era stato poi restituito, quando il ragazzo si trovava in comunità, con all'interno inoculato un agente captatore; quando, poi, terminata la parte dell'intercettazione telematica, si è proceduti al nuovo sequestro del dispositivo in questione, ha dichiarato Gandolfi che il Consulente tecnico si è accorto che risultava impossibile effettuare la copia forense perché il telefonino aveva al suo interno un codice che, richiesto ad Haider, non è stato fornito, avendo questi raccontato di non ricordarlo più.

Nel frattempo ad Haider è stato dato un altro telefonino, il Samsung Galaxy A 21, anche questo con all'interno inoculato un altro agente captatore, ma ha riferito il Maresciallo che, mentre si continuava a tentare di effettuare la copia forense del A 71, Haider ne richiedeva insistentemente la restituzione, tanto da essere poi arrivato a distruggere, disintegrandolo, il Galaxy A 21 che gli era stato fornito nel frattempo³⁷⁸.

³⁷⁷ Si rappresenta che la medesima circostanza era stata riportata da Ali Haider in incidente probatorio, a pag. 33.

³⁷⁸ Cfr. verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023, pag. 88 e ss.

Passando al telefono sequestratogli, da ultimo, nel settembre 2023, durante il suo esame in aula Ali Haider ha sostenuto di averne fornito tutte le password: l'affermazione della parte civile è documentalmente smentita dalle risultanze di cui al procedimento penale 3678/2023, iscritto a mod. 44 - in relazione alle asserite minacce subite dal dichiarante prima della sua audizione e su cui si tornerà a breve - nel quale il Consulente tecnico-informatico nominato dalla Procura, dott. Andrea Carretti, nella sua relazione, da atto espressamente che non è stato possibile esportare, integralmente, il contenuto del profilo Instagram in quanto protetto da password non fornita dall'utilizzatore³⁷⁹.

Venendo all'esame diretto condotto dal difensore di Hasnain Danish – di cui si parlerà più ampiamente allorquando si analizzerà il contenuto delle comunicazioni intercettate – è stato anzitutto richiesto al ragazzo se ricordasse il momento in cui, per la prima volta, ha accusato lo zio di essere l'autore materiale dell'omicidio, domanda alla quale Haider non è stato in grado di rispondere, non serbandone memoria; gli è stato dunque domandato se, prima di accusarlo, nutrisse nei suoi confronti rabbia o ragioni di risentimento di altro tipo, che Ali Haider ha però negato.

Quindi, svolti tali chiarimenti preliminari, è stato chiesto ad Haider di riferire sugli accadimenti successivi all'omicidio della sorella e, in particolare, sul momento dell'allontanamento di lui e dello zio Danish da Novellara, verso Imperia, in relazione ai quali il ragazzo ha dichiarato quanto segue:

“Sì, quello, e tipo abbiamo mangiato a casa nostra, poi mio zio ha detto di prendere i vestiti, i miei, mi ha messo nello zaino e siamo andati a casa di miei cugini e mio zio, siamo stati lì. Poi dopo da lì ha chiamato mio zio ai miei genitori in Pakistan, tipo papà ha chiamato mio zio e ha detto che: “Noi adesso scappiamo, perché hanno preso telefoni, che sono accorti e quindi dobbiamo andare da qua”. Mio papà ha detto che: “Dovete stare qui, perché pensano che veramente è successo qualcosa, quindi dovete stare qui”. E mio zio risponde a mio papà, fa: “Non possiamo stare qui, perché dobbiamo andare, non possiamo...” ... Nel senso: “Tu sei in Pakistan – ha detto mio zio a mio papà – tu sei in Pakistan e quindi tu non hai problemi, quelli che noi siamo qua in Italia, quindi se prendono, prendono noi, mica te. Tu sei in Pakistan, se scappato”. Quindi poi io volevo rimanere qua in Italia, tipo quando mi hanno preso il telefono i Carabinieri, no, io ho detto volevo stare qua e mi ha detto mio zio, ha detto che: “Tuo amici puoi vedere dopo anche”, nel senso: “Troverai nuovi amici e farai anche”, e quindi poi dopo detto io sono stato zitto. Quella sera abbiamo preparato, mio zio ha detto di preparare tutto e il giorno dopo siamo partiti per... perché avevamo telefono di Noman. Siamo

³⁷⁹ Cfr. relazione su consulenza tecnica per il procedimento 3678/2023, depositata in data 28 settembre 2023 dal dott. Carretti, pag. 4, evidenza n. 3.

partiti sulle biciclette da Novellara, da casa di mio zio, non siamo passati da stazione centrale, cioè stazione di Novellara, non abbiamo fatto un giro quello, siamo passati da... perché c'erano telecamere e tutte ste robe qua, mio zio ha detto. Siamo andati da casa sua a Gonzaga sulle biciclette, quando siamo andati lì abbiamo buttato le biciclette e da lì abbiamo preso treno per Modena, siamo scesi lì e poi dopo siamo partiti per Como, siamo stati lì, una notte abbiamo passato lì a casa di un conoscente. Dopo quello, io ramadan quel giorno, abbiamo mangiato sera e siamo partiti mattina dopo, siamo partiti per Imperia lì. (...) Hanno controllato documenti. A un certo punto hanno fermato e hanno controllato documenti, cioè, tipo, io e mio zio non avevamo documenti, miei cugini avevano, avevano sotto le scarpe, sotto le... cioè, delle scarpe, sì, avevano lì i documenti. E mio zio e io non ce l'avevo documenti e mio zio ha detto di dire nome falso... io ho inventato un nome, abbiamo detto un nome quello, anche mio zio ha detto un altro nome. E miei cugini hanno fatto andare, miei cugini, perché avevano documenti loro, quindi hanno chiesto Polizia: "Perché siete venuti qua da così lontano?", e hanno detto: "Siamo venuti per girare Imperia, una nuova città, è bella", roba del genere, e la stessa cosa ha detto anche mio zio. E poi Polizia, vabbè, lì ha controllato tutte le tasche e poi a un certo punto ha detto: "Venite con noi", hanno portato in Caserma, da lì un poliziotto fa: "Che tu non somigli a tuo zio – cioè, che io non somiglio a mio zio – quindi non possiamo andarti lasciare con lui andare via". Quindi lì io non volevo andare in comunità, non sapevo come era, come è stare lì, quindi tutte ste robe qua e quindi non volevo andare in comunità, dico a poliziotto che se io vado in comunità mi ammazzo da solo e il poliziotto a un certo punto ha tirato fuori la pistola e mi fa: "Fai quello che vuoi", io ero scioccato e tutto, ho detto: "Non me l'aspettavo queste robe qua". Poi dopo ho abbracciato mio zio, mio zio hanno fatto andare, che a me mi hanno messo in comunità"³⁸⁰.

A questo punto, mentre lo zio prosegue oltre, il nipote viene collocato nella comunità di Lucinasco, dalla quale ha raccontato di aver tentato di scappare, come suggeritogli dallo stesso Hasnain Danish e dai genitori, che ha riferito continuava a sentire al telefono. Si è poi ricordato di aver provato, sempre in quei giorni, a contattare lo zio sull'utenza finale 392 in uso ad Ijaz Ikram, ma non di essere stato poi bloccato.

Gli è stata data quindi lettura delle dichiarazioni rese al P.M.³⁸¹, ma Haider ha continuato a riferire di non ricordare tale circostanza: domandatogli quindi,

³⁸⁰ Cfr. pag. 10 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023, esame diretto Avv. Cataliotti.

³⁸¹ Cfr. verbale ss. ii. del 21 maggio 2021: Ali Haider: *Cioè... lo so questo che... cioè... tutto fatto mio zio no?!, ucciso mio zio a mia sorella, però non so dove ha messo, perché ieri, cioè altro ieri io ho chiamato a mio zio, cioè numero di mio cugino e ho chiesto: sono Ali Haider, se mi puoi parlare. Eh, cioè, un'ora dopo, quando mi hanno preso il telefono, poi mattina, perché me lo danno cioè dalle undici alle dodici e poi dalle quattro alle cinque, poi quando ho svegliato e ho preso cellulare alle undici, poi guardato i messaggi, cioè tutto, però non ha sentito neanche un messaggio, però guardato sì e poi mi ha bloccato. Cioè mio cugino ha bloccato, secondo me mio zio dice a mio cugino che bloccato, mi ha bloccato. Dott.ssa Laura Galli: *Quindi tu ieri hai provato a chiamare tuo zio Ali Haider: Altro ieri secondo me Dott.ssa Laura Galli: L'altro ieri hai provato a chiamare tuo zio? Ali Haider: Sì**

nuovamente, se non era per questo che era allora arrabbiato con lo zio, il ragazzo ha risposto negativamente.

Allo stesso modo, gli è stato chiesto se avesse motivi di risentimento nei confronti del cugino Amjad Arfan e dello zio paterno Zaman Fakhar – che ha dichiarato di aver accusato in incidente probatorio su suggerimento del padre – rispetto ai quali ha riferito di averne solo nei confronti del primo, per il fatto che guardasse male la sorella e per l'atteggiamento che aveva con lei (“*Tipo guardare male, tipo se io guardo una donna male, quindi, cioè, il corpo... con cattive intenzioni*”).

2. Il raffronto tra le dichiarazioni rese da Ali Haider ed il contenuto delle intercettazioni.

L'esame diretto è proseguito chiedendo conto alla parte civile del contenuto di alcune delle conversazioni oggetto di intercettazione nell'ambito dell'odierno procedimento n. 2318/2021³⁸², considerato anche il fatto che - come anticipato - larghissima parte del materiale captato e poi trascritto ha avuto ad oggetto proprio le telefonate intrattenute dal ragazzo, specie con i genitori, nei giorni e mesi successivi all'omicidio della sorella.

Di seguito, verranno riportate le intercettazioni cui è stato fatto riferimento nel corso dell'esame diretto condotto dalle altre difese, in particolare quella di Hasnain Danish, mentre delle ulteriori conversazioni ritenute d'interesse dalla Corte si darà conto nella parte motiva.

Dunque - essendo una delle prime in ordine cronologico, oltre che tra le più rilevanti - è stata letta ad Ali Haider la conversazione telefonica, cui si è già fatto cenno, intrattenuta con il padre il 20 maggio 2021, R.I.T. n. 228/2021, progr. 104:

Haider - ...*tutto bene, due volte al giorno mi danno il cellulare, significa che da ieri mi hanno dato per un'ora ed oggi per due ore*

Shabbar - *Hm, non dire i nomi*

Haider - *No, niente, ascoltami*

Shabbar - *Con chi parli non dire e non chiamare con il nome*

Dott.ssa Laura Galli: *E lui non ti ha risposto. E dopo? Ali Haider: Poi ieri ho visto i messaggi. Però lui ha guardato e poi mi ha bloccato, poi ho provato anche a chiamare e ha detto che forse ha tolto la foto di profilo, poi quando ho guardato, poi chiamato e mandato i messaggi... bloccato.*

³⁸² In merito alle operazioni di intercettazione ha deposto il Luogotenente Angelucci: si veda pag. 100 e ss. verbale stenotipico udienza 14 aprile 2023.

Haider - *Ascoltami, se devi chiamare, non dire il nome. Ho detto ieri anche a Matee, ho detto di dire a sua madre che sto bene e i familiari stanno bene. Io sto qui e sto bene, tu non ti devi preoccupare, 14/15 giorni devo stare a casa in quanto sono in quarantena, guardo la tv 24 ore. Cosa devo fare a casa? Sono qui incastrato. Hai contattato loro?*

Shabbar - *No, con loro non devi contattarli nemmeno tu, non c'è bisogno*

Haider - *Ieri ho mandato un messaggio*

Shabbar - *Sì, ho sentito, però non mandare nessun messaggio a loro*

Haider - *Questi stanno dicendo... Ieri mi hanno portato nella nostra città, mi hanno portato lì, quello calvo mi ha portato e c'erano 50/60 persone, non posso dire i nomi. Stavano cercando ovunque e mi è stato detto di contattare in giro e chiedere, mi dicono che tuo zio si trova dove si trova, possiamo rintracciarlo*

Shabbar - *Sì, ma non dire tutto*

Haider - *Ascoltami, come si chiama quello calvo che non posso dire il suo nome, mi disse che tuo zio che si trova nei dintorni possiamo raggiungerlo, per il momento stiamo cercando e se non si trova allora porteremo lui qui per cercare... Poi, non c'è bisogno di mandare i messaggi, in realtà sai chi ha rovinato? Quello dell'Inghilterra ha rovinato, mandava i messaggi, diceva cosa dire quando verranno e quando hanno preso il mio telefono hanno visto quei messaggi. Hanno visto tutto, anche io sono stato costretto a dire che è così, cosa dovevo fare? Se non dicevo così allora potevo rimanere incastrato da solo*

Shabbar - *Tu cosa gli hai detto che tutto è accaduto così? Secondo e terzo, chiunque*

Haider - *No, loro sanno tutto, anche se non dico nulla loro lo sanno il tutto. Quando mi hanno chiesto, io dicevo di sì altrimenti se dicevo qualcosa al contrario potevo essere incastrato e sarei rimasto lì dove mi hanno portato la prima volta e non potevo andare da nessuna parte.*

Richiesti chiarimenti ad Ali Haider circa il significato delle sue parole, specie laddove per due volte ha affermato che se non diceva così rimaneva incastrato, il ragazzo ha risposto *“rimanere incastrato se non dicevo la verità. Cioè, se io dicevo le bugie rimanevo incastrato”*; domandatogli allora se a quella data, ossia il 20 maggio 2021, avesse già detto quindi la verità, Haider ha affermato di non ricordarlo.

Di seguito, è stato fatto riferimento ad alcuni passaggi della conversazione intercettata il 26 maggio 2021, R.I.T. 228/21 progr. 263, che si riportano:

Shabbar - *Ascolta (...) Non è che c'è la registrazione della chiamata?*

Haider - *No, no, niente, l'ho sempre con me, il telefono si trova nella scatola e poi ho messo il blocco al mio telefono che non conoscono. Tengono spento il telefono. Tu parla*

Shabbar - *Hm*

Haider - *Mateeh mi ha detto di prendere un avvocato e così vado dallo Zio paterno grande. Ho detto: "È meglio qui perché non devo andare dallo Zio e non voglio vedere la faccia né di Irfan e neanche dello zio", questa è la verità (...)*³⁸³.

Dopo aver riconosciuto nella voce dell'interlocutore il padre ed aver spiegato che per "zio paterno grande" intendeva riferirsi a Fakhar - il fratellastro del padre che, allora, si trovava ancora a Novellara - gli è stato chiesto come mai già il 26 maggio, prima di accusare Arfan su "suggerimento" del padre e prima che quest'ultimo facesse qualsiasi riferimento ai due nel corso delle loro telefonate, non volesse più vederlo, mostrandosi così arrabbiato con lui: Haider, a riguardo, ha spiegato che era perché i due davano dei consigli ai genitori (*"Che fare le robe con mia sorella: "Se nostra figlia faceva così, anche noi avremmo già fatto così", tutte ste robe qua"*), aggiungendo che ciò accadeva, in generale, sia prima che dopo che Saman facesse rientro a casa, per fare poi di nuovo riferimento, più nello specifico, al pomeriggio del 30 aprile, in cui Arfan - che effettivamente le telecamere riprendono arrivare a casa Abbas alle 18:46 e lì rimanere per circa 20 minuti - avrebbe "consigliato" di uccidere Saman.

Ancora, è stata richiamata la conversazione intrattenuta dal ragazzo con la zia paterna Shamsa Batool il 28 maggio 2021, alle ore 19:39, R.I.T. 228/2021, progr. 358:

Haider - *Zia ascoltami*

Zia Batool Shamsa - *S??*

Haider - *Allontanati un attimo e ascoltami.*

Zia Batool Shamsa - *Sì, mi sono allontanata Haider.*

Haider - *Questi figli dei cani...*

Zia Batool Shamsa - *Chi?*

³⁸³ Si riporta il prosieguo della conversazione di cui al R.I.T. 228/2021, progr. 263: Haider - *L'ho chiamato 20 volte, mi dice: "Sono al lavoro", se vado lì da loro cosa faccio? Mi devono ospitare oppure c'è qualcun altro qui? Qui si trova tutto, qui mi danno da mangiare e vado a dormire. Mancano due giorni alla scuola, mi hanno detto: "Ti aiuteremo a farti promuovere, tu cerca il lavoro". Dimmi una cosa Papà: vengo per sempre in Pakistan? Posso venire? Ho detto che vado via per sempre in Pakistan e mi hanno detto: "Deciditi, se vuoi andare per sempre allora puoi andare". Poi il resto qui stanno dicendo tutti, anche il calvo mi dice: "Se vai lì non trovi nulla, qui se lavori 2 anni e trovi i soldi e così ti puoi trasferire in qualsiasi parte, qui non è obbligatorio, non ti terremo qui, cambieremo il tuo posto dovunque tu voglia andare, tu costruisci il tuo futuro e non rovinare la tua vita, vai a scuola e istruisciti bene" e mi chiedono: "Cosa vuoi diventare da grande? Qual è il tuo desiderio?". Ho detto: "Voglio diventare poliziotto", mi hanno detto: "Allora studia bene e poi si vedrà". Se tu mi dici che posso venire anche in Pakistan per sempre te lo giuro su Allah. Shabbar - *Figlio mio, qui cosa faremo? Io torno.* Haider - *Proprio quello. No, no, non tornare, ci sarà un guaio.* Nazia - *Tu stai zitto* (ndt.: la voce è di un'altra persona) Haider - *ho detto a loro che non voglio contattare nessuno* Shabbar - *Tu digli che poi vedrà.* Haider - *Ascoltami tu, non viene registrato niente non c'è nulla che registra, non c'è nulla.* Shabbar - *Va bene cambio l'argomento però.* Haider - *Ascoltami, non tornare qui, verrai incastrato. Non c'è bisogno di tornare qui, rimani lì, oppure se vuoi andare vai in Spagna o in Francia.* Nazia - *Parla di qualcos'altro. Parla con me (...)**

Haider - *Questi... quei Carabinieri, hanno pubblicato le foto di papà e Saman su Facebook, adesso vedi come li raddrizzo io, vedrai. No, no, adesso gli farò vedere, hanno pubblicato la foto del mio padre e di mia sorella, si ricorderanno per tutta la vita. Zia Batool Shamsa - Prima ascoltami attentamente, ascoltami. Haider - Domani deve arrivare quel figlio di cane, il calvo deve venire, sono andato via da questa Comunità, dall'istituto dei minori verso di là, verso Fidenza. Da lì mi hanno portato qui i Carabinieri, ci siamo bestemmiate a vicenda, ho bestemmiato anche a quello calvo di Novellara. Va bene? Adesso vedrai come li farò rigare dritti (...)*³⁸⁴.

Richiesto alla parte civile se stesse alludendo ai Carabinieri, questa ha risposto affermativamente³⁸⁵ e, riferendosi anche alle foto di Saman e Saqib inviate ai parenti a gennaio del 2021, ha spiegato: *“Che, tipo, io sono cresciuto in quella cultura là, da piccolo mi hanno insegnato che questo non si può fare, poi io non potevo manco fare... poi arrivo su quel punto lì... non potevo manco fare le amicizia con le ragazze perché è una cosa vietato, okay? Però io sono cresciuto in quella cultura, quello che mi hanno insegnato i miei genitori, no, quindi io vedevo quelle robe là e... Cioè, io per questo quella cosa del bacio l'ho mandato a parenti, quello che mi ha detto lei, a qualcuno l'ho mandato, okay? Per la stessa questione, perché era mia sorella, capito, quindi non volevo che tutto il mondo vede, capito? Cioè, per me in quel momento era la cosa sbagliata, perché io sono cresciuto in questa cultura qua. Magari ora, come sono ora, per me è tutto cambiato, in senso, io da quando sono in comunità tutto è cambiato, mi sento anche di essere italiano, okay? Quindi, per questa cosa qua, in quel momento, in quei giorni lì avevo la stessa mentalità di loro, ora è cambiato tutto, capito?”*

Ancora, è stata richiamata un'altra parte della medesima conversazione:

³⁸⁴ Sull'ulteriore contenuto della conversazione di cui al R.I.T. 228/2021, progr. 358, si tornerà tra breve, quando verranno riportate le domande rivolte al teste dalla difesa Ijaz Ikram.

³⁸⁵ Cfr. pag. 20 verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023: Difesa, Avv. Cataliotti *“...stai parlando dei Carabinieri?”* Dichiarante Ali Haider *“Scusi, però, non ho capito bestemiare, in che senso? Difesa, Avv. Cataliotti – “Insultato, inveito, detto parolacce, mi sono arrabbiato nei confronti di, stai parlando dei Carabinieri? Dichiarante Ali Haider “Forse sì, poi spiego il motivo anche”. Difesa, Avv. Cataliotti “No, no, ma puoi spiegare il motivo”. Dichiarante Ali Haider: “Sì, sì. Io dicevo tipo a mia zia, come ai miei genitori, che Carabinieri, okay, riferisco Carabinieri, anche giornalisti, okay? Io in quel periodo, quando l'Avvocato mi ha detto che dicevo “calvo”, quello, offendevo, io riferivo anche a giornalisti, okay, perché non fa a nessuno piacere vedere la foto di una sorella che è pubblicata su Instagram o su tutto il mondo, okay? Quindi io da piccolo sono cresciuto in questa cultura, sono cresciuto, quindi io avevo la stessa mentalità di ragionare e pensare come miei genitori, okay? Quindi mi hanno detto da piccolo i miei genitori che le foto non vanno, cioè, tipo foto su Internet, non fa a nessuno piacere, poi in Pakistan parlano, la gente parla in Pakistan che sua figlia ha fatto così o hanno fatto loro con sua figlia così. Quindi io per questa cosa qua offendo. Cioè, ho fatto un sacco di volte anche con assistente sociale, con Avvocato anche tante volte l'ho offeso, l'ho offeso a tutti in quel periodo, non solo a Carabinieri, in quel periodo ho offeso tutti, anche giornali... Soprattutto giornalisti ce l'avevo, perché ogni volta che andavo a guardare le notizie su Internet vedevo le foto e quindi mi bruciava questa roba qua. Quindi, io sempre mi arrabbiavo su questa roba qua, per questa cosa qua offendevo a Carabinieri e anche giornalisti?”*

(...) Haider - No, non solo la foto di mia sorella, ma anche quella di mio padre devo farla eliminare, domani verranno questi figli di cane, domani verrà quello calvo, domani gli insegnerò una lezione, domani verrà l'ufficiale maggiore di Novellara.

Zia Batoool Shamsa - Se farai così, ti porteranno dentro e poi cosa farai? Dove andrai?

Haider - Mi hanno fatto arrabbiare troppo, sono scappato di qua ed ho spaccato tutto, sai dov'è Fidenza? Sono andato lì, da lì mi hanno riportato.

Zia Batoool Shamsa - Ascoltami.

Haider - Mi sono seduto con calma, ascoltami, ascoltami, o mi ucciderò oppure farò qualcosa a questi.

Zia Batoool Shamsa - Figliolo, loro sono le forze dell'ordine.

Haider - Ascoltami, se non è rimasta mia sorella allora loro nemmeno non hanno diritto di vivere.

Zia Batoool Shamsa - Ti porteranno dentro, dove andrai?

Haider - Non mi possono toccare, gli ho bestemmiato ai poliziotti in faccia, apri il viva voce così mi sente anche l'altra zia, ascolta zia se tu devi mantenere i rapporti con tuo fratello allora con me hai finito, va bene?

Zia Batoool Shamsa - Noi non avremo i legami con nessuno, noi abbiamo bisogno di te, non abbiamo bisogno di nessuno, abbiamo bisogno di te.

Haider - Quel cane con i baffi e quell'altro, cani Irfan, hanno fatto tutto loro, non voglio più avere a che fare con loro. Domani parlerò con l'ufficiale della Polizia, ho ripreso il mio telefono e non gli darò più ascolto, non li ascolto più a questi. Giuro su dio anche l'ufficiale maggiore di Novellara mi ha detto: "Oggi porta pazienza e domani sarà il tuo momento, fai quello che vuoi domani".

Rispetto a tali affermazioni, ha spiegato che per lui gli altri due, ossia Arfan e Fakhar, sono più colpevoli di Noman e Ikram, che avrebbero fatto tutto per "rispetto". Ed allora, dato che la conversazione è del 28 maggio 2021 e considerato che il 15 maggio 2021 – nella parte dell'audizione successiva all'interruzione di circa un'ora della videoregistrazione – è stato dai Carabinieri verbalizzato che lui, da quel momento, avrebbe avuto intenzione di dire tutta la verità, gli è stato chiesto come mai non avesse parlato già allora di Noman Ul Haq, di Ikram Ijaz, oltre che di Amjad Arfan e dello zio Fakhar: sul punto, ha ribadito di non aver parlato di Noman e Ikram perché "costretto" dal padre; domandatogli quando e con che mezzo il padre gli avrebbe detto di non accusarli, Haider ha riferito di non ricordarlo. Gli è stato quindi richiesto se invece ricordava di avere contattato sia Ikram, tramite telefono, che Noman, su Facebook, nei giorni successivi all'arresto del primo, tra il 29 maggio ed il 1° giugno 2021, ma Haider

ha riferito di ricordare solo che Noman era su Facebook, mentre ha riferito di non avere memoria di suoi contatti con Ikram.

Proseguendo, gli è stata data lettura di un'altra delle conversazioni intercettate - quella del 29 maggio 2021 alle ore 15:09, R.I.T. 228/21 progr. 379, intervenuta inizialmente con Mishi³⁸⁶ - nella parte in cui l'interlocutrice diviene di nuovo la zia paterna Shamsa Batool:

Haider - ascolta diglielo al papà e devi dire anche alla mamma di non venire qui altrimenti ci sarà un altro dramma. Ho parlato poco fa e ho detto anch'io, ascolta mi hanno detto che appena si trova. C'è la prova del numero di telefono su quale mi mandavi tu messaggi vocali, quelli messaggi vocali hanno ascoltati nei quali tu dicevi se arriverà la polizia come devi dire. Loro hanno ascoltato tutti i messaggi vocali per questo si è creato il problema. Sono venuti stamattina mi hanno detto di chiamare quelli dell'Inghilterra e di riferire per chiamare loro fratello per sapere dove si trova e una volta noi sapremo questo è un'informazione chiuderemo il tutto, altrimenti se non si troverà la cosa andrà avanti³⁸⁷.

Sul punto, Haider ha spiegato di aver detto di contattare lo zio Danish per poter dire dov'era, perché se lo trovavano si chiudeva questa cosa - ossia l'indagine - in due o tre giorni, aggiungendo "...cioè, in Pakistan ho detto una bugia, che li trovavano e si chiudeva questa roba qua, okay? Per questa cosa qua l'ho detto...", riferendo poi di non ricordare se glielo avesse suggerito qualcuno o se era stata una sua deduzione; ha poi aggiunto che

³⁸⁶ Si riporta la parte iniziale della conversazione: "Haider - ...sono venuti e mi hanno detto di attendere fino a martedì e poi dopo fai come vuoi. Tutto non può crollare, non può crollare tutto Mishi - sai cosa è che qui non sei trattato bene, ti conviene stare un po' lontano Haider Haider - ascoltami, stamattina sono venuti e gli ho detto che non voglio più stare qua, va bene? Tutto quello che avete pubblicato vi danno i soldi, ho elencato tutto poi mi hanno risposto che non tutti sanno tu dove ti trovi e non sei stato menzionato quello che è stato pubblicato, non abbiamo detto tu dove ti trovi e nessuno lo sa, adesso se andiamo a fermare i giornalisti ci diranno che le forze dell'ordine sono coinvolti. Mishi - va bene tu non preoccuparti Haider - loro mi dicono che tutto questo non si può cancellare ma una volta che viene ritrovata dopo 2 3 giorni verrà cancellato il tutto Mishi - (Audio incomprensibile) perciò ti dico stare in silenzio Haider - io quando vedo su Google, quando vedo su Google le cose che hanno pubblicato mi viene voglia di uccidere a questi. Ma la zia baby dove sta? Chiama la zia..."

³⁸⁷ La conversazione così prosegue: Haider - ...Qui a Novellara c'è uno spettacolo, accendono e spengono le luci e poi fanno gli applausi ed è per questo che sono nervoso. Mi dicono di chiamare. Perché se dovessi dire al Papa così si arrabbierà con me e mi dirà che cosa stai facendo. Per questo sto parlando con te tu diglielo così almeno non viene pubblicato nulla ulteriormente Batool - va bene io riferirò Haider - altrimenti la cosa aumenterà ancora, adesso hanno pubblicato queste foto poi pubblicheranno anche le altre foto della famiglia. Ascolta chiama lui, contatta lui, contatta lo zio Paterno... tu diglielo anche a papà di chiamarlo così almeno mi farai sapere quello che ha detto Batool - giuro non ho il numero di nessuno non so nemmeno dove si trova ho il mio telefono Haider - hai il numero di fratello KAMI, il numero di whatsapp? Altrimenti te lo mando il numero (...).

sapeva che Ikram era stato arrestato e che lo zio Danish era ricercato, mentre ha negato di sapere che lo fossero anche i genitori.

Riprodotta allora il contenuto della conversazione del 5 giugno 2021, alle ore 15:13 di cui al medesimo R.I.T., progr. 751 – *ascolta, ascoltami, non dico che tu devi venire o non devi venire però se tu verrai qui verrai incastrato di più, già prendendo le tue foto da Facebook stanno pubblicando le notizie ma una volta che verrai qua pubblicheranno altre notizie perciò ti dico non venire qui* – Haider ha sostenuto in aula di aver detto queste cose perché voleva essere libero e che, per tale motivo, non voleva che il padre venisse in Italia; oltre a ciò, ha aggiunto che comunque era preoccupato che succedesse qualcosa al padre, avendo visto le foto e le notizie su Facebook e sui giornali.

Venendo alle ragioni di un eventuale risentimento nutrito dal ragazzo nei confronti dello zio paterno Fakhar e del cugino Arfan, su cui già gli erano state rivolte delle domande, sono stati citati alcuni passaggi delle conversazioni di cui al R.I.T. 228/2021, progr. 604, 606 e 607, in cui il 2 giugno 2021 Haider parla con lo zio Fakhar della questione relativa al recupero dei suoi documenti, rispetto alla quale non ottiene dai due riscontri, tant'è che nel messaggio audio di al progr. 635 afferma, per la precisione, “*una volta ritrovati i documenti io a questi li raddrizzerò*”, riferendosi allo zio paterno Fakhar ed al cugino Arfan.

Sullo stesso tema, si è fatto riferimento alla conversazione del 5 giugno 2021, ore 15:28, RIT:228/21, progr. 765 – Haider - *dov'è il Papa? Nazia - sì sta fuori, ci sono tutti questi problemi* Haider - *ma che problema c'è mi vedi qua seduto tranquillo. Mamma non dirmi nulla perché già lo zio maggiore mi ha fatto incazzare. Se lo zio piccolo viene incastrato da solo io incastrerò anche questi due, quello che è giusto* Nazia - *nessuno sa niente cosa fai? Io mando al tuo papà lì, prende un volo e viene lì* Haider - *anche se non viene io devo incastrare questi* Nazia - *verrà il tuo papà allora vengo anch'io, va bene? Loro non sanno nulla. Sei a posto con la testa? Dai vieni davanti la telecamera. Figlio mio diventa intelligente. sei molto intelligente mica sei pazzo* – conversazione che Ali Haider ha affermato non ricordare.

Ancora, sul punto è stata citata la conversazione del successivo 6 giugno, R.I.T. 228/201 progr. 798:

Shabbar - *figlio mio non dire nessuna cosa di nessun tipo, va bene?*

Haider - *va bene*

Shabbar - *tu domani devi dire così, devo dire che si trova in Belgio e parliamo al telefono tutti giorni*

Haider - *no adesso niente*

Shabbar - *dirai qualcosa io morirò, io verrò lì, quello che stai facendo dando ascolto a quelli bastardi, tu fai quello che ti dicono loro. Non c'è nessun tipo di problema, sta bene, tutti i giorni parliamo, va bene?*

Haider - *Va bene*

Shabbar - *ho parlato col ragazzo che ha 300€ e te li consegnerà, ho dato il tuo numero che ti chiamerà su whatsapp, lui ti consegnerà 300€ dove dirai tu, non è che lo incastrerà pure lui? Dicendo chi ti ha consegnato soldi (...) figlio mio diventa uomo, tu 6 un uomo, mica sei una femmina? Gli ho detto mio figlio è cresciuto come un palazzo ma alla fine vedo che ti stai creando tu dei problemi che non ci sono nemmeno. Devi dire a loro che Tu hai fatto tutto quello che ti hanno detto loro. io parlo tutti i giorni con Saman. Non si comunica tutti i giorni? Non c'è niente. Devi dire a loro che il mio Papà parla con Saman tutti i giorni, non c'è niente. Io ho già fatto il biglietto se tu ti devi comportare così. Il tuo zio paterno piccolo, Kami o Maan oppure gli altri hanno colpa in questo? Nessuno ha la colpa. Lei non voleva più vivere lì e venuta a prendere i suoi documenti*

Haider - *io che cosa devo adesso?*

Shabbar - *figlio mio tu diventa intelligente, diventa un uomo. Io mi sono molto orgoglioso di te*

Haider - *da me a Reggio Emilia è scappata qualcosa*

Shabbar - *io dico a tutti gli altri che mio figlio è lì non ho nessun problema*

Haider - *mi hanno minacciato per questo ho detto qualcosa*

Shabbar - *si ti chiedevano ma se non c'è niente?*

Haider - *poi minacciavano*

Shabbar - *non c'è nulla di nessun tipo, tu sei impazzito così. Ascolta figlio mio questa è una guerra tra l'islam e dei cristiani perciò figlio mio la figa della sorella dei cristiani*

Haider - *io non sono impazzito, adesso io non dovrò più dire niente*

Shabbar - *bene, il ragazzo ti chiamerà domani e ti darà i soldi domani, figlio mio non bisogna scoraggiare, sei un maschio o una femmina? Diventa un maschio. Il cuore è impaurito ma tu devi diventare un maschio*

Haider - *il cuore ha paura, il cuore ha molta paura, io sto morendo qui papà, cosa ti devo dire?*

Shabbar - *non avere paura (...) Vuoi che vengo lì?*

Haider - *giuro io non voglio*

Shabbar - *ho detto di prendere il volo del giorno 10 allora vengo Haider - io non lo so fai come vuoi Shabbar - beh tutto quello che sta accadendo quel dramma che stanno facendo, io vengo lì e gli affronto. Nessuno mi incastrerà, Allah e il mio protettore. Il mio mondo è finito, cosa c'è più prezioso in questo mondo per me oltre te e tua sorella Saman? Lei grazie a Dio sta bene tutti i giorni parla con me, tu non capisci niente altro? Loro ti chiedevano e tu dicevi ogni cosa sbagliata. Qualcuno ti ha menato o ti ha toccato con le mani? Fratello Kami è stato arrestato da lì*

Haider - *mi minacciavano mi dicevano che ti faremo così, ti faremo così*

Shabbar - *lui si dovrà presentare lì in Italia. Tu figlio di cane non devi dire il nome di nessuno, vengo io la adesso*

Haider - *io non ho detto niente a loro*

Shabbar - *tu non devi parlare di nessuna cosa con loro. Tu devi dire a loro che tutti i giorni il mio papà parla con Saman, non parlo con lei tutti i giorni?*

Haider - *da oggi in poi non dirò più niente*

Shabbar - *allora io vengo lì, vengo lì visto che hai paura*

Haider - *io non dico più niente papà tu quando vieni vedi tu (...) quello che ho detto a Reggio Emilia mi hanno minacciato faremo così al tuo padre faremo così*

Shabbar - *la mia figlia grazie a Dio sta bene parliamo tutti i giorni, tu hai detto così le sciocchezze? Perché hai detto le sciocchezze nei confronti del tuo zio Paterno, che colpa ne ha lui? (...).*

Alla luce del tenore della conversazione, è stato chiesto ad Haider se ne avesse memoria e se, quindi, era davvero il padre a suggerirgli che cosa raccontare agli inquirenti, domanda cui il ragazzo ha risposto affermativamente, precisando però che lui non seguiva quello che gli veniva detto e che tutto quello che diceva al telefono con il padre e con i parenti, tanto adesso quanto allora, lo diceva per fare “bella figura” con loro, sostenendo che era per questo che dava spesso la colpa ai Carabinieri³⁸⁸.

Venendo ai giorni immediatamente antecedenti all’incidente probatorio, è stata richiamata la conversazione del 14 giugno 2021, delle ore 16:19, progr. 1409, in cui il padre per la prima volta, effettivamente, dopo le ripetute occasioni in cui il ragazzo aveva minacciato di fare anche i nomi di Fakhar e Arfan, gli dice espressamente di accusarli, riferendosi in particolare al nipote Amjad Arfan³⁸⁹, conversazione che Haider, ancora una volta, ha riferito di non ricordare.

³⁸⁸ Cfr. pag. 32 verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023: Dichiarante Ali Haider: “*Non seguivo quello che mi diceva. Io tutte le volte che facevo anche finora le chiamate anche con parenti in Pakistan, quando lui stava in Pakistan, mio papà, cioè, con chi sono sentito finora in chiamate, io per fare una bella figura davanti a loro, che non perdere nessuno, quindi per quello dicevo a loro che mi hanno rintracciato il telefono, mi hanno fatto questo, mi hanno fatto quello, davo sempre la colpa a Carabinieri, a educatori della comunità, offendevo anche, quindi offendevo anche ad educatori sempre, per farsi una bella figura davanti a loro che io non sto dicendo niente ai Carabinieri, però io lo dicevo sempre sia ai Carabinieri e sia parlavo*”. Che le accuse da lui mosse ad Amjad Arfan e Zaman Fakhar fossero frutto di una sua determinazione e non di pressioni del padre trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dalla sua assistente sociale, Antonella Longo, all’udienza del 30 giugno 2023: “*Testimone Longo: “...ricordo che rispetto ai cugini, allora, sicuramente cugini e zio, Ikram e Nomanulhaq e Danish Hasnain li riteneva e ha dichiarato che fossero coinvolti nella scomparsa della sorella, però ha anche affermato che altre persone afferenti alla sua famiglia avevano invitato il padre a prendere provvedimenti seri rispetto alla sorella, nello specifico lui faceva riferimento ad Arfan e Fakhar, se non mi sbaglio*”.

³⁸⁹ Shabbar - *diglielo a loro che in quella casa dove c'è la trave lì in mezzo ci sono i documenti della mia banca e là dentro si trovano anche due documenti Haider - cosa devo fare con i documenti non ho bisogno, se non devo vivere cosa devo fare con i*

Subito dopo, però, è stata citata la telefonata intervenuta il giorno successivo, il 15 giugno, alle 14:47, R.I.T. n. 228/2021, progr. 1124, di tenore opposto rispetto alla precedente, in cui Haider ribadisce la volontà di “incastrare” sia Arfan che Fakhar, mentre la madre, nel prosieguo della conversazione, lo dissuade, dicendogli di tenere chiusa la bocca³⁹⁰. Indicazioni di uguale tenore, invero, emergono dalla conversazione

documenti Shabbar - Dimmi, Dimmelo, Dimmelo Haider - qui al telefono non ti posso dire Shabbar - chiama quelli due bastardi figli di puttana, chiamali Haider - uno è quello baffo e l'altro è Arfan, questa la verità. Il più grande bastardo è Arfan. È vero che ho detto delle cose ma il resto hanno detto loro. Fratello Arfan ha fatto due volte l'intervista Shabbar - ma perché hai fatto il loro nome? Haider - te lo giuro se altri 2 3 si stanno incastrando, io incastrerò o anche questi due Shabbar - tu devi dire ai poliziotti che lui è venuto di mattina e ha dato il consiglio al papà Haider - non ho detto nome Shabbar - tu devi dire così che è venuto e mi ha detto che oggi la fai fuori, lui mi disse così Haider - hmm, lui è nel video. Ti dico un'altra cosa, giuro su Dio che io sto già morendo qua, il fratello Arfan aveva l'occhio brutto su Saman. Ho detto anche alla mamma la stessa cosa e lei mi disse di non parlare con papà. Fratello Arfan guardava male lei 24 ore, faceva dei gesti e segnali sporchi. Cos'altro ti devo dire? Shabbar - sì tu devi fare il nome Haider - il fratello Arfan aveva baciato Saman, giuro su Dio non ho detto niente ai poliziotti, volevo dire ma mi ha fermato mamma, mamma mi disse che la sua madre sta già morendo, dopo aver visto questo morirà. Shabbar - questi bastardi, più prezioso della propria vita non c'è niente Haider - ho detto alla mamma se è già successo con noi perché vuoi salvare gli altri? Shabbar - sì si devi fare il loro nome, loro hanno consigliato di fare così Haider - sì è la verità, si ho sentito con le proprie orecchie, ti aveva detto Arfan che ammazza, anche lo zio paterno maggiore ti aveva detto così Shabbar - sì si incastra dentro questi bastardi Haider - sì io parlerò Shabbar - tu devi dire che Danish e gli altri non hanno nessuna colpa, lui è venuto a casa nostra e ha detto che ci penso io ad ammazzarla. Tu così devi dire Haider - sì si stanno salvando se stessi dicendo che Abbas comandava e comandava anche a Danish, e faceva così e faceva così Shabbar - sì devi dire che è venuto lì ha detto che fatto salire sul motorino con me e tutto il resto faccio io Haider - giuro io incastrerò questi se ci stanno incastrando noi Shabbar - sì si devi dire questa cosa. Adesso dobbiamo incastrare a questo qui, suo padre mi ha insultato tantissimo. Tu adesso devi dire solo una cosa, che lui è venuto lì di giorno e aveva fatto un piano. Devi dire a loro che lui diceva al mio papà di far salire dietro di me sulla moto che la porto io più avanti. Io farò la finita. Lui ha fatto così dopo averla fatta salire sulla moto Haider - sì si io parlerò Shabbar - questo figlio di cane l'ha portata vicino quel fiume di Gustalla e l'ha buttata lì. Fai direttamente il suo nome non c'è paura, vedremo quello che succederà Haider - hmm Shabbar - nessuno ti ferma, Danish, Maan, Kami non hanno nessuna colpa. Questo bastardo l'aveva portata via da lì. A lui devono chiedere dove l'ha buttata.

³⁹⁰ Cfr. R.I.T. 228/21, progr. 1124: Haider - ... Arfan e Fakhar a questi due dovrò incastrare Nazia - ascoltami Haider - ho già detto loro, non mi frega niente se muoiono i suoi genitori, sono molto incazzato. Quello che è giusto Nazia - ma lui cosa ha fatto cosa ha detto? Haider - io dovrò incastrare sto bastardo Arfan e quell'altro con i baffi Nazia - ma perché devi fare se non hanno la colpa? Ascoltami io sto per morire, adesso devo prendere le medicine e tornare a casa. Tu racconta tutto quello a tuo padre almeno morirà così e così rimarrai solo tranquillo. Tu a loro stai raccontando tutto. Io sto male devo andare in ospedale perché ho problemi al cuore, non mi ascolti né tu né tuo padre. Tu fai come vuoi tu e così anche lui farà come vuole Haider - io ti dico che non lascerò Arfan e Fakhar. È così Nazia - ascoltami ma tu cosa puoi fare, cosa puoi fare. Non hanno una colpa Haider - non mi frega niente se la sua madre muore o non muore. Se non c'è più la nostra non deve rimanere neanche la loro Nazia - la tua parola non vale Haider - ascoltami, te lo giuro sul Corano, tu mi fai la videochiamata io metto la mano sul Corano e te lo giuro, se Arfan non va in carcere cambierò il mio nome Nazia - ascoltami, ascoltami per favore ti supplico su Dio Haider - io posso mandare in carcere e posso anche incastrare Nazia - pensa anche per la tua mamma, anche tu hai iniziato? Tu ascoltami, dai retta a me, non dire niente stai in silenzio Haider - io non li lascerò questi Nazia - per il momento già quel problema che esiste. Parlami con calma altrimenti io morirò Haider - io ti devo dire un'altra cosa Nazia - allora io mi allontano, se non mi ascolti allora non sarò più la tua madre Haider - prima di te già sono molto nervoso, ti faccio la videochiamata e mi uccido Nazia - ascoltami, la tua sorella è qui, Dio farà il bene e verrà ritrovata anche lei. lei tornerà Haider - se non c'è più la mia sorella non dovrò vivere nemmeno io Nazia

del successivo 17 giugno, progr. 1303 R.I.T. 228/2021, in cui è Abbas Shabbar a dire al figlio di non fare il nome di nessuno.

A questo punto, richieste nuovamente delle spiegazioni al ragazzo, questi ha ritenuto di ribadire che aveva accusato Arfan perché suggeritogli.

Si è passati, quindi alla conversazione del 18 giugno 2021, alle ore 20:08, progr. 1341 R.I.T. 228/2021, immediatamente successiva all'audizione in incidente probatorio:

(...) Haider - *quello ufficiale maggiore mi faceva le domande, che cosa è successo alla sera? Tutto quello che era successo*

Shabbar - *e tu che cosa hai risposto?*

Haider - *loro hanno già 5 6 verbali*

Shabbar - *non c'è nessuna colpa non c'è neanche una cosa del genere*

Haider - *cosa?*

Shabbar - *hai detto che Kami non ha nessuna colpa, non c'è niente?*

Haider - *sì sì l'ho detto. Ho detto che fratello Kami e fratello Maan non hanno nessuna colpa io ho riferito a loro eh. Mi hanno detto che domani dovranno fare delle domande a Ikram e poi vedremo. Comunque io ho detto che fratello Ikram e fratello Noman non sono coinvolti*

Shabbar - *e dello tuo zio hai detto che è coinvolto?*

Haider - *a quanti posso salvare?*

Shabbar - *loro tre non hanno nessuna colpa tu dovevi dire direttamente che è la colpa di mio padre*

Haider - *ci sarà la tua estradizione dal Pakistan in Italia, e ci sarà un altro problema*

Shabbar - *non mi succederà nulla*

Haider - *succederà*

Shabbar - *non mi succederà niente.*

Richiesto ad Ali Haider che cosa intendesse, lo stesso ha riferito ancora una volta di non aver detto niente dei cugini perché gli era stato richiesto; rispetto alle affermazioni del padre, che diceva di dare a lui tutta la colpa, ha dichiarato che forse lui si era accorto che il telefono era intercettato, aggiungendo *“Quindi diceva che: “Dare la colpa a me, che ho fatto tutto io”, capito? Poi io dicevo che poi ti portano qui in Italia, ti mettono nei casini, capito? Quindi per questa cosa qud’*

- ascoltami, ascoltami Haider - lei non c'è, non dire le cose sbagliate. È qui la sorella? Nazia - tieni chiusa la bocca, tieni chiusa la bocca, tieni chiusa la bocca, ascoltami bene (...).

Quanto alla conversazione del 30 giugno alle ore 13:18, progr. 2407 R.I.T. 228/2021 – in cui la madre gli dice “*tu accusi le persone, accusi a uno accusi gli altri, tu lo sai chi ha la colpa. Ormai sei giovane non ti sei dimenticato nulla (...) tutto quello che stai facendo stai facendo apposta, ascoltami una cosa, già domani mando lì il tuo padre...*” – Haider ha dichiarato di non ricordarla.

Andando avanti, è stata citata la telefonata del 14 novembre 2021, R.I.T. 271/2021, progr. 156:

(...) Haider: *allora papà non vuoi smettere?*

Papà: *cosa? Haider: non vuoi smettere?*

(...) Haider: *il vizio di bere.*

(...) Papà: *no, non voglio smettere.*

Haider: *perché non vuoi smettere, dimmi una motivazione?*

Papà: *quale motivazione ti devo dire?*

Mamma: *Haider stai zitto.*

Haider: *un attimo, apri il vivavoce.*

Mamma: *sì, sì, la voce è attiva, ascoltami chiama domani.*

Haider: *cosa chiamo domani? Io giuro, adesso me ne vado, giuro, ho i soldi e me ne andrò, attiva un attimo il viva voce.*

Papà: *allora vattene, vai dove vuoi tu.*

Haider: *papà, ascoltami un attimo, ascolta. Giuro non ti stai comportando bene, lo sai già quello che è successo a noi e tu continui a bere?*

Mamma: *figlio mio va bene, adesso non lo farà più.*

Haider: *Apri il vivavoce, aprimi vivavoce.*

Mamma: *è attivo il vivavoce, ti sto dicendo che è attiva. Lascia stare.*

Haider: *me ne vado?*

Mamma: *no figlio mio.*

Papà: *ha fatto ammazzare questo la mia figlia, tutto fatto questo.*

Haider: *sì, ho fatto tutto io vero?*

Mamma: *no, sta parlando con me tuo padre (...).*

Rispetto a tale conversazione, Ali Haider ha spiegato soltanto il passaggio in cui palesa la sua contrarietà rispetto al fatto che, nonostante l'accaduto ed il fatto che i genitori si trovassero in Pakistan senza di lui, il padre continuasse ancora a bere; rispetto al passaggio in cui il padre gli rinfaccia espressamente le sue responsabilità per la morte della sorella (*ha fatto ammazzare questo la mia figlia, tutto fatto questo*), invece, ha riferito di non ricordarsene.

L'ultimo degli esami diretti condotti dalle difese si è incentrato, principalmente, su quello che era il contegno assunto da Ali Haider rispetto alle condotte della sorella Saman, con particolare riguardo alle scelte ed alle relazioni che più sono risultate in contrasto con il volere dei genitori, culminate, da ultimo, nei tragici fatti avvenuti la notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021.

In particolare, domandatogli se, normalmente, guardava e seguiva le attività della sorella sui social, Haider ha risposto affermativamente, negando invece, o non ricordando, di avere inviato foto da lei pubblicate ai familiari, tra cui gli zii Fakhar e Danish ed il cugino Arfan.

Rispetto alla reazione, eventualmente negativa o dispiaciuta, vissuta dal ragazzo in relazione all'allontanamento di Saman ed al suo collocamento in comunità, ha dichiarato che “...era sbagliato per me, che pensavo come i genitori, che non so cosa faceva mia sorella fuori, con chi stava e per me era sbagliato, perché sono cresciuto la stessa cosa, sono cresciuto in quella cultura lì, quindi da piccolo ho la stessa mentalità della nostra cultura, quindi nei miei confronti era sbagliato”³⁹¹.

Gli è stato dunque domandato se questo suo modo di pensare, connesso alla sua cultura di origine, fosse tale anche nei mesi successivi, ossia quando la sorella è ritornata a Novellara dalla comunità: a tale domanda Haider non ha risposto in maniera del tutto pertinente, riferendo che quando era a casa era diverso, perché gli era vicina e sapeva quindi tutto quello che faceva, diversamente da quando era lontana.

Gli è stata allora letta una parte dell'intercettazione del 28 maggio 2021, progr. 358 R.I.T. 228/2021, relativa ad una telefonata, in parte già riportata, con la zia Shamsa Batool, in cui Haider afferma: “Hanno pubblicato la foto di Saman con la testa scoperta, ti rendi conto? Domani a questi insegnerò una lezione che si ricorderanno. Falli venire domani, li butterò lì da dove non usciranno mai. Domani sentiranno le mie parolacce in faccia, li ammazzerò”.

Domandatogli che cosa gli aveva dato fastidio della pubblicazione della foto della sorella senza velo, Haider ha affermato che aver visto quelle foto gli “bruciava” perché riteneva che fosse una cosa sbagliata secondo la sua cultura, per questo era così arrabbiato con i giornalisti, tanto da aver detto che li avrebbe ammazzati tutti.

Considerato il tenore della risposta ed il fatto che la stessa si riferisse ad una telefonata fatta da Ali Haider il 28 maggio 2021, gli è stata riformulata la domanda relativa a quello che era il suo atteggiamento ed il suo modo di pensare al momento del

³⁹¹ Cfr. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023, esame diretto difesa, Avv. Petrelli, pag. 44.

rientro a casa di Saman: il ragazzo ha ribadito che se era vicina a lui era tranquillo, ma che comunque gli dava fastidio sapere che chattasse con qualcuno, aggiungendo che, se i genitori glielo chiedevano, lui glielo faceva vedere, ma che non lo avrebbe mai raccontato di sua iniziativa³⁹².

Ancora, quanto al rapporto con Saqib, ha riferito di aver saputo che lui e la sorella non stavano più insieme e di aver visto infatti che Saman era un po' giù, non ricordando però chi glielo avesse detto.

Da ultimo, sul punto, si riportano le dichiarazioni rese da Ali Haider al termine degli esami diretti e, in specie, di quello condotto dalla difesa di Ijaz Ikram:

Difesa, Avv. Petrelli *“Ultima domanda. Come mai, Haider, hai deciso proprio alla scorsa udienza di dire tutta la verità, quella che tu definisci tutta la verità?”*

(...) Dichiarante Ali Haider *“Perché ormai, da quando è successa questa roba qua, ho tenuto dentro di me delle cose che ogni giorno soffro io, quindi voglio liberare quelle che cose ce l'ho dentro da dire. Cioè, voglio liberare proprio. Io le notti non riesco a dormire pensando a questa cosa qua, di giorno sono attaccate le foto in camera mia di mia sorella con me, quindi quando guardo mi dà molto... cioè, tipo, di sbattere la testa con muro o tutte ste robe qua. Quindi soffrire in quel modo lì, che se io adesso dico tutte le cose come stanno, anche come detto anche prima martedì, cioè, mi libero un po', okay? Cioè, questa cosa qua porterò per tutta la vita indietro, però c'è qualcosa che mi può aiutare in questo momento qua, è sfogarsi parlando e dire le cose come sono andate e quello che è successo. E poi anche per la giustizia di mia sorella, okay? Quindi voglio dire le cose”*.

³⁹² Cfr. pag. 45 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023: Dichiarante Ali Haider: *“Perché su tutti i giornali era uscita la foto di mia sorella senza velo, quindi io da quando sono piccolo visto con velo lei, capito? Quindi, anche la questione della mentalità, quindi anche della cultura, che pensavo che era cosa sbagliata senza velo e tutte ste robe qua, però poi sui giornali l'ho visto tante foto, quindi tanti video di mia sorella e mi bruciava questa cosa qua. Poi ho detto anche a zia quella cosa: “Vado domani ad ammazzare giornalisti”, perché ero incazzato... cioè, perché ero arrabbiato tantissimo con giornali, perché tutte le cose hanno messo, tutte le foto di mia sorella hanno messo sui giornali, questa cosa mi dava molto fastidio, per quella cosa lì”*. Difesa, Avv. Petrelli: *“Diciamo che con questa risposta mi hai anche un pochino risposto alla domanda precedente, perché questa conversazione è del 28/5/2021, quindi ti chiedo se adesso mi puoi rispondere se la tua mentalità in quel periodo lì era la stessa che avevi a gennaio oppure no?”* Dichiarante Ali Haider: *“Cioè, non lo so. Cioè, quando è tornata a casa, dice?”* Difesa, Avv. Petrelli: *“Sì, ad aprile, maggio”*. Dichiarante Ali Haider: *“Sì, tipo quando era vicino a me nessun problema c'era, era normale la cosa, anche se non aveva velo davanti a me, però quando è andata lontano quindi mi dava fastidio che...”* Difesa, Avv. Petrelli: *“E ti dava fastidio oppure no se Saman quando era a casa messaggiava con qualcuno?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sì, mi dava fastidio, però non avrei mai pensato, non ho mai pensato neanche, di farlo male, okay? ... Cioè, pensare male a mia sorella. Cioè, ovviamente non mi piaceva con chi sta scrivendo o no, però mai venuto in mente anche di fare qualcosa, okay? Però se i miei genitori mi chiedevano io lo facevo vedere, però non ho mai andato così, mi sono mai svegliato mattina... un esempio, no? ... dico che: “Oggi faccio vedere queste cose ai genitori”, mai, mai successo”*.

Difesa, Avv. Petrelli *“Ma come mai non sei andato prima dai Carabinieri? Hai parlato tante volte con i Carabinieri, col Pubblico Ministero, perché hai aspettato proprio questo momento?”*

(...) Dichiarante Ali Haider *“Perché aspettavo che mi chiamavano in Tribunale a dire le cose come sono andate. Cioè, con Carabinieri magari lo dico le cose come stanno, però non è che... è il mio pensiero, okay? ...non è che loro decidono la giustizia, non è che loro possono fare, okay? È tutta un'altra cosa, quindi anche se tipo parlavo con anche altre Forze dell'Ordine la cosa rimaneva lo stesso dentro di me, quindi volevo sfogare con una persona grande, nel senso, tipo Giudice...”*

(...) Difesa, Avv. Petrelli *“Tu sei stato sentito nel 2021 da un Giudice... Quindi quello era il momento in cui dovevi, avresti potuto dire tutta la tua verità?”*

Dichiarante Ali Haider *“Sì, però non mi sono ricordato. Cioè, tipo, c'erano alcune cose che mi sono ricordato dopo che avere parlato con Giudice quello primo, poi...”*

Difesa, Avv. Petrelli *“Tu sapevi che c'era la possibilità che tu non venissi risentito da un Giudice?”*

Dichiarante Ali Haider *“S?”*

(...) Difesa, Avv. Petrelli *“Per quale ragione non hai detto prima ai Carabinieri o al Pubblico Ministero o addirittura al Giudice con cui hai parlato nel 2021 la tua verità?”*

Dichiarante Ali Haider *“Perché piano piano mi sono ricordato le cose, poi adesso le so tutte, quasi tutte, perché 2021 ho parlato con Giudice sono un sacco di robe che adesso in questo momento qua non mi ricordo”*.

Difesa, Avv. Petrelli: *“Va bene, basta così”*³⁹³.

3. Le dichiarazioni rese nel corso dei controesami.

L'esposizione delle circostanze riferite da Ali Haider nel corso dei controesami risulta tutt'altro che agevole, sia perché condotto da parti in posizioni tra loro differenti - tra cui Pubblici Ministeri, parti civili ed i difensori dei genitori - sia perché, nel corso degli stessi, non ci si è soffermati soltanto sulle giornate di diretto interesse³⁹⁴, ma, ancora un volta, su circostanze pregresse e accessorie – quali quelle relative ai rapporti tra familiari, alla fuga in Belgio, al periodo in comunità, alla storia con Saqib – oltre che su eventi di molto successivi, ossia quelli riguardanti le asserite pressioni subite da Haider in vista della sua audizione, in relazione alle quali, su accordo delle parti, sono stati acquisiti gli atti contenuti nell'ulteriore, parallelo, procedimento recante r.g.n.r. n. 3678/2023, mod. 44.

³⁹³ Cfr. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023, esame diretto Avv. Petrelli, pag. 46 e ss.

³⁹⁴ Basti considerare che nelle quasi 60 pagine di controesame condotto dalla Procura, i riferimenti ai giorni in cui risultano commessi i fatti sono contenuti in poco più di 7 pagine.

Dunque, nel tentativo di restituire a tale materiale probatorio un ordine logico, oltre che espositivo, si ripercorreranno in prima battuta le dichiarazioni rese in relazione al periodo antecedente ai fatti e, poi, quelle direttamente relative alla loro commissione. Solo in seguito verranno esposte le dichiarazioni rese dalla parte civile in relazione ai riferiti tentativi di condizionamento subiti, in modo tale da ricollegare tali circostanze a quelle direttamente ricavabili dagli atti di cui al fascicolo n. 3678/2023, mod. 44, ed a quelle emerse, da ultimo, nel corso del riesame di Ali Haider.

Procedendo con ordine, sia il P.M. che le parti civili hanno rivolto ad Ali Haider svariate domande relative alla situazione esistente all'interno del suo nucleo familiare ed alle violenze perpetrate dal padre, rispetto alle quali Haider ha dato prova di una capacità mnemonica molto maggiore - con i "non ricordo" che, difatti, si sono drasticamente ridotti - seppure non coerente con quanto da lui riferito in passato.

Rispetto alle dinamiche interne al suo nucleo familiare, ha dichiarato infatti di aver avuto da sempre paura del padre che, sin da piccolo, lo picchiava, anche spesso, mentre in relazione ad agiti violenti dello stesso nei confronti della sorella ha ricordato solo dell'episodio del coltello, cui si è già fatto riferimento, in cui il ragazzo si sarebbe intromesso per evitare che Saman potesse essere colpita; dopo poco, pur avendo sostenuto di aver visto solo la scena del coltello (peraltro solo tenuto in mano dal padre, e non lanciato), ha affermato che la ragazza ne prendeva un sacco dal padre, nel tentativo di difendere la madre, che veniva invece di frequente percossa dal marito.

Oltre a ciò, ha raccontato di problemi connessi al fatto che il padre bevesse, facendo riferimento a quando aveva fatto dormire lui, la madre e la sorella all'esterno, nelle serre, e ad un'occasione in cui la madre aveva scoperto dove teneva le lattine di birra, che voleva spaccare, e per la quale era stata malmenata dall'uomo; ha aggiunto che la madre sarebbe rimasta comunque con il marito per difendere i figli³⁹⁵.

³⁹⁵ Cfr. pag. 56 verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023: Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli "...Hai detto: 'In casa succedevano un sacco di robe - no? - tante altre cose', hai fatto l'esempio del coltello, l'esempio che siete stati fuori a dormire, ti ricordi degli altri episodi?" Dichiarante Ali Haider "Sì, c'è stata anche un'altra volta che, tipo, una sera mia madre è uscita dalla casa a spaccare le... perché mio papà beveva le lattine di birra, è andata, ha scoperto dove erano, perché lui le nascondeva fuori dalla casa, in capannone o fuori. Quindi, mia mamma è andata a cercare e ha trovato in un sacco un sacco di lattine, le ha prese e dietro è corso mio padre, dietro è corso, ha spinto, che mia mamma ha sbattuto la testa contro la terra, che era tipo proprio la terra, tipo quella strada, ha battuto la testa contro quello, che aveva testa così grande da dietro e tutti li vestiti erano strappati, cioè, qua tutti strappati (N.d.T. Indica la manica), perché alzava così talmente mani che distruggeva tutto, capito? Quindi aveva anche un sacco di graffi mia mamma (N.d.T. Indica il viso), ha rischiato anche di rompere il braccio a mia mamma, capito? Perché mamma è stata sempre zitta, anche nonostante che succedeva questo a difendere noi, capito? Cioè, per proteggere dal papà e il resto, capito? Cioè, se lei voleva andare, era libera, capito? Quindi, non è andata solo per noi, per i figli, per proteggere noi, capito? Quindi ci sono stati

Si ritiene, a questo punto, doveroso riportare, nei passaggi principali, le dichiarazioni rese dallo stesso Ali Haider, dopo poco, al difensore del padre:

Difesa, Avv. Della Capanna: *“Senti un po’, prima di andare in Belgio i tuoi genitori che ti risulta avevano mai maltrattato, picchiato Saman?”*

Dichiarante Ali Haider *“Prima di andare al Belgio? No”*.

Difesa, Avv. Della Capanna *“Quindi prima di andare in Belgio era tutto normale?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*.

(...) Difesa, Avv. Della Capanna: *“Quando Saman il 20 di aprile al pomeriggio verso le 14 si è presentata a casa tu sapevi che sarebbe tornata, oppure no?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Non lo sapevo”*

Difesa, Avv. Della Capanna: *“E i tuoi genitori lo sapevano?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Neanche loro”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“E quindi quando l’avete vista, tu hai già detto che eri contento... (...) Quindi eravate tutti felici?”*

Dichiarante Ali Haider *“Sì”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“Ecco, ti dico, nei giorni successivi cosa è successo, quali erano i vostri comportamenti, i vostri rapporti all’interno della famiglia con Saman?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Andava tutto bene”*

(...) Difesa, Avv. Della Capanna: *“Quindi in quel periodo tuo padre o tua madre l’hanno picchiata Saman, l’hanno sgridata, le hanno fatto qualcosa?”*

(...) Dichiarante Ali Haider: *“Non penso che hanno toccato”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“E prima, cioè, tu hai detto che prima del 12 di giugno del 2020 tuo padre non ha mai picchiato Saman, che dopo il 20 di aprile quando è tornata a casa non l’ha mai picchiata, non l’ha mai picchiata hai detto... Quindi quand’è che l’avrebbe picchiata o le avrebbe fatto qualcosa?”*

Dichiarante Ali Haider: *“La domanda qual è?”*

un sacco di episodi...” (...) Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli “E, dicevi, non ho capito se tuo papà picchiava o no tua sorella, scusami, non so se prima l’hai detto, la picchiava o no tua sorella?” Dichiarante Ali Haider “Da quando sono arrivato in Italia, io ho visto solo del coltello, la scena del coltello che ha alzato contro mia sorella, però altre volte, quando metteva in mezzo mia sorella per difendere la mamma, quindi lei era... Cioè, lei prendeva un sacco”. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli “Cioè, lei si metteva in mezzo? ...per difendere la mamma?” Dichiarante Ali Haider “Sì, perché io avevo sempre paura (...) non avevo la coraggio, non sapevo come si dice. Non avevo coraggio così tanto cioè andavo contro papà, quindi lei era forte e andava in mezzo a difendere la mamma, perché io l’ho fatto anche io tante volte, però come sono fatto io non voglio prendere le botte da mio papà, quindi... Cioè, ho preso alcune volte anche, però più prendeva mia sorella che io” Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli “Per difendere la mamma”. Dichiarante Ali Haider “Sempre, però mentre difendeva prendeva un sacco da mio papà, questo non lo metto in dubbio”.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“Cioè, tu hai detto che Saman aveva paura del tuo babbo, di tua mamma e che era stata anche picchiata da loro, da tuo padre in particolare hai detto, quando sarebbe successo questo?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Io mai detto questo”*.

Presidente: *“Allora, tu prima hai detto, correggetemi però se sbaglio, ci hai raccontato l'episodio del coltello (...) E lo hai collocato, se non ricordo male, prima che lei andasse in Belgio?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*.

Presidente: *“Dopodiché hai detto: ‘Mio padre ci picchiava, picchiava mia mamma sempre sempre...’ ‘...Saman si metteva in mezzo e quindi le prendeva anche lei’. Non ha mai detto però che lui picchiava sua figlia autonomamente, ha detto: ‘La picchiava perché si metteva in mezzo...’”*

(...) Difesa, Avv. Della Capanna: *“E a te ti ha mai picchiato tuo papà?”*

(...) Dichiarante Ali Haider: *“Quando alzavo le mani a mia sorella, quando non andavo a scuola, non volevo studiare, tutte ste robe quà”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“Allora io ti devo leggere quello che tu avevi dichiarato il 21 maggio del 2021 al Pubblico Ministero... Tu avevi riferito questo: ‘Mia mamma si arrabbiava, ma non mi picchiava mai, non picchiava neanche mia sorella. Neanche mio papà mi picchiava, non picchiava neanche mia sorella, mi accarezzava con qualche gesto e tollerava anche il fatto che io non andavo a scuola, mia mamma ci teneva che io andassi a scuola, ma mio padre invece accettava di più’. Ecco, quindi questo è un po' in contrasto, ma poi ti leggo anche un'altra cosa che hai dichiarato... ..anche al Giudice quando sei stato sentito il 18 giugno, dove hai detto questo: ‘Lui – riferendoti a tuo papà – beveva troppo, non riesce a calmare, mio papà però mai toccato’ (...) Quindi, sei venivi picchiato da tuo papà, sei stato picchiato, oppure non ti ha mai picchiato come hai detto al Pubblico Ministero e come hai fatto intendere al Giudice?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Ha picchiato”*

Presidente: *“Lo ha picchiato”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“E quindi quando hai detto questa cosa al Pubblico Ministero hai detto una bugia, hai mentito?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Non mi ricordo di avere detto”³⁹⁶*.

Quanto ai rapporti di Abbas con gli altri familiari, ha riferito di dissidi con il fratellastro Fakhar, del fatto che si comportava male con Noman e Ikram quando beveva, mentre in relazione ad Hasnain Danish ha riferito che sarebbe stato

³⁹⁶ Cfr. pag. 131 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023, controesame difesa, Avv. Della Capanna.

quest'ultimo a "comandare", sostenendo che il padre avrebbe avuto paura di lui³⁹⁷; quanto al rapporto tra lo stesso Haider e lo zio, che la parte civile ha ribadito di temere, è sempre nel corso del controesame condotto dalla difesa di Abbas che sono emerse alcune circostanze che, anche, si ritiene di dover riportare:

Difesa, Avv. Della Capanna: *"Ecco, veniamo ai tuoi rapporti con Danish. Hai detto che avevi paura di lui..."*

Dichiarante Ali Haider: *"Sì"*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *"...però io ho visto una cosa, che specialmente dopo il 20 di aprile quando Saman torna a casa tu fai diverse telefonate a Danish, a parte che vi si vede anche nel cortile della casa e non sembra che ci siano particolari tensioni, però io mi soffermo su queste telefonate, perché telefonavi così spesso a Danish? E, soprattutto, ti chiedo, cosa vi dicevate in queste telefonate, visto che poi tutto sommato avevate un rapporto quotidiano, vi vedevate sempre, mangiavate insieme?"*

Dichiarante Ali Haider: *"Io li chiamavo tutti spesso, sia cugini, mio zio, quando dovevo andare a casa loro, per qualsiasi cosa, adesso non mi ricordo in quel periodo per cosa ho chiamato, però li chiamavo diverse volte, cioè, li chiamavo"*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *"Quindi avevi paura però lo chiamavi spesso"*.

Dichiarante Ali Haider: *"Non c'entra niente su quel discorso lì"*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *"No, prendo atto. Senti, in quel periodo, mi riferisco a dopo il 20 di aprile, ho visto dai video che te, tua mamma e Saman siete andati più volte a casa di Danish, addirittura c'è in una occasione che Saman e tua mamma tornano a casa prima e tu torni a casa un'ora, un'ora e mezzo dopo. Allora, ti chiedo, cosa andavate a fare a casa di Danish..."*

Dichiarante Ali Haider: *"A giocare... ..Sì, giocare sul telefono o... Però quella volta lì ho voluto rimanere lì perché volevo rimanere lì, stare con loro, passare il tempo con loro"*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *"E avevi paura quando sei rimasto lì?"*

Dichiarante Ali Haider: *"No"*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *"Quindi non avevi sempre paura, qualche volta no?"*

Dichiarante Ali Haider: *"Quando giocavano e tutte ste robe qua mai, non avevo paura, cioè, tanta"*.

Sono state poi rivolte delle domande riguardanti il fidanzamento in Pakistan della sorella Saman, ai cui festeggiamenti Haider ha dichiarato di non aver partecipato, trovandosi lui in Italia, ed in relazione al quale ha affermato che la sorella *"era felicissima e non mi ha detto niente se andava bene per lei o no"*, anche se, su domanda del P.M., ha

³⁹⁷ Si rinvia, per il dettaglio, al verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023, pag. 63 e ss.; ugualmente, si rinvia al verbale stenotipico della stessa udienza in relazione alle domande rivolte con riguardo alla più volte richiamata fuga in Belgio.

precisato che il fidanzato non era stato scelto direttamente da Saman ma dalla famiglia; quanto al giorno in cui sarebbero dovute avvenire le nozze ha dichiarato che non era stata fissata la data, che non viene decisa in occasione del fidanzamento, aggiungendo di non essere a conoscenza del fatto che sarebbe stata fissata in seguito.

Nel prosieguo del controesame del P.M., dopo una serie di domande relative alla fuga in Belgio di Saman, gli è stato chiesto se la sorella, prima di andare in comunità, avesse manifestato la volontà di non sposarsi più, ma Haider ha riferito di non avere memoria di tale circostanza; ugualmente, ha riferito di non ricordare se in quel periodo, antecedente al collocamento in comunità, si era parlato di un prossimo viaggio in Pakistan, aggiungendo che in quello stesso periodo non vi erano stati in casa litigi particolari.

Rispetto alle reazioni seguite al collocamento in comunità di Saman Abbas, il ragazzo ha riferito che il padre avrebbe vissuto la cosa come lesiva del suo onore e di quello della sua famiglia in Pakistan, se si fosse venuto a sapere anche lì; ha raccontato che, tramite diversi profili Instagram, il padre avrebbe più volte tentato di contattare la figlia per provare a convincerla a tornare a casa, “piangendo per finta”, e riferendo poi di ricordare una videochiamata in cui Saman si mostrava con i capelli tinti, che fumava, a seguito della quale avrebbe sentito il padre dire *“vieni a casa, ti faccio fumare, ti sistemo tutto”*.

Quanto alla relazione con Ayub Saqib, ha raccontato di non ricordare come ne era venuto a conoscenza, ma di averlo probabilmente detto lui ai genitori, aggiungendo che, allora, come loro, non approvava questa storia.

Nel corso del controesame condotto dal difensore di Ayub, ha in realtà precisato di essersene accorto perché la sorella stava sempre al telefono a scrivergli – diversamente da quanto dalla stessa fatto nei mesi passati con il ragazzo afgano-belga, Shinwari, con cui si era vista in Belgio – e per questo i genitori gli avevano detto di starle dietro, di “spiarla”, essendo così riuscito a vedere il nome di Saqib sul telefono utilizzato da Saman, riferendolo subito ai genitori; ha dichiarato poi che il padre avrebbe fatto delle ricerche online su di lui e sulla famiglia, che riteneva non al livello della loro, precisando che era questo il motivo principale della sua opposizione alla relazione, anche perché la famiglia non era a conoscenza del fatto che i due giovani si volessero sposare.

Quanto alle minacce subite dai familiari in Pakistan, riferite da Saqib, ha dichiarato di non sapere che era stato il padre a minacciarlo, bensì un suo zio, come appreso dalla

madre. Ha infatti riferito che sia del collocamento in comunità che della storia con Saqib i genitori ne avrebbero parlato con un fratello della madre, non il poliziotto ma tale Nazir, che ha indicato come colui che si sarebbe poi recato in Pakistan a casa della famiglia di Saqib: il narrato del ragazzo è apparso abbastanza confuso, in quanto ha prima riferito di due episodi – uno in cui lo zio Nazir e lo zio poliziotto sarebbero andati a casa di Saqib a minacciare la famiglia e l'altro in cui ci sarebbe stato anche il padre – dei quali, però, solo il primo è stato collocato prima della morte della sorella³⁹⁸.

In ogni caso, rispetto alla relazione intrapresa con Ayub Saqib, è emerso che uno dei principali motivi di disapprovazione riguardava il fatto che i due giovani “pubblicizzassero” sui social la loro relazione: quindi, è stato fatto riferimento alla più volte richiamata foto del bacio tra Saman e Saqib pubblicata su Instagram, che ha riferito, pur non ricordandolo con precisione, di avere probabilmente inviato a dei familiari in Italia, non riuscendo però a riportare altri dettagli di rilievo.

Rispetto al successivo ritorno a casa “a sorpresa” della sorella, ha raccontato che la stessa aveva detto loro di essere tornata perché voleva rimanere con la famiglia; quanto al fidanzato, ha dichiarato al P.M. di non ricordare che gli avesse detto qualcosa, mentre in altri momenti ha riferito di aver capito o appreso, non è chiaro, che si era lasciata con Saqib perché la vedeva triste.

Ha poi ribadito che erano tutti contenti del suo rientro a casa e che il padre gli aveva chiesto di “controllarla” solo perché temeva comunque che potesse scrivere con qualche altro maschio, precisando però, per il resto, che in quei giorni andava tutto bene e che i genitori si erano comportati bene con lei, non sgridandola neppure per quello che era successo; quanto allo zio Danish, ha riferito di non sapere se lo stesso avesse dato indicazioni ai genitori su come comportarsi con Saman.

Su domanda espressa del P.M., ha dichiarato che, oltre ai più volte richiamati “consigli” dati ai genitori da Fakhar e Arfan, la riunione - di cui ha parlato per la prima volta in dibattimento - è stata l'unica occasione in cui ha sentito qualcosa di riconducibile alla uccisione della sorella, ossia le parole “scavare” e “nascondersi dalle telecamere”³⁹⁹.

³⁹⁸ Si rinvia, sul punto, alle pag. 71 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023.

³⁹⁹ In realtà, nel corso del controesame di una delle parti civili è stato poi affermato quanto segue: Parte Civile, Avv. Termanini: “*Ho capito. Senti, adesso cerco di ripercorrere un po' alcune risposte per avere qualche chiarimento. Quando hai sentito tuo padre che diceva “scavare”, io ho un appunto in cui tu hai detto questo, lo confermi, tuo padre che ha detto “scavare”?*” Dichiarante Ali Haider: “*Sì*”. Parte Civile, Avv. Termanini: “*È stato quando parlava con gli altri?*”

Ha ribadito che in quei giorni la situazione era tranquilla, non ricordando accadimenti o discorsi particolari e negando di avere udito la madre parlare con qualcuno al telefono, in particolare con uno zio del Pakistan: sul punto, richiestogli espressamente dal P.M. se ricordava che la sorella aveva sentito una telefonata della madre con questo zio materno pakistano in cui si parlava dell'uccisione di una ragazza, o se Saman gliene avesse mai parlato, Haider ha risposto negativamente⁴⁰⁰.

Venendo alle giornate del 29 e 30 aprile, il P.M. titolare delle indagini non ha ritenuto di fare domande particolari a riguardo, essendosi limitata a chiedere ad Ali Haider solo alcune precisazioni. Tra queste, se qualcuno, tra cui i Carabinieri, gli avesse suggerito cosa dire in relazione a tali giorni, circostanza negata da Haider; sono state domandate alcune precisazioni sulla posizione in cui si trovava lo zio Danish nel momento in cui, la notte del 30 aprile, avrebbe preso Saman per il collo, rispetto alle quali Haider ha sostenuto di aver visto che Danish l'avrebbe presa mentre lei stava passando sulla stradina che costeggia le serre, per poi portarla dentro⁴⁰¹; quanto ai due cugini, oltre ai dettagli forniti in relazione alla posizione in cui si trovavano quando lui ne avrebbe visto le sole facce⁴⁰², ha ribadito che si tratta di un ricordo che aveva già al

Dichiarante Ali Haider: “Sì” Parte Civile, Avv. Termanini: “Hai sentito anche la parola “uccidere?”” Dichiarante Ali Haider: “No, uccidere no.”

⁴⁰⁰ Cfr. pag. 78 verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023: Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “...io dicevo in generale, se in casa avevi notato qualcosa di particolare, avevi sentito qualcosa di particolare, tua mamma che parlava con qualcuno in particolare al telefono, te lo ricordi?” Dichiarante Ali Haider: “Non mi ricordo”. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “Ti ricordi se tua sorella aveva sentito una telefonata con uno zio del Pakistan?” Dichiarante Ali Haider: “No”. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “Tra sua mamma e questo suo zio materno, questo zio, se Saman aveva sentito una telefonata? Non ti ricordi se Saman ti aveva detto che aveva sentito una telefonata tra sua mamma e lo zio in cui si parlava dell'uccisione di una ragazza?” Dichiarante Ali Haider: “No, non ho sentito”. Cfr., in termini analoghi, pag. 124: Parte Civile, Avv. Termanini: “Senti, secondo quello che sai tu, tua sorella, nei giorni in cui torna dalla comunità, quindi gli ultimi dieci giorni di vita, capisce che a casa c'era qualcosa che non andava, capisce che poteva essere in pericolo? Secondo quello che sai tu, che ti è stato detto, non è una tua sensazione, quello che ti può avere detto tua sorella. Dichiarante Ali Haider: “Secondo me no, non lo sapeva”. Parte Civile, Avv. Termanini: “Non ti ha mai detto: “Ho paura, sono in pericolo, ho paura che mi fanno qualcosa?”” Dichiarante Ali Haider: “No”. Parte Civile, Avv. Termanini: “Non ti ha mai detto una cosa del genere Saman?” Dichiarante Ali Haider: “Non mi ha mai detto”.

⁴⁰¹ Per il dettaglio, si rinvia al verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023 ed alla video registrazione della deposizione.

⁴⁰² Si ritiene sufficiente, sul punto, riportare i passaggi principali del controesame, pag. 81 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023: Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “E poi hai detto quindi anche che hai visto le facce dei tuoi cugini?”. Dichiarante Ali Haider: “Sì”. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “Rispetto a Danish, che adesso ci hai detto un po' dove era, dove erano queste facce, se te lo ricordi?” Dichiarante Ali Haider: “Tipo, non vedevo il corpo, però sempre in mezzo alle serre, però tipo come... qua, fino qua (N.d.T. Indica il collo)”. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “Sì, va bene... Quindi, l'hai detto questo, hai visto solo le facce ma non i corpi, okay?” Dichiarante Ali Haider: “Sì”. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “In mezzo alle serre, ma più avanti o sempre più indietro rispetto a dove è spuntato Danish, diciamo?”

momento dell'incidente probatorio e che allora non lo aveva riferito per paura del papà; ha invece riferito di non ricordare lo zio o i genitori che parlavano in quel momento, né il padre dirgli qualcosa quando è rientrato in casa con lo zaino; ha da ultimo ribadito di essere sicuro che quella notte è arrivato a casa loro lo zio Danish, pur non ricordando quando.

Ancora, gli è stato chiesto da cosa avrebbe compreso che quanto accaduto il 30 sera era “finto”, organizzato, domanda cui Haider ha risposto affermando *“Perché mentre scendevano tipo le scale, poi quella sera là ha chiamato mio papà, chiamato qualcuno, non mi ricordo chi, e mentre scendevano avevano i documenti in mano quelli finti e le carte... Tipo erano carte, cartacce, che poi mia sorella non li voleva prendere neanche in quel momento i documenti, volevano correre e mio papà è andato a dire: “Vai dietro a lei”, poi mia mamma è andata dietro, ha iniziato: “Non andare, non andare”. Cioè, tutto per finta era, si capiva”*.

In relazione alla stessa sera, chiarimenti sono stati richiesti anche dal difensore dell'imputato Abbas, al contempo padre della parte civile:

Difesa, Avv. Della Capanna: *“Senti, questo è un punto che mi interessa particolarmente, perché è forse uno degli aspetti che questo processo non ha chiarito e tu secondo me lo dovreesti sapere. La sera e il pomeriggio del 30 avevi parlato con Saman?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Io parlavo sempre con lei”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“Però ti chiedo una cosa molto precisa, cioè, ti aveva detto Saman il 30 di aprile quali erano le sue intenzioni, cosa voleva fare?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Non mi ricordo”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“Quindi tu hai visto, perché hai detto di avere visto, che a un certo punto Saman si cambia gli abiti, si veste, lo hai detto prima, con abiti occidentali ed esce di casa con tuo papà e con tua mamma”*.

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“Saman volesse andare da qualche parte, che non fosse per nulla preoccupata, anzi, che fosse contenta di andare via. Ecco, ti faccio questa domanda, tu lo sai dove doveva andare quella sera Saman? Perché lei esce a mezzanotte, dove doveva andare, o dove credeva di dovere andare?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Voleva scappare”*.

Dichiarante Ali Haider: *“Dietro”*. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“Dietro, quindi più vicino a te, più vicino a te rispetto a dove stai guardando o più lo...?”* Dichiarante Ali Haider: *“No, non sto capendo”*. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“Provi lei, Presidente. Vogliamo fare vedere, chissà... (...)”* Presidente: *“Poi la domanda la faccio dopo, per adesso mi taccio, prego. Abbiamo capito, quindi sono dietro a Danish, però sempre tra la seconda e la terza serra”*. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“E queste facce che hai visto si muovevano, se ti ricordi, o erano ferme lì?”* Dichiarante Ali Haider: *“Non mi ricordo questo”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“E quindi voleva scappare accompagnata dai genitori?”*

Dichiarante Ali Haider: *“No”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“E allora perché è uscita con i genitori?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Perché è andata mia mamma dietro, dietro di lei”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“E quindi voleva scappare, ma tu non sai dove volesse andare a mezzanotte del 30 di aprile, una ragazza da sola, dove doveva andare?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Non lo so”*.

Difesa, Avv. Della Capanna: *“Non lo sapevano neanche i tuoi genitori dove doveva andare Saman quella sera?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Penso di no, perché dopo che avere fatto vedere le chat non voleva più stare in quella casa lì...”*⁴⁰³.

In relazione agli eventi successivi alla morte della sorella ed alla partenza dei genitori per il Pakistan, nel corso dei controesami condotti dal P.M. e dalle parti civili Ali Haider ha raccontato che si sarebbe recato con il quad, nei giorni a seguire, a cercare il corpo della sorella dietro le serre; sul punto, in realtà, ha sostenuto che inizialmente non aveva ben chiaro cosa fosse accaduto alla sorella, di aver iniziato a intuirlo quando i genitori gli dicevano “piangi, piangi” e di averne poi avuto conferma solo dopo da Noman Ul Haq⁴⁰⁴.

⁴⁰³ Cfr. pag. 139 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023, controesame difesa, Avv. Della Capanna.

⁴⁰⁴ Cfr. pag. 1118 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023: Parte Civile, Avv. Termanini: *“...avevi detto: ‘Io ho pensato che erano solo parole e non che erano fatti’, è una frase che hai detto tu”*. Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Quando hai capito che non erano solo parole?”* Dichiarante Ali Haider: *“Quando hanno fatto questa roba qua”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Quindi dopo? ...Dopo l'omicidio?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sì. Cioè, dopo quella sera lì tipo io non ci credevo, dopo quella sera lì che mio zio ho visto portare, quindi lì ero giù, non ci credevo che è successo veramente... Cioè, mi hanno detto anche i miei genitori in quella sera lì: ‘Piangi, piangi’, quindi io ho pianto un sacco in quella sera lì”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Ma tu in quel momento avevi già capito che era morta, oppure non avevi ben chiaro che l'avevano uccisa?”* Dichiarante Ali Haider: *“Non avevo ben chiaro”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“E quando hai capito che era morta, quando ti hanno detto: ‘Piangi?’”* Dichiarante Ali Haider: *“Mi hanno detto: ‘Piangi, piangi’, però confermato da Noman quando gli ho detto: ‘Dov'è mia sorella almeno?’, mi ha detto che è sotto terra, quindi lì...”* Parte Civile, Avv. Termanini: *“Questa cosa di quando Noman ti dice che è nella terra, l'hai detto all'udienza scorsa, ricordi dove eravate, quando è stato?”* Dichiarante Ali Haider: *“Quando è stato non mi ricordo bene, però...”* Parte Civile, Avv. Termanini: *“E dove vi trovavate?”* Dichiarante Ali Haider: *“A casa di mio zio, cioè a casa loro”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Quindi è stato il giorno dopo, due giorni dopo, non ricordi?”* Dichiarante Ali Haider: *“Non mi ricordo questo”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Ma tu il giorno dopo o insomma i giorni dopo l'omicidio o la scomparsa di tua sorella sei andato a cercare il corpo?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“Ecco, come sei andato, a piedi? ...Sul quad?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*. Parte Civile, Avv. Termanini: *“E in che zona sei andato? Cioè, avevi una idea di dove andare?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sono andato dietro le serre, cercavo... Cioè, tipo, dopo che è successo quella roba lì, in quelle serre lì (...).”*

Ancora, in relazione al 5 maggio - giorno in cui lui e lo zio vengono condotti in caserma, con conseguente sequestro dei rispetti dispositivi, ha dichiarato quanto segue: *“...Mio zio ha detto che dobbiamo andare via da qua, quindi hanno spiegato anche loro tutto, che mio zio aveva già chiesto mi sa il stipendio da Ivan, aveva già chiesto prima, aveva preso o aveva in banca lo stipendio, e dopo hanno detto di aspettare a Noman e Ikram, hanno detto di aspettare lì, che: “Appena prendete voi anche stipendio poi venite...”, cioè: “Poi raggiungete”. E poi chiamato come ho detto prima papà e papà ha detto di non...”,* come ribadito poi anche ad una delle difese di parte civile⁴⁰⁵.

Da ultimo, in chiusura del controesame condotto proprio dal P.M. titolare sin dal principio delle indagini, sono state rese le seguenti affermazioni:

Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“L’ultima domanda e poi lascio la parola al Procuratore, sempre sui fatti prima, mi sono dimenticata di chiedertelo. Tu ti ricordi che Saman quando è uscita di casa è uscita con le scarpe o scalza?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Con le scarpe”*.

Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“E in quella scena che ci hai descritto che è successa e che ci hai descritto prima, ti ricordi qualcosa con riferimento alle scarpe, oppure no?”*

Dichiarante Ali Haider: *“C’era una domanda che ancora non mi ha chiesto nessuno, nessun Avvocato, nessun Carabiniere e nessun Giudice mi ha chiesto, che mentre preparavano la valigia hanno messo le scarpe di mia sorella che hanno portato in Pakistan”*.

Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“Ma chi, che valigia, non ho capito?”*

Dichiarante Ali Haider: *“La valigia in Pakistan...”*

Presidente: *“I suoi genitori, giusto?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, hanno portato le scarpe in Pakistan, poi non sono sicuro che anche lo zaino se hanno portato o no, però questo non sono sicuro”*.

Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“Cioè, tu a me avevi detto: “Io non mi ricordo lo zaino dove l’hanno messo”, ma ti ricordi invece che hanno messo...”*

Presidente: *“Si ricorda oggi, non glielo ha mai chiesto nessuno, che hanno messo le scarpe”*.

Dichiarante Ali Haider: *“Le scarpe non mi ha chiesto nessuno ancora... ..le scarpe sono sicuro al cento per cento che hanno portato in Pakistan”*.

⁴⁰⁵ Cfr. pag. 86 e ss. verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023, controesame P.M. e pag. 120 e ss., controesame Parte Civile, Avv. Termanini.

4. Le risultanze istruttorie relative al procedimento n. 3678/2023, iscritto a carico di ignoti.

È infine necessario dar conto di quanto emerso nel corso del controesame del P.M. in merito alle ipotizzate pressioni subite da Ali Haider e provenienti dai suoi stessi familiari, riportando poi i chiarimenti emersi a riguardo durante il riesame della difesa.

Principiando dalle domande rivolte dal P.M., Haider ha dichiarato di avere avuto contatti con diversi suoi familiari, tra cui: una zia materna che sentiva per il tramite della cugina Zaira, la moglie di Noman Ul Haq, Serish, la sorella di Noman Ul Haq e la sorella della moglie di Noman Ul Haq, Maria, oltre ad uno zio che vive in Spagna, Javed – parenti con i quali ha riferito che i contatti avvenivano tramite l’Apple I-phone 8 Plus a lui in uso e, in particolare su Instagram, tramite i suoi due profili “biggangster_III” e “hungryboy_III”.

Di tali contatti avrebbe raccontato alla sua psicologa, poi sentita a sommarie informazioni⁴⁰⁶; si tornerà poi sulla affermazione secondo cui il ragazzo avrebbe messo a completa disposizione dei Carabinieri il telefono cellulare a seguito di un ordine di perquisizione, che si è già anticipato non essere corrispondente al vero.

Venendo al contenuto di tali contatti, Haider ha sostenuto che “...Mia zia mamma, sorella di mia mamma, ha detto: “Non dire niente, la tua mamma finisce in ospedale, poi starà male e per tutta la vita porterai questo roba in dentro, poi papà non c’è e altri due non hanno fatto niente”, che quello che ho detto prima non conta: “Conta adesso, quello che dici adesso”. Tutto questo, mi hanno... Cioè, tipo, c’è stata una giornata che mi hanno chiamato quasi tutti, in quel giorno non sapevo cosa fare, tipo, o ammazzarmi, o qualcosa. Perché in quel giorno lì l’ho scritto a... sia l’ho detto alla sorella di mamma, che mia cugina, sono due cugine, sono sorelle comunque, con cui una è sposata con Noman, quell’altra, io gli ho che non ce la faccio più, se vuoi... Cioè, l’ho mandato un messaggio e ho detto che: “Soluzioni sono due solo: prima, numero uno, è che muoio prima dell’8 - che giuro che in quel lo facevo anche perché ero troppo stanco - e secondo è per tutta la vita stare in carcere”, okay? Erano due, che non dire la verità...”.

Richieste delle precisazioni, ha spiegato che il riferimento al carcere era a sé stesso, nel caso in cui non avesse detto la verità, e che l’8 era il giorno del mese di settembre in cui era prevista la sua audizione. Ha quindi aggiunto che lo avrebbero chiamato il 6 settembre, così come in altri giorni, per dirgli che doveva dire cose false e che, in particolare, la moglie di Noman Ul Haq gli avrebbe detto che non gli sarebbe successo

⁴⁰⁶ Cfr. verbale sommarie informazioni rese da Silvia Azzali il 5 settembre 2023.

niente perché quanto da lui dichiarato da minorenni non valeva⁴⁰⁷, anche perché allora non era a posto con la mente, e che contava di più quanto diceva ora, da maggiorenne, aggiungendo che si era informata anche dall'avvocato rispetto al fatto che non gli sarebbe accaduto nulla.

Avendo sempre riguardo ai familiari di Noman Ul Haq, ha proseguito raccontando che la sorella lo avrebbe chiamato dall'Inghilterra dicendogli che il padre ed il fratello di Noman stavano male, chiedendogli quindi di cambiare versione altrimenti il padre sarebbe morto⁴⁰⁸.

Quanto al familiare che si trova in Spagna, Javed, ha raccontato che lo avrebbe chiamato, come accadeva ogni tanto, per dirgli che avrebbe dovuto riferire di non ricordarsi niente, di cambiare la versione, perché i suoi genitori ed i suoi zii non c'entravano nulla.

Ha dichiarato, poi, che quando gli facevano questi discorsi, per fare "bella figura" lui diceva che andava bene, anche per evitare che continuassero a chiamarlo spesso, stressandolo: ha, al riguardo, riferito di avere iniziato a dire di essere intercettato, appunto per evitare di continuare a ricevere loro contatti.

Di seguito, ha quindi affermato che, ad un certo punto, dopo l'8 settembre, ha smesso di rispondere ai messaggi, per stare tranquillo; in realtà ha poi ammesso di aver continuato a contattarli anche lui, per avere notizie della mamma, soprattutto per il tramite della zia materna. A riguardo, ha poi raccontato che, siccome sapevano quanto

⁴⁰⁷ In realtà, nel corso del riesame verrà precisato quanto segue: Difesa, Avv. Scarcella: "Tu hai detto che i tuoi familiari, compreso quelli di Noman... ti dicevano che non dovevi dire la verità o che le tue dichiarazioni di prima non valevano nulla perché eri minorenne... Ma tu, Haider, lo sai che queste cose qui, che le tue dichiarazioni prima che eri minorenne che non valevano niente, tu lo sai che queste cose sono tutte false? Cioè, non è vero che un minorenne non può testimoniare, lo sapevi questo?" Dichiarante Ali Haider: "Sì che si può testimoniare minorenne. Difesa, Avv. Scarcella: "Okay, quindi hai capito immediatamente che era una bugia, che stavano cercando di prenderti in giro? Dichiarante Ali Haider: "Sì".

⁴⁰⁸ Cfr. pag. 96: Dichiarante Ali Haider: "E poi sorella di Noman mi ha detto da Inghilterra che suo padre sta male, poi che era vero anche, e poi..." Pubblico Ministero, Dott. Paci: "Quindi suo padre sarebbe il papà di Noman?" Dichiarante Ali Haider: "Sì, che sta male in Pakistan, questo è vero". Pubblico Ministero, Dott. Paci: "E perché ti ha detto questa cosa? Cioè, fallo capire alla Corte". Dichiarante Ali Haider: "Sì, sì, ma adesso dico tutto". Pubblico Ministero, Dott. Paci: "Sì" Dichiarante Ali Haider: "E poi fratello anche di Noman che sta male in Pakistan, quindi: "Se mio padre sente che tu dici le robe false...", che per loro è il falso quello che ho detto finora, capito? Quindi ha detto che: "Se tu lo dici le stesse cose, mio padre muore, quindi ti chiedo per favore devi dire la... devi cambiare la versione", tutte ste robe qua". Pubblico Ministero, Dott. Paci: "Quindi non dovevi continuare a dire le cose che avevi detto prima, altrimenti queste persone... Cioè, riassumo il senso..." Dichiarante Ali Haider: "Sì, sì". Pubblico Ministero, Dott. Paci: "...dimmi se è corretto ...altrimenti queste persone sarebbero morte". Dichiarante Ali Haider: "Sì". Pubblico Ministero, Dott. Paci: "Il papà e il fratello di Noman, è corretto?" Dichiarante Ali Haider: "Sì".

è legato alla madre (“...loro lo sanno che tipo io lo voglio molto bene a mia mamma, anche finora, loro lo sanno che io molto voglio bene a mia mamma e per quella cosa là si approfittavano...”) i parenti, ed in specie la zia, facevano leva sul suo affetto per persuaderlo, come accaduto con il messaggio del 3 settembre 2023 inviato da Zaira, la figlia della citata zia materna, di cui si dirà a breve.

Rispetto ai contatti con la madre, dunque, ha riferito di aver continuato ad averli tramite la cugina Maria (“...io mandavo a lei vocali, che lei... come si dice? ... mandava a mia mamma e poi mia mamma mandava a lei e poi lei mandava a me...”), che è poi colei alla quale il 1° settembre 2023 Alì Haider invia il vocale in cui dice di scegliere tra morire entro l’8 o stare in carcere tutta la vita, in relazione al quale sono state chieste diverse precisazioni:

Pubblico Ministero, dott. Paci: “...qual è il senso di queste opzioni, e che risposte poi hai ricevuto, perché poi alla fine tu hai rimesso ad una/più persone una scelta, no? Andiamo con ordine, prego, con chi comunicavi, intanto?”

Dichiarante Ali Haider: “Con Maria, che avevo mandato sei messaggi, io ho scritto. E se non mi sbaglio ho mandato anche ad altre persone lo stesso messaggio copiato, copiato e mandato anche ad altre persone, perché ho detto a loro: “Scegliete una cosa, poi me lo dite”.

Pubblico Ministero, dott. Paci: “Sì, la domanda è se tu mandandolo a Maria volevi che questo messaggio andasse a tua madre”.

Dichiarante Ali Haider: “Sì, cioè, a tutti, tutti quelli che mi avevano stressato. Cioè, a tutti, quello riferivo a tutti, nel senso che chi mi faceva le chiamate, miei parenti, tutti, che sappiano questa cosa qua e poi mi sanno dire cosa devo fare io. Però mi ha chiamato, cioè, nel senso, quando ha guardato messaggio qualcuno mi ha chiamato poi, sempre account di Maria, mi ha chiamato sua sorella.

Pubblico Ministero, dott. Paci: “Quindi ti ha chiamato, non ti ha chattato? Ti ha chiamato o ti ha risposto tramite chat?”

Dichiarante Ali Haider: “No, mi ha chiamato”.

Pubblico Ministero, dott. Paci: “Quindi ti ha chiamato sempre attraverso il profilo Instagram o uno dei due profili Instagram?”

Dichiarante Ali Haider: “Sì, mi ha chiamato tipo sposata di Noman, mi ha chiamato. (...) Ha detto che: “Sei matto, non devi dire queste robe qua. Non c’è da scegliere, sei intelligente, non ti mettono... Chi te l’ha detto che ti mettono in carcere? È tutto sbagliato, quello che vale, vale adesso, non quello di prima”. Cioè, mi iniziava a convincere di parlare, però di parlare e di dire le cose false. Io ho detto anche a loro in chiamata: “A un certo punto lo faccio che non ci vado in Tribunale”, cioè,

“a un certo punto lo faccio” a loro. Gli ho detto: “Non vado, problema risolto”, ha detto: “No, tu devi andare lì e devi raccontare le cose false”⁴⁰⁹.

Ha ribadito poi che *“tutta la vita in carcere”* era un’espressione, esagerata, riferita a sé stesso, nell’eventualità in cui avesse reso falsa testimonianza.

È stato fatto poi riferimento ad un ulteriore messaggio, quello del 3 settembre 2023 inviato da Zaira – la figlia della zia materna, tramite la quale quest’ultima comunicava con Haider – recante il seguente testo: *““Haider, figlio mio, come stai, stai bene? Tu inizi, ma non mi ascolti (ndr non mi lasci parlare). Siamo per caso tuoi nemici, siamo insieme a te, ascolta figlio mio, tua madre è ammalata, lei non è cosciente (incomprensibile) tu non fare qualcosa di sbagliato, figlio mio. Se non rimangono madre e padre, se non rimane qualcuno a noi legato, si rimane da soli. Al nome della madre, ai nostri genitori ci dobbiamo fare noi (ndr ci dobbiamo pensare noi), ascoltando qualcuno, ascoltando qualcuno, non si danno dichiarazioni sbagliate, figlio mio. Nessuno ha fatto alcuna cosa, sono tutti innocenti. Nessuno ha fatto alcuna cosa, sono tutti innocenti, figlio mio. Nessuno ha fatto alcuna cosa. Se i nostri genitori non ci fossero si diventa... (incomprensibile) e se lui/lei va in carcere a vita tu dove andrai? Figlio mio, nessuno ha fatto alcuna cosa, sono tutti innocenti. Figlio mio, non dire falsità, non farti convincere e non ascoltare”⁴¹⁰.*

Mentre nel controesame del P.M. tale messaggio è stato, pacificamente ed espressamente, riferito alla zia materna, nel corso del riesame Haider ha attribuito il messaggio alla moglie di Noman Ul Haq⁴¹¹.

Venendo allora agli ulteriori chiarimenti richiesti proprio durante il riesame, questi hanno riguardato, anzitutto, il messaggio del 1° settembre 2023, in cui il ragazzo poneva l’alternativa tra morire e carcere a vita, e che lo stesso ha riferito esser stato indirizzato sia alla madre che a tutti gli altri:

Difesa, Avv. Scarcella: *“...nel frattempo abbiamo controllato tutte le carte che ci avevano dato dalla Procura, compreso il tuo telefono cellulare e queste chat che hai messo a disposizione, ora io ti dico che cosa succede prima che tu inviassi questo messaggio delle due opzioni a Maria. Poco prima di inviare questo messaggio, tu scrivi a Maria questo, noi abbiamo la tradizione, Haider: “Lei/lui è vicino a*

⁴⁰⁹ Cfr. pag. 102 e 103 verbale stenotipico ud. 3 novembre 2023.

⁴¹⁰ Cfr. annotazione di P.G. del 26 settembre 2023, pag. 50, fascicolo P.M. p.p. 3678/2023, mod. 44.

⁴¹¹ Cfr. pag. 17 verbale stenotipico ud. 10 novembre 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“...Se io non ricordo male, ma correggimi se sbaglio, tua zia, la sorella di mamma, ti avrebbe di non dire niente al Tribunale altrimenti tua mamma sarebbe stata male, papà non ci sarebbe stato più e che quello che avresti detto ora era l’unica cosa che contava, ho capito bene, Haider, è così?”* Dichiarante Ali Haider: *“Moglie di Noman ha detto questo”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Questo qui l’ha detto la moglie di Noman, non lo ha detto la zia?”* Dichiarante Ali Haider: *“No, la zia ha detto altre cose”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Okay, l’altra volta al Procuratore avevi attribuito questa frase alla zia, ma non fa niente (...)”*.

te?”, Maria ti ha risposto: “Perché?”, tu hai scritto: “Digli/dille...” e poi ha aggiunto le due opzioni: “...o muoio prima dell’8 di settembre, oppure tutta la vita in carcere”. Quindi la domanda che ti faccio è questa, Haider: sbaglio o quel messaggio, come sembra di capire da quello che avevi scritto a Maria, era diretto a tua mamma? Te l’ha chiesta anche il Procuratore questa cosa qui”.

(...) Dichiarante Ali Haider: “Sì, anche”.

(...) Difesa, Avv. Scarcella: “Lo sai perché, Haider, ti ho chiesto se questo messaggio era diretto solo alla mamma? Perché il giorno prima, quindi il 31 di agosto, tu hai scritto su WhatsApp a Maria di sentirti su Instagram... che necessità avevi di sentirla su Instagram, quando potevi continuare tranquillamente la conversazione su WhatsApp? Cioè, avevi paura di essere intercettato o per quale motivo hai detto: “Vieni su Instagram”?”

Dichiarante Ali Haider: “Perché ci sono le cose private mie su WhatsApp e loro vedevano ogni volta che venivo la foto o foto su... foto profilo su WhatsApp, la bio, cioè su WhatsApp quello che ho scritto. Cioè, non volevo che vedevano queste cose qua, per quello.

(...) Difesa, Avv. Scarcella: “Scusami, Haider, ma tu stavi parlando su WhatsApp con Maria”.

Dichiarante Ali Haider: “Sì, sì, sto parlando... Sì, ma però poi ho bloccato subito a lei”.

(...) Difesa, Avv. Scarcella: “Dopo il 31 di agosto?”

Dichiarante Ali Haider: “Sì, ma poi bloccavo e “unbloccavo”, bloccavo e “unbloccavo”, capito? Cioè, anche lei tante volte mi ha detto: “Vieni su WhatsApp”, cioè anche lei mi ha detto tante volte: “Vieni su...”. Non so se c’è chat su Instagram, però mi ha detto anche lei di venire su WhatsApp”.

Difesa, Avv. Scarcella: “Va bene, non ho capito, ma vado avanti. Dopo questo messaggio che ti ho letto, dove tu dici: “Vieni su Instagram”, appena dopo, proprio su Instagram, prima c’è una chiamata che tu fai a Maria, sei tu che chiami Maria, poi subito dopo, alle ore 20:35, quindi dieci minuti dopo che hai detto: “Vieni su Instagram”, le invii questo messaggio: “Lei/ lui cosa dice?”, Maria ti risponde: “Te lo farà sapere domani al telefono”, quindi domani il primo di settembre. Subito dopo tu scrivi, le chiedi se puoi chiamarla subito, Maria ti risponde di no e tu dici: “Ti devo parlare di qualcosa di importante”, e infine Maria ti dice di nuovo: “Domani mattina” e tu dici che va bene. E qui arriviamo poi al primo di settembre, quando tu scrivi subito al mattino: “Lui/ lei è vicino a te?”, e poi mandi il messaggio con la doppia opzione. Quindi, ora che ti ho detto anche che cosa succede il 31 di agosto, dove tu dicevi a Maria di venire su Instagram e che dovevi parlare di qualcosa di importante, io ti faccio questa domanda, cioè, Haider, sei sicuro che questo messaggio qui delle due opzioni non era diretto solo alla mamma?”

Dichiarante Ali Haider: “No, io ho inviato anche ad altre persone, quindi se riferiva solo a mamma non mandavo ad altre persone, mandavo solo a Maria e basta”.

Difesa, Avv. Scarcella: “Okay, Haider, questa cosa infatti te l’aveva chiesta anche il Procuratore. Io ti dico che abbiamo guardato il tuo telefono così come le chat Instagram che hai messo

a disposizione, però né i Carabinieri, né io, né gli altri miei colleghi hanno trovato questi messaggi. Cioè, abbiamo trovato solamente il messaggio del primo settembre che invii a Maria, però non abbiamo trovato che questo messaggio tu lo hai inviato ad altre persone, per quello ti ho fatto la domanda”.

Dichiarante Ali Haider: *“Perché avevo cancellato su Instagram”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“E perché lo hai cancellato?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Perché poi dopo ci ho pensato e ho detto... Cioè, ero arrabbiatissimo e ho inviato ovunque, sia al fratello di Noman l’ho inviato e sia anche a un mio zio di Spagna l’ho inviato, però dopo quello l’ho cancellato poi subito il messaggio”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Cioè, quindi hai tenuto solamente quello inviato a Maria e hai cancellato quelli inviati a tutti gli altri?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Haider, scusami, ti faccio una domanda, l’altra volta te l’aveva fatta il Procuratore, quando ti ha chiesto se sul tuo telefono erano conservati questi messaggi. Ti dico subito che questo messaggio lo abbiamo trovato su Instagram, non sul tuo telefonino”.*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, sì, su Instagram”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Ma, io ti chiedo, perché quando sono venuti i Carabinieri tu hai dato solo quelle due chat Instagram, quella con Maria e quella con Zaira, e non hai dato la password di tutto il tuo profilo Instagram? Cioè, perché solo quelle due?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Io l’ho dato tutto il mio Instagram password, sia quello mio personale e sia quello tipo dove sentivo ai parenti, era tutto sbloccato, può chiedere anche...”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Haider, scusami. I Carabinieri non dicono bugie, Haider. Nel senso, qui c’è scritto che tu non hai fornito la password e quindi poi ne avete convenuto, ma lì la decisione era tua, mica decidono i Carabinieri, che quelle erano, c’è scritto, le due di interesse, cioè tra virgolette quelle importanti. E non dicono una bugia sul punto i Carabinieri, quindi sei sicuro che tu hai dato la password di tutto il tuo profilo Instagram?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, io sono sicuro al cento per cento”⁴¹².*

Si tratta di una circostanza, quest’ultima, cui si è già fatto cenno laddove è stato rilevato che il Consulente tecnico-informatico, dott. Andrea Carretti, nominato dalla Procura nell’ambito del procedimento penale 3678/2023, dà atto espressamente, nella sua relazione tecnica che non è stato possibile esportare il contenuto dal profilo Instagram in quanto protetto da password non fornita dall’utilizzatore: la relazione prosegue precisando che, dopo aver appurato con la stessa parte offesa che risultano

⁴¹² Cfr. pag. 18 e ss. verbale stenotipico ud. 10 novembre 2023.

due chat di interesse, si è provveduto ad esportarle utilizzando l'estensione per Microsoft denominata DM Saver for Instagram.

Nel prosieguo del riesame le domande si sono focalizzate sui ripetuti contatti che Haider ha sostenuto di aver avuto con diverse parenti di Noman Ul Haq, ossia la moglie, la sorella e la cognata, alle quali nel corso delle dichiarazioni rese al Procuratore ha fatto reiteratamente riferimento. Ebbene, rispetto alle stesse, la difesa Noman Ul Haq ha fatto presente alla parte civile che, dall'analisi degli atti depositati nel fascicolo n. 3678/2023, non è emerso neanche un messaggio tra Haider e la moglie di Noman, Serish, né v'è traccia del profilo Instagram di quest'ultima o di messaggi in cui si faccia riferimento a lei; ugualmente, non è stato rinvenuto alcun contatto con la sorella di Noman Ul Haq.

Alla luce di tali rilievi, quindi, Haider ha sostenuto di aver sentito Serish a voce e mai per iscritto, tramite il profilo della cugina Maria, mentre con la sorella di Noman ha ribadito che si sarebbero scritti su Instagram e su snapchat⁴¹³.

Quanto all'occasione in cui quest'ultima gli avrebbe detto che il papà di Noman, già malato, sarebbe morto se lui avesse detto cose false, è stato evidenziato che nella chat Instagram con Zaira, ossia la figlia della zia materna, vi è un solo messaggio dove Haider viene informato del fatto che lo zio, Manu Zafer, padre di Noman, sta male, il quale però risale al 3 marzo 2023, mentre nella chat con l'altra cugina, Maria, l'unico messaggio dove viene nominato il papà di Noman è quello inviatogli dalla madre Nazia – che si rammenta essere la sorella del padre di Noman Ul Haq – il 4 di agosto 2023, in cui la stessa gli dice di farsi sentire con lo zio.

⁴¹³ Difesa, Avv. Scarcella: *“Come mai nel tuo telefono non abbiamo trovato nessuna chiamata o nessun messaggio dove tu parli con Serish, la moglie di Noman?”* Dichiarante Ali Haider: *“Io ho parlato su Instagram, di questo sono sicuro al cento per cento”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Sì, sì, anche su Instagram intendo. Cioè, nel senso, non c'è neanche registrato il numero di telefono di Noman o il profilo Instagram di Serish”*. Dichiarante Ali Haider: *“No, io ho detto che ho parlato a profilo di Maria. Cioè, su quel profilo l'ho parlato. L'ho fatto la chiamata, okay? E mi hanno fatto la chiamata e ho parlato con Serish in quel momento lì”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Quindi con Serish solo per telefono, mai scritto per messaggio?”* Dichiarante Ali Haider: *“No. Cioè, mi ha detto anche lei, se non mi ricordo male, che: ‘Mia sorella vuole parlare con te’”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Cioè, Maria ha detto: ‘Mia sorella vuole parlare con te?’”*. Dichiarante Ali Haider: *“Sì, se non mi ricordo male mi aveva scritto”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Quindi, scusami, di scritto su questo non c'abbiamo nulla, sono solamente telefonate?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sì, mi ha scritto secondo me lei, capito? Però maggior parte di volte io tipo come loro, okay, io l'ho detto tante volte, ma non su queste robe qua, anche prima quando sentivo i parenti tutti, cioè, lo dicevo di cancellare messaggi e cancellavo anche io, perché...”* Difesa, Avv. Scarcella: *“La stessa cosa, Haider, con la sorella di Noman, quella che è in Inghilterra?”* Dichiarante Ali Haider: *“Sorella di Noman l'ho sentita sia su Instagram e sia su Snapchat una volta”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Non le abbiamo trovate queste telefonate, Haider, così come neanche il profilo Instagram della sorella di Noman, né messaggi scritti alla sorella di Noman”* Dichiarante Ali Haider: *“Io l'ho scritto, sono sicuro al cento per cento, l'ho chiamato anche”*.

Rispetto al fatto che, oltre questi due risalenti messaggi, non è stato trovato, neppure dalla P.G., nient'altro che riguardi le condizioni di salute del papà di Noman, Ali Haider ha anche qui sostenuto che queste cose non le scrivevano ma le dicevano a voce⁴¹⁴. La domanda gli è stata riformulata nuovamente con riguardo all'altra chat a disposizione, quella con Zaira:

Difesa, Avv. Scarcella: *“Ti chiedo questo, Haider, puoi spiegare ai Giudici, se c'è una spiegazione, come mai, oltre alla chat con Maria che ti ho già detto prima, anche in quella con Zaira, che cominciano poi a gennaio le chat che abbiamo fino a settembre, come mai anche con Zaira non c'è mai un messaggio, non c'è mai un riferimento ai familiari di Noman, al papà, alla moglie, alla sorella? Riesci a spiegarla questa cosa?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, ma perché mi chiamavano. Cioè, mi chiamavano, mi chiamavano su Instagram, quindi...”*

Presidente: *“I familiari di Noman? Non ho capito, chi è che ti chiamava?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Cioè, tipo Zaira o Maria, mi chiamavano e dicevano queste robe qua, nel senso, che sta male quello, sta male quello, tutte ste robe qua”.*

Venendo poi al contenuto della chat con Zaira, figlia della zia materna, sono stati esposti ad Haider una lunga serie di contatti avvenuti il 30 ed il 31 agosto 2023 ed il 1° settembre 2023, prima dell'invio del famoso messaggio sullo scegliere tra morire prima dell'8 o carcere a vita, in relazione ai quali il ragazzo ha affermato che erano tutti finalizzati a mettersi in contatto con la madre.

Quanto invece ai mesi precedenti rispetto all'udienza del 21 luglio 2023, in cui era inizialmente prevista la sua audizione, è emerso che i contatti sono stati pochi e che hanno avuto altri contenuti, tant'è che lo stesso Haider ha affermato che per l'udienza del 21 luglio i familiari non l'avevano stressato particolarmente.

⁴¹⁴ Difesa, Avv. Scarcella: *“Ora io provo a rifarti la domanda, cioè, la sintesi delle domande che ti ho fatto ora. Ora, visto che noi abbiamo controllato il telefono e abbiamo visto i messaggi, abbiamo visto le chat Instagram, vuoi spiegare ai Giudici che cosa... cioè, visto che come ti ho detto non abbiamo trovato nulla riguardante i familiari di Noman, ma non lo dico solamente io, neanche i Carabinieri lo hanno scritto, mi spieghi, spieghi ai Giudici cosa c'entrano i familiari di Noman con la prima settimana di settembre, quando ci sarebbero stati questi scambi di messaggi? Cioè, ce lo vuoi dire, riesci a darci una spiegazione, come è possibile?”* Dichiarante Ali Haider: *“Mi può ripetere per favore?”* Difesa, Avv. Scarcella: *“...riesci a spiegare ai Giudici, come mai, soprattutto, come ti ha chiesto il Procuratore, nell'ultimo periodo, prima dell'udienza dell'8 di settembre, come mai c'è questo messaggi a Maria dove parli con la mamma, perché chiedi se lei era lì vicino e che le devi una cosa di importante, ma non c'è nulla di nulla sui familiari di Noman, quelli che tu hai nominato, né Serish e né la sorella di Noman?”* Dichiarante Ali Haider: *“Mi hanno chiamato su Instagram tante volte, anche sorella di Noman mi ha chiamato e ha detto che: ‘Mio papà sta male’, e anche suo fratello, okay? Se vuole io lo chiamo anche adesso e li faccio sapere, ma questo sono sicuro al cento per cento, che loro mi hanno detto questa roba qua...”*

Quindi, considerato tale ultimo dato e quello precedente relativo ai ripetuti e frequenti tentativi di mettersi in contatto con la madre tra il 30 agosto ed il 1° settembre 2023, si riportano gli ulteriori chiarimenti richiesti ad Haider:

Difesa, Avv. Scarcella: *“...tu hai detto che questo messaggio delle due opzioni che ti ha letto il Procuratore era diretto a tutti e noi lo abbiamo trovato inviato a Maria, ma sai perché ti faccio questa domanda, Haider? Ti ho detto: “Ma sei sicuro che non era diretto solo ed esclusivamente alla mamma?”, tu dici: “No, a tutti, perché mi stressavano”. Ti faccio questa domanda, perché te l’ho fatta? Perché tu mandi questo messaggio il primo di settembre e poco prima sia con Maria che con Zaira ti ho letto i messaggi e le telefonate che c’erano, perché, guarda caso, dico io, e spiega tu ai Giudici, questo messaggio lo invii proprio quando è uscita la notizia, il 30 agosto 2023, che avevano estradato tuo papà, che poi è arrivato in Italia il 31. Quindi, la mia domanda è quella, visto che tu questo messaggio e questi contatti ci sono il primo di settembre, il 30 di agosto e il 31 ci sono telefonate e messaggi, ti chiedo, questo messaggio delle due opzioni era esclusivamente diretto alla mamma, visto che è stato inviato proprio il giorno dopo che tuo papà è arrivato in Italia?”*

Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: *“Su questo ha già risposto comunque ampiamente”.*

Presidente: *“Ha aggiunto un particolare su questa domanda. La domanda è questa, quel messaggio delle opzioni, no? ...Quello: “O mi ammazzo, o carcere a vita”, che è indirizzato soltanto a Maria, era indirizzato solo a Maria? Ed è del giorno dopo che tuo papà è stato estradato, giusto?”*

Dichiarante Ali Haider: *“S?”.*

Presidente: *“Ecco, la domanda è questa, ti ha aggiunto il particolare che tuo padre era stato estradato, lo confermi che lo hai inviato solo a Maria, che era diretto solo a Maria, o che era diretto anche ad altri?”*

Dichiarante Ali Haider: *“A tutti”*

Presidente: *“Riconferma quello che ha detto prima”.*

Quanto invece al messaggio vocale inviatogli dalla zia materna il 3 settembre 2023, gli è stato rappresentato che in seguito, dopo una serie di chiamate con Zaira, lui invia un messaggio in cui dice che in questi giorni riceveranno la notizia della sua morte, al quale Zaira risponde scrivendo *“Oh, ma perché? Sei diventato pazzo?”*: dunque, considerato che nelle risposte fornite al Procuratore, aveva attribuito quest’espressione alla moglie di Noman, allorché lo avrebbe chiamato in seguito al messaggio del 1° settembre sulle due scelte, gli è stato domandato se fosse sicuro di quanto dichiarato o se invece non stesse facendo riferimento, o confusione, con questo messaggio di Zaira, ma Haider si è detto sicuro al cento per cento che glielo avrebbero detto entrambe.

Venendo a quanto riferito al Procuratore in relazione alle giornate immediatamente precedenti all’8 settembre ed alle telefonate ricevute il 6, è stato fatto presente alla parte

civile che non sono state ritrovate, neppure dalla P.G., né chiamate né messaggi, né nei confronti dei familiari di Noman né nei confronti di altri, ma Haider ha continuato comunque a dirsi sicurissimo di aver parlato con i familiari.

Domandatogli quindi come mai non avesse registrato chat e messaggi, come bene aveva dimostrato di saper fare in passato, il ragazzo ha risposto affermando che non voleva che questa cosa uscisse, quanto meno all'inizio, visto che poi ha proseguito dicendo che, però, quando l'hanno stressato tanto lo ha detto ai Carabinieri e all'avvocato.

Ancora, gli sono stati domandati alcuni chiarimenti sui contatti successivi al 1° settembre 2023, perché dopo l'invio del messaggio del 1°, la cugina Maria prova a chiamarlo su Instagram il 2 ed il 3 settembre, ma senza ottenere risposta, e gli scrive poi su WhatsApp il 7 settembre, il giorno prima di quello in cui era prevista la sua testimonianza, dicendogli che la madre doveva parlargli: a questo messaggio Haider risponde *“non posso”* ed a quello successivo in cui gli viene chiesto perché non può, fanno seguito quattro suoi messaggi di risposta, che però lo stesso cancella, con la cugina che risponde, a questi messaggi cancellati, con un *“Okay”*.

Domandatogli dunque cosa ci fosse scritto e perché li avesse cancellati, il ragazzo ha risposto di non ricordare cosa aveva scritto, aggiungendo *“...perché io tante volte l'ho fatto, sia su Instagram e sia su WhatsApp lo facevo, cioè cancellavo i messaggi per fare vedere a loro che il mio telefono era sotto controllo, per questa roba qua”*.

Sono stati poi domandati alcuni chiarimenti circa la richiesta di invio di denaro rivolta ad Haider dalla madre il 4 agosto 2023:

Difesa, Avv. Scarcella: *“...tua mamma ti ha mai chiesto di inviarle dei soldi in Pakistan?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Ti ricordi più o meno quando è stato?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Prima dell'udienza... Prima del processo”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Provo ad aiutarti io, comunque è... c'è un audio del 4 di agosto dove tua mamma ti dice, ti consiglia di spedire i soldi, perché per il momento li anticipa tale Shamrez...”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“...Tu questi soldi, Haider, a fronte di questa richiesta, visto che te li ha chiesti, che hai fatto, li hai mandati, non li hai mandati, ti sei informato?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Non li ho mandati”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Perché non li hai mandati, Haider?”*

(...) Dichiarante Ali Haider: *“Aspettavo il processo”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Okay. Io ti dico che, sempre il 4 di agosto, la mamma ti scrive questa cosa alle 12:28, tu rispondi alla sera, sempre il 4 agosto, tu dici alla mamma di arrangiarsi con Shamrez per i soldi, che li trasferirai più avanti, per evitare che la mamma potesse essere rintracciata alla ricezione dei soldi. Dopo tu le dici, tu dici a mamma, che a settembre c'è l'udienza e che non volevi che gli Avvocati creassero casino e facessero rintracciare tua mamma a causa di questo invio dei soldi. Te lo ricordi questo messaggio, Haider?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Giusto, sì”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Haider, ti faccio una domanda, ma tu lo sai o non lo sai che non sono gli avvocati che possono arrestare tua mamma? Visto che qui dici: “Sennò gli avvocati creano casino e rintracciano...”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì, ma l'ho detto perché tipo avvocati possono anche... Cioè, tipo, una persona anche può pensare che una persona è scappata in Pakistan e manda soldi suo figlio, per questo motivo qua non ho mandati”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Okay. Ti chiedo questo, Haider, tu lo sai che in questo processo sei costituito come Parte Civile, vero? Sai che cos'è una Parte Civile? Cioè, nel senso, che qui nel processo tu sei presente anche contro la mamma, per chiedere un risarcimento contro la mamma? Cioè, lo sai che cosa significa, che cosa non significa, oppure no?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Non so cosa significa”.*

In conclusione, e sempre in relazione al suo ruolo nell'ambito del processo, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti, alcuni dei quali sollecitati direttamente dalla Corte:

Difesa, Avv. Scarcella: *“Haider, allora ti faccio queste domande qui, tu lo sai o non lo sai che il tuo Avvocato non ha mai detto, non ha mai scritto ai Carabinieri, al Pubblico Ministero, ma soprattutto ai Giudici grandi, quelli che tu vedi ora, che avevi una verità da dire, che delle cose ti erano venute in mente dopo?”*

Pubblico Ministero, Dott. Paci: *“C'è opposizione a questa domanda però, perché si mette in discussione il ruolo dell'Avvocato. Cioè, voglio dire, una cosa è il fatto storico delle conoscenze che possono sopravvenire, eccetera ... e l'altro è cosa ha fatto o non ha fatto l'Avvocato. Mi sembra ovvio che non si possa fare una domanda sul contegno professionale dell'Avvocato di fiducia...”*

Presidente: *“Non è una domanda sul contegno... È peraltro una delle domande che la Corte si era segnata di fare, quindi la dobbiamo pure depennare, perché ha una domanda che ha una sua rilevanza comunque. La domanda è, molto banalmente... Allora, tu qui sei arrivato e ci hai detto: “Voglio dire la verità, volevo parlare solo al Giudice grande”. La domanda è: tu lo sai che noi ti volevamo sentire sin da subito, i Difensori pure e che il tuo Avvocato e anche il Pubblico Ministero si sono opposti a che tu venissi sentito? ... la domanda è: tu la sai questa circostanza, ne sei a conoscenza, del fatto che non volevano che tu venissi sentito?”*

Dichiarante Ali Haider: (N.d.T. Scuote la testa).

Presidente: *“Non ne eri a conoscenza”*.

Pubblico Ministero, Dott. Paci: *“Presidente, forse è il caso di spiegargli anche che c'era un incidente probatorio, quindi è il caso di spiegargli anche che c'era già...”*

Presidente: *“No, no, la domanda è la nostra, scusi, Pubblico Ministero... Tu lo sai che sei stato... Eri stato sentito dal Giudice, che ti aveva detto: “Non sarai più sentito”, e te lo ricordi. Poi tu però qui da noi ci hai detto: “Io volevo comunque parlare anche dopo, volevo dire, ma lo volevo dire davanti al Giudice grande, a quello che giudica”, immagino noi, giusto?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Sì”*.

Presidente: *“Bene, la domanda mia è: tu sapevi che sia il Pubblico Ministero che il tuo Difensore si sono opposti a che tu venissi sentito? Noi ti volevamo sentire in luglio addirittura?”*

Dichiarante Ali Haider: (N.d.T. Scuote la testa).

Presidente: *“Non lo sapevi. Andiamo avanti”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“E lo sapevi che la richiesta di sentirti qui davanti ai Giudici l'avevo fatto io, che sono l'Avvocato di Noman, l'Avvocato dello zio Danish e l'Avvocato di Ikram?”*

Dichiarante Ali Haider: *“No”*.

(...) Difesa, Avv. Scarcella: *“... ora ti chiedo, Haider, se prima di venire a parlare a questi Giudici, a questo Tribunale, se hai parlato, prima di venire a fare la tua testimonianza, se hai parlato con qualcuno”*.

Presidente: *“Prima del 31 ottobre, no? Tu sei venuto qui il 31 ottobre, poi la settimana dopo e poi oggi. La domanda dell'Avvocato è: prima del 31 ottobre hai parlato con qualcuno, relativamente ovviamente alla tua testimonianza?”*

(...) Dichiarante Ali Haider: *“Solo con Avvocato”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Hai visto degli atti tu di questo processo, delle carte di questo processo? Per esempio, sai che cosa ha dichiarato lo zio Danish, sai che cosa ha dichiarato Noman, sai cosa ha dichiarato Ikram, sai cosa hanno dichiarato i Carabinieri, piuttosto che le assistenti sociali? Cioè, nel senso, hai visto qualcosa di questi atti oppure no?”*

Dichiarante Ali Haider: *“No”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Questa cosa è successa prima del 31 di ottobre o anche prima dell'udienza del 21 di luglio?”*

Dichiarante Ali Haider: *“Cioè, anche prima”*.

Difesa, Avv. Scarcella: *“Ma sapevi che domande ti sarebbero state fatte e quali domande no, piuttosto che (...) Hai fatto qualche prova di questa testimonianza, oppure no?”*

Parte Civile, Avv. Furnò: *“Giudice, è suggestiva la domanda secondo la Difesa”*.

Presidente: *“Non è una domanda suggestiva, è una domanda diretta proprio, quindi... La domanda è: hai fatto delle prove prima di venire qui a testimoniare? Sì, no o non mi ricordo”*.

(...) Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “Cosa vuol dire fare delle prove?”

Presidente: “La prova è se con qualcuno hai fatto una simulazione, una... come dire? Una prova, una esercitazione per capire che cosa sarebbe potuto succedere e che domande ti sarebbero state...”

Dichiarante Ali Haider: “Sì”.

Presidente: “L’hai fatta o non l’hai fatta?”

Dichiarante Ali Haider: “Sì”.

Presidente: “Con l’Avvocato?”

Dichiarante Ali Haider: “Sì”.

Tale ultima circostanza, ammessa espressamente da Ali Haider in aula, trova riscontro anche sul piano documentale: il riferimento è al messaggio estrapolato dalla copia forense del Apple I-phone 8, a lui in uso sino a settembre del 2023, ed inviato dall’utenza di Haider (720) a quella di un’amica il 20 luglio 2023 – ossia il giorno prima dell’udienza in cui era originariamente prevista la sua audizione, poi slittata a causa di problemi nel video-collegamento con l’istituto penitenziario pakistano – in cui il ragazzo, nel corso della conversazione, scrive “*mo sto andando a fare la prova del avvocato per domanda*”⁴¹⁵.

⁴¹⁵ Cfr. copia forense Apple I-phone 8 di cui al fascicolo n. 3678/2023, mod. 44 e produzione documentale difesa Noman Ul Haq ud. 10 novembre 2023.

PARTE TERZA

LA RICOSTRUZIONE DELLA CORTE D'ASSISE.

I MOTIVI DELLA DECISIONE.

PREMESSA GENERALE.

Ragioni d'ordine logico-espositivo impongono di chiarire, in via preliminare, i criteri ai quali la Corte ha ritenuto doveroso attenersi nella valutazione del materiale probatorio raccolto e che si è sin qui illustrato: si tratta di questioni di metodo, di certo problematiche, ma aventi rilievo essenziale, siccome potenzialmente capaci di condizionare i successivi sviluppi decisorii e sulle quali è quindi necessario svolgere alcune considerazioni di massima, che verranno poi riprese ed approfondite nel prosieguo.

Anzitutto, occorre intendersi circa l'esatta portata del principio invocato sia dal P.M. che da alcune delle parti civili, laddove hanno ritenuto necessario "mettere in guardia" la Corte dai prevedibili tentativi difensivi di proporre una valutazione atomistica e non globale del compendio probatorio, in modo da privare di significato i singoli elementi indiziari che lo compongono. È stata quindi richiamata la ben nota giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica⁴¹⁶.

Sul punto, la Corte ritiene opportuno sin d'ora rilevare che detto principio – conosciuto e condiviso – rappresenta, in realtà, una sintesi di massima degli approdi raggiunti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la quale giunge sì a riconoscere pari dignità e valenza alla prova indiziaria, in confronto a quella diretta, ma solo a determinate condizioni, che non possono in alcun modo essere pretermesse, come pure si è tentato di fare, in questo come in qualsiasi altro processo avente natura prettamente indiziaria.

Ed invero, secondo l'orientamento ermeneutico consolidatosi in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una

⁴¹⁶ Cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 46566 del 2017 - Rv. 271228 - 01, richiamata dalla difesa di parte civile, Avv. Termanini, in sede di discussione finale e nella memoria difensiva depositata nell'occasione.

valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, così come non può procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana⁴¹⁷.

Se ne fa discendere – per quanto qui più interessa – il principio secondo cui, nei processi penali incentrati sulla valutazione di prove di natura indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio non si può esaurire, in modo riduttivo, in una sommatoria degli indizi, che, in quanto tali, non possono assumere rilievo processuale né in senso favorevole né in senso sfavorevole all'imputato.

È una premessa indispensabile che il compimento di un'operazione ermeneutica preliminare – quale quella che impegnerà nel prosieguo – consistente nel valutare ogni elemento singolarmente, nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità suo proprio.

Solo all'esito di tale vaglio, ogni singolo indizio potrà successivamente essere valorizzato, laddove possibile, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a evidenziarne le correlazioni e la confluenza in un contesto probatorio necessariamente omogeneo.

Ciò in quanto, come bene è stato sottolineato da autorevole dottrina e dalla più attenta giurisprudenza di legittimità "*...esiste uno stretto legame tra le caratteristiche della motivazione e il tipo di processo adottato: mentre il rito inquisitorio è caratterizzato da una motivazione redatta con formule stereotipe di stile curialesco, nel processo accusatorio la motivazione della sentenza è congegnata in chiave eminentemente garantista, confrontando le proposizioni probatorie con quelle di accertamento, quasi come un effetto correlato al modello dialettico che alimenta il giusto processo secondo le coordinate costituzionali*"⁴¹⁸.

⁴¹⁷ cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 20461 del 2016; Cass. Sez. I, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321; ancora, Cass. Sez. II, Sentenza n. 42482 del 2013 Rv. 256967 – 01.

⁴¹⁸ Cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. n.2743 del 6 dicembre 2001, depositata il 24 gennaio 2002.

Chiarito, dunque, che il metodo di lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma presuppone la propedeutica disamina della valenza qualitativa di ogni singola prova indiziaria, deve altresì evidenziarsi che l'impegno motivazionale e valutativo richiesto alla Corte non ha risentito soltanto della natura appunto indiziaria del processo ma anche del peculiare clamore mediatico ingenerato dalla vicenda, alla cui esasperazione hanno fattivamente contribuito alcuni dei suoi attori.

Si pensi a ciò che è accaduto in relazione al video di cui al dvd che si è tentato di produrre in giudizio all'udienza del 30 maggio 2023, ed a cui già si è fatto cenno, nel quale si osserva l'imputato Hasnain Danish che, dopo aver indicato il punto di sepoltura della nipote – e sempre in assenza del difensore – viene poi condotto dalla P.G. e da uomini della Penitenziaria nei dintorni del casolare a rilasciare dichiarazioni relative proprio ai fatti per cui è a processo: video che è pervenuto nella disponibilità dei media e che dagli stessi è stato immediatamente diffuso su numerosissimi canali, ove è tuttora rinvenibile.

Risultano intuibili le ripercussioni insite nella creazione e nella successiva diffusione di un materiale di tal fatta, in relazione al quale - si badi - la Corte d'Assise ha solo preso e dato atto della sua inutilizzabilità, non dipendente certo da valutazioni discrezionali ma implicita nelle modalità, del tutto irrituali, con le quali detto materiale è stato formato e che lo rendono ontologicamente inutilizzabile in giudizio, ossia nell'unica sede istituzionalmente deputata all'accertamento delle responsabilità penali.

Ancora, si evidenzia che il clamore mediatico ingeneratosi non è risultato connesso solo alla atroce gravità del fatto – indiscussa, trattandosi dell'uccisione di una diciottenne ad opera dei suoi stessi familiari – essendo evidente che la vicenda della giovane Saman Abbas ha, sin da subito, attirato attorno a sé dibattiti ulteriori, se non vere e proprie strumentalizzazioni, di stampo più prettamente culturale, politico e religioso, che hanno finito per offuscare, ponendoli in secondo piano, i profili di responsabilità propri di ciascuno dei protagonisti, parificati tra loro pedissequamente, creando inoltre una indebita confusione circa i reali contorni dell'accaduto.

E così, come verificatosi anche in altri casi giudiziari segnati dallo stesso clamore, è accaduto che i riflessi mediatici della vicenda abbiano finito per imprimere alle indagini una particolare accelerazione, che, nella ostinata ricerca di uno o (necessariamente) più colpevoli, non ha giovato alla ricerca della verità sostanziale, che, in fattispecie

delicatissime quale quella in esame, presupporrebbe invece una completezza e correttezza massima dell'attività investigativa.

Non solo. Quella stessa attenzione mediatica ha prodotto ulteriori riflessi negativi, dei quali l'anomalo sviluppo dibattimentale dà ben conto: difatti, da un lato, si è assistito, ad istruttoria pressoché ultimata, all'irruzione nel processo di estemporanee propalazioni di soggetti detenuti, portatori di opinabili confidenze raccolte in ambito carcerario, sulla cui valenza e serietà sarà doveroso soffermarsi; dall'altro, a fronte della ferma opposizione manifestata, sin dal principio e nel prosieguo, da parte della pubblica accusa, del suo difensore e di tutte le altre parti civili alla audizione in aula di Ali Haider, si è poi assistito, al termine del processo, ad una sorprendente serie di sue dichiarazioni – del tutto inedite ma, si ritiene, non casuali – delle quali il ragazzo si è proclamato portatore solo due anni e mezzo dopo l'uccisione della sorella.

Queste prime, ed approssimative, considerazioni preliminari hanno il solo scopo di rendere sin d'ora l'idea dello sviluppo quantomeno travagliato e ondivago avuto dal processo, il quale, purtroppo, non ha risentito solo delle limitazioni intrinsecamente connesse alla sua natura indiziaria.

Peraltro, sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che – diversamente da quanto sostenuto da alcune delle parti processuali⁴¹⁹ – è la Suprema Corte ad insegnare che è proprio in fattispecie indiziarie siffatte, in cui il percorso ricostruttivo e rielaborativo può svolgersi solo *a posteriori*, che il rispetto delle forme è quanto più necessario *“rappresentando indefettibile parametro - obiettivo e privilegiato - del collaudo di correttezza e congruità del percorso cognitivo del giudice nel problematico approccio alla verità materiale”*⁴²⁰.

In quest'ottica, dunque, si comprende e giustifica l'attenzione serbata da questa Corte all'osservanza delle forme di rito e delle regole procedurali, di cui si è troppo spesso pretermesso il rispetto.

Tuttavia, si vedrà nel prosieguo come le determinazioni assunte a riguardo – specie quelle in tema di inutilizzabilità di parte del materiale probatorio, sulle quali si è molto,

⁴¹⁹ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, requisitoria dott. Paci: *“...E ci rendiamo conto, ben conto, che la Corte ha un compito molto gravoso in questo processo, come in tutti i processi d'altra parte in cui occorre trovare un punto di equilibrio tra le questioni tecnico-procedurali e le esigenze di giustizia che il caso concreto impone di realizzare, ovviamente tenendo conto del dettato normativo e delle sue declinazioni giurisprudenziali, ma senza mai venire meno all'esigenza di pervenire ad un approfondimento che sia un approfondimento di giustizia, laddove la parola giustizia è una parola che va anche al di là del semplice dettato normativo e delle mere questioni di carattere procedurale”*.

⁴²⁰ Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 36080 del 2015, già cit.

da più parti, indugiato – hanno in realtà avuto una limitatissima incidenza sugli sviluppi decisori, perché in parte già segnati da un quadro probatorio equivoco ed insufficiente.

Le valutazioni che, invece, hanno condotto la Corte ad affermare la penale responsabilità di tre dei cinque imputati – vertendosi nell'ambito di un processo indiziario in cui, per definizione, manca una prova diretta dei fatti – verranno fondate, come si avrà modo di spiegare, solo su dati oggettivi inequivoci, su affidabili apporti tecnico-scientifici e su quei contributi dichiarativi reputati, all'esito di un loro attento vaglio, pertinenti ed attendibili, in base a parametri valutativi che saranno ampiamente esposti.



CAPITOLO I

L'AGGRAVANTE DELLA PREMEDITAZIONE: FONDAMENTO E RAGIONI DELLA SUA ESCLUSIONE.

PREMESSA – Nel chiarire le ragioni su cui si fonda la decisione, si ritiene di dover principiare, necessariamente, da quelle che hanno condotto ad escludere la natura premeditata dell'omicidio, trattandosi della circostanza che più ha inciso sui pronunciamenti assolutori e, poi, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio relativo alla posizione dell'imputato Hasnain Danish.

Ebbene, detta esclusione ha evidentemente risentito dei modi e dei termini con cui è stata sostenuta in giudizio la sussistenza dell'aggravante, che ha disvelato le diverse criticità sottese alla sua contestazione.

Anzitutto, non può non evidenziarsi l'andamento ondivago assunto da tale contestazione: come già anticipato, l'ipotesi investigativa, prima, ed accusatoria, poi, era tutta sostanzialmente fondata sul video relativo al tardo pomeriggio del 29 aprile 2021, in cui si osservano gli imputati Hasnain Danish, Ijaz Ikram e Noman Ul Haq avviarsi con degli attrezzi da lavoro all'interno delle serre dell'azienda agricola "Le Valli", di cui erano tutti e tre dipendenti, per poi ricomparire dopo poco più di due ore.

Tuttavia, a detta ipotesi iniziale, ne sono state via via affiancate delle altre, emerse nel corso della parte finale dell'istruttoria e veicolate in giudizio tramite contributi dichiarativi di dubbia affidabilità.

Dunque, nel confrontarsi con il tema relativo alla ritenuta natura premeditata dell'omicidio della giovane Saman Abbas, la Corte dovrà necessariamente, e gradualmente, prendere posizione su ciascuna delle ricostruzioni prospettate, la cui varietà e mutevolezza, invero, è già di per sé sola sufficiente a svelare l'intrinseca contraddittorietà e fragilità dell'impostazione accusatoria.

La possibilità di mutare in corso d'istruttoria i termini della contestazione si riconnette, poi, ad un secondo, eloquente, elemento di debolezza che riguarda l'individuazione del momento in cui sarebbe insorto negli imputati - tutti, indistintamente - il proposito criminoso, variamente collocato nel giugno 2020, dopo la prima fuga di Saman Abbas in Belgio, a novembre-dicembre 2020, momento del suo collocamento in comunità, a gennaio 2021, quando vengono pubblicate le foto della ragazza con Saqib, oppure, infine, in una non meglio individuata giornata di aprile 2021, dopo il rientro a Novellara della giovane ragazza.

Da ultimo, la sussistenza dell'aggravante verrà vagliata anche alla luce degli altri elementi addotti a sostegno, tra i quali, principalmente, quello fondato sulla immediata partenza degli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia per il Pakistan.

1. L'ipotesi fondata sul video del 29 aprile 2021.

Venendo dunque alle criticità riscontrate in relazione al modo in cui è stata concepita e configurata in ipotesi di accusa detta aggravante, si è detto che la mancata individuazione, neppure approssimativa, del momento di sua insorgenza, ha consentito di modificarne i termini ed i contorni in corso d'istruttoria, così da adattarla a quelle che erano le acquisizioni nel frattempo intervenute.

Basti considerare, difatti, che il principale elemento indiziario a supporto – ossia quello fondato sul video del pomeriggio/sera del 29 aprile, al quale, non a caso, hanno fatto ripetutamente riferimento i testi di P.G. escussi e che hanno svolto le indagini⁴²¹ – quasi scompare dalle argomentazioni spese proprio dal Pubblico Ministero che quelle indagini ha sin dal principio condotto, la quale, nella sua requisitoria, ha fatto variamente riferimento ad elementi ulteriori, alcuni inediti, dei quali la Corte stenta ad intravedere la logica⁴²².

⁴²¹ Si vedano le già riportate testimonianze del Luogotenente Matassa (ud. 14 aprile 2023), del Maggiore Pallante (ud. 21 aprile 2023) e del Luogotenente Giovino (ud. 12 maggio 2023).

⁴²² Tra questi, sui quali si tornerà, la partenza per il Pakistan del 1° maggio ed il video della sera del 30 aprile: P.M. dott.ssa Galli: "...E poi questo video, questo video è la prova della premeditazione. Cioè, se voi pensate al fatto che cosa dicono nella intercettazioni continuamente i familiari? "Non c'è niente di questo tipo, la sento tutti i giorni, Saman è andata in Pakistan", okay? Il piano era questo, cioè fare vedere che lei era andata via, va bene? Cioè, il cadavere non si doveva più trovare e quindi lei era andata via come era andata via le altre volte, quindi è chiaro che questo video qua è una messa in scena, perché non ha una ragione... (...) Cioè, tua figlia va via, è quella che è tornata finalmente dopo tutto questo periodo e tu cosa fai, la segui 15 secondi e poi torni indietro senza provare a fermarla, senza almeno seguirla e vedere dove va, se va a Novellara, se...? Cioè, non è che Saman è salita su una macchina in corsa e tu non sei riuscita a prenderlo, Saman sta camminando di notte e tu, semplicemente, Shabbar, che l'hai rivolta a casa con tutto te stesso, la segui 15 secondi e torni indietro con passo sereno, uguale tua moglie? In più, questo non si capisce, se fosse così, tutta questa serenità di Saman che va via per la sua strada, perché chiami lo zio? Cioè, quelle telefonate sono del padre che chiama lo zio, ma perché lo chiami? Cioè, se sei sereno, Saman ti sta dicendo: "Ciao, vado via, esco", non c'è litigio: "Esco, vado a vedere Saqib", perché chiami Danish, perché la saluti a mezzanotte? Cioè, quella chiamata può essere semplicemente una chiamata di rinforzo, a quel punto diciamo si apre l'altra ipotesi, cioè l'omicidio come un evento non voluto, accidentale, che capita... Cioè, nel giro di un minuto, una cosa sconvolgente come quella, cioè, che arriva Danish, non lo vediamo, va bene, è un caso, non lo vediamo, succede quel che succede lì di fronte e loro sempre in un minuto tornano indietro. Cioè, Danish, che non era previsto, la uccide, la uccide non volendolo, decide sempre lì che avrebbe seppellito il cadavere in una buca proprio lì vicino e però dove sono le pale? Cioè, se lui decide in quel momento che avrebbe scavato la buca, si sarebbe dovuto vedere Danish che torna, va a prendere delle pale, non si può pensare che sia stato tutto improvvisato e fatto al di fuori delle telecamere, perché le pale, Bartoli è stato strascinato... tornano nel garage... dovrebbe avere avuto la fortuna Danish in quella notte di trovare una pala nel campo con cui seppellire il cadavere. Quindi, cioè, questo video non può essere spiegato in nessun modo se non con l'idea che avevano loro, cioè con

Diversamente, nella requisitoria condotta dal Procuratore si è mantenuto fermo il riferimento alla valenza probatoria assunta, in ipotesi d'accusa, dalle immagini riprese il 29 aprile 2021, che si è ritenuta non superata né scalfita dagli elementi ulteriori acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Ebbene, avendo a riguardo la Corte maturato un convincimento di segno opposto, si ritiene di dover principiare proprio dall'esposizione delle risultanze istruttorie che hanno condotto a ridimensionare, fino ad escluderla, la valenza indiziaria attribuita a tale video.

Tra queste, anzitutto, va menzionata la testimonianza resa dal titolare dell'azienda agricola, Ivan Bartoli, la quale è già stata riportata in modo pressoché integrale, proprio in considerazione della rilevanza che riveste rispetto alle determinazioni della Corte.

Non potendosi ripercorrere nel dettaglio tutte le dichiarazioni rese, ciò che in questa sede preme rilevare è che, all'esito dei controesami condotti dalle difese, è

l'idea che bisognava dare l'idea che Saman andasse via. E poi l'altra cosa che non ha senso è che Abbas si ferma e guarda, questo non ha senso sinceramente. (...) Ma allora, dici, stai direttamente a casa, Abbas. Cioè, se il problema è che tu non vuoi fare vedere, siccome saresti stato il primo sospettato, giustamente, con tutto quello che sappiamo, stai in casa, fai uscire Saman con una scusa e stai in casa, il punto è anche in questo caso che secondo me loro volevano essere sicuri che lei andasse nella direzione giusta, dove c'era qualcuno che l'aspettava. Il video è veramente la prova che i genitori hanno consegnato la figlia nelle mani del loro assassino ed era stato tutto organizzato, quel video lì non ha nessun altro senso, non si può spiegare in nessun altro modo, questo fa parte di tutto quel "lavoro fatto bene" di cui parlava Danish. E, d'altronde, ma se i biglietti erano già pronti per il primo maggio, ma qual era la serata in cui Saman doveva andare via? Il 30, era il 30 la serata. Io su questo ho perso tanto a pensare, in effetti, a dire: ma come, ma vuoi che sia stata sfortuna che loro, con dei biglietti pronti il primo di maggio, guarda un po', l'incidente capita proprio il 30? No, che il 30, era la sera. Cioè, se tu hai comprato dei biglietti per il Pakistan il primo, ma quand'è che devi ammazzare tua figlia? L'ammazzi il 30, perché sei sicuro che non arriverà mai nessuno in tempo per fermarti il primo. Non può essere un caso, una sfortuna anche questo e, comunque, diciamo, tra tutti gli elementi che ci sono, è comunque un indizio che ci fa pensare che il fatto che le cose siano successe proprio il 30 non è un caso. E poi, se la sera era il 30, come sono riusciti a farla uscire di casa a quell'ora? Cioè, perché non solo era il 30, ma il 30 buio, cioè, era molto buono, no? È un caso anche questo? No, perché è uscita al momento giusto, l'hanno fatta uscire... (...) E poi la buca anche è un elemento comunque a prova della premeditazione, la buca è profonda un metro e mezzo, lo abbiamo detto, il Procuratore ha ampiamente illustrato il fatto quindi che è un modo in questo caso di soppressione, perché sicuramente la profondità ha fatto in modo che trovarla fosse molto difficile, per cui non è logico ritenere che nella notte dell'omicidio un dolo di impeto abbia come modalità di soppressione e occultamento del cadavere quello di una buca così, D'altronde anche il Colonnello Lago del RIS non ne ha mai incontrate, né di buche così profonde e né... Lui stesso lo dice, la modalità di occultamento, quella modalità di occultamento è una modalità che non è così comune, perché richiede in qualche modo una abilità, programmazione. E i nostri Imputati comunque sono persone che sanno scavare, e non tutti sanno scavare, cioè, anche questo, bisogna pensare che, ma questo è oggettivo altrettanto, cioè, non basta essere dotati di una qualche forza fisica per riuscire a fare una buca fatta bene, può darsi che qualunque persona che abbia anche forza nella braccia se si mette a scavare e non lo ha mai fatto non è detto che riesca a scavare in tempi necessari al fatto di avere un cadavere di fianco una buca così profonda, perché è una attività che comunque richiede una certa perizia (...)"

risultato del tutto indebolito ed inficiato il significato che si è inteso attribuire a quel video per il tramite delle domande poste nel corso dell'esame diretto.

Ciò in quanto il P.M., in tale occasione, ha richiesto al testimone se avesse autorizzato, nel tardo pomeriggio del 29 aprile, eventuali lavori che spiegassero o giustificassero la presenza in azienda dei tre imputati con in mano gli attrezzi agricoli più volte citati – ossia, le due pale, il secchio, il cosiddetto piede di porco ed il sacchetto azzurro⁴²³.

Tuttavia, nell'affrontare il tema, in dibattito così come purtroppo accaduto in fase d'indagine, non è stato offerto al testimone un quadro conoscitivo completo delle circostanze che hanno connotato la giornata del 29 aprile, ma limitato, strumentalmente, allo scopo di ottenere conferma di quanto già dichiarato dal teste in fase d'indagine, laddove anche non gli erano state fatte presenti circostanze già note.

In particolare, gli è stato domandato soltanto se quella sera avesse impartito o autorizzato la commissione di lavori in azienda, in ciò facendosi leva, principalmente, sulla anomalia dell'orario, quasi serale, ma senza soffermarsi su dati oggettivi quali quelli relativi al maltempo che, di poco, ha preceduto la serie di telefonate - definita compulsiva dallo stesso Maresciallo Gandolfi - intercorse tra Bartoli e gli imputati Abbas, Hasnain, Ijaz e Noman Ul Haq. Anzi, laddove detti temi sono stati ventilati dallo stesso Bartoli nelle sue risposte, non si è ritenuto di procedere ad alcun approfondimento o quesito ulteriore⁴²⁴, lasciando così alle difese il campo.

⁴²³ Non v'è traccia, invece, del piccone cui si è fatto riferimento in requisitoria.

⁴²⁴ P.M. dott.ssa Galli: *"Lei aveva autorizzato una attività nell'azienda agricola quella sera, o richiesto?"* Testimone Bartoli: *"Adesso io naturalmente ricostruire quello che è successo il 29 di aprile faccio fatica (...) quindi questo lavoro che dovrebbero avere fatto potrebbe essere stato un lavoro che facciamo abitualmente quando piove, e quella sera comunque si vedevano le pozzanghere e quindi era piovuto, in cui noi andiamo ad aprire i tombini perché l'acqua possa defluire. Io naturalmente non ho dato un ordine a loro, è possibile che abbia dato a Shabbar un ordine di, ma non a quest'ora naturalmente, a un orario decente, magari alla mattina o al pomeriggio, è possibile che abbia detto: "Andate a fare un giro a vedere se i tombini sono chiusi". Quindi, il fatto che di sera si siano mossi con dei badili diciamo che non è mai successo prima, di solito l'orario lavorativo era 14.30-18.30".* P.M. dott.ssa Galli: *"...quando le hanno fatto questa domanda il 27 di maggio (...) lei dice: "No, l'attività dell'azienda agricola in genere termina alle 18:30, quindi è attività fatta oltre al lavoro. Io comunque non ho chiesto attività di quel genere, né autorizzato l'uso di quegli attrezzi a quell'ora, tra l'altro il piede di porco e il piccone non capita mai di utilizzarli"* Testimone Bartoli: *"È vero. Sì, insomma, confermo. Cioè, il piede di porco non lo abbiamo mai utilizzato, quindi per aprire i tombini si usano esclusivamente le pale, il telo azzurro nemmeno..."* P.M. dott.ssa Galli: *"E non era successo neanche in quella occasione quindi?"* Testimone Bartoli: *"Neanche in quella occasione, poi il piede di porco poi non sapevo neanche cosa fosse... Un'altra cosa che mi viene in mente è che non c'erano gli orari, nel mansionario non c'erano le ore segnate... A volte capitava che si prendevano il badile e andavano nell'orto a fare delle cose per i fatti loro, non in questo anno comunque, non nel 2022... Perché l'orto quell'anno non l'avevano fatto..."* P.M. dott.ssa Galli: *"Senta, e si ricorda quel giorno lì di avere telefonato ad Abbas lei?"* Testimone Bartoli: *"No, non mi ricordo*

E così, come prevedibile e comprensibile, quegli stessi temi sono stati ampiamente scandagliati dai difensori nei controesami, all'esito dei quali sono emersi una serie di dati oggettivi, che la Corte – tenuta ad applicare il principio del “al di là di ogni ragionevole dubbio” a tutte le componenti del giudizio, ivi comprese le aggravanti, quali elementi fattuali idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio⁴²⁵ – ritiene idonei ad escludere la plausibilità logica e la fondatezza processuale della ricostruzione che sostiene, ancorandola a tale video, la natura premeditata dell'azione omicidiaria.

Tra questi:

- è anzitutto emerso che ad Ivan Bartoli, nelle prime audizioni, non è stato fatto alcun cenno alle condizioni meteo della giornata del 29 aprile 2021, in cui si è detto essere piovuto nella prima mattinata, nel pomeriggio dalle 16:30 sino almeno alle 17:40, e in alcuni momenti della serata;

- conseguentemente, ha affermato Bartoli che è per tale ragione che è solo l'11 giugno 2021 che, interpellato sul punto da un giornalista Mediaset, rilascia dichiarazioni di tenore opposto alle precedenti, che di seguito si ripropongono:

MENGA: *“C'è questa videocamera che riprende il 29 aprile, lo zio e due cugini con queste pale in mano loro dicono che nonostante fossero le 19:30 stessero andando a sistemare un tubo che era rotto e che avevano avuto comunque ordini aziendali in questo senso. Chiariamo un attimo questo aspetto? Se è vero o se è una delle tante bugie in questa storia?”*

IVAN BARTOLI: *“Dunque, quando ho saputo di questo video era già passato parecchio tempo, quindi a memoria non ricordo di preciso cosa è successo quella giornata guardando il meteo effettivamente*

onestamente, però se ho dato un ordine l'ho dato a lui, anche se lui era a casa in fermo che diceva che aveva mal di schiena, se è piovuto, c'è stato un piovasco e gli ho detto: “Beh, manda i ragazzi a fare una pulizia dei tombini”, sicuramente, se l'ho fatta, l'ho fatta direttamente a Shabbar e non l'ho fatta ai tre ragazzi. Quindi l'ordine se è arrivato è arrivato a Shabbar, bisognerebbe guardare le telefonate” P.M. dott.ssa Galli: *“Ma l'ordine è arrivato o non è arrivato, non ho capito?”* Testimone Bartoli: *“Questo non lo so... Non me lo ricorda”* P.M. dott.ssa Galli: *“Adesso, quando era stato sentito ai Carabinieri aveva dichiarato che l'attività fatta oltre, quindi attività di quel genere... Lei aveva detto: “Attività fatta oltre al lavoro e io comunque non ho chiesto attività di quel genere”* Testimone Bartoli: *“Sì, sicuramente non fuori dall'orario di lavoro. Cioè, se lo avessi fatto, lo avrei fatto alle 2 di pomeriggio, dico: “Beh, andate a fare un giro a vedere questa cosa”, attraverso Shabbar (...) Però è possibile che abbia chiamato, adesso non mi ricordo della eventuale telefonata, ma penso di no, ma magari”.*

⁴²⁵ Cfr., in tema, Sez. 1, Sentenza n. 27050 del 9 maggio 2017 - Rv. 270616 – 01, sulla quale si tornerà nel prosieguo, secondo cui: *“Il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti (nella specie, quella della premeditazione), trattandosi di elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio”;* più di recente, negli stessi termini, Cass. Sez. III, Sentenza n. 27450 del 2022 - Rv. 283351 – 02.

il meteo è stato un po' avverso quel giorno quindi è plausibile che io mandi i miei ragazzi ad aggiustare un tubo piuttosto che una serra che è volata sono pratiche che facciamo abitualmente soprattutto quando c'è una giornata di brutto tempo quello che non è plausibile è l'orario, cioè le sette e mezza di sera... che ricordi io non è mai successo che vadano a un orario così particolare in campagna, che vadano in campagna con delle pale è abbastanza normale ci andiamo praticamente tutti i giorni, ma non alle sette e mezza di sera quindi mi sembra molto, molto sospetto quest'orario";

- chiarita, dunque, la connessione plausibile, definita anzi da Bartoli come "normale", tra condizioni meteo e svolgimento in azienda di lavori che richiedono l'utilizzo di pale⁴²⁶, l'unico residuo dato anomalo, quello relativo all'orario, è stato agevolmente spiegato in considerazione del momento in cui è intervenuto il maltempo, con il temporale più intenso avutosi tra le 16:30 e le 17:40, circa⁴²⁷;

- ancora, alla luce di tali circostanze, è stato possibile comprendere la ragione per cui poco prima delle 18:00 interviene quella compulsiva, ed altrimenti inspiegabile, serie di telefonate tra gli imputati ed il loro datore di lavoro, della cui esistenza, per sua stessa ammissione, Bartoli ha riferito di essere venuto a conoscenza solo in dibattimento;

- quanto al tempo intercorso tra l'avvio dei tre imputati nelle serre e la loro ricomparsa nei pressi dei capannoni, due ore e un quarto circa, ha chiarito Bartoli che le serre potenzialmente necessitanti di chiusura manuale, in caso di maltempo, sono circa 300⁴²⁸;

⁴²⁶ Difesa, Avv. Scarcella: "Ora, per quanto riguarda gli attrezzi, lei mi ha detto che le pale potevano essere utilizzate per pulire, la pulizia..." Testimone Bartoli: "Le solite pale, sì, certo". Difesa, Avv. Scarcella: "...tra virgolette del canale". Testimone Bartoli: "Certo". Difesa, Avv. Scarcella: "Per quanto riguarda il secchio, è possibile che nel secchio vi fossero degli occhielli, occhielli intendo quelli che si usano per le serre (...) Delle pinze, dei cacciaviti o dei ganci...?" Testimone Bartoli: "Dei moschettoni?" Difesa, Avv. Scarcella: "I moschettoni, è possibile?" Testimone Bartoli: "È possibile, certo (...) I moschettoni sono dei ganci che usiamo per chiedere le porte". Difesa, Avv. Scarcella: "Quando le condizioni meteo erano avverse, al netto della pulizia del canale, è possibile che presso la sua azienda si necessitasse anche una attività di verifica della chiusura delle serre?" Testimone Bartoli: "Certo, sì, sì, questa è una operazione che fanno i ragazzi quando c'è il meteo avverso, diciamo così".

⁴²⁷ Difesa, Avv. Scarcella: "Esatto, perfetto, quando c'è il meteo avverso. Lei nella prima parte aveva detto: "Ah, però l'orario mi insospettisce un po', perché di solito lo avrei commissionato alle 14:30". Il problema è un altro (...) La pioggia è arrivata nel tardo pomeriggio, 17 in avanti circa, quindi quando lei prima ha riferito alla Corte: "Lo avevo commissionato alle 14", lo avrebbe commissionato alle 14 se il maltempo fosse arrivato alle 14, ma se il maltempo interviene..." Testimone Bartoli: "Certo... Questo sì, questo è evidente. Adesso, non so, bisogna vedere il meteo, quando è stato il temporale, perché sarà stato un temporale, quindi se c'era un temporale bisogna vedere a che è arrivato insomma".

⁴²⁸ Cfr. pag. 86 e ss. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023, controesame difesa Avv. Cataliotti: Testimone Bartoli: "Nel caso del fatidico della giornata avversa, l'unica cosa, che è quella, non so, lo dicevamo prima, dei moschettoni, eccetera, vuol dire, dal momento in cui c'è stato un temporale e una porta, una porta vuol dire uno scudo della serra... si è rotto, allora bisogna andarlo ad agganciare... Sono tutte uguali le serre (...) Dal punto di vista dello scudo sono tutte uguali, che siano manuale o automatiche...".

- rispetto all'esecuzione di tali lavori, ha poi spiegato che di solito ne delegava l'esecuzione a Shabbar o, quando questi non poteva, agli altri ragazzi, precisando però che ciò avveniva solo quando non era presente lui stesso in azienda, come accaduto il 29 aprile 2021, restituendo i dati ricavabili dai tabulati telefonici la presenza di Ivan Bartoli a Reggio Emilia⁴²⁹.

Detta ultima precisazione richiama alla mente il tentativo di smentita di tale alternativa ricostruzione difensiva che era stato proposto dall'accusa tramite la testimonianza del Maresciallo Maggiore Gandolfi: ebbene, l'affermazione di Bartoli – relativa al fatto che l'affidamento dei lavori a Shabbar o agli altri ragazzi presupponeva in ogni caso che lui non fosse in azienda – priva di validità il raffronto operato tra la giornata del 29 aprile e quella del 21 aprile 2021, rispetto alla quale il teste di P.G. aveva posto in evidenza che, pur a fronte di condizioni meteo simili, non si vedrebbero gli imputati prendere alcun tipo di strumento e recarsi nelle serre. Tuttavia, come si è già anticipato, dalle immagini a disposizione risulta che nel momento in cui il 21 aprile inizia a piovere erano presenti in azienda sia Bartoli che i suoi familiari, oltre ad un operaio.

A questo punto, però, non può non rilevarsi che detto tentativo, veicolato in dibattimento tramite la testimonianza resa da Gandolfi all'udienza del 19 maggio 2023, è intervenuto ben prima dell'audizione di Bartoli, risalente al 9 giugno 2023: tanto a conferma del fatto - che la Corte non può non stigmatizzare - che si trattava di un'ipotesi già nota e che, tuttavia, non si è ritenuto di approfondire né di confutare durante le indagini. Difatti, una volta pubblicato il contenuto dell'intervista rilasciata a fine maggio 2021 da Abbas a "Il Resto del Carlino" - in cui lo stesso sosteneva che in quel video i ragazzi stessero svolgendo lavori a lui commissionati da Bartoli - dette

⁴²⁹ Difesa, Avv. Scarcella: "... Domanda, lei ha detto che ogni volta che commissionava dei lavori, che doveva commissionare dei lavori, che fossero chiusura serre, che fossero controlli canali, tubi e quant'altro, comunque si rivolgeva sempre ad Abbas Shabbar, è corretto? Cioè, lui era lì leader..." Testimone Bartoli: "Proprio non sempre, se prima ho chiamato anche i ragazzi, quindi a volte forse li chiamavo anche direttamente... In genere se erano tutti a lavoro sicuramente parlavo con lui, se lui quella settimana non c'era forse avrò anche chiamato direttamente Danish o i ragazzi, questo è possibile" (...) Difesa, Avv. Scarcella: "Quella attività, visto che lo diceva prima, quella attività di controllo ed eventualmente chiusure serre, lei la delegava ad Abbas Shabbar, che era presso...?" Testimone Bartoli: "Se io non c'ero, non c'era nessuno (...) ...e c'era lui... ...sicuramente mi fidavo di lui e gli dicevo: "Vai a fare un giro, vai a vedere se c'è qualcosa da aggiustare..." (...) Difesa, Avv. Scarcella: "Perfetto. Mi scusi, signor Bartoli, faccio un piccolo inciso, quando io le faccio queste domande è chiaro che intendo sempre quando lei non è in azienda..." Testimone Bartoli: "Certo". Difesa, Avv. Scarcella: "...e quando nessuno sta svolgendo un turno lavorativo, perché altrimenti immagino che lei chiama l'operario che è lì, non va a chiamare..." Testimone Bartoli: "Certo".

dichiarazioni hanno compulsato il giornalista Mediaset, e non l'Ufficio di Procura, a richiedere a Bartoli i dovuti chiarimenti.

A fronte di tale scelta investigativa, che ha restituito in dibattimento i risultati che si stanno qui esponendo, pare quantomeno paradossale che si sia poi, in più occasioni, posto l'accento sulla asserita scorrettezza in cui sarebbe incorsa la difesa Noman Ul Haq nell'utilizzare in aula, nel controesame, il contenuto di quella intervista⁴³⁰, che invero risultava da chiunque liberamente accessibile da circa due anni, provenendo da fonte aperta, e che la testimonianza di Gandolfi dimostra essere già nota anche agli investigatori, seppure non abbiano ritenuto di approfondirne il contenuto a tempo debito.

Si rappresenta, per inciso, che il frame contenente le dichiarazioni rilasciate da Abbas Shabbar al giornalista del Resto del Carlino risultava contenuto nelle puntate di "Chi l'ha visto?" che il P.M. ha tentato di produrre all'udienza del 30 maggio 2023 e che lo stesso frame era già stato trasmesso in aula dallo stesso P.M. all'udienza precedente⁴³¹.

Tornando al merito delle valutazioni della Corte, si ritiene che, alla luce di quanto emerso all'esito del controesame di Bartoli, non residui spazio per continuare ad ancorare l'ipotizzata premeditazione al famoso video del 29 aprile 2021.

Si tratta, difatti, di ipotesi evidentemente smentita dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro degli imputati, il quale ha fornito dei chiarimenti – quelli relativi ai

⁴³⁰ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023: P.M. dott. Paci: "...le Difese ci dicono: ebbene, Bartoli ha dato questa indicazione, ci sono infatti delle telefonate a partire dalle 17:48 (...) Vabbè, Bartoli ci dice una serie di cose: "Bene, io tutto questo non lo ricordo, se ho fatto queste chiamate, va bene". Dopodiché, dopo cioè avere fatto tutta una serie di affermazioni sempre coerenti e costanti, quando viene sentito in udienza, il passaggio lo ricordavo all'udienza scorsa, l'Avvocato Scarcella tira fuori un video di una trasmissione televisiva, dove il signor Bartoli viene intervistato... un audio, sì, ma è anche un video, credo, o comunque è anche solo un audio, non ha importanza, del 21... non vorrei sbagliare, ma credo del 21 di maggio... in cui il giornalista che lo intervista gli dice: "Guardi che il signor Shabbar Abbas dal Pakistan – dove si era in quel momento rifugiato – sostiene che lei gli ha dato un ordine di andare a lavorare, quindi cosa dice lei su questo punto?", "Ah, beh – dice Bartoli – io quello che avevo da dichiarare l'ho dichiarato. Se lui dice così, è possibile se c'era meteo avverso, però a me quell'orario", cioè il fatto che loro poi si rechino alle 19:30, ben oltre un'ora rispetto alle chiamate di Bartoli che ci sono, il fatto che loro si rechino a quell'ora sui campi, "è un orario quantomeno sospetto", usa questa espressione, che la Difesa, facendo a sorpresa, a sorpresa dal resto delle Parti del processo, non avendo messo a disposizione prima, come avrebbe dovuto fare, quel video, per capire la genesi e soprattutto per evitare che venissero veicolate con modalità certamente anomale ed atipiche dichiarazioni dell'Imputato dentro il processo, senza che le Parti presane visione potessero in qualche modo avere chiaro questo contesto".

⁴³¹ Cfr. verbale stenotipico ud. 19 maggio 2023, Pubblico Ministero: "...chi vi dice, chi vi dà lo spunto investigativo per fare le indagini che avete fatto? Testimone Gandolfi: "Ce lo dà una intervista rilasciata da Shabbar Abbas al giornalista del Resto del Carlino Saverio Migliari. Pubblico Ministero: "Cosa dice? Se vuole lo facciamo sentire... sul punto anticipo che deposito le puntate di "Chi l'ha visto?" riferite a queste dichiarazioni. N.d.T. Problemi tecnici con la riproduzione del file audio".

lavori connessi al meteo ed all'orario in cui il maltempo interviene, all'uso ordinario delle pale per la pulizia dei canali ed alla necessità di chiusura manuale delle serre, circa 300 – che risultano tutti coerenti con quanto ricavabile dalle immagini del 29 aprile e dai tabulati⁴³², che restituiscono movimenti e contatti telefonici tra gli imputati ed il datore di lavoro compatibili con l'ipotesi secondo cui gli stessi stessero svolgendo lavori da lui commissionati o sollecitati.

Le precisazioni fornite da Bartoli in dibattimento, dunque, tendono in una direzione diametralmente opposta a quella fatta propria dall'accusa. In senso favorevole a quest'ultima, peraltro, non depongono neppure le residue circostanze, invero marginali, relative all'utilizzo del piede di porco - che Bartoli ha riferito non essere ordinariamente utilizzato per lo svolgimento di lavori agricoli - o quella che fa leva sul lasso di tempo intercorso tra le chiamate del datore di lavoro e l'inizio dei lavori o, ancora, quella relativa al fatto che l'attività svolta dai tre imputati nel tardo pomeriggio/sera del 29 aprile non risulta essere stata segnata nei cartellini, circostanza che dimostrerebbe non si trattava di attività richiesta dal datore di lavoro.

Quest'ultimo profilo, invero, è stato chiarito dallo stesso Bartoli nel passaggio che qui si ripropone:

Difesa, Avv. Petrelli: “...faccio una premessa, Noman Ul Haq, Ikram, Danish e Shabbar vivevano in prossimità dell'azienda”.

Testimone Bartoli: “Sì”.

Difesa, Avv. Petrelli: “Solitamente quando lei non c'era in azienda e commissionava dei lavori verificava il momento effettivo dello svolgimento degli stessi, oppure quando poi rientrava in azienda controllava l'operato dei suoi ragazzi?”

Testimone Bartoli: “Sì, quando rientravo in azienda poi controllavo che i lavori fossero stati fatti regolarmente”⁴³³.

Rispetto al ritardo con cui i tre si sono avviati al lavoro, potrebbero valere argomenti di tenore analogo, considerato che, non essendo presente in azienda il datore di lavoro, è possibile che gli uomini si siano mossi con tutta calma; in ogni caso, si evidenzia che tra l'ultima chiamata effettuata da Noman Ul Haq a Bartoli, delle 18:07, ed il momento in cui lui e Ikram arrivano presso i capannoni, intercorrono poco più di

⁴³² Per il dettaglio della giornata del 29 aprile 2021, per come ricavabile dalla interpolazione tra immagini video e dati del traffico telefonico, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto nel capitolo quarto della parte seconda.

⁴³³ Cfr. pag. 91 e ss. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023; nello stesso senso, il testimone si è espresso nel corso del controesame condotto dal difensore di Abbas Shabbar e Shaheen Nazia, Avv. Servillo.

45 minuti, comprensivi di ulteriori chiamate intercorse con Haider e Hasnain Danish e del tempo, pur breve, richiesto per recarsi da Campagnola in azienda; quanto ad Hasnain Danish, si è detto che lo stesso ritorna in bici da Novellara solo alle 18:33, entra in casa Abbas, effettua delle chiamate con Noman e, dopo poco, raggiunge i due nel retro.

Ancora, quanto al cosiddetto piede di porco, si osserva che, nonostante il testimone abbia negato si tratti di attrezzo avente una funzionalità specifica in agricoltura, è comunque emerso un suo possibile, sebbene improprio, utilizzo per agganciare le estremità delle serre da richiudere, circostanza che non si può ritenere inverosimile e che non è stata categoricamente esclusa neppure da Bartoli.

Ma, a prescindere dalla verosimiglianza o meno di tale eventualità, è la ricostruzione opposta che appare maggiormente illogica, non comprendendosi davvero quale funzione il piede di porco possa svolgere nello scavo di una fossa; d'altro canto, tracce o impressioni di un attrezzo siffatto non sono state rilevate neppure all'esito della perizia archeologo-forense condotta sullo scavo dal dott. Salsarola, il quale si è peraltro espresso in termini netti in relazione a tale strumento, ritenendo lo stesso *“macroscopicamente, nonché palesemente, incompatibile con i due calchi prelevati dal luogo del ritrovamento dei resti della vittima”*.

Quest'ultimo rilievo consente di riconnettersi agli ulteriori elementi che, in uno a quelli ricavabili dalle dichiarazioni di Bartoli, conducono ad escludere che la prova della premeditazione sia da ricercare nelle immagini del 29 aprile.

Tra questi, gli esiti, appena citati, cui è pervenuta la perizia condotta sulla fossa di deposizione della vittima dal perito Salsarola.

Degli stessi si è già ampiamente dato conto nel capitolo terzo della parte seconda, ma pare comunque opportuno ritornarvi brevemente, al fine di scongiurare qualsiasi tentativo di travisamento di tali emergenze istruttorie.

Sul punto – al netto delle limitazioni patite dall'attività peritale a causa della compromissione della stratigrafia dello scavo effettuato il 18 novembre 2022 e della mancata comparazione delle impressioni con gli attrezzi utilizzati dalla P.G. in tale data – all'esito della perizia sono stati rinvenuti profili di compatibilità tra le impressioni rilevate e gli attrezzi di cui al gruppo A, ossia quelli rinvenuti presso il casolare di Campagnola Emilia, ed in particolare con una pala, escludendo invece ogni

compatibilità rispetto alle pale sequestrate dal capannone dell'azienda, rientranti nel gruppo B⁴³⁴.

All'esito dei chiarimenti sollecitati sia dai difensori che dalla stessa Corte, il perito ha precisato che, al netto degli avverbi utilizzati nell'elaborato, è il profilo di un solo badile, quello di cui al reperto AI, a risultare compatibile con la traccia Us9.

Rispetto agli attrezzi di cui ai reperti AII, BI, BII, BIII, BIV, BV e BVI si è invece affermato che gli stessi sono incompatibili con la replica della traccia denominata US9; quanto alla traccia US11a il perito si è espresso in termini di mera affinità tra questa e il solo attrezzo di cui al reperto AII.

Per quanto qui rileva, all'esito della perizia emerge la mancanza di qualsiasi traccia riconducibile agli attrezzi di cui al gruppo B, sequestrati presso il capannone dell'azienda agricola "Le Valli" e che i tre imputati, nel video del 29 aprile, si osservano prelevare e poi, al ritorno - si badi - riporre all'interno dello stesso capannone.

È esclusa, dunque, anche la possibilità di ipotizzare che gli attrezzi siano stati prelevati dai capannoni per poi essere condotti presso l'abitazione degli imputati, mentre appare del tutto illogica, oltre che indimostrata, l'ipotesi che la pala AI sia stata prelevata dal capannone il 29, ivi riposta quella stessa sera, e poi inspiegabilmente - in un secondo e non meglio individuato momento - portata nella casa di Campagnola, quasi a voler ricondurre a sé stessi le tracce dello scavo⁴³⁵.

La ricostruzione cui perviene invece la Corte in relazione allo scavo, di tenore ben diverso e molto più aderente alle risultanze istruttorie, verrà esposta nei capitoli che seguiranno.

Per ora, ciò che preme porre in rilievo è l'insussistenza, a fronte di evenienze siffatte, di margini concreti per continuare, ragionevolmente, ad attribuire rilevanza alle immagini di quel video. Né per vero si comprende il tentativo di continuare ad attribuirgli valenza tramite argomentazioni che paiono contraddittorie tra loro: da un

⁴³⁴ Cfr. Sezione Prima dell'elaborato peritale, pag. 199.

⁴³⁵ Cfr. verbale stenotipico ud. 15 dicembre 2023, P.M. dott.ssa Galli: "...Nelle arringhe degli Avvocati si dice: *"La pala che sarebbe la firma della buca secondo quanto indicato da Salsarola l'avete trovata nella casa dei cugini e questo escluderebbe che quella pala sia dunque la pala utilizzata dal 29... In realtà, la perizia di Salsarola dice semplicemente che è stato trovato un calco e quel calco è perfettamente compatibile, è altamente compatibile con quella pala, non dice che quella buca è stata scavata solo con quella pala. Quindi, comunque rimane il fatto che le pale avrebbero potuto essere utilizzate anche delle pale che sono comunque state rinvenute dentro il garage, è solo che non abbiamo un calco con cui compararle, semplicemente quello è l'unico calco buono che ha trovato Salsarola. Così non è possibile escludere che la pala rimessa la sera stessa, il 29, sia stata poi trasportata a casa in un'altra occasione, le due cose rimangono indizianti e rimangono indizianti a prescindere dal fatto del calco della pala del 29..."*

lato, infatti, si è dovuto ammettere che le impressioni rinvenute nel terreno sono compatibili solo con la pala sequestrata nella casa di Campagnola, ma dall'altro si è continuato ad affermare che il video del 29 aprile ritrarrebbe gli imputati armati della stessa pala azzurra appartenente al lotto "A"⁴³⁶.

Proseguendo oltre, un ulteriore dato che è doveroso prendere in considerazione nel misurare la valenza probatoria da attribuire a quel video è quello ricavabile dagli accertamenti condotti dal R.I.S. di Parma, sul cui merito ha deposto il Brigadiere Paolino ed in relazione ai quali, su accordo delle parti, è stata acquisita la relazione tecnica del 18 gennaio 2023.

Essendo stato già approfondito il contenuto di tale accertamento, nell'ambito del capitolo quarto della parte seconda, ci si limita a riportarne le conclusioni che qui rilevano:

“Le limitazioni ampiamente discusse nel corpo della relazione (con particolare riferimento alla distanza del casolare di interesse dalla telecamera dell'abitazione di

⁴³⁶ Cfr. pag. 30 e ss. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, laddove, dopo aver sostenuto che Bartoli avrebbe negato di aver commissionato dei lavori, si afferma: P.M. dott. Paci: “...Il “Lotto A” noi lo ritroviamo il 29 aprile in mano a Danish, più un telo di colore azzurro, che non si sa a che cosa dovesse servire, più un secchio, più un piede di porco, si chiama in gergo, leverino di carpentiere. Bene, qui, anche qui, si è voluto da parte delle Difese esasperare questo dato, come se questo fosse un elemento assolutamente dirimente. Ora, noi ci siamo convinti che è più che probabile che in quella occasione i tre andassero a scavare la fossa e la ricostruzione alternativa è contraddetta, la ricostruzione alternativa della Difesa ma anche degli Indagati, per contraddetta da vari elementi (...) Ma noi siamo disposti anche ad andare oltre, ammettiamo che effettivamente sia così... ma cosa cambia rispetto alla ricostruzione? Cosa cambia rispetto alla possibilità che subito dopo l'aver fatto questa verifica, tra l'altro ho evitato di menzionare prima anche che nell'immediato è proprio Haider su indicazione del padre che si reca a controllare le serre a bordo del quad, era una cosa che lui faceva con estremo piacere e, quindi, ce lo ha detto anche nel corso dell'esame, delle domande dei Difensori, risulta peraltro dalla telecamera, dalle ritrazioni, quindi sappiamo che c'è stato già questo preventivo controllo da parte sua, che non aveva portato a particolari rilevazioni di criticità o di allagamenti, per poi recarsi a casa dei tre e così via. Bene, ma quand'anche loro si fossero portati sui luoghi per verificare quello che era successo, tutto ciò non è incompatibile con i tempi che occorre per scavare la fossa, per scavare la bica, d'altra parte a che cosa serve portarsi un telo di colore azzurro per andare a chiudere le serre o anche portarsi il leverino o anche portare il piccone? Cioè, il piccone, per andare a chiudere le serre? Cioè, uno prende a picconate le canaline della serra? Cioè, questo dobbiamo credere noi? Onestamente, questi elementi di incongruenza, di contraddizione, di anomalia, come dire, smentiscono la ricostruzione alternativa. Ma noi vogliamo anche darla per buona, per dire che comunque questa ricostruzione non impedisce di individuare in quel momento lo scavo di quella buca, che tre persone, tre persone, ce lo dice anche il professore Salsarola quando ci dice: “Il corpo di Saman, per le condizioni in cui è stato trovato, è stato adagiato da almeno due persone”. Certo, a domanda dell'Avvocato, Salsarola ha detto anche: “In assoluto non posso escludere che fosse stata una sola persona”, cioè una specie di Hulk che prende questi poveri resti di questa ragazza e lo adagia con quelle modalità, cioè, perché, ci dice Salsarola, il corpo non viene buttato dentro, ma viene adagiato e lo ricostruiamo anche dalla posizione degli avambracci. Quindi, tutto questo lascia, come dire, nella alternativa tra la possibilità che sia stata una sola persona o almeno due persone a fare questo lavoro, propendere come più verosimile, come più logicamente coerente ritenere plausibile l'ipotesi che siano state almeno due persone e, se due persone sono state, se almeno due persone hanno deposto le spoglie di Saman all'interno di quella buca, lo scavo non può che essere stato fatto da almeno altre due persone, cioè le stesse che detenevano le pale a casa loro...”.

Iemmi Dario, alle condizioni di scarsa illuminazione in orario serale/notturno, alla risoluzione/compressione del filmato e alla presenza delle serre) possono precludere l'effettiva capacità di osservare variazioni visive riconducibili a movimenti di persone nella zona di interesse. Ciò premesso, tra le ore 19:37:05 e le ore 21:50:53 del 29 aprile 2021, non sono stati osservati movimenti di persone fisiche nei pressi del casolare, sito in Novellara alla via Reatino 36, in cui è stato rinvenuto il corpo di Saman Abbas”⁴³⁷.

Ebbene, a fronte del chiaro tenore dell'esito di tale accertamento – sollecitato dalla stessa Procura, ma che non è stato citato nel corso della requisitoria – in sede di repliche si è sostenuto che Paolino non avrebbe affatto detto che non sono stati osservati movimenti, ma che non sarebbe stato possibile osservarli, viste le condizioni non ottimali⁴³⁸.

Ora, a prescindere dalle ulteriori argomentazioni che se ne traggono – quelle secondo cui gli esiti dell'accertamento, dunque, non andrebbero né a favore né a carico degli imputati, le quali costituiscono valutazioni evidentemente rientranti nella competenza esclusiva della Corte – deve rilevarsi che, in realtà, il contenuto di tale relazione tecnica ed i suoi esiti, specie se letti assieme agli altri elementi sin qui riportati, non possono che rappresentare elementi che concorrono ad indebolire ulteriormente l'ipotizzata presenza dei tre imputati, Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, nei pressi del casolare di via Reatino nella sera del 29 aprile 2021.

D'altro canto, sebbene sia vero che nella relazione tecnica si dà conto delle limitazioni di cui ha sofferto l'osservazione, è altrettanto vero che in quella stessa relazione, così come in aula, si è precisato che sono stati effettuati sui fotogrammi tutti i miglioramenti possibili: in particolare, si legge che, dopo aver individuato i possibili fotogrammi utili all'accertamento, gli stessi sono stati successivamente ottimizzati, così come l'analisi delle immagini è stata condotta tramite l'utilizzo di particolari software di ottimizzazione Restoration ed Enhancement che hanno permesso di migliorarne le caratteristiche, tanto da restituire risultati definiti, comunque, come “parzialmente

⁴³⁷ Cfr. pag. 21 della relazione tecnica e verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023, pag. 61 e 64.

⁴³⁸ Cfr. verbale stenotipico ud. 15 dicembre 2023: P.M. dott.ssa Galli: “...Per quanto riguarda, poi, sempre sul fatto del 29, ho letto che si dice: “La Procura non vi ha detto nulla del RIS”, la Procura non vi ha detto nulla del RIS, perché il RIS, per come l'ha letto la Procura (...) questa è la differenza, il RIS ha detto: “Non si vede niente”, non ha detto: “Non c'è niente”. Il RIS, in tutta la sua premessa, l'ha fatto anche all'udienza Paolini, dice che per la situazione, per il danneggiamento delle telecamere, soprattutto per la lontananza, quello è un dato che è solo parzialmente e anche quando poi è stato risentito dice che non era fattibile, non è fattibile quell'operazione di vedere il passaggio, perché è veramente lontano, quindi lui dice: “Noi vedono fino alle 19...”... ce l'abbiamo ...quindi: “Si vedono fino alle 19:33 e poi non si vedono più”, punto, e non possibile vedere, quello dice, non dice che non ci sono, quindi non l'ha indicato la Procura perché non è un elemento né a carico e né a scarico ai nostri occhi?”.

utili⁴³⁹. Ancora, deve altresì evidenziarsi che dalla stessa relazione si traggono elementi, con i quali pure si è mancato di confrontarsi, relativi sia al fatto che sino alle 20:40 circa vi fosse, sui luoghi, una discreta luce, sia alla direzione inizialmente intrapresa dai tre uomini, all'interno delle serre, ed in senso opposto rispetto al casolare di via Reatino. Si tratta di un rilievo di segno diverso rispetto a quello riportato in udienza da alcuni testi di P.G., tra i quali Giovino e Pallante, pur essendosi analizzate solo in parte le immagini delle telecamere dell'abitazione di Iemmi⁴⁴⁰.

Sul punto – a fronte delle argomentazioni spese da alcune delle parti civili, sia riguardo alla testimonianza del Brigadiere Paolino che a quella di Bartoli⁴⁴¹ – preme alla Corte chiarire che i propri convincimenti non hanno sofferto o risentito né delle arbitrarie interpretazioni autentiche che si è tentato di offrire alle affermazioni del teste Paolino, né degli “abili tranelli” che si è sostenuto essere stati tesi dalle difese in relazione alle due testimonianze, nei quali la Corte rischiava, ingenuamente, di cadere.

Si rappresenta, a riguardo, che ciascuna delle valutazioni svolte nel corso del giudizio, e che si stanno qui riproponendo, rappresenta soltanto il risultato di uno studio approfondito e rigorosissimo delle risultanze processuali: difatti, nell'analisi degli elementi probatori raccolti, certamente finalizzati ad individuare i responsabili della tragica morte di Saman Abbas, la Corte ha ritenuto suo dovere mantenere un approccio quanto più attento ed oggettivo, impegnandosi a non tradire il ruolo di garanzia e terzietà cui è chiamato l'organo giudicante.

Tanto chiarito, è ora necessario confrontarsi con le ulteriori argomentazioni accusatorie che hanno fatto leva sulle discrasie e incongruenze riscontrabili tra le dichiarazioni rese, sul punto, da Hasnain Danish, nel corso dell'interrogatorio del 24 gennaio 2022, e da Ijaz Ikram nell'interrogatorio del 2 luglio 2021.

Anzitutto, ritiene la Corte che, alle pur rilevabili imprecisioni e approssimazioni, sia stata attribuita un'enfasi eccessiva, quasi come se le stesse valessero, di per sé sole, a privare di significato le emergenze sin qui esposte, convergenti tutte nello stesso senso e fondate, tutte, o su dati oggettivi o su risultanze peritali o su dichiarazioni di testimoni evidentemente terzi ed affidabili, quale di certo è Ivan Bartoli.

⁴³⁹ Cfr. relazione tecnica del 18 gennaio 2023, pag. 3 e ss., prodotta all'udienza del 21 aprile 2023.

⁴⁴⁰ Si vedano, sul punto, i verbali stenotipici del 21 aprile 2023 e del 12 maggio 2023.

⁴⁴¹ Il riferimento è alle argomentazioni spese dalla parte civile, Avv. Termanini, verbale stenotipico ud. 15 dicembre 2023, pag. 20 e ss.

Ciò posto, deve rilevarsi che il principale motivo di criticità evidenziato atterrebbe al riferimento che sia Hasnain Danish che Ijaz Ikram avrebbero fatto all'orto da loro curato, e che invece Bartoli ha affermato non esser stato coltivato quell'anno.

Ebbene, quanto alle dichiarazioni rese a suo tempo da Hasnain Danish, di oltre dieci mesi successive ai fatti, è vero che l'imputato fa riferimento alla necessità di andare a zappare l'orto "familiare", ma è altresì vero che, allo stesso tempo, afferma anche che, in considerazione della pioggia, si sarebbero poi recati per circa un'ora e mezza tra le serre a verificare se non vi fosse qualche canale ostruito⁴⁴².

Molto meno impreciso e, anzi, riscontrato in diversi punti, risulta il racconto reso dall'imputato Ijaz Ikram sin dall'interrogatorio del 2 luglio 2021, ben più prossimo ai fatti, e di cui si è già in parte dato conto nel capitolo quarto della parte seconda.

Ci si riferisce, anzitutto, a quanto da lui riferito a pagina 111 di 147, quando gli viene finalmente chiesto conto del video del 29 aprile 2021, in ordine al quale ha affermato che lui e Noman Ul Haq si sarebbero recati nei pressi dei capannoni perché contattati da Hasnain Danish, il quale avrebbe telefonato a Noman Ul Haq per dirgli che Bartoli aveva chiamato e richiesto loro di andare in azienda. Il dato trova sostanziale riscontro nei tabulati telefonici già analizzati, da cui risulta che, dopo che Danish rientra a casa degli Abbas e dopo che Bartoli riesce infine a parlare con Shabbar e poi con Noman Ul Haq, intervengono dalle 18:44 delle telefonate tra profilo WhatsApp abbinato all'utenza mobile di Noman Ul Haq (620), rinvenute anche nella copia forense del telefono di Hasnain Danish, di cui la prima persa e le altre con minutaggio pari a 59 secondi, 27 secondi e 8 secondi - sebbene risulti che sia Noman Ul Haq il chiamante - mentre alle successive 18:48 è Ali Haider, che si trovava in casa con lo zio Danish, che chiama Noman Ul Haq: i due, Noman e Ikram, sopraggiungono dopo poco, alle 19:05, nei pressi del capannone. Ancora, risulta riscontrato quanto affermato da Ikram in

⁴⁴² Cfr. verbale interrogatorio Hasnain Danish del 24 gennaio 2022: Interprete: "...Noi abbiamo un orto tra virgolette familiare, quindi tra virgolette le piantine si erano un po' ingrandite, quindi c'era bisogno di andarle a zollare, a zappare, di andarle a zappare e quindi noi purtroppo questa cosa, essendo una cosa nostra personale, la potevamo solamente fare post orario di lavoro e quindi siamo andati lì a zappare questo orto. Siamo andati quindi a zappare questo orto solo che, se non ricordo male, si era messo un po' a piovigginare, era venuto giù qualche goccia e quindi praticamente questo nostro obiettivo di andare a zappare la terra è rimasto lì e quindi siamo tornati via, siamo tornati indietro. Là ci avremo messo un'ora, un'ora e mezza, siamo tornati passando in mezzo alle serre per vedere se qualche fosso... Cioè passavamo in mezzo alle serre per confermare che qualche fossetto in mezzo alle serre non si fosse chiuso per non far drenare l'acqua, quindi siamo tornati indietro. Siamo tornati quindi dopo per tornare a casa nostra...".

relazione al fatto che lui non abbia mai parlato con Bartoli, in quanto l'unica chiamata tra i due, delle 17:51, risulta non risposta.

Quanto alle ragioni per cui sarebbe stato richiesto loro di intervenire in azienda, Ijaz Ikram ha fatto riferimento sia alla necessità di ripulire le canaline dalle erbacce - che si trovavano nella zona dove di solito Bartoli gli consentiva di coltivare l'orto - sia a quella di sistemare le porte delle serre dissestate o aperte⁴⁴³.

Ebbene, a riguardo, dal tenore delle successive dichiarazioni rese da Ijaz Ikram – *“Ivan non ha parlato con me. Danish ha chiamato Noman e gli ha spiegato questa cosa del... Ci sono delle porte di serra... Ci sono delle... dove c'è la verdura, ci sono delle porte di serra, che probabilmente, se sono dissestate, di sistemarle (...)* Era già una settimana che in casa nostra si parlava di piantare la verdura lì, di piantare la verdura lì. Sistemiamo l'orto, tra virgolette, facciamo l'orto e poi Ivan ha detto di sistemare le porte delle serre oppure di chiudere quelle che non sono chiuse” – si comprende come, in realtà, l'imputato non abbia mai detto espressamente che, nelle immagini riprese il 29 aprile, i tre fossero andati a sistemare l'orto; anzi, nelle spontanee dichiarazioni rese al Tribunale del Riesame sempre a luglio 2021 ha precisato: *“Danish ha chiamato Nomanulhaq per riferire quanto gli avrebbe detto Bartoli, me era un lavoro nostro che era da giorni che ci dicevamo di svolgere. Quell'orto è un pezzo di terreno che Bartoli ci ha concesso, ove coltivavamo delle verdure per il nostro esclusivo uso; il lavoro da svolgere presso l'orto, ovvero pulizia delle erbacce e dei rami secchi, l'ho svolto esclusivamente io da solo perché Danish e Nomanulhaq erano andati a svolgere il lavoro che a detta di Danish gli era stato commissionato da Bartoli. Solo dopo un'ora Nomanulhaq mi ha raggiunto nell'orto, ove si è fermato pochissimi minuti, per poi raggiungere insieme Danish, che ci attendeva vicino l'abitazione dei cinesi che abitano più vicino all'azienda (non quella dei cinesi che è nelle immediate vicinanze dell'orto)”*⁴⁴⁴.

Dunque, non solo Ikram non ha mai riferito che i tre sarebbero andati a coltivare l'orto, ma ha specificato di avere da solo provveduto a pulire le erbacce e i rami secchi, attività che non presuppone affatto che anche quell'anno l'orto fosse stato già coltivato, avendo peraltro lo stesso imputato affermato, fin dall'interrogatorio del 2 luglio 2021, che *“era già una settimana che si parlava di piantare la verdura lì...”* a conferma del fatto che non ha mai detto fosse stato già coltivato.

Ancora, la circostanza che lui sia rimasto nei pressi di quell'area, con gli altri due che invece si sono inoltrati nelle serre a svolgere il lavoro richiesto da Bartoli, trova

⁴⁴³ Cfr., sul punto, verbale interrogatorio Ijaz Ikram del 2 luglio 2021, pag. 114 e ss.

⁴⁴⁴ Cfr. dichiarazioni spontanee Ijaz Ikram 8 luglio 2021, Tribunale del Riesame, prodotte all'udienza del 14 luglio 2023.

parziale riscontro nella visione delle telecamere, specie quella dell'abitazione Iemmi, e nella relazione già citata del R.I.S. ove, al punto c) - intitolato separazione dei tre soggetti (Telecamera Iemmi) - si rileva che *“i soggetti si dividono in prossimità del capannone: due procedono adiacenti all'edificio, mentre il terzo procede lungo la stradina parallela a via Colombo”*⁴⁴⁵.

Lo stesso Ikram, poi, ha fornito anche delle spiegazioni riguardo ai movimenti precedenti che si osservano nel video - quelli avvenuti nei momenti iniziali, in cui si vede Hasnain Danish recarsi a sinistra del capannone, seguito dai due cugini - facendo riferimento a delle piante di fragole poste sul retro del capannone, che avrebbero voluto assaggiare, per poi desistere alla vista del familiare di Bartoli: della riscontrata presenza di quest'ultimo si è detto quando si sono analizzati i filmati del 29 aprile, mentre la circostanza che nel retro del capannone vi fossero delle piante di fragole è stata confermata sia da Bartoli in udienza, che dallo stesso P.M. che ha condotto l'interrogatorio⁴⁴⁶.

Sempre con riguardo ai momenti precedenti all'avvio nelle serre - quando si osserva la scena in cui i tre si recano nella serra posta dinnanzi alla abitazione di Abbas, definita dal Maggiore Pallante *“prova generale del delitto”* - è da ritenere che Ijaz Ikram, quando ha parlato di andare ad annaffiare l'orto, si sia riferito alle piante di peperoncini situate all'interno della seconda serra posta sulla carraia di fronte casa Abbas, in quanto è lì che i tre si recano, come agevolmente visibile dall'analisi della videocamera dell'abitazione Iemmi, non analizzata durante le indagini. Ancora, la presenza in quel punto delle piantine di peperoncini è stata confermata, oltre che da Haider, dallo stesso

⁴⁴⁵ Sul punto, si veda anche quanto dichiarato a pag. 9 e ss. del verbale di spontanee dichiarazioni dell'8 luglio 2021.

⁴⁴⁶ Cfr. pag. 117 e ss.: Interprete *“Adesso vi spiego. Danish va verso... a prendere le fragole”* P.M. *“Ma dove sono le fragole? Ce lo fa vedere?”* Interprete *“Di fianco proprio al capannone, in questa zona”* P.M. *“Ah, di dietro praticamente?”* Interprete *“Sì”* P.M. *“Ho capito. Allora: “poi ci siamo diretti verso le fragole che sono dietro il capannone” Sì, è vero, ho visto anch'io le fragole sotto le serre”*. Interprete *“Danish va verso là, sente la voce di Manuela, che era lì in zona, la moglie... e Danish torna indietro”* P.M. *“Andavate dalle fragole a mangiarle o andavate a fare un lavoro?”* Interprete *“Per mangiarle”* P.M. *“Per mangiarle”* Interprete *“Danish era davanti, io ero dietro, Noman era ancora nel capannone... E da lì decidono di andare verso... di andare ad annaffiare l'orto...”*: nel prosieguo, si comprenderà che il riferimento è alle piante di peperoncini poste nella seconda serra dinnanzi all'abitazione di Abbas e, dunque, alla scena precedente rispetto a quella in cui si addentrano nelle serre; ancora, cfr. pag. 81 verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“...nella parte retrostante l'abitazione, dove c'è il capannone che si vedono uscire loro con il secchio, le due pale e quant'altro, uscito dal capanne, svoltato sulla sinistra e immediatamente sulla sinistra, quindi costeggiando il lato capannone, in fondo c'erano delle coltivazioni, delle piante di fragole, se lo ricorda?”* Testimone Bartoli: *“Le fragole 2021...”* Difesa, Avv. Scarcella: *“2021, intendo proprio...”* Testimone Bartoli: *“Erano dietro al capannone, appena dietro al capannone, sì”*.

Ivan Bartoli, nel corso dei controesami⁴⁴⁷; la medesima circostanza, poi, è meglio espressa e ribadita nel verbale di spontanee dichiarazioni del successivo 8 luglio 2021.

Svolti tali chiarimenti, ritiene la Corte d'Assise di condividere le argomentazioni spese sul punto dal difensore di Ijaz Ikram, laddove ha sottolineato come il suo racconto, reso in tempi non sospetti – in quanto intervenuto poco dopo il suo arresto, in un momento in cui v'era una disponibilità limitatissima degli atti d'indagine da parte delle difese – abbia poi ritrovato ampio riscontro nelle risultanze istruttorie. In senso contrario, non possono certo deporre le testimonianze di Martucci o quella dei due vicini cinesi⁴⁴⁸, davvero poco significative. A fronte di quanto dichiarato da Ikram, che ha riferito di aver salutato quella sera i vicini cinesi, gli stessi hanno dichiarato in aula di non ricordare né lui né tale particolare: ebbene, anzitutto, non è certo che si trattasse delle stesse persone, essendo emerso che vi erano altri cittadini cinesi che risiedevano nelle vicinanze; in secondo luogo, in disparte i problemi di vista dichiarati da una dei due testi, è del tutto evidente che non si possa pretendere di affidare al ricordo dei due - relativo peraltro ad un particolare (un saluto a distanza, in una giornata come un'altra) che è molto facile e comprensibile dimenticare - il ruolo di efficace smentita al dichiarato di Ijaz Ikram, se non a costo di obliterare volutamente la natura particolareggiata del suo narrato, in più punti, si è detto, riscontrato⁴⁴⁹.

⁴⁴⁷ Difesa, Avv. Scarcella: *“Nelle serre poste davanti l’abitazione di Abbas Shabbar, nella seconda serra, seconda, terza o prima, comunque io mi concentro sulla seconda, c’erano delle piante di peperoncini? Seconda serra intendo, quella proprio immediatamente adiacente...”* Testimone Bartoli: *“Cioè, delle...”* Difesa, Avv. Scarcella: *“Si vedono...”* Testimone Bartoli: *“...piantine di peperoncini?”* Difesa, Avv. Scarcella: *“S?”*. Testimone Bartoli: *“S?”*.

⁴⁴⁸ Si rinvia, sul punto, al verbale stenotipico ud. 30 giugno 2023, pag. 26, ed a quello del 14 aprile 2023, pag. da 12 a 22.

⁴⁴⁹ Cfr. verbale stenotipico ud. 30 novembre 2023, Arringa Avv. Petrelli: *“...Ikram non ha mai detto che quell’appezzamento di terreno nel 2021 era coltivato, e sfatiamo anche questo mito... lui ci racconta il momento in cui si separa dagli altri due e il percorso che lui fa, perché lui come abbiamo detto va lungo lo stradello ghiaiato che è parallelo alla provinciale, salvo poi tornare indietro attraverso un percorso interno per prendere il cellulare che aveva lasciato da Noman. Bene, finalmente arriva a quest’orto e cosa fa presso questo appezzamento, semina qualcosa? No, dice: “Non pianto nulla, non innaffio nulla, non faccio dei lavori agricoli, tiro via dei legnetti che erano presenti, tiro via le erbacce”. Ci dice che con sé non aveva una pala e di non ricordare se questo estirpare le erbacce lo avesse fatto a mani nude o se avesse usato qualche arnese del signore italiano lì vicino, tra parentesi, aggiungo io, il signor Martucci, per farvi meglio comprendere. Quindi lui era lì che faceva questa operazione e attendeva Noman e Danish, perché sarebbero dovuti arrivare, in base a quello che avevano concordato, per finalmente iniziare a piantare qualcosa. Quindi ci dice che poi viene raggiunto da Noman, parlano per qualche minuto, Noman gli dice insomma tutto quello che aveva fatto con Danish, avevano fatto insomma i lavori commissionati da Bartoli, e poi tornano indietro e all’altezza della casa dei cinesi, che non sono quelli che sono venuti qui a testimoniare, ma sono quelli che abitano in prossimità della casa di Abbas, incontrano Danish e finalmente vanno a mangiare le fragole. Ci dice infine che, una volta rientrati presso l’azienda agricola, lui prelevava una cassa d’acqua e poi tornava presso la sua abitazione, lui lo vediamo rientrare nell’azienda agricola con la pala e la pala viene riposta, bene. Preciso che questa parte di narrato fatta dal mio Assistito, non solo poco tempo dopo l’arresto, ma anche in un momento in cui gli atti di*

All'esito delle considerazioni sin qui svolte, la Corte non può esimersi dal rilevare che – oltre ai dati oggettivi ed a quelli dichiarativi che contraddicono l'ipotesi dello scavo avvenuto ad opera dei tre la sera del 29 aprile – ve ne sono altri, di ordine logico, ma altrettanto validi.

Il riferimento è sia alla natura non pertinente e poco funzionale di alcuni degli strumenti che si vedono prelevare dai capannoni, quali il secchio ed il “piede di porco”, che al fatto che gli altri - ossia le pale - risultavano presenti nell'abitazione di Campagnola, come emerge dal verbale di sequestro del 25 maggio 2021, non sussistendo dunque per gli imputati alcuna necessità di andare a prelevare gli attrezzi in azienda. A tale ultima circostanza, già di per sé difficilmente spiegabile, si aggiunge poi la palese illogicità, nell'ottica della ritenuta premeditazione del tutto, delle ipotizzate modalità esecutive dello scavo, o almeno di quelle ad esso preliminari, svolte – senza preoccupazione alcuna, pur nella consapevole finalizzazione delle stesse alla commissione dell'omicidio e, poi, alla soppressione del cadavere – sotto l'occhio vigile delle telecamere, la cui presenza era agli imputati, tutti dipendenti dell'azienda, ben nota.

Inoltre, a fronte di tale insensata ed audace noncuranza, però, quegli stessi soggetti avrebbero poi adoperato, nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021, la massima cautela, considerato che nessuno di loro viene mai ripreso nell'occasione, così come nel resto della giornata.

indagini non erano disponibili per il Difensore, quindi in tempi non sospetti, è stato poi oggi riscontrato da quelle che sono le risultanze istruttorie odierne. Oppure vogliamo pensare che Ikram Ijaz sia una mente brillante tale da inventarsi di sana pianta una versione dei fatti ricca di particolari, anche inutili, perché poi vedremo che ci ha dato anche dei dettagli inutili, che va però a combaciare con le risultanze istruttorie? Oppure non sta dicendo semplicemente la verità? Poniamocela questa domanda, perché poi vedremo anche qual è la personalità di Ikram. Possiamo ritenere che l'esame dei Testi citati dalla Procura per smentire le dichiarazioni di Ikram abbiano raggiunto lo scopo? Vediamolo. Abbiamo una coppia di cinesi che abitano vicino al fantomatico orto e Ikram aveva detto: “Ah, mentre andavo all'orto accenno un saluto con la mano”, ma lui ci teneva che questa cosa venisse scritta all'interrogatorio e me l'ha raccontato l'Avvocato Scarcella, che diceva: “Ma che senso ha scriverlo?”, “No, è importantissimo”, perché nella sua testa quella era la prova della sua innocenza, quindi lui ci ha tenuto a dire che aveva alzato la mano per salutarli questi due signori, questi due signori vengono qui e ci dicono: “Ma non ci ricordiamo mica”, tra parentesi emerge anche che la signora cinese all'epoca aveva problemi di vista e non vedeva da lontano. Quindi, perché dico questo? Perché Ikram è così talmente ingenuo, talmente innocente, mi viene da dire, perché, o si pensa che si è messo appositamente nella condizione di essere smentito, o forse, e dico forse, Ikram è talmente convinto di quello che è successo e del fatto che quella sia la prova della sua innocenza, la prova che lui sta dicendo la verità, che non valuta neanche il fatto che questi signori possano non ricordarsi di lui o possano come molte volte accade essere distratti e non fare neanche caso che una persona ti alza la mano. Poi c'è Martucci, dico giusto due cose, perché io non mi soffermerei neanche su Martucci. Cioè, Martucci è una persona, un signore anziano, che lavorava l'orto la mattina, quindi sicuramente il pomeriggio a lui non lo poteva vedere, dice che aveva i suoi strumenti di lavoro lì sul terreno, non erano ricoverati in particolari spazi, quindi se casomai Ikram avesse dovuto usare un attrezzo per tirare via queste erbacce e lo avrebbe risposto lì, cioè, ma secondo voi Martucci si accorgeva che Ikram aveva usato per un'ora un suo attrezzo?”.

Per rendere meglio l'idea di quanto l'ipotesi si profili illogica, basti pensare alle considerazioni che, a suo tempo, si è visto costretto a rassegnare il Tribunale del Riesame, il quale – ammessa la contraddittorietà insita in un tale comportamento – aveva indicato, quale plausibile spiegazione dell'accaduto, quella che riconduceva il tutto ad un'attività di depistaggio, ancorando la tesi al fatto che allora non era stato rinvenuto il cadavere della giovane vittima, pur a lungo ricercato nei paraggi⁴⁵⁰.

Si tratta di un'ipotesi, quella del depistaggio, allo stato evidentemente contraddetta dal ritrovamento del cadavere di Saman proprio nei pressi dell'azienda agricola ed a poche centinaia di metri di distanza da casa Abbas, ma che dà efficacemente conto delle difficoltà che si riscontrano a spiegare in termini razionali un tale comportamento.

D'altro canto, non supportano certo l'idea che quelle immagini siano da ricondurre allo scavo della sepoltura le dichiarazioni rese a riguardo da Ali Haider.

Sul punto, essendosi appena fatto cenno all'ordinanza del Tribunale del Riesame, s'impone una precisazione, in quanto il PM in requisitoria ha richiamato la determinazione assunta in quella sede, osservando che “...*come sempre rileva l'ordinanza del Tribunale del Riesame, a nostro giudizio, già nella fase delle indagini preliminari ma anche durante questo processo, la posizione di Haider è stata sopravvalutata, infatti il Giudice del Riesame, ricordo benissimo una espressione, per dice: sinceramente non si capisce perché le Difese attribuiscono così particolare valenza a questa deposizione rispetto a tutto il resto del costrutto probatorio, che invece è basato su elementi ben più consolidati...*”⁴⁵¹. Orbene, se è vero che in quella sede è stato sin da subito chiarito dal Collegio che non avrebbe in alcun modo attento alle dichiarazioni del ragazzo, visto il loro tenore e l'ambiguità della sua posizione, è altrettanto vero che gli elementi “*ben più consolidati*” su cui è stato fondato quel pronunciamento si sostanziavano, lo si è detto, nella lettura secondo cui nel video del 29 aprile 2021 i tre imputati sarebbero impegnati in un'attività di depistaggio: vale a dire, una tesi smentita dal successivo ritrovamento del cadavere e del tutto opposta rispetto a quella sostenuta dall'accusa. In sostanza, dell'ordinanza nulla residua di confacente alla tesi d'accusa.

Tornando alla valutazione di inattendibilità dei racconti di Ali Haider, sulla quale ci si soffermerà a lungo nel capitolo che segue, relativo alle posizioni degli imputati

⁴⁵⁰ Cfr. ordinanza Tribunale di Bologna, Sez. impugnazioni cautelari penali, ove a pag. 60 si legge “...*l'attività, cioè, proprio perché eseguita consapevolmente sotto la ripresa delle telecamere, sarebbe stata compiuta come una sorta di preventivato depistaggio, per indirizzare le ricerche del corpo della povera ragazza (una volta fatalmente attivatesi dopo la sua scomparsa) in una zona dove mai sarebbe stato trovato, così fatalmente compromettendo o almeno rallentando le indagini e consentendo agli autori del delitto il tempo di dileguarsi con tranquillità e in modo definitivo*”.

⁴⁵¹ Cfr. pag. 23 verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, requisitoria dott. Paci.

Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, è per ora sufficiente rilevare che il suo narrato – quello originario, con cui aveva affermato di aver visto i tre recarsi, armati degli attrezzi, a scavare, tanto che lo zio gli avrebbe imposto di tornare in casa – risulta smentito dagli esiti del suo esame in dibattimento e, soprattutto, da una più attenta analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza: la Corte non può sapere se dette immagini siano state trascurate volutamente o meno, ma quel che rileva è che le stesse escludono categoricamente che Ali Haider abbia assistito o osservato alcunché, come dallo stesso poi ammesso in dibattimento⁴⁵².

Quanto al momento in cui lo zio Danish gli avrebbe fatto segno di rientrare, si ritiene che la circostanza sia stata eccessivamente enfaticizzata e non correttamente interpretata: del resto, la stessa appare difficilmente compatibile con quanto riferito dallo stesso Haider (Difesa, Avv. Scarcella: *Ti chiedo, Haider, ora, queste immagine le hai viste, tu qui stai ridendo, sorridendo, ti ricordi il perché? Mentre seguivi lo zio sorridi, si vede in più punti, se ti ricordi il perché, se vi eravate detti qualcosa prima, come mai?* Dichiarante Ali Haider: *No, non mi ricordo, però sono stato sempre a scherzare con mio zio, anche con altri miei cugini, quindi avevamo confidenza entrambi, può essere che io ho detto una cosa e...* Difesa, Avv. Scarcella: *Che abbia detto una cosa che ti abbia fatto ridere insomma?* Dichiarante Ali Haider: *Sì* ⁴⁵³) dichiarazioni che rendono arduo sostenere che il ragazzo avesse intuito o ipotizzato che i tre stessero andando a scavare la fossa destinata a sopprimere il corpo della sorella: tanto a meno di non volere ritenere che, ciò nondimeno, volesse andare con loro.

Né è agevole sostenere, come pure è stato fatto, che Haider avrebbe compreso solo dopo che cosa stessero andando a fare lo zio ed i due cugini: si è detto che, all'esito dell'esame della difesa Noman Ul Haq, confortato dal riscontro delle telecamere, è emerso chiaramente che Ali Haider non ha mai avuto occasione di vedere i tre familiari con in mano gli attrezzi da lui indicati, trovandosi in quel momento già all'interno dell'abitazione. Dunque, appurato che nulla può aver visto, si reputa fuori luogo soffermarsi a valutare sue, impossibili, interpretazioni *ex post* dell'accaduto.

⁴⁵² Cfr. verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023: Presidente: *“Cioè, come hai fatto a dire al Giudice che quelle immagini che ti ha fatto vedere in fotografia, hai detto praticamente: “Queste sono le immagini in cui pala e secchiello andavano a scavare”, oggi mi dici invece: “Io quelle immagini – quelle ultime – con le pale ed il secchio non le avevo mai viste prima”, la domanda è semplice: perché al Giudice hai detto questo? Le avevi viste da qualche parte quelle immagini lì, le ultime che ti ha fatto vedere, le avevi già viste? Su You Tube, su Internet, su...?”* Dichiarante Ali Haider: *“Su Internet”. (...)* Presidente: *“Prima di andare dal Giudice?”* Dichiarante Ali Haider: *“Questo non me lo ricordo”*.

⁴⁵³ Cfr. verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023, pag. 63.

Per non considerare che, allorquando gli sono stati chiesti chiarimenti su come avesse fatto, allora, a riferire al G.I.P. quei particolari – quelli relativi alle pale ed al secchio, non riportati prima alla P.G. e al P.M. e da lui, in realtà, mai visti – Ali Haider ha dichiarato, prima, che le pale le aveva viste anche a casa dello zio: particolare inedito - di cui non v'è cenno alcuno nelle precedenti narrazioni del ragazzo - ma che, casualmente, ben si concilia con l'esito della perizia di un mese e mezzo precedente al suo esame. Dopodiché, però, rappresentatogli che al G.I.P. aveva parlato anche del secchio, il ragazzo ha quindi ammesso di aver reso tale versione solo perché aveva visionato su internet il video ritraente quella scena alla quale lui, è provato, non aveva mai assistito.

Ancora, non può non porsi in evidenza l'inattendibilità del suo narrato laddove ha sostenuto di aver adempiuto lui alle richieste di Ivan Bartoli, provvedendo da solo alla chiusura di tutte le serre, nei 5/6 minuti in cui lo si vede sul quad addentrarsi nelle serre poste nel retro dell'abitazione e, poi, recarsi in direzione della casa di Campagnola Emilia.

Quest'aspetto, l'ennesimo veicolato in dibattimento per il tramite delle sue dichiarazioni, si pone peraltro in contrasto con quanto dichiarato in aula, ben prima della sua audizione e di quella di Ivan Bartoli, dal teste di P.G. Gandolfi: il Maresciallo, infatti, rispetto all'immagine in cui appunto si vede Haider recarsi per pochissimi minuti in direzione delle serre, ha affermato che tale circostanza non era stata rilevata o, comunque, non era stata ritenuta di interesse investigativo. Dunque, l'elemento che sconfesserebbe la ricostruzione alternativa sostenuta dalle difese, non è stata ritenuta tale dagli investigatori e sarebbe stata veicolata in giudizio proprio dai difensori⁴⁵⁴.

Piuttosto, ciò che è avvenuto è che, essendo nel frattempo emersa la solidità dell'ipotesi secondo cui i movimenti rilevati nel tardo pomeriggio del 29 fossero da ricondurre a dei lavori commissionati da Bartoli, si è voluto sostenere – e non ci si riferisce solo al ragazzo, ma anche all'Ufficio di Procura ed alle parti civili, che nelle loro

⁴⁵⁴ Cfr. verbale ud. 30 maggio 2023: Testimone Gandolfi “Sì, è corretto. Corretto è: si vede dalle telecamere uscire, si vede da quella di Bartoli passare, poi che sia andato a casa dopo io non lo vedo più, però la direzione è quella”. Difesa, Avv. Scarcella: “Ma, le chiedo questo, non si è accorto... improprio... non vi siete accorti che prima Shabbar Abbas abbiamo detto chiama Bartoli, dopo 4 minuti Ali Haider esce dall'abitazione, preleva il quad, non vi siete accorti che prima di recarsi presso l'abitazione degli Imputati è andato invece verso le serre, quelle poste alle spalle dell'abitazione?” Testimone Gandolfi: “Sì, però...” Difesa, Avv. Scarcella “Cioè, sì, ve ne siete accorti?” Testimone Gandolfi: “No, sì, può essere andato verso... Non ce ne siamo accorti perché non lo abbiamo... Non l'abbiamo ritenuto di interesse”. Difesa, Avv. Scarcella “Ritenuto di interesse investigativo?” Testimone Gandolfi “S?”.

conclusioni hanno ritenuto di sposare tale versione⁴⁵⁵ – che sia stato Ali Haider, da solo, a provvedere alla chiusura delle serre, oltre 300.

Dunque, non Hasnain Danish, non Noman Ul Haq, né Ijaz Ikram – tutti e tre uomini adulti, tutti e tre lavoratori dipendenti dell’azienda agricola di Bartoli e tutti e tre contattati direttamente e ripetutamente quel pomeriggio dal datore di lavoro – ma soltanto il sedicenne Ali Haider, che peraltro si vede girare in azienda a bordo del quad senza portare con sé strumenti o attrezzi di alcun tipo, necessari a compiere quelle operazioni.

Visto il tenore di tali argomenti, non resta che evidenziare quanto più logica e credibile appaia l’ipotesi secondo cui Haider si muova da casa, subito dopo che Bartoli riesce finalmente a contattare il padre Shabbar, perché quest’ultimo - che in quei giorni non si stava recando a lavoro - nell’attesa di rintracciare e far intervenire i tre ragazzi in azienda (Danish si trovava ancora a Novellara, mentre Noman e Ikram presso la loro abitazione) abbia detto al figlio, che era con lui in casa, di andare a fare un giro per le serre a controllare, intanto, quale fosse la situazione⁴⁵⁶.

⁴⁵⁵ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, P.M. dott.ssa Galli: “...Le serre non sono state controllate da Haider, sono state chiuse da Haider, glielo hanno anche chiesto qui a dibattimento, gli hanno detto: “Haider, ma tu sei andato e sei stato 6 minuti, come è possibile che hai chiuso le serre in 6 minuti?”, e lui ha detto: “Ho chiuso quelle che c'erano da chiudere”, che mi sembra una risposta che abbia un senso, anche perché nessuno sa quelle che erano da chiudere. Cioè, il discorso è, quelle che si aprono, quelle che non si aprono, si fa un giro e si chiudono, nessuno sa se ne era aperta una, se non se ne era aperta neanche una. Haider dice: “Ho chiuso quelle che c'erano da chiudere, chiudevano le serre, l'attività che faceva era chiudere, non andare a controllare. Poi hanno detto: “Ma ci sono 300 serre – a Bartoli – 100 automatiche e 200 manuali, qual è la serra che si apre di più, che si chiude di più quando c'è il piovasco?”, Bartoli ha detto: “Le serre si possono aprire e chiudere tutte e due allo stesso modo, non ce n'è una che si apre e che si chiude di più”, comunque sul punto diciamo non c'è nessuna emergenza oggettiva sul fatto di quanto bisognava mettervi per chiudere una serra, quali erano le serre che c'erano da andare a fare. E entrambi hanno detto Ali Haider le chiude, Ali Haider ha detto: “Ho chiuso quelle che c'erano da chiudere”, punto.”.

⁴⁵⁶ Si riporta il passaggio delle dichiarazioni spontanee rese da Abbas Shabbar all’udienza del 19 dicembre 2023 e relative a tale momento: “...29 aprile loro mattina andati lavorare, pomeriggio nessuno andato a lavorare, cominciato verso pomeriggio, verso le 4, 4 e mezza, piovere con vento, era vento forte, era uno temporale forte. Quello che dice qua, io ho sentito, io c'ero in carcere in Pakistan quando ho sentito Bartoli, dice che questo è un orario strano... (...) in campagna non c'è uno strano, non c'è niente, quando piove, fa temporale e volano via serre e fa disastro, non guardano orario, sempre Bartoli diceva: “Quando viene vento, piovere o una temporale bisogna sempre controllare, sempre controllare”. Lui mi ha chiamato, chiamato con tutti, già sanno qua, già parlato tutti Avvocati, per questa parola già sanno tutto, quando chiamato a me lui detto: “Andate a controllare tutte le serre”, loro andati tutti e tre, ho detto io: “Voi andate tutti e tre”. Con figlio mio, Ali, io ho detto: “Ali, tu prendi quad – che così è lui contento quando dico questo – vai a chiudere le serre”. Lui solo a girare, c'è una porta rotta no aggiustava lui, un filo rotto no aggiustava lui, c'è qualcosa è rotto... Però lui è andato lo stesso chiudere le porte, dopo andato da Dario a chiudere le porte, è tornato qua. Loro andati, preso badile, secchi, secchi serve, nylon serve quando vanno a lavorare, e quando vanno a lavorare badile serve in campagna, loro preso badile e andati a lavorare. Qualcuno chiesto mia moglie che: “Noi non lo so quando torniamo, torniamo presto facciamo noi in casa mangiare, cucinare, torniamo tardi fa te”, “Voi cosa vuole mangiare?”, che Ikram sempre mangia riso con carne,

In quest'ottica, si spiegano anche le telefonate effettuate da Shabbar Abbas mentre i tre si trovano impegnati nelle serre. Si tratta di telefonate ben più conciliabili con l'ipotesi secondo cui Abbas volesse controllare come procedeva il lavoro che aveva richiesto loro di fare per conto di Bartoli, mentre non si comprende come le stesse possano essere valorizzate in senso favorevole all'ipotesi accusatoria (P.M. dott.ssa Galli: *“E perché Abbas è così interessato a quella attività? Anche quella è una sfortuna, che proprio mentre sono là Abbas chiama Danish, Danish lo richiama, poi lo richiama tre volte? È una attività ordinaria, che hanno fatto mille volte, forse vuole sapere che cosa stanno facendo, però anche questo è indicativo”*⁴⁵⁷).

In conclusione, considerate tutte le risultanze istruttorie emerse dal confronto dibattimentale, ritiene la Corte che il contenuto del video relativo alla sera del 29 aprile 2021 debba ritenersi sostanzialmente svuotato di ogni possibile valenza indiziaria ed inidoneo a dar prova di alcuno dei due elementi, ideologico e cronologico, di cui si compone la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen.. Ciò a maggior ragione ove si consideri il rigoroso standard probatorio cui la unanime giurisprudenza di legittimità ancora il suo accertamento, quello dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, da applicare a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti, in quanto elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio che, nel caso della premeditazione dell'omicidio volontario, giunge sino alla pena dell'ergastolo.

2. Gli altri elementi posti a supporto dell'ipotizzata premeditazione.

Venendo al materiale probatorio che residuerebbe a sostegno dell'aggravante in questione, si è già accennato alle problematiche riscontrate nel modo in cui è stata configurata, in ipotesi di accusa, la premeditazione: interessa qui evidenziare il fatto che ad istruttoria già inoltrata, si è verificata l'introduzione postuma in giudizio di nuovi e non meglio determinati momenti in cui sarebbe stata concordata la realizzazione del piano omicidiario. Detta circostanza ha messo in evidenza un difetto intrinseco e connaturato all'odierna contestazione, avendo questa omesso di individuare il momento di insorgenza del proposito criminoso: se, inizialmente, lo si poteva ritenere ancorato,

con pollo, lei ha fatto subito, ha detto: “No pensate, faccio io”. Lei fatto riso per loro, loro andati a lavorare, lavorato, questa non è un orario strano, quando vanno a lavorare, quando no finito, dipende come è andato temporale: una serra volata via ci vuole tempo, due serre o corde rotte, è volata via pacciamatura, qualche piante e bisogna aggiustare tutto, non è che fanno un giro in campagna e tornano in casa. Questo è vero, che loro è lavorato 29 aprile. Danish tornato a casa mia, preso una pentola che erano dentro riso, portato a casa, quando finito lavoro, loro io no visto venuto, secondo me no venuto a casa mia. ...”

⁴⁵⁷ Cfr. pag. 77 verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023.

quantomeno, alle immagini del 29 aprile, nel corso dell'istruttoria tale riferimento è venuto meno, essendosi introdotti dati nuovi, mediante i quali si è tentato di recuperare, in termini invero abbastanza indeterminati, l'ipotesi della premeditazione, con tutto ciò che a detta indeterminatezza consegue, peraltro, sul piano strettamente giuridico⁴⁵⁸.

Non solo. Ma le ipotesi che sono state via via affiancate a quella iniziale, introdotte nella parte pressoché finale dell'istruttoria, sono state veicolate in dibattimento tramite contributi dichiarativi ritenuti, come anticipato, di dubbia affidabilità.

Il riferimento è sia alle dichiarazioni rese dai due detenuti, Benmouiha Fouad e Harrath Fathi, che a quelle riportate da Alì Haider: sulla valutazione di inattendibilità di tali affermazioni si tornerà ampiamente nel capitolo successivo, mentre per ora interessa limitare l'attenzione a quelle parti del loro narrato in qualche misura riconnesse alla programmazione dell'omicidio.

Principiando dalle dichiarazioni dei due detenuti, già riportate nella loro versione integrale, sarebbe sufficiente, a chiunque, una mera lettura del loro narrato per avvedersi immediatamente della assoluta inverosimiglianza e della scarsa serietà dei loro racconti.

Tuttavia, essendo il materiale in questione entrato a far parte del fascicolo processuale, la Corte è comunque tenuta, in qualche misura, a confrontarsi.

Ebbene, quanto a Benmouiha Fouad, basti considerare che lo stesso ha sostenuto che Hasnain Danish, nel vantarsi della onorabilità del suo gesto, gli avrebbe raccontato che tutto sarebbe stato programmato da mesi, descrivendo tale programmazione nei seguenti termini: *"...prima cosa portiamo la ragazzina in Pakistan ...portiamo in Pakistan viva che creiamo un matrimonio una festa eh... e andiamo a fare la festa e poi torniamo... la ragazza non può dire di no perché era appena appena innamorata di questo ragazzo qua... ma ho detto il fatto... perché tutto questo... ha detto mio fratello... sarebbe... come si chiama... Shabbar... Shabbar Abbas ha fatto una promessa con il nipote che ... può portarlo qua in Italia con 15 mila euro per venire qua... a fare un matrimonio con la ragazza... a farlo sposare con la ragazza... e poi appena viene qua fa i documenti fa tutto... e si divorzia... e quel ragazzo li si è messo d'accordo con lui ... cioè sarebbe il nipote... a portare un'altra ragazza a 15 mila euro... (...) però la catena continua... uno porta l'altro... uno porta l'altro... uno porta l'altroehm cioè una cosa lunga ... cioè la figlia porta il*

⁴⁵⁸ Sulla doverosa esclusione dell'aggravante della premeditazione allorché la corretta ricognizione delle prove acquisite non consenta di individuare l'esatto momento dell'insorgenza del proposito omicidiario, si veda Cass. pen., Sez. I, Sentenza n. 27050 del 2017.

*marito... il marito porta un'altra ragazza... la ragazza porta un altro... e poi una cosa combinata...*⁴⁵⁹.

Dunque, dopo aver descritto quella che nello stesso verbale viene definita come una sorta di agenzia di matrimoni gestita da Abbas, il racconto di Benmouiha Fouad è proseguito riferendo che la ragazzina si sarebbe opposta all'idea, per venire poi tranquillizzata dalla madre: in tutto ciò, il padre Shabbar avrebbe deciso di chiamare il fratello Danish e coloro che vengono definiti *"gli altri zii che c'hanno a Parma"*, per concordare con loro di farla finita con questa faccenda⁴⁶⁰. Fouad ci ha poi tenuto, più volte, a precisare che la decisione è stata assunta dai cinque rigorosamente assieme, così come tutti e cinque avrebbero poi scavato assieme, due giorni prima dell'omicidio (*"tutti e cinque... non è che io ... lei o lui...comunque hanno deciso di fare tutto insieme... infatti hanno scavato... tutti quanti...cioè uno scava... l'altro riposa... quello scava e poi riposa finché ha finito quello che dovevano fare... e poi la sera... la sera... dopo due giorni hanno finito... hanno pulito lì eh...).*

Visto il tenore di tali dichiarazioni, è agevole comprendere perché si ritiene che le stesse, non solo non possano in alcun modo fondare un accertamento di responsabilità penale, ma neppure sarebbero dovute essere presentate dinanzi ad una Corte d'Assise impegnata in un processo per fatti tanto gravi e seri quanto difficili da ricostruire.

Ciò posto – sorvolando sul racconto relativo all'"agenzia" con cui venivano combinati matrimoni tra Pakistan e Italia, che introdurrebbe peraltro a fondamento dell'omicidio un movente di natura prettamente economica – per il resto, si rileva che dette dichiarazioni appaiono per niente credibili nella parte in cui prefigurano uno scavo avvenuto il 28 aprile ad opera di tutti e cinque gli imputati: tralasciando il modo in cui si è fatto riferimento ad Ijaz Ikram e, soprattutto a Noman Ul Haq, il fatto che nello scavo sarebbero stati addirittura coinvolti pure Abbas Shabbar e la moglie Nazia costituisce un dato palesemente in contrasto con quanto emerso nel corso dell'istruttoria e con le immagini di quei giorni, per come restituite dalle videocamere dell'azienda "Le Valli" e dell'abitazione Iemmi

⁴⁵⁹ Cfr. pag. 6 verbale di trascrizione integrale di sommarie informazioni rese da Benmouiha Fouad il 6 settembre 2023.

⁴⁶⁰ Queste le testuali parole, riportate a pag. 8 del verbale cit., Fouad *"... e ha detto la dobbiamo fare finita questa faccenda... è nostra faccenda... il mio... tanto è il tuo nome di quella ragazza lì... è tua parente... la facciamo finita per tutti e cinque... perché non è uno si dice sei stato tu... sei stato tu... sei stato tu... lo facciamo insieme... hanno deciso di fare questo... e c'era anche uno zio che non conosco però so che abita vicino ... uno zio che fa pubblicità ... che fa una cosa così...e c'era... lui ha sentito questo discorso... ha sentito e poi ha detto io sono fuori... non faccio niente..."*

Passando al racconto di Harrath Fathi – che, è bene precisarlo sin d’ora, ha riferito circostanze che ha detto di aver appreso da Fouad, indicato quale diretto confidente di Danish – questi, rispetto alla premeditazione ed allo scavo della fossa, ha dichiarato: *“lui ha sentito di Danish che ha detto... questo io non so però come ha detto lui, che hanno scavato la terra, hanno scavato due metri e sessanta precisamente, due metri e sessanta e poi hanno scavato un metro così (l’escusso fa gesto con braccio per far intuire che si tratta di scavo di un metro esteso in lunghezza) ...inc. così anche se arriva il cane o qualcosa non sente”*.

Ancora, richiestogli al minuto 18 del video MVI_0278, in atti, se Fouad gli avesse raccontato quanto appreso da Danish circa il momento in cui venne scavata la sepoltura, Harrath Fathi ha affermato *“Di sicuro quello che ha detto a me... dieci giorni prima, quello è sicuro”*: a questo punto, dopo il momento di silenzio seguito alla sua risposta, il dichiarante ha precisato *“...comunque qualche giorno prima, non la sera prima o due sere prima, eh qualche giorno prima”*⁴⁶¹.

Anche in questo caso, è più che sufficiente rilevare, da un lato, che i dati riportati – quello relativo alla profondità della fossa *“due metri e sessanta, precisamente”* e quello dello scavo di dieci giorni prima – risultano evidentemente in contrasto con le altre risultanze istruttorie, oggettive, quali quelle relative alla ben diversa e minore profondità della sepoltura ed al fatto che dieci giorni prima Saman ancora dovesse rientrare a casa, peraltro all’insaputa dei familiari. Dall’altro, non può sottacersi che, pur avendo Fathi riferito di aver appreso da Fouad i racconti a questi fatti da Danish, i due detenuti abbiano, però, reso dichiarazioni tra loro divergenti.

Passando oltre, si è detto che è sempre tramite l’esame di Haider che è stata propalata una nuova occasione, ignota fino al 31 ottobre 2023, in cui gli imputati avrebbero programmato l’uccisione di Saman Abbas: il riferimento è al passaggio del suo esame in cui, dopo aver risposto di non ricordare o di non saper spiegare alcuna delle circostanze riferite al G.I.P. in merito allo scavo del 29 aprile, ha sostenuto di aver reso quelle dichiarazioni perché aveva sentito la parola scavare *“Mentre facevano i piani, quindi mi mandavano giù a fare tè o qualcosa, e quindi io stavo sulle scale ad ascoltare, non tutto, però metà, cioè più o meno cosa dicevano o no. Ho sentito una volta “scavare” e tutte ste robe qua, che... Ho sentito mio padre che diceva “scavare”, aggiungendo che la “riunione” si sarebbe svolta nella camera da letto, al piano di sopra, mentre lui si era recato di sotto, in cucina.*

⁴⁶¹ Cfr. pag. verbale di trascrizione integrale di sommarie informazioni rese da Harrath Fathi il 5 settembre 2023.

Ebbene, in relazione a tali dichiarazioni, si evidenzia anzitutto l'assoluta anomalia insita nel fatto che le stesse siano state riportate dal ragazzo solo in dibattimento e sempre taciute nelle precedenti audizioni.

Né il silenzio può fondatamente giustificarsi ritenendo che, come sostenuto da Haider, al tempo avesse paura di incolpare i due cugini, considerato che gli stessi sono stati da lui esplicitamente accusati di aver partecipato allo scavo già in sede di incidente probatorio e che nelle telefonate intercettate all'epoca tra lui ed il padre non v'è traccia di minacce o intimidazioni di quest'ultimo, ma solo del fatto che i genitori gli chiedessero di non dire nulla e di non fare il nome di nessuno dei familiari.

Quanto poi alla motivazione per cui al precedente giudice non avrebbe riferito della riunione in questione perché "confuso", l'argomento pare evidentemente contraddetto dal tenore delle dichiarazioni rese dal ragazzo il 18 giugno 2021 in cui, con dovizia di dettagli, fa riferimento a tutti e tre gli imputati, alle pale ed al secchio.

Un'ulteriore anomalia, poi, riguarda il fatto che, pur trattandosi della riunione in cui lo stesso ha sostenuto che tutti e cinque gli imputati pianificavano l'uccisione della sorella, Haider non ha saputo riferire dove si trovasse Saman in quel momento, né ha saputo dare una indicazione concreta del giorno e del momento in cui tale riunione si sarebbe svolta⁴⁶².

Ebbene, vista tale approssimativa indicazione temporale, nel corso della requisitoria il Pubblico Ministero ha ritenuto di colmarla, segnalando quanto segue:

P. M., Dott.ssa Galli: *"...c'è una occasione, quindi, che è il 22, in cui sono invece tutti a casa Abbas, dalle 19:58 alle 20:47, subito dopo il rientro di Saman... E di questo fatto a casa c'è anche conferma, tutti a casa, nella chat di Saqib, dove lei appunto dice che lei sta sotto e sono tutti di sopra; questa occasione forse è l'occasione che Ali Haider indica come la riunione, quella riunione in cui ha sentito la parola "scavare" e la parola "stare lontani dalle telecamere", perché, noi che avevamo fatto tutti i movimenti di Abbas e dei familiari, altri momenti, li abbiamo guardati i momenti in cui erano tutti insieme, abbiamo trovato soltanto, ed era questo che avremmo portato, è l'unica occasione in cui,*

⁴⁶² Cfr. pag. 46 e ss. verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023: Difesa, Avv. Scarcella: "Non riesci ad essere più preciso di "poco prima"? Era mattina, era pomeriggio, era sera, Saman dove era?" Dichiarante Ali Haider: "Non mi ricordo se era mattina, pomeriggio o..." Difesa, Avv. Scarcella: "Saman c'era, non c'era? Dov'era?" Dichiarante Ali Haider: "Non mi ricordo" Difesa, Avv. Scarcella: "...Haider, porta pazienza, in casa siete in quattro, eravate in quattro, tu, tua mamma, papà e Saman, e ogni tanto venivano lo zio, Noman e Ikram... Io ti chiedo, non ti ricordi il giorno, dici "poco prima" ma non sai dirci il giorno, non sai dirci se è mattina o se è pomeriggio, ma almeno Saman dove era, visto che stavano parlando di scavare, almeno Saman dove era, cioè questo come fai a non ricordatelo, una cosa così importante?" Dichiarante Ali Haider: "Sono un po' confuso".

se è quella l'occasione, in cui sono tutti là. Ce n'è anche un'altra, che è il 22, però dura solo dieci minuti, cioè il tempo in cui sono tutti in casa è di dieci minuti. Quindi l'altra era il 21?

*Scusate, ho sbagliato, l'altra era il 21. Quindi abbiamo il 21...*⁴⁶³.

Anche tale tentativo, svolto peraltro in termini solo possibilistici ed approssimativi, di ricercare un riscontro al narrato di Ali Haider è documentalmente smentito, sia da quanto ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell'azienda "Le Valli" sia dal contenuto della chat Instagram tra Saman e Saqib, nella sua versione originale ed integrale, e non in quella di cui alla annotazione di P.G..

In particolare, dalla visione delle telecamere si ricava che a partire dalle 19:00 del 21 aprile tutti e sette i familiari sono contemporaneamente presenti in casa: da questo momento, e sino alle 21:39, la ragazza chatta con Ayub Saqib solo per una quindicina di minuti quando, alle 19:33, Saqib le domanda dove sia la madre, con Saman che risponde "giù" aggiungendo, alle 19:35, dopo che il ragazzo le domanda cosa stesse facendo la mamma, "sta preparando l'Iftar di sotto"⁴⁶⁴ – traendosene, dunque, che Saman si trovi invece di sopra, ossia allo stesso piano in cui Haider avrebbe riferito svolgersi la riunione, con la madre che però si trova in cucina.

Quanto ai momenti successivi, deve segnalarsi che, dopo questo breve scambio, la chat tra i due giovani si interrompe dalle 19:38 fino alle 21:39 come accade in tutte le occasioni in cui la ragazza si trova in presenza dei familiari, per evitare che si accorgano delle comunicazioni tra lei e Saqib.

Nel frattempo, alle 20:47, si osservano Noman Ul Haq, Hasnain Danish e Ijaz Ikram che fuoriescono dall'abitazione della famiglia Abbas, per recarsi verso casa loro⁴⁶⁵.

Se ne trae, dunque, che non corrisponde al vero quanto riferito da Saman a Saqib, laddove afferma alle 22:25 che Haider ed i tutti i cugini si trovano al piano di sopra⁴⁶⁶

⁴⁶³ Cfr. pag. 62 verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023.

⁴⁶⁴ Da fonti aperte, risulta che il termine Iftar si riferisce al pasto serale con cui si interrompe il digiuno quotidiano durante il mese di Ramadan, e che costituisce spesso un momento di condivisione, con famiglia e amici che si riuniscono per la rottura del digiuno subito dopo il Maghrib (tramonto).

⁴⁶⁵ Cfr. Cfr. sistema video sorveglianza "Le Valli" - prima Camera 01, file nominato 5; per una ricostruzione schematica del pomeriggio e della serata del 21 aprile 2021, si rinvia ai dati di cui alla memoria depositata il 18 dicembre 2023 dalla difesa Noman Ul Haq.

⁴⁶⁶ Si riporta il passaggio della chat Instagram:

Aprile 21 2021, 12:25 PM (22.25) falaknoor555: *In casa chi c'è ancora*

Aprile 21 2021, 12:25 PM (22.25) alone girl: *Haider è di sopra in camera... Tutti loro i cugini*

Ugualmente è errata la circostanza riportata nell'annotazione di P.G. – in cui si afferma che “*Saqib chiede a Saman chi è presente in casa e la ragazza risponde che il fratello Haider è al piano superiore ed inoltre sono presenti i cugini (Noman, Ikram e Danish). Dal riscontro delle telecamere poste a ripresa dell'ingresso dell'abitazione degli Abbas, all'orario della chat (ovvero le 22.25) risultano in abitazione Haider, Noman e Shabbar, mentre Nazia, Ikram e Danish sono usciti intorno alle 21* – in quanto è chiaro, dalla visione delle telecamere, che si tratti non di Nazia ma di Noman Ul Haq che, assieme agli altri due, si dirige in direzione dell'abitazione di Campagnola.

Ricapitolando: fino alle 19:38 è Saman a trovarsi al piano di sopra, mentre la madre, quantomeno, è in cucina a preparare la cena, cosiddetto Iftar; dalle 19:38 alle 21:39, quando Saman interrompe la chat con Saqib è più che ragionevole ritenere che ciò avvenga perché stiano tutti consumando il pasto, per il quale Haider era andato a fare la spesa nel pomeriggio, o comunque perché in casa erano presenti tutti i familiari, che costituivano l'unico motivo che distoglieva Saman dallo scrivere a Saqib.

Considerato poi che quanto riferito dalla ragazza in merito alla presenza dei cugini alle 22:25 al piano di sopra non corrisponde al vero, essendo i due più lo zio Danish andati via già alle 20:47, si può fondatamente escludere – a meno di non voler sostenere che detta riunione si sia svolta alla presenza della stessa vittima – che neppure in questa occasione è avvenuta la pianificazione dell'omicidio.

Qualora, invece, si volesse ritenere che al cosiddetto “piano” – che non si comprende davvero quando sarebbe stato programmato, considerato che si dispone di tutti i video delle giornate intercorse tra il rientro di Saman a Novellara e la sua uccisione – si sia data esecuzione in un'altra occasione, stando “*attenti alle telecamere*”, ulteriore particolare introdotto da Haider solo in dibattimento, è chiaro che l'assunto escluderebbe anzitutto la possibilità che lo scavo sia avvenuto il 29 aprile, in cui tutto accade sotto le telecamere. Di conseguenza, il riferimento al “piano” risulterebbe del tutto avulso da qualsivoglia riscontro o dato oggettivo che lo conforti, palesandosi quindi, oltre che poco credibile e contraddetto dalle risultanze istruttorie - da cui non emerge alcun dato cui ancorare un pregresso scavo della fossa - del tutto inidoneo a supportare la contestazione *ex art. 577, n. 3), cod. pen.*

Ripercorsi tutti gli sforzi che si è tentato di compiere per sostenere, quasi ad ogni costo, la natura premeditata dell'omicidio, occorre a questo punto prendere posizione

Aprile 21, 2021, 12:26 PM (22.26) falaknoor555: *Tu stai conversando davanti a tutti*

Aprile, 2021, 12:26 PM (22.26) alone girl: *No sono in cucina.*

sull'unico dato che, nell'opinione della Corte, poteva inizialmente giustificare l'idea che si trattasse di un omicidio preventivamente pianificato.

Ci si riferisce all'immediata partenza per il Pakistan degli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia, genitori della vittima, i quali, come già riportato, la mattina del 1° maggio 2021 si recano in auto all'aeroporto di Milano Malpensa, per poi prendere il volo delle 16:15, con scalo previsto a Doha alle 23:05, che li avrebbe condotti a Lahore alle 7:50 del 2 maggio 2021.

Si tratta di un elemento indiziante dotato, all'apparenza, di più significato, poiché potrebbe sembrare arduo ritenere la partenza una mera coincidenza. Tuttavia, ad un'analisi più attenta del compendio probatorio a disposizione, anche tale dato finisce per perdere la propria capacità di persuasione, riducendosi ad una mera suggestione, alla quale - in assenza di qualsivoglia dato di conforto - alla Corte non è consentito affidarsi.

Peraltro, nella parte in cui si esporrà la ricostruzione degli eventi adottata dalla Corte, si spiegheranno le ragioni che inducono ad attribuire comunque un significato a tale evento, ma del tutto diverso da quello propugnato dall'accusa.

Per adesso, rispetto alla premeditazione, interessa rilevare che non solo non si traggono elementi circostanziali che concorrano, in positivo, a dar forza all'idea che si sia trattato di un viaggio programmato al precipuo fine di sfuggire alle conseguenze dell'omicidio già premeditato ma, anzi, se ne rinvencono diversi - d'ordine logico, e non solo - che quest'ipotesi smentiscono.

Anzitutto, partendo dalle ragioni che hanno motivato il viaggio - al netto del comportamento susseguente dei due imputati, resisi chiaramente latitanti, una volta in Pakistan - è emersa una giustificazione alternativa, non priva di riscontri e, dunque, in quanto plausibile, idonea a fondare un dubbio più che ragionevole in ordine al fatto che il viaggio fosse sin da principio strumentale a consentire ai due di conseguire l'impunità per l'omicidio della figlia.

Infatti, più di un testimone ha fatto riferimento alla necessità di raggiungere il Pakistan a causa della malattia di una parente.

Anzitutto, Ivan Bartoli ha detto più volte che gli era stato riferito da Ali Haider che il viaggio del padre era motivato dal fatto che in Pakistan vi era una zia che non stava bene. Amjad Arfan, richiestogli da uno dei difensori di parte civile se in Pakistan

vi erano in quel periodo parenti che non stavano bene, ha raccontato di sapere, perché a sua volta riferitogli dalla madre, che all'epoca dei fatti la sorella di Nazia era malata.

Ancora, Singh Taswinder, il titolare del Punjabi market ove sono stati poi acquistati i biglietti, ha dichiarato, come già riportato, che quando è stato contattato da Abbas per ricevere informazioni sui prezzi più convenienti in quel periodo, lo stesso gli ha indicato come motivazione del viaggio il fatto che *“c'è qualcuno in famiglia che non sta bene”*⁴⁶⁷.

Dunque, l'argomento speso sul punto dal Pubblico Ministero (dott. Galli: *“...sui motivi per cui sono partiti ne hanno raccontati un po' uno diverso dall'altro, all'indiano del negozio hanno raccontato che stava male Nazia, a Bartoli che stava male una zia, ad Arfan che stava male la sorella di Nazia. Cioè, se il motivo fosse stato uno, perché lo devi sempre dire diverso a seconda delle persone?”*) non pare corretto, in quanto Singh non ha mai riferito che Nazia stava male, ma ha dichiarato che lei doveva andare in Pakistan perché un familiare non stava bene. Quanto alle altre dichiarazioni, si rileva che tra la zia indicata da Haider e la sorella di Nazia, indicata da Arfan, non v'è alcuna incompatibilità.

Ma anche volendo prescindere da tale riferimento al familiare, vi sono due emergenze istruttorie che depongono nel senso di una programmazione del viaggio del tutto sganciata non solo dall'omicidio ma dallo stesso ritorno a casa di Saman, avvenuto nel primo pomeriggio del 20 aprile 2021, come noto a totale insaputa dei familiari, che pensavano si trovasse ancora in comunità.

Tra questi, quello risultante dai controesami della assistente sociale Oliva, in cui è emerso che la programmazione del viaggio può farsi risalire ad un momento addirittura antecedente al ritorno a casa della ragazza:

Difesa, Avv. Scarcella – *Mi conferma, dottoressa, lo ha detto prima, la telefonata invece con Abbas Shabbar, il papà di Saman, interviene il 19 di aprile, è corretto?*

Testimone Oliva – *Sì. Difesa, Avv. Scarcella – Mi conferma che in quella occasione, quindi il 19 di aprile, prima che Saman facesse ritorno a casa, Shabbar le aveva riferito che la moglie voleva tornare in Pakistan indi per cui aveva desiderio di vedere la figlia?*

Testimone Oliva – *Sì. Difesa, Avv. Scarcella – Mi conferma che in quella occasione lei chiese a Shabbar Abbas se erano già stati acquistati i biglietti?*

Testimone Oliva – *Sì. Difesa, Avv. Scarcella – Mi conferma che in quella occasione Shabbar Abbas le disse che al momento ancora non erano stati acquistati...*

Testimone Oliva – *Sì.*

Difesa, Avv. Scarcella – *...seppure la moglie doveva partire per il Pakistan?*

⁴⁶⁷ Cfr. pag. 99 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

Testimone Oliva – *Sì, confermo*⁴⁶⁸.

Ancora, la circostanza che la programmazione del viaggio fosse precedente al rientro di Saman a casa trova riscontro anche nelle ulteriori dichiarazioni rese da Singh Taswinder:

Difesa, Avv. Petrelli: *“In merito alle chiamate che ha ricevuto prima della vendita del primo biglietto... Ha detto che è stato il signor Abbas a contattarla?”*

Testimone Singh Taswinder: *“Sì, lui?”*

(...) Difesa, Avv. Petrelli: *“Ecco, allora io le faccio una contestazione, in quanto nel verbale di individuazione fotografica del 16 marzo 2022 lei afferma di avere ricevuto nei giorni precedenti gli acquisti delle chiamate telefoniche da parte di Arfan, a mezzo delle quali chiedeva informazioni sui prezzi dei biglietti per il Pakistan?”*

Testimone Singh Taswinder: *“Sì, chiedeva anche lui?”*

Difesa, Avv. Petrelli: *“(...) io voglio sapere prima della vendita del biglietto il giorno 28, nei giorni precedenti è stato chiamato da Shabbar Abbas o dal signor Arfan?”*

Testimone Singh Taswinder: *“Un giorno prima aveva chiamato Shabbar, però qualche giorno prima aveva chiamato anche questo ragazzo Arfan chiedendo solo biglietto però?”*

Difesa, Avv. Petrelli: *“Okay. E riguardavano sempre un viaggio per il primo maggio?”*

Testimone Singh Taswinder: *“No, lui aveva chiesto i prezzi solo, dicendo in questi giorni quello che costa meno”*⁴⁶⁹.

Detto dato, dichiarativo, trova a sua volta riscontro sul piano documentale, da cui emerge che l'unico contatto telefonico tra Singh e Amjad Arfan è ancora precedente e risale al 14 aprile 2021, allorquando l'utenza di Arfan (853) alle 18:08 effettua una chiamata di circa un minuto su quella riconducibile al titolare del Punjabi Market⁴⁷⁰.

⁴⁶⁸ Cfr. pag. 76 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023; sul punto si rinvia anche alla relazione redatta dalla assistente sociale, dalla quale emerge che la dottoressa Oliva non ha mai affermato che Nazia avrebbe voluto vedere la figlia perché, stando male, si doveva recare in Pakistan, ma ha bensì riferito che Abbas le aveva spesso riportato lo stato di profondo malessere della moglie, causato dalla lontananza della figlia e che, per questo voleva salutarla prima di partire per il Pakistan.

⁴⁶⁹ Cfr. pag. 105 e 106 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023.

⁴⁷⁰ Cfr., copia forense del telefono huawei p40 lite in uso ad Amjad Arfan; rispetto ai tabulati telefonici si segnala che il dato si rinviene sia in quelli acquisiti nell'ambito del p.p. 2318/2021, produzioni P.M. ud. 30 maggio 2023, all. 24 (cartella Wind3 REP_UNICO_0046120480), che in quelli di cui all'all. 23 delle stesse produzioni, successivamente acquisiti nel parallelo procedimento n. 1489/2022 (Decreto 24 marzo 23 Posta Certificata Law_Traff_00013163342023-27586465, File Rep Unico 0046584531-1-2.txt password y8g16334): nell'ambito di quest'ultimo documento, poi, si rinviene anche la scheda anagrafica da cui si trae che l'utenza finale 747 chiamata da Amjad Arfan nell'occasione è riconducibile al titolare del Punjabi market, Singh Taswinder.

Ferme le considerazioni che precedono – che la Corte ritiene già idonee ad individuare elementi di conferma alla prospettazione alternativa⁴⁷¹ – si evidenzia che le stesse non paiono contraddette neppure dalle modalità con cui è avvenuto l’acquisto dei biglietti: è sempre dalle dichiarazioni di Singh che si ricava, quanto ai tempi ed ai costi richiesti per la prenotazione di un viaggio del genere, che i biglietti si trovano facilmente, a tariffe contenute e senza necessità di prenotare con particolare anticipo⁴⁷². Inoltre, è stata smentita anche la natura anomala della partenza di Abbas senza preavviso al datore di lavoro, avendo Bartoli riferito che era già accaduto in altre occasioni che l’imputato partisse senza avvisarlo prima, come avvenuto ad esempio a luglio 2020 ed a gennaio 2021⁴⁷³.

Preme poi alla Corte evidenziare che, a fronte dell’argomentazione spesa dal PM – laddove ha sostenuto che la partenza dei due coniugi non potrebbe spiegarsi con ragioni diverse dalla predeterminazione dell’omicidio, perché solo questa avrebbe giustificato una condotta “inspiegabile” quale quella di lasciare la figlia da sola a Novellara dopo il suo tanto atteso ritorno⁴⁷⁴– sussistono due argomenti di stampo logico che contraddicono tale suggestione. Anzitutto, rileva la circostanza che, a fronte della partenza dei genitori, Saman Abbas non sarebbe rimasta sola a Novellara, ma sarebbe stata comunque “sorvegliata”, quantomeno, dallo zio Danish e dal fratello Haider, che già nei giorni precedenti aveva dato prova di saper ben svolgere, e di avere di fatto svolto, questo ruolo di “controllore”, seguendo quasi sempre la sorella nei suoi limitatissimi spostamenti e registrando per giorni le sue chat con Saqib e con l’educatrice Aniello.

Soprattutto, v’è un altro rilievo – che si reputa, questo sì, davvero inspiegabile – relativo alla circostanza che, seguendo l’argomentazione dell’accusa, si dovrebbe

⁴⁷¹ Si veda Cass. Sez. III, Sentenza n. 5602 del 21/01/2021 - Rv. 281647 – 04, secondo la quale “*In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile*”; in senso conforme, Cass, Sez. IV, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014 - Rv. 259204 – 01.

⁴⁷² Cfr. pag. 103 verbale stenotipico ud. 31 marzo 2023, controesami Avv. Iannucelli e Fava.

⁴⁷³ Cfr. verbale stenotipico ud. 9 giugno 2023, pag. 51 e ss.

⁴⁷⁴ Cfr. pag. 56 verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, Requisitoria P.M. dott.ssa Galli: “*...E, allora, scusate, ma se Saman era la figliol prodiga che era tornata a casa dopo che Abbas aveva in continuazione telefonato agli assistenti sociali, avevamo fatto le scene della madre al telefono che piange, che sta morendo e che vuole vedere la figlia. Cioè, gli Abbas non ci avevano mai rinunciato al fatto che lei tornasse a casa e, allora, finalmente lei torna e cosa fanno? Comprano dei biglietti per il Pakistan di sola andata, non era pensabile che l’avrebbero lasciata lì da sola, perché questo non ha nessun riscontro in tutto quello che è emerso e che emerge ancora man mano che andremo nelle singole figure*”.

ritenere che non solo i genitori abbiano premeditato l'uccisione della figlia e la loro successiva, strumentale, fuga in Pakistan, ma che, nel predisporre tale piano, abbiano scientemente deciso di non portare con sé il loro figlio minore: è una eventualità, questa, con la quale non ci si è confrontati, e che, nell'opinione della Corte appare davvero poco credibile, se non inverosimile, considerato il legame fortissimo che i due imputati avevano con il ragazzo e che hanno continuato a manifestare, in modo evidente, nei mesi successivi, come dimostra chiaramente il contenuto delle telefonate intercettate tra i tre; né pare sostenibile ipotizzare che i due contassero su un ricongiungimento prossimo con il figlio, all'epoca minorenni e privo di documenti, dunque impossibilitato, come nei fatti è stato - nonostante la sua chiara volontà in tal senso - a raggiungerli in Pakistan⁴⁷⁵.

In ogni caso, si evidenzia che non sussiste alcun elemento, neppure latamente indiziario, che consenta di ritenere che della organizzazione del viaggio, e di una sua eventuale strumentalità rispetto all'omicidio, fossero partecipi o a conoscenza gli imputati Ijaz Ikram e Noman Ul Haq.

D'altro canto, l'ipotesi della premeditazione non può dirsi in altro modo supportata dai, pochissimi, elementi residui. Anzi, si concorda con il rilievo difensivo secondo cui l'idea della premeditazione è difficilmente conciliabile con il contenuto del messaggio vocale inviato dalla zia paterna Shamsa Batool al nipote Ali Haider la sera del 1° maggio 2021, dopo che la stessa aveva inutilmente cercato di mettersi in contatto con il fratello, Hasnain Danish: ciò a meno di non voler ritenere che – a fronte di un omicidio che si ipotizza già premeditato nei suoi dettagli, tanto da essersi previamente predisposta la buca ove sopprimere il cadavere ed organizzata la fuga per il Pakistan – sia stata poi una parente, che in quel momento si trovava in Inghilterra, a voler contattare uno degli esecutori e, sempre in ipotesi, pianificatori, di quell'omicidio per suggerirgli che cosa occorreva dire a proposito della scomparsa della ragazza.

In sostanza, il messaggio vocale inviato il 1° sera dalla zia paterna Shamsa Batool – che sicuramente ha avuto una valenza decisiva in fase d'indagine, consentendo di svelare le bugie raccontate da Danish e Haider a proposito della scomparsa di Saman, così da indirizzare correttamente il corso delle investigazioni verso l'ipotesi dell'omicidio – contraddice logicamente l'ipotesi della premeditazione, con cui appare intrinsecamente inconciliabile.

⁴⁷⁵ Sul punto, appaiono eloquenti le dichiarazioni rese dall'assistente sociale Longo, all'udienza del 30 giugno 2023, cui si rinvia.

Non può non rilevarsi, infine, che è risultato privo di qualsiasi riscontro l'invio del vocale in cui uno zio materno di Saman avrebbe parlato alla madre Nazia della necessità di “finire il lavoro” con la ragazza, messaggio di cui Saman parla “accidentalmente” a Saqib, dicendogli che si era dimenticata di dirglielo prima. Ebbene – oltre a non esservi traccia di tale messaggio, e tacendo del fatto che lo stesso sarebbe stato inviato proprio sul telefono utilizzato dalla vittima in quel periodo – preme evidenziarsi come del suo ascolto Saman non riferisca nulla né al fratello Haider né all'educatrice Françoise Aniello, confidente della ragazza, parlandone solo con Ayub Saqib, vale a dire la persona alla quale, visti i dati oggettivi e riscontrati dagli stessi inquirenti, è dimostrato che Saman raccontasse molte cose non corrispondenti al vero.

Tra l'altro, se si considera la quantità ed il contenuto di tali bugie (quali quelle relative ai precedenti per omicidio del padre, alla continua presenza in casa dei cugini o di parenti, quale la zia paterna Shamsa Batool, che neppure si trovava in Italia, o quella relativa allo schiaffo ricevuto dall'altro zio paterno Zaman Fakhar in un'occasione in cui questi neppure si trovava presso la loro abitazione) si deve rilevare che le stesse appaiono certamente non casuali ma sintomatiche, anziché di una mera tendenza a mentire, della esasperazione alla quale l'aveva condotta il comportamento impositivo di Saqib, ossessionato dal fatto che Saman dovesse recuperare i documenti al punto da determinarla alla scelta più infausta, quella di fare ritorno a Novellara. È dunque ragionevole ritenere che sia stata proprio la pressione continua, incessante, che le metteva il ragazzo, di cui vi è eloquente traccia nella chat Instagram di quei giorni – in uno all'attenzione che doveva serbare per non smentirsi con i familiari, cui aveva riferito di aver interrotto la storia col ragazzo – ad averla spinta a dipingere in termini più pesanti il contesto in cui si trovava, in modo da giustificare le difficoltà riscontrate nel recupero dei documenti e da suscitare in lui quella maggiore compassione che lo avrebbe portato a pazientare oltre e ad attenderla. Sulla inopportunità di fornire di tali elementi una lettura solo postuma, “col senno del poi”, si tornerà nel prosieguo.

3. Considerazioni conclusive sulle ragioni dell'esclusione dell'aggravante.

Una volta ripercorsi tutti gli argomenti utilizzati per sostenere la natura premeditata dell'omicidio e quelli di segno contrario che, contraddicendo e smentendo i primi, conducono all'esclusione dell'aggravante, la Corte ritiene opportuno compiere una considerazione.

Nella premessa generale, è stato precisato il significato del principio di diritto invocato dall'accusa e da alcune parti civili – quello secondo cui alla prova logica,

raggiunta all'esito di una valutazione globale degli indizi che ne dissolva le singole ambiguità, deve essere attribuita pari dignità della prova diretta o storica – il quale, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, non consente affatto un metodo di lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio che si esaurisca, in modo riduttivo, in una sommatoria degli indizi, ma impone comunque di valutare ciascuna prova indiziaria singolarmente, nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità suo proprio, in modo da evidenziarne le rispettive correlazioni e la confluenza di ciascuna in un contesto probatorio omogeneo.

Si rende qui necessario ribadire tali considerazioni perché è chiaro che il principio sia stato invocato avendo a mente proprio il compendio probatorio raccolto attorno all'ipotizzata premeditazione, al fine dichiarato di “mettere in guardia” la Corte dai tentativi di proporre una valutazione atomistica che, minando il significato di ciascuno dei singoli indizi, ne comprometta una valutazione globale.

Difatti, all'esito dell'esposizione delle risultanze probatorie addotte a sostegno di tale contestazione, non può negarsi la natura davvero composita delle stesse, che si è andata modificando ed incrementando nel corso dell'istruttoria.

È in quest'ottica, allora, che si ritiene debbano leggersi le condotte difensive tramite le quali, con costanza, sono stati affrontati e contestati i singoli elementi indiziari che, via via, venivano proposti.

La circostanza che, poi, all'esito del confronto dibattimentale, ciascuno di tali elementi ne sia uscito ridimensionato, se non del tutto smentito, rappresenta un dato, liberamente valutabile dalle controparti delle difese, ma che nella valutazione della Corte può e deve assumere un unico significato, univocamente contrastante con l'idea della natura premeditata dell'omicidio della povera Saman Abbas.

D'altro canto, se ciascuno degli elementi indiziari addotti nel tempo a supporto della premeditazione è risultato smentito da altre emergenze istruttorie, in prevalenza di natura documentale, è legittimo ritenere che tale evenienza sia l'esito non tanto e non solo di efficaci strategie difensive, quanto, più semplicemente, di una situazione di fatto che, pur visionata e rimescolata in vario modo, restituisce sempre lo stesso dato: la natura non premeditata dell'omicidio.

Non si ripercorreranno le argomentazioni già spese a proposito delle risultanze istruttorie che – a partire dal famoso video del 29 aprile, passando per le dichiarazioni di Ali Haider e dei due detenuti, per finire al tema della partenza per il Pakistan degli

imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia – hanno contraddetto, se non escluso, il valore probatorio di ciascuna.

Spostando le argomentazioni su di un piano più strettamente giuridico, ciò che interessa ora evidenziare è che questo andamento ondivago e mutevole dell'istruttoria ha restituito un dato che, tuttavia, finisce proprio per contrastare con la stessa ipotesi accusatoria: quello, cui si è già accennato, relativo alla mancata individuazione del momento in cui sarebbe insorto il proposito criminoso negli imputati.

Tralasciando il fatto che la posizione di questi ultimi sia stata costantemente e indistintamente parificata – nonostante la circostanza l'aggravante della premeditazione, essendo inerente all'intensità del dolo e rientrante quindi nel disposto dell'art. 118 cod. pen., non può essere automaticamente estesa ai concorrenti nel reato⁴⁷⁶ – deve comunque rilevarsi che, a prescindere dall'ancoraggio o meno al video del 29 aprile, nel corso dell'istruttoria si è variamente collocato tale momento genetico.

Si è discusso di un proposito criminoso sorto fin dai mesi di giugno/luglio 2020, dopo la prima fuga da casa di Saman Abbas, in Belgio, già costituente motivo di disonore per la famiglia; ancora, di un proposito criminoso connesso ed insorto, invece, a fine 2020 in seguito al collocamento in comunità della ragazza, manifestato dal padre alle operatrici del servizio allorquando ha affermato che ci avrebbe pensato lui a sua figlia, una volta maggiorenne; si è poi sostenuto che sarebbe stato l'affronto costituito dalla pubblicazione e circolazione delle foto di Saman e Saqib sui social, avvenuta attorno a gennaio 2021, ad aver costituito la condanna a morte della ragazza; infine, si è visto che, dopo il rientro a casa di Saman il 20 aprile 2021, il proposito omicidiario è stato ancorato, non più e non solo al video con le pale del 29, ma genericamente a tali giornate.

L'equivocità del dato assume particolare rilievo.

È ben noto, infatti, che i due, indefettibili elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono costituiti dal cosiddetto elemento cronologico, ossia un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del

⁴⁷⁶ Cfr., tra le altre, Cass., Sentenza n. 56956 del 2017 - Rv. 271952 - 01, secondo cui *“La circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori”*.

recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato⁴⁷⁷.

Vista la stretta connessione insita tra la componente cronologica e quella ideologica, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare la necessità di soffermarsi approfonditamente sulla fase genetica dell'omicidio, indispensabile ai fini dell'individuazione del momento in cui si determina l'insorgenza del proposito criminoso, poiché - si osserva - per affermare o escludere la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., occorre verificare preliminarmente le effettive intenzioni dell'agente e l'articolazione del suo progetto criminoso. Si tratta di verifiche definite come "indispensabili e funzionali ad accertare in capo all'imputato l'esistenza di un processo di sedimentazione psicologica del suo progetto criminoso, necessario per escludere la natura estemporanea della sua azione omicida, consentendo, al contempo, di ritenere aggravata la sua condotta, conformemente a quanto stabilito per la configurazione di tale circostanza da questa Corte, secondo cui: «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)»⁴⁷⁸.

Nella stessa giurisprudenza di legittimità, poi, si ammette la possibilità di valutare il processo di sedimentazione psicologica del progetto criminoso dell'imputato in termini flessibili, adeguati alle emergenze del caso concreto, arrivandosi anche ad ammettere una premeditazione cosiddetta condizionata (cfr. Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, Lancia, Rv. 242485; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180), in tutte quelle ipotesi in cui, accertata l'esistenza delle sue connotazioni cronologiche e volitive, la determinazione soggettiva si concretizzi in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche, rispetto alle quali la condizione

⁴⁷⁷ Cfr., tra le tante, Cass. Sez. V, Sentenza n. 42576 del 2015- Rv. 265149 – 01.

⁴⁷⁸ Cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, Rv. 241575, a sua volta citata da Cass. pen., Sez. I, sent. n. 27050 del 2017.

prefigurata - riconducibile a un determinato comportamento della vittima, ipotizzato ma non certo - si pone come un evento previsto, idoneo a sospendere o ad annullare la risoluzione adottata.

Ebbene, pur ammettendo la legittimità di una tale configurazione estensiva, si evidenzia che, nel caso di specie, le emergenze probatorie acquisite non consentono di ipotizzare nemmeno la ricorrenza degli elementi costitutivi della premeditazione condizionata, non essendosi acquisita alcuna prova in ordine al processo di sedimentazione psicologica del progetto criminoso finalizzato a uccidere Saman Abbas in capo ad alcuni degli imputati, quantomeno.

Tanto premesso, la verifica preliminare cui la Corte è chiamata per poter affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi della premeditazione, così come prefigurata dall'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen. – finalizzata ad accertare la sussistenza delle condizioni, cronologiche e volitive, dell'aggravante – non può che essere di segno negativo, per l'insussistenza di elementi probatori validi ed utili ad ancorare ad un momento sufficientemente antecedente rispetto all'esecuzione dell'omicidio l'insorgenza del proposito, appunto, di uccidere.

In quest'ottica, non possono certo reputarsi sufficienti i motivi di contrasto insorti nel tempo tra i genitori e la giovane ragazza e riguardanti le scelte di vita e le condotte di quest'ultima.

Si tratta di malanimi che può ritenersi abbiano iniziato a manifestarsi a causa della prima condotta “ribelle” di Saman, quella della fuga in Belgio nel giugno 2020, ma a seguito della stessa non si sono verificate conseguenze di particolare rilievo, avendo anzi i genitori – stando anche a quanto riferito da Haider e dalla assistente sociale Beggi – “perdonato” la trasgressione della figlia. In ogni caso, anche riconoscendo che dette insofferenze possano essersi riacutizzate alla luce degli eventi successivi, si evidenzia però che, rispetto ai loro sviluppi, non v'è prova alcuna del fatto che la disapprovazione della famiglia sia giunta sino al punto da condurre i genitori o gli altri imputati a pianificare preventivamente l'omicidio della ragazza.

Dunque, anche ritenendo incontrovertibile l'esistenza di una situazione di tensione e di contrasto familiare, tali circostanze non possono risultare, da sole, decisive ai fini della valutazione degli elementi costitutivi della premeditazione contestata in relazione al reato di cui al capo b)⁴⁷⁹.

⁴⁷⁹ Si veda, a riguardo, Cass. pen., Sez. I Sentenza n. 27050 del 2017, già citata.

Con maggior impegno esplicativo, non si può far leva sul solo, generico, atteggiamento intollerante che circondava la ragazza e le sue scelte di vita per poi pretendere di esasperarlo al punto da ritenere che la decisione di uccidere Saman, prima di concretizzarsi, si fosse sedimentata per diversi giorni – o anche per lunghi mesi, non è chiaro – e che si fosse mantenuta costante fino alla tragica notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021.

Il tutto, ignorando - da un lato - il dato per cui la natura premeditata del progetto criminoso risulta sprovvista di adeguato supporto probatorio, non essendosi acquisita alcuna prova in ordine al lasso temporale intercorso tra l'insorgenza della determinazione omicida e la sua esecuzione. Dall'altro - invece - pretermettendo l'unico dato probatorio sufficientemente certo e relativo al fatto che è solo nella sera del 30 aprile 2021 che ai genitori della giovane vengono mostrate da Ali Haider le registrazioni da lui effettuate delle chat intrattenute dalla sorella, che provavano le reali intenzioni di Saman, e dalle quali è sorta una lite con la ragazza, di cui non v'è traccia nei giorni precedenti, in conseguenza della quale la vicenda si svilupperà fino al suo tragico epilogo.

Sulla esatta ricostruzione dei fatti che hanno preceduto e seguito tale lite si tornerà ampiamente nel prosieguo.

Per ora, preme solo fare riferimento al fatto che la ricostruzione cui è pervenuta la Corte d'Assise – secondo cui tutto accade e si decide in occasione della scoperta della perdurante relazione di Saman con Saqib e dell'intenzione della ragazza di andar via di casa, cui seguirà quella serie di contatti telefonici serratissimi con Hasnain Danish – trova conforto documentale nell'intercettazione di cui al RIT:228/21 Progr. 2407, in cui Haider, discutendo con la madre, le dice “...Mandate lo zio, mandate lo zio e ditelo di farmi fuori, così sarete felici. Giusto?”, affermazione che conferma che la decisione sia stata assunta quella sera, nel corso delle telefonate citate, ed in modo del tutto estemporaneo, come si argomenterà meglio nel prosieguo.

Deve dunque ribadirsi l'insussistenza di elementi probatori idonei ad affermare la ricorrenza di tale indispensabile lasso temporale, non essendo stata acquisita alcuna valida prova dell'intervallo cronologico esistente tra l'insorgenza del proposito criminoso finalizzato all'assassinio della povera ragazza e la sua concretizzazione.

Questo passaggio probatorio, è la Suprema Corte ad insegnarlo, è imprescindibile per la valutazione dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'aggravante della premeditazione: ne consegue che, nel caso in cui l'ipotesi della programmazione del progetto omicida risulti fondata su valutazioni congetturali, in assenza di elementi probatori che ne consentano di affermarne la fondatezza processuale e la plausibilità logica, s'impone l'esclusione della contestata aggravante.

In conclusione, si segnala che un percorso valutativo di segno diverso, oltre che processualmente incongruo, si porrebbe in contrasto con un altro principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui *“in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile”*⁴⁸⁰.

Nel caso di specie, rispetto a ciascun dato indiziario, sono emerse spiegazioni alternative più che valide, probatoriamente supportate ed idonee a smentire la valenza qualitativa ed il grado di precisione e gravità proprio dei primi.

La portata di tali smentite è tale per cui il risultato non muterebbe affatto adottando la tanto invocata valutazione globale ed unitaria del compendio probatorio, la quale, anzi, finirebbe per restituire un quadro indiziario privo di correlazioni interne e, soprattutto, ancor più contraddittorio ed intrinsecamente disomogeneo: è risultato evidente, infatti, che non v'è neppure una delle mutevoli e cangianti tesi proposte via via a sostegno della premeditazione che si concili con l'altra.

Per tutte le considerazioni che precedono, deve concludersi per l'esclusione della contestata aggravante della premeditazione, rimasta priva di validi supporti probatori ed apparsa, in conclusione, incoerente ed in contrasto con le ulteriori emergenze istruttorie.

⁴⁸⁰ Cfr. Cass. Sez. IV, Sentenza n. 22790 del 2018, Rv. 272995-01; cfr. Cass. Sez. VI, n. 5905 del 2012, Rv. 252066; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. Sez. VI, n. 15897 del 9 aprile 2009 - Rv. 243528.

CAPITOLO II

LE POSIZIONI DI IJAZ IKRAM E NOMAN UL HAQ: I MOTIVI DELLE ASSOLUZIONI.

PREMESSA – Si ritiene a questo punto opportuno, sempre per ragioni di ordine logico-espositivo, far precedere alla ricostruzione degli eventi fatta propria dalla Corte d'Assise, con le affermazioni di responsabilità che ne conseguono, l'esposizione delle motivazioni che hanno condotto, viceversa, a mandare assolti gli imputati Ijaz Ikram e Noman Ul Haq dalle contestazioni loro mosse, avendo in ciò particolare riguardo ai capi b) e c) dell'imputazione.

Ciò in quanto, il pronunciamento cui si perviene in relazione alle loro posizioni è strettamente connesso e condizionato da quello raggiunto a proposito dell'aggravante della premeditazione, considerato il modo in cui è stata strutturata l'accusa nei loro confronti. Si riportano dunque i termini in cui è formulato l'addebito “... *in particolare: Abbas Shabbar, Shaheen Nazia e Hasnain Danish quali determinatori ed esecutori materiali, Ijaz Ikram e Nomanulhaq Nomanulhaq quali concorrenti morali e materiali – fornendo apporto alla fase di programmazione e di esecuzione del delitto, così rafforzando il proposito criminoso dei primi (predisponendo gli strumenti o finanche la fossa con cui o in cui avrebbero successivamente nascosto il cadavere e concordando sulla versione da fornire alla Polizia Giudiziaria, finalizzata a fare credere che la ragazza si fosse allontanata spontaneamente per raggiungere una località ignota) – dopo aver condotto Saman Abbas in un posto da loro prestabilito, usavano violenza nei suoi confronti, fino a determinarne la morte*”.

Dunque, è chiaro che il nucleo fondante l'ipotesi accusatoria risiede nel contributo da loro fornito nella fase di organizzazione e pianificazione dell'omicidio, del quale quindi si dà per assunta la natura premeditata, ed in particolare nell'aver predisposto la fossa (con cui o in cui, non si comprende) di sepoltura della ragazza – in modo coerente con il rilievo che, sin dal principio delle indagini, è stato attribuito al video del 29 aprile – oltre che nell'aver poi i due concordato la versione da rendere alla P.G. riguardo all'asserito allontanamento spontaneo della cugina Saman.

Su quest'ultima parte della contestazione non ci si soffermerà se non per rilevare che la stessa è frutto di un errore: è pacifico, infatti, che gli unici due soggetti che, subito dopo i fatti, sono stati sentiti dalla Polizia Giudiziaria, fornendo quella “versione” concordata, sono stati Hasnain Danish ed Ali Haider, ai quali due peraltro verranno immediatamente sequestrati i dispositivi, avendo indicato circostanze in parte tra loro discordanti, cui seguirà la iscrizione di entrambi.

Viceversa, non risulta, né è stata mai indicata, occasione in cui Ijaz Ikram e Noman Ul Haq siano stati escussi dalla P.G., la quale neppure ne ha mai richiesto o tentato l'audizione: per tali ragioni, pare superfluo approfondire il fatto richiamato in tale inciso, che si palesa del tutto insussistente.

Venendo dunque alla parte dell'imputazione che più rileva, si è detto la stessa presuppone la natura premeditata dell'omicidio, addebitando a Noman Ul Haq e ad Ijaz Ikram di aver partecipato alla sua programmazione ed organizzazione: tanto, in coerenza con il materiale probatorio addotto a loro carico che, prima delle dichiarazioni rese dai detenuti e da Ali Haider al termine dell'istruttoria, si componeva - oltre che della condotta indiziante rappresentata dalla partenza dei due da Novellara il 7 maggio - del solo video del 29 e dalle dichiarazioni rese da Ali Haider in incidente probatorio, ove lo stesso aveva riferito che i due cugini avrebbero preso parte allo scavo, negando invece la partecipazione dei due all'omicidio, la sera del 30 aprile 2021.

Sul punto, preme segnalare che, sebbene il provvedimento del 28 maggio 2021 - che ha condotto alla carcerazione di Ijaz Ikram, prima, e Noman Ul Haq, poi - indichi tra i pochi indizi a loro carico quello rappresentato dalle dichiarazioni di Ali Haider, nelle audizioni del ragazzo precedenti all'ordinanza cautelare lo stesso non risulta aver mai accusato di alcunché i cugini: avendo riguardo al contenuto integrale delle audizioni, e non alla trascrizione riassuntiva effettuata dalla P.G., si ricavano circostanze di ben altro tenore rispetto a quelle riportate nel provvedimento.

Tornando alla formulazione del capo b), la stessa è abbastanza ambigua perché, dopo l'inciso a loro espressamente riferito, quello specificato tra parentesi, pare attribuire anche a loro, in modo un po' generico, la parte relativa all'esecuzione dell'omicidio. In ogni caso, a prescindere dalla tecnica redazionale prescelta, saranno esaminate e vagliate tutte le emergenze istruttorie addotte a sostegno dell'accusa, considerato anche quanto accaduto nella fase terminale dell'istruttoria, ove hanno fatto ingresso in giudizio apporti dichiarativi vari e in vario modo involgenti le posizioni di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq.

In considerazione della trattazione, ampia e dettagliata, già compiuta a proposito dei motivi che hanno condotto ad escludere la natura premeditata dell'omicidio - i quali conducono, conseguentemente, ad escludere qualsiasi profilo di responsabilità penale dei due imputati in relazione ad una fase di programmazione del delitto, di cui in atti non v'è traccia - in questa sede ci si soffermerà in modo specifico sugli ulteriori elementi addotti a carico dei due.

Al netto del dato relativo alla loro partenza da Novellara, noto e pacifico, detti elementi ulteriori si sono svelati in giudizio solo dopo il sostanziale sfaldamento subito dal dato probatorio fondato sul video del 29 aprile, a seguito del quale sono stati quindi introdotti, come già rappresentato, elementi istruttori inediti, veicolati dalle nuove dichiarazioni di Ali Haider e da quelle rese dai detenuti Fouad Benmouiha e Harrath Fathi nell'ambito di parallelo procedimento ed acquisite al fascicolo dibattimentale su accordo di tutte le difese.

È dunque sulla valutazione di attendibilità, e non solo, del loro narrato che è giunto il momento di soffermarsi approfonditamente, per poi da ultimo valutare che peso debba assumere ed in che termini debba essere valutato il residuo dato indiziario relativo alla cosiddetta fuga da Novellara dei due imputati.

1. Le versioni di Ali Haider: alcune considerazioni preliminari.

Si ritiene di iniziare dalle dichiarazioni rese dalla parte civile, trattandosi del contributo dichiarativo per il tramite del quale si è inteso segnare in termini più dirampenti il corso dell'istruttoria, nel tentativo di rimettere in discussione il quadro probatorio sino a quel momento raccolto.

Ebbene, prima di affrontare le ragioni per cui si è giunti a reputare del tutto inattendibili le dichiarazioni rese per la prima volta da Ali Haider in dibattimento, è necessario soffermarsi sulla genesi e sulla tempistica del suo narrato.

Per comprendere entrambe, occorre rammentare che la sua audizione – a fronte dell'incidente probatorio svoltosi il 18 giugno 2021 – è stata sin da principio richiesta dai difensori degli imputati Hasnain Danish, Noman Ul Haq ed Ijaz Ikram per una serie di ragioni tanto comprensibili quanto chiare: oltre a trattarsi degli unici tre soggetti attinti dalle accuse di Ali Haider in fase d'indagine ed in incidente probatorio – in cui non è mai stato fatto riferimento al ruolo avuto dai genitori nella tragica fine della sorella – le motivazioni riguardavano, in sostanza, il fatto che la sua audizione fosse avvenuta in un momento storico in cui pochissimi erano gli atti d'indagine a disposizione dei difensori, circostanza che ha evidentemente compromesso la possibilità di sottoporre al dovuto vaglio le sue, ondivaghe, dichiarazioni accusatorie; a ciò si aggiunga la copiosa attività d'indagine che è seguita, non solo all'incidente probatorio ed alla chiusura delle indagini preliminari, ma allo stesso rinvio a giudizio, che vieppiù legittimava dunque una richiesta di questo tipo.

A tali considerazioni, la Corte, nello sciogliere positivamente la riserva inizialmente assunta, ne ha aggiunte ulteriori: quelle relative al differente grado di maturità raggiunto dal ragazzo, ormai maggiorenne e peraltro costituitosi parte civile, che - in uno al lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti - hanno reso ragionevole ritenere che lo stesso avesse sviluppato una predisposizione d'animo di certo meno turbata di quella che, inevitabilmente, serbava a ridosso dei fatti. Ancora, si è rilevato che, come già preconizzato a suo tempo dal Tribunale del Riesame⁴⁸¹, la natura contraddittoria e poco lineare delle sue dichiarazioni, peraltro totalmente silenti sui genitori, ne imponevano un loro approfondimento in sede dibattimentale, nel confronto con tutte le parti⁴⁸².

Si è detto anche che questa richiesta è stata fortemente e lungamente osteggiata dalle altre parti, soprattutto dal difensore di Ali Haider e dall'Ufficio di Procura, a far data dal momento in cui l'audizione è stata richiesta, ossia il 17 febbraio 2023, e poi in occasione dell'udienza del 30 giugno 2023, quando è stato domandato alla Corte di sciogliere la riserva assunta; l'opposizione è poi rimasta tale anche a seguito del pronunciamento istruttorio del 30 giugno, tanto che all'udienza dell'8 settembre è stato richiesto alla Corte di rivedere e ritornare sulla propria precedente determinazione, richiesta ovviamente rigettata dalla Corte d'Assise.

In particolare, si rappresenta che le motivazioni adottate dalla pubblica accusa per chiedere il rigetto delle istanze difensive, nelle prime due occasioni, hanno avuto riguardo alla assoluta correttezza e ritualità delle modalità con cui, tempestivamente, si è proceduto all'audizione dell'allora minore – correttezza e ritualità sulle quali questa Corte si è già spesa nei capitoli precedenti e nell'ordinanza del 27 ottobre 2023 – e, soprattutto, al fatto che non potesse esservi narrato più autentico e genuino di quello riportato da Ali Haider nell'immediatezza dei fatti⁴⁸³.

⁴⁸¹ Si riportano le parole spese, a riguardo, nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, pag. 69 *“A nulla rileva, poi, al fine di eventualmente ridimensionare il ravvisato rischio di intossicazione, che il principale teste di accusa, il minore Ali Haider, sia già stato escusso nelle forme dell'incidente probatorio, cioè mediante la formazione di una testimonianza spendibile in dibattimento senza nuova escussione: è di tutta evidenza, infatti, come quell'informazione necessiti di ulteriori precisazione chiarimenti che, sia in relazione a posizioni processuali di tutto rilievo (si pensi a due genitori, appena lambiti dalle dichiarazioni del figlio, ancora ad essi molto legato), sia a posizioni più sfumate - quali appunto quelle di Ijaz Ikram o di Nomanulhaq Nomanulhaq - per cui il giudice dibattimentale potrebbe avvertire la necessità, ai fini del decidere, di un approfondimento dell'intervista del minore.”*

⁴⁸² Si vedano, a proposito, le argomentazioni spese dalla Corte d'assise nelle due ordinanze del 30 giugno 2023 e dell'8 settembre 2023.

⁴⁸³ Cfr. pag. 26 verbale stenotipico ud. 17 febbraio 2023, P.M. dott.ssa Galli: *“...per quanto riguarda il minore Ali Haider, è oggettivo che la tempestiva assunzione di un dato dichiarativo da parte di un minore che ha subito un trauma è l'unica cosa che può fare scongiurare il pericolo di influenze negative su quel dato dichiarativo che racconta, che deriva sempre dalle successive domande che si fanno su quel vissuto ai minori, ma in questo caso sussiste agli atti molto di più, ovvero la prova che il minore è stato*

Sempre in relazione alla ferma opposizione a risentirlo, il suo difensore ha motivato la relativa richiesta di rigetto delle istanze difensive evidenziando, innanzitutto, primarie esigenze connesse alla tutela della sua integrità psicofisica, per evitare di esporlo a nuovi traumi; ha aggiunto poi che difettavano, nella specie, i presupposti per procedere ad un suo nuovo esame che, stando al disposto di cui all'art. 190 *bis* cod. proc. pen., potrebbe ammettersi solo qualora verta su circostanze nuove o diverse da quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni.

Ora, oltre a rilevarsi che le fattispecie per cui si procede non rientrano tra quelle contemplate nell'art. 190 *bis* cod. proc. pen. e che la novità e diversità delle circostanze su cui si è svolto l'esame di Ali Haider sono state introdotte da Ali Haider stesso, ciò che interessa segnalare e che, pur mantenendosi ferma tale opposizione, sono state comunque trasfuse in dibattimento – per il tramite della testimonianza dell'assistente sociale Longo, richiesta dalla stessa parte civile – numerosissime circostanze aventi quale fonte diretta proprio Ali Haider ed alle quali la teste ha fatto reiteratamente riferimento *de relato*, così da legittimare i difensori, ed in specie la difesa di Hasnain Danish, a richiedere l'audizione del ragazzo anche a norma dell'art. 195 cod. proc. pen.. Sul merito delle dichiarazioni della testimone ci si soffermerà, come in parte lo si è già fatto, nei passaggi d'interesse, volendosi per ora solo evidenziare che è stata proprio la sua testimonianza, quasi tutta *de relato*, appunto, a rendere di fatto obbligata, e non più solo frutto di una valutazione discrezionale, la decisione in ordine alla nuova audizione del ragazzo⁴⁸⁴.

sottoposto fin dall'inizio ad influenze e tentativi di influenze da parte di tutto il nucleo familiare per ritrattare le sue dichiarazioni, per cui voi potete decidere all'esito dell'istruttoria che quello che ha detto non è credibile, e questo è naturalmente la valutazione della prova che farete voi, ma un dato più genuino di quello che c'è e che è stato preso alla fine di giugno non potrete averlo più..." e pag. 73 verbale stenotipico ud. 30 giugno 2023, P.M. dott.ssa Galli: "Rimango della mia idea iniziale che testimonianza più genuina di quella non ce la potremo avere, preferisco eventualmente che le dichiarazioni di oggi siano inutilizzabili, perché per me non sono rilevanti sui fatti, piuttosto che sentire a questo punto Ali Haider".

⁴⁸⁴ Si riporta parte dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 30 giugno 2023: "*..si evidenzia che nella presente vicenda, fermo l'assolvimento dell'onere imposto alle parti interessate a rendere inutilizzabili le dichiarazioni della teste Longo, la parte che detto testimone ha indotto, così come il P.M. e le altre parti civili, si sono opposti alla richiesta di esaminare Ali Haider quale teste de relato rilevando che le sue dichiarazioni risultano già ritualmente acquisite al fascicolo processuale in quanto rese nelle forme dell'incidente probatorio. L'argomento non si ritiene condivisibile poiché è di tutta evidenza che l'oggetto della testimonianza resa all'udienza odierna lambisce solo in parte il dichiarato di Haider ed ha piuttosto ad oggetto suoi racconti relativi a momenti successivi al 18 giugno 2021.*

Dunque, pur ritenendosi che – alla luce delle circostanze fin qui esposte – potrebbero ritenersi sussistenti i presupposti per procedere a norma dell'art. 195 cod. proc. pen., ritiene la Corte che detta richiesta debba confrontarsi con quella già formulata dalle difese degli imputati, le quali hanno indicato nelle proprie liste testimoniali il nominativo di Ali Haider, ritenendo necessario procedere ad un suo nuovo esame testimoniale – richiesta in ordine alla Corte si era riservata. Ebbene, tale circostanza si ritiene rilevante ai fini

Con tale inciso non si è voluto in alcun modo pronunciarsi sulla scelta di richiedere l'audizione della dott.ssa Longo, del tutto legittima, ma solo chiarire in che termini la sua testimonianza in aula abbia inciso, sollecitandola, sulla decisione assunta in relazione all'esame dibattimentale di Ali Haider.

Diversamente è a dirsi con riferimento alla Consulente Tecnica della stessa parte civile, dott.ssa Rita Rossi: con il deposito della sua relazione e, poi, con il suo esame in aula, si è tentato surrettiziamente di aggirare il consolidato principio di diritto per cui la valutazione sulla attendibilità spetta in modo esclusivo all'organo giudicante, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma al più quella eventualmente relativa all'accertamento dell'idoneità mentale del teste⁴⁸⁵.

Per chiarire le ragioni per cui si "intravede" nell'attività della consulente un tentativo siffatto – in realtà palese e mal celato – è sufficiente riportare, da un lato, il quesito che le era stato posto con l'incarico: "*Analizzati gli atti e i documenti ritenuti di rilievo ai fini della risposta al quesito, dica il CTP quali siano le caratteristiche e le condizioni psichiche del ragazzo. Qualora vengano rinvenuti aspetti di carattere psicopatologico ne definisca la possibile origine*". E - dall'altro - richiamare le conclusioni che la dott.ssa Rossi ha ritenuto, in prima

che qui interessano in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 195 cod. proc. pen., nel prevedere che, in caso di testimonianza indiretta, debbano essere chiamate a deporre, ove la parte interessata ne faccia richiesta o il giudice lo ritenga comunque opportuno, le persone indicate dal teste come fonte delle proprie asserite conoscenze, presuppone che dette persone o non facciano parte dei testimoni già citati o, qualora ne facciano parte, non siano già state sentite su ciò che forma oggetto della deposizione "de relato" (Sez. 1, Sentenza n. 845 del 19/09/2014 - Rv. 262068 - 01).

Tali coordinate interpretative, si ritiene, impongono alla Corte di sciogliere ora la riserva assunta a suo tempo in ordine alla richiesta di esame testimoniale di Ali Haider – sia perché si ritiene che l'attività istruttoria, giunta al termine dell'assunzione delle prove a carico, lo consenta, sia perché una soluzione in senso positivo renderebbe superfluo attivare in questo momento i poteri di cui all'art. 195 cod. proc. pen.. Tanto perché le circostanze sulle quali Ali Haider dovrebbe essere sentito ex art. 195 cod. proc. pen. possono essere ampiamente esplorate nel corso del suo esame testimoniale, che – stando alle circostanze indicate in lista dalle difese – avrebbe un oggetto chiaramente più ampio di quello cui ha fatto riferimento l'assistente sociale Longo.

Chiarite le ragioni per le quali si ritiene di dover provvedere sulle richieste formulate dalle difese, osserva la Corte che plurimi risultano gli elementi che inducono a ritenere necessario procedere ad un nuovo esame testimoniale di Ali Haider.

Si osserva, anzitutto, che – trattandosi del principale teste d'accusa – il tenore delle dichiarazioni rese necessiti di precisazioni e chiarimenti in relazione a ciascuna delle posizioni processuali degli odierni imputati, sia in considerazione della copiosa attività d'indagine espletata successivamente all'incidente probatorio del 18 giugno 2021 – con la quale si ritiene che le sue dichiarazioni debbano confrontarsi – sia in considerazione del diverso grado di maturazione raggiunto da Haider (...).

⁴⁸⁵ Cfr., di recente, Cass. Sez. III, Sentenza n. 189 del 12/11/2020 Ud. (dep. 07/01/2021) Rv. 280824 - 01; in senso conforme Cass. n. 47033 del 2015 Rv. 265528 - 01; Cass. n. 24264 del 2010 Rv. 247703 - 01; Cass. n. 44644 del 2011 Rv. 251662; Cass. n. 15207 del 2020 - Rv. 278780 - 01.

battuta, di rassegnare: “Haider, dotato di risorse cognitive modeste, ha comunque competenze sufficienti per rendere testimonianza”; solo dopo tale affermazione si aggiunge che “Il ragazzo è portatore di un disturbo da stress post traumatico associato a rilevanti aspetti depressivi. Tale quadro psicopatologico risulta, per contenuti e per esordio temporale, ascrivibile al decesso della sorella Saman Abbas ed agli eventi conseguenti, ad esso correlati”⁴⁸⁶.

Ebbene, qualora non si reputasse sufficiente il tenore letterale a palesare quanto fuori luogo appaia la prima delle conclusioni rassegnate rispetto al quesito posto – evidentemente finalizzato ad individuare i danni patiti da Ali Haider, in coerenza con la sua veste di parte civile – può farsi riferimento a quanto dichiarato in sede di ammissione delle prove dal difensore, lo stesso che ha provveduto a conferire l’incarico alla Consulente, laddove ha affermato: “...C’è qualche ulteriore Testimone, che è relativamente al Consulente Tecnico che ho nominato, dottoressa Rita Rossi, che ho indicato proprio perché, assistendo una Parte Civile che ha subito enormi ripercussioni ed enormi danni di carattere psicologico, credo che sia importante, anche ai fini di ottenere una eventuale condanna almeno sulla carta ai fini risarcitori, credo che sia importante inquadrare il ragazzo dal punto di vista psicologico”⁴⁸⁷.

Appare dunque intuitivo il disagio ed il rammarico con cui la Corte ha dovuto, in seguito, appurare che l’“inquadramento psicologico del ragazzo” – che si era inteso essere ovviamente volto a specificare i termini della domanda risarcitoria da lui avanzata in questa sede – si sia spinto sino a valutare la sua capacità a testimoniare, cui non fa riferimento alcuno il quesito.

Ma v’è di più. Nella consulenza si è giunti persino a valutare e scandagliare, nel dettaglio, il contenuto delle dichiarazioni da lui rese in incidente probatorio – peraltro, quasi due anni prima rispetto a quando sono intervenuti i colloqui con la dott.ssa Rossi – proponendo, in relazione alle affermazioni del ragazzo, una gamma amplissima di valutazioni di merito, di cui è permeata l’intera relazione.

Peraltro, tale è stato lo sforzo profuso in tal senso dalla Consulente che la stessa, ricevuta una copiosissima mole di atti anche d’indagine, ha ritenuto di verificare e valutare la corrispondenza tra questi e quanto dichiarato da Haider – in sostanza, una valutazione assimilabile a quella cui è chiamata, in questa sede, la Corte d’Assise –

⁴⁸⁶ Cfr. consulenza tecnica di parte a firma dott.ssa Rita Rossi depositata via pec il 6 luglio 2023.

⁴⁸⁷ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 febbraio 2023, pag. 26.

spingendosi sino a valutazioni circa la volontarietà o meno degli errori commessi e la loro ritenuta marginalità⁴⁸⁸.

⁴⁸⁸ Si riportano alcuni passaggi del suo esame: Difesa, Avv. Cataliotti: "...Lei riteneva che il quesito non ricomprendesse questo esito, cioè la possibilità di una sua valutazione. E ritiene di essersi invece avventurata in una valutazione di questo tipo nella sua relazione?" Testimone Rossi: "No, non lo ritengo". Difesa, Avv. Cataliotti: "No, ritiene di no... Lei a pagina 39 della sua relazione, secondo quella che è evidentemente una valutazione, una sua valutazione, circa la versione resa da Ali Haider nell'incidente probatorio dà spiegazione di errori relativi alla collocazione nel tempo, errori che lei definisce "marginali", allora intanto io le chiedo in che prospettiva ritiene che questi errori siano marginali. È esattamente l'espressione che lei utilizza, marginali in che prospettiva, quella dell'ipotesi di Accusa elevata nei confronti del mio Assistito? Testimone Rossi: "Mi scusi, Avvocato, dove ho scritto marginali?" Difesa, Avv. Cataliotti: "Lo ha detto anche oggi nella sua deposizione, se fa mente locale. (...) Lei dice: "Sono prevedibili alcune fragilità, soprattutto nelle funzioni più complesse coinvolte nel processo dichiarativo – siamo a pagina 39 della sua relazione – come ad esempio la collocazione temporale degli eventi e la stima dei lassi temporali. Nell'incidente probatorio Haider è più volte risultato scorretto rispetto a queste dimensioni, per esempio, ha affermato che Saman non sarebbe vissuta con la famiglia per un anno nel 2019 e in realtà sono nel 2020/2021...", segue un elenco di otto, secondo la mia memoria, ma non credo di sbagliare, errori di identificazione della collocazione cronologica dei fatti narrati da Ali Haider nel corso dell'incidente probatorio. Testimone Rossi: "Sì, Avvocato, continuo a non trovare il "marginali". Difesa, Avv. Cataliotti: "No, lo ha detto prima. Se non conferma questa affermazione o non la condivide o se ho annotato male io... basta che dica: "Non ritengo che siano marginali" o "Non ritengo di avere elementi per valutare se siano..." Testimone Rossi: "No, io ho detto, le circostanze che io ho posto come esempio non riguardano i fatti oggetto del procedimento e prima ponevo anche l'esempio, quando e se il signor Hasnain è andato a casa di Ali Haider nessuno lo sa ed è un fatto che riguarda il procedimento, non mi avventuro certo su... Difesa, Avv. Cataliotti: "Credo che non sia il suo compito stabilirlo". Testimone Rossi: "Appunto, io ho preso solo quelli che erano aspetti documentati, marginali rispetto al fatto centrale. Il fatto che Ali Haider sia stato in comunità 3 giorni o 7/8 giorni non è un aspetto centrale credo in discussione e di interesse... se non ai fini delle sue capacità di collocare correttamente gli eventi, che era la parte che mi riguardava. Difesa, Avv. Cataliotti: "Si è spiegata. Lei ha scritto di avere indicato esemplificativamente questi errori che avrebbero caratterizzato... che hanno caratterizzato la deposizione nell'incidente probatorio di Ali Haider, dice: "Sono meri esempi", dice lei. Bene, giacché si tratta di esempi, chi li ha selezionati, li ha selezionati lei? Cioè, è lei che comparando incidente probatorio, quindi una versione in punto di fatto, che a lei Haider non ha reso, perché lei ha detto di non averlo interrogato sui fatti, è lei dunque che ha selezionato comparando gli atti che le sono arrivati, poi vedremo da chi, come e quando e sulla base di quale criterio, che ha selezionato quelle che le sembravano, seppur marginali, erroneità sul piano cronologico nella narrazione di Ali Haider? Cioè, è lei che ha scelto questi esempi? Testimone Rossi: "Sì, li ho scelti io". Difesa, Avv. Cataliotti: "Li ha scelti lei, sostituendosi, mi permetta di dire, a noi, ai Pubblici Ministeri, ai Giudici, ritiene che rientrasse nel suo incarico? Testimone Rossi – È una valutazione tecnica sulla capacità di collocare gli eventi, non è una valutazione fattuale, quindi è di mia competenza. Difesa, Avv. Cataliotti: "Perfetto, è di sua competenza. Allora, siccome questa valutazione, che lei ritiene essere stata di sua competenza, l'ha fatta, non già comparando il verbale di incidente probatorio con dichiarazioni che le fossero state rese da Ali Haider direttamente, non è successo perché non gli ha chiesto i fatti del processo, sibbene comparando con risultanze istruttorie, parte promanante dal fascicolo delle indagini, lo ha detto lei, ha parlato delle sit, che i Giudici non hanno, altra parte invece attingendo ad che le sono... cito sempre testualmente e non credo di sbagliare... arrivati, mi può dire chi ha fatto la selezione degli atti che le hanno, che le avrebbero permesso di riscontrare queste sia pure esemplificative erroneità nella narrazione di Ali Haider? chi glieli ha dati e sulla base di quale selezione? Testimone Rossi: "La selezione è fatta da me insieme al legale, nel senso che io ho chiesto alcuni atti che potevano essere di interesse... perché all'epoca si doveva ancora iniziare il processo, dovevo capire quello che erano i fatti dichiarati, ma che come si vede io non ho nemmeno citato nella relazione, ben sapendo che era una relazione... Difesa, Avv. Cataliotti: "Ma come non li ha citati nella relazione?" Testimone Rossi: "...che andava in dibattimento e che quindi non potevo includere nessuna dichiarazione a sit di Ali Haider". Difesa, Avv. Cataliotti: "Quindi l'ha utilizzata per formare la propria convinzione, ma non l'ha richiamata sapendo di non poterla richiamare... è l'Avvocato che le ha conferito l'incarico che ha selezionato... se lei non ha letto l'intero fascicolo, è una questione

Per queste ragioni, che si reputano del tutto “autoevidenti”, si ritiene che una attività di consulenza tecnica siffatta non possa essere presa in considerazione nelle presenti motivazioni.

2. Le versioni di Ali Haider: le valutazioni della Corte d’Assise.

Svolte tali premesse, è accaduto che, una volta in aula, avvertito delle facoltà a lui spettanti *ex art. 210 cod. proc. pen.*, Ali Haider, abbia dichiarato di voler rispondere e di voler dire tutta la verità su quanto accaduto alla sorella, riferendo in aula diverse circostanze prima taciute. È dunque necessario soffermarsi proprio sulle verità di cui Haider si è dichiarato portatore, ma che ha ritenuto di tacere e non riferire ad alcuno per due anni e mezzo, raffrontando il contenuto di tali dichiarazioni con quelle da lui rese nei mesi di maggio e giugno 2021, laddove contestategli dai difensori.

Il raffronto in parola si rende necessario, anzi doveroso, perché, nonostante l’intervenuta dichiarazione di inutilizzabilità, larga parte del suo precedente narrato gli è stato appunto contestato in aula dai difensori in quanto, alla luce delle manifeste incongruenze e difformità, lo stesso è risultato favorevole agli imputati, nella misura in cui ha palesato l’inattendibilità del dichiarante e delle circostanze da lui riferite.

Si è già visto quanto articolati siano stati gli esami ed i controesami di cui, non senza difficoltà, si è dato conto nel capitolo sesto della parte seconda. In questa sede, dovendo concentrare l’attenzione sulla valutazione di tale materiale probatorio, ci si

logica, e se le sono “arrivati questi atti”, che non possono che esserle arrivati da chi le ha conferito l’incarico, va da sé che la selezione degli atti rilevanti non può che essere stata fatta da chi le ha dato l’incarico, o dico una cosa sbagliata? Testimone Rossi: “Sì e no, Avvocato. Come dicevo, sono io che ho chiesto all’Avvocato: “Mi serve questo, mi serve... (...) Difesa, Avv. Cataliotti: “Torniamo alla mia prima domanda, così chiudiamo il cerchio, si ricorda qual è stata la mia prima domanda? Lei ritiene che il quesito ricomprendesse la possibilità di valutare la credibilità di Ali Haider? Testimone Rossi: “Sì, lei diceva “veridicità” e io ho detto no”. Difesa, Avv. Cataliotti: “Veridicità, esattamente... E lei cosa mi ha risposto?” Testimone Rossi: “No”. Difesa, Avv. Cataliotti: “No, non era oggetto del quesito, ne avrebbe gli strumenti oggi per valutare la veridicità di quanto dichiarato nell’incidente probatorio?” Testimone Rossi “No”. Difesa, Avv. Cataliotti: “Ciononostante, e qui non faccio più riferimento a quanto ha detto oggi ma a quanto ha scritto nella relazione, lei conclude la relazione dicendo che questi esempi, cioè quelli che abbiamo capito come lei abbia selezionato, o lei o chi per lei, questi esempi dimostrano che il ragazzo può involontariamente commettere errori nella ricostruzione dei tempi, involontariamente commettere errori, involontariamente, perché ritiene che questi errori, che tali sono per sua stessa ammissione, siano involontari, non è forse questa... e chiudo per quanto dal mio punto di vista sia una domanda retorica e spegnerò il microfono, con tutto il rispetto, senza aspettare la risposta ... non crede che questa affermazione di involontarietà sia una valutazione circa la sincerità di un atto, l’incidente probatorio, al quale lei non ha partecipato?” Testimone Rossi: “No, non lo ritengo, non lo ritengo perché io appunto faccio un lavoro che è un lavoro tecnico, che nulla ha a che vedere con l’indagine sui fatti e sulla veridicità. Nel momento in cui un soggetto ha dei limiti, io so che potenzialmente può compiere degli errori senza essere intenzionato a farlo e quindi il mio lavoro tecnico su Ali Haider era questo e io questo ho fatto, che non è una valutazione sui fatti o sulla veridicità (...).

limiterà a richiamare sinteticamente i passaggi di maggior rilievo, specie quelli relativi ai cugini Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, rinviando per il resto alla precedente trattazione ed ai verbali in atti.

Deve comunque rilevarsi che diverse difformità si sono riscontrate anche nelle dichiarazioni rese con riguardo al ruolo dello zio, Hasnain Danish - su cui si tornerà anche nel capitolo che segue - in relazione al quale sono intervenuti una serie di dettagli prima mai riferiti, sebbene non possano neppure sottacersi le anomalie che già durante la fase d'indagine avevano connotato le accuse rivolte dal nipote allo zio: basti evidenziare il fatto, comprensibilmente messo in rilievo dalla difesa, che ad indicare per la prima volta Danish quale "verosimile" esecutore dell'omicidio - il ragazzo, difatti, non aveva mai dichiarato di aver visto o assistito alla condotta specifica tenuta dallo zio - Haider sarebbe arrivato proprio in seguito all'interruzione di circa un'ora della videoregistrazione dell'audizione del 15 maggio 2021, all'esito della quale si osserva la P.G. che dà lettura ad Ali Haider delle dichiarazioni accusatorie che avrebbe reso, per la prima volta, proprio durante tale intervallo.

Ancora, mentre in precedenza, pur accusandolo, il ragazzo aveva precisato di non aver visto lo zio (così il 15 maggio 2012: *"Perché io non sto guardando, non sto guardando, io ero a casa..."*, ed il 21 maggio 2021 *"...perché io sto guardando, c'era tutto buio e cioè non sto vedendo già niente..."*) arrivando però in incidente probatorio ad affermare di averlo visto in qualche modo, nonostante il buio (mediante deduzioni quali: *"...Allora, se non c'è nessuno, come è andata via, come... Allora dove è andata, se non c'era nessuno? Io non ho visto nessun altro di mio zio, perché io ho visto solo mio zio" "perché se non ha preso la bocca, no? perché lei urlava, no? perché non si sente la voce sua se non ha preso sulla bocca? Perché non si sente la sua voce, di mia sorella?"*), una volta in dibattimento il ragazzo ha cambiato nuovamente versione, arrivando a sostenere di avere visto tutto con precisione: *"Io ero là alla porta e mio zio che tipo... Mia sorella camminava, okay? Che mio zio ha preso dal collo e ha portato dietro la serra, cioè tipo la seconda o terza. Ho visto i cugini, ho visto solo la faccia, cioè, solo da faccia li ho visti, perché erano dietro nascosti, perché non si vedeva il corpo tutto, però lo zio l'ho visto tutto"*.

Dunque, mentre rispetto ad Hasnain Danish si è riscontrato un racconto in espansione che, via via, risultava infarcito di nuovi dettagli, rispetto a Noman Ul Haq ed Ijaz Ikram ci si è trovati di fronte a dati del tutto inediti che li hanno fatti "debuttare", per la prima volta, sulla scena del delitto.

In relazione ai due cugini, in sostanza, si è assistito ad una sorta di formazione progressiva, e molto lenta, del suo ricordo, che parte dalle dichiarazioni, di segno

contrario ed evidentemente favorevole, del 15 e 21 maggio 2021 – in cui il ragazzo aveva negato qualsiasi coinvolgimento dei due, tanto da affermare che anche il padre Shabbar non aveva compreso perché se ne fossero andati da Novellara – e prosegue con quelle rese in incidente probatorio il 18 giugno 2021 – in cui, pur sostenendo la partecipazione allo scavo dei due, ha riferito che sarebbero arrivati a casa, nella notte, solo dopo l’uccisione della sorella – per finire con quelle rese in aula, tra l’ottobre ed il novembre 2023, in cui si è detto sicuro di aver visto le facce, ma non il corpo dei due, sul luogo del fatto.

Ma vi è di più. È sempre in dibattimento che Ali Haider ha dichiarato per la prima volta che, prima della partenza per Imperia con lo zio Danish, avrebbe domandato a Noman Ul Haq dove fosse il corpo della sorella, perché voleva abbracciarla un’ultima volta – domanda che, in precedenza, aveva riferito di aver rivolto allo zio – con il cugino che gli avrebbe raccontato che la stessa era stata seppellita sotto terra. È un particolare inedito che Haider ha sostenuto di non aver riportato prima perché aveva paura del padre e che è emerso solo allorquando gli sono stati chiesti chiarimenti sull’occasione in cui, il 19 maggio 2021, è stato condotto dalla P.G. nelle zone adiacenti casa sua e l’azienda agricola: si tratta dell’attività di cui si è detto non essere stata redatta alcuna verbalizzazione ed in seguito alla quale, nell’audizione del 21 maggio 2021, il ragazzo ha fatto per la prima volta riferimento allo “scavare”.

Ancora, è sempre in dibattimento che è stato introdotto il riferimento alla inedita “riunione” tenuta per circa mezz’ora – non si sa quando o in che giorno, né dove si trovasse Saman nel frattempo – alla quale avrebbero partecipato anche i due cugini e nel corso della quale avrebbe sentito le parole “scavare” e “attenti alle telecamere”. Anche in relazione a tale nuova circostanza, si segnala che la stessa si è inserita nell’ambito delle domande difensive che hanno messo in luce come le dichiarazioni da lui rese precedentemente al G.I.P. riguardo alle immagini del 29 aprile non corrispondessero al vero, in quanto dall’analisi delle videocamere risulta che il ragazzo si trovasse dentro casa nel momento in cui i tre prelevano gli attrezzi.

In relazione a tale dato oggettivo, che smentisce plasticamente il suo precedente narrato, Haider ha riferito prima di aver fatto riferimento alle pale perché le aveva viste a casa dello zio Danish, per poi dichiarare, allorquando gli è stato chiesto perché allora aveva fatto riferimento anche al secchio, che in realtà quelle immagini relative alla sera del 29 aprile erano state da lui visionate solo su internet.

Quanto ai riferimenti alle pale presenti a casa dello zio a Campagnola ed alle parole “attenti alle telecamere”, non può celarsi quanto gli stessi appaiano condizionati dagli sviluppi istruttori precedenti all’audizione di Ali Haider che – nel contraddire l’ipotesi secondo cui Hasnain Danish, Noman Ul Haq ed Ijaz Ikram avrebbero scavato la fossa in cui sopprimere il cadavere della giovane il 29 aprile, prelevando gli attrezzi dal capannone dell’azienda⁴⁸⁹ – hanno reso necessario orientare la tesi accusatoria in altre direzioni, rimaste altrettanto prive di riscontri probatori, che dunque hanno aggiunto incertezza ad incertezza, finendo per indebolire ancor di più gli assunti accusatori.

Così sintetizzati i principali elementi di novità introdotti dalle dichiarazioni di Ali Haider e rilevanti rispetto alle posizioni degli imputati Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, deve poi farsi riferimento alle spiegazioni offerte dalla parte civile rispetto alla tempistica di tali provalazioni, mai riferite dal ragazzo nel corso delle diverse audizioni intervenute a ridosso dei fatti.

A riguardo, Haider ha ripetutamente sostenuto di avere taciuto in merito perché aveva paura del padre, facendo riferimento – non si comprende se in via alternativa o in aggiunta – al fatto che questi gli avrebbe intimato di non dire nulla riguardo ai cugini, non coinvolgendoli in alcun modo. Sotto questo profilo, non può non rilevarsi come intimamente contraddittorio il riferimento fatto dal ragazzo, nel corso del controesame del P.M., alle asserite pressioni e minacce ricevute anche dai familiari di Noman Ul Haq – tutte precedenti all’audizione, mai avvenuta, dell’8 settembre 2023, e non proseguite – finalizzate a fargli cambiare versione in aula, sulla cui logicità e sussistenza si tornerà.

In altri momenti, poi, ha aggiunto di non aver riferito prima alcune circostanze perché da lui ricordate piano piano, e soltanto dopo.

Tutto ciò premesso, è necessario a questo punto svolgere alcune considerazioni in merito ai criteri che devono orientare la Corte nella valutazione di tale materiale.

Essendo noto il principio secondo cui, ai fini della valutazione probatoria delle dichiarazioni di un soggetto, non si può prescindere dallo “*status*” al medesimo attribuibile nel processo in cui sono state rese – e considerata, quindi, la qualifica formale che la Corte ha attribuito ad Ali Haider a norma dell’art. 210 comma primo

⁴⁸⁹ Il riferimento è, tra gli altri, alla più volte richiamata testimonianza di Ivan Bartoli, alla relazione tecnica del R.I.S. su cui ha deposto il Brigadiere Paolino ed agli esiti della perizia archeologo-forense redatta dal dott. Salsarola.

cod. proc. pen. – occorrerà prendere le mosse dalla disposizione di cui all’art. 192, comma terzo e quarto, cod. proc. pen.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la norma in parola impone al giudice, che si trovi al cospetto di dichiarazioni accusatorie rese da imputato (o indagato) del medesimo reato o di un reato connesso o collegato, di ampliare il proprio percorso motivazionale ed argomentativo che, oltre che su contenuti ulteriori, deve canalizzarsi metodologicamente verso la corretta formazione di quella dichiarazione accusatoria⁴⁹⁰.

Secondo le prescrizioni di cui al terzo e quarto comma dell’art. 192 cod. proc. pen., infatti, le dichiarazioni provenienti da uno dei soggetti ivi menzionati, per poter dare un oggettivo supporto al libero convincimento del giudice, devono essere confortate da *“altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”*, cioè da elementi di riscontro estrinseci, pur non essendo richiesto, tuttavia, che questi raggiungano la consistenza di prova autonoma e distinta, risultando altrimenti essi stessi da soli sufficienti a provare la colpevolezza.

In sostanza, si afferma che di tali dichiarazioni s’impone un vaglio argomentativo definito di secondo grado: se ne deve saggiare prima l’intrinseca coerenza, con la connessa affidabilità della fonte di provenienza, per poi garantire l’assenza di un interesse alla delazione gratuita, dando agli interlocutori, chiamati in causa da dette dichiarazioni, l’opportunità di fornire spiegazioni - se le possiedono - su tutti gli altri elementi di prova che servano da riscontro.

Mediante la previsione di questo particolare metodo di valutazione delle dichiarazioni di parte sul fatto altrui - è stato precisato - non si stabilisce una presunzione assoluta di inattendibilità di determinati soggetti, condizionati dal diritto naturale di difendersi o dal loro coinvolgimento nella stessa vicenda, perché, se agli *“altri elementi di prova”* è affidata la funzione di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del chiamante, ciò vuol dire che tale attendibilità non è negata a priori, ma solo che è priva di autonoma sufficienza e che spetta pertanto ai riscontri probatori esterni renderla piena.

È stato quindi efficacemente chiarito che la necessità del riscontro probatorio – che impegna il giudice a valutare unitariamente le dichiarazioni in questione assieme agli *“altri elementi di prova”* che ne corroborino l’attendibilità – trae origine dalla esigenza,

⁴⁹⁰ Cfr. Cass. pen., Sez. I, (ud. 06/12/2001, dep. 24/01/2002), n.2743, già citata.

fortemente avvertita dal legislatore, di circondare della massima cautela il ricorso a una prova di per sé suscettibile di avere le più variegata spiegazioni, al di là dei contenuti, anche sotto il profilo motivazionale, come è quella proveniente da chi è coinvolto in misura diversa negli stessi fatti per cui si procede.

Dunque, il canone ermeneutico indicato dal terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. è stato introdotto proprio per saggiare l'attendibilità di taluni dati probatori, in modo che non sfugga al controllo di logicità e razionalità del giudice la peculiarità di talune situazioni processuali non ritualmente e validamente impostate⁴⁹¹.

Svolte tali premesse di metodo, dalle quali ben si comprendono le ragioni sottese all'onere motivazionale rafforzato che in questi casi è imposto al giudicante, non può che giungersi ad un giudizio di segno negativo, sotto molteplici aspetti.

Il portato dichiarativo di Ali Haider, infatti, è risultato connotarsi sin da subito da criticità di palese evidenza, sia nella sua genesi che nel contenuto.

Delle prime si è ampiamente dato conto laddove si è fatto riferimento all'*iter* tortuoso che ha connotato, prima, l'ondivago e parziale apporto dichiarativo da lui fornito nella fase delle indagini preliminari, e che ha poi preceduto la sua audizione in aula.

Quanto al contenuto delle sue dichiarazioni, specie quelle del tutto inedite rese solo in dibattimento, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla uccisione della sorella – e tacendo della impressionante serie di “non ricordo”, oltre 120, con cui si è risposto a larghissima parte dei chiarimenti richiesti dai difensori degli imputati da lui accusati –

⁴⁹¹ La Corte di Cassazione, nella pronuncia citata, prosegue osservando che “...l'art. 192 comma 3 c.p.p. esplicita la regola probatoris della chiamata in correità (o in reità) collegandola per un verso con quella più generale delle prove indiziarie e per un altro verso con l'altra delle prove rappresentative, inquadrando il relativo canone ermeneutico nello schema classificatorio che fa leva sulla distinzione tra materiale rappresentativo e materiale critico di giudizio. L'affermazione non è di quelle che hanno un puro significato scolastico e meramente formale. Mentre, infatti, in ordine agli indizi si enuncia la regola che solo una loro pluralità organizzata in un quadro metodologicamente coerente (“gravi, precisi e concordanti”) è in grado di fornire una ricostruzione sicura del fatto (art. 192, comma 2), in relazione alle dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato o di reato connesso a norma dell'art. 12, oppure collegato ai sensi dell'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., è stabilito che l'estensione dell'analisi ad altri elementi di prova serve solo a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante. Di fronte a una chiamata in correità (o in reità), insomma, il ragionamento giudiziale deve essere attratto unicamente verso l'evocazione dell'accaduto operata dalla parte: cosicché, gli elementi da valutare “unitamente” ad essa hanno funzione di riscontro e non di allargamento dei risultati probatori del discorso intavolato con il dichiarante. Come dire che l'art. 192 comma 3 c.p.p. si insinua nei passaggi interni dell'*iter* motivazionale, nel senso di codificare e determinare nei suoi contorni essenziali la rilevanza probatoria delle dichiarazioni di un imputato sul fatto altrui, orientando il controllo giudiziario della loro attendibilità verso la ricerca polarizzata di “altri elementi di prova convergenti”.

non si rinviene nel compendio probatorio a disposizione alcun tipo riscontro, neppure parziale, al suo narrato.

A tale proposito, è sempre la giurisprudenza di legittimità ad aver precisato che i riscontri dei quali necessitano tali narrazioni possono sì essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione - però - che la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla stessa fonte che occorre riscontrare, ed a condizione, ancora, che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato⁴⁹².

Di elementi probatori esterni alle dichiarazioni di Ali Haider che soddisfino le condizioni enunciate dalla giurisprudenza di legittimità - specialmente con riguardo alle posizioni dei due cugini - Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, non v'è traccia.

Anzi, i profili di intrinseca inattendibilità ed inaffidabilità del suo narrato sono tali da condurre ad una considerazione ulteriore: quella per cui l'esito negativo cui si perviene in relazione alla ritenuta inattendibilità delle sue affermazioni non avrebbe possibilità alcuna di assumere segno diverso anche laddove non si condividesse la decisione con cui la Corte ha inquadrato la posizione del dichiarante nella previsione di cui all'art. 210, comma primo, cod. proc. pen., con tutto quanto ne consegue in tema di valutazione *ex art.* 192 comma terzo e quarto.

Difatti, si ritiene che anche valutando le sue dichiarazioni accusatorie come provenienti da soggetto che non ha mai acquistato la veste formale di imputato (o indagato) del medesimo reato o di un reato connesso o collegato, il quesito, relativo in questo caso alla sola attendibilità del teste, se disinteressato o no alle accuse che compie, si concluderebbe sempre in termini recisamente negativi.

S'intende, per tale via, sottoporre le valutazioni della Corte ad una peculiare "prova di resistenza", dimostrando che, espunte le determinazioni assunte in ordine alla sua veste processuale ed all'inutilizzabilità di quanto dichiarato in sede di incidente probatorio - essendo pacifica, e riconosciuta dallo stesso Ufficio di Procura, l'inutilizzabilità di quelle rese nel corso delle sommarie informazioni⁴⁹³ - la valutazione di inattendibilità qui espressa rimarrebbe invariata.

⁴⁹² Cfr., tra le altre, Cass. Sez. II, Sentenza n. 35923 del 2019 - Rv. 276744 - 01.

⁴⁹³ Il riferimento è alle argomentazioni spese nella requisitoria, a pag. 22 e ss. del verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, P.M. dott. Paci: "...fermo restando un dato, su cui non ho alcun esitazione a rilevare la correttezza dell'impostazione della Corte, nel momento in cui evidenzia che per gli atti assunti durante la fase delle indagini preliminari, per il

Ed invero, laddove non si fossero condivisi i rilievi difensivi sollevati in relazione alla sua posizione processuale ed alle modalità con cui alla stessa si è inteso approcciarsi sin dal principio, la veste di Ali Haider sarebbe stata quella di semplice testimone, al contempo costituito parte civile in quanto danneggiato dai reati commessi in danno della sorella.

Quest'ultimo rilievo implica, come noto, che le sue dichiarazioni possano essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità degli imputati, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché – tuttavia – il narrato della parte civile sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro.

La precisazione in parola assume come premessa di fondo la ben nota differenza intercorrente tra la nozione di persona offesa dal reato, con le tutele pubblicistiche che ne conseguono, e quella di danneggiato dal reato, osservandosi in particolare che *“L'eventualità che persona offesa e danneggiato dal reato non coincidano può rilevare sul piano dei criteri di valutazione della prova, giacché, se per principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, a condizione che più rigoroso sia il controllo, opportunamente corroborato dall'indicazione di riscontri nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, al quale sottoporre tali dichiarazioni rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), a fortiori deve ritenersi soggetto a rigoroso controllo il narrato del danneggiato dal reato costituito parte civile, quale è il congiunto della vittima nel delitto di omicidio, in ragione del precipuo interesse sotteso alla sua partecipazione al processo penale. Tale criterio vale sia in ipotesi nelle quali il danneggiato dal reato di omicidio sia testimone di dichiarazioni rese dalla vittima, sia nel caso in cui renda testimonianza su fatti oggetto di diretta percezione”*⁴⁹⁴.

Chiarita dunque la necessità di rigoroso controllo del narrato reso dal danneggiato del reato costituitosi parte civile, deve ribadirsi che - al netto del luogo e del momento in cui sarebbe avvenuta l'aggressione alla sorella, già ricavabili *aliunde* – non v'è parte del

procedimento che la Procura presso il Tribunale per i Minorenni aveva aperto per il delitto di concorso nell'articolo 610, chiaramente andavano adottate tutte le misure a salvaguardia della sua posizione processuale, è ciò che non è stato fatto per una ragione di mancanza di coordinamento effettivo ed immediato tra la Procura della Repubblica e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, non altrettanto posso dire per quanto riguarda l'incidente probatorio...”

⁴⁹⁴ Cfr. Cass. Sez. IV, Sentenza n. 410 del 9 novembre 2021 (dep. 11/01/2022) Rv. 282558 – 01.

dichiarato di Ali Haider che presenti quei minimi ed indefettibili connotati di coerenza e linearità intrinseca o che, a prescindere da questi, abbia comunque trovato altrove riscontro.

E tanto nonostante l'ampiezza del compendio probatorio a disposizione ed il fatto che lo stesso si componga, per larga parte, di dati documentali ed oggettivi.

Tra questi, in particolare, si ha il vantaggio di disporre delle immagini del sistema di video sorveglianza dell'azienda agricola relative a tutto il periodo intercorso tra il giorno del ritorno a Novellara di Saman Abbas, alle 14:38 del 20 aprile 2021, e quello della sua tragica uccisione.

Dall'analisi di tali immagini non è emerso un momento cui ancorare, fondatamente, la riunione che Haider ha riferito essersi svolta tra i familiari, avendo anzi ricevuto smentita il tentativo di collocarla nella sera del 21 aprile 2021.

Né tale collocazione temporale può dirsi essere stata in qualche misura agevolata dalle affermazioni di Haider, che non ha saputo fornire indicazioni di sorta, neppure relative a dove si trovasse la sorella Saman in quel momento - ossia quello in cui il resto dei familiari stava, a suo dire, pianificando la sua uccisione: si tratta di una omissione particolarmente significativa perché, da un lato - disponendosi delle immagini relative ad ogni istante di quei giorni - è provato e incontestato il fatto che la ragazza si muovesse sempre assieme al fratello ed alla madre, quantomeno, non risultando invece alcuna occasione in cui la stessa si sia allontanata in autonomia dall'abitazione; dall'altro, perché è davvero arduo immaginare che Haider, sebbene è vero che è riuscito a costellare gli esami diretti dei difensori di oltre 120 "non ricordo", non abbia fatto caso o abbia potuto dimenticare un dettaglio del genere.

Oltre a tali dati di segno negativo, deve altresì evidenziarsi l'anomalia insita nel fatto che la parte civile si sia decisa a riferire di tale "dettaglio" solo in dibattimento - nel corso di un'audizione a cui tutte le parti diverse dalle difese degli imputati Hasnain, Ijaz e Noman Ul Haq, ivi compreso il difensore della parte civile, si sono strenuamente opposte - e solo all'esito delle domande con le quali è stato evidenziato che era impossibile che il ragazzo la sera del 29 aprile 2021 avesse visto o assistito ad alcunché.

Anche il dettaglio relativo alla presenza in casa dello zio la notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021, che si sarebbe fermato a dormire lì assieme al nipote, è

documentalmente smentito dalle immagini delle telecamere dell'azienda⁴⁹⁵, che non ritraggono mai Hasnain Danish entrare o uscire di casa nel corso di quella notte.

Né in dibattimento, invero, si è continuato ad insistere nel tentativo di attribuire tale evidente discrasia, che inficia profondamente il racconto del ragazzo, al fatto che la telecamera 01 registrasse un *bug*, tutte le notti, tra le ore 01:42 e le ore 02:19: difatti, anche a voler ammettere che l'ingresso in casa di Danish sia avvenuto proprio nell'arco di questi 40 minuti, non si spiegherebbe in alcun modo in quale momento lo zio sarebbe uscito di casa, considerato che poi lo si vede dirigersi da casa propria in direzione dell'azienda e della abitazione degli Abbas nella prima mattina del 1° maggio, assieme a Noman Ul Haq e Ijaz Ikram.

Quanto a questi ultimi, poi, è ulteriormente smentito, sempre sul piano documentale, il dato relativo al fatto che i due, quella mattina, avrebbero aiutato i genitori a caricare in auto le valigie, prima della partenza delle 9:37, in quanto sia Noman che Ikram si vedono recarsi a lavoro già prima delle 8, avendo entrambi lavorato nel turno della mattina quel giorno⁴⁹⁶.

Non si indugerà troppo sulla credibilità di altre parti del narrato di Haider, quali quelle relative al 29 aprile ed alle immagini dei tre con le pale: da lui viste, nell'ordine, prima di persona, poi in realtà a casa dello zio, ed infine solo su internet. Né sul fatto che abbia voluto sostenere di avere provveduto da solo ad eseguire i lavori richiesti da Bartoli, aggiungendo poi di aver nel frattempo trovato, prima lo zio ed i due cugini e poi, una volta corretto dal difensore, i soli cugini, quel giorno o forse anche un altro giorno, nei pressi dell'abitazione di Campagnola che parlavano tra loro in arabo: circostanza, quest'ultima, che avrebbe senso solo assumendo che per i due imputati era più semplice pianificare l'uccisione della cugina alla presenza del fratello ed in una lingua diversa dalla loro anziché, semplicemente, farlo quando lui non c'era.

Si tratta di dichiarazioni, tutte, che risultano dotate di profili di intrinseca insensatezza e illogicità tali da non richiedere commenti ulteriori.

Detta considerazione, poi, non può che essere replicata in relazione ad una delle più sbalorditive dichiarazioni di cui Haider si è reso portatore in aula: quella relativa alla

⁴⁹⁶ Sul punto, è molto più fedele e corrispondente a quanto ricavabile dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza il racconto che di quella mattina fa Ijaz Ikram, per il quale si rinvia al verbale di interrogatorio del 2 luglio 2021, pag. 49 e ss

presenza delle sole facce dei due cugini sulla stradina che costeggia le serre poste dinanzi l'abitazione di via Colombo 103, prima mai riferita.

A tacere del fatto che si tratta dell'ennesimo aspetto su cui molteplici e variegati sono state, nel tempo, le sue provalazioni – di vastità tale da variare dalla assoluta estraneità dei cugini, alla presenza in casa dei due solo dopo l'omicidio, sino alla visione delle sole facce sul luogo dell'omicidio – detta dichiarazione ha stupito particolarmente anche per altre ragioni.

Anzitutto, dal tenore dei racconti effettuati nel tempo da Haider, nella parte veicolata in giudizio per il tramite delle contestazioni effettuate dalle difese perché a loro favorevoli, parevano certe le condizioni di buio in cui si sono svolti i fatti, tanto che per diverso tempo il ragazzo, pur accusando lo zio Danish, ha sempre negato di averlo visto, sostenendo di averne solo udito la voce.

La versione, anche qui, è cambiata nel tempo, essendo Haider arrivato a sostenere, inizialmente, che era buio, sì, ma che quando passava un'auto si riusciva a vedere grazie ai fari che illuminavano la scena: anche tale versione è documentalmente smentita dai video in atti, da cui si nota che nel momento in cui Saman Abbas esce di casa con i genitori, e fin quando questi non fanno rientro a casa, non v'è alcuna autovettura che transita sulla provinciale; vi è un'auto che transita solo dopo il rientro a casa dei genitori, quando Haider ha riferito che tutti e tre si recano al piano di sopra.

In dibattimento, invece, il ragazzo ha raccontato che si riusciva a vedere grazie all'illuminazione dell'abitazione sita in fondo alla strada carraia.

D'altro canto, i dubbi suscitati dalle stesse dichiarazioni rese in precedenza dal ragazzo risultano legittimati anche da quanto documentalmente ricavabile dalla visione dei filmati a disposizione. Eloquenti, in tal senso, è l'immagine ripresa alle 22:55 circa della sera del 30 aprile dalla camera 01, file nominato 5, del sistema di video sorveglianza "Le Valli", quando Saman Abbas esce di casa con la madre Nazia a passeggiare e quando la condizione di buio appare tale che la ragazza – che si trova appena fuori dalla porta di casa e non, si badi, nel mezzo della strada carraia – è portata ad illuminare il piazzale con la torcia del telefono che ha in mano. Detta fonte di illuminazione fa sì che la sagoma della madre proietti un'ombra che, viceversa, non si nota nelle immagini successive in cui Saman Abbas esce per l'ultima volta di casa, accompagnata dai genitori:

ciò nonostante Haider abbia poi aggiunto in dibattimento – ed in un secondo momento – che vi sarebbe stata la luce accesa in cucina⁴⁹⁷.

Oltre a trattarsi dell'ennesimo particolare inedito e non riscontrato, si rileva - comunque - che è noto che la presenza di una fonte di luce nel punto in cui è collocato un soggetto che dirige lo sguardo verso un punto, viceversa, non illuminato, diminuisce grandemente, anziché aumentare, la possibilità di vedere cosa o chi è posto a distanza da sé.

Tutte queste criticità, che già si ponevano rispetto alla possibilità di intravedere la sagoma dello zio, sono apparse di spessore tale da rendere ancora più inverosimile che, in quelle stesse condizioni di sostanziale buio, il ragazzo si sia addirittura accorto di un dato così particolare quale quello delle sole facce dei due cugini, che sporgevano dalle serre, celando però i corpi.

L'intrinseca e lampante inaffidabilità suscitata dal dato è stata tale da aver indotto la Corte ad approfondire, per quanto possibile, tale circostanza di fatto, disponendo un sopralluogo sul posto in orario serale, poi svoltosi in conclusione dell'udienza del 10 novembre 2023.

Sul punto, preme evidenziare che è ben nota alla Corte l'impossibilità di attribuire a detto approfondimento un valore equiparabile a quello proprio di un esperimento giudiziale che, è altrettanto noto, presuppone l'osservazione sperimentale di un accadimento attraverso la riproduzione della situazione di fatto esistente all'epoca e la ripetizione simulata delle sue modalità di svolgimento.

Senza soffermarsi sul fatto che detta impossibilità di assimilazione è stata posta in rilievo dalle stesse parti che hanno poi preteso di spiegare alla Corte che cosa i suoi stessi componenti avessero, o meno, visto, ciò che più interessa evidenziare è che le dichiarazioni di Haider sul punto sono giunte solo ad istruttoria pressoché conclusa, quando la tempistica imposta dallo stato custodiale degli imputati non avrebbe certo consentito di attendere sino al momento in cui sarebbe stato più congruo effettuare il sopralluogo.



⁴⁹⁷ Cfr., sul punto, verbale stenotipico ud. 28 novembre 2023, pag. 102 e ss., Arringa Difesa, Avv. Cataliotti.

D'altro canto, preso atto del mancato compimento di attività d'indagine in tal senso⁴⁹⁸, si è ritenuto comunque opportuno prendere cognizione diretta dello stato dei luoghi, pur nella consapevolezza dell'attendibilità non assoluta di tale sopralluogo.

Ancora, sempre con riguardo all'avvistamento delle due facce di Noman Ul Haq e di Ijaz Ikram, si osserva che anche in relazione a tale inedita dichiarazione Haider ha sostenuto di non averne riferito prima a causa della paura che aveva del padre e/o - non si è compreso - del fatto che lo stesso gli intimasse al telefono di non accusare i due cugini.

Si tratta della giustificazione che il ragazzo ha riproposto ogni volta che gli è stato chiesto conto delle ragioni delle sue contraddizioni e delle sue nuove prodezze.

Anche tali argomenti si palesano del tutto non credibili, perché smentiti dalle intercettazioni a disposizione ed intimamente contraddittori rispetto alla condotta ed alle dichiarazioni rese a suo tempo dallo stesso Haider.

Procedendo con ordine, si rappresenta anzitutto che della ingente mole di intercettazioni di cui è stata richiesta la trascrizione – che ha comportato il compimento di attività peritali complesse, lunghe e molto dispendiose – solo una parte abbastanza ridotta è risultata d'interesse rispetto all'accertamento dei fatti per cui si procede⁴⁹⁹.

⁴⁹⁸ Cfr. pag. 79 e ss. verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“Le chiedo questo, Maresciallo Maggiore, e poi vado a concludere, avete fatto svariate attività di indagine suppletiva ai sensi dell'articolo 430, noi abbiamo sentito in incidente probatorio Ali Haider, vedo a memoria, a giugno del 2021, non avete ritenuto di verificare con le strumentazioni in vostro possesso se dalla porta dell'abitazione di Abbas Shabbar a quell'orario lì, intorno circa a mezzanotte, Ali Haider potesse avere una visuale ottimale e avesse quindi potuto vedere eventualmente la presenza di soggetti all'altezza della seconda/terza serra?”* Testimone Gandolfi: *“No”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Glielo chiedo perché...”* Testimone Gandolfi: *“Io personalmente non ho fatto questo accertamento”*. Difesa, Avv. Scarcella: *“Lei non sa se a qualcuno è venuto in mente? Solo perché tra virgolette avevamo la fortuna del 30 aprile/primo maggio 2022, del 30 aprile/primo maggio 2023, dove, coincidenza ha voluto, le condizioni meteo erano perfettamente identiche a quelle del 30 aprile/primo maggio 2021”*. Testimone Gandolfi: *“No, io non ho fatto questo tipo di accertamento”*.

⁴⁹⁹ Valga, come esempio, quello relativo alla trascrizione delle intercettazioni ambientali in carcere di cui al RIT 3/2022 che ha richiesto di ricorrere ad un secondo collegio di periti trascrittori, con un allungamento notevole delle tempistiche processuali, e che non ha restituito alcun dato probatorio. Tacendo poi delle intercettazioni di cui al RIT 303/2021 relative ai colloqui telefonici tenuti da Ijaz Ikram in carcere, di cui non si comprende davvero il motivo per cui ne è stata chiesta la trascrizione da parte del PM: non solo tali conversazioni non contengono alcun elemento utile per l'accusa ma, anzi, restituiscono solo dati favorevoli all'imputato, che mai fa riferimenti particolari all'accaduto, mostrandosi solo quale figlio affezionatissimo e fratello particolarmente responsabile ed in costante pensiero per il fatto che la sua condizione non gli consente, come sempre ha fatto, di provvedere al sostentamento economico delle quattro sorelle.

La restante parte, invero anche molto consistente, è risultata priva di rilievo rispetto ai fini che ne legittimavano la trascrizione, ma è apparsa però utile, almeno, a comprendere le dinamiche ed i rapporti di forza interni al nucleo familiare degli Abbas, o meglio a ciò che di quel nucleo è rimasto.

Ebbene, la Corte ritiene che da tali conversazioni non possa trarsi alcun elemento che supporti o conforti le dichiarazioni di Haider, che risulta ancora una volta smentito nel suo narrato - specie quello relativo al fatto di aver sempre avuto paura del padre, che lo picchiava spesso - anche da altre fonti dichiarative, peraltro a lui vicine⁵⁰⁰.

È vero sì che i genitori lo implorano continuamente di non dire nulla – perché di implorazioni si tratta, non avendo i due mai rivolto al figlio alcuna minaccia, ma al più qualche imprecazione o insulto – sostenendo che nessuno dei familiari (non i soli Noman e Ikram, ma tutti indistintamente, ivi compresi Danish, Arfan e Fakhar) doveva intendersi coinvolto nella scomparsa della sorella che, anzi, arrivano ad affermare stia bene. Ma è altrettanto vero che Ali Haider, a fronte di tali richieste, non si manifesta mai remissivo, al più arrabbiandosi per il fatto che i genitori non comprendano la difficoltà della posizione in cui si trova, arrivando a volte ad attribuire ai Carabinieri la responsabilità di quanto da lui raccontato agli inquirenti.

Sotto tale profilo, non può fondatamente dubitarsi della condotta a dir poco connivente, se non favoreggiatrice, manifestata dal ragazzo nei confronti dei genitori, quanto meno nei mesi di maggio e giugno 2021, quando sono avvenute le sue audizioni⁵⁰¹; quanto invece all'evoluzione avutasi nei periodi successivi e più recenti - in relazione ai quali si dispone di alcune intercettazioni e di dichiarazioni rese solo *de relato* dalla teste Longo - si ritiene che la stessa, comunque, assuma una valenza del tutto limitata e secondaria rispetto alla valutazione del suo narrato pregresso.

⁵⁰⁰ Cfr. verbale stenotipico ud. 30 giugno 2023: Parte Civile, Avv. Miari: “E invece del papà aveva paura, le ha detto qualcosa in riferimento al papà e alla vita magari pregressa, prima?” Testimone Longo: “Rispetto al papà mi ha raccontato... La prima volta non ha fatto riferimento al padre, mi ha parlato perlopiù dello zio, poi ovviamente io sono sempre stata molto in ascolto e non ho mai esagerato nelle domande, quindi tutto ciò che arrivava lo raccoglievo in base alle dichiarazioni spontanee che mi faceva. Rispetto al padre mi ha sempre raccontato che era una persona sì intimorita dal fratello, ma che allo stesso tempo poi reagiva in maniera violenta e aggressiva nei confronti dei suoi familiari, quindi non direttamente verso Haider, però sicuramente verso la madre e verso anche la sorella è stato un po' aggressivo”.

⁵⁰¹ Si tratta di condotte in relazione alle quali non si ritiene di disporre la trasmissione degli atti in Procura sia perché trattasi di ipotesi diversa da quella contemplata dall'art. 207 cod. proc. pen., in cui peraltro il materiale di rilievo è sin dalla sua genesi nella disponibilità degli inquirenti; sia perché, in ogni caso, le condotte risultano rientranti nell'alveo della previsione di cui all'art. 384 cod. pen., sia primo che secondo comma, stante anche l'ordinanza del 27 ottobre 2023 che ha dichiarato l'inutilizzabilità *erga omnes* delle sue dichiarazioni.

Rispetto a quest'ultimo, assume invece rilievo il fatto che, dopo le prime due settimane successive all'omicidio della sorella, in cui ha mantenuto un atteggiamento evidentemente mendace e restio ad ogni tipo di collaborazione con gli inquirenti, deve rilevarsi comunque che, anche quando ha iniziato a rendere dichiarazioni parziali e frammentate sull'accaduto, lo ha fatto serbando un contegno tutto improntato al tornaconto personale suo e dei suoi genitori, mai neppure lambiti dalle sue accuse, atteggiamento che gli inquirenti non hanno inteso valutare.

Del resto, vi sono elementi processuali e probatori che autorizzano fondatamente a ritenere che egli abbia assunto come criterio del suo agire quello della convenienza per i suoi interessi: basti pensare alla intercettazione, già citata, di cui al R.I.T. 228/2021, progr. 104, del 20 maggio 2021, in cui afferma *“Hanno visto tutto, anche io sono stato costretto a dire che è così, cosa dovevo fare? Se non dicevo così allora potevo rimanere incastrato da solo. Quando mi hanno chiesto, io dicevo di sì altrimenti se dicevo qualcosa al contrario potevo essere incastrato”*; a quella di cui al progr. 1341 R.I.T. 228/2021 del 18 giugno 2021, in cui, appena conclusa la sua audizione in incidente probatorio, di fronte alla affermazione del padre che gli dice che non avrebbe dovuto dare a nessuno la colpa se non a lui, Haider – tutt'altro che intimorito – si mostra molto fermo e preoccupato per le sorti del papà, avvertendolo espressamente che ci sarà la sua estradizione (Shabbar - *loro tre non hanno nessuna colpa tu dovevi dire direttamente che è la colpa di mio padre Haider - ci sarà la tua estradizione dal Pakistan in Italia, e ci sarà un altro problema Shabbar - non mi succederà nulla Haider – succederà*), affermazioni rispetto al cui tenore inequivoco Haider è arrivato a sostenere in dibattimento di averle dette perché lui non voleva che il padre tornasse, così da poter vivere libero in Italia: non si ritiene che tale versione meriti particolari considerazioni, essendo provata e certa la volontà di Haider di fare lui stesso ritorno in Pakistan⁵⁰²; da ultimo si rinvia alle trascrizioni in atti quanto alle numerose conversazioni, già citate, in cui tranquillizza i genitori sul fatto che nessuno li stia intercettando.

È dunque più che fondato il sospetto che le sue dichiarazioni siano state condizionate dalla paura di essere coinvolto lui nella vicenda e dalla costante preoccupazione di tutelare i genitori, nella convinzione – invero fondata – di essersi

⁵⁰² Basti, a riguardo, richiamare le intercettazioni in cui il ragazzo fa riferimento a tale circostanza, così come alla spasmodica ricerca dei suoi documenti, che gli consentirebbero di andar via dalla comunità; significativa è la testimonianza della assistente sociale Longo che dà conto dei tentativi di fuga di Haider e della sua volontà di fare ritorno in Pakistan fino a che non avrebbe poi cambiato idea in considerazione del fatto che l'Italia gli avrebbe offerto maggiori possibilità lavorative.

ormai conquistato la fiducia degli inquirenti⁵⁰³, accettando per tal via anche di accusare soggetti quali Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, di cui aveva professato prima l'innocenza, ed esprimendosi in termini via via più sicuri di condotte ed addebiti specifici, quali quelli rivolti alla zio, di cui questa Corte dubita abbia mai avuto effettivamente diretta percezione⁵⁰⁴.

Ancora, a fronte del dato, pur riscontrabile in alcuni passaggi delle conversazioni intercettate, in cui Haider manifesta espressamente il proprio sconforto per la situazione in cui si trova e per la pena che prova per la sorte della sorella, è davvero arduo ritenere che le dichiarazioni accusatorie, a formazione progressiva, che il ragazzo rendeva nel frattempo agli inquirenti fossero mosse da un sincero rimorso e dalla volontà di rendere giustizia alla sorella. Sul punto, appare più che eloquente un ulteriore passaggio della comunicazione avvenuta con il padre il 20 maggio 2021, di cui al progr. 104, R.IT. 228/2021, del 20 maggio 2021: Haider *“Ascoltami, come si chiama quello calvo che non posso dire il suo nome, mi disse che tuo zio che si trova nei dintorni possiamo raggiungerlo, per il momento stiamo cercando e se non si trova allora porteremo lui qui per cercare... Poi, non c'è bisogno di mandare i messaggi, in realtà sai chi ha rovinato? Quello dell'Inghilterra ha rovinato, mandava i messaggi, diceva cosa dire quando verranno e quando hanno preso il mio telefono hanno visto quei messaggi. Hanno visto tutto, anche io sono stato costretto a dire che è così, cosa dovevo fare? Se non dicevo così allora potevo rimanere incastrato da solo (...).”*

Ebbene, pur ammettendo che possano esservi stati momenti in cui il ragazzo ha attraversato una qualche forma di conflitto interiore per la sorte patita dalla sorella e per quella che attendeva lui ed i suoi genitori, il tenore inequivoco del messaggio, il riferimento a ciò che “ha rovinato” – ossia il vocale inviato dalla zia paterna Shamsa Batool il 1° maggio 2021 che, si è detto, ha impresso una svolta fondamentale alle indagini – ed al rischio di rimanere incastrato lui stesso, conducono ad escludere che quel conflitto, ove mai esistito, si sia risolto in senso favorevole alla ricerca della verità.

D'altro canto, è emerso che anche nei momenti in cui più ha patito lo stress che gli proveniva dalle insistenze dei genitori, non ha mai rinunciato all'idea di

⁵⁰³ Cfr., tra gli altri, il già citato R.I.T. 228/21, progr. 358 del 28 maggio: ...Zia Batool Shamsa - *Figliolo, loro sono le forze dell'ordine. Haider Ascoltami, se non è rimasta mia sorella allora loro nemmeno non hanno diritto di vivere. Zia Batool Shamsa Ti porteranno dentro, dove andrai?* Haider - *Non mi possono toccare, gli ho bestemmiato ai poliziotti in faccia...*”.

⁵⁰⁴ Salve le valutazioni che saranno svolte nel capitolo che segue a proposito della posizione dell'imputato Hasnain Danish, si ritiene significativo il tenore dell'espressione utilizzata a riguardo dalla testimone Longo che, riferendosi alla reazione avuta da Ali Haider alla notizia dell'arresto dello zio, ha affermato *“...era sicuro che lui sapeva come fossero andate le cose e quindi con l'arresto sicuramente avrebbe parlato...”*.

ricongiungersi con loro in Pakistan, salvo poi, stando a quanto riferito dall'assistente sociale, cambiare idea in considerazione delle maggiori possibilità per il suo futuro che gli offriva l'Italia rispetto al suo Paese d'origine⁵⁰⁵, che paiono alla Corte motivazioni di tenore ben diverso dal tanto professato distacco o "dissociazione" dai genitori, dalle loro idee e, soprattutto, dalle loro azioni.

Dette considerazioni, relative all'atteggiamento serbato nel periodo successivo all'omicidio della sorella, si aggravano qualora si volga lo sguardo ai comportamenti serbati da Alì Haider quando Saman era ancora in vita: ci si riferisce sia al fatto che il ragazzo divulgasse ai parenti le foto della sorella con Ayub Saqib – nella indiscussa consapevolezza di quella che sarebbe stata la loro reazione di disapprovazione, coincidente peraltro con la sua – sia alla condotta da lui serbata dopo il ritorno a casa di Saman, quando ha provveduto a registrare le chat da lei intrattenute, sebbene anche in questo caso fosse ben cosciente di quali potessero essere le reazioni dei genitori.

⁵⁰⁵ Cfr. verbale stenotipico ud. 30 giugno 2023: Parte Civile, Avv. Miari: *"Solo la mamma faceva delle pressioni o anche il papà perché cambiasse versione e non rispondesse più?"* Testimone Longo: *"Anche il papà, ma oltre alle pressioni per cambiare versione chiedevano anche di fare rientro in Pakistan in realtà"* Parte Civile, Avv. Miari: *"Ed è successo che Ali Haider, ovviamente relativamente al periodo in cui era affidato a voi come Servizi Sociali, è capitato che in effetti Ali Haider assecondasse la richiesta di fuggire da parte dei genitori, e se è sì quando, se ricorda?"* Testimone Longo: *"Io ricordo che una volta, era già inserito in comunità a Fontanellato al Baccarat ed ero stata informata del suo allontanamento volontario, io lo avevo contattato direttamente sul suo cellulare e gli avevo chiesto perché si fosse allontanato, lui mi aveva riferito che era stato contattato prima dal padre perché lui si dirigesse alla stazione di Parma, dove lo stava aspettando qualcuno che lo avrebbe fatto rientrare in Pakistan. Quando io gli ho presentato la questione un po' della scarsa sicurezza rispetto a questo individuo che stava andando ad incontrare, che poi si sarebbe morso a piedi verso la stazione di Parma, era a Fontanellato, non sapeva chi avrebbe incontrato e poi soprattutto non sapevamo se poi effettivamente le intenzioni in queste persone fossero quelle di riportarlo a casa in Pakistan, detto ciò ha poi individuato una volante dei Carabinieri che lo stava già cercando e si è fatto prendere in consegna e si è fatto riaccompagnare".* Parte Civile, Avv. Miari: *"E a proposito del ritorno in Pakistan, cioè, cosa pensava all'inizio, Haider dico, se ha cambiato atteggiamento, se... Cioè, come si è rapportato sia all'inizio che nel corso del tempo e cosa pensa adesso del ritorno in Pakistan"*. Testimone Longo: *"Inizialmente, i primi giorni, avrebbe voluto tornare in Pakistan, poi quando ha avuto il consenso dei genitori a restare in Italia si era tranquillizzato e quindi aveva iniziato a lavorare con noi rispetto a questo. Dopodiché abbiamo lavorato su questo, tranne che in questo frangente rispetto al rientro in Pakistan, in cui il papà aveva individuato questa persona che lo avrebbe poi preso in consegna, però poi ha capito che il suo percorso in Italia gli avrebbe dato più possibilità per il suo futuro, perché era consapevole che in Pakistan... Cioè, se il padre era dovuto venire in Italia per trovare una vita migliore, perché lui doveva tornare in Pakistan, avrebbe continuato a cercare una vita migliore qui"*; ancora, si riporta un passaggio della conversazione di cui al R.I.T. 228/2021, progr. 263: Haider - *L'ho chiamato 20 volte, mi dice: "Sono al lavoro", se vado lì da loro cosa faccio? Mi devono ospitare oppure c'è qualcun altro qui? Qui si trova tutto, qui mi danno da mangiare e vado a dormire. Mancano due giorni alla scuola, mi hanno detto: "Ti aiuteremo a farti promuovere, tu cerca il lavoro". Dimmi una cosa Papà: vengo per sempre in Pakistan? Posso venire? Ho detto che vado via per sempre in Pakistan e mi hanno detto: "Deciditi, se vuoi andare per sempre allora puoi andare". Poi il resto qui stanno dicendo tutti, anche il calvo mi dice: "Se vai lì non trovi nulla, qui se lavori 2 anni e trovi i soldi e così ti puoi trasferire in qualsiasi parte (...). Se tu mi dici che posso venire anche in Pakistan per sempre te lo giuro su Allah"*.

È vero che il ragazzo ha sostenuto in aula che mai avrebbe pensato che queste reazioni sarebbero arrivate sino alla decisione estrema di uccidere la sorella, e la Corte non può nascondere quanto sia sinceramente tentata dal desiderio di credere a tale affermazione, in modo da convincersi che vi sia stato almeno qualcuno in quella famiglia, tra genitori e fratello, tacendo di Ayub Saqib, autenticamente affezionato a quella povera ragazza ed in grado di schierarsi dalla sua parte e di proteggerla.

Ma, purtroppo, oltre ai fatti, sono le stesse dichiarazioni di Ali Haider a contraddire tale ipotesi, nella misura in cui ha lui stesso ostinatamente sostenuto, seppure in modo generico ed inattendibile, che era da tempo che gli altri familiari progettavano l'omicidio della ragazza.

D'altro canto, non aiutano certo la sua posizione le dichiarazioni rese in aula a proposito del fatto che, allora, avesse la stessa mentalità dei suoi genitori: si tratta di dichiarazioni che, nel tentativo di riabilitarlo, non fanno altro che insinuare un dubbio ulteriore sul ruolo da lui svolto nella vicenda, considerato che, paradossalmente, si tratta delle rare dichiarazioni rese da Haider e riscontrate da quelle di altri testimoni⁵⁰⁶.

In ogni caso, qualora anche non si condividesse il convincimento maturato sul punto dalla Corte, si evidenzia che ciò che più sconfessa la giustificazione e la nuova versione fornita da Ali Haider in dibattimento è Ali Haider stesso.

Anzitutto, quanto alla sua scelta di rispondere alle domande per dire tutta la verità sulla sorella – affermazione che, evidentemente, presuppone che non corrispondesse al vero quanto in precedenza dichiarato⁵⁰⁷, che aveva peraltro concorso a determinare la carcerazione dello zio e dei due cugini – non può non rilevarsi che non si è trattato della prima occasione in cui Haider ha esordito in tali termini: si fa riferimento a quel passaggio, anomalo, del verbale di sommarie informazioni del 15 maggio 2021 in cui il

⁵⁰⁶ Cfr. verbale stenotipico ud. 30 giugno 2023: Parte Civile, Avv. Miari: *“Mi è venuta in mente questa domanda, lei ha detto che ha capito Haider che cosa significava la vita che voleva la sorella e lo ha capito dopo. Ecco, per caso, non lo so, se le ha per caso magari detto cosa pensava prima del comportamento di Saman, della vita libera che voleva fare”*. Testimone Longo: *“Non era molto d'accordo, ma col passare del tempo mi ha spiegato che l'insegnamento che lui aveva ricevuto era quello”* Parte Civile, Avv. Miari: *“Quindi non era d'accordo...”* Testimone Longo: *“Non era d'accordo rispetto al fatto che lei potesse eventualmente avere delle relazioni non condivise dalla famiglia, però allo stesso tempo lui ha capito che arrivare a ciò di cui stiamo parlando oggi non è di certo una conseguenza legittima e logica”*.

⁵⁰⁷ Si segnala, a riguardo, quanto in realtà dichiarato dalla sua assistente sociale all'udienza del 30 giugno 2023: Difesa, Avv. Scarcella: *“...Le chiedo questo, successivamente allo svolgimento dell'incidente probatorio del 18 di giugno, Ali Haider le ha riferito, l'ha resa partecipe delle dichiarazioni che aveva reso davanti al Giudice?”* Testimone Longo: *“Mi ha riferito di avere detto tutto quello che aveva già riferito in precedenza e che era sereno di avere confermato tutto anche in quel momento e basta”*.

Luogotenente Lufrano legge il passaggio delle dichiarazioni in cui Haider avrebbe appunto affermato che, da quel momento in poi, avrebbe detto tutta la verità.

Senza soffermarsi nuovamente sul fatto – di cui già si è dato conto più volte – che tale sua, ultima, volontà di raccontare tutto quanto a sua conoscenza non sia stata manifestata agli inquirenti nei due anni e mezzo trascorsi⁵⁰⁸, ed anzi dagli stessi, così come dal suo difensore, sempre osteggiata.

Ma, soprattutto, ciò che appare del tutto infondato e illogico è sostenere di non aver mai riferito prima i particolari relativi ai cugini perché costretto dal padre a non dire niente su di loro.

Ali Haider, invero, ha fatto espresso ed inequivoco riferimento sia ad Ijaz Ikram che a Noman Ul Haq in occasione dell'incidente probatorio del 18 giugno 2021, in cui ha dichiarato che i due sarebbero andati a scavare la fossa, assieme allo zio Danish, due o tre giorni prima dell'uccisione della sorella.

Ora, a prescindere dal fatto che tale accusa si è dimostrata falsa in dibattimento, ciò che rileva è che tali dichiarazioni accusatorie già coinvolgevano, come hanno di fatto coinvolto, i due cugini, ed odierni imputati, nell'omicidio di Saman Abbas.

Si dovrebbe, altrimenti, arrivare a ritenere che Ali Haider nutrisse una sorta di timore “selettivo”, che lo portava a riferire solo alcune circostanze a loro carico, ma non altre, per la cui rivelazione avrebbe invece atteso due anni e mezzo, nella consapevolezza - peraltro - che non avrebbe avuto più occasione di conferire con l'Autorità giudiziaria; posto di fronte a tale dato, inoltre, ha cambiato di nuovo versione, riferendo di non aver detto tutto a suo tempo perché ricordava le cose piano piano⁵⁰⁹.

⁵⁰⁸ Non assume particolare il documento prodotto, peraltro, dal difensore del Comune di Novellara, all'udienza del 10 novembre 2023, trattandosi di una relazione degli assistenti sociali dell'aprile 2022 in cui si rappresenta solo che Haider avrebbe circostanze da riferire in merito al rintraccio dei familiari.

Peraltro, l'Assistente sociale Longo, durante l'udienza del 30 giugno 2023, ha confermato che tutte le volte in cui Ali Haider ha richiesto di potere interloquire i Carabinieri, in specie con il Maresciallo Lufrano o la dottoressa Galli, gli stessi si sono sempre mostrati disponibili ad ascoltarlo.

⁵⁰⁹ Cfr. verbale ud. 3 novembre 2023: Difesa, Avv. Petrelli “...Come mai, Haider, hai deciso proprio alla scorsa udienza di dire tutta la verità, quella che tu definisci tutta la verità?” (...) Dichiarante Ali Haider “Perché ormai, da quando è successa questa roba qua, ho tenuto dentro di me delle cose che ogni giorno soffro io, quindi voglio liberare quelle che cose ce l'ho dentro da dire. Cioè, voglio liberare proprio... Cioè, questa cosa qua porterò per tutta la vita indietro, però c'è qualcosa che mi può aiutare in questo momento qua, è sfogarsi parlando e dire le cose come sono andate e quello che è successo. E poi anche per la giustizia di mia sorella, okay? Quindi voglio dire le cose”. Difesa, Avv. Petrelli “Ma come mai non sei andato prima dai Carabinieri? Hai parlato tante volte con i Carabinieri, col Pubblico Ministero, perché hai aspettato proprio questo momento?” (...) Dichiarante Ali Haider “Perché aspettavo che mi chiamavano in Tribunale a dire le cose come sono andate. Cioè, con Carabinieri magari lo dico le cose come

Ancora, la tesi per cui avrebbe taciuto le responsabilità dei due cugini per la paura nutrita nei confronti del padre, il quale l'avrebbe costretto a non coinvolgerli, risulta intrinsecamente contraddittoria rispetto a quanto si è tentato di sostenere in ordine alle pressioni o minacce subite dal ragazzo solo prima dell'8 settembre 2023, data in cui si è detto era prevista la sua audizione in dibattimento, audizione mai avvenuta.

Sul tema, è doveroso svolgere alcuni rilievi, sui quali ci si soffermerà però brevemente.

In primo luogo, lascia abbastanza perplessi il fatto che, pur avendo Haider attribuito gran parte delle “pressioni” – non si può parlare neppure in senso lato di minacce⁵¹⁰ – a familiari di Noman Ul Haq, nella copia forense del telefono del ragazzo, per la parte che è stato consentito dall'utilizzatore estrarre, non risulti alcun tipo di contatto tra le stesse ed il ragazzo, né per iscritto né che dia conto di chiamate, così come non vi sono altre conversazioni in cui si faccia riferimento ai familiari di Noman Ul Haq.

Quanto alla tempistica di tali contatti, è risultato che gli stessi sarebbero intervenuti solo prima dell'udienza dell'8 settembre – quella in cui Haider non è stato escusso – ove l'audizione è stata rinviata in considerazione dell'extradizione del padre, di una settimana antecedente: è in relazione a quest'ultima che, si ritiene, debba essere letto il messaggio indirizzato alla madre – dell'invio ad altri, sostenuto da Haider, non v'è traccia – in cui il ragazzo afferma che deve scegliere tra morire (lui) prima dell'8 o carcere a vita (per il padre, è evidente).

stanno, però ...non è che loro decidono la giustizia, non è che loro possono fare, okay? ...quindi volevo sfogare con una persona grande, nel senso, tipo Giudice...” (...) Difesa, Avv. Petrelli “*Tu sei stato sentito nel 2021 da un Giudice... Quindi quello era il momento in cui dovevi, avresti potuto dire tutta la tua verità*”. Dichiarante Ali Haider “*Sì, però non mi sono ricordato. Cioè, tipo, c'erano alcune cose che mi sono ricordato dopo che avere parlato con Giudice quello primo, poi...*” Difesa, Avv. Petrelli “*Tu sapevi che c'era la possibilità che tu non venissi risentito da un Giudice?*” Dichiarante Ali Haider “*Sì?*”. (...)

Difesa, Avv. Petrelli “*Per quale ragione non hai detto prima ai Carabinieri o al Pubblico Ministero o addirittura al Giudice con cui hai parlato nel 2021 la tua verità?*” Dichiarante Ali Haider “*Perché piano piano mi sono ricordato le cose, poi adesso le so tutte, quasi tutte, perché 2021 ho parlato con Giudice sono un sacco di robe che adesso in questo momento qua non mi ricordo*”.

⁵¹⁰ Il fascicolo n. 3678/2022, mod. 44, risulta iscritto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 377 bis cod. pen. che, come la fattispecie di cui all'art. 377 comma terzo cod. pen., incrimina la minaccia, la violenza o l'offerta di denaro o di altre utilità, funzionali al conseguimento dello scopo avuto di mira dall'agente, vale a dire l'induzione della vittima a determinati comportamenti; si segnala, tuttavia che, secondo l'insegnamento consolidato della Cassazione, “*non può parlarsi di minaccia quando il male non sia prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente*”, proprio come nel caso di specie, in cui sarebbe stato detto che alcuni familiari, già ammalati, potevano morire dal dispiacere.

Non ci si soffermerà sull'assoluta inidoneità delle comunicazioni riferite da Haider ad integrare la nozione di minaccia, sia perché non è questa la sede, sia perché è altro ciò che interessa evidenziare.

Si è finora riportato il tentativo di Haider di spiegare le sue omissioni con la paura provata nei confronti del padre, che lo ha indotto a tacere sulle responsabilità dei cugini. Ebbene, con il materiale raccolto nell'ambito del parallelo procedimento e con le dichiarazioni rese a riguardo si è, viceversa, voluto sostenere che la parte civile abbia ricevuto pressioni affinché ritrattasse le sue precedenti dichiarazioni.

In sintesi: i parenti di Noman Ul Haq – che già si sarebbe avvantaggiato delle minacce che Shabbar faceva al figlio e che avevano portato quest'ultimo a tacere delle responsabilità del cugino – si sarebbero però determinati poi a pressare il ragazzo affinché cambiasse versione. Ma il tutto soltanto sino all'8 settembre 2023, quando l'audizione di Haider è stata rinviata.

Si tratta, ad opinione della Corte, di circostanze tra loro davvero difficilmente conciliabili e, comunque, dotate di spessore tale da non consentire di ritenere che Ali Haider abbia subito pressioni o intimidazioni di alcun tipo, se non quelle che - dello stesso tenore - aveva ricevuto dai genitori e da altri familiari nel corso dei mesi di maggio e giugno 2021, di cui v'è ampio riscontro nelle comunicazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento e che, allora, non hanno suscitato alcuna reazione negli inquirenti, né hanno scalfito in alcun modo la loro irremovibile convinzione sulla bontà delle sue dichiarazioni accusatorie.

Le perplessità da ultimo delineate e l'ampia serie di dati che smentiscono il suo narrato – in uno al discutibile tenore delle sue dichiarazioni, evincibile dalla semplice lettura dei verbali – valutati assieme agli avvenimenti che hanno preceduto la sua audizione, conducono a ritenere del tutto inattendibile l'apporto dichiarativo fornito in dibattimento da Ali Haider, dimostratosi elemento solo potenzialmente “chiave” della vicenda, ma in realtà portatore di mezze verità, peraltro di volta in volta diverse.

Non si nascondono le serie perplessità nutrite dalla Corte in ordine alla genesi del suo narrato ed alle fonti che hanno concorso a formare parte delle sue inedite ma, lo si ripete, non casuali dichiarazioni⁵¹¹.

⁵¹¹ Ci si riferisce anche – ma non solo – al dato emerso dalla copia forense del telefono Apple I-phone 8, a lui in uso, acquisita nell'ambito del procedimento n. 3678/2023, mod. 44, ossia al messaggio inviato dall'utenza in uso a Haider (720) a quella di un'amica il 20 luglio 2023 – il giorno prima dell'udienza del 21 luglio 2023, in cui

Perplessità - di cui rendono plasticamente conto le poche, ma significative, domande che si è ritenuto di rivolgere direttamente al ragazzo - che è compito della Corte rilevare, ma non approfondire.

Si ribadisce solo che quella relativa alla sua inattendibilità è una conclusione cui si sarebbe inevitabilmente pervenuti anche nel caso in cui non fosse stata a lui riconosciuta la veste processuale di cui all'art. 210, comma primo, cod. proc. pen., la quale però – sia consentito rilevarlo, a conferma della correttezza delle premesse su cui si è fondata la decisione della Corte – è l'unica ad offrirgli ora una forma di tutela, precludendo la altrimenti obbligata trasmissione in Procura degli atti contenenti le sue dichiarazioni, a norma dell'art. 207 cod. proc. pen.

3. La valutazione dei racconti dei detenuti Fouad Benmouiha e Harrath Fathi.

Si è già dato conto delle dichiarazioni rese da Fouad Benmouiha e Harrath Fathi⁵¹²: nel capitolo quarto della parte seconda, se ne è riportato integralmente il contenuto, ritenendosi che solo per tal via si potesse adeguatamente dar conto e far comprendere il tenore delle loro dichiarazioni; nel capitolo che precede, invece, le si è valutate nella parte in cui avrebbero dovuto supportare l'ipotizzata premeditazione dell'omicidio.

Nel richiamare le considerazioni ivi spese a proposito della inattendibilità e contraddittorietà dei loro racconti, nella valutazione più complessiva che delle stesse si intende rendere in questa sede, si ritiene opportuno partire da una considerazione preliminare.

Si è già fatto cenno all'incidenza negativa che i rimarchevoli riflessi mediatici della vicenda hanno avuto, sin dalla fase delle indagini e nel corso di tutto il processo: non solo, ma l'attenzione mediatica, oltre a non giovare alla ricerca della verità, ha prodotto riflessi pregiudizievole ulteriori, quanto meno in termini di diseconomia processuale e di corretto svolgimento dell'attività istruttoria, ingenerando un indebito "rumore" cui ha fatto seguito l'irruzione nel processo di estemporanee propalazioni di soggetti

era originariamente prevista la sua audizione – in cui il ragazzo, nel corso della conversazione, scrive “*mo sto andando a fare la prova del avvocato per domanda*”.

⁵¹² Si tratta del materiale dichiarativo contenuto del fascicolo recante r.g.n.r. 1302/2023 mod. 45, depositato dal P.M. ex art. 430 cod. proc. pen. e poi acquisito al fascicolo del dibattimento, su consenso di tutto le difese, unitamente agli esiti delle indagini difensive svolte in conseguenza del citato deposito.

detenuti, evidentemente non insensibili ad istanze di mitomania e di protagonismo, considerata l'intrinseca inaffidabilità del loro narrato, di cui si darà conto nel prosieguo.

Ciò che, però, si è più disapprovato è la scelta di portare all'attenzione della Corte d'Assise tali non inusuali rivendicazioni di "portatori" di verità raccolte in ambiente carcerario, in occasione di mal riposte – o mai riposte – confidenze di co-detenuti o, peggio, di semplici voci e racconti, via via stratificatisi.

A riprova delle riflessioni che tale accadimento ha suscitato, è sufficiente considerare che le stesse hanno condotto la Corte a richiedere immediatamente il trasferimento dell'imputato Hasnain Danish, subito disposto dal competente D.A.P., al tempo detenuto presso lo stesso Istituto di pena dei due dichiaranti⁵¹³.

Ciò premesso, e passando al contenuto di tali dichiarazioni, per il loro dettaglio si rinvia alla documentazione in atti e a quanto già riportato nei capitoli che precedono, in quanto per svelare la ritenuta, indiscussa, inattendibilità delle loro dichiarazioni sarà sufficiente richiamare solo alcuni passaggi, più che esaustivi.

Anzitutto, deve rilevarsi che diversi dubbi, ed anche di una certa consistenza, sussistono già in ordine alla premessa di fondo su cui si poggia il loro narrato, ossia quella per la quale lo stesso proverrebbe direttamente dall'imputato Hasnain Danish: in particolare, l'ipotesi è che quest'ultimo avrebbe riferito a Fouad i dettagli della vicenda – quando i due si trovavano ristretti nella stessa sezione, la quarta, ma a diverse celle di distanza – dettagli che poi Fouad avrebbe riportato a Harrath Fathi, il quale, ascoltato per primo dagli inquirenti, ha dichiarato loro di aver appreso tutto dal compagno di cella, escusso il giorno seguente.

Ebbene – tralasciando le perplessità che suscita il fatto che Danish, risultato sempre silente nel corso di tutte le intercettazioni ambientali, abbia poi scelto inopinatamente di confidare tutto ad un soggetto non detenuto nella sua cella, di lingua e nazionalità diversa dalla sua, che si è poi tenuto per sé tutto per un anno, sino al

⁵¹³ Per chiarire le motivazioni sottese alla determinazione assunta, si riporta parte del provvedimento del 26 settembre 2023: *“La Corte, visti gli atti contenuti nel fascicolo depositato dal Pubblico Ministero ex art. 430 c.p.p. e recante r.g.n.r. n. 1302/2023 acquisiti su consenso delle parti all'udienza del 22 settembre 2023; considerato il tenore delle dichiarazioni accusatorie ivi acquisite, provenienti da soggetti detenuti nel medesimo istituto penitenziario in cui risulta allo stato ristretto in via cautelare l'imputato HASNAIN DANISH; rilevato che dette dichiarazioni - per tempistica, contenuto e modalità di acquisizione - inducano a ritenere necessitata o quantomeno opportuna l'adozione di provvedimenti che, in via cautelativa, preservino la genuinità dell'istruttoria, reputato, dunque, che ricorrano le condizioni contemplate all'art. 42 della Legge sull'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), sussistendo gravi e comprovati motivi di giustizia, oltre che di sicurezza dell'imputato, legittimanti - quantomeno per ragioni di opportunità - il trasferimento del detenuto (...)”*.

momento di massima risonanza mediatica della vicenda, quello in cui è avvenuta l'extradizione dal Pakistan di Abbas⁵¹⁴ – si rileva come, a ben vedere, siano le stesse dichiarazioni dei detenuti a smentire tale ricostruzione.

In primo luogo, gli stessi hanno riportato dettagli tra loro divergenti, di cui in parte si è già detto soffermandosi sulle diverse ricostruzioni che i due forniscono della premeditazione⁵¹⁵, ed ai quali possono aggiungersene di ulteriori, tra cui quello in cui Hasnain Danish si sarebbe lasciato andare a tali confidenze (Fouad ha sostenuto che sarebbe scoppiato a piangere nelle docce, Harrath mentre giocavano a carte).

Ma - soprattutto - sono le stesse risposte di Fouad a svelare che non si tratti di confidenze che ha appreso direttamente dall'imputato, e poi riportate al compagno di cella, ma di semplici chiacchiere che si sono diffuse nell'ambiente carcerario e, difatti, composte in larga parte di notizie apprese dai mass media⁵¹⁶.

Si riporta, per comodità, il relativo passaggio delle sommarie informazioni:

Dott. Paci: Ma lei questo racconto a sua volta lo ha per caso confidato a qualcuno?... a qualcuno dei detenuti... cioè qualcuno dei detenuti che con lei ha avuto un rapporto più confidenziale... un po' più stretto?... al quale lo ha riferito?...

FOUAD: No perché questa qua (ndt la notizia) gira adesso... gira dappertutto nella nostra sezione... e poi all'aria adesso hanno messo la seconda e la quarta insieme all'aria... dov'è... e poi si

⁵¹⁴ Non ci si soffermerà sull'attività d'indagine volta a riscontrare il fatto che Fouad abbia in effetti appreso tali confidenze circa un anno prima, quando si trovava nella stessa Sezione di Hasnain Danish, essendo la stessa evidentemente smentita dalle dichiarazioni rese dall'Ispettore Favre, prodotte peraltro solo dalle difese.

⁵¹⁵ Si riportano, per comodità, le osservazioni già spese nel capitolo primo della parte terza: "... sorvolando sul racconto relativo all'"agenzia" con cui venivano combinati matrimoni tra Pakistan e Italia, che introdurrebbe peraltro a fondamento dell'omicidio un movente di natura prettamente economica – per il resto, si rileva che dette dichiarazioni appaiono per niente credibili, nella parte in cui prefigurano uno scavo avvenuto il 28 aprile ad opera di tutti e cinque gli imputati: tralasciando il modo in cui si è fatto riferimento ad Ijaz Ikeram e, soprattutto a Noman Ul Haq, il fatto che nello scavo sarebbero addirittura coinvolti anche Shabbar e Nazia costituisce un dato palesemente in contrasto con quanto emerso nel corso dell'istruttoria e con le immagini di quei giorni, per come restituite dalle videocamere dell'azienda "Le Valli" e dell'abitazione Iemmi. Passando al racconto di Harrath Fathi (...) è più che sufficiente rilevare, da un lato, che i dati riportati – quello relativo alla profondità della fossa "due metri e sessanta, precisamente" e quello dello scavo di dieci giorni prima – risultano evidentemente in contrasto con le altre risultanze istruttorie, oggettive, quali quelle relative alla ben diversa profondità della sepoltura ed al fatto che dieci giorni prima Saman ancora dovesse rientrare a casa, peraltro all'insaputa dei familiari. Dall'altro, non può sottacersi che, pur avendo Fathi riferito di aver appreso da Fouad i racconti a questi fatti da Danish, i due detenuti abbiano, però, reso dichiarazioni tra loro divergenti".

⁵¹⁶ Sul punto, si rinvia alle ampie produzioni documentali svolte a riguardo dai difensori di Hasnain Danish e Noman Ul Haq, cui si è già fatto richiamo, e che attestano la notorietà, risalente, di larga parte del loro narrato, in alcuni punti riportato anche erroneamente, come accaduto per il frigorifero che, è stato detto, sarebbe stato collocato nella fossa assieme alla vittima.

gira tutto... e poi dopo ha sfogato ha parlato con questo... con quello... e però adesso quasi...non ti dico tutti...tutti sanno tutta la storia...

Magg. Pallante: Però adesso che visto che lo sanno tutti... non è che lei magari lo ha riferito a qualcuno... ne ha parlato con qualcuno anche per dire ... inc... questa cosa...

FOUAD: Ma ne ho parlato con tutti quanti... io ne ho parlato con tutti quanti... cioè insomma era un periodo che parlavamo solo di Danish Danish Danish...

Magg. Pallante: Mi viene in mente non s se lei ne ha parlato in cella con qualcuno... ne ha parlato con chi sta in cella...

FOUAD: Quando io nella mia cella non parlo con nessuno...

Dott. Paci: Con il sig. Fathi... con il signor Fathi HARRATH Fathi...

FOUAD: quello che sta con me...

Dott. Paci: quello che sta con lei... gliene ha parlato?...

FOUAD: Sì... ne ho parlato con lui... abbiamo parlato di questa faccenda...

Dott. Paci: Di quello che Danish gli ha riferito ne ha parlato con...

FOUAD: Lo sapeva... lo sapeva... lo sapeva... Ha detto ha fatto ha fatto ha fatto... lo sapeva tutto lui (Fathi)...

Dott. Paci: Uhm... perché lui ci ha detto appunto che lei ha parlato... ecco perché glielo chiedo...

FOUAD: Sì si no abbiamo parlato... abbiamo parlato di questa faccenda... quello che sa lui so io... capito... noi sappiamo tutto....

Dott. Paci: per adesso quello che stiamo vedendo che...

FOUAD: E lui lo sapeva perché abbiamo parlato perché abbiamo lavorato parecchie volte alla cucina io e lui e poi parlavamo sempre

Dott. Paci: Cioè lei e Fathi...

FOUAD Si abbiamo lavorato parecchie volte in cucina mesi fa e poi abbiamo parlato di questa faccenda qua... tutti quanti...

(...)

Dott. Paci: Quindi ora a seguito delle notizie di stampa che parlavano dell'extradizione del fratello Abbas lei ne ha parlato per esempio con il sig. Fathi?...

FOUAD: No quello che c'è nella TV... abbiamo parlato di quello che c'è nella TV... né di più né di meno...

Dott. Paci: ma con Fathi continua a chiederle così perché lui essendo anche... diciamo detenuto nella sua stessa cella è la persona che lei immagina veda più frequentemente... avete un rapporto... di questi particolari che hanno riguardato la soppressione della ragazza... cioè l'uccisione della ragazza... il giorno in cui la ragazza viene uccisa con le modalità che lei ha spiegato e che Danish... ne avete parlato con Fathi?

FOUAD: Si ma gira questa roba qua... dappertutto... cioè gira nella nostra sezione... gira dappertutto... nell'aria... lo sappiamo tutti quanti...

Magg. Pallante: Si però lei gliene ha parlato (ndt a Fathi) ...

FOUAD: Si si abbiamo parlato di questo qua... si abbiamo la stessa versione...

Dott. Paci: Questo è quello che le ha riferito a lui Danish?...

FOUAD: Si.si...

Dott. Paci: Vabbè quindi allora un attimo... sospendiamo così chiudiamo la verbalizzazione...

FOUAD: Va bene...

Dott. Paci: del verbale... sono le 10.25...lei ha bisogno di un po' d'acqua o un caffè.... (...).

A questo punto, si ha un'interruzione dell'escussione cui seguiranno le affermazioni di Fouad circa il personale della Penitenziaria cui avrebbe riferito di disporre di notizie relative al caso di Saman Abbas, senza che nel corso dell'anno che è poi trascorso alcuno abbia dato seguito alle sue affermazioni. Sul punto, come già accennato, la Corte ritiene invece molto più credibili le dichiarazioni rese dall'Ispettore Favre, e prodotte solo dalla difesa, il quale ha comprensibilmente sostenuto di essere certo che non gli sia stato mai riferito di confidenze del detenuto relative al caso di Saman Abbas in quanto, diversamente, se ne sarebbe di certo ricordato ed avrebbe provveduto a quanto di sua competenza.

Ancora, si ritiene che la conferma del fatto che si trattasse soltanto di voci circolate in ambiente carcerario poteva agevolmente trarsi dal fatto che – al netto dei dettagli arcinoti da tempo, perché ampiamente diffusi dagli organi di stampa – il racconto dei due è risultato costellato di affermazioni del tutto incompatibili ed incongruenti rispetto a quei pochi, ma saldi, punti fermi attorno ai quali si era già, in quel momento, assestata l'attività istruttoria.

Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni con cui entrambi hanno più volte ribadito che tutti e cinque gli odierni imputati abbiano concorso tutti, sempre, in ugual misura, a tutte le attività con cui è stato prima organizzato e poi eseguito l'omicidio.

Ora, se pure è vero che la pari responsabilità dei cinque è sempre stata sostenuta e ricercata dall'accusa, è anche vero che in relazione alla stessa non si è mai giunti a sostenere circostanze inverosimili quali quelle rappresentate dai due. Si pensi alla affermazione per cui tutti e cinque, ivi inclusi Abbas e la moglie Nazia, avrebbero provveduto allo scavo della fossa di sepoltura, alternandosi a scavare e a riposare; o, ancora, a quella per cui tutti e cinque, sempre, avrebbero materialmente concorso

all'uccisione di Saman Abbas – chi tenendo un arto, chi un altro, chi fumando ed osservando compiaciuto quanto agli altri commissionato – a fronte del dato, indiscusso, per cui la notte del 30 aprile (a meno di non voler sostenere che l'omicidio sia avvenuto in un'altra occasione, non resa nota alla Corte) la presenza di tutti, in contemporanea, è documentalmente smentita dal fatto che Abbas risulta essere sempre ripreso dalle telecamere, anche nel minuto in cui la moglie si allontana con la ragazza, mentre quando poi è lui a uscire dall'abitazione, per pochi minuti, è Nazia che si trova all'interno.

Il tutto, tacendo delle modalità con cui i due dichiaranti hanno riferito che Hasnain Danish avrebbe ucciso la nipote, spezzandole all'indietro l'osso del collo, modalità smentita dalla perita, dott.ssa Cattaneo, che anzi ha definito tali manovre *“più da film che altro”*⁵¹⁷.

Le considerazioni appena svolte – che conducono ad escludere in radice qualsiasi credibilità a tali dichiarazioni in relazione alla posizione di tutti gli imputati – sono state condotte in questa sede perché quello reso da Benmouiha Fouad e Harrath Fathi è l'ultimo, ed invero unico, apporto dichiarativo a carico di Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, al netto di quello reso da Ali Haider, sulla cui valutazione ci si è ampiamente soffermati.

Fermo restando il giudizio negativo espresso in ordine a sostanzialmente tutte le dichiarazioni rese dai due detenuti, è a questo punto d'obbligo segnalare che vi è però un aspetto del loro narrato che è risultato tra di loro coerente. Se ne riportano i passaggi:

Dott. Paci: Aspetti chi sono questi due che l'hanno bloccato?

Harrath Fathi: Cugini, sono cugini, sono i cugini di Saman.

Dott. Paci: Sai i nomi di questi cugini?

Harrath Fathi: Uno si chiama “Eikam” e uno si chiama “Ammjad”

Dott. Paci: Sono i cugini...

Harrath Fathi: Cugini di Saman.

Dott. Paci: Che sono imputati nel processo?

Harrath Fathi: Nel processo, si si quelli li.

Dott. Paci: Gli imputati sono “Manullak” ed “Eikam”.

Harrath Fathi: Sì, “Manullak”, ed “Eikam”.

Dott. Paci: Lei si riferisce a quelli? Cioè...

Harrath Fathi: Si lui si riferisce a quei due sì, “Eikam” e l'altro cugino.

Dott. Paci: Ai suoi coimputati diciamo, del processo?

⁵¹⁷ Cfr. pag. 33 verbale stenotipico ud. 26 settembre 2023.

Harrath Fathi: Si si (...).

FOUAD: (...) e poi Danish ha chiamato... cioè il padre ha chiamato Danish e gli altri zii... altri due ... quelli che c'hanno a Parma...

Dott. Paci: altri due parenti...

FOUAD: sempre gli zii... altri zii sono fratelli della mamma... fratelli... comunque... altre due persone...

Dott. Paci: che significa stanno a Parma?

FOUAD: in carcere...

Dott. Paci: sono detenuti...

(...)

Mar. Magg. Gandolfi: erano presenti sia Danish che gli altri cugini...

Dott. Paci: lui gli chiama zii...

Mar. Magg. Gandolfi: si ricorda come si chiamano gli zii?

FOUAD: no...

Dott. Paci: però ha detto che sono detenuti...

Mar. Magg. Gandolfi: gli zii che sono detenuti?...

FOUAD: si si...

Dott. Paci: che sono detenuti per questa vicenda...

FOUAD: si si... uno si chiama mi sembra Amjad e l'altro Akram ... (...).

Dunque, l'unico dato certo è il riferimento, di entrambi, al cugino Amjad.

Senza considerare, dall'altra parte, il modo del tutto impreciso, se non anomalo, in cui è stato fatto riferimento ai due cugini.

In conclusione, si osserva che tutte le considerazioni che precedono, unitariamente valutate, portano a ritenere completamente inattendibili le propalazioni dei due detenuti, in ampia parte smentite ed in altre parti del tutto illogiche, quando non vicendevolmente contraddittorie e contrastanti.

4. Le fughe, *rectius* gli allontanamenti, da Novellara di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq.

All'esito della valutazione del materiale probatorio di cui si dispone in relazione ai due imputati – che, tralasciando l'irruzione ultima dei detenuti, si componeva sostanzialmente e solo del video che li ritrae in azienda la sera del 29 aprile e delle

dichiarazioni di Ali Haider⁵¹⁸ – ciò che residua a loro carico è il comportamento dai due serbato a far data dal 7 maggio 2021, quando la telecamera dell’abitazione Iemmi li riprende andare via dal casolare di Campagnola e dirigersi verso Novellara.

Si tratta di accadimenti che appaiono oggettivi e conclamati, e di cui infatti non si è contestata la sussistenza. Ciò che invece v’è di opinabile in tali condotte è l’interpretazione e la lettura che delle stesse si intende - e, in questa sede, si deve - dare.

Ebbene, non si può negare che, nella fase delle indagini preliminari, era del tutto ragionevole e legittimo il sospetto suscitato negli inquirenti dal fatto che anche Noman Ul Haq ed Ijaz Ikram, dopo tutti gli altri, non siano stati più rintracciati a Novellara: in sostanza, si è trattato di una scomparsa improvvisa che - comprensibilmente, visti i contorni della vicenda - ha inizialmente indotto ad ipotizzare un coinvolgimento dei due cugini nei fatti.

Detta ipotesi, è già stato detto più volte, è andata avvalorandosi una volta presa visione del video della sera del 29 aprile 2021, video di cui sin dal principio – ma anche nel prosieguo, fino alla conclusione del presente giudizio – è stata fornita un’unica lettura, mai sottoposta alle dovute convalide o smentite, quali quelle che ha invece restituito la dialettica dibattimentale.

È così accaduto che, ponendosi rispetto ad un dato da interpretare con un’ipotesi univoca - di cui non si sono ammesse o ricercate letture diverse - si è finiti per creare una sorta di spirale argomentativa, in cui quell’ipotesi univoca è divenuta, non solo e non tanto criterio di interpretazione dei dati a disposizione, ma essa stessa principio di realtà, alla luce del quale leggere ed interpretare anche tutti gli altri elementi circostanti, inducendo a tralasciare ogni accertamento in altre direzioni⁵¹⁹.

Tra gli elementi circostanziali oggetto di tale interpretazione condizionata, si ritiene rientri certamente proprio quello di cui qui si tratta, non a caso alternativamente decritto

⁵¹⁸ Si vedano, in tal senso, le affermazioni compiute dal P.M. in apertura dell’interrogatorio reso da Ijaz Ikram il 2 luglio 2021, pag. 7 e 8.

⁵¹⁹ Significativo della lettura univoca, in senso assoluto, che si è inteso dare del video del 29 aprile è il passaggio della testimonianza resa dal Maggiore Pallante all’udienza del 21 aprile 2023, laddove - a proposito dell’effettivo utilizzatore dell’utenza finale 912, inizialmente attribuita al solo Hasnain Danish – afferma: “...c’è una certa promiscuità e abbiamo cercato... Non possiamo dire perché noi non lo abbiamo visto, sappiamo a chi è intestato e su quel telefono noi abbiamo fatto una ipotesi successiva: perché avrebbe dovuto chiamare Haider gli altri per andare a scavare che Haider non partecipa? E noi lo vediamo chiaramente dalle immagini che lo zio non fa partecipare a questa attività il giovane Haider, quindi, per noi, ipotizziamo, non ha nessun senso che io chiami qualcuno per fare una attività a cui non partecipa. E così di conseguenza sviluppiamo questa ipotesi (...)”.

quale “fuga”, dagli inquirenti, e quale semplice allontanamento, dai difensori di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq.

La Corte, invece, ritiene di prendere le mosse dal concetto di latitanza, nell’accezione non strettamente tecnico-giuridica – anche perché tale qualifica formale non ha mai neppure attinto Ijaz Ikram – ma in quella comune, più generale, propria di chi “*sta nascosto*”.

È una nozione che evidentemente coincide, in senso lato, con quella che rileva per l’ordinamento penale e che è codificata dal legislatore all’art. 296 cod. proc. pen., in cui ovviamente il concetto è inteso in una accezione più specifica, quella di chi “*sta nascosto*” sì, ma allo scopo di sfuggire alle forze dell’ordine e ad una eventuale cattura.

Ora, in questa sede non rileva né si intende mettere in alcun modo in discussione le precedenti determinazioni assunte sul punto o le attività svolte a riguardo, ma solo mettere in luce gli aspetti che hanno connotato le condotte dei due imputati – aspetti emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale ed in larghissima parte aventi natura documentale – così da valutare se ed in che misura residui spazio per attribuire una valenza indiziante a tale dato.

Si precisa però che l’operazione viene svolta solo ed esclusivamente perché è dovere della Corte rendere manifesti ed intellegibili tutti i passaggi del proprio percorso motivazionale, segnalandosi sin d’ora che gli esiti di tale valutazione non potrebbero comunque incidere sugli sviluppi decisori: difatti, anche qualora si dovesse ritenere attribuibile un qualche significato indiziante ai comportamenti serbati da Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, è chiaro che lo stesso risulterebbe del tutto insufficiente a fondare un’affermazione di penale responsabilità degli stessi, essendo venuti meno gli altri elementi a loro carico, invero scarsi ed equivoci, ed essendo assodato ed indiscusso il principio per cui lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio non può certo dirsi soddisfatto al cospetto di un unico elemento indiziario.

Ciò premesso, occorre principiare dalla considerazione per cui, sebbene le posizioni di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq si siano differenziate nel prosieguo – in quanto il primo è stato quasi immediatamente rintracciato e poi arrestato, il giorno dopo l’intervenuta emissione dell’ordinanza cautelare, senza che sia intervenuto nei suoi confronti alcun decreto di latitanza – dette posizioni erano però, nel principio e nelle intenzioni dei due, sostanzialmente coincidenti.

Depongono in tal senso, oltre al fatto di essere partiti assieme il 7 maggio e di aver poi seguito un percorso iniziale analogo, le parole spese da Ijaz Ikram in occasione dell'interrogatorio reso il 2 luglio 2021, che si è già in diverse parti riportato⁵²⁰.

Rendere il contenuto di tali dichiarazioni non è operazione agevole, considerate le evidenti difficoltà di Ijaz Ikram ad esprimersi, la poca linearità con cui ha riportato alcune parti del narrato, complicato dalle modalità con le quali si è inteso condurre il suo interrogatorio.

Ad ogni modo, ed in estrema sintesi, quanto alle ragioni che hanno portato lui e Noman Ul Haq a lasciare Novellara la mattina del 7 maggio 2021, l'imputato ha sostenuto che i due si erano preoccupati del fatto e del modo in cui tutti gli altri erano andati via, temendo dunque che i Carabinieri, che nei mesi precedenti, così come nei giorni precedenti, era capitato si recassero a casa di Abbas, potessero domandare a loro spiegazioni non tanto su quanto accaduto ma su dove fossero gli altri.

Dopo aver fatto riferimento a quanto determinante sia stato, in tal senso, ciò che è accaduto il 5 maggio 2021 - avvenimenti in relazione ai quali ha raccontato in modo dettagliato e riscontrato quanto fatto da lui e Noman⁵²¹ - Ikram ha esplicitato i termini di questa "paura" che li ha portati ad andar via, nel seguente passaggio:

Interprete: "...cinque sono andati via e praticamente siamo rimasti noi due, ci preoccupiamo in quel mentre. Visto che costantemente c'è la presenza dei Carabinieri in questi mesi, la domanda che nasce è che dopo le eventuali domande verranno fatte a noi, nel senso: verranno chieste a noi spiegazioni: "Dove sono andati?". Queste potrebbero essere le domande. Tre, lui ha detto sono andati in Pakistan. Gli altri sono qua, stiamo mangiando insieme. Anche questi due scappano via. Capite bene che dopo tutto viene additato o comunque vengono fatte domande a noi, vengono fatte..."⁵²².

Rispetto al dato su cui si sono incentrate le domande precedenti e successive – relative al perché avessero paura, visto che sosteneva di non sapere cosa era accaduto

⁵²⁰ La parte del narrato relativa a tali circostanze si ritiene utilizzabile anche nei confronti di Noman Ul Haq in quanto a lui favorevole, non operando dunque la preclusione di cui all'art. 513, comma prima, cod. proc. pen.

⁵²¹ Nella parte in cui sono stati descritti i dettagli della giornata del 5 maggio 2021, si è detto che durante la perquisizione e, successivamente, quando Hasnain Danish e Ali Haider sono stati accompagnati in caserma si registrano diversi tentativi di Noman Ul Haq e Ijaz Ikram di contattare i primi due, ai quali Ikram fa espresso riferimento nell'interrogatorio; ugualmente, il suo racconto trova riscontro nella visione della telecamera installata presso l'abitazione Iemmi da cui risulta che, in seguito alle chiamate non risposte, attorno alle 17:30, si vede Ijaz Ikram che in bici si dirige dalla propria abitazione verso quella degli Abbas, seguito a piedi dopo un paio di minuti da Noman Ul Haq, con i due che fanno poi ritorno, dopo un altro paio di minuti, nell'abitazione di Campagnola

⁵²² Cfr. pag. 79 verbale di interrogatorio del 2 luglio 2021.

nello specifico – vi è un particolare che la Corte ritiene di evidenziare, e per comprendere il quale occorre avere chiaro il momento al quale Ijaz Ikram riporta queste affermazioni.

Nel passaggio che si è riportato, vi è un riferimento, che ricorre anche in altre parti dell'interrogatorio, che Ikram fa al fatto che *“tre sono andati in Pakistan...”* aggiungendo poi che *“anche questi due scappano via...”*: mentre quest'ultimo inciso è ovvio sia riferito a Hasnain Danish e Ali Haider, andati via il 6 maggio, il riferimento ai tre che sono andati in Pakistan evidentemente presuppone che Saman, nella convinzione che Ikram aveva in quel momento, fosse andata via con i genitori.

Ci si deve intendere però sulle intenzioni avute da Ijaz Ikram nel riferire tali circostanze, ossia spiegare che cosa lui ha pensato allora, nel momento in cui si sono ritrovati da soli a Novellara, o nei momenti immediatamente precedenti, collocando dunque il suo racconto all'epoca e non - come fatto da chi lo ha interrogato - in quello successivo in cui era nota a tutti la tragica sorte di Saman Abbas.

Tornando allora alla convinzione che Ikram ha affermato di aver avuto in quel momento – laddove in più punti ha ripetuto che *“tre sono andati in Pakistan...”* – deve rilevarsi che la plausibile bontà di tale suo convincimento non risulta in alcun modo smentita dalla domanda che gli è stata posta in conseguenza, relativa al se avesse visto anche Saman partire con i genitori quella mattina, domanda alla quale Ikram ha risposto affermando che quella mattina è passato da casa loro, si è fermato a mangiare di sotto e si è poi recato a lavorare, non avendo dunque assistito al momento in cui gli zii sono partiti.

Si tratta di circostanze tutte riscontrate – come correttamente ammesso dal P.M.⁵²³ – dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell'azienda, dalle quali lo si vede arrivare la mattina del 1° maggio a casa degli Abbas, intrattenersi all'interno per poco più di mezz'ora, per poi recarsi assieme a Noman Ul Haq al lavoro prima delle 8:00.

È solo Haider, invero, ad aver sostenuto che i due cugini avrebbero aiutato i genitori a caricare in macchina le valigie, venendo ancora una volta smentito da prove documentali, quali appunto i filmati.

Quanto al particolare tanto enfatizzato dall'accusa, relativo al pianto di Ali Haider nel pomeriggio del 1° maggio, in un momento in cui compare anche Ijaz

⁵²³ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, requisitoria dott.ssa Galli.

Ikram - il quale poi in sede di interrogatorio riferirà di non essersi inizialmente insospettito, anche perché Haider appariva tranquillo - dimentica o non considera l'accusa che, al netto di quel momento, Alì Haider ha serbato in quei giorni un contegno del tutto normale: basti pensare ai selfie che il ragazzo scatta la mattina del 2 maggio, il giorno successivo alla morte della sorella, assieme allo zio Danish che, al netto dei commenti che oggi meriterebbero, ben potevano spiegare e giustificare, allora, il convincimento di Ikram.

Ciò posto, anche qualora non si volesse dar credito a tale versione, si rileva che vi sono altre parti del successivo racconto di Ijaz Ikram che hanno trovato riscontro, quali quelle relative al fatto che i due non avessero intenzione, quantomeno in principio, di abbandonare definitivamente Novellara, ma solo di sottrarsi momentaneamente ad eventuali domande dei Carabinieri, che diverse volte nei mesi e giorni precedenti si erano recati a casa degli zii.

Ijaz Ikram ha infatti affermato che da Novellara si sono prima spostati a Reggio Emilia ove Noman Ul Haq ha tentato di contattare suoi conoscenti per chiedere loro ospitalità, senza riuscirci, così come non sono poi riusciti a trovare ospitalità neppure presso i suoi parenti che si trovavano a Milano⁵²⁴.

Ebbene, sul punto si è già fatto riferimento ai chiarimenti richiesti dai difensori dei due al Maresciallo Gandolfi che, in sede di controesame, ha confermato circostanze prima non emerse, tra le quali quella relativa al fatto che l'aggancio alla cella di Reggio Emilia dell'utenza in uso ad Ijaz Ikram (392) si è protratto per circa due ore, durante le quali si registrano diversi contatti telefonici tra l'utenza 392 ed utenze che pure agganciano la cella di Reggio Emilia, così come diversi contatti risultano nel lasso di tempo in cui i due si trovano a Milano⁵²⁵.

⁵²⁴ Cfr. verbale interrogatorio Ijaz Ikram del 2 luglio 2021, pag. 84 e ss.: Interprete: *"Il nostro accordo era in quel momento di andare da qualcuno (...) Da Reggio Emilia andiamo a Milano e nel mentre dice che Noman cerca comunque di trovare, tra virgolette, una sistemazione presso suoi conoscenti, che praticamente non riesce ad accordare, e da lì vanno verso Milano. Poi chiamo, mentre... Chiamo un parente, quello di Milano, parente di mio padre, per dire: "Sto arrivando a Milano. Vieni verso la stazione, che sto venendo a Milano". Un tale Ched. Allora gli chiedo: "Posso avere ospitalità per stanotte?", qua e là. L'altra persona nega, in quanto dice: "Anch'io non è che ho una mia casa, abito presso terzi". Abita presso terze persone. Noman chiama anche un altro suo... un'altra persona di sua conoscenza, non mi ricordo se tramite Imo o qualche altra cosa, per chiedere l'eventuale ospitalità anche a quest'altra persona. Anche quest'altra persona dice: "Non posso ospitarvi, in quanto abito presso il mio datore di lavoro". E dopo riusciamo a metterci in contatto con Danish e Ali. Noman continua comunque a provare a contattare loro. Riesce a mettersi in contatto, loro gli dicono: "Venite verso Imperia", penso. Un nome simile a Imperia..."*

⁵²⁵ Cfr. pag. 73 e 74 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023.

È solo dopo il fallimento di tali tentativi, dunque, che i due cugini si determinano a raggiungere Hasnain Danish e Ali Haider ad Imperia, ove il 9 maggio seguirà il controllo di Polizia cui si è più volte fatto cenno. Anche in relazione a questo aspetto, non può che evidenziarsi quanto significativa sia la divergenza tra i comportamenti serbati dai quattro nell'occasione: mentre Ali Haider e Hasnain Danish forniscono entrambi generalità false, così da essere accompagnati in Questura, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram vengono subito rilasciati poiché titolari di permesso di soggiorno, che esibiscono regolarmente.

Non solo. Dei loro stessi documenti i due continuano a fare regolarmente uso nei periodi successivi, serbando dunque un contegno che appare quantomeno stridente rispetto a quella che si è sempre ritenuta essere la loro intenzione, ossia fuggire e rendersi irreperibili.

Difatti, quanto ad Ijaz Ikram – il cui rintraccio avverrà molto celermente già il 20 maggio 2021 a Nimes, quando la Polizia francese lo identifica a bordo di un autobus Flixbus – dalle domande rivolte in controesame ai testi Pallante e Gandolfi, è emerso che, nell'occasione, l'imputato aveva effettuato a suo nome il biglietto della linea Flixbus che dalla Francia l'avrebbe dovuto condurre in Spagna e che in occasione del controllo di Polizia effettuato a Nimes lo stesso ha fornito le proprie esatte generalità ed i suoi documenti. Al successivo suo arresto, avvenuto il 29 maggio 2021, il giorno l'emissione dell'ordinanza cautelare, seguirà subito la sua estradizione, avendo Ijaz Ikram sin da principio prestato il proprio consenso.

A fronte di tali dati – che, a parere della Corte, conducono univocamente a svuotare dell'iniziale significato indiziante il comportamento serbato da Ijaz Ikram – deve evidenziarsi lo scarso valore che assumono le emergenze istruttorie valorizzate, nella prospettiva contraria dall'accusa e vevoli anche per Noman Ul Haq.

Anzitutto, è stata attribuita rilevanza al fatto che la cartella posizioni GPS del telefono in uso ad Ijaz Ikram è composta da 203 geolocalizzazioni, a vario titolo, fino alla data del 20 marzo 2021, per poi riprendere la geolocalizzazione l'11 maggio 2021⁵²⁶.

⁵²⁶ Cfr. verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023, esame diretto Maresciallo Maggiore Gandolfi: "... La cartella posizioni GPS di questo telefono è composta da 203 geolocalizzazioni a vario titolo e questo fino alla data del 20/03/2021. Quindi, questo telefono, quando si trovava ancora a Novellara, ha registrato fino al 20 marzo 2021 203 geolocalizzazioni, guarda caso dal 20 di marzo 2021 riprende la geolocalizzazione l'11 maggio 2021. Appare veramente strano che nel lasso di tempo tra il 20 marzo 2021 e il 11/05/2021 non ci siano geolocalizzazioni, perché questo? Perché io sfido chiunque, a meno che veramente bisogna essere maniacali, sfido chiunque di voi, e sfido anche me stesso, perché io sono uno di voi, alla stregua vostra, a non aprire una applicazione

Si tratta di un dato di cui la Corte stenta davvero a comprendere la valenza indiziaria e su cui non ci si soffermerà particolarmente, considerato che le geolocalizzazioni non vengono più registrate dal 20 marzo 2021 – ossia un mese prima del rientro a casa di Saman Abbas, all’epoca in comunità, dunque in un momento in cui non si capisce che significato avrebbe dovuto assumere tale condotta – e riprendono poi l’11 maggio 2021, cioè dopo che Ijaz Ikram aveva lasciato l’Italia: se ne dovrebbe ricavare che l’imputato ha inteso celare la propria posizione quando si trovava in Italia, già da un mese e dieci giorni prima dell’omicidio e sebbene dimorasse regolarmente a Novellara, ove lavorava, per poi rendersi di nuovo rintracciabile una volta che quell’omicidio aveva concorso a commettere, recandosi all’estero per sfuggire alla cattura.

Quanto poi all’immagine del 7 maggio 2021, alle ore 9:59, emersa dall’analisi della copia forense del telefono a lui in uso e raffigurante il trasferimento della somma di denaro di 800 euro da parte di Ikram a favore del fratello Umar, tale dato involgerebbe l’argomento introdotto da Ali Haider – *“Mio zio ha detto che dobbiamo andare via da qua, quindi hanno spiegato anche loro tutto, che mio zio aveva già chiesto mi sa il stipendio da Ivan, aveva già chiesto prima, aveva preso o aveva in banca lo stipendio, e dopo hanno detto di aspettare a Noman e Ikram, hanno detto di aspettare lì, che: “Appena prendete voi anche stipendio poi venite...”, cioè: “Poi raggiungete...”* – e sposato dall’accusa – *“...vogliono scappare anche Ikram e Nomanulhaq, ma Danish gli dice: “No, voi state qui perché dovete prendere lo st7 c’è il prelievo sul conto corrente di Abbas, con la carta di Abbas a Novellara, c’è un prelievo di un importo di denaro, 500 euro, creò. Anche sul conto corrente di Ikram c’è l’accredito dello stipendio il 6, ma quello, voglio dire, avrebbero potuto comunque il suo stipendio prenderlo il 6, ma poi c’è il prelievo del 7 con la tessera di Abbas, per cui quella tessera qualcuno gliela deve avere lasciata e se gliel’ha lasciata vuol dire che erano d’accordo sul fatto che rimanessero per quella necessità, quindi concordano in realtà di scappare, ma per opportunità scappano in giorni diversi...”* – secondo cui i due cugini avrebbero tardato la loro partenza, rispetto agli altri, solo perché attendevano l’accredito dello stipendio da parte di Bartoli.

L’intrinseca illogicità e contraddittorietà di tale tesi appare palese se posta a confronto con altri dati: anzitutto, quelli ricavabili dalla stessa produzione documentale del P.M. relativa ai conti correnti, da cui emerge che l’accredito dello stipendio, che si afferma essere la ragione per cui Ikram e Noman posticipano la partenza, risale al 6

che chiede la geolocalizzazione o tutte le volte dirgli: “No”, “No”, “No”, avere cercato una volta, dico, devo andare in centro a Reggio Emilia, non mi ricordo questa via e ho messo Google Maps; strano che dal 20 marzo al 11/05 non ci siano più geolocalizzazioni...”

maggio e non al 7; né si comprende perché doveva attendersi il 7 per il prelievo bancomat con la tessera di Abbas, che poteva effettuarsi ovunque; quanto al fatto che quella mattina Ikram mandò 800 euro al fratello Umar, non sembra che tale dato confermi che i due siano rimasti a Novellara perché avevano bisogno di liquidità prima di andar via - anzi - visto che di quel denaro, peraltro inferiore alla somma che accredita, Ijaz Ikram si priva immediatamente⁵²⁷.

Passando a Noman Ul Haq, deve evidenziarsi che, pur nella diversità di posizioni – si è già detto che al suo arresto si arriverà solo il 14 febbraio 2022 – sussistono prove documentali che riguardano le condotte serbate dall'imputato in tale periodo che inducono a considerazioni di analogo tenore.

Anzitutto, è emerso che anche lui ha acquistato in data 17 maggio 2021 un biglietto FlixBus per la Spagna a suo nome: mentre si era inizialmente affermato che il biglietto non era stato acquistato personalmente da Noman Ul Haq, essendo la prenotazione

⁵²⁷ Si richiamano, sul punto, le argomentazioni della difesa di Ijaz Ikram, verbale stenotipico ud. 30 novembre 2023, Arringa Avv. Petrelli: “...Il 9 maggio sappiamo che Ikram e gli altri vengono controllati ad Imperia dalla Polizia e Ikram, da fuggitivo, fornisce i propri documenti, viene lasciato andare, passa il confine francese nascondendosi in un camion e anche qui Ikram da latitante modello si fa un bel selfie che ritroviamo nel suo cellulare. Poi attiva la geolocalizzazione per farsi geolocalizzare a Marsiglia, pensate un po' la mentalità da latitante che ha il mio Assistito. Cioè, secondo la P.G. invece disattiva la geolocalizzazione in tempi non sospetti e la riattiva quando fugge, come per dire alle Forze dell'Ordine: “Sono qui, venitemi a prendere”. Poi da Marsiglia va a Parigi e da perfetto turista si fa il selfie sotto la tour Eiffel. Poi finalmente decide di raggiungere alcuni parenti in Spagna e anche in questo caso lo fa adottando delle modalità che sono proprie del fuggitivo: compra per il 20 maggio un biglietto FlixBus a suo nome, utilizzando i propri documenti, immortalata questo biglietto con una foto che troviamo nel cellulare. La fuga, poi, come ci ha raccontato il Maresciallo Gandolfi, viene interrotta a Nime, dove viene fermato dalla Polizia per un controllo documenti, e lui che fa? Dà i suoi documenti e quindi viene portato in un centro di accoglienza e da lì poi a fine maggio verrà in esecuzione del MAE portato in Italia con il suo consenso. Ma perché partono il 7? Haider in dibattimento ci dice che lo zio e i cugini si accordano sull'allontanamento quando sono tutti a Novellara, tuttavia Ikram e Noman decidono di partire il 7, questo sempre secondo Haider, perché dovevano attendere che Bartoli gli pagasse lo stipendio, tale affermazione può ritenersi smentita da varie circostanze. Allora, intanto, abbiamo visto dalla documentazione che ha prodotto il Pubblico Ministero che lo stipendio viene pagato il 6 e accreditato lo stesso giorno, quindi ben avrebbe potuto prelevare in quella data e andare via insieme a Danish se quelli erano i piani, in ogni caso non capisco per quale ragione dovesse necessariamente trovarsi a Novellara per prelevare lo stipendio, cioè, i bancomat esistono ovunque. Giorno 7 Ikram peraltro manda 800 euro al fratello Humar in Pakistan e abbiamo la ricevuta del pagamento, quindi tutt'altro che logico è affermare che avesse bisogno di liquidità per affrontare l'allontanamento, se poi a fronte di uno stipendio di 539 euro ne manda 800 a un familiare. Peraltro tale circostanza sta a significare che avesse già la disponibilità di denaro contante, quindi non doveva attendere lo stipendio. È molto più plausibile invece ritenere credibile la versione che ci dà sul punto lo stesso Ikram, ovvero che a seguito degli accadimenti dei giorni pregressi, partenza di Abbas, richiesta di spiegazioni da parte di Bartoli, arrivo dei Carabinieri il 3 di maggio, perquisizione della casa di Abbas il 5 di maggio, partenza improvvisa di Danish e Haider il 6 maggio, lui e Noman abbiano avuto paura, abbiano deciso di allontanarsi. Solo quando erano in viaggio vengono convinti da Danish a raggiungere Imperia, diversamente non avrebbe neppure avuto senso che gli stessi cerchino una pronta accoglienza a Reggio Emilia o a Milano, e qui abbiamo la prova perché comunque ci sono delle chiamate che agganciano le celle sia di Reggio Emilia che di Milano”

avvenuta tramite la email farooqah@gmail.com, nel corso del controesame Gandolfi ha precisato che - al netto della mail - Noman Ul Haq ha comprato il biglietto Flixbus utilizzando i dati riportati nel suo passaporto, che contiene il suo nominativo corretto: Noman Ul Haq.

È sempre il Maresciallo Maggiore a riferire che il 18 maggio 2021 Noman Ul Haq arriva a Barcellona e, il giorno stesso, si reca presso un dealer ove registra l'utenza spagnola mobile +34 631231408 a nome di Noman Ul Haq, nato in Pakistan il 25 febbraio 1987.

Rilevano, ed in misura non secondaria, i chiarimenti che sono emersi solo all'esito del controesame del Maggiore Pallante, e relativi all'attività svolta per il rintraccio di Noman Ul Haq.

Tra questi, più di ogni altro, assume peso il passaggio in cui è stato chiesto conto al Maggiore dell'intervenuta acquisizione, o meno, del passaporto di Noman Ul Haq – riportante nome e data di nascita corretti, non avendo l'imputato alcun *alias*⁵²⁸ – in relazione al quale non sono state fornite risposte precise, avendo il Maggiore affermato di ricordare che era stato inizialmente acquisito il solo permesso di soggiorno, presso la Questura.

È quindi emerso che quando è stata avviata l'attività di cooperazione con la Polizia spagnola, diretta al rintraccio di Noman Ul Haq – attività sul cui dettaglio il teste non ha saputo riferire in modo specifico, avendo avuto maggiori occasioni di contatto con quella francese – non era stato acquisito il passaporto, riportante le generalità corrette, ma solo il permesso di soggiorno: quello che gli viene rilasciato a Udine, al momento del suo ingresso in Italia, ed in cui vengono registrate erroneamente le sue generalità (indicando il nominativo di Nomanulhaq Nomanulhaq in luogo di Noman Ul Haq).

Si riporta la parte del controesame che si reputa più significativa:

Difesa, Avv. Scarcella: *“(...) Quindi, le esibisco dei documenti, Maggiore, e mi dice se li ha mai tra virgolette visti prima. Mi riferisco alla domanda di inclusione nel paese spagnolo formulata da Nomanulhaq del dicembre del 2021 e una richiesta di domicilio presentata al Municipio di Barcellona,*

⁵²⁸ Cfr. verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023, pag. 31: Difesa, Avv. Scarcella: *“Io glielo esibisco... ..Mi conferma che, al netto di quello che c'è scritto negli atti... Nomanulhaq Nomanulhaq, come è rubricato, in realtà non ha nessun alias ma il suo nome è Noman e il suo cognome è Ul Haq, come riportato nel passaporto?”* Testimone Pallante: *“Assolutamente sì, bisogna vedere quando una persona viene controllata le generalità su che cosa vengono prese... Se è dichiarativa ...”* .

oltre a degli accessi presso gli ospedali, perché aveva fatto domanda di potere accedere alla sanità pubblica’.

Testimone Pallante: *“Ma li aveva fatti con il passaporto?”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Sì, sì, con il suo passaporto. Lui aveva al seguito passaporto e permesso di soggiorno”.*

Testimone Pallante: *“Sì, però io, guardi, Avvocato, non le farò...”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“No, no, se li ha mai visti io le voglio chiedere”.*

Testimone Pallante: *“No, io non li ho mai visti, però le dirò... Le voglio dire una cosa, che noi l’alias non mi ricordo adesso con precisione quando lo abbiamo inserito, ma il mandato di cattura è su Nomanulhaq Nomanulhaq”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Ma io per quello le ho fatto la domanda se il passaporto qualcuno lo avesse acquisito...”*

Testimone Pallante: *“Non mi ricordo”.*

Difesa, Avv. Scarcella: *“...da subito o meno. Produco...”*

Testimone Pallante: *“No, però anche il permesso di soggiorno mi ricordo che era Nomanulhaq Nomanulhaq, o ricordo male?”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“Sì, sì, ma il problema nacque ad Udine, io lo so bene”.*

Testimone Pallante: *“Sì, no, no. Quindi, voglio dire...”*

Difesa, Avv. Scarcella: *“No, ma io infatti quello dico, se poi è stato acquisito effettivamente il passaporto dove è riportato il nome (...) Produco a questo punto per il Tribunale la domanda di inclusione effettuata da Nomanulhaq Nomanulhaq in Spagna, la richiesta di domicilio, c’era proprio l’indirizzo dove poi lo hanno arrestato (...)”⁵²⁹.*

Dunque, oltre ad aver acquistato il biglietto per la Spagna utilizzando le sue corrette generalità, per come attestate sul suo passaporto, e ad aver attivato il giorno stesso del suo arrivo in Spagna una scheda telefonica a suo nome, sempre quello corretto, l’imputato ha poi presentato domanda di inclusione nel paese spagnolo nel dicembre del 2021, domanda per accedere all’assistenza sanitaria pubblica ed una richiesta di domicilio presentata al Municipio di Barcellona, ove verrà rintracciato e arrestato: si tratta di circostanze documentali, tutte oggetto di produzioni difensive, che attestano come Noman Ul Haq abbia sempre utilizzato i propri documenti e le proprie esatte generalità, durante tutto l’arco temporale in cui lo si cercava tramite le generalità errate.

Si tratta di dati di una eloquenza disarmante, cui va aggiunto il fatto che in entrambi i profili Facebook utilizzati al tempo – di cui uno attivato il 18 giugno 2021, quindi dopo

⁵²⁹ Cfr. pag. 33 e ss. verbale stenotipico ud. 21 aprile 2023.

il suo allontanamento da Novellara – Noman Ul Haq ha inserito, come immagine profilo, la sua foto⁵³⁰.

Esposti tutti gli elementi emersi in relazione ai comportamenti serbati dai due imputati in occasione ed in seguito alla loro partenza, risulta del tutto ridimensionata, se non smentita, la valenza indiziaria che all'inizio, comprensibilmente, poteva essere loro assegnata.

Il contraddittorio processuale, infatti, ha posto in luce un'ampia serie di dati - peraltro documentali e facilmente accessibili - che disvelano un comportamento suscettibile di varie interpretazioni, è vero, ma non quella per cui la loro intenzione era di rendersi irrintracciabili. Anzi.

Ne discende che la rappresentazione dei fatti fornita sin da principio da Ijaz Ikram – laddove ha reiteratamente sostenuto che è stata la paura di un loro coinvolgimento in quello che stava accadendo ad averli mossi, inducendoli a lasciare Novellara, aggiungendo che l'errore di entrambi è stato proprio quello di andar via – ne esce avvalorata, specie in quest'ultima precisazione.

Senza considerare poi che la spiegazione in parola è la stessa che in più occasioni ha sostenuto Alì Haider, sia nel corso delle sommarie informazioni del maggio 2021 che nell'incidente probatorio del 18 giugno 2021⁵³¹.

E tanto, a prescindere dal fatto che poi, in un non meglio precisato secondo momento, gli stessi abbiano acquisito o meno conoscenza della tragica sorte della cugina, comprendendo quindi i motivi dei controlli dei Carabinieri.

Con maggior impegno esplicativo: tutti gli argomenti esposti in questo capitolo dimostrano la loro estraneità a tali eventi – che, forse, emergerà in modo ancor più netto nella parte in cui si esporrà la ricostruzione di quanto accaduto quella notte, nella quale i loro nomi non compariranno più – a fronte della quale non può assumere certo rilievo il fatto che gli stessi ne siano stati poi informati, circostanza che anzi spiegherebbe ancor di più la paura per un loro eventuale coinvolgimento.

⁵³⁰ Cfr. pag. 25 verbale stenotipico ud. 30 maggio 2023, esame diretto Maresciallo Maggiore Gandolfi.

⁵³¹ Cfr. verbale incidente probatorio: Difesa, Avv. Bucchi: "...Il verbale è quello del 15/05, alle ore 10.22, a un certo punto... la domanda è: "Ha riferito qualcosa ai suoi cugini?", la risposta che dai tu è: "No, loro non c'entrano perché i miei cugini sono forti anche loro, ma per rispetto non reagirebbero allo zio. Da piccoli anche loro hanno sempre avuto paura di lui". Domanda: "Perché sono fuggiti anche loro?", risposta: "È la stessa cosa che ha chiesto mio papà ai miei cugini. Loro hanno avuto paura perché Danish ha detto loro: "Venite anche voi". Questo è quello che avresti detto tu, che hai detto tu ai Carabinieri?". Minore Haider: "Sì, è vero questo". Difesa, Avv. Bucchi: "È vero, lo confermi?" Minore Haider: "Sì, sì, è vero, è vero".

Né si ritiene valido l'argomento secondo cui, stante la loro innocenza, non vi sarebbe stato motivo di preoccuparsi: la tesi ignorerebbe volutamente alcuni aspetti che connotano in modo peculiare i contorni della vicenda e la posizione di due ragazzi stranieri, che - allora - non conoscevano una sola parola di italiano ed i cui principali riferimenti sul territorio nazionale erano proprio quei due zii partiti per il Pakistan, che i Carabinieri non riuscivano a rintracciare per avere notizie di Saman e per ottenere le quali, dunque, si erano rivolti allo zio ed al fratello, i quali, immediatamente dopo, abbandonano a loro volta Novellara. Ancora, sempre in relazione alla paura che avrebbe mosso i due – su cui tanto si è insistito nel corso dell'interrogatorio di Ijaz Ikram, ritenendola inspiegabile – è invece molto chiaro che la stessa era ed è, comprensibilmente, riconnessa al timore di eventuali ripercussioni per i familiari che si trovano in Pakistan. Del resto, in più parti del dibattimento sono state messe in luce le ricadute che gli accadimenti avvenuti in Italia hanno avuto nel Paese d'origine degli imputati: si pensi al contenuto delle intercettazioni telefoniche, in cui si comprende quanto lo sviluppo delle indagini e del procedimento avesse ripercussioni nei rapporti e negli equilibri tra le varie famiglie e - soprattutto - alla paura serbata da Hasnain Danish per le sorti della moglie in Pakistan, paura che, non a caso, lo ha frenato nel suo intento di collaborare e consentire il ritrovamento del cadavere della nipote fintanto che non è intervenuto l'arresto di Shabbar Abbas nel novembre del 2022.

5. Considerazioni conclusive.

Nel presente capitolo, così come in quello precedente relativo alla premeditazione, si è dato conto dell'ampio materiale probatorio che, in senso univoco, concorre a privare di significato quei pochi, e peraltro ambigui, elementi indiziari sussistenti a carico di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, sia quelli individuati da principio, che quelli introdotti solo nella fase finale dell'istruttoria.

A proposito del materiale di cui si compone il compendio probatorio raccolto a carico dei due imputati, si ritiene a questo punto doveroso evidenziare la valenza del tutto neutra che ha avuto la decisione con cui la Corte ha dichiarato l'inutilizzabilità dei due interrogatori resi al P.M. dall'imputato Hasnain Danish nell'ambito dei due procedimenti iscritti a mod. 45 e mod. 44, intervenuti dopo il rinvio a giudizio e dopo l'inizio dell'istruttoria, in violazione dell'art 430 cod. proc. pen..

Difatti, tale determinazione – che è intervenuta ed è stata sollecitata dalla stessa Corte d'Assise prima della formale chiusura dell'istruttoria, al precipuo scopo di garantire che le discussioni si svolgessero correttamente e solo su materiale ritualmente

utilizzabile ai fini della decisione – nulla ha spostato in relazione alle posizioni di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, in quanto nei loro confronti quegli interrogatori erano comunque inutilizzabili *ex artt.* 513 e 526 cod. proc. pen. in considerazione della scelta dell'imputato Hasnain Danish di non rendere esame: dunque, era già per effetto di tali norme che quei verbali, in ogni caso, sarebbero stati inutilizzabili nei loro confronti.

Diversamente, risulta formalmente utilizzabile la dichiarazione spontanea resa da Hasnain Danish in occasione del sopralluogo della Corte, avvenuto il 21 aprile 2023⁵³², la quale però appare davvero poco rilevante e, soprattutto, priva di alcun riscontro.

Che si tratti di dato che non assume particolare valore rispetto ad un coinvolgimento dei due nell'omicidio è stato, correttamente, riconosciuto in requisitoria dallo stesso Ufficio di Procura⁵³³. Oltre a ciò si rileva che, in ogni caso, trattandosi di dichiarazione spontanea del coimputato, la stessa necessiterebbe di riscontri ai sensi dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. – disposizione che, come noto, sancisce una sorta di presunzione relativa di inattendibilità delle suddette dichiarazioni, delle quali può infatti tenersi conto solo in presenza di altri elementi probatori idonei a comprovarne la credibilità – riscontri di cui, però, non v'è traccia nel presente giudizio⁵³⁴.

Peraltro, a proposito dell'inattendibilità di tali dichiarazioni, supposta dal legislatore nella previsione di cui all'art. 192 comma terzo, non può non sottolinearsi il fatto che tale dichiarazione sia stata resa da Hasnain Danish nell'unico momento in cui, in tutto il processo, lo stesso non si è trovato al cospetto delle altre parti: nella specie, dei due coimputati e dei rispettivi difensori di fiducia.

⁵³² Cfr. verbale riassuntivo ud. 21 aprile 2023: *“Alle ore 16.06 entrano l'Avv. Cataliotti con l'imp.to Danish Hasnain e l'interprete Singh Inderpreet. Entrano nella cucina, a sinistra dell'ingresso, e l'imp. dichiara che qui venivano cucinati cibi usando la sola stufa a gas posta sulla sinistra; con la stufa economica non cucinavano. In questa stufa, posta sulla destra, l'imp.to dichiara che sono stati bruciati i documenti di Saman nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio; li hanno bruciati Ikram e Nomanulhaq”*.

⁵³³ Cfr. pag. 38 verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, requisitoria dott. Paci.

⁵³⁴ In particolare, non si rinvennero riscontri a tale dichiarazione nelle attività di accertamento urgente effettuate il 25 marzo 2022 sulle stufe presenti nelle abitazioni di via Colombo 103 e via Strada Comunale n. 3, sulla quale ha deposto in aula il 21 aprile 2023 l'Appuntato Pace: Difesa, Avv. Petrelli: *“Avete fatto degli accertamenti urgenti in data 25 marzo 2022?”* Testimone Pace: *“Mi sa che si riferisce lei all'ispezione delle stufe?”* Difesa, Avv. Petrelli: *“Esatto”*. Testimone Pace: *“Sì?”* Difesa, Avv. Petrelli: *“Ci può dire a grandi linee qual è l'attività svolta?”* Testimone Pace: *“Sì, in teoria li siamo andati a verificare se per caso dentro le stufe c'erano tracce di abiti, di abbigliamento bruciato, cosa che non abbiamo trovato”* Difesa, Avv. Petrelli: *“I controlli li avete fatti solo a casa di Abbas Shabbar o anche nell'altra abitazione?”* Testimone Pace: *“In tutte e due le abitazioni”* Difesa, Avv. Petrelli: *“E il riscontro qual è stato?”* Testimone Pace: *“Che non ce n'erano”* Difesa, Avv. Petrelli: *“Non c'era nulla”* Testimone Pace: *“No”*.

Tornando agli elementi probatori residuanti a carico di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, prima di rassegnare le conclusioni che se ne traggono in ordine alla ritenuta, ed evidente, inidoneità degli stessi a fondare una pronuncia di responsabilità a loro carico, deve evidenziarsi come di tale carenza vi sia traccia nelle stesse argomentazioni spese dall'Ufficio di Procura: più che nella parte iniziale della requisitoria – in cui pure si è trattato in modo generico della responsabilità paritaria di tutti gli imputati, in quanto tutti componenti di questa famiglia dalla “struttura clanica”, la quale, anche laddove esistente, non potrebbe certo fondare la penale responsabilità di alcuno, a norma dell'art. 27 della Costituzione – è nella seconda parte della requisitoria che è emerso il dato relativo allo svuotamento pressoché totale del già scarno compendio probatorio esistente a loro carico.

Difatti, dopo una breve “presentazione” dei due, in cui lo stesso P.M. ha definito secondarie circostanze quali quelle relative alla frequentazione di casa Abbas, ritenendo però provato che i due abbiano partecipato alla asserita riunione del 21 aprile – riferimento temporale emerso solo in requisitoria e smentito da filmati e chat – si è passati ad affrontare l'interrogatorio reso da Ijaz Ikram, di cui sono stati messi in rilievo i dati ritenuti privi di riscontro (quali quelli relativi all'utilizzo degli attrezzi di Martucci o al saluto dei vicini cinesi, o le incongruenze che si è ritenuto di rilevare in merito al racconto del 29 aprile e su quello dei momenti precedenti alla partenza dei due da Novellara), rispetto ai quali la Corte si è già espressa e non si ripeterà, ritenendo di poter concordare con il P.M. solo in relazione al fatto che, effettivamente, nell'interrogatorio Ijaz Ikram ha esasperato eccessivamente il fatto che lui fosse sempre tenuto in disparte ed all'oscuro di tutto.

Dopodiché, si è aderito *in toto* al racconto di Haider – l'ultimo, quello avvenuto in aula, nonostante la loro opposizione – reputato avvalorato dal fatto che difficilmente Danish avrebbe potuto fare tutto da solo: l'argomento, specie se ancorato a quello per cui quel tipo di fossa sarebbe più agevolmente scavabile in più persone, è disancorato da dati concreti ed oggettivi, non essendovi prova alcuna che la sepoltura sia stata scavata da più persone ed essendo peraltro solo una la pala risultata compatibile con l'impressione rinvenuta nel terreno non compromesso dallo scavo della P.G.⁵³⁵.

⁵³⁵ Si rammenta a riguardo che il perito dott. Salsarola non ha mai dato conto di dati cui ancorare uno scavo avvenuto ad opera di più persone, affermando soltanto di ritenere più difficile ipotizzare che il seppellimento sia stato opera di un solo soggetto ed aggiungendo, comunque, che si tratta di eventualità fisicamente possibile.

Ma, in ogni caso, si tratterebbe di un argomento che non prova nulla e che non risulta validamente spendibile in questa sede, visto il principio di cui all'art. 27 Cost., già richiamato: difatti, anche ammettendosi che più sarebbero state le persone a partecipare allo scavo o alla sepoltura, non si potrebbe per ciò solo, in assenza di qualsiasi elemento a loro carico, inferirne la responsabilità di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, che a questo punto si fonderebbe solo sull'essere familiari degli Abbas.

Che poi questi ulteriori partecipi – che paiono concepiti dall'accusa come indispensabili per la commissione del fatto – potessero essere rintracciati in altri familiari, pur presenti a Novellara e ben più vicini e intranei al nucleo familiare, è una eventualità che la Procura non ha inteso percorrere, ma il cui mancato approfondimento non può certo ritorcersi ora in danno di Noman Ul Haq e Ijaz Ikram; né tale omissione ed approssimazione investigativa può condizionare le determinazioni della Corte, da cui ora non si può pretendere un pronunciamento di condanna disancorato da qualsiasi dato concreto e individualizzante e fondato solo sull'argomento, peraltro scorretto, secondo cui “Danish non può aver potuto fare tutto da solo”.

Venendo poi alla posizione specifica di Noman Ul Haq, si riporta l'unico passaggio della requisitoria a lui dedicato: *“Per il resto le posizioni sono pienamente sovrapponibili e tutto quello che ho detto per Ikram vale anche per Nomanulhaq, poi insomma magari visto l'orario mi riserverò magari in repliche di precisare qualcosa se me lo sono dimenticata. Quindi, a questo punto rimane Ali Haider e Arfan e Fakhar”*. La restante parte della requisitoria, quindi, è stata dedicata a tre soggetti non imputati⁵³⁶.

Le conclusioni di segno opposto cui è pervenuta la Corte, invero, non muterebbero neppure se confrontate con il dettaglio delle argomentazioni con cui si è inteso spiegare le numerosissime incongruenze e bugie di Haider nei seguenti termini: nel dire che i due cugini avrebbero “solo” scavato la fossa in cui sopprimere il cadavere della sorella, Haider era allora sinceramente convinto di averli tenuti fuori, aggiungendosi poi che, seppure è vero che agli inquirenti non aveva parlato dei vari dettagli emersi solo in dibattimento, quali le “facce” dei due (sulle parole spese in relazione a tale inedito dettaglio, la Corte ritiene opportuno sorvolare), lo avrebbe fatto in una telefonata con

⁵³⁶ Cfr. pag. 86 verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, requisitoria dott.ssa Galli.

tale Musà, che neppure il P.M. ha mostrato di conoscere, in cui Haider avrebbe fatto riferimento sia allo zio che ai cugini⁵³⁷.

Ora, non si tornerà sulle ampie valutazioni svolte sul narrato di Haider, cui si rinvia, se non per rilevare che la conversazione in questione non prova nulla se non confermare il fatto che – primo – nei mesi di maggio e giugno 2021 Ali Haider avesse già, falsamente, accusato i cugini, pur tacendo agli inquirenti quei “dettagli” che si sarebbe deciso a riportare solo ora e – secondo – che Ali Haider era perfettamente consapevole di quello che stava facendo, delle accuse gravi che stava muovendo ai cugini e delle conseguenze - ancor più gravi - che ne discendevano, considerato che la conversazione citata dal P.M. in requisitoria è del 4 giugno 2021, di quattro giorni antecedente alla estradizione di Ijaz Ikram, e che Haider risponde all’interlocutore, quando questi gli chiede “*chi è che ha fatto?*”, affermando “*tra qualche giorno saprai*”.

Sul fatto che il ragazzo, figlio dei co-indagati e lui stesso indagato in quel momento, fosse già a conoscenza, in anticipo, della prossima estradizione di Ijaz Ikram non si ritiene di dover aggiungere altro.

Quanto alle restanti argomentazioni, deve rilevarsi come le stesse risultino genericamente riferite all’essere i due imputati componenti del nucleo familiare, inteso in una accezione ampia, risultando però del tutto inidonee ad imputare soggettivamente e specificamente i fatti in contestazione ad Ijaz Ikram ed a Noman Ul Haq, secondo le regole di giudizio proprie di questa sede. Tra queste, l’intercettazione relativa al giuramento fatto sul Corano – che, si ritiene, è stata erroneamente interpretata, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo – ed il più volte richiamato messaggio inviato da Saman Abbas a Saqib il 4 febbraio 2021 contenente i nomi di diversi familiari, al quale si è, sino alla fine, tentato di attribuire un significato diverso e suggestivo, in modo tale da riferirlo anche ai tragici fatti avvenuti tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021. E ciò nonostante, già nella sua prima audizione, Ayub Saqib avesse rettificato le dichiarazioni con cui aveva collocato il messaggio nella sera del 30 aprile – specificando che: “*...Quando sono andati a casa mia, Saman mi ha mandato i nomi; mi aveva mandato i nomi e i numeri di telefono dicendo: “Quando farai la denuncia, mettimi questi nomi”. Quando io ho fatto fare la denuncia in merito ai fatti successi in Pakistan, mi avevano detto: “Per il momento mettiamo i nomi*

⁵³⁷ Il riferimento è al progr. 726, R.I.T. 228/2021 del 4 giugno 2021: Musaa - *chi è che ha fatto?* Haider - *fra lo sai tutto* Musaa - *no io so soltanto che è stata uccisa ma non lo so chi l’ha fatto* Haider - *tra qualche giorno saprai* Musaa - *e dimmelo tu* Haider - *vabbè due cugini e uno zio* Musaa - *ah loro hanno ucciso?* Haider - *eh?* Musaa - *tuo zio ha ucciso hai detto?* Haider - *eh* Musaa - *Perché?* Haider - *non ti posso spiegare tutta la storia.*

di Nazia Shabeen e del padre”, e avevano messo solamente i nomi di loro due, e non degli altri”⁵³⁸ – rendendo così evidente come il famoso messaggio debba essere messo in relazione ai fatti avvenuti in Pakistan presso l’abitazione dei familiari di Saqib, attorno alla fine di gennaio del 2021, considerato che lo stesso è di pochi giorni successivo ad essi e, inoltre, di pochi giorni precedente alla denuncia presentata da Ayub Saqib il 9 febbraio 2021, in un momento in cui Saman Abbas si trovava presso la struttura protetta e non era in alcun modo in previsione un suo rientro a Novellara. Diversamente argomentando, peraltro, si sarebbero dovuti annoverare tra i responsabili della morte di Saman Abbas anche soggetti dalla stessa Procura reputati da sempre estranei ai fatti, quali Zaman Fakhar, Amjad Arfan, Rukhsar Akmal ed Ali Haider, pure compresi in quel messaggio.

Ancora, si evidenzia che la debolezza e scarsità degli argomenti esistenti a sostegno dell’accusa, gravissima, mossa a Ijaz Ikram e Noman Ul Haq risulta plasticamente dimostrata dalla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata su argomenti – quali la giovane età (entrambi gli imputati hanno abbondantemente superato i trent’anni) e il riferimento al “rispetto” nutrito dai due – che non si comprende come avrebbero potuto mai giustificare la concessione di un beneficio che, peraltro, rispetto a delitti di una gravità siffatta, avrebbe avuto l’effetto dirimpente di scongiurare la pena dell’ergastolo; se raffrontata poi alla uguale richiesta di pena formulata nei confronti di Hasnain Danish - l’imputato tramite il cui contributo, soltanto, si è infine arrivati a ritrovare il cadavere della vittima - detta richiesta si palesa, oltre che intrinsecamente illogica, poco rispettosa della realtà processuale.

In sostanza, si ritiene che sia gli argomenti spesi sia le conclusioni rassegnate, confermino, *a contrario*, la correttezza delle valutazioni sin qui svolte dalla Corte, le quali hanno evidenziato i numerosi elementi che invalidano l’assunto accusatorio e che si disvelano efficacemente nella mutevolezza delle versioni ricostruttive via via prescelte.

Da tale mutevolezza discende – in conclusione – la mancata prospettazione di un quadro probatorio che possa reputarsi, realmente, idoneo a supportare una statuizione di colpevolezza a mente dell’art. 533 cod. proc. pen..

D’altro canto, l’assenza di validi elementi di prova a carico degli imputati Ijaz Ikram e Noman Ul Haq consente di superare agevolmente gli argomenti spesi in discussione da chi – erroneamente – ha sostenuto che la mancanza di collaborazione processuale

⁵³⁸ Cfr. pag. 19 verbale incidente probatorio 23 luglio 2021.

degli imputati avrebbe esentato dal dovere di percorrere ed analizzare le ipotesi alternative emergenti dagli atti o dalle prospettazioni difensive.

Si tratta di un'affermazione scorretta, in diritto, in quanto il silenzio serbato dall'imputato non costituisce elemento di prova a suo carico ma espressione di un suo diritto che non può determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio, gravante solo sull'accusa⁵³⁹. In fatto, poi, si evidenzia quanto paradossale sarebbe pretendere di valorizzare tale elemento in una vicenda processuale in cui, a monte, non ha trovato conferma l'ipotesi accusatoria formulata nei confronti dei due imputati.

Dunque, alla luce dei richiamati principi e delle valutazioni già ampiamente spese a proposito del compendio probatorio esistente a carico di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq - la cui oggettiva perplessità è enfatizzata dal già evidenziato andamento ondivago della vicenda processuale - deve concludersi nel senso che l'insieme intrinsecamente contraddittorio del materiale raccolto non consente in alcun modo di ritenere superato lo standard probatorio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., la cui consacrazione codicistica è, a sua volta, espressione di fondamentali valori costituzionali, tra cui il principio della presunzione di innocenza di cui all'art. 27, comma secondo, della Carta Costituzionale.

Le considerazioni tutte che precedono impongono, in conclusione, di mandare assolti gli imputati Ijaz Ikram e Noman Ul Haq dai reati a loro ascritti ai capi b) e c) dell'imputazione per non aver commesso i fatti.

Quanto al capo a), relativo al sequestro di persona asseritamente commesso, nello stesso contesto dell'omicidio, in danno di Saman Abbas – dal quale tutti gli imputati sono stati mandati assolti per insussistenza del fatto – si reputa sufficiente rilevare come il pronunciamento assolutorio sia stato richiesto dallo stesso Ufficio di Procura e con la medesima formula. Si tratta, a ben vedere, di una imputazione “tralatizia”, formulata nella fase genetica delle indagini – e, peraltro, sottesa ai provvedimenti cautelari – ma erroneamente mantenuta tra le odierne imputazioni, in quanto nei fatti scartata e del tutto insussistente, come dimostrano sia l'istruttoria, in cui non è emersa né è stata trattata o esplorata la fattispecie, che le citate conclusioni rassegnate dalla Procura.

⁵³⁹ Cfr., tra le tante, Cass. Sez. III, Sentenza n. 43254 del 19 settembre 2019 - Rv. 277259 - 01; Cass. Sez. I, Sentenza n. 2653 del 26 ottobre 2011 Ud. (dep. 23/01/2012) Rv. 251828 - 01; Cass. Sez. VI, Sentenza n. 8958 del 27 gennaio 2015 - Rv. 262499 - 01.

CAPITOLO III

LA RICOSTRUZIONE DELLA CORTE D'ASSISE.

LE POSIZIONI DEGLI IMPUTATI ABBAS SHABBAR, SHAHEEN NAZIA E HASNAIN DANISH.

PREMESSA – L'ordine con cui si è prescelto di esporre il percorso motivazionale che ha segnato le determinazioni della Corte, facendo precedere alle statuizioni di condanna quelle assolutorie, si fonda su diversi motivi.

Anzitutto, l'ordine logico delle valutazioni svolte richiedeva di anteporre le ragioni che hanno condotto ad escludere la natura premeditata dell'omicidio a quelle che verranno svolte in relazione alla ricostruzione degli eventi che hanno portato all'uccisione di Saman Abbas nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021, anticipando e chiarendo i motivi per cui si è circoscritta l'attenzione solo a tali, tragici, momenti.

In secondo luogo, la scelta di procedere secondo tale percorso ha consentito di prendere posizione sulla rilevanza di alcuni dati probatori e, in particolare, sulle prove orali fondate sulle dichiarazioni di Ali Haider e dei due detenuti, Benmouiha Fouad e Harrath Fathi, esponendo le ragioni che hanno portato ad escludere categoricamente l'attendibilità dei loro narrati.

In sostanza, gli sviluppi motivazionali già ripercorsi hanno consentito di depurare il compendio probatorio validamente spendibile per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione delle singole responsabilità da quegli elementi, prevalentemente dichiarativi e connotati da spiccati profili di inattendibilità ed inaffidabilità, reputati in quanto tali inidonei a fondare una pronuncia di condanna.

Dunque, come già anticipato, e come del resto già avvenuto per le posizioni di Ijaz Ikram e Noman UL Haq, verranno considerati, in misura largamente prevalente, dati oggettivi e documentali che, per quanto indiziari, risultano però dotati di quei caratteri di precisione, univocità e concordanza richiesti indefettibilmente dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. in quanto necessari per attribuire alla prova indiziaria – l'unica di cui si dispone in questa vicenda, stante l'inattendibilità di quella diretta (il riferimento è ad Ali Haider) – univoco e pregnante significato dimostrativo⁵⁴⁰.

⁵⁴⁰ Su tale metodologia di valutazione del materiale probatorio si tornerà ampiamente nel prosieguo, anche al fine di chiarire le ragioni per le quali, all'esito, si perviene a risultati probatori diversi da quelli descritti in precedenza; per ora si segnala solo l'insegnamento giurisprudenziale dal quale si ritiene imprescindibile partire nell'ambito di valutazioni siffatte, secondo cui: *“L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto*

1. Alcune considerazioni sul contesto familiare: le prove acquisite e le dichiarazioni di Abbas Shabbar.

Prima di esporre e valutare i dati probatori che si assumono maggiormente rilevanti in relazione alla sera dei fatti, è essenziale svolgere una serie di considerazioni preliminari relative al contesto familiare in cui gli stessi si collocano. Si tratta di aspetti già affrontati nella parte iniziale, laddove sono state riportate le emergenze istruttorie che hanno concorso a definire gli eventi pregressi alla uccisione della giovane ragazza ed a descriverne il nucleo familiare, aspetti sui quali è ora necessario ritornare.

Difatti, all'esito dell'esposizione di tutte le acquisizioni probatorie nel loro complesso, la Corte ritiene opportuno soppesare tali dati, analizzando brevemente sia la validità ed affidabilità di alcuni di essi, sia la narrazione che degli stessi si è inteso dare sin da principio, tramite ricostruzioni troppo spesso non aderenti al vero e condizionate da una lettura *ex post* degli eventi, alla luce del loro tragico epilogo.

Le precisazioni e considerazioni che seguono, lo si anticipa, restituiranno un quadro peraltro più coerente con quello relativo alla assenza di elementi cui ancorare la natura premeditata dell'omicidio ed aiuteranno a chiarire i reali motivi sottesi all'uccisione di Saman Abbas, in ipotesi d'accusa sostanzialmente riconducibili al rifiuto opposto dalla ragazza al matrimonio forzato organizzato dai genitori con il cugino pakistano, rifiuto che avrebbe comportato un tale disonore per la famiglia da determinarla ad uccidere la giovane.

Ancora, si tratta di chiarimenti che si rendono necessari perché rilevanti anche in relazione all'altra aggravante contestata e perché, in ogni caso, è dovere della Corte assumere a fondamento della propria decisione solo elementi certi ed affidabili, depurando il materiale da quei dati che appaiono frutto di arbitrarie narrazioni

sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice" (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 6682 del 04/02/1992 Ud. (dep. 04/06/1992) Rv. 191230 - 01).

mediatiche, suggestioni ed interpretazioni postume e faziose, quali appunto quelle che hanno riguardato la ricostruzione delle dinamiche interne al nucleo familiare degli Abbas, in cui troppo spesso ci si è lasciati influenzare dall'esito ultimo della vicenda. Tale tragico epilogo – di cui dà plasticamente conto il trattamento sanzionatorio applicato ai genitori della vittima – non poteva tuttavia in alcun modo autorizzare cronache e ricostruzioni quali quelle cui si è assistito, da più parti, e tutte dirette a dipingere l'ambiente familiare (eccettuato sempre, ovviamente, Ali Haider) come fortemente maltrattante e dispotico, con violenze fisiche e morali reiterate e sistematiche, delle quali - però - non v'è traccia nel pregresso vissuto della famiglia.

È poi emerso in modo chiaro che del tentativo di esacerbare i contorni della vicenda, esasperando e strumentalizzando le condizioni culturali e religiose dei protagonisti, sia stato destinatario principale Shabbar Abbas.

Si è già detto di varie condotte a lui attribuite ma che sono risultate non corrispondenti al vero o, comunque, prive di adeguati riscontri. Tra queste, quelle relative agli omicidi passati a lui attribuiti nella chat con Ayub Saqib; quelle riguardanti le minacce ai familiari di Saqib in Pakistan, inizialmente descritte con modalità particolarmente cruenta – affermandosi che nella circostanza Abbas, in compagnia di familiari e di altre persone, si sarebbe recato a casa della famiglia del giovane armato di pistole e sparando in aria – tutte platealmente smentite dal video acquisito, dalle dichiarazioni di Ali Haider e, soprattutto, da quelle del Luogotenente Lufrano (*“Mah, nel video alla fine non c'era niente di quello che ci veniva rappresentato insomma, c'erano tre persone che parlavano (...) tra di loro, si vedeva un mezzo, uno scooter parcheggiato. Insomma, è un video che è stato realizzato quasi... ma di pochi secondi alla fine, e ci dovevano essere delle minacce che quando noi abbiamo fatto tradurre la conversazione che era stata captata... (...)”*). Pubblico Ministero: *“Quindi quello che le veniva riferito era un video su minacce fatte in Pakistan ai familiari di Ayub Saqib”*. Testimone Lufrano: *“Esatto”*. Pubblico Ministero: *“Lei guarda il video ma non ci trova niente di tutto questo”*. Testimone Lufrano: *“Esatto...Noi abbiamo fatto la trascrizione anche di quelle che erano le dichiarazioni...”*⁵⁴¹); tacendo poi delle ulteriori circostanze riportate in modo esasperato e strumentalizzate dal giovane pakistano, di cui si è già dato conto.

Rispetto alle dichiarazioni rese nel tempo da Saman Abbas, si è detto che l'unico riferimento specifico della ragazza ad agiti violenti del padre lo si rinviene nelle sommarie informazioni rese il 3 febbraio 2021 – quindi, subito dopo esserle state riportate da Saqib le “minacce” ai familiari, nei termini anzidetti – allorquando riporta

⁵⁴¹ Cfr. pag. 23 verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023.

un episodio passato, quello del coltello, in relazione al quale pure si sono rilevate diverse incertezze ed incongruenze rispetto alla sua effettiva verifica. Difatti, nel capitolo primo della parte seconda si è detto che, domandato in aula ad Ali Haider se il padre picchiasse la sorella, il ragazzo ha fatto riferimento all'episodio, collocandolo nel periodo appena successivo alla fuga della sorella dal Belgio, aggiungendo poi che il giorno dopo, per tale motivo, sarebbero arrivati i Carabinieri a casa: sembrerebbe dunque trattarsi dell'evento che ha condotto all'intervento dei militari di Guastalla l'8 luglio 2020, ma nella annotazione redatta nell'occasione non v'è alcun riferimento al lancio di un coltello né al ferimento di Haider; ancora, si consideri che nelle sommarie informazioni del 3 febbraio 2021, Saman Abbas collocava l'episodio a settembre 2020.

In disparte tale, incerto, accadimento, interessa evidenziare che, diversamente da quanto si è voluto lasciar intendere, all'episodio della prima fuga di Saman Abbas – quello in cui, all'insaputa dei familiari e sottraendo ingenti somme di denaro ed altri beni da casa, si è recata di nascosto in Belgio da Shinwari, il ragazzo afgano conosciuto online – non risulta siano seguite reazioni particolari in famiglia, nonostante la serietà dell'accaduto, specie se riferito ad una ragazza soltanto diciassettenne.

A tale ultimo riguardo, ancora, non può che mettersi in evidenza come il padre – ritratto come uomo dall'indole violenta, prevaricatrice e dispotica, intrisa di condizionamenti culturali e religiosi, capo autoritario di una famiglia dalla struttura assimilata a quella delle 'ndrine calabresi – al cospetto di una trasgressione che avrebbe suscitato disapprovazione in qualsiasi genitore, di qualsivoglia estrazione sociale o culturale, si sia comportato proprio come avrebbe fatto qualsiasi genitore che quei connotati negativi e stigmatizzanti, attribuiti pervicacemente a Shabbar, non possiede: si è difatti recato immediatamente dalle forze dell'ordine a denunciare la scomparsa della figlia, le ha poi organizzato il viaggio di rientro una volta che lei lo ha richiamato, dopo circa due settimane, chiedendogli di voler fare ritorno a casa e, appena rientrata, si è recato nuovamente dalle forze dell'ordine a segnalarne appunto il rientro.

Ma vi è di più. La difesa di Abbas ha sostenuto che, nell'occasione in cui la giovane ha contattato il padre per chiedergli di farle il biglietto aereo per tornare in Italia, la stessa avrebbe preteso anche la prenotazione di un successivo volo che, poco dopo, le avrebbe consentito di far ritorno in Belgio dal ragazzo afgano, pretesa alla quale Abbas Shabbar avrebbe acconsentito. Ebbene, di tale dato v'è riscontro documentale nelle copie dei biglietti aerei che attestano la prenotazione, a nome di Saman Abbas, sia di un volo di rientro dal Belgio per il 24 giugno 2020, sia di un volo successivo per il 1° luglio

2020 da Bologna a Bruxelles, che avrebbe dunque consentito a Saman di tornare in Belgio da Shinwari⁵⁴².

Si tratta di un dato oggettivo che assume particolare rilievo sia per definire i comportamenti pregressi di Abbas, sia rispetto al tema delle nozze cui la famiglia avrebbe forzato Saman al punto da arrivare ad ucciderla, di fronte al suo rifiuto.

Difatti – al netto della questione relativa a quanto la ragazza fosse inizialmente contenta del fidanzamento e del suo sfarzoso festeggiamento, che peraltro indurrebbe a ritenere combinate, anziché forzate, le nozze⁵⁴³ – è provato che detto fidanzamento è intervenuto in Pakistan a dicembre del 2019, ben sei mesi prima rispetto alla fuga di Saman in Belgio, in un momento in cui quindi era stato già ufficializzato quell'impegno dal cui rispetto, in ipotesi d'accusa, sarebbe dipeso l'onore degli Abbas e, poi, la stessa sorte di Saman.

Ebbene, a fronte di ciò, la Corte non può che rilevare quanto intimamente contraddittorio appaia, rispetto alle premesse da cui prende le mosse l'accusa, il comportamento serbato da Shabbar Abbas nell'occasione, laddove ha lui stesso

⁵⁴² Cfr. produzioni documentali difesa Abbas, ud. 22 settembre 2023, oltre al passaggio della arringa difensiva di cui al verbale stenotipico ud. 5 dicembre 2023, Avv. Della Capanna: “...Cosa fa Saman quando si accorge del suo errore adolescenziale? Non fugge, non è spaventata, non ha paura, chiama il padre. Badate bene, se il padre fosse stato un uomo così temibile, violento, cattivo, forse Saman avrebbe avuto paura a chiamarlo, e invece lo chiama. E il padre cosa fa? Le compra, dopo alcuni giorni che, lui mi dice: “Ho parlato al telefono con lei perché fosse decisa a tornare a casa”, le compra il biglietto dal Belgio di andata e ritorno (...) Saman e dice al padre: “Però io torno in Belgio, l'ho promesso a questo ragazzo, ci torno fra una settimana”, e il padre le fa il biglietto di andata e ritorno, compra il biglietto dal Belgio per Bologna e da Bologna per il Belgio. E, si badi bene, qua non c'è una famiglia oppressiva o che ha dei retaggi culturali, bisogna tenere nascosto le cose, non bisogna dirle a nessuno. È lo zio che la va a prendere a Bologna, è lo zio, il fratello del padre, che va a prendere Saman a Bologna e la porta a casa. E quando Saman arriva a casa cosa succede? Nulla di particolarmente significativo, non si registrano litigi furibondi, botte, interventi dei Carabinieri, no, tutto si svolge in maniera regolare. Ci dice Ali Haider che prima del 12 giugno i suoi genitori non avevano mai torto un capello a Saman, non l'avevano mai toccata, non le avevano mai fatto nulla, ci dice anche che dopo il 20 aprile quando Saman tornò a casa i suoi familiari non le avevano mai torto un capello e anche nel periodo tra il 24 giugno e il 20 di aprile non era successo nulla di particolare. Haider, me lo ricordo bene, dice: “Le cose erano un po' cambiate”, ma se si esclude quel famoso episodio del lancio del coltello che è stato molto enfatizzato dalla Pubblica Accusa, poi non si registra null'altro di particolare, di significativo, non c'è un intervento che sia uno dell'Arma dei Carabinieri, che peraltro in quel periodo stava monitorando in un certo qual modo la situazione. È il Maresciallo, il Luogotenente Pasqualino Lufrano, e lo ripeto, che ci dice: “Non abbiamo svolto indagini particolari sulla fuga di Saman in Belgio perché quella di Shabbar Abbas ci pareva una famiglia normale”, questo dopo il 12 giugno del 2020. E allora l'episodio del coltello è un episodio al quale secondo me occorre dare una lettura corretta, senza enfatizzarlo in un senso o nell'altro. Beh, lì si tratta di una situazione in cui Shabbar aveva bevuto. Purtroppo, ce lo dice Bartoli: “Dopo la fuga della figlia Shabbar era cambiato, si era messo a bere, non aveva più quel rendimento che aveva prima sul lavoro, ero stato costretto anche a richiamarlo”, questo è già esplicativo del fatto che Shabbar soffrì questa situazione, che non fosse un padre insensibile.ù..”

⁵⁴³ In questi termini, del resto, si è espresso il fratello Haider proprio durante i controesami condotti dalle parti civili e dal P.M., come già riportato nel capitolo quinto della parte seconda.

acquistato e procurato alla figlia il biglietto aereo che le avrebbe poi consentito di tornare a trovare Shinwari, il ragazzo afgano-belga con cui Saman aveva allora una relazione. L'atteggiamento, piuttosto, pare coerente con la diversa spiegazione per la quale ciò che più temevano e disapprovano i genitori era la possibilità che la ragazza scappasse via di casa, a loro insaputa e senza sapere dove fosse o con chi: del resto, oltre alle dichiarazioni rese da Abbas sul punto – laddove ha esplicitamente ammesso che erano le fughe della figlia a costituire per loro motivo di massimo disonore - vi sono altri aspetti che depongono in tal senso, come si avrà modo di rilevare più avanti.

Ancora, proseguendo, è emerso – e si tratta di un dato che trova corrispondenza oltre che nelle dichiarazioni di Abbas, che si riporteranno, in quelle della assistente sociale Beggi e del Luogotenente Lufrano⁵⁴⁴ – che la reazione dei genitori rispetto all'accaduto è stata, in sostanza, quella di voler superare frettolosamente l'episodio, evitando di parlarne o di renderlo altrimenti noto: deve segnalarsi, peraltro, che dalle risultanze istruttorie relative a quel periodo, così come dalle intercettazioni successive, non emerge mai riferimento alcuno alle sorti del fidanzamento di Saman con Akmal, né quest'ultimo viene mai nominato, concentrandosi piuttosto le preoccupazioni dei genitori sul rischio che in Pakistan si diffondano notizie relative ai comportamenti della figlia.

È qui, allora, che va collocato l'episodio del giuramento sul Corano, cui si è fatto cenno nel capitolo che precede e che si ritiene del tutto erroneo correlare, come è stato fatto, alla uccisione della giovane ragazza. Il riferimento è alla conversazione dell'8 giugno 2021, su cui si tornerà più avanti, progr. 204 del R.I.T. 237/2021, relativo al monitoraggio dell'utenza finale 108 in uso a Zaman Fakhar, fratellastro di Abbas Shabbar, in cui quest'ultimo gli chiede chi è che ha parlato delle sue cose, riferendosi alla figlia, aggiungendo che *"...voi siete due, tu e Irfan, due, noi siamo cinque che sanno questa cosa, c'è stato il giuramento sul Corano..."*: detta affermazione è stata considerata dalla

⁵⁴⁴ Cfr. verbale stenotipico ud. 15 settembre 2023, controesame Avv. Della Capanna, e verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023, pag. 12 e ss.: Testimone Lufrano: *"...nell'immediato non abbiamo fatto attività, perché non emergeva nulla di particolare, non emergevano elementi di reato e la scomparsa era considerato appunto come un allontanamento volontario, per cui abbiamo fatto solo l'aggiornamento alla Autorità Giudiziarie e la comunicazione alla Autorità Giudiziarie Minorile per quelli che sono gli interventi per incarichi di sorveglianza socio familiare che venivano dati ai Servizi Sociali"*. Pubblico Ministero: *"Quindi avete attivato i Servizi Sociali sul nucleo degli Abbas in quel caso?"* Testimone Lufrano: *"Sì, secondo quella che era la procedura che ci avevano indicato dalla Procura per i Minorenni, procedura generale, quindi davamo un avviso immediato noi perché avessero cognizione di ciò che era successo e poi la Procura per i Minori tramite il Tribunale dava l'incarico"*. Pubblico Ministero: *"Si ricorda in quella occasione come era stato il comportamento dei genitori di Saman e del nucleo?"* Testimone Lufrano: *"Il nucleo familiare tutto sommato sembrava normale, sebbene di origini culturali diverse..."*.

Procura come implicitamente relativa all'omicidio e "naturalmente" riferibile agli odierni cinque imputati, più Zaman e Arfan⁵⁴⁵.

Ora, a prescindere dal fatto che, in questi termini, non si comprende se a tale giuramento abbiano partecipato in cinque o in sette, la Corte ritiene tale lettura frettolosa e poco logica. Anzitutto, sebbene sia pacifico che nella telefonata Abbas si mostri arrabbiato con il fratellastro Zaman, additandolo di aver diffuso presso altri familiari in Pakistan notizie relative a Saman, pare tuttavia illogico ritenere che le notizie in questione siano quelle relative alla morte della ragazza che, in primo luogo, sarebbe stato davvero arduo ipotizzare di mantenere segrete; inoltre, stando all'ipotesi accusatoria – per cui si sarebbe trattato di un "omicidio d'onore" commesso proprio per salvare il nome della famiglia in Pakistan ove i comportamenti della ragazza erano gravemente disapprovati – non si comprende perché la notizia doveva essere celata proprio a quei familiari di fronte ai quali ci si intendeva riabilitare.

Diversamente, appare molto più sensato ritenere che il giuramento cui ci si riferisce nella conversazione è quello con cui, al tempo, ci si era impegnati a tacere dei comportamenti pregressi di Saman, in specie quello della fuga in Belgio, come invero sostenuto dallo stesso imputato Abbas nelle sue dichiarazioni spontanee: *"...Quando andato a casa questo giorno, primo giorno, 12 giugno, è venuto a casa mia e una problema cominciata molto grande, molto grande. Sempre mia moglie, io piangevo, sempre pensavo che Saman... Una settimana dopo mi ha chiamato Saman, mi ha detto: "Papà, non sto bene qua", ho detto: "Dove sei? Dove sei tu?", "Papà, fai biglietto, uno biglietto per venire Italia, però c'è ragazzo quando viene vicino fai da andare e tornare", io ho detto: "Allora lei vuole secondo me venire e dopo vuole tornare ancora", e io ho fatto biglietto per tutte e due parti, da venire e da andare, io ho detto: "Prego, vieni qua, dopo parliamo, cosa ha successo? Perché fatto così?", ancora è una bambina secondo me, però lei piangeva. Lei stato secondo me 12 giorni o 13 giorni, non mi ricordo bene bene, però tornato indietro, andato mio fratello grande, Fakhar, andato a prendere, lui portato a casa. Io con tutti questi ragazzi, tutti e tre, con Fakhar, con Irfan, che sapevano già tutti che lei andata a Belgio, io ho detto non parlare qualcuno in Pakistan, che dopo dicono, che questa è nostra cultura, che qualcuno quando parla in Pakistan dice: "Guarda, sua figlia scappata", questo per noi, per noi in Pakistan, questa è una brutta,*

⁵⁴⁵ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, requisitoria dott.ssa Galli: *"...In una intercettazione, poi, che è il RIT 237, progressivo 204, del 08/06, il padre parla a Fakhar, è la famosa telefonata in cui confessa l'omicidio della figlia e dice: "Chi ha parlato con Amjad? Chi ha parlato con Amjad, cane, delle mie cose? Chi è quel bastardo? Chi è quella persona? Ho detto alla sorella Zaira. Aspetta un attimo, voi siete due, tu e Irfan, due, noi siamo cinque che sanno questa cosa, c'è stato il giuramento sul Corano Con Zaira non hai parlato? Con lei non ha parlato? Chi fratello si parla di te?"*

Chi sono questi cinque naturalmente? Sono i nostri Imputati, più gli altri due."

brutta, brutta cosa, brutta parola, per noi questa è molto brutta. Tutti venuti casa mia, fatto uno giuramento su Corano tutti e cinque, che noi siamo genitori e noi no parliamo qualcuno che nostra figlia scappata, forse parlano questi, qualcuno parla, tutti e cinque fatto giuramento su Corano che non parliamo nessuno. Io ho detto a Saman: “Te vuole tornare ancora?”, lei ha detto: “No, no”, non vuole andare in Belgio, basta. Lei lasciato tutto vestiti là, tutto soldi là, solo oro portato indietro, quando lei è tornato io detto: “Adesso io vado da Carabinieri e voglio dire che mia figlia è tornata”, lei mi ha detto: “Papà, dici anche questo, che anche soldi qualcosa ha portato indietro”, però non c’era nulla, non c’era soldi, lasciato tutto, lui era preso tutto. Io ho detto: “Va bene, tu dici tutti, io dico tutto portato indietro, me vuole te, soldi non conta niente per me. Io lavoro per voi, te no rovinato? Non c’è problema”. Andavano tutti contenti, tutti, come prima, già normali. Qualche giorno dopo Saman ha detto: “Papà, voglio fare un giro in Pakistan”. Era Covid, io ho detto: “Adesso vado a vedere biglietti”, sempre comprato a quello che è venuta persona qua indiana...”⁵⁴⁶.

Il racconto dell'imputato, in questa parte, si ritiene maggiormente convincente e, soprattutto, più plausibile: deve riconoscersi anzitutto che Abbas non ha nascosto quanto grave fosse per la loro cultura il fatto che la figlia scappasse via di casa e, dunque, la preoccupazione che la notizia si spargesse in Pakistan; conseguentemente, ha spiegato il riferimento ai “cinque” in modo più coerente rispetto ad altri, chiarendo che in essi non andavano ricompresi lui e la moglie - che, evidentemente, mai avrebbero riferito ad alcuno dell'accaduto - ma gli altri cinque familiari che ne erano a conoscenza e che si trovavano a Novellara, ossia Hasnain Danish, Zaman Fakhar, Arfan Amjad, Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Ancora, in senso contrario alla tesi d'accusa e favorevole alla tesi dell'imputato, si deve sottolineare che, nel periodo successivo al rientro a casa di Saman e fino alla partenza dei due coniugi per il Pakistan, non v'è momento alcuno in cui le videocamere dell'azienda riprendono i cinque uomini appena citati insieme a casa degli Abbas.

Tornando allo sviluppo avutosi in seguito - al netto dei tentativi già richiamati di far risalire alla fuga in Belgio del 2020 la decisione di uccidere la giovane - ciò che risulta, in modo peraltro abbastanza pacifico, è che in seguito a tale episodio non è accaduto nulla di particolare o significativo, se non il fatto che Abbas, stando anche a quanto riferito dal datore di lavoro, ha iniziato a non mostrarsi più come il lavoratore serio e indefesso che fino a quel momento Bartoli aveva conosciuto, risultando dunque segnato dall'accaduto: è stato detto, infatti, che è orientativamente in questo periodo che avrebbe iniziato a far uso più frequente di alcolici, circostanza che ha agevolato i

⁵⁴⁶ Cfr. verbale stenotipico ud. 19 dicembre 2023, pag. 30 e ss.

momenti di tensione interni alla famiglia, e che ha poi portato il fratello Danish ed i due nipoti, Ikram e Noman, a trasferirsi presso l'abitazione di Campagnola Emilia.

Per il resto, nulla è emerso. Difatti, anche quando è stato contattato dall'assistente sociale Beggi, al rientro dal Pakistan nel settembre 2020, non risulta che Abbas si sia opposto alla richiesta, acconsentendo invece a recarsi assieme alla moglie ed alla figlia all'incontro con il servizio sociale, sebbene – vista la citata volontà di entrambi di superare in fretta l'episodio della fuga – i due genitori si siano poi mostrati restii e sbrigativi nei confronti dell'operatrice. Si tratta di un atteggiamento che, però, si è limitato a questa forma di (invero mai celata) diffidenza che, a ben vedere, non pare assumere significati indizianti particolari, non potendo certo stupire che le diversità e distanze culturali inducessero ad un istintivo sentimento di sfiducia o di timore nei confronti di un'istituzione non nota agli imputati e potenzialmente in grado di intromettersi in un contesto familiare evidentemente chiuso. Peraltro, neppure in questa fase – proprio quella che condurrà al rapidissimo allontanamento di Saman Abbas dalla famiglia di origine – è stato registrato o riportato un atteggiamento di aperta ostilità o di accesa conflittualità nei confronti del servizio: si è detto anche che, nelle due occasioni successive di incontro con le operatrici, al momento della notifica dei provvedimenti di allontanamento, le stesse hanno riportato un contegno sostanzialmente remissivo della madre e quello solo inizialmente contrariato di Abbas, nella prima occasione, mentre già nella seconda, è stato riferito, si è mostrato più tranquillo e collaborante.

Ebbene, ciò nonostante, in relazione a tali momenti è stata più volte enfatizzata la frase pronunciata la prima volta da Abbas, laddove avrebbe affermato che ci avrebbe pensato lui alla figlia, una volta maggiorenne: ritiene la Corte che si sia eccessivamente indugiato sul significato di tale affermazione, che costituisce uno dei tanti dati di cui è stata - volutamente - proposta un'interpretazione ambigua, “col senno del poi”, utile solo a creare suggestioni, ma non ad una corretta ricostruzione dei fatti.

Invero, un approccio intellettualmente onesto imporrebbe di riconoscere ed ammettere quello che poteva essere allora l'intendimento di Abbas Shabbar, in un momento in cui lo stesso si vedeva imposto l'allontanamento della figlia minore per ragioni che, evidentemente, non comprendeva e che non gli potevano apparire chiare. Difatti, fermo restando che non si discute delle intenzioni, di certo buone, che hanno indotto il servizio ad allontanare così celermente la ragazza dalla famiglia, non può però negarsi che le motivazioni addotte da Saman Abbas per motivare la sua richiesta di aiuto al servizio – quelle, già riportate, secondo cui erano stati già acquistati i biglietti aerei

che il 17 novembre 2020 avrebbero condotto lei e la madre in Pakistan, ove il successivo 20 dicembre si sarebbe celebrato il matrimonio col cugino – sono rimaste del tutto indimostrate, non avendo trovato conferma né nelle dichiarazioni di Singh Taswinder, che ha negato fosse avvenuta la vendita di biglietti per quel periodo, né in quelle di Amjad Arfan e Ali Haider: quest'ultimo, in particolare, richiestogli dal PM, ha negato che la data delle nozze fosse stata fissata, sia all'epoca del fidanzamento che in seguito, prima dell'allontanamento di Saman del novembre 2020, aggiungendo che in tale ultimo periodo non ricordava di liti particolari o di discussioni relative al fatto che la sorella non volesse sposarsi. Si è già detto, poi, che è più che plausibile ritenere che Saman abbia accentuato i contorni della vicenda perché per lei l'allontanamento da casa costituiva un'occasione per emanciparsi dalle dinamiche familiari e riuscire a ricavarci degli spazi di autonomia e libertà che le potevano consentire di avviare la frequentazione con Saqib, la cui conoscenza tramite social, infatti, andava via via intensificandosi proprio nel periodo in cui la stessa ha deciso di rivolgersi a Federica Beggi.

Ma più delle motivazioni che hanno mosso la giovane a determinarsi in tal senso, in questa sede si vuole rilevare che, appurato che non corrispondesse al vero il pericolo segnalato dalla ragazza circa la programmazione prossima delle nozze combinate in Pakistan, non pare corretto né leale leggere quella, isolata, affermazione di Shabbar Abbas come segnale della sua cinica e lucida, oltre che preordinata, volontà di “pensarci lui” alla figlia, una volta maggiorenne.

È dovere della Corte d'Assise – cui non è consentito concedersi ad indulgenze, ma neppure a suggestioni – pervenire ad una ricostruzione della verità materiale quanto più aderente a quella emersa in sede processuale e quanto più coerente con la logica.

Ed allora, partendo da tali premesse, risulta molto più razionale e plausibile ritenere che, con tale affermazione, Abbas abbia inteso esprimere alle operatrici del servizio il proprio astio per l'intromissione che, dal suo punto di vista, stava subendo in quel momento e che, pare ovvio, dipendeva dal fatto che allora la figlia Saman fosse ancora minorenni: è quindi molto più sensato ritenere che, nel riferirsi alla maggiore età, volesse avere riguardo al momento a partire dal quale il servizio - ritenuto responsabile di quanto stava accadendo alla sua famiglia - non sarebbe stato più legittimato ad intervenire.

Argomentando diversamente, si badi, dovrebbe sostenersi che il proposito di Abbas – non si comprende se omicidiario, sopraffattore, maltrattante o altro – fosse stato da lui inopinatamente condizionato al raggiungimento della maggiore età della

figlia e, inoltre, che di tali suoi “cattivi propositi” egli abbia inteso rendere partecipi le operatrici del servizio e, soprattutto, le forze dell’ordine. Detta ricostruzione, già di per sé illogica, si scontra poi con altri dati: paiono davvero significative, in tal senso, le dichiarazioni rese dal teste di P.G. Gagliardo, della Stazione di Novellara: *“Ricordo che la madre si mise a piangere o comunque mostrava segni di disperazione, composti ovviamente, invece il padre non si mise a piangere, quello no, però... Mostravano disappunto nei confronti del dottoresse, quello sì, però sempre con toni pacifici...”*⁵⁴⁷.

Procedendo oltre, deve evidenziarsi che neppure nei mesi del collocamento della figlia in struttura si sono registrate condotte oppostive, ostili o ingerenze tali da aver allertato il servizio o la Comunità: si è detto, infatti, che Abbas si è limitato, seppure con una certa assiduità, a tentare di mettersi in contatto con Saman tramite le operatrici, così come pure si è detto che gli unici motivi di allarme, segnalati nelle varie relazioni già riportate, riguardavano sempre e solo i numerosi allontanamenti di Saman Abbas dalla struttura, funzionali tutti ad incontrare Ayub Saqib.

È stato dunque riportato un atteggiamento sostanzialmente insistente, sì, ma che non è mai andato oltre i limiti del consentito, neppure in occasione degli ultimi contatti: tra questi, quello del 19 aprile 2021 cui si è più volte fatto cenno discorrendo del viaggio in Pakistan, la cui organizzazione viene espressamente anticipata da Abbas alla assistente sociale Oliva in un momento antecedente al ritorno a casa della figlia, dall’uomo non previsto né prevedibile, non essendo stato informato del suo allontanamento dalla comunità, tanto da essersi - non a caso - rivolto alla dottoressa Oliva, appunto perché convinto che Saman si trovasse ancora in struttura⁵⁴⁸.

⁵⁴⁷ Cfr. verbale stenotipico ud. 14 aprile 2023, pag. 25.

⁵⁴⁸ Si riportano le dichiarazioni spontanee rese sul punto da Abbas il 19 dicembre 2023: *“...Saman tornata 20 aprile in casa, non sapevo che lei viene a casa mia, però io fatto prima da andare in Pakistan, mia moglie ha detto, io ho detto: “Vai te, che adesso c’è tanto lavoro”, noi piantiamo, c’è piante, c’è tanto lavoro, non si può vado anche io: “Vai te”, c’è mia sorella era malata, era ospedale Islamabad: “Vai te, tu dici che Abbas ancora c’è tanto lavoro, per quello non venuto”. Io ho chiesto prima, 15 aprile, 15 aprile io ho chiesto un biglietto per mia moglie, questo negozio quello che è indiani, lui mi ha detto: “Quando mi trova uno costa meno ti chiamo subito”, solo chiamavo su cellulare, non andavo a suo negozio che ero debito, 200 o 300 euro ero debito io, per quello non andavo, che non c’è lui dice: “Per biglietti ce l’hai i soldi e mio non dai indietro”. Però io ho chiesto su cellulare, io ho detto: “Fai una biglietto per mia moglie, che mia sorella non sta bene, c’è malata”. Qua sentito: “Ha fatto una programma per ammazzare”, no, no. Lei quando tornata, io ho chiamato anche 19 aprile, io ho parlato con Angela Oliva, parlato che: “Mia moglie non sta bene, non va bene così, che è meglio parlare o meglio vedere una volta, mia moglie va per sempre in Pakistan, lei è malata”, io sempre parlavo con loro, sempre chiamavo, sempre parlavo con queste cose, parlavo sempre, quando guardo piangere, mia moglie piange, io subito chiamavo Servizio Sociale: “Cosa faccio?”. No saputo che Saman è a Novellara, è a Guastalla, o Reggio, o Bologna, non lo so, mai saputo questo. Saman qua dicono che è scappati, io quando ho chiamato lei mi ha detto: “Abbas, non si può, non si può”, adesso io ho saputo che Saman era scappata prima, prima da tornare a casa, era già scappata, non sapevo anche questo. Lei*

Sugli accadimenti che seguiranno al ritorno a casa di Saman Abbas, fino alla sua uccisione, si tornerà nello specifico tra breve.

Per ora, si reputa doveroso evidenziare come le puntualizzazioni sin qui esposte restituiscano una rappresentazione del contesto familiare, ed in specie della figura di Abbas Shabbar, non corrispondente a quella che si è tentato di tratteggiare.

Si evidenzia peraltro che, alla luce della gravità dei fatti occorsi tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021, il tentativo di descrivere in termini così negativi anche gli accadimenti progressi non pare giovare ad alcuno: né a chi tale tesi ha propugnato – posto che la stessa indurrebbe a riflettere maggiormente sulle iniziative che era possibile intraprendere per scongiurare l'uccisione della ragazza – né a chi è chiamato a giudicare tale tragico evento, considerato che si introduce un argomento che poco aggiunge e poco sposta rispetto all'indiscussa, gravissima, responsabilità dei genitori in ordine a quanto accaduto quella notte.

In quest'ottica, deve dunque reputarsi eccessiva (e mal riposta) la fiducia attribuita al dichiarato di Saqib, che ha esasperato strumentalmente sia l'episodio delle minacce ai familiari in Pakistan – mosso, in tal senso, da un interesse personale evidente, quale l'aver ottenuto l'arrivo in Italia dei genitori, evento su cui questa Corte non è in grado, né desidera esprimersi – che le circostanze riferitegli da Saman, che si è detto essere stata in ciò condizionata dal comportamento impositivo del ragazzo e dal timore di perderlo.

Ma tra gli elementi che hanno concorso, negativamente, in tal direzione, è di certo l'apporto di Ali Haider quello che la Corte ritiene di stigmatizzare con maggior forza.

Si è trattato dell'ennesimo contributo fornito dal ragazzo perché mosso, ancora una volta, dall'evidente scopo di salvare sé stesso, tornaconto personale per il quale, nel tempo, Ali Haider si è dimostrato pronto a tutto.

Nella trattazione precedente, si è già dato conto di quanto le risultanze istruttorie e le sue stesse pregresse dichiarazioni smentiscano anche tale parte del suo narrato,

tornata a casa, suonato, aperto io porta quando lei è tornato a casa, quando ho visto Saman, prima volta suonato io pensato che venuto questi ragazzi, adesso c'è ora da lavorare, fatto... Io pensato o Man o Ikram: "Andate a casa, andate a casa, andate a lavorare", ho fatto così, allora lei era... Io ho visto e non c'è niente, quando ho visto, ho aperto porta e ho visto Saman, preso qua che mia figlia tornato a casa, abbracciato, lei faceva baci, io ho chiamato, parlato con Nazia, ho detto: "Nazia, vieni giù, è venuta". C'era anche Danish a casa mia, noi mangiato tutti insieme, tutti contenti, tutti contenti...".

laddove ha sostenuto di aver lungamente patito l'atteggiamento violento del padre, peraltro dallo stesso Haider negato in passato⁵⁴⁹.

Non si tornerà nuovamente su tali dati se non per segnalare quanto, più di tutte, appaia emblematica dell'interesse egoistico che lo ha sempre mosso nelle sue accuse l'affermazione con cui, solo in dibattimento, ha sostenuto che la tragica sera del 30 aprile 2021 sarebbe stato costretto a mostrare le registrazioni delle chat della sorella perché minacciato dal padre (*"Allora, Saman, quando è andata in bagno, io, mi ha detto mio padre, mi ha minacciato, mi ha detto che: "Mi devi fare vedere le chat, sennò ti appendevo le gambe su e la testa giù alle serre", okay?*).

Sulla assoluta inattendibilità ed intrinseca illogicità di tale versione dei fatti, ci si è già espressi⁵⁵⁰. In questa sede, però, preme evidenziare quanto cinicamente strumentale alla propria autodifesa appaia tale versione: con la stessa, in sostanza, il ragazzo ha risposto all'argomento speso dalla Corte d'Assise nell'ordinanza del 27 ottobre 2023 in cui è stato valutato quale primario elemento indiziario a suo carico l'aver lui innescato

⁵⁴⁹È sufficiente richiamare il seguente passaggio delle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'incidente probatorio del 18 giugno 2021, pag. 10 e ss.: Minore Haider: *"...ognuno ha tanti problemi, cioè, in ultimo anno, 2020, cioè, mio padre beveva tanto, no? vino, eh... poi... quando lui beveva troppo, no?, non riesce a calmare, mio papà, però mai toccato..."* Giudice: *"Si arrabbiava molto quando beveva?"* Minore Haider: *"Con noi, cioè, no, perché con... lui pensa che... cioè, lui pensa che devo litigare con qualcuno, no?, quando beveva fuori dalla testa, diceva che io volevo litigare con qualcuno. Lui pensa così sempre, che io voglio litigare con qualcuno e queste cose. Però mai non ha toccato mia sorella mio papà"*. Giudice: *"Ma litigava con qualcuno fuori casa?"* Minore Haider: *"Cioè... Fuori casa sì. Con... con altre persone sì?"* Giudice: *"Con tua mamma è mai stato violento?"* Minore Haider: *"Più o meno, diciamo. Più o meno"*. Giudice: *"Cioè? ...Ha picchiato tua mamma per caso, o la offendeva, si arrabbiava?"* Minore Haider: *"No, no. No, no, picchiava no"*. Giudice: *"Si arrabbiava?"* Minore Haider: *"Sì, sì"*.

⁵⁵⁰ Basta, anche qui, richiamare il passaggio di cui a pag. 100 e ss. del verbale stenotipico ud. 31 ottobre 2023: Presidente: *"Haider, scusa, tu hai detto: "Il 30, quando Saman era in bagno... il papà mi minaccia e mi dice: «Fammi vedere le chat di Saman, altrimenti ti appendo per i piedi nelle serre»"* Dichiarante Ali Haider: *"Sì"* Presidente: *"Come faceva papà a sapere che tu avevi le chat di Saman? Come faceva a saperlo?"* Dichiarante Ali Haider: *"Perché giorni prima mi chiedeva di farlo vedere le chat"* Presidente: *"E tu casa gli dicevi i giorni prima, che ce li avevi già il 27, il 28 e il 29, cioè i giorni precedenti? Tu cosa gli dicevi, "Non ce li ho", "Ce li ho", "Te li faccio vedere dopo?"* Dichiarante Ali Haider: *"No, tipo, mi diceva: "Con chi scriveva?", e io lo dicevo, okay? ...Che scriveva con Saqib" (...)* Presidente: *"E perché ti ha minacciato?"* Dichiarante Ali Haider: *"Perché non volevo..."* Presidente: *"Se come hai detto adesso tuo padre sapeva che tu avevi tutte queste chat, perché ti ha minacciato per averle, quando lo sapeva già che ce le avevi tu, gli ha detto: "Non te le do"?"* Dichiarante Ali Haider: *"Cioè, ho fatto un po' tipo... Non volevo dire tipo a papà queste cose qua, anche i vocali non volevo farlo sentire tutto, però poi mi ha minacciato"* Presidente: *"Sì, però glielo avevi già detto a tuo padre che c'erano queste corrispondenze tra tua sorella e Saqib, almeno..."* Dichiarante Ali Haider: *"Sì, sì"* Difesa, Avv. Scarcella: *"E le aveva viste anche la mamma, hai detto poco fa?"* Dichiarante Ali Haider: *"Sì"* Difesa, Avv. Scarcella: *"Quindi non si trattava di "non volevo fargliele vedere" (...)*

la concatenazione di eventi e l'ultima e decisiva lite tra la sorella ed i genitori, conclusasi con l'uccisione di Saman⁵⁵¹.

A fronte di tale dato, nella sua successiva audizione, Ali Haider non ha esitato a mutare versione, per l'ennesima volta, inserendo questo inedito dettaglio relativo alle minacce, prima taciute, con le quali, per salvare sé stesso, ha accusato il padre, giustificando tutti i suoi comportamenti e le sue bugie alla luce della paura che avrebbe provato verso di lui, così ribaltando l'atteggiamento favoreggiatore serbato nei suoi confronti nelle audizioni di maggio e giugno 2021.

È un mutamento tattico da biasimare, certo, ma che non stupisce.

Seppure intervenuto solo a due anni e mezzo di distanza dai fatti, si tratta dello stesso schema già utilizzato dal ragazzo al momento delle audizioni seguite al suo rintraccio ad Imperia, dopo che era fuggito da Novellara assieme allo zio. All'epoca, infatti, Haider ha tentato di giustificare le sue condotte (tra le quali: avere taciuto l'uccisione della sorella, non aver mai chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine, neanche quando si trovava da solo o lontano da casa, aver mentito a proposito della sorte di Saman, essere fuggito da Novellara, aver fornito false generalità al controllo di polizia) appellandosi ripetutamente alla paura nutrita nei confronti dello zio Danish.

Anzi. Occorre considerare che, al tempo, il proposito di Haider era quello di salvare non solo sé stesso ma anche i genitori – circostanza chiaramente evincibile dalle diverse intercettazioni in cui parla del rischio di rimanere incastrato o di quello che correrebbe il padre tornando in Italia, e messa a suo tempo in rilievo anche dal Tribunale del Riesame, laddove ha affermato *“In breve: Ali Hader è giovane che si muove comprensibilmente con estrema difficoltà, incertezza e contraddizione in una tragedia più grande di lui, che lo ha avvolto e da cui cerca uno spiraglio di uscita; ne è prova lo sviluppo delle sue esternazioni - alla polizia giudiziaria il 12, il 13 e il 15 maggio, al pubblico ministero il 21 maggio, in sede di incidente probatorio il 18 giugno - che vede l'avvicinarsi di contraddizioni e progressive rivelazioni, entrambe determinate dall'interna tensione tra la difesa dei due genitori che ama e la voglia di riscattare le proprie colpe sia nei confronti della sorella (vedasi l'aver alimentato l'ultima e decisiva lite tra i tre), sia per aver troppo assecondato le conseguenze inaccettabili di rigorosi codici religiosi, familiari e tradizionali”*⁵⁵².

⁵⁵¹ Nel rinviare, ancora una volta, alle motivazioni espresse nell'ordinanza emessa da questa Corte d'Assise il 27 ottobre 2023, si segnala che si tratta di valutazioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte, a riguardo, dal Tribunale del Riesame, riportate testualmente nella nota che segue.

⁵⁵² Cfr. pag. 62 dell'ordinanza già citata.

Ed allora, al tempo, era arrivato a sostenere che tutte le responsabilità erano dello zio Danish, di cui tutti avevano paura, compreso il padre (*“... se lo dice, mio papà dice a carabinieri questa tutto cosa, poi anche mio zio uccide a tutti, a me, a mio papà anche, perché mio papà ha paura di molto di mio zio, anche io, cioè tutta la mia famiglia ha paura di mio zio...”* *“...No, no, mio zio urlava con mio papà, cioè anche mi dice, cioè anche mia mamma e papà hanno paura di mio zio, tanto e anche io. Anche mia zia ha paura di mio zio...”*).

A proposito del timore nutrito dal ragazzo nei confronti dello zio e della condizione di forte soggezione in cui versava, è sufficiente fare rinvio ai selfie scattati da Ali Haider e Hasnain Danish il 2 maggio 2021, a poco più di 24 ore dalla brutale uccisione della sorella.

Una volta in dibattimento, poi, essendo evidentemente mutata la sua posizione, Ali Haider non ha esitato ad accusare proprio il padre di condotte, aventi qui peraltro rilievo secondario, quali quelle relative ai suoi pregressi comportamenti maltrattanti e violenti, condotte utili solo a giustificare i suoi di comportamenti: tanto, pur avendo sostanzialmente negato, o meglio, taciuto per lunghissimo tempo qualsiasi profilo di responsabilità dei genitori.

Ciò su cui, invece, si è mostrato sempre coerente e fermo è il desiderio di tutelare e tenere fuori la madre, spinto dal legame strettissimo esistente tra i due, da Haider ammesso anche in aula e di cui danno ampiamente conto le conversazioni intercettate, nelle quali risulta del tutto ridimensionato il ruolo di Shabbar in confronto a quello della moglie e del figlio.

Del resto, che l'intendimento di Haider sia stato sempre quello di proteggere la madre, mantenendosi tale tuttora, lo dimostra plasticamente il contenuto delle dichiarazioni rese dalla sua psicologa, dott.ssa Azzali, da cui è poi originato il procedimento parallelo per le asserite pressioni subite dal ragazzo. Ebbene, in occasione della sua audizione, la psicologa afferma, testualmente, che *“Ali Haider mi ha riferito di essere più sereno per non doversi presentare il giorno 8 a deporre, ma contemporaneamente molto dubbioso se scegliere fra salvare la mamma o la giustizia cioè dire la verità...”*⁵⁵³.

È superfluo osservare in che senso si sia risolto il “dubbio” di Haider, essendosi evidentemente convinto che gli sarebbe bastato orientare altrove le sue nuove accuse per salvare sé stesso e la madre, di cui ha continuato sino all'ultimo a negare una effettiva responsabilità, ritraendola come vittima e succube del padre: un dato che in alcun modo

⁵⁵³ Cfr. verbale sommarie informazioni rese il 5 settembre 2023 da Azzali Silvia nell'ambito del proc. pen. n. 3678/2023, mod. 44.

corrisponde a quello ricavabile dalle numerose conversazioni intercettate, in cui Shaheen Nazia dà prova di una fermezza, lucidità e risolutezza non comuni e – di certo – molto superiori a quelle del marito che, seppur di rado, mostra almeno dei momenti di sconforto e cedimento.

Queste ultime considerazioni, che vanno ad aggiungersi a quelle già spese nel capitolo precedente a proposito della inattendibilità di Haider, rendono ancor più palese la ragione per cui si ritiene di non poter tener conto delle sue dichiarazioni accusatorie nella ricostruzione dei fatti che seguirà.

Per il momento, tirando le fila delle argomentazioni sin qui spese, il convincimento che se ne trae è quello di un contesto familiare che può definirsi certamente chiuso – oltre che legato a retaggi culturali propri del Paese d’origine – il quale però, prima del drammatico epilogo della vicenda, non aveva manifestato comportamenti o segnali che potessero lasciare fondatamente presagire che quei condizionamenti culturali o personali si sarebbero spinti sino al gesto estremo di cui qui si discute.

Le condotte serbate dall’imputato Abbas nel periodo successivo alla prima fuga in Belgio della figlia e, poi, al suo allontanamento dalla famiglia, di cui si è detto sinora, restituiscono l’idea di nucleo familiare legato a determinate tradizioni – quale quella di combinare le nozze della figlia, concentrandosi più sulla ricerca dell’uomo che le avrebbe potuto garantire una stabilità che sulla necessità di offrire alla ragazza stessa gli strumenti e le opportunità per costruirsi da sola, in modo libero ed indipendente, il futuro che avrebbe avuto diritto di vivere – ma che, al tempo stesso, non aveva però mai reagito in modo intransigente o violento alle trasgressioni della ragazza, mostrandosi più interessato a metterle a tacere che a sanzionarle.

D’altro canto, il fatto che le circostanze in cui sono maturati gli eventi non lasciassero prevedere un epilogo tanto violento quanto drammatico è confermato anche dai racconti degli operanti di P.G. che con quel nucleo familiare si sono trovati ad interagire, tra cui il Luogotenente Lufrano che, sia in occasione del primo contatto con la famiglia Abbas sia in seguito al ritorno a casa di Saman il 20 aprile 2021, ha rilevato come non vi fossero elementi o segnali particolari d’allarme in tal senso: in relazione al primo episodio, si vedano le già riportate dichiarazioni di Lufrano, rese all’udienza del 17 marzo 2023 (Testimone Lufrano: “...nell’immediato non abbiamo fatto attività, perché non emergeva nulla di particolare, non emergevano elementi di reato e la scomparsa era considerato appunto come un allontanamento volontario, per cui abbiamo fatto solo l’aggiornamento alla Autorità Giudiziaria e la comunicazione alla Autorità Giudiziaria Minorile per quelli che sono gli interventi

per incarichi di sorveglianza socio familiare che venivano dati ai Servizi Sociali?”. Pubblico Ministero: *“Quindi avete attivato i Servizi Sociali sul nucleo degli Abbas in quel caso?”* Testimone Lufrano: *“Sì, secondo quella che era la procedura che ci avevano indicato dalla Procura per i Minorenni, procedura generale, quindi davamo un avviso immediato noi perché avessero cognizione di ciò che era successo e poi la Procura per i Minori tramite il Tribunale dava l’incarico”*. Pubblico Ministero: *“Si ricorda in quella occasione come era stato il comportamento dei genitori di Saman e del nucleo?”* Testimone Lufrano: *“Il nucleo familiare tutto sommato sembrava normale, sebbene di origini culturali diverse...”*).

Rispetto al periodo successivo, si consideri quanto riportato nel corso della stessa udienza dal Luogotenente che, in relazione al rientro a Novellara di Saman Abbas, ha affermato che era stata proprio quest’ultima a rassicurarlo, ammettendo poi lui stesso come, in realtà, *“...non c’erano stati elementi da potere valutare come un pericolo”*.

Ancora, depone nella medesima direzione lo sviluppo seguito dalle indagini, nei cui momenti iniziali non era stata presa in considerazione la possibilità dell’omicidio, neppure dopo aver preso visione della messaggistica rinvenuta nel telefono in uso ad Hasnain Danish, ma solo quella del sequestro di persona, ipotizzandosi che i genitori avessero portato la figlia con loro in Pakistan (è quanto riportato sempre dal Luogotenente Lufrano: *“Nel telefono invece di Danish c’era una chat con una persona che poteva essere la moglie o comunque legata a lui affettuosamente, in cui si faceva riferimento a un viaggio in Pakistan della Saman e al fatto che la Saman sarebbe rimasta sempre in Pakistan, quindi diciamo che si avvalorava quella che era l’ipotesi di un possibile sequestro di persona, almeno per quella che era la traduzione che ci è stata fornita in quella circostanza*)⁵⁵⁴.

Dunque, al netto di quelle che saranno le successive e tragiche rivelazioni, se ne ricava che il contesto familiare non era concepito, neppure dagli inquirenti, in termini talmente allarmanti da fare, sin da subito, ipotizzare quanto accaduto, non essendovi pregressi episodi, di violenza o di altro tipo, che deponessero in tal senso.

Detti rilievi, del resto, si inseriscono in modo più coerente nel compendio probatorio esposto in relazione all’ipotizzata, ma insussistente, natura premeditata dell’omicidio: si è detto, infatti, che gli elementi addotti a sostegno, sia quelli originari che quelli sopravvenuti in corso d’istruttoria, hanno finito tutti per scontrarsi con altri elementi, di segno opposto, che quell’ipotesi smentivano.

⁵⁵⁴ Cfr. verbale stenotipico ud. 17 marzo 2023, esame diretto Luogotenente Lufrano.

Ugualmente, si è detto anche del convincimento che ne ha tratto la Corte d'Assise: se ogni dato presentato come indiziante la premeditazione ha trovato altrettanti dati idonei a sconfessarne l'apparente significato probante, è allora doveroso riconoscere ed ammettere che l'esclusione della premeditazione si fonda, più che su abili strategie, su di un principio di realtà, la quale, in qualsiasi modo la si è osservata, ha restituito sempre lo stesso risultato: la natura non premeditata dell'omicidio.

E la realtà, per sua indole, tende sempre a riaffermare sé stessa.

2. L'uccisione e la soppressione del cadavere di Saman Abbas nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021: la ricostruzione della Corte d'Assise.

Sviluppando in termini coerenti lo scenario che si è sin qui tratteggiato, è il momento di soffermarsi su di un dato che si reputa di importanza essenziale – da alcuni taciuto, da altri sottovalutato – e che dà conto del fatto che, dal rientro a casa di Saman Abbas il 20 aprile 2021, l'unica occasione in cui si è registrato un contrasto tra la ragazza ed i genitori è quella della sera del 30 aprile, in cui si verifica quella lite, decisiva, originata dalle registrazioni delle chat intrattenute dalla sorella da parte di Ali Haider⁵⁵⁵.

Il dato, anzitutto, può reputarsi pacifico.

Lo è non tanto e non solo perché da sempre ammesso da Ali Haider – fatti salvi gli aggiustamenti apportati in dibattimento, addossandone la colpa al padre – quanto perché lo stesso è riscontrato dalla copia forense del telefono allora in uso al ragazzo, che conferma l'esistenza delle registrazioni delle chat della sorella effettuate da Haider e riscontra altresì il fatto che le stesse siano state maneggiate l'ultima volta proprio quella sera, riportando come data di ultima modifica, rispettivamente, le ore 23:43, 23:44 e 23:45 del 30 aprile 2021⁵⁵⁶: si tratta di un dato, di fondamentale importanza, messo in rilievo solo dalla difesa Noman Ul Haq e non menzionato dai testi di P.G.

Oltre a ciò, deve anche evidenziarsi che la circostanza non è mai stata contestata da alcuna delle parti, né dalla accusa né dalle difese degli imputati: che poi i difensori

⁵⁵⁵ Si è già citato il passaggio dell'ordinanza del Riesame in cui, a pag. 62, si fa esplicito riferimento al desiderio del ragazzo "...di riscattare le proprie colpe sia nei confronti della sorella (vedasi l'aver alimentato l'ultima e decisiva lite tra i tre), sia per aver troppo assecondato le conseguenze inaccettabili di rigorosi codici religiosi, familiari e tradizionali".

⁵⁵⁶ È sempre dall'analisi della copia forense del Samsung Galaxy A71 effettuata dalla difesa Noman Ul Haq che è emerso che le tre registrazioni risalgono, la prima, al 27 aprile 2021 alle ore 8:32, la seconda, al 28 aprile 2021 alle 5:07 e l'ultima, quella relativa alla chat con l'educatrice, alla notte tra il 29 ed il 30 aprile 2021, alle 00:04 – video, tutti, che il ragazzo ha confermato di aver registrato.

degli imputati Shaheen Nazia ed Abbas Shabbar, così come l'Ufficio di Procura⁵⁵⁷, ne abbiano a lungo taciuto o dato poi delle spiegazioni ed interpretazioni che la Corte non condivide, nulla sposta circa il fatto che è certo che detto scontro vi sia stato e che lo stesso sia scaturito dal fatto che, mentre la ragazza si trovava impegnata nella lunga conversazione con Saqib, i genitori abbiano avuto conferma del fatto che la figlia stesse proseguendo la relazione con il giovane e, anzi, stesse organizzando di tornare da lui.

Dall'altra parte, si tratta non solo di un'acquisizione pacifica ma anche dell'unica di cui si dispone rispetto ai giorni successivi al rientro di Saman Abbas a Novellara: difatti – al netto dei fatti riportati dalla ragazza al fidanzato in chat che, all'esito degli accertamenti della P.G. e dei difensori, sono risultati non corrispondenti al vero – non è emerso neppure un elemento cui ancorare litigi, dissidi, tensioni o altri eventi particolari, insorti precedentemente a quella tragica sera.

L'unico dato che - risulta difficile alla Corte tacerne - suscita una particolare suggestione è quello relativo all'arrivo di Amjad Arfan nel tardo pomeriggio del 30 aprile, quando rimane per circa 20 minuti da solo in casa con Abbas e quando, una volta uscito, si intrattiene a parlare con la zia Nazia all'inizio della strada sterrata posta dinanzi casa, dove poche ore dopo accadrà tutto. È una suggestione certamente condizionata dal fatto che si trattava di uno dei pochissimi dati riferiti a suo tempo da Haider - il quale, allora, aveva qui collocato la famosa "riunione" - che trovava riscontro nei filmati: tuttavia, si tratta di una circostanza a cui non è stato dato credito dagli inquirenti e che non è stata approfondita, per cui la stessa, di per sé sola, non può assumere valenza, restando relegata al livello di mera suggestione.

Per il resto, neppure le immagini della videosorveglianza relative a quelle giornate hanno mai restituito alcunché; né il datore di lavoro, Ivan Bartoli, né gli altri lavoratori escussi hanno riferito di aver appreso o di essersi accorti di nulla; Ali Haider - così come il padre⁵⁵⁸ - ha riferito che, dopo il ritorno a Novellara della sorella, di cui erano tutti molto contenti, la situazione a casa era tranquilla, così come lo era la sera del 30 aprile, prima che insorgesse la discussione innescata dalla visione delle chat.

⁵⁵⁷ Sul fatto, poi, che nella seconda parte della requisitoria del 17 novembre 2021 il P.M. abbia di fatto risposto alla versione sostenuta dai difensori nel corso delle successive arringhe difensive del 30 novembre e 5 dicembre 2023 e poi esplicitata direttamente da Shabbar Abbas solo all'udienza del 19 dicembre 2023, si tornerà nel prosieguo.

⁵⁵⁸ A riguardo, risulta eloquente la foto rinvenuta nella copia forense del telefono in uso ad Ali Haider, rinvenibile anche a pag. 71 delle trascrizioni relative al R.I.T. 228/2021, che ritrae Abbas abbracciato alla figlia il 27 aprile 2021.

Ancora, sono le stesse dichiarazioni di Saman a deporre in tal senso. A dimostrazione di quanto i fatti da lei riportati a Saqib fossero condizionati e manipolati dalle dinamiche interne al loro rapporto e dall'atteggiamento serbato dal ragazzo, è emerso che, in realtà, la ragazza aveva descritto la situazione in termini molto più tranquilli ai Carabinieri: difatti, nelle sommarie informazioni rese il 22 aprile 2021, così come nelle affermazioni fatte subito dopo al Luogotenente Lufrano, Saman aveva riportato in termini abbastanza pacifici il suo rientro a casa, dichiarando che non vi erano state reazioni violente, in quanto i genitori si erano sì arrabbiati per quanto accaduto, senza tuttavia picchiarla. Quanto alla educatrice Aniello, è vero che anche a lei riferisce alcuni dati non veri (per esempio, quando afferma che non mangia da quattro giorni), ma è anche vero che le dice anche che, tutto sommato, la trattano bene, comprendendosi poi che ciò che, nei fatti, la disturba è solo la circostanza che la madre ed il fratello la "sorvegliano".

Il fatto che, nonostante i controlli di quest'ultimi, la situazione fosse abbastanza tranquilla corrisponde anche a quanto poi rappresentato da Saman in alcuni dei messaggi inviati proprio il 30 aprile a Saqib, allorquando alle 19:56 gli scrive "*non c'è tensione, se dio vuole si farà tutto, non c'è tensione*", confermando che lunedì 3 maggio sarebbe andata via, ribadendogli quindi quanto già gli aveva riferito in un precedente messaggio delle 13:34 di quello stesso giorno⁵⁵⁹. D'altro canto, il fatto che i genitori si mostrassero tutto sommato tranquilli nei suoi confronti, pur essendosi certamente insospettiti del tempo che la ragazza trascorrevva a chattare al telefono, può spiegarsi, oltre che per il fatto di riaverla a casa con loro, alla luce delle rassicurazioni ricevute dalla figlia, che li aveva tranquillizzati sulla rottura della storia con Saqib, sostenendo anche di non aver problemi a tornare in Pakistan.

Dunque, l'unica preoccupazione di Saman in quei giorni, oltre alla ricerca ossessiva dei documenti pretesa da Saqib, sembrava essere quella di non far scoprire ai genitori ed al fratello che lo frequentava ancora, così da non farli insospettire circa il fatto che volesse andar via di nuovo da casa per raggiungerlo: vale a dire, ciò che purtroppo accadrà proprio quella sera, a causa delle chat videoregistrate dal fratello.

⁵⁵⁹ Cfr. annotazione di P.G. su chat Instagram, formato pdf, messaggio del 30 aprile 2021, ore 13:34 alone girl (audio 0:33) "*oh no vita amico, tu non preoccuparti cioè cosa farò io, lo zaino lo metterò giù, cioè giù c'è una stanza vicino al corridoio e metterò lì lo zaino, quando andrò a prendere la sim, prenderò anche lo zaino e andrò via, da sopra mica mi guarderà qualcuno, e cioè...tu non preoccuparti per questo vita...questo riesco a fare per bene, farò...perché vita sono i miei vestiti e li porterò da casa...e seconda...non c'è tensione vita, uscirò*".

Rispetto al fatto che tutto sia avvenuto proprio la sera prima della partenza dei due imputati per il Pakistan, si è detto dei numerosi dati che smentiscono la natura premeditata dell'omicidio, contraddicendo dunque anche l'idea che il viaggio deponga in tal direzione. Scartata tale tesi, nel convincimento della Corte il dato assume tutt'altra valenza, che nulla ha a che fare con la premeditazione, ma che ben spiega il susseguirsi degli eventi di quella sera.

Anzitutto, è legittimo ritenere che Ali Haider sia venuto a conoscenza della prossima partenza dei genitori - quantomeno - proprio nel tardo pomeriggio del 30 aprile, quando il cugino Arfan si reca a casa loro per consegnare uno dei due biglietti aerei e lui - a prescindere da quello che è venuto a sostenere in dibattimento - è presente in casa, come Saman, del resto, recandosi all'esterno solo in un secondo momento⁵⁶⁰.

Dunque, essendo il ragazzo ben consapevole del fatto che Saman stesse proseguendo la sua relazione con Saqib, progettando inoltre di scappare di nuovo di casa per tornare da lui - si rammenta, infatti, che Haider stava registrando già da diversi giorni le conversazioni della sorella - è più che ragionevole ritenere che il ragazzo abbia ritenuto necessario informare i genitori di quanto rischiava di (ri)accadere: una nuova fuga da casa della sorella, peraltro proprio in loro assenza, ed anzi agevolata dalla loro partenza per il Pakistan. Si tratta di una lettura coerente con l'ostilità aperta e mai celata che il fratello di Saman serbava per Saqib e con l'intima contrarietà nutrita da Haider nei confronti delle condotte della sorella, che il ragazzo anche in aula ha ammesso di disapprovare profondamente al tempo, affermando che allora aveva la stessa mentalità e le stesse convinzioni dei genitori⁵⁶¹. Tale lettura, d'altro canto, è quella più aderente

⁵⁶⁰ Peraltro, si evidenzia che è convinzione della Corte che - diversamente da ciò che si è voluto sempre sostenere - la stessa Saman avesse ad un certo punto appreso della partenza dei due: per sostenere il contrario si è detto che non ne farebbe mai cenno a Saqib - ossia alla persona a cui Saman, è dimostrato, mente - ma non si è considerato l'entusiasmo con il quale la ragazza si mostra intimamente convinta del fatto che lunedì 3 maggio riuscirà ad andar via di casa; detto convincimento, peraltro, è stato palesato dalla ragazza in un momento molto significativo, ossia nel tardo pomeriggio del 30 aprile quando, dopo che a casa loro era arrivato Arfan Amjad a consegnare uno dei due biglietti aerei dei genitori, riprende la chat con Saqib e scrive: Apr 30, 2021, 19:32: "*Oh no vita lunedì sarò da te se dio vuole ho fiducia... il 3 sarò da te*". Ancora, si rammenta che il giorno successivo alla partenza, il 2 maggio, era una domenica, in cui la ragazza ben sapeva che tutti (Haider da scuola, Danish dal lavoro) sarebbero rimasti a casa, risultando dunque il lunedì successivo, il 3 maggio appunto, il giorno ideale per consentirle di andar via.

⁵⁶¹ Non ci si soffermerà nuovamente sulle conseguenze che sarebbe doveroso trarne, in punto di responsabilità concorsuale del ragazzo, nella prospettiva fatta propria dall'accusa, in cui Haider - dichiaratosi consapevole del fatto che da diversi giorni si discorresse della possibilità di uccidere la sorella - avrebbe mostrato ai genitori le chat che compromettevano definitivamente, ed irrimediabilmente, la situazione di Saman.

alla realtà dei fatti ed allo sviluppo degli eventi che porteranno, quella notte, all'uccisione della sorella e che ora si esporranno.

Le considerazioni tutte che precedono inducono, anzi impongono, di prendere le mosse da tale dato storico: la lite che si consuma la sera del 30 aprile 2021, dopo che Saman interrompe la conversazione con Saqib, ed originata dal fatto che già prima, nel corso di quella stessa sera, i familiari avevano avuto conferma del perdurare della loro relazione e dell'intenzione della ragazza di scappare di casa.

È a questo punto necessario soffermarsi sulla sequenza temporale che precede e conduce al litigio che interverrà, in un secondo momento, direttamente tra Saman e i genitori.

Da un lato, infatti, può dirsi certo e pacifico che lo sviluppo finale della lite, quello in cui è coinvolta anche la ragazza, è successivo alle 23:22, in quanto fino a tale momento Saman è incessantemente occupata a chattare con Saqib: nello specifico, il fatto che, appena rientrata dalla passeggiata che fa all'esterno con la madre, tra le 22:53 e le 23:00, Saman riprenda alle 23:05 a chattare con Saqib, intrattenendo una conversazione dai toni assolutamente sereni, scherzosi e divertiti, autorizza a ritenere certo che la discussione tra lei e i genitori insorga solo dopo che la ragazza interrompe la chat, quindi dopo le 23:22.

Rispetto ai fatti che precedono e che conducono a tale esito, invece, risultano astrattamente formulabili varie ipotesi: le stesse – lo si segnala sin d'ora – appaiono tra loro molto poco divergenti e non incidono in alcun modo, come si chiarirà, sulla validità delle conclusioni cui perviene la Corte, le quali restano valide adottando ciascuna delle soluzioni prospettabili.

Quest'ultime, poi, hanno tutte la medesima premessa: quella secondo cui la scoperta della relazione con Saqib, ancora in corso, e dell'intenzione di Saman di fuggire di nuovo - comprovate dal contenuto delle videoregistrazioni delle chat - abbia logicamente e necessariamente preceduto il momento in cui di tali fatti è stato chiesto conto a Saman. Detta premessa, la più convincente e lineare, è anche confortata in modo inequivocabile da altri dati probatori, di natura documentale, quali quelli ricavabili dai tabulati telefonici.

Sono già stati riportati, infatti, i numerosissimi contatti telefonici che la sera del 30 aprile 2021 intervengono tra l'utenza in uso a Shabbar Abbas (935) e quella del fratello Hasnain Danish (235), dei quali è però necessario di nuovo rendere conto.

Una prima serie di contatti si registrano a partire dalle 21:45, nei seguenti termini:

- alle 21:45:19 Hasnain Danish (235) prova a chiamare senza esito Abbas Shabbar (935) il quale lo richiama alle 21:48 ed i due conversano per 1 minuto e 25 secondi;
- alle 21:53:26 Hasnain Danish (235) chiama senza esito Abbas (935);
- quindi, alle 21:58 Danish (235) chiama Haider (912) e parlano per 32 secondi;
- alle 21:59 Abbas (935) richiama Danish (235) e conversano per 29 secondi;
- segue, alle 22:02:27, una chiamata di Abbas (935) a Danish (235) per 21 secondi;
- alle 22:02:41 ed alle 22:05:21 l'utenza rubricata "Ali Gujar" prova a chiamare Hasnain Danish mentre dalle telecamere dell'azienda si osserva Abbas Shabbar che esce e si reca sul retro verso i capannoni, e rientra in casa dopo 9 minuti circa;
- alle 22:30:55 riprendono i contatti tra i due, con Abbas (935) che prova a richiamare Hasnain Danish (235) senza esito;
- alle 22:31 Hasnain Danish (235) chiama Abbas (935) con traffico voce pari a soli 8 secondi, mentre alle 22:39 è Abbas (935) a chiamare il fratello (235) per 41 secondi;
- poi, alle 22:44:28 ed alle 22:46:37 l'utenza rubricata "Chetii" prova a chiamare Hasnain Danish (235) che non risponde⁵⁶².

Di seguito – dopo la passeggiata delle due donne, quando Saman ha ripreso alle 23:05 a chattare col ragazzo e mentre Shaheen Nazia effettua quell'anomala passeggiata di due minuti sulla strada sterrata, sebbene fosse rientrata a casa appena quattro minuti prima – tra Abbas e Danish si registrano delle ulteriori telefonate, dal minutaggio più consistente:

- dopo i due tentativi di chiamata di Abbas (935) delle 23:06 e delle 23:11, alle 23:12 si registra una telefonata corrisposta di Abbas (935) ad Hasnain Danish (235) della durata di 6 minuti e 56 secondi;
- alle 23:24 Abbas (935) chiama nuovamente il fratello Danish (235) per 5 minuti e 33 secondi;
- alle 23:30 c'è un tentativo di chiamata di Abbas (935) ad Hasnain Danish (235);

⁵⁶² Cfr. Copia forense Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish - Call Log - e Tabulati p.p. 2318/2021, prodotti dal P.M. all'udienza del 30 maggio 2023, allegato 24: in particolare, tabulato telefonico Wind, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish.

- ancora, alle 23:45 risulta una chiamata corrisposta tra Abbas (935) e Hasnain Danish (235) della durata di 15 secondi;

- infine, si registra un ultimo tentativo di chiamata, sempre di Abbas Shabbar (935) verso il fratello Danish (235), alle 23:57:17⁵⁶³.

Nel convincimento della Corte d'Assise è inequivoco il significato gravemente indiziante che assume una sequela così incalzante e compulsiva di chiamate tra i due imputati, in quanto – da un lato – di poco precedenti rispetto al momento in cui Saman Abbas uscirà di casa, per non farvi più rientro e – dall'altro – perché del tutto anomale per numero, ripetitività ed orario: non si rinviene nessun'altra occasione in cui si registra tra i due fratelli (e non fra altri, si badi) uno scambio telefonico così serrato in orario serale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Hasnain Danish⁵⁶⁴.

D'altra parte – e la considerazione non è di poco momento, nell'economia globale della decisione – una serie così prolungata ed incalzante di telefonate si spiega e giustifica proprio e soltanto in considerazione della natura non premeditata dell'omicidio: è evidente che tali telefonate, alcune delle quali di durata non breve, non avrebbero avuto ragion d'essere qualora fosse stato tutto lungamente e dettagliatamente organizzato⁵⁶⁵.

⁵⁶³ Cfr. Copia forense Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish e Tabulati p.p. 2318/2021, prod. P.M. ud. 30 maggio 2023, all 24: in particolare, tabulato Wind, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish.

⁵⁶⁴ Si riporta il passaggio dell'arringa difensiva da cui si ricava agevolmente che le telefonate citate, effettuate la sera da Hasnain, non hanno mai quale interlocutore il fratello Shabbar: Difesa Avv. Cataliotti "E poi ho sentito dire... perché poi... *"Quante erano queste chiamate, un unicum, un unicum, chiamate compulsive, non lo facevano mai". Io sono andato indietro sette giorni: 29 aprile, fra le 23:27 e le 23:57 ci sono 11 chiamate Danish-Katy; 27 aprile fra lui e suo fratello in un arco temporale di un'ora, 14:52-16:03, ci sono 5 chiamate; il 25 aprile 2021 chiamate da Katy a Danish ce ne sono sette in un arco temporale di mezz'ora scarsa, 22:26-22:52; 25 aprile dalle 18:54 alle 19:48 ci sono 7 chiamate con la moglie, attenzione, tutte risposte tranne una, non è che siano chiamate sistematicamente e necessariamente non risposte come quelle che faceva Abbas; 25 aprile 2021, mezzanotte e 47-01:57, 7 chiamate con Katy sempre di Danish: 24/04/2021, dalle 16:47 alle 19:17, due ore e mezza, 7 chiamate con tale Adri; il 24 aprile 2021 col fratello Abbas, dalle 7:38 alle 10:55, in un arco temporale di tre ore, 6 chiamate; 22 aprile 2021, da mezzanotte e 5, in dieci minuti, 6 chiamate a Katy (...)"*

⁵⁶⁵ Non si comprendono le argomentazioni spese sul punto dal PM, che peraltro pretermette del tutto la serie di chiamate antecedenti alle 23:06: requisitoria dott.ssa Galli "...noi abbiamo visto l'uscita finale, ma in casa cosa avevamo? Avevamo quindi che lei fino alle 23:22 è al telefono con Saqib, quindi fino alle 23:22 non succede niente, è tranquilla, poi invece dopo esce e quindi dalle 23:22 ci sono quei 40 minuti in cui succede quello che succede. Io, vi dico, mi sono fatta sempre l'idea che fosse stato un tranello per farla uscire, ce lo ha detto Ali Haider, ma era chiaro dai video. E anche perché, se ci fosse stata appunto una chiamata di emergenza a Danish, cioè, Abbas chiama Danish, dalle 23:06 comincia a chiamarlo. Cioè, tutto il patatrac, cioè, se diciamo che fino alle 23:22 non è successo niente, okay? Lei è in bagno, poi ci dice Ali, sta parlando e appena esce dal bagno le contestano questi messaggi, quindi non ha senso fare una telefonata prima, ha senso invece avergliela fatta prima se era tutto

Viceversa, l'evidente anomalia del dato, in uno alla sua inequivoca collocazione temporale, rafforzano la convinzione secondo cui, avendo gli imputati Shaheen ed Abbas appreso in quei momenti della relazione ancora intercorrente con Saqib e della volontà della figlia di andar via di nuovo da casa, il padre della ragazza abbia contattato il fratello per confrontarsi con lui su cosa fare, a fronte del comportamento da loro più disapprovato e, dunque, al rischio più temuto – per stessa ammissione di Abbas, ed in coerenza con il restante materiale istruttorio – quello di una nuova fuga della figlia.

Ecco, allora, che affiora la diversa lettura che s'impone del dato relativo alla partenza per il Pakistan dei due genitori, che ha nei fatti agevolato il precipitare degli eventi, appunto perché non consentiva di attendere oltre: non l'ha consentito ad Haider, spingendolo a mostrare le prove che aveva raccolto, e non lo ha consentito neppure ai due imputati, determinandoli ad agire immediatamente, dopo il confronto telefonico con Danish. Si tratta, nell'opinione della Corte, dell'unica lettura che è logico e possibile offrire di tali dati, risultando l'unica coerente con lo sviluppo successivo degli eventi e con gli ulteriori dati probatori a disposizione, che si preciseranno a breve.

Ritornando quindi al momento a partire dal quale può affermarsi che dette telefonate assumano significato probante, può certamente ritenersi indiscussa e palese la valenza indiziante che riveste la serie di telefonate successive alle 23, di rilievo manifesto, visto quanto ravvicinate sono rispetto ai fatti e quanto consistente sia il loro minutaggio.

Fermo tale dato, non può però escludersi – anzi – che anche i contatti precedenti tra i due fratelli vertessero già sul medesimo oggetto: anche questi, difatti, si palesano anomali per insistenza e per orario, avvalorando sempre più l'idea che le rivelazioni relative alla relazione tra Saman e Saqib ed al progetto di fuga della ragazza siano state già precedenti.

A riguardo, si rammenta ancora una volta che quella sera, subito dopo cena, dalle 21:48 Saman riprende la chat con Ayub Saqib che prosegue incessantemente, con il ragazzo che, più volte, le dice di fare attenzione, rimproverandola per il fatto che stia parlando e ridendo ad alta voce. Ebbene, la circostanza che la ragazza fosse occupata a chattare – cosa che tendeva a non fare alla presenza dei genitori, peraltro con modalità tali (ridendo e parlando ad alta voce) da indurre gli altri familiari ad insospettirsi – rende ancor più plausibile l'idea che già in tali momenti Haider, Shabbar e Nazia abbiano

programmato, cioè, se prima ti assicuri che tuo fratello è dove deve essere e poi fai scattare la messa in scena dell'uscita di casa, altrimenti anche quelle telefonate, oltre a non avere senso dal punto del video, non hanno senso per come sono andate le cose."

iniziato a discutere dei suoi comportamenti e di ciò che stava accadendo o che poteva accadere, così spiegandosi i contatti che contemporaneamente intervengono con Hasnain Danish tra le 21:48 e le 22:39. In seguito, alle 22:53, Saman interrompe improvvisamente la chat con Saqib, dicendo di dover andare due minuti in bagno, mentre in realtà si recherà all'esterno a passeggiare con la madre.

Dunque, considerato che, per le ampie valutazioni già svolte, la Corte non ritiene di poter attingere in alcun modo all'inaffidabile racconto fatto da Ali Haider in dibattimento, resta possibile modulare con alcune, minime, variazioni la sequenza con cui si sono sviluppati tali antefatti, potendosi sostenere sia che la discussione tra i tre e la scoperta delle chat e delle intenzioni di Saman sia avvenuta già dopo cena, quando la ragazza riprende la chat con Saqib alle 21:48 – così assegnando rilevanza, oltre che alle telefonate più consistenti successive alle 23:00, anche alla prima serie di telefonate, intercorse, peraltro, non solo tra Danish ed il fratello Shabbar, ma anche tra Danish ed il nipote Haider, detentore delle videoregistrazioni – così come è possibile che Haider abbia mostrato le chat dopo che la madre e la sorella hanno fatto rientro in casa alle 23:00 – di modo da attribuire rilievo specifico solo alla serie ultima di telefonate, quelle più prossime al fatto e con minutaggio maggiore.

In realtà, una lettura ancora più plausibile – che, peraltro, consentirebbe di spiegare l'anomalia dell'orario in cui le due donne passeggiano fuori casa, al buio, ed il modo repentino con cui Saman interrompe la chat, come se fosse stata chiamata giù all'improvviso – è quella per cui, dopo aver discusso tra loro (di persona, i due genitori ed il figlio, e telefonicamente con Danish), la madre abbia condotto la figlia all'esterno a passeggiare per consentire al marito Shabbar di visionare ed ascoltare il contenuto delle chat videoregistrate da Haider: per tal via può spiegarsi, come anticipato, il motivo per cui all'improvviso madre e figlia si rechino all'esterno, al buio, in un orario davvero insolito rispetto a quello in cui erano solite uscire fuori a passeggiare, ossia durante il giorno.

Ancora, in quest'ottica, si riesce anche ad attribuire un significato al comportamento, anch'esso abbastanza anomalo, serbato da Nazia quando, dopo pochi istanti dal suo rientro, riesce nuovamente di casa, inoltrandosi per circa due minuti lungo la strada sterrata: difatti, l'unico senso che è possibile attribuire a tale gesto è quello secondo cui l'imputata, rientrata in casa ed informata dal marito del contenuto serio ed inequivoco delle chat e delle intenzioni della figlia, si sia istintivamente portata all'esterno – in un moto di collera, sdegno e prostrazione – per poi rientrare alle 23:06.

In tale prospettiva, palese si manifesta la convergenza – nitida ed inequivoca – dei dati ricavabili dai tabulati telefonici che, si è detto, registrano la serie di telefonate dal minutaggio più lungo proprio a partire dalle 23:06: è da tale momento che, acquisita conferma dalle chat dei sospetti di cui di certo si era già discusso nelle diverse telefonate precedenti, i due imputati, Abbas Shabbar e Shaheen Nazia, concepiscono come ineluttabile la soluzione estrema, avviando una nuova serie di incalzanti telefonate con Hasnain Danish. Difatti, dopo i due tentativi di chiamata di Abbas al fratello Danish delle 23:06 e delle 23:11, alle 23:12 si registra una lunga telefonata tra Abbas e Danish di ben 6 minuti e 56 secondi, cui ne segue un'altra di 5 minuti e 33 secondi alle 23:24.

Arrivati a questo punto, è indispensabile svolgere due ordini di considerazioni.

In primo luogo, si precisa che sono state esposte, per correttezza e perché tutte plausibili, le alternative che è possibile formulare in relazione a tali frangenti, antecedenti al fatto, ma la variabilità del dato non deve in alcun modo trarre in inganno: non si stanno paventando alternative ricostruzioni del fatto per cui si procede, ma – ed è operazione ben diversa – si sta solo chiarendo che, essendo davvero consistente il numero di telefonate che si susseguono, non può dirsi con certezza assoluta se rilevanti siano già i contatti che iniziano dalle 21:48 in poi – come pare alla Corte più che ragionevole ritenere – o solo quelli più ravvicinati al fatto. In ogni caso, resta intatta la valenza indiziaria, indiscutibile, che assumono i contatti telefonici tra i due imputati che così insistentemente e ripetutamente precedono il momento in cui avverrà l'uccisione della giovane.

In secondo luogo, è opportuno rilevare che il dato per cui la deliberazione dell'omicidio è variabilmente collocabile in un arco temporale che va da poco meno di due ore a poco meno di mezz'ora prima non consente certo di discorrere di premeditazione ma, al più, di sola preordinazione: è noto infatti che, in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida⁵⁶⁶: in sostanza, quei due elementi, uno ideologico e l'altro

⁵⁶⁶ Cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 37825 del 29/04/2022 Ud. (dep. 06/10/2022) Rv. 283512 – 01; nello stesso senso, Cass. Sez. I, Sentenza n. 574 del 2020, Rv. 278492-01, secondo cui *“In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a*

cronologico, di cui si è già detto non esservi traccia nel caso di specie, in cui il proposito matura in un arco temporale ristretto e diviene definitivo solo dopo il confronto con Saman, dunque a poche decine di minuti dal fatto.

Ciò posto, continuando ad esporre gli ulteriori elementi di prova di cui si dispone, occorre ripartire dalla telefonata di 5 minuti e 33 secondi intercorsa alle 23:24 tra Abbas ed il fratello Danish, cui segue poi alle 23:45 un'altra chiamata corrisposta tra Abbas e Danish (235) della durata di 15 secondi, concludendosi i contatti con il tentativo di chiamata delle 23:57:17, sempre di Shabbar verso il fratello Danish.

Ora, a qualsiasi telefonata si voglia ancorare il momento a partire dal quale Hasnain Danish si sia avviato dalla propria abitazione – già munito della pala che gli consentirà di eseguire lo scavo della fossa, avendo la perizia provato che v'è traccia di un solo attrezzo, rinvenuto proprio a casa dell'imputato – è fuor di dubbio, nell'opinione della Corte, che vi era tutta la possibilità ed il tempo per l'imputato di raggiungere, senza farsi riprendere dalle telecamere, la strada sterrata posta innanzi alla abitazione di via Colombo 103, ove a mezzanotte gli imputati Abbas e Shaheen condurranno la figlia.

Il convincimento è fermo e resiste ai rilievi difensivi.

Anzitutto, appare arbitrario il tentativo di ancorare necessariamente alla chiamata delle 23:45 l'avvio di Hasnain Danish da casa, facendo leva sul fatto che solo in quel momento sarebbero state mostrate le chat a Saman. L'argomento ignora volutamente la lunghissima serie di telefonate che, prima di quel momento, risultano essere già intercorse tra gli imputati e che, come si è argomentato, assumono un inequivoco significato indiziario, dando conto del fatto che alla risoluzione estrema dell'omicidio non si sia pervenuti pochissimi minuti prima della mezzanotte ma nel corso dei numerosi contatti che si sono susseguiti quella sera. Peraltro, è proprio questo lungo scambio di telefonate che autorizza a ritenere possibile che l'imputato Hasnain si sia avviato anche prima da casa, attendendo l'arrivo degli Abbas o, ancora, portandosi sul luogo in cui avverrà la sepoltura della nipote ed avviando già prima lo scavo della fossa. Sul tale aspetto, ci si soffermerà nel prosieguo.

consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in relazione all'omicidio consumato in un contesto di atti persecutori e al termine di un serrato susseguirsi di contatti tra la vittima ed il reo, culminati con l'insorgenza del proposito omicidiario, collocata con certezza solo un'ora prima della consumazione del delitto, spazio temporale ritenuto dalla Corte sintomatico di sola preordinazione del reato).

In ogni caso, anche aderendo all'ipotesi di segno opposto secondo cui Hasnain Danish sarebbe uscito di casa solo dopo la telefonata delle 23:45 è pacifico che lo stesso avrebbe avuto agevolmente tempo e modo di raggiungere la strada sterrata posta dinanzi all'abitazione di via Colombo, seguendo un percorso che gli consentiva di non farsi ritrarre dalle videocamere.

Difatti, non v'è elemento alcuno che supporti o deponga a favore della tesi sostenuta dalla difesa di Hasnain Danish, secondo cui il percorso per raggiungere la strada sterrata posta di fronte alla casa degli Abbas sarebbe stato solo quello – davvero molto articolato – cui ha fatto riferimento la difesa e che la stessa ha ritenuto non percorribile in un lasso di tempo così breve, quale quello che intercorre tra la chiamata delle 23:45 e l'immagine in cui si osserva per l'ultima volta Saman, quando si avvia assieme ai genitori lungo la carraia, qualche istante dopo la mezzanotte⁵⁶⁷.

Non ci si soffermerà sul materiale a cui ha attinto la difesa per sostenere tale dato, né sulle considerazioni che si spenderanno più avanti a proposito del fatto che neppure ipotizzare un arrivo di Hasnain Danish di poco successivo consentirebbe di escludere il concorso dell'imputato nell'omicidio della nipote.

⁵⁶⁷ Cfr. pag. 106 e ss. verbale stenotipico ud. 28 novembre 2023, Atringa Difesa, Avv. Cataliotti: "...ma perché nessuno si è peritato di fare ciò che io ho fatto, cioè vedere le distanze, la morfologia del territorio e il tempo di percorrenza, cercando di spolarle con le risultanze documentali, perché i documenti ci dicono che il litigio scoppia dopo le 23:45, non esiste più una chiamata risposta, ma, si desse credito alla versione dell'Accusa, oppure si ritenesse che quella 23:44:58 fosse una chiamata alle armi che Abbas fa a Danish, quanto tempo ci vuole per andare da lì a là? C'era un solo riscontro documentale del tragitto, quello a perizia, quello allegato alla perizia Salsarola, che ancora trovate nel fascicolo, pur dichiarato inutilizzabile. È interessante, è interessante, perché io chiesi a Salsarola: "Scusa, da cosa lo ha evinto, dalle dichiarazioni di Danish?", "Sì", "Ci sono altri riscontri?", "No". Benissimo, è interessante perché se lo si utilizzasse ci si renderebbe conto che quel percorso, che è di 1358 metri, 1358 metri, attraverso le serre di Lemmi, passi, le attraversa longitudinalmente fra l'una e l'altra, è pieno di detriti, era pieno di detriti, ma è possibile. Poi, però, accidenti, scavalca un fosso, scavalca le stesse serre prima, cioè, il tetto, le scavalca, le serre di plastica, poi scavalca un fosso pieno d'acqua, già, perché la proprietà Lemmi è perimetrata da un fosso, poi attraverserebbe un terreno arato e bagnato, quello finitimo rispetto alla proprietà Lemmi, passando sotto l'occhio della telecamera Bartoli, proprio quella che riprende le ultime scene di vita di Saman, perché i protagonisti non avrebbero potuto sapere che sarebbe stata impedita la visione fino a quel raggio, perché riprende proprio lì, dopodiché sarebbe stato attraversato un canale di 4 metri, quello che fiancheggia via Colombo, dopodiché sarebbero state scavalcate pure alcune delle serre dell'azienda Bartoli, un percorso, 1358 metri misurati, fidatevi, fate tutte le verifiche che volete, impossibili. Impossibili, perché il percorso più breve, aggirando le serre e arrivando fino ai sassi... come vi dice Ali Haider, vogliamo prenderlo per buono? ...aggirando tutta la proprietà di Lemmi, attraversando via Cristoforo Colombo, aggirando le serre di Bartoli e arrivando da dietro, è 2200 metri il più breve, che il più breve fra l'altro non è quello che passa dalla parte di Lemmi, che è irrazionale, perché passa davanti all'occhio della telecamera e i protagonisti non avrebbero potuto sapere che quegli infrarossi li avrebbero ripresi in quell'attraversamento o meno, se avessero un raggio di azione così potente o meno, sarebbe stato più semplice il percorso da dietro, che però è ancora più lungo".

Per ora, interessa solo mettere in chiaro che, alla luce dell'ampia istruttoria svolta ed all'esito di ben due sopralluoghi, la Corte d'Assise ha acquisito una conoscenza sufficiente dei posti, tale da consentirle di escludere che sia solo e necessariamente quello il percorso da seguire per non essere ripresi dalle telecamere. È sufficiente, difatti, superare la strada provinciale che separa l'abitazione di Campagnola Emilia da quella di via Colombo 103 prima del ponticello di casa Lemmi, sfuggendo così alla telecamera, e raggiungere la carraia inoltrandosi nelle serre che circondano l'abitazione e l'azienda.

Ritenuto dunque pacifico che vi fosse tutto il tempo di raggiungere la strada sterrata ove comparirà per l'ultima volta Saman Abbas – sia avendo riguardo alla telefonata delle 23:24 che quella delle 23:45, senza considerare la possibilità, tutt'altro che remota, che l'imputato si fosse avviato già prima da casa – è in ogni caso inequivoco il significato da attribuire all'ultimo tentativo di chiamata di Abbas a Danish, della durata di soli 2 secondi, che avviene alle 23:57:17⁵⁶⁸: essendo antecedente di neppure due minuti all'uscita di casa dei due imputati, assieme alla figlia, è chiaro che si tratti dello “squillo” con cui Abbas ha segnalato al fratello il momento in cui i tre si stavano avviando da casa, in direzione della carraia.

In seguito a quest'ultimo contatto – e si tratta di un altro dato documentale fortemente probante, che si inserisce in modo omogeneo nel compendio indiziario sussistente a carico di Hasnain Danish – il telefono a lui in uso non genera più traffico telefonico per oltre 3 ore, riprendendo però alle 3:03, quando interviene uno scambio di messaggi con il profilo WhatsApp “Chetii”, prima, e con l'utenza tedesca associata al profilo WhatsApp Ali Gujar, con cui dalle 03:05 Hasnain Danish intratterrà una lunga telefonata, di oltre 52 minuti⁵⁶⁹.

Il significato dirompente che riveste tale dato verrà ripreso più avanti, essendo ora necessario soffermarsi sugli eventi che hanno preceduto e determinato l'uscita di casa di Saman Abbas alle 00:00:11 del 1° maggio 2021.

Va anzitutto ribadito che è certo che la ragazza sia stata resa edotta del fatto che i genitori avessero scoperto tutto – per il tramite di Haider e, poi, delle videoregistrazioni delle sue chat – solo dopo le 23:22, in quanto, come già riportato, fino ad allora è provato che la ragazza fosse impegnata a chattare su Instagram con Saqib, con cui si

⁵⁶⁸ Cfr. Tabulato telefonico Originali Wind3, utenza +39 3209493235 in uso ad Hasnain Danish, allegato n. 24 delle produzioni documentali PM ud. 30 maggio 2023.

⁵⁶⁹ Cfr. copia forense Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish ed esame diretto Maresciallo Gandolfi, pag. 112 verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023.

mostrava serena ed allegra, essendo dunque all'oscuro di quanto nel frattempo accaduto. Quanto al fatto che le videoregistrazioni delle chat rechino un orario di ultima modifica di poco successivo (23:43, 23:44 e 23:45), si ritiene che il dato, certamente significativo, non consente neppure di escludere la possibilità che le stesse siano state mostrate anche poco prima a Saman, potendo quegli orari corrispondere anche ad un diverso e successivo maneggiamento dei file. Così come è più che plausibile ritenere che - prima - sia iniziata la discussione tra la ragazza ed i genitori, nel corso della quale Saman potrebbe aver inizialmente negato le accuse, così da indurli a sottoporle - da ultimo - le videoregistrazioni delle sue chat effettuate dal fratello, che la costringeranno ad ammettere tutto.

Ancora, è pure certo, oltre che ovvio, che ne sia nata una discussione accesa con i genitori e - a prescindere dai dettagli inattendibili forniti da Ali Haider - è convincimento della Corte che la ragazza si sia a questo punto decisa ad andar via di casa, determinata com'era a proseguire la sua relazione con Saqib, cambiando in fretta gli abiti tradizionali pakistani indossati fino a quel momento e sistemando lo zaino con cui la si vede uscire di casa a mezzanotte.

Combinando i dati risultanti dai tabulati telefonici con quelli ricavabili dalla copia forense del telefono di Ali Haider, se ne ricava che, una volta che Saman Abbas è stata posta dinanzi a prove schiaccianti, quali le videoregistrazioni effettuate dal fratello, la stessa abbia ribadito la propria volontà di andar via di casa, e - ancora - che tale intenzione sia stata comunicata ad Hasnain Danish nell'ultima chiamata con traffico voce, quella delle 23:45, in cui gli è stata data solo conferma del fatto che bisognasse procedere nei termini già paventati.

Ora, sia la circostanza che tutto sia avvenuto in poco tempo, così come il fatto che la ragazza si sia determinata ad andar via di casa nel cuore della notte, sono elementi variamente interpretati e rimanipolati da alcune delle parti, ma è opinione della Corte che gli stessi risultino solo apparentemente anomali.

Anzitutto, si ribadisce il convincimento secondo cui negli ultimi 40-30 minuti (dalle 23:22 in poi) ciò che si verifica è solo il confronto ultimo tra Saman ed i genitori, mentre la determinazione relativa alla possibile soluzione estrema da adottare nel caso in cui la figlia si fosse mantenuta ferma nei suoi intenti era stata dai due imputati già discussa, quantomeno, con Hasnain Danish nelle telefonate precedenti, dal minutaggio ben più consistente.

Ancora, quanto all'orario notturno in cui si osserva la ragazza andar via, la ritenuta anomalia è contraddetta dal fatto che, come ricavabile documentalmente dalla chat Instagram intrattenuta con Saqib, è la stessa Saman che afferma, ripetutamente, che il suo intendimento sarebbe stato proprio quello di andar via di casa nel cuore della notte, portando via tutte le sue cose in uno zaino. Si riportano degli esempi di tali messaggi, di cui l'ultimo risale proprio al 30 aprile 2021:

Apr 25, 2021, 21:31 alone girl:

“Poi pensavo che uscirò all'una di notte... Perché la notte staranno dormendo tutti?”.

Apr 28, 2021, 17:38, alone girl (Audio 1:00):

“No vita amico, no di notte non va nessun treno perché è molto piccolo questo paese come (inc.) pensa così però di giorno va ogni ora, ogni ora va il treno. Quella che è la grande stazione da dove si va anche a Roma, esco da qui di notte alle due, dove starò, la notte la passo fuori, e la mattina alle cinque e mezza/ sei e mezza iniziano (...)gli autobus, vanno a Reggio e mi siedo su uno, la notte non mi vede nessuno, perché da qui ci sono tante strade che vanno alla stazione, anche da dietro la casa ne va una, e tre vanno da davanti, io andrò da dietro casa perché dal davanti loro mi vedono, vado da dietro e non mi vede nessuno, Non preoccuparti, tu non essere in tensione per questo, ci sono tanti tragitti, io posso uscire tranquillamente, ma di giorno mai, solo di notte”.

30 aprile 2021, ore 13:34 alone girl (audio 0:33):

“oh no vita amico, tu non preoccuparti cioè cosa farò io, lo zaino lo metterò giù, cioè giù c'è una stanza vicino al corridoio e metterò lì lo zaino, quando andrò a prendere la sim, prenderò anche lo zaino e andrò via, da sopra mica mi guarderà qualcuno, e cioè...tu non preoccuparti per questo vita...questo riesco a fare per bene, farò...perché vita sono i miei vestiti e li porterò da casa...e seconda...non c'è tensione vita, uscirò”.

Apr 30, 2021, 13:37, alone girl:

“ok confermato, andrò a prendere la sim però da qui uscirò di notte, uscirò di notte e uscirò di notte tu non ti preoccupare per questo, uscirò di notte e porterò tutta la mia roba, e seconda...di giorno non uscirò, quando andrò a prendere la sim, tu lascia stare, io uscirò di notte da qui, così nessuno mi vedrà e basta è così...”.

È chiaro che il proposito della giovane di andar via di notte fosse legato al fatto che, in tal modo, avrebbe evitato che i familiari se ne accorgessero e la fermassero, motivazione che non poteva certo valere la sera del 30 aprile 2021, in cui ormai tutto era stato scoperto; nondimeno, si ritiene che l'intendimento maturato da Saman concorra a privare di significato gli argomenti spesi da chi tanto si è soffermato

sull'anomalia insita nel fatto che la giovane uscisse di notte, da sola, essendo evidente che quella della fuga notturna era un'ipotesi già messa in conto dalla ragazza.

Resterebbe da chiarire in che rapporto si pone tale sua decisione rispetto agli scellerati propositi maturati nel frattempo dai genitori e dallo zio Danish, in quanto sul punto si è lungamente indugiato. Anzitutto, da parte dell'accusa che - assumendo sempre la natura premeditata del tutto - lo ha considerato un tranello teso alla giovane per attirarla fuori casa, arrivando addirittura a considerare le immagini riprese il 30 aprile come una "farsa"; ma anche da parte dei difensori di Abbas e Shaheen, laddove hanno sostenuto che sarebbe stata Saman a voler andar via a tutti i costi, con i genitori che quindi sarebbero tornati in casa ignari di quello che sarebbe accaduto alla figlia.

La Corte d'Assise non condivide in alcun modo nessuna delle due tesi, come si chiarirà nel prosieguo, ritenendo peraltro che al dato sia stata attribuita una valenza che non gli appartiene.

Difatti, sviluppando ulteriormente la ricostruzione degli eventi posta a fondamento della decisione, risulta chiaro quale sia stato l'intendimento dei tre imputati: scoperto il protrarsi della relazione con Saqib e il progetto di Saman di andar via, si sono prima confrontati su quale dovesse essere la soluzione da adottare; quindi, considerato che la partenza imminente dei genitori per il Pakistan, la mattina successiva, non consentiva di attendere oltre, hanno deciso di mettere la ragazza di fronte al fatto compiuto, concordando con Hasnain Danish che, nel caso in cui la stessa avesse ribadito di voler andare via di casa per tornare da Saqib, lo zio sarebbe dovuto intervenire, facendosi trovare sulla strada sterrata posta di fronte all'abitazione, sulla quale i due genitori accompagneranno di fatto la figlia pochi istanti dopo aver segnalato a Danish la loro uscita di casa, tramite lo squillo delle 23:57.

Dunque, del tutto superfluo e ridondante si palesa il tentativo di descrivere l'accaduto come un tranello o, peggio, una farsa: è ovvio infatti che, essendosi già accordati con Danish sul da farsi nell'eventualità in cui la figlia avesse confermato di volersene andare, i genitori non abbiano poi ostacolato ma, anzi, agevolato l'uscita di casa della ragazza, assicurandosi la sua consegna allo zio Danish.

Ciò posto, si giunge così al momento in cui alle 00:00:11 Shabbar Abbas, Shaheen Nazia e Saman Abbas escono di casa e si dirigono verso la strada carraia: si tratta degli ultimi istanti di vita della giovane che, vestita con abiti occidentali e con indosso uno zaino, si osserva muoversi con tranquillità, evidentemente ignara di quanto di lì a poco le accadrà.



Tutt'altro che tranquille, invece, appaiono le movenze ed il contegno dei due genitori: come già osservato, mentre i tre si dirigono all'imbocco della strada, Shabbar Abbas sembra di certo più disorientato della moglie Nazia che, con passo molto più risoluto, procede al fianco della figlia, come a volersi assicurare che si porti nella direzione giusta.

È sempre all'imbocco della stradina che Shaheen Nazia, con un gesto deciso, fa segno al marito di fermarsi, prendendo, con risolutezza, qualcosa dalle mani dell'uomo: il dettaglio - che in dibattimento è stato rilevato e posto in evidenza solo in seguito, dalle difese - non risulta chiaro, ma sembrerebbe trattarsi di quanto portato nella mano destra da Abbas appena uscito di casa.

Seppure a riguardo non ci si possa esprimere con certezza e nonostante si tratti di un particolare che poco sposta, la Corte ritiene possa trattarsi dei documenti – quelli veri e non delle cartacce, secondo l'illogica versione del fratello⁵⁷⁰– di Saman Abbas: il convincimento si fonda sul fatto che tutte le risultanze istruttorie hanno dimostrato quanto imprescindibile fosse per Saman (o meglio, per Saqib) il recupero degli stessi, per cui è più che ragionevole ritenere che la ragazza li abbia pretesi, prima di andar via, e che i genitori glieli abbiano consegnati, interessati ormai soltanto a farla uscire di casa. Sul punto, poi, non pare casuale il particolare riferito da Hasnain Danish nella spontanea dichiarazione del 21 aprile 2023 in cui ha parlato proprio dei documenti della nipote, bruciati quella notte dopo i fatti, sebbene abbia attribuito la condotta agli altri due coimputati che vivevano con lui: la circostanza, invero, non stupisce particolarmente, visto che la dichiarazione è avvenuta alla presenza soltanto del suo difensore e che Hasnain Danish non è nuovo ad attribuire ad altri responsabilità, rigorosamente in loro assenza⁵⁷¹.

⁵⁷⁰ Concorda la Corte con i rilievi difensivi secondo cui concorre a privare di logicità l'ipotesi accusatoria secondo cui quella sera i genitori avrebbero inscenato la lite, proprio l'aver infarcito la tesi con il dettaglio relativo ai documenti falsi: cfr. pag. 96 verbale stenotipico ud. 28 novembre 2023, Arringa Avv. Cataliotti “...perché la lite in realtà i genitori l'avrebbero inscenata, avrebbero fatto finta di arrabbiarsi con Saman, consapevoli che ella a mezzanotte se ne sarebbe andata e per indurla avevano addirittura predisposto e consegnato documenti falsi. Se la devi ammazzare, mi viene da dire, perché le dai un documento falso? Glielo dai vero e poi te lo riprendi.”

⁵⁷¹ Il riferimento è al fatto che, pur nell'esercizio di un suo legittimo diritto, l'imputato non ha inteso sottoporsi all'esame: è così che, lo si ribadisce, sottraendosi alle domande dei difensori degli altri imputati ed al confronto con essi, ha determinato l'inutilizzabilità nei loro confronti dell'interrogatorio da lui reso al PM il 10 marzo 2023 – dunque, prima ed a prescindere dalla successiva declaratoria di inutilizzabilità della Corte.

A questo punto, dopo aver prelevato dalle mani del marito tale oggetto, Shaheen Nazia prosegue con la figlia lungo la carraia, uscendo dal fuoco della telecamera per un minuto: da questo momento, Saman Abbas non riapparirà più.

Nella ricostruzione della Corte d'Assise è questa l'occasione in cui si consuma l'omicidio della ragazza.

Depone in tal senso, in modo evidente, l'atteggiamento assunto da Shabbar Abbas che, nel minuto in cui la moglie scompare dalle telecamere assieme alla figlia, continua ad essere ripreso dalle stesse, mostrandosi particolarmente travagliato e combattuto⁵⁷²: indietreggia, si ferma ad osservare, si sporge in avanti, si ferma nuovamente a guardare, fa qualche passo in avanti, tentenna, poi indietreggia di nuovo, si volta e s'incammina lungo la carraia per qualche istante, fin quando poi riappare la moglie Nazia che, con un passo fermo e risoluto, fa rientro in casa, seguita dal marito.

L'incedere di Shaheen Nazia e – soprattutto – il contegno serbato in quei momenti da Abbas pare così tormentato da risultare difficilmente compatibile con altre ipotesi, che pure si sono sostenute e su cui si tornerà, secondo le quali in quegli attimi il padre avrebbe semplicemente assistito all'allontanamento della figlia o alla sua consegna allo zio Danish.

D'altro canto, è bene evidenziare che tale convincimento non è frutto di una mera suggestione, indotta dalla visione di tali immagini, ma risulta corroborato da altre emergenze istruttorie. Tra queste, più di tutte, quella ricavabile dal contenuto della conversazione telefonica del 19 novembre 2021 - RIT 271/2021, progr. 212 - intercorsa tra Ali Haider ed il padre Shabbar in cui quest'ultimo, piangendo, afferma quanto segue:

Shabbar Abbas: "*Haider Ali, (N.d.T.: sembra che il soggetto sta per piangere) sono i miei gli errori, (N.d.T.: piange) ho visto morendo, quali errori, quali errori ... (silenzio)...*"⁵⁷³.

Peraltro, sull'esatto significato da attribuire all'espressione "...*Ho visto morendo... quali errori...*", non possono nutrirsi dubbi di sorta in quanto su di essa ci si è ampiamente soffermati in dibattito, sottoponendo diverse domande all'interprete, alcune delle quali formulate dalla stessa difesa di Abbas Shabbar:

Difesa, Avv. Servillo: (...) *io chiedo, scusi, dottoressa, ma quando dice: "Ho visto morendo", una traduzione possibile potrebbe anche essere: "Sto morendo"?*

⁵⁷² Cfr. esame diretto Luogotenente Giovino, pag. 42 e ss. verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023.

⁵⁷³ Cfr. trascrizione conversazione del 19 novembre 2021, ore 07:01, di cui al R.I.T. 271/2021, progr. 212, depositata dalla perita, dott.ssa Vassallo, il 10 novembre 2023.

Interprete: “No, “Ho visto morendo”, come ha detto in punjabi si capiva che sta riferendo ad un'altra persona”⁵⁷⁴.

Dunque, è chiaro quale sia il senso dell'affermazione compiuta nell'occasione da Abbas, confortata dal tenore complessivo della conversazione, in cui il padre si rivolge in lacrime al figlio Haider, che peraltro lo consola, piangendo per gli errori commessi e riferendo gli stessi ad un momento specifico: quello in cui ha visto qualcuno morire (...sono i miei gli errori, (N.d.T.: piange) ho visto morendo, quali errori, quali errori...).

Precisato il significato inequivoco che assume l'affermazione, ritiene la Corte che la stessa confermi in modo altrettanto inequivoco la ricostruzione secondo cui è quello il momento in cui avviene lo strozzamento di Saman Abbas, non risultando né potendosi fondatamente sostenere che la frase intercettata si riferisca alla morte di altri, non si comprenderebbe chi.

Ancora, la ricostruzione secondo cui l'uccisione della ragazza si è consumata appena uscita di casa - in un arco di tempo limitato e non in altro, indeterminato, momento della nottata o in uno ancora successivo - è confortata anche dalle risultanze della perizia medico-legale, la quale, pur non potendo stabilire con esattezza l'epoca della morte - che, tuttavia, in considerazione dello stato in cui si trovano i resti, è apparsa coerente con la data di scomparsa (30 aprile 2021) - ha comunque accertato che la consistenza e la quantità di contenuto gastrico rivelano che Saman aveva mangiato poche ore prima del decesso⁵⁷⁵. Peraltro, dalla chat Instagram intrattenuta dalla giovane vittima risulta che, quella sera, Saman Abbas ha interrotto la conversazione con Saqib alle 20:49 per circa un'ora, sino alle 21:48, per recarsi di sotto a cenare (Apr 30, 2021, 20:47 alone girl, audio 0:08: “Ok vita mia, va bene anch'io adesso

⁵⁷⁴ Cfr. verbale stenotipico ud. 10 novembre 2023, pag. 57 e ss.: Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “Ho visto morendo” cosa significa in italiano?” Interprete: “È quella frase che lui dice mentre piangeva e dice che: “Ho visto morendo”, mentre piangeva, e poi dice due volte: “Quali errori, quali errori”. Cioè, sembrava che sta dicendo a sé stesso: “Quali errori, quali errori”. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “Dicendo a sé stesso...” Interprete: “Sì, poiché...” Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “A sé stesso, parlando tra sé e sé?” Interprete: “Sì”. Pubblico Ministero, Dott.ssa Galli: “E “Ho visto morendo”, per renderlo in italiano, che senso può avere, con un'altra espressione, se lei la conosce?” Interprete: “Allora, se interpretiamo sembra che voleva dire che: “Ho visto qualcuno morire”, quindi forse pensando questa cosa lui piangeva”. Difesa, Avv. Servillo: “Beh... (...) Visto che la Procura ha fatto una serie di domande che poi hanno portato ad una risposta, allora io chiedo, scusi, dottoressa, ma quando dice: “Ho visto morendo”, una traduzione possibile potrebbe anche essere: “Sto morendo”? Interprete: “No, “Ho visto morendo”, come ha detto in punjabi si capiva che sta riferendo ad un'altra persona”. Difesa, Avv. Servillo: “Okay, va benissimo”.

⁵⁷⁵ Cfr. pag. 3 delle conclusioni della perizia medico-legale: “Le consistenza e quantità di contenuto gastrico rivela che Saman aveva mangiato poche ore prima del decesso, un pasto non più definibile macro e microscopicamente se non per la presenza di residui millimetrici di vegetali identificati in *Capsicum annum* (peperone)”

mangio, anche la mamma mi stava chiamando giù, che il cibo è pronto vieni a mangiare... anch'io parlo dopo aver mangiato").

La rappresentazione degli eventi che si sta esponendo delinea in modo chiaro, senza esitazioni, come i tre imputati Abbas, Shaheen e Hasnain siano parimenti e pienamente coinvolti nella concatenazione di eventi che ha condotto all'uccisione di Saman Abbas.

Si sono sinora descritti i momenti che hanno preceduto l'uccisione della giovane – con quella serie ripetuta, serratissima, di anomali contatti tra Shabbar ed il fratello Danish, dal significato sommamente indiziante, considerato quanto appreso dai genitori di Saman quella sera e la discussione che ne scaturirà – sino a giungere agli ultimi momenti di vita della ragazza, in cui la si osserva avviarsi assieme ai genitori lungo la strada carraia, senza fare più ritorno.

A questo punto, ritenere che lì vi fosse ad attenderli Hasnain Danish è opzione non solo legittima, ma obbligata, apparendo del tutto illogico l'argomento, su cui pure si tornerà, secondo cui i due genitori avrebbero semplicemente accompagnato o rincorso Saman, non si comprende, ignari del resto.

Viceversa, ciò che risulta del tutto fondato e ragionevole ritenere - alla luce di una lettura complessiva dei plurimi, e tra loro omogenei, elementi indiziari - è che era stato concordato dagli imputati, tramite quelle numerose telefonate, l'intervento "risolutore" di Hasnain Danish, che giunge sul posto in quel momento cruciale e che provvederà poi a disfarsi del cadavere della nipote – nell'arco di tempo in cui, non a caso, s'interrompe per 3 ore il traffico telefonico dell'utenza a lui in uso – trasportando il corpo privo di vita della nipote nel casolare di Strada Reatino e seppellendolo nella fossa in cui, lui stesso, lo farà ritrovare un anno e mezzo dopo.

Se nessun dubbio sussiste in ordine alla ascrivibilità ad Hasnain Danish della condotta materiale per mezzo della quale si è consumata la soppressione del cadavere di Saman Abbas, occorre svolgere delle precisazioni ulteriori rispetto a quella precedente con cui, materialmente, è stata determinata la morte della ragazza, sia nel caso si ipotizzi uno strozzamento che uno strangolamento della giovane, trattandosi di un dato che nulla sposta⁵⁷⁶.

⁵⁷⁶ È emerso infatti che le valutazioni da compiere non muterebbero neppure assumendo che la morte sia avvenuta a seguito di un'azione di strangolamento, avendo la perita, dott.ssa Cattaneo, chiarito che i tempi di esecuzione si equivarrebbero e che detta azione anche potrebbe essere indifferentemente commessa sia da un uomo che da una donna.

Alla luce del materiale probatorio a disposizione, difatti, sussistono delle incertezze sul punto, che di certo non possono ritenersi colmate dalle inattendibili dichiarazioni di Ali Haider: alle plurime ragioni già esposte in relazione alla assoluta inaffidabilità del ragazzo, deve aggiungersi il suo pervicace intento di salvare la madre dalle proprie responsabilità, le condizioni di scarsa (o alcuna) illuminazione dei luoghi ed il tenore delle affermazioni rese in principio dal ragazzo, elementi che, univocamente, conducono a ritenere che Haider non abbia assistito né osservato con chiarezza il momento esatto in cui la sorella è stata uccisa, come peraltro dallo stesso ammesso in passato. Difatti, oltre alle ampie considerazioni già spese, si rappresenta che nel verbale riassuntivo delle sommarie informazioni rese da Ali Haider il 15 maggio 2021, quando gli viene rivolta la domanda “secondo lei suo zio Danish come ha potuto uccidere Saman” non è stata verbalizzata l’affermazione con cui il ragazzo precisa “Perché io non sto guardando, non sto guardando, io ero a casa...”; quanto poi al verbale riassuntivo delle sommarie informazioni del successivo 21 maggio 2021, non è stato verbalizzato il passaggio in cui Ali Haider afferma che “...perché io sto guardando, c’era tutto buio e cioè non sto vedendo già niente...”⁵⁷⁷.

Tacendo del fatto che lo stesso ha, sin da principio e fino al dibattimento, ripetutamente sostenuto il successivo arrivo a casa dello zio, quella notte, seppure documentalmente smentito dalle immagini delle telecamere, come si è già esposto.

È evidente dunque che, ancora una volta, i suoi racconti non offrono alcun contributo alla ricerca della verità ed all’accertamento dei fatti. Si precisa, a tale riguardo, che non rileva in alcun modo la circostanza che poi, nei fatti, questa Corte sia giunta ad affermare la penale responsabilità dell’imputato Hasnain: detta conclusione – fondata su elementi ben diversi e molto più affidabili – non salva affatto il narrato ed il contegno di Haider che, si è dimostrato, ha riferito di circostanze non corrispondenti al vero ed alle quali, comunque, non ha mai assistito. Che poi il ragazzo possa aver appreso tali circostanze diversamente, o in altri momenti, è eventualità certamente possibile ma che Haider non ha mai riportato: si comprende dunque perché alla Corte è del tutto precluso attingere al narrato da lui reso in relazione alla notte dei fatti.

Conseguentemente, non si dispone di elementi certi in base ai quali affermare che sia stato Hasnain Danish, da solo, a eseguire materialmente l’azione di strozzamento che ha condotto alla morte Saman Abbas. Difatti, la circostanza che Shaheen Nazia

⁵⁷⁷ A riguardo, occorre raffrontare i verbali riassuntivi delle sommarie informazioni del 15 e 21 maggio 2021 con le videoregistrazioni integrali delle due audizioni.

scompaia dalla vista delle telecamere per un minuto, con Saman ancora in vita, non consente di escludere con certezza che anche lei abbia fattivamente partecipato all'azione omicidiaria, tenendo ferma la figlia mentre Hasnain Danish le afferrava il collo, o che sia stata lei direttamente, anche da sola, a serbare la condotta materiale con cui si è determinata l'asfissia meccanica da strozzamento o da strangolamento che ha condotto alla morte Saman Abbas, in quanto - alla luce delle conclusioni rassegnate dalla perita medico-legale, dott.ssa Cattaneo - tale ricostruzione resta possibile.

Si è detto, infatti, quanto ai tempi necessari a determinare la morte per causa asfittica, che pur non potendosi fornire una quantificazione precisa del tempo necessario per produrre la morte, dagli studi a disposizione è stato comunque tratto, un intervallo di tempo, orientativo, che va da mezzo minuto, o poco meno, sino a 6/7 minuti – dunque compatibile con il minuto in cui Shaheen Nazia non è più visibile alle telecamere; quanto alla forza necessaria a provocare la frattura dell'osso ioide, è stata ritenuta in perizia, e ribadita in dibattimento, la possibilità che a provocare la morte, esercitando tale forza, sia stato sia un uomo che una donna (*"...la forza di presa di un individuo, uomo o donna, senza deficit motori, è generalmente sufficiente a generare una frattura dell'osso ioide mediante pressione diretta (...). Studi scientifici hanno identificato le forze necessarie per bloccare queste diverse vie e in particolare: per le vene giugulari (20N), per le arterie carotidiche (25-100N, o 250 mmHg) e per bloccare le vie aeree del collo (8-12 kg) [Püschel et al. 2004; Wendy, 2006]. Anche questi valori rientrano nelle possibilità sia di un uomo che di una donna, anche avanti con l'età, in assenza di particolari condizioni patologiche ostacolanti"*); infine, rispetto all'eventualità di uno strangolamento, in luogo dello strozzamento della vittima, è stato chiarito che lo stesso può essere stato realizzato con qualsiasi oggetto, anche un foulard, e che l'ipotesi non muterebbe l'ipotizzato intervallo di tempo indicato come necessario, in linea di massima, per cagionare la morte per asfissia meccanica⁵⁷⁸.

Ancora – sebbene i diversi dati probatori già esposti inducano a ritenere, con altissimo grado di probabilità, che il momento in cui Saman Abbas si avvia lungo la carraia con la madre è quello in cui è avvenuta la sua uccisione, risultando le altre ipotesi prive dei supporti indiziari che sostengono altrettanto adeguatamente quella privilegiata dalla Corte d'Assise – non può però escludersi, con certezza assoluta, che l'omicidio possa essere avvenuto in un momento di poco successivo, con la conseguente possibilità di ipotizzare anche un apporto materiale di Abbas, nel momento in cui esce

⁵⁷⁸ Si veda, a riguardo, quanto riportato nella sezione medico-legale della perizia, i chiarimenti offerti sul punto dal collegio peritale all'udienza del 26 settembre 2023 e quanto già riepilogato nel capitolo terzo della parte seconda.

nuovamente di casa alle 00:06, inoltrandosi lungo la carraia e facendo ritorno dopo sei minuti, con in mano quello che sembra essere lo zaino portato prima in spalla da Saman.

Ora, fermi tali rilievi, la Corte ritiene che, pur persistendo alcune incertezze su chi abbia materialmente ucciso Saman Abbas, ciò nondimeno sussiste una trama densa e serrata di plurimi e convergenti indizi che consente di inferire che Abbas Shabbar, Shaheen Nazia e Hasnain Danish sono parimenti e pienamente coinvolti nell'omicidio e compartecipi della sua realizzazione.

Si è posta in evidenza la valenza smaccatamente indiziante delle telefonate immediatamente precedenti al fatto, del tutto anomale per orario e ripetitività, rilevandosi come le stesse debbano intendersi correlate a quanto accaduto quella sera, con la scoperta delle chat e delle intenzioni di fuga di Saman e con la discussione che ne è seguita.

Si tratta di una ricostruzione di fondo verso cui convergono tutti gli elementi indiziari esposti – principalmente documentali e dotati, dunque, di una indiscussa affidabilità – e che trova plasticamente conferma nel contenuto di una delle conversazioni intercettate, quella intervenuta il 30 giugno 2021 tra Ali Haider ed i genitori, quando nel corso di un'accesa discussione – in cui il ragazzo mostra tutta la sua rabbia e lo sconforto per la situazione e per il fatto di trovarsi da solo, mentre Nazia lo rimprovera e cerca di dissuaderlo dal parlare – Haider risponde alla madre dicendole “...Mandate lo zio, mandate lo zio e ditelo di farmi fuori, così sarete felici. Giusto?...”⁵⁷⁹.

⁵⁷⁹ Cfr. RIT 228/21 - Telematica Samsung Ali Haider - Progressivo: 2407 data: 30 giugno 2021 ore 13:18. Si riporta il passaggio in cui interviene l'affermazione: (...) Nazia - lo sai in che situazione siamo? Non ti sei dimenticato, poi se vuoi noi tutti e due prenotiamo il volo e veniamo lì, qualsiasi cosa succederà a noi lo affronteremo. Tu divertiti. Tu vuoi così allora torniamo lì indietro, non abbiamo bisogno della vita ormai la nostra vita è finita da quel giorno, quanto è stato il disastro, e ulteriore disastro stai facendo tu. Noi con te non vogliamo litigare perché è rimasto solo un figlio, avevamo due figli. Dio GLI dia la vita a loro. Tu litighi con noi Haider - io che cosa ho distrutto? Nazia - ci stai accusando, ascoltami non accusiamo nessuno, noi tutti e due veniamo da soli Haider - no no ma uno dov'è andato, uno dov'è andato, Dimmi? ...lascia stare loro, lascia stare loro, dammi la risposta di una cosa, tu dubiti che si sta registrando, tu dubiti che ci stanno intercettando, adesso non mi far dire le cose sbagliate. Il tuo dubbio è che magari stanno registrando e io sto facendo ascoltare a loro tutto quello che si dice. Giuro non è così Nazia - se vuoi che veniamo lì noi veniamo la eh, ormai siamo già morti giuro su Allah. A te che te ne frega, tu hai mai detto una cosa intelligente? loro ti hanno fatto il lavaggio del cervello, loro ti hanno cambiato la testa Haider - se non c'è più mia sorella per me non c'è più né la mamma né il mio papà Nazia - ti sei dimenticato di qualcosa, tu conosci tutto e allora perché accusi qualcuno? Haider - chi, chi? Nazia - dici di stare solo, perché sei rimasto solo? Noi siamo morti? Ascoltami, ascolta mio figlio Haider - allora cosa devo fare sono rimasto solo? Cosa devo fare sono rimasto da solo? Nazia - ascoltami non sei intelligente Haider - c'è qualcuno dei miei qua? Nazia - tuo papà arriverà, se tu sei felice lì allora arriviamo noi Haider - c'erano due, c'erano due, non erano 20. Mandate lo zio, mandate lo zio e ditelo di farmi fuori, così sarete felici. Giusto? Nazia - tu accusi le persone, accusi a uno accusi gli altri, tu lo sai chi ha la colpa. Ormai sei giovane non ti sei dimenticato nulla (...) tutto quello che stai facendo stai facendo

Nel valorizzare tale riscontro non si contraddice affatto quanto sinora sostenuto circa l'inattendibilità di Ali Haider, poiché qui non si è al cospetto di una delle tante dichiarazioni etero-accusatorie – fatte per interesse agli inquirenti, o in giudizio, e poi smentite nei fatti – ma di parole pronunciate dal ragazzo in una conversazione del tutto genuina (che peraltro Haider si mostra convinto non sia intercettata da alcuno), che si connota per i toni evidentemente molto franchi, avendo quale interlocutrice la persona alla quale Ali Haider è intimamente ed indissolubilmente più legato – la madre, non di certo la sorella – che però, in questa occasione di contrasto, non riesce a non accusare apertamente.

D'altro canto, le parole pronunciate da Haider in tale telefonata – ...*Mandate lo zio, mandate lo zio e ditelo di farmi fuori, così sarete felici. Giusto?* – paiono ricalcare in modo preciso il convincimento che la Corte ha tratto dalla combinazione tra quanto accaduto la sera del 30 aprile a casa Abbas e la lunga serie di telefonate avviate in conseguenza con lo zio Danish, nel corso delle quali si è poi giunti a concordare di adottare la soluzione estrema ed a cui è sicuro che Haider abbia assistito, trovandosi anche lui in casa e, anzi, avendo ricevuto lui stesso sull'utenza finale 912 una chiamata dello zio Danish.

In ogni caso, interviene a risolvere ed a dissolvere, in modo definitivo, ogni dubbio paventabile riguardo alla responsabilità concorsuale dei tre imputati l'insegnamento offerto, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.

Anzitutto, in una prospettiva più generale, è stato più volte affermato il principio secondo cui *“ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato”*⁵⁸⁰.

apposta, ascoltami una cosa, già domani mando lì il tuo padre. Non dobbiamo mandare lo zio, che hai già rovinato tu lo zio. Veniamo noi, la colpa è nostra allora verremo noi (...).

⁵⁸⁰ Cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 48029/2016, Rv.268177 e Cass. pen., Sez. V, Sentenza n. 43781/2023 - Rv.285775: *“L'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di lesioni può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa, ancorché non sia stato possibile individuare lo specifico contributo recato da ciascuno degli stessi alla realizzazione dell'azione tipica”* (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di condanna che, pur non avendo accertato lo specifico contributo recato dai due imputati - in particolare, chi avesse impugnato l'arma tagliente e chi, invece, avesse aderito all'opera dell'altro -, aveva desunto la comune volontà degli stessi di ferire la vittima dalla posizione assunta da entrambi, sorpresi dalle Forze dell'Ordine nel mentre, all'unisono, sovrastavano il corpo della vittima, riversa in terra).

Il principio di diritto, per quanto più rileva, ha trovato applicazione proprio con specifico riguardo all'ipotesi dell'omicidio volontario realizzato in forma concorsuale, in relazione alla quale si è statuito che *“l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa - posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi - ancorché non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica”*. Si legge, nello specifico – con argomentazioni e rilievi del tutto sovrapponibili a quelli qui utilizzati – che può anche restare incerto chi, degli imputati che sono accusati di avere commesso un omicidio in concorso, lo abbia materialmente commesso, posto che sia accertato che è stata solo una persona a compiere l'azione tipica, ed essendo altresì certo che gli stessi erano presenti sul luogo e al momento della consumazione del delitto, e in posizione utile, per l'estrema prossimità alla vittima⁵⁸¹.

Si tratta di affermazioni nette, in grado, di per sé sole, di fugare ogni dubbio.

Ciò nondimeno, la Corte d'Assise ritiene opportuno precisare il significato esatto di tali pronunciamenti, così da scongiurare ogni equivoco e qualsiasi fraintendimento futuro, voluto o meno.

La Suprema Corte, con tali statuizioni, non ha inteso affatto sostenere che, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente, specie poi quello morale, possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa – istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso – esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. Ciò in quanto, e l'argomento è pienamente condiviso da questa Corte, non è in alcun modo consentito confondere l'atipicità della condotta criminosa

⁵⁸¹ Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 12309 del 18/02/2020 Rv. 278628 - 01 relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che, pur non avendo accertato chi dei due imputati avesse sparato, aveva accertato, indiziariamente, la comune volontà di commettere l'omicidio, il comprovato rapporto di causalità efficiente rispetto all'evento realizzato, la presenza di entrambi sul luogo del delitto, la condivisione delle azioni successivamente poste in essere per disfarsi del cadavere, occultare le prove e subornare i testi.

concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà⁵⁸².

Ferme tali premesse, deve allora rilevarsi come - nel caso di specie - non si rinvenga affatto quel paventato rischio di "indifferenza probatoria", sussistendo specifici e plurimi elementi di fatto dai quali desumere il contributo ed il ruolo rivestito dagli imputati.

Valutando poi in una prospettiva di insieme tutti gli elementi probatori a carico di Abbas Shabbar, Shaheen Nazia e Hasnain Danish – che verranno poi confrontati con gli opposti rilievi, sia d'accusa che difensivi, di cui può sin d'ora anticiparsi l'intrinseca debolezza – non può che darsi atto della sussistenza in termini di comprovata certezza di una serie di circostanze fattuali univocamente deponenti, complessivamente considerate e senza esitazioni di sorta, nel senso della penale responsabilità di ciascuno di essi.

Nel tentativo, però, di rendere ancor più chiaro e intelligibile il ragionamento indiziario seguito dalla Corte, si tenterà di riepilogare e schematizzare gli elementi probatori sussistenti a carico dei tre imputati, i quali - collocati nella ricostruzione degli eventi di quella sera, per come sin qui esposta - rendono inequivoco l'apporto di ciascuno sia alla ideazione che alla realizzazione dell'omicidio.

3. Le prove a sostegno della responsabilità di Hasnain Danish per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Saman Abbas.

La posizione dell'imputato Hasnain si ritiene meriti una trattazione, in parte, separata poiché non totalmente assimilabile a quella degli altri due coimputati: lo dimostra il compendio probatorio raccolto a suo carico – che, non a caso, ha condotto la Corte a riconoscerlo responsabile anche del delitto di cui al capo c), relativo alla soppressione del cadavere di Saman Abbas – compendio probatorio che comprende elementi indiziari in parte differenti in parte ulteriori, che si sono già esposti, ma che in questa sede si ritiene comunque doveroso riepilogare, raffrontandoli anche con gli opposti rilievi difensivi.

Proprio in relazione a quest'ultimi, la Corte d'Assise ha già spiegato e ribadito più volte le ragioni che conducono a ritenere inattendibili i racconti di Ali Haider: dunque,

⁵⁸² Tra le pronunce più recenti, cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 43067 del 13/10/2021 Ud. (dep. 23/11/2021) Rv. 282295-01; nello stesso senso, Cass. Sez. I, Sentenza n. 7643 del 28/11/2014 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 262310 – 01.

non ci si soffermerà sui rilievi critici mossi nei suoi confronti dalla difesa, perché condivisi dalla Corte e perché – soprattutto – non v'è frammento del suo narrato che sia stato utilizzato per giungere alla condanna di Hasnain Danish, fondata su altre, ben più solide, ragioni.

a) Come intuibile e come già riportato, per Hasnain Danish assumono pregnante valenza indiziaria i dati oggettivi ricavabili dai tabulati telefonici relativi alla sera del 30 aprile 2021, intercorsi prevalentemente tra la sua utenza 235 e quella 935 in uso al fratello Shabbar, oltre che con l'utenza finale 912, in quel momento utilizzata dal nipote Haider.

Il peso indiziario assunto da tali telefonate è già stato motivato in considerazione dell'assoluta anomalia delle stesse, per l'orario serale e per la perseverante frequenza in cui intervengono, motivazioni che restano valide anche se raffrontate con i rilievi spesi dalla difesa sul punto: si è già detto, infatti, che non si rinvenivano altre occasioni in cui è dato registrare tra i due fratelli uno scambio telefonico così serrato in orario serale.

Ma v'è di più. Tale considerazione non solo non muta se raffrontata alle indicazioni svolte dalla difesa Hasnain Danish ma, anzi, finisce per uscirne rafforzata.

Difatti, confrontando i dati relativi alla sera del 30 aprile 2021 con quelli segnalati dalla difesa, emerge in modo chiaro che i contatti tra Hasnain ed il fratello Shabbar intervengono sempre durante il giorno, mentre le pur frequenti telefonate effettuate da Hasnain Danish di sera riguardano sempre altre persone e, principalmente, “Chetii”⁵⁸³.

Né può tacersi il rilievo attribuibile al fatto che, nella prima serie di telefonate (quelle intervenute tra le 21:48 e le 22:46), Hasnain Danish abbia ritenuto di non rispondere ad alcuna delle chiamate - che, infatti, risultano perse – provenienti dall'utenza “Alì Gujar”, quella che richiamerà a “lavoro ultimato”, né ha risposto ai successivi tentativi di chiamata provenienti da “Chetii”, prossimi alle 23.

⁵⁸³ Si riporta nuovamente il passaggio dell'arringa difensiva “E poi ho sentito dire... perché poi... “Quante erano queste chiamate, un unicum, un unicum, chiamate compulsive, non lo facevano mai”. Io sono andato indietro sette giorni: 29 aprile, fra le 23:27 e le 23:57 ci sono 11 chiamate Danish-Katy; 27 aprile fra lui e suo fratello in un arco temporale di un'ora, 14:52-16:03, ci sono 5 chiamate; il 25 aprile 2021 chiamate da Katy a Danish ce ne sono sette in un arco temporale di mezz'ora scarsa, 22:26-22:52; 25 aprile dalle 18:54 alle 19:48 ci sono 7 chiamate con la moglie, attenzione, tutte risposte tranne una, non è che siano chiamate sistematicamente e necessariamente non risposte come quelle che faceva Abbas; 25 aprile 2021, mezzanotte e 47-01:57, 7 chiamate con Katy sempre di Danish: 24/04/2021, dalle 16:47 alle 19:17, due ore e mezza, 7 chiamate con tale Adri; il 24 aprile 2021 col fratello Abbas, dalle 7:38 alle 10:55, in un arco temporale di tre ore, 6 chiamate; 22 aprile 2021, da mezzanotte e 5, in dieci minuti, 6 chiamate a Katy (...).”

b) Venendo quindi all'elemento indiziario da ultimo citato, si è detto quanto forte sia la valenza probatoria insita nella riscontrata interruzione del traffico telefonico della sua utenza, dalle 23:57 – quando riceve lo “squillo” del fratello, con cui questi lo avvisa della loro uscita da casa – sino alle 3:03, allorquando interviene uno scambio di messaggi su WhatsApp con “Chetii”, prima, e poi una lunga telefonata, di oltre 52 minuti con l'utenza tedesca associata al profilo WhatsApp Ali Gujar⁵⁸⁴.

La significatività del dato è molteplice.

Anzitutto – quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato per l'omicidio – rileva il momento a partire dal quale l'utenza finale 235 in uso a Hasnain cessa di generare traffico, ossia dalle 23:57, quando riceve lo “squillo” già citato con cui si ritiene che Abbas Shabbar gli abbia segnalato la prossima uscita di casa sua, della moglie e della figlia, avvenuta infatti alle 00:00:11. Tale dato temporale non può evidentemente reputarsi casuale e, anzi, nell'opinione della Corte, dimostra che, a qualsiasi momento antecedente voglia ancorarsi la partenza da casa di Hasnain Danish, risulterebbe comunque comprovato il suo concorso nell'omicidio della nipote, quantomeno a titolo di concorso morale⁵⁸⁵.

⁵⁸⁴ Cfr. copia forense Samsung Galaxy J3 in uso ad Hasnain Danish ed esame diretto Maresciallo Gandolfi, pag. 112 verbale stenotipico ud. 12 maggio 2023.

⁵⁸⁵ Si richiamano gli argomenti, già spesi nei paragrafi che precedono, per cui si è ritenuto certo che v'era tutta la possibilità ed il tempo per l'imputato di raggiungere, senza farsi riprendere dalle telecamere, la strada sterrata posta innanzi alla abitazione di via Colombo 103. Rispetto agli assunti difensivi, appare anzitutto arbitrario il tentativo di ancorare necessariamente alla chiamata delle 23:45 l'avvio di Hasnain Danish da casa, facendo leva sul fatto che solo in quel momento sarebbero state mostrate le chat a Saman: per tal via si ignora, volutamente, la lunghissima serie di telefonate che, prima di quel momento, risultano essere già intercorse tra gli imputati, dall'inequivoco significato indiziario. Peraltro, è proprio questo lungo scambio di telefonate che autorizza a ritenere possibile che l'imputato Hasnain si sia avviato anche prima da casa, attendendo l'uscita di casa degli Abbas o, ancora, portandosi sul luogo in cui avverrà la sepoltura della nipote ed avviando già prima lo scavo della fossa. Sul tale aspetto, ci si soffermerà nel prosieguo. In ogni caso, anche aderendo all'ipotesi per cui Hasnain Danish sarebbe uscito di casa solo dopo la telefonata delle 23:45 è pacifico che lo stesso avrebbe avuto agevolmente tempo e modo di raggiungere la strada sterrata seguendo un percorso che gli consentiva di non farsi ritrarre dalle videocamere. Difatti, non v'è elemento alcuno che supporti o deponga a favore della tesi difensiva secondo cui il percorso per raggiungere la strada sterrata posta di fronte alla casa degli Abbas sarebbe stato solo quello – davvero molto articolato – cui ha fatto riferimento la difesa e che la stessa ha ritenuto non percorribile in un lasso di tempo così breve, quale quello che intercorre tra la chiamata delle 23:45 e l'immagine in cui si osserva per l'ultima volta Saman, quando si avvia assieme ai genitori lungo la carraia, qualche istante dopo la mezzanotte.

Alla luce dell'ampia istruttoria svolta ed all'esito di ben due sopralluoghi svolti sul luogo, la Corte d'Assise ha acquisito una conoscenza sufficiente dei posti, tale da consentirle di escludere che sia solo e necessariamente quello il percorso da seguire per non essere ripresi dalle telecamere: è sufficiente superare la Provinciale che separa

Difatti, anche ammettendo che l'arrivo dell'imputato sulla strada carraia sia stato immediatamente successivo a quello in cui interviene la morte di Saman Abbas – circostanza che la Corte ritiene di escludere, perché più difficilmente si concilia con gli altri dati probatori a disposizione – è chiaro che resterebbe fermo l'apporto morale fornito da Hasnain Danish all'esecuzione del delitto, in ipotesi da altri commesso, proprio alla luce del fatto che l'ultimo contatto tra lui ed il fratello è certamente antecedente alla commissione dell'omicidio, essendo pacifico che alle 23:57 Saman fosse ancora viva.

Dunque, è evidente che, anche a voler ritenere che l'imputato si sia limitato a garantire il suo pronto arrivo sul posto, si manterrebbe intatto – ed anche molto significativo – il contributo concorsuale reso, rafforzando il proposito criminoso (solo in ipotesi) altrui ed agevolandone la sua realizzazione, mediante la successiva rimozione di un "intralcio" quale quello rappresentato dal cadavere della vittima.

Tali argomentazioni devono intendersi rese, per così dire, *ad abundantiam*, al solo fine di dimostrare che, anche valorizzando quei profili di marginale incertezza che residuano in ordine al concreto svolgimento dei fatti ed ipotizzando quindi che l'imputato non fosse materialmente presente nel momento in cui si è consumata l'uccisione, resterebbe ferma la sua responsabilità a titolo di concorso morale.

Resta però immutato il convincimento maturato dalla Corte d'Assise, fondato sulla ricostruzione sin qui esposta, e che conduce a ritenere fondatamente dimostrata la presenza sul posto di Hasnain Danish nel momento in cui Shaheen Nazia e Saman Abbas si inoltrano lungo la carraia. Così come deve ribadirsi che, pur persistendo incertezze su chi abbia materialmente serbato la condotta omicidiaria – in ciò concordandosi con i rilievi svolti dal difensore di Hasnain Danish – ciò nondimeno sussiste un supporto probatorio fittissimo e solido che, stando ai principi giurisprudenziali già richiamati, consente di inferire che, oltre ad Abbas Shabbar e

l'abitazione di Campagnola Emilia da quella di via Colombo 103 prima del ponticello di casa Lemmi, sfuggendo così alla telecamera, e raggiungere la carraia inoltrandosi nelle serre che circondano l'abitazione e l'azienda.

Ritenuto dunque pacifico che vi fosse tutto il tempo di raggiungere la strada sterrata ove comparirà per l'ultima volta Saman Abbas – sia avendo riguardo alla telefonata delle 23:24 che quella delle 23:45, senza considerare la possibilità, tutt'altro che remota, che l'imputato si fosse avviato già prima da casa – è in ogni caso inequivoco il significato da attribuire all'ultimo tentativo di chiamata di Abbas a Danish, della durata di soli 2 secondi, che avviene alle 23:57:17, antecedente di neppure due minuti all'uscita di casa dei due imputati assieme alla figlia, trattandosi tratti dello "squillo" con cui Abbas ha segnalato al fratello il momento in cui i tre si stavano avviando da casa, lungo la carraia.

Shaheen Nazia, anche Hasnain Danish sia parimenti e pienamente coinvolto nell'omicidio di Saman Abbas⁵⁸⁶.

Tornando dunque alla vasta gamma di indizi, plurimi e convergenti, sussistenti a carico di Hasnain Danish, ed in particolare a quello relativo all'interruzione del traffico telefonico generato dalla sua utenza, deve evidenziarsi come fortemente significativo non è soltanto il momento iniziale, quello dello "squillo" delle 23:57.

Altrettanto significativo, difatti, risulta – e si ha qui riguardo anche all'affermata responsabilità in ordine alla successiva soppressione del cadavere – il lasso di tempo in cui detta interruzione si protrae, pari a 3 ore e 6 minuti, per poi riprendere attivamente e lungamente nel prosieguo della nottata quando, dalle 3:03 a seguire, interviene prima uno scambio di messaggi con "Chetii" e, poi, una lunga telefonata, di oltre 52 minuti, con l'utenza "Ali Gujar": già questo dato dimostra il modo eloquente come l'interruzione sia da ricondurre non all'orario notturno ma, è evidente, all'attività che nel frattempo ha impegnato l'imputato, distogliendo, momentaneamente, dall'utilizzo del telefono.

Del resto, in relazione al concorso nell'omicidio, è particolarmente rilevante il dato che dimostra come l'imputato Hasnain fosse già prima "impegnato" in altro genere di conversazioni in quanto - quando si susseguono le più volte richiamate telefonate con il fratello, prima dell'interruzione del traffico - lo stesso non ha risposto ad alcuna delle chiamate provenienti proprio dalle utenze "Ali Gujar" e "Chetii".

Soprattutto, ciò che interessa porre in risalto è l'ampiezza del lasso temporale in cui perdura l'interruzione, che è assolutamente congruo e compatibile con quello indicato come necessario allo scavo della sepoltura, all'esito della perizia archeologico-forense.

c) Venendo dunque agli argomenti traibili dall'attività peritale, si è già riportato che al dott. Salsarola sono state chieste delucidazioni in ordine alla quantificazione del tempo di scavo della sepoltura, che il perito ha riferito di non poter indicare con

⁵⁸⁶ Il richiamo è al principio secondo cui è ammessa la possibilità che rimanga incerto chi, tra gli imputati accusati di avere commesso un omicidio in concorso, lo abbia materialmente commesso, posto che sia accertato che è stata solo una persona a compiere l'azione tipica, ed essendo altresì certo che gli stessi erano presenti sul luogo e al momento della consumazione del delitto, e in posizione utile, per l'estrema prossimità alla vittima: cfr. Cass. n. 12309 del 2020, già cit., secondo cui *"l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa - posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi - ancorché non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica"*.

esattezza assoluta – dipendendo da diverse variabili, tra cui la forza del soggetto e l'essere solito all'uso di attrezzi atti allo scavo – fornendo dunque una stima di massima, indicata in un'ora e mezza, circa⁵⁸⁷.

A riguardo, si segnala poi che, mentre alla Scheda Us1 della perizia si afferma che *“Il terreno è stato scavato, a detta di chi era presente (Vigili del Fuoco e Polizia Giudiziaria), in circa un'ora e mezza, verosimilmente da più operatori della P. G. e con l'assistenza da parte dei Vigili del Fuoco per lo smaltimento del terreno estratto dalla fossa”*, dalla visione dalle immagini ricavabili dai dvd in atti la Corte ha potuto osservare che le operazioni – solo inizialmente intraprese da più operanti, ma poi proseguite ad opera di uno soltanto – sono durate circa 45/50 minuti, o poco più, giungendo fino al punto in cui si è intravista la salma.

Dunque, viste le indicazioni di massima offerte dal perito, considerato che (ovviamente) Hasnain Danish aveva una certa dimestichezza con le pale, da lui utilizzate quotidianamente in azienda, e visionate altresì le immagini dello scavo effettuato dalla P.G., la Corte ritiene di poter affermare, con assoluta tranquillità, che l'arco temporale di 3 ore e 6 minuti, in cui s'interrompe il traffico telefonico dell'utenza a lui in uso, debba ritenersi del tutto sufficiente allo scavo della sepoltura ed al preliminare trasporto del cadavere: è a quest'ultimo, del resto, che va ricondotta la traccia rinvenuta dal R.I.S. sul giubbotto in uso a Hasnain Danish e ritenuta appartenente al profilo genotipico di Saman Abbas.

Ferma restando la possibilità, già prospettata, che l'imputato si sia recato anche prima di mezzanotte presso il casolare, avviando già lo scavo della fossa. Tale ipotesi, peraltro, si concilierebbe con i rilievi peritali relativi a quegli “intervalli” riscontrati nello scavo e tra lo scavo stesso e la deposizione della salma, aspetti su cui si è sin troppo indugiato in relazione all'ipotizzata premeditazione: difatti, rispetto a ciascuno di essi, il

⁵⁸⁷ Perito Salsarola: *“Dipende da tantissime variabile, io quello che le posso dire veramente è solo una stima. Allora, prendendo come metro il video che ho visto della Polizia Giudiziaria che scava la fossa, dobbiamo tenere in considerazione che il materiale è molto più compatto di quello che va a scavare la Polizia Giudiziaria ed è anche più profonda la sepoltura, perché la Polizia Giudiziaria è arrivata al di sopra della vittima e abbiamo almeno altri 30/35 centimetri, no, anche di più, forse anche 40 centimetri, prima di incontrare il fondo (...) è difficile stabilirlo con precisione, però sopra un'ora, un'ora e mezza circa, però è veramente una stima, perché dipende dalla forza, dalla stanchezza, magari, non so se chi ha scavato questa fossa, perché qualcuno ha scavato questa fossa, potesse essere ubriaco o sotto l'influenza di sostanze, sono migliaia le variabili (...) non so neanche se sono persone che sono abituate ad effettuare scavi e anche questo determina una grossa differenza. Cioè, se lo faccio io che sono abituato a scavare o un'altra persona che magari lavora in ufficio, il risultato potrebbe essere ben diverso”*.

perito ha poi spiegato che si tratta di “momenti” non quantificabili e che possono essere ricondotti a pochissimi minuti⁵⁸⁸.

Ancora, avendo sempre riguardo agli esiti dell’attività peritale svolta sulla fossa di deposizione, è chiaro che conducono ad attribuire al solo Hasnain Danish l’attività diretta alla soppressione del cadavere della vittima le conclusioni rassegnate dal perito in ordine alla comparazione tra i segni rinvenuti nel terreno e gli attrezzi sequestrati.

Anche in relazione a tale dato, ovviamente, la Corte fa riferimento non solo e non tanto alle conclusioni rassegnate in chiusura della perizia ma alla lettura che di esse è doveroso dare all’esito dei numerosissimi chiarimenti, spiegazioni e puntualizzazioni rese dallo stesso perito in aula.

Difatti, a fronte dei vari passaggi in cui, nelle conclusioni, si utilizzano verbi e sostantivi al plurale – con riguardo sia agli attrezzi che al numero di persone coinvolte nello scavo – in aula il dott. Salsarola è stato molto più chiaro e puntuale, affermando

⁵⁸⁸ Si ripropongono i chiarimenti resi in aula dal dott. Salsarola su modalità e tempi di costruzione della sepoltura e di deposizione della salma, con cui si è precisato il significato di alcuni riferimenti presenti nelle conclusioni, ridimensionandolo fortemente. E così, mentre nelle conclusioni si afferma che *“Per quanto riguarda la datazione del momento di produzione della fossa, è possibile dire soltanto che questo va posto con certezza tra i primissimi minuti del 30 aprile 2022, data dell’ultimo avvistamento della vittima – data poi corretta in aula, dovendo intendersi quella del 1° maggio 2021 – e la data del 30 maggio del 2022, giorno al quale risale l’unica inquadratura fotografica agli atti che riprende il vano interessato dall’occultamento durante un’ulteriore campagna di ricerca congiunta tra la Polizia Giudiziaria e i Vigili del Fuoco (...)”*, su domanda del Pubblico Ministero, il perito ha chiarito in aula che a fronte dell’espressione ivi utilizzata, che ha riguardo al momento di produzione della fossa, l’espressione deve, più correttamente, intendersi riferita alla sepoltura (*“...non della costruzione della sepoltura. La costruzione della sepoltura io spiego chiaramente che non posso determinarlo, perché non ho elementi stratigrafici in quanto asportati durante lo scavo della fossa per l’investigazione”*). Sempre su richiesta del Pubblico Ministero, sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa l’intervallo intercorso tra lo scavo della fossa per la sepoltura e la deposizione della vittima, intervallo in relazione al quale - nelle conclusioni - si afferma che *“l’unico dato che si evince è che la ragazza non è stata introdotta nella fossa nella immediatezza della fine delle operazioni di scavo ma in un, non meglio identificabile, momento successivo”*. Dunque, domandate delucidazioni circa la possibilità di quantificare tale intervallo, Salsarola ha spiegato che *“Purtroppo non è proprio determinabile, nel senso che possiamo determinare che c’è un intervallo per la presenza di materiale tra il taglio per la sepoltura originale e la deposizione della vittima, questo può accadere in un quarto d’ora come può accadere in tre giorni o anche di più, non è affatto determinabile, non c’è modo di poterlo determinare”*. Ancora, è stato richiesto se a tale quantificazione potrebbe addivenirsi avendo riguardo al momento in cui sarebbe avvenuto il ritenuto allargamento della fossa, mediante i cosiddetti sgrotti, ma anche qui il perito ha chiarito che l’allargamento potrebbe essere posticcio rispetto allo scavo iniziale anche di pochi minuti. Ugualmente, in relazione alla affermazione riportata a pag. 212 dell’elaborato e che fa riferimento ai circa 6/7 eventi, o intervalli di tempo, antecedenti alla deposizione del corpo all’interno della fossa, il perito ha chiarito che si tratta di depositi che si possono distinguere uno dall’altro, generando la ritenuta sequenza di eventi, ma ha altresì spiegato che può trattarsi anche di micro eventi, nel senso che *“...non è detto che determinano un lasso di tempo noto o meno noto, possono avvenire uno in seguito all’altro, non si riesce a stimare un periodo di tempo da questo”*.

“...Sono più che consapevole che una copia perfetta è pressoché impossibile averlo... Però ci sono alcune caratteristiche che sono più o meno compatibili (...) In particolare in questo caso uno degli attrezzi era l'unico che poteva essere possibilmente compatibile”. Nel corso degli ulteriori chiarimenti, richiesti anche dalla Corte, il perito ha puntualizzato che “...all'interno di questi gruppi di materiali sequestrati c'è una forte somiglianza tra una pala in particolare e un calco, fortissimo. Al di fuori di questo gruppo di pale, perché ce ne sono nel mondo, non ne ho la più pallida idea, ce ne possono essere...”.

Anche in relazione al numero di persone coinvolte nell'opera di seppellimento – indicate, nelle conclusioni, in almeno due “in modo quasi inconfutabile” e “molto probabilmente”, mediante il ricorso ad avverbi di dubbio che la Corte ha espressamente censurato in aula – il perito ha poi precisato di non potere escludere con certezza modalità alternative di sepoltura, pur ribadendo di ritenerle più difficili, così come ha espressamente affermato che l'ipotesi relativa al coinvolgimento di una sola persona nell'opera di seppellimento è “fisicamente possibile”⁵⁸⁹.

Sul punto, la Corte si è già espressa quando ha chiarito le ragioni per le quali, visto il dato di segno contrario restituito dalla perizia – secondo cui una ed una soltanto sarebbe la pala rispetto alla quale può seriamente discorrersi di compatibilità – e considerata l'assenza di altri elementi concreti, appare del tutto forzato e fuori luogo pretendere di discorrere, genericamente, dell'eventuale coinvolgimento di altri soggetti: si rinvia, dunque, a tale passaggio delle motivazioni, su cui non ci si soffermerà nuovamente⁵⁹⁰.

Concludendo sugli accertamenti peritali, depurati da riferimenti e termini equivoci, è evidente che gli stessi depongono nel senso dell'inequivoca responsabilità di Hasnain

⁵⁸⁹ Cfr., per le dichiarazioni di Salsarola, verbale stenotipico ud. 13 ottobre 2023.

⁵⁹⁰ Il riferimento è ad uno dei passaggi conclusivi del capitolo secondo della parte terza “...si è aderito in toto al racconto di Haider – l'ultimo, quello avvenuto in aula, nonostante la loro opposizione – reputato avvalorato dal fatto che difficilmente Danish avrebbe potuto fare tutto da solo: l'argomento, specie se ancorato a quello per cui quel tipo di fossa sarebbe più agevolmente scavabile in più persone, è disancorato da dati concreti ed oggettivi, non essendovi prova alcuna che la sepoltura sia stata scavata da più persone ed essendo peraltro solo una la pala risultata compatibile con l'impressione rinvenuta. Ma, in ogni caso, si tratterebbe di un argomento che non prova nulla... difatti, anche ammettendosi che più sarebbero state le persone a partecipare allo scavo o alla sepoltura, non si potrebbe per ciò solo, in assenza di qualsiasi elemento a loro carico, inferirne la responsabilità di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq... Che poi questi ulteriori partecipi – che paiono concepiti dall'accusa come indispensabili per la commissione del fatto – potessero essere rintracciati in altri familiari, pur presenti a Novellara e ben più vicini e intranei al nucleo familiare, è una eventualità che la Procura non ha inteso percorrere, ma il cui mancato approfondimento non può certo condizionare le determinazioni della Corte, da cui ora non si può pretendere un pronunciamento di condanna disancorato da qualsiasi dato concreto e individualizzante e fondato solo sull'argomento secondo cui “Danish non può aver potuto fare tutto da solo”.

Danish in ordine al delitto contestato al capo c) e relativo alla soppressione del cadavere della nipote.

Il rilievo peritale per cui l'unica pala compatibile con l'impressione rinvenuta nel terreno è riconducibile ad una di quelle sequestrate presso il casolare di Campagnola ove abitava l'imputato – oltre a sconfessare l'ipotesi accusatoria fondata sul video del 29 aprile, in cui gli attrezzi sono prelevati dal capannone dell'azienda – offre un ulteriore e sicuro conforto alla ricostruzione della Corte d'Assise, secondo cui Hasnain Danish quella notte, sentito al telefono Abbas, si è determinato ad intervenire e ad avviarsi da casa già munito della pala con la quale provvederà poi a scavare la buca in cui verrà soppresso il cadavere di Saman Abbas – pala che, dunque, preleva da casa e che, dopo, ripone sempre lì, come dimostra il fatto che è proprio lì, nell'abitazione di Campagnola Emilia, che è stata sequestrata il successivo 25 maggio 2021⁵⁹¹.

D'altro canto, sarà poi lo stesso Hasnain Danish a collocarsi sul posto, ove condurrà gli inquirenti, e ad indicare il punto preciso in cui è avvenuto il seppellimento, consentendo quindi il ritrovamento del corpo della vittima.

Su tale avvenimento, che è stato condotto con modalità su cui la Corte si è già pronunciata, si tornerà quando si esporranno le ragioni sottese alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

In questa sede, preme evidenziare che la pregnanza del quadro probatorio sussistente sul punto a carico di Hasnain Danish è tale per cui la difesa, comprensibilmente, non ha mai fattivamente posto discussione i suoi profili di responsabilità a riguardo: lo sforzo difensivo, infatti, si è concentrato a contestare il suo ruolo di esecutore materiale dell'omicidio e la sussistenza delle aggravanti contestate.

Di ben altro tenore, invece, le considerazioni svolte dalla difesa rispetto alla soppressione del cadavere: difatti, nell'evidenziare il percorso paradossale che ha condotto alla qualificazione giuridica del fatto – che, nella fase in cui erano sconosciute le sorti del cadavere era contestato come mero occultamento, mentre ora che il cadavere è stato rinvenuto se ne è contestata la soppressione – si è posto in rilievo soltanto che

⁵⁹¹ A fronte della linearità e della coerenza della ricostruzione che è stato possibile trarre dalle risultanze istruttorie a disposizione, non si comprendono e, invero, stupiscono le argomentazioni spese sul punto dal PM: requisitoria dott.ssa Galli "...Cioè, se lui decide in quel momento che avrebbe scavato la buca, si sarebbe dovuto vedere Danish che torna, va a prendere delle pale, non si può pensare che sia stato tutto improvvisato e fatto al di fuori delle telecamere, perché le pale, Bartoli è stato strasicuro in udienza, le bartole tornano nel garage. Cioè, dice: "Deve essere proprio una bella eccezione". Cioè, la regola, dobbiamo pensare che la regola è che la pala torna dentro, cioè, dovrebbe avere avuto la fortuna Danish in quella notte di trovare una pala nel campo con cui seppellire il cadavere..."

la condanna per il solo capo c) avrebbe imposto la revoca della misura custodiale, in quanto il reato non è ricompreso nel titolo cautelare⁵⁹².

È chiaro che quest'ultimo rilievo, seppure evidenzi un dato effettivamente incongruente, non interessa la Corte d'Assise, visto che la condanna è intervenuta anche in relazione al capo b).

Quanto invece alla qualificazione giuridica del fatto, la difesa ha criticato il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale è dato distinguere tra l'occultamento di cui all'art. 412 cod. pen. e la soppressione di cui all'art. 411 cod. pen., ritenendo che lo stesso si tradurrebbe in una interpretazione analogica in *malam partem*, vietata dagli articoli 12 e 16 delle preleggi e, prima ancora, dall'articolo 25 della Costituzione, e non in una mera interpretazione estensiva, questa sì ammessa.

La Corte d'Assise non condivide in alcun modo tale rilievo critico, ritenendo del tutto consentita l'interpretazione resa a riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro prettamente letterale – occultare, come noto, significa “celare, nascondere alla vista”, mente è intuitiva e scontata l'idea di definitività che evocano le condotte di chi “distrugge, sopprime o sottrae” – e che risulta coerente con la più grave cornice edittale prevista per quest'ultime condotte dall'art. 411 cod. pen.

Dunque, al netto dell'incongruenza relativa alla fase cautelare, si reputa corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c) in quanto corrispondente all'orientamento giurisprudenziale, unanime, secondo cui, nel delitto previsto dall'art. 411 cod. pen., il nascondimento del cadavere deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del corpo alle ricerche altrui, circostanza evidentemente verificatasi nella presente vicenda.

Più nello specifico, è stato chiarito che l'elemento distintivo rispetto al reato previsto dall'art. 412 cod. pen. è da ravvisare nella natura degli accorgimenti adottati, da un lato, e nel relativo elemento soggettivo, dall'altro: infatti, si è precisato, solo nel delitto di occultamento di cadavere il celamento è realizzato con modalità tali da

⁵⁹² Si riporta il passaggio della memoria difensiva: “Il capo c: occultamento o distruzione di cadavere? È davvero paradossale che fosse contestato l'occultamento quando il cadavere non si trovava mentre oggi è contestata la “soppressione” o “distruzione” avendolo trovato, atteso il discrimen (pur contestabile) tracciato dalla Giurisprudenza, che avrebbe suggerito l'esatto contrario (invero la *mutatio criminis* avvenne già con il 415 bis). Fatto si è che si registra una distonia fra ordinanza cautelare (che non comprende fra i titoli detentivi la distruzione del cadavere e l'imputazione che la comprende): da ciò, in caso di condanna per la mera distruzione del cadavere la inevitabile revoca della misura”.

renderlo temporaneo, perché operato in modo deliberatamente sommario, sicché il cadavere sarà in seguito necessariamente ritrovato⁵⁹³.

Quest'ultima precisazione – relativa alla natura temporanea dell'occultamento, perché volutamente approssimativo – richiama alla mente, ed impone quindi di soffermarsi, su di un altro elemento gravemente indiziante sussistente a carico di Hasnain Danish.

d) Il riferimento è al contenuto della conversazione via chat intrattenuta dall'imputato (mediante il profilo "Love_Gujjar") e dalla moglie, Fakhra Batool (profilo "Danish4") nel tardo pomeriggio del 1° maggio 2021⁵⁹⁴.

Sul contenuto di tale chat si è tanto insistito, da più parti, propugnandone interpretazioni contrapposte, su cui è a questo punto necessario intendersi.

Non è possibile pretendere di disquisire sul significato esatto di ogni singolo messaggio, considerate le limitazioni di cui si soffre a causa della traduzione dalla lingua originale, che comprende termini equivoci, quale il pronome neutro indifferentemente utilizzato per lui/lei.

⁵⁹³ Cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 5772 del 21 gennaio 2005; Cass. Sez. I, Sent. n. 36465 del 26/09/2011, Rv. 250813; Cass. Sez. I, Sentenza n. 32038 del 10/06/2013, Rv. 256452-01; da ultimo, Cass. Sez. Sentenza n. 1000 del 2019.

⁵⁹⁴ "Danish4": *Si* "Love_Gujjar" *Ti amo* "Love_Gujjar" *Mi manchi* "Love_Gujjar": *Fratello e sorella stanno arrivando in Pakistan* "Danish4": *Quando* "Love_Gujjar": *Sono seduti in aereo* (N.d.T. *sono in viaggio in aereo*) "Danish4": *Samm?* "Love_Gujjar": *Arriveranno a casa la mattina* "Danish4": *dov'è lei/ lui* (N.d.T. *non viene specificato se nel messaggio viene chiesto di una femmina o di un maschio perché viene usata una parola di urdu che è neutra*) "Love_Gujjar": *Lei andrà dopo* "Danish4": *Perché stanno arrivando loro* "Love_Gujjar": *Loro stanno andando in Pakistan per sempre* "Danish4": *Tu dove sei* "Love_Gujjar": *A casa* "Love_Gujjar": *Li dove abitavano loro* "Danish4": *Ora c'è qualcuno con te* "Love_Gujjar": *Si Hadri Kami e Man* "Love_Gujjar": *Perché* "Danish4": *Non è che tutti chiederanno dove sono i figli* "Love_Gujjar": *Loro diranno/risponderanno quando arriveranno* "Danish4": *Cosa* "Danish4": *Uff* (N.d.T.: *espressione usata per esprimere frustrazione o per una situazione che provoca una reazione emotiva negativa*) "Danish4": *Ma tu perché sei lì* "Danish4": *Dimmi questo* "Danish4": *Vai a casa tua* "Love_Gujjar": *Ho i documenti di qua di questa casa lì vivono i ragazzi* (N.d.T.: *da com'è scritto questo messaggio in Urdu si capisce che la persona parla della residenza ma non lo specifica perciò il messaggio viene tradotto letteralmente*) "Danish4": *Ok cancella/elimina tutti i messaggi* "Love_Gujjar": *è già cancellato/eliminato* "Love_Gujjar": *è stato fatto un lavoro solido* (N.d.T.: *un lavoro fatto bene*) *non c'è nessun problema non preoccuparti* "Danish4": *Amo non ti posso dire quanto sto tremando ora* "Love_Gujjar": *La mia dolcezza* (N.d.T. *la mia dolcezza è un modo per chiamare una persona cara*) "Danish4": *Amoo* "Danish4": *Tu dirai che lei è andata in Pakistan* "Love_Gujjar": *Si* "Danish4": *Fratello cosa dirà al padre* "Love_Gujjar": *Non so diceva di dire/raccontare ai propri cari* "Danish4": *Amooo* "Danish4": *Non sto capendo ho molta paura (...)* "Danish4": *non succedesse qualcosa a te* (N.d.T. *com'è detto in Urdu vuol dire Non voglio che succedesse qualcosa a te*) "Love_Gujjar": *Perché* "Love_Gujjar": *Non succederà* "Danish4": *Cosa farò io* "Danish4": *Amo vieni te presto?* "Danish4": *Fratello tornerà o no* "Love_Gujjar": *Si tornerà (...)*

Ciò che è però chiaro, da una lettura complessiva, è che nel pomeriggio del 1° maggio 2021 Hasnain Danish abbia inteso comunicare alla moglie, Fakhra Batool, quale fosse la situazione, fornendo un racconto non particolareggiato dell'accaduto, ma tentando sostanzialmente di tranquillizzarla: intenzione, quest'ultima, già di per sé eloquente, così come lo è la preoccupazione che la donna palesa nell'occasione.

In quest'ottica, soltanto, si spiega lo scambio di messaggi in cui, dopo averle detto che si trova a casa del fratello per questioni legate ai documenti, avendo lì la residenza, le dice di non preoccuparsi perché *“è stato fatto un lavoro solido”*. Si riporta il passaggio:

“Love_Gujjar”: *Ho i documenti di qua di questa casa lì vivono i ragazzi* (N.d.T.: *da com'è scritto questo messaggio in Urdu si capisce che la persona parla della residenza ma non lo specifica perciò il messaggio viene tradotto letteralmente*)

“Danish4”: *Ok cancella/elimina tutti i messaggi*

“Love_Gujjar”: *è già cancellato/eliminato*

“Love_Gujjar”: *è stato fatto un lavoro solido* (N.d.T.: *un lavoro fatto bene*) *non c'è nessun problema non preoccuparti*

“Danish4”: *Amo non ti posso dire quanto sto tremando ora.*

Ebbene, è vero che la traduzione peritale ha chiarito che quando parla del lavoro solido/fatto bene Hasnain Danish utilizza una forma impersonale e non il plurale, ma è anche vero che si tratta di un dato che va più che altro a favore degli altri coimputati, e non di chi quel messaggio l'ha scritto: d'altro canto, basta volgere lo sguardo al messaggio precedente per rilevare come anche lì Danish utilizzi una forma impersonale, senza che nessuno abbia mai dubitato del fatto che riferisca l'azione a sé stesso.

Ciò posto, la Corte ritiene davvero poco verosimili le diverse letture date del passaggio, variamente interpretato come riferito alla questione dei documenti⁵⁹⁵,_O,

⁵⁹⁵ Cfr. verbale stenotipico ud. 28 novembre 2023, Arringa Avv. Cataliotti: *“...Quando ci fu la prima perquisizione e sequestro venne sequestrata la richiesta di regolarizzazione sul territorio da parte di Danish, che indicava l'indirizzo ove egli avrebbe risieduto, l'indirizzo era quello di casa Abbas e quando con la moglie colloquia il primo maggio, e certo che la moglie ha intuito che qualcosa a Saman potesse essere successo, ma non sa cosa e tantomeno glielo dice Danish in questa interlocuzione. Orbene, quando avviene questo dialogo: “Sono seduti in aereo”, “Saman?”, “Arriveranno domattina”, e la moglie chiede: “Dove è lei?”, e Danish: “Saman?”, e lui: “Lei andrà dopo”, “Arriveranno a casa la mattina”, Ma perché stanno arrivando loro” chiede la moglie, “Loro stanno andando in Pakistan per sempre”. “Tu dove sei?” chiede la moglie, “A casa, lì dove abitano loro” risponde Danish. “C'è qualcuno con te?”, “Hadri, Kam e Man”, “Ma perché...”, eccetera eccetera, “Perché tu sei lì? Dimmi questo. Vai a casa tua”, risposta: “Ho i documenti di qua, di questa casa, lì vivono i ragazzi”, “Okay, cancella i messaggi”, “Ciao, cancellato”, “È stato fatto un lavoro fatto bene”. A cosa ci si riferisce? “È stato fatto un lavoro fisso”, che sta per: “È la cosa giusta”, si riferisce in tutta evidenza in questo passaggio, ancora, non essendo tornati al tema della sparizione o comunque del fatto che Saman non sia in viaggio con i genitori, ci si riferisce al fatto che Danish, inspiegabilmente nella percezione della moglie, è andato lì, lì a casa di*

ancora, posto in relazione alla paura nutrita dalla moglie di Danish per il cognato Abbas⁵⁹⁶, trattandosi di due versioni differenti e tra loro divergenti.

Se è vero che nei messaggi appena precedenti, in effetti, l'imputato spiega la sua presenza a casa del fratello correlandola alla questione dei documenti, pare però davvero forzato ritenere che sempre ad essi si riferisca laddove tranquillizza la moglie dicendole di non preoccuparsi perché il lavoro è stato fatto bene: la tesi non persuade affatto, sia perché fondata su di una interpretazione letterale (quella secondo cui *"È stato fatto un lavoro fisso"* starebbe per *"È la cosa giusta"*) che non corrisponde alla traduzione resa dai periti trascrittori, sia perché l'ipotesi si scontrerebbe con il tenore della risposta data dalla moglie di Hasnain, laddove afferma che il marito non sa quanto lei stia tremando, risposta che risulterebbe del tutto ingiustificata e inspiegabile se riferita ai documenti.

Alla luce di tali considerazioni, e visto il tenore dello scambio, la Corte ritiene più che plausibile che l'imputato volesse evidentemente tranquillizzare la moglie su quella che era la situazione – che, si è detto, non espone nel dettaglio ma che la donna comunque ben comprende, tanto da rispondergli *"...non ti posso dire quanto sto tremando ora"* – dicendole che non c'è da preoccuparsi perché il lavoro è stato fatto bene.

Peraltro, non può non evidenziarsi che l'espressione *"un lavoro fatto bene"* è riportata dal traduttore solo nella nota, rappresentando dunque un chiarimento da lui reso, mentre la traduzione letterale risulta essere *"è stato fatto un lavoro solido"*, espressione che, oltre ad allontanare definitivamente l'idea che il messaggio si riferisca ai documenti, lo avvicina molto di più a quanto accaduto nella notte appena trascorsa.

A questo punto s'impongono dei chiarimenti, connessi al fatto che la frase *"un lavoro fatto bene"* o, ancor più, *"un lavoro solido"* sembrerebbe riconducibile più alla soppressione di cadavere, che all'omicidio.

È intuitivo ritenere che la tranquillità manifestata in quel momento da Hasnain Danish – tranquillità che comunica alla moglie e che fa sì che lui si trattenga proprio a

Abbas, e lo spiega in funzione del fatto che: "Ho lì i miei documenti", cioè che la sua richiesta di regolarizzazione in Italia indicasse quell'indirizzo e non in ragione di altro, "Ho fatto la cosa giusta" è per quello."

⁵⁹⁶ Il riferimento è al contenuto di una telefonata intervenuta in carcere, il 31 marzo 2022, tra Hasnain Danish e la moglie, in cui il primo le dice: *"...i messaggi che tu mi avevi mandato, i messaggi che ti avevo mandato io, loro li hanno messo davanti cioè che tu mi avevi detto, io ti avevo detto, i messaggi che mi avevi mandato tu loro li hanno messo davanti ... cioè che ho mandato dei messaggi alla mia moglie, che tu mi avevi detto che: ho paura, le mie gambe stanno tremando. Io ho detto all'avvocato che ogni volta che mio fratello va in Pakistan, lei ha paura, lei ha molto paura di lui, lui litiga dopo aver bevuto, lei teme che la nostra relazione possa rompere\finire e che non ci sia un problema del genere, che non ci sia un pericolo per la nostra relazione... Ho detto che noi stavamo parlando di una nostra cosa personale e loro l'hanno messa davanti sta cosa..."*

casa degli Abbas, senza particolari preoccupazioni – deve evidentemente spiegarsi in considerazione del fatto che l'imputato era ben consapevole della “solidità”, appunto, del lavoro fatto nel sopprimere il cadavere della nipote.

A riguardo è sufficiente, sebbene poco gradevole, rilevare che è indubbio che la sepoltura della vittima sia stata ben scavata – pur nella concitazione e fretta del momento, come dimostrano gli aggiustamenti (sgrotti) apportati in corso d'opera, che contrastano palesemente con l'idea di una lunga e accurata premeditazione – tant'è vero che, nonostante il dispiego massiccio di forze, la stessa verrà individuata solo un anno e mezzo dopo, quando l'imputato si determinerà ad indicarne il luogo.

Ciò chiarito, è ora possibile comprendere la connessione che si è rinvenuta tra il contenuto di tale messaggio e l'interpretazione giurisprudenziale che individua il *discrimen* tra la soppressione di cui all'art. 411 cod. pen. ed il mero occultamento di cui all'art. 412 cod. pen. nella natura degli accorgimenti adottati e nel relativo elemento soggettivo, ritenendo che solo nell'occultamento di cadavere il celamento è temporaneo, perché operato in modo scientemente sommario, tanto da essere in seguito ritrovato.

Ed allora, date tali premesse, visti gli accorgimenti adottati in concreto, l'intendimento serbato (e manifestato) da Hasnain Danish sulla solidità del lavoro fatto e considerate le protrate ma vane ricerche del cadavere, pur avvenute in quella stessa zona, può concludersi nel senso che la qualificazione del fatto a norma dell'art. 411 cod. pen., quale soppressione di cadavere, non sia solo corretta ma obbligata.

A questo punto, però, vista anche la linea difensiva prescelta, è bene ribadire che la Corte d'Assise non ritiene affatto che i due profili di responsabilità dell'imputato Hasnain, quelli *ex art.* 411 cod. pen. e quelli *ex art.* 575 cod. pen., siano autonomi e distinti, risultando - anzi - inscindibilmente connessi tra loro.

Già si è detto, infatti, che la responsabilità concorsuale dell'imputato per l'omicidio della nipote non si fonda soltanto sull'assunto che indica in lui l'esecutore materiale, non avendosi a riguardo prove sicure, bensì sul fatto che – alla luce delle numerosissime telefonate appena precedenti, del suo arrivo sul posto, che si reputa certo, in ausilio del fratello e della cognata, in uno alle modalità concrete con cui si svolgono i fatti in quegli istanti – deve reputarsi accertato il previo accordo intercorso tra gli imputati, nel quale è stato appunto assunto il proposito criminoso omicidiario. Ma si è detto anche che il contributo concorsuale reso da Hasnain Danish non si è limitato a ciò, avendo egli offerto la sua fattiva collaborazione, intervenendo sul posto.

Del resto, anche su Hasnain Danish pesa, in modo decisivo, il contenuto dell'intercettazione di cui al RIT:228/21 Progr. 2407 del 30 giugno 2021, in cui Ali Haider, nel corso di una discussione dai toni accesi e franchi, rivolgendosi alla madre, afferma “...Mandate lo zio, mandate lo zio e ditelo di farmi fuori, così sarete felici. Giusto?”, intercettazione che offre un evidente conforto alla ricostruzione fatta propria dalla Corte d'Assise.

Poi, in seguito a tale intervento, è lui che si è immediatamente occupato della soppressione del cadavere di sua nipote.

Ecco perché, nell'intendimento della Corte, ciò che si pone a fondamento della sua responsabilità – difficilmente contestabile e, difatti, non contestata – in ordine alla soppressione del cadavere di Saman Abbas diviene al contempo, e inevitabilmente, prova del suo concorso nell'omicidio della nipote: concorso morale, è certo, ma anche materiale, avendo fornito un contributo quantomeno agevolatore, sì atipico ma necessario, alla commissione del fatto.

Si tratta – è bene metterlo in chiaro – di argomenti speculari a quelli che è dato spendere in relazione agli imputati Abbas e Shaheen per i quali la loro certa compartecipazione nell'omicidio della figlia non consente, invece, di trarre conclusioni altrettanto certe in relazione a ciò che accadrà in seguito.

Difatti, mentre per Hasnain Danish la compartecipazione nell'omicidio è comprovata – anche, ma non solo – dal fatto che lo stesso intervenga sul posto e provveda poi lui a sopprimere il cadavere della vittima, per i due genitori non vi è alcuna prova, tangibile, della loro compartecipazione al fatto successivo, né di una consapevolezza effettiva in ordine a quanto poi realizzato dal coimputato.

È più che evidente, infatti, come la contestazione mossa sul punto ai genitori sia connessa e strettamente dipendente dai termini in cui è stata concepita l'accusa, che ha da sempre assunto la natura premeditata del tutto, in una prospettiva in cui, oltre all'omicidio, anche la successiva soppressione del cadavere sarebbe stata oggetto di accurata e pregressa programmazione nei giorni precedenti.

E però, venuto meno qualsiasi elemento su cui basare – fondatamente – l'ipotizzata premeditazione, diviene davvero arduo ritenere provato, con il rigore che il sistema esige, che i due genitori abbiano in quel breve lasso di tempo concordato con Hasnain Danish anche tempi, modi e luogo della successiva soppressione del cadavere.

Certo, è astrattamente ipotizzabile che di esso possa essersi discusso in qualche modo nel corso di quelle telefonate, e la Corte d'Assise non nasconde come più semplice e sbrigativo sarebbe stato, sotto il profilo motivazionale, addossare ai genitori anche tale addebito, presumendo che di esso e dei suoi dettagli i tre abbiano discusso in quelle telefonate.

Ma si sarebbe trattato di un accertamento soltanto presuntivo, in quanto tale poco rigoroso ed espressivo di un approccio “sommario”⁵⁹⁷ – che non appartiene a questa Corte – non essendovi, nel concreto, alcun altro elemento cui ancorare una tale convinzione, diversamente che per l'omicidio.

Con maggior impegno esplicativo, in relazione all'omicidio, dalle modalità con cui si giunge ad esso e dal comportamento che i due imputati Abbas e Shaheen serbano in occasione dell'uscita di casa della figlia è più che ragionevole inferire il contenuto di quelle telefonate, in quanto – ed è questo un punto decisivo – con riguardo a tali momenti sono solo ed esclusivamente le telefonate precedenti a giustificare ciò che di lì a poco accadrà. Diversamente argomentando, infatti, si dovrebbe sostenere che Hasnain Danish passasse di lì casualmente, a mezzanotte, nell'esatto momento in cui i genitori accompagnano all'esterno la figlia, lungo quella strada sterrata dalla quale Saman Abbas non farà più ritorno – ipotesi inverosimile ed illogica che, quindi, autorizza la Corte a dedurre che in quelle telefonate ci si sia a riguardo accordati.

Al contrario, in relazione a ciò che sarebbe accaduto in seguito, restano validamente prospettabili varie ipotesi alternative, che quindi escludono di poter inferire, con sufficiente certezza, alcunché.

Così, potrebbe sostenersi che, in considerazione del turbamento emotivo certamente più intenso vissuto dai due genitori, Hasnain abbia detto ai due di tornare in casa, come di fatto fanno, occupandosi poi lui del resto: ma tale eventualità – peraltro, la più plausibile – non autorizza affatto a ritenere che, per ciò solo, si delineino profili di un effettivo concorso morale dei due, in quanto resterebbero a loro volta formulabili

⁵⁹⁷ Basti, a riguardo, riportare le argomentazioni spese in requisitoria, pag. 64 e ss. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023 “...Diciamo, la naturale conseguenza di quello che continuamente dicevano era che il cadavere doveva scomparire in qualche modo e Abbas quindi risponde senz'altro anche della soppressione del cadavere, e con le modalità a lui proprie. Se avessimo trovato Saman a 2 chilometri, oppure in un posto lontanissimo, bruciata, si poteva logicamente porsi l'ipotesi, diciamo, l'idea di dire: ma forse non è però responsabile anche della soppressione del cadavere, perché magari loro avevano deciso di ucciderla, però poi quella dinamica è una dinamica particolare, su cui non ci sono elementi di altro tipo indizianti ed è diversa effettivamente, ma una volta che tu hai trovato che si trova il cadavere a 500 metri, in una buca, con le modalità che abbiamo visto, è chiaro che non ci sono logicamente altre ipotesi per ritenere che quello era il piano e quello hanno realizzato”.

ulteriori ipotesi. Difatti, anche ammettendosi che, nonostante la concitazione di quei momenti, fosse per i due prevedibile che Danish si sarebbe in qualche modo occupato del cadavere della figlia, non v'è alcun elemento, né probatorio né logico, che dia concretezza a tale supposizione, potendo ipotizzarsi di tutto: può darsi che i due abbiano pensato che Danish si sarebbe occupato solo di portar via il cadavere dalla stradina, posta nel cuore dell'azienda, abbandonandolo nelle campagne circostanti, oppure che avrebbe gettato il cadavere in uno dei pozzi o dei canali in cui per mesi è stato ricercato il corpo o in quel fiume a Guastalla, di cui soltanto v'è traccia nelle intercettazioni; ancora, è possibile che i due abbiano ritenuto che quella notte Danish si sarebbe limitato a nascondere il corpo da qualche parte, in modo tale da ritardarne per un tempo apprezzabile il ritrovamento.

In quest'ottica, significativo appare, ancora una volta, il passaggio della già citata giurisprudenza che – nel descrivere e differenziare le diverse condotte di soppressione, distruzione, sottrazione ed occultamento di cadavere, sussumibili negli artt. 411 e 412 cod. pen. – dà plasticamente conto di quanto variegata possano essere le sorti di un cadavere e le correlate condotte, di cui peraltro v'è anche traccia nel presente procedimento, essendo nel tempo mutata anche la relativa contestazione.

Ciò posto, nel caso di specie, non v'è elemento alcuno in base al quale affermare o dedurre che i due imputati abbiano avuto preventiva contezza delle modalità, del luogo o dei tempi in cui Hasnain Danish si sarebbe, eventualmente, liberato del corpo; né invero – e non è un dato secondario – nel lunghissimo periodo in cui saranno poi intercettate le loro conversazioni, si rinviene riferimento alcuno a tale circostanza, non essendovi dunque elementi cui ancorare neppure una loro successiva consapevolezza a riguardo.

Dalle considerazioni tutte che precedono, relative alla pluralità e convergenza di elementi indiziari sussistenti a carico di Hasnain Danish, discende che solo questi debba rispondere del delitto di cui al capo c), essendo piena la prova della sua responsabilità, sia sotto il profilo materiale che soggettivo, anche in relazione a tale condotta, mentre mancano elementi sufficienti per ritenere accertato il concorso di Abbas Shabbar e Shaheen Nazia nel delitto di cui all'art. 411 cod. pen., da cui entrambi vanno assolti.

e) Riprendendo l'elencazione degli ulteriori elementi probatori che supportano l'affermata responsabilità dell'imputato Hasnain per i capi b) e c), occorre in conclusione dare conto del valore che assumono le condotte da lui serbate nei giorni e nei mesi successivi ai fatti.

Sin dalla mattina del 1° maggio 2021, infatti, appare eloquente il contegno da lui tenuto, specie se raffrontato a quello di Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Difatti, mentre quest'ultimi, dopo essere passati da casa degli Abbas, si recano regolarmente a lavorare, Hasnain Danish non si reca a lavoro, aiuta il fratello e la cognata a caricare in auto i bagagli, e rimane presso l'abitazione del fratello, assieme al nipote Haider, per tutto il giorno, apparendo solo dopo le 16, quando riceve la visita di quelli che paiono essere due suoi connazionali, giunti in azienda con una Volkswagen e risultati essere contemporaneamente in contatto con Abbas Shabbar⁵⁹⁸. Con quest'ultimo continua poi a comunicare nei giorni successivi, anche per il tramite di Haider⁵⁹⁹, ed è sempre con il nipote Haider che si rivolge a Bartoli, insistendo affinché anticipi i pagamenti.

Ancora, significativa risulta la condotta tenuta il 5 maggio 2021, quando assieme al nipote renderà quelle versioni discordanti circa l'allontanamento di Saman che porteranno al sequestro dei telefoni di entrambi.

Ancor più, rileva la decisione di darsi alla fuga, subito dopo, assieme a Haider.

Infatti, rispetto alla partenza da Novellara il 6 maggio ed ai contegni successivi di Hasnain Danish, non v'è dubbio sul fatto che, in questo caso, si sia trattato di una fuga, finalizzata a rendersi irrintracciabile: depone in tal senso il fatto che lui, come il nipote, indicheranno al controllo di polizia ad Imperia generalità false, diversamente da Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, così come il fatto che la sua permanenza in Francia si sia connotata come chiaramente clandestina: si rammenta, a riguardo, la chat del 9 settembre 2021 nell'ambito della quale l'imputato spiega che non si trova più in Italia e vive di nascosto tra la Francia e la Spagna a causa dell'accusa per omicidio in relazione

⁵⁹⁸ A proposito di tale evento, si è riportato che il teste Gandolfi ha riferito che sono stati svolti degli accertamenti sia sul traffico telefonico che sulla targa dell'auto, che è risultata essere intestata a tale Archad Imran, ossia lo stesso soggetto intestatario dell'utenza mobile 320/6921421 con cui alle 16:06 ed alle 16:07 intervengono dei contatti con l'utenza di Abbas Shabbar (935), il primo con minutaggio pari a zero l'altro con minutaggio pari a 58 secondi: in entrambe, l'utenza di Abbas è risultata agganciare la cella della stazione aeroportuale di Malpensa, compatibile con il terminal 1, dalla quale di lì a poco i due imputati si sarebbero imbarcati.

⁵⁹⁹ Si pensi a quanto riscontrato il 3 maggio 2021, giorno in cui i Carabinieri della stazione di Novellara si recano per due volte presso l'abitazione di via Colombo 103: dalle 18:43 Haider esce di casa ed inizia ad effettuare una serie di telefonate con l'applicativo WhatsApp all'utenza 3274332635 registrata come "Sisi" – ossia l'utenza che il 12 giugno 2020 Saman aveva attivato al momento della sua fuga in Belgio e che, verosimilmente, era rimasta all'interno dell'abitazione ed è stata poi portata dai genitori in Pakistan – utenza con la quale alle 18:54 Haider ha una conversazione della durata complessiva di 12 minuti e 59 secondi, durante la quale le telecamere registrano l'arrivo di Hasnain Danish che si ferma a parlare con il nipote, il quale gli passa il telefono: i due continuano la telefonata, portandosi all'interno della prima serra.

alla quale è stato coinvolto anche lui, aggiungendo che sono scappati tutti e che “c’è paura di essere preso” “adesso tornerò di nascosto”⁶⁰⁰.

Il tentativo di sottrarsi alle ricerche ed al suo rintraccio si protrarrà fino al momento in cui si perverrà al suo arresto, avvenuto il giorno 22 settembre del 2021 nelle periferie parigine, in occasione del quale l’imputato, ancora una volta, fornirà alla Polizia francese delle generalità false.

Ebbene, preso atto di tali circostanze, occorre valutare le stesse alla luce dell’insegnamento reso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce indizio di colpevolezza darsi alla latitanza prima della contestazione di qualsiasi accusa⁶⁰¹.

Nel dettaglio, si è statuito che è del tutto legittimo che lo stato di latitanza, in uno ad altri elementi, possa assumere valore probatorio nella formazione del convincimento del giudice, quale comportamento *post delictum*. Tanto, si precisa, a condizione che il soggetto – come nel caso di specie – si sia dato alla fuga prima che gli venisse mossa alcuna accusa, perché il darsi alla fuga successivamente all’emissione di un provvedimento restrittivo può non avere valore probatorio, potendo anche un innocente essere indotto a sottrarsi alla custodia cautelare.

Ebbene, nella presente vicenda, è vero che Hasnain Danish è scappato dopo che gli era stato sequestrato il telefono a lui in uso, ma si ritiene che tale dato non possa certo equiparare la sua posizione a quella cui ha riguardo la Suprema Corte che fa riferimento allo scarso valore probatorio assunto dalla fuga che interviene successivamente all’emissione del provvedimento restrittivo, che qui interverrà però soltanto dopo due settimane, il 20 maggio 2021.

Conclusa l’esposizione degli elementi su cui si fonda la ricostruzione fatta propria dalla Corte – elementi di cui è stata valutata, prima singolarmente e poi unitariamente,

⁶⁰⁰ Si rinvia, per il resto, ai verbali stenotipici del 30 maggio 2023 e del 21 aprile 2023, in cui è stato altresì riportato che l’imputato è rimasto in contatto con il fratello e la cognata tramite la chat intercorsa con l’utenza pakistana con cifre finali 782, registrata come “home” – che le intercettazioni consentiranno di ricondurre ad una delle due utenze pakistane utilizzate dai genitori di Saman Abbas, dopo il loro rientro in Pakistan – e con la sorella Shamsa Batool, tramite un’altra chat intrattenuta con un profilo WhatsApp, abbinato all’utenza pakistana 923167638783, registrata come “Bajoo”, ma che si comprende essere utilizzata anche da Bebi, ossia da Shamsa Batool, sorella di Danish e Abbas Shabbar; nelle stesse audizioni, i testi Gandolfi e Pallante hanno poi dato conto delle modalità con le quali si arrivati a localizzare Hasnain Danish, cui si rinvia.

⁶⁰¹ Cfr., tra le altre, Cass. Sez. I, Sentenza n. 13156 del 11 marzo 2010 - Rv. 246661 - 01.

la gravidanza indiziaria di ciascuno, nel dovuto confronto con i rilievi difensivi – si perviene a ritenere, senza ragionevoli esitazioni, certa la colpevolezza dell'imputato Hasnain Danish in ordine ai delitti di omicidio volontario e soppressione di cadavere a lui ascritti ai capi b) e c) dell'imputazione.

La responsabilità penale dell'imputato, alla luce della trama fittissima di indizi sussistente a suo carico, per come sin qui riportati, si manifesta palese - sia sotto il profilo soggettivo che materiale - e comprovata, poi, dalla condotta che ha portato al successivo ritrovamento del cadavere.

Quanto all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nell'omicidio, si ribadisce che la stessa si fonda su plurimi e convergenti elementi indiziari che, in modo coerente, depongono nel senso del pieno coinvolgimento di Hasnain Danish nella deliberazione e realizzazione dell'azione criminosa – posta in essere con modalità tali da richiedere, necessariamente, la sua compartecipazione – a nulla rilevando che non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica, posto che è stata comunque accertata, indiziariamente, la comune volontà di commettere l'omicidio, la necessaria presenza anche dell'imputato sul luogo del delitto e, da ultimo, il fatto che lo stesso abbia reso manifesta e tangibile la condivisione piena del proposito criminoso mediante le azioni successivamente poste in essere per disfarsi del cadavere, sopprimendolo.

4. Le prove a sostegno della responsabilità di Abbas Shabbar e Shaheen Nazia per l'omicidio della figlia.

Il tenore delle condotte a ciascuno rispettivamente imputabili rende pressoché assimilabili le posizioni dei due genitori della vittima, di cui può dunque trattarsi unitariamente, salve le precisazioni che poi si compiranno.

Procedendo con ordine,

a) rilevano, anzitutto, i numerosissimi contatti telefonici, più volte richiamati, intervenuti la sera del 30 aprile con Hasnain Danish, del cui significato gravemente indiziante si è già dato ampiamente conto e sui quali, dunque, non ci si ripeterà; quanto al fatto che le telefonate risultino intervenute tutte – ad eccezione di quella tra Danish ed Haider – tra l'utenza finale 235 in uso ad Hasnain e l'utenza finale 935 del solo Abbas, si ritiene che tale dato non scalfisca né alleggerisca minimamente la posizione della coimputata Shaheen Nazia, che peraltro è risultato non essere in possesso di una sim card propria.

Inoltre, rileva in modo significativo la personalità risoluta e ferma dell'imputata – agevolmente ricavabile dal tenore delle intercettazioni telefoniche, che ne restituiscono un profilo tutt'altro che succube, come sostenuto di proposito da Haider – la quale induce a ritenere inevitabile che la donna abbia partecipato attivamente ai momenti in cui si è decisa la sorte di Saman; da ultimo, depone in tal senso il fatto che è lei a condurre la figlia a fare quella strana passeggiata all'esterno, in un orario del tutto anomalo, così come rilevante è il dato, già rilevato, per cui le telefonate tra i due fratelli si intensificano proprio quando lei fa rientro in casa, dalle 23:06 in poi, dopo essere ritornata all'esterno ed aver fatto quella seconda passeggiata lungo la carraia, ancora più anomala della prima.

b) Avvalorano poi, in modo decisivo, l'assunto per cui la decisione di uccidere la giovane ragazza sia stata concordata dai genitori nel corso delle telefonate con Hasnain Danish le condotte serbate dai due imputati in occasione dell'uscita di casa con la figlia, documentate dalle telecamere, di cui si è già detto e sulle quali si tornerà brevemente.

Anzitutto, il fatto che – lo si può affermare con sconcertante certezza – gli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia abbiano letteralmente accompagnato la figlia a morire.

In secondo luogo, si è già detto di quanto eloquenti ed espressivi siano le movenze ed il contegno dei due: mentre Shaheen Nazia, in modo fermo e determinato, bloccando con un gesto risoluto il marito, si inoltra sulla carraia con Saman – per quel minuto che non consente di escludere sia stata lei l'esecutrice materiale dell'uccisione della figlia – il marito si mostra tormentato, assumendo atteggiamenti che danno conto della drammaticità di ciò che sta accadendo, ma che lui resta ad osservare, senza far nulla: dunque, nonostante il disorientamento interiore che palesa con i suoi atteggiamenti, il fatto che Shabbar Abbas resti lì, senza intervenire, conferma plasticamente la sua adesione psicologica piena al fatto, precedente alla sua consumazione e che, difatti, lo induce ad attendere, e non ad impedire, che altri portino a compimento la decisione che anche lui, evidentemente, ha concorso ad assumere ed ha voluto.

Rientrato in casa al seguito della moglie, che si mostra anche qui tutt'altro che esitante o turbata, è Abbas che dopo poco riesce all'esterno a recuperare lo zaino: conducono a ritenere che si tratti proprio dello zaino della figlia non tanto la qualità delle immagini, che si è detto non essere chiare, quanto argomenti di ordine logico, essendo evidente che, altrimenti, resterebbe del tutto inspiegata e inspiegabile la sorte dello zaino, non rinvenuto, mai, altrove. Dette argomentazioni – che non si fondano su dati storici o diretti, è vero, ma che appaiono del tutto logiche ed intuitive – escono poi

notevolmente rafforzate dal raffronto con la manifesta insensatezza della spiegazione alternativa che Shabbar Abbas ed i suoi difensori hanno ritenuto di proporre alla Corte d'Assise, sulla quale si tornerà.

c) Ancora, per quanto si sia esclusa l'ipotesi accusatoria secondo cui il viaggio della mattina successiva fosse stato programmato per consentire ai due la fuga in Pakistan, rimane purtuttavia indiscussa la inequivoca volontà degli imputati, manifestata con i loro comportamenti successivi, di approfittare poi della circostanza per sottrarsi alle conseguenze giudiziarie della condotta delittuosa realizzata, serbando un contegno che, valutato assieme all'ulteriore compendio a disposizione, assume un indubbio ed incontestabile significato probatorio⁶⁰². È più che sufficiente, in quest'ottica, segnalare, oltre all'essere i due svaniti nel nulla, rendendosi latitanti ed accettando la (non voluta) separazione dal figlio minore pur di non rischiare il rientro in Italia, le ripetute menzogne raccontate da Abbas sulle sorti della figlia⁶⁰³.

d) D'altro canto, rispetto allo stesso periodo, ossia quello immediatamente successivo ai fatti ed alla partenza e latitanza dei due in Pakistan, rivestono rilevanza cruciale parte delle conversazioni intercettate, alcune delle quali hanno contenuto auto accusatorio e sostanzialmente confessorio, facendo i due esplicito riferimento alle proprie responsabilità. Tra queste:

- anzitutto, la conversazione di cui al RIT 237/2021, progr. 204 dell'8 giugno 2021 in cui Abbas Shabbar, parlando con il fratellastro Zaman Fakhar, afferma “...la seconda cosa chi dovrà parlare di me io non dovrò vedere più, io ho lasciato mio figlio lì, ho ammazzo la mia figlia e sono venuto qui...”;

- poi, rileva la conversazione di cui al RIT 228/21, progr. 2407 del 30 giugno 2021 ore 13:18, in cui Shaheen Nazia, rivolgendosi al figlio, afferma “...lo sai in che situazione siamo? Non ti sei dimenticato, poi se vuoi noi tutti e due prenotiamo il volo e veniamo lì, qualsiasi cosa

⁶⁰² Deve richiamarsi, anche qui, la giurisprudenza di legittimità già citata in relazione alla posizione dell'imputato Hasnain – Cfr., tra le altre, Cass. Sez. I, Sentenza n. 13156 del 11 marzo 2010 - Rv. 24666-01 – secondo la quale costituisce indizio di colpevolezza darsi alla latitanza prima della contestazione di qualsiasi accusa.

⁶⁰³ Cfr. conversazione telefonica di cui al RIT:228/21 Progr. 798 del 6 giugno 2021 in cui, rivolgendosi al figlio, Shabbar afferma: *tu domani devi dire così, devo dire che si trova in Belgio e parliamo al telefono tutti giorni... dirai qualcosa io morirò, io verrò lì, quello che stai facendo dando ascolto a quelli bastardi, tu fai quello che ti dicono loro. Non c'è nessun tipo di problema, sta bene, tutti i giorni parliamo, va bene? ... non fare il nome di nessuno, non creare i problemi per nessuno, se lei sta bene e parliamo tutti i giorni, tu non capisci niente? Cerca di ragionare ogni cosa. Vuoi che vengo lì? ...tutto quello che sta accadendo quel dramma che stanno facendo, io vengo lì e gli affronto. Nessuno mi incastrerà, Allah e il mio protettore. Il mio mondo è finito, cosa c'è più prezioso in questo mondo per me oltre te e tua sorella Saman? Lei grazie a Dio sta bene tutti i giorni parla con me, tu non capisci niente altro?...*

*succederà a noi lo affronteremo. Tu divertiti. Tu vuoi così allora torniamo lì indietro, non abbiamo bisogno della vita ormai la nostra vita è finita da quel giorno, quanto è stato il disastro, e ulteriore disastro stai facendo tu. Noi con te non vogliamo litigare perché è rimasto solo un figlio, avevamo due figli...”; nella stessa intercettazione si rinviene poi l’affermazione di Haider, già citata, in cui accusa entrambi i genitori di aver mandato lo zio Danish a far fuori la sorella – *Mandate lo zio, mandate lo zio e ditelo di farmi fuori, così sarete felici. Giusto?* – con la conversazione che così prosegue:*

Nazia - tu accusi le persone, accusi a uno accusi gli altri, tu lo sai chi ha la colpa. Ormai sei giovane non ti sei dimenticato nulla

Haider - come mi hanno fatto il lavaggio di cervello chi mi ha fatto il lavaggio di cervello?

Nazia - tutto quello che stai facendo stai facendo apposta, ascoltami una cosa, già domani mando lì il tuo padre. Non dobbiamo mandare lo zio, che hai già rovinato tu lo zio. Veniamo noi, la colpa è nostra allora verremo noi...;

- nell’altra conversazione relativa sempre al 30 giugno 2021, RIT 228/21 progr. 5108 del 30 agosto 2021, Shaheen Nazia, rivolgendosi sempre al figlio, afferma: “...tu sai ogni cosa, sei giovane, mica sei un bambino. Ogni cosa è davanti ai tuoi occhi, quando mandi i messaggi c devi pensare, devi pensare che i genitori hanno sbagliato”;

- nella conversazione di cui al RIT 228/21, progr. 3106 del 15 luglio 2021, è sempre Shaheen Nazia, in una delle tante telefonate con il figlio, ad affermare: “nuovo figlio mio non pensare neanche una cosa del genere, tu sei intelligente, mica tu sei pazzo? Una pazza già fatto tante pazze, e ci ha distrutto. Noi stiamo vivendo? Siamo già morti. Il mondo ci guarda. Figlio mio non pensare nemmeno una cosa del genere, prega recita il Corano e diventa il maschio. Fai le cose da maschi...”;

- si ribadisce, infine, quanto supporti la ricostruzione della Corte relativa al momento di consumazione dell’omicidio e, quindi, alla indiscussa ed inoppugnabile responsabilità concorsuale dei genitori per l’omicidio della figlia l’affermazione di cui al RIT 271/2021 progr. 212, del 19 novembre 2021, in cui Abbas Shabbar, in un momento di profondo sconforto e commozione, riferisce al figlio “..sono i miei gli errori, (N.d.T.: piange) ho visto morendo, quali errori, quali errori...”.

In conclusione, è convinzione della Corte che il quadro probatorio delineato risulti connotato dalla richiesta convergenza e consistenza degli indizi, che palesano la loro adeguatezza e rispondenza ai criteri di cui all’art. 192, comma secondo cod. proc. pen.

Nel rispetto dei criteri ivi fissati, può dunque dirsi indiziariamente accertata la comune volontà degli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia di commettere

l'omicidio della loro stessa figlia, la presenza di entrambi sul luogo del delitto ed il comprovato apporto fornito alla realizzazione dell'evento.

Riprendendo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, già citato, l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio dei due imputati resta ferma e valida ancorché, come nel caso di specie, non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica, potendo il riconoscimento di penale responsabilità fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa, posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi⁶⁰⁴.

Compartecipazione che, nel caso di specie, è supportata da una trama intensa di indizi, plurimi e convergenti – di cui si ritiene di aver dato ampiamente conto – chiarendo, dunque, le forme concrete in cui la compartecipazione di entrambi gli imputati si è manifestata nella realtà, in termini peraltro corrispondenti a quelli richiesti per l'affermazione di responsabilità a titolo concorsuale.

È noto, sul punto, il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui⁶⁰⁵.

Si tratta di statuizioni con cui la giurisprudenza di legittimità ha voluto chiarire anche che, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la

⁶⁰⁴ Cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 12309 del 18 febbraio 2020 - Rv. 278628 – 01, già citata.

⁶⁰⁵ Cfr. Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 - dep. 03/05/2001, Rv. 218525; Cass. Sez. VI, n. 37337 del 10/07/2003 - dep. 30/09/2003, D'Amico, Rv. 22732; Cass. Sez. V, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009; cfr. Cass., sez. II, 15.1.2013, n. 18745, rv. 255260); Cass. Sez. I, Sentenza n. 12309 del 18 febbraio 2020 - Rv. 278628 - 01 Cass. Sez. I, 29/09/2022, (ud. 29/09/2022, dep. 03/02/2023), n.4769; da ultimo, Cass. pen. Sez. V, 18/05/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 08/09/2023), n.37002.

conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi anche come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro.

Nel caso di specie invece, è bene evidenziarlo, la Corte d'Assise ritiene indubbio e provato che anche il previo accordo vi sia stato – circostanza che evidentemente rafforza la sussistenza del concorso – come dimostrano, da un lato, i pregressi e ripetuti contatti telefonici di quella sera e, dall'altro, le modalità con le quali è stato portato a realizzazione il proposito omicidiario, che evidentemente non possono ritenersi casuali, presupponendo anzi un preventivo, seppur minimale, concerto tra i tre imputati.

L'intervenuto previo accordo e le successive modalità esecutive, in conclusione, delineano, in modo nitido, l'apporto sia morale che materiale reso.

In applicazione dei principi sin qui richiamati, ne discende che, nel caso di specie, entrambi gli imputati debbano rispondere, in concorso tra loro, dell'omicidio commesso in danno della figlia, Saman Abbas, non essendovi necessità di verifica analitica dell'origine dell'evento dall'uno o dagli altri degli agenti, secondo la regola per cui tutti i concorrenti rispondono dell'evento o del risultato finale, anche se hanno integrato soltanto parte non strettamente tipica della condotta.

5. Il raffronto con le ricostruzioni alternative.

Considerazioni conclusive sui profili di responsabilità dei due imputati.

Chiariti gli elementi su cui si fonda la ricostruzione che ha condotto la Corte ad affermare la penale responsabilità degli imputati Abbas e Shaheen per l'omicidio della figlia, occorre confrontarsi, in qualche modo, con gli argomenti di segno diverso prospettati dalle difese, e non solo.

Si è scelto di dedicare una trattazione separata a tale raffronto per diverse ragioni. Anzitutto perché, mentre il tenore dei rilievi difensivi spesi riguardo a Hasnain Danish – non condivisi dalla Corte, ma comunque logici e coerenti rispetto ai fatti ed alle emergenze processuali – ha consentito di trattare unitariamente gli elementi sussistenti a suo carico e gli argomenti di segno opposto rilevati dalla difesa, tale operazione è risultata tutt'altro che agevole e praticabile in relazione alle prospettazioni formulate dai difensori di Abbas e Shaheen, del tutto disancorate dalle risultanze processuali in quanto fondate, sostanzialmente, sulle dichiarazioni di Abbas, quelle che l'imputato renderà poi in aula all'ultima udienza del 19 dicembre 2023.

Ora, se è del tutto comprensibile che del contenuto di tali dichiarazioni fossero già a conoscenza i suoi difensori – i quali, al netto del valore probatorio che rivestono tali

dichiarazioni, le hanno legittimamente utilizzate per argomentare le proprie tesi – è molto meno comprensibile quanto accaduto in occasione delle requisitorie del 17 novembre 2023, di un mese precedenti alle dichiarazioni in aula di Abbas, in cui si è risposto proprio alla versione dei fatti che l'imputato avrebbe reso solo in seguito.

Per rendere più chiaro ciò che si intende porre in risalto – e che spiega anche perché si è scelto di trattarne a parte, dopo aver chiarito e completato il ragionamento seguito dalla Corte – risulta necessario fare riferimento a quello che in concreto è stato sostenuto: solo la riproposizione testuale di tali passaggi delle discussioni può rendere l'incongruenza dell'accaduto.

Partendo, come ovvio, dagli argomenti spesi dall'Ufficio di Procura, si riporta di seguito il passo della requisitoria in cui si è trattato, più da vicino, di quanto accaduto la notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 2021 e, dunque, dell'omicidio di Saman Abbas.

Pubblico Ministero, dott.ssa Galli: *“...Il piano era questo, cioè fare vedere che lei era andata via, va bene? Cioè, il cadavere non si doveva più trovare e quindi lei era andata via come era andata via le altre volte, quindi è chiaro che questo video qua è una messa in scena, perché non ha una ragione... Se fosse diciamo rappresentativo di qualcos'altro, non poteva essere così. Allora, vogliamo dire che, ipotesi uno, Saman esce... c'è una lite, Saman esce e loro in qualche modo... o anche senza una lite, Saman esce, loro se ne accorgono e le vanno dietro. Ma vogliamo credere che, Abbas e... Cioè, tua figlia va via, è quella che è tornata finalmente dopo tutto questo periodo e tu cosa fai, la segui 15 secondi e poi torni indietro senza provare a fermarla, senza almeno seguirla e vedere dove va, se va a Novellara, se...? Cioè, non è che Saman è salita su una macchina in corsa e tu non sei riuscita a prenderlo, Saman sta camminando di notte e tu, semplicemente, Shabbar, che l'hai rivolta a casa con tutto te stesso, la segui 15 secondi e torni indietro con passo sereno, uguale tua moglie? In più, questo non si capisce, se fosse così, tutta questa serenità di Saman che va via per la sua strada, perché chiami lo zio? Cioè, quelle telefonate sono del padre che chiama lo zio, ma perché lo chiami? Cioè, se sei sereno, Saman ti sta dicendo: “Ciao, vado via, esco”, non c'è litigio: “Esco, vado a vedere Saqib”, perché chiami Danish, perché la saluti a mezzanotte? Cioè, quella chiamata può essere semplicemente una chiamata di rinforzo, a quel punto diciamo si apre l'altra ipotesi, cioè l'omicidio come un evento non voluto, accidentale, che capita. Cioè, si potrebbe dire quindi che Saman è uscita, naturalmente Abbas non voleva che uscisse di casa e quindi chiama per avere man forte anche suo fratello e purtroppo poi succede quello che succede. Vabbè, ma allora avremmo dovuto vedere Danish che arriva, perché Danish invece non si fa vedere dalle telecamere? Cioè, se Danish all'improvviso, svegliato nel cuore della notte, c'è suo fratello che lo chiama e dice: “Vieni, Saman sta andando via, vieni a dare una mano”, vabbè, arrivi normale lì davanti, che è anche la strada più normale da fare, lo avremmo visto, non si vede perché invece non si vede Danish. E se è davvero una cosa così, capitata, allora, dici, non può essere all'ultimo*

momento, non può essere che la cosa si risolve poi nel giro di un minuto. Cioè, nel giro di un minuto, una cosa sconvolgente come quella, cioè, che arriva Danish, non lo vediamo, va bene, è un caso, non lo vediamo, succede quel che succede lì di fronte e loro sempre in un minuto tornano indietro. Cioè, Danish, che non era previsto, la uccide, la uccide non volendolo, decide sempre lì che avrebbe seppellito il cadavere in una buca proprio lì vicino e però dove sono le pale? Cioè, se lui decide in quel momento che avrebbe scavato la buca, si sarebbe dovuto vedere Danish che torna, va a prendere delle pale, non si può pensare che sia stato tutto improvvisato e fatto al di fuori delle telecamere, perché le pale, Bartoli è stato strasicuro in udienza, le bartole tornano nel garage. Cioè, dice: "Deve essere proprio una bella eccezione". Cioè, la regola, dobbiamo pensare che la regola è che la pala torna dentro, cioè, dovrebbe avere avuto la fortuna Danish in quella notte di trovare una pala nel campo con cui seppellire il cadavere. Quindi, cioè, questo video non può essere spiegato in nessun modo se non con l'idea che avevano loro, cioè con l'idea che bisognava dare l'idea che Saman andasse via. E poi l'altra cosa che non ha senso è che Abbas si ferma e guarda, questo non ha senso sinceramente. Cioè, se tu hai chiamato il fratello per avere man forte, per fermarla e tuo fratello ha commesso questo fatto come evento assolutamente impreveduto, ma perché stai fermo lì? Ma poi perché ti fermi subito, la guardi, che cosa sta succedendo? Cioè, anche che tu sia paralizzato da quello che sta succedendo, ma lui si ferma subito, almeno Nazia va un po' avanti nelle cose, ma invece lui si ferma proprio fisso davanti alle telecamere. Cioè, sembra veramente... Tu dici, ma perché non volevo... Perché? Perché voleva sempre essere visibile dalle telecamere, voleva nella nostra prospettiva avere la prova che lui non l'aveva toccata sua figlia, che lui era sempre rimasto lì. Ma allora, dici, stai direttamente a casa, Abbas...'⁶⁰⁶.

Si tratta di argomentazioni delle quali, nel momento in cui sono state pronunciate, non si è colto, né si poteva cogliere, il significato: al netto del fatto che ben diversa e, si ritiene, più lineare è la ricostruzione cui è pervenuta la Corte – siccome fondata sulle emergenze istruttorie e non su assiomi – ciò che si è avuto difficoltà a comprendere è il riferimento alla prospettazione alternativa per cui Saman avrebbe deciso da sola di andar via (*Cioè, se sei sereno, Saman ti sta dicendo: "Ciao, vado via, esco", non c'è litigio: "Esco, vado a vedere Saqib"*), con Abbas che chiama il fratello solo per chiedergli una mano (*suo fratello che lo chiama e dice: "Vieni, Saman sta andando via, vieni a dare una mano"*), convinto che stesse arrivando Saqib, seguendo poi la figlia per un breve tratto, per poi rientrare a casa una volta che lei si è avviata lungo la carraia (*Cioè, non è che Saman è salita su una macchina in corsa e tu non sei riuscita a prenderlo, Saman sta camminando di notte e tu, semplicemente, Shabbar, che l'hai rivoluta a casa con tutto te stesso, la segui 15 secondi e torni indietro con passo sereno, uguale tua moglie?*).

⁶⁰⁶ Cfr. pag. 57 e ss. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023.

Prospettazione della quale, in quel momento, non v'era traccia nell'istruttoria.

Tacendo della parte in cui si è discorso della morte di Saman quale evento non voluto: l'ipotesi non è mai emersa in dibattimento, né nel corso delle dichiarazioni rese da ultimo dall'imputato Abbas, essendo stata paventata solo dal suo difensore nel corso dell'arringa del 5 dicembre 2023, di quasi tre settimane successiva alla requisitoria:

Arringa Difesa, Avv. Della Capanna: *"...Suo padre una volta mi ha detto: "Io mia figlia l'ammiravo anche per questa sua determinazione, perché era così volitiva, perché da un certo punto di vista mi piaceva che fosse così", me lo ha detto Shabbar in carcere quando abbiamo parlato alcune volte. Però, cosa può essere successo quella sera? Si è contrapposta a qualcuno che forse la voleva convincere a non andare via, a non andare da qualche parte, a non allontanarsi, e durante questo scambio è possibile che siano volate delle parole grosse e che questo non sia avvenuto né alla seconda né alla quinta serra, ma può essere avvenuto anche in fondo al vialetto sulla via Reatino o sulla Provinciale dove Saman si era incamminata quella sera, e che questo gesto d'impeto, afferramento del collo abbia tragicamente provocato la morte della povera Saman. Ma questo sarebbe uno scenario indubbiamente un po' diverso da quello che ci è stato raccontato finora, che è lo scenario della premeditazione, che è uno scenario che andrebbe a coinvolgere i genitori, la famiglia, tutti, e se cade questa premeditazione dobbiamo cercare chi è o chi è stato l'esecutore materiale di questo delitto e una volta che lo abbiamo individuato dobbiamo comminargli la pena che si merita, ma non per un omicidio premeditato, per un omicidio semplice, non voglio dire preterintenzionale, perché non ho gli elementi per dire che la volontà fosse quella di infliggere percosse o lesioni e da quella volontà poi sia scaturito un evento diverso da quello voluto, più grave, come la morte della persona. È un omicidio, non c'è dubbio, ma è un omicidio che potrebbe non riguardare i genitori di Saman e soprattutto il mio Assistito Shabbar Abbas. Circa la versione di Shabbar di questi fatti, credo ve ne abbia parlato bene il collega Servillo e quindi non voglio ripercorrere tutti quei passaggi, voglio però solo aggiungere una cosa che mi sembra importante. Quella versione è una versione che non ha nulla di surreale, è assolutamente credibile, perché ogni passaggio e ogni momento di quello che ci dichiara Shabbar trova un riscontro cronologico e trova una conferma nelle conversazioni telefoniche, nello scambio di telefonate che si sono avute quella sera tra lui e il fratello Danish. È molto probabile che quella sera, a causa di un banale litigio familiare, Saman abbia iniziato ad avere qualcosa da dire col papà, che abbiano un po' litigato in casa, che a un certo punto il papà abbia voluto cercare di metterla al suo posto, di metterla zitta e che lei abbia detto: "Io me ne vado, non ci sto più in questa casa, parto. Vado e esco". Questo è un fatto mi sembra abbastanza oggettivo, perché è evidente che Saman non se ne va perché le dicono di andarsene, se ne va perché se ne vuole andare lei e ce lo dice anche Haider. Si veste, strano che non lo dice nella chat con Saqib, perché nell'ultima chat sembra tutto tranquillo, tutto sereno, poi succede qualcosa, non lo so, boh, o era già successo e lei non vuole dire a Saqib che se ne va, o forse poteva anche pensare che avrebbe fatto il gesto di andarsene e poi sarebbe*

ritornata, non lo so, è tutto possibile al mondo. Però Saman quella sera si allontana e il pensiero di Shabbar, che ha detto a noi, qual era? Che quella sera Saman non avesse nessuna ragione di allontanarsi, se non fosse che qualcuno la dovesse venire a prendere, e questo qualcuno chi poteva essere? Saqib, il suo pensiero era polarizzato su Saqib. Chi può venire a prendere Saman? Non conosce nessuno, i suoi rapporti qua a Novellara erano praticamente zero, c'era solo Saqib che poteva venirla a prendere. E quindi lui cosa fa stupidamente? Esterna questo suo dubbio. Quello che è successo poi ve lo ha detto bene l'Avvocato Servillo, questo dubbio porta a un qualcosa che Shabbar mi dice: "Io, vedi, Avvocato, non lo so". Quante volte gli ho detto in carcere: "Shabbar, dimmi chi ha ucciso tua figlia, per piacere, lo voglio sapere. Chi l'ha uccisa, Danish? Chi l'ha uccisa, qualcuno? Chi è stato a ucciderla?", lui mi ha sempre detto con grande dolore: "Avvocato, io onestamente non lo so, perché non l'ho visto, non ho visto chi ha ucciso mia figlia". Lui me lo avrà detto mille volte, abbiamo cercato io e Simone di estorcergli la verità, una verità diversa, una diversa versione e lui ha detto: "Io non ho visto chi ha ucciso mia figlia, non lo so, non lo posso dire, non ho la certezza, perché quella sera io non ho visto Danish e non ho visto altri aggredire mia figlia". Lui mi ha sempre detto però una cosa, dal primo momento: "Avvocato, sono certo che questo omicidio non può che averlo commesso qualcuno della mia famiglia, perché non c'è diversa spiegazione"⁶⁰⁷.

Dunque, riepilogando, è solo in seguito alle arringhe difensive del 30 novembre e del 5 dicembre 2023 ed alle dichiarazioni di Abbas del 19 dicembre 2023 che è stato possibile comprendere a cosa si riferissero le argomentazioni spese un mese prima dal P.M..

Si tratta di una circostanza che la Corte ha ritenuto di segnalare perché quantomeno singolare, la quale non ha giovato al contraddittorio e, men che meno, alle ragioni della accusa, che ha ritenuto di soffermarsi a confutare argomenti che ancora non avevano fatto ingresso in aula, anziché concentrarsi sugli esiti dell'istruttoria.

Del resto, non è casuale che nell'affermare la responsabilità penale dei genitori, così come quella di Hasnain Danish, la Corte abbia scelto di non seguire affatto la ricostruzione prospettata dall'accusa, considerata l'implausibilità di larga parte dei percorsi argomentativi seguiti. Come già prospettato, ci si è basati solo sulle risultanze processuali, quelle più affidabili, giungendo a conclusioni che si sono motivate ed esposte e su cui non si tornerà.

È doveroso, invece, soffermarsi sulla versione alternativa prospettata dai difensori di Shaheen Nazia e Abbas Shabbar, da quest'ultimo riportata poi nel corso delle sue dichiarazioni. Nel rinviare per il dettaglio ai verbali stenotipici in atti, si riporta il

⁶⁰⁷ Cfr. verbale stenotipico ud. 5 dicembre 2023, pag. 77 e ss., Arringa difesa, Avv. Della Capanna.

passaggio dell'arringa in cui si prospetta la differente ricostruzione dei fatti sostenuta da Abbas:

“...A me non spetta dire dove stava andando Saman e con chi si doveva incontrare, a me compete dire, secondo i miei Assistiti, e quindi secondo quello che mi ha riferito Shabbar, anche se io adesso sto parlando per Nazia, ma ripeto le due Difese in parte si sovrappongono, secondo Shabbar dove stava andando Saman si doveva incontrare. Allora, la mia risposta a quella domanda è che secondo Shabbar, quindi secondo quello che mi ha detto Shabbar, Saman quella notte usciva per incontrarsi secondo lui con Saqib e quindi doveva incontrare Saqib e lo doveva incontrare per andarsene. Questa è la risposta che io posso dare a questa domanda e la posso dare sulla scorta di quello che ho detto prima e cioè che, quando Saman e Shabbar e anche Nazia iniziavano a discutere, lo facevano perché Shabbar aveva visto Saman che stava messaggiando, perché Saman gli aveva detto che se ne sarebbe andata e Shabbar aveva immaginato che stesse chattando con Saqib e quindi nella sua testa ha fatto due più due: “Bene, se qua esce a quest’ora, vuol dire che si incontra con Saqib, quindi Saqib viene e la porta via”. A questo punto sarebbe logico però fare una obiezione a quello che ho detto, perché uno potrebbe dire: “Ma come, tua figlia esce a mezzanotte praticamente, si deve incontrare con Saqib, e tu non fai niente?”. No, non è vero che non fa niente, Shabbar si preoccupa, cerca di convincerla a non partire e soprattutto Shabbar aveva già parlato con Danish, vi ricordate, cosa gli aveva detto Danish? “Non ti preoccupare, adesso io, Nomanulhaq e Ikram arriviamo, aspettiamo Saman, la seguiamo, intercettiamo Saqib e gli diamo un sacco di botte. Quindi, Shabbar quando Saman esce la segue, cerca in uno strenuo tentativo insieme alla moglie di convincerla a non andarsene, quando Saman tira dritto, Nazia torna indietro arrabbiata, indispettita, perché la figlia testona aveva comunque deciso di andarsene, però in fondo pensava che poteva stare tranquillo, perché la figlia sarebbe stata intercettata dal fratello e dai nipoti, i quali avrebbero persuaso Saqib a togliersi di torno e quindi in un certo qual modo si trovava in una situazione di relativa tranquillità emotiva. Del resto queste cose lui già le sapeva e le pensava quando usciva di casa con Saman e con Nazia, infatti, come è stato più volte notato, non c’è animosità. Sì, è in atto un’opera di persuasione di Nazia nei confronti della figlia per convincerla a non andarsene, poi, quando Saman fa capire che se ne va, Nazia torna indietro arrabbiata e indispettita, in maniera assolutamente comprensibile, secondo questa versione, almeno. Però, ripeto, nella loro testa Saman sarebbe stata intercettata dai familiari, quindi loro erano convinti, Shabbar e Nazia, che Saman fosse in buone mani. Questa è la ragione per la quale mentre Saman percorreva il vialetto Shabbar e Nazia ritornavano a casa, loro sapevano che trattenerla sarebbe stato inutile, perché del resto Shabbar e Nazia in un certo qual modo e loro malgrado avevano fatto tesoro della lezione imparata. Cioè, Saman non era la prima volta che se ne andava di casa, se ne era andata in Belgio e poi era tornata, era andata ai Servizi Sociali e poi era tornata e allora anche questa volta: se ne va, ritornerà. Ritornerà e per questa sera è sicura perché comunque ci sono Danish, ci sono i nipoti che penseranno a gestire la situazione. L’altra domanda ineludibile è che cosa hanno fatto i genitori dopo essere rientrati a casa, in realtà

questa è una domanda, come dire, è una finta domanda, perché la domanda vera è un'altra. Tutti abbiamo visto i filmati e tutti abbiamo visto che Shabbar a un certo punto esce nuovamente di casa, alcuni minuti dopo esservi rientrato con Nazia, Shabbar esce nuovamente di casa. Esce nuovamente di casa, si indirizza alla volta dello stradello e dopo un po' ritorna e in mano ha un oggetto e questo oggetto secondo la tesi della Pubblica Accusa era lo zaino di Saman, quindi l'Accusa dice: "Shabbar è uscito, ritorna con lo zaino di Saman, è evidente Shabbar ha partecipato all'uccisione della figlia". Allora, anche qui io gioco il vantaggio di cui godo perché finalmente ho potuto parlare con Shabbar e quindi anche qui Shabbar mi ha fornito la sua versione, cioè mi ha detto che cosa è successo effettivamente quella sera, come mai torna con un oggetto, che cos'era quell'oggetto. Allora, Shabbar rientrava in casa a mezzanotte e 2, quattro minuti dopo tornava ad uscire, perché usciva? Usciva per un motivo banale, che secondo me vi potete immaginare tutti, usciva per vedere se Saman era ancora nello stradello, perché hanno lasciato che Saman andava in direzione Viaggia Reatino, quindi Shabbar esce per capire se la figlia era ancora lì. E Shabbar quando esce però non trova nessuno nello stradello, quindi che cosa fa? Si guarda intorno, cerca un po', sbollisce la rabbia, perché anche Shabbar era arrabbiato, mica solo Nazia, e poi fa una cosa di una banalità totale. Allora, tutti quanti abbiamo visto i filmati della telecamera, è sempre quella, è sempre la 5. Allora, voi potete visionare quei filmati per ore e ore e ore ed ore, vi renderete conto che Nazia stendeva i panni a fianco all'uscio di casa, cioè c'era uno stendino e Nazia stendeva i panni sull'uscio di casa, sullo stendino posto a fianco dell'uscio di casa. Lo stendino era posto nello stesso punto in cui ad esempio parcheggiavano normalmente le biciclette, Nazia stendeva i panni e li ritirava, se voi visionate i filmati vi renderete conto che lo fa a cadenza regolare. Se voi visionate i filmati vi renderete conto anche di un'altra cosa e cioè che i filmati riprendono esattamente quello che viene steso da parte di Nazia, Nazia stende i panni, tutti i panni, tranne la biancheria intima, perché? Perché stendere la biancheria intima è vergogna, non la stendeva con gli altri panni la biancheria intima, li stendeva su un filo che è steso tra la prima e la seconda serra, perché? Perché era un punto nascosto. Quindi cosa fa Shabbar quella sera? Prende una busta bianca che era lì fissa all'interno di una serra, siccome il giorno dopo dovevano partire alla volta di Malpensa per poi andare in Pakistan, ci mette dentro la biancheria intima, avendo cura di non toccarla con le sue mani, perché era biancheria intima della moglie, la infila nella busta bianca, una busta di nylon bianca, e rientra in casa. Quello che viene ripreso dalle telecamere non è uno zainetto, è una busta bianca e sfido chiunque a dire che quello lì è uno zainetto, non si capisce che cos'è, Shabbar ci dice che è una busta bianca. Noi quel filmato lo abbiamo fatto vedere a dei tecnici nostri, che lo hanno preso, hanno migliorato al meglio una immagine che oggettivamente è pessima, con tutte le migliorie del caso quello non si può dire che sia uno zainetto, che è uno zainetto è una verità inventata dalla Pubblica Accusa, guardate il filmato. Guardate il filmato, però ricordatevi anche un'altra cosa e cioè che una delle armi migliori che si possono avere in un processo, chiaramente la componente togata della Corte lo sa molto meglio di me, quindi non lo dico sicuramente a lorio, è la logica, è la logica, è la lo-gi-ca. Cioè,

ma vi pare logico che Shabbar ammazza la figlia o fa ammazzare la figlia da qualcuno, poi esce di casa e a favore di telecamera prende lo zainetto e se lo riporta in casa? Ma vi sembrerebbe logico anche se non ci fosse stata una telecamera? Ma lo zainetto se ammazzi qualcuno lo seppellisci con la vittima dell'omicidio. Perché lo zainetto no e i vestiti sì? Datemi una motivazione logica. Se io ammazzo qualcuno, prendo il corpo e quello che c'è con il corpo e lo seppellisco, soprattutto se parliamo di un oggetto piccolo come uno zaino, non è una bicicletta. Un conto è far sparire uno zaino e un conto è fare sparire una bicicletta, lo zaino lo prendi e lo butti nella fossa col corpo della persona che hai ammazzato e comunque se anche non lo vuoi fare non te lo riporti in casa e comunque se te lo vuoi proprio portare in casa perché sei scemo non lo fai sotto una telecamera, che sai esattamente che c'è e che registra tutto. La logica, la logica. O, al limite, dal momento che hai dei complici, perché è chiaro che la tesi accusatoria parla di un ordito familiare, dove l'esecutore materiale sarebbe stato Danish, coadiuvato da Nomanulhaq e da Ikram, mentre i mandanti sarebbe stati i genitori, beh, nel momento stesso in cui sai che tuo fratello arriva da un percorso che è privo di telecamere, ma se proprio vuoi quel feticcio lo fai prendere da tuo fratello e lo fai portare indietro dal percorso che non è ripreso dalle telecamere. È la logica, è Shabbar è una persona armata di logica, perché Shabbar è una persona intelligente, non è come il fratello, non è come il figlio. E cosa succede poi? Perché Shabbar rientra in casa e cosa fa? Va a letto, dorme e il giorno dopo parte. La mattina del primo maggio, ce lo dicono le telecamere, arrivano Danish, Nomanulhaq e Ikram. Nomanulhaq e Ikram cosa fanno? Vanno a lavorare, ce lo dicono le telecamere. Danish che cosa fa? Danish rimane in casa e aiuta Shabbar addirittura a caricare le valigie sulla macchina che poi porta Shabbar e Nazia a Malpensa. Shabbar cosa fa? Questo me lo ha detto Shabbar però, non è ripreso dalle telecamere, Shabbar chiede a Danish: "Cosa avete fatto ieri, lo avete preso Saqib, gli avete dato un sacco di botte, dov'è Saman?", e Danish gli dà la seguente risposta, gli dice che non erano assolutamente andati. Questa è la risposta che Danish dà a Shabbar: "Non siamo andati. Ti avevo detto che saremmo andati, ma non siamo andati". E cosa fa Shabbar? Con gli elementi che aveva in mano fa due più due e dice: "Se Danish con Nomanulhaq e Ikram non hanno intercettato Saqib, non gli hanno dato un sacco di botte, dal momento che Saman era uscita per incontrarsi con Saqib e per andare via insieme a Saqib, questo significa che Saman è uscita, ha incontrato Saqib e se n'è andata con Saqib, questo significa che Saman è con Saqib". Chiaramente si arrabbia, ci rimane male, si arrabbia anche Nazia, ci rimane male, sono amareggiati, però Saman lo aveva già fatto altre volte, come è tornata in passato tornerà anche questa volta, questa è la conclusione alla quale sono giunti i coniugi Abbas"⁶⁰⁸.

Si tratta delle circostanze che spiegano, solo *ex post*, gli argomenti spesi dal Pubblico Ministero.

⁶⁰⁸ Cfr. pag. 63 e ss. verbale stenotipico ud. 30 novembre 2023, arringa difesa, Avv. Servillo.

Nel confrontarsi con esse, la Corte ritiene anzitutto necessario premettere che è consolidato e noto il principio di diritto secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'*iter* logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su specifiche deduzioni ove esse risultino comunque disattese dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tali deduzioni, senza lasciare spazio ad una valida alternativa⁶⁰⁹.

Ferma tale premessa – e ritenuto altresì che ampi sono i passaggi motivazionali in cui ci si è soffermati sulle ragioni e sui percorsi argomentativi per il tramite dei quali si è formato il giudizio relativo alla piena responsabilità dei due imputati – deve necessariamente rilevarsi che le argomentazioni delle difese paiono del tutto inidonee a scalfire la solidità del compendio probatorio su cui si fonda la ricostruzione della Corte ed il connesso percorso motivazionale.

Anzitutto, si tratta di letture fondate soltanto sulle dichiarazioni dell'imputato, rese – per sua scelta – solo ad attività istruttoria già conclusa: a riguardo, è noto che le dichiarazioni spontanee, rese da chi si sia sottratto al contraddittorio, non sono di per sé idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame, né utilizzate come prove a carico di terzi⁶¹⁰.

Nella specie, la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni, espressione del diritto di difesa, è stata ovviamente accordata all'imputato, seppur al termine della discussione e non prima⁶¹¹, ma il contenuto di tali dichiarazioni è da ritenersi inidoneo a confutare

⁶⁰⁹ Tra le tante, più di recente, Sez. III, Sentenza n. 3239 del 04/10/2022 Ud. (dep. 25/01/2023) Rv. 284061 – 01.

⁶¹⁰ Cfr., Cass. Sez. II, Sentenza n. 30653 del 24/09/2020 Ud. (dep. 03/11/2020) Rv. 279911 – 01.

⁶¹¹ Si rammenta che, in relazione alla richiesta dell'imputato Shabbar Abbas di rendere spontanee dichiarazioni – intervenuta ad istruttoria dibattimentale già chiusa – la Corte d'Assise ha rilevato che detta facoltà è disciplinata dall'art. 494 c.p.p. mentre altra e distinta è la facoltà dell'imputato (e del difensore) di avere la parola per ultimi "se la domandano", prevista a pena di nullità dall'art. 523 c.p.p., comma 5: le due facoltà vanno necessariamente coordinate nei termini espressi dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 33666 del 2014 e Cass. n.16677 del 2021) cui questa Corte intende aderire. In particolare, è stato affermato che la facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché relative all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con le norme dettate dall'art. 523 c.p.p., che disciplinano lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma 6 di tale articolo, in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove. Ne è conseguito

le sue responsabilità: non solo per la tardività delle stesse, rispetto ad un'istruttoria molto lunga ed articolata, ma anche perché tali dichiarazioni sono risultate, soprattutto con riguardo alla sera dell'omicidio, del tutto generiche e contraddette dal reale dispiegarsi dei fatti.

Già il riferimento alla decisione autonoma e spontanea di Saman di andar via di casa non è credibile. Si è detto che uno dei dati pacifici di cui si dispone è quello relativo alla discussione insorta la sera del 30 aprile tra la ragazza ed i genitori ed innescata dalla visione delle videoregistrazioni delle chat: solo in seguito al litigio, Saman si mostrerà decisa comunque ad andar via. Quanto all'ipotizzato arrivo di Saqib, si tratta di una circostanza altrettanto inverosimile, considerato che dalle chat sottoposte in visione ai genitori ben si poteva comprendere che Saman intendeva scappare e fare ritorno da lui, che si trovava però nei pressi di Roma. Ugualmente, davvero poco credibile risulta il racconto per cui i due genitori avrebbero sino all'ultimo tentato di fermarla, visto che si "arrendono" dopo poco più di un minuto e rientrano a casa.

Quanto alla giustificazione addotta alle telefonate, le ultime, con cui Abbas avrebbe chiesto una mano al fratello Danish, le stesse ragioni che conducono a non credere affatto che Abbas abbia pensato che stesse arrivando Saqib a prenderla devono, necessariamente, portare ad escludere qualsiasi attendibilità a tale parte del racconto.

Anche se, bisogna ammetterlo, ciò che lo rende davvero inverosimile è il prosieguo: non si comprende infatti come possa pretendersi che la Corte creda al fatto che – di fronte ad una nuova fuga della figlia, in piena notte, con il fratello ed i due nipoti in circolazione a cercare Saqib per riempirlo di botte e convincerlo a lasciar perdere Saman – i due genitori siano serenamente tornati in casa, con Abbas che riesce all'esterno solo per tornare a raccogliere la biancheria intima che la moglie, per pudore, preferiva stendere tra le serre, disinteressandosi però del tutto delle sorti della figlia.

Solo la mattina, prima della partenza per il Pakistan, avrebbe chiesto conto a Danish di quanto accaduto, con quest'ultimo che, inopinatamente e senza giustificazione alcuna, gli avrebbe poi detto che non erano più andati.

che – essendo pacifico che le dichiarazioni spontanee dell'imputato non sono assimilabili a nuove prove – le stesse sono state consentite all'imputato solo all'esito delle discussioni – in quanto resta fermo il diritto dell'imputato di avere la parola per ultimo, se lo richiede – ma non prima del loro inizio.

Non si ritiene necessario spendere considerazioni ulteriori, trattandosi di un narrato – plasmato, in ultimo ed in malo modo, sulle risultanze istruttorie – che racchiude in sé i motivi della sua intrinseca inattendibilità ed illogicità.

Per tali ragioni non si ritiene di indulgiare oltre neppure sulla spiegazione offerta per escludere che quello portato in mano da Abbas sarebbe lo zaino della figlia⁶¹²: si è già detto che conducono a ritenere che si tratti proprio dello zaino di Saman non tanto la qualità delle immagini, che effettivamente non sono chiare, quanto argomenti di ordine logico, essendo evidente che, altrimenti, resterebbe del tutto inspiegata e inspiegabile la sorte dello zaino, non rinvenuto, mai, altrove.

Ma tali argomentazioni – che, è vero, non si fondano su dati storici o diretti, ma che appaiono del tutto logiche ed intuitive – escono evidentemente rafforzate, come anticipato, dal raffronto con la manifesta insensatezza della spiegazione alternativa che Shabbar Abbas ed i suoi difensori hanno ritenuto di proporre alla Corte d'Assise.

L'unico argomento che ha un significato è quello con cui si è rilevato quanto inconciliabile sia la condotta serbata nell'occasione da Shabbar rispetto alla tesi accusatoria secondo cui l'omicidio e la soppressione del cadavere di Saman sarebbero stati lungamente premeditati ed organizzati, cosicché, ha sostenuto il P.M., quelle immagini in cui si osserva Saman uscire di casa con lo zainetto in spalla e poi sparire lungo la carraia – le immagini che, secondo la Corte d'Assise, provano l'omicidio – sarebbero una farsa, una prova che i familiari hanno precostituito *ad hoc* per poter dopo sostenere che la ragazza si era allontanata volontariamente da casa.

Ebbene, è di tutta evidenza quanto intrinsecamente contraddittoria ed illogica risulti tale ipotesi di fronte ad un comportamento incauto quale quello serbato da Shabbar che, sotto la telecamera, esce e va a recuperare lo zaino della figlia: si tratta di un dato che contraddice in modo palese le premesse su cui si poggia l'ipotesi accusatoria, risultando davvero assurdo pretendere di sostenere che quella che ritraggono le telecamere sia tutta una messa in scena, voluta e programmata, a fronte di una condotta così gravemente auto-incriminante quale quella di farsi riprendere con in mano lo zaino della ragazza⁶¹³.

⁶¹² Sul punto, si rinvia anche al verbale stenotipico ud. 5 dicembre 2023, arringa difesa Avv. Della Capanna.

⁶¹³ A fronte di tali rilievi, si reputano del tutto inadeguate le argomentazioni spese per giustificare la contraddittorietà del dato: cfr. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, requisitoria dott.ssa Galli *“Il fatto che sia lo zaino di Saman è chiaro che è il suo, se Saman fosse scappata chiaramente si sarebbe portato lo zaino, perché lo abbia portato a casa non lo so, le motivazioni posso essere tante, può essere stato un errore, può essere stato il fatto di volersi assicurare che, nel caso*

Quel comportamento si ataglia molto meglio alla ricostruzione prescelta dalla Corte che, in assenza di elemento alcuno su cui fondare la premeditazione e l'organizzazione particolareggiata dell'omicidio, sostiene che lo stesso sia stato deciso e realizzato quella sera, nel giro di pochissimo, ricostruzione questa che rende sì plausibile ipotizzare che il recupero dello zaino sia stato un "accidente", che non si era messo in conto.

In ogni caso, non è certo soltanto su questo segmento di condotta, relativa allo zaino, che si fonda l'affermazione di responsabilità a carico di Abbas, per come ampiamente esposto.

Da ultimo, non può non evidenziarsi quanto inverosimile appaia anche la spiegazione relativa a quanto accaduto in seguito. Si riporta il passaggio delle spontanee dichiarazioni di Abbas Shabbar: *"...Mattina venuti questi ragazzi per andare a lavorare, mattina primo maggio, io ho chiesto, c'erano tutti e tre, io ho chiesto: "Teri sera voi andati o no?"", mi ha detto: "No, noi no andati a cercare Saqib", allora io ho detto: "Va bene". Io detto con mio fratello: "Tu stai a casa, loro vanno a lavorare. Tu stai a casa, c'è Ali a casa da solo, tu stai con lui che noi adesso andiamo via". Noi, mia moglie e io, mattina quando partito, Danish caricato valigia mia, però noi andati a Malpensa, andati in Pakistan. Secondo giorno, secondo giorno, noi andato 2 maggio in Pakistan, mattina, verso le 4, che c'era una scala a Dubai e dopo andati in Pakistan. Verso mezzogiorno e mezza venuto un messaggio mio su cellulare, era nome di Saman, nome di Saman c'era, c'era suo... noi diciamo ID (N.d.T. Pronuncia inglese), quello che è nome, era suo, venuto: "Papà, io sto bene, dopo ti chiamo", ha detto. Quando visto messaggio io scritto: "Okay", c'è ancora a mio cellulare che ha preso in Pakistan Polizia o questi che vanno a fregare tutto, loro mi no dato dietro. Era suo nome, c'è anche mie qua domande: chi mi mandato messaggi su ID di Saman? Con chi questa notte andava Saman? Chi mazzata mia figlia? Questo processo non è completo, signori Giudici, non è completo. Queste c'è anche mie domande, c'è tante cose che manca. Voglio anche capire io chi mazzato, con chi andava questa notte, chi venuto a prendere o chi veniva a prendere. Quando noi andati in Pakistan, qualcuno, dove ho sposato mia sorella quella che sta a Inghilterra, sua famiglia di mio cognato erano già saputi che successo questa, due giorni dopo venuto a casa mia mamma di Akmal che bracciato così, piangeva, piangeva. Io ho detto... Lei ha detto: "Tu non sai Saman?", e io detto: "Cosa successo?". Lei ha detto: "Io ho sentito, però, non lo so, non lo so", però ha detto un po', poco parlato, lei tornato a casa, però piangeva. Io ho saputo dove ho sposato mia sorella, casa sua, venuti, quando venuti loro mi detto che: "Saman è morta. Sai che è morta?". Noi fino adesso, anche la vita mia è*

in cui trovassimo Saman tra sette anni in una fossa, non ci fossero dei documenti che in qualche modo portassero a lei, però, voglio dire, può essere di tutto e su questo sinceramente non c'è nessun tipo di riscontro".

sempre da piangere adesso, che mia figlia non c'è più, è morta mia figlia. Noi sempre, sempre a casa mia, mia moglie e io piangere, piangere, sempre...”.

L'inammissibilità di un tale racconto è autoevidente, laddove si pretende di sostenere che della morta della figlia - avvenuta in Italia - i due imputati siano venuti a conoscenza in Pakistan un paio di giorni dopo il loro arrivo - quando ancora in Italia nulla si sapeva o si ipotizzava in ordine alla sorte della ragazza - da parte di familiari di Akmal, che non si comprende né come né da chi avrebbero appreso la notizia.

Né può ritenersi che la versione dell'imputato risulti riscontrata dal passaggio della chat tra Danish e la moglie, in cui si afferma: “Danish4”: *Tu dirai che lei è andata in Pakistan* “Love_Gujjar”: *Sì* “Danish4”: *Fratello cosa dirà al padre* “Love_Gujjar”: *Non so diceva di dire/raccontare ai propri cari”.*

Ora, ha ragione la difesa a sostenere che il padre cui ci si riferisce in tale messaggio non possa essere quello dei due imputati, in quanto deceduto; tuttavia, è altrettanto errato il tentativo di ritenere che con l'espressione “fratello” ci si riferisca a Haider: è chiaro infatti dal tenore della conversazione nel suo complesso che con tale termine ci si riferisca, appunto, a Shabbar, fratello di Danish. Chi sia il “padre” a cui Shabbar avrebbe dovuto fornire spiegazioni non è chiaro né è emerso (potrebbe ipotizzarsi sia il padre di Akmal o della stessa moglie di Danish), ma il dato poco sposta e poco rileva rispetto a quanto già evidenziato in ordine alla responsabilità di Abbas, che rende del tutto inverosimile che l'imputato abbia appreso solo in Pakistan delle sorti della figlia.

Tacendo delle reazioni – ben diverse da quella serbate – che, se così fosse stato, avrebbero dovuto seguire a questa tragica scoperta.

In conclusione, ritiene la Corte sufficiente evidenziare come siano state contrapposte delle ipotesi alternative che vanno categoricamente scartate, in quanto poco logiche e del tutto prive di un supporto indiziario anche solo lontanamente assimilabile a quello di cui è dotata la ricostruzione che si è privilegiata.

Di fronte ad un quadro probatorio connotato da convergenza e consistenza degli indizi e dalla loro adeguatezza e rispondenza ai criteri di cui all'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., le argomentazioni difensive volte a fornire una lettura alternativa dei fatti ed a mettere in rilievo l'inattendibilità complessiva degli indizi assumono carattere di recessività, perché non riescono a scalfire, né in fatto né in diritto, il portato argomentativo su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità dei due genitori.

6. L'aggravante dei motivi abietti o futili: ragioni della sua esclusione.

Esposti gli elementi su cui, in fatto ed in diritto, si fondano le affermazioni di penale responsabilità dei tre imputati, occorre ora prendere posizione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti o comunque (così si legge nell'imputazione) futili, in relazione al capo b), di cui tutti e tre rispondono.

Per rendere più chiare le ragioni sottese a tale determinazione, occorre prima definire in che modo l'aggravante è stata concepita dal legislatore e, soprattutto, dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Svolti tali chiarimenti preliminari, sarà dunque possibile esporre le ragioni, molteplici, che hanno condotto nel caso di specie ad escluderla: le molteplici criticità sono state poi valutate tenendo a mente che, come già precisato per la premeditazione, il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti, elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio – nella specie, comportante la pena dell'ergastolo.

Occorre dunque partire dalla previsione di cui all'art. 61, n.1 cod. pen. – la quale, contemplando l'aggravante in modo abbastanza indefinito, ha spesso richiesto l'intervento chiarificatore della giurisprudenza – ed al riferimento ivi contenuto al motivo: quest'ultimo, come noto, si distingue dallo scopo del reato, che esprime la finalità perseguita dall'agente, identificandosi piuttosto con l'impulso, lo stimolo interiore, che ha determinato il reo ad agire.

Stando sempre al tenore letterale della norma ed ai principi costantemente affermati sul punto dalla Corte di Cassazione, è poi certo che i motivi abietti debbano essere tenuti distinti da quelli futili.

Per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza e repulsione, mentre il motivo è ritenuto futile ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione da risultare assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento⁶¹⁴.

⁶¹⁴ Cfr., tra le tante, Cass. Sez. I, n. 29337 dell'08/05/2009, Rv. 244645; Cass. Sez. I, n. 39261 del 13/10/2010, Rv. 248832; Cass. Sez. I, n. 59 dell'01/10/2013 (02/01/2014), Rv. 258598; Cass. Sez. I, Sentenza n. 44186 del 11/05/2023, Rv. 285405 – 01.

In sintesi, il motivo futile è un non-motivo; il motivo abietto è un motivo riprovevole e spropositato.

Ciò premesso, occorre rilevare che, a fronte di tali due nozioni, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare, condivisibilmente, che *“anche se accomunate nella formulazione dell’art. 61 n.1 cod. pen., le due aggravanti sono concettualmente diverse, soggettiva la prima, oggettiva l’altra, ed ancorate a dati fattuali diversi e antitetici, come chiaramente indicato dalla disgiuntiva “o”, così che difficilmente esse possono coesistere. E, peraltro, ove congiuntamente contestate dette aggravanti necessitano – ciascuna – di adeguata motivazione”*⁶¹⁵.

Dunque, pur non sostenendosi una inconciliabilità assoluta, in astratto, la Suprema Corte rileva che la distanza e diversità tra le due aggravanti richiede che una eventuale duplice contestazione sia supportata da una motivazione adeguata: tant’è vero che, in quel caso, nel disporre l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, la Suprema Corte ha precisato, espressamente, che: *“...il giudice del rinvio procederà in piena autonomia a individuare i parametri di riferimento da utilizzare per la valutazione della ricorrenza dell’aggravante, essendo però necessario che egli sciogla l’ambiguità che connota la contestazione, specificando se l’aggravante sia integrata da un motivo abietto o da un motivo futile”*.

Tanto chiarito, ci si può allora soffermare sul primo profilo di criticità ravvisabile nell’odierna contestazione, laddove descrive l’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. nei seguenti termini *“...dei motivi abietti o comunque futili”*.

Detta ambiguità, censurata dalla giurisprudenza di legittimità citata, non è parsa dissolversi affatto nel corso dell’istruttoria, né nelle argomentazioni spese a riguardo in requisitoria, laddove si è affermato, testualmente: *“per quanto riguarda la sussistenza dei motivi abietti o futili... ritengo quindi integrata naturalmente anche questa aggravante, posto che, nella mia o comunque nella visione della Procura, uccidere una persona perché vuole vivere la sua vita è senz’altro un motivo abietto, ma nel caso in cui doveste ritenere che un qualche tipo di motivazione religiosa, non dico religiosa, educativa, forse, possa integrare, diciamo, escluda la sussistenza del motivo abietto, senz’altro comunque le conseguenze che ne sono derivate sono sproporzionate rispetto a quello che ha fatto, al motivo, per cui comunque il motivo dovrebbe essere futile”*⁶¹⁶.

⁶¹⁵ Cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 39358 del 15/07/2015 Cc. (dep. 29/09/2015) Rv. 264942 – 01; Cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, Sentenza n. 28594 del 2021 che ha ribadito trattarsi di aggravanti ontologicamente distinte, visti i rispettivi tratti caratteristici, osservando che *“...del resto, non può non rilevarsi, anche sul piano linguistico, che le aggravanti in parola nel testo codicistico sono separate dalla congiunzione “o”, che riveste, all’evidenza, valenza “disgiuntiva”, ponendo le due circostanze su un rapporto di alternatività e non di “equivalenza lessicale”...”*.

⁶¹⁶ Cfr. pag. 60 verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023, requisitoria dott.ssa Galli.

In poco più di cinque righe, dunque, si sostanzia ed esaurisce la trattazione relativa ad un'aggravante dal cui riconoscimento dipende, nella specie, l'applicazione della pena perpetua dell'ergastolo.

La Corte ritiene si tratti di argomenti scorretti e del tutto insufficienti a sostenere la contestazione dell'aggravante, prima ancora che a ritenerla provata. Argomenti che, oltre a non tener conto di quanto emerso in sede istruttoria, non chiariscono in alcun modo gli esatti contorni della contestazione, che sembra concepire i motivi come abietti, ma solo in prima battuta, perché in subordine futili: tale modo di procedere è contrario alle condivisibili indicazioni offerte a riguardo dalla giurisprudenza richiamata e non corrisponde a quell'«enunciazione, in forma chiara e precisa», che l'art. 417, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. pretende con riferimento non solo al fatto, ma anche a tutte le circostanze aggravanti, al fine di garantire all'imputato di poter approntare una difesa piena ed adeguata alle accuse che gli vengono mosse⁶¹⁷.

Ferme restando tali considerazioni, non è intenzione della Corte arrestarsi a tali criticità di stampo formale, seppure rilevanti, essendo comunque doveroso confrontarsi, nel merito, con tale contestazione, verificandone la sussistenza, o meno, alla luce degli esiti dell'istruttoria dibattimentale: proprio quest'ultimi, invero, hanno restituito un quadro ben diverso da quello descritto nell'imputazione, la quale, dopo aver elencato le condotte tenute da Saman nell'ultimo anno, si chiude con quella relativa al rifiuto a sposare il fidanzato scelto dai genitori in Pakistan, aggiungendo l'inciso finale *“così disonorando la famiglia”*.

Si tratta di una narrazione corrispondente a quella divulgata, sin dall'inizio e tutt'ora, a livello mediatico, essendosi sempre professato, assumendo il dato come certo, che Saman Abbas sia stata uccisa per essersi opposta ad un matrimonio combinato/forzato.

Ebbene, se vi è un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale – le uniche deputate a farlo – hanno consentito di chiarire è che Saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta ad un matrimonio combinato/forzato.

⁶¹⁷ Si pensi a quanto osservato da autorevole dottrina in merito alla prassi di contestare in modo generico talune circostanze: *“(…) una tossica combinazione tra indeterminatezza normativa e discrezionalità giudiziale si annida, altresì, in quelle tante circostanze dai contorni imprecisi a causa dell'impiego di “clausole generali o concetti normativi extra-giuridici”, che consentono (o forse sarebbe meglio dire: impongono) al giudice un'opera di valutazione e, quindi, di etero-integrazione della fattispecie circostanziale, ampiamente affidata alla sua intuizione e sensibilità personale. In questo gruppo di circostanze (talora chiamate in dottrina semi-indefinite) rientrano [...] anche molte aggravanti: è il caso, ad esempio, dei motivi “abietti o futili” di cui all'art. 61 n. 1”*.

È un elemento che nulla toglie e nulla aggiunge alla gravità del fatto, ma che corrisponde ad una verità che la Corte è tenuta a rilevare. D'altro canto, l'uccisione di una ragazza di diciotto anni ad opera dei suoi stessi familiari, si è già detto, è evento di drammaticità tale che non avrebbe richiesto artifici ulteriori. Anche per questo, pur a fronte dei tanti racconti stratificati nel tempo attorno alla figura della ragazza ed alle ragioni della sua uccisione, nella redazione delle presenti motivazioni si è prescelto un approccio diverso e più rispettoso, serbandole il riguardo che le è dovuto.

Ciò posto, deve evidenziarsi che concorrono ad escludere che il movente dell'omicidio sia stato quello connesso al matrimonio con Rukhsar Akmal – che la Corte ritiene combinato e non forzato – diversi elementi.

Anzitutto, si tratta di una circostanza di cui vi è raramente traccia nell'ampio compendio probatorio a disposizione: è acquisito sì il dato relativo al fidanzamento avvenuto in Pakistan nel dicembre del 2019, documentato anche dalle numerose foto che ritraggono Saman Abbas durante i festeggiamenti, ma lo stesso finisce poi per dissolversi nel corso degli accadimenti successivi.

Sul punto, è doveroso evidenziare che – a dispetto di ciò che è stato riferito in requisitoria, laddove sono stati riportati degli scambi di messaggi apparentemente riconducibili a conversazioni tra Saman e Akmal⁶¹⁸ – non esiste prova o documentazione alcuna di chat o altre conversazioni tra i due, o di messaggi effettivamente provenienti da Akmal. È solo nella chat con Saqib che la ragazza fa a volte cenno a colloqui con lui, che restano dunque solo riferiti da lei e privi di riscontri.

Proseguendo, si ritiene sia particolarmente eloquente quanto accaduto in relazione alla prima fuga di Saman, quella in Belgio di metà giugno 2020 – dopo sei mesi dall'ufficializzazione dell'impegno dal cui rispetto, in ipotesi d'accusa, sarebbe dipeso l'onore degli Abbas – fuga rispetto alla quale si è già rilevato quanto intimamente contraddittorio è risultato, rispetto alle premesse da cui prende le mosse l'accusa, il comportamento serbato da Shabbar Abbas nell'occasione, laddove ha lui stesso acquistato e procurato alla figlia il biglietto aereo che le avrebbe poi consentito di tornare a trovare il ragazzo afgano-belga con cui Saman aveva allora una relazione⁶¹⁹.

⁶¹⁸ Il riferimento è al passaggio della requisitoria, pag. 43 e ss. verbale stenotipico ud. 17 novembre 2023.

⁶¹⁹ Si riporta il passaggio delle spontanee dichiarazioni rese da Abbas Shabbar: "...Quando andato a casa questo giorno, primo giorno, 12 giugno, è venuto a casa mia e una problema cominciata molto grande, molto grande. Sempre mia moglie, io piangevo, sempre pensavo che Saman... Una settimana dopo mi ha chiamato Saman, mi ha detto: "Papà, non sto bene qua", ho detto: "Dove sei? Dove sei tu?", "Papà, sai biglietto, uno biglietto per venire Italia, però c'è ragazzo quando viene vicino fai da andare

Si tratta di un dato che dimostra il rilievo del tutto secondario che rivestiva l'avvenuto fidanzamento.

Quest'ultimo, infatti, riappare solo ed esclusivamente nel colloquio del 10 novembre 2020 tra Saman Abbas e Federica Beggi, quello in cui, per motivare all'assistente sociale la sua volontà di andar via di casa, la ragazza le racconta che erano stati già acquistati i biglietti aerei per il volo che il 17 novembre 2020 avrebbe condotto lei e la madre in Pakistan, ove il successivo 20 dicembre si sarebbe celebrato il matrimonio con il cugino. Ma si è già detto che le circostanze riferite dalla ragazza non hanno trovato alcun riscontro in sede istruttoria, né nelle dichiarazioni di Singh Taswinder - gestore del Punjabi market ove venivano acquistati i voli per il Pakistan - che ha negato fosse avvenuta la vendita di biglietti per quel periodo, né in quelle di Amjad Arfan e Ali Haider: quest'ultimo, in particolare, richiestogli dal PM, ha negato che la data delle nozze fosse stata fissata, sia all'epoca del fidanzamento che in seguito; quanto al periodo precedente all'allontanamento di Saman, nel novembre 2020, sempre su domanda del PM, ha aggiunto che in tale ultimo periodo non ricordava di liti particolari o di discussioni relative al fatto che la sorella non volesse sposarsi.

La Corte d'Assise ha già espresso il convincimento maturato a riguardo, secondo cui l'unica spiegazione plausibile è quella che riconnette le affermazioni non riscontrate di Saman Abbas al momento in cui la ragazza decide di rivolgersi al servizio, ossia quando la conoscenza avviata tramite social con Ayub Saqib andava via via intensificandosi, così come il sentimento nutrito dalla ragazza e manifestato alla stessa Federica Beggi, nell'occasione: dunque, si ritiene che sia stato proprio il coinvolgimento emotivo della giovane, in uno al suo desiderio di maggiore libertà, ad indurla ad accentuare i contorni della vicenda connessa all'eventuale matrimonio, perché l'allontanamento da casa rappresentava per lei una possibilità per emanciparsi dalle dinamiche familiari e per ricavarci delle occasioni in cui frequentare Saqib, come del resto poi farà.

Ancora, che non sia stato il rifiuto al matrimonio il motivo che ha segnato la sua sorte, lo si ricava dai termini in cui l'istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire l'omicidio, ancorandolo – anziché ad una serie indeterminata di eventi, come sostenuto dall'accusa – all'epilogo ultimo della vicenda, consumatosi la sera del 30 aprile, quando i genitori, a causa anche delle videoregistrazioni delle chat effettuate da Haider,

e tornare”, io ho detto: “Allora lei vuole secondo me venire e dopo vuole tornare ancora”, e io ho fatto biglietto per tutte e due parti, da venire e da andare...”.

scopriranno che è ancora in corso la relazione con Saqib e che la figlia sta progettando di fuggire nuovamente, scoperta che condurrà poi alla discussione finale con Saman.

Ebbene, in relazione a tale lite, sempre ammessa e riportata da Haider, vi è un particolare che quest'ultimo ha costantemente riferito nelle sue audizioni, sia in quelle del maggio-giugno 2021 – che si ritengono qui utilizzabili perché favorevoli – che in quella avvenuta in aula, che si riportano:

Sommarie informazioni 21 maggio 2021, Ali Haider: “: *Si, si. E poi quando, lei dice che, quando ha visto i messaggi, lei dice che: va bene io ho fatto, cioè ha detto una parolaccia e poi è andato su a cambiare vestiti, venuto anche io con mia mamma cioè... Papà era giù, io e mia mamma venuti su a chiedere di che non andare via, poi tra un po' anche mio papà è venuto sopra a guardare cosa succede. Poi cioè papà dice che a mia sorella che se vuoi cioè sposare con lui, cioè qualsiasi ragazzo ti faccio sposare no? e lei dice che: io non voglio sposare con nessuno, io voglio devo andare via, poi ha preso tutti i vestiti suoi, tutta la roba, eh ed è andata giù*”;

Incidente probatorio 18 giugno 2021, Ali Haider: “...*mia mamma e papà ha detto: “Se vuoi sposare qualsiasi persona ti faccio... ti facciamo sposare”, lei ha detto: “Io non voglio sposare”. Lei uscita dalla casa...”*;

Udienza 31 ottobre 2023: Ali Haider: “...*appena Saman è uscita dal bagno il padre ha fatto queste domande qua, quello che mi ha detto prima lei ho già detto: “Cosa vuoi fare?”, tutte ste robe qua: “Ti facciamo sposare con ovunque”, tutte. Però Saman voleva fare la sua vita, quindi è uscita...”*”.

In sintesi, e come si vedrà, ciò che contava era dissuaderla dall'andare nuovamente via di casa, non con chi si sposasse.

D'altro canto, della mancata celebrazione del matrimonio combinato con Akmal e del disonore connesso a tale circostanza non v'è traccia alcuna neppure nelle numerosissime intercettazioni relative ai giorni e mesi successivi ai fatti.

Ritiene la Corte, quindi, che tutte le circostanze sin qui esposte, concordemente, conducano - da un lato - ad escludere che fosse il matrimonio il motivo da cui è scaturita la reazione che ha condotto all'omicidio - dall'altro - a confermare, nella sostanza, la ricostruzione dei fatti già prospettata dalla Corte, ancorata agli avvenimenti del 30 sera.

A questo punto, scartata la tesi di un omicidio connesso al rifiuto alle nozze combinate, occorre verificare se l'istruttoria ha consentito di delineare, in modo sufficientemente certo, quale altra ragione si ponga a motivo dell'omicidio. Vale la pena osservare, infatti, che è consolidato l'insegnamento di legittimità secondo cui, per la

configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato⁶²⁰.

Ebbene, nell'incertezza delle prospettazioni – ed è questo un altro aspetto critico che connota la contestazione dell'aggravante, che risulta non correlata all'emergenze probatorie – si è detto che l'istruttoria ha condotto a ritenere che la ragione dell'uccisione di Saman deve correlarsi a quanto accaduto in casa la sera del 30 aprile: dopo che i genitori hanno scoperto la relazione in atto con Saqib e, soprattutto, il progetto di Saman di andar via, si sono prima confrontati tra loro sulla soluzione da adottare di fronte ad una nuova fuga di Saman e – dato che la partenza imminente dei due per il Pakistan, la mattina successiva, non consentiva di attendere oltre – hanno deciso di mettere la ragazza di fronte al fatto compiuto, concordando con Hasnain Danish che, nel caso in cui la stessa avesse ribadito, come di fatto poi avvenuto, di voler andare via di casa per tornare da Saqib, lo zio sarebbe dovuto intervenire, facendosi trovare sulla strada sterrata posta di fronte all'abitazione, sulla quale i due genitori accompagneranno di fatto la figlia pochi istanti dopo aver segnalato a Danish la loro uscita di casa, tramite lo squillo delle 23:57.

Deve ribadirsi dunque che, nell'opinione della Corte, la sciagurata ed estrema soluzione è stata adottata perché ci si trovava di fronte al pericolo di una nuova fuga della ragazza, ossia il rischio da loro più temuto, in quanto maggiormente disapprovato.

Che si trattasse della condotta da loro concepita in termini più gravi e stigmatizzanti è circostanza emersa in istruttoria ed ammessa dallo stesso Abbas nel corso delle sue dichiarazioni laddove, raccontando di quanto accaduto in occasione della prima fuga in Belgio di Saman del giugno 2020, ha affermato “...che sapevano già tutti che lei andata a Belgio, io ho detto non parlare qualcuno in Pakistan, che dopo dicono, che questa è nostra cultura, che qualcuno quando parla in Pakistan dice: “Guarda, sua figlia scappata”, questo per noi, per noi in Pakistan, questa è una brutta, brutta, brutta cosa, brutta parola, per noi questa è molto brutta...”.

Tant'è vero che, nel convincimento della Corte, è alla fuga in Belgio che va logicamente correlato l'episodio del giuramento sul Corano, quello con cui, al tempo, ci si era impegnati a tacere la condotta serbata da Saman Abbas nell'occasione, avendo Abbas ammesso - appunto - quanto grave fosse per la loro cultura il fatto che la figlia

⁶²⁰ Cass. Sez. I, Sentenza n. 54074 del 18/01/2017, Rv. 272035-01; negli stessi termini, Cass. Sez. I, Sentenza n. 45326 del 11/11/2008 - Rv. 242333-01.

scappasse via di casa e, dunque, la preoccupazione che la notizia si spargesse in Pakistan⁶²¹.

Individuato il motivo che ha mosso gli imputati a commettere l'omicidio, occorre ora chiarire perché lo stesso, secondo la Corte d'Assise, non possa reputarsi abietto o futile, nell'accezione tecnico-giuridica.

Si è già anticipata la definizione dei due concetti, che va però ora precisata.

Quanto al motivo abietto, nell'individuare il profilo di spiccata malvagità che aggrava il reato secondo il sentire comune di un determinato momento storico, la giurisprudenza di legittimità ha però precisato che tale comportamento non può essere parametrato ad un modello medio di agire da parte del cittadino, dovendosi tenere conto anche della cultura del reo e del suo contesto sociale di riferimento, del momento in cui si sono verificati i fatti, dei possibili fattori ambientali che possono avere determinato la condotta dell'agente⁶²².

Rispetto al motivo futile – che si ha quando l'azione è determinata da uno stimolo così lieve e banale da risultare del tutto sproporzionato, un non-motivo, ossia un mero

⁶²¹ Il riferimento, se n'è parlato all'inizio del capitolo, è alla conversazione dell'8 giugno 2021, progr. 204 del R.I.T. 237/2021, in cui Abbas Shabbar, rivolgendosi al fratellastro Zaman, afferma che "...voi siete due, tu e Irfan, due, noi siamo cinque che fanno questa cosa, c'è stato il giuramento sul Corano..." affermazione dalla Procura erroneamente come relativa all'omicidio. Anzitutto, pare illogico ritenere che le notizie in questione siano quelle relative alla morte della ragazza che, in primo luogo, sarebbe stato davvero arduo ipotizzare di mantenere segreta; inoltre, stando all'ipotesi accusatoria – per cui si sarebbe trattato di un "omicidio d'onore" commesso proprio per salvare il nome della famiglia in Pakistan ove i comportamenti della ragazza erano gravemente disapprovati – non si comprende perché la notizia doveva essere celata proprio a quei familiari di fronte ai quali ci si intendeva riabilitare. Diversamente, appare molto più logico ritenere che il giuramento cui ci si riferisce nella conversazione è quello con cui, al tempo, ci si era impegnati a tacere dei comportamenti pregressi di Saman Abbas, in specie quello della fuga in Belgio, come invero sostenuto dallo stesso imputato Abbas nelle sue dichiarazioni spontanee: "...Io con tutti questi ragazzi, tutti e tre, con Fakhar, con Irfan, che sapevano già tutti che lei andata a Belgio, io ho detto non parlare qualcuno in Pakistan, che dopo dicono, che questa è nostra cultura, che qualcuno quando parla in Pakistan dice: "Guarda, sua figlia scappata", questo per noi, per noi in Pakistan, questa è una brutta, brutta, brutta cosa, brutta parola, per noi questa è molto brutta. Tutti venuti casa mia, fatto uno giuramento su Corano tutti e cinque, che noi siamo genitori e noi no parliamo qualcuno che nostra figlia scappata, forse parlano questi, qualcuno parla, tutti e cinque fatto giuramento su Corano che non parliamo nessuno..."

⁶²² Cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n. 36892 del 21/04/2017 Ud. (dep. 25/07/2017) Rv. 270804. 01, secondo cui "il giudizio sui motivi abietti o futili, che integrano la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen., non può essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa" principio affermato in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto il motivo abietto nell'omicidio del figlio di due anni perpetrato dall'imputato per vendicarsi della decisione della madre di interrompere la relazione.

pretesto cui ricorre l'agente per dare sfogo al proprio impulso criminale – è evidente, come osservato sempre dalla giurisprudenza, la connotazione più prettamente soggettivizzante che permea il motivo futile e che lo allontana dal motivo abietto, riferendolo maggiormente alla pericolosità d'autore, il quale dà prova di uno spiccato istinto criminale.

Ferma restando la distanza concettuale tra le due aggravanti⁶²³, è proprio tale connotazione soggettivizzante a far sì che anche in relazione al motivo futile, si è affermato debba aversi riguardo non a modelli astratti, occorrendo invece contestualizzarne e concretizzarne la valutazione. Si è così precisato che anche il giudizio sulla futilità del motivo non può essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa⁶²⁴.

In sostanza, le due aggravanti, pur ponendosi come autonome e distinte tra loro, posseggono però un tratto comune: ossia la necessità che entrambe siano valutate, in concreto, avendo riguardo al contesto sociale, ambientale e personale dell'imputato, e nel quale il fatto si è verificato.

La necessità di una valutazione siffatta, nel caso di specie, intercetta una delle questioni più controverse e dibattute del diritto penale moderno, quella relativa ai reati culturalmente motivati, essendo chiaro che nella presente vicenda l'atteggiamento chiuso e stigmatizzante, che spingerà fino all'estremo, sia da riconnettere al contesto culturale di provenienza degli imputati.

È un tema delicato, specialmente in fattispecie gravissime quali quella di cui ci si occupa, rispetto al quale, dunque, la Corte avverte forte la necessità di esprimere in maniera chiara la propria posizione.

⁶²³ Si riportano nuovamente le parole spese a riguardo dalla sentenza della Prima Sezione n. 39358 del 15/07/2015, secondo cui *“anche se accomunate nella formulazione dell'art. 61 n.1 cod. pen., le due aggravanti sono concettualmente diverse, soggettiva la prima, oggettiva l'altra, ed ancorate a dati fattuali diversi e antitetici, come chiaramente indicato dalla disgiuntiva “o”, così che difficilmente esse possono coesistere. E, peraltro, ove congiuntamente contestate dette aggravanti necessitano – ciascuna – di adeguata motivazione”*, ribadite di recente da Cass. Sez. I, Sent. n. 28594/2021, già cit..

⁶²⁴ Cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 42846 del 18/11/2010 Ud. (dep. 02/12/2010) Rv. 249010 – 01; nello stesso senso, Cass. Sez. I, Sentenza n. 55021 del 14/12/2016 Ud. (dep. 07/12/2017) Rv. 272393 – 01.

La questione relativa al rilievo ascrivibile, in ambito penale, alla diversità culturale, ha condotto a proporre ed adottare soluzioni differenti.

Una prima opzione, che non si condivide affatto e che è rimasta invero isolata, ha ipotizzato di ricorrere alla scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen..

Ugualmente, non si condivide l'orientamento secondo cui si tratterebbe di questione da affrontare e risolvere sul piano soggettivo, quello della colpevolezza, mandando assolto l'autore del fatto determinato da motivazioni culturali per difetto di dolo o ai sensi dell'art. 5 cod. pen..

Per altra opzione, la diversità culturale non potrebbe andare a favore degli imputati immigrati nei casi in cui le loro condotte abbiano offeso beni giuridici di alto rango, tutelati dalla Costituzione: ciò nondimeno, si osserva che tale affermazione, pur dovendo condurre alla condanna, non esclude che quella diversità culturale potrà valutarsi ad altri fini, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche oppure tenendo conto del fattore culturale nella pena e nella sua commisurazione a norma dell'art. 133 cod. pen.⁶²⁵. Si tratta di un orientamento che trova alcuni riscontri in giurisprudenza ma che la Corte non condivide poiché, pur ridimensionando la rilevanza che nell'ordinamento penale è possibile riconoscere al fattore culturale, gli riconnette comunque una valenza positiva.

Diversamente, la Corte d'Assise concorda con l'orientamento maggioritario che tende ad escludere che il riconoscimento di un rilievo penale alla diversità culturale possa spingersi fino ad ammettere una sorta di esimente, o anche solo attenuante, in presenza di condotte che, per quanto vadano ricondotte alla cultura di provenienza dell'agente, siano lesive di beni fondamentali, presidiati a livello costituzionale.

Il richiamo è alla teoria cosiddetta dello "sbarramento invalicabile" elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e sulla quale è ora necessario soffermarsi, per poi chiarire le conseguenze che si ritiene doveroso trarne.

⁶²⁵Si tratta dell'impostazione espressa da Cass. Sez. VI, n. 46300/2008, in cui si afferma "...l'indubbia ricorrenza nella fattispecie del dolo degli illeciti contestati, stante l'obbligo per l'imputato di conoscere, ai sensi dell'art. 5 c.p., il divieto imposto dalla legge ai comportamenti lesivi da lui posti in essere, quale che possa essere stata, per lui, la valutazione della condotta che ha voluto e realizzato, quand'anche essa sia stata ritenuta innocua, oppure socialmente utile e non riprovevole (Cass. Penale sez. VI, 55/2003, Khonider). Profilo quest'ultimo, sicuramente da apprezzarsi nel quadro multiforme delle variabili apprestate dall'art. 133 Cod. Pen. in punto di personalizzazione e adeguatezza della pena..."

A tal fine, è opportuno ripercorrere le argomentazioni spese a riguardo da una delle pronunce che più efficacemente ha affrontato la questione⁶²⁶. Premettendo che, rispetto alla nuova categoria dei reati culturalmente orientati, o culturalmente motivati, il diritto penale, e segnatamente gli elementi integrativi delle fattispecie penali, risentono fortemente del periodo storico e della evoluzione della “cultura” e della sensibilità diffuse, si è rilevato che “la giurisprudenza di questa sezione, anche recentemente, ha ribadito, sia pure con riferimento a diverse fattispecie, che occorre promuovere un approccio esegetico che abbia in considerazione il mutamento del costume e sentire sociale in continuo divenire, di modo che le decisioni si mostrino come il prodotto di una “interpretazione contestualizzata in relazione al momento storico, più che una tralattiva ripetizione di concetti (il comune sentire; la pubblica decenza) ritenuti scontati e immutabili” (così, Sez. 3, n. 39860 del 23/04/2014 - dep. 26/09/2014, Rv. 26249001)”.

Ciò posto – ed è questo il passaggio decisivo – si osserva che, accanto a tale linea interpretativa, che non rinnega né esclude la necessità di procedere ad una interpretazione delle norme penali che risenta del momento storico e culturale di riferimento, “occorre tuttavia tenere presente che nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell'uomo garantiti e i beni ad essi collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti inviolabili, della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino⁶²⁷”.

⁶²⁶ Cfr., in particolare, Cass. Sez. III, 2 luglio 2018, sentenza n. 29613, così massimata: “*Ai fini della valutazione della sussistenza della consapevolezza dell'illiceità penale della condotta, può essere presa in considerazione la categoria dei reati culturalmente orientati o culturalmente motivati, purché all'esito di un rigoroso bilanciamento tra il diritto inviolabile del soggetto agente a non ripudiare le proprie tradizioni culturali, religiose e sociali e i valori offesi o posti in pericolo dal suo comportamento*”. (In motivazione la Corte ha precisato che, per compiere il giudizio indicato, è utile accertare la matrice religiosa o giuridica della regola culturale in adesione alla quale è stato commesso il fatto, il suo effettivo carattere vincolante nella comunità di origine dell'imputato ed il grado d'inserimento dell'immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d'arrivo).

⁶²⁷ Viene richiamata, a riguardo, Cassazione penale, Sez. III, 26 giugno 2007, n. 34909, per la esclusione della rilevanza della condizione soggettiva dello straniero, pur ignorante della illiceità della condotta di violenza sessuale intra-coniugale.

La pronuncia prosegue osservando che, d'altro canto, è stato lo stesso legislatore ad aver considerato la posizione dell'immigrato in termini di integrazione, prevedendo, per quale circostanza aggravante la “finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”, al tempo stesso ribadendo la repressione di condotte pure conformi a credenze religiose, sociali e culturali ma confliggenti con beni rilevanti che non tollerano

Muovendo da tali considerazioni, osserva la Suprema Corte come la categoria dei reati culturalmente orientati, tutt'altro che uniforme nella casistica, debba essere valutata dall'interprete solo sulle premesse dell'attento bilanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, e valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta.

Al fine di valutare l'incidenza della matrice culturale sulla consapevolezza dell'agente, sarà utile, come suggerito dalla dottrina più recente, la valutazione della natura della norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il reato, se di matrice religiosa, o giuridica, come pure assumerà rilievo il grado di inserimento dell'immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d'arrivo o il suo grado di perdurante adesione alla cultura d'origine, aspetto relativamente indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese⁶²⁸.

Ora, chiariti i termini in cui la giurisprudenza di legittimità ha elaborato la teoria dello "sbarramento invalicabile", questa Corte d'Assise intende ribadire la propria piena adesione a tale indirizzo, ritenendosi indubbio che, dinnanzi ai diritti inviolabili dell'uomo – e nella specie, pare proprio il caso di precisarlo, della donna – il sistema penale non può in alcun modo abdicare alla sua funzione essenziale di tutela e presidio, considerato peraltro che mai un loro sacrificio potrebbe ritenersi giustificato da componenti culturali o religiose che si pongono in palese contrasto con i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Queste le ragioni per cui non si condividono affatto gli approcci giurisprudenziali che hanno attribuito rilievo al fattore culturale per giungere ad escludere il dolo o a ritenere l'errore sulla legge penale inevitabile, così come non si ritiene che – specie nei reati connotati da profili di spiccata gravità – possa valutarsi di ricorrere al riconoscimento delle attenuanti generiche o di tener conto del fattore culturale nella pena e nella sua commisurazione a norma dell'art. 133 cod. pen..

In sintesi, la posizione della Corte risulta conforme a quella maturata dalla giurisprudenza più recente, in quanto contraria a riconoscere che la motivazione culturale possa assumere qualsiasi valenza *in bonam partem*.

In tal senso, d'altro canto, depone chiaramente il trattamento sanzionatorio che si è ritenuto di applicare ai genitori della vittima, a fronte della cui pur indiscussa, massima,

compressione come la salute o l'integrità fisica, come previsto per la condotta di cui all'art. 583 bis cod. pen., introdotta nel 2006

⁶²⁸ Cfr. sempre Cass. Sez. III, 2 luglio 2018, sentenza n. 29613, già citata.

severità non si è reputato di valorizzare in alcun modo la condizione e le convinzioni culturali d'appartenenza dei due imputati, mentre - lo si precisa sin d'ora - il riconoscimento delle attenuanti generiche all'imputato Hasnain è dipeso, anzi, è stato imposto dal comportamento collaborativo da questi serbato rispetto al ritrovamento del cadavere della vittima che, come si avrà modo di spiegare, ha rivestito una rilevanza fondamentale per l'accertamento dei fatti.

A tale ultimo riguardo, preme segnalare che la Corte, nelle valutazioni tecnico-giuridiche relative all'aggravante, non si è lasciata in alcun modo condizionare, come suo dovere, dalle ricadute che dette determinazioni potevano avere sul trattamento sanzionatorio dell'imputato Hasnain. Sarebbe stato più semplice, perché appagante per l'opinione pubblica, arrestarsi a considerazioni sommarie e retoriche, così da riconoscere l'aggravante ed impedire l'operatività della riduzione spettante per la scelta del rito.

Ma si sarebbe trattato di un accertamento soltanto apparente, di convenienza, espressivo di un approccio superficiale e poco rigoroso - che non appartiene a questa Corte d'Assise, come già si è avuto modo di precisare.

Dunque, chiarite le premesse da cui si è partiti, la convinzione che se ne è tratta è che, così come non possono essere condivisi gli approcci che valorizzano i fattori culturali al punto di attribuirgli valenze scriminanti o comunque di favore, così, specularmente, non vadano però neppure condivisi gli approcci che - giungendo ad estremi del tutto opposti - non si limitano a negare valenza scriminante o attenuante al fattore culturale ma lo considerano causa di inasprimento sanzionatorio: gli stessi, oltre a rischiare di contraddire le stesse premesse da cui muove la teoria dello sbarramento invalicabile, obliterano di fatto, proprio con riguardo alle aggravanti di cui all'art. 61 n.1, cod. pen., la necessaria valutazione "individualizzante" ed in concreto, che il suo riconoscimento presuppone.

L'affermazione merita di essere chiarita.

Si ha riguardo in particolare a quelle occasioni, note a questa Corte, in cui la Cassazione ha ritenuto l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. non esclusa dall'appartenenza a gruppi o comunità connotati da peculiari valori e stili di vita, che siano espressione di un orientamento culturale in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale.

Ebbene, in queste pronunce - relative peraltro ad ipotesi del tutto peculiari, quali quelle, ad esempio, degli appartenenti a gruppi rom stanziali o a bande giovanili - si

leggono dei passaggi motivazionali in cui, per sostenere la compatibilità con l'aggravante, si qualifica come “*non apprezzabile*” il movente che ha condotto al reato o, ancora, si afferma che la “*causale dell'omicidio costituisce espressione di un tale, inaccettabile, orientamento culturale*”⁶²⁹.

Si tratta di argomentazioni dalle quali, nell'opinione della Corte, si traggono conseguenze non condivisibili. Si è detto, infatti, che l'impostazione cui si aderisce è quella nettamente contraria a riconoscere qualsiasi valenza *in bonam partem* alla motivazione culturale. Quindi – escluso che il motivo culturale possa incidere sul profilo soggettivo o sul riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. o che, ancora, possa rilevare rispetto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 1) cod. pen. – non si comprende la necessità di compiere apprezzamenti, in positivo, di questo genere.

Riconoscere che le condizioni personali e culturali del reo abbiano in concreto avuto un ruolo nel determinarlo a commettere l'azione non significa affatto che quel motivo sia accettabile o che giustifichi quell'azione o, men che meno, che la renda apprezzabile, perché – si è detto – la tutela di beni giuridici fondamentali, quali quelli presidiati dalla sanzione penale, non può ammetterne, mai, compromissione alcuna.

Riconoscere che le condizioni personali e culturali del reo abbiano in concreto avuto un ruolo nel determinarlo a commettere l'azione, si ritiene, significa soltanto non pretermettere la valutazione che, in relazione alle aggravanti di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., è imposta in modo unanime – questa sì – dalla giurisprudenza di legittimità.

Ci si riferisce al già richiamato principio di diritto, consolidato e mai messo in dubbio, secondo il quale, per valutare sia la futilità che l'abiettezza dei motivi, non può aversi riguardo ad un modello medio, astratto, di agente, dovendosi invece tener conto anche della cultura del reo e del suo contesto sociale di riferimento, del momento in cui si sono verificati i fatti, dei possibili fattori ambientali che possono avere determinato la condotta dell'agente⁶³⁰.

⁶²⁹ Cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 11591 del 28/10/2015 Ud. (dep. 18/03/2016) Rv. 266559, ed a Cass. Sez. I, Sentenza n. 25535 del 10/04/2018 Ud. (dep. 06/06/2018) Rv. 273289 – 01.

⁶³⁰ Cfr., tra le altre, Cass. Sez. I, Sentenza n. 42846 del 2010, che – nel ribadire il consolidato principio per cui il giudizio sui motivi abietti o futili non può essere riferito ad un comportamento medio, ad un astratto modello di agire, ma va ancorato alle connotazioni culturali del soggetto giudicato, al contesto sociale, nonché ai fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa – ha ritenuto nella specie giustificata l'esclusione dell'aggravante “*in quanto correttamente collegata al contesto complessivo nel quale l'imputato ha agito, si che le motivazioni, che l'hanno indotto ad agire, per le ragioni sopra esposte, non possono considerarsi del tutto irrisorie*”.

Ora, se questa è la premessa di fondo, che accomuna entrambe le aggravanti contemplate dall'art. 61 n. 1 cod. pen., la Corte ritiene che non sia corretto prescindere dall'approccio "in concreto" ed individualizzante, che è doveroso assumere, proprio nei casi in cui il contesto ambientale e culturale di riferimento si connoti per profili di accentuata diversità e distanza rispetto a quello predominante, in cui pure i fatti si realizzano.

È così che, a fronte dell'indirizzo che propugna soluzioni più decisamente "assimilazioniste" - rivendicando la incondizionata preminenza delle norme statuali sulla specificità culturale di cui l'agente è portatore e che, in ipotesi, ha ispirato la sua condotta - si registrano nella produzione della Suprema Corte anche pronunce che hanno invece riconosciuto rilevanza a tale specificità, sebbene mai, come è corretto che sia, al fine di attribuirvi valenza scriminante o attenuante⁶³¹.

A fronte di tali oscillazioni, è opportuno allora riportare le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità più recente⁶³² - che ha escluso, condivisibilmente, efficacia esimente al fattore culturale - precisando però quanto segue: "*...l'interferenza del movente culturale sugli elementi strutturali del reato deve essere valutata nell'ottica "dell'attento bilanciamento tra il diritto pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali ed i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta" (così Sez. 3, n. 29613 del 29/1/2018, Q., non massimata). (...) Ed è dunque prevalentemente in tale ottica che questa Corte ha escluso la configurabilità di una "scriminante culturale" in tutti quei casi in cui l'esercizio del diritto dell'agente a rimanere fedele alle regole sociali del proprio gruppo identitario di riferimento si traduce nella negazione dei beni e dei diritti fondamentali configurati dall'ordinamento costituzionale presidiati dalle norme penali violate (...)"⁶³³.*

⁶³¹ In termini, Cass. Così, ad esempio, Cass. Sez. 1, n. 51059 del 4/12/2013, Hamed, sulla quale si tornerà tra breve; ancor prima, Cass. Sez. I, Sentenza n. 853 del 27/11/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203499 - 01, secondo cui "*Se normalmente è sufficiente, per ritenere sussistente l'aggravante dei futili motivi, fare riferimento, come ha fatto la Corte di Firenze, alla sproporzione (oggettiva) esistente tra movente e azione delittuosa, in un caso come quello in esame, che presenta aspetti e modalità particolari, tale semplice riferimento non basta, essendo necessario procedere ad una indagine più approfondita sulla incidenza che determinante circostanze hanno avuto sull'animo del colpevole e ad una valutazione più completa del modo in cui il soggetto ha percepito la spinta al reato. La sussistenza della aggravante in questione va esclusa qualora si accerti che la sproporzionata reazione allo stimolo, più che essere rivelatrice di un istinto criminale più spiccato - da punire con una pena più grave - sia dovuta a concezioni particolari, in base alle quali si sia portati ad annettere a certi eventi una importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella che la maggior parte della gente normalmente vi riconnette".*

⁶³² Cfr. Cassazione penale sez. V, 13/05/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 04/08/2021), sent. n. 30538.

⁶³³ A riguardo, la pronuncia richiama Cass. Sez. 6, n. 55 del 08/11/2002, dep. 2003, Khouider, Rv. 223192; Sez. 6, n. 46300 del 26/11/2008, F.A., Rv. 242229; Sez. 3, Sentenza n. 14960 del 29/01/2015, E. H., Rv. 263122; Sez. 5, n. 37638 del 15/6/2012, L.V., non massimata; Sez. 3, n. 8986 del 12/12/2019, dep. 2020, H., Rv. 278414;

Poste tali fondamentali premesse, la Suprema Corte prosegue – ed è questo un passaggio che assume valenza decisiva – precisando che *“L’esclusione dell’incidenza del “fattore culturale” sulla rilevanza penale della condotta lesiva di beni fondamentali, nelle sue oggettive connotazioni considerata, non impedisce in astratto che lo stesso fattore possa assumere invece rilevanza in riferimento ad altri elementi strutturali del reato ovvero alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla commisurazione della pena all’interno della cornice edittale, che al riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero di altre attenuanti comuni o speciali ove configurabili. Ed in proposito la già citata sentenza Q. della Terza Sezione ha condivisibilmente osservato come a tal fine sia necessario valutare la natura della regola culturale in adesione alla quale la condotta è stata posta in essere - se cioè di matrice religiosa, consuetudinaria o positiva (prevista cioè dall’ordinamento giuridico di eventuale originaria appartenenza) - nonché il suo carattere vincolante per l’agente, ma altresì il livello di integrazione di quest’ultimo nel contesto sociale dominante”*⁶³⁴.

Orbene, questa Corte aderisce appieno a tale impostazione che, nell’escludere valenza scusante al fattore culturale, rileva come lo stesso, possa invece assumere rilevanza rispetto ad altri elementi del reato, quali appunto quelli circostanziali, valutando in concreto – alla luce della tipologia di norma e del livello d’integrazione dell’agente – quale sia la rilevanza da attribuire nel concreto al motivo culturale.

Tanto chiarito, nel caso di specie, è indiscusso che non sussista in Pakistan una norma giuridica che autorizzi o vincoli a condotte siffatte, che peraltro da pochi anni (solo dal 2016) sono anche lì espressamente sanzionate. Tuttavia resta un drammatico dato di fatto - peraltro immutato anche nei tempi più recenti - quello secondo cui la pratica dei delitti d’onore rappresenta un fenomeno endemico nel Paese, che conta il numero pro capite più elevato al mondo di delitti d’onore documentati⁶³⁵.

Sez. 3, n. 7590 del 20/11/2019, dep. 2020, N., Rv. 278600; Sez. 6, Sentenza n. 14043 del 16/01/2020, N., Rv. 278842 – osservando che l’orientamento, oltre ad essere in linea con i principi affermati dal giudice delle leggi ed anche dalla Corte EDU (cfr. Sahin c. Turchia del 10/11/2005; Eweida e altri c. Regno Unito del 15/1/2013), è conforme allo stesso art. 2 della Convenzione di Parigi del 2005, per cui la protezione del diritto alla diversità culturale stabilito dalla stessa non può essere invocata per violare i diritti umani e le libertà fondamentali come consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo o garantiti dal diritto internazionale o per limitarne la portata”.

⁶³⁴ Cfr. Cass. sez. V, n. 30538 del 2021, già citata.

⁶³⁵ È rinvenibile su fonti aperte il dato, segnalato dalla Commissione per i diritti umani del Pakistan, secondo cui solo nell’anno 2022 si sono registrati 384 casi; ancora, secondo le Nazioni Unite su cinquemila in tutto il mondo, mille donne all’anno sono vittime in Pakistan di delitti d’onore.

Della cultura e delle prassi legate al cosiddetto “onore familiare”, tuttora fortemente radicate in Pakistan, ha avuto occasione di occuparsi la stessa giurisprudenza di legittimità in un caso assimilabile a quello di specie, in cui si è statuito quanto segue:

“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (V. Sez. 1 sentenza n. 39261 del 13.10.2010, Rv. 248832).

È anche del tutto pacifico in giurisprudenza che la circostanza aggravante in questione ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto.

Nel caso in esame l'imputato ha agito - secondo la sentenza impugnata - perché si è sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam.

Per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire”⁶³⁶.

La Corte ritiene si tratti di considerazioni del tutto condivisibili in quanto esse, pur rilevando come si tratti di motivi che in alcun modo sono o possono ritenersi condivisibili, rileva come gli stessi, purtuttavia, assumano rilevanza nel valutare la spinta che, in concreto, ha condotto ad agire l'imputato, alla luce delle convinzioni culturali e religiose dello stesso; dette argomentazioni poi, come dovuto, rendono più personalizzato e meno oggettivo il rimprovero di responsabilità penale, ancorando l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. a valutazioni individualizzanti, come richiesto dalla granitica giurisprudenza di legittimità.

Ancora, deve osservarsi che dette argomentazioni non si pongono neppure in contraddizione rispetto a quelle sottostanti la più risalente decisione con cui, qualche anno prima, la Suprema Corte era pervenuta ad altra soluzione, in un caso solo parzialmente assimilabile a quello odierno.

⁶³⁶ Cfr. Cass. pen. Sez. I, Sentenza n. 51059 del 2013.

A ben vedere, in quella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. potesse configurarsi proprio perché il motivo dell'agire dell'imputato andava ricondotto non già a convinzioni di stampo religioso o culturale ma ad un *“un patologico e distorto rapporto di possesso parentale del padre nei confronti della figlia”*.

Si legge infatti nelle motivazioni che *“...è ben vero che alla stregua dell'indirizzo di questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, il motivo è abietto le volte in cui la motivazione dell'agente ripugni al comune sentire della collettività; ed è altresì vero che nella valutazione di siffatto rapporto di “repulsione” il Giudice del merito non possa prescindere, nel suo scrutinio, dalle ragioni soggettive dell'agire in termini di riferimenti culturali, nazionali, religiosi della motivazione dell'atto criminoso; ma nella specie, come logicamente accertato dalla Corte di merito, la motivazione assorbente dell'agire dell'imputato è scaturita da un patologico e distorto rapporto di “possesso parentale”*.

Tant'è vero che la pronuncia prosegue osservando che entrambe le sentenze di merito, lungi dal ricondurre la vicenda a motivazioni religiose e di costume, hanno posto in rilievo la inaccettabile concezione che il padre aveva del rapporto con la figlia, ritenuto come di possesso-dominio e comprovato da *“l'atteggiamento intimidatorio e violento di costui nei confronti della figlia”*⁶³⁷.

In sostanza, raffrontando le motivazioni sottostanti alle due (apparentemente contrapposte) decisioni si ricava che ciò che nel 2009 ha condotto a riconoscere l'aggravante, invece esclusa nel caso del 2013, è stata proprio e soltanto la peculiarità del caso concreto, in cui l'azione non è stata ritenuta dettata da convinzioni e condizionamenti culturali o religiosi, ma dal malsano rapporto che l'uomo aveva instaurato con la figlia, che sussisteva prima ancora dell'omicidio e che si era palesato nelle condotte violente e vessatorie serbate nel tempo dal padre: del resto, in quest'ottica, significative appaiono le più cruenti modalità con le quali è stata realizzata l'azione omicidiaria nell'occasione, di cui - non a caso, viste le premesse - solo il padre è risultato essere l'esecutore materiale⁶³⁸.

Si tratta di circostanze di fatto che non si rinvergono nel caso di specie.

Nella parte iniziale del capitolo, in cui è stata fornita una descrizione del contesto familiare – quella rispondente al vero e non ancorata a ricostruzioni preconcepite – si è detto che le risultanze istruttorie hanno restituito il ritratto di un nucleo familiare

⁶³⁷ Cass. pen. sez. I, 12/11/2009, (ud. 12/11/2009, dep. 18/02/2010), n. 6587.

⁶³⁸ Nella pronuncia, infatti, si precisa che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici del merito, l'uccisione di H.S. era stata perpetrata materialmente da S.M., padre della ragazza, che le aveva inferto più colpi con un coltello, recidendole la gola.

certamente chiuso in se stesso, legato a retaggi e tradizioni propri del Paese d'origine, e del tutto impermeabile alla realtà esterna: al tentativo di combinare le nozze, si aggiunge l'assoluto disinteresse per l'educazione e la formazione della figlia, lasciata in casa tutto il giorno a non far nulla, come la madre.

Tuttavia, prima del tragico epilogo della vicenda, è emerso anche che quello stesso nucleo familiare non aveva mai manifestato dati esterni allarmanti, indizianti condotte violente, intimidatorie o di altro tipo: quelle in cui è stato individuato quel "*patologico e distorto rapporto di possesso parentale*" che ha portato al riconoscimento dell'aggravante nel caso del 2009.

In particolare, i tentativi di ritrarre Abbas come padre violento ed autoritario sono risultati tutti smentiti. Si pensi poi alle condotte serbate dall'imputato nel periodo successivo alla prima fuga in Belgio della figlia – quando ha acconsentito alla richiesta di procurarle anche il biglietto per fare ritorno in Belgio dal ragazzo che frequentava, così come in seguito ha immediatamente acconsentito al colloquio con i servizi sociali – ed a quelle successive al suo allontanamento dalla famiglia – quando ha sì reagito con disappunto, ma senza mai porsi in diretto contrasto con il servizio.

D'altro canto, però – per quanto all'inizio i genitori si siano concentrati, più che a sanzionare, a mettere a tacere le condotte di Saman (si pensi all'episodio del giuramento sul Corano, per nascondere la fuga in Belgio della ragazza) – è anche vero che quel primo comportamento trasgressivo della figlia li ha indiscutibilmente e irrimediabilmente segnati.

Diverse emergenze istruttorie, tra cui la testimonianza del datore di lavoro, hanno dimostrato come l'episodio abbia profondamente sconvolto Abbas, avendo Bartoli ricollegato a tale vicenda l'inizio del suo declino – sia personale, che l'ha condotto ad un uso più frequente di alcolici, che lavorativo – di certo aggravatosi con il successivo, nuovo, allontanamento di Saman dal nucleo familiare, quando poi interverrà anche la pubblicazione delle foto con Saqib sui social, fortemente disapprovate dai genitori. Anche in relazione alla madre della ragazza, del resto, sono state riportate le reazioni di disperazione da questa serbate in occasione dell'allontanamento, alla presenza sia della P.G. che delle operatrici del servizio, le quali hanno poi riferito che la circostanza veniva reiteratamente rappresentata da Abbas nel corso delle telefonate con cui, in quei mesi, ha provato a mettersi in contatto con la figlia.

Di fronte ad una tale successione degli eventi, concepita in termini drammatici e disonorevoli per i due genitori, è immaginabile che il rientro a casa di Saman poteva

avergli restituito la speranza di avere “recuperato”, nella loro prospettiva, la figlia. Speranza verosimilmente avvalorata dal fatto che Saman li aveva rassicurati circa la rottura definitiva con Saqib, mostrandosi anche disposta a far ritorno in Pakistan, ma che è irrimediabilmente svanita a fronte della scoperta, quella sera, del progetto e dell'intenzione - ferma - della figlia di scappar via di casa.

Accertata l'esistenza di una sequela di riprovazioni degli imputati – susseguitesi nel tempo ed evidentemente motivate dal contesto culturale di provenienza, che mai avrebbe approvato condotte quali quelle tenute da Saman negli ultimi mesi – l'ipotesi di una nuova fuga di casa della ragazza, a fronte dei ripetuti tentativi di porre rimedio, nella loro mentalità, alle sue trasgressioni, ha costituito per loro qualcosa di non fronteggiabile, vista l'immediata partenza per il Pakistan, ma soprattutto di non più tollerabile: l'eventualità di un'altra fuga – che difficilmente sarebbero riusciti a tenere nuovamente nascosta – li ha condotti a quella estrema e scellerata decisione.

Perché che si tratti di una decisione scellerata ed inaccettabile, nell'ottica di chi scrive, è fuor di dubbio.

Ciò che si vuol sostenere, piuttosto, è se tale debba intendersi nella prospettiva dei tre imputati, visto che questa è la valutazione da compiere ai fini di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen..

Se è vero che, come scrive la stessa Cassazione nel 2009, “*nella valutazione di siffatto rapporto di “repulsione” il Giudice del merito non può prescindere, nel suo scrutinio, dalle ragioni soggettive dell'agire in termini di riferimenti culturali, nazionali, religiosi della motivazione dell'atto criminoso*”⁶³⁹, è convincimento della Corte che la motivazione assorbente dell'agire dei tre imputati vada ricondotta in modo esclusivo alle, per niente condivisibili, convinzioni religiose e culturali in essi radicalizzate in modo estremo.

Riprendendo l'insegnamento di legittimità, si è accennato al fatto che, nella valutazione sulla cultura del reo e sul contesto che lo ha indotto ad agire, è necessario

⁶³⁹ A dimostrazione del fatto che la pronuncia del 2009 non contraddice affatto le considerazioni che si stanno qui compiendo, occorre considerare che all'epoca la sentenza fu accolta dai commentatori come sintomatica e dimostrativa del definitivo superamento del precedente orientamento che vedeva, quale parametro in base al quale valutare l'abiezione o la futilità del motivo, il “*sentire comune della comunità sociale*” (cfr. Cass. 29 marzo 2002, CED 221525), la “*coscienza collettiva*” (cfr. Cass. 21 settembre 2007, CED 237686), la percezione della “*persona di media moralità*” (cfr. Cass. 8 febbraio 1985, *Di Ponio*, in *Giust. Pen.*, 1985, II, pag. 617) o della “*generalità delle persone*” (Cass. 11 luglio 1996, in *Cass. pen.* 1997, p. 2046), tutti parametri i quali precludono all'autore non italiano di un reato culturalmente motivato la possibilità di appellarsi alla propria cultura d'origine per sottrarsi all'applicazione dell'aggravante di cui si tratta.

considerare sia la natura della regola culturale in adesione alla quale la condotta è stata posta in essere, sia il livello di integrazione del soggetto nel contesto sociale dominante⁶⁴⁰.

Ebbene, si è accennato alla natura certamente non giuridica della “prassi” dei delitti d’onore, rilevandosi al contempo - però - quanto profondamente radicato sia il fenomeno nel Paese d’origine degli imputati, non a caso sanzionato legalmente solo dal 2016, e mai estirpato ma, anzi, tuttora diffusissimo: si è riportato che, solo nel 2022, si sono registrati oltre 380 casi, detenendo il Pakistan un drammatico primato a livello mondiale in tal senso. Dette circostanze consentono di inferire che, sebbene non giuridica ed evidentemente ripudiata dal nostro ordinamento, la “norma culturale” sottostante a tali pratiche sia, di fatto, concepita come vincolante in tale contesti.

A ciò deve aggiungersi un’altra considerazione, che spiega perché, negli imputati, il convincimento circa la vincolatività di tali pratiche è rimasto tale, pur nel variare del contesto. Il riferimento è al fatto, indubbio, che il livello di integrazione degli odierni imputati nel contesto sociale e culturale italiano – ossia, il secondo ordine di valutazioni suggerito dalla Suprema Corte – deve reputarsi prossimo allo zero.

Il dato è certo e palese per Shaheen Nazia, relegata in casa, incapace di comunicare in italiano e priva di qualsiasi contatto con il mondo esterno, che sia lei che il marito, nel corso delle intercettazioni, danno prova di concepire come corrotto e degenerare; ma il discorso vale anche per Hasnain e Abbas, impegnati in attività lavorative solo perché uomini, ma che, per il resto, non risulta abbiano mai intrattenuto relazioni di sorta con persone estranee al loro contesto familiare. Sotto questo profilo, dunque – considerato peraltro che, secondo la Cassazione, il grado di inserimento dell’immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d’arrivo o il suo grado di perdurante adesione alla cultura d’origine, è aspetto relativamente indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese⁶⁴¹ – nella specie può concludersi nel senso che alcun influsso ha avuto il fatto di essersi trasferiti in un Paese dai tratti culturali ben distanti da quello di provenienza, essendo i tre soggetti rimasti totalmente impermeabili a qualsiasi condizionamento esterno.

Ora, le circostanze sin qui riportate, se in nulla scalfiscono la repressione ferma di tali condotte, devono pur tuttavia tener conto di altri principi fondamentali nel nostro

⁶⁴⁰ Cfr. Cass. Sez. III, n. 29613 del 2018 e. Cass. sez. V, n. 30538 del 2021, già citate.

⁶⁴¹ Cfr. sempre Cass. Sez. III, 2 luglio 2018, sentenza n. 29613, già citata.

sistema processuale, fra i quali quello costituzionale che sancisce la personalità della responsabilità penale.

Richiamando le riflessioni della giurisprudenza più recente, secondo cui *“l’esclusione dell’incidenza del “fattore culturale” sulla rilevanza penale della condotta lesiva di beni fondamentali, nelle sue oggettive connotazioni considerata, non impedisce in astratto che lo stesso fattore possa assumere invece rilevanza in riferimento ad altri elementi strutturali del reato ovvero alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla commisurazione della pena all’interno della cornice edittale, che al riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero di altre attenuanti comuni o speciali ove configurabili”*, questa Corte ritiene che – sebbene la gravità oggettiva, massima, del fatto escluda in radice attenuazioni di sorta del trattamento sanzionatorio – dall’altra parte, però, il principio costituzionale di cui all’art. 27 Cost., nella prospettiva della personalizzazione del giudizio di colpevolezza, della funzione rieducativa e risocializzante della pena e di un approccio sostanziale al principio di uguaglianza, impone di tener conto di quella motivazione culturale nella valutazione della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen..

Se l’insegnamento di legittimità costante è quello secondo cui la definizione di motivo abietto o futile dipende, in concreto, dalla cultura del reo e dal suo contesto sociale di riferimento, e se nel caso di specie è indubbio che siano stati proprio tali fattori ambientali e culturali ad aver determinato gli odierni imputati ad agire, ne consegue che non residuano effettivi margini per sostenere che i motivi che li hanno mossi siano banali, ossia futili, o spropositati, ossia abietti: dette motivazioni rappresentano la risultante di convincimenti in loro profondamente e drammaticamente radicati, di talché deve ritenersi che la sproporzionata reazione allo stimolo, più che essere rivelatrice di un istinto criminale più spiccato - da punire con una pena più grave - sia dovuta a concezioni particolari, non accettabili né condivisibili, ma che nel concreto li hanno portati ad annettere a certi eventi una importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella che la maggior parte della gente normalmente vi riconnette⁶⁴².

D’altro canto, la conclusione si reputa maggiormente corretta anche in virtù di altre considerazioni: diversamente argomentando, e prescindendo dunque da tali valutazioni concrete ed individualizzanti, si finirebbe per configurare forme di responsabilità oggettiva e di imputazione oggettiva delle aggravanti, da tempo non ammesse nel nostro ordinamento.

⁶⁴² In termini, le già citate Cass. Sez. I, n. 853 del 1996, Rv. 203499 - 01 e Cass. Sez. I, n. 51059 del 2013.

Dalle considerazioni che precedono discende, nel convincimento della Corte, l'insussistenza dell'aggravante in questione, non ricorrendo le condizioni per definire – nell'accezione tecnico-giuridica sinora richiamata – abietti o futili i motivi che hanno spinto gli imputati ad agire.

Restano ferme, poi, le argomentazioni rassegnate in apertura, con cui sono state evidenziate le diverse criticità che hanno connotato la contestazione dell'aggravante – che aveva principale riguardo ad un movente (il rifiuto alle nozze) contraddetto dagli esiti dell'istruttoria e che definiva i motivi come “*abietti o comunque futili*” pur a fronte della netta diversità dei due concetti – criticità mai emendate nel corso dell'istruttoria e, men che meno, in sede di discussione⁶⁴³.

⁶⁴³ Si richiama il già riportato passaggio della requisitoria, in cui si sostanzia ed esaurisce la trattazione dell'aggravante: dott.ssa Galli “*per quanto riguarda la sussistenza dei motivi abietti o futili... ritengo quindi integrata naturalmente anche questa aggravante, posto che, nella mia o comunque nella visione della Procura, uccidere una persona perché vuole vivere la sua vita è senz'altro un motivo abietto, ma nel caso in cui doveste ritenere che un qualche tipo di motivazione religiosa, non dico religiosa, educativa, forse, possa integrare, diciamo, escluda la sussistenza del motivo abietto, senz'altro comunque le conseguenze che ne sono derivate sono sproporzionate rispetto a quello che ha fatto, al motivo, per cui comunque il motivo dovrebbe essere futile*”.

CAPITOLO IV LE STATUZIONI DI CONDANNA.

1. Il trattamento sanzionatorio.

Le posizioni di Abbas Shabbar e Shaheen Nazia.

Alla luce di quanto diffusamente osservato nel capitolo che precede, ritiene la Corte che, per le argomentazioni già esposte, non sussistano valide ragioni per concedere ad Abbas Shabbar e Shaheen Nazia le circostanze attenuanti generiche – per vero, neppure richieste dai difensori, che si sono limitati a domandare l'assoluzione di entrambi per non aver commesso i fatti⁶⁴⁴.

Gli imputati sono sì gravati da un unico precedente penale, ma tale circostanza, isolatamente considerata, deve ritenersi del tutto insufficiente a legittimare la concessione le attenuanti contemplate dall'art. 62 *bis* cod. pen., considerato che non si scorge elemento ulteriore alcuno, tra quelli delineati dall'art. 133 cod. pen., che consenta la concessione di detto trattamento favorevole.

Sono noti i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, assolutamente prevalente e consolidata, che questa Corte condivide.

Anzitutto, quello secondo cui “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato”⁶⁴⁵.

Conseguentemente, si è affermato, per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. è necessaria la dimostrazione di elementi di segno positivo che possano giustificarle in quanto, diversamente argomentando, il riconoscimento si tradurrebbe in una sorta di automatismo che, sebbene favorevole, non è consentito dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità⁶⁴⁶.

⁶⁴⁴ Cfr. a riguardo le conclusioni rassegnate all'esito delle arringhe difensive del 30 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023.

⁶⁴⁵ Cfr., tra le altre, Cass. Sez. IV, Sentenza n. 32872/2022 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01.

⁶⁴⁶ Cfr. Cass. pen. sez. II, n. 9299 del 7/11/2018 – dep. 4/03/2019, Rv. 275640-01; in senso conforme, Cass. pen. sez. III, n. 24128 del 18/03/2021 – dep. 21/06/2021, Rv. 281590-01.

Ebbene, avendo riguardo alla posizione ed al contegno complessivamente serbato dai due genitori della vittima, pare pleonastico rilevare l'assoluta mancanza di elementi anche solo latamente valorizzabili in senso positivo ai fini di cui all'art. 62 *bis* cod. pen.

L'affermazione non richiederebbe spiegazioni e approfondimenti di sorta in relazione all'imputata Shaheen Nazia – sin da principio e tuttora latitante – la quale, nel corso di tutte le conversazioni intercettate, ha dimostrato di serbare intatti quella freddezza e quel il distacco assoluti nei confronti delle sorti della figlia, di cui già aveva dato ampiamente prova la sera dell'omicidio: difatti, ha continuato, incessantemente, a stigmatizzarla ed a colpevolizzarla per l'accaduto – per paradosso – preoccupandosi solo di persuadere il figlio a non dire nulla su tutto quanto accaduto.

Le argomentazioni non mutano di molto in relazione ad Abbas Shabbar, sottrattosi alla giustizia italiana sino al mese di novembre 2022 e poi opposti lungamente alla procedura di estradizione. All'esito di quest'ultima e della conseguente sua partecipazione diretta al processo, la valutazione del suo contegno processuale non può che valutarsi in termini recisamente negativi. Non sussistono elementi da cui desumere una sua presa di coscienza in ordine all'accaduto, né profili di resipiscenza o ravvedimento alcuno: l'imputato ha sino all'ultimo negato ogni profilo di responsabilità, suo e della moglie, in ordine all'omicidio, ed ha ritenuto di rendere, solo dopo la conclusione dell'istruttoria, una serie di dichiarazioni relative alla sera del fatto ed ai giorni successivi del tutto inverosimili, illogiche di per sé sole, ma ancor più laddove raffrontate agli esiti dell'attività istruttoria.

D'altro canto, non pare casuale che il suo difensore abbia speso, proprio con riguardo alla pena comminabile al suo assistito, argomenti che si assestano allo stadio di pure considerazioni di stampo politico-legislativo, che paiono del tutto inappropriate alla sede e che, *a contrario*, palesano la mancanza di qualsiasi elemento positivo validamente spendibile, in concreto, a favore di Abbas per legittimare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio⁶⁴⁷. Nessun argomento risulta essere stato speso dalla difesa di Shaheen Nazia, che non ha neppure lambito il tema.

⁶⁴⁷ Cfr. pag. 80 e ss. verbale stenotipico ud. 5 dicembre 2023, arringa Difesa Avv. Della Capanna: *“È stata chiesta la pena dell'ergastolo, è fuori di dubbio che il nostro ordinamento consenta ancora oggi di infliggere la pena dell'ergastolo, seppure per crimini gravissimi, ma francamente ritengo che l'ergastolo, come qualcuno ha detto, pena perpetua, idonea a consegnare per sempre un essere umano con il suo corredo di insopprimibile dignità nelle mani dello Stato, sia un qualcosa di abominevole per i nostri tempi. “Fine pena mai” significa privare un uomo di ogni speranza, ancorché questa speranza gli sia dovuta o gli possa essere dovuta a fronte di un percorso di redenzione, di rieducazione, di riabilitazione, di presa d'atto del disvalore del proprio agito. E, allora, vedete, voglio concludere ricordando quello che 1976 diceva Aldo Moro nelle sue lezioni di diritto penale sull'ergastolo, Aldo Moro diceva*

Ancora, in relazione ad entrambi gli imputati, valgono e si ribadiscono le argomentazioni già spese nel capitolo che precede circa il fatto che l'estrema ed indiscussa gravità del fatto impediscono in radice la possibilità di valorizzare, ai fini della attenuazione della pena, i fattori culturali ed i condizionamenti e convincimenti personali, che pure hanno condotto alla sua commissione.

Si è detto, infatti, che di essi si è autorizzati a tener conto solo rispetto all'imputazione di elementi circostanziali aggravanti, quale quello di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., per la cui sussistenza è la stessa Corte di Cassazione a richiedere, come indefettibile, una personalizzazione del giudizio, che tenga conto non di un modello astratto di agente ma delle condizioni personali, culturali ed ambientali di chi, in concreto, ha agito. Fermo tale rilievo, però, si ribadisce che, nell'opinione della Corte, la considerazione di quegli elementi e fattori condizionanti non possa in alcun modo spingersi sino ad attribuire al movente culturale una considerazione di estremo favore quale quella che conseguirebbe, nella specie, al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Dunque, una valutazione complessiva del fatto e del contegno processuale ed extraprocessuale serbato dagli imputati, impone – stante l'indiscussa ed incontestata ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 1 cod. pen., per essere il fatto commesso

che "l'ergastolo è un fatto agghiacciante, crudele e disumano, non meno di quanto lo sia la pena di morte, il potere punitivo deve essere ben controllato per non farci condurre ad immaginare che la pena sia considerata una vendetta. Quando si dice "pena perpetua" si dice una cosa umanamente inaccettabile, ci si può anzi domandare se, in termini di crudeltà, non sia più crudele una pena che conservi in vita privando questa vita di tanta parte del suo contenuto, che non una pena che trochi la vita sia pur crudelmente e disumanamente, ma che liberi l'uomo di quella sofferenza quotidiana, di quella mancanza di rassegnazione o di quella rassegnazione che è uguale ad un abbruttimento senza fine, caratteristica della pena perpetua". Questo è quello che diceva Aldo Moro, sappiamo che con le sue idee in quegli anni purtroppo quell'uomo ha fatto una brutta fine, forse c'erano altri che avevano più di lui il grilletto facile e che volevano, invece di parlare di principi e di valori che sono alla base della nostra cultura e del nostro diritto, volevano parlare di altre cose. Va bene, siamo arrivati qua, abbiamo superato quei momenti, però queste parole io le ho sempre considerate delle parole importanti e francamente mi sono sentito stasera di riportarvele, perché sappiate che, è vero che la povera Saman è morta, è vero che questo è un delitto infame, crudele, è una cosa che non doveva succedere e della quale non ci daremo mai pace, però è vero che la pena non deve essere una vendetta dello Stato, la pena deve essere un qualcosa di giusto, che va calibrato al fatto e anche alla personalità dell'autore del delitto, e prima di comminare un ergastolo a mio parere bisogna pensare a cosa vuol dire togliere la libertà a un uomo per tutta la vita, togliergli la speranza e farlo sprofondare in una rassegnazione che non avrà fine per il resto dei suoi giorni. Quindi, eccellenze della Corte, io credo che l'omicidio di Saman Abbas non sia un omicidio premeditato, che il comportamento tenuto, infame, di Shabbar dopo la morte di sua figlia e quando ha saputo che sua figlia era morta non vi debba condizionare nella decisione, perché quello è un post factum, è un fatto successivo alla morte di Saman, bisogna pensare a quello che è successo prima e se quello che è successo prima non è un omicidio premeditato, io non posso che chiedervi per Shabbar Abbas l'assoluzione per non avere commesso il fatto, perché non c'è la prova del suo concorso né materiale e né morale nella morte della povera Saman".

contro il discendente – l'irrogazione agli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia della pena dell'ergastolo.

Alla condanna consegue, per legge, oltre alla condanna alle spese di giudizio ed alle spese di custodia cautelare in carcere, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, della decadenza dalla responsabilità genitoriale e della pubblicazione per estratto della sentenza mediante affissione presso i comuni interessati (comune della pronuncia della sentenza e della commissione del fatto) e sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni quindici.

La posizione di Hasnain Danish.

Venendo all'imputato Hasnain, s'impongono nei suoi confronti considerazioni di diverso tenore, ma di altrettanta evidenza.

In più parti delle motivazioni si è fatto riferimento alla condotta collaborativa da lui serbata il 18 novembre 2022 e che ha condotto al ritrovamento del cadavere della nipote, così come si è più volte fatto cenno alla valenza dirompente che tale avvenimento ha rivestito rispetto all'accertamento dei fatti.

Non a caso, in relazione alla sua posizione, è stato lo stesso Ufficio di Procura a richiedere il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche⁶⁴⁸.

Nell'opinione della Corte d'Assise, depone a favore della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. l'orientamento di legittimità già richiamato che richiede, a tal fine, la ricorrenza di elementi o comportamenti positivamente valutabili a favore dell'imputato, quale - è indubbio - deve reputarsi quello con cui Hasnain Danish, collaborando con l'autorità giudiziaria, ha consentito di individuare il luogo di sepoltura della vittima.

È certo vero che, nel momento in cui tale collaborazione è intervenuta, Hasnain Danish era da lungo tempo detenuto e considerato, peraltro, l'esecutore materiale dell'omicidio: circostanza che, non può negarsi, autorizza a ritenere che anche ragioni di calcolo e convenienza l'abbiano, infine, indotto a tale scelta.

⁶⁴⁸ Si rammenta, a riguardo, che la richiesta di pena formulata in origine in anni 30 di reclusione – assumendo erroneamente a pena base quella di anni 28 di reclusione – è stata poi rettificata in sede di repliche, all'udienza del 15 dicembre 2023, domandosi la condanna alla pena finale di anni 26 di reclusione.

È altrettanto vero, però, che, in assenza del suo apporto, il compendio probatorio sussistente a suo carico sarebbe stato meno probante e decisivo. In quest'ottica si apprezza la valenza, non a caso definita dirimpente, che deve essere riconosciuta al suo comportamento: in mancanza, al processo sarebbe mancato un elemento essenziale all'accertamento dei fatti – quale è, è incontestabile, il ritrovamento del cadavere della vittima – il quale, soltanto, ha consentito di ricondurre a coerenza ed unità il materiale probatorio, spiccatamente e prettamente indiziario, di cui si disponeva sino a quel momento.

In estrema sintesi, la domanda che è doveroso porsi è a quale accertamento ed a quali affermazioni di responsabilità sarebbe stato possibile addivenire in assenza di un dato così essenziale quale quello rappresentato dal cadavere della vittima, dimostrativo tanto dell'omicidio che della successiva soppressione di cadavere.

È la risposta a tale domanda che spiega la richiesta formulata dall'accusa e la determinazione della Corte, tenuta a ritenere Hasnain Danish meritevole di generiche attenuanti.

Ferme le considerazioni che precedono, che impongono nell'*an* il riconoscimento di detta attenuazione, si ritiene necessario precisare le considerazioni, di diverso stampo, che sottostanno alla sua determinazione nel *quantum*⁶⁴⁹.

Anzitutto, si è ritenuto di valutare il dato, al quale si è già fatto cenno, per cui la collaborazione di Hasnain è intervenuta in uno stadio molto avanzato del procedimento, ossia dopo il rinvio a giudizio, in un momento in cui la sua posizione era percepita, indubbiamente, come quella più compromessa, quantomeno in ipotesi d'accusa.

In secondo luogo, non può tacersi l'anomalia e contraddittorietà del suo successivo comportamento processuale e, in particolare, la scelta di non sottoporsi ad esame, nel contraddittorio con tutte le parti. Ora, è ben noto alla Corte d'Assise che si tratta di una scelta del tutto legittima e non sindacabile dal giudicante, ragion per cui della stessa non si è tenuto in alcun modo conto nelle valutazioni che hanno condotto al riconoscimento delle generiche. Tuttavia, il dato non può essere ignorato nella determinazione

⁶⁴⁹ Tanto, in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita: cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 42121 del 08/04/2019 - Rv. 277058 - 01.

complessiva del trattamento sanzionatorio, concorrendo a ridimensionare fortemente la valenza positiva e collaborante del suo comportamento.

Soprattutto, impone di contenere la riduzione connessa alla concessione delle attenuanti generiche l'estrema gravità dei fatti e delle condotte nello specifico serbate da Hasnain Danish – sia in occasione della loro commissione che in seguito – che non possono ritenersi, di certo, del tutto elise del comportamento collaborativo dell'imputato. Il tutto, in coerenza con l'orientamento secondo cui, per la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo è sufficiente che il giudice, nel riferirsi agli elementi sfavorevoli, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, *ex art. 27 Cost*⁶⁵⁰.

Riconnettendosi a quest'ultimo ordine di considerazioni, può allora pervenirsi alla determinazione del trattamento sanzionatorio che si è ritenuto di applicare all'imputato.

Quanto alla pena irrogabile in ordine al più grave delitto di cui al capo b), ritiene la Corte che la allarmante e drammatica gravità dell'omicidio volontario qui in contestazione, peraltro commesso in danno della giovanissima nipote dell'imputato, imponga l'applicazione della pena massima irrogabile che, a norma degli artt. 575 e 23 cod. pen., deve essere dunque determinata in anni 24 di reclusione.

Escluse le due aggravanti contestate ad Hasnain Danish, si reputa, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, che le circostanze attenuanti generiche non possano essere concesse nella loro piena estensione: s'impone, anzi, un rilevante scostamento dalla misura massima dell'entità di tale beneficio, da concedersi nei limiti di un sesto, con conseguente riduzione della pena base per il reato più grave di cui al capo b) ad anni 20 di reclusione.

Sul punto, si segnala che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è del tutto legittima la decisione con cui il giudice determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi⁶⁵¹.

⁶⁵⁰ Cfr., di recente, Cass. Sez. II, Sentenza n. 17347 del 26/01/2021- Rv. 281217 – 01.

⁶⁵¹ Cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 2268 del 15/11/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) - Rv. 272022 – 01.

Quanto all'aumento relativo al reato di cui al capo c) – considerato il principio per cui, laddove il beneficio è riconosciuto sulla base di elementi circostanziali soggettivi riferibili all'imputato, le attenuanti generiche devono essere applicate indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione⁶⁵² – e rilevato che, nella specie, è proprio la soppressione del cadavere il reato in ordine al quale il ritrovamento del corpo ha assunto valenza sostanzialmente confessoria, si ritiene equo determinare l'aumento *ex art. 81 cpv. cod. pen.* in un anno di reclusione.

Alla pena così complessivamente determinata in anni 21 di reclusione, la Corte è tenuta ad applicare la riduzione di un terzo, conseguente *ex lege* alla scelta del rito, formulata in udienza preliminare e reiterata prima della formale apertura del dibattimento⁶⁵³.

L'intervenuta esclusione delle due aggravanti contestate *ex art. 577 n. 3) e 4) cod. pen.*, già ampiamente motivata, comporta l'operatività della previsione di cui al comma 6 *ter* dell'art. 438 cod. proc. pen., secondo cui *“Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2”*.

Ne consegue, in virtù della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato, che la pena da irrogare ad Hasnain Danish debba definitivamente determinarsi in anni 14 di reclusione.

Alla condanna consegue, per legge, oltre alla condanna alle spese di giudizio ed alle spese di custodia cautelare in carcere, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

*

Da ultimo, si rappresenta che per gli imputati Abbas, Shaheen e Hasnain valgono le medesime considerazioni già svolte per gli altri coimputati in relazione al capo a), con cui si è contestato il sequestro di persona asseritamente commesso, nello stesso

⁶⁵² Cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 10995 del 13/02/2018; Sez. IV, Sentenza n. 39986 del 08/09/2021 Ud. Rv. 282050 – 01; Cass. Sez. I, Sentenza n. 20945 del 25/02/2021 - Rv. 281562 - 01

⁶⁵³ Si vedano i già citati verbali dell'udienza preliminare del 17 maggio 2022 e del 17 febbraio 2023, ove invero non era più richiesto che la difesa e l'imputato reiterassero la richiesta, stante la formulazione della norma conseguente alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022.

contesto dell'omicidio, in danno di Saman Abbas, dal quale tutti gli imputati sono stati mandati assolti per insussistenza del fatto, come richiesto dallo stesso Ufficio di Procura, con la medesima formula.

Si è trattato, come già rappresentato, di una imputazione formulata nella fase genetica delle indagini – e, pertanto, sottesa ai provvedimenti cautelari – ma erroneamente mantenuta tra le odierne imputazioni, in quanto nei fatti scartata e del tutto insussistente, come dimostrano sia l'istruttoria, che le citate conclusioni rassegnate dalla Procura. Ne consegue che, a norma dell'art. 300 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare in atto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen. contestata al capo a).

2. Le statuizioni civili.

Alla condanna penale degli imputati Abbas, Shaheen e Hasnain consegue, altresì, la condanna al risarcimento dei danni patiti da nove delle undici parti civili costituite, che di seguito si analizzeranno partitamente.

Come noto, ai sensi dell'art. 185, comma secondo, cod. pen., “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Esclusa tuttavia ogni forma di automatismo, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del reato implica la prova che un danno sia stato effettivamente cagionato, non potendo la conseguenza lesiva ritenersi insita nella fattispecie penalmente illecita e dovendo trovare applicazione, rispetto ad ogni tipo di danno, il principio generale offerto dall'art. 2697 cod. civ.

L'art. 2056 cod. civ., peraltro, ai fini della selezione del danno risarcibile nella responsabilità da fatto illecito, richiama le disposizioni contenute negli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., per cui, anche in questo settore, danno risarcibile è quel pregiudizio che consegue in via immediata e diretta all'illecito, per il quale, cioè, sussiste un rapporto eziologico giuridicamente rilevante con il fatto illecito. È inoltre quello che deriva dalla lesione apprezzabile di un interesse giuridicamente rilevante per l'ordinamento, considerando, al contempo, che – come affermato dalla Corte di legittimità – in ragione dell'ampia accezione di danno non patrimoniale contenuta nell'art. 185 cod. pen., in presenza di reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti ma anche quello connesso alla lesione di

interessi inerenti alla persona (come quelli sanciti dalla CEDU) non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia di cui all'art. 2043 cod. civ.; in tal caso, infatti, la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso), sempre che la lesione risulti apprezzabile, superi cioè la soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia futile.

Trattandosi di danno conseguenza, anche il pregiudizio da reato dev'essere provato in giudizio, indipendentemente dal tipo di condotta illecita che si assume averlo provocato. Tuttavia, ove il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi.

Ciò posto, venendo al caso in esame, occorre anzitutto procedere alla trattazione delle posizioni degli enti collettivi.

Si sono costituite parti civili le associazioni **Non Da Sola**, **Unione Donne in Italia**, **Associazione Trame di Terra** e **Associazione Differenza Donna APS**. Come già rappresentato dalla Corte nell'ordinanza emessa in data 17 febbraio 2023, è noto che, secondo la ormai costante giurisprudenza, un'associazione anche non riconosciuta può avanzare *iure proprio* una pretesa risarcitoria assumendo di avere subito, per effetto del reato, un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa ad un interesse perseguito dal sodalizio e posto dallo statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o l'identità dell'ente (cfr. Cass. SS.UU. 38343/2014).

In un successivo arresto, anch'esso a Sezioni Unite, la Suprema Corte ha ulteriormente sviluppato il contenuto del principio di diritto sancito nel 2014, precisando che la legittimazione a partecipare al processo dei c.d. enti esponenziali di interessi collettivi presuppone una ontologica corrispondenza tra gli interessi specifici tutelati dall'ente e quelli offesi da alcune categorie di reati, tra i quali è necessario sussista quindi un "solido aggancio". Tanto – si è affermato – in coerenza con la stessa genesi storica che indusse, per la prima volta, il legislatore del "nuovo" codice ad introdurre nel sistema processuale penale la partecipazione di soggetti che, pur non rivestendo la qualità formale di parti, assumevano uno specifico ruolo di impulso e controllo democratico attraverso specifiche facoltà calibrate sulla falsariga di quelle riconosciute alla persona offesa.

La diversa consistenza delle posizioni sostanziali in rilievo – tuttavia – se da un lato ha consentito una sorta di “affievolimento” dei diritti e della facoltà processuali riconosciute a tali soggetti rispetto a quelli attribuiti alle “vere” parti del procedimento, dall’altro, ha imposto una delimitazione, in termini rigorosi, del perimetro di legittimazione soggettiva di tali nuove figure, per impedire il proliferarsi di soggettività processuali, potenzialmente - ma necessariamente - antagoniste rispetto all’imputato (in termini, cfr. Cass. Sez. Un., Sez. II, Sentenza n. 43494 del 2016).

In tale prospettiva, appare opportuno riportare il passaggio motivazionale, particolarmente significativo, in cui le Sezioni Unite danno conto della necessità, che si è posta e riproposta nel tempo, di bilanciare l’esigenza di controllo generalizzato di quelle realtà collettive nelle quali trova maggiormente spazio la sensibilità pubblica alla prevenzione e repressione dei fenomeni lesivi, con la necessità di valutare la rappresentatività dell’ente in stretta e specifica aderenza con la struttura e natura dei reati presi in considerazione, *“giacché qualsiasi generico riferimento a fatti criminosi o a beni giuridici privi di un loro solido aggancio alla struttura e alla dinamica delle fattispecie incriminatrici renderebbe del tutto vago il concetto di "rappresentatività" e finirebbe per fare dell'ente un rappresentante "innominato" di qualsiasi tipo di interesse collettivo. Il che, a tacer d'altro, finirebbe ineluttabilmente per turbare lo stesso ordine del processo generando il proliferare di soggetti non previamente identificabili e, quindi, in qualche misura, rimettendone al giudice la "creazione" dei relativi presupposti di legittimazione.”* (cfr. Sez. Un. n. 43494 del 2016, già richiamata).

È a tale esigenza di equo contemperamento tra istanze di segno opposto che paiono offrire concreta risposta alcune recenti pronunce di merito (cfr., tra le altre, ordinanza 9 aprile 2021, G.U.P. Tribunale Perugia, dott. Frabotta; Ordinanza 2 febbraio 2021, G.U.P. Tribunale Milano, dott.ssa Magelli; Ordinanza 28 settembre 2022, Tribunale di Genova, Pres. Dott. Lepri) alle quali la Corte ha dato convintamente seguito nell’odierna fattispecie, nei termini esposti nell’ordinanza già citata, a cui si fa rinvio.

Per quanto interessa in questa sede, occorre invece ribadire che è ormai pacifico che anche le associazioni a tutela delle donne possono costituirsi *iure proprio* parti civili nei procedimenti nei quali donne sono vittime di violenza nel territorio ove gli stessi operano. Nel caso di specie, la condotta degli imputati è stata lesiva delle finalità proprie perseguite dalle suddette associazioni, così come descritte nei loro rispettivi atti costitutivi e statuti – finalità concretamente e costantemente perseguite a tutela delle donne colpite da violenza, come documentato dalle stesse associazioni – e dei

corrispondenti diritti soggettivi che devono riconoscersi in capo ad esse in via autonoma.

Può dunque reputarsi accertata la sussistenza dei danni lamentati dalle suddette parti civili.

Rispetto alla quantificazione del danno da risarcire, si ritiene di poter provvedere alla liquidazione immediata in via equitativa, reputandosi superfluo, per le caratteristiche del danno e del danneggiato, rinviare per la sua determinazione alla separata sede civile.

Difatti, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento⁶⁵⁴.

Ebbene, alla luce delle modalità e del contesto in cui si è consumata l'uccisione di Saman Abbas – connotati da una spiccata marginalizzazione e mortificazione della figura femminile, così come dei suoi diritti e delle sue libertà – e tenuto conto del fatto che le quattro associazioni costituite, oltre all'impegno alla sensibilizzazione al tema della violenza sulle donne, hanno quale scopo sociale la promozione, perseguita in concreto e documentata, di azioni ed iniziative volte ad offrire supporto e sostegno alle donne vittime di violenza, anche nel territorio regionale, si ritiene che possa essere riconosciuta a ciascuna, in via equitativa, la complessiva ed omnicomprensiva somma di 25.000 euro.

Non diversamente, quanto al **Comune di Novellara**, si è ritenuto che “La legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati” (Cass., sez. 5, 27/10/2016, n. 1819), essendo altresì consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in tema di reati contro la persona, il Comune nel cui territorio il reato è stato commesso è legittimato a costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati dall'offesa, diretta ed immediata, dello scopo statutario (cfr., tra le altre, Cass. Sez. III, Sentenza n. 45963 del 27 giugno 2017 - Rv. 271796).

⁶⁵⁴ Cfr. Sez. VI, Sentenza n. 48086 del 12/09/2018 Ud. (dep. 22/10/2018) Rv. 274229 – 01.

Nel caso di specie, occorre considerare che, sebbene si rinvenivano plurime disposizioni statutarie fondanti la legittimazione dell'ente, in relazione ai danni materiali lamentati dalla parte civile – oltre al già paventato rischio di incorrere in una sovrapposizione e duplicazione di risarcimenti rispetto all'Unione Comuni Bassa Reggiana – deve evidenziarsi come gli stessi siano rimasti sostanzialmente sprovvisti di allegazioni e dimostrazioni concrete.

Ciò che invece che può reputarsi dimostrato, perché indiscusso, è che l'omicidio di Saman Abbas ha colpito profondamente la cittadina di Novellara per la sua drammaticità, provocando un forte senso di commozione e smarrimento, anche in considerazione dell'importante presenza della comunità pakistana nel territorio.

Ancora, e si tratta di elemento ancor più indiscusso, il clamoroso e diffusissimo risalto mediatico della vicenda ha evidentemente comportato un pregiudizio all'immagine stessa del Comune che – pur impegnato sul tema del rispetto dei diritti umani, delle diseguaglianze sociali e dell'integrazione – risulta ormai indefettibilmente associato alla tragica uccisione di una diciottenne, per mano dei suoi stessi familiari.

Si deve, pertanto, ritenere che dal reato sia conseguito un concreto ed effettivo pregiudizio ad un interesse proprio del Comune per la cui liquidazione si reputa anche qui superfluo il rinvio a separata sede, trattandosi di pregiudizi, per loro natura, liquidabili in via equitativa, e nella specie complessivamente quantificabili in 50.000 euro.

Venendo all'altro ente territoriale costituito, si reputa anche qui pacifica la legittimazione dell'**Unione dei Comuni Bassa Reggiana**, statutariamente e operativamente deputata al perseguimento di scopi certamente lesi dalle condotte criminose di cui si discute. Non a caso, la sua legittimazione non è mai stata posta in discussione dalle difese degli imputati, trattandosi peraltro dell'ente che ha avuto i contatti più immediati e diretti con i protagonisti della vicenda: prima tra tutti, Saman Abbas, presa in carico dal servizio dal settembre/ottobre 2020, sino alla sua tragica morte; in secondo luogo, sono state proprie le operatrici del servizio ad interloquire con la famiglia della ragazza nei mesi precedenti e successivi al suo allontanamento dalla casa familiare, interfacciandosi in particolare, ripetutamente, con Abbas Shabbar.

Pur essendo indubbio e certamente rilevante e meritevole l'impegno profuso dall'ente nella vicenda, non può non rilevarsi che le richieste risarcitorie formulate – 24.888 euro a titolo di danni materiali, per le spese sostenute dalle Comunità che hanno ospitato Saman Abbas – appaiano da un lato infondate e, dall'altro, indimostrate.

Quanto ai pregiudizi materiali ed economici, in particolare, non si comprende a che titolo se ne pretenda ora il ristoro da parte degli odierni imputati: quest'ultimi non sono stati di certo favorevoli, né hanno sostenuto o preteso il collocamento in Comunità della giovane, da ricondursi ad una determinazione esclusiva del servizio e del Comune che, anzi, i familiari hanno "subito", non dipendendo da una loro scelta, ed accettato a malincuore. Del resto, le spese sono state sostenute nell'interesse di Saman e della collettività tutta, che se ne è presa carico, e quindi non si comprende perché se ne pretenda ora la restituzione.

Ferme tali considerazioni, valgono comunque anche per l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana le argomentazioni poco sopra spese con riguardo al Comune di Novellara. Il diretto e fattivo coinvolgimento del servizio sociale nella vicenda, in uno all'esponentiale clamore mediatico della stessa, hanno certamente arrecato una lesione agli scopi perseguiti dall'istituzione ed un danno all'immagine del servizio che, pur avendo profuso tutti i dovuti sforzi ed intrapreso le iniziative reputate necessarie, ha visto il proprio nome e la propria immagine associati alla vicenda ed all'uccisione della giovane: danno peraltro aggravato dalle dichiarazioni denigratorie rilasciate, nelle settimane immediatamente successive all'omicidio, da Abbas.

Ciò premesso, s'impone anche qui una liquidazione equitativa e omnicomprensiva, vista la natura dei danni in relazione ai quali, soltanto, è possibile riconoscere il risarcimento, che si quantificano in complessivi euro 30.000.

Più articolate le considerazioni che occorre compiere in relazione alle posizioni della **Confederazione Islamica Italiana**, del **Centro Islamico Culturale D'Italia (Grande Moschea Di Roma)** e dell'**Unione Comunità Islamiche Italiane**, in quanto dette valutazioni intercettano quelle che già sono state compiute rispetto all'aggravante dei motivi abietti o futili.

Nel trattare di quest'ultimo tema, alcune parti hanno messo in risalto, per sostenere l'insussistenza di ragioni per escludere l'aggravante, come gli imputati non avessero in realtà collegamenti stretti con la comunità islamica di Novellara, di cui non è emersa neppure una effettiva frequentazione, a dimostrazione di quanto le odierne condotte debbano considerarsi del tutto slegate con i principi ed i dettami della religione islamica.

Ora, al netto del fatto che i protagonisti della vicenda fossero o meno "islamici praticanti", ritiene la Corte che i convincimenti e le motivazioni che li hanno determinati ad agire – che si è detto essere certamente riconducibili a fattori culturali connessi al loro Paese d'origine – presentino comunque un legame forte, quantomeno

all'apparenza, con il piano religioso. D'altra parte, tenendo conto anche soltanto del contenuto di alcune conversazioni intercettate, non può negarsi quanto la mentalità degli imputati fosse permeata da dogmi e retaggi di matrice religiosa, per quanto errati nelle premesse e nelle conclusioni.

Invero, a prescindere dagli esiti cui si è pervenuti in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., è chiaro che classificare il delitto - come ha fatto la Procura e come ha ritenuto la stessa Corte, seppur per motivi diversi - come delitto d'onore, da ricondurre alla drammatica prassi diffusa nel territorio pakistano, rievoca inevitabilmente un collegamento con la religione praticata nel Paese: come ben noto, il Pakistan risulta essere il secondo Paese con la maggioranza musulmana più popolosa del mondo, pari al 96% dei suoi abitanti.

È dunque evidente che la strettissima connessione sussistente tra convincimenti, tradizioni, prassi culturali e credenze religiose abbia determinato una confusione o sovrapposizione dei due piani, finendo per marchiare l'omicidio della giovane Saman Abbas come delitto comunque connesso a dettami propri della religione islamica, della cui corretta o manipolata interpretazione si è discusso, inevitabilmente, nel presente procedimento.

È altrettanto evidente, allora, che tale "marchio" impresso al delitto abbia inevitabilmente leso ed attinto gli interessi statutari perseguiti dai tre enti collettivi qui costituiti parti civili, aventi principalmente finalità di religione e di culto ma che, più nello specifico, mirano tutti a favorire l'integrazione nel tessuto sociale e nel contesto religioso culturale italiano delle organizzazioni religiose musulmane esistenti nel territorio, favorendone l'integrazione nel tessuto sociale.

Se dunque può dirsi provato il danno all'immagine subito da tali enti confessionali, deve tuttavia precisarsi che ad aggravarne le conseguenze hanno evidentemente concorso altri fattori, non direttamente riconducibili agli imputati: ci si riferisce al più volte citato clamore mediatico della vicenda, molto spesso ed a lungo strumentalizzata ed asservita ad altri fini, solo per accentuarne la risonanza.

Di tali strumentalizzazioni, ritiene la Corte, hanno certamente patito gli appartenenti alle comunità di confessione islamica presenti sul territorio nazionale e rappresentate in giudizio. Tuttavia, considerato che ad esasperare i contorni della vicenda hanno fattivamente contribuito, come accennato, attori diversi dagli odierni imputati, si ritiene che una determinazione equa e bilanciata del pregiudizio concretamente patito - agganciata sempre a criteri di liquidazione equitativa, gli unici

cui è possibile attingere dinanzi a danni di siffatta natura – imponga di determinare in complessivi euro 10.000, per ciascuna delle parti civili, i danni effettivamente ascrivibili alle condotte dei tre imputati.

Alle suddette pronunce consegue la condanna di Abbas Shabbar, Shaheen Nazia e Hasnain Danish al pagamento delle spese processuali sostenute dalle nove parti civili per la costituzione e difesa in giudizio che, tenuto conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione delle parti assistite e dell'attività effettivamente svolta, si liquidano, per ciascuna – secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, tabelle 2022 D.M. n. 147/22 attualmente vigenti per i processi di competenza della Corte di Assise, avuto altresì riguardo alla Convenzione in vigore presso questo Tribunale – come segue:

- euro 5.543,5 euro oltre spese generali, IVA e CPA da pagarsi in favore dello stato quanto alle associazioni Non Da Sola, Unione Donne Italiane, Trame di Terra e Differenza Donna essendo le predette parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

- euro 2.585,2 in favore dell'attuale difensore dell'Unione Comuni Bassa Reggiana e ed euro 2.415,05 in favore del precedente difensore dell'Unione Comuni Bassa Reggiana.

Conclusa la trattazione delle posizioni degli enti collettivi, vanno chiarite le ragioni che hanno determinato la Corte a rigettare le due domande risarcitorie presentate nell'interesse di Ayub Saqib e di Ali Haider.

Si tratta di due parti civili in relazione alle quali i difensori degli imputati, in sede di udienza preliminare e in apertura del presente giudizio, non hanno mai contestato la legittimazione ad agire, essendo pacifica ed indiscussa la legittimazione all'azione civile nel processo penale del prossimo congiunto della vittima.

Tuttavia, gli sviluppi e gli approfondimenti istruttori hanno condotto, con rammarico, ad esiti ben diversi.

È nota, difatti, la distinzione tra i presupposti per l'ammissione della costituzione di parte civile e quelli per l'accoglimento della domanda risarcitoria, distinzione da cui discende che non v'è consequenzialità alcuna tra ammissione e accoglimento della richiesta risarcitoria.

A tale proposito, la Suprema Corte ha infatti affermato che la legittimazione ad agire va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio

e indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento del danno, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore⁶⁵⁵.

Occorre, quindi, distinguere tra il giudizio deliberativo sulla legittimazione *ad causam*, che il giudice penale svolge all'atto dell'ammissione della costituzione di parte civile, rispetto alla valutazione sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, la quale, in presenza di richiesta del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, comprende la verifica della sussistenza della relazione parentale tra la parte che agisce per risarcimento e la vittima del reato, senza che la prima valutazione di ammissibilità condizioni e interferisca con la prova della relazione parentale.

In sintesi: l'immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale e la non impugnabilità del provvedimento di ammissione – lungi dal dimostrare che l'ammissione dell'azione civile nel processo penale costituisca garanzia di accoglimento della relativa domanda nel merito – contribuisce a dimostrare il diverso piano prospettico che presiede la fase preliminare del giudizio deliberativo sull'ammissione e quello finale sull'oggetto della pretesa civile azionata nel processo penale.

Ciò posto, è tenendo a mente la netta distinzione sussistente tra i due piani che occorre vagliare il merito delle pretese risarcitorie delle due parti civili.

Principiando dalla posizione di **Ayub Saqib**, conducono al rigetto della sua domanda plurime considerazioni.

Orbene, che la distruzione di un legame familiare – essendo il legame sentimentale stabile assimilabile al primo – rappresenti lesione di un interesse giuridicamente rilevante non è controverso né controvertibile, tant'è che sussiste la sua legittimazione ad agire, mai contestata: dunque, la questione che si pone è se questo interesse, in

⁶⁵⁵ Cfr. Cass. Sez. IV, n. 14768 del 18/02/2016, Rv. 266899; Sez. II, n. 49038 del 21/10/2014, Rv. 261143, nonché Cass. Pen. Sez. I Sent. 26051 del 2017; più nello specifico, cfr. Cass. Pen. Sent. 14768 del 2016, secondo cui *“La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, dopo aver ammesso la costituzione delle parti civili che asserivano di aver subito un danno per effetto della morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale, ne rigettava la domanda di risarcimento per non aver fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e aventi diritto a seguito della morte della parte offesa)”*

astratto certamente rilevante per l'ordinamento giuridico, sia in concreto meritevole di tutela.

Per rispondere al quesito occorrerebbe comprendere di quale perdita si duole, esattamente, Ayub Saqib.

È lui, è provato e indiscusso – basti ricordare quanto dichiarato dalle assistenti sociali e, soprattutto, le parole durissime spese nei suoi confronti dall'educatrice di riferimento di Saman, Françoise Aniello – ad aver compromesso il percorso di Saman in comunità, determinandola più volte a scappare dalla struttura e fomentando in lei quei sentimenti di diffidenza e sfiducia nei confronti della struttura e dei suoi operatori che, è evidente, hanno segnato tragicamente il buon esito del progetto che era stato per lei avviato.

È Ayub Saqib ad aver mentito ad operatrici ed assistenti sociali allorquando, in seguito all'ultima fuga dalla struttura della ragazza dell'11 aprile 2021, le stesse lo contatteranno reiteratamente per reperire informazioni su Saman, con Saqib che negherà di trovarsi assieme a lei a Roma, fingendo di non saperne nulla e, anzi, simulando interesse e apprensione per le sorti della fidanzata, che si trovava però con lui.

È ancora Ayub Saqib che determinerà Saman a fare rientro a casa, per un motivo - questo sì futile - quale quello del recupero dei documenti, peraltro scaduti, stressandola in modo incessante e, anzi, ammonendola di non andare via di casa fino al loro recupero, anche quando la ragazza, proprio il 30 aprile, gli manifesterà la sua prossima intenzione di scappare.

In seguito alla sua scomparsa, Saqib ha poi atteso cinque giorni prima di rivolgersi ai Carabinieri, cui ha raccontato sempre e solo mezze verità, omettendo dati utili all'accertamento dei fatti, quale quello relativo al possesso del telefono in uso a Saman.

Soprattutto, è il giorno stesso della scomparsa di Saman, che Ayub Saqib, evidentemente molto angosciato per le sue sorti, avvierà una lunghissima conoscenza via chat con un'altra ragazza, che contatta il 1° maggio 2021 sull'utenza 923557171255@s.whatsapp.net ♥ intrattenendo con lei una chat che, dal 1° maggio si protrae incessantemente sino al 17 giugno 2021, solo perché in tale data interviene il sequestro del suo dispositivo.

Dalla copia forense del dispositivo a lui allora in uso si ricava che in questo primo mese e mezzo la chat tra lui e la sua nuova conoscenza si compone di quasi cinquemila pagine⁶⁵⁶.

Tra i messaggi che il ragazzo invia a questa sua nuova fiamma, sempre il 1° maggio 2021 – si consideri che la conversazione prende avvio la mattina e prosegue per tutta la notte, componendosi in questa prima giornata soltanto di circa 700 pagine – se ne rinvencono alcuni dal tenore eloquente, oltre che del tutto analogo a quelli che, fino a poche ore prima, Saqib inviava a Saman.

Tra questi, quello delle 11:15 del 1° maggio in cui le scrive *“Prenditi molto cura di te, mi manchi così tanto vita mia ❤️”*; quello delle 00:15 del 2 maggio *“Oh vita mia ummmmah👄”*, e quello delle successive ore 04:41 *“Ti amo vita mia ❤️😘😘😘😘”*; ancora, quello delle 17:23 del 3 maggio, in cui le scrive *“Dimmi se non sei vita mia...”* con la ragazza che gli risponde *“Tu sei la mia vita, credi in Allah che fino ad oggi non l’ho mai data a nessuno”*.

Quanto ai giorni successivi alla scoperta da parte sua della scomparsa di Saman, si ritiene sufficiente riportare quanto le scrive all’una di notte del 7 maggio, quando – ripostando il messaggio in cui le aveva detto di amarla (*“Ti amo vita mia”*), senza ottenere risposta – aggiunge, come per sollecitarla: *“Una persona che ama poi risponde con tanto amore...”*.

Tra i tanti elementi ancora ricavabili dalla copia forense del dispositivo in uso ad Ayub Saqib – informazioni su viaggi a Milano effettuati quando Saman era ancora in vita ed a lei tenuti nascosti, screenshot di contatti di altre giovani ragazze e foto scambiate con loro – si è reputato sufficiente fare riferimento alla chat avviata lo stesso giorno della scomparsa (o meglio, uccisione) di Saman, trattandosi di una dato che, per tempistica, modalità e contenuto, dà plasticamente conto della scarsissima affezione di Saqib nei confronti di quella ragazza che di lui era così tanto innamorata da mettere, e da aver messo, a repentaglio tutto.

E se nei primi giorni di maggio l’atteggiamento della parte civile - non conoscendosi la sorte di Saman - poteva reputarsi sintomatico della scarsissima serietà delle sue intenzioni (si pensi solo che voleva sposarla e che avevano provato ad avere

⁶⁵⁶ L’esistenza di tale chat è stata evidenziata solo in sede di discussione finale del difensore di Abbas: per tali ragioni non è stata disposta alcuna trascrizione dei messaggi, mai richiesta dalle parti. La Corte, comunque, avendo a disposizione la copia forense del telefono allora in uso ad Ayub Saqib ha ritenuto comunque suo dovere riscontrare quanto sostenuto dal difensore, ricorrendo anche all’ausilio di strumenti quali Google translate.

un bambino) e di una totale mancanza di rispetto, nei giorni successivi alla scoperta della tragedia assume caratteri e significati sui quali si preferisce sorvolare, per il rispetto dovuto alla giovane vittima.

A tali considerazioni, si aggiungano quelle che suscitano le condotte serbate da Ayub Saqib nei confronti degli inquirenti e dell'autorità giudiziaria: al netto del fatto che il P.M. titolare delle indagini non abbia poi provveduto alla sua iscrizione, basti considerare che, nel corso dell'incidente probatorio, si è reso necessario più volte interrompere il suo esame e dargli gli avvisi di legge, avendo la parte civile più volte ammesso la non corrispondenza al vero di quanto da lui in precedenza dichiarato ed avendo altresì reiterato le dichiarazioni calunniose nei confronti dei Carabinieri di Alvito.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene conclusivamente la Corte d'Assise che, pur non essendo configurabili a carico della parte civile profili di responsabilità penale diretta rispetto all'uccisione della giovane, diversi sono i comportamenti da lui serbati all'epoca (e non solo) che conducono ad escludere – fondatamente – che il suo legame sentimentale nei confronti della vittima fosse di qualità ed intensità tale da assurgere ad interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Dunque, in assenza di adeguata evidenza della sua qualità di congiunto, s'impone il rigetto della domanda risarcitoria da lui proposta in questa sede.

In conclusione, occorre prendere posizione sulle pretese risarcitorie avanzate da **Ali Haider**.

Anche nei suoi confronti, la questione che si pone non attiene alla sua legittimazione ad agire, trattandosi del fratello della vittima: difatti, anche dopo aver qualificato Haider tra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 210 cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto di rigettare la conseguente richiesta di esclusione formulata dai difensori degli imputati Hasnain Danish, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, ritenendo che gli argomenti spesi per qualificarlo come "indagabile" attingessero più a profili di merito della pretesa risarcitoria⁶⁵⁷. Su tale determinazione, evidentemente, ha nel prosieguo

⁶⁵⁷ Cfr. ordinanza 31 ottobre 2023: "...Rileva la Corte che, come condivisibilmente osservato dalle difese, in tema di esclusione della parte civile, l'indicazione del termine previsto dall'art. 81 cod. proc. pen. non preclude il controllo, anche successivo, da parte del giudice sui presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, sicché l'inammissibilità della domanda può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 44247 del 17/07/2013 Ud. (dep. 30/10/2013 Rv. 257714 – 01). Tanto poiché la stabilità decisoria dell'ordinanza dibattimentale relativa alla costituzione di parte civile deve ritenersi in ogni caso provvisoria, in quanto idonea a giustificare una limitata preclusione endoprocedurale, la cui ratio è esclusivamente quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l'ordinato e

inciso anche l'intervenuta emissione di quell'atto, inedito e del tutto atipico, comunicato via mail alla Presidenza del Tribunale, con cui la Procura dei minori di Bologna ha motivato le ragioni della mancata iscrizione di Ali Haider, "provvedimento motivato di non-iscrizione" sulla cui ritualità non spetta alla Corte d'Assise pronunciarsi.

Ciò posto, dunque, si ripropone il tema relativo alla tutela da accordare ad un interesse quale quello del prossimo congiunto della vittima, in astratto certamente rilevante per l'ordinamento giuridico, di cui occorre in questa sede vagliare la meritevolezza in concreto.

Ebbene, se per Ali Haider, diversamente che per Ayub Saqib, non sussistono dubbi di sorta in ordine alla sua qualità di congiunto, di spessore ben diverso risultano le circostanze che si frappongono all'accoglimento della sua domanda.

Anzitutto – come ampiamente argomentato nell'ordinanza del 27 ottobre 2023 ed in numerosissimi passaggi delle presenti motivazioni – la Corte ritiene che plurimi siano gli elementi indizianti il suo coinvolgimento e le sue dirette responsabilità negli eventi che hanno condotto all'uccisione della sorella. Su di essi ci si è diffusamente soffermati per valutare la veste processuale da attribuirgli ed i criteri cui attenersi per vagliare l'attendibilità ed affidabilità delle sue dichiarazioni etero-accusatorie, variamente indirizzate e rimodulate nel corso del tempo: si reputa dunque sufficiente fare rinvio a tali passaggi motivazionali, senza insistere nuovamente su tali valutazioni, se non per le parti che qui interessano.

Tra queste, le circostanze già messe in risalto dal Tribunale del riesame, laddove ha efficacemente rilevato come i narrati di Ali Haider, che hanno visto l'avvicinarsi di contraddizioni e progressive rivelazioni, disvelino l'interna tensione tra la difesa dei due genitori, da lui amati, e la voglia di riscattare le proprie colpe nei confronti della sorella, consistenti nell'aver alimentato l'ultima e decisiva lite tra i tre e nell'aver assecondato le

progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale. Ciò posto, non si ritengono - allo stato - condivisibili gli argomenti posti a sostegno della richiesta di esclusione, in quanto fondati in modo esclusivo su di una determinazione assunta da questa Corte ad altri fini, e cioè quello specifico di chiarire il quale veste dovesse procedersi alla audizione di Ali Haider. A fronte di tale decisione, resta il dato relativo alla attuale mancata iscrizione del soggetto in ordine alla fattispecie di cui all'art. 110 e 575 cod. pen. Detta circostanza non consente, dunque, di accogliere i rilievi difensivi, dovendosi constatare che la situazione di Ali Haider risulta formalmente immutata rispetto a quando è intervenuta la sua costituzione, ferma restando ogni valutazione successiva in ordine alla ammissibilità della sua costituzione, consentita all'organo giudicante fino alla deliberazione della sentenza, stando alla giurisprudenza di legittimità richiamata...".

conseguenze inaccettabili della mentalità e della cultura dei suoi familiari ed alla quale aderiva appieno, quantomeno all'epoca.

A tali considerazioni devono aggiungersi quelle già sviluppate dalla Corte in ordine alle condotte da lui serbate in seguito all'uccisione della sorella ed a quelle, ricavabili dalle intercettazioni, indizianti in modo inequivoco il suo coinvolgimento⁶⁵⁸.

Ora, anche volendo prescindere dalla rilevanza penale delle sue condotte e dal rilievo che anche un contegno solo silente è passibile di assumere a livello concorsuale – si rammenta che, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa⁶⁵⁹ – si ritiene che detta qualificazione nulla sposti in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata da Ali Haider.

Con maggior impegno esplicativo, si intende sostenere che, anche laddove si dovesse ritenere che il suo contegno si sia arrestato allo stadio di connivenza non punibile, è comunque ovvio che l'atteggiamento di connivenza si palesi come ostativo al riconoscimento del risarcimento del danno, qualora la condotta di chi, oggi, pretende quel ristoro abbia, al tempo, oggettivamente – anche se, per ipotesi, involontariamente – rafforzato la volontà criminosa dei responsabili della commissione del reato.

A tali considerazioni, di per sé sufficienti a giustificare il rigetto, se ne devono aggiungere delle altre, dotate di forza anche maggiore, e relative ai rapporti intercorrenti tra la parte civile e gli odierni imputati.

⁶⁵⁸ Cfr. il più volte citato R.I.T. 228/2021, progr. 104, del 20 maggio 2021, in cui Haider, rivolgendosi al padre, afferma: “...Poi, non c'è bisogno di mandare i messaggi, in realtà sai chi ha rovinato? Quello dell'Inghilterra ha rovinato, mandava i messaggi, diceva cosa dire quando verranno e quando hanno preso il mio telefono hanno visto quei messaggi. Hanno visto tutto, anche io sono stato costretto a dire che è così, cosa dovevo fare? Se non dicevo così allora potevo rimanere incastrato da solo”; o, ancora, il R.I.T. 271/2021, progr. 156, del 14 novembre 2021, in cui il padre lo accusa, dicendo “...ha fatto ammazzare questo la mia figlia, tutto fatto questo”, con Haider che gli risponde: “sì, ho fatto tutto io vero?”.

⁶⁵⁹ Cfr. Sez. V, Sentenza n. 2805 del 22/03/2013 Ud. (dep. 21/01/2014), Rv. 258953 – 01.

Il riferimento non è, *sic et simpliciter*, al fatto che questi ultimi siano padre, madre e zio del preteso danneggiato, in quanto, se quest'ultimo fosse stato del tutto estraneo alla vicenda, nessuno avrebbe revocato in dubbio la pretesa avanzata nei loro confronti.

Piuttosto, ciò che preme evidenziare è la natura e lo sviluppo dei rapporti tra gli stessi, nei momenti successivi alla tragica uccisione di Saman. Si rammenta che, oltre ad aver taciuto a chiunque dell'accaduto – anche quando si trovava da solo e lontano da casa – Alì Haider ha mantenuto, per le prime due settimane, un atteggiamento evidentemente mendace e restio ad ogni tipo di collaborazione con gli inquirenti.

Ha poi iniziato a rendere dichiarazioni parziali e frammentate sull'accaduto, solo quando è stato prelevato dalle forze dell'ordine ad Imperia, in quanto minorenni, le quali gli hanno così imposto l'allontanamento dallo zio Danish, da lui non voluto, come dimostrano i tentativi di fuga dalla struttura, quelli attuati per mettersi in contatto con lo zio e come, poi, conferma l'atteggiamento apertamente ostile che matura nei suoi confronti per averlo abbandonato, che è reso palese dal contenuto delle intercettazioni.

In ogni caso, venendo al momento in cui ha iniziato a rispondere, in qualche modo, agli inquirenti – allorquando si trovava completamente solo, senza né genitori e senza neppure lo zio – lo ha fatto serbando un contegno tutto improntato al tornaconto personale suo e, soprattutto, dei suoi genitori, mai neppure lambiti dalle sue accuse.

Che poi in dibattimento le sue dichiarazioni, sempre etero-accusatorie, si siano dirette anche altrove (specie nei confronti del padre, da lui prima sempre difeso), nulla toglie alla gravità del comportamento serbato a suo tempo: è emerso in dibattimento che tutto quanto da lui allora dichiarato, nei confronti dei cugini e specialmente dello zio, non corrispondeva al vero, o meglio, non corrispondeva a fatti cui aveva effettivamente assistito. Si tratta di circostanze che – sebbene non valutate ma, anzi, assecondate dagli inquirenti – hanno gravemente segnato il corso delle indagini e che dimostrano, ancora una volta, che le sue dichiarazioni sono sempre state mosse dallo scopo egoistico di salvare sé ed i suoi genitori da ogni coinvolgimento.

Compromessa definitivamente la posizione del padre, in seguito al suo arresto ed alla successiva estradizione, il ragazzo ha tentato di proteggere ancora la madre, descrivendola come “vittima-succube”, ma – soprattutto – si è impegnato nella tenace difesa di sé stesso, considerata la posizione assunta dalla Corte nei suoi riguardi.

A questo punto, occorrerebbe riproporre considerazioni e valutazioni che già si sono sviluppate, che la Corte ritiene però opportuno non reiterare.

Da un lato, perché si reputa sufficiente il quadro sin qui delineato a porre in risalto quanto paradossale ed incredibile sia la situazione di fronte alla quale si è posti: una parte civile direttamente coinvolta nella vicenda che qui si giudica (ma mai iscritta) e che agisce in sede risarcitoria nei confronti degli stessi familiari con i quali ha mantenuto strettissimi i rapporti, sino ad assumere condotte evidentemente favoreggiatrici nei loro confronti, come accaduto per il padre (almeno sino al 31 ottobre 2023) e come continua ad accadere per la madre, la quale peraltro, dalla latitanza, ha richiesto al figlio, costituitosi parte civile contro di lei, l'invio di denaro sino almeno al mese di agosto del 2023⁶⁶⁰. Quanto allo zio Danish, è palese (basti ripensare ai selfie che si scattano assieme il giorno dopo l'omicidio) che le accuse a lui rivolte siano state animate dal desiderio di vendicarsi del fatto di essere stato "abbandonato" e dalla volontà di salvare sé ed i genitori, il tutto affermando circostanze o dimostratesi false, quale quella per cui avrebbe dormito con lui quella notte, o comunque del tutto inattendibili e da sempre negate, quale quella di aver assistito direttamente alla scena, quella notte.

Dall'altro lato, si ritiene che, giunti a questo punto, indugiare nuovamente ed ulteriormente sulle condotte di Haider e sul contesto familiare in cui si è consumata la tragica morte di Saman Abbas non faccia altro che accentuare i contorni drammatici della vicenda e della esistenza, peritura, di questa ragazza: una vita non solo spezzata

⁶⁶⁰ Cfr. verbale stenotipico ud. 10 novembre 2023: Difesa, Avv. Scarcella: "...tua mamma ti ha mai chiesto di inviarte dei soldi in Pakistan?" Dichiarante Ali Haider: "Sì" Difesa, Avv. Scarcella: "Ti ricordi più o meno quando è stato?" Dichiarante Ali Haider: "Prima dell'udienza... Prima del processo" Difesa, Avv. Scarcella: "Provo ad aiutarti io, comunque è... c'è un audio del 4 di agosto dove tua mamma ti dice, ti consiglia di spedire i soldi, perché per il momento li anticipa tale Shamrez..." Dichiarante Ali Haider: "Sì". Difesa, Avv. Scarcella: "...Tu questi soldi, Haider, a fronte di questa richiesta, visto che te li ha chiesti, che hai fatto, li hai mandati, non li hai mandati, ti sei informato?" Dichiarante Ali Haider: "Non li ho mandato" Difesa, Avv. Scarcella: "Perché non li hai mandati, Haider?" (...) Dichiarante Ali Haider: "Aspettavo il processo" Difesa, Avv. Scarcella: "Okay. Io ti dico che, sempre il 4 di agosto, la mamma ti scrive questa cosa alle 12:28, tu rispondi alla sera, sempre il 4 agosto, tu dici alla mamma di arrangiarsi con Shamrez per i soldi, che li trasferirai più avanti, per evitare che la mamma potesse essere rintracciata alla ricezione dei soldi. Dopo tu le dici, tu dici a mamma, che a settembre c'è l'udienza e che non volevi che gli Avvocati creassero casino e facessero rintracciare tua mamma a causa di questo invio dei soldi. Te lo ricordi questo messaggio, Haider?" Dichiarante Ali Haider: "Giusto, sì" Difesa, Avv. Scarcella: "Haider, ti faccio una domanda, ma tu lo sai o non lo sai che non sono gli avvocati che possono arrestare tua mamma? Visto che qui dici: "Sennò gli avvocati creano casino e rintracciano..." Dichiarante Ali Haider: "Sì, ma l'ho detto perché tipo avvocati possono anche... Cioè, tipo, una persona anche può pensare che una persona è scappata in Pakistan e manda soldi suo figlio, per questo motivo qua non ho mandati" Difesa, Avv. Scarcella: "Okay. Ti chiedo questo, Haider, tu lo sai che in questo processo sei costituito come Parte Civile, vero? Sai che cos'è una Parte Civile? Cioè, nel senso, che qui nel processo tu sei presente anche contro la mamma, per chiedere un risarcimento contro la mamma? Cioè, lo sai che cosa significa, che cosa non significa, oppure no?" Dichiarante Ali Haider: "Non so cosa significa".

ingiustamente e troppo presto, ma vissuta attorniata da affetti falsi e manipolatori, in una solitudine che lascia attoniti.

Solitudine della quale rendono evidentemente conto le determinazioni che la Corte che si trova qui obbligata ad assumere, nei confronti dei due soggetti – il fratello ed il fidanzato – che più si sono professati, solo dopo la sua uccisione, a lei vicini.

Alle considerazioni tutte che precedono, consegue, necessariamente, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile, Ali Haider, nei confronti dei genitori, Abbas Shabbar e Shaheen Nazia, e dello zio, Hasnain Danish.

In conclusione, si rappresenta che, il concomitante carico di lavoro gravante sull'estensore, in uno alla complessità dell'istruttoria e delle questioni affrontate hanno imposto l'indicazione, a norma dell'art. 544, terzo comma, cod. proc. pen., del maggior termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

A norma dell'art. 143 cod. proc. pen., si dispone che il presente provvedimento venga tradotto in lingua nota agli imputati e messo a loro disposizione, mandando alla cancelleria per i relativi adempimenti.

**P.Q.M.
LA CORTE D'ASSISE
DI REGGIO EMILIA**

Visti gli artt. 533 e 535 cod. proc. pen.

DICHIARA

SHABBAR ABBAS E SAHEEN NAZIA responsabili del reato a loro ascritto al capo b), aggravato *ex art.* 577 n. 1 cod. pen. e, escluse le restanti aggravanti, li

CONDANNA

ciascuno alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli artt. 29, 32 e 36 cod. pen.

DICHIARA

SHABBAR ABBAS E SAHEEN NAZIA interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale, decaduti dalla responsabilità genitoriale. Ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza.

Visti gli artt. 438, 533 e 535 cod. proc. pen.

DICHIARA

HASNAIN DANISH responsabile dei reati a lui ascritti ai capi b) e c) e, previa esclusione delle contestate aggravanti, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione sotto la più grave ipotesi contestata al capo b) e con la riduzione per la scelta del rito, lo

CONDANNA

alla pena finale di anni 14 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli artt. 29 e 32 cod. pen.

DICHIARA

HASNAIN DANISH interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena inflitta.

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

SHABBAR ABBAS E SAHEEN NAZIA dal reato loro ascritto al capo c) per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

SHABBAR ABBAS, SAHEEN NAZIA, HASNAIN DANISH, IJAZ IKRAM E NOMANULHAQ NOMANULHAQ dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 300 cod. proc. pen.

DICHIARA

la perdita di efficacia della misura cautelare in atto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen. contestata al capo a).

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.

ASSOLVE

IJAZ IKRAM E NOMANULHAQ NOMANULHAQ dai reati loro ascritti ai capi b) e c) per non avere commesso i fatti.

Visto l'art. 300 cod. proc. pen.

ORDINA

l'immediata liberazione di IJAZ IKRAM e di NOMANULHAQ NOMANULHAQ se non detenuti per altra causa.

Visto l'art. 538 cod. proc. pen.

CONDANNA

SHABBAR ABBAS, SAHEEN NAZIA, HASNAIN DANISH al risarcimento - in solido - dei danni subiti dalle costituite parti civili che si liquidano in via definitiva in:

- euro 25.000 ciascuno in favore di Associazione Non Da Sola; Unione Donne in Italia; Associazione Trame di Terra e Associazione Differenza Donna APS;

- euro 10.000 ciascuno in favore di Confederazione Islamica Italiana, Centro Islamico Culturale D'Italia (Grande Moschea Di Roma) e Unione Comunità Islamiche Italiane;

- euro 30.000 in favore dell'Unione Comuni Bassa Reggiana;

- euro 50.000 in favore del Comune di Novellara.

Visto l'art. 541 cod. proc. pen.

CONDANNA

SHABBAR ABBAS, SAHEEN NAZIA e HASNAIN DANISH al pagamento delle spese processuali sostenute dalle citate parti civili che si liquidano, per ciascuna, in euro 5.543,5 euro oltre spese generali, IVA e CPA da pagarsi in favore dello stato quanto alle associazioni Non Da Sola, Unione Donne Italiane, Trame di Terra e Differenza Donna essendo le predette parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato; euro 2.585,2 in favore dell'attuale difensore dell'Unione Comuni Bassa Reggiana e ed euro 2.415,05 in favore del precedente difensore dell'Unione Comuni Bassa Reggiana.

RIGETTA

Le domande risarcitorie avanzate nell'interesse di Ayub Saqib e di Ali Haider.

Visto l'art. 544 comma terzo cod. proc. pen.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Reggio Emilia, il 19 dicembre 2023.


LA GIUDICE EST.

Michela Caputo



IL PRESIDENTE

Cristina Beretti



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO



29 APR. 2024